



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Seconda Sezione Penale

Composta dagli ill.mi signori:

Dott. Maria Rosaria D'ANGELO *Presidente*

Dott. Paolo GALLIZIA *Consigliere*

Dott. Roberto SETTEMBRE *Consigliere*

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nel procedimento penale

CONTRO

1. PERUGINI ALESSANDRO nato a NOVARA (NO) il 20-07-1971 –
- LIBERO – GIA' CONTUMACE
residente a GENOVA VIALE BRIGATE PARTIGIANE 11/20-B
domicilio eletto GENOVA C/O AVV. VITTORIO PENDINI
Difeso da: Avv. GIOVANNI SCOPESI Foro di GENOVA – PRESENTE
Avv. VITTORIO PENDINI Foro di GENOVA – NON PRESENTE –

2. POGGI ANNA nato a GENOVA il 20-04-1970 -.
- LIBERO - GIA' CONTUMACE -
residente a GENOVA VIA DEI MILLE 14
domicilio eletto GENOVA C/O AVV. UMBERTO PRUZZO
domiciliato a SAN MAURO TORINESE (TO) VIA CROCE 135
Difeso da: Avv. UMBERTO PRUZZO Foro di GENOVA - NON PRESENTE
SOSTITUITO DI UFFICIO AVV. ZUNINO

Sentenza N. 678/10

Data 05-03-2010

N 1313/2009
R.G. C. A.

3306/2005
R.G. Tribunale di
GENOVA

21312/2001
N.R.

Annotazioni

Avviso – art. 151 C.P.P.

il _____

Il Cancelliere

Redatt _____ sched _____

il _____

Il Cancelliere

Art. _____
Campione penale

il _____

Il Cancelliere

Estratto esecutivo a
Procura Generale _____

Questura _____

Comune _____

il _____

Il Cancelliere

PELLICCIA BRUNO nato a GUIDONIA MONTECELIO (RM) il 17-01-1961 –

- LIBERO PRESENTE -

residente a LINOSA-AG- VIA RE UMBERTO 8

domicilio eletto LINOSA - VIA RE UMBERTO 8

Difeso da: Avv.SALVATORE OREFICE Foro di ROMA – PRESENTE-
Avv.ROBERTO CURCURUTO Foro di GENOVA – PRESENTE -

GUGLIOTTA ANTONIO BIAGIO nato a CAROSINO (TA) il 11-06-1960 –

- LIBERO – GIA’ CONTUMACE -

residente a TARANTO, VIA C. MAGLI 1

Difeso da: Avv. ALESSANDRO VACCARO Foro di GENOVA – NON PRESENTE -
SOSTITUITO AVV. SCODNIK

VALERIO FRANCO nato a SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) il 11-02-1967

- - LIBERO – GIA’ CONTUMACE

residente a GENOVA VIA CARREA 5/27A

domicilio eletto GENOVA C/O AVV. STEFANO SAMBUGARO

Difeso da: Avv. ILARIA PASQUI Foro di GENOVA- PRESENTE -

MAIDA DANIELA nato a SIRACUSA (SR) il 16-12-1962 –

- LIBERO -PRESENTE -

residente a GENOVA CORSO SARDEGNA 91/12

domicilio eletto VARESE C/O AVV. LUCIO PALIAGA –

Difeso da: Avv.LUCIO PALIAGA Foro di VARESE - NON PRESENTE -
SOSTITUITO D’UFFICIO AVV. ZUNINO

BRAINI GIANMARCO nato a TRIESTE (TS) il 03-07-1971 -.

- LIBERO - GIA’ CONTUMACE -

residente a GARLASCO VIA TICINO 114

domicilio eletto REGGIO CALABRIA C/O AVV. M. CONDIPODERO

Difeso da: Avv. MAURIZIO CONDIPODERO Foro di REGGIO CALABRIA- NON PRESENTE-
SOSTITUITO AVV. COMETTI

BARUCCO PIERMATTEO nato a CUNEO (CN) il 28-11-1974 -.

- LIBERO – GIA’ CONTUMACE -

domicilio eletto CUNEO C/O AVV. G.VERCELLOTTI E AVV. ALESSANDRO FERRERO

Difeso da: Avv. GIOVANNI VERCELLOTTI Foro di CUNEO –NON PRESENTE -
Avv.ALESSANDRO FERRERO Foro di CUNEO- NON PRESENTE -
SOSTITUITO AVV.ZUNINO

TARASCIO ALDO nato a FLORIDIA (SR) il 08-02-1955 –

- LIBERO- GIA’ CONTUMACE -

residente a GENOVA VIA LUCCOLI 18/5

domicilio eletto GENOVA C/O AVV. STEFANO SAMBUGARO
Difeso da: Avv. STEFANO SAMBUGARO Foro di GENOVA NON PRESENTE -
SOSTITUITO AVV. ILARIA PASQUI

TALU ANTONELLO nato a SASSARI (SS) il 12-06-1957 - -
LIBERO – GIA’ CONTUMACE -
residente a GENOVA VIA VENEZIA 22/3
domicilio eletto GENOVA C/O AVV. STEFANO SAVI
Difeso da: Avv. STEFANO SAVI Foro di GENOVA – NON PRESENTE -
SOSTITUITO DALL’AVV. ILARIA PASQUI

ARECCO MATILDE nato a GENOVA il 02-04-1962 - -
LIBERO – GIA’ CONTUMACE -
residente a GENOVA VIA P. FERSIA 21/11
domicilio eletto GENOVA C/O AVV. CRISTINA GRILLO
Difeso da: Avv. CRISTINA GRILLO Foro di GENOVA –NON PRESENTE -
SOSTITUITO DA AVV. NADIA DAGANI

PARISI NATALE nato a BARI il 31-07-1961 - -
DECEDUTO
residente a GENOVA VIA DEI MILLE 14
domicilio eletto GENOVA C/O AVV. PIETRO BOGLIOLO
Difeso da: Avv. PIETRO BOGLIOLO Foro di GENOVA NON PRESENTE -
SOSTITUITO D’UFFICIO DA AVV. CURCURUTO

TURCO MARIO nato a BRINDISI (BR) il 17-09-1955 -
- LIBERO - PRESENTE -
residente a GENOVA VIA ANTONINO CEI 46/18
domicilio eletto GENOVA C/O AVV. STEFANO SAMBUGARO
Difeso da: Avv. STEFANO SAMBUGARO Foro di GENOVA –NON PRESENTE -
SOSTITUITO DA AVV. ILARIA PASQUI

UBALDI PAOLO nato a ASCOLI PICENO (AP) il 19-06-1960 –
- LIBERO - PRESENTE-
residente a RAPALLO VIA BOLZANO 26
domicilio eletto GENOVA C/O AVV. TI GIUSEPPE GIACOMINI E PIERGIOVANNI JUNCA
Difeso da: Avv. GIUSEPPE GIACOMINI Foro di GENOVA –NON PRESENTE -
Avv. PIERGIOVANNI JUNCA Foro di GENOVA- NON PRESENTE -
SOSTITUITI DA AVV. CASTAGNOLA

PISCITELLI MAURIZIO nato a NAPOLI il 26-04-1965 -.
- LIBERO - GIA’ CONTUMACE -
residente a ASSEMINI (CA) VIA MARCHE 27

domicilio eletto GENOVA C/O AVV. ALFREDO BIONDI
Difeso da: Avv. ALFREDO BIONDI Foro di GENOVA- NON PRESENTE -
SOSTITUITO DA AVV. GIORGIO ZUNINO

MULTINEDDU ANTONIO GAVINO nato a LAERRU (SS) il 20-07-1960 -
- **LIBERO – GIA’ CONTUMACE** -
residente a QUARTU SANT'ELENA (CA) VIA IRLANDA 50
domicilio eletto GENOVA C/O AVV. GIORGIO ZUNINO
Difeso da: Avv. ALFREDO BIONDI Foro di GENOVA – NON PRESENTE -
- Avv. GIORGIO ZUNINO Foro di GENOVA – PRESENTE -

RUSSO GIOVANNI nato a CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) il 03-05-1974 -
- **LIBERO - GIA’ CONTUMACE** -
residente a CASTELLAMMARE DI STABIA VIA CAIO LONGINO PRISCO 16
domicilio dichiarato a CASTELLAMMARE DI STABIA VIA CAIO LONGINO PRISCO 16
Difeso da: Avv. CARLO BIONDI Foro di GENOVA –NON PRESENTE -
Avv. ALFREDO BIONDI Foro di GENOVA- NON PRESENTE -
SOSTITUITI DA AVV. GIORGIO ZUNINO

SERRONI GIUSEPPE nato a CAPOTERRA (CA) il 19-03-1959 –
- **LIBERO – GIA’ CONTUMACE** -
residente a CAPOTERRA (CA) VIA S. SATTA 31
domicilio eletto GENOVA C/O AVV. CARLO BIONDI
Difeso da: Avv. CARLO BIONDI Foro di GENOVA – NON PRESENTE -
Avv. GIORGIO ZUNINO Foro di GENOVA –PRESENTI -

FONICELLO MARIO nato a SAN PRISCO (CE) il 26-02-1960 –
- **LIBERO – GIA’ CONTUMACE** -
residente a CAGLIARI PIAZZA PIGAFETTA 15
domicilio eletto GENOVA C/O AVV. ALFREDO BIONDI
Difeso da: Avv. ALFREDO BIONDI Foro di GENOVA – NON PRESENTE -
- Avv. CARLO BIONDI Foro di GENOVA – NON PRESENTE -
SOSTITUITI DA AVV. GIORGIO ZUNINO

AVOLEDO REINHARD nato a BOLZANO (BZ) il 22-10-1964 -
- **LIBERO – GIA’ CONTUMACE** -
residente a ASSEMINI (CA) VIA VISTONTI 3
domicilio eletto GENOVA C/O AVV. ALFREDO BIONDI
Difeso da: Avv. ALFREDO BIONDI Foro di GENOVA – NON PRESENTE -
Avv. GIORGIO ZUNINO Foro di GENOVA- PRESENTE -

PINTUS GIOVANNI nato a TORRALBA (SS) il 19-03-1967. –

LIBERO – GIA’ CONTUMACE -

residente a CAGLIARI PIAZZA SAN BARTOLOMEO 29

domicilio eletto GENOVA C/O AVV. GIORGIO ZUNINO

Difeso da: Avv. ALFREDO BIONDI Foro di GENOVA –NON PRESENTE -

Avv. GIORGIO ZUNINO Foro di GENOVA – PRESENTE -

ROMEO PIETRO nato a PALERMO (PA) il 27-01-1955 -.

- LIBERO - GIA’ CONTUMACE -

domicilio eletto VILLABATE (PA) C.SO VITTORIO EMANUELE

Difeso da: Avv. ALFREDO BIONDI Foro di GENOVA – NON PRESENTE -

- Avv. CARLO BIONDI Foro di GENOVA – NON PRESENTE -

SOSTITUITO DA AVV. GIORGIO ZUNINO

MURA IGNAZIO nato a CAGLIARI (CA) il 21-02-1960 -.

- LIBERO -GIA’ CONTUMACE -

residente a CAGLIARI PIAZZA PIGAFETTA 15

domicilio eletto GENOVA C/O AVV. CARLO BIONDI

Difeso da: Avv. ALFREDO BIONDI Foro di GENOVA – NON PRESENTE-

- Avv. CARLO BIONDI Foro di GENOVA- NON PRESENTE -

SOSTITUITI DA AVV. GIORGIO ZUNINO

MANCINI DIANA nato a LIVORNO (LI) il 14-11-1973 –

- LIBERO - GIA’ CONTUMACE -

domicilio eletto GENOVA C/O AVV. PIERO FRANZOSA

Difeso da: Avv. PIERO FRANZOSA Foro di GENOVA- NON PRESENTE -

SOSTITUITO DI UFFICIO DA AVV. GIORGIO ZUNINO

GAETANO ANTONELLO nato a POTENZA (PZ) il 17-02-1965 –

- LIBERO – PRESENTE -

residente a GENOVA VIA TANINI 2/18-

domicilio eletto CHIAVARI C/O AVV. MAURIZIO MASCIA

Difeso da: Avv. MAURIZIO MASCIA Foro di CHIAVARI – NON PRESENTE -

SOSTITUITO DA AVV. CURCURUTO

PIGOZZI MASSIMO LUIGI nato a GENOVA) il 01-06-1963 –

- LIBERO - GIA’ CONTUMACE -

residente a GENOVA VIA DEI MILLE 14 UNI

domicilio eletto GENOVA C/O AVV. NICOLA SCODNIK

Difeso da: Avv. NICOLA SCODNIK Foro di GENOVA –PRESENTI -

AMADEI BARBARA nato a ARENZANO (GE) il 09-02-1971

- - **LIBERO GIA' CONTUMACE** -

residente a ARENZANO VIA UNITA' D'ITALIA 33/3

domicilio eletto GENOVA C/O AVV. GIUSEPPE GALLO

Difeso da: Avv. GIUSEPPE GALLO Foro di GENOVA – NON PRESENTE

SOSTITUITO DI UFFICIO AVV. CURCURUTO

CERASUOLO DANIELA nato a PALERMO (PA) il 07-01-1966 -.

- **LIBERO - GIA' CONTUMACE** -

residente a BENEVENTO VIA C. LABRUZZI 20-

domicilio eletto a BENEVENTO VIA C. LABRUZZI 20

Difeso da: Avv. ALBERTO SIMEONE Foro di BENEVENTO- NON PRESENTE -

SOSTITUITO DA AVV. COMETTI

INCORONATO ALFREDO nato a POZZUOLI (NA) il 07-11-1970 - .

- **LIBERO - GIA' CONTUMACE** -

residente a NAPOLI II TRAVERSA COMPAGNONE 5

domicilio eletto NAPOLI C/O AVV. ALFONSO MARIA AVITABILE

Difeso da: Avv. ALFONSO MARIA AVITABILE Foro di NAPOLI – NON PRESENTE -
SOSTITUITO DA AVV. CURCURUTO

PATRIZI GIULIANO nato a MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (FR) il 11-10-1955 -. -

LIBERO - GIA' CONTUMACE -

residente a PERUGIA VIALE SAN SISTO 467/C-

domicilio eletto a PERUGIA VIALE SAN SISTO 467/C

Difeso da: Avv. VINCENZO ROSSI Foro di PERUGIA – NON PRESENTE -

SOSTITUITO DA AVV. CURCURUTO

TOLOMEO FRANCESCO P. BALDASSARRE nato a TRAPANI (TP) il 02-05-1960 -

- **LIBERO GIA' CONTUMACE** -

residente a CAPACI VIA PRIMO CARNERA 12/C

domicilio eletto GENOVA C/O AVV. FIORENZO CELASCO

Difeso da: Avv. FIORENZO CELASCO Foro di GENOVA –PRESENTI -

NURCHIS EGIDIO nato a ESPORLATU (SS) il 07-01-1959 –

- **LIBERO – GIA' CONTUMACE** -

domicilio eletto GENOVA C/O AVV. FIORENZO CELASCO
Difeso da: Avv. FIORENZO CELASCO Foro di GENOVA – PRESENTE -

MULAS MARCELLO nato a LANUSEI (NU) il 10-07-1966 –
- LIBERO - GIA' CONTUMACE -
residente a PAVIA VIA BASILICATA 8
domicilio eletto GENOVA C/O AVV. MARIO IAVICOLI
Difeso da: Avv. MARIO IAVICOLI Foro di GENOVA - NON PRESENTE -
SOSTITUITO DA AVV. COMETTI

AMOROSO GIOVANNI nato a PALERMO (PA) il 29-05-1963 –
- LIBERO – GIA' CONTUMACE -
residente a PALERMO, VIA AMMIRAGLIO RIZZO 61-
domicilio eletto PALERMO, VIA AMMIRAGLIO RIZZO 61
Difeso da: Avv. ENZO FRAGALA' Foro di PALERMO – DECEDUTO -
AVV. ANDREA CAMPANILE (D'UFFICIO) – PRESENTE -
SOSTITUITO DA AVV. BARBARA BARONI

TOCCAFONDI GIACOMO VINCENZO nato a GENOVA il 06-03-1954 –
- LIBERO GIA' CONTUMACE -
residente a GENOVA VIA FERRIERE DI PONTEDECIMO
domicilio eletto GENOVA C/O AVV. ALESSANDRO VACCARO
Difeso da: Avv. ALESSANDRO VACCARO Foro di GENOVA –NON PRESENTE -
SOSTITUITO DA AVV. SCODNIK

AMENTA ALDO nato a NOTO (SR) il 10-09-1969 - -
LIBERO – GIA' CONTUMACE -
residente a CASALE MONFERRATO-AL- CORSO MANACORDA 59
domicilio eletto CASALE MONFERRATO-AL- CORSO MANACORDA 59
Difeso da: Avv MARIO IAVICOLI Foro di GENOVA –NON PRESENTE -
SOSTITUITO DA AVV. COMETTI

MAZZOLENI ADRIANA nato a ROSARIO-ARGENTINA il 16-03-1965 –
LIBERA- GIA' CONTUMACE -
residente a ALESSANDRIA CORSO ROMITA 10
domicilio eletto MILANO C/O AVV. ENNIO AMODIO
Difeso da: Avv. ENNIO AMODIO Foro di MILANO – NON PRESENTE -
Avv. MASSIMO BASSI Foro di MILANO- NON PRESENTE -
SOSTITUITI DA AVV. CURCURUTO

SCIANDRA SONIA nato a SANREMO (IM) il 28-03-1963 –
- **LIBERA- GIA' CONTUMACE** -
residente a SANREMO SAL. COLLEFIORITO 9-
domicilio eletto SANREMO SAL. COLLEFIORITO 9-
Difeso da: Avv. LAURA GUERCIO Foro di ROMA –PRESENTE -
Avv. ALESSANDRO CECON Foro di GENOVA –NON PRESENTE -
SOSTITUITO DA AVV.BARBARA BARONI

ZACCARDI MARILENA nato a GENOVA (GE) il 17-08-1958 –
- **LIBERO - GIA' CONTUMACE** -
residente a GENOVA VIA CARNIA 57B/44
domicilio eletto GENOVA C/O AVV. MARIO IAVICOLI
Difeso da: Avv. MARIO IAVICOLI Foro di GENOVA- NON PRESENTE -
SOSTITUITO DA AVV. COMETTI

FURCAS CORRADO nato a CAGLIARI (CA) il 08-01-1966 -
- **LIBERO GIA' CONTUMACE**
residente a QUARTU SANT'ELENA (CA) VIA VIENNA 10
domicilio eletto GENOVA C/O AVV. ALFREDO BIONDI
Difeso da: Avv. GIORGIO ZUNINO Foro di GENOVA –PRESENTE -
Avv. ALFREDO BIONDI Foro di GENOVA- NON PRESENTE -

SABIA COLUCCI MICHELE nato a PALERMO (PA) il 31-07-1966 -
- **LIBERO – GIA' CONTUMACE** -
residente a PALERMO VIA FONDOVEGA 17
domicilio eletto PALERMO C/O AVV. ENZO FRAGALA' –
Difeso da: Avv. ENZO FRAGALA' Foro di PALERMO – DECEDUTO -
- Avv. ANDREA CAMPANILE (D'UFFICIO) - PRESENTE-
SOSTITUITO DA AVV. BARBARA BARONI

CON LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE:

MANGANARO ANDREA APPELLANTE n. MESSINA 17-04-1970 COSTITUITA
IL 27-01-2005
Residente in BOLOGNA Via Emilia Levante 77
Elettivamente domiciliato presso il difensore Avv.BARBARA CASADEI Foro di
BOLOGNA

Difensore Avv.BARBARA CASADEI Foro di BOLOGNA via Santo Stefano 20

LEBOUFFANT GWENDAL APPELLANTE N. FRANCIA 04-03-1975
COSTITUITA IL 03-11-2005

Residente Cachan (F) Avenue Carnot 68

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.ANTONIO LERICI Foro di GENOVA

Difensore Avv.ANTONIO LERICI Foro di GENOVA

VIE VALERIE ANNE BEATRICE APPELLANTE N. FRANCIA 30-04-1966
COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente Bagnol sur Ceze (F) Rue Sant Victor 2

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.ANTONIO LERICI Foro di GENOVA

Difensore Avv.ANTONIO LERICI Foro di GENOVA

DUBREUIL PIERRE ROMARIC JONATHAN APPELLANTE N. FRANCIA 28-05-1981 COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente Parigi (F) Villa Garnier 4

Elettivamente domiciliato presso il difensore Avv.ANTONIO LERICI Foro di GENOVA

Difensore Avv.ANTONIO LERICI Foro di GENOVA

KUTSCHKAU ANNA JULIA APPELLANTE N. 23-06-1980 GERMANIA
COSTITUITA IL 24-02-2005

Residente Berlino (D) Reichenbergerstraße 125

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.RICCARDO PASSEGGI Foro di GENOVA

Difensore Avv.RICCARDO PASSEGGI Foro di GENOVA

SAMPERIZ BENITO FRANCISCO JAVIER APPELLANTE N. 14-05-1976 SPAGNA COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente Calle Maria Zambrano 10/3b Saragozza (E)

Elettivamente domiciliato presso il difensore Avv.RICCARDO PASSEGGI Foro di GENOVA

Difensore Avv.RICCARDO PASSEGGI Foro di GENOVA

VON UNGER MORITZ APPELLANTE N. 09-05-1974 GERMANIA COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente Berlino (D) Sredzkistraße 44

Elettivamente domiciliato presso il difensore Avv.RICCARDO PASSEGGI Foro di GENOVA

Difensore Avv.RICCARDO PASSEGGI Foro di GENOVA

GERMANO' CHIARA APPELLANTE N. GENOVA 09-04-1980 COSTITUITA IL 12-10-2005

Residente GENOVA P.ZZA Battistina Rivara 1/11
Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.LAURA TARTARINI Foro di GENOVA

Difensore Avv.LAURA TARTARINI Foro di GENOVA

CUCCOMARINO CARLO APPELLANTE N. REGGIO CALABRIA 04/07/1952
COSTITUITA IL 25-01-2005

Residente Reggio Calabria Via De Nava isolato 143
Elettivamente domiciliato presso il difensore Avv.LAURA TARTARINI Foro di GENOVA

Difensore Avv.LAURA TARTARINI Foro di GENOVA

SCORDO ANTONIA APPELLANTE N: REGGIO CALABRIA 19-05-1959
COSTITUITA IL 25-01-2005

Residente in Reggio Calabria Via Arghilla Sud 12
Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.LAURA TARTARINI Foro di GENOVA

Difensore Avv.LAURA TARTARINI Foro di GENOVA

BROERMANN GROSSE MIRIAM APPELLANTE N. GERMANIA 08-11-1979
COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente Berlino (D) Kreutzingerstraße 19
Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.LAURA TARTARINI Foro di GENOVA

Difensore Avv.LAURA TARTARINI Foro di GENOVA

HAGER MORGAN KATHERINE APPELLANTE N. 12-05-1981 USA
COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente Portland (Oregon) USA 9211 S.W. 36 th
Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.LAURA TARTARINI Foro di GENOVA

Difensore Avv.LAURA TARTARINI Foro di GENOVA

HEIGL MIRIAM APPELLANTE N. GERMANIA 17/11/1975 COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente Monaco di Baviera Semmeringstraße 7
Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.LAURA TARTARINI Foro di GENOVA

Difensore Avv.LAURA TARTARINI Foro di GENOVA

WIEGERS DAPHNE APPELLANTE N. OLANDA 15-12-1973 COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente Berlino Brunnstraße 7

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.LAURA TARTARINI Foro di GENOVA

Difensore Avv.LAURA TARTARINI Foro di GENOVA

ZAPATERO GARCIA GUILLERMINA APPELLANTE n. SPAGNA 09-03-1974
COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente Parigi (F) Rue Garreau 9

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.LAURA TARTARINI Foro di GENOVA

Difensore Avv.LAURA TARTARINI Foro di GENOVA

WAGENSCHNIG KIRSTEN APPELLANTE N. GERMANIA 12-05-1968
COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Berlino (D) Bethaniendamm 59

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.ELENA FIORINI Foro di GENOVA

Difensore Avv.ELENA FIORINI Foro di GENOVA

PATZKE JULIA APPELLANTE N. GERMANIA 05-07-1980 COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Schnackebourg (D) 29493 – Dorfstraße 66

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.ROBERTO FAURE Foro di GENOVA

Difensore Avv.ROBERTO FAURE Foro di GENOVA

ZEUNER ANNA KATHARINA APPELLANTE N. 04-09-1978 GERMANIA
COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Berlino (D) Habelschwerdter Alle 10

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.FABIO FOSSATI Foro di GENOVA

Difensore Avv.FABIO FOSSATI Foro di GENOVA

BRAUER STEFAN APPELLANTE N. GERMANIA 24-07-1971 COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Berlino Fehrbelliner Straße 6

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.FABIO FOSSATI Foro di GENOVA

Difensore Avv.FABIO FOSSATI Foro di GENOVA

DE VITO STEFANO APPELLANTE n. Civitavecchia (RM) 14-05-1979
COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Rimini via Trieste 16

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.STEFANO BIGLIAZZI Foro di GENOVA

Difensore Avv.STEFANO BIGLIAZZI Foro di GENOVA

PASOLINI BRUNO APPELLANTE N. Brescia 08-01-1956 COSTITUITA IL 19-02-2005

Residente in Brescia Via Michelangelo 42

Elettivamente domiciliato presso il difensore Avv.STEFANO BIGLIAZZI Foro di GENOVA

Difensore Avv.STEFANO BIGLIAZZI Foro di GENOVA

SCHMIEDERER SIMON APPELLANTE N. Germania 28-06-1978 COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Berlino (D) Rigare Straße 94

Elettivamente domiciliato presso il difensore Avv.STEFANO BIGLIAZZI Foro di GENOVA

Difensore Avv.STEFANO BIGLIAZZI Foro di GENOVA

GATERMANN CHRISTIAN APPELLANTE N. GERMANIA 13-10-1971 COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Hamburg (D) Borselstraße 11

Elettivamente domiciliato presso il difensore Avv.FILIPPO GUIGLIA Foro di GENOVA

Difensore Avv.FILIPPO GUIGLIA Foro di GENOVA

KRESS HOLGER APPELLANTE N. VENEZUELA 25-07-1979 COSTITUITA IL 27-01-2005

Redidente hamburg (D) Heberbrandstraße 2a

Elettivamente domiciliato presso il difensore Avv.FILIPPO GUIGLIA Foro di GENOVA

Difensore Avv.FILIPPO GUIGLIA Foro di GENOVA

ZEHATSCHEK SEBASTIAN APPELLANTE N. GERMANIA 23-01-1981 COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Berlino (D) Herrmannstraße 226

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.FILIPPO GUIGLIA Foro di GENOVA

Difensore Avv.FILIPPO GUIGLIA Foro di GENOVA

HINRICHSMEYER THORSTEN APPELLANTE N: GERMANIA 04-06-1976 COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Hamburg (D) Ludwigstraße 8

Elettivamente domiciliato presso il difensore Avv.MARCO CAFIERO Foro di GENOVA

Difensore Avv.MARCO CAFIERO Foro di GENOVA

HUBNER TOBIAS APPELLANTE N. GERMANIA 12-01-1976 COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente München (D) Georgestraße 102

Elettivamente domiciliato presso il difensore Avv.MARCO CAFIERO Foro di GENOVA

Difensore Avv.MARCO CAFIERO Foro di GENOVA

MARTENSEN NIELS APPELLANTE N. GERMANIA 08-01-1977 COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Hamburg (D) Ebertallee 30

Elettivamente domiciliato presso il difensore Avv.FRANCESCA COSTA Foro di GENOVA

Difensore Avv.FRANCESCA COSTA Foro di GENOVA

HERRMANN JENS APPELLANTE N.GERMANIA 13-10-1972 COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Berlino (D) Brunnen Straße 183

Elettivamente domiciliato presso il difensore Avv.CARLO MALOSSÌ Foro di MODENA

Difensore Avv.CARLO MALOSSÌ Foro di MODENA c.so Canalgrande 23

LUPI BRUNO APPELLANTE N. ROMA 11-07-1973 COSTITUITA IL 04-10-2005

Residente in Monterotondo (RM) Via della Costituzione 57

Elettivamente domiciliato presso il difensore Avv.RAFFAELLA MULTEDO Foro di GENOVA

Difensore Avv.RAFFAELLA MULTEDO Foro di GENOVA

BARRINGHAUS GEORG APPELLANTE N. GERMANIA 26-11-1981 COSTITUITA IL 28-09-2005

Residente in Köln (D) Nußbaumer Straße 252

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.RAFFAELLA MULTEDO Foro di GENOVA

Difensore Avv.RAFFAELLA MULTEDO Foro di GENOVA

GIOVANNETTI IVAN MICHELE APPELLANTE N. MILANO 01-12-1977 COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Cornaredo (MI) Via Colombo 90

Elettivamente domiciliato presso il difensore Avv.GIANLUCA SACCO Foro di GENOVA

Difensore Avv.GIANLUCA SACCO Foro di GENOVA

BARTESAGHI GALLO SARA APPELLANTE N. LECCO 07-05-1980
COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Abbadia Lariana (LC) Via Parrocchiale 22

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.GILBERTO PAGANI Foro di MILANO

Difensore Avv.GILBERTO PAGANI Foro di MILANO Via Manara 7

BARTESAGHI ENRICA APPELLANTE N. MANDELLO DEL LARIO (LC) 15-11-1954
COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Abbadia Lariana (LC) Via Parrocchiale 22

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.GILBERTO PAGANI Foro di MILANO

Difensore Avv.GILBERTO PAGANI Foro di MILANO Via Manara 7

BLAIR JONATHAN NORMANN APPELLANTE N. GRAN BRETAGNA 31-03-1963
COSTITUITA IL 19-02-2005

Residente in London (GB) 37 Hanover Road

Elettivamente domiciliato presso il difensore Avv.GILBERTO PAGANI Foro di MILANO

Difensore Avv.GILBERTO PAGANI Foro di MILANO Via Manara 7

BUCHANAN SAMUEL APPELLANTE N. NUOVA ZELANDA 02-06-1965
COSTITUITA IL 19-02-2005

Residente in Pekakariki (NZ) 34 Ocean Road

Elettivamente domiciliato presso il difensore Avv.GILBERTO PAGANI Foro di MILANO

Difensore Avv.GILBERTO PAGANI Foro di MILANO Via Manara 7

DOHERTY NICOLA ANNE APPELLANTE N. GRAN BRETAGNA 24-07-1974
COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in London 97B Mercers Road

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.GILBERTO PAGANI Foro di MILANO

Difensore Avv.GILBERTO PAGANI Foro di MILANO Via Manara 7

GALLO ROBERTO APPELLANTE N. NICASTRO (RG) 08-08-1950 COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Abbadia Lariana (LC) Via Parrocchiale 22

Elettivamente domiciliato presso il difensore Avv.GILBERTO PAGANI Foro di MILANO

Difensore Avv.GILBERTO PAGANI Foro di MILANO Via Manara 7

GANDINI ETTORINA APPELLANTE N. ALBENGA (SV) 22-11-1945
COSTITUITA IL 19-02-2005

Residente in Cornaredo (MI) Via Colombo 90

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.GILBERTO PAGANI Foro di MILANO

Difensore Avv.GILBERTO PAGANI Foro di MILANO Via Manara 7

MC QUILLAN DANIEL MARC THOMAS APPELLANTE N. GRAN BRETAGNA
23-09-1965 COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente London (GB) Tower garden Road N17 7PN

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.GILBERTO PAGANI Foro di MILANO

Difensore Avv.GILBERTO PAGANI Foro di MILANO Via Manara 7

MOTH RICHARD ROBERT APPELLANTE N. GRAN BRETAGNA 09-11-1968
COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in London (GB) 97b Mercers Road

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.GILBERTO PAGANI Foro di MILANO

Difensore Avv.GILBERTO PAGANI Foro di MILANO Via Manara 7

MENEGON ELISABETTA VALENTINA APPELLANTE N. DESENZANO DEL
GARDA (BS) 05-09-1966 COSTITUITA IL 19-02-2005

Residente London (GB) Friendsbury Road 10 Dale House

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.PAOLO ANGELO SODANI

Difensore Avv.PAOLO ANGELO SODANI Foro di ROMA Viale delle Milizie 9

SPINGI MASSIMILIANO APPELLANTE N. CIVTAVECCHIA (RM) 09-05-1966
COSTITUITA IL 27-01-2005

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.PAOLO ANGELO SODANI Foro di ROMA

Difensore Avv.PAOLO ANGELO SODANI Foro di ROMA Viale delle Milizie 9

BENINO ANDREA APPELLANTE N. CUNEO 29-01-1978 COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Cuneo Vi a SanPio X 4

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.EZIO MENZIONE Foro di PISA

Difensore Avv.EZIO MENZIONE Foro di PISA P.zza san Francesco 1

DELFINO GIANLUCA APPELLANTE N. CUNEO 008-06-1979 COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Cuneo Via dei Lerda 17

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.EZIO MENZIONE Foro di PISA

Difensore Avv.EZIO MENZIONE Foro di PISA P.zza san Francesco 1

GHIVIZZANI FEDERICO APPELLANTE N. LUCCA 24-09-1969 COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Viareggio (LU) Via Antonio Pucci 100

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.EZIO MENZIONE Foro di PISA

Difensore Avv.EZIO MENZIONE Foro di PISA P.zza san Francesco 1

ISERANI MASSIMO APPELLANTE N.LUCCA 15-12-1978 COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in San Lorenzo di Moriano (LU) Via di Moriano 3785

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.EZIO MENZIONE Foro di PISA

Difensore Avv.EZIO MENZIONE Foro di PISA P.zza san Francesco 1

MASSAGLI NICOLA APPELLANTE N. LUCCA 26-11-1977 COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in San Quirico di Moriano (LU) Via per Corte Cioni 410 a

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.EZIO MENZIONE Foro di PISA

Difensore Avv.EZIO MENZIONE Foro di PISA P.zza san Francesco 1

MERLINO SARA APPELLANTE N. CUNEO 05-12-1978 COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Cuneo Vi a Colle della Lombardia 1

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.EZIO MENZIONE Foro di PISA

Difensore Avv.EZIO MENZIONE Foro di PISA P.zza san Francesco 1

GUIDI FRANCESCO APPELLANTE N. LUCCA 06-05-1979 COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in San Cassiano di Moriano (LU) Via della Chiesa 98

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.SIMONE SABBATINI Foro di BOLOGNA p.zza Calderini 1

Difensore Avv.SIMONE SABBATINI Foro di BOLOGNA p.zza Calderini 1

DORING MATTHIAS APPELLANTE N. GERMANIA 05-11-1968 COSTITUITA IL 24-01-2005

Residente in Berlin (D) Bethaniendamm 59, 10119

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.ALESSANDRO GAMBERINI Foro di BOLOGNA p.zza Calderini 1

Difensore Avv.ALESSANDRO GAMBERINI Foro di BOLOGNA p.zza Calderini 1

WEISSE TANIA APPELLANTE N. GERMANIA 23-09-1978 COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Hamburg (D) Emil Jansen Straße 17

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.LUCA MOSER Foro di MODENA con studio in BOLOGNA p.zza Calderini 1

Difensore Avv.LUCA MOSER Foro di MODENA con studio in BOLOGNA p.zza Calderini 1

BENINO CLAUDIO APPELLANTE N. CUNEO 30-08-1972 COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Cuneo via A. Rossi 12

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.NICOLA CANESTRINI Foro di ROVERETO

Difensore Avv.NICOLA CANESTRINI Foro di ROVERETO Via Manzoni 7

HOGLUNG CECILIA APPELLANTE N. SVEZIA 29-01-1975 COSTITUITA IL 20-01-2005

Residente in Bandhagen-Stockholm (S) Läggestävagen 23 CAP 12431

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.NICOLA CANESTRINI Foro di ROVERETO

Difensore Avv.NICOLA CANESTRINI Foro di ROVERETO Via Manzoni 7

OLSSON HEDDA KATARINA APPELLANTE N. SVEZIA 01-05-1981 COSTITUITA IL 20-01-2005

Residente in Malmo (S) Amiralsgatan 1

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.NICOLA CANESTRINI Foro di ROVERETO

Difensore Avv.NICOLA CANESTRINI Foro di ROVERETO Via Manzoni 7

RUBER STEFAN ANDREAS APPELLANTE N. SVIZZERA 08-12-1980 COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Fribourg (CH) Place du Petit-Saint-Jean 12

Elettivamente domiciliato presso il difensore Avv.NICOLA CANESTRINI Foro di ROVERETO

Difensore Avv.NICOLA CANESTRINI Foro di ROVERETO Via Manzoni 7

SVENSSON JONAS APPELLANTE N. SVEZIA 12-10-1971 COSTITUITA IL 20-01-2005

Residente in Malmo (S) Amiralsgatan 1

Elettivamente domiciliato presso il difensore Avv.NICOLA CANESTRINI Foro di ROVERETO

Difensore Avv.NICOLA CANESTRINI Foro di ROVERETO Via Manzoni 7

BERTACCHINI VALERIO APPELLANTE N. TORINO 06-05-1976 COSTITUITA

IL 27-01-2005

Residente in London (GB) Somers Road 27

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.CLAUDIO NOVARO Foro di TORINO

Difensore Avv.CLAUDIO NOVARO Foro di TORINO Via Susa 32

DI BIASO FRANCESCO APPELLANTE N: GENOVA 29-06-1984 COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in genova Via Giovanni XXIII 60/19

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.MASSIMO AUDITORE Foro di GENOVA

Difensore Avv.MASSIMO AUDITORE Foro di GENOVA

ARCULEO CARLO n. PALERMO 06-04-1977 COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Palermo P.zza Mondello 21

Elettivamente domiciliato presso l' Avv. STEFANO BIGLIAZZI Foro di GENOVA

Difensore Avv.ROBERTO LAMMA Foro di LA SPEZIA

ARECCO EUGENIO N. GENOVA 02-09-1981 COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Genova salita Inferiore sant' Anna 33/2

Elettivamente domiciliato presso il difensore Avv.DOMENICO FRISONE Foro di GENOVA

Difensore Avv.DOMENICO FRISONE Foro di GENOVA

AVENI SIMONI N. FIRENZE 28-07-1974 COSTITUITA IL 11-10-2005

Residente in Campi Bisenzio (FI) Via Risorgimento 19

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.LICIA D'AMICO Foro di ROMA via Ezio 12

Difensore Avv.LICIA D'AMICO Foro di ROMA via Ezio 12

AZZOLINA GIUSEPPE N. CALTANISSETTA 08-12-1956 COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Genova via Ilva 3

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.PATRIZIA MALTAGLIATI Foro di GENOVA

Difensore Avv.PATRIZIA MALTAGLIATI Foro di GENOVA

BONNECASE VINCENT N. FRANCIA 10-04-1974 COSTITUITA IL 03-11-2005

Residente Marseille (F) Rue du Petit Puits 26

Elettivamente domiciliato presso il difensore Avv.ANTONIO LERICI Foro di GENOVA

Difensore Avv.ANTONIO LERICI Foro di GENOVA

BORGIO MATTEO N. ROMA 10-07-1980 COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Roma Via E. Sciamanna 159
Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.ANDREA ROVETA Foro di GENOVA

Difensore Avv.ANDREA ROVETA Foro di GENOVA

CAIROLI ALESSANDRO N. CASTELSARDO (SS) 16-11-1971 COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Genova Vi a Galeazzo Alessi 3C/6
Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.ENRICO GRILLO Foro di GENOVA

Difensore Avv.ENRICO GRILLO Foro di GENOVA

CARCHERI ALESSANDRO N. Genova 14-05-1981 COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente Genova Via Armirorri 1/8
Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.ANDREA ROVETA Foro di GENOVA

Difensore Avv.ANDREA ROVETA Foro di GENOVA

CARCHERI GABRIELE N. GENOVA 11-01-1985 COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente Genova Via Armirorri 1/8
Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.ANDREA ROVETA Foro di GENOVA

Difensore Avv.ANDREA ROVETA Foro di GENOVA

CHICHARRO SANCHEZ PEDRO N. SPAGNA 25-07-1977 COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Madrid (E) Calle Corazon de maria 82
Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.CLAUDIO NOVARO Foro di TORINO

Difensore Avv.CLAUDIO NOVARO Foro di TORINO Vi a Susa 32

D'AVANZO FILIPPO N. 12-03-1981 AVELLINO COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Avella (AV) Via Borrelli 4
Elettivamente domiciliato presso il difensore Avv.LIANA NESTA Foro di NAPOLI

Difensore Avv.LIANA NESTA Foro di NAPOLI Via Pietro Colletta 12

DIONISI LORENZO N. ROMA 12-05-1980 COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Roma Via Piccioli 56
Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.ANDREA ROVETA Foro di GENOVA

Difensore Avv.ANDREA ROVETA Foro di GENOVA

ENDER TALINE N. 04-01-1983 SVIZZERA COSTITUITA IL 10-10-2005

Residente in Chene Beaugerie (Geneve) (CH) Chemin du Villaret 6
Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.CLAUDIO NOVARO Foro di TORINO

Difensore Avv.CLAUDIO NOVARO Foro di TORINO Via Susa 32

FERRAZZI FABRIZIO N. 20-06-1950 LA SPEZIA COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in La Spezia Via Persio 27

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.STEFANO BIGLIAZZI Foro di GENOVA

Difensore Avv.ROBERTO LAMMA Foro di LA SPEZIA

FRANCESCHIN DIANA N. 10-06-1982 MILANO COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Milano Vi aSanta Marcellina 8

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.CLAUDIO NOVARO Foro di TORINO

Difensore Avv.CLAUDIO NOVARO Foro di TORINO Via Susa 32

GRAF ANDREA N. 29-06-1969 SVIZZERA COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente Ligornetto (CH) Via Bernasconi

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.CLAUDIO NOVARO Foro di TORINO

Difensore Avv.CLAUDIO NOVARO Foro di TORINO Via Susa 32

LACONI BORIS N. 31-05-1974 GENOVA COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Genova Via Cà de Mussi 33/5

Elettivamente domiciliato presso il difensore Avv.FABIO TADDEI Foro di GENOVA

Difensore Avv.FABIO TADDEI Foro di GENOVA

LARROQUELLE DAVID THOMAS ARNAUD N. 07-06-1973 FRANCIA COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Marseille (F) Boulevard de Strasbourg 38

Elettivamente domiciliato presso il difensore Avv.CLAUDIO NOVARO Foro di TORINO

Difensore Avv.CLAUDIO NOVARO Foro di TORINO Via Susa 32

LAVAL ALBAN SEBASTIAN N. 17-11-1980 FRANCIA COSTITUITA IL 19-02-2005

Residente Paris (F) Rue Pelleport 20

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.CLAUDIO NOVARO Foro di TORINO

Difensore Avv.CLAUDIO NOVARO Foro di TORINO Via Susa 32

LORENTE GARCIA LUIS N. 25-06-1972 SPAGNA COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Zaragoza (E) Avenida Almozara 7, 1° izquierda
Elettivamente domiciliato presso il difensore Avv.EMANUELE TAMBUSCIO Foro di GENOVA

Difensore Avv.EMANUELE TAMBUSCIO Foro di GENOVA

MANGANELLI DANILO N. 20-12-1977 LA SPEZIA COSTITUITA IL 27-01-2005
Residente in Follo (SP) Via Brigate Partigiane 107
Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.STEFANO BIGLIAZZI Foro di GENOVA

Difensore Avv.ROBERTO LAMMA Foro di LA SPEZIA

NEBOT CESAR JEAN CLOUDE N. 27-05-1973 FRANCIA COSTITUITA IL 27-01-2005
Residente in Paris (F) Rue d'Amsterdam 12
Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.FEDERICA ROCCATI Foro di TORINO

Difensore Avv.FEDERICA ROCCATI Foro di TORINO Via Cavalli 32

OTERO BALADO CARLOS MANUEL N. 19-04-1980 SPAGNA COSTITUITA IL 27-01-2005
Residente in Barriada de San Pedro La Rana 23
Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.CLAUDIO NOVARO Foro di TORINO

Difensore Avv.CLAUDIO NOVARO Foro di TORINO Via Susa 32

PERCIVATI ESTER N. 20-12-1980 PINEROLO (TO) COSTITUITA IL 03-01-2005
Residente in Marseille (F) Boulevard de Strasbourg 38
Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.CLAUDIO NOVARO Foro di TORINO

Difensore Avv.CLAUDIO NOVARO Foro di TORINO Via Susa 32

PERSICO MARCO 23-09-1972 NAPOLI COSTITUITA IL 27-01-2005
Residente in Milano Via Col di Lana 8
Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.B. STRAMIGNONI Foro di MILANO

Difensore Avv.B. STRAMIGNONI Foro di MILANO Via Fontana 22

ROSSOMANDO ANGELO 28-12-1976 POLLA (SA) COSTITUITA IL 12-10-2005
Residente a Teggiano (SA) via S. Mauro 21

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.MANLIO DOZZO Foro di MILANO

Difensore Avv.MANLIO DOZZO Foro di MILANO Via Durini 14

ROSSOMANDO MASSIMILIANO 19-04-1980 POLLA (SA) COSTITUITA IL 12-10-2005

Residente a Teggiano (SA) via S. Mauro 21

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.ISETTA PINTO Foro di MILANO

Difensore Avv.ISETTA PINTO Foro di MILANO Via Durini 14

SCHENONE GIORGIO 02-12-1964 GENOVA COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Genova salita San Gerolamo 2/4

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.PATRIZIA MALTAGLIATI Foro di GENOVA

Difensore Avv.PATRIZIA MALTAGLIATI Foro di GENOVA

SESMA GONZALEZ ADOLFO 26-05-1950 SPAGNA COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Zaragoza C. Mariano Cebollero 6,3° B (E)

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.ALESSANDRA BALLERINI Foro di GENOVA

Difensore Avv.ALESSANDRA BALLERINI Foro di GENOVA

SUBRI ARIANNA 10-12-1975 FIRENZE COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Pisa Via Bonanno 26

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.FEDERICO MICALI Foro di FIRENZE

Difensore Avv.FEDERICO MICALI Foro di FIRENZE Via De Benci 23

VALGUARNERA ANTONINO 18-07-1981 PALERMO COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in PALERMO VIA SANTOCANALE 60

Elettivamente domiciliata presso l' Avv STEFANO BIGLIAZZI Foro di GENOVA

Difensore Avv.ROBERTO .LAMMA Foro di LA SPEZIA

ALFARANO MAURO 10-12-1977 MODENA COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Formigine (MO) Via Spezzani 50

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.FAUSTO GIANNELLI Foro di MODENA

Difensore Avv.FAUSTO GIANNELLI Foro di MODENA

AMODIO MASSIMILIANO MARCO 01-05-1970 NAPOLI COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Napoli Salita Ponte Corvo 84

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.SIMONETTA CRISCI Foro di ROMA

Difensore Avv.SIMONETTA CRISCI Foro di ROMA Via G. Palumbo 12

ANERDI FRANCISCO ALBERTO 11-08-1981 VENEZUELA COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Genova Via Bolzaneto 6

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.MICHELA PORCILE Foro di GENOVA

Difensore Avv.MICHELA PORCILE Foro di GENOVA

ARRIGONI LUCA 01-02-1981 SAVONA COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Quiliano (SV) fraz. Cadibona Traversa Longagnini 4

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.MASSIMO CASAGRANDE Foro di GENOVA

Difensore Avv.MASSIMO CASAGRANDE Foro di GENOVA

BATTISTA ALESSANDRA 30-08-1980 TARANTO COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Taranto Via Diego Peluso 39

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.MARIA D'ADDABBO Foro di ROMA

Difensore Avv.MARIA D'ADDABBO Foro di ROMA Via Muggia 45

BENETTI CLAUDIO 11-04-1957 SCHIO (VI) COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente a Schio (VI) Via Pareo 23

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.MASSIMO CASAGRANDE Foro di GENOVA

Difensore Avv.MASSIMO CASAGRANDE Foro di GENOVA

BERSANO DAVIDE 29-09-1983 CASALE MONFERRATO (AL) COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Casale Monferrato (AL) P.zza XXV Aprile 23

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.ALBERTO CARANZANO Foro di ASTI

Difensore Avv.ALBERTO CARANZANO Foro di ASTI P.zza Medici 49

BERTI ALESSANDRO 22-12-1969 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)

COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in San Lazzaro di Savena loc. Idice Via Emilia 300 E (BO)
Elettivamente domiciliata presso l' Avv.Riccardo PASSEGGI Foro di GENOVA

Difensore Avv.R. MIRAGLIA Foro di BOLOGNA

BISTACCHIA MARCO 04-04-1979 CASTIGLIONE DEL LAGO (PG)

COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Castiglione del Lago (PG) Via Marzabotto 19
Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.MARIA D'ADDABBO Foro di ROMA

Difensore Avv.MARIA D'ADDABBO Foro di ROMA Via Muggia 45

BUSSETTI BRANDO 01-03-1977 COMO COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Senna Comasco (CO) Via Piave 5
Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.MICHELA PORCILE Foro di GENOVA

Difensore Avv.MICHELA PORCILE Foro di GENOVA

CALLIERI VALERIO 09-09-1980 ROMA COSTITUITA IL 25-01-2005

Residente in Ciampino (RM) Via Bruxelles 69
Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.SIMONETTA CRISCI Foro di ROMA

Difensore Avv.SIMONETTA CRISCI Foro di ROMA Via G. Palumbo 12

CAMANDONA SERGIO 06-06-1969 RIVOLI (TO) COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Torino C.so Svizzera 56
Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.SVEVA INSABATO Foro di TORINO

Difensore Avv.SVEVA INSABATO Foro di TORINO Via Susa 32

CROCCHIANI MASSIMILIANO 06-11-1977 BUONCONVENTO (SI)
COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Loc. Torrenieri, Via Togliatti 7, Montalcino (SI)
Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.SIMONETTA CRISCI Foro di ROMA

Difensore Avv.SIMONETTA CRISCI Foro di ROMA Via G. Palumbo 12

CUCCADU ROBERTO RAIMONDO 10-01-1953 MILANO COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Milano Via Crescenzago 16
Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.FABIO TADDEI Foro di GENOVA

Difensore Avv.FABIO TADDEI Foro di GENOVA

DE FLORIO ANNA 13-09-1978 TARANTO COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Taranto Via Venezia 66 pal. 5
Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.MARIA D'ADDABBO Foro di ROMA

Difensore Avv.MARIA D'ADDABBO Foro di ROMA Via Muggia 45

DE MUNNO ALFONSO 17-08-1974 COSENZA COSTITUITA IL 25-01-2005

Residente in Roma Via Costanza Bandana Varcolini 5
Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.SIMONETTA CRISCI Foro di ROMA

Difensore Avv.SIMONETTA CRISCI Foro di ROMA Via G. Palumbo 12

DELLA CORTE RAFFAELE 01-02-1955 VILLA DI BRIANO (CE) COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Roma Via Cristoforo Landino 13
Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.SIMONETTA CRISCI Foro di ROMA

Difensore Avv.SIMONETTA CRISCI Foro di ROMA Via G. Palumbo 12

DEVOTO STEFANO 20-07-1975 GENOVA COSTITUITA IL 11-10-2005

Residente in Rapallo (GE) Salita Guardastelle 15/22
Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.FABIO DI SANSEBASTIANO Foro di CHIAVARI

Difensore Avv.FABIO DI SANSEBASTIANO Foro di CHIAVARI

DI MADDALENA TOMMASO 01-02-1980 ROMA COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Roma Via Doria 64/13 sc.c.
Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.MICHELA PORCILE Foro di GENOVA

Difensore Avv.MICHELA PORCILE Foro di GENOVA

FLAGELLI AMARANTA SERENA 14-05-1975 PALERMO COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente Firenze Via Spellanzani 5
Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.CLAUDIO NOVARO Foro di TORINO

Difensore Avv.CLAUDIO NOVARO Foro di TORINO Via Susa 32

FORNASIER EVANDRO 21-04-1962 BRASILE COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Torino Strada Mongreno 66
Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.ROBERTO LAMACCHIA Foro di TORINO

Difensore Avv.ROBERTO LAMACCHIA Foro di TORINO C.so Vittorio Emanuele II
82

GAGLIASTRO MAURIZIO 05-12-1974 EBOLI (SA) COSTITUITA IL 27-01-2005
Residente in San Fele (PZ) Vico I Nazionale 27
Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.STEFANO BIGLIAZZI Foro di
GENOVA

Difensore Avv.ROBERTO LAMMA Foro di LA SPEZIA

GRIPPAUDO GABRIELLA CINZIA 07-05-1973 SAN CATALDO (CL)
COSTITUITA IL 27-01-2005
Residente in Caltanissetta via VVX Aprile 137
Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.MARIA D'ADDABBO Foro di
ROMA

Difensore Avv.MARIA D'ADDABBO Foro di ROMA Via Muggia 45

IGHINA CRISTIANO 09-07-1974 GENOVA COSTITUITA IL 27-01-2005
Residente in Varese Via Casluncio 42/10
Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.FABIO TADDEI Foro di GENOVA

Difensore Avv.FABIO TADDEI Foro di GENOVA

LAURIOLA ALESSANDRO 14-07-1980 SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)
COSTITUITA IL 27-01-2005
Residente in Manfredonia Via Luigi Allegato 96
Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.MASSIMO CASAGRANDE Foro di
GENOVA

Difensore Avv.MASSIMO CASAGRANDE Foro di GENOVA

LUNGARINI FABRIZIO 16-04-1974 CIVITAVECCHIA (RM) COSTITUITA IL 27-01-2005
Residente in Civitavecchia Via Casaletto Rosso 14
Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.SANDRO LUNGARINI Foro di
CIVITAVECCHIA

Difensore Avv.SANDRO LUNGARINI Foro di CIVITAVECCHIA Via A. Cialdi 3/d

MAFFEI MARCELLO 26-08-1974 MODENA COSTITUITA IL 12-10-2005
Residente in Modena Via Bacone 38
Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.LUCA BREZIGAR Foro di
MODENA

Difensore Avv.LUCA BREZIGAR Foro di MODENA Via Castellano 13

MARCHIO' MILOS FEDERICO 21-07-1980 MODENA COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Modena Via Giannone 37

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.LUCA BREZIGAR Foro di MODENA

Difensore Avv.LUCA BREZIGAR Foro di MODENA Via Castellano 13

MOROZZI DAVID 22-07-1978 PERUGIA COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Perugia Via Vittorio Alfieri 34

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.SIMONETTA CRISCI Foro di ROMA

Difensore Avv.SIMONETTA CRISCI Foro di ROMA Via G. Palumbo 12

MORRONE MARIA ADDOLORATA 28-10-1963 TARANTO COSTITUITA IL 11-05-2005

Residente in Perugia Via G. Mazzini 34

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.SIMONETTA CRISCI Foro di ROMA

Difensore Avv.SIMONETTA CRISCI Foro di ROMA Via G. Palumbo 12

PARTESOTTI GIORGIA 30-10-1980 PADOVA COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Padova Via Adria 1

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.LUCA PARTESOTTI Foro di VENEZIA

Difensore Avv.LUCA PARTESOTTI Foro di VENEZIA S. Polo Frari 2988

PASSIATORE ANGELO 22-01-1978 MATERA COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Bologna Via Saragozza 109

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.FABIO TADDEI Foro di GENOVA

Difensore Avv.FABIO TADDEI Foro di GENOVA

PFISTER STEPHAN 17-09-1980 SVIZZERA COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Winterthur (CH) Am Bach 19

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.FABIO TADDEI Foro di GENOVA

Difensore Avv.FABIO TADDEI Foro di GENOVA

PIGNATALE SERGIO 22-04-1956 TARANTO COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Taranto Vi aCagliari 34

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.SIMONETTA CRISCI Foro di ROMA

Difensore Avv.SIMONETTA CRISCI Foro di ROMA Via G. Palumbo 12

REPETTO DAVIDE 02-01-1982 SAVONA COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Savona Via Fontanassa 16/2

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.MASSIMO CASAGRANDE Foro di GENOVA

Difensore Avv.MASSIMO CASAGRANDE Foro di GENOVA

ROSTELLATO ANDREA 22-09-1982 TORINO COSTITUITA IL 27-01-2005

Resident in Torino Via Vessolano 5

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.ROBERTO LAMACCHIA Foro di TORINO

Difensore Avv.ROBERTO LAMACCHIA Foro di TORINO C.so Vittorio Emanuele II 82

RUGGIERO PIETRO VITO 09-06-1975 SVIZZERA COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in genova Via Imperiale 17a

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.MICHELA PORCILE Foro di GENOVA

Difensore Avv.MICHELA PORCILE Foro di GENOVA

SANTORO MARCO 21-02-1973 CASALE MONFERRATO (AL) COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Genova Via Papa Giovanni XXIII 11

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.ROBERTO CARANZANO Foro di ASTI

Difensore Avv.ROBERTO CARANZANO Foro di ASTI P.zza Medici 29

SCHATTI ANDREAS PABLO 12-08-1983 ARGENTINA COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Winterthur (CH) Talhofweg 1

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.MASSIMO PASTORE Foro di TORINO

Difensore Avv.MASSIMO PASTORE Foro di TORINO Via Moretta 7

TABBACH MOHAMED 25-01-1954 SIRIA COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Villastellone (TO) Via Morra 9

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.SIMONETTA CRISCI Foro di ROMA

Difensore Avv.SIMONETTA CRISCI Foro di ROMA Via G. Palumbo 12

TANGARI EMANUELA 17-06-1983 TARANTO COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente Taranto via Minniti 54

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.MARIA D'ADDABBO Foro di ROMA

Difensore Avv.MARIA D'ADDABBO Foro di ROMA Via Muggia 45

ZINCANI SABATINO 24-03-1982 SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente Manfredonia Via Pontelungo 16

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.MASSIMO CASAGRANDE Foro di GENOVA

Difensore Avv.MASSIMO CASAGRANDE Foro di GENOVA

ALLUEVA FORTEA ROSANA 16-09-1980 SPAGNA COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Monreal del Campo, Calle saragoza 1 (E)

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.A. VASSALLO Foro di GENOVA

Difensore Avv.A. VASSALLO Foro di GENOVA

BALBAS RUIZ AITOR 9-10-1970 SPAGNA COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Irunea-Pamplona traversia de Acella 6, esc. Izda, 2° izda.

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.EMANUELE TAMBUSCIO Foro di GENOVA

Difensore Avv.EMANUELE TAMBUSCIO Foro di GENOVA

BODMER FABIENNE NADIA N. 26-10-1979 SVIZZERA COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Zurigo (CH) Trichtenhausenstraße 144

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.LORENZO TRUCCO Foro di TORINO

Difensore Avv.LORENZO TRUCCO Foro di TORINO c.so Vittorio Emanuele II 82

BRUSCHI VALERIA N. 26-02-1975 FERRARA COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Berlin (D) Mulackstraße 18

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.EMANUELE TAMBUSCIO Foro di GENOVA

Difensore Avv.EMANUELE TAMBUSCIO Foro di GENOVA

DI PIETRO ADAROSA N. 21-10-1976 BRESCIA COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Darfo Boario Terme (BS) Vicolo San Gaudenzio 10

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.PATRIZIA MALTAGLIATI Foro di GENOVA

Difensore Avv.PATRIZIA MALTAGLIATI Foro di GENOVA

DIGENTI SIMONA 03-03-1980 SVIZZERA COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Rumlang (CH) Obermattenstraße 25

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.EMANUELE TAMBUSCIO Foro di GENOVA

Difensore Avv.EMANUELE TAMBUSCIO Foro di GENOVA

DUMAN MESUT 19-11-1975 GERMANIA COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Ludwigsburg (D) Lindenstraße 33

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.MASSIMO PASTORE Foro di TORINO

Difensore Avv.MASSIMO PASTORE Foro di TORINO via Moretta 7

FELIX MARQUELLO PABLO N. 05-11-1965 SPAGNA COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Zaragoza (E) Calle Josè de Ancheta 1/3

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.EMANUELE TAMBUSCIO Foro di GENOVA

Difensore Avv.EMANUELE TAMBUSCIO Foro di GENOVA

GALLOWAY IAN FARREL N. 21-03-1975 USA COSTITUITA IL 10-10-2005

Residente in Richmond (USA) ½ W. Marchall Street

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.DARIO ROSSI Foro di GENOVA

Difensore Avv.DARIO ROSSI Foro di GENOVA

GOL SUNA N. 16-05-1965 TURCHIA COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Allshwill Basel (CH) Bettenstraße 10

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.MASSIMO PASTORE Foro di TORINO

Difensore Avv.MASSIMO PASTORE Foro di TORINO via Moretta7

HALDIMANN FABIAN N. 20-04-1974 SVIZZERA COSTITUITA IL 12-10-2005

Residente in Arisdorf (CH) Hauptstraße 38

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.PIERO AGUSTONI Foro di GENOVA

Difensore Avv.PIERO AGUSTONI Foro di GENOVA

JAEGER LAURA 15-02-1981 GERMANIA COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Barcelona (E) Calle Marina 132

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.CLAUDIO NOVARO Foro di TORINO

Difensore Avv.CLAUDIO NOVARO Foro di TORINO Via Susa 32

LUTHI NATHAN RAPHAEL N. 25-08-1978 SVIZZERA COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Zurigo (CH) Brauernstraße 9

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.LORENZO TRUCCO Foro di TORINO

Difensore Avv.LORENZO TRUCCO Foro di TORINO C.so Vittorio Emanuele II 82

MADRAZO FRANCISCO JAVIER SANZ N. 03-12-1963 COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Zaragoza (E) Calle Fueros de Aragón 54

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.EMANUELE TAMBUSCIO Foro di GENOVA

Difensore Avv.EMANUELE TAMBUSCIO Foro di GENOVA

MORET FERNANDEZ DAVID 07-11-1971 SPAGNA COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Lleyda (E) C/Rambla de Ferran 52,5-3

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.EMANUELE TAMBUSCIO Foro di GENOVA

Difensore Avv.EMANUELE TAMBUSCIO Foro di GENOVA

NATHRATH ACHIM n. 31-12-1969 GERMANIA COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente in Munchen (D) Waldhornstraße 101

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.ANDREA SANDRA Foro di UDINE

Difensore Avv.ANDREA SANDRA Foro di UDINE con studio in GENOVA VIA MARAGLIANO 7

NOGUERAS CHAVIER FRANCHO CORRAL N. SPAGNA 14-02-1965 COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente Anselmo Gascon de Gotor 9/3 Saragoza (E)

Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.MARCO VANO Foro di GENOVA

Difensore Avv.MARCO VANO Foro di GENOVA

PERRONE VITO N. FOGGIA 20-10-1977 COSTITUITA IL 11-10-2005

Residente Foggia Via G. Caggianelli 6
Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.LICIA D'AMICO Foro di ROMA

Difensore Avv.LICIA D'AMICO Foro di ROMA via Ezio 12

SCALA ROBERTA N. CAPRINO VERONESE (VR) 19-11-1974 COSTITUITA IL 10-10-2005

Residente Caprino Veronese (VR) via Gamberon 1°
Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.ANDREA SANDRA Foro di UDINE

Difensore Avv.ANDREA SANDRA Foro di UDINE con studio in GENOVA VIA MARAGLIANO 7

SCHLEITING MIRKO N. 25-05-1976 GERMANIA COSTITUITA IL 10-10-2005

Residente in Oberhausen (D) Tannanstraße 34
Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.ANDREA SANDRA Foro di UDINE

Difensore Avv.ANDREA SANDRA Foro di UDINE con studio in GENOVA VIA MARAGLIANO 7

TOMELLERI ENRICO N. ISOLA DELLA SCALA (VR) 16-01-1979
COSTITUITA IL 10-10-2005

Residente Buttapietra (VR) Via Carducci 1
Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.ANDREA SANDRA Foro di UDINE

Difensore Avv.ANDREA SANDRA Foro di UDINE con studio in GENOVA VIA MARAGLIANO 7

TREIBER THERESA N. 09-08-1967 GERMANIA COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente Kierchenstraße 26, 81675 MONACO DI BAVIERA (D)
Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.DARIO ROSSI Foro di GENOVA

Difensore Avv.DARIO ROSSI Foro di GENOVA

FASSA LILIANA N. 15-02-1949 BRESCIA COSTITUITA IL 27-01-2005

Residente DARFO BOARIO TERME VICOLO SAN GAUDENZIO 10
Elettivamente domiciliata presso il difensore Avv.PATRIZIA MALTAGLIATI Foro di GENOVA

Difensore Avv.ALESSIO CONTI Foro di GENOVA

RESPONSABILI CIVILI:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA elettivamente domiciliato c/o l'Avvocatura

dello Stato in Genova, Viale Brigate Partigiane 2

**Difensore Avv. Giuseppe NOVARESI e
Avv. Matilde PUGLIARO**

**MINISTERO DELL'INTERNO elettivamente domiciliato c/o l'Avvocatura dello
Stato in Genova, Viale Brigate Partigiane 2**

**Difensore Avv. Giuseppe NOVARESI e
Avv. Matilde PUGLIARO**

**MINISTERO DELLA DIFESA elettivamente domiciliato c/o l'Avvocatura dello
Stato in Genova, Viale Brigate Partigiane 2**

**Difensore Avv. Giuseppe NOVARESI e
Avv. Matilde PUGLIARO**

IMPUTATI

PERUGINI Alessandro

1) reato p. e p. dagli artt. 81 commi 1 e 2 c.p. 323 c.p. 61 n. 1 e 5 c.p., perché con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso e con condotte ciascuna in violazione di più norme di legge, nella qualità di pubblico ufficiale con il grado di Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato dunque quale funzionario della Polizia di Stato (appartenente alla DIGOS della Questura di Genova) più alto in grado nel sito penitenziario provvisorio istituito presso la caserma del VI Reparto Mobile di PS di Genova Bolzaneto, con funzione di sovrintendere e coordinare durante i giorni del vertice G8 la trattazione degli arrestati e fermati per identificazione dal momento dell'ingresso presso la caserma di Bolzaneto (durante il compimento di tutti gli atti di pertinenza della Polizia di Stato compreso il fotosegnalamento ed il periodo di permanenza degli arrestati e fermati medesimi presso le celle di pertinenza della Polizia di Stato) fino alla loro immatricolazione e presa in carico da parte della Polizia Penitenziaria, per motivi abietti e futili, in violazione delle seguenti norme di legge e regolamento

-art. 1 commi 1-2-5 legge 26/7/75 n. 354 contenente “norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”

-art. 8 comma 1 e art. 9 comma 1 Legge 26/7/75 n. 354 contenente norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative della libertà personale

- art. 1 comma 3 e art. 11 d.p.r. 30/6/00 n. 230 regolamento sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

-art. 3 e 5 paragrafo 2 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4/11/50 e ratificata con legge 4/8/1955 n. 848)

-art. 27 comma 3 della Costituzione della Repubblica Italiana

sottoponeva o comunque tollerava, consentiva, non impediva che le persone ristrette presso la caserma di Bolzaneto fossero sottoposte a misure vessatorie e a trattamenti inumani e degradanti, e arrecava così un danno ingiusto (costituito dalla LESIONE del DIRITTO alla INTEGRITA' FISICA e MORALE delle parti offese in seguito alle violenze fisiche e morali poste in essere da

appartenenti alle Forze dell'Ordine nella caserma di Bolzaneto e dalla LESIONE del DIRITTO di TUTELARSI GIUDIZIARIAMENTE consistente nelle offese alla dignità della persona commesse nella caserma di Bolzaneto con conseguente maggiore difficoltà per le parti offese di azionare la tutela giudiziaria a fronte delle lesioni e percosse subite ad opera di appartenenti alle forze dell'ordine) a tutte le parti offese condotte in stato di fermo (anche per sola identificazione) e/o arresto presso la caserma di Genova Bolzaneto e quindi in condizioni di minorata difesa, con la conseguenza di una SOSTANZIALE COMPROMISSIONE dei DIRITTI UMANI FONDAMENTALI per le persone offese durante il periodo di permanenza presso la caserma di Bolzaneto, con le seguenti condotte:

A) avere tollerato e consentito nella sua veste di funzionario della Polizia di Stato più alto in grado presente nella struttura (e conseguentemente avere omesso nella sua veste il controllo necessario ad impedire) che le persone ristrette presso il sito penitenziario provvisorio della caserma di Bolzaneto fossero sottoposte a trattamento non conforme ad umanità, non rispettoso della dignità umana quindi umiliante inumano e degradante (violazione degli artt. 27 comma 3 Cost. — art. 3 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali — art. 1 comma 1 Legge 354/75 norme sull'ordinamento penitenziario - art. 1 comma 3 d.p.r. 230/2000 regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario)

B) avere consentito, tollerato e non impedito (come avrebbe potuto e dovuto fare nella sua veste di funzionario di Polizia di stato più alto in grado, quindi con superiorità gerarchica), che le persone ristrette in Bolzaneto (in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza) fossero costrette a subire trattamenti vessatori inumani e degradanti sia all'interno delle celle (ove le persone senza plausibile ragione erano obbligate a mantenere per lungo tempo posizioni umilianti inumane e disagiati), sia nel corridoio durante gli spostamenti e l'accompagnamento ai bagni (durante i quali le persone offese venivano derise ingiuriate colpite e minacciate senza alcuna ragione da personale che stazionava nel corridoio disposto in modo da formare due ali ai lati dello stesso);

C) avere nella qualità sopraindicata consentito e tollerato (e comunque non avere impedito che, le persone ristrette presso la caserma di Bolzaneto subissero umiliazioni, offese e insulti in riferimento alle loro opinioni politiche (quali “zecche comuniste” “bastardi comunisti” “comunisti di merda” “ora chiama Bertinotti” “te lo do io Che Guevara e Manu Chao” “Che Guevara figlio di puttana” “bombaroli” “popolo di Seattle fate schifo” ed altre di analogo tenore), alla loro sfera e libertà sessuale, e alle loro credenze religiose e condizione sociale, (quali ebrei di merda, frocio di merda ed altre di analogo tenore), e fossero costretti ad ascoltare espressioni e motivi di ispirazione fascista contrariamente alla loro fede politica (quali ascolto obbligato del cellulare con suoneria costituita dal motivo “faccetta nera bella abissina”, ascolto della filastrocca “un due tre viva Pinochet quattro cinque sei a morte gli ebrei”, pronuncia da parte delle persone offese contro la propria volontà di espressioni quali “viva il duce”, “duce, duce” ed altre di analogo tenore), così sottoponendo le persone offese ad un trattamento offensivo della loro libertà morale, politica e religiosa (art. 1 commi 1 e 2 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti fondamentali dell'uomo)

D) avere, nella sua qualità già sopra specificata, ignorato e comunque tollerato comportamenti vessatori e scorretti commessi da altre persone all'interno dell'ufficio trattazione atti della Digos e

all'interno della caserma in generale (ad esempio anche dando segni di approvazione o non disapprovando — così implicitamente incoraggiando comportamenti di scherno posti in essere ai danni delle persone all'interno dell'ufficio trattazione atti);

E) avere, nella sua qualità già sopra specificata, ignorato e comunque tollerato comportamenti vessatori e scorretti commessi da altre persone appartenenti alle Forze dell'Ordine nel cortile immediatamente antistante gli scalini di accesso alla caserma di Bolzaneto (e quindi facilmente constatabile), comportamenti consistenti in percosse, minacce, sputi, risate di scherno, urla canzonatorie, insulti di ogni genere anche in riferimento alle condizioni sociali e alla fede politica che venivano rivolti, con evidente fine di disprezzo e di intimidazione, “a mò di saluto” alle persone arrestate e/o fermate e condotte presso la caserma di Bolzaneto in guisa di “comitato di accoglienza” e che venivano quindi così sottoposte a profonda umiliazione morale e a trattamento non conforme al principio di rispetto della dignità della persona umana, così contribuendo con tale tolleranza (che ingenerava o poteva ingenerare negli esecutori materiali ditali gravi condotte a lui gerarchicamente sottoordinati un senso di impunità), quantomeno sotto il profilo psicologico, al clima di vessazione generale creatosi nella caserma di Bolzaneto

F) avere nella qualità sopraindicata consentito e tollerato, che alle persone ristrette presso la Caserma di Bolzaneto non fossero somministrati il cibo, le bevande e in generale i pasti necessari in rapporto alla durata del periodo di permanenza presso la struttura (variabile, per la fase dall'ingresso nella caserma fino all'immatricolazione, da un periodo di circa due ore fino a 15 ore circa), e tutti i generi necessari alla cura e alla pulizia personale, e avere altresì consapevolmente omesso di segnalare la suddetta grave carenza all'ufficio gabinetto della Questura e al responsabile della mensa della Caserma di Bolzaneto, nonché consapevolmente omesso di provvedere alle necessarie disposizioni (anche direttamente presso la mensa come avrebbe potuto e dovuto fare per la funzione rivestita e il grado gerarchico ricoperto) per ovviare come meglio possibile alla mancata previsione di pasti e generi di conforto per i detenuti, così violando in modo grave e completo il dovere, anche su di lui incombente per il grado gerarchico la funzione rivestita e l'attività svolta, di assicurare alle persone detenute presso il sito penitenziario di Bolzaneto un'alimentazione sufficiente ed adeguata all'età, allo stato di salute ed al sesso delle persone offese (violazione art. 8 comma 1 Legge 3 54/75 e art. 9 comma 1 Legge 354/75 sull'ordinamento penitenziario e art. il d.p.r. 230/2000 regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario)

G) avere consentito e comunque tollerato e non impedito il danneggiamento di oggetti personali appartenenti alle persone offese mentre si trovavano nella caserma di Bolzaneto per la fase dall'ingresso fino al momento della presa in carico da parte della Polizia Penitenziaria (ad esempio sottrazione e/o distruzione di cellulari, di abbigliamento ed altri effetti personali), così sottoponendo le parti offese ad un trattamento non conforme al principio della dignità

In Genova —Caserma di Bolzaneto dal 20 Luglio 2001 al 22 Luglio 2001

2) reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. 40 cpv —81 c.p.-608 c.p. perchè nella qualità sopraindicata, nella fase in cui gli arrestati e i fermati erano a disposizione della Polizia di Stato (compresa la permanenza nelle celle), quale funzionario più alto in grado della Digos Questura Genova presente presso il sito di Bolzaneto, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali appartenenti alla Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria esecutori materiali, e comunque agevolando e non impedendo la condotta degli altri come avrebbe dovuto e potuto fare nella sua veste di funzionario della Polizia di Stato più alto in grado, quindi con superiorità gerarchica, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone ristrette presso la Caserma per il periodo in cui erano a disposizione della Polizia di Stato (compreso il periodo di loro permanenza nelle celle della Polizia di Stato), più precisamente tollerava, consentiva e comunque non impediva che le persone ristrette in Bolzaneto (in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza):

- fossero costrette, nelle CELLE di pertinenza della Polizia di Stato, senza plausibile ragione a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella, con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il

- muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;
- fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce, anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonché per farli desistere da ogni benché minimo tentativo, del tutto vano, di cercare posizioni meno disagiati;
- fossero tenuti nel corso dell'accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all'altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti all'ora passaggio da altro personale appartenente a Forze dell'Ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma, dislocato in modo da formare quasi due "ali" di pubblici ufficiali ai lati del corridoio;
- fossero mantenute senza somministrazione di cibo, bevande e in generale dei pasti necessari in rapporto alla durata del periodo di permanenza presso la struttura (variabile, per la fase dall'ingresso nella caserma fino all'immatricolazione, da un periodo di circa due ore fino a 15 ore circa), e di tutti i generi necessari alla cura e alla pulizia personale.

In Genova Bolzaneto dal 20 Luglio 2001 al 22 Luglio 2001

3) del reato di cui all'art. 110, 40, 610, 61 n. 1, 5 e 9 cp perché, nella qualità di cui ai capi 1) e 2), con violenza — consistita nel percuotere ripetutamente Rossomando Angelo — costringeva (e comunque agevolava e non impediva che altri componenti dell'Ufficio Trattazione Atti della Digos costringessero) il menzionato Rossomando Angelo a dire: "Sono una merda".

Con le aggravanti di avere commesso il fatto ai danni di persona in condizioni di minorata difesa, con violazione dei doveri ed abuso dei poteri di pubblico ufficiale e per motivi abietti e futili.

In Genova, Caserma di Bolzaneto, il 21/7/2001

4) del reato di cui all'art. 110, 40, 610, 61 n.1, 5 e 9 cp perché, nella qualità di cui ai capi 1) e 2), con violenza - consistita nel colpire Rossomando Massimiliano con degli schiaffi - costringeva (e comunque agevolava e non impediva che altri componenti dell'Ufficio Trattazione Atti della Digos costringessero) il menzionato Rossomando Massimiliano a firmare i verbali relativi al suo arresto, che lo stesso non voleva firmare.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto ai danni di persona in condizioni di minorata difesa, con violazione dei doveri ed abuso dei poteri di pubblico ufficiale e per motivi abietti e futili.

In Genova, Caserma di Bolzaneto, il 21/7/2001

5) reato p. e p. dagli artt. 81 cpv - 581 c.p. 110 c.p. 40 cpv c.p., 61 n. 1, 5 e 9 cp per avere nella qualità sopraindicata ai capi che precedono colpito più volte in esecuzione dello stesso disegno criminoso nell'ufficio trattazione atti dei fermati ed arrestati della Digos (e comunque per non aver impedito che gli altri pubblici ufficiali dell'ufficio trattazione atti colpissero) NENCIOLI NICOLA con colpi ai fianchi ed in altre parti del corpo.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto ai danni di persona in condizioni di minorata difesa, con violazione dei doveri ed abuso dei poteri di pubblico ufficiale e per motivi abietti e futili.

In Genova Caserma Bolzaneto il 21/7/01

POGGI Anna

6) reato p. e p. dagli artt. 81, commi 1 e 2 c.p. - 323 c.p. - 61 n. 1 e 5 c.p. — perchè con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso e con condotte ciascuna in violazione di più norme di legge, nella qualità di pubblico ufficiale con il grado di Commissario Capo della Polizia di Stato, dunque quale funzionario della Polizia di Stato (aggregata alla DIGOS della Questura di Genova) presente nel sito penitenziario provvisorio istituito presso la caserma del VI Reparto Mobile di P.S.

di Genova Bolzaneto, con funzione di responsabile durante i giorni del vertice G8 del servizio di trattazione degli arrestati e fermati per identificazione dal momento dell'ingresso presso la caserma di Bolzaneto (durante il compimento di tutti gli atti di pertinenza della Polizia di Stato compreso il fotosegnalamento e il periodo di permanenza degli arrestati medesimi presso le celle) fino alla loro immatricolazione e presa in carico da parte della Polizia Penitenziaria, per motivi abietti e futili in violazione delle seguenti norme d'leggi e regolamento

-art. 1 commi 1-2-5 legge 26/7/75 n. 354 contenente “norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”

-art. 8 comma 1 e art 9 comma 1 Legge 26/7/75 n. 354 contenente “norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative della libertà personale”

- art. 1 comma 3 e art. 11 d.p.r. 30/6/00 n. 230 regolamento sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

-art. 3 e 5 paragrafo 2 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4/11/50 e ratificata con legge 4/8/1955 n. 848)

-art. 27 comma 3 della Costituzione della Repubblica Italiana

sottoponeva o comunque tollerava, consentiva, non impediva che le persone ristrette presso la caserma di Bolzaneto fossero sottoposte a misure vessatorie e a trattamenti inumani e degradanti, e arrecava così un danno ingiusto (costituito dalla LESIONE del DIRITTO alla INTEGRITA' FISICA e MORALE delle parti offese in seguito alle violenze fisiche e morali poste in essere da appartenenti alle Forze dell'Ordine nella caserma di Bolzaneto e dalla LESIONE del DIRITTO di TUTELARSI GIUDIZIARIAMENTE consistente nelle offese alla dignità della persona commesse nella caserma di Bolzaneto con conseguente maggiore difficoltà per le parti offese di azionare la tutela giudiziaria a fronte delle lesioni e percosse subite ad opera di appartenenti alle forze dell'ordine) a tutte le parti offese condotte in stato di fermo (anche per sola identificazione) e/o arresto presso la caserma di Genova Bolzaneto e quindi in condizioni di minorata difesa, con la conseguenza di una SOSTANZIALE COMPROMISSIONE dei DIRITTI UMANI FONDAMENTALI per le persone offese durante il periodo di permanenza presso la caserma di Bolzaneto, con le seguenti condotte:

A) avere tollerato e consentito nella sua veste di funzionario della Polizia di Stato più alto in grado presente nella struttura (e conseguentemente avere omesso nella sua veste il controllo necessario ad impedire) che le persone ristrette presso il sito penitenziario provvisorio della caserma di Bolzaneto fossero sottoposte a trattamento non conforme ad umanità, non rispettoso della dignità umana quindi umiliante inumano e degradante (violazione dell'artt. 27 comma 3 Cost — art. 3 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali — art. 1 comma 1 Legge 354/75 norme sull'ordinamento penitenziario art. 1 comma 3 d.p.r. 230/2000 regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario)

B) avere consentito, tollerato e non impedito (come avrebbe potuto e dovuto fare nella sua veste di funzionario di Polizia di Stato responsabile del servizio trattazione atti e quindi anche con superiorità gerarchica), che le persone ristrette in Bolzaneto (in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza) fossero costrette a subire trattamenti vessatori inumani e degradanti sia all'interno delle celle (ove le persone senza plausibile ragione e senza necessità legata alla detenzione erano obbligate a mantenere per lungo tempo posizioni umilianti inumane e disagiati), sia nel corridoio durante gli spostamenti e l'accompagnamento ai bagni (durante i quali le persone offese venivano derise ingiuriate colpite e minacciate senza alcuna ragione da personale che stazionava nel corridoio disposto in modo da formare due ali ai lati dello stesso);

C) avere nella qualità sopraindicata consentito e tollerato (e comunque non avere impedito che) le persone ristrette presso la caserma di Bolzaneto subissero umiliazioni, offese e insulti in riferimento alle loro opinioni politiche (quali “zecche comuniste” “bastardi comunisti” comunisti di merda” “ora chiama Bertinotti “ “te lo do io Che Guevara e Manu Chao”, “Che

Guevara figlio di puttana”, “bombaroli, “popolo di Seattle fate schifo” ed altre di analogo tenore), alla loro sfera e libertà sessuale, e alle loro credenze religiose e condizione sociale, (quali ebrei di merda, frocio di merda ed altre di analogo tenore), e fossero costretti ad ascoltare espressioni e motivi di ispirazione fascista contrariamente alla loro fede politica (quali ascolto obbligato del cellulare con suoneria costituita dal motivo “faccetta nera bella abissina”, ascolto della filastrocca “un due tre viva Pinochet quattro cinque sei a morte gli ebrei”, pronuncia da parte delle persone offese contro la propria volontà di espressioni quali “viva il duce” “duce, duce” ed altre di analogo tenore), così sottoponendo le persone offese ad un trattamento offensivo della loro libertà morale, politica e religiosa (art. 1 commi 1 e 2 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti fondamentali dell’uomo)

D) avere, nella sua qualità già sopra specificata, ignorato e comunque tollerato comportamenti vessatori e scorretti commessi da altre persone all’interno dell’ufficio trattazione atti della Digos e all’interno della caserma in generale (ad esempio anche non disapprovando - così implicitamente incoraggiando - comportamenti di scherno posti in essere ai danni delle persone all’interno dell’ufficio trattazione atti)

E) avere, nella sua qualità già sopra specificata, ignorato e comunque tollerato comportamenti vessatori e scorretti commessi da altre persone appartenenti alle Forze dell’Ordine nel CORTILE immediatamente antistante gli scalini di accesso alla caserma di Bolzaneto (e quindi facilmente constatabile), comportamenti consistenti in percosse, minacce, sputi, risate di scherno, urla canzonatorie, insulti di ogni genere anche in riferimento alle condizioni sociali e alla fede politica che venivano rivolti, con evidente fine di disprezzo e di intimidazione, “a mo’ di saluto” alle persone arrestate e/o fermate e condotte presso la caserma di Bolzaneto a guisa di “Comitato di accoglienza” e che venivano quindi così sottoposte a profonda umiliazione morale e a trattamento non conforme al principio di rispetto della dignità della persona umana, così contribuendo con tale tolleranza (che ingenerava o poteva ingenerare un senso di impunità negli esecutori materiali ditali gravi condotte a lei gerarchicamente subordinati), quantomeno sotto il profilo psicologico, al clima di vessazione generale creatosi nella caserma di Bolzaneto

F) avere nella qualità sopraindicata consentito e tollerato, che alle persone ristrette presso la Caserma di Bolzaneto non fossero somministrati il cibo, le bevande e in generale i pasti necessari in rapporto alla durata del periodo di permanenza presso la struttura (variabile, per la fase dall’ingresso nella caserma fino all’immatricolazione, da un periodo di circa due ore fino a 15 ore circa), e tutti i generi necessari alla cura e alla pulizia personale, e avere altresì consapevolmente omesso di segnalare la suddetta grave carenza all’ufficio gabinetto della Questura e al responsabile della mensa della Caserma di Bolzaneto, nonché consapevolmente omesso di provvedere alle necessarie disposizioni (anche direttamente presso la mensa come avrebbe potuto e dovuto fare per la funzione rivestita e il grado gerarchico ricoperto) per ovviare come meglio possibile alla mancata previsione di pasti e generi di conforto per i detenuti, così violando in modo grave e completo il dovere, anche su di lei incombente per il grado gerarchico la funzione rivestita e l’attività svolta, di assicurare alle persone detenute presso il sito penitenziario di Bolzaneto una alimentazione sufficiente ed adeguata all’età, allo stato di salute ed al sesso delle persone offese (violazione art. 8 comma 1 e art. 9 comma 1 Legge 354/75 sull’ordinamento penitenziario e art. 11 d.p.f. 230/2000 regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario)

G) avere consentito e comunque tollerato e non impedito il danneggiamento di oggetti personali appartenenti alle persone offese mentre si trovavano nella caserma di Bolzaneto per la fase dall’ingresso fino al momento della presa in carico da parte della Polizia Penitenziaria (ad esempio sottrazione e/o distruzione di cellulari, di abbigliamento ed altri effetti personali), così sottoponendo le parti offese ad un trattamento non conforme al principio della dignità

In Genova —Caserma di Bolzaneto dal 20 Luglio 2001 al 22 Luglio 2001

7) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. - 40 cpv —81 c.p. - 608 c.p. perchè nella qualità sopraindicata, nella fase in cui gli arrestati e i fermati erano a disposizione della Polizia di Stato, quale funzionario della Digos Questura Genova, responsabile del servizio trattazione atti (durante il

compimento di tutti gli atti di pertinenza della Polizia di Stato, compreso il periodo di permanenza degli arrestati e fermati nelle celle di pertinenza della Polizia di Stato), presente presso il sito di Bolzaneto, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali appartenenti alla Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria esecutori materiali, e comunque agevolando e non impedendo la condotta degli altri, come avrebbe dovuto e potuto fare nella sua veste di funzionario della Polizia di Stato anche con superiorità gerarchica, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone ristrette presso la Caserma per il periodo in cui erano a disposizione della Polizia di Stato più precisamente tollerava, consentiva e comunque non impediva che le persone ristrette in Bolzaneto (in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza):

- fossero costrette, nelle CELLE di pertinenza della Polizia di Stato, senza plausibile ragione (e senza necessità legata alla detenzione) a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella, con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;
- fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce, anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonché per farli desistere da ogni benché minimo tentativo - del tutto vano - di cercare posizioni meno disagiati;
- fossero tenuti nel corso dell'accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all'altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti all'ora passaggio da altro personale appartenente a Forze dell'ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma, dislocato in modo da formare quasi due "ali" di pubblici ufficiali ai lati del corridoio;
- fossero mantenute senza somministrazione di cibo, bevande e in generale dei pasti necessari in rapporto alla durata del periodo di permanenza presso la struttura (variabile, per la fase dall'ingresso nella caserma fino all'immatricolazione, da un periodo di circa due ore fino a 15 ore circa), e di tutti i generi necessari alla cura e alla pulizia personale.

In Genova Bolzaneto dal 20 Luglio 2001 al 22 Luglio 2001

8) stralciato

9) stralciato

10) stralciato

11) stralciato

DORIA Oronzo

12) del reato p. e p. dagli artt. 81 commi 1 e 2 c.p. - 323 c.p. - 61 n. 1 e 5 c.p. — perché con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso e con condotte ciascuna in violazione di più norme di legge, nella qualità di pubblico ufficiale con il grado di Colonnello della Polizia Penitenziaria con funzioni di "Responsabile del coordinamento e dell'organizzazione dei servizi di polizia Penitenziaria per il Vertice G8", per motivi abietti e futili, in violazione delle seguenti norme d'leggi e regolamento

- art. 1 commi 1-2-5 legge 26/7/75 n. 354 contenente "norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
- art. 8 comma 1 e art. 9 comma 1 Legge 26/7/75 n. 354 contenente norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative della libertà personale
- art. 1 comma 3 e art. 11 d.p.r. 30/6/00 n. 230 regolamento sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

- art. 3 e 5 paragrafo 2 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4/11/50 e ratificata con legge 4/8/1955 n. 848)

- art. 27 comma 3 della Costituzione della Repubblica Italiana sottoponeva o comunque tollerava, consentiva, non impediva che le persone ristrette presso la caserma di Bolzaneto fossero sottoposte a misure vessatorie e a trattamenti inumani e degradanti, e arrecava così un danno ingiusto (costituito dalla LESIONE del DIRITTO alla INTEGRITA' FISICA e MORALE delle parti offese in seguito alle violenze fisiche e morali poste in essere da appartenenti alle Forze dell'Ordine nella caserma di Bolzaneto e dalla LESIONE del DIRITTO di TUTELARSI GIUDIZIARIAMENTE consistente nelle offese alla dignità della persona commesse nella caserma di Bolzaneto con conseguente maggiore difficoltà per le parti offese di azionare la tutela giudiziaria a fronte delle lesioni e percosse subite ad opera di appartenenti alle forze dell'ordine)

a tutte le parti offese condotte in stato di arresto presso la caserma di Genova Bolzaneto e quindi in condizioni di minorata difesa, con la conseguenza di una SOSTANZIALE COMPROMISSIONE dei DIRITTI UMANI FONDAMENTALI per le persone offese durante il periodo di permanenza presso la caserma di Bolzaneto, con le seguenti condotte:

A) avere tollerato e consentito (e conseguentemente avere omesso nella sua veste il controllo necessario ad impedire) che le persone ristrette presso il sito penitenziario provvisorio della caserma di Bolzaneto fossero sottoposte a trattamento non conforme ad umanità, non rispettoso della dignità umana, quindi umiliante inumano e degradante (violazione degli artt. 27 comma 3 Cost — art. 3 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali — art. 1 comma 1 Legge 354/75 norme sull'ordinamento penitenziario - art. 1 comma 3 d.p.r. 230/2000 regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario)

B) avere consentito, tollerato e non impedito, che le persone ristrette in Bolzaneto (in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza) fossero costrette a subire trattamenti vessatori inumani e degradanti sia all'interno delle celle di pertinenza della Polizia Penitenziaria (ove le persone senza plausibile ragione e senza necessità legata alla detenzione erano obbligate a mantenere per lungo tempo posizioni umilianti inumane e disagiati), sia in quelle custodite dalla Polizia di Stato (ove personale della Polizia Penitenziaria si introduceva arbitrariamente), sia nel corridoio durante gli spostamenti e l'accompagnamento ai bagni (durante i quali le persone offese venivano derise ingiuriate colpite e minacciate senza alcuna ragione da personale che stazionava nel corridoio disposto in modo da formare due ali ai lati dello stesso) sia infine nei bagni stessi

C) avere nella qualità sopraindicata consentito e tollerato (e comunque non avere impedito che) le persone ristrette presso la caserma di Bolzaneto subissero umiliazioni, offese e insulti in riferimento alle loro opinioni politiche (quali “zecche comuniste” “bastardi comunisti”, “comunisti di merda” ora chiama Bertinotti “te lo do io Che Guevara e Manu Chao”, “Che Guevara figlio di puttana”, “bombaroli”, “popolo di Seattle fate schifo” ed altre di analogo tenore), alla loro sfera e libertà sessuale, e alle loro credenze religiose e condizione sociale, (quali ebrei di merda, frocio di merda ed altre di analogo tenore), e fossero costretti ad ascoltare espressioni e motivi di ispirazione fascista contrariamente alla loro fede politica (quali ascolto obbligato del cellulare con suoneria costituita dal motivo “faccetta nera bella abissina”, ascolto della filastrocca “un due tre viva Pinochet quattro cinque sei a morte gli ebrei”, pronuncia da parte delle persone offese contro la propria volontà di espressioni quali “viva il duce”, “duce, duce” ed altre di analogo tenore), così sottoponendo le persone offese ad un trattamento offensivo della loro libertà morale, politica e religiosa (art. 1 commi 1 e 2 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti fondamentali dell'uomo)

D) avere ignorato e comunque tollerato comportamenti vessatori e scorretti commessi da altre persone appartenenti alle Forze dell'Ordine nel CORTILE immediatamente antistante gli scalini di accesso alla caserma di Bolzaneto (e quindi facilmente constatabile), comportamenti consistenti in percosse, minacce, sputi, risate di scherno, urla canzonatorie, insulti di ogni genere anche in riferimento alle condizioni sociali e alla fede politica che venivano rivolti, con evidente fine di disprezzo e di intimidazione, “a mo' di saluto” alle persone arrestate e/o fermate e condotte presso

la caserma di Bolzaneto in guisa di “comitato di accoglienza” e che venivano quindi così sottoposte a profonda umiliazione morale e a trattamento non conforme al principio di rispetto della dignità della persona umana, così contribuendo con tale tolleranza (che ingenerava o poteva ingenerare negli esecutori materiali di tali gravi condotte a lui gerarchicamente sottoordinati un senso di impunità), quantomeno sotto il profilo psicologico, al clima di vessazione generale creatosi nella caserma di Bolzaneto

F) avere consentito e tollerato che alle persone ristrette presso la Caserma di Bolzaneto non fossero somministrati il cibo, le bevande e in generale i pasti necessari in rapporto alla durata del periodo di permanenza presso la struttura (variabile, per la fase dall’immatricolazione sino alla effettiva traduzione ai carceri di destinazione, da un periodo di circa due ore fino a 11 ore circa), e tutti i generi necessari alla cura e alla pulizia personale così violando il dovere di assicurare alle persone detenute presso il sito penitenziario di Bolzaneto una alimentazione sufficiente ed adeguata all’età, allo stato di salute ed al sesso delle persone offese (violazione art. 8 comma 1 Legge 354/75 e art. 9 comma 1 Legge 354/75 sull’ordinamento penitenziario e art. 11 d.p.r. 230/2000 regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario)

G) avere consentito e comunque tollerato e non impedito il danneggiamento di oggetti personali appartenenti alle persone offese mentre si trovavano nella caserma di Bolzaneto per la fase dall’immatricolazione sino alla effettiva traduzione agli istituti penitenziari di destinazione (ad esempio sottrazione e/o distruzione di cellulari, di abbigliamento ed altri effetti personali), così sottoponendo le parti offese ad un trattamento non conforme al principio della dignità

In Genova —Caserma di Bolzaneto dal 20 Luglio 2001 al 23 Luglio 2001

13) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p.- 40 cpv —81 c.p.- 608 c.p. perchè nella qualità sopraindicata, nella fase in cui gli arrestati e i fermati erano a disposizione della Polizia Penitenziaria, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali appartenenti alla Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria esecutori materiali, e comunque agevolando e non impedendo la condotta degli altri, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone ristrette presso la Caserma per il periodo in cui erano a disposizione della Polizia Penitenziaria; più precisamente tollerava, consentiva e comunque non impediva che le persone ristrette in Bolzaneto (in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza):

- fossero costrette, nelle CELLE di pertinenza della Polizia di Stato, senza plausibile ragione a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella, con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;

- fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce, anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonché per farli desistere da ogni benché minimo tentativo - del tutto vano - di cercare posizioni meno disagiati;

- fossero tenuti nel corso dell’accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all’altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti all’ora passaggio da altro personale appartenente a Forze dell’Ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma, dislocato in modo da formare quasi due “ali” di pubblici ufficiali ai lati del corridoio;

- fossero mantenute senza somministrazione di cibo, bevande e in generale dei pasti necessari in rapporto alla durata del periodo di permanenza presso la struttura (variabile, per la fase dall’ingresso nella caserma fino all’immatricolazione, da un periodo di circa due ore fino a 15 ore circa), e di tutti i generi necessari alla cura e alla pulizia personale.

In Genova Bolzaneto dal 20 Luglio 2001 al 23 Luglio 2001

14) del reato p. e p. dagli artt. 81 commi 1 e 2 c.p. - 323 c.p. 61 n. 1 e 5 c.p. — perché con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso e con condotte ciascuna in violazione di più norme di legge, nella qualità di pubblico ufficiale con il grado di Capitano del Disciolto Corpo degli Agenti di custodia, con funzioni di responsabile e comandante del personale del Servizio Centrale Traduzioni della Polizia Penitenziaria per il vertice G8 nel sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto, per motivi abietti e futili in violazione delle seguenti norme di legge e regolamento

- art. 1 commi 1-2-5 legge 26/7/75 n. 354 contenente “norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
- art. 8 comma 1 e art. 9 comma 1 Legge 26/7/75 n. 354 contenente norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative della libertà personale
- art. 1 comma 3 e art. 11 d.p.r. 30/6/00 n. 230 regolamento sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
- art. 3 e 5 paragrafo 2 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4/11/50 e ratificata con legge 4/8/1955 n. 848)
- art. 27 comma 3 della Costituzione della Repubblica Italiana

sottoponeva o comunque tollerava, consentiva, non impediva che le persone ristrette presso la caserma di Bolzaneto fossero sottoposte a misure vessatorie e a trattamenti inumani e degradanti, e arrecava così un danno ingiusto (costituito dalla LESIONE del DIRITTO alla INTEGRITA’ FISICA e MORALE delle parti offese in seguito alle violenze fisiche e morali poste in essere da appartenenti alle Forze dell’Ordine nella caserma di Bolzaneto e dalla LESIONE del DIRITTO di TUTELARSI GIUDIZIARIAMENTE consistente nelle offese alla dignità della persona commesse nella caserma di Bolzaneto con conseguente maggiore difficoltà per le parti offese di azionare la tutela giudiziaria a fronte delle lesioni e percosse subite ad opera di appartenenti alle forze dell’ordine) a tutte le parti offese condotte in stato di arresto presso la caserma di Genova Bolzaneto e quindi in condizioni di minorata difesa, con la conseguenza di una SOSTANZIALE COMPROMISSIONE dei DIRITTI UMANI FONDAMENTALI per le persone offese durante il periodo di permanenza presso la caserma di Bolzaneto, con le seguenti condotte:

A) avere tollerato e consentito (e conseguentemente avere omesso nella sua veste il controllo necessario ad impedire) che le persone ristrette presso il sito penitenziario provvisorio della caserma di Bolzaneto fossero sottoposte a trattamento non conforme ad umanità, non rispettoso della dignità umana, quindi umiliante inumano e degradante (violazione degli artt. 27 comma 3 Cost — art. 3 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali — art. 1 comma 1 Legge 354/75 norme sull’ordinamento penitenziario - art. 1 comma 3 d.p.r. 230/2000 regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario)

B) avere consentito, tollerato e non impedito, che le persone ristrette in Bolzaneto (in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza) fossero costrette a subire trattamenti vessatori inumani e degradanti sia all’interno delle celle di pertinenza della Polizia Penitenziaria (ove le persone senza plausibile ragione e senza necessità legata alla detenzione erano obbligate a mantenere per lungo tempo posizioni umilianti inumane e disagiati), sia in quelle custodite dalla Polizia di Stato (ove personale della Polizia Penitenziaria si introduceva arbitrariamente), sia nel corridoio durante gli spostamenti e l’accompagnamento ai bagni (durante i quali le persone offese venivano derise, ingiuriate, colpite e minacciate senza alcuna ragione da personale che stazionava nel corridoio disposto in modo da formare due ali ai lati dello stesso) sia infine nei bagni stessi

C) avere nella qualità sopraindicata consentito e tollerato (e comunque non avere impedito che) le persone ristrette presso la caserma di Bolzaneto subissero umiliazioni, offese e insulti in riferimento alle loro opinioni politiche (quali “zecche comuniste” “bastardi comunisti, comunisti di merda” “ora chiama Bertinotti” “te lo do io Che Guevara e Manu Chao”, “Che Guevara figlio di puttana”,

bombaroli, “popolo di Seattle fate schifo” ed altre di analogo tenore), alla loro sfera e libertà sessuale, e alle loro credenze religiose e condizione sociale, (quali ebrei di merda, frocio di merda ed altre di analogo tenore), e fossero costretti ad ascoltare espressioni e motivi di ispirazione fascista contrariamente alla loro fede politica (quali ascolto obbligato del cellulare con suoneria costituita dal motivo “faccetta nera bella abissina”, ascolto della filastrocca “un due tre viva Pinochet quattro cinque sei a morte gli ebrei”, pronuncia da parte delle persone offese contro la propria volontà di espressioni quali “viva il duce”, “duce, duce” ed altre di analogo tenore), così sottoponendo le persone offese ad un trattamento offensivo della loro libertà morale, politica e religiosa (art. 1 commi 1 e 2 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti fondamentali dell’uomo)

D) avere ignorato e comunque tollerato comportamenti vessatori e scorretti commessi da altre persone appartenenti alle Forze dell’Ordine nel CORTILE immediatamente antistante gli scalini di accesso alla caserma di Bolzaneto (e quindi facilmente constatabile), comportamenti consistenti in percosse, minacce, sputi, risate di scherno, urla canzonatorie, insulti di ogni genere anche in riferimento alle condizioni sociali e alla fede politica che venivano rivolti, con evidente fine di disprezzo e di intimidazione, “a mò di saluto” alle persone arrestate e/o fermate e condotte presso la caserma di Bolzaneto in guisa di “comitato di accoglienza” e che venivano quindi così sottoposte a profonda umiliazione morale e a trattamento non conforme al principio di rispetto della dignità della persona umana, così contribuendo con tale tolleranza (che ingenerava o poteva ingenerare negli esecutori materiali di tali gravi condotte a lui gerarchicamente subordinati un senso di impunità), quantomeno sotto il profilo psicologico, al clima di vessazione generale creatosi nella caserma di Bolzaneto

F) avere consentito e tollerato che alle persone ristrette presso la Caserma di Bolzaneto non fossero somministrati il cibo, le bevande e in generale i pasti necessari in rapporto alla durata del periodo di permanenza presso la struttura (variabile, per la fase dall’immatricolazione sino alla effettiva traduzione ai carceri di destinazione, da un periodo di circa due ore fino a 11 ore circa), e tutti i generi necessari alla cura e alla pulizia personale così violando il dovere di assicurare alle persone detenute presso il sito penitenziario di Bolzaneto una alimentazione sufficiente ed adeguata all’età, allo stato di salute ed al sesso delle persone offese (violazione art. 8 comma 1 Legge 354/75 e art. 9 comma 1 Legge 354/75 sull’ordinamento penitenziario e art. 11 d.p.r. 230/2000 regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario)

G) avere consentito e comunque tollerato e non impedito il danneggiamento di oggetti personali appartenenti alle persone offese mentre si trovavano nella caserma di Bolzaneto per la fase dall’immatricolazione sino alla effettiva traduzione agli istituti penitenziari di destinazione (ad esempio sottrazione e/o distruzione di cellulari, di abbigliamento ed altri effetti personali), così sottoponendo le parti offese ad un trattamento non conforme al principio della dignità

In Genova —Caserma di Bolzaneto dal 20 Luglio 2001 al 23 Luglio 2001

15) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p.- 40 cpv —81 c.p.- 608 c.p. perchè nella qualità sopraindicata, nella fase in cui gli arrestati e i fermati erano a disposizione della Polizia Penitenziaria, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali appartenenti alla Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria esecutori materiali, e comunque agevolando e non impedendo la condotta degli altri, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone ristrette presso la Caserma per il periodo in cui erano a disposizione della Polizia Penitenziaria; più precisamente tollerava, consentiva e comunque non impediva che le persone ristrette in Bolzaneto (in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza):

- fossero costrette, nelle CELLE di pertinenza della Polizia di Stato, senza plausibile ragione a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella, con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione

della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;

- fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce, anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonché per farli desistere da ogni benché minimo tentativo — del tutto vano - di cercare posizioni meno disagiati;
- fossero tenuti nel corso dell'accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all'altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti all'ora passaggio da altro personale appartenente a Forze dell'Ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma, dislocato in modo da formare quasi due "ali" di pubblici ufficiali ai lati del corridoio;
- fossero mantenute senza somministrazione di cibo, bevande e in generale dei pasti necessari in rapporto alla durata del periodo di permanenza presso la struttura (variabile, per la fase dall'ingresso nella caserma fino all'immatricolazione, da un periodo di circa due ore fino a 15 ore circa), e di tutti i generi necessari alla cura e alla pulizia personale.

In Genova Bolzaneto dal 20 Luglio 2001 al 23 Luglio 2001

PELLICCIA Bruno

16) del reato p. e p. dagli artt. 81 commi 1 e 2 c.p. — 323 c.p.- 61 n. 1 e 5 c.p. — perché con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso e con condotte ciascuna in violazione di più norme di legge, nella qualità di pubblico ufficiale con il grado di Capitano del Disciolto Corpo degli Agenti di custodia, con funzioni di responsabile e comandante del personale del Servizio Centrale Traduzioni della Polizia Penitenziaria per il vertice G8 nel sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto, per motivi abietti e futili, in violazione delle seguenti norme di leggi e regolamento

-art. 1 commi 1-2-5 legge 26/7/75 n. 354 contenente "norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà"

-art. 8 comma 1 e art 9 comma 1 Legge 26/7/75 n. 354 contenente norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative della libertà personale

- art. 1 comma 3 e art. 11 d.p.r. 30/6/00 n. 230 regolamento sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

-art. 3 e 5 paragrafo 2 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4/11/50 e ratificata con legge 4/8/1955 n. 848)

-art. 27 comma 3 della Costituzione della Repubblica Italiana sottoponeva o comunque tollerava, consentiva, non impediva che le persone ristrette presso la caserma di Bolzaneto fossero sottoposte a misure vessatorie e a trattamenti inumani e degradanti, e arrecava così un danno ingiusto (costituito dalla LESIONE del DIRITTO alla INTEGRITA' FISICA e MORALE delle parti offese in seguito alle violenze fisiche e morali poste in essere da appartenenti alle Forze dell'Ordine nella caserma di Bolzaneto e dalla LESIONE del DIRITTO di TUTELARSI GIUDIZIARIAMENTE consistente nelle offese alla dignità della persona commesse nella caserma di Bolzaneto con conseguente maggiore difficoltà per le parti offese di azionare la tutela giudiziaria a fronte delle lesioni e percosse subite ad opera di appartenenti alle forze dell'ordine) a tutte le parti offese condotte in stato di arresto presso la caserma di Genova Bolzaneto e quindi in condizioni di minorata difesa, con la conseguenza di una SOSTANZIALE COMPROMISSIONE dei DIRITTI UMANI FONDAMENTALI per le persone offese durante il periodo di permanenza presso la caserma di Bolzaneto, con le seguenti condotte:

- **A)** avere tollerato e consentito (e conseguentemente avere omesso nella sua veste il controllo necessario ad impedire) che le persone ristrette presso il sito penitenziario provvisorio della caserma di Bolzaneto fossero sottoposte a trattamento non conforme ad umanità, non rispettoso della dignità umana, quindi umiliante inumano e degradante (violazione degli artt. 27 comma 3 Cost — art. 3 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali — art. 1 comma 1 Legge 354/75 norme sull'ordinamento penitenziario - art. 1

comma 3 d.p.r. 230/2000 regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario)

B) avere consentito, tollerato e non impedito, che le persone ristrette in Bolzaneto (in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza) fossero costrette a subire trattamenti vessatori inumani e degradanti sia all'interno delle celle di pertinenza della Polizia Penitenziaria (ove le persone senza plausibile ragione e senza necessità legata alla detenzione erano obbligate a mantenere per lungo tempo posizioni umilianti inumane e disagiati), sia in quelle custodite dalla Polizia di Stato (ove personale della Polizia Penitenziaria si introduceva arbitrariamente), sia nel corridoio durante gli spostamenti e l'accompagnamento ai bagni (durante i quali le persone offese venivano derise ingiuriate colpite e minacciate senza alcuna ragione da personale che stazionava nel corridoio disposto in modo da formare due ali ai lati dello stesso) sia infine nei bagni stessi

C) avere nella qualità sopraindicata consentito e tollerato (e comunque non avere impedito che) le persone ristrette presso la caserma di Bolzaneto subissero umiliazioni, offese e insulti in riferimento alle loro opinioni politiche (quali "zecche comuniste" "bastardi comunisti, comunisti di merda" "ora chiama Bertinotti" "te lo do io Che Guevara e Manu Chao", "Che Guevara figlio di puttana", bombaroli, "popolo di Seattle fate schifo" ed altre di analogo tenore), alla loro sfera e libertà sessuale, e alle loro credenze religiose e condizione sociale, (quali ebrei di merda, frocio di merda ed altre di analogo tenore), e fossero costretti ad ascoltare espressioni e motivi d'ispirazione fascista contrariamente alla loro fede politica (quali ascolto obbligato del cellulare con suoneria costituita dal motivo "faccetta nera bell'abissina", ascolto della filastrocca "un due tre viva Pinochet quattro cinque sei a morte gli ebrei", pronuncia da parte delle persone offese contro la propria volontà di espressioni quali "viva il duce", "duce, duce" ed altre di analogo tenore), così sottoponendo le persone offese ad un trattamento offensivo della loro libertà morale, politica e religiosa (art. 1 commi 1 e 2 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti fondamentali dell'uomo)

D) avere ignorato e comunque tollerato comportamenti vessatori e scorretti commessi da altre persone appartenenti alle Forze dell'Ordine nel CORTILE immediatamente antistante gli scalini di accesso alla caserma di Bolzaneto (e quindi facilmente constatabile), comportamenti consistenti in percosse minacce, sputi, risate di scherno, urla canzonatorie, insulti di ogni genere anche in riferimento alle condizioni sociali e alla fede politica che venivano rivolti, con evidente fine di disprezzo e di intimidazione, "a mo' di saluto" alle persone arrestate e/o fermate e condotte presso la caserma di Bolzaneto in guisa di "comitato di accoglienza" e che venivano quindi così sottoposte a profonda umiliazione morale e a trattamento non conforme al principio di rispetto della dignità della persona umana così contribuendo con tale tolleranza (che ingenerava o poteva ingenerare negli esecutori materiali di tali gravi condotte a lui gerarchicamente subordinati un senso di impunità), quantomeno sotto il profilo psicologico, al clima di vessazione generale creatosi nella caserma di Bolzaneto

F) avere consentito e tollerato che alle persone ristrette presso la Caserma di Bolzaneto non fossero somministrati il cibo, le bevande e in generale i pasti necessari in rapporto alla durata del periodo di permanenza presso la struttura (variabile, per la fase dall'immatricolazione sino alla effettiva traduzione ai carceri di destinazione, da un periodo di circa due ore fino a 11 ore circa), e tutti i generi necessari alla cura e alla pulizia personale così violando il dovere di assicurare alle persone detenute presso il sito penitenziario di Bolzaneto una alimentazione sufficiente ed adeguata all'età, allo stato di salute ed al sesso delle persone offese (violazione art. 8 comma 1 Legge 354/75 e art. 9 comma 1 Legge 354/75 sull'ordinamento penitenziario e art. 11 d.p.r. 230/2000 regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario)

G) avere consentito e comunque tollerato e non impedito il danneggiamento di oggetti personali appartenenti alle persone offese mentre si trovavano nella caserma di Bolzaneto per la fase dall'immatricolazione sino alla effettiva traduzione agli istituti penitenziari di destinazione (ad esempio sottrazione e/o distruzione di cellulari, di abbigliamento ed altri effetti personali), così

sottoponendo le parti offese ad un trattamento non conforme al principio della dignità

In Genova —Caserma di Bolzaneto dal 20 Luglio 2001 al 23 Luglio 2001

17) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p.- 40 cpv —81 c.p.- .608 c.p. perché nella qualità sopraindicata, nella fase in cui gli arrestati e i fermati erano a disposizione della Polizia Penitenziaria, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali appartenenti alla Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria esecutori materiali, e comunque agevolando e non impedendo la condotta degli altri, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone ristrette presso la Caserma per il periodo in cui erano a disposizione della Polizia Penitenziaria; più precisamente tollerava, consentiva e comunque non impediva che le persone ristrette in Bolzaneto (in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza):

- fossero costrette, nelle CELLE di pertinenza della Polizia di Stato, senza plausibile ragione a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella, con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;
- fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce, anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonché per farli desistere da ogni benché minimo tentativo - del tutto vano - di cercare posizioni meno disagiati;
- fossero tenuti nel corso dell'accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all'altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti all'ora passaggio da altro personale appartenente a Forze dell'Ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma, dislocato in modo da formare quasi due "ali" di pubblici ufficiali ai lati del corridoio;
- fossero mantenute senza somministrazione di cibo, bevande e in generale dei pasti necessari in rapporto alla durata del periodo di permanenza presso la struttura (variabile, per la fase dall'ingresso nella caserma fino all'immatricolazione, da un periodo di circa due ore fino a 15 ore circa), e di tutti i generi necessari alla cura e alla pulizia personale.

In Genova Bolzaneto dal 20 Luglio 2001 al 23 Luglio 2001

GUGLIOTTA Antonio Biagio

18) del reato p. e p. dagli artt. 81 commi 1 e 2 c.p. - 323 c.p.- 61 n. 1 e 5 c.p. — perché con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso e con condotte ciascuna in violazione di più norme di legge, nella qualità di pubblico ufficiale con il grado di Ispettore della Polizia Penitenziaria, con la qualifica ed incarico di responsabile della sicurezza del sito penitenziario provvisorio istituito presso la caserma del VI Reparto Mobile di P.S. di Genova Bolzaneto, per motivi abietti e futili, in violazione delle seguenti norme leggi e regolamento:

- art. 1 commi 1 — 2 — 5 legge 26/7/75 n. 354 contenente “norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
- art. 8 comma 1 e art 9 comma 1 Legge 26/7/75 n. 354 contenente norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative della libertà personale
- art. 1 comma 3 e art. 11 d.p.r. 30/6/00 n. 230 regolamento sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
- art. 3 e 5 paragrafo 2 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4/11/50 e ratificata con legge 4/8/1955 n. 848)
- art. 27 comma 3 della Costituzione della Repubblica Italiana sottoponeva o comunque tollerava, consentiva, non impediva che le persone ristrette presso la caserma di Bolzaneto fossero sottoposte a misure vessatorie e a trattamenti inumani e degradanti, e arrecava così un danno ingiusto (costituito dalla LESIONE del DIRITTO alla INTEGRITA' FISICA e MORALE

delle parti offese in seguito alle violenze fisiche e morali poste in essere da appartenenti alle Forze dell'Ordine nella caserma di Bolzaneto e dalla LESIONE del DIRITTO di TUTELARSI GIUDIZIARIAMENTE consistente nelle offese alla dignità della persona commesse nella caserma di Bolzaneto con conseguente maggiore difficoltà per le parti offese di azionare la tutela giudiziaria a fronte delle lesioni e percosse subite ad opera di appartenenti alle forze dell'ordine) a tutte le parti offese in stato di arresto presso la caserma di Genova Bolzaneto e quindi in condizioni di minorata difesa, con la conseguenza di una SOSTANZIALE COMPROMISSIONE dei DIRITTI UMANI FONDAMENTALI per le persone offese durante il periodo di permanenza presso la caserma di Bolzaneto, con le seguenti condotte:

A) avere tollerato e consentito nella sua veste di Ispettore della Polizia Penitenziaria costantemente presente nella struttura e responsabile della sicurezza nella stessa (e conseguentemente avere omesso nella sua veste il controllo necessario ad impedire) che le persone ristrette presso il sito penitenziario provvisorio della caserma di Bolzaneto fossero sottoposte a trattamento non conforme ad umanità non rispettoso della dignità umana, quindi umiliante inumano e degradante (violazione degli artt. 27 comma 3 Cost — art. 3 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali — art. 1 comma 1 Legge 354/75 norme sull'ordinamento penitenziario - art. 1 comma 3 d.p.r. 230/2000 regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario)

B) avere consentito, tollerato e non impedito (come avrebbe potuto e dovuto fare nella sua veste di Ispettore della Polizia Penitenziaria responsabile della sicurezza e dell'organizzazione dei servizi presso la Caserma), che le persone ristrette in Bolzaneto (in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza) fossero costrette a subire trattamenti vessatori inumani e degradanti sia all'interno delle celle di pertinenza della Polizia Penitenziaria (ove le persone senza plausibile ragione e senza necessità legata alla detenzione erano obbligate a mantenere per lungo tempo posizioni umilianti inumane e disagiati), sia in quelle custodite dalla Polizia di Stato (ove personale della Polizia Penitenziaria si introduceva arbitrariamente), sia nel corridoio durante gli spostamenti e l'accompagnamento ai bagni (durante i quali le persone offese venivano derise ingiuriate colpite e minacciate senza alcuna ragione da personale che stazionava nel corridoio disposto in modo da formare due ali ai lati dello stesso) sia infine nei bagni stessi

C) avere nella qualità sopraindicata consentito e tollerato (e comunque non avere impedito che) le persone ristrette presso la caserma di Bolzaneto subissero umiliazioni, offese e insulti in riferimento alle loro opinioni politiche (quali “zecche comuniste” “ bastardi comunisti, comunisti di merda” “ora chiama Bertinotti “ “ te lo do io Che Guevara e Manu Cha Chao”, “Che Guevara figlio di puttana”, bombaroli, “popolo di Seattle fate schifo” ed altre di analogo tenore), alla loro sfera e libertà sessuale, e alle loro credenze religiose e condizione sociale (quali ebrei di merda, frocio di merda ed altre di analogo tenore), e fossero costretti ad ascoltare espressioni e motivi di ispirazione fascista contrariamente alla loro fede politica (quali ascolto obbligato del cellulare con suoneria costituita dal motivo “faccetta nera bella abissina”, ascolto della filastrocca “un due tre viva Pinochet quattro cinque sei a morte gli ebrei”, pronuncia da parte delle persone offese contro la propria volontà di espressioni quali “viva il duce”, “duce, duce” ed altre di analogo tenore), fossero infine costretti ad eseguire contro la loro volontà il saluto fascista, così sottoponendo le persone offese ad un trattamento offensivo della loro libertà morale, politica e religiosa (art. 1 commi 1 e 2 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti fondamentali dell'uomo)

D) avere, nella sua qualità già sopra specificata, ignorato e comunque tollerato comportamenti vessatori e scorretti commessi da altre persone anche della Polizia Penitenziaria all'interno della caserma in generale (ad esempio anche dando segni di approvazione o non disapprovando - così implicitamente incoraggiando - comportamenti di scherno posti in essere ai danni delle persone offese)

E) avere, nella sua qualità già sopra specificata, ignorato e comunque tollerato comportamenti vessatori e scorretti commessi da altre persone appartenenti alle Forze dell'Ordine nel CORTILE

immediatamente antistante gli scalini di accesso alla caserma di Bolzaneto (e quindi facilmente constatabile), comportamenti consistenti in percosse, minacce, sputi, risate di scherno, urla canzonatorie, insulti di ogni genere anche in riferimento alle condizioni sociali e alla fede politica che venivano rivolti, con evidente fine di disprezzo e di intimidazione, “a mo’ di saluto” alle persone arrestate e/o fermate e condotte presso la caserma di Bolzaneto (cd. COMITATO di ACCOGLIENZA) e che venivano quindi così sottoposte a profonda umiliazione morale e a trattamento non conforme al principio di rispetto della dignità della persona umana, così contribuendo con tale tolleranza (che ingenerava o poteva ingenerare negli esecutori materiali ditali gravi condotte a lui gerarchicamente sottoordinati un senso di impunità,), quantomeno sotto il profilo psicologico, al clima di vessazione generale creatosi nella caserma di Bolzaneto

F) avere nella qualità sopraindicata consentito e tollerato, che alle persone ristrette presso la Caserma di Bolzaneto anche nelle celle a disposizione della Polizia Penitenziaria e dopo l’immatricolazione (fino alla effettiva traduzione ai carceri di destinazione) non fossero somministrati il cibo, le bevande e in generale i pasti necessari in rapporto alla durata del periodo di permanenza presso la struttura (variabile, per la fase dall’immatricolazione sino alla effettiva traduzione ai carceri di destinazione, da un periodo di circa due ore fino a 11 ore circa), e tutti i generi necessari alla cura e alla pulizia personale, e avere altresì consapevolmente omesso di segnalare la suddetta grave carenza ai suoi superiori, nonché consapevolmente omesso di provvedere alle necessarie disposizioni per ovviare come meglio possibile alla mancata previsione di pasti e generi di conforto per i detenuti, così violando in modo grave e completo il dovere, anche su di lui incombente per la funzione rivestita e l’attività svolta, di assicurare alle persone detenute presso il sito penitenziario di Bolzaneto una alimentazione sufficiente ed adeguata all’età, allo stato di salute ed al sesso delle persone offese (violazione art. 8 comma 1 Legge 354/75 e art. 9 comma 1 Legge 354/75 sull’ordinamento penitenziario e art. 11 d.p.r. 230/2000 regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario)

G) avere consentito e comunque tollerato e non impedito il danneggiamento di oggetti personali appartenenti alle persone offese mentre si trovavano nella caserma di Bolzaneto per la fase dall’immatricolazione sino alla effettiva traduzione agli istituti penitenziari di destinazione (ad esempio sottrazione e/o distruzione di cellulari, di abbigliamento ed altri effetti personali), così sottoponendo le parti offese ad un trattamento non conforme al principio della dignità.

In Genova —Caserma di Bolzaneto dal 20 Luglio 2001 al 22 Luglio 2001

19) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p.- 40 cpv —81 c.p.- 608 c.p. perché nella qualità sopraindicata, nella fase in cui gli arrestati erano a disposizione della Polizia Penitenziaria, quale Ispettore della Polizia Penitenziaria responsabile della sicurezza e dell’organizzazione dei servizi presso la Caserma (e organizzatore della vigilanza per la fase a partire dall’immatricolazione sino alla effettiva traduzione degli arrestati agli istituti penitenziari di destinazione), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali appartenenti alla Polizia Penitenziaria ed alla Polizia di Stato esecutori materiali, e comunque agevolando e non impedendo la condotta degli altri, come avrebbe dovuto e potuto fare nella sua veste di Ispettore della Polizia Penitenziaria responsabile della sicurezza, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone ristrette presso la Caserma per il periodo in cui erano a disposizione e nelle celle di pertinenza della Polizia Penitenziaria, più precisamente tollerava, consentiva e comunque non impediva che le persone ristrette in Bolzaneto (in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza):

fossero costrette, nelle CELLE di pertinenza della Polizia Penitenziaria, senza plausibile ragione (e senza necessità legata alla detenzione) a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella, con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti o inginocchiati a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;

fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce

anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonché per farli desistere da ogni benché minimo tentativo — del tutto vano - di cercare posizioni meno disagiati;

fossero tenuti nel corso dell'accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all'altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti all'ora passaggio da altro personale appartenente a Forze dell'ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma, dislocato in modo da formare quasi due "ali" di pubblici ufficiali ai lati del corridoio;

fossero costretti nei bagni ad espletare i loro bisogni fisiologici in tempi estremamente contenuti con la porta aperta e la presenza ravvicinata del sorvegliante, al fine di sottoporli ad una profonda umiliazione;

fossero mantenute senza somministrazione di cibo, bevande e in generale dei pasti necessari in rapporto alla durata del periodo di permanenza presso la struttura (variabile, per la fase dall'immatricolazione sino alla effettiva traduzione ai carceri di destinazione, da un periodo di circa due ore fino a 11 ore circa), e di tutti i generi necessari alla cura e alla pulizia personale.

In Genova Bolzaneto dal 20 Luglio 2001 al 22 Luglio 2001

20) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 40 cpv., 61 nr. 1), 5) e 9), 581, 582, 585, 594, 612, 610 CP perché, nella veste indicata ai capi che precedono, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agevolando o, comunque, non impedendo la condotta degli esecutori materiali, concorreva con altri pubblici Ufficiali in gran parte non identificati, appartenenti alla Polizia Penitenziaria che commettevano i reati sottoindicati anche ai danni di persone — arrestati o fermati per identificazione o per denuncia a piede libero - in carico alla Polizia di Stato:

- percuoteva con calci, pugni, sberle e, in alcune occasioni, con il manganello in dotazione, gli arrestati e i fermati per identificazione; in particolare non impediva che i soggetti custoditi venissero percosi, nelle celle e nel corridoio ove gli arrestati transitavano oppure dove venivano tratti in attesa di ulteriori incombenze; in tal modo in alcune occasioni determinava agli arrestati lesioni personali;
- minacciava alle stesse persone un male ingiusto nelle circostanze sopra indicate e come meglio sotto precisato
- offendeva l'onore e il decoro degli stessi con vari epiteti ingiuriosi anche con riferimenti alla fede politica (zecche, comunisti bastardi, comunisti di merda, bombaroli, popolo di Seattle, fate schifo) nonché con epiteti rivolti alle donne quali "puttana", "troia";
- con violenza e minaccia, costringeva le persone a dire frasi contrarie alla propria fede politica ("Viva il Duce") o a cantare ritornelli inneggianti il fascismo ("Faccetta Nera"; "un, due, tre viva Pinochet");
- con violenza e minaccia costringeva gli arrestati presenti nel corridoio a fare il saluto romano, azione materialmente posta in essere da agenti della Polizia Penitenziaria non identificati

ciò in particolare ai danni delle seguenti persone:

tra il 20 e il 21 luglio 2001

- **Arculeo Carlo** —arrestato - percosso in cella con calci mentre stava nella posizione descritta al capo 19) da agenti della Polizia Penitenziaria; ancora percosso con calci e pugni e con il manganello quando chiede di andare al gabinetto
- **Chicharro Sanchez e Otero Baldo Carlos** — arrestati - ripetutamente percosi da due ali di agenti della Polizia Penitenziaria quando transitavano nel corridoio e in cella quando tentavano di sedersi perché stanchi;
- **Cairolì Alessandro** - arrestato- costretto nel corridoio a gridare "Viva il Duce"
- **Delfino Gianluca** — arrestato - percosso con un colpo di manganello all'ingresso della caserma mentre gli intimavano di non appoggiare la testa sanguinante contro il muro per evitare di sporcarlo, percosso nel corridoio da agenti prevalentemente della Polizia

Penitenziaria con calci e pugni; in conseguenza di tale trattamento riportava lesioni consistite nel sanguinamento al naso — già leso a seguito di un pugno ricevuto nel corso dell'arresto - ed un ematoma al polpaccio destro; ingiuriato nel corridoio con frasi del tipo “Bastardi comunisti, è ora che impariate”; percosso con calci nella cella mentre è nella posizione contestata al capo sub 19); percosso nella cella ad opera di agenti della Polizia Penitenziaria, che gli facevano sbattere la testa contro il muro; percosso con schiaffi e calci da agenti della Polizia Penitenziaria quando veniva fatto sostare nel corridoio, in attesa di passare alla visita medica, nella posizione indicata al capo che precede, particolarmente accentuata dall'imposizioni di tenere le gambe molto divaricate (in tale fase la parte lesa sveniva e veniva messa sotto flebo in infermeria);

- **Ferrazzi Fabrizio**—arrestato- percosso con un pugno e uno schiaffo ad opera di agente della Polizia Penitenziaria al momento dell'arrivo alla cella; percosso alla caviglia dolorante e con un colpo dietro alle ginocchia da due diversi agenti mentre sostava nel corridoio nella posizione contestata al capo che precede;
- **Ghivizzani Federico** – arrestato - in cella, percosso dalla Polizia Penitenziaria con calci e pugni e costretto, con violenza e minaccia, a gridare “Viva il Duce e Alalà”; gli venivano cagionate lesioni personali di lieve entità, con una ustione al polso destro mediante una sigaretta;
- **Larroquelle David** - arrestato- percosso in più occasioni nel corridoio da parte di agenti della Polizia Penitenziaria; nel corridoio costretto, con violenza e minaccia, a gridare frasi come “Viva il Duce”, “Viva la Polizia Penitenziaria”
- **Laval Alban** — arrestato - percosso mentre transitava nel corridoio da due ali di agenti in varie parti del corpo;
- **Lorente Garcia** - arrestato- percosso nel corridoio con calci e pugni mentre transitava per raggiungere altri uffici e quando era in sosta nella posizione contestata al capo sub 19); percosso nell'infermeria da Incoronato Alfredo e da altre persone ivi presenti, mentre veniva perquisito e sottoposto a visita medica; in conseguenza delle percosse riportava lesioni personali consistite nella frattura della costola destra; percosso, ingiuriato e minacciato in bagno da due agenti della Polizia Penitenziaria che lo costringevano a mettersi davanti al WC e gli dicevano “Orina Finocchio”, lo minacciavano di violentarlo con un manganello, con lo stesso manganello lo percuotevano all'interno delle cosce procurandogli ematomi, lo percuotevano ancora con pugni alla testa e alle spalle;

Lupi Bruno —arrestato- percosso da agenti della Polizia Penitenziaria in cella con calci alle ginocchia e allo stomaco, schiaffi in faccia; ingiuriato da agenti della Polizia Penitenziaria con sputi anche in bocca;

Manganelli Danilo – arrestato - percosso con il manganello da agenti della Polizia Penitenziaria mentre era nel corridoio con la testa appoggiata contro il muro; in conseguenza delle percosse riportava lesioni lievi

Nebot Cesar – arrestato - percosso in cella e nel corridoio al suo passaggio;

Nencioli Nicola —arrestato- percosso con due pugni in faccia e due calci alla schiena prima di entrare nella prima cella da parte di agenti della Polizia Penitenziaria nonché ancora successivamente, in cella con un pugno allo stomaco; era costretto, con violenza e minaccia, a urlare in cella “Viva il Duce”; percosso in più occasioni mentre transitava nel corridoio, in un caso anche con una ginocchiata allo stomaco;

Percivati Ester —arrestata - percossa nel corridoio al suo passaggio con calci e sgambetti, nonché ingiuriata nel bagno da agente di Polizia Penitenziaria con epiteti del tipo “troia” “puttana”; ivi veniva altresì costretta con violenza a mettere la testa dentro la turca e a subire da altri agenti della Polizia Penitenziaria pronunce di frasi ingiuriose con riferimenti sessuali del tipo “che bel culo” “ti piace il manganello”;

Rossomando Angelo —arrestato- subiva da parte di un agente, non identificato, lo spruzzo di gas urticante agli occhi, con conseguenti lesioni personali aggravate dall'uso dell'arma ai sensi degli

art. 585 cp, 1 L. 110/1975, 1 L. 895/1967; condotto alle docce per la decontaminazione, era percosso da agente della Polizia Penitenziaria con il manganello;

Rossomando Massimiliano- arrestato- percosso nel corridoio da agente di Polizia Penitenziaria che gli ordinava di raccogliere degli oggetti per terra senza piegare le ginocchia;

Sassi Daniele —arrestato- percosso ripetutamente ad opera degli agenti della Polizia Penitenziaria nella cella e nel corridoio, con calci e pugni dietro alla schiena mentre transitava e, anche con il manganello mentre era in attesa di entrare nell'ufficio immatricolazione; era costretto con violenza e minaccia a dire frasi del tipo "Viva il Duce", "Viva il Corpo di Polizia Penitenziaria" "Ecco il Popolo di Seattle";

Subri Arianna —arrestata- minacciata ed ingiuriata, unitamente ad altri arrestati, ad opera di agenti della Polizia Penitenziaria con frasi ed epiteti del tipo "Non uscite vivi da qui, bastardi, comunisti di merda" nonché rivolti alle donne "entro stasera vi scoperemo tutte".

Sesma Gonzales Adolfo - arrestato- subiva percosse ad opera della Polizia Penitenziaria quando transitava nel corridoio, in sala medica durante la perquisizione e la visita e nella cella di pertinenza della Polizia Penitenziaria, dove veniva costretto a rimanere in ginocchio;

Ulzega Pietro —arrestato - percosso nel corridoio al suo passaggio; percosso in bagno con calci alla schiena mentre urinava;

Valguarnera Antonino —arrestato- percosso ripetutamente in cella anche da agenti della Polizia Penitenziaria mentre si trovava nella posizione contestata al capo sub 19) con calci manganellate ai fianchi e schiaffi alla testa; costretto ad urlare "Viva il Duce e Viva la Polizia Penitenziaria" con minaccia; ingiuriato con ripetute frasi quali "sei un gay o un comunista?"; scottato alle mani con accendino;

Aveni Simone, Benino Andrea, Carcheri Alessandro, Ghivizzani Federico, Borgo Matteo, Subri Arianna, Cairolì Alessandro, Ender Taline, Percivati Ester costretti da agenti della Polizia Penitenziaria a fare il saluto romano e a dire ed ascoltare frasi contrarie alla propria fede politica ("Viva il Duce", "Viva la Polizia Penitenziaria")

Tra il 21 e il 22 luglio 2001:

Alfarano Mauro —arrestato - percosso in cella con una ginocchiata nello stomaco; ancora percosso al passaggio in corridoio con pugni, schiaffi e calci; con altri detenuti veniva ingiuriato da agenti non identificati che urlavano il ritornello "Uno, due , tre viva Pinochet", parole in tedesco che terminavano con la rima in "apartheid" e facevano suonare la suoneria del cellulare con il motivo "Faccetta Nera"; costretto, con violenza e minaccia, da agente della Polizia Penitenziaria a dire "Che Guevara, figlio di puttana";

Anerdi Alberto —arrestato - percosso mentre veniva accompagnato nel corridoio e con calcio alle gambe da persona non identificata della Polizia Penitenziaria; percosso ancora in infermeria da agente della Polizia Penitenziaria con un pugno allo stomaco;

Arrigoni Luca - arrestato- percosso nel cortile all'ingresso con calci e insultato ripetutamente; al passaggio nel corridoio veniva percosso con calci e pugni e sgambetti; in cella riceveva pugni e sberle;

Battista Alessandra – arrestata - subiva ingiurie e minacce proferite da agenti che stavano sia all'esterno della struttura che all'interno con le seguenti frasi: "Comunisti di merda, puttane e zecche", "Entreremo nella cella e dipingeremo i muri con i nostri manganelli dello stesso colore della vostra bandiera; "Siete delle bocchine, puzzate, sporche bastarde";

Benetti Claudio —arrestato- percosso con un schiaffo sul volto in conseguenza del quale riportava lesioni personali lievi con sanguinamento dal naso; percosso da agente della Polizia Penitenziaria non identificato sul collo a mano aperta, costretto - con violenza consistita in botte in faccia e sul collo in conseguenza delle quali riportava una lesione lieve (ematoma) - a pronunciare frasi contro il comunismo e inneggianti al fascismo nonché a gridare "Che Guevara figlio di puttana";

Bersano Davide — minorenne , denunciato a piede libero e accompagnato a Bolzaneto per

l'identificazione - percosso in cella dalla Polizia Penitenziaria al fine di fargli mantenere la posizione indicata al capo che precede; minacciato da agenti della Polizia Penitenziaria con frasi del tipo "non vi scorderete della Polizia Penitenziaria"; percosso ancora in cella da agente della Polizia Penitenziaria con un colpo secco a mano aperta sul rene destro e in prossimità del ginocchio destro; subiva ingiurie consistite nell'intonare il ritornello "Uno, due tre, Viva Pinochet; quattro, cinque, sei a morte tutti gli Ebrei", nonché con gli epiteti "comunisti di merda"

Berti Alessandro —arrestato - percosso mentre transitava nel corridoio ad opera di agenti non identificati; subiva ingiurie quali "Bombaroli di merda" oppure "Tranquilli ora arriva Bertinotti e vi salva lui"; veniva ripetutamente percosso nella cella sorvegliata dalla Polizia Penitenziaria: in particolare, tramite le sbarre, veniva colpito da agente addetto alla vigilanza che lo faceva svenire in conseguenza delle percosse.

Bistacchia Marco - arrestato - ingiuriato con frasi, ritornelli ed epiteti a sfondo politico ("comunisti di merda" vi ammazzeremo tutti); percosso al passaggio nel corridoio e insultato anche con sputi ; costretto a stare a carponi da agente non identificato della Penitenziaria che gli ordinava di abbaiare come un cane e di dire "Viva la Polizia Italiana";

Bussetti Brando —arrestato- percosso all'arrivo nel cortile da agenti di diverse FF.00 con calci, sberle e risate di scherno ; subiva percosse ad opera della Polizia Penitenziaria al suo passaggio in corridoio;

Camandona Sergio —arrestato- colpito con violenza alla testa nell'atrio da agente non identificato che lo ingiuriava con la seguente frase: "dove cazzo credi di essere figlio di puttana? Abbassa la testa non guardare"; percosso in cella da agenti della Polizia Penitenziaria per fargli mantenere con particolare rigore la posizione indicata al capo 19);

Crocchianti Massimiliano—arrestato- percosso nel corridoio anche con stracci bagnati; percosso in cella anche con manganelli al fine di fargli mantenere la posizione indicata al capo che precede;

Cuccomarino Carlo- arrestato- subiva esalazione di gas asfissianti- urticanti; subiva-unitamente ad altri- minacce aggravate dall'uso dell'arma ad opera di agenti che sostavano all'esterno della struttura, in prossimità della finestra; in particolare costoro premevano il grilletto della pistola simulando delle esecuzioni così minacciandoli di morte.

De Florio Anna – arrestata - percossa nel corridoio durante l'accompagnamento in bagno da agente della Polizia Penitenziaria che le torcevano il braccio dietro la schiena ; percossa minacciata e insultata nel corridoio dalle due ali di agenti ivi presenti con calci, pugni, schiaffi, sputi ed epiteti vari del tipo "troie, ebrei e puttane" e in generale attinenti alla sfera sessuale;

De Munno Alfonso - arrestato- visibilmente ferito per una frattura al piede destro , veniva percosso nel corridoio al suo passaggio, insultato anche con sputi e percosso nella ad opera di agenti della Polizia Penitenziaria; insultato da agenti della Polizia Penitenziaria con ritornelli d'ispirazione fascista ("Faccetta Nera");

De Vito Stefano - arrestato- costretto , con la minaccia di percosse, a gridare "Polizia Penitenziaria";

Della Corte Raffaele - arrestato- subiva percosse nel corridoio ad opera delle due ali di agenti; in cella subiva ingiurie con ritornelli di ispirazione fascista e suonerie di cellulare riproducente il motivo "Faccetta Nera"; in cella subiva percosse al fine di fargli mantenere la posizione indicata nel capo 19);

Devoto Stefano — arrestato - percosso fuori dall'infermeria da agente della Polizia Penitenziaria con strizzate ai testicoli e colpi al piede; ingiuriato ripetutamente con epiteti vari nella cella di pertinenza della Polizia Penitenziaria; ingiuriato nel corridoio da agenti che si vantavano di essere nazisti , dicevano di provare piacere a picchiare un "omosessuale, comunista, merdoso come lui", rivolgevano epiteti del tipo "frocio, ebreo";

Faverio Cristiano — arrestato - percosso da agenti della Polizia Penitenziaria nel corridoio e

ingiuriato con epiteti del tipo “zecche di merda”, “comunisti di merda” e altri riferimenti di tipo politico e intonando canzoni di ispirazione fascista (“Uno, due, tre Viva Pinochet”)

Flagelli Amaranta - arrestata- subiva ripetuti insulti e minacce del tipo “troie, dovete fare pompini a tutti “ , “vi facciamo il culo”; vi portiamo fuori nel furgone e vi stupiamo”, nonché a sfondo politico come “comunisti zecche” e con l’attivazione della suoneria del cellulare con il motivo “Faccetta nera”;

Fornasier Evandro — arrestato - era costretto in cella a raccogliere i propri documenti d’identità che alcuni agenti avevano con disprezzo sbattuto per terra, con violenza consistita nel fatto che un agente lo prendeva per un orecchio e lo faceva chinare a forza a terra;

Gagliastro Maurizio- arrestato- nel corridoio ripetutamente percosso con calci e in un’occasione subiva anche l’esalazione del gas asfissiante-urticante; in cella veniva insultato con sputi nonché con filastrocche del tipo “uno, due, tre viva Pinochet”, e con la suoneria del cellulare con il motivo di “Faccetta Nera” e intonando in coro “Uno di meno, siete uno di meno” con chiaro riferimento alla morte di Carlo Giuliani;

Guidi Francesco - arrestato- percosso nel corridoio con pugni, calci, manganellate insultato anche con sputi;

Ighina Cristiano- arrestato- percosso, mentre si trovava nel corridoio nella posizione indicata nel capo 19), con un forte pugno alle costole;

Iserani Massimo- arrestato- subiva percosse nel corridoio ad opera di agenti della Polizia Penitenziaria; in cella, costretto con violenza -consistita anche in percosse - a gridare “Che Guevara bastardo”;

Junemann Sebastian - arrestato - subiva in cella l’esalazione del gas urticante-asfissiante;

Lungarini Fabrizio – arrestato - percosso nel corridoio da agente della Polizia Penitenziaria che diceva “Ma questo lo conosco, fermi, questo fa l’avvocato!”; percosso (pugni e tirate d’orecchie) dagli agenti della Polizia Penitenziaria di vigilanza alla cella; ingiuriato da agenti della Polizia Penitenziaria con epiteti del tipo “merda, fai schifo” e con sputi; subiva in cella minacce del tipo “la notte è lunga, questo è solo l’inizio”

Maffei Marcello - fermato per identificazione - percosso nell’atrio con un forte pugno al rene destro, mentre si trovava nella posizione indicata al capo 19);

Manganaro Andrea – arrestato - percosso all’ingresso della cella con un forte pugno allo stomaco da agente della Polizia Penitenziaria;

Marchiò Milos —fermato per identificazione- percosso in cella da agenti della Polizia Penitenziaria;

Menegon Elisabetta – arrestata - percossa al passaggio nel corridoio con spinte e sgambetti; minacciata da agente non identificato con la frase “questa è mia, questa me la porto via io, ci penso io”

Massagli Nicola- arrestato- percosso in corridoio da agenti della Polizia Penitenziaria;

Morozi David – arrestato - percosso nel corridoio ; percosso prima di entrare in infermeria da un agente della Polizia Penitenziaria che lo colpiva con due cazzotti sugli zigomi; percosso nella cella vigilata dalla Polizia Penitenziaria, dove veniva messo al centro in ginocchio e ripetutamente percosso e minacciato con frasi del tipo “non ti preoccupare che te la facciamo noi la festa” (in considerazione del fatto che era il giorno del suo compleanno);

Morrone Maria Addolorata —arrestata- percossa nel corridoio con calci; ingiuriata con epiteti rivolti anche ad altre donne del tipo “puttane, troie”;

Nadalini Roberto - fermato per identificazione - percosso e ingiuriato nella cella vigilata dai CC anche da agenti della Polizia Penitenziaria; minacciato con frasi del tipo “adesso a questi gli facciamo sputare il sangue”;

O’Byrne Mark – arrestato - percosso nel corridoio, mentre veniva accompagnato alla cella, sia dall’accompagnatore non identificato, che da altri agenti ivi presenti;

Passatore Angelo- arrestato- percosso ripetutamente anche con un forte colpo alla schiena da un agente della Polizia Penitenziaria che lo custodiva nella cella;

Pfister Stefan - arrestato- percosso in cella con un colpo allo stomaco e con il manganello; ingiuriato con frasi del tipo “siete delle merde, stronzi, comunisti” ; “Heil Hitler” e con il motivo su Pinochet; veniva costretto, con minaccia, a gridare in tedesco “Che Guevara stronzo”;

Pignatale Sergio —arrestato- subiva percosse nella cella vigilata dalla Polizia Penitenziaria (colpo alla schiena, schiaffi e botte varie); in una stanza veniva costretto a denudarsi, a mettersi in posizione fetale e — da questa posizione- a fare una trentina di salti mentre due agenti della Polizia Penitenziaria lo colpivano con schiaffi;

Repetto Davide — arrestato - ripetutamente ingiuriato in cella e nel corridoio con epiteti anche a sfondo politico del tipo “bastardi”, “pezzi di merda”, “comunista di merda” e, con il ritornello riferito a Pinochet, nonché attivando la suoneria del cellulare riproducente il motivo Faccetta Nera; percosso in cella quando contravveniva all’ordine di stare nella posizione indicata al capo 19) con calci al costato e sulle dita nonché mettendogli un piede con anfibio sul collo per bloccarlo a terra;

- **Ruber Stefan Andreas**- arrestato-; ingiuriato in cella con epiteti e ritornelli di ispirazione fascista (“Heil Hitler”, “Viva il duce”, “Bastardi”, “uno due, tre Viva Pinochet...”); percosso nel corridoio da due ali di agenti; nella cella vigilata dalla Polizia Penitenziaria veniva costretto, insieme a Seitz Valentin Klaus, ad accucciarsi a quattro zampe come un cane e veniva percosso con calci nel sedere.
- **Santoro Marco** - arrestato-; ingiuriato in cella con epiteti e ritornelli di ispirazione fascista (“Viva il duce”, “uno due, tre Viva Pinochet...”); minacciato, unitamente ad altri compagni di cella che venivano percosi, con espressioni del tipo “Vi ricorderete della Polizia Penitenziaria”; percosso nella cella vigilata dalla Polizia Penitenziaria da un agente con un colpo secco a mano aperta sul rene destro e in prossimità del ginocchio destro.
- **Sciatti Andreas Pablo** —minorenne, accompagnato a Bolzaneto-; ingiuriato con epiteti e ritornelli di ispirazione fascista (“Uno, due, tre Viva Pinochet..”, “Mussolini, olè”); percosso al passaggio nel corridoio da due ali di agenti;
- **Sergi Costantino** —arrestato- percosso al passaggio nel corridoio da due ali di agenti (calci e sgambetti);
- **Spingi Sergio**- arrestato - percosso in cella con calci da un agente della Polizia Penitenziaria;
- **Susara Sergio**- arrestato- percosso al passaggio nel corridoio da due ali di agenti della Polizia Penitenziaria;
- **Tabbach Mohamed** — arrestato- subiva lesioni (ecchimosi alla schiena) con manganellate in cella ad opera di agenti della Polizia Penitenziaria;
- **Urbino Gerardo** —arrestato- percosso nel corridoio da due ali di agenti
- **Zincani Sabatino**- arrestato- percosso con calci e pugni da due ali di agenti nel corridoio;

dalle ore 3.00 alle ore 22.00 del 22 luglio.

- **BALBAS RUIZ AITOR**- arrestato alla scuola Diaz- percosso nel corridoio con colpi alla schiena, pugni e calci da due ali di agenti;
- **BARRINGHAUS GEORG** — arrestato alla scuola Diaz- percosso con spinte nel corridoio da due ali di agenti;
- **BARTESAGHI GALLO SARA**- arrestata alla scuola Diaz- insultata in cella prevalentemente da agenti della Polizia Penitenziaria con epiteti del tipo “zecche”, “ne abbiamo ucciso uno ne dobbiamo uccidere 100”, nonché con epiteti e ritornelli anche a sfondo politico (canzone “Uno, due, tre Viva Pinochet”); ripetutamente percossa con calci e insultata (epiteto di “troia”) nel corridoio da agenti della Polizia Penitenziaria;
- **BAUMANN BARBARA**- arrestata alla scuola Diaz- minacciata da due ali di agenti nel corridoio che facevano il gesto di colpirla.
- **BLAIR JONATHAN** —arrestato alla scuola Diaz- percosso nel bagno con un calcio da agenti della Polizia Penitenziaria.
- **BODMER FABIENNE** —arrestata alla scuola Diaz- percossa nel corridoio con calci da due

ali di agenti.

- **BRAUER STEFAN** —arrestato alla scuola Diaz- percosso nel corridoio con calci alle gambe da due ali di agenti
- **GATTERMANN CHRISTIAN** —arrestato alla scuola Diaz- percosso nel corridoio da un agente della Polizia Penitenziaria con un forte pugno allo stomaco;
- **HALDIMANN FABIAN**- arrestato alla scuola Diaz- percosso con calci da agenti della Polizia Penitenziaria che lo accompagnavano da una cella all'altra.
- **HERMANN JENS** —arrestato alla scuola Diaz- nell'ufficio della Polizia Penitenziaria, nel corso della perquisizione personale, veniva costretto a spogliarsi nudo e a sollevare il pene mostrandolo agli agenti seduti alla scrivania; nella medesima circostanza veniva costretto, con la minaccia di percosse con la cintura presa ad altro detenuto, a fare delle giravolte sul pavimento; veniva inoltre percosso e ingiuriato con sgambetti e sputi da due ali di agenti mentre transitava nel corridoio;
- **HINRICHS MEYER THORSTEN** - arrestato alla scuola Diaz- percosso con colpi e ingiuriato con epiteti vari da due ali di agenti mentre transitava nel corridoio;
- **HUBNER TOBIAS** —arrestato alla scuola Diaz- subiva ripetute minacce e veniva percosso sia nel cortile di ingresso che in cella;
- **KUTSCHAU ANNA** - arrestata alla scuola Diaz- ripetutamente ingiuriata con epiteti rivolti a lei e agli altri detenuti del tipo "Bastardi";
- **SAMPERIZ FRANCISCO JAVIER**- arrestato alla scuola Diaz - percosso con schiaffi alla nuca e ingiuriato con epiteti vari da due ali di agenti, mentre transitava nel corridoio
- **SCHLEITING MIRKO** - arrestato alla scuola Diaz — percosso con sgambetti e calci nel sedere da due ali di agenti, mentre transitava nel corridoio
- **SCHMIEDERER SIMON** —arrestato alla scuola Diaz- — percosso con sgambetti e ingiuriato da due ali di agenti, mentre transitava nel corridoio
- **TREIBER TERESA** —arrestata alla scuola Diaz- percossa con calci e ingiuriata da due ali di agenti, mentre transitava nel corridoio
- **VON UNGER MOROTZ** - arrestato alla scuola Diaz - percosso con calci, sgambetti e colpi vari e ingiuriato da due ali di agenti, mentre transitava nel corridoio;
- **WAGENSCHNIG KIRSTEN** —arrestata alla scuola Diaz- ingiuriata con epiteti vari ("merda", "black bloc") da due ali di agenti mentre transitava nel corridoio

Con le aggravanti dell'avere profittato di circostanze di tempo e di luogo e di persona tali da ostacolare la privata difesa; con l'ulteriore aggravante di avere agito con abuso della qualifica di pubblico ufficiale e con violazione dei doveri inerenti alla qualifica stessa e per motivi abietti e futili.

In Genova — caserma di Bolzaneto — dal 20 al 22 luglio 2001 (nelle date sopra indicate in riferimento alle singole parti offese)

- 21)** del reato di cui agli artt. 582-585, 61 n.1, 5 e 9 cp perché — nella qualità di cui ai capi che precedono — colpendo alla schiena Persico Marco, fermato per identificazione, con un corpo contundente tipo bastone o manganello, cagionava al predetto lesioni personali lievi (ecchimosi ed ematoma).

Con le aggravanti dell'avere profittato di circostanze di tempo e di luogo e di persona tali da ostacolare la privata difesa; con le ulteriori aggravanti di avere agito con abuso della qualifica di pubblico ufficiale, con arma e per motivi abietti e futili

In Genova — Caserma di Bolzaneto, il 20/7/2001

- 22)** del reato di cui agli artt. 581, 61 n.1, 5 e n. 9 cp perché — nella qualità di cui ai capi che precedono — percuoteva Persico Marco afferrandogli il braccio già dolorante e torcendoglielo violentemente

Con le aggravanti dell'avere profittato di circostanze di tempo e di luogo e di persona tali da ostacolare la privata difesa; con l'ulteriore aggravante di avere agito con abuso della qualifica di pubblico ufficiale e per motivi abietti e futili

In Genova - Caserma di Bolzaneto, il 20/7/2001

23) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 594, 61 n.1, 5 e 9 cp perché — nella qualità di cui ai capi che precedono e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso — offendeva l'onore ed il decoro di Persico Marco, alla presenza di quest'ultimo, dicendogli: "Sei senza dignità" ed in altra circostanza sputandogli addosso.

Con le aggravanti dell'aver profittato di circostanze di tempo e di luogo e di persona tali da ostacolare la privata difesa; con l'ulteriore aggravante di avere agito con abuso della qualifica di pubblico ufficiale e per motivi abietti e futili.

In Genova — Caserma di Bolzaneto, il 20/7/2001

24) del reato di cui agli artt. 110, 610, 61 n. 1, 5 e 9 cp perché —nella qualità indicata ai capi che precedono - in concorso con altri agenti della Polizia Penitenziaria non identificati - costringeva Lupi Bruno a marciare nel corridoio della caserma e ad alzare il braccio destro in segno di saluto fascista

Con le aggravanti dell'aver profittato di circostanze di tempo e di luogo e di persona tali da ostacolare la privata difesa; con l'ulteriore aggravante di avere agito con abuso della qualifica di pubblico ufficiale e per motivi abietti e futili.

In Genova — Caserma di Bolzaneto, il 21/7/2001

25) reato di cui all'art. 581, 61 n. 1, 5 e n. 9 cp perché - nella qualità indicata ai capi che precedono - percuoteva Sassi Daniele facendogli sbattere la testa contro il muro mentre si trovava nel corridoio nella posizione indicata nel capo 2)

Con le aggravanti dell'aver profittato di circostanze di tempo e di luogo e di persona tali da ostacolare la privata difesa; con l'ulteriore aggravante di avere agito con abuso della qualifica di pubblico ufficiale per motivi abietti e futili

In Genova—Caserma di Bolzaneto, il 21/7/2001

VALERIO Franco

26) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 40 cpv., 608 cp perché, nella veste di Ispettore Superiore della Polizia di Stato con funzione di sovrintendere il servizio di vigilanza degli arrestati e dei fermati per identificazioni custoditi nel luogo di detenzione provvisoria istituito presso la Caserma di PS di Bolzaneto nella fascia oraria dalle ore 17.00 alle ore 19.00 del 20 luglio 2001, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali appartenenti alla Polizia di Stato, agevolando o, comunque, non impedendo la condotta di altri, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone accompagnate dalla Polizia di Stato a Bolzaneto per identificazione: dette persone, in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza, senza plausibile ragione, erano costrette a rimanere in piedi, con le braccia alzate oppure dietro alla schiena, le gambe divaricate e la testa contro il muro o ancora, in alcuni casi, seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro o in altre posizioni non giustificate e costituenti ulteriore privazione della loro libertà: in particolare ciò ai danni dei seguenti fermati per identificazione: Mapelli Roberto, Micheli Roberto, Neitzer Eva, Munch Sibille, Bourquin Pascal, Harrison Mark Christopher, Callaioli Giacomo, Meucci Alessio.

In Genova il 20.7.2001

MAIDA Daniela

27) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 40 cpv., 608 cp perché, nella veste di Ispettore Superiore della Polizia di Stato comandante la squadra addetta al servizio di vigilanza delle celle destinate a camere di sicurezza presenti nel sito di detenzione provvisoria istituito presso la Caserma del VI Reparto Mobile di Polizia di Stato di Genova Bolzaneto, nella fascia oraria dalle 19.00 del 20 luglio 2001 alle 3 - 3,30 del 21 luglio 2001, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno

criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali agevolando o, comunque, non impedendo la condotta di altri, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate a disposizione della Polizia di Stato e quelle accompagnate dalla Polizia di Stato a Bolzaneto per identificazione: in particolare disponeva, consentiva o, comunque, non impediva che dette persone, in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza, senza plausibile ragione:

- fossero costrette, nelle CELLE di pertinenza della Polizia di Stato, a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella, con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;
- fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce, anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonché per farli desistere da ogni benché minimo tentativo - del tutto vano - di cercare posizioni meno disagiati;
- fossero tenuti nel corso dell'accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all'altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti al loro passaggio da altro personale appartenente a Forze dell'ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma, dislocato in modo da formare quasi due "ali" di pubblici ufficiali ai lati del corridoio;
- fossero mantenute senza somministrazione di cibo e bevande necessari senza effettuare alcuna doverosa segnalazione.

In Genova Bolzaneto 20 - 21 Luglio 2001

28) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 40 cpv., 61 nrl, 5 e 9), 581, 582, 585, 594, 612 , 610 CP perché, nella veste indicata al capo che precede, nella fase in cui gli arrestati e i fermati erano a disposizione della Polizia di Stato, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali appartenenti alla Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria esecutori materiali dei reati, agevolando o, comunque, consentendo e non impedendo la condotta di altri:

- percuoteva con calci, pugni, sberle e, in alcune occasioni, con il manganello o altro oggetto contundente, gli arrestati e i fermati per identificazione; in particolare non impediva che i soggetti custoditi venissero percosi nell'atrio dell'edificio, nelle celle custodite dalla Polizia di Stato e nel corridoio ove gli arrestati transitavano oppure dove venivano trattenuti in attesa di ulteriori incombenze ; in tal modo in alcune occasioni determinava agli arrestati lesioni personali;
- minacciava alle stesse persone un male ingiusto prospettando azioni violente - nei confronti delle donne anche a sfondo sessuale - come meglio sotto precisato;
- offendeva l'onore e il decoro degli stessi con epiteti ingiuriosi anche con riferimenti alla fede politica (zecche, comunisti bastardi, comunisti di merda) nonché con epiteti rivolti alle donne quali "puttana", "troia";
- costringeva con violenza e minaccia, le persone ad ascoltare e a dire frasi contrarie alla propria fede politica ("Viva il Duce") o a cantare ritornelli inneggianti il fascismo ("Faccetta Nera"; "un, due, tre viva Pinochet")

in particolare ai danni di:

Arculeo Carlo - arrestato - percosso in una cella di pertinenza della Polizia di Stato con calci con anfibio e con il manganello mentre stava nella posizione descritta al capo che precede da agenti della Polizia Penitenziaria; ancora percosso con calci e pugni quando chiedeva di andare al gabinetto;

Bonnecase Vincent - fermato per identificazione-, percosso in cella con calci alle gambe, pugni alla schiena e gli veniva premuta con forza la fronte contro il muro ancorché ferita mentre si trovava nella posizione sopra indicata;

Chicharro Sanchez e Otero Balado Carlos Manuel—arrestati - ripetutamente percossi da due ali di agenti della Polizia Penitenziaria mentre transitavano nel corridoio e in cella quando tentavano di

sedersi perché stanchi;

D'Avanzo Filippo —fermato per identificazione- percosso nell'atrio nel corso della perquisizione;
Delfino Gianluca —arrestato- percosso con un colpo di manganello all'ingresso della caserma mentre gli intimavano di non appoggiare la testa sanguinante contro il muro per evitare di sporcarlo, percosso nel corridoio da agenti prevalentemente della Polizia Penitenziaria con calci e pugni; in conseguenza di tale trattamento riportava lesioni con conseguente sanguinamento al naso —già leso a seguito di un pugno ricevuto nel corso dell'arresto- ed un ematoma al polpaccio destro; veniva ingiuriato nel corridoio con frasi del tipo “Bastardi comunisti, è ora che impariate”; veniva percosso con calci nella cella mentre era nella posizione contestata al capo che precede; veniva percosso nella cella ad opera di agenti della Polizia Penitenziaria, che gli facevano sbattere la testa contro il muro;

Ferrazzi Fabrizio —arrestato- veniva colpito con un pugno e uno schiaffo ad opera di un agente della Polizia Penitenziaria al momento dell'arrivo nella cella Franceschin Diana- arrestata- ingiuriata in cella con epiteti del tipo “troia” “puttana”

Larroquelle David -arrestato- percosso in cella e in più occasioni nel corridoio da due ali di agenti prevalentemente appartenenti alla Polizia Penitenziaria;

Lavai Alban — arrestato- percosso in cella con sberle alla testa, alla schiena e con calci alle gambe per fargli mantenere la posizione; percosso ancora mentre transitava nel corridoio da due ali di agenti prevalentemente appartenenti alla Polizia Penitenziaria;

Le Bouffant Gwendal - fermato per identificazione- percosso in cella con sberle alla testa facendogli prendere testate contro il muro al fine di fargli mantenere la posizione sopra indicata; costretto, con violenza, ad abbassarsi a terra mentre gli urlavano nelle orecchie l'espressione “Viva il Duce”; percosso mentre transitava nel corridoio con un colpo alle costole;

Lorente Garcia - arrestato- percosso nel corridoio con calci e pugni mentre transitava per raggiungere altri uffici e quando era in sosta nella posizione contestata al capo che precede;

Lupi Bruno —arrestato- percosso da agenti della Polizia Penitenziaria in cella con calci alle ginocchia e allo stomaco, schiaffi in faccia; ingiuriato da agenti della Polizia Penitenziaria con sputi anche in bocca; costretto con minaccia a inneggiare al fascismo, urlando “Viva il Duce”;

Malara Giovanni e Misitano Francesco — fermati per identificazione- costretti a dire a voce alta “Buonasera signori” agli agenti entrati in cella, con violenza consistita nel torcere la testa a Malara Giovanni, dando anche uno schiaffo a Misitano sul collo, mentre in evidente stato di soggezione, stavano nella posizione indicata al capo che precede;

Nebot Cesar -arrestato- percosso in cella e nel corridoio al suo passaggio;

Nencioli Nicola —arrestato- percosso con pugni in faccia e calci alla schiena prima di entrare in cella, nonché ancora in cella con pugni alle costole mentre stava nella posizione sopra contestata; veniva ancora percosso all'interno della cella ad opera di agenti della Polizia di Stato non meglio identificati che stringevano ancora più forte i laccetti ai polsi, lasciati ingiustificatamente anche mentre si trovava all'interno della cella.

Percivati Ester —arrestata- percossa nel corridoio al suo passaggio con calci e sgambetti; veniva ingiuriata nel bagno da un agente di Polizia Penitenziaria con epiteti dei tipo “troia” “puttana”; ivi veniva altresì costretta con violenza a mettere la testa dentro la turca e a subire da altri agenti della Polizia Penitenziaria riferimenti sessuali del tipo “che bel culo” “ti piace il manganello”;

Persico Marco —fermato per identificazione- percosso in cella da agenti in borghese che indossavano guanti neri con pugni ai reni e calci alle ginocchia, mentre stava nella posizione sopra indicata; percosso ancora in cella da agenti della Polizia Penitenziaria.

Rossomando Angelo —arrestato- subiva da parte di un agente, non identificato, l'esalazione di un gas urticante agli occhi, con conseguenti lesioni personali aggravate dall'uso dell'arma ai sensi degli artt. 585 cp, 1 L. 110/1975, 1 L. 895/1967;

Romanelli Fabrizio - fermato per identificazione - percosso in cella, mentre stava nella posizione indicata al capo che precede, con pugni alla schiena, calci all'interno delle cosce e botte in testa;

subiva, inoltre, lo spruzzo di gas urticante al viso

Sassi Daniele —arrestato- percosso in cella da agenti della polizia penitenziaria con calci e pugni dietro la schiena e poi ancora al rientro dai rilievi fotodattiloscopici

Schenone Giorgio- fermato per identificazione- percosso in cella, mentre stava nella posizione indicata al capo che precede, con pugni e calci; minacciato con la frase che l'avrebbero pagata perché era stato ucciso un Carabiniere; ingiuriato con frasi inneggianti il fascismo quali Viva il Duce.

Subri Arianna —arrestata- subiva, insieme alle altre ragazze della cella (tra le quali Vie Valerie), minacce anche a sfondo sessuale da persone che stavano all'esterno ("entro stasera vi scoperemo tutte"); subiva percosse al suo passaggio nel corridoio da parte di agenti della Polizia Penitenziaria.

Sesma Gonzales Adolfo- arrestato- percosso mentre permaneva e transitava nel corridoio e nel bagno ad opera di agenti in borghese; veniva costretto, con violenza, a subire il taglio di un codino.

Ulzega Pietro —arrestato- percosso in cella in vari punti del corpo con calci, pugni, manganello e altri oggetti contundenti, riportava lesioni lievi (ematomi); veniva percosso in bagno con calci alla schiena mentre urinava; subiva ingiurie consistite nell'atto, offensivo per l'onore e il decoro, di strappargli i vestiti di dosso mentre agenti di polizia di stato lo perquisivano, lasciandolo in mutande; subiva ancora minacce di violenza fisica e sessuale: in particolare un poliziotto mostrandogli una spranga di ferro e tirandogli l'elastico delle mutande gli diceva: "Vedi questa spranga, adesso te la infiliamo in culo"; subiva ancora violenza privata e ingiurie, minacce quali "zecca comunista "pezzo di merda, te la facciamo pagare", " i tuoi compagni stronzi comunisti hanno ammazzato tre Carabinieri e adesso te la facciamo pagare", "adesso devi gridare Viva il Duce";

Valguarnera Antonino —arrestato- percosso ripetutamente in cella anche da agenti della Polizia Penitenziaria mentre si trovava nella posizione contestata al capo che precede con calci, manganellate ai fianchi e schiaffi alla testa; costretto ad urlare "Viva il Duce e Viva la Polizia Penitenziaria" con minaccia; ingiuriato con ripetute frasi quali "sei un gay o un comunista?"; scottato con un accendino che gli veniva avvicinato alle mani

Vie Valerie- arrestata- percossa con manganellate e calci mentre transitava nel corridoio per andare al bagno.

Con le aggravanti dell'aver profittato di circostanze di tempo e di luogo e di persona tali da ostacolare la privata difesa; con l'ulteriore aggravante di avere agito con abuso della qualifica di pubblico ufficiale e per motivi abietti e futili. In Genova il 20-21 luglio 2001

BRAINI Giammarco

29) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 40 cpv., 608 cp perché, nel sito di detenzione provvisoria istituito presso la Caserma del VI Reparto Mobile di Polizia di Stato di Genova Bolzaneto, quale comandante con grado di Tenente del contingente di Carabinieri del 9° Battaglione Sardegna, addetto al servizio di vigilanza delle camere di sicurezza, in servizio dalle ore 19.00 del 21 luglio alle ore 8.00 del 22 luglio 2001, sovrintendendo al servizio di vigilanza degli arrestati e fermati per identificazione presenti nel citato sito, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali, agevolando, consentendo o, comunque, non impedendo la condotta di altri, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate a disposizione della Polizia di Stato e quelle accompagnate a Bolzaneto per identificazione, sottoposte alla sua custodia: in particolare disponeva, consentiva o, comunque, non impediva che dette persone, in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza, senza plausibile ragione:

- fossero costrette, nelle CELLE di pertinenza della Polizia di Stato, senza plausibile ragione a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella, con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate,

- costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;
- fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce, anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonché per farli desistere da ogni benché minimo tentativo — del tutto vano — di cercare posizioni meno disagiati;
- fossero tenute nel corso dell'accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all'altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti all'ora del passaggio da altro personale appartenente a Forze dell'ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma, dislocato in modo da formare quasi due "ali" di pubblici ufficiali ai lati del corridoio;
- fossero mantenute senza somministrazione di cibo e bevande necessari senza effettuare alcuna doverosa segnalazione.

In Genova Bolzaneto 21 - 22 Luglio 2001

30) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 40 cpv., 61 nr 1), 5) e 9), 581, 582, 585, 594, 612, 610 CP perché, nella veste indicata al capo che precede, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali appartenenti ai Carabinieri, alla Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria esecutori materiali dei reati, agevolando, consentendo o, comunque, non impedendo la condotta di altri:

- percuoteva con calci, pugni, sberle e, in alcune occasioni, con il manganello in dotazione, gli arrestati e i fermati per identificazione; in particolare non impediva che i soggetti custoditi venissero percosi, nelle celle e nel corridoio ove gli arrestati transitavano oppure dove venivano trattenuti in attesa di ulteriori incombenze; in tal modo in alcune occasioni determinava agli arrestati lesioni personali;
- cagionava lesioni personali a persone ristrette in una delle celle da lui vigilate, non impedendo che terzi spruzzassero all'interno della cella gas urticante o asfissiante determinando in tal modo lesioni personali con l'aggravante dell'uso dell'arma ai sensi degli artt. 585 cp, 1 L. 110/1975, 1 L. 895/1967;
- minacciava alle stesse persone un male ingiusto nelle circostanze sopra indicate e come meglio sotto precisato;
- offendeva l'onore e il decoro degli stessi con epiteti ingiuriosi anche con riferimenti alla fede politica (zecche, comunisti bastardi, comunisti di merda) nonché con epiteti rivolti alle donne quali "puttana", "troia", facendo trillare suonerie di cellulari con il motivo di "Faccetta Nera", oppure cantando ritornelli di ispirazione fascista o lesivi delle convinzioni politiche degli arrestati (ad esempio: Un, due, tre viva Pinochet ...)
- con violenza e minaccia, costringeva le persone a dire frasi contrarie alla propria fede politica ("Viva il Duce") o a cantare ritornelli inneggianti il fascismo ("Faccetta Nera"; "un, due, tre viva Pinochet")

in particolare ai danni di

Alfarano Mauro —arrestato- insultato all'ingresso della caserma e poi nelle celle da agenti non identificati con epiteti quali "Zecca, figlio di puttana, stronzo, comunista di merda, bombarolo di merda e devi morire lurido comunista"; percosso da agenti non identificati in cella che gli sbattevano la testa contro il muro prendendolo per i capelli piuttosto lunghi e lo colpivano con calci alle gambe e schiaffi; subiva lesioni consistite in ustioni al braccio a seguito di spruzzo di gas urticante nella cella; veniva percosso ancora nel corridoio con schiaffi e pugni;

Arrigoni Luca- arrestato- percosso durante i passaggi nel corridoio con calci e pugni e sgambetti; percosso in cella dove riceveva un calcio ai testicoli, pugni alla schiena, ai reni e calci ai fianchi da un Carabiniere; ingiuriato in cella dal medesimo Carabiniere con epiteti del tipo "comunisti e froci"; subiva le conseguenze del getto di gas urticante — asfissiante nelle celle.

Anerdi Alberto —arrestato- insultato in cella da Carabinieri che lo vigilavano con sputi e epiteti del tipo negro di merda, schifoso, comunista di merda"; percosso in cella e nel corridoio mentre veniva portato al fotosegnalamento

Battista Alessandra- arrestata- subiva ingiurie e minacce proferite da agenti che stavano sia all'esterno della struttura che all'interno con le seguenti frasi: "Comunisti di merda, puttane e zecche" "Entreremo nella cella e dipingeremo i muri con i nostri manganelli dello stesso colore della vostra bandiera; "Siete delle bocchine, puzzate sporche bastarde"; subiva in cella, l'esalazione di gas asfissiante e urticante; subiva ingiuria consistita nel fatto che alla sua richiesta di andare in bagno e di cambiare l'assorbente, avendo la stessa il ciclo mestruale, le veniva gettata della carta appallottolata sul pavimento attraverso le sbarre e veniva, quindi, costretta a sostituirsi l'assorbente in cella con dei pezzi di vestiti alla presenza di altre persone anche di sesso maschile;

Bersano Davide —minorenne, denunciato a piede libero e accompagnato a Bolzaneto per l'identificazione - percosso nell'atrio con un forte pugno sullo sterno; percosso in cella con calci alle gambe e pugni sui reni; veniva ingiuriato con epiteti del tipo "minorato e non minorenne" subiva ingiurie consistite nell'intonare il ritornello "Uno, due tre, Viva Pinochet; quattro, cinque, sei a morte tutti gli Ebrei", nonché negli epiteti "comunisti di merda";

Berti Alessandro —arrestato- percosso, con calci e spinte, quando transitava nel corridoio ad opera di agenti non identificati; percosso in cella da un agente in borghese che lo spingeva a terra e, quindi, gli dava un calcio in faccia; veniva in cella ripetutamente insultato da agenti in borghese e con divise diverse ("Bombaroli di merda", "Tranquilli ora arriva Bertinotti e vi salva lui)

Bistacchia Marco — arrestato- percosso con calci e pugni alla schiena e insultato in cella dove veniva costretto a stare coricato a terra prono con gambe e braccia divaricate e testa contro il muro; subiva in cella l'esalazione di uno spray urticante - asfissiante; veniva ingiuriato con frasi, ritornelli ed epiteti a sfondo politico ("comunisti di merda" "vi ammazzeremo tutti"); veniva percosso al passaggio nel corridoio e insultato anche con sputi;

Bussetti Brando —arrestato- percosso in cella da alcuni Carabinieri che gli facevano sbattere la testa contro la grata della finestra , lo costringevano a denudarsi e fare flessioni per almeno dieci volte, percuotendolo anche con il manganello alle gambe e procurandogli lesioni lievi; ingiuriato e minacciato in cella da Carabinieri con la frase "Sei un servo, il servo dei servi" , "Ti piace il manganello, vuoi provarne uno nuovo?", dandogli nel frattempo un colpo nel polpaccio più forte" ingiuriato come altri con i ritornelli o le canzoni d'ispirazione fascista ("Faccetta Nera", "uno due tre, Viva Pinochet" merde") nonché con epiteti (zecche, merde); subiva percosse dai Carabinieri e dalla Polizia Penitenziaria al suo passaggio in corridoio;

Camandona Sergio —arrestato —colpito con violenza alla testa nell'atrio da un agente non identificato che lo ingiuriava con la seguente frase: "dove cazzo credi di essere figlio di puttana? Abbassa la testa non guardare"; veniva ingiuriato, come altri, nell'atrio e in cella con sputi , epiteti del tipo "bastardi, zecche di merda, comunisti di merda" nonché minacciato di morte e con frasi del tipo "Vi diamo fuoco; siete delle zecche e dei parassiti" ; veniva ingiuriato con ritornelli e canzoni di ispirazione fascista (suoneria di cellulare con il motivo di "Faccetta Nera") percosso in cella con manganellate alla schiena; subiva esalazione di gas urticante o asfissiante come sopra precisato;

Castorina Emanuele - arrestato- subiva in cella esalazione di gas urticante-asfissiante;

Crocchianti Massimiliano—arrestato- percosso nel corridoio anche con stracci bagnati; percosso in cella anche con manganelli al fine di fargli mantenere la posizione indicata al capo che precede;

De Florio Anna – arrestata - percossa nel corridoio durante l'accompagnamento in bagno da un agente della Polizia Penitenziaria che le torceva il braccio dietro la schiena nonché con schiaffi e calci; insultata da agenti presenti fuori dalla struttura, in prossimità delle grate della finestra, con epiteti rivolti a lei e alle altre donne presenti in cella del tipo troie, ebrei , puttane nonché ingiuriata con sputi al suo passaggio in corridoio; subiva -come altre donne presenti in cella - la minaccia di essere stuprata con il manganello e di percosse; subiva l'esalazione del gas-urticante- asfissiante

Dubreil Pier Romanic Jonathan —arrestato- percosso in cella da persona non identificata che gli faceva sbattere la testa contro il muro

De Munno Alfonso, - arrestato-, visibilmente ferito per una frattura al piede destro in conseguenza delle percosse subite durante l'arresto, subiva ingiurie ("Bastardi rossi" "siete peggio della merda") e percosse nel corridoio; al fine di fargli mantenere la posizione veniva percosso in cella, anche con

l'uso del manganello e fino allo svenimento; in conseguenza delle percosse e della posizione subiva lesioni consistite nella frattura alla costola del torace; veniva ancora percosso e minacciato da persona non identificata che gli pestava un piede dicendogli "ora ti rompiamo anche l'altro", alludendo al piede sano; subiva l'esalazione del gas urticante, come sopra indicato; subiva ingiurie a sfondo politico, attraverso la suoneria di cellulare riprodotte il motivo "Faccetta Nera" nonché con epiteti del tipo "Bastardi", "comunisti di merda".

Della Corte Raffaele - arrestato- percosso in cella con calci e pugni al fine di fargli mantenere la posizione indicata al capo che precede; ingiuriato in cella con epiteti del tipo "Rossi, bastardi, provate a chiamare Che Guevara che vi viene a salvare"; subiva in cella l'esalazione di gas urticanti; subiva percosse nel corridoio ad opera delle due ali di agenti;

Devoto Stefano- arrestato- ripetutamente percosso anche con il manganello da persone non identificate nel corridoio al suo passaggio, in bagno e nella cella; in conseguenza delle percosse con il manganello subiva lesioni personali al polpaccio destro; veniva ingiuriato attraverso l'attivazione della suoneria di un cellulare riprodotte il motivo "Faccetta nera" e veniva insultato con epiteti del tipo "bastardo nonché con riferimenti ingiuriosi alla fede politica; veniva costretto, con violenza e minaccia a gridare "Viva la Polizia, Viva il Duce"; veniva ingiuriato nel corridoio da agenti che si vantavano di essere nazisti e dicevano di provare piacere a picchiare un "omosessuale, comunista, merdoso" come era lui e gli rivolgevano epiteti del tipo "frocio ed ebreo";

Faverio Cristiano- arrestato- percosso nel corridoio e più volte in cella anche con un calcio alla gamba; nell'atrio subiva lesioni personali con una manganellata al polpaccio sinistro ad opera di uno degli agenti di Polizia di Stato che aveva proceduto all'arresto; veniva percosso da agenti della Polizia Penitenziaria nel corridoio e ingiuriato con epiteti del tipo "zecche di merda", "comunisti di merda", con altri riferimenti di tipo politico e intonando canzoni di ispirazione fascista ("Uno, due, tre Viva Pinochet")

Fiorito Andrea - arrestato- subiva in cella il getto del gas asfissiante- urticante

Flagelli Amaranta —arrestata- percossa (strattoni) nel corridoio durante l'accompagnamento all'ufficio del fotosegnalamento; subiva in cella l'esalazione dello spray asfissiante- urticante; subiva, in cella e ai passaggi nel corridoio, ripetutamente insulti e minacce a sfondo sessuale del tipo "troie, dovete fare pompini a tutti ", "vi facciamo il culo" "vi portiamo fuori nel furgone e vi stupiamo", nonché a sfondo politico come "comunisti zecche" e con l'attivazione della suoneria del cellulare con il motivo "Faccetta nera";

Fornasier Evandro - arrestato- subiva in cella, mentre si trovava nella posizione indicata al capo che precede, percosse consistite in manate al torace e alla testa facendogli prendere testate contro il muro, calci sui testicoli nonché ingiurie consistite in epiteti quali "comunisti di merda, froci, perché non chiamate Bertinotti e Manu Chao" e ritornelli di ispirazione fascista quali "Uno due tre viva Pinochet etc..";

Gagliastro Maurizio- arrestato- percosso in cella mentre si trovava nella posizione indicata al capo che precede, con schiaffi, pugni e calci; ripetutamente percosso nel corridoio con calci e in un'occasione subiva anche l'esalazione del gas urticante; in cella era insultato con sputi nonché con filastrocche del tipo "uno, due, tre viva Pinochet", attivando la suoneria del cellulare con il motivo di "Faccetta Nera" e intonando in coro "Uno di meno, siete uno di meno" con chiaro riferimento alla morte di Carlo Giuliani;

Guidi Francesco- arrestato- percosso nel corridoio con pugni, calci, manganellate, insultato anche con sputi; percosso in cella, mentre si trovava nella posizione indicata al capo che precede, con pugni al costato e schiaffi alla testa, facendogli prendere delle testate;

Ighina Cristiano- arrestato- percosso in cella; subiva in cella l'esalazione del gas urticante e ingiurie a sfondo politico e razzista; veniva percosso, mentre si trovava nel corridoio nella posizione indicata al capo che precede, con un forte pugno alle costole

Iserani Massimo- arrestato- percosso nel corridoio con spintoni, calci, pugni e manganellate; subiva in cella lesioni (riscontrate dal GIP in udienza di convalida dell'arresto) sotto la pianta del piede dove veniva colpito con colpo di manganello utilizzato dalla parte dell'impugnatura; veniva

ingiuriato con frasi con riferimenti di tipo politico;

Junemann Sebastian- arrestato- subiva in cella l'esalazione del gas urticante-asfissiante;

Leone Katia- arrestata- subiva in cella l'esalazione del gas urticante-asfissiante riportando malore;

Lungarini Fabrizio- arrestato- veniva percosso al suo ingresso in cella da agenti che lo colpivano ripetutamente con la mano aperta protetta da guanti; veniva percosso in cella ancora con le stesse modalità dopo averlo fatto completamente spogliare; veniva percosso e minacciato ("Sei stanco? prova a tirare giù le mani che te le spezziamo") in cella al fine di fargli mantenere la posizione sopra indicata;

Maffei Marcello- fermato per identificazione- - subiva in cella calci alle gambe, un pugno ai reni tale da farlo cadere e un colpo alla nuca tale da fargli sbattere la testa contro il muro;

Manganaro Andrea- arrestato- percosso in cella con calci ai talloni; insultato con epiteti del tipo "merda, zecca", nonché con canzoncine "un, due, tre Viva Pinochet"; subiva in cella l'esalazione del gas asfissiante-urticante;

Marchiò Milos- fermato per identificazione- veniva percosso in cella con pugni e schiaffi ad opera di agenti della Polizia Penitenziaria e riportava lesioni lievi (contusioni multiple);

Massagli Nicola- arrestato- veniva percosso ripetutamente in cella mentre si trova nella posizione indicata al capo che precede con manate, calci e colpi di manganello; veniva percosso nel corridoio con manate e calci; in cella subiva l'esalazione del gas urticante e veniva ingiuriato con epiteti, ritornelli a sfondo politico e con sputi;

Morozzi Davide- arrestato- subiva in cella percosse con pugni, calci e colpi anche con il manganello; era ingiuriato con epiteti e canzoncine vari a sfondo politico;

Morrone Maria Addolorata —arrestata- percossa nel corridoio con calci; subiva l'esalazione del gas urticante; veniva ingiuriata con epiteti rivolti anche ad altre donne del tipo "puttane, troie";

Nadalini Roberto- fermato per identificazione- percosso e ingiuriato in cella e nel corridoio anche da agenti della Polizia Penitenziaria, veniva anche minacciato con frasi del tipo "adesso a questi gli facciamo sputare il sangue";

O'Byrne Mark- arrestato- percosso in varie occasioni in cella e mentre nudo veniva costretto a stare nella posizione indicata al capo che precede; percosso nel corridoio, mentre veniva accompagnato alla cella, sia dall'accompagnatore non identificato che da altri agenti ivi presenti;

Passatore Angelo- arrestato- in cella veniva percosso fino allo svenimento, mentre stava in ginocchio con la testa appoggiata contro il muro;

Pfister Stefan- arrestato- percosso con un colpo allo stomaco e con il manganello; ingiuriato con frasi del tipo "siete delle merde, stronzi, comunisti"; "Heil Hitler" e con la canzoncina su Pinochet; era costretto, con minaccia, a gridare in tedesco "Che Guevara stronzo";

Pignatale Sergio —arrestato- subiva l'esalazione del gas urticante e ingiurie "stronzo, rubi i soldi";

Repetto Davide- arrestato- percosso in cella con pugni, calci, spinte, tirate di capelli mentre si trovava nella posizione indicata al capo che precede; ingiuriato in cella con epiteti anche a sfondo politico del tipo "bastardi", "pezzi di merda", "comunista di merda" e, con il ritornello riferito a Pinochet, nonché attivando la suoneria del cellulare riproducendo il motivo di Faccetta Nera;

Ruber Stefan Andreas —arrestato-percosso in cella alle testa, ai genitali e alle gambe mentre si trovava nella posizione indicata al capo che precede; veniva ingiuriato in cella con epiteti e ritornelli di ispirazione fascista ("Heil Hitler", "Viva il duce", "Bastardi", "uno due, tre Viva Pinochet..."); veniva percosso nel corridoio da due ali di agenti

Santoro Marco- arrestato- percosso in cella con colpi ai reni mentre si trovava nella posizione di cui al capo che precede; ingiuriato con epiteti di ispirazione fascista e con il ritornello su Pinochet e con frasi del tipo "senti che schifo questi froci come puzzano";

Sciatti Andreas Pablo —minorenne accompagnato per le procedure presso la caserma di Bolzaneto -ripetutamente percosso in cella con pugni; costretto ad eseguire flessioni nudo con violenza consistita nel fatto che un agente lo teneva per i capelli facendolo andare su e giù; ingiuriato con epiteti e ritornelli di ispirazione fascista ("Uno, due, tre Viva Pinochet..", "Mussolini, olè"); percosso al passaggio nel corridoio da due ali di agenti;

Sergi Costantino-arrestato- percosso al passaggio nel corridoio da due ali di agenti (calci e sgambetti);

Scordo Antonia- arrestata- subiva in cella l'esalazione del gas asfissiante- urticante;

Spingi Massimiliano —arrestato- ingiuriato in cella con sputi e epiteti, frasi a sfondo politico e d'ispirazione fascista ("sporchi comunisti", "Viva il Duce") e con i motivi "Giovinezza" e "Faccetta nera")

Susara Sergio- arrestato- percosso e ingiuriato in cella da un agente in borghese che gli faceva ripetutamente sbattere la testa contro il muro, lo colpiva con pugni alle costole e gli dava un calcio nel sedere mentre gli intimava di assumere la posizione indicata al capo che precede e gli urlava "ora avrete ciò che vi meritate assassini"; ripetutamente percosso in cella mentre stava nella posizione indicata al capo che precede; percosso al passaggio nel corridoio da due ali di agenti della Polizia Penitenziaria;

Tabbach Mohamed- arrestato- subiva in cella l'esalazione del gas urticante- asfissiante Tangari Manuela- arrestata- subiva in cella l'esalazione del gas urticante-asfissiante

Urbino Gerardo —arrestato- subiva in cella l'esalazione del gas urticante-asfissiante, veniva percosso in cella con un forte pugno al fianco sinistro quando, dalla posizione indicata al capo che precede, si chinava a terra per raccogliere il sacchetto di ghiaccio sintetico che teneva alla fronte ferita; veniva percosso nel corridoio da due ali di agenti;

Zincani Sabatino- arrestato- percosso con calci e pugni da due ali di agenti nel corridoio;

Con le aggravanti dell'aver profittato di circostanze di tempo e di luogo e di persona tali da ostacolare la privata difesa; con l'ulteriore aggravante di avere agito con abuso della qualifica di pubblico ufficiale e per motivi abietti e futili.

In Genova, il 21-22/7/2001

BARUCCO Piermatteo

31) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 40 cpv., 608 cp perché, nel sito di detenzione provvisoria istituito presso la Caserma del VI Reparto Mobile di Polizia di Stato di Genova Bolzaneto, quale comandante con grado di Sottotenente del contingente di Carabinieri del 9° Battaglione Sardegna, addetto al servizio di vigilanza delle camere di sicurezza, in servizio dalle ore 8.00 del 21 luglio alle ore 19.00 del 21 luglio 2001, sovrintendendo al servizio di vigilanza degli arrestati e fermati per identificazione presenti nel citato sito, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali, agevolando, consentendo o, comunque, non impedendo la condotta di altri, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate a disposizione della Polizia di Stato e quelle accompagnate a Bolzaneto per identificazione, sottoposte alla sua custodia: in particolare disponeva, consentiva o, comunque, non impediva che dette persone, in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza, senza plausibile ragione:

- fossero costrette, nelle CELLE di pertinenza della Polizia di Stato, senza plausibile ragione a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella, con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;
- fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce, anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonché per farli desistere da ogni benché minimo tentativo — del tutto vano- di cercare posizioni meno disagiati;
- fossero tenute nel corso dell'accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all'altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti all'ora passaggio da altro personale appartenente a Forze dell'ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma, dislocato in modo da formare quasi due

“ali” di pubblici ufficiali ai lati del corridoio;

- fossero mantenute senza somministrazione di cibo e bevande necessari senza effettuare alcuna doverosa segnalazione.

In Genova Bolzaneto 21 Luglio 2001

32) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 40 cpv., 61 nr 1), 5) e 9), 581, 582, 585, 594, 612, 610 CP perché, nella veste indicata al capo che precede, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali appartenenti ai Carabinieri, alla Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria esecutori materiali dei reati, agevolando, consentendo o, comunque, non impedendo la condotta di altri:

- percuoteva con calci, pugni, sberle e, in alcune occasioni, con il manganello in dotazione, gli arrestati e i fermati per identificazione; in particolare non impediva che i soggetti custoditi venissero percossi, nelle celle e nel corridoio ove gli arrestati transitavano oppure dove venivano trattenuti in attesa di ulteriori incombenze; in tal modo in alcune occasioni determinava agli arrestati lesioni personali;
- cagionava lesioni personali a persone ristrette in una delle celle da lui vigilate, non impedendo che terzi spruzzassero all'interno della cella gas urticante o asfissiante determinando in tal modo lesioni personali con l'aggravante dell'uso dell'arma ai sensi degli artt. 585 cp, 1 L. 110/1975, 1 L. 895/1967;
- minacciava alle stesse persone un male ingiusto nelle circostanze sopra indicate e come meglio sotto precisato;
- offendeva l'onore e il decoro degli stessi con epiteti ingiuriosi anche con riferimenti alla fede politica (zecche, comunisti bastardi, comunisti di merda) nonché con epiteti rivolti alle donne quali “puttana”, “troia”, facendo trillare suonerie di cellulari con il motivo di “Faccetta Nera”, oppure cantando ritornelli di ispirazione fascista o lesivi delle convinzioni politiche degli arrestati (ad esempio: Un, due, tre viva Pinochet
- con violenza e minaccia, costringeva le persone a dire frasi contrarie alla propria fede politica (“Viva il Duce”) o a cantare ritornelli inneggianti il fascismo (“Faccetta Nera” “un, due, tre viva Pinochet”)

in particolare ai danni di

Alfarano Mauro —arrestato- insultato all'ingresso della caserma e poi nelle celle da agenti non identificati con epiteti quali “Zecca, figlio di puttana, stronzo, comunista di merda, bombarolo di merda e devi morire lurido comunista “; percosso da agenti non identificati in cella che gli sbattevano la testa contro il muro prendendolo per i capelli piuttosto lunghi e lo colpivano con calci alle gambe e schiaffi; veniva percosso ancora nel corridoio con schiaffi e pugni;

Arrigoni Luca - arrestato- percosso durante i passaggi nel corridoio con calci e pugni e sgambetti; percosso in cella dove riceveva un calcio ai testicoli, pugni alla schiena, ai reni e calci ai fianchi da un Carabiniere; ingiuriato in cella dal medesimo Carabiniere con epiteti del tipo “comunisti e froci”;

Anerdi Alberto —arrestato- insultato in cella da Carabinieri che lo vigilavano con sputi e epiteti del tipo negro di merda, schifoso, comunista di merda”; percosso in cella e nel corridoio mentre veniva portato al fotosegnalamento;

Battista Alessandra- arrestata- subiva ingiurie e minacce proferite da agenti che stavano sia all'esterno della struttura che all'interno con le seguenti frasi: “Comunisti di merda, puttane e zecche” “Entreremo nella cella e dipingeremo i muri con i nostri manganelli dello stesso colore della vostra bandiera; “Siete delle bocchine, puzzate sporche bastarde”; subiva ingiuria consistita nel fatto che alla sua richiesta di andare in bagno e di cambiare l'assorbente, avendo la stessa il ciclo mestruale, le veniva gettata della carta appallottolata sul pavimento, attraverso le sbarre e veniva, quindi, costretta a sostituirsi l'assorbente in cella con dei pezzi di vestiti alla presenza di altre persone anche di sesso maschile;

Bersano Davide —minorenne, denunciato a piede libero e accompagnato a Bolzaneto per l'identificazione - percosso nell'atrio con un forte pugno sullo sterno; percosso in cella con calci alle gambe e pugni sui reni; veniva ingiuriato con epiteti del tipo “minorato e non minorenne”

subiva ingiurie consistite nell'intonare il ritornello "Uno, due tre, Viva Pinochet; quattro, cinque, sei a morte tutti gli Ebrei", nonché negli epiteti "comunisti di merda";

Berti Alessandro —arrestato- percosso , con calci e spinte, quando transitava nel corridoio ad opera di agenti non identificati; percosso in cella da un agente in borghese che lo spingeva a terra e, quindi, gli dava un calcio in faccia; veniva in cella ripetutamente insultato da agenti in borghese e con divise diverse ("Bombaroli di merda", "Tranquilli ora arriva Bertinotti e vi salva lui)

Bistacchia Marco — arrestato- percosso con calci e pugni alla schiena e insultato in cella dove veniva costretto a stare coricato a terra prono con gambe e braccia divaricate e testa contro il muro; veniva ingiuriato con frasi, ritornelli ed epiteti a sfondo politico ("comunisti di merda" vi ammazzeremo tutti"); veniva percosso al passaggio nel corridoio e insultato anche con sputi;

Bussetti Brando —arrestato- percosso in cella da alcuni Carabinieri che gli facevano sbattere la testa contro la grata della finestra , lo costringevano a denudarsi e fare flessioni per almeno dieci volte, percuotendolo anche con il manganello alle gambe e procurandogli lesioni lievi; ingiuriato e minacciato in cella da Carabinieri con la frase "Sei un servo, il servo dei servi" , "Ti piace il manganello, vuoi provarne uno nuovo?", dandogli nel frattempo un colpo nel polpaccio più forte" ingiuriato come altri con i ritornelli o le canzoni d'ispirazione fascista ("Faccetta Nera", "uno due tre, Viva Pinochet" merde") nonché con epiteti (zecche, merde); subiva percosse dai Carabinieri e dalla Polizia Penitenziaria al suo passaggio in corridoio;

Camandona Sergio —arrestato —colpito con violenza alla testa nell'atrio da un agente non identificato che lo ingiuriava con la seguente frase : "dove cazzo credi di essere figlio di puttana? Abbassa la testa non guardare";veniva ingiuriato, come altri, nell'atrio e in cella con sputi , epiteti del tipo "bastardi, zecche di merda, comunisti di merda" nonché minacciato di morte e con frasi del tipo "Vi diamo fuoco; siete delle zecche e dei parassiti" ;veniva ingiuriato con ritornelli e canzoni di ispirazione fascista (suoneria di cellulare con il motivo di "Faccetta Nera") percosso in cella con manganellate alla schiena;

Crocchianti Massimiliano—arrestato- percosso nel corridoio anche con stracci bagnati; percosso in cella anche con manganelli al fine di fargli mantenere la posizione indicata al capo che precede;

De Florio Anna – arrestata - percosa nel corridoio durante l'accompagnamento in bagno da un agente della Polizia Penitenziaria che le torceva il braccio dietro la schiena nonché con schiaffi e calci; insultata da agenti presenti fuori dalla struttura, in prossimità delle grate della finestra, con epiteti rivolti a lei e alle altre donne presenti in cella del tipo troie, ebrei , puttane nonché ingiuriata con sputi al suo passaggio in corridoio; subiva -come altre donne presenti in cella- la minaccia di essere stuprata con il manganello e di percosse;

Dubreil Pier Romanic Jonathan —arrestato- percosso in cella da persona non identificata che gli faceva sbattere la testa contro il muro

De Munno Alfonso, - arrestato- , visibilmente ferito per una frattura al piede destro in conseguenza delle percosse subite durante l'arresto, subiva ingiurie ("Bastardi rossi "siete peggio della merda") e percosse nel corridoio; al fine di fargli mantenere la posizione veniva percosso in cella , anche con l'uso del manganello e fino allo svenimento ; in conseguenza delle percosse e della posizione subiva lesioni consistite nella frattura alla costola del torace ; veniva ancora percosso e minacciato da persona non identificata che gli pestava un piede dicendogli "ora ti rompiamo anche l'altro", alludendo al piede sano; subiva ingiurie a sfondo politico, attraverso la suoneria di cellulare riprodotte il motivo "Faccetta Nera" nonché con epiteti del tipo "Bastardi", "comunisti di merda".

Della Corte Raffaele - arrestato- percosso in cella con calci e pugni al fine di fargli mantenere la posizione indicata al capo che precede; ingiuriato in cella con epiteti del tipo "Rossi , bastardi, provate a chiamare Che Guevara che vi viene a salvare"; subiva percosse nel corridoio ad opera delle due ali di agenti;

Devoto Stefano- arrestato- ripetutamente percosso anche con il manganello da persone non identificate nel corridoio al suo passaggio, in bagno e nella cella; in conseguenza delle percosse con il manganello subiva lesioni personali al polpaccio destro; veniva ingiuriato attraverso l'attivazione

della suoneria di un cellulare riproducente il motivo “Faccetta nera” e veniva insultato con epiteti del tipo “bastardo

nonché con riferimenti ingiuriosi alla fede politica; veniva costretto, con violenza e minaccia a gridare “Viva la Polizia, Viva il Duce”; veniva ingiuriato nel corridoio da agenti che si vantavano di essere nazisti e dicevano di provare piacere a picchiare un “omosessuale, comunista, merdoso” come era lui e gli rivolgevano epiteti del tipo “frocio ed ebreo”;

Faverio Cristiano- arrestato- percosso nel corridoio e più volte in cella anche con un calcio alla gamba; nell’atrio subiva lesioni personali con una manganellata al polpaccio sinistro ad opera di uno degli agenti di Polizia di Stato che aveva proceduto all’arresto; veniva percosso da agenti della Polizia Penitenziaria nel corridoio e ingiuriato con epiteti del tipo “zecche di merda”, “comunisti di merda”, con altri riferimenti di tipo politico e intonando canzoni di ispirazione fascista (“Uno, due, tre Viva Pinochet”)

Flagelli Amaranta —arrestata- percossa (strattoni) nel corridoio durante l’accompagnamento all’ufficio del fotosegnalamento; subiva, in cella e ai passaggi nel corridoio, ripetutamente insulti e minacce a sfondo sessuale del tipo “troie, dovete fare pompini a tutti “, “vi facciamo il culo; vi portiamo fuori nel furgone e vi stupriamo”, nonché a sfondo politico come “comunisti zecche” e con l’attivazione della suoneria del cellulare con il motivo “Faccetta nera”;

Fornasier Evandro- arrestato- subiva in cella, mentre si trovava nella posizione indicata al capo che precede, percosse consistite in manate al torace e alla testa facendogli prendere testate contro il muro, calci sui testicoli nonché ingiurie consistite in epiteti quali “comunisti di merda, froci, perché non chiamate Bertinotti e Manu Chao” e ritornelli di ispirazione fascista quali “Uno due tre viva Pinochet”

Gagliastro Maurizio- arrestato- percosso in cella mentre si trovava nella posizione indicata al capo che precede, con schiaffi, pugni e calci; ripetutamente percosso nel corridoio con calci in cella era insultato con sputi nonché con filastrocche del tipo “uno, due, tre viva Pinochet”, attivando la suoneria del cellulare con il motivo di “Faccetta Nera” e intonando in coro “Uno di meno, siete uno di meno” con chiaro riferimento alla morte di Carlo Giuliani;

Guidi Francesco- arrestato- percosso nel corridoio con pugni, calci, manganellate, insultato anche con sputi; percosso in cella, mentre si trovava nella posizione indicata al capo che precede, con pugni al costato e schiaffi alla testa, facendogli prendere delle testate;

Ighina Cristiano- arrestato- percosso in cella; subiva in cella ingiurie a sfondo politico e razzista; veniva percosso, mentre si trovava nel corridoio nella posizione indicata al capo che precede, con un forte pugno alle costole

Iserani Massimo- arrestato- percosso nel corridoio con spintoni, calci, pugni e manganellate; subiva in cella lesioni (riscontrate dal GIP in udienza di convalida dell’arresto) sotto la pianta del piede dove veniva colpito con colpo di manganello utilizzato dalla parte dell’impugnatura; veniva ingiuriato con frasi con riferimenti di tipo politico;

Lungarini Fabrizio- arrestato- veniva percosso al suo ingresso in cella da agenti che lo colpivano ripetutamente con la mano aperta protetta da guanti; veniva percosso in cella ancora con le stesse modalità dopo averlo fatto completamente spogliare; veniva percosso e minacciato (“Sei stanco? prova a tirare giù le mani che te le spezziamo”) in cella al fine di fargli mantenere la posizione sopra indicata;

Maffei Marcello- fermato per identificazione- subiva in cella calci alle gambe, un pugno ai reni tale da farlo cadere e un colpo alla nuca tale da fargli sbattere la testa contro il muro;

Manganaro Andrea- arrestato- percosso in cella con calci ai talloni; insultato con epiteti del tipo “merda, zecca”, nonché con canzoncine “un, due, tre Viva Pinochet”;

Marchiò Milos- fermato per identificazione- veniva percosso in cella con pugni e schiaffi ad opera di agenti della Polizia Penitenziaria e riportava lesioni lievi (contusioni multiple);

Massagli Nicola- arrestato- veniva percosso ripetutamente in cella mentre si trova nella posizione indicata al capo che precede con manate, calci e colpi di manganello; veniva percosso nel corridoio con manate e calci; veniva ingiuriato con epiteti, ritornelli a sfondo politico e con sputi;

Morozzi Davide- arrestato- subiva in cella percosse con pugni , calci e colpi anche con il manganello; era ingiuriato con epiteti e canzoncine vari a sfondo politico;

Morrone Maria Addolorata —arrestata- percossa nel corridoio con calci; veniva ingiuriata con epiteti rivolti anche ad altre donne del tipo “puttane, troie”;

Nadalini Roberto- fermato per identificazione- percosso e ingiuriato in cella e nel corridoio anche da agenti della Polizia Penitenziaria, veniva anche minacciato con frasi del tipo “adesso a questi gli facciamo sputare il sangue”;

O’Byrne Mark- arrestato- percosso in varie occasioni in cella e mentre nudo veniva costretto a stare nella posizione indicata al capo che precede; percosso nel corridoio, mentre veniva accompagnato alla cella, sia dall’accompagnatore non identificato che da altri agenti ivi presenti;

Passatore Angelo- arrestato- in cella veniva percosso fino allo svenimento, mentre stava in ginocchio con la testa appoggiata contro il muro;

Pfister Stefan- arrestato- percosso con un colpo allo stomaco e con il manganello; ingiuriato con frasi del tipo “siete delle merde, stronzi, comunisti” ; “Heil Hitler” e con la canzoncina su Pinochet; era costretto, con minaccia, a gridare in tedesco “Che Guevara stronzo”;

Pignatale Sergio —arrestato- subiva ingiurie “stronzo, rubi i soldi”;

Reperto Davide- arrestato- percosso in cella con pugni, calci, spinte, tirate di capelli mentre si trovava nella posizione indicata al capo che precede; ingiuriato in cella con epiteti anche a sfondo politico del tipo “bastardi”, “pezzi di merda”, “comunista di merda” e, con il ritornello riferito a Pinochet, nonché attivando la suoneria del cellulare riprodotto il motivo di Faccetta Nera;

Ruber Stefan Andreas —arrestato-percosso in cella alle testa, ai genitali e alle gambe mentre si trovava nella posizione indicata al capo che precede; veniva ingiuriato in cella con epiteti e ritornelli di ispirazione fascista (“Heil Hitler”, “Viva il duce”, “Bastardi”, “uno due, tre Viva Pinochet...”); veniva percosso nel corridoio da due ali di agenti

Santoro Marco- arrestato- percosso in cella con colpi ai reni mentre si trovava nella posizione di cui al capo che precede; ingiuriato con epiteti di ispirazione fascista e con il ritornello su Pinochet e con frasi del tipo “senti che schifo questi froci come puzzano”;

Schatti Andreas Pablo —minorenne accompagnato per le procedure presso la caserma di Bolzaneto -ripetutamente percosso in cella con pugni; costretto ad eseguire flessioni nudo con violenza consistita nel fatto che un agente lo teneva per i capelli facendolo andare su e giù; ingiuriato con epiteti e ritornelli di ispirazione fascista (“Uno, due, tre Viva Pinochet”, “Mussolini, olè”); percosso al passaggio nel corridoio da due ali di agenti;

Sergi Costantino-arrestato- percosso al passaggio nel corridoio da due ali di agenti (calci e sgambetti);

Spingi Massimiliano —arrestato- ingiuriato in cella con sputi e epiteti, frasi a sfondo politico e d’ispirazione fascista (“sporchi comunisti , “Viva il Duce”) e con i motivi “Giovinezza” e “Faccetta nera”)

Susara Sergio- arrestato- percosso e ingiuriato in cella da un agente in borghese che gli faceva ripetutamente sbattere la testa contro il muro , lo colpiva con pugni alle costole e gli dava un calcio nel sedere mentre gli intimava di assumere la posizione indicata al capo che precede e gli urlava “ora avrete ciò che vi meritate assassini”; ripetutamente percosso in cella mentre stava nella posizione indicata al capo che precede; percosso al passaggio nel corridoio da due ali di agenti della Polizia Penitenziaria;

Urbino Gerardo —arrestato- veniva percosso in cella con un forte pugno al fianco sinistro quando, dalla posizione indicata al capo che precede, si chinava a terra per raccogliere il sacchetto di ghiaccio sintetico che teneva alla fronte ferita; veniva percosso nel corridoio da due ali di agenti;

Zincani Sabatino- arrestato- percosso con calci e pugni da due ali di agenti nel corridoio;

Con le aggravanti dell’aver profittato di circostanze di tempo e di luogo e di persona tali da ostacolare la privata difesa; con l’ulteriore aggravante di avere agito con abuso della qualifica di pubblico ufficiale e per motivi abietti e futili.

In Genova il 21 luglio 2001

TARASCIO Aldo

33) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 40 cpv., 608 cp perché, nella veste di Ispettore di Polizia di Stato con funzione di vigilanza degli arrestati e dei fermati per identificazioni custoditi nel luogo di detenzione provvisoria istituito presso la Caserma di PS di Bolzaneto nella fascia oraria dalle ore 17.00 alle ore 19.00 del 20 luglio 2001, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali appartenenti alla Polizia di Stato agevolando, consentendo o, comunque, non impedendo la condotta di altri, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone accompagnate dalla PS a Bolzaneto per identificazione: in particolare dette persone, in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza, senza plausibile ragione, erano costrette a rimanere in piedi, con le braccia alzate oppure dietro alla schiena, le gambe divaricate e la testa contro il muro o ancora, in alcuni casi, seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro o in altre posizioni non giustificate e costituenti ulteriore privazione della loro libertà: In particolare ciò ai danni dei seguenti fermati per identificazione: Mapelli Roberto, Micheli Roberto, Neitzer Eva, Munch Sibille, Bourquin Pascal, Harrison Mark Christopher, Callaioli Giacomo, Meucci Alessio.

In Genova, il 20/7/2001

TALU Antonello

34) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 40 cpv., 608 cp perché, nella veste di Sovrintendente di Polizia di Stato con funzione di vigilanza degli arrestati e dei fermati per identificazioni custoditi nel luogo di detenzione provvisoria istituito presso la Caserma di PS di Bolzaneto nella fascia oraria dalle ore 17.00 alle ore 19.00 del 20 luglio 2001, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali appartenenti alla Polizia di Stato agevolando, consentendo o, comunque, non impedendo la condotta di altri, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone accompagnate dalla PS a Bolzaneto per identificazione: in particolare dette persone, in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza, senza plausibile ragione, erano costrette a rimanere in piedi, con le braccia alzate oppure dietro alla schiena, le gambe divaricate e la testa contro il muro o ancora, in alcuni casi, seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro o in altre posizioni non giustificate e costituenti ulteriore privazione della loro libertà: In particolare ciò ai danni dei seguenti fermati per identificazione: Mapelli Roberto, Micheli Roberto, Neitzer Eva, Munch Sibille, Bourquin Pascal, Harrison Mark Christopher, Callaioli Giacomo, Meucci Alessio.

In Genova il 20.7.2001

ARECCO Matilde

35) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 40 cpv., 608 cp perché, nella veste di Vice Sov. di Polizia di Stato addetto al servizio di vigilanza delle celle destinate a camere di sicurezza presenti nel sito di detenzione provvisoria istituito presso la Caserma del VI Reparto Mobile di PS di Genova Bolzaneto, nella fascia oraria dalle 19.00 del 20 luglio alle 3- 3,30 del 21 luglio, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali agevolando o, comunque, non impedendo la condotta di altri sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate a disposizione della PS e quelle accompagnate dalla PS a Bolzaneto per identificazione: in particolare disponeva, consentiva o, comunque, non impediva che

dette persone, in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza, senza plausibile ragione:

- fossero costrette, nelle CELLE di pertinenza della Polizia di Stato, a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella, con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;
- fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce, anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonché per farli desistere da ogni benché minimo tentativo — del tutto vano- di cercare posizioni meno disagiati;
- fossero tenuti nel corso dell'accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all'altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti all'ora passaggio da altro personale appartenente a Forze dell'ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma, dislocato in modo da formare quasi due "ali" di pubblici ufficiali ai lati del corridoio

In Genova il 20-21 luglio 2001

PARISI Natale

36) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 40 cpv., 608 cp perché, nella veste di Vice Sovrintendente della Polizia di Stato addetto al servizio di vigilanza delle celle destinate a camere di sicurezza presenti nel sito di detenzione provvisoria istituito presso la Caserma del VI Reparto Mobile di PS di Genova Bolzaneto, nella fascia oraria dalle 19.00 del 20 luglio alle 3- 3,30 del 21 luglio, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali agevolando o, comunque, non impedendo la condotta di altri sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate a disposizione della PS e quelle accompagnate dalla PS a Bolzaneto per identificazione: in particolare disponeva, consentiva o, comunque, non impediva che dette persone, in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza, senza plausibile ragione:

fossero costrette, nelle CELLE di pertinenza della Polizia di Stato, a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella, con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;

fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce, anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonché per farli desistere da ogni benché minimo tentativo — del tutto vano- di cercare posizioni meno disagiati;

fossero tenuti nel corso dell'accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all'altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti al loro passaggio da altro personale appartenente a Forze dell'ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma, dislocato in modo da formare quasi due "ali" di pubblici ufficiali ai lati del corridoio

In Genova il 20-21 luglio 2001

TURCO Mario

37) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 40 cpv., 608 cp perché, nella veste di Ispettore della Polizia di Stato addetto al servizio di vigilanza delle celle destinate a camere di sicurezza presenti nel sito di detenzione provvisoria istituito presso la Caserma del VI Reparto Mobile di PS di

Genova Bolzaneto, nella fascia oraria dalle 19.00 del 20 luglio alle 3- 3,30 del 21 luglio, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali agevolando o, comunque, non impedendo la condotta di altri sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate a disposizione della PS e quelle accompagnate dalla PS a Bolzaneto per identificazione: in particolare disponeva, consentiva o, comunque, non impediva che dette persone, in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza, senza plausibile ragione:

fossero costrette, nelle CELLE di pertinenza della Polizia di Stato, a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella, con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;

fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce, anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonché per farli desistere da ogni benché minimo tentativo — del tutto vano- di cercare posizioni meno disagiati;

fossero tenuti nel corso dell'accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all'altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti al loro passaggio da altro personale appartenente a Forze dell'ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma, dislocato in modo da formare quasi due "ali" di pubblici ufficiali ai lati del corridoio

In Genova il 20-21 luglio 2001

UBALDI Paolo

38) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 40 cpv., 608 cp perché, nella veste di Ispettore della Polizia di Stato addetto al servizio di vigilanza delle celle destinate a camere di sicurezza presenti nel sito di detenzione provvisoria istituito presso la Caserma del VI Reparto Mobile di PS di Genova Bolzaneto, nella fascia oraria dalle 19.00 del 20 luglio alle 3- 3,30 del 21 luglio, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali agevolando o, comunque, non impedendo la condotta di altri sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate a disposizione della Polizia di Stato e quelle accompagnate dalla Polizia di Stato a Bolzaneto per identificazione: in particolare disponeva, consentiva o, comunque, non impediva che dette persone, in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza, senza plausibile ragione:

- fossero costrette , nelle CELLE di pertinenza della Polizia di Stato , a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella, con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;
- fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce, anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonché per farli desistere da ogni benché minimo tentativo — del tutto vano- di cercare posizioni meno disagiati;
- fossero tenuti nel corso dell'accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all'altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti al loro passaggio da altro personale appartenente a Forze dell'ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma, dislocato in modo da formare quasi due "ali" di pubblici ufficiali ai lati del corridoio

In Genova il 20-21 luglio 2001

PISCITELLI Maurizio

39) del reato di cui agli arti. 110, 81 cpv., 40 cpv., 608 cp perché, nel sito di detenzione provvisoria istituito presso la Caserma del VI Reparto Mobile di Polizia di Stato di Genova Bolzaneto, quale Maresciallo Capo appartenente al contingente di Carabinieri del 90 Battaglione Sardegna addetto al servizio di vigilanza delle camere di sicurezza, in servizio dalle ore 8.00 alle ore 19.00 del 21 luglio, incaricato della vigilanza degli arrestati e fermati per identificazione presente nel citato sito, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali agevolando consentendo o, comunque, non impedendo la condotta di altri, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate a disposizione della Polizia di Stato e quelle accompagnate a Bolzaneto per identificazione, sottoposte alla sua custodia: in particolare disponeva, consentiva e, comunque, non impediva che dette persone, in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza:

- fossero costrette, nelle celle di pertinenza della Polizia di Stato, senza plausibile ragione, a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella, con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;
- fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce, anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonché per farli desistere da ogni benché minimo tentativo — del tutto vano- di cercare posizioni meno disagiati;
- fossero tenute senza plausibile ragione nel corso dell'accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all'altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti al loro passaggio da altro personale appartenente a Forze dell'ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma, dislocato in modo da formare quasi due "ali" di pubblici ufficiali ai lati del corridoio;

In Genova Bolzaneto il 21.7.2001

MULTINEDDU Antonio Gavino

40) del reato di cui agli arti. 110, 81 cpv., 40 cpv., 608 cp perché, nel sito di detenzione provvisoria istituito presso la Caserma del VI Reparto Mobile di Polizia di Stato di Genova Bolzaneto, quale Maresciallo Capo appartenente al contingente di Carabinieri del 90 Battaglione Sardegna addetto al servizio di vigilanza delle camere di sicurezza, in servizio dalle ore 8.00 alle ore 19.00 del 21 luglio, incaricato della vigilanza degli arrestati e fermati per identificazione presente nel citato sito, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali agevolando consentendo o, comunque, non impedendo la condotta di altri, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate a disposizione della Polizia di Stato e quelle accompagnate a Bolzaneto per identificazione, sottoposte alla sua custodia: in particolare disponeva, consentiva e, comunque, non impediva che dette persone, in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza:

- fossero costrette, nelle celle di pertinenza della Polizia di Stato, senza plausibile ragione, a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella, con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;
- fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce, anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta

posizione nonché per farli desistere da ogni benché minimo tentativo — del tutto vano- di cercare posizioni meno disagiati;

- fossero tenute senza plausibile ragione nel corso dell'accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all'altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti all'oro passaggio da altro personale appartenente a Forze dell'ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma, dislocato in modo da formare quasi due "ali" di pubblici ufficiali ai lati del corridoio;

In Genova Bolzaneto il 21.7.2001

RUSSO Giovanni

41) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 40 cpv., 608 cp perché, nel sito di detenzione provvisoria istituito presso la Caserma del VI Reparto Mobile di Polizia di Stato di Genova Bolzaneto, quale Maresciallo Capo appartenente al contingente di Carabinieri del 90 Battaglione Sardegna addetto al servizio di vigilanza delle camere di sicurezza, in servizio dalle ore 8.00 alle ore 19.00 del 21 luglio, incaricato della vigilanza degli arrestati e fermati per identificazione presente nel citato sito, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali agevolando consentendo o, comunque, non impedendo la condotta di altri, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate a disposizione della Polizia di Stato e quelle accompagnate a Bolzaneto per identificazione, sottoposte alla sua custodia: in particolare disponeva, consentiva e, comunque, non impediva che dette persone, in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza:

- fossero costrette, nelle celle di pertinenza della Polizia di Stato, senza plausibile ragione, a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella, con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;
- fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce, anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonché per farli desistere da ogni benché minimo tentativo — del tutto vano- di cercare posizioni meno disagiati;
- fossero tenute senza plausibile ragione nel corso dell'accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all'altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti al loro passaggio da altro personale appartenente a Forze dell'ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma, dislocato in modo da formare quasi due "ali" di pubblici ufficiali ai lati del corridoio;

In Genova Bolzaneto il 21.7.2001

FURCAS Corrado

42) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 40 cpv., 608 cp perché, nel sito di detenzione provvisoria istituito presso la Caserma del VI Reparto Mobile di Polizia di Stato di Genova Bolzaneto, quale Vice Brigadiere appartenente al contingente di Carabinieri del 9° Battaglione Sardegna addetto al servizio di vigilanza delle camere di sicurezza, in servizio dalle ore 8.00 alle ore 19.00 del 21 luglio, incaricato della vigilanza degli arrestati e fermati per identificazione presente nel citato sito, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali agevolando consentendo o, comunque, non impedendo la condotta di altri, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate a disposizione della Polizia di Stato e quelle accompagnate a Bolzaneto per identificazione, sottoposte alla sua custodia:

in particolare disponeva, consentiva e, comunque, non impediva che dette persone, in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza:

- fossero costrette, nelle celle di pertinenza della Polizia di Stato ,senza plausibile ragione, a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella ,con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;
- fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce, anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonché per farli desistere da ogni benché minimo tentativo — del tutto vano- di cercare posizioni meno disagiati;
- fossero tenute senza plausibile ragione nel corso dell'accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all'altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti al loro passaggio da altro personale appartenente a Forze dell'ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma, dislocato in modo da formare quasi due "ali" di pubblici ufficiali ai lati del corridoio;

In Genova Bolzaneto il 21.7.2001

SERRONI Giuseppe

43) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 40 cpv., 608 cp perché, nel sito di detenzione provvisoria istituito presso la Caserma del VI Reparto Mobile di Polizia di Stato di Genova Bolzaneto ,quale Vice Brigadiere appartenente al contingente di Carabinieri del 9^a Battaglione Sardegna, incaricato della vigilanza delle camere di sicurezza in servizio dalle ore 19.00 del 21 luglio alle ore 8.00 del 22 luglio, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali, agevolando consentendo o, comunque, non impedendo la condotta di altri, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate a disposizione della Polizia di Stato e quelle accompagnate a Bolzaneto per identificazione, sottoposte alla sua custodia: in particolare disponeva, consentiva o, comunque, non impediva che dette persone, in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza:

- fossero costrette, nelle CELLE di pertinenza della Polizia di Stato, senza plausibile ragione a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella ,con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;
- fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce, anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonché per farli desistere da ogni benché minimo tentativo — del tutto vano- di cercare posizioni meno disagiati;
- fossero tenute senza plausibile ragione nel corso dell'accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all'altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti alloro passaggio da altro personale appartenente a Forze dell'ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma, dislocato in modo da formare quasi due "ali" di pubblici ufficiali ai lati del corridoio;

In Genova Bolzaneto il 21-22 luglio 2001

FONICIELLO Mario

44) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 40 cpv., 608 cp perché, nel sito di detenzione provvisoria

istituito presso la Caserma del VI Reparto Mobile di Polizia di Stato di Genova Bolzaneto , quale Vice Brigadiere appartenente al contingente di Carabinieri del 9A Battaglione Sardegna, incaricato della vigilanza delle camere di sicurezza, in servizio dalle ore 19.00 del 21 luglio alle ore 8.00 del 22 luglio, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali, agevolando consentendo o, comunque, non impedendo la condotta di altri, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate a disposizione della Polizia di Stato e quelle accompagnate a Bolzaneto per identificazione, sottoposte alla sua custodia: in particolare disponeva, consentiva o, comunque, non impediva che dette persone, in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza:

- fossero costrette, nelle CELLE di pertinenza della Polizia di Stato ,senza plausibile ragione a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella ,con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;
- fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce, anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonché per farli desistere da ogni benché minimo tentativo — del tutto vano- di cercare posizioni meno disagiati;
- fossero tenute senza plausibile ragione nel corso dell’accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all’altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti al loro passaggio da altro personale appartenente a Forze dell’ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma, dislocato in modo da formare quasi due “ali” di pubblici ufficiali ai lati del corridoio;

In Genova Bolzaneto il 21-22 luglio 2001

AVOLEDO Reinhard

45) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 40 cpv., 608 cp perché, nel sito di detenzione provvisoria istituito presso la Caserma del VI Reparto Mobile di Polizia di Stato di Genova Bolzaneto, quale Vice Brigadiere appartenente al contingente di Carabinieri del 9A Battaglione Sardegna, incaricato della vigilanza delle camere di sicurezza, in servizio dalle ore 19.00 del 21 luglio alle ore 8.00 del 22 luglio, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali, agevolando consentendo o, comunque, non impedendo la condotta di altri, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate a disposizione della Polizia di Stato e quelle accompagnate a Bolzaneto per identificazione, sottoposte alla sua custodia: in particolare disponeva, consentiva o, comunque, non impediva che dette persone, in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza:

- fossero costrette, nelle CELLE di pertinenza della Polizia di Stato, senza plausibile ragione a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella, con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;
- fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce, anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonché per farli desistere da ogni benché minimo tentativo — del tutto vano- di cercare posizioni meno disagiati;
- fossero tenute senza plausibile ragione nel corso dell’accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all’altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti alloro passaggio da altro personale appartenente a Forze

dell'ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma, dislocato in modo da formare quasi due "ali" di pubblici ufficiali ai lati del corridoio;
In Genova Bolzaneto il 21-22 luglio 2001

PINTUS Giovanni

46) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 40 cpv., 608 cp perché, nel sito di detenzione provvisoria istituito presso la Caserma del VI Reparto Mobile di Polizia di Stato di Genova Bolzaneto, quale Maresciallo Capo appartenente al contingente di Carabinieri del 9A Battaglione Sardegna, incaricato della vigilanza delle camere di sicurezza, in servizio dalle ore 19.00 del 21 luglio alle ore 8.00 del 22 luglio, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali, agevolando consentendo o, comunque, non impedendo la condotta di altri, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate a disposizione della Polizia di Stato e quelle accompagnate a Bolzaneto per identificazione, sottoposte alla sua custodia: in particolare disponeva, consentiva o, comunque, non impediva che dette persone, in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza:

- fossero costrette, nelle CELLE di pertinenza della Polizia di Stato, senza plausibile ragione a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella, con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;
- fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce, anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonché per farli desistere da ogni benché minimo tentativo — del tutto vano — di cercare posizioni meno disagiate;
- fossero tenute senza plausibile ragione nel corso dell'accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all'altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti al loro passaggio da altro personale appartenente a Forze dell'ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma, dislocato in modo da formare quasi due "ali" di pubblici ufficiali ai lati del corridoio;

In Genova Bolzaneto il 21-22 luglio 2001

ROMEO Pietro

47) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 40 cpv., 608 cp perché, nel sito di detenzione provvisoria istituito presso la Caserma del VI Reparto Mobile di Polizia di Stato di Genova Bolzaneto, quale Vice Brigadiere appartenente al contingente di Carabinieri del 9A Battaglione Sardegna, incaricato della vigilanza delle camere di sicurezza, in servizio dalle ore 19.00 del 21 luglio alle ore 8.00 del 22 luglio, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali, agevolando consentendo o, comunque, non impedendo la condotta di altri, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate a disposizione della Polizia di Stato e quelle accompagnate a Bolzaneto per identificazione, sottoposte alla sua custodia: in particolare disponeva, consentiva o, comunque, non impediva che dette persone, in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza:

- fossero costrette, nelle CELLE di pertinenza della Polizia di Stato, senza plausibile ragione a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella, con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;

- fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce, anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonché per farli desistere da ogni benché minimo tentativo — del tutto vano- di cercare posizioni meno disagiati;
- fossero tenute senza plausibile ragione nel corso dell'accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all'altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti al loro passaggio da altro personale appartenente a Forze dell'ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma, dislocato in modo da formare quasi due "ali" di pubblici ufficiali ai lati del corridoio;

In Genova Bolzaneto il 21-22 luglio 2001

MURA Ignazio

48) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 40 cpv., 608 cp perché, nel sito di detenzione provvisoria istituito presso la Caserma del VI Reparto Mobile di PS di Genova Bolzaneto, quale Vice Brigadiere appartenente al contingente di Carabinieri del 9A Battaglione Sardegna, incaricato della vigilanza delle camere di sicurezza, in servizio dalle ore 19.00 del 21 luglio alle ore 8.00 del 22 luglio, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali, agevolando o, comunque, non impedendo la condotta di altri sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate a disposizione della PS e quelle accompagnate a Bolzaneto per identificazione, sottoposte alla sua custodia: in particolare disponeva, consentiva o, comunque, non impediva che dette persone, in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza, senza plausibile ragione:

fossero costrette, nelle CELLE di pertinenza della Polizia di Stato, senza plausibile ragione a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella, con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;

fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce, anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonché per farli desistere da ogni benché minimo tentativo — del tutto vano- di cercare posizioni meno disagiati; fossero tenute nel corso dell'accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all'altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti al loro passaggio da altro personale appartenente a Forze dell'ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma, dislocato in modo da formare quasi due "ali" di pubblici ufficiali ai lati del corridoio;

In Genova il 21-22 luglio 2001

MANCINI Diana

49) stralciato

50) del reato di cui all'art. 608 cp perché - in qualità di agente della Polizia di Stato in servizio presso il sito penitenziario provvisorio di Genova-Bolzaneto — accompagnando Grippando Gabriella Cinzia, persona custodita all'interno del sito penitenziario, dalla cella al bagno e viceversa tenendole la testa abbassata, costringeva la medesima a camminare lungo un corridoio con la faccia abbassata all'altezza delle ginocchia e le mani dietro il corpo e consentiva o comunque non impediva che altri agenti la colpissero con calci, le facessero sgambetto e la ingiuriassero, così sottoponendo a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata sottoposta alla sua custodia.

In Genova, tra il 21 ed il 22/7/2001

SALOMONE Massimo (coimputato con sentenza di I° grado definitiva)

51) del reato p. e p. dagli arti. 110, 40, 581, 61 nr.1), 5) e 9) cp perché, in qualità di Ispettore di Polizia di Stato in servizio nel sito provvisorio di detenzione istituito presso la Caserma di Genova Bolzaneto, accompagnando l'arrestato Arculeo Carlo alla cella, consentiva o, comunque, non impediva che non identificati agenti presenti nel corridoio della caserma percuotessero il citato Arculeo con calci e pugni

Con le aggravanti di avere commesso il fatto con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti la pubblica funzione nonché ai danni di persone in condizione di minorata difesa e per motivi abietti e futili.

In Genova, il 20.7.2001

52) del reato p. e p. dagli arti. 110, 81 cpv., 56, 610 , 61 nr. 1), 5) e 9) cp perché, nella qualità indicata al capo che precede, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, poneva in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere l'arrestata Vie Valerie a sottoscrivere contro la sua volontà atti relativi al suo arresto, con violenza, consentendo, o, comunque, non impedendo che la donna venisse colpita alla nuca con uno schiaffo da agente non identificato presente nell'ufficio trattazione atti della DIGOS e, in altra occasione, con minaccia consistita nel mostrare egli stesso alla Vie la foto dei di lei figli, prospettandole che se non avesse firmato non avrebbe potuto rivederli, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà (persistente rifiuto della persona offesa che resisteva alla coazione)

Con le aggravanti di avere commesso il fatto con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti la pubblica funzione nonché ai danni di persone in condizione di minorata difesa e per motivi abietti e futili.

In Genova il 20.7.2001

53) reato p. e p. dagli artt. 110, 40 cpv., 81, 582, 610, 61 nr. 1), 5) e 9) ,cp perché, nella qualità di cui sopra, in concorso con altri agenti della Polizia di Stato tra i quali l'Ispettore Gaetano Antonello, all'interno dell'ufficio trattazione atti della Squadra Mobile, percuotendo ripetutamente con pugni e calci Laroquelle David gli cagionava lesioni personali consistite nella fratture alle coste sinistre e lo costringeva con tale atto violento a firmare contro la sua volontà gli atti relativi al suo arresto.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto con abuso di poteri e violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione nonché ai danni di persone in condizione di minorata difesa e per motivi abietti e futili.

In Genova il 20.7.2001

GAETANO Antonello

54) del reato p. e p. dagli artt. 110, 40 cpv., 81, 582, 610,61 nr. 1), 5) e 9), cp perché, nella qualità di Ispettore Superiore della Polizia di Stato in servizio nel sito di detenzione provvisoria istituito presso la caserma del VI Reparto Mobile di Polizia di Stato di Bolzaneto, responsabile dell'Ufficio trattazione atti per la Squadra Mobile, con più atti in esecuzione dello stesso disegno criminoso, in concorso con altri agenti della Polizia di Stato tra i quali l'Isp. Salomone Massimo della Digos, all'interno dell'ufficio trattazione atti della Squadra Mobile, percuotendo ripetutamente con pugni e calci Laroquelle David gli cagionava lesioni personali consistite nella fratture alle coste sinistre e lo costringeva con tale atto violento a firmare contro la sua volontà gli atti relativi al suo arresto.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto con abuso di poteri e violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione nonché ai danni di persone in condizione di minorata difesa e per motivi abietti e futili.

In Genova Bolzaneto il 20.7.2001

55) del reato p. e p. dagli artt. 110, 40 cpv., 610, 61 nr. 1), 5) e 9), cp perché , nella qualità di cui al capo che precede, all'interno dell'ufficio trattazione atti della Squadra Mobile, costringeva, consentiva o, comunque, non impediva che altri agenti non identificati costringessero Ender Taline

a subire con violenza e contro la sua volontà il taglio di tre ciocche di capelli.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto con abuso di poteri e violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione nonché ai danni di persone in condizione di minorata difesa e per motivi abietti e futili.

In Genova Bolzaneto il 20.7.2001

56) del reato p. e p. dagli artt. 110, 40 cpv., 81 cpv., 610, 61 nr. 1), 5) e 9) ,cp perché, nella qualità di cui al capo che precede, all'interno dell'ufficio trattazione atti della Squadra Mobile, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso e in concorso con altri agenti non identificati, costringeva consentiva o, comunque, non impediva che altri costringessero con violenza (percosse) e minaccia Oter Balado, Chicarro Sanchez Pedro, Percivati Ester, Nebot Cesar, Ender Taline a firmare gli atti relativi all'arresto contro la loro volontà.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto con abuso di poteri e violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione nonché ai danni di persone in condizione di minorata difesa e per motivi abietti e futili.

In Genova Bolzaneto il 20.7.2001

PIGOZZI Massimo Luigi

57) del reato p. e p. dagli artt. 582, 583 comma 1 nr 1), 585 in relazione agli artt. 577 comma 1 nr 4) e 61 nr 4) cpp, 61 nr. 5) e 9) cp perché —in qualità di assistente capo della Polizia di Stato in servizio presso l'U.P.G.S.P. della Questura di Genova, componente una pattuglia che aveva trasportato alcune delle persone fermate per identificazione dall'Ospedale San Martino di Genova al sito penitenziario provvisorio istituito presso la Caserma del VI Reparto Mobile di Bolzaneto - afferrando con le due mani le dita della mano sinistra di una delle persone fermate, Azzolina Giuseppe, e poi tirando violentemente le dita stesse in senso opposto in modo da divaricarle, cagionava al citato Azzolina Giuseppe lesioni personali (ferita lacero contusa della lunghezza di cinque centimetri tra il terzo e quarto raggio della mano sinistra in corrispondenza delle due articolazioni metacarpofalangee), dalle quali derivava una malattia guarita in 50 giorni.

Con le aggravanti di essere derivata dal fatto una malattia guarita in più di 40 giorni, di avere agito con crudeltà verso la persona offesa che si trovava in stato di minorata difesa, di avere commesso il fatto con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione.

In Genova il 20.7.2001

(BERTONE Vittorio)

58) stralcio

AMADEI Barbara

59) del reato di cui agli artt. 110, 81, 40 cpv., 581, 608 cp perchè - in qualità di Agente della Polizia Penitenziaria, in servizio presso il sito penitenziario provvisorio di Genova-Bolzaneto — accompagnando Percivati Ester , persona custodita all'interno del sito penitenziario, dalla cella al bagno e viceversa tenendole la testa abbassata, costringeva la stessa a camminare lungo il corridoio con la faccia abbassata e le mani sulla testa e consentiva o comunque non impediva che altri agenti la colpissero con calci, la deridessero e la minacciassero, così sottoponendo a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate sottoposte alla sua custodia

In Genova il 20 -2 1 luglio 2001.

60) del reato di cui agli artt. 610, 61 nr. 1), 5) e 9) cp perché, nella qualità indicata al capo che precede, con violenza e minaccia costringeva Percivati Ester, persona custodita all'interno del sito penitenziario di Bolzaneto, che aveva appena accompagnato in bagno, a chinare la testa all'interno della turca.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto con abuso di poteri e violazione dei doveri inerenti la

pubblica funzione nonché nei confronti di persona in stato di minorata difesa e per motivi abietti e futili.

In Genova il 20-21 luglio 2001;

61) del reato di cui agli artt. 594, 61 nr. 1, 5) e 9) cp perché nella qualità e nelle circostanze di cui al capo che precede, offendeva l'onore e il decoro di Percivati Ester alla presenza di quest'ultima dicendole parole quali "puttana", "troia"

Con le aggravanti di avere commesso il fatto con abuso di poteri e violazione dei doveri inerenti la pubblica funzione nonché nei confronti di persona in stato di minorata difesa e per motivi abietti e futili.

In Genova il 20-21 luglio 2001

62) del reato di cui agli artt. 110 c.p. 81 c.p.-608 c.p. perché nella qualità sopraindicata, incaricata della sorveglianza della cella ove erano custodite alcune arrestate tra cui Flagelli Amaranta Serena, Leone Katia Felicia, Grippaudo Gabriella Cinzia, De Florio Anna, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali appartenenti alla Polizia Penitenziaria, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le suddette arrestate costringendole a rimanere, senza plausibile ragione, numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella, con le braccia alzate oppure dietro la schiena, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale.

In Genova il 21-22 .7.2001

(BIRIBAO Antonio)

63) STRALCIATO

CERASUOLO Daniela

64) del reato di cui all'art. 608 cp perché - in qualità di Agente della Polizia Penitenziaria, in servizio presso il sito penitenziario provvisorio di Genova-Bolzaneto — accompagnando Germanò Chiara, persona custodita all'interno del sito penitenziario, dalla cella al bagno e viceversa tenendole la testa abbassata, costringeva la stessa a camminare lungo il corridoio con la faccia abbassata e le mani sulla testa e consentiva, agevolava o comunque non impediva che altri agenti la colpissero con calci, la deridessero e la minacciassero, così sottoponendo a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate sottoposte alla sua custodia.

65) del reato di cui all'art. 608 cp perché - in qualità di Agente della Polizia Penitenziaria, in servizio presso il sito penitenziario provvisorio di Genova-Bolzaneto — accompagnando Partesotti Giorgia persona custodita all'interno del sito penitenziario, dalla cella al bagno e viceversa tenendole la testa abbassata, costringeva la stessa a camminare lungo il corridoio con la faccia abbassata e le mani sulla testa e consentiva, agevolava o comunque non impediva che altri agenti la colpissero con calci, la deridessero e la minacciassero, così sottoponendo a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate sottoposte alla sua custodia

In Genova, tra il 20 e il 21/7/2001

INCORONATO Alfredo

66) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p.- 582 c.p - 61 nr 1), 5) e 9) cp perchè quale agente di Polizia Penitenziaria in servizio presso il sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto, nell'infermeria, agendo come esecutore in concorso con altri agenti non identificati nonché con il medico di servizio dr. Amenta Aldo, cagionava volontariamente lesioni personali (frattura alla costola) al detenuto Morente Garcia Luis colpendolo con un pugno al torace.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto con abuso dei poteri e violazione dei doveri di pubblico ufficiale, nonché su persona in condizione di minorata difesa e per motivi abietti e futili.

In Genova Bolzaneto il 20/7/01

PATRIZI Giuliano

67) stralciato

68) del reato p. e p. dagli artt. 110, 581, 61 nr 1), 5) e 9) C.P. perché nella qualità di Sovrintendente di Polizia Penitenziaria in servizio presso il sito penitenziario provvisorio di Genova Bolzaneto, in concorso con altri agenti della Polizia Penitenziaria, percuoteva l'arrestato Lupi Bruno colpendolo con un calcio alla schiena mentre costui transitava lungo il corridoio per essere ricondotto in cella dopo il fotosegnalamento.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto con abuso di poteri e violazione dei doveri di pubblico ufficiale e nei confronti di persona in stato di minorata difesa e per motivi abietti e futili

In Genova Bolzaneto il 20.7.2001

FORNASIERE Giuseppe (coimputato con sentenza di I° grado definitiva)

69) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 40, 479 cp perché — con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella qualità di pubblico Ufficiale Ispettore della Polizia Penitenziaria Coordinatore del servizio matricole per il Vertice G8 e, quindi, corresponsabile del servizio matricola del sito penitenziario provvisorio della Caserma di Genova-Bolzaneto, in concorso con l'Ispettore Capo Tolomeo Francesco Paolo Baldassarre (Responsabile del servizio matricola del sito di Bolzaneto), con il Vice-Sovrintendente Nurchis Egidio (addetto al servizio matricola del sito di Bolzaneto) e con gli Assistenti della Polizia Penitenziaria Sabia Colucci Michele, Amoroso Giovanni e Mulas Marcello (materiali redattori e firmatari degli atti), nell'esercizio delle sue funzioni ed in particolare nella compilazione dei processi verbali delle dichiarazioni rese dall'arrestato all'atto dell'ingresso nel sito provvisorio di Genova Bolzaneto ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. 230/2000 (atti pubblici in quanto sottoscritti da pubblico ufficiale, alla cui presenza venivano redatti e nei quali venivano attestate circostanze e dichiarazioni avvenute alla presenza del pubblico ufficiale), attestava il falso e comunque consentiva che venisse attestato il falso e non impediva che gli altri citati pubblici ufficiali della Polizia Penitenziaria a lui sottoposti attestassero il falso (così rafforzando quanto meno sotto il profilo psicologico la loro condotta criminosa), riportando (e comunque consentendo che fossero riportate) nei citati processi verbali per tutte le persone straniere arrestate presso la scuola Diaz in Via Cesare Battisti nella notte tra il 21 ed il 22/7/2001 le seguenti attestazioni non rispondenti al vero:

mancata richiesta da parte delle suindicate persone di avvisare familiari e parenti;

mancata richiesta da parte delle suindicate persone che non venisse data comunicazione del loro stato di detenzione e dell'ingresso in carcere all'Ambasciata o al Consolato del Paese di appartenenza;

In Genova Caserma di Bolzaneto dal 22/7 al 23/7/2001

TOLOMEO Francesco Paolo Baldassarre

70) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 40, 479 cp perché — con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella qualità di pubblico Ufficiale Ispettore Capo della Polizia Penitenziaria responsabile del servizio matricola del sito penitenziario provvisorio della Caserma di Genova-Bolzaneto, in concorso con l'Ispettore Fornasiere Giuseppe (coordinatore del servizio matricole e quindi anche corresponsabile del servizio matricola del sito di Bolzaneto), con il Vice-Sovrintendente Nurchis Egidio (addetto al servizio matricola del sito di Bolzaneto) e con gli Assistenti della Polizia Penitenziaria Sabia Colucci Michele, Amoroso Giovanni e Mulas Marcello

(materiali redattori e firmatari degli atti), nell'esercizio delle sue funzioni ed in particolare nella compilazione dei processi verbali delle dichiarazioni rese dall'arrestato all'atto dell'ingresso nel sito provvisorio di Genova Bolzaneto ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. 230/2000 (atti pubblici in quanto sottoscritti da pubblico ufficiale, alla cui presenza venivano redatti e nei quali venivano attestate circostanze e dichiarazioni avvenute alla presenza del pubblico ufficiale), attestava il falso e comunque consentiva che venisse attestato il falso e non impediva che gli altri citati pubblici ufficiali della Polizia Penitenziaria a lui sottoposti attestassero il falso (così rafforzando quanto meno sotto il profilo psicologico la loro condotta criminosa), riportando (e comunque consentendo che fossero riportate) nei citati processi verbali per tutte le persone straniere arrestate presso la scuola Diaz in Via Cesare Battisti nella notte tra il 21 ed il 22/7/2001 le seguenti attestazioni non rispondenti al vero:

mancata richiesta da parte delle suindicate persone di avvisare familiari e parenti;

mancata richiesta da parte delle suindicate persone che non venisse data comunicazione del loro stato di detenzione e dell'ingresso in carcere all'Ambasciata o al Consolato del Paese di appartenenza.

In Genova Caserma di Bolzaneto dal 22/7 al 23/7/2001

NURCHIS Egidio

71) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 40, 479 cp perché — con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella qualità di pubblico Ufficiale Vice Sovrintendente addetto al servizio matricola del sito penitenziario provvisorio della Caserma di Genova-Bolzaneto, in concorso con gli Ispettori Tolomeo Francesco Paolo (responsabile specificamente del servizio matricola del sito di Bolzaneto) e Fornasiere Giuseppe (coordinatore del servizio matricole e quindi corresponsabile del servizio matricola del sito di Bolzaneto), e con l'Assistente della Polizia Penitenziaria Amoroso Giovanni (materiale redattore e firmatario degli atti), nell'esercizio delle sue funzioni ed in particolare nella compilazione dei processi verbali delle dichiarazioni rese dall'arrestato all'atto dell'ingresso nel sito provvisorio di Genova Bolzaneto ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. 230/2000 (atti pubblici in quanto sottoscritti da pubblico ufficiale, alla cui presenza venivano redatti e nei quali venivano attestate circostanze e dichiarazioni avvenute alla presenza del pubblico ufficiale), attestava il falso e comunque consentiva che venisse attestato il falso e non impediva che gli altri citati pubblici ufficiali della Polizia Penitenziaria a lui sottoposti attestassero il falso (così rafforzando quanto meno sotto il profilo psicologico la loro condotta criminosa), riportando (e comunque consentendo che fossero riportate) nei citati processi verbali per le sottoelencate persone straniere arrestate presso la scuola Diaz in Via Cesare Battisti nella notte tra il 21 ed il 22/7/2001:

ZAPATERO GARCIA Guillermina

KIRSTEN Wagenschen

SIEVEWRIGHT Kara

KUTSCHAU Anna Julia

HEGLUND Cecilia

HAGER Morgan Katherine

GOL Suna

BROERMANN Grosse Miriam

BLAIR Jonathan Norman

BARRINGHAMS Georg

le seguenti attestazioni non rispondenti al vero:

mancata richiesta da parte delle suindicate persone di avvisare familiari e parenti; mancata richiesta da parte delle suindicate persone che non venisse data comunicazione del loro stato di

detenzione e dell'ingresso in carcere all'Ambasciata o al Consolato del Paese di appartenenza;
In Genova Caserma di Bolzaneto dal 22/7 al 23/7/2001

72) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 40, 479 cp perché — con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella qualità di pubblico Ufficiale Vice Sovrintendente addetto al servizio matricola del sito penitenziario provvisorio della Caserma di Genova-Bolzaneto, in concorso con gli Ispettori Tolomeo Francesco Paolo (responsabile specificamente del servizio matricola del sito di Bolzaneto) e Fonasiere Giuseppe (coordinatore del servizio matricole e quindi corresponsabile del servizio matricola del sito di Bolzaneto), e con gli Assistenti della Polizia Penitenziaria Amoroso Giovanni e Mulas Marcello (materiali redattori e firmatari degli atti), nell'esercizio delle sue funzioni ed in particolare nella compilazione dei processi verbali delle dichiarazioni rese dall'arrestato all'atto dell'ingresso nel sito provvisorio di Genova Bolzaneto ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. 230/2000 (atti pubblici in quanto sottoscritti da pubblico ufficiale, alla cui presenza venivano redatti e nei quali venivano attestate circostanze e dichiarazioni avvenute alla presenza del pubblico ufficiale), attestava il falso e comunque consentiva che venisse attestato il falso e non impediva che gli altri citati pubblici ufficiali della Polizia Penitenziaria a lui sottoposti attestassero il falso (così rafforzando quanto meno sotto il profilo psicologico la loro condotta criminosa), riportando (e comunque consentendo che fossero riportate) nei citati processi verbali per le sottoelencate persone straniere arrestate presso la scuola Diaz in Via Cesare Battisti nella notte tra il 21 ed il 22/7/2001:

ALLUEVA FORTEA Rosana
BUCHANAN Samuel
DUMAN Mesut
ENGEL Jaroslaw Jack

le seguenti attestazioni non rispondenti al vero:

mancata richiesta da parte delle suindicate persone di avvisare familiari e parenti;

mancata richiesta da parte delle suindicate persone che non venisse data comunicazione del loro stato di detenzione e dell'ingresso in carcere all'Ambasciata o al Consolato del Paese di appartenenza;

In Genova Caserma di Bolzaneto dal 22/7 al 23/7/2001

73) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 40, 479 cp perché — con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella qualità di pubblico Ufficiale Vice Sovrintendente addetto al servizio matricola del sito penitenziario provvisorio della Caserma di Genova-Bolzaneto, in concorso con gli Ispettori Tolomeo Francesco Paolo (responsabile specificamente del servizio matricola del sito di Bolzaneto) e Fornasiere Giuseppe (coordinatore del servizio matricole e quindi corresponsabile del servizio matricola del sito di Bolzaneto), e con l'Assistente della Polizia Penitenziaria Mulas Marcello (materiale redattore e firmatario degli atti), nell'esercizio delle sue funzioni ed in particolare nella compilazione dei processi verbali delle dichiarazioni rese dall'arrestato all'atto dell'ingresso nel sito provvisorio di Genova Bolzaneto ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. 230/2000 (atti pubblici in quanto sottoscritti da pubblico ufficiale, alla cui presenza venivano redatti e nei quali venivano attestate circostanze e dichiarazioni avvenute alla presenza del pubblico ufficiale), attestava il falso e comunque consentiva che venisse attestato il falso e non impediva che gli altri citati pubblici ufficiali della Polizia Penitenziaria a lui sottoposti attestassero il falso (così rafforzando quanto meno sotto il profilo psicologico la loro condotta criminosa), riportando (e comunque consentendo che fossero riportate) nei citati processi verbali per le sottoelencate persone straniere arrestate presso la scuola Diaz in Via Cesare Battisti nella notte tra il 21 ed il 22/7/2001:

DOHERTY Nicola Anne

le seguenti attestazioni non rispondenti al vero:

mancata richiesta da parte delle suindicate persone di avvisare familiari e parenti;

mancata richiesta da parte delle suindicate persone che non venisse data comunicazione del loro stato di detenzione e dell'ingresso in carcere all'Ambasciata o al Consolato del Paese di appartenenza;

In Genova Caserma di Bolzaneto dal 22/7 al 23/7/2001

74) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 40, 479 cp perché — con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella qualità di pubblico Ufficiale Vice Sovrintendente addetto al servizio matricola del sito penitenziario provvisorio della Caserma di Genova-Bolzaneto, in concorso con gli Ispettori Tolomeo Francesco Paolo (responsabile specificamente del servizio matricola del sito di Bolzaneto) e Fornasiere Giuseppe (coordinatore del servizio matricole e quindi corresponsabile del servizio matricola del sito di Bolzaneto), e con gli Assistenti della Polizia Penitenziaria Amoroso Giovanni e Sabia Colucci Michele (materiali redattori e firmatari degli atti), nell'esercizio delle sue funzioni ed in particolare nella compilazione dei processi verbali delle dichiarazioni rese dall'arrestato all'atto dell'ingresso nel sito provvisorio di Genova Bolzaneto ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. 230/2000 (atti pubblici in quanto sottoscritti da pubblico ufficiale, alla cui presenza venivano redatti e nei quali venivano attestate circostanze e dichiarazioni avvenute alla presenza del pubblico ufficiale), attestava il falso e comunque consentiva che venisse attestato il falso e non impediva che gli altri citati pubblici ufficiali della Polizia Penitenziaria a lui sottoposti attestassero il falso (così rafforzando quanto meno sotto il profilo psicologico la loro condotta criminosa), riportando (e comunque consentendo che fossero riportate) nei citati processi verbali per le sottoelencate persone straniere arrestate presso la scuola Diaz in Via Cesare Battisti nella notte tra il 21 ed il 22/7/2001:

BODMER Fabien Nadia

ZEUNER Anna Katharina

WIEGERS Daphne

WEISSE Tanja

TREIBER Teresa

PATZKE Julia

OTTO WAY Katherine Daniela

OLSSON Hedda Katarina

JAEGER Laura

HEIGL Miriam

GALLO WAY Jan Farrel

BRAUER Stephan

BALZAK Grzegorz

BACHMANN Brutta Agnes

le seguenti attestazioni non rispondenti al vero:

mancata richiesta da parte delle suindicate persone di avvisare familiari e parenti;

mancata richiesta da parte delle suindicate persone che non venisse data comunicazione del loro stato di detenzione e dell'ingresso in carcere all'Ambasciata o al Consolato del Paese di appartenenza;

In Genova Caserma di Bolzaneto dal 22/7 al 23/7/2001

75) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 40, 479 cp perché — con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella qualità di pubblico Ufficiale Vice Sovrintendente addetto al servizio matricola del sito penitenziario provvisorio della Caserma di Genova-Bolzaneto, in concorso con gli Ispettori Tolomeo Francesco Paolo (responsabile specificamente del servizio matricola del sito di Bolzaneto) e Fornasiere Giuseppe (coordinatore del servizio matricole e quindi

corresponsabile del servizio matricola del sito di Bolzaneto), e con l'Assistente della Polizia Penitenziaria Sabia Colucci Michele (materiale redattore e firmatario degli atti), nell'esercizio delle sue funzioni ed in particolare nella compilazione dei processi verbali delle dichiarazioni rese dall'arrestato all'atto dell'ingresso nel sito provvisorio di Genova Bolzaneto ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. 230/2000 (atti pubblici in quanto sottoscritti da pubblico ufficiale, alla cui presenza venivano redatti e nei quali venivano attestate circostanze e dichiarazioni avvenute alla presenza del pubblico ufficiale), attestava il falso e comunque consentiva che venisse attestato il falso e non impediva che gli altri citati pubblici ufficiali della Polizia Penitenziaria a lui sottoposti attestassero il falso (così rafforzando quanto meno sotto il profilo psicologico la loro condotta criminosa), riportando (e comunque consentendo che fossero riportate) nei citati processi verbali per le sottoelencate persone straniere arrestate presso la scuola Diaz in Via Cesare Battisti nella notte tra il 21 ed il 22/7/2001:

ZEHATSCHEK Sebastian
SZABO Jonash
SVENSSON Jonash Tommy
SPARKCS Shermann David
SCHMIEDERER Simon
SCHLEITING Mirco
RESCHKE Kai
PATZKE Jan
MOTH Richard Robert
MORET Fernandez David
MC QUILLAN Daniel
MARTENSEN Niels
MADRAZO Francisco Javier Sanz
LANASPA Claver Antonio
KRESS Holger
HUBNER Tobias
HINRICHS Mejer Thorsten
HERMANN Jens
FELIX Marcuello Pablo
DIGENTI Simona
CEDERSTROM Ingrid Thea Melena
BAUMANN Barbara
BALBAS Ruiz Aitor
ALEINIKOVAS Thomas

le seguenti attestazioni non rispondenti al vero:

mancata richiesta da parte delle suindicate persone di avvisare familiari e parenti;

mancata richiesta da parte delle suindicate persone che non venisse data comunicazione del loro stato di detenzione e dell'ingresso in carcere all'Ambasciata o al Consolato del Paese di appartenenza;

In Genova Caserma di Bolzaneto dal 22/7 al 23/7/2001

MULAS Marcello

76) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 479 cp perché — con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella qualità di Assistente di Polizia Penitenziaria addetto al servizio matricola del sito penitenziario provvisorio della Caserma di Genova-Bolzaneto, in concorso con gli Ispettori Tolomeo Francesco Paolo (responsabile specificamente del servizio matricola del sito di Bolzaneto) e Fornasiere Giuseppe (coordinatore del servizio matricole e

quindi corresponsabile del servizio matricola del sito di Bolzaneto) e con il Vice-Sovrintendente Nurchis Egidio (addetto al servizio matricola del sito di Bolzaneto) limitatamente per quest'ultimo alla redazione del processo verbale delle dichiarazioni della parte offesa Doherty Nicola Anne, nell'esercizio delle sue funzioni di materiale redattore e firmatario dei processi verbali delle dichiarazioni rese dall'arrestato all'atto dell'ingresso nel sito provvisorio di Genova Bolzaneto ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. 230/2000 (atti pubblici in quanto sottoscritti da pubblico ufficiale, alla cui presenza venivano redatti e nei quali venivano attestate circostanze e dichiarazioni avvenute alla presenza del pubblico ufficiale), attestava il falso, riportando nelle citate dichiarazioni relative alle sotto indicate persone straniere arrestate presso la scuola Diaz in Via Cesare Battisti nella notte tra il 21 ed il 22/7/2001

DREYER Jannette Sibille
DOHERTY Nicola Anne

le seguenti attestazioni non rispondenti al vero:

mancata richiesta da parte delle suindicate persone di avvisare familiari e parenti; mancata richiesta da parte delle suindicate persone che non venisse data comunicazione del loro stato di detenzione e dell'ingresso in carcere all'Ambasciata o al Consolato del Paese di appartenenza.

In Genova Caserma di Bolzaneto dal 22/7 al 23/7/2001

77) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 479 cp perché — con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella qualità indicata al capo che precede, in concorso con gli Ispettori Tolomeo Francesco Paolo (responsabile specificamente del servizio matricola del sito di Bolzaneto) e Fonasiere Giuseppe (coordinatore del servizio matricole e quindi corresponsabile del servizio matricola del sito di Bolzaneto) e con il Vice-Sovrintendente Nurchis Egidio (addetto al servizio matricola del sito di Bolzaneto) per tutti i processi verbali di dichiarazioni ad eccezione di quella della persona offesa Gattermann Christian, nonché con l'Assistente Amoroso Giovanni cofirmatario dell'atto, nell'esercizio delle sue funzioni di materiale redattore e firmatario dei processi verbali delle dichiarazioni rese dall'arrestato all'atto dell'ingresso nel sito provvisorio di Genova Bolzaneto ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. 230/2000 (atti pubblici in quanto sottoscritti da pubblico ufficiale, alla cui presenza venivano redatti e nei quali venivano attestate circostanze e dichiarazioni avvenute alla presenza del pubblico ufficiale), attestava il falso, riportando nelle citate dichiarazioni per le seguenti persone straniere arrestate presso la scuola Diaz in Via Cesare Battisti nella notte tra il 21 ed il 22/7/2001

ALLUEVA FORTEA Rosana
BUCHANAN Samuel
DUMAN Mesute
ENGEL Jaroslaw Jack
GATTERMANN Christian

le seguenti attestazioni non rispondenti al vero:

mancata richiesta da parte delle suindicate persone di avvisare familiari e parenti;

mancata richiesta da parte delle suindicate persone che non venisse data comunicazione del loro stato di detenzione e dell'ingresso in carcere all'Ambasciata o al Consolato del Paese di appartenenza;

In Genova Caserma di Bolzaneto dal 22/7 al 23/7/2001

78) stralciato

AMOROSO Giovanni

79) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 479 cp perché — con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella qualità di Assistente della Polizia Penitenziaria addetto al servizio matricola del sito penitenziario provvisorio della Caserma di Genova-Bolzaneto, in concorso con gli Ispettori Tolomeo Francesco Paolo (responsabile specificamente del servizio matricola del sito di Bolzaneto) e Fornasiere Giuseppe (coordinatore del servizio matricole e quindi corresponsabile del servizio matricola del sito di Bolzaneto) e con il Vice-Sovrintendente Nurchis Egidio (addetto al servizio matricola del sito di Bolzaneto) nell'esercizio delle sue funzioni di materiale redattore e firmatario dei processi verbali delle dichiarazioni rese dall'arrestato all'atto dell'ingresso nel sito provvisorio di Genova Bolzaneto ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. 230/2000 (atti pubblici in quanto sottoscritti da pubblico ufficiale, alla cui presenza venivano redatti e nei quali venivano attestate circostanze e dichiarazioni avvenute alla presenza del pubblico ufficiale), attestava il falso, riportando nelle citate dichiarazioni relative alle sotto indicate persone straniere arrestate presso la scuola Diaz in Via Cesare Battisti nella notte tra il 21 ed il 22/7/2001

ZAPATERO GARCIA Guillermina

KIRSTEN Wagenschen

SIEVEWRIGHT Kara KUTSCHAU Anna Julia

HEGLUND Cecilia ITLAGER Morgan Katherine GOL Suna

BROERMANN Grosse Miriam

BLAIR Jonathan Norman

BARRINGHAMS Georg

le seguenti attestazioni non rispondenti al vero:

mancata richiesta da parte delle suindicate persone di avvisare familiari e parenti;

mancata richiesta da parte delle suindicate persone che non venisse data comunicazione del loro stato di detenzione e dell'ingresso in carcere all'Ambasciata o al Consolato del Paese di appartenenza.

In Genova Caserma di Bolzaneto dal 22/7 al 23/7/2001

80) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 479 cp perché — con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella qualità indicata al capo che precede, in concorso con gli Ispettori Tolomeo Francesco Paolo (responsabile specificamente del servizio matricola del sito di Bolzaneto) e Fornasiere Giuseppe (coordinatore del servizio matricole e quindi corresponsabile del servizio matricola del sito di Bolzaneto) e con il Vice-Sovrintendente Nurchis Egidio (addetto al servizio matricola del sito di Bolzaneto) per quest'ultimo per tutti processi verbali delle dichiarazioni delle parti offese ad eccezione di quello della parte offesa Gattermann Christian nonché con l'Assistente Mulas Marcello cofirmatario dell'atto, nell'esercizio delle sue funzioni di materiale redattore e firmatario dei processi verbali delle dichiarazioni rese dall'arrestato all'atto dell'ingresso nel sito provvisorio di Genova Bolzaneto ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. 230/2000 (atti pubblici in quanto sottoscritti da pubblico ufficiale, alla cui presenza venivano redatti e nei quali venivano attestate circostanze e dichiarazioni avvenute alla presenza del pubblico ufficiale), attestava il falso, riportando nelle citate dichiarazioni per le seguenti persone straniere arrestate presso la scuola Diaz in Via Cesare Battisti nella notte tra il 21 ed il 22/7/2001

ALLUEVA FORTEA Rosana

BUCHANAN Samuel

DUMAN Mesut ENGEL Jaroslaw Jack

GATTERMANN Christian

le seguenti attestazioni non rispondenti al vero:

mancata richiesta da parte delle suindicate persone di avvisare familiari e parenti;

mancata richiesta da parte delle suindicate persone che non venisse data comunicazione del loro stato di detenzione e dell'ingresso in carcere all'Ambasciata o al Consolato del Paese di

appartenenza;

In Genova Caserma di Bolzaneto dal 22/7 al 23/7/2001

81) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 479 cp perché — con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella qualità di cui al capo che precede, in concorso con gli Ispettori Tolomeo Francesco Paolo (responsabile specificamente del servizio matricola del sito di Bolzaneto) e Fornasiere Giuseppe (coordinatore del servizio matricole e quindi corresponsabile del servizio matricola del sito di Bolzaneto), e con il Vice-Sovrintendente Nurchis Egidio (addetto al servizio matricola del sito di Bolzaneto) e con l'Assistente cofirmatario Sabia Colucci Michele nell'esercizio delle sue funzioni di materiale redattore dei processi verbali delle dichiarazioni rese dall'arrestato all'atto dell'ingresso nel sito provvisorio di Genova Bolzaneto ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. 230/2000 (atti pubblici in quanto sottoscritti da pubblico ufficiale, alla cui presenza venivano redatti e nei quali venivano attestate circostanze e dichiarazioni avvenute alla presenza del pubblico ufficiale) attestava il falso, riportando nelle citate dichiarazioni per le seguenti persone straniere arrestate presso la scuola Diaz in Via Cesare Battisti nella notte tra il 21 ed il 22/7/2001

BODMER Fabien Nadia

ZEUNER Anna Katharina

WIEGERS Daphne

WEISSETanja

TREIBER Teresa

PATZKE Julia

OTTO WAY Katherine Daniela

OLSSON Hedda Katarina

JAEGER Laura

LIEIGL Miriam

GALLO WAY Jan Farrel

BRAUER Stephan

BALZAK Grzegorz

BACHMANN Britta Agnes

le seguenti attestazioni non rispondenti al vero:

mancata richiesta da parte delle suindicate persone di avvisare familiari e parenti;

mancata richiesta da parte delle suindicate persone che non venisse data comunicazione del loro stato di detenzione e dell'ingresso in carcere all'Ambasciata o al Consolato del Paese di appartenenza.

In Genova Caserma di Bolzaneto dal 22/7 al 23/7/2001

SABIA COLUCCI MICHELE

82) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 479 cp perché — con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella qualità di Assistente della Polizia Penitenziaria addetto al servizio matricola del sito penitenziario provvisorio della Caserma di Genova-Bolzaneto, in concorso con gli Ispettori Tolomeo Francesco Paolo (responsabile specificamente del servizio matricola del sito di Bolzaneto) e Fornasiere Giuseppe (coordinatore del servizio matricole e quindi corresponsabile del servizio matricola del sito di Bolzaneto), in concorso con il Vice Sovrintendente Nurchis Egidio (addetto al servizio matricola del sito di Bolzaneto) e con l'Assistente Amoroso Giovanni cofirmatario, nell'esercizio delle sue funzioni di materiale redattore e firmatario dei processi verbali delle dichiarazioni rese dall'arrestato all'atto dell'ingresso nel sito provvisorio di Genova Bolzaneto ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. 230/2000 (atti pubblici in quanto sottoscritti da pubblico ufficiale, alla cui presenza venivano redatti e nei quali venivano attestate circostanze e dichiarazioni avvenute alla presenza del pubblico ufficiale), attestava il falso, riportando nelle citate dichiarazioni relative alle sotto indicate persone straniere arrestate presso la scuola Diaz in Via Cesare Battisti nella notte tra il 21 ed il 22/7/2001

BODMER Fabien Nadia
ZEUNER Anna Katharina
WIEGERS Daphne
WEISSE Tanja
TREIBER Teresa
PATZKE Julia
OTTO WAY Katherine Daniela
OLSSON Hedda Katarina
JAEGER Laura
HEIGL Miriam

GALLO WAY Jan Farrel

BRAIJER Stephan
BALZAK Grzegorz
BACHMANN Britta Agnes

le seguenti attestazioni non rispondenti al vero:

mancata richiesta da parte delle suindicate persone di avvisare familiari e parenti;
mancata richiesta da parte delle suindicate persone che non venisse data comunicazione del loro stato di detenzione e dell'ingresso in carcere all'Ambasciata o al Consolato del Paese di appartenenza.

In Genova Caserma di Bolzaneto dal 22/7 al 23/7/2001

83) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 479 cp perché — con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella qualità indicata al capo che precede, in concorso con gli Ispettori Tolomeo

Francesco Paolo (responsabile specificamente del servizio matricola del sito di Bolzaneto) e Fornasiere Giuseppe (coordinatore del servizio matricole e quindi corresponsabile del servizio matricola del sito di Bolzaneto), nonché con il Vice Sovrintendente Nurchis Egidio (addetto al servizio matricola del sito di Bolzaneto) per quest'ultimo per tutti i processi verbali delle dichiarazioni delle parti offese con eccezione dei processi verbali di Nathrath Achim, Nogueras Chavier Francho Corral, Luthi Nathan e Voon Unger Moritz, nell'esercizio delle sue funzioni di materiale redattore e firmatario dei processi verbali delle dichiarazioni rese dall'arrestato all'atto dell'ingresso nel sito provvisorio di Genova Bolzaneto ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. 230/2000 (atti pubblici in quanto sottoscritti da pubblico ufficiale, alla cui presenza venivano redatti e nei quali venivano attestate circostanze e dichiarazioni avvenute alla presenza del pubblico ufficiale), attestava il falso, riportando nelle citate dichiarazioni per le seguenti persone straniere arrestate presso la scuola Diaz in Via Cesare Battisti nella notte tra il 21 ed il 22/7/2001

ZEHATSCHEK Sebastian
SZABO Jonash
SVENSSON Jonash Tommy
SPARKCS Shermann David
SCHMIEDERER Simon
SCHLEITHING Mirco
RESCHKE Kai
PATZKE Jan
MOTH Richard Robert
MORET Fernandez David
MC QUILLAN Daniel
MARTENSEN Niels

MADRAZO Francisco Javier Sanz
LANASPA Claver Antonio
KRESS Holger
HUBNER Tobias
HINRICHS Mejer Thorsten
HERMANN Jens
FELIX Marcuello Pablo

DIGENTI Simona
CEDERSTROM Ingrid Thea Melena
BAUMANN Barbara
BALBAS Ruiz Aitor
ALEINIKOVAS Thomas
NATHRATH Achim
NOGUERAS Chavier Francho Corral
LUTHI Nathan
VOON UNGER Moritz

le seguenti attestazioni non rispondenti al vero:

mancata richiesta da parte delle suindicate persone di avvisare familiari e parenti;

mancata richiesta da parte delle suindicate persone che non venisse data comunicazione del loro stato di detenzione e dell'ingresso in carcere all'Ambasciata o al Consolato del Paese di appartenenza;

In Genova Caserma di Bolzaneto dal 22/7 al 23/7/2001

TOCCAFONDI GIACOMO VINCENZO

84) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv — 323 c.p.-61 n.1 e n. 5 c.p. perche' con più atti esecutivi dello stesso disegno criminoso, nella qualità di pubblico ufficiale con l'incarico di coordinatore (e quindi responsabile organizzativo) del servizio sanitario nel sito penitenziario provvisorio istituito presso la caserma del VI Reparto Mobile di P.S. di Genova Bolzaneto, per gli arrestati e/o fermati durante i giorni del Vertice G8, in violazione delle seguenti norme dileggi e regolamento:

art. 1 commi 1 — 2 — 5 legge 26/7/75 n. 354 contenente "norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

art.1 1 commi 1 — 5 — 6 legge 26/7/75 n. 354 contenente norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

art. 1 comma 3 e art. 17 comma 9 d.p.r. 30/6/00 n. 230 regolamento sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

art. 3 convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4/11/50 e ratificata con legge 4/8/1955 n. 848)

art.27 comma 3 della costituzione della repubblica italiana arrecava un danno ingiusto (costituito dalla LESIONE del DIRITTO alla SALUTE ossia la mancanza di un'assistenza sanitaria adeguata delle persone offese vittime di lesioni e percosse e vessazioni; dalla LESIONE DEL DECORO DELLA PERSONA; dalla LESIONE del DIRITTO di TUTELARSI GIUDIZIARIAMENTE consistito nella maggiore difficoltà per le parti offese di azionare la tutela giudiziaria a fronte delle lesioni e percosse subite) alle persone offese ristrette presso la caserma di Genova Bolzaneto e quindi in condizioni di minorata difesa (tra cui BRUSCHI Valeria, MORRONE Maria Addolorata, DIGENTI Simona, CROCCHIANI Massimiliano, DREYER Jeannette Sybille, BAUMANN Barbara, BROERMANN GROSSE Miriam, KUTSCHKAU Anna Giulia, WIEGERS Daphne, HALDIMANN Fabian, BLAIR Jonathan Normann, WEISSE Tanja, TREIBER Teresa, JAEGER Laura, OTTOVAY Katherine Daniela, PATZKE Giulia, PATZKE Jan), per motivi abietti e futili, con le seguenti condotte:

- A.** avere effettuato egli stesso ed avere, comunque, consentito che altri medici effettuassero i controlli c.d. di triage e le visite mediche di primo ingresso con modalità non conformi ad umanità e tali da non rispettare la dignità della persona visitata, così sottoponendo le persone ad un trattamento penitenziario anche sotto il profilo sanitario inumano e degradante (violazione artt. i comma i Legge 3 54/75- art. 27 comma 3 Costituzione della Repubblica Italiana: norme che impongono che il trattamento delle persone private della libertà personale deve essere conforme al principio di umanità e deve rispettare la dignità delle persone —violazione dell’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che stabilisce che nessuno può essere sottoposto a torture o a trattamenti inumani e degradanti
- B.** avere in particolare costretto o, comunque, tollerato o consentito che le persone stessero nell’infermeria nude oltre il tempo necessario per l’espletamento della visita ed, inoltre, che le persone di sesso femminile rimanessero nude anche alla presenza di uomini, venissero osservate nelle parti intime (si veda ad esempio Menegon Elisabetta) e costrette a girare più volte su se stesse, così sottoponendole ad una forte e grave umiliazione fisica e morale (art. 1 comma 1 legge 354/75 sull’ordinamento penitenziario e dell’art. 27 comma 3 Cost. sotto il profilo del mancato rispetto del principio di umanità e dignità della persona umana)
- C.** avere omesso e avere consentito che gli altri medici omettessero visite di primo ingresso precise dettagliate e complete, (secondo i canoni della semeiotica medica) tali da consentire effettivamente l’accertamento di eventuali malattie fisiche e psichiche delle persone condotte presso il sito nonché, l’individuazione di eventuali lesioni presenti sulle medesime (violazione dell’art. 11 comma 5 legge 354/75 sull’ordinamento penitenziario);
- D.** avere omesso e avere consentito che gli altri medici omettessero di prestare l’attenzione, dovuta per la sua veste di sanitario, alle situazioni di sofferenza e disagio prospettategli dalle persone ristrette presso il sito e da lui sottoposte a visita medica (riferimento ad esempio alle parti offese: SUBRI ARIANNA alla quale non forniva alcuna assistenza medica pur avendo la stessa vomitato nella cella e limitandosi a gettarle uno scottex e ordinandole di pulire la cella; PERSICO MARCO; MARTENSEN JENS il quale si presentava in situazione di sofferenza e al quale diceva che non poteva ascoltarlo ne’ visitarlo perché doveva andare a mangiare, così sottoponendolo a comportamento inumano e grave umiliazione morale anche in relazione alla sua condizione di minorata difesa)
- E.** avere ignorato e comunque tollerato comportamenti vessatori e scorretti commessi da altre persone all’interno dell’infermeria (ad esempio anche dando segni di approvazione o non disapprovando comportamenti di scherno posti in essere ai danni delle persone all’interno dell’infermeria, anche durante le perquisizioni, a volte ridendo egli medesimo a fini di scherno durante il comportamento scorretto di altri ai danni delle parti offese)
- F.** avere insultato direttamente le persone visitate con espressioni quali “abile arruolato”, “pronti per la gabbia”, “benzinaio”, “accoltellaton .. voi dei centri sociali “, ed altre analoghe, con tono di scherno e con un frasario di riferimento militare, al fine di offenderne e così offendendone la libertà morale anche in riferimento alla fede politica e alla sfera sessuale (ad esempio rivolgendo domande sulla vita sessuale con evidente fine di scherno e senza necessità dal punto di vista sanitario, come nel caso di Hermann Jens)
- G.** avere consentito e comunque tollerato e non impedito il danneggiamento di oggetti personali appartenenti alle persone offese mentre si trovavano in infermeria (ad esempio sottrazione e/o distruzione di cellulari, di abbigliamento ed altri effetti personali), così sottoponendo le parti offese ad un trattamento non conforme al principio della dignità
- H.** avere omesso di attuare tutti gli interventi necessari per evitare le conseguenze di disagio e di sofferenza, collegabili alla prolungata situazione di riduzione del movimento fisico per la gravosa ed inumana posizione generale in cui le persone ristrette in Bolzaneto venivano tenute nelle celle (in piedi, gambe divaricate, braccia alzate o comunque appoggiate al muro, volto rivolto verso il muro), posizione di cui era a conoscenza per essersi varie volte recato nelle celle per ragioni del suo servizio, e comunque per non aver segnalato tale situazione di disagio e di

sofferenza (violazione dell'art. 17 comma 9 d.p.r. 230/2000 regolamento sull'ordinamento penitenziario);

In Genova —Caserma di Bolzaneto dal 20 Luglio 2001 al 23 Luglio 2001

85) del reato p. e p. dagli artt. 81, 365, 378 c.p. perché nella qualità di pubblico ufficiale indicata al capo che precede, avendo prestato la propria assistenza sanitaria a LEONE KATIA in seguito a malore da lei subito per il getto nella cella ove era ristretta di gas urticante-asfissiante, e quindi avendo prestato assistenza in un caso che poteva comunque presentare i caratteri di un delitto procedibile di ufficio (artt. 582-585 c.p. lesioni aggravate dall'uso di un'arma nella specie costituita dal gas urticante-asfissiante considerato dalla legge arma ai sensi dell'artt. 585 c.p.- 1 legge 110/75 — 1 legge 895/67 e artt. 674 c.p. in relazione al getto di un gas atto ad offendere e molestare), ometteva di riferirne alla Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità che a sua volta a questa avesse l'obbligo di riferirne, così indirettamente aiutando gli ignoti autori dei reati procedibili d'ufficio ad eludere le investigazioni dell'Autorità.

In Genova Bolzaneto il 22/7/2001

86) del reato p. e p. dagli artt. 81, 365, 378 c.p. perché nella qualità di pubblico ufficiale indicata al capo che precede, avendo prestato la propria assistenza sanitaria a BRAUER STEFAN in seguito a malore da lui subito per il getto nella cella ove era ristretto di gas urticante-asfissiante, e quindi avendo prestato assistenza in un caso che poteva comunque presentare i caratteri di un delitto procedibile di ufficio (artt. 582-585 c.p. lesioni aggravate dall'uso di un'arma nella specie costituita dal gas urticante-asfissiante considerato dalla legge arma ai sensi dell'artt. 585 c.p.- 1 legge 110/75 —1 legge 895/67 e artt. 674 c.p. in relazione al getto di un gas atto ad offendere e molestare), ometteva di riferirne alla Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità che a sua volta a questa avesse l'obbligo di riferirne, così indirettamente aiutando gli ignoti autori dei reati procedibili d'ufficio ad eludere le investigazioni dell'Autorità.

In Genova Bolzaneto tra le ore 22 del 22/7/2001 e le ore 3.40 del 23/7/01

87) del reato p e p dagli artt. 81 cpv-594-610 c.p.-61 n. 1), 5) e 9) c.p. perché nella qualità indicata al capo che precede, con più atti esecutivi dello stesso disegno criminoso, durante lo svolgimento della visita medica a DREYER Yannette Sybille, costringeva con minaccia DREYER Yannette Sybille a girare su se stessa dieci volte e anche più (senza ragioni pertinenti alla visita medica) e così ne offendeva l'onore ed il decoro

Con l'aggravante di avere agito con abuso dei poteri e violazione dei doveri di pubblico ufficiale e in danno di persona in condizione di minorata difesa e per motivi abietti e futili.

In Genova Bolzaneto tra il 22/7/01 e il 23/7/01

88) del reato p. e p. dagli artt. 581 —61 n. 1), 5) 9) c.p. perché nella qualità indicata al capo che precede, stringeva violentemente la mano - già dolorante- a PERSICO MARCO, così percuotendolo
Con l'aggravante di avere agito con abuso dei poteri e con violazione dei doveri di pubblico ufficiale e ai danni di persona in condizione di minorata difesa e per motivi abietti e futili.

In Genova Bolzaneto il 20/7/01

89) del reato p e p. dagli artt. 610 c.p. —61 n. 1), 5) e 9) c.p. perché nella qualità indicata al capo che precede, con violenza e minaccia, costringeva SCALIA ROSARIO a gridare “Viva il Duce” contro la sua volontà

Con l'aggravante di avere agito con violazione dei doveri di pubblico ufficiale e in danno di persona in condizione di minorata difesa e per motivi abietti e futili.

In Genova Bolzaneto il 22/7/01

90) del reato p. e p. dagli artt. 594-61 nr 1), 5) e 9) c.p. perché nella qualità indicata al capo che precede, offendeva l'onore ed il decoro di BRUSCHI VALERIA, rivolgendole l'espressione “ALLA DIAZ dovevano fucilarvi tutti” con riferimento quindi anche alla Bruschi medesima che alla Diaz era stata arrestata

Con l'aggravante di avere agito con violazione dei doveri di pubblico ufficiale e in danno di persona in condizione di minorata difesa e per motivi abietti e futili.

In Genova il 23/7/01

91) del reato p. e p. dagli artt. 110, 81, 365, 378 c.p. perché nella qualità indicata al capo che precede, in concorso con i colleghi AMENTA Aldo e SCIANDRA Sonia, entrambi in servizio presso l'area sanitaria del sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto, avendo prestato assistenza ad AZZOLINA GIUSEPPE, ai cui danni era stato commesso il delitto procedibile di ufficio di cui agli artt. 582 — 585 c.p. (lesioni gravi) consistente in una lacerazione “da strappo” alla mano (delitto ai danni di Azzolina Giuseppe commesso da persone delle Forze dell'Ordine identificata in Pigozzi Massimo Luigi) alla presenza dei colleghi Amenta e Sciandra, assistendo il collega Dr. Amenta che materialmente eseguiva la sutura della ferita e quindi constatando direttamente le caratteristiche della ferita, ometteva di riferirne alla Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità che a questa aveva l'obbligo di riferirne, così indirettamente aiutando l'autore del reato procedibile d'ufficio ad eludere le investigazioni dell'Autorità.

In Genova Bolzaneto il 20/7/01

92) del reato p. e p. dagli artt. 110- 612 c.p.-40 — 61 nr 1), 5) e 9) c.p. perché nella qualità indicata al capo che precede, in concorso con i colleghi AMENTA Aldo e SCIANDRA Sonia, minacciava a AZZOLINA Giuseppe un male ingiusto, rivolgendo al medesimo Azzolina, e comunque non impedendo che fosse rivolta ad Azzolina (e così rafforzando con il mancato dissenso il proposito criminoso dell'esecutore materiale) l'espressione “se non stai zitto, ti diamo le altre” (espressione evidentemente riferita a possibili future percosse) mentre il medesimo Azzolina gridava per il dolore in seguito alla mancata anestesia durante la sutura. Con l'aggravante di avere agito con violazione dei doveri di pubblico ufficiale e in danno di persona in condizione di minorata difesa e per motivi abietti e futili.

In Genova Bolzaneto il 20/7/01

93) del reato p. e p. dagli artt. 110 — 594 c.p. — 61 n. 1, 5 e 9 c.p. perché, nella qualità indicata al capo che precede, in concorso con altre persone non identificate, offendeva l'onore ed il decoro di KUTKSCHKAU ANNA JULIA alla presenza di altre persone nell'infermeria, puntando il manganello contro la bocca ferita della Kutkschkau, deridendola per i segni di paura da lei manifestati non esprimendo comunque dissenso (e così tollerando e rafforzando l'altrui intento criminoso) quando le altre persone presenti nell'infermeria pronunciavano a mo' di cantilena le parole “manganello, manganello”.

Con l'aggravante di avere agito con violazione dei doveri di pubblico ufficiale e in danno di persona in condizione di minorata difesa e per motivi abietti e futili.

In Genova Bolzaneto il 22/7/01

94) del reato p. e p. dagli artt. 594-61 un. 1, 5 e 9 c.p. perché nella qualità indicata al capo che precede durante la visita medica di primo ingresso, offendeva l'onore ed il decoro di HERRMANN JENS durante la visita, mentre la parte offesa era nuda (quindi in condizione di conseguente disagio), rivolgendogli senza necessità in riferimento allo svolgimento della visita medica, domande sulla vita sentimentale e sessuale(chiedendogli in particolare con evidente fine di scherno se aveva la fidanzata e la frequenza dei suoi rapporti sessuali), così sottoponendo la parte offesa ad una profonda umiliazione morale.

Con l'aggravante di avere agito con violazione dei doveri di pubblico ufficiale e in danno di persona in condizione di minorata difesa e per motivi abietti e futili.

In Genova Bolzaneto il 23/7/01

95) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv.- 594 c.p.- 581 c.p.- 635 c.p.- 61 nn. 1, 5 e 9 c.p. perché nella qualità indicata al capo che precede, durante la visita medica all'ingresso, offendeva l'onore ed il decoro di MARTENSEN NIELS deridendolo e dicendogli con evidente fine di scherno che non poteva occuparsi di lui perché doveva andare a mangiare, strappandogli e così danneggiandogli la camicia, percuotendolo inoltre sulle ferite.

Con le aggravanti di avere agito con abuso dei poteri e violazione dei doveri di pubblico ufficiale ed in danno di parte offesa in situazione -per condizioni di tempo di luogo e di persona- di minorata

difesa e per motivi abietti e futili.

In Genova Bolzaneto il 22/7/01

96) reato p. e p. dagli artt. 610, 594 c.p.- 61 un. 1, 5 e 9 c.p. perché nella qualità indicata al capo che precede, nel corso della visita medica di primo ingresso, offendeva l'onore ed il decoro di WEISSE TANJA, facendola spogliare e restare nuda nell'infermeria alla presenza anche di altre persone non sanitari per un tempo prolungato non necessario per la visita medica e facendola, con minaccia, girare a destra e a sinistra con evidente fine di scherno, e così umiliandola profondamente

Con l'aggravante di avere agito con violazione dei doveri e abuso dei poteri di pubblico ufficiale ed in danno di parte offesa in situazione di minorata difesa per circostanze di luogo, di tempo e di persona e per motivi abietti e futili.

In Genova Bolzaneto tra le ore 22.15 del 22/7/01 e le ore 12 del 23/7/01

97) del reato p. e p. dall'art.328 c.p. perché nella qualità di pubblico ufficiale indicata al capo che precede quale esecutore della visita medica alla parte offesa OTTOVAY KATHERINE DANIELA e firmatario del relativo diario clinico, ometteva ed indebitamente rifiutava di disporre il ricovero in ambito ospedaliero di OTTOVAY KATHERINE DANIELA atto dovuto per ragioni di sanità in relazione alla gravità delle lesioni subite dalla Ottovay la quale aveva riportato tra l'altro una frattura scomposta del 3 — 4 distale ulna sinistra con conseguenti condizioni di salute richiedenti accertamenti diagnostici di approfondimento, cure e trattamenti da praticarsi adeguatamente solo in ambiente ospedaliero e comunque non in una struttura penitenziaria provvisoria non adeguatamente attrezzata come il sito di Bolzaneto

In Genova Bolzaneto tra il 22/7/01 e il 23/7/01

98) del reato p. e p. dagli artt. 81, 365, 378 c.p. perché nella qualità di pubblico ufficiale indicata al capo che precede, quale esecutore della visita medica alla parte offesa OTTOVAY KATHERINE DANIELA e firmatario del relativo diario clinico, avendo prestato la propria assistenza sanitaria ad OTTOVAY KATHERINE in un caso che presentava i caratteri di un delitto procedibile di ufficio (reato p. e p. dagli artt. 582-583 c.p. lesioni consistenti nella frattura scomposta terzo distale ulna sinistra) ometteva di riferirne alla Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità che a questa avesse a sua volta l'obbligo di riferirne, così indirettamente aiutando gli ignoti autori del reato procedibile d'ufficio ad eludere le investigazioni dell'Autorità.

In Genova tra il 22/7/01 ore 22.15 e il 23/7/01 ore 12

99) del reato p. e p. dagli artt. 110, 81, 365, 378 c.p. perché, nella qualità di cui al capo che precede e in concorso con Sciandra Sonia (medico dell'area sanitaria del sito di Bolzaneto), quale esecutore materiale della visita medica di primo ingresso (mentre la collega Sciandra era la formale firmataria del diario clinico) a GRAF ANDREA che aveva subito un ematoma testicolare e quindi in un caso che per la natura della lesione poteva integrare un delitto procedibile di ufficio, ometteva di riferirne alla Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità che a questa aveva a sua volta l'obbligo di riferire, così indirettamente aiutando gli ignoti autori del reato procedibile d'ufficio ad eludere le investigazioni dell'Autorità.

In Genova il 20/7/01

100) del reato p. e p. dall'art.594 c.p.- 61 un. 1, 5 e 9 c.p. perché nella qualità indicata al capo che precede, nel corso della visita medica, offendeva l'onore ed il decoro di SASSI DANIELE dicendogli "Dove vai concio così ; fai schifo"

Con l'aggravante di avere agito con violazione dei doveri di pubblico ufficiale e in danno di persona in condizione di minorata difesa e per motivi abietti e futili.

In Genova Bolzaneto il 20/7/2001

101) stralciato

102) stralciato

103) del reato p. e p. dagli artt.- 81 cpv. , 594, 61 nr. 1, 5 e 9) cp perché, nella qualità indicata al capo che precede, nel corso della visita medica offendeva l'onore e il decoro di Jaeger Laura urlando l'epiteto di "bastardi" rivolto a lei e agli altri suoi compagni di detenzione.

Con l'aggravante di avere agito con violazione dei doveri di pubblico ufficiale e in danno di persona

in condizione di minorata difesa e per motivi abietti e futili.
In Genova Bolzaneto il 22-23 luglio.2001

AMENTA Aldo

104) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv — 323 c.p.- 61 n. 1, 5 c.p. perché con più atti esecutivi dello stesso disegno criminoso, nella qualità di pubblico ufficiale con l'incarico di medico del servizio sanitario del sito penitenziario provvisorio istituito presso la caserma del VI Reparto Mobile di P.S. di Genova Bolzaneto, per gli arrestati e/ o fermati durante i giorni del Vertice G8, in violazione delle seguenti norme d'leggi e regolamento:

art. 1 commi 1 — 2 — 5 legge 26/7/75 n. 354 contenente “norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

art. 11 commi 1 — 5 — 6 legge 26/7/75 n. 354 contenente norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

art. 1 comma 3 e art. 17 comma 9 d.p.r. 30/6/00 n. 230 regolamento sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

art. 3 convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4/11/50 e ratificata con legge 4/8/1955 n. 848)

art.27 comma 3 della costituzione della repubblica italiana recava un danno ingiusto (costituito dalla LESIONE del DIRITTO alla SALUTE ossia la mancanza di un'assistenza sanitaria adeguata delle persone offese vittime di lesioni e percosse e vessazioni; dalla LESIONE DEL DECORO DELLA PERSONA; dalla LESIONE del DIRITTO di TUTELARSI GIUDIZIARIAMENTE consistito nella maggiore difficoltà per le parti offese di azionare la tutela giudiziaria a fronte delle lesioni e percosse subite) alle persone offese ristrette presso la caserma di Genova Bolzaneto e quindi in condizioni di minorata difesa (tra cui LEONE KATIA, LUNGARINI FABRIZIO, LORENTE GARCIA LUIS, CALLIERI VALERIO), per motivi abietti e futili, con le seguenti condotte:

- A.** avere effettuato i controlli c.d. di triage e le visite mediche di primo ingresso con modalità non conformi ad umanità e tali da non rispettare la dignità della persona visitata, così sottoponendo le persone ad un trattamento penitenziario anche sotto il profilo sanitario inumano e degradante (violazione artt. i comma i Legge 354/75- art. 27 comma 3 Costituzione della Repubblica Italiana: norme che impongono che il trattamento delle persone private della libertà personale deve essere conforme al principio di umanità e deve rispettare la dignità delle persone — violazione dell' art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che stabilisce che nessuno può essere sottoposto a torture o a trattamenti inumani e degradanti
- B.** avere in particolare costretto o comunque tollerato e consentito che le persone stessero nell'infermeria nude oltre il tempo necessario per l'espletamento della visita medica ed inoltre che le persone di sesso femminile rimanessero nude anche alla presenza di uomini, venissero osservate nelle parti intime, così sottoponendole ad umiliazione fisica e morale (rif. Leone Katia) (violazione dell'art. 1 commi 1 e 5 Legge 354/75 e dell'art. 27 comma 3 Cost sotto il profilo del mancato rispetto del principio di umanità e della dignità della persona umana)
- C.** avere omesso nella sua veste di sanitario visite di primo ingresso precise dettagliate e complete, (secondo i canoni della semeiotica medica) tali da consentire effettivamente l'accertamento di eventuali malattie fisiche e psichiche delle persone condotte presso il sito, nonché l'individuazione di eventuali lesioni presenti sulle medesime (violazione dell'art. 11 comma 5 legge 354/75 sull'ordinamento penitenziario)
- D.** avere omesso di prestare l'attenzione, dovuta per la sua veste di sanitario, alle situazioni di sofferenza e disagio prospettategli dalle persone ristrette presso il sito e da lui sottoposte a visita medica, quindi in situazione di minorata difesa
- E.** avere ignorato e comunque tollerato comportamenti vessatori e scorretti commessi da altre

persone all'interno dell'infermeria (ad esempio anche dando segni di approvazione o non disapprovando comportamenti di scherno posti in essere ai danni delle persone all'interno dell'infermeria, anche durante le perquisizioni, a volte ridendo egli medesimo a fini di scherno durante il comportamento scorretto di altri ai danni delle parti offese)

- F.** avere insultato direttamente le persone visitate con espressioni esprimenti forte disprezzo con tono di scherno, al fine di offenderne e così offendendone la libertà morale (rif. LUNGARINI Fabrizio)
- G.** avere consentito e comunque tollerato e non impedito il danneggiamento di oggetti personali appartenenti alle persone offese mentre si trovavano in infermeria (ad esempio sottrazione e/o distruzione di cellulari, di abbigliamento ed altri effetti personali), così sottoponendo le parti offese ad un trattamento non conforme al principio della dignità
- H.** avere omesso di attuare tutti gli interventi necessari per evitare le conseguenze di disagio e di sofferenza collegabili alla prolungata situazione di riduzione del movimento fisico per la gravosa ed inumana posizione generale in cui le persone ristrette in Bolzaneto venivano tenute nelle celle (in piedi, gambe divaricate, braccia alzate o comunque appoggiate al muro, volto rivolto verso il muro), posizione di cui l'imputato era a conoscenza per ragioni del suo servizio, e comunque per non aver segnalato la situazione di disagio e di sofferenza delle persone ristrette conseguente alla posizione inumana in cui erano tenuti nelle celle (violazione dell'art. 17 comma 9 d.p.r. 230/2000 regolamento sull'ordinamento penitenziario);

In Genova —Caserma di Bolzaneto DAL 20 Luglio 2001 AL 22 Luglio 2001

105) del reato p. e p. dagli artt. 110, 81, 365, 378 c.p. perché nella qualità di cui al capo che precede, in concorso con i colleghi TOCCAFONDI Giacomo e SCIANDRA Sonia, avendo prestato assistenza sanitaria ad AZZOLINA GIUSEPPE, ai cui danni era stato commesso il delitto procedibile di ufficio di cui agli artt. 582 — 585 c.p. (lesioni gravi) consistente in una lacerazione “da strappo” alla mano (delitto ai danni di Azzolina Giuseppe commesso da persona delle Forze dell'Ordine identificata in Pigozzi Massimo Luigi), effettuando materialmente la sutura della lacerazione alla presenza dei colleghi TOCCAFONDI e SCIANDRA, quindi constatando direttamente le caratteristiche della ferita subita da Azzolina, ometteva di riferirne alla Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità che a questa aveva a sua volta l'obbligo di riferirne, così indirettamente aiutando l'autore del reato procedibile d'ufficio ad eludere le investigazioni dell'Autorità.

In Genova il 20/7/01

106) del reato p. e p. dagli artt. 110 - 612 c.p.-40 —61 nr 1), 5) e 9) c.p. perché nella qualità indicata al capo che precede e nelle circostanze indicate al capo che precede, in concorso con i colleghi TOCCAFONDI Giacomo e SCIANDRA Sonia, minacciava ad AZZOLINA Giuseppe un male ingiusto, rivolgendo al medesimo Azzolina, e comunque non impedendo che fosse rivolta ad Azzolina (e così rafforzando con il mancato dissenso il proposito criminoso dell'esecutore materiale) l'espressione “se non stai zitto, ti diamo le altre” (espressione evidentemente riferita a possibili future percosse) mentre il medesimo Azzolina gridava per il dolore in seguito alla mancata anestesia durante la sutura.

Con le aggravanti di avere agito con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti alla pubblica finzione nonché ai danni di persone in condizione di minorata difesa e per motivi abietti e futili.

In Genova Bolzaneto il 20/7/01

107) del reato p. e p. dagli artt. 81, 361, 378 c.p. (in relazione all'art. 610 c.p. perché nella qualità indicata al capo che precede, ometteva la denuncia alla Autorità Giudiziaria (o ad altra Autorità che a questa avesse l'obbligo di riferirne) del reato di cui all'art. 610 c.p. (reato procedibile di ufficio) commesso ai danni di CALLIERI VALERIO il quale durante la perquisizione e le flessioni in infermeria e, quindi, alla sua presenza, veniva costretto a toccarsi i piedi con le mani e veniva percosso da agenti non identificati della Polizia Penitenziaria con calci alle gambe, quando non riusciva a toccare i suoi piedi con le mani, così indirettamente aiutando gli ignoti autori del reato

procedibile d'ufficio ad eludere le investigazioni dell'Autorità.

In Genova Bolzaneto il 22/7/01

108) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p.- 582, 61 n.1, 5 e 9 c.p. perché nella qualità indicata al capo che precede, quale esecutore della visita medica di primo ingresso dell'arrestato LORENTE GARCIA LUIS, concorreva con l'Agente di Polizia Penitenziaria Incoronato Alfredo e con altri agenti esecutori materiali non identificati, a cagionare volontariamente lesioni personali (frattura alla costola) al citato Lorente Garcia; in particolare mentre Lorente Garcia veniva colpito in infermeria con un pugno al torace, l'Amenta assisteva passivamente senza intervenire e senza impedire l'evento, in tal modo rafforzando (quantomeno sotto il profilo psicologico) il proposito criminoso degli esecutori materiali

Con le aggravanti di avere commesso il fatto con abuso dei poteri e violazione dei doveri di ufficio nonché su persona in condizione di minorata difesa e per motivi abietti e futili.

In Genova Bolzaneto il 20.7.2001

109) del reato p. e p. dagli artt. 110, 81, 365, 378 c.p. perché nella qualità indicata al capo che precede, avendo prestato unitamente a Sciandra Sonia assistenza sanitaria a SCFIREITER KARL (che veniva dichiarato in codice rosso e conseguentemente ricoverato in Ospedale) risultato affetto da trauma addominale midriasi, midriasi pupillare e lipotimia quindi in un caso che poteva presentare i caratteri di un delitto procedibile di ufficio, ometteva di riferirne alla Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità che a questa dovesse a sua volta riferire, così indirettamente aiutando gli ignoti autori del reato procedibile d'ufficio ad eludere le investigazioni dell'Autorità.

In Genova il 21/7/01

110) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p.- 594 c.p.-61 n. 1, 5 e 9 c.p. perché, nella qualità indicata al capo che precede, quale esecutore della visita medica di LUNGARINI FABRIZIO, in concorso con gli esecutori materiali appartenenti alla Polizia Penitenziaria rimasti non identificati, assistendo passivamente senza intervenire e senza impedire l'evento, in tal modo rafforzando quantomeno sotto il profilo psicologico, il proposito criminoso degli esecutori materiali, offendeva l'onore ed il decoro di LUNGARINI FABRIZIO dicendogli che doveva stare con la faccia al muro e che non poteva guardare in faccia i medici perché era un "pezzo di merda"

Con le aggravanti di avere agito ai danni di persona in stato di minorata difesa e con abuso di potere e violazione di doveri inerenti alla qualifica di pubblico ufficiale e per motivi abietti e futili.

In Genova Bolzaneto il 21/7/01

111) del reato p. e p. dall'art. 581 c.p.- 61 un. 1, 5 e 9 c.p. perché nella qualità indicata al capo che precede, percuoteva LUNGARINI FABRIZIO dandogli uno schiaffo sulla testa dopo avere eseguito la visita medica di primo ingresso.

Con le aggravanti di avere agito ai danni di persona in stato di minorata difesa e con abuso di potere e violazione dei doveri inerenti alla qualifica di pubblico ufficiale e per motivi abietti e futili.

In Genova Bolzaneto il 21/7/01

MAZZOLENI Adriana

112) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv — 323 c.p. - 61 n. 1 e 5 c.p. perché con più atti esecutivi dello stesso disegno criminoso, nella qualità di pubblico ufficiale con l'incarico di medico del servizio sanitario del sito penitenziario provvisorio istituito presso la caserma del VI Reparto Mobile di Polizia di Stato di Genova Bolzaneto, per gli arrestati e/o fermati durante i giorni del Vertice G8 in violazione delle seguenti norme d'leggi e regolamento

art. 1 commi 1 — 2 — 5 legge 26/7/75 n. 354 contenente "norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

art. 11 commi 1 — 5 — 6 legge 26/7/75 n. 354 contenente norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

art. 1 comma 3 e art. 17 comma 9 d.p.r. 30/6/00 n. 230 regolamento sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

art. 3 convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4/11/50 e ratificata con legge 4/8/1955 n. 848)

art. 27 comma 3 della costituzione della repubblica italiana arrecava un danno ingiusto (costituito dalla LESIONE del DIRITTO alla SALUTE ossia la mancanza di un'assistenza sanitaria adeguata delle persone offese vittime di lesioni e percosse e vessazioni; dalla LESIONE DEL DECORO DELLA PERSONA; dalla LESIONE del DIRITTO di TUTELARSI GIUDIZIARIAMENTE consistito nella maggiore difficoltà per le parti offese di azionare la tutela giudiziaria a fronte delle lesioni e percosse subite)

alle persone offese ristrette presso la caserma di Genova Bolzaneto e quindi in condizioni di minorata difesa (tra cui FORNASIERA EVANDRO, DE MUNNO ALFONSO, CUCCADU ROBERTO, DUBREIL PIER ROMARIC, BUSSETTI BRANDO, URBINO GERARDO, VIVARELLI ROBERTO, CHIANESE FERNANDO, MENEGON ELISABETTA, OBIRNE PATRIK, VIE VALERIE), per motivi abietti e futili,

con le seguenti condotte:

- A.** avere effettuato i controlli c.d. di triage e le visite mediche di primo ingresso con modalità non conformi ad umanità e tali da non rispettare la dignità della persona visitata , così sottoponendo le persone ad un trattamento penitenziario anche sotto il profilo sanitario inumano e degradante (violazione artt. 1 comma 1 Legge 354/75- art. 27 comma 3 Costituzione della Repubblica Italiana: norme che impongono che il trattamento delle persone private della libertà personale deve essere conforme al principio di umanità e deve rispettare la dignità delle persone — violazione dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che stabilisce che nessuno può essere sottoposto a torture o a trattamenti inumani e degradanti)
- B.** avere in particolare costretto o comunque tollerato e consentito che le persone stessero nell'infermeria nude oltre il tempo necessario per l'espletamento della visita medica ed inoltre che le persone di sesso femminile rimanessero nude anche alla presenza di uomini, così sottoponendole ad umiliazione fisica e morale (violazione dell'art. 1 commi 1 e 5 Legge 354/75 e dell'art. 27 comma 3 Cost. sotto il profilo del mancato rispetto del principio di umanità e della dignità della persona umana)
- C.** avere omesso nella sua veste di sanitario visite di primo ingresso precise dettagliate e complete, (secondo i canoni della semeiotica medica) tali da consentire effettivamente l'accertamento di eventuali malattie fisiche e psichiche delle persone condotte presso il sito, nonché l'individuazione di eventuali lesioni presenti sulle medesime (violazione dell'art. 11 comma 5 legge 354/75 sull'ordinamento penitenziario)
- D.** avere omesso di prestare l'attenzione, dovuta per la sua veste di sanitario, alle situazioni di sofferenza e disagio prospettategli dalle persone ristrette presso il sito e da lei sottoposte a visita medica, quindi in situazione di minorata difesa.
- E.** avere ignorato e comunque tollerato comportamenti vessatori e scorretti commessi da altre persone all'interno dell'infermeria (ad esempio anche dando segni di approvazione o non disapprovando comportamenti di scherno posti in essere ai danni delle persone all'interno dell'infermeria, anche durante le perquisizioni; si veda ad esempio Fornasier Evandro il quale era costretto da agenti non identificati della Polizia Penitenziaria a raccogliere la spazzatura per terra mentre era sottoposto alla visita medica ed alla presenza passiva e tollerante dell'indagata)
- F.** avere insultato direttamente le persone visitate con espressioni esprimenti forte disprezzo con tono di scherno, al fine di offenderne e così offendendone la libertà morale
- G.** avere consentito e comunque tollerato e non impedito il danneggiamento di oggetti personali appartenenti alle persone offese mentre si trovavano in infermeria (ad esempio sottrazione e/o distruzione di cellulari, di abbigliamento ed altri effetti personali), così sottoponendo le parti offese ad un trattamento non conforme al principio della dignità
- H.** avere omesso di attuare tutte gli interventi necessari per evitare le conseguenze di disagio e

di sofferenza collegabili alla prolungata situazione di riduzione del movimento fisico per la gravosa ed inumana posizione generale in cui le persone ristrette in Bolzaneto venivano tenute nelle celle (in piedi, gambe divaricate, braccia alzate o comunque appoggiate al muro, volto rivolto verso il muro), posizione di cui l'imputata era a conoscenza per ragioni del suo servizio, e comunque per non aver segnalato la situazione di disagio e di sofferenza delle persone ristrette conseguente alla posizione inumana in cui erano tenuti nelle celle (violazione dell'art.17 comma 9 d.p.r. 230/2000 regolamento sull'ordinamento penitenziario);

In Genova, caserma di Bolzaneto, dal 20/7/2001 al 22/7/2001

SCIANDRA Sonia

113) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv — 323 c.p.- 61 n. 1 e 5 c.p. perché con più atti esecutivi dello stesso disegno criminoso, nella qualità di pubblico ufficiale con l'incarico di medico del servizio sanitario del sito penitenziario provvisorio istituito presso la caserma del VI Reparto Mobile di P.S. di Genova Bolzaneto, per gli arrestati e/ o fermati durante i giorni del Vertice G8, in violazione delle seguenti norme di leggi e regolamento:

art. 1 commi 1 — 2 — 5 legge 26/7/75 n. 354 contenente “norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

art. 11 commi 1 — 5 — 6 legge 26/7/75 n. 354 contenente norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

art. 1 comma 3 e art. 17 comma 9 d.p.r. 30/6/00 n. 230 regolamento sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

art. 3 convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4/11/50 e ratificata con legge 4/8/1955 n. 848)

art. 27 comma 3 della costituzione della repubblica italiana arrecava un danno ingiusto (costituito dalla LESIONE del DIRITTO alla SALUTE ossia la mancanza di un'assistenza sanitaria adeguata delle persone offese vittime di lesioni e percosse e vessazioni; dalla LESIONE DEL DECORO DELLA PERSONA; dalla LESIONE del DIRITTO di TUTELARSI GIUDIZIARIAMENTE consistito nella maggiore difficoltà per le parti offese di azionare la tutela giudiziaria a fronte delle lesioni e percosse subite)

alle persone offese ristrette presso la caserma di Genova Bolzaneto e quindi in condizioni di minorata difesa (tra cui TANGARI MANUELA, MORRONE MARIA ADDOLORATA, GRAF ANDREA, SCHREITER KARL), per motivi abietti e futili, con le seguenti condotte:

A. avere effettuato i controlli c.d. di triage e le visite mediche di primo ingresso con modalità non conformi ad umanità e tali da non rispettare la dignità della persona visitata, così sottoponendo le persone ad un trattamento penitenziario anche sotto il profilo sanitario inumano e degradante (violazione artt. 1 comma 1 Legge 354/75- art. 27 comma 3 Costituzione della Repubblica Italiana: norme che impongono che il trattamento delle persone private della libertà personale deve essere conforme al principio di umanità e deve rispettare la dignità delle persone — violazione dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che stabilisce che nessuno può essere sottoposto a torture o a trattamenti inumani e degradanti

B. avere in particolare costretto o comunque tollerato e consentito che le persone stessero nell'infermeria nude oltre il tempo necessario per l'espletamento della visita medica ed inoltre che le persone di sesso femminile rimanessero nude anche alla presenza di uomini, così sottoponendole ad umiliazione fisica e morale (violazione dell'art. 1 commi 1 e 5 Legge 354/75 e dell'art. 27 comma 3 Cost sotto il profilo del mancato rispetto del principio di umanità e della dignità della persona umana)

C. avere omissso nella sua veste di sanitario visite di primo ingresso precise dettagliate e complete, (secondo i canoni della semeiotica medica) tali da consentire effettivamente l'accertamento di eventuali malattie fisiche e psichiche delle persone condotte presso il sito, nonché l'individuazione

di eventuali lesioni presenti sulle medesime (violazione dell'art. 11 comma 5 legge 354/75 sull'ordinamento penitenziario)

D. avere omesso di prestare l'attenzione, dovuta per la sua veste di sanitario, alle situazioni di sofferenza e disagio prospettategli dalle persone ristrette presso il sito e da lui sottoposte a visita medica, quindi in situazione di minorata difesa

E. avere ignorato e comunque tollerato comportamenti vessatori e scorretti commessi da altre persone all'interno dell'infermeria (ad esempio anche dando segni di approvazione o non disapprovando comportamenti di scherno posti in essere ai danni delle persone all'interno dell'infermeria, anche durante le perquisizioni, a volte ridendo egli medesimo a lui di scherno durante il comportamento scorretto di altri ai danni delle parti offese)

F. avere insultato direttamente le persone visitate con espressioni esprimenti forte disprezzo con tono di scherno, al fine di offenderne e così offendendone la libertà morale

G. avere consentito e comunque tollerato e non impedito il danneggiamento di oggetti personali appartenenti alle persone offese mentre si trovavano in infermeria (ad esempio sottrazione e/o distruzione di cellulari, di abbigliamento ed altri effetti personali), così sottoponendo le parti offese ad un trattamento non conforme al principio della dignità

H. avere omesso di attuare tutte gli interventi necessari per evitare le conseguenze di disagio e di sofferenza collegabili alla prolungata situazione di riduzione del movimento fisico per la gravosa ed inumana posizione generale in cui le persone ristrette in Bolzaneto venivano tenute nelle celle (in piedi, gambe divaricate, braccia alzate o comunque appoggiate al muro, volto rivolto verso il muro), posizione di cui l'imputata era a conoscenza per ragioni del suo servizio, e comunque per non aver segnalato la situazione di disagio e di sofferenza delle persone ristrette conseguente alla posizione inumana in cui erano tenuti nelle celle (violazione dell'art. 17 comma 9 d.p.r. 230/2000 regolamento sull'ordinamento penitenziario);

In Genova — Caserma di Bolzaneto dal 20 Luglio 2001 al 22 Luglio 2001

114) del reato p. e p. dagli artt. 110, 81, 365, 378 c.p. perché nella qualità di cui al capo che precede, in concorso con i colleghi TOCCAFONDI Giacomo e AMENTA Aldo, avendo prestato assistenza sanitaria ad AZZOLINA GIUSEPPE, ai cui danni era stato commesso il delitto procedibile di ufficio di cui agli artt. 582 — 585 c.p. (lesioni gravi) consistente in una lacerazione “da strappo” alla mano (delitto ai danni di Azzolina Giuseppe commesso da persona delle Forze dell'Ordine identificata in Pigozzi Massimo Luigi), assistendo alla sutura della lacerazione alla presenza dei colleghi TOCCAFONDI e AMENTA, quindi constatando direttamente le caratteristiche della ferita subita da Azzolina, ometteva di riferirne alla Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità che a questa aveva a sua volta l'obbligo di riferirne, così aiutando l'autore del reato procedibile d'ufficio ad eludere le investigazioni dell'Autorità.

In Genova il 20/7/01

115) del reato p. e p. dagli artt. 110 - 612 c.p. 40 — 61 nr. 1), 5) e 9) c.p. perché nella qualità indicata al capo che precede e nelle circostanze indicate al capo sub 2), in concorso con i colleghi TOCCAFONDI Giacomo e AMENTA Aldo, minacciava ad AZZOLINA Giuseppe un male ingiusto, rivolgendo al medesimo Azzolina, e comunque non impedendo che fosse rivolta ad Azzolina (e così rafforzando con il mancato dissenso il proposito criminoso dell'esecutore materiale), l'espressione “se non stai zitto, ti diamo le altre” (espressione evidentemente riferita a possibili future percosse) mentre il medesimo Azzolina gridava per il dolore in seguito alla mancata anestesia durante la sutura.

Con le aggravanti di avere agito con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti alla pubblica finzione nonché ai danni di persone in condizione di minorata difesa e per motivi abietti e futili.

In Genova Bolzaneto il 20/7/01

116) del reato p. e p. dall'art. 479 c.p. perché quale medico esecutore della visita medica a TANGARI MANUELA e firmatario del relativo diario clinico, ometteva di indicare nel diario clinico, contrariamente alle disposizioni della circolare n. 35 16/5966 datata 16/3/00 Ministero della Giustizia Dipartimento di Polizia Penitenziaria, l'infiammazione inguinale a lei riferita dalla

paziente e da lei stessa riscontrata durante la visita

In Genova Bolzaneto il 22/7/01

117) del reato p. e p. dagli artt. 110, 81, 365, 378 c.p. perché, nella qualità di cui al capo che precede e in concorso con Toccafondi Giacomo, quale firmatario del diario clinico dell'arrestato GRAF ANDREA che aveva subito un ematoma testicolare e quindi in un caso che per la natura della lesione poteva integrare un delitto procedibile di ufficio, ometteva di riferirne alla Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità che a questa aveva a sua volta l'obbligo di riferirne, così aiutando l'ignoto autore del reato procedibile d'ufficio ad eludere le investigazioni dell'Autorità.

In Genova il 20/7/01

118) del reato p. e p. dagli artt. 110, 81, 365, 378 c.p. perché nella qualità indicata al capo che precede, avendo prestato unitamente ad Amenta Aldo assistenza sanitaria a SCHREITER KARL (che veniva dichiarato in codice rosso e conseguentemente ricoverato in Ospedale) risultato affetto da trauma addominale, midriasi pupillare e lipotimia quindi in un caso che poteva presentare i caratteri di un delitto procedibile di ufficio, ometteva di riferirne alla Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità che a questa dovesse a sua volta riferirne, così aiutando l'ignoto autore del reato procedibile d'ufficio ad eludere le investigazioni dell'Autorità.

In Genova, il 21/7/01

ZACCARDI Marilena

119) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv — 323 c.p.- 61 n. 1 e 5 c.p. perché con più atti esecutivi dello stesso disegno criminoso, nella qualità di pubblico ufficiale con l'incarico di medico del servizio sanitario del sito penitenziario provvisorio istituito presso la caserma del VI Reparto Mobile di Polizia di Stato di Genova Bolzaneto, per gli arrestati e/o fermati durante i giorni del Vertice G8 in violazione delle seguenti norme d'leggi e regolamento

art. 1 commi 1 — 2 — 5 legge 26/7/75 n. 354 contenente “norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

art. 11 commi 1 — 5 — 6 legge 26/7/75 n. 354 contenente norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

art. 1 comma 3 e art. 17 comma 9 d.p.r. 30/6/00 n. 230 regolamento sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

art. 3 convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4/11/50 e ratificata con legge 4/8/1955 n. 848)

art. 27 comma 3 della costituzione della repubblica italiana arrecava un danno ingiusto (costituito dalla LESIONE del DIRITTO alla SALUTE ossia la mancanza di un'assistenza sanitaria adeguata delle persone offese vittime di lesioni e percosse e vessazioni; dalla LESIONE DEL DECORO DELLA PERSONA; dalla LESIONE del DIRITTO di TUTELARSI GIUDIZIARIAMENTE consistito nella maggiore difficoltà per le parti offese di azionare la tutela giudiziaria a fronte delle lesioni e percosse subite) alle persone offese ristrette presso la caserma di Genova Bolzaneto e quindi in condizioni di minorata difesa (tra cui LEONE KATJA, DIGENTI SIMONA, BAUMANN BARBARA, DI PIETRO ADAROSA E LAURIOLA ALESSANDRO), per motivi abietti e futili,

con le seguenti condotte:

- A.** avere effettuato i controlli c.d. di triage e le visite mediche di primo ingresso con modalità non conformi ad umanità e tali da non rispettare la dignità della persona visitata, così sottoponendo le persone ad un trattamento penitenziario anche sotto il profilo sanitario inumano e degradante (violazione artt. 1 comma 1 Legge 354/75- art. 27 comma 3 Costituzione della Repubblica Italiana: norme che impongono che il trattamento delle persone private della libertà personale deve essere conforme al principio di umanità e deve rispettare la dignità delle persone — violazione dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che stabilisce che nessuno può

essere sottoposto a torture o a trattamenti inumani e degradanti

- B.** avere in particolare costretto o comunque tollerato e consentito che le persone stessero nell'infermeria nude oltre il tempo necessario per l'espletamento della visita medica ed inoltre che le persone di sesso femminile rimanessero nude anche alla presenza di uomini (si veda in particolare Baumann Barbara, Digenti Simona, Di Pietro Adarosa, Leone Katia), così sottoponendole ad umiliazione fisica e morale (violazione dell' art. 1 commi 1 e 5 Legge 354/75 e dell'art. 27 comma 3 Cost sotto il profilo del mancato rispetto del principio di umanità e della dignità della persona umana)
- C.** avere omesso nella sua veste di sanitario visite di primo ingresso precise dettagliate e complete, (secondo i canoni della semeiotica medica) tali da consentire effettivamente l'accertamento di eventuali malattie fisiche e psichiche delle persone condotte presso il sito, nonché l'individuazione di eventuali lesioni presenti sulle medesime (violazione dell'art. 11 comma 5 legge 354/75 sull'ordinamento penitenziario)
- D.** avere omesso di prestare l'attenzione, dovuta per la sua veste di sanitario, alle situazioni di sofferenza e disagio prospettategli dalle persone ristrette presso il sito e da lei sottoposte a visita medica, quindi in situazione di minorata difesa (si veda Digenti Simona)
- E.** avere ignorato e comunque tollerato comportamenti vessatori e scorretti commessi da altre persone all'interno dell'infermeria (ad esempio anche dando segni di approvazione o non disapprovando comportamenti di scherno posti in essere ai danni delle persone all'interno dell'infermeria, anche durante le perquisizioni; si veda ad esempio Lauriola Alessandro il quale era costretto da agenti non identificati della Polizia Penitenziaria a raccogliere la spazzatura per terra e a sopportare un anfibio schiacciato sul collo alla presenza passiva e tollerante dell'indagata)
- F.** avere insultato direttamente le persone visitate con espressioni esprimenti forte disprezzo con tono di scherno, al fine di offenderne e così offendendone la libertà morale (rif. DIGENTI Simona)
- G.** avere consentito e comunque tollerato e non impedito il danneggiamento di oggetti personali appartenenti alle persone offese mentre si trovavano in infermeria (ad esempio sottrazione e/o distruzione di cellulari, di abbigliamento ed altri effetti personali), così sottoponendo le parti offese ad un trattamento non conforme al principio della dignità
- H.** avere omesso di attuare tutti gli interventi necessari per evitare le conseguenze di disagio e di sofferenza collegabili alla prolungata situazione di riduzione del movimento fisico per la gravosa ed inumana posizione generale in cui le persone ristrette in Bolzaneto venivano tenute nelle celle (in piedi, gambe divaricate, braccia alzate o comunque appoggiate al muro, volto rivolto verso il muro), posizione di cui l'imputata era a conoscenza per ragioni del suo servizio, e comunque per non aver segnalato la situazione di disagio e di sofferenza delle persone ristrette conseguente alla posizione inumana in cui erano tenuti nelle celle (violazione dell'art. 17 comma 9 d.p.r. 230/2000 regolamento sull'ordinamento penitenziario);

In Genova —Caserma di Bolzaneto dal 20 Luglio 2001 al 22 Luglio 2001

120) del reato p. e p. dall'art. 594, 61 n. 1, 5 e 9 c.p. perché, nella qualità indicata ai capo che precede, eseguendo la visita medica di DIGENTI Simona, offendeva l'onore e il decoro di quest'ultima dicendo che "Erano sfacciati e che puzzavano come dei cani"

Con le aggravanti di avere agito ai danni di persona in stato di minorata difesa e con abuso di potere e violazione di doveri inerenti alla qualifica di pubblico ufficiale e per motivi abietti e futili.

In Genova Bolzaneto il 21/7/01

APPELLANTI

Gli imputati: TURCO MARIO, PERUGINI ALESSANDRO , AMEDEI BARBARA , PIGOZZI

MASSIMO, GUGLIOTTA BIAGIO ANTONIO, TOCCAFONDI GIACOMO VINCENZO, AMENTA ALDO, POGGI ANNA, UBALDI PAOLO, GAETANO ANTONELLO, ARECCO MATILDE, PARISI NATALE, MAIDA DANIELA, INCORONATO ALFREDO.

IL PROCURATORE GENERALE DI GENOVA.

LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI GENOVA.

RESPONSABILI CIVILI: MINISTERO DELL' INTERNO E MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.

LE PARTI CIVILI : MANGANARO ANDREA, BONNECASE VINCENT, LEBOUFFANT GWENDAL, VIE VALERIE ANNE BEATRICE, DUBREUIL PIERRE ROMARIC JONATHAN, KUTSCHKAU ANNA JULIA, SAMPERIZ BENITO FRANCISCO JAVIER, VON UNGER MORITZ KASPAR, GERMANO' CHIARA, CUCCOMARINO CARLO, SCORDO ANTONIA, BROERMANN GROSSE MIRIAM, HAGER MORGAN KATHERINE, HEIGL MIRIAM, WIEGERS DAPHNE, ZAPATERO GARCIA GUILLERMINA, WAGENSCHNIG KHIRSTEN, PATZKE JULIA, ZEUNER ANNA KATHARINA, BRAUER STEFAN, DE VITO STEFANO, PASOLINI BRUNO, SCHMIEDERER SIMON, GATERMANN CHRISTIAN, KRESS HOLGER, ZEHATSCHEK SEBASTIAN, HINRICHSMEYER THOERSTEN, HUBNER TOBIAS, MARTENSEN NIELS, HERRMANN JENS, LUPI BRUNO, BARRINGHAUS GEORGE, GIOVANNETTI MICHELE, BARTESAGHI GALLO SARA, MENEGON ELISABETTA, BENINO ANDREA, DELFINO GIANLUCA, GHIVIZZANI FEDERICO, ISERANI MASSIMO, MASSAGLI NICOLA, MERLINO SARA, GUIDI FRANCESCO, DORING MATTHIAS, WEISSE TANJA, BENINO CLAUDIO, HOGLUND CECILIA, OLSSON HEDDA KATARINA, RUBER STAFAN ANDREAS, SVENSSON JONAS, BERTACCHINI VALERIO, DI BIASO FRANCESCO

avverso la sentenza **Tribunale di GENOVA** che, R.G. 3306/2005 del 14-07-2008, così disponeva:

“Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

DICHIARA

PERUGINI Alessandro colpevole del solo reato ascrittogli al capo 2) della rubrica, esclusa la contestazione in ordine alla mancata somministrazione di cibo, bevande e pasti;

POGGI Anna colpevole del solo reato ascrittola al capo 7) della rubrica, esclusa la contestazione in ordine alla mancata somministrazione di cibo, bevande e pasti;

GUGLIOTTA Antonio Biagio colpevole dei reati ascrittigli ai capi 18), esclusa la contestazione di cui alla lettera F); 19), esclusa la contestazione in ordine alla mancata somministrazione di cibo, bevande e pasti; 20), esclusi i riferimenti alle persone offese Crocchianti Massimiliano, O'Byrne Mark Thomas, Zehatschek Sebastian e Junemann Sebastian, escluso per Pignatale Sergio l'episodio del denudamento e posizione fetale; 21), 22), 23), escluso per questo capo il riferimento allo sputo e 24), esclusa l'aggravante dei motivi abietti e futili per tutti i capi in cui è stata contestata;

MAIDA Daniela colpevole del solo reato ascrittola al capo 27) della rubrica, esclusa la contestazione circa la mancata somministrazione di cibi e bevande;

ARECCO Matilde colpevole del reato ascrittola al capo 35) della rubrica;

PARISI Natale colpevole del reato ascrittogli al capo 36) della rubrica;

TURCO Mario colpevole del reato ascrittogli al capo 37) della rubrica;

UBALDI Paolo colpevole del reato ascrittogli al capo 38) della rubrica;

GAETANO Antonello colpevole dei reati ascrittigli ai capi 54), 55) e 56) della rubrica, escluso il concorso con l'imputato SALOMONE Massimo e esclusa l'aggravante dei motivi abietti e futili;

PIGOZZI Massimo Luigi del reato ascrittogli al capo 57) della rubrica, esclusa l'aggravante di aver agito con crudeltà;

AMADEI Barbara colpevole dei reati ascrittigli ai capi 59), limitatamente alla condotta contestata quale violazione dell'art. 581 c.p., 60) e 61), con esclusione, per questi capi, dell'aggravante dei motivi abietti e futili;

INCORONATO Alfredo colpevole del reato ascrittogli al capo 66) della rubrica, esclusa l'aggravante dei motivi abietti e futili;

PATRIZI Giuliano colpevole del reato ascrittogli al capo 68) della rubrica, esclusa l'aggravante dell'aver agito per motivi abietti e futili;

TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo colpevole dei soli reati ascrittigli ai capi 85), 90) e 92) della rubrica, esclusa, per i capi 90) e 92) l'aggravante dei motivi abietti e futili e escluso, per quest'ultimo capo, il concorso con Amenta Aldo e Sciandra Sonia;

AMENTA Aldo colpevole del solo reato ascrittogli al capo 108) della rubrica, esclusa l'aggravante dei motivi abietti e futili;

e, per l'effetto,

CONDANNA

PERUGINI Alessandro e POGGI Anna alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione ciascuno;

GUGLIOTTA Antonio Biagio alla pena di anni 5 di reclusione;

MAIDA Daniela alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione;

ARECCO Matilde, PARISI Natale, TURCO Mario e UBALDI Paolo alla pena di anni 1 di reclusione ciascuno;

GAETANO Antonello, ritenuta la continuazione tra i delitti ascrittigli ai capi 54), 55) e 56) della rubrica, alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione;

PIGOZZI Massimo Luigi alla pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione;

AMADEI Barbara, ritenuta la continuazione tra i reati contestatili ai capi 59), 60) e 61), alla pena di mesi 9 di reclusione;

INCORONATO Alfredo alla pena di anni 1 di reclusione;

PATRIZI Giuliano alla pena di mesi 5 di reclusione;

TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo, unificate le condotte sotto il vincolo della continuazione, alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione;

AMENTA Aldo alla pena di mesi 10 di reclusione;

nonché tutti i predetti imputati, in solido, al pagamento delle spese processuali;

visto l'art. 31 c.p.,

APPLICA

a tutti i suddetti imputati la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai PP.UU. per la durata di legge;

CONCEDE

ai soli imputati MAIDA Daniela, ARECCO Matilde, PARISI Natale, UBALDI Paolo, GAETANO Antonello, AMADEI Barbara, INCORONATO Alfredo, PATRIZI Giuliano, TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo e AMENTA Aldo i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna;

DICHIARA

le pene principali come sopra inflitte interamente condonate in relazione agli imputati PERUGINI Alessandro, POGGI Anna e TURCO Mario e condonate nella misura di anni tre in favore degli imputati GUGLIOTTA Antonio Biagio e PIGOZZI Massimo, per effetto del provvedimento di indulto di cui alla L. 241/06;

visti gli artt. 538, 539, 540, comma 2° e 541 c.p.p

CONDANNA

gli imputati:

AMADEI Barbara, AMENTA Aldo, INCORONATO Alfredo, PATRIZI Giuliano e TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo, in solido tra loro, nonché il responsabile civile MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, in solido con i predetti imputati, a risarcire i danni patiti dalle parti civili costituite:

Percivati Ester (per reati sub 59, 60 e 61);

Lorente Garcia Luis, (per reati sub 66 e 108, ascritti, rispettivamente, a Incoronato Alfredo e Amenta Aldo);

Lupi Bruno (per il reato sub 68);

Bruschi Valeria (per il reato sub 90);

Azzolina Giuseppe (per il reato sub 92);

GUGLIOTTA Antonio Biagio a risarcire i danni patiti dalle costituite parti civili:

Dionisi Lorenzo, Franceschin Diana, Germanò Chiara, Graf Andrea, Laconi Boris, Vie Valerie Anne Beatrice, Amodio Massimiliano Marco, Callieri Valerio, Cuccadu Roberto Raimondo, Di

Maddalena Tommaso, Dubreuil Pier Romaric Jonatan, Grippaudo Gabriella Cinzia, Lauriola Alessandro, Partesotti Giorgia, Pasolini Bruno, Persico Marco, Rostellato Andrea, Ruggiero Piero Vito, Scordo Antonia, Tangari Manuela, Zincani Sabatino, Arculeo Carlo, Aveni Simone, Benino Andrea, Borgo Matteo, Cairoli Alessandro, Chicharro Sanchez Pedro, Carcheri Alessandro, Delfino Gianluca, Ferrazzi Fabrizio, Ender Taline, Ghivizzani Federico, Gol Suna, Larroquelle David Thomas Arnaud, Laval Alban Sebastian, Lorente Garcia Luis, Lupi Bruno, Manganelli Danilo, Nebot Cesar Jean Claude, Otero Balado Carlos Manuel, Percivati Ester, Rossomando Angelo, Rossomando Massimiliano, Sesma Gonzalez Adolfo, Subri Arianna, Valguarnera Antonino, Alfarano Mauro, Anerdi Francisco Alberto, Arrigoni Luca, Battista Alessandra, Benetti Claudio, Bersano Davide, Berti Alessandro, Bistacchia Marco, Bussetti Brando, Camandona Sergio, Cuccomarino Carlo, De Florio Anna, De Munno Alfonso, De Vito Stefano, Della Corte Raffaele, Devoto Stefano, Flagelli Amaranta Serena, Fornasier Evandro, Gagliastro Maurizio, Guidi Francesco, Ighina Cristiano, Iserani Massimo, Lungarini Fabrizio, Manganaro Andrea, Maffei Marcello, Marchiò Milos Federico, Menegon Elisabetta Valentina, Massagli Nicola, Morozzi David, Morrone Maria Addolorata, Passiatore Angelo, Pfister Stephan, Pignatale Sergio, Repetto Davide, Ruber Stefan Andreas, Santoro Marco, Schatti Andreas Pablo, Spingi Massimiliano, Tabbach Mohamed, Allueva Fortea Rosana, Balbas Ruiz Aitor, Bartesaghi Gallo Sara, Bartesaghi Enrica, Gallo Roberto, Blair Jonathan Normann, Barringhaus Georg, Brauer Stefan, Bodmer Fabienne Nadia, Broermann Grosse Miriam, Bruschi Valeria, Buchanan Samuel, Digenti Simona, Di Pietro Adarosa, Doherty Nicola Anne, Duman Mesut, Fassa Liliana, Felix Marquello Pablo, Galloway Jan Farrel, Gandini Ettorina, Gatterman Christian, Giovannetti Ivan Michele, Haldimann Fabian, Hager Morgan Katherine, Heigl Miriam, Hermann Jens, Hinrichsmeyer Thorsten, Hoglund Cecilia, Hubner Tobias, Jaeger Laura, Kress Holger, Kutschkau Anna Julia, Luthi Nathan Raphael, Madrazo Francisco Javier Sanz, Martensen Niels, Mc Quillan Daniel, Moret Fernandez David, Moth Richard Robert, Nathrath Achim, Nogueras Chavier Francho Corral, Olsson Hedda Katarina, Perrone Vito, Samperiz Francisco Javier, Scala Roberta, Schleiting Mirco, Schmiederer Simon, Svensson Jonash Tommy, Treiber Teresa, Tomelleri Enrico, Von Unger Moritz, Wagenschein Khirsten, Weisse Tanja, Wiegers Daphne, Zapatero Garcia Guillermina, Zeuner Anna Katharina;

e, inoltre, gli imputati:

PERUGINI Alessandro, POGGI Anna, MAIDA Daniela, ARECCO Matilde, PARISI Natale, TURCO Mario e UBALDI Paolo, tutti in solido tra loro, a risarcire i danni subiti dalle seguenti parti civili costituite:

Arculeo Carlo, Arecco Eugenio, Aveni Simone, Benino Andrea, Benino Claudio, Borgo Matteo, Bonnacase Vincent, Le Bouffant Gwendal, Cairoli Alessandro, Carcheri Alessandro, Chicharro Sanchez Pedro, Delfino Gianluca, Dionisi Lorenzo, Ender Taline, Ferrazzi Fabrizio, Franceschin Diana, Germanò Chiara, Ghivizzani Federico, Graf Andrea, Laconi Boris, Larroquelle David Thomas Arnaud, Laval Alban Sebastian, Lorente Garcia Luis, Manganelli Danilo, Merlini Sara, Nebot Cesar Jean Claude, Otero Balado Carlos Manuel, Percivati Ester, Rossomando Angelo, Rossomando Massimiliano, Schenone Giorgio, Sesma Gonzalez Adolfo, Subri Arianna, Valguarnera Antonino;

inoltre, i soli imputati PERUGINI Alessandro, POGGI Anna, MAIDA Daniela, PARISI Natale, TURCO Mario e UBALDI Paolo a risarcire, in solido tra loro, il danno patito dalla parte lesa Lupi Bruno per difetto di domanda risarcitoria nei confronti della coimputata ARECCO Matilde;

altresì, i soli imputati PERUGINI Alessandro e POGGI Anna a risarcire, in solido tra loro, i danni patiti dalle seguenti parti civili costituite;

Di Biaso Francesco, Doring Matthias, Alfarano Mauro, Amodio Massimiliano Marco, Anerdi Francisco Alberto, Arrigoni Luca, Battista Alessandra, Benetti Claudio, Bersano Davide, Berti

Alessandro, Bistacchia Marco, Bussetti Brando, Callieri Valerio, Camandona Sergio, Cuccadu Roberto Raimondo, Cuccomarino Carlo, D'Avanzo Filippo, De Florio Anna, De Munno Alfonso, De Vito Stefano, Della Corte Raffaele, Devoto Stefano, Di Maddalena Tommaso, Dubreuil Pier Romaric Jonatan, Flagelli Amaranta Serena, Fornasier Evandro, Gagliastro Maurizio, Grippaudo Gabriella Cinzia, Guidi Francesco, Ighina Cristiano, Iserani Massimo, Lungarini Fabrizio, Manganaro Andrea, Massagli Nicola, Menegon Elisabetta Valentina, Morozzi David, Morrone Maria Addolorata, Partesotti Giorgia, Pasolini Bruno, Passiatore Angelo, Persico Marco, Pfister Stephan, Pignatale Sergio, Repetto Davide, Rostellato Andrea, Ruber Stefan Andreas, Ruggiero Piero Vito, Santoro Marco, Schatti Andreas Pablo, Scordo Antonia, Spingi Massimiliano, Tabbach Mohamed, Tangari Manuela, Vie Valerie Anne Beatrice;

e, inoltre, gli imputati PIGOZZI Luigi e GAETANO Antonello e il responsabile civile MINISTERO DEGLI INTERNI, ut supra rappresentato, in solido tra loro, a risarcire il danno patito, rispettivamente, dalle parti civili Azzolina Giuseppe (per il delitto sub capo 57), Larroquelle David Thomas Arnaud (per il reato sub capo 54), Otero Balado Carlos Manuel, Chicharro Sanchez Pedro, Nebot Cesar Jean Claude, Percivati Ester (per il reato sub 56) e l'imputato GAETANO Antonello, con esclusione del responsabile civile Ministero degli Interni, anche a risarcire il danno patito dalla parte civile costituita Ender Taline (per i reati sub 55 e 56 della rubrica):

CONDANNA

il responsabile civile, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, al risarcimento, in solido con l'imputato GUGLIOTTA Antonio Biagio, dei danni subiti dalle seguenti parti civili costituite:

Amodio Massimiliano Marco, Arculeo Carlo, Callieri Valerio, Cuccadu Roberto Raimondo, Di Maddalena Tommaso, Chicharro Sanchez Pedro, Otero Balado Carlos Manuel, Ferrazzi Fabrizio, Franceschin Diana, Gol Suna, Graf Andrea, Grippaudo Gabriella Cinzia, Laconi Boris, Lauriola Alessandro, Larroquelle David Thomas Arnaud, Laval Alban Sebastian, Lorente Garcia Luis, Lupi Bruno, Manganelli Danilo, Nebot Cesar Jean Claude, Partesotti Giorgia, Pasolini Bruno, Rostellato Andrea, Percivati Ester, Ruggiero Piero Vito, Subri Arianna, Tangari Manuela, Zincani Sabatino, Valguarnera Antonino, Alfarano Mauro, Anerdi Francisco Alberto, Arrigoni Luca, Battista Alessandra, Benetti Claudio, Bersano Davide, Berti Alessandro, Bistacchia Marco, Bussetti Brando, Camandona Sergio, Cuccomarino Carlo, De Florio Anna, De Munno Alfonso, De Vito Stefano, Della Corte Raffaele, Flagelli Amaranta Serena, Fornasier Evandro, Gagliastro Maurizio, Guidi Francesco, Ighina Cristiano, Morozzi David, Passiatore Angelo, Pfister Stephan, Pignatale Sergio, Repetto Davide, Santoro Marco, Schatti Andreas Pablo, Tabbach Mohamed, Balbas Ruiz Aitor, Bodmer Fabienne Nadia, Brauer Stefan, Gatterman Christian, Hermann Jens, Hinrichsmeyer Thorsten, Hubner Tobias, Barringhaus Georg, Allueva Fortea Rosana, Broermann Grosse Miriam, Bruschi Valeria, Di Pietro Adarosa, Digenti Simona, Duman Mesut, Fassa Liliana, Felix Marquello Pablo, Hager Morgan Katherine, Heigl Miriam, Jaeger Laura, Kress Holger, Luthi Nathan Raphael, Madrazo Francisco Javier Sanz, Martensen Niels, Moret Fernandez David, Nogueras Chavier Francho Corral, Schmiederer Simon, Weisse Tanja, Zapatero Garcia Guillermina, Zeuner Anna Katharina;

CONDANNA

il responsabile civile MINISTERO DEGLI INTERNI, in persona del Ministro pro tempore, a risarcire, in solido con gli imputati PERUGINI Alessandro, POGGI Anna, MAIDA Daniela, ARECCO Matilde (esclusa questa imputata limitatamente alla posizione della parte offesa Lupi Bruno per difetto di domanda risarcitoria), TURCO Mario, PARISI Natale e UBALDI Paolo (esclusi questi tre ultimi imputati, insieme con l'imputata ARECCO Matilde, limitatamente alla

posizione della parte lesa Dubreuil Pier Romaric Jonatan per difetto di domanda risarcitoria), i danni patiti dalle seguenti parti civili costituite:

Arculeo Carlo, Arecco Eugenio, Chicharro Sanchez Pedro, D'Avanzo Filippo, Ferrazzi Fabrizio, Franceschin Diana, Graf Andrea, Grippaudo Gabriella Cinzia, Laconi Boris, Larroquelle David Thomas Arnaud, Laval Alban Sebastian, Lorente Garcia Luis, Lupi Bruno, Manganelli Danilo, Nebot Cesar Jean Claude, Otero Balado Carlos Manuel, Percivati Ester, Schenone Giorgio, Subri Arianna, Valguarnera Antonino, Alfarano Mauro, Amodio Massimiliano Marco, Anerdi Francisco Alberto, Arrigoni Luca, Battista Alessandra, Bersano Davide, Berti Alessandro, Bistacchia Marco, Bussetti Brando, Callieri Valerio, Camandona Sergio, Cuccadu Roberto Raimondo, Cuccomarino Carlo, De Florio Anna, De Munno Alfonso, De Vito Stefano, Della Corte Raffaele, Di Maddalena Tommaso, Flagelli Amaranta Serena, Fornasier Evandro, Gagliastro Maurizio, Guidi Francesco, Ighina Cristiano, Morozzi David, Partesotti Giorgia, Pasolini Bruno, Passiatore Angelo, Pfister Stephan, Pignatale Sergio, Repetto Davide, Rostellato Andrea, Ruggiero Piero Vito, Santoro Marco, Schatti Andreas Pablo, Tabbach Mohamed e Tangari Manuela;

RISERVA

la liquidazione dei suddetti danni a separati giudizi;

CONDANNA

altresì, tutti i sopra menzionati imputati, in solido tra loro in caso di concorso, al pagamento, in favore delle parti civili, delle spese di costituzione e difesa, che si liquidano come segue, già comprensive delle spese forfetarie, oltre IVA e CPA:

Arculeo: € 14.000,00; Arecco: € 18.500,00; Aveni Simone: € 24.500,00; Azzolina: € 18.500,00; Benino Andrea: € 9.100,00; Benino Claudio: € 15.100,00; Bonnacase: € 16.700,00; Borgo: € 16.000,00; Cairoli: € 13.500,00; Carcheri A.: € 16.000,00; Chicharro: € 11.100,00, oltre esborsi per € 545,87; D'Avanzo: € 5.700,00; Delfino: € 9.100,00; Di Biaso: € 36.300,00; Dionisi: € 16.000,00; Doring: € 29.500,00; Ender: € 11.100,00; Ferrazzi: € 14.000,00; Franceschin: € 11.000,00; Germanò: € 10.500,00; Graf: € 11.100,00; Ghivizzani: € 11.500,00; Laconi: € 16.500,00; Larroquelle: € 11.000,00; Laval: 11.100,00; Le Bouffant: € 16,700,00; Lorente: € 11.000,00; Lupi: € 25.300,00; Manganelli: € 14.000,00; Merlino: € 9.100,00; Nebot: € 36.500,00; Otero: € 11.100,00; Percivati: € 11.000,00; Persico: € 37.000,00; Rossomando A.: € 11.100,00; Rossomando M.: € 9.300,00; Schenone: € 19.600,00; Sesma: € 24.800,00; Subri: € 34.100,00; Valguarnera: € 14.000,00; Vie: € 16.700,00; Alfarano: € 36.200,00; Amodio: € 11.800,00; Anerdi: € 14.600,00; Arrigoni: € 13.500,00; Battista: € 19.400,00; Benetti: € 13.250,00; Bersano: € 12.200,00; Berti: 11.500,00; Bistacchia: € 14.100,00; Bussetti: € 14.600,00; Callieri: € 11.800,00; Camandona: € 37.000,00; Cuccadu: € 16.500,00; Cuccomarino: € 10.400,00; De Florio: € 14.800,00; De Munno: € 12.000,00; De Vito: € 19.500,00; Della Corte: € 11.800,00; Devoto: € 2.250,00; Di Maddalena: € 14.600,00; Dubreuil: € 14.500,00; Flagelli: € 11.100,00; Fornasier: € 5.200,00; Gagliastro: € 14.000,00; Grippaudo: € 14.800,00; Guidi: € 26.300,00; Ighina: € 16.500,00; Iserani: € 9.100,00; Lauriola: € 13.300,00; Lungarini: € 26.400,00; Maffei: € 25.200,00; Manganaro: € 42.300,00; Marchiò: € 25.200,00; Massagli: € 9.100,00; Menegon: € 9.500,00; Morozzi: € 11.800,00; Morrone: € 11.800,00; Partesotti: € 10.000,00; Pasolini: € 19.200,00; Passiatore: € 16.900,00; Pfister: € 16.900,00; Pignatale: € 11.800,00; Repetto: € 13.300,00; Rostellato: € 5.200,00; Ruber: € 15.100,00; Ruggiero: € 19.000,00; Santoro: € 12.200,00; Schatti: € 15.200,00; Scordo: € 10.400,00; Spingi: € 9.500,00; Tabbach: € 11.800,00; Tangari: € 14.800,00; Zincani: € 13.300,00; Allueva: € 11.100,00; Balbas: € 11.000,00; Barringhaus: € 26.300,00; Bartesaghi Gallo Sara: € 11.100,00; Bartesaghi Enrica: € 11.100,00; Gallo: € 11.100,00; Blair: € 11.100,00; Bodmer: € 5.000,00; Brauer: € 27.400,00; Broermann: € 16.000,00; Bruschi: € 16.300,00; Buchanan: € 11.100,00; Di Pietro: € 17.300,00;

Fassa: € 31.200,00; Digenti: € 10.600,00; Doherty: € 11.100,00; Duman: € 15.200,00; Felix Marquello: € 11.000,00; Galloway: € 23.300,00; Gattermann: € 23.600,00; Giovannetti: € 11.100,00; Gandini: € 11.100,00; Gol: € 19.700,00; Hager: € 13.000,00; Haldimann: € 31.000,00; Hoglund: € 15.100,00; Heigl: € 13.000,00; Hermann: € 34.600,00; Hinrichsmeyer: € 25.800,00; Hubner: € 26.000,00; Jaeger: € 11.100,00; Kress: € 23.600,00; Kutschkau: € 16.400,00; Luthi: € 4.700,00; Madrazo: € 10.600,00; Martensen: € 39.300,00; Mc Quillan: € 11.100,00; Moret: € 11.100,00; Moth: € 11.100,00; Nathrath: € 6.000,00; Nogueras: € 29.500,00; Olsson: € 15.100,00; Perrone: € 24.500,00; Samperiz: € 21.000,00; Scala: € 16.600,00; Schleiting: € 16.000,00; Schmiederer: € 20.200,00; Svensson: € 15.100,00; Tomelleri: € 16.600,00; Treiber: € 23.300,00; Von Unger: € 16.400,00; Wagenschein: € 41.000,00; Weisse: € 31.000,00; Wiegers: € 10.400,00; Zapatero: € 13.000,00; Zeuner: € 27.300,00;

visto l'art.110 D.P.R. 115/02,

DISPONE

il pagamento delle spese liquidate alle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato in favore dello Stato medesimo;

DISTRAE

le spese come sopra liquidate in favore dei patroni di parte civile che se sono dichiarati antistatari, esclusi i difensori delle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato;

CONDANNA

inoltre, i responsabili civili, MINISTERI DELLA GIUSTIZIA e DEGLI INTERNI, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, al pagamento, in solido con gli imputati condannati, delle spese di costituzione e difesa, così come sopra liquidate, in favore delle sole parti civili costituite in relazione alle quali vi è stata condanna, in via solidale con gli imputati, dei responsabili civili medesimi al risarcimento del danno;

ASSEGNA

a titolo di provvisoria immediatamente esecutiva, in favore delle parti civili: Amodio Massimiliano Marco, Azzolina Giuseppe, Kutschkau Anna Julia, Lorente Garcia Luis e Tabbach Mohamed la somma di € 15.000,00 per ciascuna, e in favore delle parti civili: Bartesaghi Enrica, Gallo Roberto, Fassa Liliana e Gandini Etorina la somma di € 2.500,00 ciascuna e in favore di tutte le restanti parti civili la somma di € 10.000,00 per ciascuna, da porsi a carico degli imputati come sopra condannati, in solido con i responsabili civili MINISTERO DELLA GIUSTIZIA e MINISTERO DEGLI INTERNI, ut supra rappresentati, limitatamente, per detti Ministeri, alle sole parti civili per le quali vi è stata condanna, in via solidale con gli imputati, al risarcimento del danno;

visto l'art. 529 c.p.p.

DICHIARA

non doversi procedere a carico di GUGLIOTTA Antonio Biagio per gli episodi di ingiurie, percosse, lesioni, contestatigli al capo 20) in danno di:

Ghivizzani Federico, Haldimann Fabian, Laval Alban Sebastian, Manganelli Danilo e Zincani Sabatino per mancanza di querela;

visto l'art. 530 cpv c.p.p.

ASSOLVE

PERUGINI Alessandro, POGGI Anna, BRAINI Giammarco, BARUCCO Piermatteo, PISCITELLI Maurizio, MULTINEDDU Antonio Gavino, RUSSO Giovanni, FURCAS Corrado, SERRONI Giuseppe, FONICIELLO Mario, AVOLEDO Reinhard, PINTUS Giovanni, ROMEO Pietro, MURA Ignazio, MANCINI Diana, TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo, AMENTA Aldo, MAZZOLENI Adriana, SCIANDRA Sonia e ZACCARDI Marilena dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi 1), 6), 29), 31), 33), 34), 39), 40), 41), 42), 43), 44), 45), 46), 47), 48), 50), 84), 97), 104), 112), 113) e 119) perché i fatti non costituiscono reato;

PERUGINI Alessandro dai reati ascrittigli ai capi 3), 4), 5) della rubrica per non aver commesso il fatto;

GUGLIOTTA Antonio Biagio, dal reato ascrittogli al capo 25) della rubrica per non aver commesso il fatto;

VALERIO Franco, TARASCIO Aldo e TALU Antonello dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi 26), 33) e 34) della rubrica per non aver commesso i fatti;

MAIDA Daniela dal reato ascrittale al capo 28) della rubrica per non aver commesso il fatto;

BRAINI Giammarco e BARUCCO Piermatteo dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi 30) e 32) della rubrica per non aver commesso i fatti;

SALOMONE Massimo (coimputato con sentenza di I° grado definitiva) dal reato ascrittogli al capo 51) della rubrica per non aver commesso il fatto;

AMADEI Barbara dal reato ascrittale al capo 59) limitatamente alla contestazione di violazione dell'art. 608 c.p. perché il fatto non sussiste;

CERASUOLO Daniela dal reato ascrittale al capo 64) della rubrica perché il fatto non sussiste e dal reato ascrittale al capo 65) per non aver commesso il fatto;

FORNASIERE Giuseppe (coimputato con sentenza di I° grado definitiva) e TOLOMEO Francesco Paolo Baldassarre dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi 69) e 70) della rubrica per non aver commesso i fatti;

NURCHIS Egidio, MULAS Marcello, AMOROSO Giovanni e SABIA COLUCCI Michele dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi 71), 72), 73), 74), 75), 76), 77), 79), 80), 81), 82), 83) della rubrica perché i fatti non sussistono;

TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo dai reati ascrittigli ai capi 86), 87), 88), 91), 93), 95), 98) e 103) della rubrica perché i fatti non sussistono e dai reati ascrittigli ai capi 89), 94) e 100) per non aver commesso i fatti;

AMENTA Aldo dai reati ascrittigli ai capi 105), 109), 110) perché i fatti non sussistono e dai reati

ascrittigli ai capi 106) e 107) per non aver commesso i fatti;

SCIANDRA Sonia dai reati ascrittibile ai capi 114) e 118) perché i fatti non sussistono e dal reato ascrittibile sub 115) per non aver commesso il fatto;

ZACCARDI Marilena dal reato ascrittibile al capo 120) della rubrica perché il fatto non sussiste;

visto l'art. 530, comma 1°, c.p.p.,

ASSOLVE

CIMINO Ernesto, PELLICCIA Bruno e DORIA Oronzo dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi 12), 13), 14), 15), 16) e 17) della rubrica perché i fatti non sussistono;

SALOMONE Massimo dai reati ascrittigli ai capi 52) e 53) della rubrica per non aver commesso i fatti;

TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo dai reati ascrittigli ai capi 96) e 99) della rubrica perché i fatti non sussistono;

AMENTA Aldo dal reato ascrittogli al capo 111) della rubrica perché il fatto non sussiste;

SCIANDRA Sonia dai reati ascrittibile ai capi 116) e 117) della rubrica perché i fatti non sussistono.

ORDINA

infine, in dovuta ottemperanza alla conforme richiesta del P.M., la trasmissione al Procuratore della Repubblica di Genova degli atti relativi alle deposizioni rese in dibattimento dai seguenti testi: Mattana Piergiorgio, Serra Giuseppe, Marras Roberto, Chighine Marco, Murru Igor, Pirastu Gianni, Atzori Roberto, Mambella Giambattista, Erriu Samuele, Esposito Cristian, Desideri Tiziano.

Indica in giorni NOVANTA il termine per il deposito della motivazione.”

GAGLIASTRO MAURIZIO-GRIPPAUDO GABRIELLA CINZIA-GUIDI FRANCESCO
-IGHINA CRISTIANO-ISERANI MASSIMO-LAURIOLA ALESSANDRO-LUNGARINI
FABRIZIO-
MANGANARO ANDREA-MARCHIO' MILOS FEDERICO-MASSAGLI NICOLA-MOROZZI
DAVID-
PARTESOTTI GIORGIA-PASSIATORE ANGELO-PFISTER STEPHAN-PIGNATALE SERGIO-
REPETTO DAVIDE-ROSTELLATO ANDREA-RUBER STEFAN ANDREA-RUGGIERO
PIETRO VITO-
SANTORO MARCO-SCHATTI ANDREAS PABLO-SPINGI MASSIMILIANO-TABBACH
MOHAMED-
TANGARI MANUELA-ZINCANI SABATINO-ALLUEVA FORTEA ROSANA-BALBAS RUIZ
AITOR-
BARTESAGHI GALLO SARA-BODMER FABIENNE NADIA-BRAUER STEFAN-
BROERMANN GROSSE

MIRIAM-BRUSCHI VALERIA-DI PIETRO ADAROSA-DIGENTI SIMONA-DOHERTY
NICOLA
ANNE-DUMAN MESUT-FELIX MARQUELLO PABLO-GATTERMAN CHRITIAN-
GIOVANNETTI
IVAN MICHELE-GOL SUNA-HAGER MORGAN KATHERINE-HEIGL MIRIAM-
HERRMANN JENS-
HINRICHSMEYER THORSTEN-HUBNER TOBIAS-JAEGER LAURA-KRESS HOLGER-
LUTHI
NATHAN RAPHAEL-MADRAZO FRANCISCO JAVIER SANZ-MARTENSEN NIELS-MC
QUILLAN
DANIEL MARC THOMAS-MORET FERNANDEZ DAVID-NATHRATH ACHIM-NOGUERAS
CHAVIER
SRANCHO CORRAL-PATZKE JULIA-SAMPERIZ BENITO FRANCISCO JAVIER-
MCHMIEDERER SIMON-TREIBER THERESA-VON UNGER MORITZ-WAGENSCHN
KHIRSTEN-WEISSE TANJA-WIEGERS DAPHNE-ZAPATERO GARCIA GUILLERMINA-
ZEHATSCHEK SEBASTIAN-ZEUNER ANNA KATHARINA-BARTESAGHI ENRICA-GALLO
ROBERTO
-FASSA LILIANA
P.C.COSTITUITE IN DATA 24.1.2005: DORING MATTIAS
P.C. COSTITUITE IN DATA 25.1.2005: CALLIERI VALERIO-CUCCOMARINO CARLO-
DE MUNNO ALFONSO-SCORDO ANTONIA
P.C. COSTITUITE IN DATA 3.1.2005: PERCIVATI ESTER
P.C. COSTITUITE 11.10.2005: AVENI SIMONE-DEVOTO STEFANO-PERRONE VITO-
TOMELLERI ENRICO
P.C. COSTITUITE IN DATA 20.1.2005: OLSSON HEDDA KATARINA-
SVENSSON JONAS-HOGLUND CECILIA
P.C. COSTITUITE IN DATA 10.10.2005: ENDER TALINE-GALLOWAY IAN FARREL-
SCALA ROBERTA-SCHLEITING MIRKO
P.C. COSTITUITE IN DATA 12.10.2005: GERMANO' CHIARA-ROSSOMANDO ANGELO-
ROSSOMANDO MASSIMILIANO-MAFFEI MARCELLO-HALDIMANN FABIAN
P.C. COSTITUITE IN DATA 3.11.2005: BONNECASE VINCENT-LEBOUFFANT GWENDAL
P.C. COSTITUITE IN DATA 19.2.2005: LAVAL ALBAN SEBASTIAN-MENEGON ELISABET-
TA VALENTINA-PASOLINI BRUNO-BLAIR JONATHAN NORMANN-BUCHANAN
SAMUEL-
GANDINI ETTORINA
P.C. COSTITUITA IN DATA 4.10.2005: LUPI BRUNO
P.C. COSTITUITA IN DATA 11.5.2005: MORRONE MARIA ADDOLORATA
P.C. COSTITUITA IN DATA 28.9.2005: BARRINGHAUS GEORG
P.C. COSTITUITA IN DATA 24.2.2005: KUTSCHKAU ANNA JULIA
RESP. CIVILI: MINISTERI DELLA GIUSTIZIA, DELL'INTERNO E DELLA DIFESA
in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi per
legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria
nei suoi uffici in Genova, Viale Brigate Partigiane 2: cost ud. 27/1/2005
-
-
-
Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.
PERUGINI Alessandro colpevole del solo reato ascrittogli al capo 2) della
rubrica, esclusa la contestazione in ordine alla mancata somministrazione
di cibo, bevande e pasti;
POGGI Anna colpevole del solo reato ascritte al capo 7) della rubrica,

esclusa la contestazione in ordine alla mancata somministrazione di cibo, bevande e pasti;
 GUGLIOTTA Antonio Biagio colpevole dei reati ascrittigli ai capi 18), esclusa la contestazione di cui alla lettera F); 19), esclusa la contestazione in ordine alla mancata somministrazione di cibo, bevande e pasti; 20), esclusi i riferimenti alle persone offese Crocchianti Massimiliano, O'Byrne Mark Thomas, Zehatschek Sebastian e Junemann Sebastian, escluso per Pignatale Sergio l'episodio di denudamento e posizione fetale; 21), 22), 23), escluso per questo capo il riferimento allo sputo e 24) esclusa l'aggravante dei motivi abietti e futili per tutti i capi in cui è stata contestata;
 MAIDA Daniela colpevole del solo reato ascritto al capo 27) della rubrica, esclusa la contestazione circa la mancata somministrazione di cibi e bevande;
 ARECCO Matilde colpevole del reato ascritto al capo 35) della rubrica;
 PARISI Natale colpevole del reato ascrittogli al capo 36) della rubrica;
 TURCO Mario colpevole del reato ascrittogli al capo 37) della rubrica;
 UBALDI Paolo colpevole del reato ascrittogli al capo 38) della rubrica;
 GAETANO Antonello colpevole dei reati ascrittigli ai capi 54), 55) e 56) della rubrica, escluso il concorso con l'imputato SALOMONE Massimo e esclusa l'aggravante dei motivi abietti e futili;
 PIGOZZI Massimo Luigi del reato ascrittogli al capo 57) della rubrica, esclusa l'aggravante di aver agito con crudeltà...;
 AMADEI Barbara colpevole dei reati ascritti ai capi 59), limitatamente alla condotta contestata quale violazione dell'art. 581 c.p., 60) e 61), con esclusione, per questi capi, dell'aggravante dei motivi abietti e futili;
 INCORONATO Alfredo colpevole del reato ascrittogli al capo 66) della rubrica, esclusa l'aggravante dei motivi abietti e futili;
 PATRIZI Giuliano colpevole del reato ascrittogli al capo 68) della rubrica, esclusa l'aggravante dell'aver agito per motivi abietti e futili;
 TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo colpevole dei soli reati ascrittigli ai capi 85), 90) e 92) della rubrica, esclusa, per i capi 90) e 92) l'aggravante dei motivi abietti e futili e escluso, per quest'ultimo capo, il concorso con Amenta Aldo e Sciandra Sonia;
 AMENTA Aldo colpevole del solo reato ascrittogli al capo 108) della rubrica esclusa l'aggravante dei motivi abietti e futili;
 e, per l'effetto,
 PERUGINI Alessandro e POGGI Anna alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione ciascuno;
 GUGLIOTTA Antonio Biagio alla pena di anni 5 di reclusione;
 MAIDA Daniela alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione;
 ARECCO Matilde, PARISI Natale, TURCO Mario e UBALDI Paolo alla pena di anni 1 di reclusione ciascuno;
 GAETANO Antonello, ritenuta la continuazione tra i delitti ascrittigli ai capi 54), 55) e 56) della rubrica, alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione;
 PIGOZZI Massimo Luigi alla pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione;
 AMADEI Barbara, ritenuta la continuazione tra i reati contestatili ai capi 59), 60) e 61), alla pena di mesi 9 di reclusione;
 INCORONATO Alfredo alla pena di anni 1 di reclusione;

PATRIZI Giuliano alla pena di mesi 5 di reclusione;
 TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo, unificate le condotte sotto il vincolo della
 continuazione, alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione;
 AMENTA Aldo alla pena di mesi 10 di reclusione;
 nonché tutti i predetti imputati, in solido, al pagamento delle spese pro-
 cessuali;
 Visto l'art. 31 c.p.,
 a tutti i suddetti imputati la pena accessoria dell'interdizione tempora-
 nea dai PP.UU. per la durata di legge;
 ai soli imputati MAIDA Daniela, ARECCO Matilde, PARISI Natale, UBALDI Pao-
 lo, GAETANO Antonello, AMADEI Barbara, INCORONATO Alfredo, PATRIZI Giulia-
 no, TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo e AMENTA Aldo i benefici della sospensione
 condizionale della pena e della non menzione della condanna;
 le pene principali come sopra inflitte interamente condonate in relazione
 agli imputati PERUGINI Alessandro, POGGI Anna e TURCO Mario e
 condonate nella misura di anni tre in favore degli imputati GUGLIOTTA Anto-
 nio Biagio e PIGOZZI Massimo, per effetto del provvedimento di indulto di
 cui alla L. 241/06;
 visti gli artt. 538, 539, 540, comma 2º e 541 c.p.p.
 gli imputati:
 AMADEI Barbara, AMENTA Aldo, INCORONATO Alfredo, PATRIZI Giuliano e TOCCA-
 FONDI Giacomo Vincenzo, in solido tra loro, nonché il responsabile civile
 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, in solido
 con i predetti imputati, a risarcire i danni patiti dalle parti civili co-
 stituite:
 Percivati Ester (per reati sub 59, 60 e 61);
 Lorente Garcia Luis, (per reati sub 66 e 108, ascritti, rispettivamente, a
 Incoronato Alfredo e Amenta Aldo);
 Lupi Bruno (per il reato sub 68);
 Bruschi Valeria (per il reato sub 90);
 Azzolina Giuseppe (per il reato sub 92);
 GUGLIOTTA Antonio Biagio a risarcire i danni patiti dalle costituite parti
 civili:
 Dionisi Lorenzo, Franceschin Diana, German• Chiara, Graf Andrea, Laconi
 Boris, Vie Valerie Anne Beatrice, Amodio Massimiliano marco, Callieri Vale-
 rio, Cuccadu Roberto Raimondo, Di Maddalena Tommaso, Dubreuil Pier Romaric
 Jonatan, Grippaudo Gabriella Cinzia, Lauriola Alessandro, Partesotti Gior—
 gia, Pasolini Bruno, Persico Marco, Rostellato Andrea, Ruggiero Piero Vito
 Scordo Antonia, Tangari Manuela, Zincani Sabatino, Arculeo Carlo, Aveni Si-
 mone, Benino Andrea, Borgo Matteo, Cairoli Alessandro, Chicharro Sanchez
 Pedro, Carcheri Alessandro, Delfino Gianluca, Ferrazzi Fabrizio, Ender
 Taline, Ghivizzani Federico, Gol Suna, Larroquelle David Thomas Arnaud,
 Laval Alban Sebastian, Lorente Garcia Luis, Lupi Bruno, Manganeli Danilo,
 Nebot Cesar Jean Claude, Otero Balado Carlos Manuel, Percivati
 Ester, Rossomando Angelo, Rossomando Massimiliano, Sesma Gonzalez Adolfo,
 Subri Arianna, Valguarnera Antonino, Alfarano Mauro, Anerdi Francisco Al-
 berto, Arrigoni Luca, Battista Alessandra, Benetti Claudio, Bersano Davide
 Berti Alessandro, Bistacchia Marco, Bussetti Brando, Camandona Sergio,
 Cuccomarino Carlo, De Florio Anna, De Munno Alfonso, De Vito Stefano, Del-
 la Corte Raffaele, Devoto Stefano, Flagelli Amaranta Serena, Fornasier
 Evandro, Gagliastro Maurizio, Guidi Francesco, Ighina Cristiano, Iserani

Massimo, Lungarini Fabrizio, Manganaro Andrea, Maffei Marcello, Marchi• Milos Federico, Menegon Elisabetta Valentina, Massagli Nicola, Morozzi David, Morrone Maria Addolorata, Passiatore Angelo, Pfister Stephan, Pignatale Sergio, Repetto Davide, Ruber Stefan Andreas, Santoro Marco, Schatti Andreas Pablo, Spingi Massimiliano, Tabbach Mohamed, Allueva Fortea Rosana, Balbas Ruiz Aitor, Bartesaghi Gallo Sara, Bartesaghi Enrica, Gallo Roberto, Blair Jonathan Normann, Barringhaus Georg, Brauer Stefan, Bodmer Fabienne Nadia, Broermann Grosse Miriam, Bruschi Valeria, Buchanan Samuel, Digenti Simona, Di Pietro Adarosa, Doherty Nicola Anne, Duman Mesut, Fassa Liliana, Felix Marquello Pablo, Galloway Jan Farrel, Gandini Ettorina, Gatterman Christian, Giovannetti Ivan Michele, Haldimann Fabian, Hager Morgan Katherine, Heigl Miriam, Hermann Jens, Hinrichsmeyer Thorsten, Hoglund Cecilia, Hubner Tobias, Jaeger Laura, Kress Holger, Kutschkau Anna Julia, Luthi Nathan Raphael, Madrazo Francisco Javier Sanz, Martensen Niels, Mc Quillan Daniel, Moret Fernandez David Moth Richard Robert, Nathrath Achim, Nogueras Chavier Francho Corral, Olsson Hedda Katarina, Perrone Vito, Samperiz Francisco Javier, Scala Roberta, Schleiting Mirco, Schmiederer Simon, Svensson Jonash Tommy, Treiber Teresa, Tomelleri Enrico, Von Unger Moritz, Wagenschein Khirsten, Weisse Tanja, Wiegers Daphne, Zapatero Garcia Guillermina, Zeuner Anna Katharina; e, inoltre, gli imputati:

PERUGINI Alessandro, POGGI Anna, MAIDA Daniela, ARECCO Matilde, PARISI Natale, TURCO Mario e UBALDI Paolo, tutti in solido tra loro, a risarcire i danni subiti dalle seguenti parti civili costituite:

Arculeo Carlo, Arecco Eugenio, Aveni Simone, Benino Andrea, Benino Claudio Borgo Matteo, Bonnacase Vincent, Le Bouffant Gwendal, Cairoli Alessandro, Carcheri Alessandro, Chicharro Sanchez Pedro, Delfino Gianluca, Dionisi Lorenzo, Ender Taline, Ferrazzi Fabrizio, Franceschin Diana, German• Chiara, Ghivizzani Federico, Graf Andrea, Laconi Boris, Larroquelle David Thomas Arnaud, Laval Alban Sebastian, Lorente Garcia Luis, Manganelli Danilo, Merlino Sara, Nebot Cesar Jean Claude, Otero Balado Carlos Manuel, Percivanti Ester, Rossomando Angelo, Rossomando Massimiliano, Schenone Giorgio, Sesma Gonzales Adolfo, Subri Arianna, Valguarnera Antonino; inoltre, i soli imputati PERUGINI Alessandro, POGGI Anna, MAIDA Daniela, PARISI Natale, TURCO Mario e UBALDI Paolo a risarcire, in solido tra loro, il danno patito dalla parte lesa Lupi Bruno per difetto di domanda risarcitoria nei confronti della coimputata ARECCO Matilde;

altres ^, i soli imputati PERUGINI Alessandro e POGGI Anna a risarcire, in solido tra loro, i danni patiti dalle seguenti parti civili costituite;

Di Biasio Francesco, Doring Matthias, Alfarano Mauro, Amodio Massimiliano Marco, Anerdi Francisco Alberto, Arrigoni Luca, Battista Alessandra, Benetti Claudio, Bersano Davide, Berti Alessandro, Bistacchia Marco, Bussetti Brando, Callieri Valerio, Camandona Sergio, Cuccadu Roberto Raimondo, Cuccomarino Carlo, D'Avanzo Filippo, De Florio Anna, De Munno Alfonso, De Vito Stefano, Della Corte Raffaele, Devoto Stefano, Di Maddalena Tommaso, Dubreuil Pier Romaric Jonatan, Flagelli Amaranta Serena, Fornasier Evandro Gagliastro Maurizio, Grippaudo Gabriella Cinzia, Guidi Francesco, Ighina Cristiano, Iserani Massimo, Lungarini Fabrizio, Manganaro Andrea, Massagli Nicola, Menegon Elisabetta Valentina, Morozzi David, Morrone Maria Addolorata, Partesotti Giorgia, Pasolini Bruno, Passiatore Angelo, Persico Marco

Pfister Stephan, Pignatale Sergio, Repetto Davide, Rostellato Andrea, Ruber Stefan Andreas, Ruggiero Piero Vito, Santoro Marco, Schatti Andreas Pablo, Scordo Antonia, Spingi Massimiliano, Tabbach Mohamed, Tangari Manuela, Vie Valerie Anne Beatrice;
e, inoltre, gli imputati PIGOZZI Luigi e GAETANO Antonello e il responsabile civile MINISTERO DEGLI INTERNI, ut supra rappresentato, in solido tra loro, a risarcire il danno patito, rispettivamente, dalle parti civili Az-zolina Giuseppe (per il delitto sub capo 57), Larroquelle David Thomas Arnaud (per il reato sub capo 54), Otero Balado Carlos Manuel, Chicharro Sanchez Pedro, Nebot Cesar Jean Claude, Percivati Ester (per il reato sub 56) e l'imputato GAETANO Antonello, con esclusione del responsabile civile Ministero degli Interni, anche a risarcire il danno patito dalla parte civile costituita Ender Taline (per i reati sub 55 e 56 della rubrica):
il responsabile civile, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, al risarcimento, in solido con l'imputato GUGLIOTTA Antonio Biagio, dei danni subiti dalle seguenti parti civili costituite:

Amodio Massimiliano Marco, Arculeo Carlo, Callieri Valerio, Cuccadu Roberto Raimondo, Di Maddalena Tommaso, Chicharro Sanchez Pedro, Otero Balado Carlos Manuel, Ferrazzi Fabrizio, Franceschin Diana, Gol Suna, Graf Andrea Grippaudo Gabriella Cinzia, Laconi Boris, Lauriola Alessandro, Larroquelle David Thomas Arnaud, Laval Alban Sebastian, Lorente Garcia Luis, Lupi Bruno, Manganelli Danilo, Nebot Cesar Jean Claude, Partesotti Giorgia, Pasoli ni Bruno, Rostellato Andrea, Percivati Ester, Ruggiero Piero Vito, Subri Arianna, Tangari Manuela, Zincani Sabatino, Valguarnera Antonino, Alfarano Mauro, Anerdi Francisco Alberto, Arrigoni Luca, Battista Alessandra, Benetti Claudio, Bersano Davide, Berti Alessandro, Bistacchia Marco, Bussetti Brando, Camandona Sergio, Cuccomarino Carlo, De Florio Anna, De Munno Alfonso, De Vito Stefano, Della Corte Raffaele, Flagelli Amaranta Serena, Fornasier Evandro, Gagliastro Maurizio, Guidi Francesco, Ighina Cristiano, Morozzi David, Passiatore Angelo, Pfister Stephan, Pignatale Sergio, Repetto Davide, Santoro Marco, Schatti Andreas Pablo, Tabbach Mohamed, Balbas Ruiz Aitor, Bodmer Fabienne Nadia, Brauer Stefan, Gatterman Christian, Hermann Jens, Hinrichsmeyer Thorsten, Hubner Tobias, Barringhaus Georg, Allueva Fortea Rosana, Broermann Grosse Miriam, Bruschi Valeria, Di Pietro Adarosa, Digenti Simona, Duman Mesut, Fassa Liliana, Felix Marquello Pablo, Hager Morgan Katherine, Heigl Miriam, Jaeger Laura, Kress Holger, Luthi Nathan Raphael, Madrazo Francisco Javier Sanz, Martensen Niels, Moret Fernandez David, Nogueras Chavier Francho Corral, Schmiederer Simon, Weisse Tanja, Zapatero Garcia Guillermina, Zeuner Anna Katharina;

il responsabile civile MINISTERO DEGLI INTERNI, in persona del Ministro pro tempore, a risarcire, in solido con gli imputati PERUGINI Alessandro, POGGI Anna, MAIDA Daniela, ARECCO Matilde (esclusa questa imputata limitatamente alla posizione della parte offesa Lupi Bruno per difetto di domanda risarcitoria), TURCO Mario, PARISI Natale e UBALDI Paolo (esclusi questi tre ultimi imputati, insieme con l'imputata ARECCO Matilde, limitatamente alla posizione della parte lesa Dubreuil Pier Romaric Jonathan per difetto di domanda risarcitoria), i danni patiti dalle seguenti parti civili costituite:

Arculeo Carlo, Arecco Eugenio, Chicharro Sanchez Pedro, D'Avanzo Filippo,

Ferrazzi Fabrizio, Franceschin Diana, Graf Andrea, Grippaudo Gabriella Cinzia, Laconi Boris, Larroquelle David Thomas Arnaud, Laval Alban Sebastian, Lorente Garcia Luis, Lupi Bruno, Manganelli Danilo, Nebot Cesar Jean Claude, Otero Balado Carlos Manuel, Percivati Ester, Schenone Giorgio Subri Arianna, Valguarnera Antonino, Alfarano Mauro, Amodio Massimiliano Marco, Anerdi Francisco Alberto, Arrigoni Luca, Battista Alessandra, Bersano Davide, Berti Alessandro, Bistacchia Marco, Bussetti Brando, Callieri Valerio, Camandona Sergio, Cuccadu Roberto Raimondo, Cuccomarino Carlo, De Florio Anna, De Munno Alfonso, De Vito Stefano, Della Corte Raffaele, Di Maddalena Tommaso, Flagelli Amaranta Serena, Fornasier Evandro, Gagliastro Maurizio, Guidi Francesco, Ighina Cristiano, Morozzi David Partesotti Giorgia, Pasolini Bruno, Passiatore Angelo, Pfister Stephan, Pignatale Sergio, Repetto Davide, Rostellato Andrea, Ruggiero Piero Vito, Santoro Marco, Schatti Andreas Pablo, Tabbach Mohamed e Tangari Manuela; la liquidazione dei suddetti danni a separati giudizi;

altres ^, tutti i sopra menzionati imputati, in solido tra loro in caso di concorso, al pagamento, in favore delle parti civili, delle spese di costituzione e difesa, che si liquidano come segue, gi... comprensive delle spese forfettarie, oltre IVA e CPA:

Arculeo: E. 14.000,00; Arecco: E. 18.500,00; Aveni Simone: E. 24.500,00; Azzolina: E. 18.500,00; Benino Andrea: E. 9.100,00; Benino Claudio: Euro 15.100,00; Bonnacase: E. 16.700,00; Borgo: E. 16.000,00; Cairoli: E. 13.500,00; Carcheri A.: E. 16.000,00; Chicharro: E. 11.100,00, oltre esborsi per E. 545,87; D'Avanzo: E. 5.700,00; Delfino: E. 9.100,00; Di Biaso: E. 36.300,00; Dionisi: E. 16.000,00; Doring: E. 29.500,00; Ender E. 11.100,00; Ferrazzi: E. 14.000,00; Franceschin: E. 11.000,00; German•: E. 10.500,00; Graf: E. 11.100,00; Ghivizzani: E. 11.500,00; Laconi: Euro 16.500,00; Larroquelle: E. 11.000,00; Laval: E. 11.100,00; Le Bouffant: E. 16.700,00; Lorente: E. 11.000,00; Lupi: E. 25.300,00; Manganelli: Euro 14.000,00; Merlino: E. 9.100,00; Nebot: E. 36.500,00; Otero: E. 11.100,00; Percivati: E. 11.000,00; Persico: E. 37.000,00; Rossomando A.: E. 11.100,00; Rossomando M.: E. 9.300,00; Schenone: E. 19.600,00; Sesma: E. 24.800,00; Subri: E. 34.100,00; Valguarnera: E. 14.000,00; Vie: E. 16.700,00; Alfarano: E. 36.200,00; Amodio: E. 11.800,00; Anerdi: 14.600,00; Arrigoni: E. 13.500,00; Battista: E. 19.400,00; Benetti: E. 13.250,00; Bersano: Euro 12.200,00; Berti: E. 11.500,00; Bistacchia: E. 14.100,00; Bussetti: E. 14.600,00; Callieri: E. 11.800,00; Camandona: E. 37.000,00; Cuccadu: E. 16.500,00; Cuccomarino: E. 10.400,00; De Florio: E. 14.800,00; De Munno: E. 12.000,00; De Vito: E. 19.500,00; Della Corte: E. 11.800,00; Devoto: E. 2.250,00; Di Maddalena: E. 14.600,00; Dubreuil: E. 14.500,00; Flagelli: E. 11.100,00; Fornasier: E. 5.200; Gagliastro: E. 14.000,00; Grippaudo: E. 14.800,00; Guidi: E. 26.300,00; Ighina: E. 16.500,00; Iserani: E. 9.100,00; Lauriola: E. 13.300,00; Lungarini: E. 26.400,00; Maffei: E. 25.200,00; Manganaro: E. 42.300,00; Marchi•: E. 25.200,00; Masaghi : E. 9.100,00; Menegon: E. 9.500,00; Morozzi: E. 11.800,00; Morrone: E. 11.800,00; Partesotti: E. 10.000,00; Pasolini: E. 19.200,00; Passiatore: E. 16.900,00; Pfister: E. 16.900,00; Pignatale: E. 11.800,00; Repetto: E. 13.300,00; Rostellato: E. 5.200,00; Ruber: E. 15.100,00; Ruggiero: E. 19.000,00; Santoro: E. 12.200,00; Schatti: E. 15.200,00; Scordo: E. 10.400,00; Spingi: E. 9.500,00; Tabbach: E. 11.800,00; Tangari: E. 14.800,00; Zincani: E. 13.300,00; Allueva: E. 11.100,00; Balbas: E. 11.000,00;

Barringhaus: E. 26.300,00; Bartesaghi Gallo Sara: E. 11.100,00
Bartesaghi Enrica: E. 11.100,00; Gallo: E. 11.100,00; Blair: E. 11.100,00;
Bodmer: E. 5.000,00; Brauer: E. 27.400,00; Broermann: E. 16.000,00; Bruschì: E. 16.300,00; Buchanan: E. 11.100,00; Di Pietro: E. 17.300,00; Fassa
E. 31.200,00; Digenti: E. 10.600,00; Doherty: E. 11.100,00; Duman: E. 15.
200,00; Felix Marquello: E. 11.000,00; Galloway: E. 23.300,00; Gattermann:
E. 23.600,00; Giovannetti: E. 11.100,00; Gandini: E. 11.100,00; Gol: Euro
19.700,00; Hager: E. 13.000,00; Haldimann: E. 31.000,00; Hoglund: E. 15.
100,00; Heigl: E. 13.000,00; Hermann: E. 34.600,00; Hinrichsmeyer: Euro
25.800,00; Hubner: E. 26.000,00; Jaeger: E. 11.100,00; Kress: E. 23.600,00
Kutschkau: E. 16.400,00; Luthi: E. 4.700,00; Madrazo: E. 10.600,00, Marten
sen: E. 39.300,00; Mc Quillan: E. 11.100,00; Moret: E. 11.100,00; Moth: E.
11.100,00; Nathrath: E. 6.000,00; Nogueras: E. 29.500,00; Olsson: E. 15.
100,00; Perrone: E. 24.500,00; Samperiz: E. 21.000,00; Scala: E. 16.600,00
Schleiting: E. 16.000,00; Schmiederer: E. 20.200,00; Svensson: Euro 15.
100,00; Tomelleri: E. 16.600,00; Treiber: E. 23.300,00;
Von Unger: E. 16.400,00; Wagenschein: E. 41.000,00; Weisse: E. 31.000,00;
Wieggers: E. 10.400,00; Zapatero: E. 13.000,00; Zeuner: E. 27.300,00;
Visto l'art. 110 D.P.R. 115/02,
il pagamento delle spese liquidate alle parti civili ammesse al patrocinio
a spese dello Stato in favore dello Stato medesimo;
le spese come sopra liquidate in favore dei patroni di parte civile che si
sono dichiarati antistatari, esclusi i difensori delle parti civili ammes-
se al patrocinio a spese dello Stato;
inoltre, i responsabili civili, MINISTERI DELLA GIUSTIZIA e DEGLI INTERNI,
in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, al pagamento, in solido

con gli imputati condannati, delle spese di costituzione e difesa, cos' ò
come sopra liquidate, in favore delle sole parti civili costi-
tuite in relazione alle quali vi ò stata condanna, in via solidale con gli
imputati, dei responsabili civili medesimi al risarcimento del danno;
a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva, in favore delle parti
civili: Amodio Massimiliano Marco, Azzolina Giuseppe, Kutschkau Anna Julia
Lorente Garcia Luis e Tabbach Mohamed la somma di Euro 15.000,00 per cia-
scuna, e in favore delle parti civili: Bartesaghi Enrica, Gallo Roberto,
Fassa Liliana e Gandini Ettorina la somma di Euro 2.500,00 ciascuna e in
favore di tutte le restanti parti civili la somma di Euro 10.000,00 per
ciascuna, da porsi a carico degli imputati come sopra condannati, in soli-
do con i responsabili civili MINISTERO DELLA GIUSTIZIA e MINISTERO DEGLI
INTERNI, ut supra rappresentati, limitatamente, per detti Ministeri, alle
sole parti civili per le quali vi ò stata condanna, in via solidale con
gli imputati, al risarcimento del danno;

Visto l'art. 529 c.p.p.

non doversi procedere a carico di GUGLIOTTA Antonio Biagio per gli episodi
di ingiurie, percosse, lesioni, contestatigli al capo 20) in danno di:

Ghivizzani Federico, Haldimann Fabian, Laval Alban Sebastian, Manganelli
Danilo e Zincani Sabatino per mancanza di querela;

visto l'art. 530 cpv c.p.p.

PERUGINI Alessandro, POGGI Anna, BRAINI Giammarco, BARUCCO Piermatteo,
PISCITELLI Maurizio, MULTINEDDU Antonio Gavino, RUSSO Giovanni, FURCAS
Corrado, SERRONI Giuseppe, FONICIELLO Mario, AVOLEDO Reinhard, PINTUS
Giovanni, ROMEO Pietro, MURA Ignazio, MANCINI Diana, TOCCAFONDI Giacomo

Vincenzo, AMENTA Aldo, MAZZOLENI Adriana, SCIANDRA Sonia e ZACCARDI Mari-
lena dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi 1), 6), 29), 31),
33), 34), 39), 40), 41), 42), 43), 44), 45), 46), 47), 48), 50), 84),
97), 104), 112), 113) e 119) perch, i fatti non costituiscono
reato;
PERUGINI Alessandro dai reati ascrittigli ai capi 3), 4), 5) della rubrica
per non aver commesso il fatto;
GUGLIOTTA Antonio Biagio, dal reato ascrittogli al capo 25) della rubrica
per non aver commesso il fatto;
VALERIO Franco, TARASCIO Aldo e TALU Antonello dai reati loro rispettiva-
mente ascritti ai capi 26), 33) e 34) della rubrica per non aver commesso
i fatti;
MAIDA Daniela dal reato ascritte al capo 28) della rubrica per non aver
commesso il fatto;
BRAINI Giammarco e BARUCCO Piermatteo dai reati loro rispettivamente a-
scritti ai capi 30) e 32) della rubrica per non aver commesso i fatti;
SALOMONE Massimo dal reato ascrittogli al capo 51) della rubrica per non
aver commesso il fatto;
AMADEI Barbara dal reato ascritte al capo 59) limitatamente
alla contestazione di violazione dell'art. 608 c.p. perch, il fatto non
sussiste;
CERASUOLO Daniela dal reato ascritte al capo 64) della rubrica perch, il
fatto non sussiste e dal reato ascritte al capo 65) per non aver commes-
so il fatto;
FORNASIERE Giuseppe e TOLOMEO Francesco Paolo Baldassarre dai reati loro
rispettivamente ascritti ai capi 69) e 70) della rubrica per non aver com-
messo i fatti;
NURCHIS Egidio, MULAS Marcello, AMOROSO Giovanni e SABIA COLUCCI Michele
dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi 71), 72), 73), 74), 75),
76), 77), 79), 80), 81), 82), 83), della rubrica perch, i fatti non sussis-
tono;
TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo dai reati ascrittigli ai capi 86), 87), 88),
91), 93), 95), 98) e 103) della rubrica perch, i fatti non sussistono e
dai reati ascrittigli ai capi 89), 94), e 100) per non aver
commesso i fatti;
AMENTA Aldo dai reati ascrittigli ai capi 105), 109), 110) perch, i fatti
non sussistono e dai reati ascrittigli ai capi 106) e 107) per non aver
commesso i fatti;
SCIANDRA Sonia dai reati ascritte ai capi 114) e 118) perch, i fatti non
sussistono e dal reato ascritte sub 115) per non aver commesso il fatto;
ZACCARDI Marilena dal reato ascritte al capo 120) della rubrica perch,
il fatto non sussiste;
visto l'art. 530, comma 1º, c.p.p.,
CIMINO Ernesto, PELLICCIA Bruno e DORIA Oronzo dai reati loro rispettiva-
mente ascritti ai capi 12), 13), 14), 15), 16) e 17) della rubrica perch,
i fatti non sussistono;
SALOMONE Massimo dai reati ascrittigli ai capi 52) e 53) della rubrica per
non aver commesso i fatti;
TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo dai reati ascrittigli ai capi 96) e 99) della
rubrica perch, i fatti non sussistono;
AMENTA Aldo dal reato ascrittogli al capo 111) della rubrica perch, il fat

to non sussiste;

SCIANDRA Sonia dai reati ascrittale ai capi 116) e 117) della rubrica per-
ch, i fatti non sussistono.

infine, in dovuta ottemperanza alla conforme richiesta del P.M., la tra-
missione al Procuratore della Repubblica di Genova degli atti relativi
alle deposizioni rese in dibattimento dai seguenti testi:

Mattana Piergiorgio, Serra Giuseppe, Marras Roberto, Chighine Marco, Murru
Igor, Pirastu Gianni, Atzori Roberto, Mambella Giambattista, Erriu Samuele
Esposito Cristian, Desideri Tiziano.”

Sulla relazione del dr.Roberto Settembre

MOTIVI DELLA DECISIONE

Quando nel luglio dell'anno 2001 si tenne nella città di Genova il vertice dei Capi di Stato degli otto Paesi più industrializzati del mondo, conosciuto come "vertice del G8", nella previsione di disordini connessi con le manifestazioni che ad esso si sarebbero accompagnate, venne predisposto, presso la Caserma Nino Bixio di Bolzaneto, un carcere provvisorio destinato a ospitare un certo numero di possibili fermati o arrestati, dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza.

La nota n. 2977 Cat. A4/ Gab. Del 5.7.2001 del Questore di Genova, indirizzata al Dipartimento dell'Amministrazione (DAP) metteva a disposizione dell'Amministrazione Penitenziaria dal 5 al 24 luglio 2001 i locali 6 e 7 del fabbricato detto "ex caserma dell'esercito" all'interno della caserma Nino Bixio del VI Reparto Mobile della Polizia di Stato.

Alla Caserma si accedeva attraverso un cancello scorrevole con sbarra, che si apriva su un ampio cortile nel quale erano alcuni corpi di fabbrica, come la mensa e lo spaccio, e la palestra, che venne adoperato come luogo per l'identificazione e il fotosegnalamento da parte della Polizia di Stato.

Lì accanto si trovava appunto l'ex caserma dell'esercito, che divenne il sito penitenziario provvisorio.

A questo si accedeva attraverso tre scalini, che portavano a un androne quadrato, che aveva, sulla sinistra, un locale ampio adibito a ufficio della Digos, e sulla destra due locali, uno per la Digos e uno per la Squadra Mobile.

Dall'androne si passava a un corridoio centrale, lungo, compreso l'androne, circa 50 metri. Si pensi dunque a un corridoio lungo circa 50 metri largo 5 con otto porte sul lato sinistro e nove su quello destro.

Quanto all'androne, si apriva sulla sinistra un grande locale di circa 5 metri per cinque, utilizzato dalla Digos per la notificazione dei verbali e la redazione degli atti di arresto e sulla destra altri due locali destinati alla Squadra Mobile e alla Digos.

Oltre l'androne, subito, sulla destra c'era un bagno e di fronte ad esso, sul lato sinistro, un locale docce, usato come deposito per gli oggetti sequestrati.

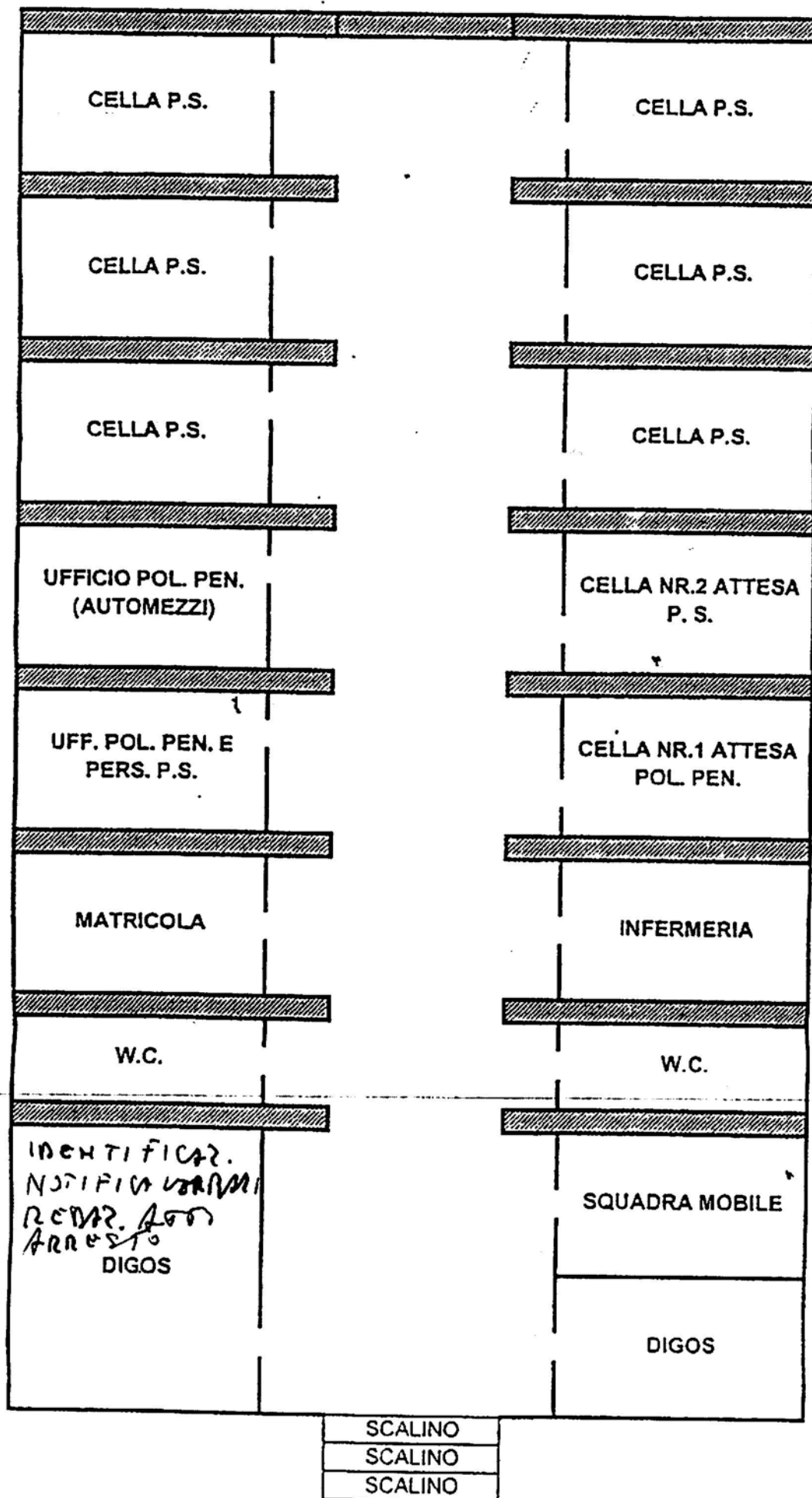
Avanzando, sul lato sinistro, oltre il locale docce, c'era l'ufficio matricola e l'ufficio del Personale della Polizia Penitenziaria e di fronte ad essi, sul lato destro del corridoio, subito dopo il bagno, l'infermeria e la cella n. 1 destinata all'attesa degli arrestati in vista della consegna alla polizia penitenziaria.

Sempre, sul lato destro, la cella n. 2 con la stessa funzione. Queste due celle, la n.1 e la n. 2, erano chiuse da una cancellata e avevano le grate alle finestre.

Di fronte alla cella n. 2, sul lato sinistro, c'era un altro ufficio usato dalla Polizia Penitenziaria.

In concreto la Polizia Penitenziaria usò solo la cella n. 1 mentre la n. 2 venne usata dalla Polizia di Stato e messa a disposizione della Polizia Penitenziaria a partire dalla tarda sera della domenica 22 luglio.

Proseguendo per il corridoio, altre tre celle sulla sinistra e altre tre celle sulla destra. E si giungeva alla fine del corridoio.



Grosso modo, le dimensioni erano riconducibili, per quanto attiene alle tre celle per lato, partendo dal fondo del corridoio, a una lunghezza complessiva di questo tratto di corridoio di circa 15 o 20 metri, che proseguiva, senza soluzione di continuità, per una pari lunghezza di altri 15 o 20 metri, con, da un lato le celle n. 1 e 2 e l'infermeria, (tre porte) e di fronte ad esse i due uffici della Polizia penitenziaria e l'ufficio Matricola. (altre tre porte dirimpettaie)

I restanti circa 10 metri erano composti da un tratto di corridoio che, come si è detto, s'un lato aveva il locale docce usato come deposito, e di fronte ad esso il bagno. Quindi c'era l'androne con gli uffici Digos e della Squadra Mobile.

Pertanto, in definitiva, deve visualizzarsi un corridoio largo circa 5 metri e lungo circa 50, composto da un androne lungo una decina di metri, con uffici, uno Digos sulla sinistra e altri due sulla destra, poi il deposito oggetti sequestrati sulla sinistra e di fronte sulla destra il bagno, quindi per una quarantina di metri lo stesso corridoio, che aveva in successione, partendo da destra, dopo il bagno, l'infermeria, la cella n. 1 e la cella n. 2 e poi le ultime tre celle, e sulla sinistra, di fronte all'infermeria che stava a destra, l'ufficio Matricola, poi l'ufficio del personale della Polizia Penitenziaria e dopo questo ufficio un altro ufficio della Polizia Penitenziaria, e infine le tre ultime celle.

In conclusione, si ripete, s'immagini un corridoio lungo circa 50 metri largo 5 con otto porte sul lato sinistro e nove porte su quello destro.

Il Pubblico Ministero ha fornito documentazione relativa alla compresenza di varie Forze dell'Ordine, tra le quali, quanto alla Polizia di Stato, per il trattamento degli atti di PG, personale della Digos di Genova e della Squadra Mobile genovese, poi personale della Polizia Penitenziaria, nel cui ambito operavano i medici e i paramedici dell'Area Sanitaria e una struttura organizzativa costituita dal Servizio Matricola, nonché personale del Servizio Centrale Traduzioni.

Furono presenti anche i Carabinieri per la giornata del 21 luglio, a cui fu affidata la vigilanza dei fermati e degli arrestati, con un contingente di trenta uomini della Quarta Compagnia Allievi Carabinieri Campobasso, impiegato con turno 01.00 – 07.00 di vigilanza esterna alla struttura e due contingenti di trenta uomini ciascuno del IX Battaglione Carabinieri Sardegna, il primo con turno 08.00- 19.00 e il secondo con turno 19.00 – 01.00 prolungato sino alla mattina del 22 luglio, verso le Ore 08.15, quando subentrò personale di PS del VI Reparto Mobile.

Tanto premesso, la Corte precisa che, nella redazione della presente sentenza, verranno seguiti i seguenti criteri.

Poiché la sentenza del Tribunale iniziava con una parte generale, che affrontava alcune questioni preliminari, tali questioni sono dalla Corte parimenti affrontate, prima di procedere oltre nella disamina dei fatti.

Vengono inoltre affrontate altre questioni preliminari.

Dunque si richiamano le SEGUENTI CONSIDERAZIONI DEL PRIMO GIUDICE quanto ai seguenti punti:

1) *“Concorso tra art. 323 cp e 608 cp”*

Secondo la sentenza appellata non sussiste rapporto di specialità tra i due reati perché la condotta di cui all'art. 608 cp si configura come sottoposizione dell'arrestato o del detenuto a misure di rigore non consentite dalle legge, tali da ledere ulteriormente il diritto al residuale spazio di libertà di tale soggetto, mentre, quando siano stati lesi oltre a quello di cui all'art. 608 cp anche altri diritti, concorreranno con questo le ulteriori ipotesi di reato, tra le quali, attenendo alle figure apicali il dovere di impedire l'offesa di altri beni giuridici, che attengono alla sfera della personalità e dell'incolumità, quella di cui all'art. 323 cp

2) Più esattamente il primo giudice a ritenuto l'idoneità della norma ex art. 323 cp in relazione con l'art. 40 cp a prevedere come reato le condotte degli imputati in posizione apicale dirette a non impedire o a non far cessare le vessazioni fisiche e/o morali esercitate dai sottoposti sulle pp.oo.

Su questo punto LA CORTE OSSERVA che con sentenza n. 5139 del 5.4.1995 Sez. V, la Cassazione ha affermato che in virtù del principio sancito dall'art. 40 cpv c.p., può essere chiamato a rispondere di omicidio preterintenzionale il funzionario di polizia che sia assente dal luogo ove il fatto si è verificato, violando l'obbligo di impedire che la condotta degli agenti sottoposti trasmodasse in ulteriori e gravi violenze nei confronti dell'indagato.

Nel caso su indicato la S.C. ha detto della necessità di indagare in termini di logica rigorosa gli aspetti sintomatici della partecipazione criminosa, indipendentemente dalla collocazione temporale della loro attività in relazione alla violenza fisica ultima, quanto meno sotto il profilo di adesione (manifestata al pari mediante percosse o lesioni) alla dinamica degli eventi mediante rafforzamento della volontà dei compartecipi a continuare a infliggere sofferenze corporee. E la Corte di Cassazione ha affermato che basta, al fine della configurazione del concorso morale, l'incidenza sul determinismo psicologico dell'autore materiale, con il solo limite della mera passiva convivenza, cioè della semplice consapevolezza della commissione del reato senza averlo impedito quando non si abbia l'obbligo giuridico di impedirlo.

Nel caso che ci occupa deve altresì evidenziarsi che la CASSAZIONE ha pure detto che anche per i reati imputati ai sensi dell'art. 40 cpv cp l'elemento psicologico si configura secondo i principi generali, sicché è sufficiente che il "garante" abbia conoscenza dei presupposti fattuali del dovere di attivarsi per impedire l'evento e si astenga, con coscienza e volontà, dall'attivarsi, con ciò volendo o prevedendo l'evento (nei delitti dolosi) o provocandolo per negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme (nei delitti colposi e nelle contravvenzioni in genere). (Cass. Sez. 3 n. 6208 del 9.4.97 – 26.6.97). E infatti la Cassazione aveva ritenuto priva di fondamento giuridico la tesi secondo cui l'imputato doveva essere assolto perché difettava il dolo nei delitti, quando conosceva i suoi doveri giuridici di vigilare sui comportamenti altrui e aveva coscientemente omesso di esercitarli, con ciò accettando il rischio della commissione di reati che egli aveva il dovere di impedire. Ne consegue l'accoglimento da parte di questa Corte, del principio assunto dal primo giudice, ma nell'accezione qui sopra precisata secondo il principio espresso dalla Cassazione nella qui citata sentenza n. 6208/97.

3) CRITERI DI GIUDIZIO ASSUNTI DAL PRIMO GIUDICE:

- a) *La maggioranza delle deposizioni assunte ex art. 197 bis cpp, sono state precise, dettagliate e univoche, reiterate davanti al PM, al GIP e al Tribunale, genuine, e prudenti a distinguere tra i fatti vissuti personalmente e quelli de relato, quindi internamente coerenti e verosimiglianti.*
- b) *Si sono individuati riscontri nelle testimonianze di appartenenti alla stessa amministrazione degli imputati, come gli infermieri Poggi e Pratissoli, l'isp.re di PP Vacca Mariano.*

Tali riscontri si sono individuati:

- c) *nell'incrocio tra diverse testimonianze;*
- d) *nelle parziali ammissioni di alcuni imputati, come negli esami di Perugini, Gugliotta, Toccafondi;*
- e) *nei riscontri di carattere esterno, come l'esibizione al GIP in sede di interrogatorio per la convalida, dei segni delle lesioni subite;*
- f) *e nei riscontri di tipo documentale, come i certificati medici di strutture sanitarie pubbliche (cartella 7 PM); cartelle cliniche dei ricoveri (cartella 7 PM); consulenze medico legali dr Lomi (ud. 27.2.07) e dr Caruso (ud. 27.2.07 e 6.3.07); documentazione medica prodotta dalle parti stesse.*

La sentenza impugnata ha inoltre affermato che, stante la mancanza nel nostro ordinamento di uno specifico reato di "tortura", è stato ritenuto necessario accertare la sussistenza del dolo specifico, attraverso segnali perspicui e peculiari in relazione all'evento illecito, quali ingiurie, percosse, lesioni, violenza privata, della volontà di non impedire l'evento, non essendo sufficiente la mera consapevolezza dell'illiceità della altrui condotta.

Su questo punto, dopo la disamina del punto 4 lett. da g) a w), questa Corte riterrà doverosa una precisazione di natura lessicale.

4) Il primo giudice ha inoltre ritenuto pienamente provato, ma non nei confronti di tutti gli imputati, bensì per un numero limitato di essi:

- g) *insulti e percosse all'arrivo degli arrestati da parte di assembramenti di varie forze di polizia, ma non con sistematica frequenza, come detto da diverse pp.oo.;*
- h) *posizione vessatoria, (in piedi, gambe divaricate e braccia alzate diritte sopra la testa) nel cortile, contro il muro della palazzina delle celle, contro la rete di recinzione del campo da tennis o nei pressi della palazzina delle fotosegnalazioni;*
- i) *passaggio nel corridoio tra due ali di agenti di varie forze che percuotevano con schiaffi e calci, sgambettavano, ingiuriavano e sputavano;*
- j) *posizione vessatoria in cella o in ginocchio col viso alla parete, per 10,18 o 20 ore, senza*

riposarsi o sedersi se non per pochi minuti, integrante il reato ex art. 608 cp quando superiore al tempo necessario per le perquisizioni personali.

- k) Il magistrato coordinatore dei siti penitenziari di Bolzaneto e San Giuliano, dr Sabella, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'Isp.re Gugliotta, lo aveva invitato a non tenere gli arrestati in tale posizione per più di 15 minuti.*
- l) Il Tribunale ha inoltre ritenuto infondate le motivazioni addotte dall'Isp.re Gugliotta relative alla necessità di distinguere i perquisiti da quelli da perquisire, escludere contatti tra diversi arrestati, separare gli uomini dalle donne, perché era sufficiente distribuire le persone ai due lati delle celle disponendo la sorveglianza; e infondate le motivazioni dell'Isp.re Gugliotta circa la necessità della posizione vessatoria in cella per impedire che i reclusi svelassero le grate dei finestrini delle celle perché risibile, stante la natura degli infissi del tutto solidi e ancorati alla muratura esterna con staffe metalliche.*
- m) Ha ritenuto provata la posizione vessatoria di transito, nei passaggi per i corridoi con la testa abbassata all'altezza delle ginocchia e torcendo le braccia dietro alla schiena.*
- n) Ha ritenuto provata la posizione vessatoria della "ballerina", sulla punta dei piedi o su una gamba sola (cfr. dep. Borgo, Otero Balado, Rossomando Massimiliano) e*
- o) far stare per ore con le mani strette nei laccetti di plastica (cr. Mazzoli, Bonnecase).*
- p) Provata l'imposizione di tali posizioni anche a persone ferite o in menomazione fisica (cfr Kutschkau, con frattura mandibola e vari denti provocati nell'irruzione alla scuola Diaz,; De Munno, con piede fratturato; Tabbash, in piedi per ore con protesi a una gamba).*
- q) Provate le percosse al corpo compresi i genitali con le mani coperte da pesanti guanti di pelle, o con i manganelli, in tutti i locali per costringere alla posizione vessatoria, senza motivo o perché i soggetti avevano chiesto un magistrato o un avvocato o di andare in bagno o di conoscere il motivo del fermo o dell'arresto.*
- r) Provati spruzzi di sostanze urticanti o irritanti nelle celle (cfr. Leone Katia con conseguenti forti conati di vomito, e dep. Grippando, Flagelli, De Vuti, Gagliastro, Amodio e confermato da imputato Toccafondi intervenuto sulla Leone.*
- s) Provati insulti a fondo sessuale, razzista (cfr. Anerdi); a contenuto politico; provate minacce di percosse o di morte, di stupro (cfr. Subri).*
- t) Provata la costrizione a pronunciare frasi lesive della propria dignità personale (cfr Rossomando Angelo) e frasi e inni al fascismo al nazismo e alla dittatura di Pinochet.*
- u) Provato il taglio forzato dei capelli e la distruzione di oggetti personali e*
- v) provate le lunghe attese prima di andare in bagno e costrizione dei soggetti a urinarsi addosso (cfr Tangari).*
- w) Provata la "marchiatura" sul volto con pennarello degli arrestati della scuola Diaz.*

Detto questo, poiché anche nel giudizio di appello si è discusso sulla questione della relazione tra il reato di cui all'art. 608 cp e quello di cui all'art. 323 cp, dal quale la sentenza ha mandato assolti alcuni imputati, non essendo stata dimostrata la loro consapevole inerzia di fronte alla commissione di reati specifici di violenza, deve evidenziarsi che, necessaria premessa, è la circostanza che il Tribunale quando ha assolto dal reato di cui all'art. 323 cp, non l'ha fatto perché i fatti specifici di violenza non vennero commessi nel sito di Bolzaneto in danno delle pp.oo., bensì perché non sarebbe stata provata la conoscenza di tali fatti specifici da parte dei destinatari della norma, e quindi la loro dolosa inerzia.

Questo significa però che tali fatti vennero commessi, e l'istruttoria dibattimentale ha dimostrato altresì che tali fatti, ancorché non privi di alcuna soluzione di continuità, tali per cui non è provato che avvenissero in modo assolutamente ininterrotto come in una sorta di catena di montaggio degli orrori, furono comunque numerosissimi, e furono commessi sia all'interno delle celle, sia nel corridoio, sia nel cortile, mentre le soluzioni di continuità furono comunque caratterizzate dall'imposizione della posizione vessatoria, dalla frequente imposizione di laccetti di plastica ai polsi che imprigionavano le mani dietro alla schiena, e da modalità tali da indurre il dr Sabella a chiederne la ragione all'isp.re Gugliotta e da indurlo a raccomandare di non oltrepassare i 15 minuti di tale imposizione.

Questa circostanza, della sorpresa e della domanda del dr Sabella non è fatto neutro né irrilevante, perché il dr Sabella era persona ben adusa a conoscere i meccanismi e le modalità di custodia dei fermati, talché la sua domanda discende da una necessaria perplessità e dal dubbio che tale condotta non fosse necessaria e fosse comunque eccessiva.

Ora, analizzare la vicenda relativa alla posizione vessatoria prescindendo dalla commissione degli altri fatti, quelli la cui non percezione da parte degli imputati, ne condusse al proscioglimento dall'art. 323 cp, se da un lato è doverosa distinzione di natura processuale, non può prescindere da un fatto che dovette necessariamente essersi verificato, e di cui ve n'è costante traccia nelle deposizioni delle parti offese. I fatti specifici di violenza causarono alle parti offese dolore fisico, dolore psicologico, lasciarono tracce visibili sui loro corpi, sui volti, sulle braccia, sulle gambe, e indussero moltissimi di loro a urlare il loro dolore. E le parti offese erano decine e decine di esseri umani giovani e reattivi, di entrambi i sessi.

La pubblica accusa ha definito i fatti commessi contro di loro come torture, (CONTESTANDO LA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E 5 PARAGRAFO 2 DELLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI (firmata a Roma il 4.11.50 e ratificata con L. 4/8/55 n. 848), e per fare ciò ha utilizzato le categorie di giudizio e gli elementi costitutivi acquisiti dalla giurisprudenza sopranazionale, evidenziando come i fatti oggetto di questo processo vi rientrino.

La pubblica accusa ha cioè richiamato le c.d. cinque tecniche vessatorie nel metodo di interrogatorio di cui alla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, chiamata spesso a pronunciarsi su ricorsi per violazione dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sentenza del 18.1.1978 nel caso Irlanda/ Regno Unito, nella quale vennero stigmatizzati il costringere a stare in piedi contro il muro, l'incappucciamento, la sottoposizione a rumore, la privazione del sonno, la privazione di cibo e bevande; ha citato la sentenza 15.11.96 nel caso Chahal/ Regno Unito, dov'era sottolineata la totale irrilevanza della condotta della vittima rispetto alla configurabilità della detta violazione; la sentenza 16.12.1997 nel caso Raninen/ Finlandia sull'ammanettamento senza motivo per circa due ore; la sentenza 28.7.1999 nel caso Selmouni/Francia, dove durante un interrogatorio la p.o. era stata sottoposta a umiliazioni, come inginocchiarsi di fronte a un agente di polizia, essere trascinato per i capelli, costretto

a correre per i corridoi con agenti su entrambi i lati, per la quale nessuna deroga la divieto è permessa dall'art. 15 par. 2 neppure in caso di pubblica emergenza che minacci la vita di una nazione; la sentenza 19.4.2001 nel caso Peers/ Grecia sulle condizioni igieniche della detenzione, sull'uso degradante dei servizi igienici, sulla mancanza di riservatezza. Tutte sentenze che hanno definito la tortura fisica e quella psicologica subita dalle vittime.

Ma a questo punto La Corte non può che prendere atto dell' assunto di molte difese degli imputati circa l' estraneità del termine "tortura" all'ordinamento giuridico italiano, estraneità con la quale la difesa di molti imputati ha stigmatizzato l'uso di tale parola da parte della Pubblica Accusa. Ebbene, sul punto è doverosa la seguente osservazione.

Di tutti i fatti ascrivibili alla condotta umana, se ne possono dare definizioni descrittive in termini di diritto e altre in termini più genericamente concettuali, tali per cui, spesso, le prime prevalgono sulle seconde anche nell'accezione lessicale accolta dalla generalità dei consociati. Ma accade che di alcuni fatti l'accezione lessicale accolta dalla generalità dei consociati, e concretizzata (nel caso che ci occupa) come si è detto nella giurisprudenza costante della Corte Europea dei diritti dell'uomo, cioè di un organo di giustizia sopranazionale, riconosciuto dall'Italia, sia diversa o più pregnante di quella nazionale strettamente ancorata al dato normativo. Ora, sebbene tale termine non possa e non debba venir utilizzato per definire i titoli dei reati sui quali si ragiona, la Corte di Appello non può ignorare che l'uso di una parola, pur estranea alla definizione di ciascuno dei titoli di reato per cui è processo, consente di esprimere un concetto già entrato nel bagaglio del nostro ordinamento, che esprime, per sintesi, per pregnanza di contenuti, per capacità di esaurire le immagini concettuali che gli si connettono, la forza ideale del pensiero. Il diritto, allora, strumento astratto di definizione, quando riceve dalla legge, in concreto, un termine lessicale, ancorchè assente nel contenuto normativo dei titoli di reato oggetto del processo, ma entrato a far parte dell'ordinamento giuridico del Paese, permette di completare l'immagine concettuale di un fatto meglio è più brevemente di quanto sarebbe possibile con il richiamo ai numerosi titoli dei reati che lo descriverebbero. Ne consegue che questa parola, (e le altre che vi sono connesse, come si vedrà) che non fanno parte del lessico del codice penale italiano, ma fanno parte dell'ordinamento giuridico nazionale, e sono entrate a far parte di quello ormai consueto e internazionale, cioè a dire, parole che definiscono fatti giuridicamente rilevanti in modo tale da evitare lunghe perifrasi, contenenti aggettivi e sostantivi, esprimendo con la forza loro connessa una complessità di eventi che viceversa andrebbe perduta alla percezione del pensiero di chi ne osserva la ricostruzione processuale, sono utili per ricordare, ad ogni loro pronuncia, di che si tratta, essendo irrilevante poi che l'oggetto del quale si tratta riceva dal nostro ordinamento una sanzione comune a fatti infinitamente meno gravi.

La parola in questione è dunque "tortura", e ad essa vi si connettono le parole "trattamenti inumani e degradanti".

Infatti l'Italia, cinquantacinque anni fa, con L. 4 agosto 1955 n. 848 ha ratificato e dato esecuzione

alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, talché l'art. 3 della CEDU è entrato a far parte dell'ordinamento nazionale: “Nessuno può essere sottoposto a torture né a pene o trattamenti inumani o degradanti”.

Ora, premesso altresì che il Giudice nazionale non può esimersi dalla pregnanza e rilevanza delle sentenze della Corte Costituzionale, la sentenza n. 93 del 16 aprile 2010 ha detto: “A partire dalle sentenze n. 348 e 349 del 2007 la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che le norme della CEDU, nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, specificamente istituita per dare ad esse integrazione e applicazione (art. 32 par. 1 della Convenzione), integrano, quali –norme interposte– il parametro costituzionale espresso dall'art. 117, primo comma Cost, nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli –obblighi internazionali– (sentenze n. 317 e 311 2009 e 38 del 2008)”

La Corte ha inoltre aggiunto: “Nel caso in cui si profili un eventuale contrasto tra una norma interna e una norma della CEDU, il giudice nazionale comune deve, quindi, preventivamente verificare la praticabilità di una interpretazione della prima conforme alla norma convenzionale, ricorrendo a tutti i normali strumenti di ermeneutica giuridica (sent. N. 239 del 2009) e, ove tale soluzione risulti impercorribile (non potendo egli disapplicare la norma interna contrastante) deve denunciare la rilevata incompatibilità proponendo questione di legittimità costituzionale in riferimento al parametro dianzi indicato.”

E ha aggiunto, precisando ulteriormente, che la norma CEDU, nell'interpretazione data dalla Corte di Strasburgo “si colloca pur sempre ad un livello sub-costituzionale”, talché, qualora “si ponga eventualmente in conflitto con le altre norme della Costituzione” trattasi di “ipotesi eccezionale nella quale dovrà essere esclusa la idoneità della norma convenzionale a integrare il parametro considerato. (sentenze n. 311 del 2009, 349 e 348 del 2007)”.

Altresì, con Legge 3 novembre 1988 n. 498 l'Italia ha pure ratificato e dato esecuzione alla convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984, il cui art. 1 recita: “Ai fini della presente Convenzione il termine TORTURA indica qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti a una persona dolore o sofferenze forti fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o di far pressione su di lei o di intimidire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate”.

E l'art. 3 recita: “Nessuno Stato parte espellerà, respingerà o estraderà una persona verso un altro Stato nel quale vi siano seri motivi di ritenere che essa rischi di essere

sottoposta a tortura”.

Ne consegue, in primo luogo, che l’ingresso nel nostro ordinamento sia della CEDU (L. 848/55) sia della Convenzione di New York del 1984 (L. 498/88) ha dato ingresso legittimo nel nostro ordinamento giuridico alla parola “TORTURA” alle parole “trattamenti inumani e degradanti” e al concetto ad esse sotteso. E d’altronde, la Corte di Cassazione ha recentissimamente usato tale concetto proprio in armonia con la legge di ratifica e di esecuzione della Convenzione di New York (cfr sentenza n. 32685 dell’8.7.2010, dep. 3.9.2010).

Tuttavia, per usare congruamente sia tale forma lessicale, sia per riferirsi congruamente alla categoria concettuale che la sottende, deve aversi riguardo al contenuto che di esse ha dato la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con le sentenze che, ex art. 32 della Convenzione europea, e così come ha sancito il nostro Giudice delle Leggi, ha costituito un parametro sub- costituzionale ermeneutico della norma da applicarsi nel caso concreto, purchè non in contrasto con la nostra Costituzione, (ma è “ipotesi eccezionale” anche perché la stessa Corte Costituzionale ha affermato che essa stessa “Non può sindacare l’interpretazione della CEDU data dalla Corte di Strasburgo” (Sent. 93/2010 Cost.).

Tale interpretazione, allora, diventa presidio ineludibile del rispetto dei diritti fondamentali previsti dalla nostra Carta Costituzionale di cui agli artt. 2, 3 c. 1 e 13, e dall’esame delle sentenze della CEDU si ricavano i detti parametri.

a) Sentenza 18.1.78 caso IRLANDA c/ Regno Unito, che ha enucleato le c.d. cinque tecniche vessatorie nel metodo di interrogatorio:

- 1) stare in piedi contro il muro;
- 2) incappucciamento;
- 3) sottoposizione a rumore;
- 4) privazione del sonno;
- 5) privazione di cibo e bevande;

delle quali la n. 1, la n.3, la n.4 e la n. 5 sono state pacificamente e gratuitamente praticate sulle vittime di cui al presente procedimento. Inoltre la CEDU ha stabilito i parametri per la definizione di trattamento inumano e degradante, consistendo il primo nell’infliggere una intensa sofferenza fisica e mentale, e il secondo nel suscitare nella vittima un sentimento di angoscia, di paura e di inferiorità capaci di umiliarla e degradarla e possibilmente di infrangere la sua resistenza fisica e morale, mentre, quanto alla differenza tra il trattamento inumano e degradante e la tortura, la differenza non è ontologica ma quantitativa, poiché questa costituisce un’aggravata e deliberata forma di trattamento crudele, inumano e degradante.

b) Sentenza 16.12.1997 caso RANINEN c/ FINLANDIA, da cui si ricava che trattamento degradante era l’ammanettamento senza giustificato motivo, in un contesto di arresto illegale, per la durata di circa due ore, che avrebbe causato danni psicologici alla vittima, anche se la vittima è stata umiliata ai propri occhi e non agli occhi di altri.

c) Sentenza 28/7/1999 caso SELMOUNT c/Francia, dove è stata ritenuta la pratica della tortura sulla vittima colpita a pugni e calci, con oggetti, costretta a

inginocchiarsi di fronte a una giovane donna a cui un agente disse: - guarda, sentirai qualcuno cantare-; trascinata per i capelli, costretto a correre lungo un corridoio con agenti di polizia posizionati su entrambi i lati per farlo inciampare, ed era stato minacciato con una fiamma di saldatrice e con una siringa, e infine un agente di polizia gli aveva mostrato il pene prima di orinargli addosso. Sul punto la CEDU aveva formulato i parametri interpretativi .

Ora, a fronte dei trattamenti subiti, come si vedrà, dalle PP.OO. nel sito di Bolzaneto, questa Corte non ha titolo per svolgere alcuna indagine ermeneutica circa l'esatta distinzione tra l'esatta attribuibilità ad essi di una definizione o di un'altra, che la CEDU ha indicato, come si è visto sopra, in una differenza quantitativa e non qualitativa (anche perché in questa sede si giudicano reati i cui titoli sono soltanto quelli della rubrica), per cui si chiarisce in anticipo che l'unica ragione per l'uso di tali parole, consiste in una schietta funzione pratico concettuale, dove lo scambio tra la parola sevizia e quant'altro di analogo il bagaglio lessicale della lingua italiana consenta ha solo e soltanto fine di sintesi concettuale e non di qualificazione giuridica dei reati, se non, per essi, di evidenziarne la gravità in relazione con la contestazione della Pubblica Accusa circa la violazione dell'art. 3 e 5 par. 2 della Convenzione firmata a Roma il 4.11.50 e ratificata con L. 848/55.

Pertanto, in ordine ai trattamenti inumani e degradanti subiti dalle vittime, la Corte evidenzia come, ancorché in assenza di prova circa la percezione dolosa delle condotte lesive specifiche che li connotarono, le vittime reagirono con la voce e ne mostrarono continuamente i segni, e tali segni, sonori e visivi, dovettero necessariamente indurre gli imputati a porsi delle domande, a esprimere uno stupore, analogo a quello del dr Sabella, presente solo saltuariamente e per breve tempo nel sito.

Ecco perché l'indagine che effettua la Corte sugli atti, attiene alla complessità degli eventi, come succedutisi nello scorrere delle ore, e a quanto tale complessità, ben percepita nel corpo e nella coscienza dalle parti lese come eventi di tortura e/o di trattamenti inumani e degradanti, attiene alla possibilità o meno di passare inosservati a chi ivi stava con l'incarico dell'osservazione, della sorveglianza, della coartazione a muoversi da un luogo all'altro, di chi urlava o piangeva o taceva per il terrore, mostrando lividi, sangue, ferite, vomito, urina, cioè di chi nel sito aveva appena subito o sapeva che avrebbe subito varie forme di sevizia.

Ma, soprattutto, corollario essenziale di questa argomentazione, è il fatto che l'indagine sul dolo specifico relativo alla consapevole inerzia di fronte a ciascuno di questi fatti, è diversa da quella effettuata dal primo giudice, proprio perché l'assunto del primo giudice non può condividersi, poiché parte dall'assunto per cui ciascun fatto lesivo avrebbe determinato una sua autonoma percezione, terminato il quale, il pubblico ufficiale che non vi aveva assistito, nulla potesse capire, intuire, comprendere, valutare. Come se le vittime, cessato ciascun evento lesivo, tornassero del tutto in sé, impassibili nella posizione vessatoria o addirittura comodamente sedute sul pavimento o rilassate in piedi, salvo poi ridiventare vittime di altri reati

contro la persona, e via via, consentendo al pubblico ufficiale sopraggiunto di fare come se niente fosse, perché quindici minuti di posizione vessatoria erano ritenuti in buona fede consentiti.

Ritiene dunque la Corte che non sia logico né intellettivamente credibile, a meno che si decida di attribuire ai pubblici ufficiali impiegati nel sito, anche in posizioni apicali, una totale cieca stupidità, impermeabilità alla percezione e al giudizio, affermare che, transitati per il corridoio, cioè per quel luogo di dimensioni ridotte, nel momento in cui si fossero interrotte le condotte di tortura o i trattamenti inumani e degradanti, tutto fosse tornato come d'incanto tranquillo e silenzioso, e null'altro fosse percepibile.

Ma ciò comporta un ulteriore corollario, e cioè che l'assunto del primo giudice, il quale, affermando come, in assenza della previsione nel nostro ordinamento del reato di tortura, che comprenderebbe in modo generalizzato le varie condotte contestate, oltre a quella di cui all'art. 608 cp, dev'essere indagato il dolo specifico quanto a ciascun singolo atto di ingiurie, percosse, lesioni, minacce, violenza privata ed altro, dolo specifico poi non accertato nei casi di proscioglimento, non è condivisibile. E non è condivisibile, proprio perché ciascuno di questi fatti si pone in stretta relazione con gli altri, e, stante la complessità, il numero dei fatti, le conseguenze degli stessi, la relazione di tali conseguenze in termini di percezione/reazione collettiva sulle vittime degli altri fatti e su chi vi assiste, incide casualmente sulla condotta di chi vi assiste, presente nel sito, vede i fatti, e ne vede le conseguenze, capisce necessariamente e sa che altri fatti analoghi o identici verranno ancora commessi, come effettivamente accadde, e nulla fa per impedirlo, pur nella previsione concreta di ciò. Ne consegue che tale imputato pone in essere la sua azione omissiva con totale e piena coscienza e volontà, diventando ipso facto complice di chi, a lui sottoposto o comunque persona che sta commettendo delitti, si sente rafforzato dalla sua inerzia dolosamente colpevole.

Altra questione preliminare è quella relativa agli appelli delle parti civili, in relazione con reati prescritti, o con imputati che sono stati assolti, o in relazione con gli appelli del Pubblico Ministero. Su questi punti la Corte osserva come ben tre sentenze delle SS.UU. abbiano affrontato le problematiche ad esse connesse, talché pare doveroso sintetizzarne la disciplina desumibile dalle dette sentenze:

A) la sentenza delle SS.UU. n. 30327 del 10.7. 2002, dove è affermato che stante l'immanenza della costituzione di P.C (art. 76 c. 2) e il dovere di citare la P.C. nel giudizio di appello, (art. 601 c. 4) anche se l'appello è stato proposto solo dal PM contro il proscioglimento in primo grado, la C. d'A. deve decidere per le restituzioni e il risarcimento del danno anche se la P.C. non ha proposto impugnazione (artt. 538 c. 1 e 598 cpp);

B) la sentenza SS.UU. 11 luglio 2006 n. 25083 ha affermato che:

- 1) quanto all'art. 576 cpp, sebbene l'impugnazione della P.C. della sentenza di proscioglimento non incida sul detto proscioglimento, la C.d'A può statuire in

modo difforme sul fatto oggetto della statuizione, ritenendolo ascrivibile al soggetto prosciolto;

- 2) è irrilevante a tali fini una simultanea impugnazione a fini penali (del PM), talché una declaratoria di sopravvenuta prescrizione, esito di questa simultanea impugnazione, in nulla influisce sulla necessità di pronunziarsi sulla domanda civile.
- 3) così la C. d'A. adita ex art. 576 cpp, ha i poteri che il giudice di primo avrebbe dovuto esercitare, conferendo al giudice di appello il potere di decidere sulla domanda civile, pur in mancanza di una precedente statuizione sul punto;
- 4) solo se la prescrizione si fosse dovuta pronunciare in primo grado, la C. d'A. non può provvedere agli effetti civili.
- 5) L'art. 578 cpp, in presenza di prescrizione, se vi è stato l' appello del PM o del'imputato, mantiene, in assenza di impugnazione della P.C. la cognizione della C. d'A. sugli interessi civili;
- 6) La pronuncia di prescrizione, dopo la prima condanna, non comporta effetti automatici sui capi civili della decisione impugnata,

C) la sentenza delle SS.UU. del 28 maggio 2009 n. 35490 ha affermato che:

- 1) in caso di appello ex art. 578 cpp, intervenuta la prescrizione , la C. d'A. deve valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, e il proscioglimento prevale sulla prescrizione sia ex art. 530 I comma sia ex art. 530 II comma;
- 2) in caso di proscioglimento in primo grado ex art. 530 II comma cpp e di appello del PM ma non della P.C., intervenuta la prescrizione, la C. d'A. deve approfondire la valutazione delle emergenze processuali confermando, nel caso ritenga infondato l'appello del PM, il proscioglimento ex art. 530 II c cpp
- 3) solo la rinuncia alla prescrizione può condurre a un proscioglimento più ampio.

Ne consegue che nel caso sub C2 (*in caso di proscioglimento in primo grado ex art. 530 II comma cpp e di appello del PM ma non della P.C., intervenuta la prescrizione, la C. d'A. deve approfondire la valutazione delle emergenze processuali confermando, nel caso ritenga infondato l'appello del PM, il proscioglimento ex art. 530 II c cpp*) qualora la C.d'A, ritenga fondato l'appello del PM, che comporta necessariamente l'accertamento positivo degli assunti che lo sorreggono, quando siano assunti finalizzati all'accertamento e alla dichiarazione di responsabilità, non potendosi pervenire a una declaratoria di responsabilità penale per effetto della causa estintiva, soccorre il principio di cui alla sentenza delle S. U. 30327/02, richiamato qui sopra sub A), per cui l'immanenza della costituzione di parte civile, determina l'esercizio della giurisdizione come sub B3, ex sentenza S.U. n. 25083/06, (*così la C. d'A. adita ex art. 576 cpp, ha i poteri che il giudice di primo avrebbe dovuto esercitare, conferendo al giudice di appello il potere di decidere sulla domanda civile, pur in*

manca di una precedente statuizione sul punto) non potendosi esimere da una pronuncia sulle restituzioni e il risarcimento alla P.C., in presenza di una sentenza che, anziché confermare l'assoluzione del primo giudice, abbia dovuto accertare positivamente la responsabilità prima di pronunciarsi sulla causa estintiva.

Infine, prima di procedere nella disamina delle risultanze dibattimentali e documentali, la Corte ritiene di fare una doverosa precisazione circa l'attendibilità dei testi parti offese in ordine alla loro capacità mnemonica e ricostruttiva, perché, dalla lettura dei contro esami svolti dalle difese degli imputati, si evince un'accentuata polarizzazione sulle contraddizioni, omissioni, imprecisioni dei detti testi.

Ora, premesso che nessun essere umano è assimilabile a un video registratore, talché ogni operazione di recupero di informazioni depositate nella memoria passa attraverso le modalità di tale deposito, la qualità di tali informazioni, gli effetti che tali informazioni hanno avuto sulle capacità di memorizzazione e sulle capacità di recupero, deve chiarirsi che le eventuali contraddizioni, omissioni e imprecisioni, o sono dolosamente preordinate per alterare o falsificare una realtà fenomenologica certa (ed è questo il caso della falsa testimonianza e/ della calunnia), o sono il frutto della umana opera di sistematizzazione dei ricordi dentro categorie di giudizio accettabili. Cioè a dire: non essendo la memoria umana uno strumento meccanico o elettronico, necessariamente i ricordi dei fatti, per essere intelligibili, e dovendo trasformarsi in una successione di parole con un significato logico e comprensibile, devono essere accettate, come tali, in primo luogo da colui che ricorda. Questa operazione di accettazione è tanto più vera, quanto più importanti e difficili sono gli oggetti della memoria che il soggetto prende in esame. E questa è la ragione prima della c.d. rimozione degli eventi traumatici.

Nei casi che ci occupano, poiché si assiste a differenti modalità di ricordo, quanto a immagini visive o a percezioni uditive, e, ancor più, quanto a percezioni fisicamente o moralmente dolorose, è evidente che un'incessante opera di inquisizione del teste può portare, a seconda delle diverse strutture di tenuta psicologica e/o emotiva, a differenze, alterazioni, contraddizioni, o precisazioni, senza che siano il frutto di alcuna dolosa preordinazione alla falsità.

E che non si tratti di dolosa preordinazione alla falsità è giudizio espresso dal primo giudice, che questa Corte assolutamente condivide, richiamandone le argomentazioni, proprio perché le imprecisioni e le contraddizioni non sono mai la conseguenza di alcun meccanismo falsificatorio, inceppatosi a causa dell'inquisizione interrogatoria.

A titolo esemplificativo è utile allora richiamare alcune deposizioni che meglio spiegano quanto detto qui sopra.

La p.o. ROMANELLI Fabrizio, all'udienza del 7 marzo 2006, alla domanda: *“Ricorda se è stato portato fuori dalla cella qualche volta?”* risponde: *“Mi sembra di no. Mi sembra che quando mi hanno portato fuori, quando mi hanno fatto... forse, mi avevano portato fuori, prima di firmare qualcosa, non mi ricordo ma non, e poi mi hanno riportato dentro.. credo di ricordare ma forse non mi ricordo. Insomma mi hanno fatto uscire quando sono andato via o forse mi hanno fatto uscire e firmare qualcosa poi mi hanno fatto rientrare dentro e poi mi hanno chiamato e sono andato”*. E *“Ricorda che le hanno preso le impronte?”* *“No, mi hanno portato fuori.. no. Aspetti aspetti.. perché ora ho una confusione incredibile in testa.. forse hanno portato dei tamponi dentro la cella... forse li ho firmati lì dentro”* (p. 122).

Teste BORGIO Matteo ud. 31.1.06: alla domanda: *“In infermeria le hanno fatto fare delle flessioni?”* *“Sì”* *“Sempre ammanettato?”* *“Non ricordo, mi sembra ammanettato ma non saprei.. ero nudo”* *“Le hanno chiesto qualcosa della sua situazione sanitaria, se aveva qualche disturbo?”* *“Non mi sembra, ma non ne sono sicuro, potrei sbagliare”* *“Non se lo ricorda?”* *“Non ricordo ma*

non mi sembra” “Non sa se le ha chiesto quello che normalmente chiede un medico, se ha avuto delle malattie, se ha dei problemi?” “Non si è comportato come solitamente si comporta un medico, quello sicuramente no. Non ricordo quello che mi ha chiesto” “Per esempio?” “Ero sotto shock” “perché nel diario clinico risulta che lei ha riferito questa allergia. Non ricorda se ne ha parlato con il dottore?” “No, non ricordo.. sinceramente. Sono allergico alle graminacee” “Quindi ne ha parlato?” “Sì, ma non ricordo” (pp. 75, 76).

Teste p.o. GRAF Andrea, ud. 5.6.2006: “Ricorda degli agenti che entravano e uscivano...erano in borghese o in divisa?” “Non potrei dire perché ero faccia al muro,però c’è stato un momento che appunto ci sono stati due agenti che avevano una divisa sul grigio che mi hanno chiamato al centro della cella” “ Chiamato in che modo? Può essere più preciso?” “Non mi ricordo, non mi ricordo se mi hanno detto -tu...-“ “ Appunto se ricorda, chiamato per nome o in altro modo?” “ E appunto non mi ricordo.. Mi ricordo che sono in mezzo alla cella e queste due persone,uno davanti e uno dietro l’altro Poliziotto e questa persona aveva esclamato: - portatemelo via se no vi spacco la faccia- e dopodiché, appunto sono ritornato davanti al muro” (pp. 54, 55)

Teste p.o. DELFINO Gian Luca (ud. 7.2.2006): “Siccome lei ha detto tendo a escluderlo però io leggo in cartella clinica che fa riferimento a questo suo ricovero per l’estrazione del..” “Le spiego cosa significa tendo a escluderlo, tre anni dopo mipare di valutare che in un momento di stress come quello non mi pare sia stata fatta alcuna domanda. Appunto sottolineo tre anni dopo e in un momento di particolare stress. Per cui i miei ricordi son già determinati da quel momento di stress e da tre anni” “ Perfetto, però dopo tre anni poiché dalla cartella clinica risulta che domande le sono state rivolte, non credo che si possano inventare...?” “Non posso assolutamente escludere di aver risposto. Questo significa” (pp. 30, 31)

Ud. 7.2.2006 p.o. DIONISI Lorenzo: “Le è stato chiesto qualche cosa da parte degli agenti? “Sì” “ che cosa?” “Mi sembra che mi è stato chiesto se volevo nominare un avvocato. No, mi è stato chiesto di fare una telefonata. Forse” “Dove le è stato detto di mettersi nell’atrio?” “Io ripeto che sono momenti molto... che si sono succeduti in maniera molto..” “Non ricorda? “Quindi dare un collocamento nel tempo a tutte le situazioni che si sono verificate all’interno è difficile” “Quindi le chiedo se ricorda l’ingresso se le è stato chiesto di mettersi in un punto particolare”

“Probabilmente. Forse in un primo momento probabilmente non ricordo bene perché non riesco a dare una collocazione nel tempo. Forse con la faccia rivolta al muro” “ le mani?” “ Potrebbe essere un momento successivo, che sono avvenuti questi fatti, io non ricordo nel tempo” “E allora il 17 novembre 2001 riferendosi a questo primo transito per l’accompagnamento nel corridoio lei aveva detto: al nostro passaggio siamo stati picchiati con calci e schiaffi a mano aperta”

“Confermo” “Lei il 17 novembre ci ha detto questo” “Il ricordo è un po’ vago, diciamo che non ho un’immagine viva di quello che è successo. Io ricordo di essere stato picchiato con calci e schiaffi. Ma diciamo nella memoria è presente in un momento successivo. E andando in ordine di tempo io non ricordo cosa è successo nel transitare” “Cioè non ricorda le scansioni temporali precise” “ Esatto” (pp. 109, 110).

Come può notarsi, la p.o. Romanelli, pur ricordando due fatti, la firma di alcuni documenti, e la fotosegnalazione, non riesce a sistamarne la successione logica e temporale; e ancor più la p.o. Borgo, quanto alla presenza dei lacci che gli imprigionavano i polsi, il dialogo col medico, le modalità degli ordini ricevuti, pur avendo alcuni ricordi particolarmente vivi. La p.o. Delfino dà una sua spiegazione del fenomeno e analogamente la p.o. Dionisi.

Tuttavia questi testi sono attendibili per l’onestà ricostruttiva e il sincero tentativo di rendere una testimonianza quanto più possibile aderente alla realtà, ed è su questo presupposto che la Corte procederà all’esame delle risultanze dibattimentali, una volta accertato, come si è detto, che i testi dicono la loro verità soggettive, che, posta in relazione con le decine e decine di altre verità soggettive, ha consentito di affermare quel che ha affermato il primo giudice in termini generali, richiamati sub 4 lett. G- W di cui sopra.

Quanto poi alla struttura della presente sentenza, la Corte ritiene di articolarla secondo modalità diverse da quella del primo grado, procedendo dapprima alla ricostruzione degli eventi in ordine cronologico, da porsi dapprima in relazione con imputati appellanti o appellati che non ebbero posizioni apicali, poiché il giudizio su questi secondi non può prescindere dal giudizio sulle condotte dei primi.

Ma la Corte ritiene pure che solo una esaustiva e analitica ricostruzione degli eventi, dando voce alle vittime, la cui credibilità e attendibilità già dal primo giudice venne riconosciuta, consenta di cogliere la complessità e l'ampiezza degli eventi che si svolsero nei giorni 20, 21, 22 e 23 luglio 2001 nel sito di Bolzaneto. Per questa ragione (fatte salve le posizioni degli imputati le cui condotte si esaurirono nel primo giorno dei fatti) prima di esaminare le singole posizioni degli imputati, la sentenza, attraverso le parti II, III, IV V e VI procederà a ricostruire, per quanto possibile, gli accadimenti che coinvolsero come vittime centinaia di persone, perché, ritiene la Corte, solo questa forma di analisi permette di giudicare come e in che modo e con quale intensità e responsabilità gli imputati agirono e reagirono agli eventi di cui furono non incolpevoli protagonisti né incolpevoli spettatori.

A tutto ciò deve ancora aggiungersi una notazione, e cioè che dietro la ricostruzione degli eventi, così come appare nelle parti II, III, IV,V e VI di questa sentenza, che, alla lettura, pare una rievocazione organica e coerente dei fatti, tale per cui il critico della credibilità dei testi assume ipotesi di preordinata narrazione strumentale alle tesi accusatorie, sta viceversa una dolorosissima opera di estrazione dei ricordi, a cui si sono sottoposte le vittime, sotto l'incalzare delle domande. E le deposizioni, registrate, hanno conservato intatta la vivezza di tanto difficile ricordare, attraverso meccanismi di rimozione della sofferenza e della memoria, tale per cui le pagine dei verbali sono migliaia, dalle quali si ricavano i fatti, per approssimazione, per precisazioni ulteriormente raggiunte attraverso il tentativo, talvolta infruttuoso, molto più spesso riuscito, ma molto faticosamente riuscito, di ricordare la successione degli eventi, la percezione di quanto accaduto a ciascuna vittima, di quanto subito, e di come ciò che venne subito venne elaborato nelle lunghe ore di tormento fisico e psicologico per conservare uno spazio di equilibrio e di dignità personale. E, si precisa, nessuna di queste deposizioni, è apparsa il frutto di un flusso narrativo proveniente da alcuna organizzazione mentale pregressa e preordinata a un risultato. Alcune vittime, addirittura, hanno conservato nella memoria frammenti, istanti, percezioni dolorose proprie e altrui, talvolta sovrapponendo momenti ad altri momenti, molto spesso ammettendo di aver cercato di dimenticare un orrore che ha colto le vittime in stato di incredulità. E si aggiunga il fatto che trattasi di persone provenienti da diverse regioni, da diverse nazioni, anche extra europee, da diverse tipologie di vita, da diverse professioni, come studenti, artigiani, operai, impiegati, professionisti, dipendenti pubblici, insegnanti, giornalisti, foto reporter, casalinghe, dai 18 ai 50 anni di età, che, dopo gli eventi del G8 genovese, sono rientrati ciascuno nel loro mondo di appartenenza, procedendo nella loro vita, nelle loro professioni, raggiungendo alcuni posizioni socialmente elevate, come funzionari europei, insegnanti universitari, avvocati e altro.

PARTE II

Venerdì pomeriggio.

Elemento determinante per il giudizio è, da un lato, la successione cronologica degli eventi, e dall'altro, la loro descrizione in termini di percettibilità, poiché elemento comune sia a numerosissimi appelli, sia alle pronunce assolutorie, non è stato tanto quello ontologico, quanto quello della sua percettibilità da parte dei soggetti presenti sul luogo.

Si è sostenuto, ad esempio, per quanto attiene agli eventi criminosi verificatisi nel sito di Bolzaneto nel venerdì pomeriggio, 20 luglio 2001, che gli accadimenti furono così sporadici, da far ritenere credibili le tesi difensive degli imputati facenti parte del contingente dell'isp.re Valerio.

E infatti gli imputati VALERIO, TARASCIO e TALU, imputati dei reati di cui rispettivamente ai capi 26, 33 e 34 della rubrica, sono stati assolti sul seguente assunto:

- 1) non è dimostrato che il contingente comandato dal Valerio avesse iniziato il tuo turno alle 16.00 del 20 luglio anziché alle 17.00;
- 2) in imputazione il tempo indicato è dalle 17.00 alle 19.00;
- 3) le pp.oo sono 8, e di esse, cinque, cioè NEITZER, MUNCH, BOURQUIN, HARRISON E MEUCCI non sono state rintracciate per il dibattimento e non avevano reso dichiarazioni in indagini preliminari;
- 4) le altre 3, cioè CALLAIOLI, MAPELLI e MICHELI hanno detto di essere rimasti in cella per circa un'ora senza alcuna posizione vessatoria;
- 5) analogamente la teste VIEL Valerie ha detto di esser rimasta seduta per lungo tempo finché un agente entrò e la sollevò di peso;
- 6) quindi solo dopo questo tempo trascorso da seduti i testi hanno ricordato di essere stati costretti alla posizione vessatoria;
- 7) e poiché il contingente del Valerio operò solo per 2 ore, è possibile che i reati siano stati commessi dal contingente che subentrò, dopo le 19.00, a quello del comandante Valerio.

Ora, prima di proseguire, deve evidenziarsi che è stato dimostrato che il contingente dell'isp.re MAIDA, subentrò non verso le 19.00 ma dopo le 22.

Tuttavia ciò che rileva sono due considerazioni ulteriori:

La prima che il testo della rubrica non riduce alle pp.oo. ivi indicate tutte le pp.oo. del reato contestato a Valerio, Talu e Tarascio, poiché tali persone nominativamente indicate, lo sono a titolo esemplificativo (la rubrica recita: “In particolare ciò..” mentre poco prima recita: “Le persone accompagnate a Bolzaneto per identificazione”, talchè pp.oo. dell'ipotesi accusatoria sono “tutte” le persone accompagnate a Bolzaneto per identificazione, tra le quali, “in particolare” ne vengono indicate alcune, e non solo queste ultime.

E infatti le parti civili appellanti contro questi imputati non fanno parte di questo elenco nominativo, ma si collocano correttamente tra tutte le persone “accompagnate a Bolzaneto per identificazione”.

Dunque, ben prima di prendere in esame gli appelli, è d'uopo ricostruire quel che accadde nelle ore che ci occupano, proprio perché tale ricostruzione consente di dare un'immagine visiva del luogo, della dinamica dei fatti, dei personaggi ivi coinvolti, sia pp.oo. sia imputati, che, nella specie, erano appartenenti alla Polizia di Stato.

La seconda, perché le c.d. posizioni vessatorie, oggetto del reato di cui all'art. 608 cp, non coincidono unicamente con la stazione eretta all'interno della cella, (come detto ai punti 4, 5 e 6 di sentenza qui surrichiamata), ma attengono al complesso di imposizioni descritte nella sentenza di primo grado, così come nei punti H, J, M, N, O, P, indicati nella parte generale di questa sentenza a cui si rimanda per comodità espositiva (cfr. pp. 6 e 7 Parte I).

Si procede dunque l'esame di quanto narrato dapprima dai testi giunti al sito di Bolzaneto tra le ore 16.00 e le ore 19 del 20 luglio, ed esaminando quel che accadde loro quanto alle dette posizioni vessatorie.

E infatti giungono nel sito tra le ore 16 e le ore 17 le pp.oo. CALLAIOLI, MICHELI, REMORGIDA, BENINO Andrea, VIE Valerie, CAIROLI, CARCHERI, GHIVIZZANI; CHICHARRO; tra le ore 17 e 20 e le ore 17 e 30 , , PERSICO, SUBRI, OTERO, LEBOUFFANT, ROSSOMANDO Angelo e ROSSOMANDO Massimiliano; verso le ore 18.00 D'AVANZO, BORGO, BONNECASE, TALINE, e alle 19 GRAF,LARROQUELLE, PERCIVATI, NEBOT.

Racconta dunque CALLAIOLI Giacomo all'udienza del 6.2.2006, di essere giunto nel sito di Bolzaneto verso le ore 16.00 e che al suo arrivo egli percepì all'esterno della struttura dove sarebbe stato immediatamente condotto un'atmosfera rilassata, fatte salve alcune "battute" sarcastiche e derisorie a lui rivolte (p. 40) e *"qualcuno che aveva detto: è morto anche un carabiniere, ora la pagate"* (p.71). Continua la p.o. riferendo di essere stato accompagnato da un sottufficiale della Polizia di Stato all'interno della struttura, nella prima stanza a destra, nella quale entravano e uscivano poliziotti e dove si trovava il dr Perugini, dal teste identificato come *"una persona di mezza età.. che indossava una maglietta gialla, che gli ispirava fiducia, ma alla quale egli non riusciva a parlare perché "seduto accanto a lui c'era una persona in borghese che gli urlava nelle orecchie ingiungendogli di parlare solo se interrogato"* (pp. 47, 48).

E tutto ciò per il tempo di una decina di minuti.

Dunque il teste ha precisato di aver visto divise della Polizia di Stato e altre divise, di essere stato poi accompagnato all'esterno per il fotosegnalamento e di essere infine stato accompagnato da un agente, del quale ricorda la divisa da Polizia di Stato (p.58) fino all'ultima cella del corridoio, dove *"Sono stato subito messo alla parete, vicino alla porta e mi è stato chiesto di restare in piedi con le mani alzate e non appoggiato al muro"* (p.57), poi *"la porta è stata chiusa e l'agente è rimasto fuori e io ero proprio davanti alla porta e mi veniva detto che non potevo muovermi, finché a un certo punto ho cominciato ad avere un po' l'occhio che non vedevo quindi mi sono girato e ho detto: o casco in terra o mi siedo, per cui a quel punto son stato fatto sedere però ho passato parecchio*

tempo, 40 minuti” (p. 58).

Il teste sul punto è preciso, non tanto sulla durata, quanto sugli effetti (*“alla fine proprio non riuscivo più a stare in piedi”*) e sulle modalità di imposizione, raccontando di aver ricevuto l’ordine con tono minaccioso di non guardarlo in faccia (e infatti il teste ricorda soprattutto quel che egli osservava guardando verso il basso, cioè i guanti dell’agente). Ma quel che emerge, ritenuto assai significativo dalla Corte, è il fatto che *“questo poliziotto chiamò degli altri suoi colleghi in tono di scherno perché venissero a vedere quanto riuscivo a starci in quella posizione.. e questi erano curiosi, ridevano”* e *“spesso c’erano degli agenti donne, venivano portate lì un po’ a vedere”* (pp. 59,60).

Questa narrazione ha tre precisi significati:

- 1) attiene alla gratuità dell’imposizione, quanto alla necessità dell’ordine per fini di polizia;
- 2) attiene alla consapevolezza della sofferenza inflitta, percepita anche attraverso le modalità di reazione della vittima;
- 3) attiene all’abiezione del suo motivo, trattandosi di imposizione inflitta per ragioni dettate da ludico sadismo, essendo pacifica l’abiezione di chi trae divertimento nell’infliggere a un essere umano, gratuitamente, del dolore, e godendone nel vedere le manifestazioni di sofferenza.

Dopo di che Callaioli ottiene di sedersi, ma *“nell’angolo del muro, guardando verso di esso, e poi, quando altri fermati occuperanno la cella, con l’obbligo di tenere lo sguardo a terra”* (p. 63) finché nella stanza furono occupati i quattro angoli e due persone messe al centro, *“persone buttate un po’ lì e una persona accanto a me è stata trattata un po’ male nel senso che veniva detto: alzati e quando si alzava veniva un po’ stratonato, e poi siediti, quando si sedeva veniva preso un po’ a calci, e poi rialzati”* (p. 65).

Ora, per quanto attiene alla successione cronologica degli eventi, i fatti accadono ormai intorno alle ore 17.00 del venerdì 20 luglio, e quindi del tutto all’interno dell’orario di servizio del contingente dell’isp.re VALERIO, anche perché i documenti che riguardano il Callaioli indicano orari addirittura successivi, e cioè l’arresto delle ore 17.00 e la consegna alla Polizia Penitenziaria alle ore 18.10.

Sul punto deve però chiarirsi che tali orari non sono precisi, poiché attengono a una gran massa di documenti redatti in successione, per i quali le ore indicate sono da ritenersi assai più approssimative che reali.

Il teste ha pure ricordato che le persone che passavano *“si lamentavano ogni tanto, ma non grosse urla”* (p.67), ma ha ricordato soprattutto che, in questo tempo, chi effettuò tali operazioni era la Polizia di Stato, perché, ha detto: *“Più tardi sono venuti anche guardie penitenziarie”* (p. 68).

E ha poi ricordato di non aver ricevuto né cibo né acqua e di non essere stato condotto in bagno. Ha poi precisato, a domanda, di aver visto transitare un volta l’ufficiale che indossava la maglietta gialla.

Proseguendo nella narrazione, che in questo momento non ci occupa, il teste raggiunge con la memoria le ore successive, ormai del tutto compatibili, perché successive alle ore 17, con la presenza del contingente dell’isp.re VALERIO.

Accade cioè che egli venne condotto alla visita medica nell’infermeria, e ancora,

fino a questo momento, le divise degli agenti che si occupavano della sorveglianza e del transito nel corridoio, “ *Erano divise della Polizia di Stato, la maggior parte di agenti di servizio, su strada o in piazza.. la B2 sicuramente*” (p. 85). Durante questo tempo, quindi, Callaioli ricorda che “*dall’angolo della cella potevo vedere un po’ di mani che cadevano e si poteva presumere poi c’era tanta voce che la cosa accadesse anche più avanti e quando sono passato tra due ali di persone qualche strattone l’ho preso*” (p. 86).

Anche la P.O. MICHELI Roberto ha raccontato, all’udienza del 26 aprile 2006 di essere giunto nel sito verso le ore 16.00 e di esserne certo perché aveva l’orologio, che c’erano poliziotti nel piazzale, e di essere stato messo nella prima o nella seconda cella sulla sinistra del corridoio, dopo l’ufficio della Polizia Penitenziaria (p. 122) . Il teste, sul tipo di divise viste all’interno dell’edificio ha alcune difficoltà nella memorizzazione, ricordando agenti di polizia penitenziaria che stazionavano ai lati del corridoio, ma ricorda anche un fermento di poliziotti “*in divisa e in borghese*”, finché ricorda di essere stato accompagnato dall’agente della P.diS. nella cella, dove “*c’erano tre o quattro ragazzi in piedi e a gambe divaricate, con le braccia alzate e con la faccia al muro*” dove anch’egli dovette tenere questa posizione anche per un tre quarti d’ora” (pp. 126.127).

Il teste precisa che “*i poliziotti che entravano dicevano che non potevamo girarci, che non potevamo parlare*” e che “*i poliziotti che stavano davanti alla porta erano in borghese*” (p. 127).

Quindi il teste racconta di essere stato preso da un poliziotto in borghese (e siamo giunti certamente verso le ore 17.00) e condotto nella palazzina accanto all’edificio per la fotosegnalazione.

E qui accade un fatto molto significativo. Il teste racconta che questo poliziotto, descritto analiticamente quanto all’altezza (1.65) al colore degli occhi (molto chiari) all’età (verso i 45), mentre stavano uscendo dalla cella, gli aveva detto: “*E se io ti lascio a questi?*” riferendosi alle guardie penitenziarie, al che egli aveva risposto: “*Immagino, visto che non è una situazione piacevole,, si divertirebbero*”, frase che aveva determinato una risposta seccata dell’agente. (p. 130).

Ritiene infatti la Corte che le parole dell’agente in questa occasione siano incompatibili con la coscienza del P.U. quanto alla sua funzione di tutore della legalità. Egli, che ha in consegna un cittadino privato della libertà, assume il dovere di garantirne l’incolumità, dovere che non può ridursi all’arbitrio e alla minaccia di farlo venir meno con la consegna del cittadino a chi farà scempio della sua incolumità.

Ma questo significa altro, che verrà spiegato dopo la ricostruzione di quanto accadde successivamente agli altri fermati, e dev’essere ricondotto all’ipotesi criminosa ora in esame. Tra l’altro, come si vedrà, parole analoghe vennero pronunciate anche in altre occasioni e con altre parti lese.

I tempi quindi si dilatano, per le lungaggini della fotosegnalazione, e Micheli rimane sempre sotto la sorveglianza del detto agente, dopo di che viene condotto nella cella n. 1 sulla destra del corridoio, dove, insieme ad altri ragazzi, gli viene ordinato “*di rimanere con la faccia contro il muro e però in piedi, con le braccia abbassate*” (p.133) e ciò sotto la sorveglianza della Polizia di Stato, (p. 134) finché, verso le 19.45 verrà rilasciato.

Tra le 16 e le 17 venne condotto nel sito anche REMORGIDA Simone, che,

all'udienza del 7 marzo 2006 venne condotto "nell'ultima cella in fondo a sinistra" (p. 56), portato a braccetto da un agente di Polizia di Stato e posizionato contro il muro" (p. 58), cella nella quale stavano già una decina di persone "*testa contro il muro, mani dietro la schiena, gambe divaricate*" (p.59) dopo di che entrò una persona che gli impose la stessa posizione degli altri, e nella quale egli rimase per una mezz'ora (p. 63) prima di venir condotto fuori dall'edificio per l'identificazione. E questo accompagnamento avvenne ad opera di un agente della Digos (p.62), transitando per un corridoio non deserto, del quale il teste ricorda poco, a causa della tensione nervosa da cui era affetto (p.67)

Terminata la fotosegnalazione, Remorgida racconta di essere stato accompagnato in una cella diversa, trovandovi "*persone sedute a terra*" (p. 68), ma "*poco dopo un agente con la divisa scura ci ha obbligato ad alzarci tutti e ad assumere nuovamente la posizione di testa contro il muro, mani dietro la schiena e gambe divaricate*" (pp. 68, 69) e ciò "*per circa due ore*" (p.70).

Il teste ha quindi precisato di non aver cambiato posizione per la paura della reazione degli agenti, e ha ricordato con precisione che l'agente che impose la detta posizione indossava una divisa della Polizia di Stato (p. 71).

Ma accade dell'altro, perché il teste ricorda che, in quell'occasione, avvenne una perquisizione, entrarono degli agenti con la divisa scura e "*ad uno ad uno, a cominciare dal più prossimo all'ingresso della cella e compiendo il giro a ferro di cavallo, e venivamo invitati a voltarci con uno schiaffo in faccia, da dietro, e non potevamo voltarci e guardare in faccia questi agenti, profferendo le seguenti istruzioni: "quando verrete chiamati dovrete voltarvi e non potete guardare noi, dovrete guardare un punto in basso"* (p. 72) e ha raccontato: "*Io non vedevo come venivano chiamati gli altri, perché testa contro il muro è difficile avere una visione periferica, quando ho ricevuto uno schiaffo ho capito che mi stavano chiamando, mi sono girato, testa bassa, sento dire "no" bum, altro schiaffo, "si rigiri" va ben fine*" (p. 73).

E ciò durò una mezz'oretta, finché venne accompagnato nell'ufficio della Digos che stava nell'androne, dove gli venne fatto firmare un documento, e venne rilasciato.

Verso le ore 17.00 giunge nel sito MERLINO Sara che all'udienza del 13 marzo 2007 ha raccontato di essere stata condotta in una delle ultime celle del corridoio, dove venne costretta a stare seduta con la faccia rivolta contro il muro, (p. 59) e che, durante i transiti per il corridoio, ai due lati c'era una fila di poliziotti, di guardie carcerarie che facevano lo sgambetto, spintonavano e ci gridavano: "*Siete delle puttane, fate pompini ai negri, siede delle zecche fate schifo*" e ha detto: "*Le persone che stavano fuori delle celle avevano una divisa sul grigio blu e invece quelli del corridoio avevano una divisa blu*" (p. 58) e ha riconosciuto la divisa B2, nella fotografia rammostratale, che era la divisa della Polizia di Stato, tra quelle presenti nel sito (p. 59).

La p.o. BENINO Andrea, all'udienza del 31 gennaio 2006, ha raccontato di essere giunto nel sito di Bolzaneto verso le 17.00 (p. 150), e, all'arrivo sul piazzale, di essere stato afferrato per il collo da un'agente donna, della Polizia di Stato (p. 127) "*che lamentava fra l'altro di non avere le unghie abbastanza lunghe per*

potermi fare più male” (p. 119), e “avevo i segni della presa sul collo”.

Questa circostanza, sebbene pittoresca per la singolare animosità e volontà lesiva del pubblico ufficiale, induce però una seria riflessione. Infatti il curioso disappunto della poliziotta non esprime solo il suo significato letterale, ma consiste in una comunicazione verbale che, come tutte le comunicazioni, ha dei destinatari, e nella specie, due. Uno è la vittima malcapitata, alla mercè della crudele intenzione del P.U., al quale non può ribellarsi, e che, prigioniero, viene informato che la sua incolumità è appesa al capriccio e al caso, e quindi avente lo scopo di atterrirlo. Ma il secondo destinatario sono gli altri pubblici ufficiali che assistono e accompagnano la donna, che ascoltano, che non intervengono, e ai quali la poliziotta dice di voler ferire il suo prigioniero, e che non lo sta facendo abbastanza bene solo per caso, perché le sue unghie non sono sufficientemente lunghe e affilate. Questa seconda circostanza si connota di elevata gravità, sia per quanto attiene all'inverosimile condotta del funzionario dello Stato che viene meno ai suoi doveri infrangendoli, sia per quanto attiene ai colleghi di costei, che, assistendo inerti, la confermano nel suo intento criminale.

Frattanto BENINO , ha raccontato all'udienza, venne condotto nella penultima cella sulla sinistra del corridoio, e ha le mani legate dai laccetti di plastica, che tenne per parecchie ore, tanto da dimenticare che gli vennero tolti per eseguire la perquisizione, svoltasi con le sue mani alzate contro il muro (pp. 120, 121), e che gli vennero riallacciati, perché nella cella ricorda di essere stato messo *”in piedi, faccia al muro, con i polsi legati dietro”* e *“ a un certo punto è passato un agente, di cui non ricordo la divisa perché avevo la faccia al muro, che mi ha stretto ancor di più le fascette ai polsi”* finché *“ le fascette mi vennero tolte.. cercai di sedermi e sono stato costretto immediatamente a rimettermi in piedi”*.

Il teste afferma di non essere stato picchiato in questo frangente, ma la descrizione dei fatti consente di affermare che il residuo della sua libertà fisica conseguente all'arresto, e la sua incolumità furono lese sia sul piano fisico sia su quello psicologico, in modo evidente e plateale.

D'altronde, Benino ha raccontato di un ragazzo, nella medesima cella, costretto alla pozione vessatoria, al quale alcuni agenti si erano accostati brandendo un accendino e che minacciavano di ustionarlo dicendogli *”Avevi una bomba molotov, vediamo se prendi fuoco”*, (p. 125) e ha precisato di essere rimasto in quella posizione per quattro o cinque ore (p. 126), tanto che *“la finestra era aperta e gli genti che passavano di fuori ci chiamavano, dicendoci zecche e cose di questo tipo, attraverso la finestra in modo che se qualcuno si voltava gli agenti che erano dentro potevano sfruttare l'occasione per intervenire, dire: faccia contro il muro, schiaffi, cose di questo tipo”* (p.126).

Ancora Benino ha raccontato che durante il transito per il corridoio, mentre veniva condotto alla fotosegnalazione all'esterno dell'edificio, gli era stato intimato di guardare verso il basso, mentre gli venivano fatti degli sgambetti e tirati calci nel sedere, e un agente di polizia di stato che lo accompagnava gli avere detto *“ sta zitto sennò ti gambizzo”* (p. 131).

Giunto all'esterno, scesi gli scalini, era stato messo ancora contro il muro da un agente in borghese manesco che *“dava schiaffi alla testa dietro, contro il muro esterno, granuloso, per cui sbattendo la testa ci si tagliava e per farti spostare questo agente dava un pugno nelle costole”* (p. 132).

Sul punto è rilevante quanto il teste ha poi precisato, e cioè, che, da un lato, *“partecipavano tutti, battute come abbiamo finito le sagome al poligono di tiro, potremmo usare voi”* (p. 133) e dall'altro, *“l'agente che mi accompagnava, quando vide una ragazza (altra parte lesa del processo), Sara Merlino, salutare Benino, e seppe che la ragazza era di Cuneo come lui, chiese all'agente manesco di smettere di menarci”* (p. 134).

Il teste inoltre ha raccontato di aver visto, nel corridoio dell'edificio, dove dovette attendere prima del suo ritorno in cella, BORGIO Matteo, in piedi a faccia al muro nella consueta posizione, che veniva colpito con le mani dagli agenti. (p. 142) e *“lui è stato picchiato parecchio”*.

La P.O. VIE Valerie, giornalista francese, all'udienza del 16 ottobre 2006 ha raccontato di essere stata condotta nel sito di Bolzaneto verso le ore 14 del 20 luglio, e di essere stata condotta nella cella numero 1 sulla destra del corridoio, dove stava *“una giovane tedesca, in piedi, gambe divaricate, e viso rivolto contro il muro e tremava e sembrava avere molta paura”* (pp. 9 e 10) alla quale Vie domandò se ci si poteva sedere (e lei si sedette) ma che le rispose che aveva troppa paura per farlo .

La teste ha riferito che la donna che l'aveva condotta nella cella le aveva ordinato di assumere la stessa posizione della tedesca, ma che lei aveva risposto di non essere nel medioevo e si era seduta a terra (p.11) rimanendoci per un'ora o due, finché *“un uomo entra e mi prende di forza per farmi mettere attaccata al muro, contro il muro”* (p. 12) dove rimase fino a un'ora prima di essere trasferita in carcere (p. 13). Ebbene, la teste ha precisato: *“Non ho nessun ricordo di momenti in cui abbiamo potuto riposarci, non significa che non ci siano stati perché non me lo ricordo sinceramente, ma mi ricordo della difficoltà di dover sempre rimanere in piedi. E' più chiara l'idea che dovevo rimanere in piedi piuttosto che potevamo riposarci”* (p.14). Ma a questo punto il pomeriggio del venerdì è scivolato verso il tempo dell'entrata in servizio del contingente dell'isp.re Valerio. Ed ora si ritiene necessario precisare due questioni.

- 1) La prima attiene alla necessità di accertare non solo quanto accadde alla p.o. VIE Valerie circa i tempi e i modi della costrizione a tenere la posizione vessatoria, ma anche sui particolari degli altri eventi di cui fu vittima e testimone;
- 2) e la seconda, sul significato che lega i due tipi di eventi, perché il primo (la posizione vessatoria) non può prescindere, quanto alle suoi riflessi sulla natura del reato, in termini di dolo specifico e di posizione di garanzia ex art. 40 cp, dal secondo.

Dunque la teste racconta di essere poi stata condotta fuori dalla cella *“per diversi interrogatori”* (p. 15) in un ufficio dove c'era una scrivania centrale e forse altre, cioè *“nel primo ufficio sulla destra (p. 22) e “un uomo che sembrava avere più autorità degli altri, in borghese, che dava ordini e ubbidivano “(p. 16) e che venne nella sua cella annunciandole che sarebbe stata arrestata ((p. 17). In tale ufficio le vennero presentati dei fogli scritti in italiano, che lei si rifiutò di firmare non comprendendone il significato, e imponendole di firmarli. La teste ha riferito ciò le “venne chiesto molto violentemente, poi rihanno riportato in cella molto violentemente e son venuti a riprendermi molto violentemente e mi hanno chiesto di nuovo di firmare violentemente. Io non volevo firmare”* (p. 19). E ha ricordato che *“c'era una gran mischia di persone in divisa e in borghese”* (p. 20)., finché *“ mi hanno fatto vedere la foto nel mio portafoglio dei miei tre figli e mi hanno detto che se non firmavo questi bambini non li avrei rivisti così presto”* (p. 20).

Ha quindi raccontato che durante gli spostamenti ricevette schiaffi sulla nuca e

colpi in tutto il corpo (p. 22) e sulle gambe coi manganelli (p. 23) oltre a epiteti come “ *comunista, interista, porco, porci*” (p. 23) e, nell’ufficio della Digos “un agente dietro a me mi ha colpito con la mano aperta sulla nuca ”*dicendomi di firmare*” (p. 24) al che la donna ha detto di essersi messa a piangere chiedendo “*cosa stesse succedendo*” (p. 25).

La teste ha dunque riferito di aver, a suo tempo, fatto ogni sforzo per ricordare ogni dettaglio, e poi di aver fatto ogni sforzo per dimenticare (p. 25), talchè, osserva la Corte, la ricostruzione dei fatti resa al dibattimento, attiene solo a fatti così traumatici, da essersi conficcati nella memoria della parte offesa.

E uno di questi fatti traumatici è l’ingresso successivo in una “*cella piena, con persone con la faccia rivolta contro il muro, e tante persone ferite che urlavano, e c’era un perpetuo conflitto con una persona che riceveva percosse continuamente e un’altra che urlava e piangeva continuamente..ho un ricordo di questa persona che entrava e lo picchiava o direttamente attraverso le sbarre della cella e non mi ricordo più se usavano il manganello, gli stivali, i pugni o un elmetto*” (p. 27). La teste ha ricordato la ragazza e il ragazzo entrambi tedeschi che piangevano, e “*un’americana di nome Teresa coperta dalla testa ai piedi di ferite e piaghe che sanguinavano, molto molto ferita*” e “*mi ricordo che a un certo punto abbiamo potuto guardarci e Teresa non poteva appoggiarsi conto il muro e ho visto le sue ferite*” (p. 29) e a Teresa avevano tagliato i capelli e ho visto che aveva un buco sul capo” (p. 30).

La teste ha poi ricordato che “*non c’è mai stata calma dentro il corridoio, un momento di quiete o di tranquillità. Mi ricordo che prima di andare nei bagni i miei compagni di cella mi davano dei consigli su come comportarmi nella toilette per non ricevere percosse, per esempio perché qualcuno era stato picchiato perché non si era lavato le mani*” (p. 31), ma “*ogni volta che qualcuno andava alla toilette si poteva sentire urlare*” e “*per tutto il periodo della mia permanenza a Bolzaneto ho sentito urlare. Ho sentito persone chiamare padre e madre e supplicare di smettere di picchiare*” e “*all’interno delle celle c’erano delle materie viscosi, delle materie un po’ liquide, anche un po’ spesse, una mischia di vomito, di sangue e odore di urina*” (p. 32) e “*mi ricordo queste materie liquide nel corridoio anche*” e “*macchie di sangue perché tantissimi giovani presenti a Bolzaneto erano coperti di sangue, soprattutto il viso, ancora sgocciolante, il sangue che continuava a colare, a scorrere*” e “*tante persone vomitavano, soprattutto al momento dell’arrivo, penso per i gas utilizzati, e mi ricordo di una persona sdraiata per terra, più o meno nel corridoio, davanti alla stanza chiamata Digos, sulla sinistra, che era sdraiata nel suo vomito tutto intorno al collo.. che non si poteva riconoscere, era piena di piaghe, ferite alla testa e sembrava aver perso coscienza*” (p. 33).

Dunque, a questo punto, ma la riflessione verrà riproposta anche in seguito, è utile evidenziare quanto anticipato nella parte generale, quando si è parlato di tortura e/o di trattamenti inumani e degradanti, perché niente di quanto accadde nel sito nel pomeriggio del venerdì 20 luglio può venir separato in compartimenti stagni, tale per cui gli agenti del contingente dell’Isp.re Valerio vissero la loro presenza estranei agli effetti delle sevizie praticate da altri, e consapevoli solo dell’ipotetica posizione vessatoria saltuariamente imposta ai fermati e agli arrestati, e ciò perché

le posizioni vessatorie, i laccetti, l'imposizione di rimanere i piedi o immobili faccia al muro, si accompagnava a maltrattamenti inumani e degradanti, per la cui commissione era strumentale alla costrizione delle vittime in stato di totale sudditanza e terrore, e tanto più è evidente la consapevolezza di questo, quanto più si ponga attenzione alle parole pronunciate dal poliziotto a MICHELI Roberto: *“E se io ti lascio a questi?”* o quelle dette a CALLAIOLI al suo arrivo: *“E' morto un carabiniere, ora la pagate”*.

E non solo, le parole della poliziotta che graffia il collo di BENINO Andrea, che non può difendersi, hanno lo stesso senso, intendendosi per senso non tanto il significato lessicale, quanto la loro direzione teleologica.

Così, quando verso le ore 17.00 scende nel sito di Bolzaneto dal veicolo che ve l'ha condotto la P.O. CAIROLI Alessandro (come dirà all'udienza del 31.1.2006) il fatto che l'agente della Polizia di Stato lo afferri *“da dietro.. una mano sulla testa, una mano dietro nei genitali, era molto grosso”* (p. 8), non è altro che una della modalità di condotta degli agenti a cui ricorrono per dare al fermato il primo messaggio, istruttivo, sul quel che lo attende.

Dopo di che Cairoli viene da costui condotto nella penultima o terzultima cella verso il fondo del corridoio, dove viene *“messo in un angolo contro il muro, braccia larghe e in alto, gambe larghe, testa contro il muro, stai fermo. Subito. E non potevo muovermi”* (p. 12)

In questa cella Cairoli sente la voce di DELFINO, ma non lo vede, perché deve stare a testa bassa (p.12) e ricorda: *“Non mi muovevo, si figuri”* (p. 11), e si ricorda di un ragazzo di nome Boris, al quale continuavano a dire: *“comunista di merda, tuo padre ti ha dato un nome da comunista,.. che stava più chino di me perché era dolorante, che stava a braccia e gambe larghe e faccia contro il muro..(mentre) io prendevo sberle”* (p. 13).

Questa posizione vessatoria, ha detto Cairoli, venne tenuta sino alle prime ore del mattino senza potersi sedere mai (p. 13), e ha ricordato che ogni tanto si apriva il cancello, entravano degli agenti (ma lui non poteva vederli bene perché aveva la testa bassa) e *“chi si muoveva prendeva delle sberle”*, e ha precisato: *“Se accostavi la gambe davano calci alle caviglie per allargare le gambe, se magari metti il braccio ti davano delle sberle tira su le braccia”* e tutto ciò senza che mai venissero somministrati cibo o acqua (p. 15), e ha ricordato di altra *“gente che piangeva, che mugugnava.. anche stranieri”* (p.17)

A questo punto la Corte ritiene necessario evidenziare quel che accadde alla p.o. Cairoli in occasione dei suoi transiti per il corridoio, proprio perché questi eventi devono porsi in relazione con lo stato sudditanza e di impotenza causato dalla posizione vessatoria, che, come si è già detto, non era fine a se stessa.

Egli dunque racconta di essere stato accompagnato due volte alla fotosegnalazione e una volta alla visita medica, e la prima volta, circa due o 3 ore dopo essere giunto nel sito, (p. 16) quindi verso le ore 20.00 e cioè in un tempo in cui per certo il contingente dell'isp.re Valerio era in servizio e adempiva al suo compito di sorveglianza e di garanzia dell'incolumità dei prigionieri.

Il primo transito avvenne ad opera di un agente in borghese che Cairoli definisce *“gentile”* come *“l'unica persona che non mi ha insultato, non mi ha offeso”* (p. 18), e che *“mi ha messo una mano sulla nuca”* per fargliela tenere bassa e che lo fece camminare tenendo le mani dietro la schiena (p. 18), e dice Cairoli *“ho fatto questo corridoio lì che vedevo i piedi della gente, calzati con*

anfibio o scarpe nere e da dietro calci sberle, insulti. Sono inciampato tipo sgambetto. Mi sono rialzato di nuovo cammina sberle (p. 19), “ *e io sono stato ligio, mi diceva: chino, io chinavo ancora di più la testa.. ho evitato di muovere, di guardare, di fare, di alzare gli occhi, di parlare*” (p. 20) e venne condotto fuori dall’edificio dove dovette rientrare perché la fotosegnalazione non era pronta per lui, e “*di nuovo il corridoio.. sberle, calci, insulti... pezzo di merda, comunista di merda e figli di puttana siamo qui per colpa tua, bastardo*”. Venne quindi ricondotto in cella per altri tre quarti d’ora, dove dovette riassumere la medesima posizione vessatoria e poi ancora nel corridoio dove ricevette il medesimo trattamento. (pp. 20, 21).

Ora, ritiene la Corte che tutto ciò significhi sostanzialmente questo: che anche l’agente gentile, com’è stato definito dalla p.o. Cairoli, vide gli effetti del terrore instillato nella parte offesa, che si manifestarono in una supina e cieca obbedienza e sopportazione a ogni forma di vessazione e di tortura, (ed era tanta la paura di Cairoli, che alla domanda se ne avesse avuta, ha detto: “*Sì, guardi, sapesse cosa.. ho vomitato dentro la cella, bile dalla tensione...ho vomitato bile nel mio angolo...e pure il ragazzo straniero dall’altra parte della cella*” (pp. 25 e 26), talché l’agente gentile, sentì così come sentiva Cairoli il puzzo del vomito e i lamenti dei seviziati, e vide Cairoli maltrattato nel corridoio, dove, come si è detto in parte generale, anche questo tipo di maltrattamento, ancorché diversamente qualificato dal nostro ordinamento giuridico, rientra concettualmente nella forma lessicale riconosciuta dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo.

Ma, si ricorda e si sottolinea, questo agente stava sotto la sorveglianza e la disciplina degli imputati oggi in esame in servizio in quell’arco di tempo proprio lì, nel corridoio lungo 50 metri e largo 5.

Verso le ore 17 e 30, quindi, quando per ammissione degli stessi imputati, è in servizio il loro contingente, giunge nel sito la p.o. CARCERI Alessandro che ricorda come “*già nel piazzale c’erano svariati agenti che hanno cominciato con insulti di vario tipo.. i vari bastardo, figlio di puttana, e zecche, comunisti di merda*” (ud. 6.2.2006 p. 4) e viene condotto nell’ufficio che si apre sull’androne dell’edificio principale, denominato sulla piantina allegata Digos, “*con le mani ammanettate dietro la schiena*” (p. 5), poi condotto nell’ultima cella sulla sinistra, pertanto non meno di una mezz’ora dopo REMORGIDA, e lì “*sempre rimanendo ammanettati, siamo stati fatti mettere in piedi con la faccia verso il muro per parecchie ore*” (p. 6) e, avendo chiesto di assumere una posizione più comoda “*solo in un’occasione mi hanno detto che se volevo potevo inginocchiarmi e quando mi ero inginocchiato mi hanno dato un calcio sulle mani legate dietro la schiena*” (p. 6). Lì, inoltre, mentre era costretto fissare il muro “*passavano giri di agenti che ci colpivano con calci alle gambe o pugni nelle reni, ci insultavano ci obbligavano a recitare formule di rito come “viva il Duce, viva il partito nazionale fascista, un due tre Pinochet. Faccetta nera, insomma canzoni del regime*” e vari insulti di carattere politico (v . pp. 7 e 8)

Il teste Carceri ha poi ricordato che verso le ore 21. 30 venne accompagnato per l’identificazione nella palazzina posta al di fuori della struttura, ricevendo calci durante il

transito per il corridoio, condotto da un agente che gli teneva una mano sul collo (p. 14).

Tornato quindi nella cella, con le mani infine libere dai laccetti, Carcheri viene costretto ancora a stare in piedi, nella stessa posizione contro il muro, mentre *“c’era un agente fisso con una sedia che controllava l’ingresso, in divisa da Polizia di Stato”* (p. 15,16).

Durante la sua permanenza nella cella, Carcheri ha inoltre ricordato di aver avuto freddo (ma il freddo è una costante a cui hanno fatto riferimento quasi tutte le pp.oo. escusse), di non aver ricevuto né cibo né acqua, e di non aver *“mai chiesto di andare in bagno perché tutte le volte che qualcuno lo chiedeva si sentivano grida più forti del solito (provenienti) dalle altre celle, perché quando qualcuno chiedeva di andare in bagno la situazione delle grida peggiorava”* (p. 21).

Il teste inoltre ha ricordato che *“quando mi trovavo nella cella in fondo è entrato un agente in borghese che si è qualificato come ispettore polizia.. sulla cinquantina, che ha segnato su un foglio l’abbigliamento di ognuno e poi ha detto di cosa eravamo accusati”* e ha precisato che al suo arrivo nel piazzale dov’era la polizia, a parte gli insulti, non ricevette percosse.

Anche da questa deposizione si ricavano elementi sulla base dei quali può affermarsi che gli agenti della Polizia di Stato in servizio agirono del tutto coscienti della volontà di sopraffazione esercitata nel sito di Bolzaneto, nel piazzale, attraverso il linguaggio aggressivo e ingiurioso, nelle celle, dove la posizione vessatoria era funzionale ai maltrattamenti, cioè calci e imposizioni dolorose, dove un agente sorvegliava il corridoio, dove un agente condusse Carcheri per il corridoio mentre veniva percosso e insultato, dove un ispettore si recò infine nella cella assistendo alle modalità di vessazione a cui erano costretti i prigionieri, e ciò ascoltando i lamenti e le grida così come erano costretti ad ascoltare Carcheri e i suoi compagni di prigionia.

Verso le ore 17.00 giunge nel sito anche la p.o. GHIVIZZANI Federico, che narra all’udienza del 13.2.2006 di essere stato condotto a testa bassa nell’ultima cella a sinistra, di aver avuto le mani imprigionate dietro la schiena dai laccetti, e di essere stato costretto come i suoi compagni a stare a gambe larghe e faccia al muro. (p.8) almeno quattro per parete, e che *“prendevamo calci e botte dietro la testa, sulla nuca oppure riprendevano per le braccia che erano legate, forzate dietro e ce le sollevavano a distorcerle”* (p. 7) mentre dall’esterno si affacciavano profferendo insulti.

Ghivizzani ha ricordato che davanti alla porta della cella c’era inizialmente personale della Polizia di Stato, del quale ha ricordato la divisa (pp. 10, 11) e ha ricordato le ingiurie *“dalla zecca al comunista al bastardo e canzoni inneggianti al fascismo o al nazismo”* (p. 12) e ha ricordato *“calci fondamentalmente calci alle caviglie e ci prendevano la testa e ce la sbattevano dalla nuca contro il muro e mi è stata spenta una sigaretta sul polso destro”* e *“sistematicamente venivamo percosi, passava qualcuno come se fosse un gioco e ci picchiavano così senza una ragione”* (p. 13) finché, *“a notte fonda mi hanno tolto i laccetti e le mani erano diventate gonfie come se fossero state gonfiate con l’aria compressa e non avevo più la sensibilità in tutti gli arti”* (p. 13).

Ma questa p.o. non ha ricordato solo le percosse inferte anche coi manganelli di cui erano in possesso gli agenti, ma pure il fatto di aver visto con la coda dell’occhio un agente strusciare un manganello in modo allusivo sulle gambe di un ragazza costretta alla posizione vessatoria nella medesima cella, ne discende ancora la medesima considerazione, e cioè che la posizione

vessatoria non era fine a se stessa, ma funzionale alla commissione di altri reati contro la persona, e di ciò gli agenti della Polizia di Stato in servizio mentre operava il contingente dell'isp.re Valerio erano necessariamente del tutto consapevoli.

Alle ore 17.00 giunge nel sito CHICHARRO Sanchez Pedro (cfr. ud. 9.6.2006) che ricorda di essere sceso dal veicolo con le mani dietro la schiena imprigionate dai laccetti (p. 5) condotto in fila indiana con altri come lui, costretto a tenere la testa bassa, per non guardare in faccia il poliziotto che lo conduceva con una mano sul braccio e l'altra sulla testa ricevendo durante il transito per il corridoio gomitate, calci e pugni (p. 7) e venne condotto in una delle ultime celle a destra (p. 6) dove c'erano parecchie persone *"tutte con il capo alla parete e con le mani legate dietro alla schiena"* (p. 8) e ha precisato di aver tenuto i laccetti alle mani, fino al momento della fotosegnalazione (p. 8).

Questa p.o ha ricordato che, mentre stava nella cella, quando *"venivano a prendere qualcuno venivano dati colpi e gomitate"*, e che egli ricevette *"pugni nelle reni e mi allontanavano la testa dalla parete, dov'era appoggiata e me la facevano colpire con la fronte"* e *"Alcune volte ti picchiavano nella gambe per veder se cadevi al suolo e se cadevi ti si buttavano sopra"* cosa che accadde a qualcuno nella sua cella (p. 9).

Significativa è altresì la narrazione del giornalista dell'agenzia radiotelevisiva VRCS, AGR PERSICO Marco resa all'udienza del 6 marzo 2006, che ha ricordato di essere giunto nel sito verso le ore 17.30, di essere stato condotto, attraverso un corridoio caratterizzato *"da un grande via vai e da una grande tensione"* (p.17) in una delle ultime celle sulla sinistra del corridoio, mentre un carabiniere o una persona con una divisa scura *"urlava verso alcune ragazze che stavano nella cella dirimpettaia"* (p. 18), di avervi trovato, entrando, *"una quindicina di giovani che avevano la fronte attaccata al muro, le mani dietro la schiena e le gambe divaricate"* (pp. 7,8) *"alcuni a dorso nudo e alcuni senza pantaloni"* (P. 9), di essere stato trattato in modo identico, mentre gli agenti urlavano *"siete senza dignità, siete luridi e gli agenti colpivano prevalentemente dietro alla schiena e una agente che mi disse che se fossi caduto mi avrebbe ammazzato"* (pp.12,13), e che in tale cella egli rimase una mezz'oretta (p. 14).

Dunque Persico ha ricordato di aver avuto, a causa dei laccetti (tipo fili elettrici) con cui gli avevano legato i polsi, *"pollice e indice e medio assolutamente gonfi e privi di sensibilità"* (p.29) e ha raccontato di essere stato condotto in un'altra cella dove venne perquisito e dove implorò gli agenti di leggere i suoi documenti dai quali risultava la sua professione (p. 15), per poi essere condotto in altra cella, la terz'ultima sulla destra, dove venne ancora costretto a stare con la fronte attaccata al muro e le gambe divaricate (p. 20) dov'era un ragazzo con una vistosa ecchimosi sul viso, su un occhio, in particolare, sul naso (p.21).

Ora, sebbene il teste abbia detto: *"Oggi, rispetto a quelle fasi ho dei ricordi sbiaditi rispetto al corridoio, ho dei ricordi molto più nitidi rispetto ai quei ricordi che continuano a segnare, quell'esperienza che continua oggi"* ha ricordato con assoluta certezza che la posizione vessatoria venne da lui tenuta per tutto il tempo della sua permanenza, fatto salvo *"un momento in cui la tensione probabilmente si allentò e non si capisce per intelligente iniziativa di chi, ma ci fu una sorta di rompete le righe per cui ci sedemmo per terra, ma pochissimo,*

pochissimo per una manciata di minuti”.

Ed è chiaro, a questo punto, che i maltrattamenti inumani e degradanti praticati nel sito (e si ribadisce anche la posizione vessatoria lo è), pur se continuativi e incessanti, subendo alcune sporadiche e brevissime interruzioni, sono analoghi agli spazi che intervallano ogni altro tipo di sevizia, accompagnati comunque e sempre da urla, via vai di persone, e tracce evidenti, visive e olfattive sui corpi, sui muri e sui pavimenti, alle quali, invece ininterrottamente, assistettero gli imputati del contingente dell'isp.re Valerio.

Ma questa P.O., nel corso della deposizione, sotto l'incalzare delle domande, ricorda altro. Ricorda cioè un personaggio che definisce: “*..diciamo quello che mi è apparso come .. il capo, il superiore, il graduato*” (p. 33) “*con dei capelli riccioli neri, (alto poco meno di) m. 1,86.. abbastanza robusto.. scuro*” (p. 35) che, quand'egli ebbe “*scostato il viso.. la fronte dal muro e.. (sentii gridare che era morto un ragazzo, sentii delle espressioni del tipo – vi ammazzeremo tutti..nel corridoio p. 40)...*(mi sono) *girato verso la porta.. ho incrociato (lo sguardo con lui che) è entrato e mi ha picchiato..ora non riesco a dire se con un bastone o se con un manganello propriamente detto (e mi ha) forzato a mettermi con la fronte al muro e. di nuovo uno mi sputò addosso*” (p. 39). In tale occasione PERSICO ha ricordato che l'agente con i riccioli “*vedendo che trattenevo la mano dolorante vicino al corpo mi prese il braccio e lo spostò dal corpo con veemenza*”..*io mi lamentai per il dolore, lui mi disse: - siete senza dignità-*“ (p. 45).

Questa P.O. ha inoltre ricordato di aver chiesto inutilmente di andare in bagno (p.26), durante la permanenza sia nella prima sia nella seconda cella, ma di aver chiesto invano di poter bere, e pure “*quando mi hanno portato a fare le foto e a prendere le impronte all'esterno rispetto a questo edificio.. ho visto un rubinetto e ho chiesto di bere e.. non mi è stato assolutamente consentito (p.26)..e l'ho chiesto più volte allo (stesso) agente che ci ha preso in consegna all'inizio (p.27).* Condotta poi infermeria, PERSICO ha ricordato “*un signore ,in borghese, che era chiamato dottore.. il quale mi canzonava, mi prendeva in giro rispetto al dolore della mano e anziché accertare cosa avessi me la strinse provocandomi dolore*” (p. 42) e “*il dottore me lo ricordo robusto..e cominciò a stringermela forte dicendomi tipo: -Dove ti fa male, ma è qui? (p. 47) e stringeva proprio forte e poi se n'è andato*” (p. 48) *senza praticare alcuna terapia* (p. 49)

All'udienza del 7 marzo 2006 viene ascoltata la parte offesa SUBRI Arianna che racconta di esser giunta nel sito intorno alle ore 17 e 30 del venerdì 20 luglio e di aver visto al suo arrivo personale che indossava divise di differenti tipi e colori, tra le quali ha ricordato con precisione quella della Polizia di Stato, e di essere stata condotta nell'ultima cella sulla destra, dove poté sedersi a terra, e dov'erano custodite prevalentemente persone di sesso femminile (cfr. pp. 4,6 e 8) e là inoltrò soprattutto ragazze straniere, una delle quali, tedesca, era ferita alla testa e un'altra, francese, che aveva un braccio rotto e le chiedeva di avvisare gli agenti per essere condotta in ospedale, e ha precisato che tale richiesta fu fatta invano per alcune ore, (p. 9) finchè la ragazza venne portata via.

Circa questo primo tempo nell'ultima cella a destra, la p.o. Subri ha ricordato alcuni fatti significativi, e cioè che agenti della Polizia di Stato si affacciavano continuamente dicendo loro che erano morti dei loro colleghi e che avrebbero pareggiato il conto, per cui sarebbe toccato a qualcuna di loro, ha ricordato di aver chiesto, poiché stava per vomitare, di esser condotta in bagno a una poliziotta che si era rifiutata di farlo, e che le aveva ingiunto che, “*se dovevo*

vomitare, dovevo farlo lì” (p. 12). Ha ricordato di aver patito nausea, freddo e mal di testa, di aver vomitato in terra “ *e a quel punto son venuti in diversi sulla porta della cella e un infermiere che mi ha buttato un cencio e mi ha detto di pulire*” (p. 23) e ha ricordato che tra costoro c’erano agenti della polizia di Stato “che la prendevano in giro” (p. 24).

Ha detto di essere infine stata accontentata ma, durante il transito per il corridoio a testa bassa di aver ricevuto dagli agenti della Polizia Penitenziaria che vi stazionavano “*botte sulla nuca e sgambetti, mentre la ingiuriavano con le parole “troia e puttana”*” (p. 13) e “*tanto vi scoperemo tutte*” (p. 14), finchè, tornata in cella, era stata costretta a stare seduta con la faccia al muro, senza parlare con le altre ragazze, a distanza di un paio di metri l’una dall’altra, e ha precisato di non ricordare se le altre ragazze fossero sedute o inginocchiate.

Questa circostanza, circa la capacità mnemonica della teste sulla posizione assunta da lei e dalle compagne non è particolarmente significativa se non per un aspetto: quello della capacità selettiva della memoria in momenti di forte stress emotivo, per cui le parole della teste, alla domanda: “*Persone in ginocchio ne ha viste?*” “*Ora non ricordo perché il busto era uguale, dovevano stare con la testa... le gambe non mi ricordo*” (p. 16) significa che la teste è in grado di ricordare l’imposizione della faccia al muro, è in grado di ricordare i lamenti delle compagne, è in grado di ricordare la propria sofferenza psicofisica, mentre gli altri particolari non sono precisi, e su di essi, giovano, invece, i ricordi di ciascuna parte offesa per quanto riguarda se stessa.

Al ritorno, la p.o. ha ricordato di essersi sentita male una seconda volta, di aver avuto mal di testa e conati di vomito e di aver vomitato in terra “ *e a quel punto son venuti in diversi sulla porta della cella e un infermiere che mi ha buttato un cencio e mi ha detto di pulire*” (p. 23) e ha ricordato che tra costoro c’erano agenti della polizia di Stato “che la prendevano in giro” (p. 24), così come ha ricordato di aver avuto bisogno di un assorbente igienico, che aveva nel suo zaino, ma che le venne negato (p. 21).

Così, successivamente, Subri Arianna ha ricordato di essere stata accompagnata alla fotosegnalazione da un Agente della Polizia di Stato, che era “più gentile nei modi” e, al ritorno in cella, vi trovò GERMANO’ Chiara.(p. 18)

Ora, poichè GERMANO’ Chiara giunse nel sito verso le ore 19.30 (cfr. ud. 6.3.2006 p.86), siamo in un tempo coincidente con il servizio svolto dal contingente dell’isp.re Valerio, e in questo momento, Subri racconta di essere stata costretta ad assumere la posizione eretta con la faccia al muro (pp. 18,19), e questa dichiarazioni si incrociano con le analoghe dichiarazioni rese dalla p.o. VIE Valerie, che Subri ricorda fosse nella cella.

Ebbene, deve evidenziarsi altresì la seguente circostanza, che illumina di significato l’imposizione della costrizione fisica della persona seduta, o in ginocchio, o in piedi, immobile, senza poter comunicare con i compagni di cella, e con la faccia al muro, e cioè che agenti in borghese, quando fu buio, si affacciavano alla finestra e “*facevano come una scelta di noi.. cioè dicevano che ci avrebbero violentato entro la notte e : -io mi prenderei quella, no a me piace*

più quest'altra- e questa cosa l'hanno ripetuta più volte (p. 20).

Questo significa, dunque, e lo si ribadisce, che imporre la posizione costretta del corpo, nelle circostanze sopra descritte, seduto o in piedi o in ginocchio, non attiene solo a una mera limitazione del residuo spazio di libertà spettante anche al detenuto, ma che, agendo su questo piano, s'induce l'individuo a percepire una tale sudditanza al capriccio e all'arbitrio feroce del suo aguzzino, che le parole con le quali vengono ridicolizzati il dolore o la vergogna, e le minacce, subiscono un'amplificazione violenta nella psiche della vittima impotente a porre in atto una qualsiasi strategia difensiva. Ma questo significa pure che tali parole non vennero pronunciate invano, ma dovettero necessariamente essere percepite da coloro che ivi erano presenti, e vennero conosciute da chi stava nel corridoio, da chi entrava nella cella, da chi stava al di fuori dell'edificio e si affacciava alla finestra della cella minacciando lo stupro.

Verso le ore 17 e 30 giunge nel sito LEBOUFFANT Gwendal che all'udienza del 6 giugno 2006 ha ricordato di aver camminato con le mani sulla testa, senza venir costretto con la forza, e di essere stato condotto, senza ricevere percosse, in una cella sulla destra, in fondo al corridoio (p. 5) e lì gli venne ordinato di *“mettermi con il viso rivolto contro il muro a gambe divaricate di 50 centimetri e le mani alzate”* (p. 6), e lì *“ ho ricevuto percosse picchiandomi la testa contro il muro, manate schiaffi sul viso con le mani aperte, pugni nella pancia, calci sui fianchi e calci nelle gambe ma meno forti”* (p. 8) e ha ricordato un italiano che veniva da Roma, conosciuto solo in tale frangente, che *“aveva le mani legate dietro la schiena, che ricevette tantissime percosse durante quella permanenza”* (p. 8). E *“in particolare questo ragazzo ha sofferto molto per causa dei legami alla schiena, visto che aveva le mani legate dietro alla schiena era sempre appoggiato con la testa. Ogni tanto gli agenti si divertivano a spingerlo un pochetto per staccarlo dalla parete e lui ricadeva sulla parete... e si lamentava tanto. Parlava tanto con le guardie ad un certo punto penso che gli hanno ristretto le mani perché gridava forte”* (p. 15) *“ .. non ho potuto vedere ma il rumore assomigliava a una collana che si restringe e penso che gli stringevano sempre più le manette perché urlava sempre più forte a un certo punto è crollato e non diceva quasi più niente. A questo punto qualcuno è venuto dicendo “ basta basta” e che doveva esser liberato e ha potuto riprendere la stessa posizione degli altri con le mani alzate”* (p. 16). Lebouffant ha detto di ricordare di aver sentito *“il suo soffio stanco e gli agenti che ridevano”* e che *“era molto impressionante la pelle dei polsi era molto segnata e le mani erano viola, di un colore molto scuro”* p. 17).

Tuttavia questa p.o. ha pure detto di aver poi potuto sedersi per circa venti minuti, e questo fatto dev'essere messo in relazione con il particolare della vicenda narrata qui sopra, circa la liberazione del giovane romano dai laccetti che gli tormentavano le mani. E' evidente cioè che, così come la posizione vessatoria eretta venne percepita da alcuni agenti come dolorosamente insopportabile, e ancor più dolorosamente insopportabile l'imprigionamento e la tortura delle mani strette nei laccetti che bloccavano la circolazione, e tormentate dal loro ulteriore restringimento, per cui essi decisero di interrompere tale tortura (che altro non significano le parole *“basta basta”* e il permesso di sedersi concesso per 20 minuti alle vittime), parimenti significa che i pubblici ufficiali presenti nel sito,

essendo consapevoli dei crimini che vi venivano commessi, ed essendo consapevoli che proprio di crimini si trattasse, (altro non è la tortura, di qualunque diversa qualificazione giuridica vengano connotate le singole azioni che la compongono), nulla facendo per interromperla, se non per brevi e saltuari momenti, e soprattutto, nulla facendo per impedire che proseguisse, commisero, quanto alle c.d. posizioni vessatorie, il reato di cui all'art. 608 cp.

Ma, soprattutto e assai significativo, è il ricordo di LEBOUFFANT circa i rumori uditi, perché deve evidenziarsi come la sentenza del primo giudice ometta ogni riferimento alle percezioni sonore dei protagonisti della vicenda che ci occupa. E infatti questa p.o. ha detto: *“Si sentiva comunque il movimento con gente che usciva e gente che entrava...e tantissimi rumori di percosse, di colpi. Più che altro colpi di testa contro ai muri che rimbombavano nella stanza. Anche grida di dolore da parte delle persone”* (p.9).

Parimenti altra p.o. la cui rievocazione dei fatti verrà esaminata in appresso, DI BIASO Francesco, minorenne, ha detto: *“C'erano rumori e tipo di porte che sbattevano,urla, chiavi, che mi sembravano provocate apposta perché erano molto forti, tipo porte che sbattevano, chiavi contro le inferriate, e persone che urlavano, persone che gridavano, tipo venivano strattonate e dopo gridavano ordini tipo vieni, muoviti”* (p. 57 ud. 7.2.2006) , e CALLAIOLI, la cui deposizione è già stata esaminata, che ha ricordato: *“Urla strazianti no,magari le persona che passavano si lamentavano* (p. 69) e *“sentito un ohi ohi, però erano molto coperte perchè c'era una gran confusione, risate da parte degli agenti, per cui coprivano un po' quel che succedeva”* (p. 89 ud. 6.2.2006), così come le deposizioni delle altre pp.oo, esaminate qui sopra.

Questo significa che il livello delle emissioni sonore era composto da un miscuglio di suoni, ciascuno dei quali proveniva da diverse fonti, e poiché ogni fonte era ascrivibile a condotte attive e a condotte passive, alcune delle quali pacificamente connesse con la molteplicità delle persone, dei transiti e dei movimenti, e altre connesse con le azioni di chi commetteva violenze fisiche sulle vittime, e altre connesse con le reazioni di queste, e poiché la funzione del contingente dell'isp.re Valerio era quella di svolgere la sorveglianza, tale opera non poteva disgiungersi dall'uso non solo della vista, ma pure dell'udito, che consente a chi ascolta e guarda di capire di che si tratta, di comprendere cosa sta succedendo, e di agire in conformità con la propria funzione.

E che il contingente dell'isp.re Valerio fosse nel sito, emerge anche dalle parole di Lebouffant che ha detto, quanto a quale divisa vestisse chi era presente nel sito, compreso il corridoio: *“Sono sicuro della foto B2.. con certezza il colpo che ho ricevuto sul viso mi è stato dato da una persona vestita in questo modo”* (p. 10, 11)

Ma tra le 17 e 30 e le 18.00 giunse nel sito anche OTERO BALADOS Carlos Manuel che, all'udienza del 9 giugno 2006 ha raccontato di aver visto nel piazzale di Bolzaneto moltissima polizia, di aver avuto le mani legate dai lacci di plastica, di essere stato costretto a guardare a terra, di aver avuto le labbra gonfie e

sanguinanti e di essere transitato per il corridoio ricevendo *“pugni calci gomitate e ginocchiate”* (p. 36, 37) e di essere stato messo in una cella dove doveva stare *“sulla punta dei piedi con il volto rivolto alla parete e le mani dietro”* (p.39) e di avere indosso solo i calzoni, senza camicia e senza scarpe (p. 39). Ha ricordato inoltre di aver avuto freddo, di essere stato percosso mentre stava in tale posizione e che *“gli misero una sigaretta accesa sotto la pianta del piede in modo che se avesse abbassato i talloni non rimanendo più sulle punte si sarebbe bruciato la pianta del piede”* (p. 40) di aver spento la sigaretta col tallone mentre *“parecchi poliziotti se la ridevano”* (p. 42).

ROSSOMANDO Angelo, all’udienza del 13 marzo 2006 ha ricordato di essere giunto nel sito verso le 17 e 30 di aver attraversato a testa bassa il corridoio senza venir percosso, e che vi erano presenti divise varie, comprese quelle della Polizia di Stato, di essere stato legato con le fascette che gli imprigionavano le mani dietro alla schiena, e di esser stato messo nell’ultima o nella penultima cella, ma di aver ricevuto botte dagli agenti che stazionavano nel corridoio durante i vari spostamenti che dovette fare, e che nel corridoio *“tutti ci stavano, Finanziari, Polizia Carabinieri, Guardia Carceraria”* (p. 6) e *“chiunque aveva voglia di darci una botta ce la dava”* (p. 7) *“con calci schiaffi, spinte, tirate di capelli”* (p. 8).

Nella cella ha precisato di essere *“dovuto stare con la fronte attaccata al muro e le braccia prima dietro le spalle poi quando ci siamo iniziati a lamentare delle fascette, prima le hanno strette dicendo : -Così non ti fa male- (p. 12) dopo un po’ le hanno tagliate quando ci hanno portati fuori da questa...mò le cose sono accavallate, no ricordo se la fascetta l’hanno tolta quando sono andati a prendere le generalità”* (p. 12) . Questa p.o. ha comunque ricordato di aver avuto *“le gambe divaricate con la punta dei piedi vicino al muro., Dovevamo stare in punta dei piedi e fronte attaccata al muro”*.

Durante questo tempo, racconta la p.o. *“ero vicino all’ingresso e ricordo un braccio con lo spray urticante e a venti centimetri dalla faccia mi ha spruzzato questo spray negli occhi. Questo spray è un dolore indescrivibile...ho visto una bomboletta, il braccio con la bomboletta...e per il dolore, visto che non potevo toccarmi perchè diceva che dovevo stare con le mani vicino al muro, avevo appoggiato il lato destro, l’occhio vicino al muro, dal dolore mi sono piegato, il freddo del muro mi dava un po’ di sollievo all’occhio e alla faccia (p. 28) il proprietario del braccio mi ha detto che dovevo alzarmi. Io non riuscivo ad alzarmi, lui mi ha minacciato e ha detto: - alzati, se no entro dentro con il manganello-. Io mi sono alzato, appoggio la testa al muro e: - Apri l’occhio-, questo lo ha ripetuto varie volte (p. 27), mi ha detto che dovevo rimettermi in piedi e aprire l’occhio. Come ho aperto l’occhio e mi ha spruzzato di nuovo lo spray nell’occhio”* (p. 28).

Ora, sebbene la parte offesa abbia detto, alla domanda: *“cosa è successo dopo lo spruzzo?”* *“Non ricordo, mi ricordo solo il dolore”* non può dubitarsi che una simile azione abbia determinato la naturale reazione dolorosa di ogni essere umano a un dolore improvviso e violento, e cioè il lamento o l’urlo, ma il teste ha detto che nessun agente entrò nella cella a prestargli soccorso (p. 29)

ROSSOMANDO Massimiliano, giunto alla stessa ora del fratello, all’udienza del 13 marzo 2006 ha ricordato anch’egli i laccetti che gli imprigionavano le mani e di essere stato costretto a stare inginocchiato con la faccia al muro (p. 59) e ha ricordato l’episodio dello spruzzo del gas urticante nell’occhio del fratello, e ha

ricordato le percosse in occasione dei transiti per il corridoio e *“in una circostanza ci hanno fatto sostare nel corridoio e dovevamo stare tutti con la faccia vicino al muro e le punte dei piedi dovevano toccare il muro”* (p. 64).

Anche in questo caso, come si è visto, la c.d. posizione vessatoria, fu strumentale alla commissione di un crimine, cioè a dire, un atto inumano e degradante utile per commettere un altro atto inumano e degradante, senza che nessuno di coloro che erano stati destinati alla sorveglianza intervenisse.

Verso le ore 18.00 giunge nel sito, condotto dall'ospedale Galliera dal quale era stato prelevato, D'AVANZO Filippo, che, all'udienza del 6 febbraio 2006 ha raccontato di aver avuto una mano fasciata dov'era una frattura, di essere stato condotto, ricevendo *“schiaffi, calci, sputi, insulti”* (p. 126) nell'atrio dell'edificio (dove si aprivano gli ufficio Digos e squadra mobile) dove gli venne *“ordinato di mettermi faccia la muro, senza voltarsi né muoversi”* (p. 123) e ha detto che in tale frangente c'era personale che vestiva divise di diverso tipo, tra le quali anche quelle della Polizia di Stato (p. 122). Questa parte offesa ha ricordato che in tale frangente gli si avvicinò una persona che si qualificò come appartenente alla Squadra Mobile e che gli disse: *“Dillo adesso servo dei servi... mi tolgo la divisa e facciamo a botte.. io non mi sono azzardato a rispondere e mi ha dato anche un calcio sulla gamba sinistra facendomi cadere per cui ho dovuto appoggiare a terra anche la mano fratturata”* (p. 125).

La narrazione di questa p.o. è molto significativa perché abbraccia un numero di ore circoscritto e preciso e coincidente con il tempo di permanenza nel sito del contingente dell'isp.re Valerio. D'Avanzo infatti ricorda di essere uscito libero dal sito verso le ore 22.00 - 22.10, (cfr. pp. 152,153) Così quanto raccontato, descrivendo una serie di eventi in cella, nel corridoio, nell'ufficio Digos, dal medico (e si pensi che D'Avanzo viene liberato e si tratta quindi della permanenza di persona che non viene arrestata, la cui incolumità, nel caso, sarebbe dovuta venir garantita ancora di più), permette di approfondire una tematica non ancora esaminata, e cioè di comprendere in modo sincretico i trasferimenti, le aggressioni, le pause, le attese, gli incontri, le parole, i personaggi, tali per cui non dev'essere affermato, quanto agli imputati in questione, che non potevano non sapere, bensì che essi, presenti, consapevoli, esercitarono le facoltà umane della percezione visiva, di quella uditiva, e quella della determinazione della volontà nella consapevole omissione di ogni intervento ai sensi dell'art. 40 cp.

Dunque D'Avanzo racconta che, caduto a terra, ebbe modo di vedere con attenzione gli scarponi e i pantaloni blu scuro dell'agente che l'aveva minacciato e colpito, (p. 125), poi, da parte di costui, lo strappo doloroso dei suoi orecchini, che si aprirono sotto la forza traente, senza lacerare la pelle, e, dopo la caduta, di essersi rialzato e di aver di nuovo dovuto riassumere la posizione contro il muro, col divieto di parlare e di girarsi, e ciò *“per un paio d'ore”* (p. 129) durante le quali *“mi diceva che saremmo morti tutti...ci avrebbe ammazzato tutti quanti con una siringa, con una iniezione ci avrebbero fatti fuori tutti perché siamo zecche, le zecche vanno uccise..e mi voleva lasciare un ricordino, cercava di darmi un pugno sul naso e il naso era già fratturato...e tra le tante cose, cercando di darmi questo cazzotto è stato richiamato da questa persona... vestita in borghese con una polo, i jeans, pelato con l'orecchino a sinistra...che io penso fosse un superiore, dicendo: no, è un bravo ragazzo, lascialo stare, fermati”* (pp. 130,131). Dal che si ricava non tanto il fatto di per sé, cioè l'aggressione subita, quanto la

formulazione da parte di un “*superiore*” (anche se rimasto sconosciuto) di un giudizio in termini di ammissibilità o inammissibilità della condotta criminale di un agente.

D’Avanzo ha poi raccontato di essere stato accompagnato, dopo le circa due ore di attesa in piedi immobile contro il muro, nel padiglione esterno per l’identificazione, dove, a causa della mano fasciata e stecca da un lato, e dell’altra sporca di sangue, gli venne ordinato di lavarsela per poter apporre l’impronta digitale. Ebbene, continua la p.o., *“Ho guardato in faccia a questa persona... e gli ho detto: senti non farmi andare lì perché questi mi massacrano. Questi mi ha guardato e poi quest’altro mi ha portato nel bagno che però non le so dire che strada ho fatto perché cioè nel bagno comunque sempre in questo padiglione gigante dove c’era l’identificazione..e portandomi nel bagno sono uscite tre persone in borghese e mentre stavo vicino al lavandino (p.132) (ho) ricevuto un calcio nei testicoli (p. 135) mi sono accasciato per il dolore e ho ricevuto una serie di manganellate sulla schiena.. poi mi hanno riportato all’identificazione” (p. 135).*

Questa p.o. ha ancora ricordato che, nel padiglione dove venne eseguita l’identificazione *“c’era una ragazza che aveva piercing, la capigliatura come la mia e per tutta la mia permanenza la persona che mi accompagnava l’apostrofa dicendole: - tu sei un cesso, sei davvero un cesso, se no facevi la punk a te chi ti trombava, non ti trombava nessuno” (pp. 135, 136).*

La vicenda si conclude, infine, con l’imposizione di una firma, e *“visto che non mi avevano contestato nessun reato, nel senso che io stavo uscendo ho provato a chiedere perché dovevo firmare e loro dicevano: - firma firma firma firma e te ne vai-“ e “c’era un altro ragazzo che era stato rilasciato con me e ci aveva i punti in testa, aveva la testa fasciata.. e gli ha dato un pugno mentre stavamo uscendo e ha detto a tutti e tre: - Non fatevi più vedere a Genova, non ci venite più” (p. 140).*

Analogo ma molto più violento, quanto accaduto a BORGO Matteo, ventunenne figlio di un ispettore capo della DIA (p. 93), giunto nel sito anch’egli tra le 17 e 30 e le ore 18.00, che ha raccontato all’udienza del 31.1.2006, di aver ricevuto degli schiaffi all’arrivo sul piazzale dagli agenti che vi si trovavano (pp. 43, 44), di essere stato ammanettato con le mani legate dietro alla schiena e, nel corridoio, di aver corso in fila indiana con altri fermati, prendendo *“calci,manganellate , schiaffoni” (p. 47)* costretto a muoversi inchinato tra due file di agenti, che questa p.o. ricorda indossassero delle divise di colore blu, (p. 48) riconoscendo poi sulle fotografie rammostrategli in udienza, la divisa della Polizia di Stato, ciò per una quindicina di metri di corridoio.

BORGO dice altresì: *“Nel corridoio ricordo perfettamente una canzoncina: uno due tre viva Pinochet. Quattro cinque sei siete sporchi ebrei”*, finché venne condotto in una cella, dove stavano una quindicina di persone, e dove dovette stare con le gambe divaricate a 40 centimetri, in punta di piedi e con la fronte contro il muro, ancora ammanettato con le mani dietro alla schiena.(p. 53)

Il tema di questa “canzone” assume particolare rilevanza poiché anche molti altri testi pp.oo. la ricordano insieme con altre parole di analogo tenore, e perché sia la prima parte della canzone: uno due tre viva Pinochet, sia la seconda parte: quattro cinque sei siete sporchi ebrei devono essere valutate quanto al dolo che le

sottende, che sarà un elemento esaminato più avanti nel corso della sentenza, atteso che tali parole, pronunciate da pubblici funzionari della Repubblica Italiana mentre praticano azioni che rientrano concettualmente della definizione di tortura, la connotano di una particolare valenza anticostituzionale a cui la Corte d'Appello della Repubblica Italiana non può opporre indifferenza o una valutazione meramente folclorica.

Dunque Borgo ricorda che nel corridoio girava la voce che era morto un carabiniere e veniva pronunciate le parole: *“Bastardi, avete ammazzato un carabiniere, ora..”*.

Nella cella poi, ha detto il teste: *“Ho chiesto di sedermi, non ne potevo più tra le percosse, le testate, ma mi è stato impedito, venivo costantemente percosso, manganellato alla schiena al collo venivo afferrato da dietro alla testa, metodicamente con una cadenza quasi studiata.. (p. 54) ogni cinque minuti una testata... ero ferito all'occhio quando sono entrato, le ferite alla fronte mi erano state procurate con le testate in cella.. erano spacchi, dalle testate (p. 55).. sentivo grida di dolore, anche, gridavamo soffrivamo (p. 56).. c'era sangue ovunque. Sul pavimento. Si sentiva l'odore, si vedevano gli schizzi. C'erano liquidi penso corporali, se ne sentiva l'odore (p. 57).. ho sentito lo scroscio di urina, ho sentito schernire delle persone, ma non saprei dire se fosse di altri detenuti o di agenti che urinavano addosso, opterei per la seconda dai toni che sentivo di scherno.. ma non potevo vedere nulla, ero puntato contro il muro” (p. 57) “c'erano grida insulti lamenti.. non sarei in grado di riprodurre le frasi” (p. 59). Il teste ha poi ricordato di essere stato sei sette ore senza venir accompagnato in bagno, ma di averlo più volte chiesto per cortesia (p. 61) e che, quando chiese di cessare dalla posizione contro il muro *“mi è stato detto che se volevo stare a terra dovevo mettermi in ginocchio”* (p. 61), *“che mi sono rifiutato e per ripicca mi sono messo su una gamba sola e ho ricevuto lì triplo di percosse, perché si sono infuriati”* (p. 62). Borgo ha ricordato inoltre di aver sentito *“un ragazzo gridare scottato dall'accendino e sentivo l'agente che recriminava al ragazzo di essere stato trovato con delle bottiglie molotov e diceva: - adesso ti scotto io adesso ti brucio io e il ragazzo gridava”* (p. 63).*

Il secondo passaggio per il corridoio, accompagnato da un agente, probabilmente in borghese, nella palazzina esterna per l'identificazione, e che questo agente *“era più umano, ed ebbi un attimo di tregua”*, (p. 66) sebbene, al ritorno, accompagnato in infermeria, gli agenti di polizia penitenziaria che stazionavano nel corridoio continuarono a percuoterlo al passaggio (p. 68).

Dopo la medicazione, di cui si parlerà in appresso esaminando la posizione degli imputati dell'area sanitaria, e Borgo ricorda di aver avuto, *“dei tagli su un polpaccio, abbastanza profondi, ed escoriazioni sulla schiena, e sulla fronte degli spacchi molto profondi che continuavano a sanguinare, e un occhio tumefatto (avevo la vista molto ridotta, da un lato non vedevo perché era completamente chiuso”* (p. 73), gli venne consegnata una busta contenente dei cubetti di ghiaccio, grandi, duri, ma *“non potendo tenerla con le mani perché le avevo ammanettate dietro, (l'agente) pretendeva che lo tenessi con il peso della faccia contro il muro, sull'occhio tumefatto e io l'ho fatto cadere a terra e là l'ho*

lasciato perché non potevo raccogliarlo (p. 73). Nella seconda cella poi, Borgo ricorda, anche se dice di non aver più avuto la lucidità che aveva nella prima cella, continuavano gli ingressi degli agenti che infliggevano manganellate e calci alle gambe (p. 80).

A questo punto il teste fa una precisazione molto significativa. Egli ricorda *“percosse particolarmente feroci da un individuo che fu annunciato dagli altri agenti già presenti in cella prima che arrivasse, con le parole: - ora sono veramente cazzi vostri”* (p. 81), e costui, sui 45 anni, con accento emiliano o romagnolo.. *ha proseguito le manganellate, gli insulti e le percosse, ma con particolare soddisfazione. Era particolarmente soddisfatto e particolarmente feroce”* (p. 81).

Deve cioè evidenziarsi che queste parole hanno due significati importanti: il primo, che gli agenti seviziatori erano consapevoli che anche altri avrebbero commesso analoghe azioni. Il secondo, che questa consapevolezza era una notizia diffusa tra gli agenti, il che esclude l'estemporaneità delle condotte criminali in oggetto, per connotarle di premeditazione, e questa premeditazione passava di notizia in notizia, non solo annientando ogni possibile operatività della posizione di garanzia ex art. 40 cp, ma comportandone la lesione in termini di dolo specifico.

E Borgo, che ha ricordato come la maggior parte degli agenti che entravano nella cella fossero appartenenti alla polizia penitenziaria, *“ma comunque con divise differenti”* (p. 93) ha ricordato pure, circa i colpi che era costretto a dare al muro con la testa ferita, che *“ci fu un agente che mi prese la testa dopo avermi fatto colpire e mi girò la faccia, si fece guardare in faccia e mi disse: -ricordati questa faccia perché ci vediamo a Roma. E si presentò come agente della Digos”* (p. 83) Il teste inoltre ha raccontato di non aver ricevuto né cibo né acqua, e questa privazione dovette necessariamente esprimersi nelle manifestazioni di sofferenza della vittima, perché il viso, gli occhi, lo sguardo, la bocca, la voce di una persona seviziata e privata di acqua per ore e ore, non passano inosservati a chi ha la funzione di sorvegliarla. Ne consegue che, qualora si osservi una persona in queste condizioni e non la si soccorra, ma, all'opposto, ci si ne allontani disinteressandosene, ci si ne assume la responsabilità.

Verso le ore 18.00 giunge nel sito BONNECASE Vincent, che ha raccontato all'udienza del 5.6.2006 di essere stato condotto in una cella, afferrato per le mani *“dietro la schiena, per tirarle verso la nuca, mi faceva un po' male”* (p. 7), dove c'erano altre persone in piedi che avevano le mani legate dietro alla schiena (p.8), dove venne costretto a stare col volto contro il muro le mani alzate contro il muro (p. 9) e lì *“c'erano poliziotti che davano dei calci sulle gambe, anche nella schiena e anche (facevano) picchiare, più volte. la testa contro il muro”* (p. 9).

Qui accade un fatto singolare. Il teste ricorda *“due immagini in particolare: una persona alla mia sinistra che parlava ...era molto nervoso e che l'hanno picchiato fortemente fino al silenzio perché non la smetteva di gridare, e la seconda è di qualcun altro che ha urlato un grido che mi ha lasciato un po' spaventato... appena si è messo a gridare mi sono girato e ho visto che probabilmente gli stringevano le manette, perché mentre gli toccavano i polsi, gridava”* (p. 10) e gli agenti che entravano erano parte in divisa parte in borghese...e ricordo diverse divise e diversi toni di blu..e ricordo un giubbotto con scritto “polizia”, come nella foto B17, perché ho passato molto tempo con un poliziotto in borghese che portava questo giubbotto” (p. 11).

La singolarità del fatto attiene alla durata, all'intensità della violenza, alla reazione sonora della vittima, e alla particolare pervicacia dei seviziatori, per cui l'inflizione della sofferenza è fine a

se stessa: la vittima dev'essere costretta al silenzio attraverso un surplus di dolore inflitto.

Il teste ha ricordato: *“ avevo molta sete, e avevo molta molta fame e molta sete e dopo due ore mi ricordo dei poliziotti che mi hanno preso al collo che mi hanno fatto girare verso altri poliziotti affinché mi guardano...i poliziotti che mi stavano guardando hanno fatto “no” con un movimento della testa e dopo mi hanno respinto la testa contro il muro” e la “divisa era blu scuro” (p. 12).*

Questa circostanza rileva quanto al rapporto che intercorre tra i maltrattamenti inumani e degradanti inflitti, che possono astrattamente venir giudicati come espressioni estemporanee di rabbia o di ostilità per i fermati, rei indifferenziati dei disordini agli occhi degli agenti aggressori, e altri intenti, come la ricerca di persone particolari, in una sorta di attività investigativa, che passa attraverso una generalizzata opera di sevizia sugli indiziati.

Comunque BONNECASE ricorda che, *“ i due poliziotti, dopo che mi hanno girato e fatto voltare, mi guardavano ridendo, mi facevano vedere il sangue che c'era sulla mia fronte mi facevano capire che le mie ferite, mi hanno chiesto cosa fosse successo, ho risposto che ero stato colpito da poliziotti, e hanno risposto: - E' impossibile che sia stato fatto da poliziotti, tu sei caduto per terra... e ho capito che mi chiedevano se stavo per svenire.. poi son venuti con una garza l'hanno piazzata tra la mia fronte e la parete e ho ripreso la stessa posizione iniziale con il volto contro il muro e dovevo reggere la garza con la pressione della mia testa” (p. 14) “ e ho visto un po' di rosso sulla parete”.* Anche questa apparente forma di soccorso, non solo non interrompe il maltrattamento, ma lo aggrava.

Il teste ricorda poi che a un certo momento entrò una poliziotta bionda che *“ ci ha fatto sedere tutti, sempre appoggiati contro il muro, ma potevano sederci, ed è l'unico momento nel quale ho potuto girarmi, guardare un po' cosa succedeva, chiacchierare un poco, e ho notato che era notte” (p. 16).*

A questo punto il teste ha raccontato un fatto assai significativo, perché ha detto: *“ Mi ricordo di aver parlato a un italiano con voce piana, di fianco a me, di avergli spiegato rapidamente la mia storia e io fatto che non capivo cosa facevo qua e gli chiedevo informazioni sulla giurisdizione italiana, per sapere quanto tempo avevano il diritto di tenermi così e la donna poliziotto ci ha detto di tacere, ha detto “shut”, ma sorridendo” (p. 17),* Dunque il teste ha precisato che la tregua durò circa trenta minuti (p. 18), ma dalle sue parole emerge che la poliziotta gentile era presente, che vedeva il sangue sulla parete, e vedeva necessariamente i giovani sofferenti per le sevizie appena subite, e che dovette necessariamente essere presente quando *“ in un colpo, abbastanza rapidamente dopo questi fatti, quattro o cinque poliziotti sono comparsi all'interno della cella, hanno gridato cose che non capivo, mi sono sentito alzato, mi hanno picchiato, mi hanno picchiato la testa contro il muro, mi hanno fatto riprendere la posizione iniziale” (p. 17).*

Ne consegue che anche la poliziotta gentile, pur consapevole della natura dei maltrattamenti inflitti, nulla fece per impedire quelli ulteriori, ma quel che accade successivamente è ancora altrettanto significativo, perché Bonnecase racconta, *“ un uomo in borghese è venuto, e ha chiamato il mio nome, mi ha preso il braccio, è quello della pettorina di cui a pag. 11 richiamata, e siamo usciti, poi.. mi ha*

fatto appoggiare il capo contro il muro, e mi ricordo altre persone in questa posizione, vicino a una porta, parlava molto tranquillamente e mi ha detto: - merda di francese, adesso sto per farti soffrire- parlava un brutto francese, e ha iniziato a prendermi il braccio, provando di torcermi, facendo una pressione con le sue dita nell'interno del braccio" (p. 19) finchè Bonnecase venne condotto al di fuori dall'edificio, ma questa ricostruzione la Corte ritiene più correttamente che debba riferirsi a un momento successivo alla presenza del contingente dell'Isp.re Valerio.

In ora assolutamente riconducibile all'orario che ci occupa, è invece l'arrivo nel sito di ENDER TALIN, che vi giunse vero le ore 18.00, che si ricorda di *"tanti poliziotti"* nel piazzale (cfr. ud. 9.6.2006 p.69) che indossavano due tipi di divise, che ha ricordato di essere stata condotta con le mani ammanettate dietro alla schiena, costretta ad abbassare il capo, che ricevette colpi e sgambetti nel corridoio, da parte di agenti una parte dei quali indossava una divisa blu, e che venne introdotta in una cella dove vide Ester PERCIVATI *"inginocchiata contro il muro"* (p. 73). Taline ha ricordato che *"davanti alla porta c'erano uno o due poliziotti che sorvegliavano.. a volte due uomini, a volte uno a volte due donne"* (p. 74), e ha detto di essere rimasta in questa cella per circa sei ore *"in ginocchio... sempre nella stessa posizione, sorvegliate e costrette sempre a guardare fronte al muro"* e se cercava di cambiare posizione *"riaprivano la cella, ci facevano mettere di nuovo nella posizione iniziale e ci dicevano di non parlare. Sempre minacciata, come le compagne, dal manganello.. che quando entravano tenevano in mano"* (p. 76).

Ma è significativo il fatto che *"spesso dalla finestra o dalla porta ci dicevano delle cose che non capivo, ci sputavano addosso, rumori di animali.. Ester mi traduceva ma mi ha detto che mi conveniva non capire perché erano minacce che avevano a che fare col mio fisico, anche minacce che avevano un senso sessuale"* (p. 75)

Con il che si evidenzia come gli agenti addetti alla sorveglianza vigilavano sul mantenimento della posizione vessatoria, percepivano le minacce e le ingiurie, consentivano l'ingresso di altri agenti nella cella, e nulla facevano per impedirlo.

E poiché gli addetti alla sorveglianza avevano anche ricevuto la richiesta della Talin di essere accompagnata in bagno (*"L'ho chiesto a una donna che ci faceva da guardia.. mi ha risposto in italiano con la traduzione di Ester che potevo farmela addosso e farmi tutto addosso"* (p. 77).

Quel che accadde a questa p.o. successivamente è vicenda che non occupa la decisione degli imputati del contingente dell'Isp.re Valerio.

Tuttavia, poiché l'istruttoria dibattimentale e la documentazione prodotta dalle difese degli imputati del contingente dell'Isp.re MAIDA, che succedette al contingente dell'Isp.re VALERIO ha provato che questo contingente prese servizio verso le ore 23.00 e non verso le ore 19.00, devono esaminarsi anche gli accadimenti nel sito tra le ore 19 e le ore 23.00.

Quindi GRAF Andrea, che vi giunge verso le ore 19.00, ricorda gli agenti nel piazzale, le botte, gli insulti e i pizzicotti durante il transito per il corridoio, che era affetto da un'emorragia alla scroto che zoppicava, che venne costretto alla

posizione vessatoria in piedi e con le gambe aperte e faccia al muro (p. 53), che nella sua ricostruzione ha molti momenti di incertezza a causa del trauma psicofisico subito, ma che ricorda due agenti della polizia penitenziaria che chiamarono al centro della stanza una persona che stava faccia al muro che vi ritornò pochi attimi dopo con il naso sanguinante (p. 56).

Verso le 19 giunge nel sito anche LARROQUELLE David, che, all'udienza del 12 giugno 2006 ha ricordato di essere rimasto fermo nel piazzale per circa un 'ora a bordo del furgone che lì lo aveva condotto, circondato da numerosi poliziotti che ridevano e insultavano (pp. 51, 52), poi, (quindi verso le ore 20.00) durante il transito nel corridoio verso la cella, questa p.o. ha ricordato da parte di agenti della polizia penitenziari e della Polizia di Stato (indossavano le divise riconosciute in udienza p. 56) costretto a camminare a testa bassa, le mani legate dietro alla schiena, ricevette colpi *“ nella pancia e nella testa”* (p. 55) e nella cella costretto a stare a gambe divaricate, *“col viso attaccato al muro e le mani sempre legate dietro”* (p. 59). Giunsero quindi *“altre persone giovani, un francese, spagnoli”* (p. 60) *“tutti con le mani legate”* (p. 61) e gli agenti *“ogni mezz'ora entravano e davano “calci nei testicoli e colpi sulla testa per spingerla contro la parete”* (p. 61), e di questi agenti, pur ricordando di non averli visti bene, per via della posizione a faccia al muro, Larroquelle ricorda una divisa blu e *“una persona particolarmente brutale e violenta come capo, che portava i baffi, piccolo, tarchiato e abbronzato, che dava ordini agli altri poliziotti”* (p. 62) *“che era presente mentre gli altri poliziotti colpivano,”* e Larroquelle ricorda di aver sentito nella cella il rumore delle percosse e le grida dei colpiti (p. 63), mentre dall'esterno, poiché la finestra era aperte ed egli poteva vedere, gli agenti: *“facevano l'imitazione di una scimmia e sputavano sulla gente all'interno della cella e su di me”* (p. 64). Sul punto il teste ricorda di aver occupato nella cella due posizioni, una prima ed una dopo l'identificazione.

E così, anche in questo caso, la ricostruzione istruttoria ha evidenziato come la commissione dei crimini non era il frutto di iniziative estemporanee, ma procedeva da una condotta corale sul piazzale, dove gli agenti si ammassarono per un'ora circa attorno al furgone, schiamazzando, per proseguire con le violenze nel corridoio del transito, nelle celle con le posizioni vessatorie imposte, le torture inflitte, la complicità del *“superiore”* particolarmente violento, le contemporanee ingiurie di chi stava all'esterno dell'edificio.

Ancora, la circostanza narrata da Larroquelle sul numero di agenti nel piazzale è narrata anche da PERCIVATI Ester all'udienza del 12 giugno 2006 (p.117) che ha ricordato di essere giunta nel sito verso le ore 19.00 e che sostavano agenti con divise di vario tipo, tra le quali quella della Polizia di Stato (pp. 117,118), che *“sputavano sui vetri del furgone”* (p. 119). Sul punto, però, questa p.o. ricorda una frase molto significativa, poiché udì le parole: *“abbiamo portato pane per i vostri compagni”* detta da un poliziotto a un altro poliziotto che sostava accanto al furgone. (p. 119).

Questa frase la Corte ritiene che non sia una mera frase minacciosa, ma abbia un preciso significato, se letta attraverso la vicenda che ci occupa. Infatti questa frase

contiene più significati. Il primo attiene alla mancata percezione degli arrestati come persone titolari di diritti, ancorché temporaneamente private della libertà, ma discende da una sorta di spersonalizzazione che riduce l'individuo a cosa, sulla quale esercitare la violenza. Il secondo al fatto che la frase, ancorché rivolta a un "collega", viene detta in modo che sia percepita dagli arrestati, inducendo in essi la paura di un ignoto minaccioso, che segue ai fatti violenti accaduti nelle strade. Ed essi, poi, proprio a causa delle ulteriori limitazioni nella libertà di movimento, a causa dei lacci che imprigionano le mani dietro alla schiena, a causa delle costrizioni nella locomozione, dove la forza degli agenti viene impressa alle braccia spinte verso l'alto che costringono la vittima a piegare il corpo che cammina curvo in avanti con la testa bassa, indifferenti ai lamenti, a causa delle posizioni inflitte nelle celle, a causa delle violenze inferte sui propri corpi e su quelli dei compagni, imprigionati e costretti all'immobilità, insieme con la privazione del cibo, dell'acqua, del sonno, e a causa del freddo, subiscono un'ulteriore tortura psicologica, indotta ed esacerbata dalla memoria di tali parole che determinano la consapevolezza d'essere alla mercé dei loro seviziatori. La terza, attiene alla conoscenza, da parte di chi stava nel piazzale, di quel che sarebbe accaduto, e che accadde, per cui deve ritenersi che anche gli agenti presenti sul piazzale fossero del tutto consapevoli dei maltrattamenti inumani e degradanti in atto e di quelli che sarebbero stati inflitti alle vittime. E questo è un indizio grave, preciso e concordante di premeditazione, che, quanto a coloro che avevano il compito di sorvegliare e di garantire l'incolumità degli arrestati ex art. 40 cp, li pone nella inevitabile consapevolezza delle proprie responsabilità, allorché nulla fanno per impedire la posizione vessatoria.

Nel corridoio Percivati venne spinta a colpi di manganello fin alla cella dove venne fatta entrare (p. 122) e lì venne messa "*schacciata contro il muro con le mani legate dietro* (p. 125) a gambe divaricate, dove rimase con altri sei compagni, per circa un'ora. (p. 126) quindi nel tempo coincidente con il servizio del contingente Valerio (p. 126) e con agenti che entravano ogni cinque minuti per imporre la posizione delle gambe e della testa contro il muro (p. 127)

Verso le ore 19 giunge nel sito anche NEBOT Cesar, che, all'udienza del 12 giugno 2006, ha ricordato il suo transito costretto a stare curvo, perché le mani legate dietro alla schiena venivano costrette verso l'alto (p. 6) mentre riceveva colpi sulla schiena, e che ha ricordato la linea di poliziotti ferma nel corridoio all'ingresso della cella, finché, entrato, costretto a stare "*in disequilibrio a gambe divaricate, braccia dietro alla schiena fronte appoggiata al muro*" (p. 12) gli agenti entravano dando "*calci di ogni genere e colpi col manganello e colpi sui fianchi il basso della pancia, nelle parti genitali, dietro alla testa, mentre ci gridavano addosso ma non capivo nulla*" (pp.10, 11)

Questa p.o. ha ricordato di aver dovuto mantenere la posizione vessatoria "*per tutto il tempo che rimasi nella cella*" (p. 13)

Pertanto, sulla scorta di questa narrazione, la Corte non può esimersi dal prendere in considerazione l'affermazione del primo giudice circa le ragioni dell'assoluzione degli imputati del contingente dell'Isp.re Valerio, la cui posizione di garanzia volta a impedire la c.d. posizione vessatoria inflitta alle persone fermate, non poteva prescindere dal fatto che questo contingente nel sito non sia transitato occasionalmente e per pochi istanti, ma ebbe nel sito una funzione, e anche solo per ciò, ebbe contatto visivo con le vittime, ebbe contatto visivo con i seviziatori, ebbe contatto visivo con gli effetti dei maltrattamenti, e soprattutto, ebbe cognizione del significato che la c.d. posizione vessatoria aveva per le vittime. Ora, sebbene sulla natura di questo tipo di cognizione, che incide sulla qualità del dolo, verranno in appresso svolte ulteriori considerazioni, soprattutto con riferimento a imputazioni di reato ex ar. 323 cp, nell'accezione precisata in parte generale, quanto alla sua distinzione rispetto al reato ex art 608 cp, reato che ci occupa quanto agli imputati VALERIO, TALU e TARASCIO, la Corte ritiene sufficiente quanto detto fin'ora per affermare del tutto provata la presenza e la percezione dei fatti costitutivi il reato contestato agli imputati, e la loro dolosa inerzia, sulla scorta delle considerazioni già svolte nel punto 2) di parte generale, pp. 3 e 4, che qui si richiamano.

Infatti questi imputati sono stati assolti dal primo giudice e su di essi, in mancanza di appello del Pubblico Ministero, è sceso il giudicato penale. Tuttavia hanno proposto appello contro di loro VIE Valerie, BENINO Claudio, GHIVIZZANI Federico e MERLINO Sara, quanto a una decisione diversa sulle responsabilità civili degli imputati, appelli per i quali si richiamano qui le considerazioni svolte nella parte generale a pagina 13, nel punto B) sub 1, 2, 3, 4 e 6, a cui si rimanda per agevolare la lettura.

L'appellante VIE Valerie ha dunque sostenuto che:

quanto agli imputati VALERIO, TARASCIO e TALU, assolti dai reati di cui ai capi 26, 33 e 34 di rubrica:

- I) da un lato la sentenza aveva evidenziato il grande significato e la rilevanza probatoria delle dichiarazioni delle PP.OO. decisive per fondare il giudizio di responsabilità degli imputati;
- II) e dall'altro affermava che non era possibile ricostruire con precisione assoluta dove e quando l'imputato avrebbe potuto impedire la commissione dei fatti,
- III) né quali fossero i fatti a cui avrebbe assistito.
- IV) Chiedeva comunque di riformare la formula assolutoria per consentire il risarcimento del danno della P.L., con la formula "perché il fatto non costituisce reato".
- V) Chiedeva che le spese di P.C. venissero liquidate come da nota spese, stante la complessità e la mole dell'impegno professionale impiegato nel processo

Ora, sebbene correttamente l'appellante abbia evidenziato la contraddizione tra quanto detto sub I), da un lato, e sub II e III dall'altro, la riforma della formula assolutoria domandata sub IV) confligge con quanto accertato dalla Corte, non

potendosi accogliere la domanda dell'appellante, poiché i fatti accertati sono stati commessi e costituiscono reato, ancorchè coperto dal giudicato assolutorio, privo di appello del PM.

La domanda di VIE Valerie dev'essere quindi respinta.

- I) Le Parti civili BENINO Andrea, GHIVIZZANI Federico e MERLINO Sara impugnato la sentenza di assoluzione dei detti imputati, hanno richiamato le pagine da 232 a 238 di sentenza assumendo che questi imputati erano Pubblici Ufficiali, che sapevano del danno che il loro comportamento adduceva alle parti offese a loro affidate, stante la generalità dei comportamenti inumani e violenti contro le vittime che non avevano potuto opporre alcuna difesa nei confronti degli illeciti, commessi in luoghi visibili da ciascuno, come il corridoio centrale o il camino per i servizi igienici, illeciti a cui tutti partecipavano, e rispetto ai quali nessuno ingiungeva di smetterla o si adoprava perché si smettesse.
- II) Hanno aggiunto che gli imputati non potevano non rappresentarsi i danni materiali, psicologici e morali causati dagli atti illeciti, o dalle omissioni in quanto il clima di intimidazione permeava le stanze di Bolzaneto, comprese le latrine e i corridoi, che i lamenti dei feriti tenuti in posizioni che aggravavano il loro dolore non potevano non essere uditi da tutti, mentre nessuno mosse un dito per impedire tali comportamenti. E ciò perché ogni P.U. è tenuto ad attenersi scrupolosamente alle norme individuate nei capi d'imputazione.
- III) Chiedevano la dichiarazione di responsabilità dell'imputato. e una provvisoria di euro 20 mila, stanti i danni psicologici e morali anche gravissimi di difficile certificazione e dei quali le parti offese hanno difficoltà a mettere in luce e a raccontare.

La difesa degli imputati ha eccepito l'inammissibilità dell'appello stante la sua genericità, perché i destinatari dell'impugnazione non sono indicati specificatamente in atto di appello, ma "per relationem" con la sentenza di primo grado.

La Corte ritiene che l'applicazione della sanzione dell'inammissibilità debba essere limitata ai casi in cui i requisiti di specificità non possano in alcun modo essere enucleati dal contesto del gravame, e ciò in forza del principio del c.d. "favor impugnationis". Nel caso che ci occupa, il richiamo della sentenza come sub I) di cui sopra, consente una valutazione complessiva dell'atto, che appare così completo nel suo contenuto e idoneo a dare impulso a un successivo grado del giudizio, appunto perché da esso si enucleano con precisione i destinatari dell'impugnazione di queste parti civili.

I fatti che riguardano queste parti sono stati, come emerge dalle pagine 22, 23 e 29 di cui sopra, altamente lesivi della loro integrità psicofisica, dovendo essere messi in relazione con i delitti commessi in danno delle altre vittime, ai quali, in vari modi, queste parti civili appellanti hanno assistito. Infatti non è accoglibile l'argomentazione riduttiva secondo la quale le azioni inumane e degradanti commesse sui componenti di un gruppo di persone aggredite e seviziate, vengano meno quando uno o più

membri del gruppo subiscano atti lesivi minori di altri. La posizione vessatoria, l'ordine dell'immobilità, il divieto di levare o volgere il capo, la consapevolezza dei gesti di violenza commessi sui membri del gruppo, la percezione del terrore instillato nelle vittime, il terrore d'essere a propria volta seviziato approfittando delle costrizioni imposte, determina una lesione dell'integrità psicofisica del soggetto, che si riflette sui piani immediati dell'autoconsapevolezza del diritto alla personale incolumità e dignità, e su quelli mediati del rapporto con le istituzioni delegate a garantirla, che superano il momento della vicenda traumatica, per dilatarsi e incidere sul concetto stesso di cittadinanza di uno Stato di diritto. Il danno cagionato dagli imputati alle vittime di questi reati incrina la struttura psicologica del cittadino di uno Stato democratico, quando viene posto nelle mani di chi, approfittando della privazione della sua libertà, ha spadroneggiato senza limiti su di lui coi gesti e con le parole. Si tratta dunque di un danno morale elevatissimo, poiché il primo diritto riconosciuto al cittadino della Repubblica Italiana, discende direttamente dalla sua Legge Suprema: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo" (art. 2 Cost), e questi diritti hanno il loro fondamento normativo nella L. 4 agosto 1955 n. 848, che ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20. 3.1952: "Nessuno può essere sottoposto a torture" (art. 3). La quantificazione del danno è rimessa al giudice civile, ma equa provvisoria la Corte ritiene sia quella di euro 20 mila per ciascuna parte civile, posti a carico di ciascun imputato, come meglio specificato in dispositivo.

Parte III

Venerdì sera

L' Isp.re sup. re di PS MAIDA Daniela comandante della squadra addetta al servizio, imputata dei reati di cui ai capi 27 e 28 di rubrica, è stata condannata dal primo giudice per il reato di cui al capo 27 di rubrica alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, doppi benefici, interdizione temporanea dai PP.UU.

La pena inflitta è stata calcolata su quella base di anni 1 e m. 3 di reclusione (esclusa la responsabilità per l'omessa somministrazione di cibo e bevande) + m3 per la continuazione interna = anni 1 e m 6 di reclusione), Doppi benefici.

E' stata altresì condannata al risarcimento dei danni in favore delle parti civili di cui alla sentenza impugnata.

Il primo giudice ha affermato, quanto al capo sub 27), che le dichiarazioni dei testi Arculeio, Chicarro, Otero, Delfino, Laval, Larroquelle, Le Bouffant, Lorente, Malara, Misitano, Nebot, Nencioli, Percivati, Persico, Schenone, Subri, Valguarnera e Vie si integrano e si riscontrano vicendevolmente e provano che durante il turno di guardia del "gruppo Maida" erano stati commessi i reati contestati.

La prova del fatto non è smentita dalle deposizioni a difesa, (testi Asti e Bondesan) secondo le quali la Maida stazionava soprattutto sul piazzale esterno ,poiché questi stessi testi hanno riferito che l'imputata entrava di tanto in tanto nell'edificio per dire al personale che era in attesa di istruzioni dalla Questura circa l'attività del suo contingente, per cui non poteva non accorgersi dell'antigiuridicità delle posizioni di rigore in cui erano costrette le persone nelle celle o nei corridoi, con il corollario di insulti minacce e percosse.

Circa i reati sub 28), viceversa, stante la sporadicità delle visite, non c'è la prova piena che l'imputata avesse assistito a ogni singolo episodio riferibile a una individuata parte lesa, talchè, ex art. 40 cpv cp, è necessario, perché sussista la responsabilità penale, che il soggetto agente percepisca il fatto antigiuridico che altri stanno commettendo e ometta di intervenire per impedirlo.

Il V. Sovr.te PS ARECCO Matilde, il V.Sovr.te PS PARISI Natale, gli Isp.ri TURCO Mario e UBALDI Paolo sono imputati dei reati di cui ai capi 35) 36) 37) e 38) della rubrica ex artt. 110, 40 cpv e 608 cp.

La loro posizione di garanzia, secondo il primo giudice, discendeva dal fatto di essere stati posti a capo delle squadre avvicendatesi nella sorveglianza delle celle dalle

19.00 del 20 luglio alle 03.30 del 21 luglio, indipendentemente dal fatto che il comandante del loro contingente fosse L'Isp.re Sup. Maida Daniela.

La responsabilità discende dal fatto che essi stazionavano in continuità nel luogo dei fatti non potendo per tale motivo non percepire quel che accadeva, e lo stesso imputato Ubaldi ha detto di aver visto "volare qualche schiaffone".

La pena base è quella di mesi 9 di reclusione aumentata di m. 3 ex art. 81 cp = anni 1 di reclusione.

Doppi benefici per Arecco, Parisi e Ubaldi. Pena condonata per Turco.

Il PROCURATORE della REPUBBLICA ha impugnato la sentenza circa i reati di cui al capo 28 di rubrica, contestato a MAIDA Daniela, assumendo che:

Poiché sono state ritenute provate le condotte in danno degli arrestati, descritte a pag. 359 della prima sentenza, le argomentazioni della prima sentenza (stanti quelle sub H, I, e J richiamate a p. 6, parte generale della presente sentenza), sono illogiche, essendo illogico che l'imputata non abbia avuto contezza di tali fatti dei quali è provata la commissione per tutto il tempo del suo turno.

L'IMPUTATA MAIDA impugnava la sentenza di condanna quanto al reato di cui al capo 27 di rubrica, eccependo:

In primo luogo che era stata fornita la prova che la permanenza dell'imputata nel sito di Bolzaneto non era quella contestata dalle 19.00 del 20 luglio alle 03, 03 e 30 del 21 luglio, bensì solo dalle ore 23.00 del 20 luglio in poi, come da ordine della dr.sa Terenzi; Infatti il doc. n. 2977 del 18.7.2001 cat.A4/GAB inviato via fax dal Questore Colucci prevedeva che l'imputata e la sua squadra stessero in p.za della Vittoria presso i propri automezzi, ed effettuò due trasporti di fermati presso la caserma di Bolzaneto, e solo verso le 23 la dr.sa Terenzi ordinò che le squadre si recassero presso la Caserma di Bolzaneto. Ivi giunta con la sua squadra, avendo solo avuto compiti di scorta dei fermati, l'imputata e la sua squadra rimase nel piazzale della caserma in attesa della fine del turno che doveva concludersi alle ore 01.00 del 21 luglio. Alle ore 01.00 del 21 luglio prese contatto con la Questura e le fu detto di attendere disposizioni e rimase in attesa fino alle ore 03.30 del 21 luglio, quando venne rilevata dai carabinieri. Durante tutto questo tempo rimase in attesa presso la propria autoradio.

Ha assunto di non essere stata riconosciuta da alcuno dei fermati e di non aver commesso alcun illecito né agevolato alcuna commissione di illeciti

In secondo luogo ha eccepito che, quanto alla squadra comandata dall'isp. Valerio, che aveva orario di servizio dalle ore 13.00 alle ore 19.00 del 20 luglio, la sentenza ha accertato che stazionò presso il sito di Bolzaneto

dalle ore 17.00 e non dalle ore 13.00, per cui incomprensibilmente la sentenza ha escluso la responsabilità dell'ispre Valerio e della sua squadra, affermando che fu la squadra della Maida a effettuare la vigilanza dalle ore 19.00 in poi, e ciò "sul ragionevole dubbio" che non fossero stati il Valerio e i suoi uomini a costringere gli arrestati nelle posizioni vessatorie, ma la Maida e la sua squadra.

Ha eccepito che la condanna fosse stata pronunciata sul ragionevole dubbio della commissione del reato.

In diritto ha eccepito che il reato ex artt. 40 e 608 cp, sussistesse poiché: l'ordine di servizio del 18.7.2001 prevedeva compiti di scorta, e la Maida era appunto responsabile del nucleo scorte. Né v'era alcuna prova circa alcun dovere di vigilanza sui fermati durante la loro permanenza nel sito, e non aveva alcun obbligo giuridico di impedire gli eventi discendente dall'ordine 18.7.2001, che non fu in alcun modo modificato, se non da un vago ordine verbale della dr.sa Terenzi, di recarsi a Bolzaneto "per vedere se ci fosse bisogno di una mano". Ma la dr.sa Terenzi non ricorda di aver parlato con la dr.sa Poggi né di comunicazioni di fatto. Ne consegue che l'affermazione della sentenza, secondo la quale l'imputata era "pacificamente" in posizione di garanzia ex art. 40 cp è infondata. Né tale posizione di garanzia può desumersi dal grado ricoperto, atteso che nel sito erano presenti il dr Perugini e la dr.sa Poggi con grado maggiore e specifica competenza di "organizzare l'attività di PG relativa ai trasportati a Bolzaneto.

Né l'imputata deve rispondere di alcuna condotta illecita commessa dai suoi uomini.

Infine, escluso l'elemento oggettivo della posizione di garanzia l'imputata non poteva conoscere alcuna possibile diversa valutazione circa un proprio impiego come responsabile verso i fermati.

Né poté avvedersi nelle 3 e ore e mezza in cui si fermò sul piazzale, della commissione di alcun illecito.

Chiedeva l'assoluzione.

L'imputata ARECCO impugnava la sentenza eccependo:

In primis di rinunciare alla prescrizione eventualmente maturata.

Poi di non essersi comunque trovata a rivestire la posizione di garanzia di cui all'art. 40 cp perché, in primo luogo, l'orario di permanenza nel sito no fu dalle ore 19.00 alle ore 03.30 del mattino successivo, poichè l'ag.te BONDESAN (ud. 4.5.07) ha detto di essere giunta nel sito con l'imputata verso le ore 23.00, e solo verso la mezzanotte ricevette dal sost. commissario MAIDA l'ordine di entrare nella struttura e di stazionare davanti a una cella; la teste BONDESAN ha detto di aver svolto tale compito per circa un'ora e poi di aver atteso all'esterno prima di lasciare il sito

insieme con tutto il contingente che era di circa 20 persone

Precisava che la teste BONDESAN ha ricordato che nella cella c'erano due ragazze sedute al centro della cella quindi non in posizione vessatoria, e pure alcuni dei fermati hanno detto di non essere sempre rimasti in posizione vessatoria, ma, specialmente le donne, di aver potuto sedersi e assumere posizioni più libere e più comode.

Inoltre ha detto che non è stata fornita alcuna prova circa la formazione di squadre o sotto squadre, a capo di una delle quali sarebbe stata posta l'Arecco e nessuno dei testi, BONDESAN, ASTI, GUARINO né la stessa MAIDA hanno riferito in proposito.

Né sarebbe stata fornita alcuna prova della durata nel tempo della posizione vessatoria dei fermati durante la permanenza dell'appellante nella struttura.

L'imputata ha sostenuto di non aver svolto il servizio di vigilanza in modo continuativo, di non aver impartito alcun ordine né direttive, per cui non può accogliersi l'equazione: presenza = consapevolezza.

Veniva chiesta l'assoluzione.

L'imputato UBALDI impugnava la sentenza di condanna assumendo che:

Non era stata provata la posizione di garanzia ex art. 40 cp perché non era stata provata l'esistenza di squadre o sottosquadre poste agli ordini degli imputati Ubaldi, Arecco, Paris e Turco, definiti in posizioni intermedie, né era stata provata la sistematicità delle vessazioni, né la presenza e la permanenza nel sito per un tempo apprezzabile e continuativo, che avrebbe consentito all'Ubaldi di percepire la commissione degli illeciti.

Eccepiva di non essere giunto presso il sito vero le ore 19.00 per lasciarlo verso le ore 03.30, bensì verso le ore 21 e 30/ 22.00, come detto dall'ag.te s. GUARINO, (UD. 4.6.07) dalla stessa MAIDA, e dal fatto che tutte le persone sentite han detto di esservi giunte all'imbrunire TURCO (INTERR. 14.01.03), e perché come ha detto l'isp. VALERIO, verso le 19.00 il contingente era ancora presso l'ente Fiera (interr. 30.10.03) ; l'UBALDI vi giunse a bordo di auto condotta dall' ag.te Guarino e rientrò nel commissariato di Chiavari vero le 02.30, talché dovette lasciare il sito almeno quando gli venne dato il cambio verso le ore 01.00.

Circa l'assunto per cui non sarebbe stata provata la sistematicità delle vessazioni, il fatto che solo 24 persone su 79 sporsero querela, e che ciò non accadde né immediatamente né contemporaneamente dopo i fatti, ma a piccoli gruppi a partire dal 7 agosto fino al 19 ottobre; il fatto che la narrazione della p.o. AZZOLINA non è attendibile sono elementi che fanno dubitare della ininterrotta e costante sottoposizione delle pp.oo. alle asserite vessazioni.

Inoltre molte pp.oo. e cioè AVENI, PERCIVATI, CALLAIOLI, CARCHERI, VIE, SUBRI, MAPELLI, MICHELI, PERSICO, REMORGIDA, LUPI, MAZZOLI, BONNECASE, LE BOUFFANT, MALARA, MISITANO, VALGUARNERA, BENINO CASSARO, hanno detto che in alcuni momenti era stato possibile assumere posizioni più comode, e ciò smentisce il fatto che abusi e vessazioni sarebbero stati perpetrati in ogni tempo e in ogni dove.

Inoltre l'UBALDI trascorse la maggior parte del tempo presso il sito, al di fuori della struttura, come hanno riferito il teste GUARINO e l'isp. Sup. MAIDA e come ha detto lo stesso imputato (interr. 19.6.03), e lo stesso UBALDI ha detto che il tempo di permanenza all'interno era, per i pari grado come lui di circa 15 minuti, con alternanza nella vigilanza; e il fatto di aver detto di aver visto "volare qualche schiaffone", significa solo che l'atmosfera, trattandosi di persone appena arrestate, non era di comoda rilassatezza, ma attiene solo alla percezione di un fatto repentino, a fronte del quale egli vide anche una persona che si era accasciata venir soccorsa.

Quanto alle squadre e alle sottosquadre domandate dagli imputati, si tratta di un'invenzione accusatoria, poiché il personale si era autonomamente organizzato per ruotare davanti alle celle, e non c'erano né squadre né sottosquadre, ma un solo responsabile, l'isp. Sup. Maida, per tali ragioni l'imputato non aveva neppure avuto la possibilità di percepire i fatti illeciti che avrebbe avuto il dovere di impedire.

La pena era comunque eccessiva, anche a causa dell'immotivato diniego di riconoscimento delle attenuanti generiche, che devono venir riconosciute per adeguare la pena al fatto ex art. 27 Cost., e perché l'argomentazione del Tribunale, secondo il quale tali esecrabili fatti, per essere stati commessi da appartenenti alle Forze dell'Ordine, li rendono ipso facto non meritevoli delle attenuanti generiche, attiene a un automatismo argomentativi illegittimo, smentito dalla necessità di ricorrere ai criteri di cui all'art. 133 cp.

In subordine chiedeva il minimo edittale e la sostituzione con la pena pecuniaria;

L'imputato TURCO impugnava la sentenza assumendo:

in primis di rinunciare alla prescrizione.

Poi di essere stato nel sito dalle 23.00 circa alle 3. 30 e quindi per un tempo inferiore alle 8 ore contestate; che non era stata dimostrata alcuna commissione di atti illeciti da parte dell'ipotetica squadra o sottosquadra che avrebbe ricevuto ordini dal Turco; che comunque dell'esistenza di tale squadra non c'era prova, come non c'era prova del livello intermedio al quale sarebbe appartenuto il Turco; che le dichiarazioni del coimputato Ubaldi, rese in indagini preliminari, non erano utilizzabile né contro l'Ubaldi né contro il Turco; che non c'era prova della permanenza del Turco presso alcuna cella, né della sua percezione di eventuali illeciti, né per quanto tempo ciò sarebbe accaduto, e ciò perché nessuno ha riferito sulla presenza del Turco.

Chiedeva l'assoluzione.

Impugnava la sentenza anche l'imputato PARISI, ma trattandosi di imputato deceduto, s'impone la pronuncia di NDP per morte dell'imputato.

Le PARTI CIVILI

VIE Valerie Anne Beatrice, BONNECASE Vincent e LEBOUFFANT

Gwendal hanno impugnato la sentenza quanto all' imputata MAIDA assumendo quanto segue.

Da un lato la sentenza aveva evidenziato il grande significato e la rilevanza probatoria delle dichiarazioni delle PP.OO. decisive per fondare il giudizio di responsabilità dell'imputata, e dall'altro affermava che non era possibile ricostruire con precisione assoluta dove e quando l'imputato avrebbe potuto impedire la commissione dei fatti, né quali fossero i fatti a cui avrebbe assistito.

Chiedevano comunque di riformare la formula assolutoria per consentire il risarcimento del danno della P.L., con la formula "perché il fatto non costituisce reato".

Chiedevano che le spese di P.C. venissero liquidate come da nota spese, stante la complessità e la mole dell'impegno professionale impiegato nel processo.

Le Parti Civili GERMANO' Chiara, CUCCOMARINO Carlo, SCORDO Atonia, BROERMANN GROSSE Miriam, HAGE Morgan Katherine, HEIGL Miriam, WIEGERS Daphne e ZAPATERO GARCIA Guillermina e WAGENSCHIEIN Khirsten impugnavano la sentenza di assoluzione dell' imputata MAIDA (capo 27) in relazione alla mancata somministrazione di acqua e cibo, assumendo quanto segue.

Il PM aveva sostenuto la sussistenza del reato ex art. 608 cp anche per tale aspetto, perché la tesi sostenuta in sentenza per cui viceversa la mancata somministrazione del cibo e delle bevande non rientrava nelle fattispecie criminose addebitabili agli imputati, poiché ciò dipendeva da concrete e obiettive difficoltà logistiche e organizzative, dimostrate, stante un'erronea previsione di brevi tempi per completare le operazioni di fotosegnalamento e immatricolazione, perché sin dal venerdì i responsabili avevano avuto modo di comprendere appieno l'emergenza che andava delineandosi, ma nessuno aveva provveduto come invece si era fatto per la mancanza di personale femminile per le perquisizioni e gli addetti alla custodia delle celle.

La tesi di sentenza era smentita dal fatto che sarebbe ben stato possibile fornire acqua prelevata dai rubinetti dei bagni o della mensa e cibo dai distributori di cibo, mentre gli agenti operanti non si fecero mai mancare né cibo né acqua, concedendosi vere e proprie tavole conviviali in un noto ristorante dell'entroterra, e perché nessuno mai cercò di reperire alimenti e acqua all'esterno del sito.

Chiedevano quindi la condanna al risarcimento stante l'intensità del dolo dimostrato.

Le Parti Civili BENINO Andrea, DELFINO Gianluca, GHIVIZZANI Federico, ISERANI Massimo, MASSAGLI Nicola e MERLINO Sara impugnavano la

sentenza pronunciata nei confronti dell' imputata MAIDA, richiamando le conclusioni del primo grado; richiamando quanto accertato in termini di presenza e di comportamenti violenti e illeciti e di durata dei fatti sul presupposto che l' imputata era P.U. e sapeva del danno che il suo comportamento avrebbe cagionato ai cittadini ad essi affidati.

Chiedevano quindi la declaratoria di responsabilità anche per i reati ex art. 323 cp E una provvisoria di euro 20 mila anche per i gravissimi danni psicologici e morali.

Per MASSAGLI Nicola di euro 30 mila, avendo questi sofferto danni particolarmente gravi che lo hanno portato a numerosi interventi chirurgici e avendo di tali danni fornito prova certificativa.

Tanto premesso deve preliminarmente evidenziarsi come correttamente il Pubblico Ministero abbia rilevato che la stessa imputata MAIDA Daniela, nella sua relazione di servizio del 7.3.2002 (doc. 6.12), aveva scritto: “.. presso la caserma di Bolzaneto la squadra di cui la scrivente era responsabile effettuava permanenza all'esterno delle camere di sicurezza, in ausilio al personale già presente della Polizia Penitenziaria, al fine di vigilare le persone ivi ristrette” e nell'interrogatorio reso al PM all'udienza del 6.10.2002, del quale era stata data lettura ex art. 513 cp all'udienza del 23.10.2007, MAIDA Daniela aveva detto: “ effettivamente avevo capito, sia pure nella genericità degli ordini ricevuti, che la mia squadra doveva occuparsi della vigilanza delle persone fermate”.

Altresì la squadra dell'Isp.re MAIDA era composta da venti persone, oltre a lei stessa, fra le quali v'erano l'isp.re TURCO, L'Isp.re UBALDI, il V. Sovr. ARECCO e il V.Svr. PARISI.

Quanto all'orario di arrivo sul sito, l'assunto difensivo circa la deposizione liberatoria della dr.sa TERNZI, resa il 4 maggio 2007, è del tutto lacunosa, e infatti, sebbene la teste abbia riconosciuto il documento prodotto dalla difesa, (doc. 2977 del 18.7.2001 cat A4/GAB) non ha potuto affermare che la permanenza nel sito da parte del c.d. contingente MAIDA fosse caduta né nell'orario esatto di tale documento, (e certamente terminata in orario di gran lunga successivo, provata verso le ore 03.30 e non dell' una di notte) la teste ha continuato a dire, circa l'ora in cui il gruppo giunse nel sito: “*non ricordo*” (p. 27),circa le persone presenti nel luogo (P.le Kennedy)) dove lei stessa si trovava, da lei incontrate, al di là di quelle con le quali era in contatto fonico: “*Non ricordo*” (p. 28). Ha bensì ricordato che vennero predisposti numerosi gruppi comandati da ispettori, per il trasporto dei fermati nel sito di Bolzaneto, “ *e non è che l'allora Ispettore MAIDA sia andato e tornato tutte le volte*” (p. 30) per cui “*sicuramente.. sulla base delle necessità, se sono stati fatti due trasporti, saranno stati fatti due gruppi, però ora come ora, non me lo ricordo. E' chiaro che io non è che, se è stato fatto un trasporto in un certo orario , valutando che doveva arrivare la sera, una parte del contingente avrà accompagnato un po' di fermati, l'altro sarà rimasto a disposizione*” (p. 30,31).

D'altronde non soccorre l'assunto difensivo neppure la deposizione di BONTESAGHI Daniela (4.5.07 pp. 34 e ss) che si è limitata a ricordare, con approssimazione, di essere giunta nel sito

insieme con l'imputata ARECCO, verso le 23 del 20 luglio, poiché, alla luce delle dichiarazioni della dr.sa TERENCEZI emerge che l'orario del gruppo di ARECCO non era l'orario di arrivo dell'Isp.re MAIDA. Anzi, dalle parole della teste BONTESAGHI, sembra emergere solo che l'Isp.re MAIDA fosse stata anche presente nella serata nel P.le Kennedy, ma anche nel sito di Bolzaneto, per cui, così come lacunosamente ha detto la teste TERENCEZI, MAIDA dovette essere nel sito anche prima.

E d'altronde non si comprenderebbe perché, allora, nella sua relazione di servizio l'Isp.re MAIDA abbia detto il contrario di quanto assunto nella sua difesa, circa la presenza nel sito fin dalle ore 19.00.

Ne consegue allora, che è ben plausibile che l'Isp.re MAIDA fosse rimasta stabilmente nel sito di Bolzaneto in orario successivo alle 19.00, ma non certamente solo a partire dalle ore 23 del 20 luglio, e non certamente in orario antecedente, senza svolgervi alcuna funzione.

A questo punto deve concludersi affermando che l'istruttoria dibattimentale ha accertato che il c.d. contingente dell'Isp.re Valerio non smontò alle ore 19.00 del venerdì 20 luglio 2001, ma successivamente, non essendo stato rilevato alle ore 19.00 dal c.d. contingente dell'Isp.re Maida, perché per un tempo apprezzabile dopo le ore 19.00 le squadre dell'Isp.re Maida, pur alternandosi, sarebbero rimaste in servizio nel p.le Kennedy.

Tuttavia, come è già stato detto, non è affatto dimostrato l'assunto difensivo di questi imputati (contingente Maida) secondo i quali la loro permanenza nel sito sarebbe da ascriversi solo dalle ore 23 e non prima, poiché, in primo luogo, la difesa non ha provato l'ora dell'avvicendamento con il contingente dell'Isp.re Valerio, e perché l'assunto difensivo non ha provato che tali imputati furono altrove nel tempo trascorso tra le ore successive alle 19.00 e le ore 23. Deve cioè evidenziarsi come, a fronte di una prova documentale fornita dalla pubblica accusa circa un orario di servizio nel sito a partire dalle ore 19.00, la prova di cui al doc. 2977 del 18.7.2001 cat A4/GAB consente solo di estendere ragionevolmente fino a un tempo che si avvicina alle ore 22 l'assenza di questi PP.UU dal sito di Bolzaneto, dal momento che la stessa difesa riferisce: 1) di aver effettuato ben due trasporti di fermati nel sito; 2) che "verso" le ore 23 la dr.sa Terenzi della Questura ordinò che le squadre si recassero presso il sito di Bolzaneto, ma come si è visto questa seconda affermazione è destituita di fondamento.

Tanto premesso, e prima di procedere all'esame delle posizioni degli imputati MAIDA, TURCO, UBALDI e ARECCO, è necessario ricostruire, per quanto sia possibile attraverso le deposizioni e la documentazione in atti, chi e quante furono le parti lese nelle ore che ci occupano, e che cosa esse ebbero a subire e a notare, e che cosa contestualmente accadde nel luogo dove MAIDA, TURCO, UBALDI e ARECCO agirono, a loro dire, inconsapevolmente degli eventi criminosi succedutisi.

Utili sono allora le dichiarazioni rese da ciascuna parte offesa, da incrociarsi con le

dichiarazioni rese dalle altre parti lese, e con la documentazione in atti costituita dai cartellini fotosegnalatici redatti dalla Polizia di Stato e da quella Penitenziaria, nonché dai verbali che recino date e orari, pur nella consapevolezza che tali indicazioni cronologiche non sono esatte, perché questi documenti vennero redatti anche cumulativamente o in momenti successivi alla loro materiale scrittura.

Non solo, la Corte ritiene di richiamare, quanto alle argomentazioni generali necessarie per evidenziare la sussistenza del reato di cui all'art. 608 cp (di cui al capo 27 di rubrica per quanto attiene all'imputata MAIDA, dal quale è stata assolta in primo grado) le medesime già sviluppate per quanto attiene agli imputati VALERIO, TALU e TARASCIO.

Verranno quindi esaminate le deposizioni delle seguenti pp.oo.:

1) ARCULEIO Carlo, che rese la sua deposizione all'udienza del 30.1.2006.

Questi, che giunse nel sito verso le ore 20.00, e che venne condotto in cella dove subì *“schiaffi dati alle spalle, pugni, manganellate e calci, sempre alle spalle”* (p. 7), trascinato da un agente della Polizia di Stato, *“che guardava dritto per la sua strada e non si preoccupava se ne frattempo venivo colpito da tutti gli agenti che stavano nel corridoio”* (p.14), con forza in avanti, con le mani legate (p. 9), Ha detto di essere stato costretto, dopo che gli erano state levate le manette a stare a braccia alzate e gambe divaricate e faccia al muro nella penultima cella sulla sinistra (p.10), insieme con una quindicina di persone, col *“divieto di guardarsi e di comunicare o di trovare lo sguardo di qualcuno”* e che tale posizione venne costretto a mantenere *“tutta la notte fino all'indomani mattina”* (p. 11).

Ora, poiché dall'esame della documentazione risulta che la compilazione del cartellino fotosegnalatico del Carcere reca la data del 20 luglio e l'ora delle 23 e 40, e poiché questa redazione è successiva a quella della Polizia di Stato, e poiché il verbale di arresto reca le ore 21.00, si deve ragionevolmente arguire che tra le 21 e le 24 dovettero succedersi gli eventi raccontati da questa p.o., tra i quali i transiti nel corridoio per recarsi nei luoghi dove venivano svolti i vari adempimenti amministrativi che lo riguardarono (perquisizione, redazione del verbale di arresto, accompagnamento al di fuori della struttura per la fotosegnalazione della Polizia di Stato, accompagnamento presso l'Infermeria dove il medico doveva redigere il referto, accompagnamento presso l'ufficio della Polizia Penitenziaria per il relativo fotosegnalamento).

Egli ha quindi ricordato di essere rimasto in tale cella, *“non chiusa a chiave”* (p.16) nella quale entravano spesso gli agenti che *“colpivano, offendevano, stressavano”* (p.17) e *“ci veniva dato degli omosessuali, dei comunisti omosessuali, dei drogati, stronzi, figli di puttana, bastardi, assassini”* (p. 23)

A questo punto si pone ancora, come già precedentemente, la questione della percettibilità degli eventi, perché ARCULEIO ha ricordato: *“Venivano colpite anche altre persone, gli veniva fatta sbattere la testa al muro perché avendo la testa appoggiata, bastava una spinta per creare un colpo abbastanza forte”* (p. 22) e *“colpi con relativo urlo di dolore della persona colpita”* (p. 24), definita da questa p.o. così: *“era quasi una situazione da film, si sentivano urla di dolore da una*

parte, urla di persone che urlavano per offendere da un'altra parte, gente che rideva, c'era parecchia confusione" (p. 24).

Ma la descrizione degli eventi procede attraverso una significativa condizione: Arculeio ricorda che la posizione vessatoria non era pacifica, perché *"nessuno di loro si era messo d'accordo, c'era chi voleva le braccia un po' più larghe, chi voleva le gambe un po' più strette, chi le voleva un po' più alte"* (p. 29), mentre dall'esterno, con vari stratagemmi, anche ingenui, altri agenti cercavano di attirare l'attenzione delle vittime, *"anche con un semplice psst"* (p. 29) affinché il malcapitato cambiasse posizione, dopo di che l'autore della distrazione avvisava il poliziotto di guardia per indurlo a infliggere una punizione (p.29), e Arculeio ha ricordato di essersi così guadagnato delle percosse.

Egli ha pure ricordato della difficoltà di ottenere di essere accompagnati in bagno per espletare le funzioni fisiologiche, e come accadesse che un agente iniziasse l'accompagnamento di una persona, e altro agente, sgridando chi aveva ceduto alle preghiere, riaccompagnava in cella il malcapitato. La conseguenza di ciò era che a terra *"c'era parecchia sporcizia e liquidi non riconoscibili e macchie di sangue e "persone con crisi di nervi, gente che piangeva, gente che sanguinava"* (p. 32)

Questa p.o. fa poi un'affermazione importante, che, si vedrà in appresso, trova numerosi riscontri nelle dichiarazioni di altre pp.oo. (Percivati, Franceschin) Arecco; Delfino; Lebouffant; Lupi; Nencioli; Persico; Romanelli; Manganedlli; Sassi; Schenone; Subri; Ulzega; Valguarnera; Germanò). Arculeio ha ricordato che *"i poliziotti entravano con l'intenzione di farci dire delle cose che comunque non volevamo dire, come chiedere: - chi è più coglione fra tutti e due, tu o io?- e se io rispondevo risultava che prendevo i colpi di manganello e subivo dei colpi, quindi alla fine la risposta doveva essere per forza quella che volevano sentirsi dire"* (p. 25), e, in ordine ad altre imposizioni del genere, ricorda di essere stato costretto *"a urlare viva il Duce, se no sarebbe stata violenza"* e ha ricordato di aver sentito che questo accadeva *"dai ragazzi della mia cella e di quasi tutte le altre celle intorno a me"* p. 25).

Arculeio ha ricordato che questo accadde a un giovane francese, per il quale si fece da intermediario traducendogli l'ordine del poliziotto che poco prima lo aveva colpito con un forte calcio, e ha ricordato molti di questi poliziotti esibissero delle collanine d'oro che rappresentavano *"celtiche o rune"* (p. 27).

2) BONNECASE Vincent, (che è solo teste) all'udienza del 5.6.2006, la cui deposizione è già stata parzialmente esaminata per quanto attiene agli imputati del c.d. contingente dell'isp.re Valerio, raccontando gli eventi succedutisi nel prosieguo della sera del 20 luglio 2001, mentre si trovava al di fuori dell'edificio in balia di due poliziotti che lo stavano portando alla fotosegnalazione, ha riferito di aver *"gridato quando mi ha storto il braccio e mi ha detto in un francese sbagliato che non dovevo gridare, dunque ha ricominciato e io ho ricominciato a gridare e l'altra persona in borghese mi ha dato calci nella tibia ed quello che stava storcendomi il braccio mi ha spiegato che non dovevo gridare. Dopo ha ricominciato con il braccio, con questi movimenti e io provavo a non gridare perché capivo che ogni volta che*

gridavo mi davano anche dei calci, dopo a un certo punto non riuscivo più a trattenermi dal gridare, dunque gridavo e l'altra persona in borghese mi dava dei calci dicendomi – merda merda merda-. Questo momento è durato abbastanza a lungo, continuava il Poliziotto a tenermi il braccio e avrà durato probabilmente un'ora, due.. a volte avevo un problema a respirare, dunque si fermavano, per lasciarmi respirare un attimo, e poi andavano avanti” (pp. 20 e 21).

Ora, per quanto sia logico ritenere che il tempo di due ore di sevizie possa essere stato anche inferiore, poiché il teste ha ricordato che ciò è avvenuto nella notte, (p. 18), e poiché la data della fotosegnalazione reca il 20 luglio, deve arguirsi che ciò è sicuramente avvenuto mentr'era presente il c.d. contingente dell'Isp.re Maida, e si ricorda che la tesi difensiva dell'imputata Maida verte sulla sua presenza all'esterno dell'edificio principale.

Questo fatto, allora, che si svolse attraverso un tempo non breve, è caratterizzato da tre elementi: il primo la sua durata, il secondo la sua platealità, con la sua fonte sonora, tale per cui altra p.o. ha ricordato di aver sentito le urla di Bonnecase provenire dalla svolta oltre l'angolo dell'edificio dove i due poliziotti praticavano la tortura, e il terzo dalla sicurezza d'impunità dei due aguzzini, e questa sicurezza d'impunità discende dalle modalità della condotta, incurante del luogo aperto, nel cortile della caserma, e delle urla della vittima.

In tale occasione, o nell'edificio posto all'esterno della struttura principale, o in uno degli uffici della polizia nella hall di questa, Bonnecase ha ricordato un ragazzo a torso nudo con segni rossi sulla schiena, e una porta chiusa da cui venivano grida di sofferenza (pp. 21 e 22) e, *“nella stanza della macchina da scrivere, un poliziotto in borghese, calvo, ha detto a un altro –Francia- e ho capito che parlavano di me, e quello della macchina per scrivere si è messo a urlare e a spingermi violentemente dicendo che non parlava il francese e quello che mi teneva il braccio mi ha spinto fuori e ha continuato a storcermi il braccio...e mi ricordo che avevo sempre più male e cercavo di liberarlo dalle sue mani e lui mi guardava e faceva segno per dirmi di non provarci” (p. 23).*

La ricostruzione dei fatti da parte di questo teste, la Corte ritiene che sia preziosa per diversi ordini di ragioni. In primo luogo perché si tratta di un teste per il quale non valgono le diffidenze sull'attendibilità dei testi imputati in reato connesso, in secondo luogo perché la sua deposizione è attraversata da una serie di imprecisioni e di precisazioni, frutto del trauma subito e della sua rievocazione, che la rendono particolarmente credibile, in terzo luogo perché si dipana nel tempo coincidente con la presenza di questi imputati, in quarto perché attiene ai luoghi di passaggio all'interno della struttura, al suo esterno, all'edificio della fotosegnalazione, e agli uffici gestiti dalla Polizia di Stato, dove necessariamente furono gli imputati.

Quindi il teste ha ricordato, essendo stato ferito alla testa, che una persona gli diede un impacco con ghiaccio che egli si tenne sulla testa mentre il poliziotto continuava a tenerlo violentemente con una mano per l'altro braccio, mentre con l'altra sbocconcellava un panino, e ha poi ricordato di essere stato portato *“in una stanza allungata”*, dove costui lo mostrò alle altre persone, definendolo *“–personaggio illustre- e dove i poliziotti si misero a ridere, e questi mi ha fatto andare due o tre*

volte fra questa ala di poliziotti, mi torceva molto forte il braccio, mi davano dei colpi mentre passavo tra due ali di poliziotti, io gridavo, loro ridevano.. e dopo mi hanno portato fuori. Dopo questa scena mi ricordo che le mie gambe tremavano molto forte e il poliziotto continuava a darmi calci sulle gambe e sui piedi. Finchè poi venni messo di nuovo contro il muro fuori” (p. 24).

Il teste conclude ricordando di non aver ricevuto né cibo né acqua durante la sua permanenza, di aver infine firmato alcuni documenti prima della sua liberazione e di essere stato accompagnato fuori dal sito di Bolzaneto e liberato verso le tre del mattino, ancorchè il verbale certifichi le ore 23 e 30.

Da ciò si ricava agevolmente che quanto praticato su Bonnacase non fu sporadico, ma continuò sia dentro gli edifici, sia al di fuori, che non fu occulto, sia per le reazioni verbali della vittima, sia per le manifestazioni fisiche della stessa, tali per cui *“una persona”* gli diede un impacco ghiacciato, e deve arguirsi che le condizioni di prostrazione, di dolore, di paura, di sofferenza, il tremore del corpo, non solo indussero al riso e alla pervicacia nelle condotta dei suoi seviziatori, ma furono palesi a chiunque lo avvicinasse.

E Maida, Turco, Ubaldi e Arecco erano lì, o all'interno dell'edificio, o sul piazzale.

3) CHICHARRO SANCHEZ Pedro è stato escusso all'udienza del 9.6.2006, e poiché ricorda di essere stato condotto nel sito al tramontar del sole, mentre le due cartelle fotosegnalistiche recano entrambe la data del 21 luglio, ne consegue che i suoi trasferimenti dalla cella ai luoghi degli adempimenti amministrativi, dovettero avvenire a ridosso della mezzanotte o durante la notte, e quindi necessariamente in un tempo coincidente con la presenza degli imputati che ci occupano in questa parte della sentenza.

Questa p.o. ricorda dunque *“grida, voci e colpi”* (p. 7), ha ricordato di aver dovuto mantenere fino al mattino successivo la posizione vessatoria, di essere stato accompagnato per almeno quattro volte fuori dalla cella per i vari adempimenti, e che *“nella stanza della Squadra Mobile ... un poliziotto in borghese prende la dichiarazione, la mette al lato del tavolo, si mette i guanti e inizia a picchiarmi mentre gli altri due mi tenevano per le braccia e più io dicevo che non firmavo più diventavano aggressivi. Uno prese un coltello a serramanico e cominciò a tagliarmi i capelli a colpi di coltello; uno prese un salame e mi colpirono al collo per obbligarmi a firmare. Io continuavo a dire di no, che volevo leggerlo e cominciavano a colpire la testa contro il tavolo. Io dissi che avrei firmato e stavo sanguinando ... allo zigomo destro”* (p. 12). Chicharro ha ricordato di aver avuto lividi e gonfiori (p. 18) e che la durata complessiva tra il primo trasferimento dalla cella in infermeria e la sua presenza nella Matricola, che fu l'ultimo luogo dove venne condotto, fu di circa cinque ore. E poiché la consegna all'istituto penitenziaria parte della Digos reca l'ora delle 3,05 del mattino del 21 luglio, la ricostruzione degli eventi fatta da questa p.o. attraversa per un consistente spazio temporale gli orari di presenza nel sito di questi imputati, né è possibile supporre che questa p.o. abbia sofferto le sevizie stoicamente e in silenzio, talchè le sue reazioni sonore dovettero essere congrue al livello di sofferenza patito.

4) Anche DELFINO Gianluca, escusso all'udienza del 7.2.2006, ha ricordato di

essere giunto nel sito di Bolzaneto al tramontar del sole, e di aver atteso molto tempo a bordo del veicolo prima di essere trascinato fuori e condotto all'interno dell'edificio principale, e di aver visto nel cortile *“persone che venivano portate fuori con le facce insanguinate”* (p. 3).

Questo teste p.o. ha ricordato di aver avuto la frattura del naso che continuava a sanguinare, di essere stato costretto a stare nella cella a gambe larghe e fronte al muro, così a lungo da svenire prima della visita medica (p. 10) e che tale imposizione veniva ottenuta infliggendo calci alle gambe e colpi sulla schiena, a lui e agli altri nella cella (p. 11).

Il teste ha ricordato che all'identificazione, dove venne condotto da un ispettore della Polizia, egli aveva chiesto la ragione del suo arresto, ottenendo in risposta che *“siccome ero andato a manifestare violentemente questo era giusto che mi accadesse, al che ho detto che non stavo manifestando violentemente né null'altro e mi è stato risposto che comunque era giusto che mi accadesse questo per il semplice motivo che ero lì. Ero stato lì per manifestare”* (p. 14).

Queste parole sono emblematiche di una doppia circostanza: la prima attiene al fatto che questo funzionario di polizia non se ne accorse, ma era del tutto consapevole che altri lo facevano, e ne vedeva i segni e ne ascoltava la reazione da parte della vittima, e la seconda al fatto che costui non solo non interviene per far cessare le sevizie, non solo manifesta indifferenza o disattenzione, ma se ne fa portavoce con la vittima, che, al ritorno in cella, verrà fatto oggetto di insulti durante il transito nel corridoio e costretto a riassumere la posizione vessatoria contro il muro, nonostante il naso sanguinante.

Ora, il verbale di arresto reca la data del 21 luglio alle ore 00.10, e il cartellino fotosegnalatico della polizia penitenziaria, e il verbale Digos di consegna le ore 02.45 del 21 luglio.

Quindi anche per Delfino i tempi coincidono con la compresenza degli imputati del c.d. contingente dell'isp.re Maida.

Infine questa p.o. ha ricordato che, verso l'alba, c'era un gruppo di persone che veniva portato fuori da Bolzaneto e costretto a fare il saluto romano (p. 18).

5) LARROQUELLE David, escusso all'udienza del 12 giugno 2006, è stato parzialmente esaminato quanto ai fatti relativi al contingente dell'Isp.re Valerio, ma la sua deposizione descrive eventi succedutisi anche nel prosieguo della serata, tanto che il cartellino fotosegnalatico della Polizia di Stato reca la data del 21 luglio, e poiché quello della polizia penitenziaria reca la data del 21 luglio ore 03.25, ancorché in termini approssimativi, i fatti si pongono all'interno di un range temporale coincidente con la presenza nel sito del c.d. contingente dell'Isp.re Maida. Racconta dunque questa p.o. di essere stata portata per la prima volta fuori dalla cella durante la notte, e quindi, come si è appena evidenziato, questo primo transito, che precedette la prima fotosegnalazione si pone prima della mezzanotte del 20 luglio, o a ridosso di tale ora, e quindi in orario compatibile con la presenza del c.d. contingente MAIDA, quando *“due poliziotti sono venuti a prendermi, mi hanno preso per le braccia, mi hanno piegato la schiena e mi hanno fatto attraversare il corridoio sotto le percosse degli altri poliziotti”* mentre le sue mani erano sempre prigioniere

dei laccetti (p. 66) e venne condotto in un ufficio, dove gli vennero tolti i lacci, mentre le sue mani erano gonfie e blu e i polsi erano escoriati e insanguinati (p. 77) e venne percosso con pugni e calci sul viso e in pancia dai cinque o sei poliziotti lì presenti (p. 68). Qui l'aggressione viene descritta da Larroquelle specificando di esser stato colpito anche ai testicoli e "*quando uno mi dava un calcio, dopo prendevo un pugno da un altro, uno dopo l'altro sino a cadere a terra*" (p. 69) dove veniva colpito da calci (p. 70), finchè gli venne fatto firmare un documento.

A questo punto, dopo la firma, Larroquelle ricorda che il poliziotto, definito "*grosso, cinquantenne, calvo*" (p. 73) , e riconosciuto nella foto n. 7 del fascicolo fotografico della Polizia di Stato nell'isp.re Gaetano Antonello(p.99, 100,) che stava dietro la scrivania indossò un paio di guanti neri, e lo colpì violentemente alle costole (p.74), finchè venne riaccompagnato nella cella dove gli venne imposta la posizione vessatoria. Tanta era la prostrazione di questa p.o. da ricordare di essersi addormentato in piedi e di essere stato svegliato dagli agenti che urlavano e spingevano (p. 78).

Tutto ciò significa, osserva la Corte, che l'aggressione nell'ufficio della Polizia di Stato, che non fu indolore, non poté avvenire nel silenzio, così come quanto accaduto nel corridoio, e le urla con le quali Larroquelle venne privato del momento di requie, addormentato in piedi, erano percepibili anche al di fuori della cella, da chiunque si trovasse nel corridoio.

Ma molto significativo, e tale da contribuire alla smentita dell'assunto difensivo dell'imputata Maida che ha detto di essere rimasta presso il proprio automezzo al di fuori della struttura, senza nulla percepire dei delitti che vi venivano perpetrati, è quanto raccontato dal Larroquelle, allorchè venne ancora condotto al di fuori della cella, per andare proprio nel piazzale e recarsi alla fotosegnalazione nell'altro edificio, la palestra, distante una cinquantina di metri. Egli dunque ricorda una coda di persone costrette ad attendere il loro turno in posizione vessatoria contro il muro (p. 81). Lì Larroquelle ha ricordato che il poliziotto in borghese che lo accompagnava, gli aveva artigliato un braccio agendo in modo doloroso sul muscolo per una decina di minuti, (p.95).

Poi di ritorno verso la cella, nel corridoio, all'altezza dell'infermeria, una serie di persone, tra le quali riconobbe Ester Percivati "*di fronte al muro, gambe divaricate e mani appoggiate alla parete*" (p. 82) dove "*i poliziotti presenti ci colpivano e ci obbligavano tutti a fare il saluto di Mussolini e a gridare viva il Duce e viva la Polizia Penitenziaria*" (pp. 83 e 85), e questo per il tempo di "*più o meno un'ora*" (p. 85)., Lì Larroquelle ricorda di essere stato colpito alla nuca con il manico di un coltello (p. 84), finchè, condotto nell'infermeria, le persone ivi presenti gli rivolsero l'epiteto di "*porco*" (p. 90), e dove mostrò di avere male alle costole, i polsi che dolevano e le mani livide, il segno della percossa sulla nuca e dei colpi sul viso (p. 92) e le lesioni subite sul muscolo del braccio, in attesa della fotosegnalazione davanti alla palestra, e delle quali v'è traccia nella cartella clinica.

Infine questa p.o. ha ricordato che durante la sua permanenza nel sito, non ricevette nè cibo nè acqua e che non ebbe il coraggio di andare in bagno, dopo aver "*sentito*

una persona che l'ha chiesto più volte per lungo tempo e dopo un po' i poliziotti son venuti a prenderlo e in lontananza ho sentito grida e colpi e la persona è tornata in cella con ferite" (p.104).

In atti v'è poi il referto dell'ospedale civile di Alessandria del 24.7.2001, dal quale si evince: *"Contusione in sede cervicale posteriore mediana; distorsione cervicale, Contusione ed escoriazione in sede bicipitale sinistra, polsi bilateralmente, ginocchio destro, ecchimosi palpebra inferiore destra"*, mentre, dall'esame radiografico del PSO dell'Ospedale S. Antonio di Alessandria in pari data, si evince: *"RX coste di sinistra: fratture della VI, VII e VIII costa attualmente composte"*.

Ne consegue una ricostruzione dalla quale emerge una vera continuità nei trattamenti inumani e degradanti, sia per l'imposizione della posizione vessatoria in cella, nel corridoio, all'esterno della struttura, sia per l'inflizione di ferite da colpi di varia natura, da pugni, calci, uso di strumenti lesivi, in tutti i luoghi di permanenza, sia per la privazione del sonno del cibo e dell'acqua, sia per l'aggressione verbale, sia infine per la costrizione a inneggiare al fascismo, coi gesti e con le parole, e, si osserva (ma le considerazioni sul punto verranno svolte al termine di questa ricostruzione istruttoria), questo inneggiamento coatto si accompagna sia alle sevizie, sia all'esaltazione della Polizia penitenziaria, in una successione terminologica non scevra di significato.

6) LAVAL Alban, escusso all'udienza del 5.6.2006 ha ricordato di essere giunto nel sito verso le 20 e 30 del venerdì 20 luglio 2001, *"molto preoccupato per le condizioni delle sue mani legate dai laccetti di plastica molto stretti dietro alla schiena"* (p. 84) e di essere stato posto nella cella, le mani slegate, in posizione vessatoria contro il muro (mani alzate, gambe divaricate, viso al muro) finchè non venne condotto, per il corridoio dove ricevette colpi al passaggio, da agenti che vestivano la divisa della Polizia di Stato (p. 87) presso l'ufficio della Digos nella hall dell'edificio, davanti al quale attese per una decina di minuti.

Nella cella dove rimase fino a questo momento, Laval ricorda che gli agenti *"ogni tanto passavano e se non avevamo la testa contro il muro, ci davano percosse dietro alla testa"* (p. 89) e rivolgevano parole come: *"Vaffaculo, figlio di puttana, mierda, stronzo"* (p.90).

Ora, dall'esame del verbale di arresto in atti, si ricava l'ora indicata, cioè le ore 23.00, e poiché il verbale di consegna alla Polizia Penitenziaria e il cartellino fotosegnalatico indica le ore 03.00 del mattino, la vicenda che lo riguarda si colloca all'interno dello spazio temporale coincidente con la presenza del c.d. contingente dell'Isp.re Maida.

Laval ha dunque ricordato di essere stato condotto nell'ufficio dove venne redatto il verbale di arresto, di essere stato condotto all'esterno dell'edificio principale per la fotosegnalazione, di essere stato condotto in infermeria, di aver dovuto fare delle attese nel corridoio, *"le braccia incrociate dietro alla schiena, le gambe il più larghe possibile... e se abbassavamo le braccia le facevano alzare ancora di più e se stringevamo le gambe, picchiavano nelle gambe"* (p. 96), di aver ricevuto l'ordine di firmare un documento in cella e lì, alla sua richiesta di un traduttore prima di firmare, di essere stato colpito con schiaffi e pugni alla schiena. Questa p.o. ha ricordato la posizione vessatoria, e un'interruzione, dopo la firma, ammanettato con altra persona, e seduto a terra dove riuscì ad addormentarsi ma *"mi hanno fatto rimettermi*

in piedi a calci” (p. 91). Ha poi ricordato di essere stato condotto, dopo la visita medica, davanti all’ufficio Matricola, in attesa nella consueta posizione vessatoria, (p. 100) dopo di che ancora in cella, sempre costretto in piedi in posizione vessatoria, e poi ancora nell’ufficio Digos, nella hall dell’edificio principale dove *“un uomo calvo con una maglietta bianca che diceva di essere il Commissario, mi ha detto di alzare le mani e mettermi le gambe divaricate di fronte, verso il muro, faccia al muro, che in inglese, gli aveva chiesto se aveva dei genitori e volesse che venissero avvertiti”* (p.100,101), genitori che però non vennero avvertiti.

Come può ricavarsi da questa ricostruzione, anche in questo caso la soluzione di continuità alle sevizie è pressoché inesistente, mentre in tutti i luoghi e durante gli spostamenti la loro percettibilità è costante.

7) LEBOUFFANT Gwendal, escusso all’udienza del 6.6.06, già esaminato circa i fatti che hanno interessato il c.d. contingente dell’Isp.re Valerio, risulta fotosegnalato dalla Polizia di Stato in data 21 luglio e, trattandosi di un “teste puro” la sua deposizione è particolarmente significativa, e poiché ricorda di essere stato condotto alla fotosegnalazione mentr’era notte, ma non da molto (p. 19) deve ritenersi ragionevolmente che ciò accadde poco dopo le ore 24.00, e quindi durante la presenza nel sito del contingente dell’isp.re Maida.

Egli quindi ricorda di essere stato condotto nell’ufficio Digos da un agente della Polizia di Stato e di aver dovuto camminare con le mani appoggiate sulla testa mentre gli agenti che lo colpivano con calci alle gambe e cercavano di fargli lo sgambetto e ridevano (p. 21), ma di aver atteso, prima di entrare, seduto a terra a faccia al muro, ricevendo colpi da chi passava, quindi di essere stato condotto all’esterno per un trenta o quaranta metri, fino alla palestra (p. 24) dove gli vennero fatti firmare dei fogli in bianco (p. 25), e mentre vi veniva accompagnato da una persona che gli teneva il braccio dietro alla schiena dicendogli *-Merda la Francia-* (pp. 26,27), di essere ritornato davanti all’ufficio Digos, dalla quale provenivano grida di dolore e rumore di sedie smosse (p. 27).

Durante questo tempo il teste ha ricordato *“un uomo arrestato come me che portava una camicetta verde come negli ospedali, in uno stato di shock perché non riusciva a rimanere seduto, aveva spasmi e gemeva e aveva grossi (p. 31) segni di manganello sul corpo...mentre le persone intorno a lui ridevano molto, lo raddrizzavano con calci, insultandolo e siccome lui non smetteva di gemere ho sentito rumore di un rotolo di scotch, e a questo punto la persona che gemeva gemeva in modo soffocato.. poi ho visto che lo trascinarono via, ho visto le gambe nude passare”* (pp. 28,29)

Dopo venti minuti, ha detto il teste, firmò i documenti che gli ordinarono di firmare, e, oltre al freddo patito, Le Bouffant ha ricordato di aver avuto paura. (p. 34).

Anche per Le Bouffant non si dà alcuna soluzione di continuità dalle sevizie subite e percepite e viste: le urla, le percosse, l’irrisione della sofferenza, e soprattutto la circostanza che non si tratti di un singolo o di alcuni sporadici episodi, commessi da soggetti isolati, ma i trattamenti inumani e degradanti furono generali diffusi, continuativi, e tali da suscitare un vero entusiasmo nei seviziatori, che ne ricavano

motivo di godimento espresso con il riso e le esclamazioni di giubilo.

8) LORENTE Garcia Luis, escusso all'udienza del 16 ottobre 2006 ha ricordato di essere giunto nel sito insieme con SESMA verso le 22.00 del 20 luglio, e Lorente è un "teste puro".

Egli ricorda di essere rimasto sul piazzale, in presenza della Polizia di Stato, per circa un'ora con le mani dietro alla schiena e la faccia al muro, (p. 5), poi venne condotto in una delle celle in fondo al corridoio, tra due ali di agenti che colpivano sul capo, sul collo, sulle spalle (p. 6), finchè nella cella trovò persone inginocchiate con le mani ammanettate dietro alla schiena, dove anch'egli venne costretto nella medesima posizione (p. 7), per un tempo che egli calcola da tre a cinque ore (p. 9). Da lì venne condotto fuori per due volte da agenti della polizia di Stato per due volte, condotto all'identificazione, (p. 8) racconta Lorente, e sempre colpito durante il transito.

Questo teste ricorda che in occasione dell'identificazione, quando gli vennero prese le impronte, gli vennero slacciate le manette, ma tornato in cella, venne costretto a tenere le mani unite dietro alla schiena, per circa una mezz'ora (p. 10) e poi ancora nel corridoio, di fronte alla Matricola, *"in piedi, di fronte alla parete, sempre con le mani dietro la schiena senza essere ammanettato e nel momento a causa della stanchezza le mani si separavano.. o appoggiavo la fronte un attimo mi colpivano"* (p. 11) ed erano *"colpi al capo, con la mano o col pugno"*.

Ricondotto in cella, ora dalla polizia penitenziaria, *"in quattro o cinque mi obbligarono a denudarmi e ad accovacciarmi e si burlavano di me.. perché ero grasso, mi colpivano e urlavano... quindi mi fecero rivestire e mi fecero tornare nel corridoio dove mi misero di nuovo nella stessa postura"* (p. 12, 13).

Il teste continua a raccontare che, condotto nell'ufficio Matricola gli venne ingiunto di firmare un documento dove veniva affermato che egli non aveva sofferto alcun danno, e poiché si rifiutava di firmarlo, di fronte alle urla, egli firmò (p. 14).

Trasorse poi altro tempo in piedi contro la parete, finchè venne condotto alla visita medica, dov'era un medico di circa cinquant'anni che *"fece un gesto come per farmi levare le braccia e nel momento in cui avvicinava il fonendoscopio, uno dei cinque o sei poliziotti che mi avevano circondato mi diede un pugno nel petto... che io sentii come il più forte, sulle costole, e poi gli altri alla schiena, sul torace, incluso l'addome"* (p.17, 18) *"poi mi misero sul lettino e mi colpirono anche lì"* (p. 19).

Lorente ricorda che successivamente venne portato al bagno dove *"mi misero di fronte alla tazza, mi obbligarono ad abbassarmi i pantaloni e tirar fuori il pene e mi gridarono: -piscia piscia finocchio-"* (p. 26) mentre *"con un piccolo manganello mi fecero dei gesti come se mi violentassero con quello"* (p. 26), *"poi mi colpirono col manganello tra le gambe, nella parte interna dei muscoli"* (p. 27).

Su quanto accadde davanti al medico, il teste ha precisato di aver chiesto, prima di venir condotto da lui, di andarci, sperando di riceverne un aiuto mentre stava vivendo *"una situazione di terrore"* (p. 33), e che quei fatti hanno determinato conseguenze psicologiche tali per cui egli aveva paura al vedere un'auto della Polizia (p. 29).

Circa i tempi, sia il cartellino fotosegnalatico della Polizia di Stato, sia quello della

Polizia Penitenziaria recano la data del 21 luglio, e poiché questo e il verbale di consegna indica le ore 02.00, ne consegue che tutti i fatti descritti da Lorente sono avvenuti all'interno dello spazio temporale relativo alla presenza del contingente dell'isp.re Madia, e anche per questa p.o. la successione dei trattamenti inumani e degradanti fu senza soluzione di continuità.

9) LUPI Daniele, escusso all'udienza del 14 febbraio 2006, ha raccontato di essere giunto nel sito verso le ore 18.00 e di essere stato spinto con un calcio in una cella e lì costretto ad assumere la consueta posizione vessatoria, con le gambe divaricate e le braccia in alto (p. 31), dove, quando non riusciva più a mantenere la posizione per il dolore, effettuava dei piccoli spostamenti, mentre chi ne faceva di maggiori veniva doveva tornare alla posizione precedente (p. 33) subendo colpi di ogni tipo, *“dagli schiaffetti, ai calci sulle gambe, un colpo a destra e un colpo a sinistra (p. 46) ai colpi dietro la testa, ai pugni sulla schiena”*(p. 43). Lupi ha raccontato di aver ricevuto un colpo laterale che gli fece perdere l'equilibrio e di esser caduto a terra, cercando di accentuare la manifestazione di dolore, e, mentre era a terra, vide, all'angolo, tra il muro e il pavimento, il sangue delle persone precedentemente colpite(p. 43 e 45).

Egli ha ricordato un ragazzo con accento romano, che reagiva verbalmente agli ordini che gli venivano impartiti, e che veniva violentemente colpito (p.44) e la sua testa sbattuta contro il muro (47) *“ e più passava il tempo più gli agenti si accanivano”* (p. 47), mentre, *“quando uno cadeva a terra, i calci venivano inferti nello stomaco e in faccia quando uno si alzava, per farci rimettere nella posizione”* (p. 47), finché un agente gli ordinò di aprire la bocca, e alla sua esitazione, gli *“sputò sulla bocca”* (p. 49).

Lupi ha ricordato la divisa della polizia di Stato e altre divise e sul far della sera un aumento di divise della polizia penitenziaria, e il fatto di aver chiesto inutilmente di essere condotto in bagno, inutilmente per diverse ore (p. 50), così come il ragazzo romano (poi riconosciuto per BORGO Matteo) che venne infine portato e picchiato, e il mantenimento dei laccetti che imprigionavano le mani, tolti quando venne portato in bagno.

Egli ha ricordato che ogni volta che qualcuno veniva condotto fuori della cella, o per andare in bagno o per altri motivi, *“prima di entrare in cella doveva urlare Viva il Duce, ...mentre gli agenti canticchiavano Faccetta nera e altre canzoni del regime fascista”* (p. 53). Lupi ha inoltre ricordato dei ritornelli nei quali era presente la parola *“ebrei”* (p. 54) e di essere stato anch'egli costretto a urlare come tutti *Viva il Duce* (p. 55).

Lupi ha ricordato i transiti per il corridoio, le attese in posizione vessatoria prima di entrare nell'ufficio Matricola, prima di entrare nell'infermeria e una visita da parte del dottor TOCCAFONDI, particolarmente dolorosa, con una palpazione brutale del petto ammaccato (p. 61 e 62) tanto che egli disse al medico di stare benissimo per farla terminare (p. 63).

Lupi ha ancora ricordato di essere uscito altre due volte dalla cella e *“mentre eravamo in fila, un agente, rivolgendosi a una persona in divisa col pizzetto ha detto: - facciamogli alzare il braccio destro, facciamoli salutare”* (p. 68) ed *“ a me disse*

di alzare il braccio destro teso, e siccome avevamo dolore a tenere il braccio alzato, perché l'avevamo tenuto tutto il tempo, e gli feci presente che avevo male al braccio, lui ce lo fece alzare ancora di più" (p. 69) e insieme con gli altri venne costretto a camminare così (p. 70), nel corridoio tra l'ufficio Matricola e l'ufficio del personale della Polizia penitenziaria e quello della Polizia di Stato (p. 71).

Successivamente Lupi ricorda di essere stato condotto al di fuori dell'edificio principale, nella palestra dove si procedette alla ricognizione degli oggetti che sarebbero dovuto appartenergli, e ha detto di aver atteso *"tutti con le mani al muro e la testa rivolta contro il muro, nella stessa posizione tenuta nelle celle"* (p 77), e ha ricordato che in tale occasione c'era una persona di trenta o quarant'anni che venne colpito.. *"perché avete i pidocchi, ora li ammazziamo tutti, non vi preoccupate, ci pensiamo noi, e anch'io sono stato colpito in particolare dietro alla nuca"* (p. 77).

Lupi ha poi raccontato di un terzo transito nel corridoio, prelevato da un agente in borghese e *"c'erano due lunghe file di agenti della Polizia Penitenziaria alla destra e alla sinistra del corridoio"* che lo fece chinare, mentre veniva colpito ripetutamente da tutti quanti. Lupi ha detto: *"immagini due file di persone, alle quali vieni lanciato, e che tutti iniziano a colpirti in particolare sopra la schiena, ovviamente, sopra la testa, perché eravamo piegati, chinati, quindi in particolare , ma anche sui fianchi, e con gli anfibì e ricordo perfettamente il rumore dei guanti e che avevano dei guanti neri con i quali ci picchiavano e noi correvamo il più possibile, io correvo il più possibile per arrivare alla fine e cercavano di farmi inciampare e in particolare il trattamento più duro l'ho avuto al ritorno, forse perché ero già provato dalle percosse dell'andata, e al ritorno, riportato da questo agente della Digos all'ingresso, ho fatto gli scalini e c'era di nuovo questo corridoio (di agenti) già pronto e sono stato nuovamente lanciato in questo corridoio e colpito in tutti i modi ma anche più duramente della prima volta e quando sono tornato in cella, perché in quella confusione di colpi non potevo distinguere più niente, so solo che avevo dei dolori ovunque e il sangue in bocca"* (pp. 78, 79).E Lupi ha detto *" ricordo un agente che fu uno dei primi che mi colpì all'andata alla fotosegnalazione, poi dopo due secondi era impossibile capire qualcosa.. sentivo le urla degli agenti della Polizia Penitenziaria che mi picchiavano, non sono riuscito a distinguere nulla, immagino fossero insulti o altro, non so"* (p. 80).

Questo agente è stato riconosciuto da Lupi nella foto 75 che rappresenta il Sov.te PATRIZI Giuliano (p. 86): *" di lui ricordo sicuramente il braccio che si alzava per colpirmi al volto e poi nello stesso momento ho ricevuto anche pugni e calci, adesso non voglio non posso dire se, non ricordo più, se venivano da lui"* (p. 87,88)

Ora, sebbene questa p.o. abbia dichiarato di non avere ricordi precisi circa la collocazione temporale degli episodi, (p. 74) l'esame dei cartellini fotosegnalatici della polizia di Stato e di quella penitenziaria, che recano entrambi la data del 21 luglio, e poiché questo secondo indica anche l'ora delle 01.25, mentre il verbale di consegna alla Polizia Penitenziaria reca l'ora delle 03.10 ne consegue che tutto quanto è accaduto fuori dalla cella, si pone tra un tempo prossimo alla mezzanotte e

un tempo verso le tre del mattino, quindi in un tempo che coincide con la presenza del contingente Maida. E infatti, sul punto, nel suo contro interrogatorio Lupi ha detto che la prima uscita dalla cella, quando gli venne comunicato di essere in arresto, avvenne circa tre ore dopo il suo ingresso a Bolzaneto, che avvenne verso le ore 21. (p. 93).

Tuttavia il ricordo delle condizioni di privazione del cibo e dell'acqua, che mai vennero somministrati, sebbene Lupi avesse chiesto da bere, è chiarissimo (p. 81) così come quello del freddo patito: *“avevo molto freddo, nonostante fosse estate, forse le botte, la mancanza di cibo e tremavo sia dalla paura ma anche dal freddo”* (p. 81) finché *“mi è stato chiesto da un agente se avessi freddo, io risposi di sì, forse anche in quel caso avrei dovuto non dire la verità, avrei dovuto rispondere di no, perché l'Agente, credo con un bicchiere d'acqua, non so, perché stavo sempre col volto al muro, me la tirò addosso”* (p. 81).

Ne consegue, così come è emerso ampiamente dalla ricostruzione dibattimentale, che, in primo luogo, le sevizie non subirono alcuna soluzione di continuità, se non nella loro differente perpetrazione, ma quel che emerge è l'elevato livello sonoro, dove le urla delle vittime si sommavano alle urla degli aguzzini, dove la corsa disperata delle vittime tra due ali di picchiatori, era caratterizzata dal rumore dei colpi inferti con i guanti e con gli scarponi, dal rumore della corsa, e dove non v'è prova che i lamenti s'interrompessero quando veniva inflitta, dopo le percosse, la posizione vessatoria, mentre, se, per un verso, le tracce visive delle sevizie rimanevano sui pavimenti, la vittima, così come le altre, recava su di sé ininterrottamente e via via che il tempo passava in modo sempre più evidente, i segni delle lesioni, il tremore del corpo, lo sguardo atterrito, le condizioni di prostrazione e di debolezza, che, se negli aguzzini innescavano ulteriori propositi di sadica malvagità, non potevano nei PP.UU. che si dichiarano estranei ai crimini commessi da altri, passare inosservati. E si pensi all'agente della Digos che *“lancia”* Lupi nel corridoio del pestaggio all'andata alla fotosegnalazione, e lo rilancia al ritorno. Ma si pensi altresì agli agenti e agli ufficiali della Polizia di Stato che stavano negli uffici della Squadra Mobile nella hall dell'edificio principale, e che procedevano burocraticamente nei confronti delle vittime delle sevizie che venivano introdotte nel loro ufficio, là, separati solo da una porta aperta frequentemente, che collegava tale ufficio con il corridoio delle torture.

Ma, ancora, l'imposizione di inneggiare al fascismo, insieme con il canto da parte degli aguzzini di canzoni del regime come *“Faccetta nera”*, e il richiamo allo sterminio degli ebrei non è solo manifestazione nostalgica di quel sistema politico, ma comporta un chiaro messaggio simbolico sui destinatari delle sevizie, identificati come vittime destinate alla sopraffazione, in modo tale, da un lato, di accrescere il terrore di subire la tortura da parte di chi non ha pietà e non deflette dai suoi obiettivi fino alle estreme conseguenze, e dall'altro, di rafforzare lo spirito di gruppo dei seviziatori.

10) MALARA Giovanni, escusso all'udienza del 27 febbraio 2006 ha ricordato di essere giunto nel sito verso le ore 18.00 e di essere stato condotto in una cella dov'erano persone tutte *“con la faccia rivolta verso il muro, le gambe aperte e le*

mani in alto sopra la testa appoggiate contro il muro” e dov’egli rimase per circa quattro ore (p. 8 e 15). Malara racconta di essere stato fermato mentre si trovava all’ospedale, avendo subito lesioni al capo percosso in maniera ripetuta e violenta(p. 11) e per tale motivo all’ingresso nella cella gli venne concesso di sedersi, sebbene, a un tratto, fosse entrato un agente della Polizia penitenziaria che urlando, voleva sapere come mai Malara fosse seduto,e per questo voleva imporgli la posizione degli altri. Poi, di fronte all’obiezione dell’agente che giustificava Malara per le sue condizioni cliniche, gli ingiungeva di mettersi faccia al muro. Questo episodio viene raccontato anche da MISITANO Francesco, ud. 27.2.06 p. 51).

Questa circostanza ha una tripla valenza: la prima attiene al fatto che un agente qualsiasi era in grado, quando lo voleva, di sottrarre la vittima alla posizione vessatoria, essendo consapevole della sofferenza cagionata da tale posizione, la seconda, che tale forma di sevizie era una costante condivisa dagli agenti presenti nel sito, solo che si osservi come la domanda arrabbiata dell’agente, sorpreso al vedere Malara seduto, esprime una sorta di consapevole certezza sulla generale imposizione della posizione vessatoria su tutti i prigionieri. Ma la terza, circa la necessità della faccia al muro, modalità comune a tutti i prigionieri, non trova spiegazione diversa da quella di impedire ai prigionieri di vedere quel che accadeva nelle celle, dove, come si è rilevato fin’ora, la posizione vessatoria non era l’unica forma di trattamento inumano e degradante praticato nel sito.

Malara, che non vede bene quel che accade, dovendo stare faccia al muro, sente però le suppliche di un prigioniero che *“ripeteva in continuazione- fatemi andare in bagno non ce la faccio più e questi gli dicevano –sì stai tranquillo ora ti facciamo andare- proprio con un tono di gioco...e lui a un certo punto ha detto: - vi prego non fatemi pisciare addosso, non umiliatevi a questo modo- e piangeva.. e saranno state dieci volte anche più, a volte smetteva, cioè stava zitto per mezz’ora, per un quarto d’ora poi ricominciava questa supplica.. finchè lo accontentarono”* (pp. 18 e 20), e ha ricordato che a un tratto entrò un gruppetto di agenti che prendeva la testa delle persone con la faccia al muro, e la costringevano a girarla verso il centro della stanza e a ripetere *“Buonasera lor signori”*.

Malara ha quindi ricordato che nella cella dov’era, vennero introdotte due persone, una delle quali, dopo un lungo tempo in posizione vessatoria *“non ce la faceva a stare in quella posizione e ha chiesto di essere messo in una posizione più comoda e lo hanno fatto inginocchiare.. poi si è reso conto che in ginocchio si stava peggio perché il corpo non si poteva bilanciare da un ginocchio all’altro...era insostenibile e si lamentava”* (p. 26) e gli hanno detto: *- se non la finisci ti mettiamo i ceci sotto le ginocchia-; e un altro che veniva colpito con gli anfibì nell’interno delle gambe per costringerlo a tenerle divaricate”* (p. 27) *“ ma si lamentavano tutti”* e quelli dicevano: *“ancora non avete visto niente, vi ammazzeremo tutti”* (p. 28). Malara ha aggiunto che, sebbene fosse ferito al capo, non chiese nessuna forma di aiuto, o di essere condotto altrove, perché *“mi rendevo conto che uscire da lì era un pericolo estremo, per quanto la posizione fosse precaria in quel posto, c’erano persone che ascoltavano e vedevano. Io non mi sarei mai sognato di uscire da quella stanza”* (p. 29) là dove, furono possibili *“momenti di tranquillità in cui non entrava nessuno”*

(p. 30).

Deve dunque rilevarsi, in primo luogo che non si trattava di momenti di violenza che si alternavano a periodi di tranquillità, ma il contrario, e, soprattutto, che le sevizie, accompagnandosi a minacce di morte o di ulteriore aumento della ferocia, per l'ampiezza temporale, per il numero delle persone che le praticavano, per il significato delle parole profferite, costruivano nella mente della vittima l'idea di essere stata proiettata in una sorta di mondo separato da quello dello Stato di diritto dove valgono le regole sulla base delle quali ai cittadini è garantita dallo Stato la loro incolumità (per non parlare della libertà), bensì d'essere in tale balia del sopruso e della violenza, che la vita stessa era in pericolo, e in modo tale da vederne una sottilissima difesa nella sola compresenza consapevole di altre vittime che vedevano (per quel che era loro concesso) e udivano.

Ma questa consapevolezza, per cui la testimonianza di altre vittime fosse l'estremo baluardo contro il crimine degli aguzzini, comporta la necessaria consapevolezza dei crimini commessi nel sito, a carico di tutti coloro che, per ragione del loro ufficio, ivi erano presenti e operavano con asserita cecità e sordità.

Egli ha poi ricordato due eventi:

Il primo, che l'isp.re della Digos che venne a prelevare dopo circa quattro ore, e quindi intorno alle 22.00, lo condusse all'ufficio della Digos nella hall dell'edificio principale, dove egli attese, con MISITANO, per una ventina di minuti, insieme con altri, e che non gli venne fatto niente di male *“perché eravamo sotto tutela di questo ispettore, quindi l'atteggiamento nei nostri confronti era diverso rispetto a quello che tenevano nei confronti degli altri”* (p. 22,23).

Il secondo, di essere stato condotto a un certo momento, al di fuori dell'edificio principale e in *“un'altra sala dove ci hanno fatto le foto segnaletiche, ci hanno fatto rilevare le impronte digitali... facendo un percorso a piedi all'esterno e lì, sia all'uscita dalla struttura dove eravamo stati tenuti, sia all'uscita definitiva, quando (l'ispettore) ci ha accompagnati alla sbarra, c'era una forma di derisione.. dagli altri agenti.. che gli dicevano: - facciamo tanta fatica a prenderli e poi tu li fai uscire in questo modo-“* (pp. 23 e 24).

E l'uscita fu intorno alle 23, 23 e 30.

Questi due fatti abbisognano di una riflessione.

Il primo attiene al fatto che era sufficiente la presenza attiva di un ispettore, per impedire la commissione dei crimini da parte degli agenti seviziatori. Ispettore che tuttavia nulla fece per impedirli nei confronti delle altre vittime. E non solo, perché, così come ne aveva completa contezza Malara, così ne aveva contezza anche l'ispettore in questione.

Il secondo, verificatosi all'esterno, quindi nel piazzale dove l'imputata Maida sostiene di essersi fermata non accorgendosi di nulla, riveste una duplice valenza: la prima analoga a quella di cui all'episodio appena esaminato, ma con un corollario molto più delicato, perché non rileva tanto la derisione espressa dagli agenti che stavano nel piazzale perché questo ispettore stava accompagnando all'uscita Malara, quanto il senso delle loro parole, espressione di una sorta di consapevolezza circa il diritto di privare della libertà i cittadini finiti nel sito, e tale per cui la liberazione di

uno di questi cittadini, soggetto all'arbitrio e alla sevizia come tanti altri, fosse un'anomalia degna di critica e di irrisione. Ciò che colpisce la Corte è il fatto che questi funzionari della Repubblica Italiana sembrano non percepire che l'anomalia stia nella privazione della libertà per l'identificazione, e non nella cessazione di questa privazione, con un capovolgimento totale dei principi sui quali si fonda lo stato di diritto.

11) Insieme con Malara, viene condotto nel sito MISITANO Francesco, anch'egli escusso all'udienza del 27.2.2006, che ricorda di essere stato costretto ad assumere la consueta posizione contro la parete della cella, dove *“per tutto il tempo, tranne che per l'ultima ora, venni costretto a mantenere le mani all'altezza della testa diciamo a settanta centimetri l'una dall'altra”* (p. 47) e che ricorda di aver patito il freddo, anche perché gli venne impedito di indossare il pile che egli possedeva (p. 47). Questa p.o. ricorda di aver visto nella cella *“delle persone in ginocchio legate coi lacci dietro alla schiena”* (p. 48) *“costrette a mantenere posizione rigide, a seconda non so di quale variabile”* (p. 52) e che, entrò un agente che *“diede un forte schiaffo su un orecchio col palmo aperto a un ragazzo che era in ginocchio con le mani legate”* (p. 53), mentre *“un ragazzo accanto a me con le gambe divaricate che tendeva a lamentarsi e gridare subiva percosse in modo ripetuto”* (p. 54) e *“chiedeva ripetutamente di andare in bagno, gli veniva impedito ridendo, e quando disse che si sentiva male, gli venne detto: - Svieni, così ti portiamo dal medico- e poi ridevano, e gli furono strette le manette e gridava ancora più forte”* (p. 55) *“e poi gli fu fatta battere la testa contro il muro”* (p. 56) tanto che *“in corrispondenza della testa del ragazzo c'era sangue sul muro”*. Egli ricorda che gli agenti entrarono, uno di loro gli disse: *“voltati e dici buonasera lor signori, mi tolse gli occhiali e li gettò a terra”* p. 53)

Misitano ricorda di aver avuto *“una ferita al polpaccio che diventava sempre più evidente e chiesi di avere del ghiaccio, ma un agente con accento romano disse che non gliene fregava niente e m'invitò a collocarmi su una zampa”* (pp. 48,49). E ha ricordato una moltitudine di agenti, parte nella cella parte al di fuori che si affacciavano alla finestra (p. 49) e che vestivano tre tipi di divise, e quindi anche della Polizia di Stato (p. 50), e che dicevano: *“Comunisti di merda, resterete qui a marcire mentre le vostre ragazze son fuori che scopano, bastardi”* (p.59).Poi a tarda sera, cioè dopo le 23, un agente di polizia, che lo aveva individuato come di provenienza calabrese, gli portò del ghiaccio (p. 50).

La ricostruzione di questa p.o. è significativa, soprattutto per quanto ci occupa in questa parte della sentenza, in ordine ai fatti verificati verso le ore 24.00 (p. 58) quando *“sembrava che l'afflusso di nuovi fermati si fosse interrotto, quindi gli agenti sostavano sui due lati del corridoio, parlando fra loro, ridendo e durante il mio accompagnamento verso l'esterno, durante il transito per il corridoio, mi rivolsero frasi di scherno e vedendo che zoppicavo e uno mi trattenne col suo piede il piede su cui mi reggevo per farmi cadere, poi rideva”* (p. 58). E Misitano ha ricordato che le frasi di scherno erano di questo tenore: *“Le hai prese così impari la prossima volta”* (p. 59). Quindi, giunto nella hall, egli ricorda di aver sostato in prossimità dei tre scalini, di fronte alla stanza Digos, dov'erano computer e funzionari (p. 61), ma

gli fu impedito di guardare, mentre *“nel corridoio c'erano delle persone fermate con le braccia larghe ai lati della testa.. e una che indossava un camice verde, da ospedale, che a un certo punto piegò la testa di lato e svenne. Era circondato dagli agenti in quel momento però lo lasciarono cadere”* (p. 61) ed *“è caduto e ha battuto la testa e incominciò a uscire del sangue dalla testa. Allora ricordo che due agenti lo presero per i piedi e lo trascinarono verso l'interno con la testa e tutto il resto del corpo che strisciava. E allora intervennero altri agenti dicendo ai primi di fermarsi e lo presero per le braccia e lo portarono verso l'interno. Mi rimase impressa la scia di sangue della testa che strisciava sul pavimento”* (p. 62).

Questo episodio, del quale v'è traccia anche in altre deposizioni, ha una molteplice valenza. In primo luogo significa che, così come Misitano poté vedere all'interno dell'ufficio Digos, i funzionari della Polizia di Stato che vi stavano potevano vedere quel che accadeva al fuori, nella hall. In secondo luogo che la sofferenza causata dall'imposizione vessatoria era assolutamente palese a chiunque la osservasse, in terzo luogo che le urla gli scherni e il sangue erano elementi visivi e uditivi percepibili a tutti, in quarto luogo, (ma questo vale anche per quanto accadde nella cella, per le variabili delle imposizioni vessatorie, per il trattamento del ragazzo che si lamentava, per il ghiaccio infine concesso a Misitano), che l'intensità delle sevizie, se da un lato era lasciata alla discrezione degli aguzzini , dall'altro subiva una sorta di regolazione, affinché non superasse la soglia della sopravvivenza dei corpi, in genere giovani e vitali, delle vittime. Ma questo significa anche che il contingente dell'isp.re Maida ne era necessariamente consapevole.

E questa discrezionalità nell'infliggere trattamenti inumani e degradanti è ben ricostruita dalla p.o. NENCIOLI Nicola (ud. 27.2.2006) che ha ricordato di essere stato portato nel tardo pomeriggio del 20 luglio *“ nell'ultima cella sulla sinistra”* dove ammanettato venne fatto inginocchiare faccia la muro, e *“mi hanno dato due cazzotti in faccia e un calcio nel sedere per farmi entrare”*(p.72), e che ha ricordato che *“dopo molto tempo...sono stato accompagnato (al bagno) da un agente vestito con una magliana gialla, poi è quello che mi ha accompagnato sempre.. dopo la prima volta per andare nella stanza delle impronte digitali, e .. mi dicevano di stare a testa bassa perché ero un essere inferiore, non ero degno di guardare nessuno in faccia, ero una merda , e mi davano cazzotti, calci , gomitate, ginocchiate nello stomaco, più volte. Probabilmente a chi gli andava mi colpiva “* (p. 75).

Questa p.o. ha ricordato *“un ragazzo che chiedeva inutilmente di andare in bagno, tanto che, probabilmente per il dolore alla vescica, gli è presa proprio una crisi di nervi ha cominciato a battere la testa nel muro.. poi è arrivato un poliziotto ha detto di chiamare un medico per fargli una puntura di calmante e questo ragazzo ha detto: - Io sono allergico ai calmanti, se me la fate muoio qui-“ ma non c'è stato verso e gli hanno fatto credere che il medico gli avrebbe fatto una puntura di calmante”*. (p. 77)

Ancora questa p.o. ha ricordato di essere stato accompagnato nell'ufficio Digos, *“tenendomi per il laccio delle manette”* (p. 80) *“ che mi facevano molto male alle mani, non me le sentivo più erano completamente informicolate e ho chiesto di allentarle, ma questo signore me le ha strette ancora di più.. avevo paura che*

andassero in cancrena” (p. 79) finchè, entrato nell’ufficio, chi mi teneva per il laccetto mi ha sbattuto contro il muro e mentre mi teneva gli altri si sono alzati e mi hanno picchiato” (p. 80) “ con ginocchiate nelle gambe, cazzotti nelle costole, nella schiena, nello stomaco.. uno si è messo i guanti neri.. da giardiniere... prima di colpirmi” (p. 81). Nencioli ha ricordato di essere stato poi costretto, tornato in cella, a stare inginocchiato con il corpo eretto “a 90 gradi e la fronte al muro.. e il peso appoggiava sulle ossa e avevo molto male. Ci sono rimasto veramente molto “ (p.83).

A questo punto Nencioli ricorda un fatto assai significativo: *“Una poliziotta, gli ho detto che stavo molto male, se mi potevo perlomeno appoggiare alle gambe. Lei prima si è guardata intorno, poi mi ha detto di sì. Però, una volta che arrivava qualcuno mi diceva subito di dovermi rialzare. Insomma mi dovevo subito rialzare e mettermi nella posizione che mi avevano ordinato” (p. 84).*

Questo fatto inserisce nella dinamica degli eventi un ulteriore valenza, poiché, se un ispettore era in grado di impedire i maltrattamenti, così non era per una semplice poliziotta, che, di fronte alla sofferenza della vittima, poteva attenuarla solo in modo clandestino, ma doveva ripristinarla *“una volta che arrivava qualcuno”*. E questa circostanza, se apre seri interrogativi sulla causa e sulla matrice delle sevizie inflitte alle vittime, prova ulteriormente la continuità dei trattamenti inumani e degradanti inflitti e rende del tutto inattendibili gli assunti difensivi circa la loro saltuarietà e quindi, di conseguenza, circa la loro non percettibilità da parte di coloro che erano destinati a effettuare la sorveglianza delle celle e a sovrintendere agli agenti che tale sorveglianza effettuavano.

Infine NENCIOLI ricorda che *“è entrato un signore, ci ha detto di urlare –Viva il Duce-, e noi dovevamo gridare o dire Viva il Duce, mentre (gli agenti) intonavano la canzoncina: Un due tre, viva Pinochet; quattro cinque e sei morte agli ebrei; sette otto nove il negretto non commuove”*. E in ordine a questo fatto, si richiamano le considerazioni svolte nella parte finale della ricostruzione della vicenda della p.o. LUPI.

Ora, poiché dall’esame degli atti emerge che il cartellino fotosegnaleτικό dell’ufficio Matricola del Carcere reca la data del 21 luglio e l’ora dell’ 01,25, ne consegue che i fatti che riguardano Nencioli si collocano, almeno in parte, nella fascia temporale di presenza del contingente c.d. dell’Isp. Re MAIDA.

12) PERCIVATI Ester, sentita all’udienza del 12 giugno 2006, già in parte esaminata per quanto attiene alle responsabilità del contingente cd. Dell’Isp.re Valerio, ha ricordato, essendo giunta nel sito verso le ore 19.00 che *“le mani sono rimaste legate fino a dopo, quando sono andata ai bagni, molte ore dopo” (p. 125),* talchè deve desumersi che *“molte ore dopo”* le 19.00 porti il fatto al tempo della presenza degli imputati del c.d. contingente Maida, e per tutto questo tempo ha ricordato, oltre alla posizione vessatoria a cui era costretta, (ancorchè con una sorta di intermittenza tra gli ordini di stare in piedi e quelli di stare seduti ,per cui da un terzo alla metà del tempo complessivo venne trascorso da seduta(p. 130)) di aver cercato di fare da interprete con i ragazzi francesi in balia delle guardie, che entravano e uscivano dalla cella imponendo la posizione delle gambe e della testa contro il muro, finché

anche questa attività le venne impedita, così come negativa fu la risposta alla richiesta di una persona che traducesse gli ordini, o di un medico che si occupasse dei feriti (p. 127).

Devono evidenziarsi, a questo punto, due spunti di riflessione: il primo attiene all'alternanza di imposizioni, che non significa interruzione della sofferenza, che accadrebbe se a un certo momento venisse posto termine della posizione vessatoria. Viceversa la continua alternanza di ordini apparentemente contraddittori, esercita sulle vittime un effetto perverso, poiché, quando s'interrompe l'inflizione della sofferenza, viene meno la reazione emotiva che ha sostenuto la vittima, mentre il ripristino del maltrattamento trova la vittima molto più indifesa e meno capace di reagire emotivamente. La seconda riflessione attiene al divieto di comunicare tra le persone in balia dei seviziatori, che determina nelle vittime un senso di isolamento e di debolezza che ingigantisce la paura. Ne consegue che il divieto imposto a Percivati di tradurre gli ordini per i giovani francesi, significa, in primo luogo, l'imposizione di un maggiore isolamento tra le vittime, e in secondo luogo, che gli ordini non erano finalizzati a essere compresi, ma che si trattava solo di una delle modalità fantasiose di infliggere sofferenza.

La deposizione di questa p.o. è stata inoltre utilmente raccolta, poiché Percivati si trovò insieme con Endel TALINE e con Diana FRANCESCHIN, avendo ricordato che Endel aveva le mani legate, mentre Diana non le aveva, e ha raccontato che cosa accadde quando le giovani vennero condotte al bagno, in un tempo, quindi, compatibile con quello del c.d. contingente Maida. I particolari raccontati da Percivati, che cerca di distinguere le modalità di inflizione del dolore e dell'umiliazione, e che ricorda come Diana ebbe in tale frangente un trattamento non traumatico, attribuiscono ulteriore attendibilità alla deposizione di questa parte lesa.

Percivati ricorda che *“Diana è stata portata e ritornata senza nessuna problema, ma quando Endel è stata portata, l’ho sentita gridare fuori e dopo 10 minuti è tornata, spinta e buttata in cella, in lacrime, gli occhiali mezzi spaccati e la maglietta strappata.. e più tardi ho capito che era stata picchiata”* (p. 133) e *“le mancavano la metà dei capelli”* (p. 145) *“perché aveva delle trecce e una parte era stata sommariamente tagliata”* (p. 146) e ha ricordato che subito non disse niente perché la *“donna poliziotto stava davanti alla porta della cella”* (p. 134).

Questa p.o. ha ricordato che, quando fu il suo turno di essere accompagnata al bagno, collocato tra le ore 23.00 e la mezzanotte” (p. 143) *“quando è venuta a prendermi in cella ho detto: -No ma non ci voglio più andare al bagno- e lei: -Ah bomba, se volevi andare al bagno adesso ci vai”* (p. 140) e *“la donna poliziotto mi ha tagliato le manette, mi ha tolto le manette di plastica e mi ha tenuto le braccia in alto (forse) con un suo collega e mi ha fatto passare in mezzo al corridoio e dalle due parti c'erano una decina di agenti vestiti più o meno con la stessa uniforme.. avevano dei guanti neri di pelle e mi sono presa più o meno calci e sberle da ognuno fino al bagno...e alla fine sono caduta per terra e l'agente donna mi ha risollevato...e poi mi ha preso la testa e me l'ha schiacciata per terra, non posso dire che mi abbia messo la testa proprio nel bagno turco però a pochi centimetri. C'avevo praticamente la testa nel gabinetto ”* (pp. 135 e 136). Percivati ha ricordato che la

porta del bagno rimase aperta e che gli agenti del corridoio, che non vennero a guardarla mentre era al gabinetto, le rivolgevano parole come *“troia, puttana e più a riferimento sessuale: -ti piace il manganello ora te lo facciamo assaggiare-”* (p. 138). Questa p.o. infine, quanto alle ingiurie, ha precisato: *“Sinceramente, sono stata veramente insultata per ore e ore ed è un po' difficile piazzare esattamente un insulto a un'ora precisa, a una faccia precisa”* (p. 140).

Questa p.o. ricorda altresì che il suo accompagnamento nel c.d. ufficio della Digos, ad opera di una persona che indossava una maglietta gialla, fu analogo al precedente trattamento nel corridoio, e durante questo tragitto, costui le impose di tenere le braccia alzate, (*“tieni le mani in alto o ti do un colpo di manganello”*) talché venne colpita in tutte le parti del corpo (p. 147). Lì, nell'ufficio, c'erano quattro o cinque persone e una con una maglietta verde dietro alla scrivania (p. 148). Lì Percivati, quando le venne imposto di firmare un documento, chiese di poter leggere le accuse prima di firmare e al diniego, rifiutò, *“mi chiesero se fossi incinta”* (p. 157) dopo di che *“mi son presa parecchie sberle al viso...e l'uomo con la maglietta gialla si è infilato i guanti di pelle..ero contro il muro vicino alla porta,mi sono rifiutata di firmare e mi sono presa una sberla che mi ha sbattuto la testa contro il muro”* (p. 153) *“ e mi sono presa più colpi... e uno in uniforme mi ha tenuta quando loro mi hanno picchiata”* (p. 154) *e un calcio verso il piede o la caviglia* (p. 155) *“io mi sono ancora rifiutata di firmare quindi mi hanno spinta fuori e l'uomo con la maglietta gialla mi ha tenuto le mani in alto e ha detto a tutto il corridoio che dovevo attraversare completamente per andare alla cella: - Questa non ha voluto firmare- e mi son ripresa calci e sberle”* (p. 155).

Quest'ultimo fatto comporta una riflessione: emerge cioè dalle parole dell'agente con la maglia gialla, che informa gli agenti picchiatori del corridoio, o un ordine implicito di picchiare la donna o una sorta di autorizzazione all'abuso da parte di tali agenti alla notizia del rifiuto della Percivati, e quindi, nel condurla per il corridoio, la previsione che la gragnola dei colpi, questa volta innescati in modo più violento, verrà innescata dal rifiuto di firmare a cui egli aveva appena assistito. Ma questo significa piena e totale consapevolezza dei trattamenti inumani e degradanti commessi da altri.

Percivati ha ricordato che nella stanza Digos le vennero rotti gli occhiali e che sanguinava dal naso (p. 157) ma soprattutto ha ricordato di aver visto nel corridoio, sebbene le ordinassero di guardare per terra, *“gente portata dai poliziotti”* (p. 159) *“un'americana di nome Teresa .. trascinata per le trecce, che riceveva colpi con calci e con il manganello e un giovane che ricevette calci nei testicoli davanti alla nostra cella ed è caduto a terra e ha fatto una crisi di epilessia si stava ingoiando la lingua... ho sentito gridare prima, l'ho visto prendersi due manganellate e ho visto l'ultimo calcio nei testicoli ed è caduto a terra”* p. 160) E ciò a pochissima distanza dalla porta della sua cella, *“ e ho visto che gli mettevano qualcosa in bocca perché non si ingoiasse la lingua”*.

“Più tardi in infermeria ho visto questo ragazzo sul lettino sotto flebo,e lo stesso dottore dire che “appena stava meglio lo rimandava nel corridoio per dargli una lezione”. (p. 162).

Questa frase si pone in stretto nesso logico con le parole della *“persona con la maglia gialla”* che informa gli agenti picchiatori del corridoio che Percivati non ha firmato, perché ha due significati: il primo che anche il medico, che stava in infermeria, era a perfetta conoscenza di quanto accadeva nel corridoio quando le vittime lo attraversavano, ma il secondo attiene a una sorta di sinergia tra quanto accadeva in un luogo e quanto accadeva in un altro, come se le sevizie inflitte nel corridoio fossero una sorta di post hoc propter hoc su fatti accaduti altrove (nella stanza della Digos dove Percivati non aveva firmato; nell’infermeria, dove il giovane sotto flebo viene riportato in condizioni fisiche tali da sopportare le ulteriori sevizie che subirà nel corridoio).

Gli ulteriori spostamenti, nel ricordo di questa p.o., le consentirono di vedere Larroquelle con la faccia gonfia e la maglietta strappata, mentre un agente gli torceva un braccio strizzandogli il muscolo (quando venne condotta al di fuori dell’edificio per la fotosegnalazione) p. 165, 166), di assistere a molte vittime in posizione vessatoria nel corridoio, di venire colpita da alcune manganellate, finché, condotta in infermeria, venne perquisita, e i suoi oggetti personali gettati nella spazzatura (p. 172) denudata, consentitole di rimettere mutande e reggiseno, condotta in una stanza, dalla quale le venne ingiunto di uscire per andare a recuperare il sacchetto che conteneva il portafoglio e i suoi documenti, lasciato in terra nella stanza dove questo era accaduto.

Dopo la visita Percivati ha ricordato di essere stata ancora *“faccia al muro, gambe divaricate e mani sulla testa”* nel corridoio, dove *“ci hanno fatto mettere in fila e fare il segno fascista e cantare –Faccetta nera- che era proprio impossibile perché non c’era nessuno di noi che la conosce, dettandoci più o meno le frasi da cantare”* (p. 186) di *“metterci in fila e mettere il braccio destro alzato in avanti e Gridare Viva il Duce”* (pp. 187, 188).

Questa p.o. ha infine ricordato di non aver ricevuto durante la sua permanenza nel sito di Bolzaneto né cibo né acqua (p. 192) e che il suo diario clinico riportava *“la presenza di due segni paralleli di colore scuro nella parete del costato destro e sulla caviglia destra la presenza di un livido”* (p.191) talché la sua narrazione delle sevizie subite trova concreti riscontri clinici.

13) All’udienza del 12 giugno 2006 viene escusso anche NEBOT Cesar Jean Claude, le cui parole sono state parzialmente esaminate quanto ai fatti che hanno coinvolto il contingente dell’isp.re Valerio, poiché Nebot fece ingresso nel sito verso le ore 19.00, ma poiché il suo cartellino fotosegnalatico redatto dalla Polizia di Stato reca la data del 21 luglio, e quello dell’Ufficio Matricola indica le ore 03.30 del 21 luglio, necessariamente i suoi transiti e la maggior parte degli eventi raccontati da Nebot si collocano all’interno di un range temporale che comprende la presenza del contingente dell’Isp.re Maida.

Dunque Nebot ricorda che nella cella dov’era costretto a stare *“Gambe divaricate, braccia dietro la schiena, la fronte appoggiata al muro in disequilibrio”* (p. 12) riceveva *“colpi nel basso schiena, sui fianchi, nella parte dei genitali e a volte schiaffi”* (p. 13) così come le altre persone ivi ristrette, finché *“nella metà della notte c’è stato un attimo nel quale un agente è tornato, è entrato dentro la cella e ci ha*

detto potete dormire, e allora ci siamo seduti e abbiamo iniziato a metterci in posizione per dormire, ma sarà durato cinque, sette minuti dopo di che è entrato un altro agente che ci ha detto non potete dormire è proibito, dunque per svegliarci abbiamo ricevuto delle percosse” (p. 14).

E’ comunque significativo il fatto che “a un certo punto sono stato spostato per le foto e le impronte digitali e portato nella palestra da un poliziotto che si comportò in modo corretto (pp. 17 e 18) e quando andai in bagno.. ho potuto notare tante ciocche di capelli rasta tagliate all’interno della toilette (p. 19). Quindi riaccompagnato nella prima cella sulla destra (p. 22) e lasciato dentro liberamente, “ma dopo tre secondi tre poliziotti sono arrivati .. mi hanno urlato addosso in italiano e ogni volta che dicevo che non capivo mi arrivava uno schiaffo.. ho ricevuto tanti colpi sino a uno molto forte nel fegato, perché mi hanno messo KO... sono caduto a terra, mi sono messo a urlare e mi si è interrotto il respiro a questo punto si sono impauriti e se ne sono andati” (p. 20, 21,22).

Da ciò emerge che questo fatto accadde grosso modo a metà corridoio, quindi a una quindicina di metri dalla hall dov’erano gli uffici della Polizia di Stato.

Dopo questo episodio, dopo aver dovuto riprendere la posizione delle braccia aperte, Nebot ricorda di essere stato condotto in ufficio dove dovevo firmare , e qui “*quando ho visto le scritte che non capivo, ogni volta che non capivo ho chiesto un traduttore e ogni volta che chiedevo qualcosa ricevevo schiaffi, dunque dopo ho chiesto un avvocato e giù schiaffi, non capivo non volevo firmare e schiaffi schiaffi finchè firmo...tanti schiaffi e colpi dietro alla testa, era impossibile per me prendere questo foglio in mano” (p. 25) e “ricevevo schiaffi dalla persona seduta di fronte a me dall’altra parte della scrivania e colpi nella pancia e nel basso della pancia e sui lati dalle persone che erano dietro di me”, (p. 26).*

Anche questa p.o. ha ricordato che “*ogni volta passando in mezzo ai poliziotti nella linea del corridoio venivo colpito*”, finchè condotto in infermeria, dove venne fatto spogliare,” *avevo un tale cattivo odore che sono tornati con lo spray e mi hanno fatto rivestire in fretta*”, e lì ricevette ingiurie (p. 34).

Tuttavia la narrazione di Nebot è utile ai fini ricostruttivi per quanto attiene alla percettibilità dei fatti, su altre due ulteriori circostanze: la persona che Nebot identifica come “*un dottore perché vestiva un camice bianco ...quando ci picchiavano ogni tanto passava*” (p. 35) e “*l’avrò visto una o due volte nella cella, una volta mentre mi stavano picchiando.. girando leggermente gli occhi potevo vedere chi era all’ingresso per quello che riguarda i colpi che sentivo, lui stava lì’. Non faceva niente, era lì*” (p. 36). Nebot ha pure aggiunto che “*prima di andarcene siamo stati trasferiti nell’Ufficio Matricola.. e mi ricordo un uomo delle pulizie, un piccolo uomo (p. 38), che stava scopando e che ci colpiva con la sua scopa nelle parti genitali.. mentre eravamo gambe divaricate di fronte al muro con le braccia in alto*” (p. 37).

Ne consegue una necessaria considerazione sui fatti che attiene non tanto alla loro percezione, ormai pacifica da parte di tutte le persone presenti nel sito, ma a quale significato debba venir attribuito alle modalità della percezione. Cioè a dire: la persona in camice bianco, che assiste ai trattamenti inumani e degradanti, che transita

mentre vengono commessi, che si sofferma a osservarne gli autori e le vittime, ha un ruolo nel sito, e questo ruolo non è un ruolo gregario, perché, se è un medico, ha il dovere di preoccuparsi della salute dei prigionieri, e, vedendoli subire lesioni, vedendone la sofferenza, ascoltandone le reazioni dolorose, necessariamente esercita le sue facoltà di pensiero, e decide di non intervenire. Nebot ha detto, deponendo all'udienza del 12 giugno 2006: *“Sembrava che autorizzasse”*, ed è stato giustamente redarguito dal Pubblico Ministero che gli ha vietato di formulare giudizi. Ma compito della Corte è proprio quello di formulare giudizi. Dunque, chi non ha un ruolo gregario, e osserva, e tace, è percepito dal seviziato nella sua inerzia, ma anche dall'aguzzino, che sa benissimo di stare commettendo un crimine, ancorché supponendo che rimarrà impunito. E analogamente il piccolo uomo delle pulizie che colpisce col manico della scopa i genitali delle persone ferme a gambe aperte e faccia e mani al muro, nell'ufficio Matricola, la fa in presenza di superiori gerarchici che nulla obiettano e che osservano, mentre i giovani bastonati sui genitali, certo non rimanevano muti come bonzi, ma che necessariamente reagivano o con urla o con lamenti (si pensi alle urla di Nebot che cade a terra finché gli si *“ferma il respiro”*). Ecco: tutto ciò ha un significato diverso dalla mera connivenza, e se ne parlerà più avanti, perché altri elementi devono venir raccolti per formulare un giudizio più completo, circa la natura della coscienza e volontà di ciascuno dei componenti il gruppo di imputati dei quali si parla ora, e che erano tutti gerarchicamente superiori a chi infliggeva trattamenti inumani e degradanti, ed erano ufficiali di Polizia Giudiziaria, ed erano stati comandati nel sito con il compito di effettuare la sorveglianza degli arrestati.

Nebot ricorda infine che, prima di lasciare il sito, a lui e agli altri venne ordinato di urlare Viva la Polizia penitenziaria, Viva il Duce e venne loro imposto di fare il saluto romano (p. 40), e *“nel corridoio c'era gente che era stata fermata ben prima di noi e arrestata e che stava per uscire, erano in fila l'uno dietro l'altro con le mani appoggiate sulle spalle di quello davanti e i poliziotti passavano e colpivano obbligandoli ad alzare un braccio”* (pp. 40, 41).

Sul punto questo cittadino francese ha detto: *“Sono stato shockato di essere stato forzato a urlare Mussolini sapendo l'uomo che è o di dovere fare i gesti nazisti. L'Italia e io adesso sono piuttosto impaurito anche degli amici in Italia ma non sono più andato a vederli”* e ha ricordato di aver avuto ripercussioni *“nel sonno per una settimana o più con incubi che contenevano poliziotti e divise di poliziotti e di essere tornato in Francia cogli abiti stracciati e come un barbone”*.

Questi fatti ulteriori, accaduti anche in altri momenti della permanenza nel sito, e/o con variazioni, non sono fatti estranei o discontinui rispetto alle sevizie praticate quasi senza interruzione, bensì esprimono un concetto, cioè il pensiero con il quale gli esseri umani, questi agenti, verbalizzano, con estrema semplificazione, le loro condotte. E anche questi fatti hanno un rilievo giuridico che verrà esaminato nelle sue conseguenze processuali.

14) All'udienza del 13 marzo 2006 è stato escusso ROSSOMANDO Angelo, il cui cartellino fotosegnalatico redatto dalla Polizia di Stato reca la data del 20 luglio, e quello della Polizia Penitenziaria, la data del 21 luglio, H 01.15. e poiché

Rossomando giunse nel sito nel secondo pomeriggio una parte degli eventi che lo riguardano è già stata ricostruita in ordine alle responsabilità del c.d. contingente dell'isp.re Valerio, e una parte accadde in presenza del contingente Maida.

Dunque questa p.o. ha raccontato che, dopo l'episodio dello spray, *“quando (un agente) mi ha tirato via dal muro forse lo spray che avevo addosso gli sarà andato in faccia, e mi ha detto: - guarda mi hai fatto commuovere- mi ha spinto verso due o tre colleghi che mi han portato nel locale docce sulla sinistra (p.30) ... dove mi hanno fatto spogliare,mi hanno messo sotto la doccia fredda e là mi hanno riempito di botte.. e non ricordo se erano manganelli, se erano calci o se erano pugni, se erano schiaffi, se mi hanno tirato i capelli... “ (PM: il 28.8.01 aveva precisato manganellate. R.: Sarà quello sì). e dopo la doccia sono rimasto in slip e calzini e m'ha dato quei teli verdi che si usano in ospedale” (p. 31).*

Altresì questa p.o. ha raccontato che, quando venne condotto nell'ufficio sulla destra entrando, della Squadra Mobile, dov'erano agenti della Polizia di Stato e uno solo in borghese. *“mi hanno chiesto se l'altro Rossomando era mio fratello e alla risposta positiva mi hanno detto se le botte che non davano a lui le avrebbero date a me, se mi andava bene e.. gli ho risposto di sì”* dopo di che Rossomando ha ricordato di aver protestato il suo diritto di chiamare a casa, e *“uno di loro mi ha dato uno schiaffo e mi ha detto: - Cosa ti pensi, di stare in America?” (p.17).*

Ora, come si vedrà più avanti, la consapevolezza, negli agenti seviziatori, di agire in violazione del più elementare diritto costituzionale relativo all'integrità fisica della persona, emerge nella controluce di questa domanda retorica: *“Ma che ti credi di essere in America?”*, e che si pone in una sorta di dualismo contrapposto col significato delle azioni violente e dell'inneggiare al fascismo e al nazismo.

Poi, ha continuato a raccontare Rossomando, *“un agente mi ha detto che gli dovevo dire di essere una merda, e io non glie l'ho detto, e lui mi ha preso a calci fino a mettermi la pianta del piede sul petto.. io mi sono inginocchiato. Mi ha detto: - dimmi che sei una merda- io ho detto di no e lui mi ha preso a calci ..nella zona intercostale (p. 19) e questa cosa si è ripetuta due o tre volte fino a quando il signore che era seduto dietro alla scrivania gli ha detto: - smettila perché tanto non te lo dice- e lui si è fermato” (p. 18) .* Costui tuttavia lo aveva preso a pugni in faccia, racconta Rossomando, indossando dei duri guanti di pelle bianca, da cantiere (p. 20). E così, anche in questo frangente, emerge come le sevizie vengono inflitte secondo una sorta di copione, dove la maggior parte di esse viene inflitta in presenza del superiore gerarchico che diventa arbitro dei tempi e delle modalità di inflizione.

15) ROMANELLI Fabrizio, escusso all'udienza del 7 marzo 2006 ha ricordato di essere giunto nel sito verso le 20 e 30 del 20 luglio e poiché il verbale di identificazione redatto nel sito dalla Polizia di Stato reca l'ora delle 22. 35 ed egli ricorda di aver lasciato Bolzaneto tra le ore 00.300 e l'01.00, (p. 115) gli eventi che lo riguardano rientrano nei tempi di permanenza nel sito del contingente Maida di cui si sta parlando in questa parte della sentenza.

Romanelli ricorda di essere giunto già ferito, con un cerotto che gli copriva metà della testa, dopo che al Pronto Soccorso gli avevano suturato la ferita con 25 punti, e che un medico sui gradini di accesso all'edificio principale, lo esaminò per qualche

minuto tastando la ferita, e dicendogli *“abile arruolato”*, dopo di che scarpe, calzini maglietta e portafoglio gli vennero fatti lasciare ammucchiati in un angolo (p. 111) e a piedi nudi venne introdotto in una cella dove dovette stare *“a gambe larghe.. mani al muro e guardare fisso al muro senza girarsi”* (p. 117), in una condizione di freddo (p. 118) mentre i poliziotti *“arrivavano ogni dieci, venti minuti ... ci dicevano di tenere la testa contro il muro e ci davano qualche calcio all’interno della coscia e qualche schiaffo sulla nuca”* (p. 119) e *“qualche manganellata e pugno nella schiena”*, mentre attorno sentiva lamenti (p. 120), e ciò *“per tre o quattro ore”* e quindi almeno fin verso le ore 24. Romanelli ricorda a fatica: *“io ora ho una confusione incredibile in testa.. forse mi hanno fatto uscire per firmare qualcosa poi mi hanno fatto rientrare dentro e poi mi hanno chiamato e mi hanno ridato la mia roba”* (p. 122), ma ricorda che a un certo momento, mentre era nella cella, gli dissero *“girati”* (p. 123) e *“mi hanno spruzzato in faccia non so, una bomboletta spray, mi bruciavano gli occhi, lacrimavano, e non riuscivo più a respirare, un nodo alla gola”* (p. 124), e *“dopo lo spruzzo rimasi nella cella ancora per un’oretta”*. (p. 125). Ne consegue che tale forma di sevizia venne inflitta intorno o dopo le 23.00, che l’agente autore dello spruzzo era un uomo *“con accento romano, capelli corti, pizzo molto nero, robusto e alto”* (p. 127) e ha ricordato che gli dicevano: *“Vai a dire a Bertinotti.. vaglielo a spiegare a Bertinotti perché.. cosa ci sei venuto a fare?. E mi facevano sentire delle musichette di inni fascisti, come faccetta nera e via dicendo, registrati sul telefonino e mi dicevano comunista di merda tua madre è una puttana e viva il Duce”* (pp. 128, 129), che non gli vennero somministrati né cibo né acqua (p. 125) e che le divise che egli ricorda erano quelle della Polizia di Stato (p. 114) e l’effetto di tutto ciò fu la paura tale che egli neppure chiese di andare in bagno *“perché avevo paura, preferivo stare lì, non chiedere niente, starmene zitto e sperare che mi facessero uscire di lì”* (p. 125) finché gli venne imposto di firmare dei documenti che egli sottoscrisse perché gli venne detto: *“praticamente o firmi il foglio senno te ne stai qua”*.

Soprattutto questo teste (e si ricorda che trattasi di teste “puro”) ha ricordato che *“davanti alla cella, a parte questi agenti che entravano a due o tre periodicamente, c’era qualcuno che stava di guardia, fisso lì davanti”* (p. 121).

Si ripropongono quindi gli stessi eventi già descritti da altre parti lese, caratterizzati dalla violenza verbale, dalle ingiurie, da quella fisica, dalla coartazione, dai gesti che infliggono sofferenza fisica (i colpi e lo spruzzo negli occhi) e gli inni del regime fascista, e infine, la presenza di un agente che sorvegliava e non interveniva, che assisteva inerte alle sevizie, e ne ascoltava gli effetti attraverso i lamenti delle vittime.

16) SASSI Daniele è stato escusso all’udienza del 28 febbraio 2006 e ha ricordato di essere giunto nel sito di Bolzaneto tra le 22 e le 22 e 30 del 20 luglio, quindi nel tempo coincidente con quello degli imputati presi in esame in questa parte della sentenza. E questi tempi trovano riscontro nel verbale di arresto che reca l’orario delle ore 22.40, nel cartellino fotosegnalatico della Polizia di Stato che reca la data del 21 luglio e quello dell’Ufficio Matricola le ore 03.05 del 21 luglio.

Egli ha ricordato le ingiurie all’arrivo *“ tipo zecche comunisti di merda”* e nel

corridoio, fino alla cella, *“spintoni e calce per sgambettare”* (p.34) e nella cella *“testa contro il muro, mani dietro alla schiena, continuamente prese e alzate verso le spalle, gambe allargate, sempre tenute ben larghe da calci ..e un pugno nella schiena”* (p. 36).

Sassi ha ricordato di non aver mai chiesto di andare in bagno *“perché la situazione non consentiva di chiedere niente”* (p. 37) e che, all'altezza della mia faccia (sul muro) *“dovendo tenere sempre la testa contro il muro c'erano dei segni rossi.. non so se fosse sangue”* (p. 37) finché venne condotto, passando per il corridoio attraverso i consueti colpi , sgambetti e parole come *“Viva il Duce”* nell'ufficio della Polizia di Stato dove gli vennero prese le impronte (p. 38), e ha ricordato che altri vennero costretti a ripetere l'inneggiamento al duce e alla polizia penitenziaria e che, mentre attendeva nel corridoio in posizione vessatoria di essere introdotto nell'ufficio per la fotosegnalazione, oltre alle ingiurie consuete, gli venne fatta ascoltare la suoneria di telefono cellulare con trasmetteva *“Faccetta nera”* (pp. 38 e 39). Quindi da lì, dopo varie attese, Sassi venne condotto in infermeria dove venne fatto spogliare, e, nel numero di una decina almeno, gli intervalli tra uno spostamento e l'altro venivano trascorsi *“sempre con le mani dietro alla schiena ben sollevate verso l'alto, gambe larghe e teste contro il muro.. dove ho subito colpi per mantenere la posizione”* finché un agente con accento ciociaro lo colpì con uno schiaffo al volto ironizzando sulla sua provenienza da La Spezia (p. 40), riconosciuto da Sassi, dopo averlo descritto come *“molto grosso, abbastanza alto, capelli leggermente tirati all'indietro, riccioli scuri, sui trent'anni”* (p. 51) nella foto 37 che ritrae l'imputato GUGLIOTTA Biagio (p. 53).

Significativi sono i ricordi di questa p.o. in ordine al trattamento inflitto a un tedesco che egli vide nel sito: egli ha ricordato *“un tedesco mi pare che era sulla sinistra e c'erano dei momenti in cui cadeva per terra (perché) gli mancavano le forze e questi agenti della Polizia lo prendevano lo portavano in bagno e lui usciva zuppo ma continuava a svenire finché a un certo punto è stato portato via”* (p. 42), circa il fatto che non vennero somministrati né cibo né acqua (p., 46) e il fatto che, quando venne condotto in infermeria *“tutta la nostra roba era buttata per terra ai nostri piedi... e tutto il corridoio era pieno di roba buttata lì a caso..e quando mi sono spogliato han commentato con: -guarda come sei conciato, fai schifo_”* (p. 47) e lì ha ricordato di aver avuto un piercing al capezzolo che un agente afferrò per tirarlo via con una pinza *“ e fortunatamente si è aperto l'orecchino prima si strappasse la carne”* (p. 48) e *“avevo botte sulla testa, bozzetti sulla testa tipo piccoli bernoccoli e qualche livido nel basso dorso* (p. 49).

17) Ma all'udienza del 28 febbraio 2006 è stato escusso anche MANGANELLI Danilo, che giunse nel sito insieme con Sassi, che ha ricordato la coincidenza di orario (p. 1) gli agenti della Polizia di Stato, mescolati con agenti di polizia penitenziaria e con carabinieri al loro arrivo (p. 3) e che, per tale ragione contribuisce alla prova circa la presenza nel sito e la partecipazione percettiva ai fatti che vi si verificarono, dei PP.UU del c.d. contingente Maida, *“il freddo tremendo”* dentro le celle (p. 3).

Anche Manganelli ricorda che *“entrando siamo stati messi con la testa e con le mani*

contro il muro e le gambe divaricate “ (p. 6) “e per ore e ore” (p. 9) e lì “sono entrati degli agenti.. io ho preso uno schiaffo a mano aperta in piena faccia che mi ha sbattuto per terra, e Sassi ha preso un pugno nella schiena” (p. 7), descrizione che riscontra quanto narrato da Sassi.

Manganelli ha dunque ricordato gli spostamenti per i vari adempimenti amministrativi, anche all'esterno dell'edificio principale, nella c.d. palestra, e i transiti per i corridoi, *“preso per il collo e trascinato” (p. 11) dall'agente della Polizia di Stato che da San Fruttuoso l'aveva accompagnato a Bolzaneto (p. 10) e che assistette agli “schiaffi sulla testa e agli insulti vari ...(da parte) dei due cordoni di agenti con svariate divise e ognuno dava il suo contributo” (p. 10).*

Circa l'agente che lo prese *“per la nuca”* che *“aveva i capelli rossi”* Manganelli ha effettuato il riconoscimento fotografico sulla foto n. 37 nella persona dell'imputato GUGLIOTTA (p. 22)

Manganelli ha poi ricordato che *“bisognava stare con le mani contro il muro e sempre di schiena agli agenti, non bisognava guardarli in faccia, quindi a volte c'era il rischio che magari alzando gli occhi si incontrava lo sguardo di qualcuno e quindi si prendeva uno schiaffo e la gambe dovevano essere divaricate in un certo modo e magari ti arrivava una manganellata all'interno della coscia” e “un colpo medio forte alla nuca da un agente che si è messo a ridere quando ha saputo che facevo Manganelli di nome” (p. 12).* E questo agente *“calvo”* è stato riconosciuto da Manganelli nella foto 75 dell'album della Polizia Penitenziaria, Nell'imputato PATRIZI (p.21)

Sebbene questa p.o. abbia faticato a ripercorrere i particolari della vicenda, a causa di un naturale processo di rimozione dei ricordi dolorosi, ha comunque ricordato, sotto l'incalzare delle domande che, mentre stava a gambe larghe e faccia al muro con le mani dietro alla schiena, gli agenti passanti si divertivano a punzecchiare le mani con chiavi o altri oggetti metallici, (p. 14) poi, quando venne fatto denudare in infermeria, ha detto che, (pur nell'amnesia circa il numero e la qualità delle persone presenti) che vennero profferite battute sarcastiche sulle dimensioni del suo membro (p.16), ha ricordato che il cappuccio della sua felpa venne tagliato, e ha confermato la narrazione di Sassi sul ragazzo che cadeva continuamente: *“Ricordo questo ragazzo che veniva portato vicino a noi e cadeva in continuazione... gli agenti lo portavano a bagnarsi lo riportavano fradicio e lui continuava a cadere finchè non l'hanno portato con la barella.. gli intimavano di alzarsi e lui sembrava perdesse le forze..lo portavano per le braccia anche se la presa per la nuca era abbastanza comune” (pp. 19 e 20).*

Infine, anche Manganelli ha ricordato, pur con quale difficoltà, che vennero pronunciate nel sito frasi di estrema destra e inneggiato al fascismo con le parole *“Viva il Duce” (p. 23).*

18) All'udienza del 7 marzo 2006 è stata escussa anche SUBRI Arianna, già esaminata per i fatti relativi al c.d. contingente Valerio, che ha ricordato come, dopo aver vomitato, venne condotta alla visita medica dove, al medico, erano presenti due agenti donna della Polizia di Stato, che aprirono il suo zaino e gettarono via la maggior parte del contenuto, nonostante le sue proteste, lasciando solo il portafoglio (

p. 30) venne fatta spogliare completamente e sottoposta al rituale delle flessioni, mentre, sebbene fossero in corso le sue mestruazioni, e fosse molto macchiata, non le venne offerto alcun assorbente (‘.32) finchè rivestitasi, venne riaccompagnata in cella dove c’era *“molto freddo”*, e dove Germanò Chiara, infreddolita, si era messa il cappuccio della felpa in testa, quando *“un poliziotto in borghese, corpulento, robusto, basso, col viso tondo, grasso e pelato (p. 34) è entrato e le ha ordinato di togliersi il cappuccio”* (p. 32), al che Germanò rispose che non aveva paura, e *“poiché eravamo sedute in terra, ha tirato indietro la gamba e ha fatto per tirarle un calcio alla bocca e glie l’ha fermato alla bocca “ (p. 34).*

Dopo di che venne condotta in un ufficio della Polizia di Stato dove un’ agente in borghese le presentò un foglio da firmare, e alla sua richiesta di leggerlo, questo rispose di no. E la persona in questione, ha ricordato Subri, aveva sottoscritto il foglio col nome di Alessandra POGGI (p. 35).

Verso la mezzanotte Subri ha ricordato di essere stata portata nell’ufficio Matricola, e per l’attesa, venne messa nel corridoio *“con la faccia al muro, con la fronte appoggiata sul muro accanto a Germanò”* (p. 37) e lì *“morivo dal freddo perché avevo solo la maglietta”*) p.38) e un’agente della Polizia di Stato, una donna corpulenta *“mi diede una coperta che misi sulle spalle”* (p. 39).

Questa circostanza, narrata da Subri è significativa per quanto attiene alle condizioni della detenzione, poiché la maggior parte delle pp.oo. ha lamentato di aver patito il freddo, mentre sia la sentenza di primo grado, sia le difese, hanno sostenuto dell’impossibilità di provvedere alle necessità vitali delle parti lese, alle quali non vennero somministrati né cibo né acqua né protezioni contro il freddo. Ebbene, è significativo che un’ agente donna, ciò abbia fatto, dimostrando quindi sia la consapevolezza che nel sito facesse freddo e che le persone ivi ristrette lo patissero, sia che questo patimento fosse percepibile da parte dei PP.UU. presenti, sia che era possibile ovviarvi consegnando una protezione.

Ma emerge dal fatto anche la considerazione che le persone ristrette, sottoposte al patimento del freddo, erano soggette all’arbitrio degli agenti, che avevano il potere di far cessare o no la sofferenza, così come di intervenire contro le sevizie, contro le quali nessuno intervenne, sebbene, ricorda Subri, mentre era lì nel corridoio *“sentivo dei ragazzi che ogni tanto venivano picchiati, sentivo i rumori di botte, di percosse e di lamenti”* (p. 39) finchè *“è arrivato un altro agente che ci ha fatto mettere in fila indiana lungo il corridoio, ci hanno detto di alzare le braccia e poi uno di questi agenti ci ha detto di tenere alzato solo il braccio destro e di camminare così... e ridevano e dicevano: - ora sì che va bene, che andiamo bene, guarda come sono ordinati questi comunisti –“* (p. 39, 40). Tuttavia questa p.o. ha ricordato di aver tenuto la coperta sulle spalle e di aver evitato di fare il saluto romano, mentre ha ricordato di aver subito con violenza la coartazione ad abbassare la testa (p. 40).

Questa p.o. ha ricordato poi di aver subito minacce a sfondo sessuale mentre era nella cella, da agenti che dall’esterno della finestra o molto più spesso dal corridoio, *“direi quasi un tormentone, dicevano “Tanto poi vi scopiamo tutte, tanto nella notte toccherà a tutte... e il tono era molto minaccioso, come una cosa che sarebbe successa, non sembrava uno scherzo... cioè io c’ho creduto che poteva succedere*

una cosa del genere, da come era la situazione” (p. 49)

Le conseguenze di questi fatti sono state infine descritte da SUBRI Arianna con queste parole: *“Ho avuto delle difficoltà a dormire per diversi mesi, mi sono trasferita in un'altra casa perché non riuscivo a dormire nella casa in cui stavo prima e anche lì fino alle 06.00 di mattina che per me era il momento in cui non sarebbero più arrivati a prendermi, non riuscivo a dormire perché pensavo che la notte venissero e invece quando vedevo il giorno mi tranquillizzavo e mi addormentavo. Poi per tanto tempo ho dormito con la luce accesa e quando vedevo agenti di qualunque tipo avevo molta paura” (p. 48, 49).*

Questi eventi devono venir giudicati, a parere della Corte, sia in relazione al loro contenuto diretto, esplicito, per cui ognuno di essi ha la sua valenza lesiva indipendentemente dagli altri, tale per cui la minaccia di violenza sessuale è tale perché profferita da uomini che tengono in loro potestà delle donne inermi, e la coartazione alla posizione vessatoria è tale, di per sé, da integrare il reato di cui all'art. 608 cp., mentre la coartazione a fare il saluto romano può, di per sé integrare il reato di violenza privata, così come le ingiurie sono giuridicamente qualificabili ex art., 594 cp. Tuttavia esiste un rapporto teleologico evidente tra tutti questi eventi, e questo rapporto teleologico attiene alla strumentalità del complesso di queste condotte, che come si è visto ben possono definirsi come trattamenti inumani e degradanti, alla demolizione di ogni forma di reattività della persona, per cui, insieme con l'imposizione della posizione vessatoria, le percosse, la privazione del sonno, la sofferenza del freddo, la privazione del cibo e dell'acqua, e la comunicazione verbale che, lì, dove tutto questo accade, valgono i simboli di un regime tirannico cancellato dai principi sanciti nella Costituzione, talché vengono scardinati i parametri di riferimento che ciascun cittadino, nato e cresciuto in uno Stato democratico, interiorizza rispetto alle sue istituzioni, precipua quella delle forze dell'ordine. E questo scardinamento ha avuto, per quanto attiene SUBRI Arianna, l'effetto di cui ha parlato la p.o. circa le ragioni della perdita del sonno e la paura degli *“agenti di qualunque tipo”*. Cioè la paura che il diritto alla libertà e all'incolumità fisica fosse esposto all'arbitrio della Polizia. Si tratta cioè di un danno diverso e ulteriore rispetto a quello diretto della perdita del sonno, poiché scende in profondità a ledere il senso di appartenenza allo Stato di diritto garantito e tutelato dall'art. 13 della Costituzione: *“La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”* e *“è punita ogni forma di violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizione di libertà”*.

19) SESMA Gonzales è stato escusso all'udienza del 13 giugno 2006 e ha ricordato di essere giunto nel sito di Bolzaneto, e sin dall'arrivo insieme con LORENTE Garcia, *“tra le 22.00 e le 23.00 del 20 luglio 2001”* (p. 2) e che, all'arrivo, sul piazzale (là dove l'imputata Maida assume di essere rimasta senza muoversi e senza nulla notare), egli venne fatto scendere dall'auto e, *“portato da un poliziotto per ogni braccio e con il capo rivolto verso il suolo”* (p.5) messo *“contro la parete all'esterno dell'edificio principale.. in piedi con la testa abbassata verso il suolo e*

con le mani legate dietro alla schiena con un laccio di plastica” (p. 4) dove gli venne rivolto l’epiteto di “Indiano porco” (p. 6) a causa dei suoi capelli lunghi, e ciò all’entrata dell’edificio dove “c’erano poliziotti da una parte e poliziotti dall’altra parte, moltissimi poliziotti” (p. 7), quindi venne condotto, sempre con il capo tenuto basso, all’interno, oltre la metà del corridoio e collocato nella medesima posizione contro la parete di sinistra, dove ricevette “insulti e spintoni” (p. 8,9). Lì gli venne ordinato di togliere orologio e piercing, e orecchini, e tutto venne gettato al suolo, ai suoi piedi.(p.10). Quindi venne condotto in bagno dove “mi collocarono davanti a una tazza e mi dissero che dovevo urinare...io non potei farlo e con un coltello mi tagliarono la collana che portavo al collo e i capelli che buttarono dentro la tazza e mi obbligarono a tirare la catena (pp. 17, 19), e, poiché stavo in ginocchio, mi colpirono con la porta che chiudeva la stanza (p. 19).

Quegli oggetti, gettati a terra, ha ricordato SESMA, “ce li fecero riprendere durante la notte, e ricordo bene che li ripresi tra le orine delle persone che si erano urinato addosso causa paura” dal pavimento bagnato che emanava l’odore dell’urina (p. 11).

Qui, mentre era in attesa, SESMA ha detto: “Stavo all’in piedi contro la parete molto vicino alla parete con la testa bassa e quando un poliziotto passava vicino (mi) dava dei colpi” e la testa batteva contro il muro (p. 12). E in tale frangente SESMA ha ricordato “vari tipi di uniformi” (12) compresa quella della Polizia di Stato. (p. 12, 13). Dopo di che venne fatto entrare o nella cella n. 1 o in quella n. 2 di attesa dov’erano altre persone.. inginocchiate contro la parete e la testa bassa (pp. 14,15), e dove anch’egli e Lorente vennero messi in analoga posizione, dove egli rimase “per molto tempo” (p. 15).

Poi, dopo un tempo che questa p.o. non sa quantificare, venne condotto all’esterno dell’edificio per la foto segnalazione, e poiché sia il cartellino foto segnaletico della Matricola, sia il verbale di consegna recano le ore 02.15 del 21 luglio, necessariamente l’altro adempimento avvenne prima, e, come questo, in orario compatibile con la presenza del c.d. contingente dell’isp.re Maida.

Egli ricorda dunque che, “scendendo le scale un Poliziotto mi disse una parola e mi diede un calcio fortissimo che quasi mi buttò al suolo,, venni colpito verso la coscia in alto verso l’anca... mentr’ero accompagnato da due poliziotti” (p. 20).

Ne consegue, alla luce di questi dichiarazioni, come sia emersa la percettibilità degli eventi in termini di suoni, di odori, e di movimenti, che non potevano assolutamente passare inosservati.

Successivamente SESMA venne condotto nell’Ufficio Matricola e poi in infermeria, dove venne fatto sedere sul lettino, gli venne tirata su la maglietta e uno dei due uomini che stavano lì disse: “nessun colpo in questo momento” (p. 25) “dopo di che mi buttarono sul lettino e cominciarono a picchiare” (p. 26) e “iniziarono i due poliziotti, dopo mi copersi il capo e non so” (p. 26).

Dopo il pestaggio venne “portato fuori dall’infermeria e messo di nuovo contro la parete ad aspettare (p. 28) quando “ apparve un poliziotto in abiti civili, che alcuni giorni prima a Genova mi aveva identificato, mi riconobbe e penso che fosse un buon poliziotto perché ricordava il mio nome e chiamò un altro poliziotto e altri mi

presero e mi trascinarono nel locale igiene.. tempo di chiudere la porta e mi diedero un colpo tremendo e molti altri colpi forte fino a quando caddi a terra e allora continuavano a darmi calci in tutto il corpo.. tentavo di proteggermi però fui colpito. Quando cessarono i colpi un carabiniere si abbassò fino a dove io stavo, si tolse un'etichetta dove c'era scritto Carabinieri me la mise sul viso e disse: "Guarda questo, avete ucciso un mio compagno, un mio collega. Lì terminò i pestaggio e mi riportarono in cella" (p. 30) dove venne rimesso in ginocchio fino all'alba (p. 32),

E durante tutto questo tempo aveva avuto freddo e non aveva ricevuto né cibo né acqua (p. 34).

Ne consegue come si è visto, una continuità circa la coartazione di varie posizioni vessatorie in cella, in ginocchio, in piedi nel corridoio e nel piazzale, circa l'inflizione di percosse, il calcio all'esterno dell'edificio principale, le percosse all'interno, in infermeria, nel bagno (e si ricorda come il bagno dell'edificio principale fosse molto vicino agli uffici usati dalla Polizia di Stato), talché non si può pensare che SESMA abbia subito la tortura senza fiatare, talché è emersa la percettibilità degli eventi in termini di suoni, e di condotte attive e passive, e pure quanto alla percettibilità olfattiva dell'urina delle vittime, tutti elementi che non potevano assolutamente passare inosservati a chi si trovasse a operare e/o a stazionare nel sito per ragioni del suo ufficio.

20) All'udienza del 10.3.2006 viene ULZEGA Pietro il cui cartellino fotosegnalatico redatto dalla Polizia di Stato reca dal data del 21 luglio, e che ha ricordato di essere giunto nel sito a tarda sera, e poichè il cartellino dell'Ufficio Matricola reca la data del 21 luglio e l'ora delle 01,40, i fatti raccontati da ULZEGA si collocano quindi in orario compatibile con la presenza nel sito del c.d. contingente Maida.

Egli dunque ricorda di essere sceso da un veicolo, di essere stato condotto da due agenti della Polizia di Stato, di aver avuto i polsi legati da laccetti di plastica, dietro la schiena, e di essere stato messo a game divaricate, con la faccia al muro, sull'esterno dell'edificio principale, sulla destra dei tre gradini che davano l'accesso al citato corridoio centrale. (p. 3). In tale occasione, ha ricordato questa p.o. venne detto a lui e a quelli che stavano come lui, che, essendo stato ucciso un carabiniere. *"glie l'avrebbero fatta pagare"* e aveva sentito, da agenti che vestivano la divisa della Polizia di Stato, distanti due o tre metri, che, essendo stato arrestato mentr'era in possesso di una spranga *"gli l'avrebbero messa in culo"* (p. 5, 6 7).

Lì ULZEGA ha ricordato di essere rimasto per circa un'ora (p. 8), quindi venne portato, per il corridoio, ricevendo *"qualche colpo e qualche sgambetto"* (p. 13) nella penultima cella sulla destra, dov'erano altre persone a gambe larghe, fronte al muro e braccia alzate (pp.9,10), dove andò a occupare il posto di un altro condotto fuori, e c'era movimento di agenti della Polizia di Stato nel corridoio (p. 11) e di altre polizie. Questa p.o. tuttavia ha avuto difficoltà mnemoniche a ricordare i particolari dei fatti, che sono emersi solo via attraverso l'incalzare delle domande (p. 14).

ULZEGA ha ricordato che, al momento di entrare in cella, gli venne imposto di lasciare il suo zaino nel corridoio, e che, mentre stava in piedi, a gambe larghe, fronte al muro e braccia alzate, entrarono e lo perquisirono, e se *"uno cambiava posizione*

gli davano una sberla” e , tale circostanza, “*da dietro mi strapparono i pantaloni (che caddero sulle caviglie) e rimasi in mutande*” (p. 19) mentre indossava la maglietta “*sbrindellata*” al momento dell’arresto. (p.20). Lì rimase per una mezz’ora (p. 20) poi venne condotto dal di fuori della struttura, trattenendo i pantaloni con le mani, pantaloni che calavano quando doveva stare contro il muro (p. 21) dove venne collocato sempre nella medesima posizione (p. 22) poi sentì, dice ULZEGA, provenire da dietro l’angolo dell’edificio, “*le urla di un francese a cui succedeva qualcosa di brutto*” (p. 24) mentre dietro a lui gli agenti che lo sorvegliavano gli “*tiravano l’elastico delle mutande*”. Mentre stava in questa posizione c’era un agente che interrogava le persone fermate sul luogo di provenienza, e, saputo da ULZEGA che veniva dalla Sardegna, questo agente disse a un altro agente che passava: “*Guarda qui c’è uno sardo come te*” e questi, ricorda ULZEGA, “*mi ha picchiato dicendo che ero la vergogna della Sardegna*” (p. 25) “*con colpi alle reni, alle costole, calci alle gambe e un colpo alla testa*” (p. 27).

ULZEGA ha collocato questo fatto in un tempo ancora lontano dall’alba, perché l’aria non era ancora fredda, e ha ricordato che gli agenti, mentre egli stava contro la parete, ingiungevano ai ragazzi accanto a lui di gridare “*viva il Duce*” e altri inneggiamenti fascisti(p. 25).

Quindi venne ricondotto nella medesima cella, riconosciuta per via dello zaino lasciato accanto ad essa, e ricollocato a gambe larghe, fronte al muro e braccia alzate, poi riportato al muro del corridoio (pp. 29, 30) e condotto al bagno, dove, mentre urinava, gli vennero dati “*dei pugni sulla schiena*” (p. 32).

ULZEGA ha infine ricordato di essersi recato alla manifestazione per effettuare delle riprese filmate, di aver “*girato*” tre cassette da telecamera, che non gli vennero più restituite.

Ne consegue, anche per questa p.o., che i fatti di vessazione fisica e morale si ripeterono senza sostanziali soluzioni di continuità, sin dall’arrivo sul piazzale, nel corridoio, nelle celle e in occasione degli spostamenti, ma, soprattutto, emerge come ULZEGA poté sentire le urla di chi veniva sevizato, anche senza vederlo, e fu perfettamente in grado di capire che si trattava delle urla di una persona a cui venivano inflitte sevizie, percependo tali informazione sonora esattamente come gli agenti che in quel momento stavano torturando lui. Ma, ancor più significativo, è il fatto che tali urla fossero così elevate da giungere alle orecchie in modo inequivocabile, di chi stava oltre l’angolo dell’edificio. Ne consegue allora, che chiunque stesse nel piazzale poteva sentirle.

21) all’udienza del 10 marzo 2006 è stato escusso anche VALGUARNERA Antonino, condotto nel sito verso le ore 20 insieme con ARCULEIO, che ha ricordato la presenza della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria (p. 63) e “*i pugni i calci e le manganellate*” nel transito per il corridoio fino alla cella (p. 62), la rottura delle fascette di plastica che gli imprigionavano i polsi e l’apposizione di altre fascette, e , nella cella “*gambe divaricate, faccia al muro, non volevano che ci girassimo perché ogni volta che uno si girava leggermente davano colpi di manganello o pugni, dei calci*” (p. 66).

Di quanto accadde nella cella questa p.o. ha ricordato che *“non avevo più sensibilità nelle mani e ho chiesto se potevano allargarmi le fascette.. è arrivato un agente, non ricordo se della Polizia di Stato o Penitenziaria, me le ha strette ancora di più, ha detto: - adesso va meglio?- poi mi ha dato un calcio...e a quel punto cercavo di parlare il meno possibile.. ho pure chiesto a una poliziotta.. basta perché stavano continuando”* (p. 67) e ha ricordato di aver ricevuto *“pugni manganellata al fianco.. avevo un livido che è durato un bel po' di giorni... non volevano che ci giravamo.. ogni 20 minuti venivano e ti davano un pugno, un calcio quando cercavi di stringere un po' le gambe per paura di cadere”* (p. 69).

Significativa è la circostanza descritta da questa p.o. , circa la posizione vessatoria a gambe divaricate e faccia al muro, il dolore dei lacci di plastica che stringevano in modo doloroso il polsi legati dietro alla schiena, il sopraggiungere alle spalle degli agenti che colpivano in vario modo al corpo per impedire alla persona di attutire la dolorosità della posizione modificando la divaricazione delle gambe, la paura (*“ proprio quando li avevi dietro non ti rischiavi neanche a muoverti, no neanche a muovere la testa perché appena muovevi la testa era il colpo di manganello o il pugno o il calcio”*) (p.70), la consapevolezza della presenza di agenti che stavano davanti alla cella in osservazione, e, in quel sopraggiungere alle spalle, l'imporre di gridare *“Viva la Polizia Penitenziaria e Viva il Duce”* (p. 70).

Sul punto verrà nel prosieguo esaminato il rilievo giuridico che assume la pratica di infliggere trattamenti inumani e degradanti e il contestuale inneggiare al fascismo.

Altresì, poiché il cartellino fotosegnalatico dell'Ufficio Matricola reca l'ora delle 23. 40, mentre il verbale di ingresso nel carcere di “Bolzaneto” reca l'ora delle 00,30 del 21 luglio, e poiché l'incombente amministrativo che precedeva questa redazione era la visita medica, deve ritenersi che questo fatto si sia verificato poco prima e quindi pacificamente in orario compatibile con la presenza del c.d. contingente Maida.

Dunque Valguarnera ha ricordato che nell'infermeria, dove lo avevano fatto spogliare *“mi ero un po' rincuorato... ma una persona alta con capelli un po' rasati, corti, un po' stempiato aveva messo dei guanti neri ... poi mentre facevo le flessioni sulle gambe.. mi ha dato un colpo al piede e uno sgambetto e son caduto a terra.. poi mi sono rialzato e li pregavo: - basta per favore-“* (pp. 72, 73). Valguarnera ha ricordato che costui *“mi ha dato pure delle sberle sul viso”* (73) e ha precisato che questa persona, *“aveva il camice.. le domande me le faceva mentre mi picchiava.. mi hanno chiesto se avevo avuto dei ricoveri, se mio padre aveva malattie”* (p. 75).

Valguarnera ha poi ricordato di essere stato collocato in un'altra cella dopo la fotosegnalazione, dov'era una ragazza *“forse francese.. che aveva i denti forse rotti dalle aggressioni che piangeva”* (p. 79) e lì, mentre stava nella consueta posizione a faccia al muro, ha ricordato che una persona di bassa statura, di cui non rammenta il tipo di divisa, e altri *“con un accendino mi hanno scottato le dita. Ridacchiavano e dicevano: - aaahh ti fa male? Vediamo se brucia-“* (p. 81).

Valguarnera ha infine ricordato di non aver ricevuto né acqua né cibo, ma di aver ricevuto degli sputi mentre stazionava nel corridoio (p.83).

Come emerge quindi, anche in questo caso le torture sono state inflitte con differenti modalità, cioè lo strazio dei polsi legati coi laccetti di plastica, i calci e i colpi con i

pugni e col manganello, nei vari luoghi dove sono stati esperiti gli adempimenti amministrativi, le scottature con la fiamma dell'accendino, le intimidazioni verbali, e tutto ciò attraverso l'imposizione di una postura dolorosa che lasciava alla totale mercé degli aguzzini il corpo della vittima. E tutto ciò senza sostanziali soluzioni di continuità.

22) All'udienza del 23 ottobre 2006 è stata escussa VIE Valerie Anne Beatrice, già esaminata per quanto attiene al contingente c.d. Valerio, ha poi ricordato di essere stata condotta in infermeria, dove le venne ingiunto di spogliarsi completamente, di aver chiesto di fossero le persone che la osservavano, che *“uno di loro ha urlato qualcosa e la giovane ragazza bionda ha detto “qua ci sono solo dottori: spogliati”* (p, 38), che dopo che le venne ordinato di accovacciarsi, le fu consentito di rimettersi le mutande, che poi venne visitata e la pressione arteriosa era molto alta (180/90) e che *“avevo messo tutto il mio potere possibile in opera per riuscire a ottenere una pastiglia (contro la pressione elevata) ma non sono stata ascoltata”* e *“ ho sofferto tantissimo.. come quando avevo avuto una frattura alle cervicali”* (p. 40).

VIE Valerie ha poi ricordato di essere stata condotta al di fuori dell'edificio da un agente che le consentì di lavarsi le mani con l'acqua, e ha ricordato le ferite di GERMANO' e di Ester TALINE che era *“molto molto ferita”* (p. 43), e di non aver ricevuto né cibo né acqua.

Significativa è la natura del danno lamentato da questa p.o. che ha ricordato di aver *“avuto problemi a respirare a lungo tempo dovuto agli ematomi e un bloccaggio (psicologico) perché non riuscivo neanche più a spogliarmi davanti al medico per fargli vedere le mie ferite..è stato difficile condividere quest'esperienza con gli amici, la famiglia..è stato difficile che qualcuno del quotidiano abbia vissuto le immagini delle cose che ho visto... ho dovuto cambiare le frequentazioni.. ho divorziato...a lungo disturbi del sonno, molto disturbata dal rumore fatto con proposito all'interno della caserma di Bolzaneto, rumore che sembrava insopportabile”* (pp. 51, 52).

Ritiene la Corte che questa narrazione sia particolarmente utile per comprendere quali fossero gli effetti dei trattamenti inumani e degradanti, sia sul piano fisico, ma soprattutto sul piano psicologico, ove si consideri come il totale stravolgimento della qualità della vita, connesso con la privazione della libertà e l'inflizione della sofferenza, esponendo il corpo e la mente al terrore e la percezione all'orrore delle immagini (si pensi al giovane, col viso irriconoscibile coperto di sangue riverso per lungo tempo a terra nel suo vomito di fronte all'ufficio Digos, alle urla dei seviziati, al fetore del vomito, del sangue e dell'urina) abbia scardinato le categorie mentali ed emotive sulla base delle quali la persona vive la sua quotidianità, dal sonno, ai rapporti con il medico, alla vita di relazione. Ma questa riflessione si riverbera anche sulle ragioni che indussero gli autori a praticare la sevizia in quel particolare modo, cioè violando non solo la soglia dell'incolumità personale, bensì quella delle categorie di giudizio, invase in modo dilagante degli effetti delle immagini a cui la persona venne costretta ad assistere: si tratta cioè della categoria di giudizio che attiene al comune senso di appartenenza allo Stato di diritto, la cui forza pubblica esercita il potere non per difendere il cittadino dal sopruso, ma per esercitarlo contro l'inerte in sua balia.

23) All'udienza del 24 gennaio 2006 è stato escusso ARECCO Eugenio, che ha ricordato di essere giunto nel sito di Bolzaneto nel tardo pomeriggio, coi polsi legati dai laccetti di plastica, di aver subito la sottrazione del telefono cellulare e della cintura dei calzoncini dopo essere stato condotto in una stanza dove uno degli agenti, subito dopo il sequestro lo percosse *“al volto con uno schiaffo a mano aperta”* (p. 73), poi, condotto nell'ultima o nella penultima cella sulla sinistra, di essere rimasto nella consueta posizione della testa schiacciata contro il muro senza potersi muovere nel modo più assoluto (p. 74) mentre nella sua stessa posizione e vicino a lui stava CARCERI Gabriele. Questa p.o. ha ricordato di aver potuto mantenere una posizione più comoda, di sedersi, (ma per non più di 20 minuti mezz'ora Cfr p. 82) quando gli vennero rimossi i laccetti ai polsi, ma poi, e già prima delle 22.30, 23.00, quando vennero introdotte in cella due persone (p. 79) *“ci è stato ordinato di nuovo di riprendere la posizione precedente della testa contro il muro, man dietro alla schiena e gambe leggermente allargate”* (p. 78) e in questa posizione rimase fino *“alle 23. 30, mezzanotte”* (p. 79).

Mentre stava in quella posizione, questa p.o. ha ricordato che *“è passato un agente con la divisa (che) ha attirato la nostra attenzione, ci ha detto: - guardate guardatevi è tirato su la divisa e sotto aveva una maglietta con la croce celtica e.. chi ha insultato con espressione come - stronzi, pezzi di merda-.... Poi abbiamo sentito delle voci e hanno detto : - tenete- e hanno spruzzato qualcosa all'interno della cella e dopo pochi minuti ho avuto fastidi agli occhi”* (p. 80)

ARECCO ha inoltre ricordato di aver evitato di chiedere di andare in bagno perché aveva sentito che i poliziotti rispondevano di no e invitavano i prigionieri a farsela addosso, mentre aveva chiesto un bicchiere d'acqua che gli venne negato (p. 84) finché venne condotto, *“ con la testa bassa e le mani dietro la schiena”* (p. 85) verso le 23.30 o le 24.00 per il corridoio dove *“ da entrambi i lati, a destra e a sinistra, sono stato colpito più volte mentre passavo all'addome e alle natiche.. nonostante il funzionario che mi accompagnava”* (p. 84). ARECCO ha ricordato che *“facevano finta di picchiarmi sulla faccia in modo che io mi coprissi e lasciassi scoperta la parte dell'addome e mi colpivano (lì)”* (p. 85) e sulle natiche con un calcio (p. 86).

Condotta quindi sul piazzale per andare all'identificazione, *“fuori c'erano altri ragazzi che stavano costretti a stare sempre nella posizione testa contro il muro e mani dietro la schiena”*, mentre il funzionario che lo accompagnava non gli impose alcuna posizione (p. 87).

Con il che si desume in primo luogo che tale funzionario (descritto da ARECCO come un poliziotto in borghese) era indifferente alle sevizie inflitte durante il passaggio nel corridoio, era indifferente alle sevizie inflitte agli altri ragazzi costretti in posizione vessatoria contro il muro dell'edificio nel piazzale, ma aveva deciso di non infliggerne personalmente ad ARECCO. Tale funzionario, tuttavia, costrinse questa p.o., al ritorno, ancora a tenere la testa bassa e continuò a tollerare altri calci nelle natiche e colpi all'addome durante il transito per il corridoio fino alla cella.

Qui però, secondo la deposizione di questa p.o., accade un fatto significativo, e cioè, *“giunti di fronte alla mia cella il funzionario ha continuato a camminare, si è girato*

e mi ha detto di andare avanti e a quel punto sono stato nuovamente percosso dalle guardie, questa volta molto più forte, ho ricevuto due colpi all'addome e una ginocchiata molto forte nei genitali... e sono volati insulti di ogni genere e io comunque non ero assolutamente in grado di reagire" (p. 90). In tale frangente ARECCO ha ricordato di aver detto di essere giunto alla propria cella, e di essere stato percosso per aver parlato e di aver detto: *"Basta"*, ma la risposta è stata: *"Non ce n'è mai abbastanza per voi"*. Finchè entrato nella cella, dovette riassumere la posizione di testa contro il muro, mani dietro la schiena, gambe leggermente aperte (p. 91).

Queste parole, descrittive della condotta degli agenti seviziatori e del funzionario, conduce a una riflessione necessaria; e cioè che il grado di questo funzionario era tale da consentirgli di decidere come condurre il prigioniero senza ricevere rimproveri, di esporlo alle sevizie e di decidere infine di aggravare l'inflizione con un mero tacito gesto: proseguire il cammino oltre la sua cella, mentre precedeva ARECCO, invitandolo a seguirlo in modo tale che le percosse fossero inflitte con maggior agio, perché si desume agevolmente dalle parole di Arecco che la presenza del funzionario *"accanto a lui"* avesse un effetto inibitorio sull'intensità delle sevizie, tanto che, al ritorno, questi cambio modalità di accompagnamento.

Ma tutto ciò significa ampia percezione dei fatti, e continuità degli stessi sia nel corridoio sia nel piazzale in orario compatibile con la presenza del c.d. contingente MAIDA.

Lì, nella cella, dopo il foto segnalamento, ARECCO rimase una mezz'ora, ricevendo minacce di morte e *"arrivava dall'altra cella la voce con cui ci dicevano che ci avrebbero fatto fare la stessa fine del Carabiniere"* (p. 93)

Infine questa p.o. ha ricordato che gli venne imposto di firmare un documento senza alcuna spiegazione, e dopo una decina di minuti venne raggiunto da un funzionario che lo accompagnò nell'ufficio della Digos nell'androne dell'edificio principale, dove gli venne detto che sarebbe stato denunciato a piede libero *"e da quel momento sarei potuto uscire dalla caserma"* (p. 97). In tale frangente, ha detto Arecco, *"anche perché non mangiavo, non bevevo.. ero molto provato"* (p. 96) *"al funzionario che mi stava accompagnando fuori della caserma ho ricordato di avere gli effetti personali in fondo al corridoio, ho chiesto se gentilmente poteva andare lui a prenderli perché non avevo intenzione di passare di nuovo in mezzo al corridoio dove sarei stato sicuramente di nuovo oggetto di percosse (come all'andata)"* (p. 97) *ma "il funzionario mi ha preso per un braccio e mi ha trasportato di nuovo all'interno, in fondo e sono stato di nuovo oggetto di percosse"* (p. 98).

Ebbene, quanto accadde in questa occasione assume un significato rilevante dal quale discende una riflessione. Dice dunque ARECCO: *"Questa volta però ho reagito dicendo che avevo già firmato il foglio e che io in quel momento teoricamente ero libero, ho detto: - Sono libero, non sono più in stato di fermo- e il funzionario a quel punto gli ha detto di piantarla di colpirmi"* (pp. 98,99). In tale frangente, rispetto alla dozzina di agenti, disposti su due file, che lo avevano picchiato prima, nel corridoio ne rimasero solo tre o quattro.

Ciò accadde vero l'una della notte.

Infine ARECCO ha ricordato che davanti alla cella dov'era stato ristretto, e dove rimase “ *testa contro il muro, mani dietro la schiena gambe larghe.. per circa cinque ore...c'era un via vai e comunque in generale c'era sempre una persona fissa*” (p. 101).

Deve infatti evidenziarsi come la successione dei trattamenti inumani e degradanti, che fu anche per Arecco senza significative soluzioni di continuità, non fu solo tollerata dal superiore gerarchico degli autori di tali fatti, il cui potere di imperio discende dal fatto che non furono le parole di Arecco a inibire dalle percosse gli agenti nel corridoio, ma il suo ordine. Ebbene, il silenzio dei funzionari che in diverse occasioni accompagnarono Arecco, e il fatto che tali accompagnamenti avvennero accedendo poi agli uffici dov'era la Polizia di Stato, (che non poteva essere tanto sorda e cieca da non avvedersi di quel che accadeva a pochi passi di distanza), e le loro condotte attive, cioè il trascinare la persona o il condurla standole accanto, e le modalità di tale accompagnamento, (si pensi al concerto tra il funzionario che precede ARECCO distanziandosi da lui e gli agenti che colgono questa occasione per infliggere percosse ancor più violente), insieme con la costante sorveglianza delle celle, a cui era delegato il c.d. contingente dell'Ips.re Maida, evidenziano una tale sintonia di azione, da concretizzare platealmente l'ipotesi del concorso nei reati contestati.

24) All'udienza del 20 marzo 2006 è stato escusso AVENI Simone , che giunse nel sito vero le ore 19.00, e che ricorda di aver subito la posizione vessatoria, con la testa contro il muro le mani legate dietro alla schiena e le gambe allargate e persone che entravano e traevano le braccia in alto dietro alla schiena (p. 98) e le percosse e gli sgambetti nel corridoio mentre veniva condotto nella cella, in cui c'erano una trentina di persone, in piedi, con la testa contro il muro, le mani ammanettate dietro alla schiena e le gambe divaricate. E percosse e colpi alle orecchie per imporre il mantenimento della posizione vessatoria. AVENI ricorda di aver supplicato di essere condotto in bagno, di essere infine stato esaudito, ma di aver avuto conati di vomito, anche a causa della mancanza di cibo, e di aver subito, non appena entrato in bagno, un pestaggio a calci e schiaffi da parte di tre agenti che indossavano guanti neri, ed egli colpito cadde a terra e questi picchiandolo gli dicevano “*portali a Dalema*” (p. 93 e 112) e ricorda un ragazzo che chiedeva di andare in bagno e al quale la testa veniva sbattuta contro il muro. E ricorda di aver visto una macchia di sangue sulla parete della cella all'altezza della testa (p. 102), quando, subiti colpi alla testa spinti a sbattere contro il muro (p.100), egli metteva in relazione la macchia con le lesioni che la parete contro la quale veniva fatto sbattere gli stava causando. In tale occasione gli agenti che sopraggiungevano da dietro, ordinavano di gridare “*Viva il Duce*” (p. 100)

Ne discendono allora due considerazioni: una circa la percezione visiva delle tracce delle torture, e l'altra circa l'accompagnamento sonoro delle torture inflitte con la glorificazione del fascismo, che, nella mente del sevizato diventava necessariamente, per ragioni di collegamento eziologico, o la ratio giustificatrice delle sevizie inflitte, o il tentativo di trasmettere alla vittima un'informazione beffarda circa la sospensione dei diritti costituzionali antitetici a quel regime.

Ora, poiché il cartellino fotosegnalatico della Polizia di Stato reca la data del 21 luglio, e poiché l'immatricolazione è successiva a tale fotosegnalamento, che reca l'ora delle 01.25 del 21 luglio, ne consegue che ciò dovette accadere tra la mezzanotte e le ore 01.25.

AVENI dunque ricorda numerosi transiti per il corridoio (per andare al bagno, alle fotosegnalazioni, al prelievo delle impronte) tra due ali di agenti che picchiavano (p. 95) e davano manganellate (p.97) profferivano ingiurie come: "*Zecche merda*" (p. 96).

Ha ricordato che nel piazzale in attesa di un fotosegnalamento, dovette stare in posizione vessatoria, così come alcuni francesi e uno spagnolo, che in tale occasione venivano picchiati, perché non capivano gli ordini impartiti in dialetto, tanto che il funzionario Digos che lo accompagnava aveva chiesto agli agenti picchiatori di smettere, ma che questi gli avevano risposto di essere stati in piazza e di doversi sfogare. (pp. 107)

AVENI ha ricordato che uno di questi agenti, giovane, "*grosso di corporatura e coi capelli rasati*" in tale occasione gli disse, vedendolo accompagnato dal funzionario: "*Se non fossi sotto la sua tutela, se fossi uno del mio gruppo ti avrei già spaccato la faccia*" (p.106) e che ciò avrebbe fatto quando fosse tornato in cella (p. 106).

Tornato in cella, gli venne consentito di sedersi, ma poi, mentre ne usciva per venir condotto in infermeria, venne colpito con uno schiaffo al volto da un agente "*tarchiato senza capelli*" (p.109)

Molto significativo infine è quanto accaduto poco prima del trasferimento al carcere di Alessandria, quando nel piazzale in attesa era stato costretto a fare il saluto romano (p. 113), perché in questo frangente, chi gli impartì quest'ordine disse a lui e a quelli che come lui stavano a braccio teso, ma che non erano stati più picchiati: "*Questa volta vi è andata bene*", che AVENI intese come effetto di un contrordine al quale costui aveva di malavoglia ubbidito.

Egli, al termine del suo esame, riconosceva, ma, in questo momento non in termini di certezza, pur precisando che il riconoscimento effettuato al tempo delle indagini preliminari, con una descrizione che combaciava con le fattezze della persona, l'imputato PATRIZI nella persona che l'aveva portato in bagno ed effigiato nella foto n. 75 che gli veniva rammostrata. (p. 120)

25) All'udienza del 31 gennaio 2006 è stata escussa la P.O: BORGIO Matteo, dai cui cartellini fotosegnalatici, quello della Polizia di Stato, che reca la data del 20 luglio, e quello dell'Ufficio Matricola, che reca la data del 21 luglio ore 01,25, si evince come per altre pp.oo. che i fatti esaminati attengono pure alle responsabilità del cd. Contingente MAIDA, in quanto la successione degli eventi, svoltasi senza sostanziali soluzioni di continuità, si dilatò anche sotto la percezione visiva e uditiva di questi imputati. Pertanto ci si richiama alla ricostruzione fatta poc'anzi, rilevando altresì che BORGIO ha riferito di essersi rifiutato di inneggiare al fascismo gridando "*Viva il Duce*" talchè "*presi molte più botte come ogni volta che mi rifiutavo di*

umiliarmi” (p. 92) e ha ricordato come, passando cogli altri ragazzi nel corridoio tra due ali di agenti, sempre percossi, venne ordinato loro di *“fare il saluto romano e di pronunciare le parole :duce, duce”* (p. 90) e *“mentre ci picchiavano cantavano canzoni del tipo queste filastrocche Uno due tre viva Pinochet. Quattro cinque sei siete tutti ebrei”*, dove è del tutto evidente come gli ebrei ai quali gli aguzzini equiparavano le loro vittime, non erano certamente i cittadini dello Stato di Israele, bensì gli ebrei deportati e sterminati della Shoà.

Si rileva, dunque e ancora, la coordinata azione dell’infliggere sevizie e di costringere le vittime, così equiparate agli ebrei, a inneggiare al fascismo, in varie occasioni e in modo tanto plateale, che non poteva passare inosservato a chi fosse presente nel sito per ragioni istituzionali.

26) All’udienza del 31 gennaio 2006 viene esaminato anche CAIROLI Alessandro, in parte già oggetto della ricostruzione istruttoria per quanto attiene alle responsabilità del c.d. contingente VALERIO, i cui cartellini fotosegnalatici (Polizia di Stato e Ufficio Matricola) recano la data del 21 luglio , e il secondo le ore 02.50, talché i fatti accaduti a ridosso del primo e tra il primo e il secondo furono certamente percepiti anche dagli imputati del c.d. contingente MAIDA.

Ciò che Cairoli ricorda che durante il suo secondo transito per il corridoio, per andare alla fotosegnalazione della Polizia di Stato, e mentre veniva condotto sul piazzale, è però già stato descritto nella parte precedente, quando ha ricordato di aver ricevuto *“di nuovo sberle, calci e insulti come pezzo di merda, comunista di merda e figlio di puttana”*, mentre sul piazzale non venne picchiato. Viceversa, quando venne condotto alla visita medica, e quindi certamente tra la mezzanotte e le 2 e 50 del mattino, oltre al consueto trattamento, egli ha detto di essere stato *“messo contro il muro tra l’infermeria e i bagni ... dove venni fatto sostare a braccia larghe e costretto a cantare, quattro o cinque volte (p. 29): Viva il Duce, via, la polizia penitenziaria, viva il duce della luce”* (p. 25, 27) e lì rimase per una mezz’ora, e questi canti gli vennero imposti anche all’uscita dall’infermeria (p. 28).

Significativo è il fatto che a questi canti, alle torture subite, si accompagnò un elevatissimo stato di paura, così grande che CAIROLI ha detto: *“Sì, sapesse cosa ho vomitato in quella cella: bile dalla tensione”* (p. 26).

27) All’udienza del 7 febbraio 2006 è stato sentito la P.o. DIONISI Lorenzo, che ha ricordato di essere giunto nel sito di Bolzaneto *“che era già buio”* mentre sul piazzale c’erano molti poliziotti e lamentava il dolore molto intenso ai polsi stretti nei cavetti di plastica, dietro alla schiena,(107) chiedendo che venissero allentati, ma gli venne detto che era impossibile (p. 100). Lì, appena arrivato, venne accolto da un *“poco rassicurante – ci vediamo più tardi-“* (p. 103).

La memoria di questa p.o. non è stata particolareggiata, avendo ricordato confusamente un numero molto elevato di poliziotti nel piazzale *“forse 200”* (p.104), ma durante il primo transito per il corridoio, venendo condotto nella cella, ha detto di essere stato colpito con calci e schiaffi a mano aperta (p. 110). Egli ha comunque ricordato di aver visto le persone a faccia al muro gambe divaricate e braccia alzate e che nella cella c’era *“uno che fra il muro e la testa teneva una borsa di ghiaccio”* e di aver notato che *“le mura erano sporche di sangue”* (p. 112) e che

“i ragazzi avevano diversi segni di percosse, gli abiti stracciati, chi inzuppato di sangue... il che dava molto da pensare” (p. 112), “tanto che, quando un ragazzo, che aveva chiesto di andare in bagno, ne uscì in barella.. ho pensato che anche se dovevo andare in bagno era meglio evitarlo” (p. 123) e che anch’egli venne messo nella stessa posizione (p.113) e ha poi ricordato di aver ricevuto schiaffi e calci durante i transiti per il corridoio. (p. 117) .

Questa deposizione, oltre ad aver fornito elementi di prova quanto ai reati commessi in danno di Dionisi,, è significativa perché descrittiva degli effetti delle immagini e delle percezioni sul giudizio di chi vi assisteva. Tali immagini e tali percezioni consentono infatti di rilevarne l’inequivocabilità: i ragazzi stracciati e insanguinati e le macchie di sangue sul muro, e i segni delle percosse, e le percosse subite nel transito, e quanto accaduto alla persona che esce in barella dal bagno, indipendentemente dalla percezione dell’aggressione in atto, significano una sola cosa: che nel sito venivano inflitti trattamenti inumani e degradanti. E questa consapevolezza, frutto del giudizio di Dionisi, non poteva essere estranea agli odierni imputati.

28) all’udienza del 6 marzo 2006 è stata sentita GERMANO’ Chiara, ventunenne, i cui cartellini fotosegnalatici indicano, quello della Polizia di Stato, la data del 20 luglio, e quello dell’Ufficio Matricola, le ore 00.55 del 21 luglio, talché, dalla ricostruzione degli eventi, discende come molti di essi si collocano sotto la presenza e la responsabilità del c.d contingente MAIDA.

GERMANO’ ha ricordato il suo arrivo nel sito nel tardo pomeriggio e l’introduzione nella cella dove venne messa *“in ginocchio con la fronte appoggiata al muro e le mani dietro la nuca e col divieto di parlare con le altre due ragazze... una francese una tedesca”* (pp. 92, 93, 94) e ha ricordato che poco dopo giunse SUBRI Arianna (p. 94). Ha ricordato le minacce di tipo sessuale, come *“Vieni a farmi un bocchino, ora vengo che ti scopo, puttana, troia”* (p. 95) e ha descritto quel che accadde a SUBRI, molto *“impaurita, che non capiva cosa stesse succedendo e s’è sentita male, le veniva da vomitare ha chiesto più volte: - posso andare in bagno- le han detto sempre di no finchè non ha vomitato, ha chiesto qualcosa per pulire, le ha detto : - ora pulisci con la lingua, a noi non ce ne frega se tu hai sporcato, tin tin ta ta- Alla fine una delle ragazze le ha dato un fazzoletto”* (p. 96).

GERMANO’ ha ricordato di essere rimasta in tale posizione per circa cinque ore, e di essere stata portata ad Alessandria verso le due della notte, e di essere uscita dalla cella per andare in bagno e in infermeria, e di essere passata in matricola a firmare dei fogli (p. 97).

Quanto all’accompagnamento in bagno ha ricordato che *“è venuta una donna a prendermi, vestiva la divisa C2, mi teneva per il braccio e mi spingeva, dovevo stare con le mani sulla testa, e mi arrivavano calci pugni e schiaffi.. e visto che avevo i capelli rasati sotto la coda mi davano parecchi schiaffi sul collo...e non riuscivo a parare i colpi e ho ricevuto anche qualche ginocchiata...e la donna che mi accompagnava rideva e mi spingeva in avanti”* (p. 98). E di ritorno dal bagno il trattamento fu analogo.

Al secondo passaggio, per recarsi in infermeria, ancora mani sulla testa e percosse

(p. 99) accompagnata sempre dalla medesima poliziotta “ *bionda con la divisa azzurra*” (p. 100). Lì, dopo aver subito la minaccia dell’asportazione violenta di un piercing che Germanò riuscì a togliersi dal sola, le venne tagliato il cappuccio della felpa da parte della medesima poliziotta (p. 103) e ha ricordato “*un giovane portato su una barella in preda a convulsioni epilettiche.. con la bava alla bocca.. che appena svegliato dall’incoscienza diceva cose senza senso*” (pp. 104,105) e al medico due poliziotti entrarono e dissero: -*Fate in fretta a rianimarlo così lo picchiamo di nuovo- e ridevano*”(p. 105). E ha ricordato che “*dopo qualcuno nel corridoio ha detto: - quel ragazzo ha preso un sacco di calci nei testicoli è per quello che è andato.. ha perso i sensi*” (p. 108)

Dopo l’infermeria, GERMANO’ venne fatta stare “*appena uscita dalla porta, nel corridoio, in piedi, fronte al muro, con le gambe divaricate e c’erano altri due o tre ragazzi come me...e avevo paura perché arrivavano degli schiaffi sul collo e avevo paura di sbattere il naso, di sbattere i denti, avevo paura proprio che mi facessero male, poi mi hanno fatto firmare dicendomi: - firma firma che ti interessa leggere?*” (po. 106).

GERMANO’ ha quindi ricordato che in occasione di questo stazionamento nel corridoio, “*un ragazzo rasato, magrolino, era accompagnato da due uomini che gli hanno detto: - alza la mano destra, mettili così e di’ viva il duce e il ragazzo alla prima gli ha detto : - no- e mi ricordo che gli hanno dato dei pugni nello stomaco, forse dei calci nei testicoli perché sentivo un rumore sordo, come di uno che gli manca il fiato, con la coda dell’occhio vedevo come si piegava*” (p. 108) e così’ gli han fatto una due volte e alla terza si è messo (a testa bassa p. 109) con la mano alzata e ha detto: *Viva il duce-*“ (pp. 107, 108) e “*l’han riportato in cella*” (p. 109). Anche questo episodio si inserisce nella dinamica dei trattamenti inumani e degradanti che si accompagnano con l’inneggiamento al fascismo, già precedentemente commentata e che verrà esaminata in appresso quanto alle sue implicazioni giuridiche.

GERMANO’ ha ricordato inoltre che una ragazza, Ester Percivati (p. 110) “ *di fronte alla mia cella la stavano riaccompagnando e mentre rientrava diceva al poliziotto che era di fronte alla cella qualcosa del tipo : - mi fate schifo, fate schifo- al che ‘sto qua le ha dato un pugno in un occhio e mi ricordo che la ragazza di è messa una mano sull’occhio ed è corsa dentro la cella*” (p. 109). Ha poi ricordato “*una ragazza di Seattle, coi capelli biondi lunghi che l’avevano picchiata particolarmente.. che la trascinarono all’indietro con le mani legate dietro alla schiena, le davano le manganellate, tanto che ci ha fatto vedere i segni viola e che le avevano tagliato i capelli*” (p. 111).

E significativo è il ricordo “*di una poliziotta in divisa da poliziotto, con i capelli biondi, corti, un po’ robusta, che stava fuori dalla nostra cella, perché davanti a ogni cella c’erano dei poliziotti che controllavano.. e (qui c’era lei e un uomo) e quando l’uomo si allontanava scuoteva la testa e diceva: - Però così non va bene, non è giusto, violenza chiama violenza-*“ (p. 116) e, quando “*ero forse ancora in infermeria, mentre mi stava spogliando l’altra donna, due (poliziotti) commentavano tra loro ad alta voce, per far sentire, e dicevano: “Voi ne avete seccati due di noi e*

noi solo uno di voi, quindi ora dobbiamo pareggiare i conti, il prossimo sarà un tedesco” (p. 117).

L'importanza di questo episodio e di queste parole, attiene a due diversi profili: il primo circa l'inevitabile percettibilità dei fatti criminosi commessi in danno delle persone private della libertà, e il giudizio connesso, inevitabile corollario del pensiero, ma il secondo attiene alle ragioni per le quali un pubblico ufficiale, così com'era la “poliziotta bionda”, che dissente non potendo ignorare i propri compiti istituzionali, ma non interviene per far cessare i delitti che vengono commessi sotto i suoi occhi, trasformandosi ipso facto in una complice per omissione ex art. 40 cp., nonostante il suo livello gerarchico che la sottopone alla disciplina dei superiori, parimenti complici ex art. 40 cp, che, avendo un potere ben più incisivo, parimenti non intervengono per reprimere i trattamenti inumani e degradanti e soccorrere le vittime.

Quanto poi all'agente che la condusse per il corridoio spingendola, ridendo mentre Germanò veniva picchiata, la p.o. ha ricordato le modalità di questo accompagnamento, dicendo: “ *mi teneva per il braccio, poi mentre passavo gli altri facevano dei commenti, mi tiravano gli schiaffi e i pugni, lei rideva faceva: “No, dai, no dai, poi alla fine mi ha proprio spinto come dire: vabbè va'fate” (p. 119) e Germanò ha descritto costei precisando che “ i denti davanti erano un po' storti, tipo gli incisivi, distanziati con un difetto (p. 120) era piuttosto robusta i capelli corti, alta circa 1,70” (p. 120) e l'ha riconosciuta con certezza in CERASUOLO Daniela, effigiata nella foto n. 311 (p. 122).*

29) all'udienza del 5 giugno 2006 è stato escusso GRAF Andrea, il cui verbale di arresto, redatto nell'ufficio della Squadra Mobile nel sito di Bolzaneto, reca la data del 20 luglio alle ore 22.00, talché i fatti ad esso successivi dovettero verificarsi necessariamente durante il servizio del c.d. contingente MAIDA .

Le dichiarazioni di GRAF sono state esaminate in parte quanto alle responsabilità del c.d. contingente VALERIO, ma successivamente, e quindi nell'orario che ora ci occupa, questa p.o. ha ricordato di essere stato condotto nell'edificio attiguo a quello principale per il prelievo delle impronte e la fotosegnalazione da “*un signore con la maglietta gialla, sui quaranta cinquant'anni” (pp. 59, 60), dopo di che venne riportato in cella, faccia al muro, con le gambe divaricate, dove rimase fino verso l'una della notte, quando venne condotto in ospedale. GRAF ha spiegato di aver avuto un'emorragia allo scroto, in conseguenza di un calcio ai testicoli, e di aver sofferto così tanto da zoppicare visibilmente, talché la sua vicenda è significativa perché attiene a una persona molto sofferente per un trauma ai testicoli, trauma che in un giovane uomo è visibilissimo per l'evidenza degli effetti, ma che tuttavia non spinse nessuno di coloro che lo videro ad attenuare le condizioni di vessazione, cioè la tortura a cui rimase soggetto fino all'una della notte.*

30) Particolarmente significativo è il racconto di FERRAZZI Fabrizio, un signore nato nel 1950, insegnante di filosofia, il cui verbale di arresto reca l'ora delle 22. 30, redatto nell'ufficio trattazione atti, che risulta immatricolato alle ore 00.45, e visitato in infermeria alle ore 01.05., i cui transiti nel corridoio, dalla cella all'ufficio trattazione atti, da questo al fotosegnalamento, da questo alla cella, dalla cella

all'ufficio matricola e poi all'infermeria, dovettero avvenire in orario compatibile con la presenza dell'imputato, che svolgeva il suo servizio di sorveglianza.

Questa parte offesa, sentita all'udienza del 13 febbraio 2006 effettua una ricostruzione particolarmente analitica degli accadimenti, nella loro successione temporale, e soprattutto riferisce quel che ha visto, delle proprie conversazioni con gli agenti, delle loro reazioni e delle loro condotte tenute contro altre parti offese, ma emerge dalla sua deposizione la descrizione visiva delle aggressioni fisiche contro i prigionieri, spesso del tutto gratuite, o accese da meri pretesti, sia nelle celle sia nel corridoio. Ricorda *“colpi di dietro, calci. Niente da spezzare le ossa ma faceva impressione perché questo ragazzo era ferito e poi quando ha posato la fronte gli dice di non sporcare, gli hanno tirato i capelli, gli hanno dato degli schiaffi pugni eccetera”* (pag. 150 151).

FERRAZZI ricorda di aver reagito alla notizia di essere stato arrestato con l'accusa di aver scagliato una molotov, con incredulità e sdegno e di aver chiesto di essere messo a confronto con il suo accusatore, ma queste sue parole scatenarono la reazione dei GOM, che, mentre lui era già entrato nella cella, afferrando un ragazzo, facendogli scontare il fatto, tirandolo per le orecchie e picchiandolo, mentre il ragazzo non reagiva (p. 154), e ha ricordato che questo nugolo di agenti giunse nel giro di pochi secondi dopo le sue parole, e cominciarono subito a picchiare (p. 155).

Ricorda inoltre la pozza di urina sotto i piedi di un giovane che non era stato accompagnato in bagno, *“per cui andavano lì e lo colpivano non so se con il manganello o con le mani, i guanti neri avevano”* (p. 159) e, verso la mezzanotte il fatto di aver lamentato, vista l'ora, che nessuno potesse avvisare i famigliari del mancato ritorno a casa, e che queste parole avessero causato in risposta ulteriori minacce. (p. 159). Ma ricorda gli ingressi nella cella degli agenti che costringevano i reclusi a fare flessioni e che lo minacciavano con le parole :*“La festa te la prepariamo dopo”* (p. 160).

Finchè accade un fatto che la Corte ritiene molto significativo, non solo per quanto attiene agli imputati che rivestivano un grado intermedio, ma soprattutto per quanto attiene, più in generale, alla percezione dei fatti e alle responsabilità che ne conseguono.

Racconta dunque FERRAZZI che verso la mezzanotte o l'una, compare un personaggio (che verrà poi identificato nel dr Perugini) che gli dice di seguirlo per fare le foto segnaletiche, al che uno dei picchiatori gli dice: *“tanto adesso tra un po' ritorni quindi non pensare di averla scampata”*. Nei minuti successivi questo personaggio, con il quale Ferrazzi dialoga civilmente, al quale esporrà le sue perplessità su quel che è accaduto durante il giorno, saprà da lui che i giovani reclusi hanno bisogno di comunicare alle famiglie la loro condizione, e lui stesso al proprio padre novantenne, gli toglierà le manette che gli imprigionavano le braccia dietro alla schiena, lo condurrà alla fotosegnalazione nella palestra del sito, ma soprattutto, quando gli dirà: *“Poi se sta bravo le faccio chiamare i suoi”*, costui saprà che il Ferrazzi non intende accogliere questa possibilità come una concessione, ma come il riconoscimento di un diritto. Ebbene, quel che segue immediatamente è, a giudizio

della Corte, particolarmente significativo. Alla domanda pleonastica di Ferrazzi : *“Ma come, me la dà come un concessione?”* questi risponde: *“Ma dove pensa di essere, in America?”* e Ferrazzi commenta al dibattimento che intendeva l’America del quinto emendamento, tanto che, quando aggiunge: *“Ma magari in America no. Però forse neanche in Turchia”*, l’altro *“molto significativamente mi ha risposto beh, diciamo che siamo metà strada”*. (cfr. p. 166 ud. 13.2.06)

La Corte dunque ricava da questa deposizione dibattimentale la prova dell’assoluta contezza, non solo della materialità dei fatti, cioè dovuta alla percezione visiva conseguente alla presenza nel sito, ma dell’antigiuridicità delle condotte, che, anche nella percezione intellettuale del Pubblico Ufficiale, vengono percepiti come fatti estranei al sistema giuridico dei Paesi occidentali, caratterizzato questo da principi insuperabili di garanzia all’integrità fisica e morale del soggetto e al diritto di non essere privati della libertà senza la pronuncia di un’autorità giudiziaria. Si spiegano così le parole del dr Perugini quando afferma che quel che accade, anche se non è roba da Turchia, certo non è condotta ascrivibile a un Paese che abbia nel suo sistema giuridico il principio dell’ Habeas corpus.

A tutto ciò si aggiunga un ulteriore fatto. Quello che Ferrazzi ritiene essere un ispettore, lo accompagnerà, sapendo da lui delle sue condizioni di salute precarie, dovute alla perdita di sangue, alla mancanza di cibo e di acqua, alla caviglia dolorante, poco dopo verso l’infermeria, dove la P.O. chiedeva da tempo inutilmente di essere condotto, rimarrà un po’ di tempo con lui, senza minimamente intervenire per far cessare i soprusi, tanto che Ferrazzi al dibattimento commenta: *“Ma si vedeva che lui era impotente.. non...diciamo impotente, insomma, perché mi lascia e rimane anche lui per un po’, proprio a fianco dell’entrata dell’infermeria. Il corridoio dietro a me erano schierati questi diciamo GOM... e mi dicono: -adesso te ti metti qua. Faccia al muro-. Per un po’ è rimasto lì.. e son cominciate le solite cose”*. E Ferrazzi descrive la posizione vessatoria, gli ordini di cambiare posizione a seconda del capriccio sopraffattorio degli agenti (cfr. p. 166 e 167) e i calci e i pugni nei confronti dei ragazzi, portati nell’ufficio matricola che stava di fronte all’infermeria, tra le ali di agenti picchiatori, finché racconta *“dei ragazzi stranieri che passano per andare a firmare il verbale”* e ricorda che gli agenti *“ si mettono come si vede i cosacchi quando danno la punizione, si schierano...hanno fatto un corridoio, due file contrapposte.. questi qua passavano e venivano colpiti (probabilmente) coi manganelli”* (pp. 177 e 178) e *“Subito fuori. Questi qua, gli agenti, hanno detto: non ha firmato. Non ha firmato. E gli hanno dato il doppio di razione a questi due”*.

Questa p.o. ha deposto anche sulle manganellate, sui calci i pugni e gli schiaffi visti da lui infliggere a VALGUARNERA (pp. 175, 176) e ha detto : *“nonostante loro mi dicessero che facevo meglio a non girarmi, ogni tanto mi giravo e l’ultima cosa è stata che hanno proprio poco prima di venire via, portato una ragazza... non ha voluto firmare, non ha firmato.. (ma le) avevano già dato una razione quando sono entrati dentro.. e ..l’ha portata un agente femminile, in maniera brutale, l’ha sbattuta lì”* (pp. 179, 180)

La narrazione di FERRAZZI attiene altresì a quanto da lui stesso subito, quando ricorda di essere giunto sulla porta dell'infermeria e chiese aiuto a causa della caviglia che stava cedendo, e dove *“il dottore, come fossi trasparente, è passato e passava in mezzo a questa bolgia perché continuamente c'erano queste grida... e non mi ha neanche guardato.. io dico son qui da tanto tempo... è passato due volte.. e ogni tanto sono passati anche due dirigenti, dei funzionari in borghese con dei fascicoli sotto il braccio... uno con la barbetta nera che passando anche loro contribuivano.. mi son arrivati due o tre colpi.. pam, colpi così”* (p. 172) e poi *“uno non troppo alto, con pochi capelli, una barbetta nera una maglietta chiara.. passando un colpo nelle reni”* (p. 173) *“e poi ricevo una ginocchiata, mi giro ma loro non volevano che mi girassi perché quando mi giravo mi si puntava il dito guantato soprattutto quello con il foulard.. con il pizzetto.. che aizzava, te devi stare fermo con la testa così se vuoi arrivare fino a domani”* (p. 174, 175) e che FERRAZZI ha riconosciuto nell'imputato PATRIZI (P. 175), sulla scorta di un riconoscimento in indagini preliminari del 2003, precisando: *“Però non avendo fatto nessun confronto diciamo così all'americana ecc. un margine di dubbio..”* (p. 175)

Più tardi, verso le due del mattino, FERRAZZI ricorda di essere stato condotto all'ufficio matricola, dove l'Isp.re Tolomeo (da lui riconosciuto successivamente) gli ordinò di firmare un verbale che egli rifiutò senza conoscerne il contenuto, finché entrò *“il graduato con il foulard e il pizzetto.. e io l'ho guardato. E cosa guardi non guardare, toglilo lo sguardo. Dico: perché devo togliere lo sguardo? Toglilo.”* Finché *“arriva il medico che (al suo arrivo nel sito lo aveva definito) abile arruolato... che si infila un giaccone e dice adesso vado perché sono stanco.. e io gli ho detto di nuovo: guardi dottore io è più di un'ora.. ho la caviglia che mi sta facendo, poi stamattina ho avuto un calo di pressione... non ha risposto, non ha guardato, non ha preso cognizione della mia presenza materiale che era invece percepibile a distanza di pochi centimetri, tutto il sangue sulla faccia tra l'altro... è uscito dalla porta”* (pp. 183, 184).

La Corte ritiene quest'ultimo episodio significativo dei vari modi di esercitare la sopraffazione; o con la violenza diretta, o attraverso la minaccia diretta, o attraverso quella mediata dell'intimidazione (l'ordine di abbassare lo sguardo) o omettendo colpevolmente di intervenire quando veniva commessa, o infrangendo il dovere istituzionale di prestare soccorso alla vittima sofferente.

Ma è significativo anche un episodio, circa la consapevolezza che l'omissione di soccorso sulle vittime fosse una pratica pacificamente attuata nel sito, quando FERRAZZI racconta di essere infine stato condotto in infermeria dove *“mi hanno detto di spogliarmi. Io naturalmente lo facevo molto piano e l'agente più piccolo diceva: sbrigati, e io gli ho detto: va beh, fammi appoggiare. Dico, tenermi, appoggiarmi a lui. E lui mi ha guardato meravigliato, esterrefatto e dice: ma sei impazzito?.. e la cosa mi ha colpito, mi son messo quasi a ridere tra me, che un deportato chiede a.. le dispiace per favore?”* (p. 187). Trattasi cioè di un episodio minimo, ma dal quale si ricava un indizio grave preciso e concordante con gli altri a carico degli imputati, per cui nemmeno la persona anziana e ferita (Ferrazzi era un

cinquantenne con un trauma a una caviglia) era degna di sostegno in un momento di difficoltà da parte di un giovane Pubblico Ufficiale che stava esercitando l'imperio su di lui.

31) All'udienza del 13 febbraio 2006 viene sentito GHIVIZZANI Federico, già esaminato per quanto attiene alle responsabilità del c.d. contingente Valerio, che, riferendo gli accadimenti verificatisi nel prosieguo della serata del 20 luglio, ha ricordato, pur con la difficoltà di precisare un'esatta dimensione temporale, come le celle via via si fossero riempite e anche il corridoio era pieno di gente in attesa in fila (p. 17), che per la maggior parte si trattava di persone messe in cella bagnate e sudate dopo gli eventi del giorno, alle quali venne impedito di andare in bagno, come a lui stesso (p. 18) e di aver visto persone nel corridoio che si erano urinate addosso (p. 18), e, quando era ormai buio, di essere stato costretto, rispetto alla prima posizione a gambe divaricate, a stare in ginocchio con la fronte contro il muro della cella (p. 20).

Ghivizzani ricorda poi di essere stato condotto alla prima fotosegnalazione, e poiché il cartellino redatto dalla Polizia di Stato reca la data del 21 luglio, mentre quello dell'ufficio matricola reca l'ora delle 01.25, necessariamente questi fatti avvennero durante la presenza del c.d. contingente MAIDA a ridosso della mezzanotte.

Egli ha quindi detto che *“era un mattatoio nel corridoio.. in pratica si passava in fila indiana in mezzo tra due file di agenti e tutti ci colpivano.. e c'era della polizia però verso l'ingresso, all'inizio del caseggiato”* (p. 21) ricevendo *“colpi nei fianchi, colpi sulla nuca, calci nei glutei e nelle gambe”* (p. 22). Egli ha ricordato *“un ragazzo con un grosso cerotto alla meno peggio messo sulla testa che sanguinava ovunque e non riusciva a stare in piedi e la gente che stava intorno chiedeva aiuto per lui e non veniva considerato proprio”* (p. 22) che poi venne portato via su una barella. Ha detto di *“aver avuto freddo già in cella, quando ci hanno fatto spogliare per l'ufficio matricola (facendoci spogliare nel corridoio lasciando i vestiti al raccordo tra parete e corridoio p. 25) e (dopo) con la maglietta madida ho chiesto di recuperare i miei vestiti e mi hanno fatto prendere la prima cosa che ho trovato, una felpa piena di urina e mi hanno imposto di metterla... e c'erano pozze di urina sui vestiti che ci hanno fatto togliere”* (p. 23) *“e ricordo l'odore addosso”* e anch'io *“mi sono messo al muro a farla lungo in corridoio”* (p. 24)

Ritiene dunque la Corte che sia molto significativo questo racconto di Ghivizzani circa l'ordine di lasciare parte degli abiti sul pavimento del corridoio prima di entrare nell'infermeria dove dovrà denudarsi completamente, perché questa P.O: ricorda come lui stesso e altri avessero urinato sul pavimento del corridoio, non essendo stati condotti al bagno, e come sul pavimento vi fossero pozze di urina, su cui si dovevano lasciare gli abiti, e come se ne avvertisse l'odore. Ora è un fatto notorio che l'urina abbia un odore del tutto inconfondibile, ed è altrettanto evidente che non fosse normale o usuale la presenza di pozze di urina nel corridoio della caserma.

Ne consegue allora che è del tutto inverosimile affermare che il P. U. con grado intermedio non abbia avuto, non solo capacità di percezione visiva dei fatti, ma pure

olfattiva, perché le pozze di urina certo non scomparvero senza lasciare traccia subito dopo la loro formazione.

Accompagnato poi all'esterno, Ghivizzani ha ricordato di aver visto *“un agente che picchiava un altro ragazzo motivandogli che stava offendendo la razza sarda.. perché anche lui era sardo”* (p. 31), dal che discende la considerazione che i trattamenti inumani e degradanti avvenivano anche platealmente nel piazzale, proprio là dove l'imputata Maida ha detto di aver stazionato senza accorgersi di nulla.

Infine, poiché il verbale di traduzione per il Carcere di Alessandria reca , quanto all'ora, le *“ore 03.00”*, e quindi in orario compatibile con la presenza del c.d. contingente MAIDA, egli ha ricordato che prima di salire sui mezzi *“ci hanno picchiato per l'ennesima volta sui fianchi durante il transito con l'ordine di tenere la testa bassa”* p. 34) e *“tutti ci davano botte sulla nuca”* e ci imposero di *“fare il passo dell'oca”* cantando i ritornelli *“già fatti cantare durante tutta la giornata.. come uno due tre viva Pinochet”* e *come uno reagiva veniva picchiato”* così come gli era successo in cella dove era stato percosso al rifiuto di inneggiare al fascismo e la nazismo (p. 36) quando alcuni agenti della Polizia Penitenziaria erano entrati nella cella e lo avevano colpito con calci alle caviglie, tirando in alto i polsi legati con i laccetti e intimandogli di gridare *“Viva il duce e Alalà”*, talché, essendosi rifiutato di gridare tali parole era stato ustionato con la sigaretta, mentre sentiva cantare la filastrocca: *Uno due e tre evviva Pinochet, quattro cinque e sei, a morte gli ebrei, otto nove il negretto non commuove”*.

Ora, la Corte non può ritenere che tutto ciò sia avvenuto suscitando nel Ghivizzani un mormorio come risposta: gli esseri umani reagiscono al dolore gridando, e le grida risuonano e si odono, e ben altre grida dovettero levarsi dalle celle e nel corridoio in quei frangenti.

32) All'udienza del 13.2.2006 è stata sentita FRANCESCHIN Diana, giunta nel sito verso le ore 20.00, 20,30 (p. 54) i cui cartellini fotosegnalatici recano, quello della Polizia di Stato la data del 20 luglio e quello dell'Ufficio Matricola le ore 02.40 del 21 luglio, talché moti degli eventi sono riconducibili a tempo di presenza del cd. Contingente MAIDA.

Del primo transito per il corridoio questa p.o. ricorda la presenza della Polizia di Stato insieme con agenti che vestivano altre divise (pp. 63, 64) e la minaccia di strapparle di dosso la maglietta che indossava recante una stella rossa (66). In cella poi venne costretta a stare seduta e a guardare il muro senza parlare con le altre ragazze, mentre dalla finestra giungevano le voci maschili che profferivano parole come *“troie, puttane”* (p. 70), finché venne accompagnata in bagno e durante il transito altre ingiurie vennero profferite contro di lei (p. 72).

Franceschin ha ricordato che dopo di lei venne condotta in bagno Ender Taline, che tornò sofferente e disse di essere stata picchiata (p. 74) e dopo Ender venne condotta in bagno Ester Percivati che tornò in condizioni peggiori della Taline (p. 74).

Successivamente, ha ricordato questa p.o., venne accompagnata all'esterno dell'edificio per la prima fotosegnalazione e, ha detto: *“ho potuto intravedere in una cella sulla sinistra venendo dal fondo, verso l'uscita, la cella era aperta dei ragazzi*

in piedi, con le gambe divaricate appoggiati al muro per le mani e capo chino, e tutti a torso nudo con segni evidenti di percosse...e ricordo un ragazzo in particolare che aveva sul lato destro del torace un ematoma lungo e stretto” (pp. 75.76.77).

All'esterno poi ha detto di aver visto *“un ragazzo a cui stavano torcendo un braccio molto forte, veramente forte tanto che lui si è accasciato...era all'angolo dell'edificio successivo dove poi mi avrebbero identificata.. e gli chiedevano se gli faceva male e.. era evidente che gli faceva male perché lui non riusciva a resistere” (p. 80) “ la persona che gli teneva il braccio ... continuava a insistere su di lui” (p. 80)* ed era un ragazzo francese perché *“l'unica cosa che diceva era in francese”* E FRANCESCHIN ha ricordato che uno dei personaggi che stavano torturando il giovane francese veniva chiamato MATTEO dall'altro (p. 81,82).

Al ritorno FRANCESCHIN ha ricordato di essere stata colta da una grande paura e di essere rimasta in cella in piedi contro il muro, perché *“avevo una paura folle che se mi muovevo, se mi voltavo, semplicemente mi chiedevano qualcosa e mi voltassi per rispondere magari era motivo di percosse” (p. 86)* finché, nel cuore della notte, sentì, nel corridoio, dalle persone che venivano tenute con la faccia contro il muro, che venivano incitate a *“gridare Viva il duce e canzoni inneggianti alle forze di polizia e varie farsi, cioè -Faccetta nera- altrimenti avrebbero subito percosse “ (p.87).*

Infine, ha ricordato come in infermeria, dove venne condotta per la visita medica, le vennero tolti gli orecchini asportandoli con una grande pinza, il medico faceva delle battute sulla sua maglietta con la stella rossa, quindi venne fatta spogliare completamente e la maglietta e gli altri effetti personali buttati in un cestino a terra, e inutilmente disse di aver bisogno di uno spray di nome Ventolin, a causa di una patologia asmatica acutizzata dallo stress e dagli eventi della giornata, dopo che venne ricondotta nella cella a faccia al muro dove rimase fino alla partenza per Alessandria, e lì *“quando siamo uscite perché ero di spalle, ho visto che c'era Talin” (p99-104)* della quale ricorda l'avvenuto taglio dei capelli, una ciocca dei quali, una rasta bionda, che mancava alla capigliatura di Talin, lei vide in mano a un agente (p. 92)

Anche per Franceschin, si richiamano le precedenti argomentazioni, quanto alla percezione delle sevizie, alle celle aperte, alle modalità di inflizione, e ciò sebbene questa p.o. abbia più volte ripetuto che la sua capacità mnemonica era deficitaria a causa del tempo trascorso dai fatti,: *“Adesso non mi ricordo, sono passati cinque anni” (p. 93).*

33)All'udienza del 6 febbraio 2006 è stato sentito CARCERI Alessandro, già esaminato per quanto attiene alle responsabilità del c.d. contingente VALERIO, e ha ricordato, proseguendo nella narrazione dei fatti accaduti nel prosieguo della serata, che *“il capo del gruppo”* di agenti che percuotevano e costringevano a stare in posizione vessatoria, era un personaggio con età superiore a quella degli altri, alto circa 1. 75, coi capelli biondo castano rossicci riconosciuto con sicurezza nella foto 75 di un album rammostratogli, come l'imputato PATRIZI Giuliano (p. 12) e ha precisato che i fatti verificatisi nella prima parte della permanenza proseguirono fino a un paio d'ore prima del trasferimento al carcere di Alessandria, quando, appunto un

paio d'ore prima, e quindi in tempo coincidente con la permanenza nel sito del c.d. contingente MAIDA, *“siamo stati fatti uscire dalla cella, avviati lungo il corridoio e costretto insieme ad altri a fare il saluto romano”* (p. 34)

34)All'udienza del 9 giugno 2006 è stato escusso OTERO BALADO Carlo Manuel, i cui cartellini fotosegnalatici, recano, quello della Polizia di Stato la data del 20 luglio, e quello dell'Ufficio Matricola, le ore 03,20 del 21 luglio, talché gli eventi che si collocano tra la tarda serata del 20 e la notte del 21, cadono certamente in orario compatibile con la presenza del cd contingente MAIDA. OTERO ha dunque detto, dopo aver ricordato l'arrivo nel sito, dov'era molta polizia (p. 35) *“con le mani legate dietro dai lacci di plastica e le labbra gonfie e sanguinanti, che ricevette, ogni volta che alzava il capo.. pugni calci, gomitate e ginocchiate”* (p. 36), condotto poi in una cella dove dovette mettersi *“sulla punta dei piedi con il volto rivolto alla parete e le mani dietro”* (p. 39) *“senza camicia e senza scarpe”* (p. 39), tanto che gli *“misero una sigaretta accesa sotto la pianta del piede in maniera di bruciarsi se non fosse riuscito a mantenere la posizione e.. come mettevo i talloni a terra entravano e mi picchiavano continuamente”* (p. 40). Altri che *“passavano irridevano e urlavano canzoni, entravano e gli davano delle sberle e spruzzarono dentro uno spray antiaggressione ..e mossosi a causa del bruciore agli occhi entravano due, tre o quattro e cominciavano a picchiare”* (P. 40). OTERO ha ricordato che chi spruzzò lo spray era un agente che vestiva la divisa della polizia italiana,e questo accadde quando era già buio da un po' (p. 41)

Poi ha detto che ci furono cinque o sei spostamenti. In uno, per il prelievo delle impronte digitali, nell'ufficio o della Polizia di Stato o della Polizia Penitenziaria, egli non ricorda, venne picchiato *“da tutte le parti* (pp. 43) , poi in quello della Squadra Mobile, quando *“era di notte, buio”* (p, 46) c'era un carrello di supermercato che conteneva generi alimentari e lì *“quello di fronte a me si mise i guanti e presero dal carrello un salame e mi picchiarono con quello e io sono caduto a terra e quando fui a terra uno mi prese per una gamba e l'altro per l'altra e con il salame mi colpivano i testicoli più di una volta. Io rimasi senza respiro, in due mi sollevarono, mi ha messo un documento davanti, ha preso la penna a sfera e ho firmato”* (p. 46) e la faccenda durò da 20 minuti a mezz'ora.

In infermeria, poi, ha continuato OTERO, poiché aveva un piercing sulla lingua, *“il dottore cercò di strapparmelo.. mi ha messo la mano sulla lingua, sulla pallina che tiene il piercing e sotto c'è un'altra pallina, prendendolo per quello di sopra cercò di toglierlo senza svitare la parte di sotto.. ma aveva le mani sudate”* ma Otero riuscì a toglierlo personalmente, finché il dottore adocchiò il piercing del capezzolo e lo tolse con un attrezzo, incurante del suo lamento di dolore (pp. 51, 52) .

Gli altri spostamenti sono ricordati da questa p.o. , la cui capacità mnemonica è alquanto deficitaria, nonostante l'incalzare delle domande, come caratterizzati, durante ciascun passaggio nel corridoio, da lui e dai compagni che ricevevano, ogni volta *“una riga di botte”* (p. 56), ma soprattutto, questa p.o. ha detto: *“dato che mi picchiavano in ogni momento il naso e la bocca tornavano a sanguinare”* (p. 57), e alla domanda: *“Quindi lei aveva la faccia sporca di sangue?”*, Otero ha risposto:

“Sì”. Deve dunque ancora evidenziarsi come i segni delle torture permanessero al di là del momento della loro inflazione.

35) All'udienza del 9 giugno 2006 è stata escussa ENDER TALINE, già esaminata quanto alle responsabilità del cd contingente Valerio, che ha ricordato quanto ai fatti verificatisi nel prosieguo della serata che, dopo vane e inutili richieste di essere accompagnata in bagno, finalmente, *“verso le 23.00”* (p. 78) la poliziotta che stazionava davanti alla cella, acconsentì, ma nel corridoio ricevette spinte e percosse, la donna le teneva le mani forzate dietro alla schiena, non riusciva quasi più a camminare e veniva quasi trascinata finchè, giunta nel bagno, le vennero tolte le manette, le fu consentito di espletare le funzioni fisiologiche. Ma *”al momento della mia uscita da questo piccolo bagno, mi ha preso la testa e me l’ha picchiata contro le pareti del bagno,, poi mi ha lanciato fuori nel posto dei lavandini, sempre nei bagni, e il suo collega m ha ordinato per un bel po’ di lavarmi le mani e mentre me lo ordinava mi dava dei calci nel sedere”* (p. 78).

Un po’ più tardi TALINE ricorda di essere stata accompagnata o nella stanza DIGOS o in quella SQUADRA MOBILE da un poliziotto in borghese, dove le venne chiesto, come prima domanda, se aspettasse un bambino e la suo diniego *“uno degli uomini mi ha dato un pugno nella pancia”* (p. 81) poi *“l’uomo seduto alla scrivania ha detto in italiano: firma.. e mi ha fatto capire che stava per non farmi vedere quello che c’era (scritto) e io ho detto: non firmerò. Mi hanno tolto gli occhiali e i quattro uomini attorno a me hanno iniziato a picchiarmi sui timpani e a farmi cadere.. diverse volte. A un certo punto uno di loro ha preso le forbici e ha iniziato a tagliarmi i capelli. A quel punto ho detto: ok, firmo”* (p. 81) *“ e mi sono rialzata, ero tenuta con le mani dietro alla schiena...e dopo aver firmato gli faccio capire che ho diritto a un avvocato, dicendo: -Avvocato. Avvocato- e loro mi pongono la domanda: - Avvocato? Io rispondo di sì e loro mi colpisco di nuovo sulle tempie e sul viso e cado a terra diverse volte... dopo ricevo un calcio alla schiena un po’ più forte, cado a terra, tornano verso di me con le forbici, ero sdraiata in un angolo della stanza, ho pensato che volessero tagliarmi tutti i capelli, o urlato soprattutto, ho provato a difendermi, a liberarmi, a questo punto mi ricordo di qualcuno che ha aperto la porta e hanno smesso e mi sono rialzata”*.

TALINE ha inoltre ricordato di aver visto per terra una ciocca di capelli di un tale Pedro, riconosciuta per il colore biondo, avendolo incontrato poco prima di essere arrestati (p. 83) e ha dato una descrizione del poliziotto seduto dietro alla scrivania, sui 35, 40 anni, che indossava una camicia gialla , con i capelli neri e riccioluti (p. 85)

Un successivo spostamento si verificò quando venne condotta al di fuori dall’edificio principale, quando non venne *“toccata da nessuno”* ma venne poi messa con le altre persone *“contro il muro del corridoio, dove doveva stare “prima appoggiata con le braccia fronte al muro, poco a poco ci facevano cambiare posizione, eravamo tutti in fila, gli uni a fianco degli altri, uomini e donne, ognuno di noi aveva un poliziotto dietro con il piede nostro attaccato al loro piede, e a poco a poco dovevamo appoggiare la testa e ritirare i piedi sempre più indietro contro la parete e ci*

parlavano in italiano e io non capivo niente e ci forzavano a fare queste cose” (p. 86) e “questa situazione è durata a lungo” fino alla mattina.(p. 87)

Ne consegue, poiché il cartellino fotosegnaletico dell’Ufficio Matricola reca la data del 21 luglio e l’ora delle 03.10, e poiché la foto segnalazione all’esterno precedette questa, necessariamente questi fatti accaddero tutti in presenza del contingente dell’isp.re MAIDA.

36)All’udienza del 14 febbraio 2006 è stato escusso LACONI Boris, che ha ricordato il suo arrivo nel sito verso le ore 20.00 ammanettato con i laccetti di plastica dietro alla schiena, e di essere stato collocato a gambe divaricate nella penultima cella in fondo al corridoio, ricordando di esservi stato condotto da un agente della Polizia di Stato, passando per il corridoio, a testa bassa, mentre gli agenti *“dislocati di qua e di là davano calci e sberle sulla nuca”* (p. 136), finché venne fatto entrare nella cella da due agenti che *“mi hanno riempito di calci e pugni”* (p. 137). Lì c’erano altre persone nella medesima posizione e lì *“mentre mi picchiavano m’han chiesto di gridare Viva il Duce, io non gridandolo, mi hanno picchiato ancora di più.. dandomi pugni e calci nella schiena e nelle reni”* (p. 138) e ha ricordato che *“la porta della cella era aperta”* (p. 138) e di aver *“sentito con le mie orecchie di due agenti che hanno spaccato il naso a un ragazzo e poi si son detti: - e ora cosa facciamo, guarda cosa hai combinato gli hai rotto il naso”* (p. 139). Ora, i cartellini fotosegnaletici recano, quello della Polizia di Stato, la data del 21 luglio e quello dell’Ufficio Matricola, le ore 01,25 del 21 luglio, talché gli eventi che vi si collegano coincidono con la presenza nel sito del c.d. contingente MAIDA.

Egli ricorda dunque che due o 3 ore dopo l’arrivo venne condotto fuori dalla cella per il prelievo del impronte digitali, mentre dall’esterno della cella, dalla finestra, giungevano epiteti come *“bastardo comunista e sputavano dentro”* (p.141) e nel transito per il corridoio, venne picchiato come all’arrivo (p. 142). Ha poi ricordato che in infermeria *“C’era uno che si divertiva a schiacciarmi gli ematomi che avevo nella schiena provocati dai manganelli”* (p. 149) mentre descriveva questi e le ferite visibili alla persona col camice bianco.

Ha poi detto di non aver ricevuto né cibo né acqua, di aver avuto *“un freddo cane”* (p. 152) di essere rimasto per tutto il tempo nella posizione vessatoria *“senza muoversi se no ti picchiavano”* (p. 151), e ha concluso dicendo che (nonostante fossero passati 5 anni dai fatti): *“ non dormo ancora adesso di notte, ho il timore di uscire, di essere fermato che mi chiedono i documenti.. e ho fatto una cura di Tavor”* (p. 155)

All’udienza del 13 marzo 2006 è stato escusso ROSSOMANDO Massimiliano, i cui cartellini fotosegnaletici recano,quello della Polizia di Stato la data del 20 luglio e quello dell’Ufficio Matricola le ore 01.15 del 21 luglio, talché molti degli eventi sono riconducibili al tempo di presenza nel sito del c.d, contingente MAIDA. Dunque ROSSOMANDO Massimiliano ha ricordato di essere giunto nel sito ammanettato con i laccetti di plastica, introdotto in una cella *“vicino all’entrata principale, con le sbarre”* (p. 59) e costretto a stare *“in ginocchio faccia al muro e mani alzate”* (p. 58) e che venne poi condotto per il prelievo delle impronte in una stanza dove venne

colpito da schiaffi di mani guantate di nero (p. 55) . Ha ricordato che nel corridoio “ chiunque passava dava *“uno spintone un calcio o un cazzotto”* (p. 61) e ha descritto minuziosamente l’episodio dello spray urticante spruzzato in un occhio del fratello Angelo, e già precedentemente esaminato in questa sede. Ha poi ricordato che durante le soste nel corridoio “ *ci obbligavano a tenere la testa bassa... non dovevamo guardare ai lati, faccia al muro e le punte dei piedi dovevano toccare il muro*” (p. 64). Hai quindi detto che, in occasione dell’ordine di riprendere da terra gli oggetti, gli anelli i piercing e le vari cose che erano state lasciate sparpagliate sul pavimento del corridoio, venne percosso con cazzotti nella schiena schiaffi e calci nelle caviglie (p. 65) vietandogli di piegare le ginocchia per raccogliere gli oggetti da terra (p. 66). Ha poi ricordato di aver avuto un fischietto legato al collo che gli venne strappato con tanta forza che lo spago prima di rompersi “*quasi lo strozzava*” (p. 66)

37)All’udienza del 31 gennaio 2006 è stato escusso BENINO Andrea, la cui deposizione è stata esaminata per quanto attiene alle responsabilità del c.d contingente VALERIO, tuttavia, poiché i suoi cartellini fotosegnalatici recano entrambi la data del 21 luglio, e quello dell’Ufficio Matricola indica le ore 01.25, parte degli episodi analizzati precedentemente devono ricondursi alla posizione del c.d. contingente MAIDA, e in particolare quelli delle violenze subite in occasione del primo fotosegnalamento, narrate a pagina 19 di cui sopra. Significativo è infine l’episodio relativo al momento in cui BENINO venne fatto uscire dalla cella per essere condotto ad Alessandria, in ora vicina alle 03.45, perché così recita il verbale di traduzione, allorché “*c’era nuovamente le due ali di agenti, siamo stati messi in fila indiano e costretti ad alzare i braccio destro per fare il saluto romano e abbiamo dovuto percorrere tutto il corridoio tra due ali di agenti con il braccio destro alzato*” (p. 139, p. 143))

38)All’udienza del 13 marzo 2007 è stata sentita MERLINO Sara giunta nel sito verso le 17 del 20 luglio che venne condotta nella prima cella sulla sinistra e, quando venne condotta alla fotosegnalazione ha ricordato gli spintoni, gli sgambetti e le ingiurie come “*siete delle puttane, fate pompini ai negri*” (p. 58). Ora, poiché la data del cartellino fotosegnalatico è del 21 luglio, e poiché MERLINO parla di ore notturne, deve ritenersi che si tratti di orario coincidente con la presenza del cd. Contingente MAIDA. Questa p.o. ricorda dunque la presenza di divise della Polizia di Stato (p. 59) di essere stata messa in una cella seduta con la faccia al muro, di essere stata accompagnata dal di fuori della struttura per il prelievo delle impronte, dove vide “*tre ragazzi contro il muro con le braccia alzate, le gambe divaricate, non potevano appoggiare la testa al muro e li minacciavano*” vietando loro di appoggiarsi. (p. 60)

Ha poi ricordato di essersi lamentata “*che avevo freddo, perché era notte ero in maniche corte mi hanno fatto mettere in un angolo vicino alla porta di ingresso*” (p. 60) finché uscì verso l’una della notte. (p. 63)

Ora, sebbene la ricostruzione dei fatti da parte di MERLINO Sara sia stata alquanto

lacunosa, e questa p.o. ha detto più volte “ *sono passati tanti anni. (p. 57) non lo so (p. 58) non sono sicura, non saprei è passato troppo tempo (p. 59)...adesso non mi ricordo comunque li minacciavano*” (p. 60), ha comunque ricordato due fatti: Il primo: “*Nei momenti in cui son uscita per andare al riconoscimento e poi quando sono uscita definitivamente.. c’erano dei ragazzi contro il muro e li minacciavano.. (e non mi ricordo) se li colpivano (anche, ma) erano a mani alzate, poi dalla cella si sentiva che gli facevano dire: - Viva il Duce, via la Polizia di Stato-*” (p. 64). Il secondo, circa il comportamento di un agente in borghese, che la accompagnava nella cella, e che, mentre altri agenti imponevano la posizione vessatoria ai giovani nel corridoio, “*quando è arrivato forse li ha calmati un po’, forse ha detto: - state tranquilli -*” (p. 61).

E ha ricordato di non aver ricevuto niente da bere, nel corso delle circa otto ore di permanenza (p. 66)

Ne consegue che, anche in questo caso, emergono consistenti indizi (indizi stante la dubitosità affermata da MERLINO Sara) circa il modo plateale con cui le vittime venivano costrette a inneggiare al fascismo, il modo plateale con cui le vittime erano costrette a tenere la posizione vessatoria, il modo plateale con cui le vittime venivano ingiuriate, la circostanza che i fatti accadevano indifferentemente in cella, nel corridoio o all’esterno, e infine la circostanza che le vittime erano esposte a patire il freddo, e esposte alla disidratazione per un numero molto elevato di ore. E infine il fatto che i superiori gerarchici erano in grado di “calmare” gli animi degli autori dei crimini.

39)All’udienza del 6 febbraio 2006 è stato sentito D’AVANZO Filippo, già esaminato per quanto attiene alle responsabilità del cd. contingente VALERIO, che venne rilasciato verso le 22 e 30, talché i fatti che lo riguardano e da lui ricostruiti coinvolgono anche le responsabilità del c.d contingente MAIDA (CFR. P. 152).

Ora, sostiene la difesa degli imputati del c.d. contingente MAIDA, che, secondo l’art. 40 cp, se ciascun P.U. è destinatario dell’obbligo di tutela, manca, nel caso che ci occupa il passaggio del conferimento dei poteri, e che fu per questa ragione che la sentenza assolse il Carabinieri imputati nel presente processo. Questo perché, sebbene la relazione di servizio dell’Isp.re MAIDA del 7.3.2002 afferma che l’isp.re Maida collocò il personale di servizio a vigilare sulle celle, non c’è prova dell’attribuzione dei compiti e funzioni e che Maida divise il contingente in quattro squadre, per cui la sentenza sul punto è inesistente per mancanza di prova.

E tale prova sarebbe assente perché TURCO si rifiutò di rispondere e nessun altro ha riferito tale avvenuta attribuzione di compiti.

E, altresì, continua la difesa degli imputati, essendo l’art. 608 cp un reato di evento, doloso e proprio, il suo legame con l’art. 40 cp sussiste solo qualora vi sia la consapevolezza di avere un Ufficio e di un dovere connesso, violato dall’intenzione di restringere contra legem l’altrui libertà. E nel caso che ci occupa, continua la difesa, gli imputati non potevano sapere che la posizione vessatoria, ritenuta dallo stesso dr. SABELLA, congrua nella misura di 15 minuti, fosse illecita qualora

imposta per qualche minuto in più.

Ne consegue, conclude la difesa degli imputati, che il reato di cui all'art. 608 cp è escluso dall'errore sui doveri del proprio ufficio, anche quando trattasi di errore colposo, indotto dagli errori commessi da chi aveva responsabilità organizzative, e poiché l'art. 40 cp è reato commissivo mediante omissione, non è stato dimostrato il nesso di causalità tra l'art. 40 e l'art. 608 cp, tanto che, sebbene sia stata provata la commissione degli illeciti, non è provato che gli imputati, ammesso che ne fossero consapevoli, avrebbero potuto impedirli.

Queste argomentazioni, ritiene la Corte che non siano accoglibili, né interessa a questa Corte giudicare le supposte o asserite responsabilità del dr Sabella, adombrate dai difensori di questi imputati, mentre le responsabilità dei Carabinieri verranno accertate nel prosieguo della sentenza.

Si respingono tali argomentazioni, in primo luogo perché, trattandosi di reato omissivo proprio, il dolo si è polarizzato sulla qualificazione di antigiuridicità della condotta non realizzata, proprio quando il destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, ha percepito che lì, dove lui sta per dovere del suo ufficio, è stato commesso, sta commettendosi o starà per essere commesso un crimine. Questo crimine, però, attiene non alla posizione vessatoria di per sé intesa e svincolata dal complesso degli eventi, ché ciò sarebbe solo un sofisma argomentativo, bensì alla sua strumentalità e al nesso strettissimo che la lega agli altri fatti di sevizia, tale per cui questi imputati non possono affermare di non averlo percepito, e ciò per le ragioni che qui in appresso verranno argomentate. Infatti, poiché l'accertamento del dolo si realizza inferendo da elementi di fatto, materiali e psicologici esterni, e massime di esperienza, la volizione interna, è dagli estremi della condotta degli imputati, e quindi, dalla stessa situazione di fatto, cioè dall'aver assistito agli eventi e alle tracce degli eventi, si trae la prova del dolo nel quale si riverberò la coscienza e la volontà omissiva.

Gli imputati, cioè, entrando nella struttura nel corso delle ore che li videro presenti nel sito, videro quel che vi accadeva e quel che vi era accaduto e necessariamente compresero quel che stava per accadervi, essendosi necessariamente rappresentati l'esistenza del pericolo reale e concreto che gli eventi si verificassero.

E, a questo punto, la Corte ritiene utile rilevare che l'ampia indagine istruttoria è stata svolta, anche al di là delle strette necessità probatorie relative a ciascuna parte offesa per la quale opererà la condanna al risarcimento del danno, per evidenziare la complessità e l'ampiezza dei fatti che videro coinvolte le responsabilità del c.d. contingente MAIDA, e questo è il pensiero di questa Corte, poiché l'assunto difensivo della mancata conoscenza degli eventi è logicamente impensabile, urtando contro i presupposti della conoscenza umana.

Infatti a tale conoscenza l'essere umano perviene attraverso la percezione sensoriale; e dunque tutto quel che gli imputati dovettero vedere o stazionando nel corridoio o nel cortile, e tutto quel che dovettero udire, perché i fatti accaduti alle persone

interessate furono caratterizzati da risonanze vocali (cioè gli ordini, i pianti, le grida i lamenti, i cori), da risonanze sonore, (cioè i transiti, le cadute, i colpi); da percezioni olfattive, (cioè la puzza dell'urina, l'odore del gas quando venne spruzzato, l'odore del vomito, del sudore e del sangue) e si succedettero con ampia e frequente evidenza, e lasciarono continue tracce sui volti, sui corpi, sugli abiti, negli sguardi, negli ansiti e nella voce delle vittime, e dovettero necessariamente venir percepiti e giudicati.

Non si deve cioè ignorare che il riconoscimento dei fatti ne determina la loro collocazione all'interno di categorie di giudizio, se coincidenti con quelle acquisite nel corso dell'esistenza o se analoghe ad esse, inducendone ulteriori giudizi, dai quali discendono azioni e condotte proprie e funzionali alla posizione culturale, professionale, sociale del soggetto.

Questo significa che il Pubblico Ufficiale di Polizia, penitenziaria o di sicurezza, la cui formazione professionale è strutturale e strumentale alla collocazione dei fenomeni delle condotte umane da lui percepiti all'interno di categorie del pensiero che li distinguono in leciti e non leciti, dopo il giudizio DEVE affrontare la necessità dell'azione, per cui anche la semplice inerzia si configura come consapevole omissione.

Dunque gli imputati non poterono entrare nel corridoio cosparso di pozze di urina nelle quali le pp.oo. dovevano lasciare gli abiti prima di entrare in infermeria, vedere i giovani percossi, il coordinato muoversi degli agenti che si disponevano come attori in due ali per picchiare chi passava, le posizioni vessatorie, ascoltare le reazioni di dolore, e quanto sopra evidenziato, e astenersi dall'intervenire perché inconsapevoli o affetti da ignoranza congenita. Questo poiché, come si è visto, nell'arco di tempo che va da prima delle 22.00 alle 3 e 30 del mattino, non ci fu nel sito un silenzio da chiostro interrotto da qualche saltuario episodio sonoro e visivo, ma è provato che la condizione generale di sopraffazione, ovunque, nelle celle, nel corridoio, nell'ufficio trattazione atti, nell'infermeria, e nel cortile, era se mai sospesa per qualche minuto dall'interruzione degli atti di sevizia fisica e psicologica. E gli imputati, per il grado rivestito, per la loro formazione professionale, per la conoscenza pregressa dei loro doveri di pubblici ufficiali esistenzialmente connessi con il concetto di legalità repubblicana, e quindi costituzionale, non possono pretendere di essere creduti quando affermano di non aver capito che quanto stava accadendo la infrangeva e la sospendeva, attraverso azioni di continua e feroce distruzione della ragione stessa della legalità alla cui difesa essi erano deputati per la causa del loro ruolo.

Quanto infine alla prova del nesso causale, e al potere degli imputati di impedire gli eventi, l'ampia istruttoria dibattimentale ha provato che anche un solo agente poteva impedire gli eventi, e massimamente un PU più elevato in grado, e si richiamano sul punto i fatti e le argomentazioni di cui alle pag. 57 (DELFINO); 65 (MALARA); 67, 68, 69 (MISITANO); 68 (NENCIOLI); 70, 71 e 72 (PERCIVATI); 86,87, 88 (ARECCO); 94 (FERRAZZI); 93 (GERMANO'); 104 (MERLINO).

Tanto premesso, passando a esaminare succintamente i motivi di appello degli imputati, per quanto attiene all'appellante MAIDA, circa il motivo di appello

surrichiamato : *“Non venne riconosciuta da alcuno dei fermati”* di cui sopra, trattasi di circostanza che rientra nella logica del fatto dedotto dall'appellante e surrichiamato : *“ Non commise alcun illecito né agevolò alcuna commissione di illeciti”*, essendo del tutto plausibile che l'isp.re MAIDA non fosse riconosciuta per non aver personalmente commesso i fatti addebitabile, ma la sua condotta , essendo caratterizzata da una consapevole omissione di intervento, comportò proprio l'agevolazione delle condotte criminose contestate.

Parimenti inaccoglibile è il motivo surrichiamato : *“Incomprensibilmente la sentenza ha escluso la responsabilità dell'ispre Valerio e della sua squadra, affermando che fu la squadra della Maida a effettuare la vigilanza dalle ore 19.00 in poi, e ciò “sul ragionevole dubbio” che non fossero stati il Valerio e i suoi uomini a costringere gli arrestati nelle posizioni vessatorie”*.

Infatti l'isp.re Maida e la sua squadra vengono ritenute dalla Corte responsabili per ragioni analoghe a quelle per le quali è stata affermata la responsabilità dell'isp.re VALERIO e della sua squadra.

La condanna quindi non è stata pronunciata su alcun ragionevole dubbio della commissione del reato, bensì sulla certezza di tale commissione.

L'obbligo giuridico contestato nell' appello surrichiamato, circa il dovere di garanzia ex art. 40 cp, sussiste per le ragioni esposte in parte generale di cui a pag. 3 che qui si richiamano e per le argomentazioni svolte poc'anzi.

Quanto ai motivi di appello dell'imputata ARECCO: *“di non essersi comunque trovata a rivestire la posizione di garanzia di cui all'art. 40 cp perché, in primo luogo, l'orario di permanenza nel sito no fu dalle ore 19.00 alle ore 03.30 del mattino successivo, poichè l'ag.te BONDESAN (ud. 4.5.07) ha detto di essere giunta nel sito con l'imputata verso le ore 23.00, e solo verso la mezzanotte ricevette dal sost. commissario MAIDA l'ordine di entrare nella struttura e di stazionare davanti a una cella; la teste BONDESAN ha detto di aver svolto tale compito per circa un'ora e poi di aver atteso all'esterno prima di lasciare il sito insieme con tutto il contingente che era di circa 20 persone”* è inaccoglibile.

In primo luogo perché è provato che la teste BONDESAN ha mentito per quanto attiene alla partenza dal sito con tutto il contingente verso la mezzanotte, poiché il contingente lasciò il sito verso le 3 e 30 del mattino, e perché l'orario di permanenza comporta la piena consapevolezza dei fatti accaduti e ampiamente dimostrati proprio in quel volgere di ore, mentre quanto dedotto sulla scorta delle dichiarazioni di BONDESAN, è inaccoglibile, stante la loro inattendibilità, essendo stata fornita ampia prova contraria di quanto assunto dall'appellante : *“non è stata fornita alcuna prova della durata nel tempo della posizione vessatoria dei fermati durante la permanenza dell'appellante nella struttura”*.

Irrilevante il motivo relativo alla mancata prova sulla costituzione delle squadre o delle sottosquadre, sia perché la dr.sa TERENCE ha parlato proprio di squadre inviate per effettuare i singoli trasporti, sia perché queste non fanno venir meno il dovere di garanzia ex art. 40 cp.

Quanto ai motivi di appello dell'imputato UBALDI tutto quanto affermato dall'appellante è smentito dalla ricostruzione dei fatti qui sopra svolta, sia per la posizione di garanzia (cfr p. 3 della presente sentenza e quanto detto poc'anzi) sussistente, sia per quanto attiene agli orari di permanenza e alla necessaria e inevitabile percezione dei crimini commessi, talché del tutto pretestuosa è l'affermazione della non sistematicità dei trattamenti inumani e degradanti.

Infatti, quanto al motivo per cui Ubaldi eccepiva *“di non essere giunto presso il sito verso le ore 19.00 per lasciarlo verso le ore 3.30, bensì verso le ore 21 e 30/ 22.00, come detto dall'ag.te s. GUARINO, (UD. 4.6.07) dalla stessa MAIDA, e dal fatto che tutte le persone sentite han detto di esservi giunte all'imbrunire TURCO (INTERR. 14.01.03), e perché come ha detto l'isp. VALERIO, verso le 19.00 il contingente era ancora presso l'ente Fiera (interr. 30.10.03) ; l'UBALDI vi giunse a bordo di auto condotta dall' ag.te Guarino e rientrò nel commissariato di Chiavari verso le 02.30, talché dovete lasciare il sito almeno quando gli venne dato il cambio verso le ore 01.00;”* deve evidenziarsi come la permanenza nel sito sia stata del tutto sufficiente a consentire la percezione dei fatti e a decidere di non intervenire per reprimerli, mentre l'assunto per cui fosse stato necessario un viaggio notturno di un'ora e mezza per raggiungere Chiavari è del tutto apodittico, quando altresì, le affermazioni dell'ag.te Guarino sono prive di reali riscontri.

Quanto al motivo surrichiamato, circa i tempi di proposizione delle querele, trattasi di motivo privo di pregio: ogni essere umano sottoposto a un regime di sevizia sistematica, necessita di tempi diversi per elaborarne una reazione razionale e non istintiva, e la proposizione della querela non è un urlo di dolore, che è quasi sempre immediato, ma che, anch'esso può emergere dal profondo della persona anche in tempi diversi e successivi alla sua causa.

Irrilevanti quindi gli ulteriori motivi circa i tempi di permanenza all'interno o all'esterno del sito, per le ragioni già ampiamente esposte in questa sentenza.

E parimenti l'autonomia organizzativa dedotta, nulla toglie alle responsabilità che discendono dal grado rivestito, dalla posizione di garanzia ad esso connessa, e dalla consapevolezza dei crimini commessi nel sito.

Stesse considerazioni vengono fatte quanto ai motivi di appello dell'imputato TURCO, assolutamente sovrapponibili a quelle di questi coimputati, atteso che le dichiarazioni autoaccusatorie di UBALDI costituiscono solo un indizio a suo carico. La pena, per la gravità dei fatti, è mitissima, ma le attenuanti generiche non sono riconoscibili a causa di tale gravità, sussistendo l'abiezione dei motivi, ancorché non contestati come aggravante ex art. 61 n. 1 cp, ma che, per la loro natura, rendono particolarmente odiosa la condotta omissiva contestata.

Sussistono quindi le responsabilità così come contestate, anche, si ripete, per quanto attiene alla posizione di garanzia ex art. 40 cp, e sul punto si richiamano le argomentazioni svolte nella parte generale della presente sentenza alle pp. 2 e 3.

Non solo, sussiste anche responsabilità per quanto attiene all'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 cp, ove contestata, sia per la gratuita brutalità delle condotte dolosamente non repressé né denunciate, sia sotto altro profilo di gran lunga più pregnante.

Infatti, nel corso di questa lunga ricostruzione dell'istruttoria dibattimentale, è emerso come molto spesso i trattamenti inumani e degradanti si siano accompagnati, abbiano preceduto o seguito veri e propri inneggiamenti ai regimi nazista e fascisti, altresì imposti alle vittime costrette a pronunciare frasi, a inneggiare, a fare il saluto romano, a marciare salutando, ad ascoltare, pena l'inflizione di dolori e sofferenze o soggetti gratuitamente ad essi, e qui a mero titolo esemplificativo si richiamano le deposizioni di: PERCIVATI (ud, 12.6.06 II parte pp. 186, 187, 188); FRANCESCHIN (ud, 13.2.06 I parte p. 87); ARECCO (ud. 24.1.06 p. 80); ARCULEIO (ud. 30.1.06 pp. 25 . 27); DELFINO (ud. 7.2.06 p. 18) LEBOUFFANT (ud. 6.6.06 p. 12) LUPI (ud. 14.2.06 pp. 53, 54, 55, 68); NENCIOLI (ud. 27.2.06 p. 86, 87); PERSICO (ud. 6.3.06 p. 84) ; ROMANELLI (ud. 7.3.06 pp. 128, 129); MANGANELLI (ud. 28.2.06 p. 23) SASSI (ud. 28.2.06 p. 39) SCHENONE (ud. 30.1.06 p. 167); SUBRI (ud. 7.3.06 p. 40) ; ULZEGA (Ud. 10.3.06 p. 26) VALGUARNERA (uid. 10.3.06 p. 70); germano')(UD. 6.3.06 PP. 107, 108) LARROQUELLE (ud. 12.6.06 II parte p. 83).

Ora, poiché la Repubblica Italiana nasce da un atto fondativo, cioè dalla sua Costituzione, tale atto fondativo si connota di valenza a seconda del piano di riferimento culturale nel quale si pone.

Questi principi sono dunque la struttura sulla quale la Repubblica nasce e cresce, e si pongono in termini di gerarchia dei valori: cioè dei fini ai quali la vita della Repubblica tende.

La Repubblica Italiana ha scelto il principio della dignità della persona così come espresso negli artt. da 2 a 12, in armonia con le scelte fondative delle Comunità internazionali e con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, la Carta di Nizza, il Trattato di Lisbona.

Sulla scala della gerarchia dei valori, questi sono dunque i più alti, e attentare ad essi costituisce la più grave forma di aggressione istituzionalmente concepibile.

Lo Stato Persona ha il principale compito di vigilare e di salvaguardare la vita e la dignità dell'individuo, così come sancito nell'art. 2 della Costituzione repubblicana, in conformità con i principi ivi espressi.

Allora, premesso che ai sensi dell' art. 54 Cost.: "I cittadini a cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il DOVERE di adempierle con disciplina e onore", deve evidenziarsi come l'onore attenga all'onestà nello svolgimento del compito, mentre la disciplina alla quale si riferisce l'art. 54 Cost. attenga alla capacità di sottoporsi alle regole e allo sforzo ordinato per raggiungere il fine capito e voluto dal funzionario in armonia con il dovere della virtù civica. Nella specie il dovere di cui all'art. 54 Cost attiene al dovere del rispetto della dignità costituzionale della funzione pubblica svolta.

Il Pubblico Funzionario, che assume il suo Ufficio, giurando fedeltà alla Costituzione, (art. 98: I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione") giura di operare assumendo un dovere gravido di senso costituzionale, nell'accezione

per cui il senso non è solo la ragione del compito assunto, ma la direzione e la modalità di esso, che non può prescindere dalla sua causa, e che attiene, come si è detto, alla dignità costituzionale.

E tale dignità discende direttamente dal senso costituzionale, cioè dalla ragione giuridica della Legge Suprema. Questa ragione discende dai principi che la sottendono, dai quali discende la natura programmatica e precettiva della Carta, che esiste in quanto finalizzata al perseguimento dei suoi fini, secondo la gerarchia dei valori per la cui attuazione è nata.

Questa gerarchia, infatti, emerge dall'esame della giurisprudenza costituzionale, che pone al grado più alto i principi e i valori espressi nei primi articoli della Carta, e massimamente quelli di cui all'art. 2: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo".

Ne consegue allora che la condotta del Pubblico Ufficiale dev'essere improntata alla disciplina circa l'adempimento e il rispetto onorevole dei principi espressi nella Carta, adempimento e rispetto nei confronti dei quali il P.U. presta il suo giuramento di fedeltà (art. 54 Cost.).

Quanto più la condotta del P.U. lede tali onore e disciplina, tanto più si pone in contrasto con il dovere della sua funzione.

Ora, essendo stata contestata l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 cp, cioè quella di aver agito per motivi abietti o futili, il concetto di abiezione dei motivi, se riferito a condotta umana, ne definisce le modalità in termini di infima natura dell'azione: infima quanto alla sua causa profonda, al movente, alla consapevole scelta dei gesti e delle parole, e tale da suscitare la più ampia e indiscussa riprovazione nella generalità dei consociati.

Ne consegue che il richiamarsi platealmente al nazismo e al fascismo, al programma sterminatore degli ebrei, alla sopraffazione dell'individuo e alla sua umiliazione, proprio mentre vengono commessi i reati contestati, *(che, incidenter e ipso facto, per il nesso teleologico che li lega nella previsione di ciascun agente, per i riflessi che si riverberano sulle vittime e sugli esecutori, per il movente e la loro natura fenomenologica, ben possono, come si è detto, con sintesi concettuale e lessicale rientrare nella più ampia accezione dei trattamenti inumani e/o degradanti o nelle azioni di tortura)*, o nei momenti che li precedono o li seguono, esprime il massimo del disonore di cui può macchiarsi la condotta del Pubblico Ufficiale.

Non solo, questo richiamo ai principi posti a fondamento dei regimi sterminatori e razzisti, infliggendo trattamenti inumani e degradanti alle persone poste in balia dell'aguzzino, che, come ha insegnato la storia, è una forma di attuazione dei valori abietti di quei regimi, non è solo condotta antitetica ai principi e ai valori costituzionali, che sono stati elaborati e codificati proprio per erigere un baluardo giuridico contro i principi e i valori espressi da quei regimi abietti, ma costituisce il più infimo grado di abiezione di cui può macchiarsi la condotta del Pubblico Ufficiale della Repubblica Italiana, che ha prestato giuramento di fedeltà alla sua Costituzione.

La Corte di Appello, non può esimersi allora dall'affermare che sussiste l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 cp anche e massimamente sotto questo profilo, pur richiamando la giurisprudenza costante della S.C. in punto aggravante ex art. 61 n.1

cp, così come correttamente ha fatto il Procuratore della Repubblica appellante.

Circa gli appelli delle parti civili, gli appelli di VIE, BONNECASE e LEBOUFFANT, rilevato quanto queste PP.CC. hanno sostenuto, e cioè:

Da un lato la sentenza aveva evidenziato il grande significato e la rilevanza probatoria delle dichiarazioni delle PP.OO. decisive per fondare il giudizio di responsabilità dell'imputata;

e dall'altro affermava che non era possibile ricostruire con precisione assoluta dove e quando l'imputato avrebbe potuto impedire la commissione dei fatti, né quali fossero i fatti a cui avrebbe assistito.

Chiedevano comunque di riformare la formula assolutoria per consentire il risarcimento del danno della P.L., con la formula "perché il fatto non costituisce reato"

Chiedevano che le spese di P.C. venissero liquidate come da nota spese, stante la complessità e la mole dell'impegno professionale impiegato nel processo.

Ora, sebbene correttamente gli appellanti abbiano evidenziato la contraddizione tra quanto detto sub I), da un lato, e sub II e III dall'altro, la riforma della formula assolutoria domandata sub III) confligge con quanto accertato dalla Corte, non potendosi accogliere la domanda dell'appellante, poiché i fatti accertati sono stati commessi e costituiscono reato, ancorché coperto dalla prescrizione.

La domanda di VIE, BONNECASE e LEBOUFFANT dev'essere quindi respinta.

Quanto poi all'appello delle PP.CC. GERMANO', CUCCOMARINO, SCORDO, BREOERMAN GROSSE, HUGER, HEIGL, WIEGERS, WAGENSHIEN e ZAPATERO, deve preliminarmente evidenziarsi come l'appello di queste PP.CC, ad eccezione di GERMANO' non può essere accolto contro l'imputata MAIDA, poiché CUCCOMARINO e SCORDO giunsero nel sito sabato 21 luglio, nella giornata, quando MAIDA non vi era più presente, e BREOERMAN GROSSE, HUGER, HEIGL, WIEGERS, WAGENSHIEN e ZAPATERO vi giunsero la domenica 22 luglio.

Quanto a GERMANO', viceversa, l'appello è fondato e le argomentazioni dell'appellante sono del tutto condivisibili circa la sussistenza del reato di cui all'art. 608 cp per la mancata somministrazione di cibo ed acqua quando richiama che il PM ne aveva sostenuto la sussistenza, contro la tesi sostenuta in sentenza per cui viceversa la mancata somministrazione del cibo e delle bevande non rientrava nelle fattispecie criminose addebitabili agli imputati, poiché ciò dipendeva da concrete e obiettive difficoltà logistiche e organizzative, dimostrate, stante un'erronea previsione di brevi tempi per completare le operazioni di fotosegnalamento e immatricolazione, perché sin dal venerdì i responsabili avevano avuto modo di comprendere appieno l'emergenza che andava delineandosi, ma nessuno aveva provveduto come invece si era fatto per la mancanza di personale femminile per le perquisizioni e gli addetti alla custodia delle celle.

La tesi di sentenza era smentita dal fatto che sarebbe ben stato possibile fornire acqua prelevata dai rubinetti dei bagni o della mensa e cibo dai distributori di cibo,

mentre gli agenti operanti non si fecero mai mancare né cibo né acqua, concedendosi vere e proprie tavole conviviali in un noto ristorante dell'entroterra, e perché nessuno mai cercò di reperire alimenti e acqua all'esterno del sito.

La Corte, richiamate come proprie queste argomentazioni, evidenzia come la privazione del cibo e dell'acqua, accompagnata all'esposizione al freddo, sia stata altresì strumentale alla costrizione di assumere le varie posizioni vessatorie, ampiamente descritte sopra, perché l'induzione alla estrema debolezza della mancanza di calorie e della disidratazione, insieme con il freddo, riducono in modo altissimo le capacità di reazione dell'individuo, esponendolo inerme a ogni tipo di trattamento inumano e degradante.

Sussiste quindi il diritto al risarcimento in favore di GERMANO' Chiara da parte dell'imputata MAIDA Daniela, rimesso al giudice civile nella sua quantificazione precisa, confermata la provvisoria liquidata dal primo giudice.

Quanto all'appello delle PP.CC. BENINO Andrea, DELFINO, GHIVIZZANI, ISERANI, MASSAGLI e MERLINO, deve preliminarmente rilevare come ISERANI e MASSAGLI giunsero nel sito nella giornata di sabato 21 luglio, talché il loro appello nei confronti di MAIDA non è accoglibile.

Viceversa lo è l'appello di BENINO, DELFINO, GHIVIZZANI e MERLINO.

I reati, come si è dimostrato, sussistono, e la responsabilità dell'imputata attiene anche al reato di cui all'art. 323 cp, per le ragioni già esposte.

Quanto al diritto al risarcimento, dei danni sia materiali sia morali, sussiste anch'esso, alla luce degli effetti che questi reati hanno avuto sulle parti lese, poiché i reati, concretizzatisi in vera e propria tortura fisica e psicologica, protattasi per il tempo di numerose ore, per quanto differenziati ciascuno nella loro diversa qualificazione giuridica, si cumulano nella memoria fisica e in quella psicologica della vittima, (per la quantità di dolore e di terrore sofferti) necessariamente e inevitabilmente indotta a riferirne la paternità non solo a chi materialmente li commise, ma e ancor più a chi, assistendovi, e potendolo fare per ragioni del suo grado, omise di intervenire impedendone la commissione o prestando soccorso alla vittima in balia dei suoi aguzzini. E tale memoria, trattandosi di reati commessi dai funzionari della Repubblica, che hanno il compito di sorvegliare il rispetto della legalità, lede in profondità l'integrità della sfera morale e ideale della persona, cittadino dello Stato Italiano, che si riconosce nella sua Costituzione, tale per cui la provvisoria liquidata viene ritenuta equa nella misura richiesta di euro 20 mila, come indicato in dispositivo.

La quantificazione dei danni viene comunque rimessa al giudice civile per l'incompletezza degli elementi probatori sul punto assunti nel giudizio penale.

L'imputata MAIDA dev'essere infine condannata al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili costituite in primo grado, così come indicate in dispositivo, in quanto e per quanto presenti nel sito così come ampiamente dimostrato durante il servizio ivi svolto dall'imputata.

PARTE IV

Sabato 21 luglio

Quanto ai fatti del sabato 21 luglio, la Corte osserva come si riveleranno, fin dalle ore 12 e fino a dopo le ore 20 del sabato 21 luglio, alcune costanti: cioè

l'immediata sottoposizione di chi giunge nel sito, sin dal momento della discesa dal veicolo, all'obbligo di tenere la testa china, affinché sia impossibilitato a vedere in viso gli agenti, e questo aspetto assumerà una forma quasi ossessiva, per cui il personale operante agirà nascosto agli sguardi delle pp.oo., in modo tale per cui, ad esempio il blando pestaggio subito dalla P.O. MOROZZI Davide al suo ingresso nel sito, sarà eseguito da due agenti travisati dal passamontagna, e in altre occasioni, saranno gli agenti ad assimilare l'essere guardati in viso all'essere "*fotografati*" dagli arrestati.

Altro elemento che emergerà dalla ricostruzione di queste settantuno pp.oo. è la presenza nel cortile di personale appartenente sia alla Polizia di Stato sia ai Carabinieri, la cui condotta nei loro confronti non è sostanzialmente difforme: l'aggressività verbale, le ingiurie, le minacce, sono comuni e si ripetono costantemente nei confronti dei soggetti che giungono nel sito già provati dalle vicende del loro arresto, segnati spesso dai colpi ricevuti, ma, soprattutto, sbigottiti e spaventati.

Soprattutto, però, deve evidenziarsi come i gesti di violenza fisica non sono occasionali, ma caratterizzati da un esercizio non solo lasciato all'iniziativa personale di ciascun P.U., ma anche in modo sistematico e organizzato nel cd. Tunnel di agenti. Ne consegue che la teatralità del tutto, e la necessaria intensità sonora di quanto accade sul piazzale, non sfuggono a chi può intervenire, così come accade nel caso di MOROZZI (p.120). Né tale intervento è stato in alcun modo risolutore, se non nel caso particolare che lo descrive, dal che discende una logica riflessione in termini di prevedibilità dei fatti.

Rispetto ai quali, allorché alcuni agenti, come riferiscono alcune PP.OO. sanno perfettamente cosa accadrà, diventa incongruo parlare di mera prevedibilità, trattandosi viceversa di vera e propria previsione, nel senso etimologico del lessico: visione anticipata, indotta dalla conoscenza. E questa conoscenza non può discendere se non da una consapevole pregressa percezione. E infatti tale prevedibilità si estende necessariamente a quanto sarebbe accaduto di lì a poco all'interno della struttura, nella quale, fin dal primo ingresso, nell'atrio, la sevizia della posizione vessatoria contro il muro, il dolore dei lacci alle mani, l'imposizione della postura del busto piegato innaturalmente a 90 gradi nel transito per il corridoio, le percosse con calci pugni e sgambetti delle due ali di agenti sui prigionieri condotti nelle celle, sono epifenomeni ai quali nessuno di coloro che stazionavano negli uffici dell'atrio poteva rimanere estraneo, nessuno di costoro essendo cieco e sordo.

Un altro elemento è (e lo si vedrà ancora in seguito, così come lo si è visto per gli eventi del venerdì) l'assimilazione del sito al campo di sterminio di Auschwitz, o il richiamo ai valori che ne determinarono il lugubre funzionamento, come se i fermati, gli arrestati e le varie pp.oo. dovessero identificarsi con i cittadini europei destinati, in quel tempo di orrore, alla tortura e allo sterminio.

Ne consegue, allora, che la consapevolezza, da parte degli agenti che ebbero un

breve dialogo con le vittime, che il loro arrivo era prodromico a un futuro immediato fatto di vessazioni e sevizie, che trova una sinistra conferma nell'ossessione di imporre alle vittime il divieto di guardare in faccia il personale operante sin dai primi momenti dell'arrivo nel sito, non può ritenersi estranea a chi nel sito aveva il potere di impedire i crimini, e lo fece del tutto arbitrariamente o se ne disinteressò del tutto.

Per questi motivi la Corte ritiene che il giudizio, come è già stato detto, debba passare attraverso la ricostruzione istruttoria degli eventi, poiché solo tale analitico esame consente di formulare giudizi complessivi sulle dinamiche dei fatti, sulle persone in essi coinvolte, siano protagonisti attivi o passivi, e perché ciò consente di attribuire le eventuali responsabilità sia in termini di condotta diretta, sia in termini di condotta da valutarsi ai sensi dell'art. 40 cp.

E' utile allora, anche alla luce di quanto hanno riferito le parti offese circa il momento del loro arrivo nel sito di Bolzaneto, raccoglierne le deposizioni per gruppi di ore, talché una serie di testimonianze potranno venir valutate l'una in relazione con l'altra, e ciò per verificarne la compatibilità o l'incompatibilità delle argomentazioni difensive in ordine alla presenza nel sito e alla percettibilità degli eventi.

Pertanto sono state esaminate le deposizioni delle seguenti pp.oo, tutte giunte nel sito intorno alle ore 12 del sabato 21 luglio 2001:

- 1) BRACHINI Michele (ud. 27.3.06);
- 2) ROSTELLATO Andrea (ud. 27.3.06);
- 3) SUSARA Sergio (ud. 5.12.06);
- 4) MOROZZI David (ud. 24.3.06);
- 5) FLAGELLI Amaranta;
- 6) NADALINI Roberto;
- 7) MAFFEI Marcello
- 8) MARCHIO' Milos Federico (ud. 11.4.06).

- 1) BRACHINI Michele ha ricordato di essere giunto nel sito verso le ore 12 del 21 luglio, e di aver visto nel cortile agenti della Polizia di Stato, pur senza ricordare con certezza che si trattasse solo di questi (p. 94), di essere stato accompagnato sui gradini di accesso all'edificio principale, dove non notò la presenza di alcun sanitario (p. 95) di essere stato messo in fila con altri ragazzi nell'atrio vicino all'ufficio della DIGOS, dove gli venne ordinato di stare “ *con le mani appoggiate al muro, le gambe divaricate e comunque con la testa rivolta verso il pavimento*” (p. 97), dopo di che, consegnati gli effetti personali, venne condotto nella cella n. 1, dove venne fatto spogliare nudo e gli venne ordinato di fare flessioni sulle gambe (p. 97 e 98) e in tale frangente, BRACHINI ha ricordato che accanto a lui c'erano MOROZZI Davide e

BUSTACCHIA, (p. 97), e infine accompagnato per il corridoio fino a una cella, e ha ricordato che durante questo accompagnamento, *“preso in consegna da un agente in borghese”* (p.99) venne esercitata sulla sua testa con la mano *“ una pressione pesante per farmi capire che dovevo stare con la testa bassa”* (p. 100. Quindi, ha ancora ricordato BRACHINI, venne condotto al di fuori dell’edificio per l’identificazione e le foto segnaletiche, e infine ricondotto nella cella n. 1 o n. 2, a guardia della quale stazionava un carabiniere, riconosciuto per i calzoncini blu con la striscia rossa (p. 102), dove dovette stare *“ con le mani alzate, la testa chinata in basso verso il pavimento e le gambe divaricate”* (p. 102) e ciò per molte ore, sebbene *“per alcuni minuti”* questo carabiniere permise a lui e agli altri *“ di stare seduti”* (p. 103), così giunse da parte del carabiniere *“ una mezza bottiglietta d’acqua”*.

- 2) ROSTELLATO Andrea, sempre all’udienza del 27.3.06, ha ricordato di essere giunto nel sito verso l’ora di pranzo del sabato 21 luglio, (p. 59), che nel cortile c’erano agenti in borghese e personale in divisa della Polizia di Stato e dei Carabinieri, (p. 62), di essere stato costretto ad andare dentro l’edificio, camminando a testa in giù, (p. 62) e nell’atrio di essere stato messo ad aspettare *“ con la faccia al muro, mani alzate e gambe divaricate”* (p. 63) mentre nell’androne era presente in posizione analoga TABACH Mohamed (p. 63), Lì ha ricordato di essere rimasto da trenta minuti a tre quarti d’ora (p. 64) mentre un *“agente in borghese (lo colpiva) con 2 o 3 ginocchiate ripetute all’osso sacro”* (p. 64). In quel frangente, ha ricordato di aver visto di sfuggita che tale agente era alto circa un metro e ottanta, coi capelli ricci e scuri, e che *“appena entrati.. ci dicevano: - mettete la testa contro il muro, il primo che la stacca verrà punito e ogni tanto a qualcuno andavano e tiravano la testa contro il muro”* (p. 65). Dopo di che venne condotto, senza subire percosse al di fuori in un altro edificio, dove venne sottoposto alla foto segnalazione e da lì *“ nella seconda cella a destra, la n. 2”* (p. 67) dove venne costretto a riassumere la posizione vessatoria (p. 68). Egli ha ricordato che per raggiungere questa cella, dovette transitare per il corridoio dove *“c’erano molti agenti di cui molti carabinieri”* (p. 68, 69) e che nella cella, dovette rimanere tutta la giornata in piedi contro il muro in posizione vessatoria, finché nella serata un carabiniere gli consentì di sedersi per un momento (p. 70).
- 3) SUSARA Sergio all’udienza del 5.12.06, ha ricordato di essere giunto nel sito verso il mezzogiorno del 21 luglio, che nel cortile c’erano agenti di polizia e carabinieri (p. 32), e che nell’accompagnamento verso l’ingresso egli (e gli altri) *“ siamo stati costretti a stare a testa bassa perché non volevano che guardassimo in faccia gli agenti, spintoni e strattoni, qualche sputo e qualche calcio”* e, prima di entrare nella struttura, venne proferita nei loro confronti la frase: *“Benvenuti ad Auschwitz”*, ripetuta poi dall’esterno attraverso la finestra della cella dal personale che stava all’esterno della struttura (p. 31). SUSARA ha poi ricordato di essere stato condotto in una cella a metà corridoio e che nel transito *“ c’erano agenti disposti in fila sul lato sinistro e sul lato destro, (p. 32) dai quali ricevette “colpi ai fianchi, fondo schiena, genitali, in faccia” e*

parole come *“pezzi di merda, figli di puttana”* finchè nella cella venne messo come tutti quelli che già c'erano *“ faccia al muro, mani alzate e gambe divaricate”*, e in questa posizione egli rimase *“ 24 ore, più o meno”* (p. 33)

- 4) MOROZZI David è stato sentito all'udienza del 24 marzo 2006 e ha raccontato di essere giunto nel sito di Bolzaneto verso le 12.00, e *“mentre che scendevo”* gli veniva *“intimato di tenere le mani sopra la testa e la testa bassa, dovevo guardarmi la punta dei piedi”* (p. 62). Condotta poi all'interno dell'edificio, venne cogli altri, fatto *“ mettere con faccia e mani al primo muro sulla sinistra”* (p. 63) mentre altri accanto a lui ricevevano percosse. Quindi, ha continuato a ricordare MOROZZI, dovette depositare ai piedi gli effetti personali, dopo di che *“ due agenti che indossavano un passamontagna grigio scuro, calato sul volto”* (p.66) *“scuro con i buchi sugli occhi e sulla bocca e basta”* (67) lo condussero in una stanzetta dove, ha detto questa p.o. : *“ dopo essere stato un po' palleggiato tra l'uno e l'altro,, poi ho perso l'equilibrio e sono finito per terra e dopo sono stato preso a calci, (sulla schiena e sulle gambe) ma due o tre non di più, poi sono stato rialzato e portato fuori”* (pp. 65, 66). Infine, sempre per quanto attiene a questa prima fase dell'arrivo, MOROZZI ha raccontato di essere stato accompagnato all'esterno dell'edificio per la foto segnalazione e in tale frangente, ha detto: *“sono stato avvertito dall'agente che mi aveva preso in custodia di stare attento alla penitenziaria, .. che erano quelli sulle scale. Poi comunque quando sono uscito sono stato costretto a rimettere di nuovo la testa bassa e le mani sopra la testa per non poter vedere, quindi ho visto una seri di gambe.. e ho ricevuto un colpo su una gamba”* (p. 69). Dopo di che venne condotto in una cella dove *“c'era già altra gente e rihanno detto di mettermi faccia al muro, con la fronte appoggiata al muro, mani non incrociate sulla testa ma alte sopra la testa con i palmi appoggiati al muro e gambe divaricate”* (p. 73). A questo punto la Corte osserva come si rivelino, fin dalle ore 12 del sabato 21 luglio alcune costanti: cioè l'immediata sottoposizione di chi giunge nel sito, sin dal momento della discesa dal veicolo, all'obbligo di tenere la testa china, affinché sia impossibilitato a vedere in viso gli agenti, e questo aspetto assumerà una forma quasi ossessiva, per cui il personale operante agirà nascosto agli sguardi delle pp.oo., in modo tale per cui il blando pestaggio subito da Morozzi al suo ingresso nel sito, sarà eseguito da due agenti travisati dal passamontagna.

Un altro elemento è (e lo si vedrà ancora in seguito, così come lo si è visto per gli eventi del venerdì) l'assimilazione del sito al campo di sterminio di Auschwitz, o il richiamo ai valori che ne determinarono il lugubre funzionamento, come se i fermati, gli arrestati e le varie pp.oo. dovessero identificarsi con i cittadini europei destinati, in quel tempo di orrore, alla tortura e allo sterminio.

Ma un elemento che emergerà saltuariamente eppure via via in modo più preciso, è la consapevolezza, da parte di alcuni agenti che ebbero un breve dialogo con le vittime, che il loro arrivo era prodromico a un futuro immediato

fatto di vessazioni e sevizie. E questo aspetto trova una sinistra conferma nell'ossessione di imporre alle vittime il divieto di guardare in faccia il personale operante sin dai primi momenti dell'arrivo nel sito.

- 5) FLAGELLI Amaranta, all'udienza dell'11 aprile 2006 ha ricordato di essere giunta nel sito tra le 12 e le 14, e che *“il cortile era affollato di polizia e carabinieri molto agitati”* (p. 3), quindi venne fatta scendere dal veicolo e collocata in attesa presso una rete metallica sotto il sole, dove le venne impedito di accucciarsi e fu costretta a stare in piedi (p. 4), mentre a lei e agli altri venivano rivolte le parole di *“Zecche, schifosi, bastardi, merde”*. Successivamente, messa in fila cogli altri, vide un giovane, davanti a lei, colpito alla nuca da un poliziotto o da un carabiniere, tanto che: *“mi ricordo proprio che gli è andata giù la testa, ho visto la botta”* (p. 8) e percorso il corridoio, venne condotta nella *“terzultima cella sul lato sinistro”* dove dovette stare *“con la testa piegata obbligatoriamente, guardando il pavimento, non potevamo alzare la testa, altrimenti rischiavamo di farci pestare, quindi ricordo i piedi, i pantaloni delle divise”* (p. 9), e qualcuno (a) *“spintoni veniva con la forza messo nella posizione con la testa in giù”* (p. 10) FLAGELLI ha inoltre ricordato la prima immagine da cui fu colpita entrando nella cella: *“Sul lato sinistro ricordo un ragazzo greco all'angolo che aveva una posizione strana, nel senso che aveva le mani appoggiate alle due pareti e una gamba alzata, appoggiata sull'altra gamba.. era molto in equilibrio su questo piede, non so perché tenesse su la gamba.. aveva le mani appoggiate al muro”* (p. 10) e tale ragazzo, che sul veicolo che l'aveva accompagnata nel sito aveva vomitato e gli erano state minacciate percosse se l'avesse fatto ancora (p. 7) *“quando sono entrata mi pare che avesse vomitato ancora sul pavimento, mi sembra che avesse una chiazza di liquido davanti”* (p. 11). “Lì” ha continuato FLAGELLI, *“ci hanno subito fatto mettere nella posizione con le mani alzate in alto, contro il muro, gambe larghe lontano dal muro. E' più o meno la posizione che abbiamo tenuto per 24 ore”* (p. 12) e *“c'erano poliziotti e carabinieri con le divise, e c'erano uomini in borghese, funzionari che si riconoscevano dalla pettorina con scritto -polizia-, donne e uomini”* (p. 13). Questa p.o. ha riconosciuto così divise della Polizia di Stato della polizia penitenziaria e divise dei carabinieri sicuramente, la giacca nera il pantalone nero, le strisce rosse. Poi avevano un fazzoletto rosso al collo (p. 15). Nel pomeriggio, ha poi detto, venne fatta uscire dalla struttura per andare alla foto segnalazione, e ha aggiunto: *“Mi ricordo di una lunga attesa fuori sotto il sole, davanti all'edificio di Bolzaneto (p. 25), un muro sotto il sole, mi ricordo il caldo, la fatica di stare sotto il sole.. in piedi, le braccia non ricordo.. mi pare non appoggiati al muro, però non mi ricordo bene (p. 26).. sicuramente non abbiamo scelto liberamente, eravamo comunque in fila”* (p. 27). Ha poi precisato che dal cortile, mentre lei stava nella cella, *“un gruppo di carabinieri, non so, se la son presa particolarmente con me, hanno iniziato a insultarmi e a dirmi che avrei dovuto succhiare il cazzo a tutti loro una volta uscita, che non sarei uscita da lì senza aver fatto questo, che mi avrebbero*

portato in un cellulare e mi avrebbero scopata e che non potevo fare nulla per evitarlo, perché loro avevano carta bianca e potevano fare quello che volevano” (p. 51) e “ a una ragazza del sud.. avevano detto: - ci farai i pompini- “ (p. 54)

- 6) NADALINI Roberto, all’udienza del 11 aprile 2006, ha ricordato di essere giunto nel sito, insieme con MARCHIO’ Federico e MAFFEI Marcello verso le 12 (p. 68) e *“nel cortile.. la scena che mi si è rappresentata è stata di appartenenti alle forze dell’ordine,più che altro seduti nel cortile, che al mio arrivo si alzarono lanciando improprie.. ed erano una ventina di persone.. indossanti divise blue e nere e in borghese con la pettorina”* (pp. 69 e 70), ricordano quindi la presenza dei carabinieri (p. 71).Le frasi pronunciate, ha ricordato questa p.o. erano *“tipo figli di puttana finocchio, adesso vedi.. comunista di merda”* (p. 73) e NADALINI ha ricordato di aver avuto, quel giorno *“ i capelli verdi”* (p. 74), poi, accompagnato da un agente con la pettorina, costretto a muoversi con la testa bassa (p. 75) venne condotto nel corridoio sulla sinistra, poco dopo l’entrata e messo *“ faccia e braccia al muro, gambe divaricate.. e se venivano chiuse un attimo, venivano aperte o a calci o a manganellate”*e in tale frangente, a causa del difficile equilibrio,perché il pavimento era scivoloso *“Federico (MARCHIO’) mi ha sostenuto, le ha divaricate in modo che ci toccassimo con le scarpe”* (pp. 76 e 78). Qui NADALINI ha ricordato che un Carabiniere o un poliziotto (ma la memoria di questa p.o. non è stata precisa sul riconoscimento della divisa) ha ricordato questo giovane pubblico ufficiale *“ un ragazzo, che è passato dietro di noi e ha colpito Marcello MAFFEI penso sul rene, comunque all’altezza dei reni e lui è caduto stramazzato, nel senso che gli sarà mancato il fiato”*: MAFFEI che stava nella cella con lui, (p. 79). Da questa posizione venne condotto *“in un corridoio, dove c’erano dei carabinieri seduti”* e da lì per la foto segnalazione *“ mi ricordo che ci hanno detto di muoverci poi, mentre ci muovevamo tutti insieme, Federico si è preso un calcio da un carabiniere che ci accompagnava”* (p. 81) e che gli avrebbe detto: *“questo ve lo diamo tra poco”* (p. 82), e NADALINI ha aggiunto, che *“quindi io avevo capito qual era la tappa successiva, quindi le offese magari erano il meno”* (p. 85) e infatti a contestazione del PM ha ricordato che in tale occasione, venne detto: *“Adesso a questi gli facciamo sputare il sangue”* (p. 85), frase programmatica che la Corte ha dovuto rilevare, come si è visto e come si vedrà, non essere stata pronunciata soltanto in senso figurato. NADALINI ha infatti ricordato che, tornato nella cella, davanti alle celle stavano di guardia dei carabinieri (p. 66) *“ parte seduti e parte in piedi che guardavano”* (p. 87), e poi nella cella erano entrati (due) agenti vestiti di grigio che ingiunsero a lui e a MARCHIO’ di levarsi la cintura e le chiavi, quindi (uno) *“ si è infilato questi guanti .. e ha cominciato a tirare calci, essenzialmente all’altezza delle anche, sulle gambe”* (p.90) e manate (p. 91) e si trattava di una persona *“ grossa... sui 30 anni, col giubbottino”* della polizia Penitenziaria (p.91). Poi, ha continuato NADALINI, il suo amico MARCHIO’ *“ si è preso sto cazzotto in faccia .. che*

gli è sanguinato il naso.. e questi due erano abbastanza silenziosi... e (uno) prima di cominciare con i calci mi ha detto: - Sai che per colpa tua un collega sta passando dei guai?-“ (pp. 93 e 94). Ha quindi aggiunto di aver deciso, sotto le percosse, “per attutire il colpo, a ogni calcio io stramazzaivo al suolo... magari punta(ndo) sul fatto che se cade e dimostra di essersi fatto ancora più male è più probabile che il secondo colpo quanto meno non aumenti di intensità” (p. 96), e ha precisato che durante questi accadimenti, i carabinieri che stavano davanti alla cella non dissero e non fecero alcunché (p. 96). Né cibo né acqua vennero mai somministrati (p. 98) Tuttavia questa P.O. ha ricordato che un carabiniere concesse loro di sedersi fino al momento in cui venne condotto fuori dalla cella (p. 98) per essere riportato “ al muro di prima” (p. 98) cioè al muro dove si apriva l’ufficio DIGOS nell’atrio della caserma (p.99). Lì, poi gli venne esibito un verbale sul quale stava scritto , ha detto NADALINI: “Non ha subito violenze” e gli venne detto che se non avesse firmato sarebbe tornato in cella. (p.100) e lui firmò.

- 7) *MAFFEI Marcello, anch’egli all’udienza dell’11 aprile 2006, ha ricordato di essere giunto nel sito e che nel cortile “c’erano appartenenti alle forze dell’ordine, disposti in capannelli.... con divise differenti (pp. 109, 110), dai quali venne apostrofato insieme coi suoi compagni, con le parole “Pezzo di merda, comunista del cazzo, questa sarebbe la classe dirigente del futuro, guarda come siete concitati” p. 111) e condotto all’interno della struttura costretto “assolutamente a camminare con la testa rivolta al basso” (p. 112) e nell’atrio “messo in posizione di attesa con faccia contro il muro, gambe divaricate, mani dietro la nuca, ma gambe divaricate con la forza, frequentemente ricevevo calci alle caviglie per avere una divaricazione superiore al normale equilibrio.. per diversi minuti ricevendo altri insulti e botte alle spalle” (p. 112), E’ interessante rilevare come questa p.o. abbia ricostruito con precisione di particolari le caratteristiche della posizione vessatoria che dovette assumere, precisando “che a volte mi capitava di appoggiare le mani al muro sopra la testa perché io rispetto al pavimento avevo un asse che non era proprio perfettamente verticale, era abbastanza scostato dal pavimento, quindi probabilmente la mia condizione era quella di alzare le braccia e avere maggiore equilibrio” mentre “NADALINI e MARCHIO’ erano accanto a me” (p. 113). Ora, questa difficoltà di stazionamento, ricordata anche da NADALINI come sopra, si riflette nella natura della posizione vessatoria, e, soprattutto nella motivazione di chi la impone, che è quella di infliggere sofferenza, tanto che MAFFEI ha ricordato che la posizione venne vissuta per un tempo giudicato dalla vittima “un’eternità” (p. 114) quando, poi “in quella condizione l’istinto più immediato è quello di girare la testa nel momento in cui si sentono passi dietro alle spalle, comunque minacce, comunque offese, è quello di girare la testa e più di una volta ho ricevuto botte sulla testa, una di queste mi ha fatto proprio sbattere la fronte contro il muro” (p. 115), finchè MAFFEI ha ricordato di aver “ricevuto un pugno sui reni.. mi sono accasciato dal dolore, però mi*

hanno detto di rialzarmi immediatamente: -sacco di merda -".(p. 116). E sul punto ha detto di ricordare come la divisa di colui che lo colpì fosse "grigio verde" (p. 116) e, a ulteriore domanda ha risposto: *"Questo (della divisa) è un particolare che effettivamente mi è rimasto impresso, (mentre) il volto per come l'ho riconosciuto probabilmente è anche il frutto di una condizione ambientale che mi ha scarsamente facilitato"* (p. 137) MAFFEI Marcello ha ricordato ancora che, dopo aver ricevuto il colpo nella cella da una persona che non poté guardare in viso, ma di cui vide la divisa grigio verde, venne condotto in un'altra palazzina per la foto segnalazione, e dovette con NADALINI e MARCHIO' attraversare il piazzale per una ventina di metri (p. 116) e *"ci siamo trovati a passare in mezzo a questi capannelli di persone e, a parte gli insulti"* ha continuato MAFFEI, *"ricordo due eventi: uno, la richiesta di una di queste persone che chiedeva .. al nostro accompagnatore: - Dopo lasciaceli che..."* (p.117) e *"l'accompagnatore ha detto semplicemente:- Sì, sì, dopo-"* (p. 118), Poi, condotti subito da un'altra parte NADALINI e MARCHIO', MAFFEI rimase più a lungo per l'identificazione, e i due *"soltanto quando siamo usciti dalla caserma"* gli dissero che, *"dopo (essere stati separati da lui) e prima del suo arrivo erano stati picchiati brutalmente"* (p. 126). MAFFEI invece, transitò per il corridoio, dove venne, ha detto *"insultato"* (p. 120) da persone che indossavano le divise verdi e quelle blu e venne condotto in una cella dove venne *"spogliato di tutti i miei oggetti personali...messi per terra fuori della cella"* (p. 123), lì dove di guardia alla cella stava un carabiniere (p. 124). Nella cella, dove c'erano già messi agli angoli NADALINI e MARCHIO', *"ci siamo seduti e ci siamo scambiati qualche sguardo"* (p. 125). Dopo di che vennero condotti nell'ufficio DIGOS e venne fatto loro firmare un foglio *"in cui dovevamo dire che eravamo stati fermati, che c'era stato fatto un controllo e che non avevamo subito violenze"* (p,127) e quindi vennero rilasciati. MAFFEI ha detto di non aver ricevuto acqua durante la sua permanenza a Bolzaneto (p. 128), che la carta d'identità gli venne restituita *"strappata a metà"* (p. 119) e che *"al di là delle botte ricevute, che magari possono essere danni quantificabili in qualche giorno di dolore fisico localizzato, ho ricevuto danni a livello psicologico, perché comunque ho paura ancora adesso incubi notturni e comunque per un pestaggio che secondo me è stata una violenza non giustificata. Ho ricevuto danni morali perché sono stato sostanzialmente privato delle mie libertà più elementari, cui la libertà di bere, di avere la possibilità di capire cosa stava succedendo, sono stato privato della libertà di oppormi a un trattamento che non ritenevo giusto, e mi è stato anche negato il diritto della possibilità di difendermi"* (p. 130). I danni riscontrati sul certificato del Pronto Soccorso, di cui è stata data lettura in aula, sono stati, infine: *"contusioni multiple riferite alle percosse di ieri. Contusione braccio sinistro, contusione occipitale, piccola ferita lacero contusa"* , MAFFEI ha precisato: *"Mi doleva tutto il corpo, anche le ginocchia, mi doleva la testa generalmente"* (p. 133).

- 8) MARCHIO' Milos Federico, all'udienza dell'11 aprile 2006 ha ricordato di essere giunto nel sito verso le 12 come i suoi compagni, e di aver visto che il cortile *“era pieno di persone, di poliziotti, c'erano vari gruppi, c'erano carabinieri, poliziotti, poliziotti in borghese, Guardia di finanza”* e ha precisato di aver riconosciuto *“i carabinieri dalle divise tute blu scuro, anti sommossa e i poliziotti in borghese con uno stemma attaccato al collo”* (p. 140), quindi, fatti scender dal veicolo, vennero apostrofati con le parole *“froci, figli di puttana e: - adesso vedrete-“* (p. 141) e, giunti nell'atrio *“ci hanno fatto subito mettere in una posizione a gambe aperte, mani dietro la testa, con la faccia contro il muro sulla parte sinistra del primo vano con nome DIGOS”* talché, le gambe molto divaricate e le mani dietro la testa, erano tali da *“coprire praticamente la visuale laterale e faccia contro il muro”* (p. 142), lì, insieme con MAFFEI e NADALINI (p. 142). *“In quella posizione”* ha continuato MARCHIO', *“ci aprivano le gambe da dietro con dei calci, arrivavano e ogni tanto si sentivano delle botte arrivare ai miei compagni... io ho ricevuto un calcio per allargare le gambe .. e a MAFFEI è arrivato un colpo laterale, mi ricordo, una mano o il corpo che colpiva Maffei che si accasciava poi ho chiuso gli occhi per paura di prenderle anche io”* (p. 143). E MARCHIO' ha precisato che MAFFEI *“ha fatto l'urlo di chi prende un colpo.. ho visto una mano dare una botta a Maffei, ha tremato il muro e poi anche NADALINI altri calci alle gambe per allargarle”* (p. 144). Questo *“dalla mezz'ora all'ora e mezza.. il tempo è molto relativo”*. Quindi MARCHIO' ha ricordato di esser stato condotto al di fuori della struttura per la foto segnalazione, condotto da un agente della Polizia di Stato riconoscibile per la pettorina, e costretto *“sempre a guardare a testa in basso, sempre minacce di non guardare mai in faccia nessuno”* (p. 146), e ha ricordato che *“sulla mia destra, poco prima di salire”* nella palazzina esterna all'edificio principale, *“c'era un gruppo di 30 o 40 carabinieri con la divisa antisommossa”* alcuni dei quali dissero al suo accompagnatore : *“-Lasciacelo, daccelo a noi che ci pensiamo noi- tutti a ridere, e l'accompagnatore ha detto: -no, no, prima gli facciamo le foto e poi ve lo lascio- e mentre entravo uno di questi è arrivato di corsa e mi ha dato un calcio nella gamba destra, appena sopra il ginocchio, tra le risate generali di tutti”* (p. 146). Dopo la foto segnalazione, ha continuato MARCHIO' *“ho lavato le mani in un lavabo sulla destra al di fuori dell'edificio e pensando alle cose che aveva detto prima, l'ho pregato di non farci picchiare, perché comunque eravamo già stati picchiati al mattino.. e non ne potevo più. Fa lui: - Non ti preoccupare, non ti preoccupare- sorridendo dopo di che ci ha riportati dentro”* (p. 147). Dopo di che MARCHIO' venne condotto attraverso il corridoio dell'edificio principale *“fino in fondo all'ultima cella a sinistra”* (p. 147) costretto sempre a camminare a testa bassa tra personale che indossava divise di diverso colore, di carabinieri, poliziotti e agenti della polizia penitenziaria (pp. 148, 149) e nella cella lui e NADALINI vennero *“fatti mettere uno contro ogni angolo con la faccia rivolta contro il muro”* (p. 150) MARCHIO' Milos Federico,

ha quindi ricordato che allora entrarono “due uomini.. che ci fecero svuotare le tasche” e mettere per terra gli effetti personali (p. 151), e a questi “uno dei poliziotti che stavano fuori (della cella) ha detto: - Sono puliti questi qua-“ (p. 157), dopo di che , mentre davanti alla cella stazionavano dei carabinieri, ha continuato: “ vedo questo energumeno che si infila i guanti.. sarà stato alto due metri e largo...lo vedo arrivare verso di me. E intanto vedo l'altro andare verso (NADALINI), e prima di tutto ha detto: - non guardarmi-. Mi ha fatto chinare il capo, poi ha iniziato (p.154) a picchiarmi, a darmi pugni schiaffi a mano aperta in faccia, pugni nei fianchi, pugni chiusi dietro la testa, finchè non ne ho subito uno molto molto forte nella parte sinistra, sono caduto a terra...io ero piegato in avanti, mi arrivavano sotto le costole .. ho preso un forte colpo, ho fatto un brutto suono, sono mezzo caduto a quel punto questo signore ha desistito e se n'è andato. Mentre succedeva questo vedevo NADALINI che veniva preso a calci nel sedere e anche lui, alla fine, dopo una brutta caduta.. se ne sono andati” (. 155). MARCHIO' ha aggiunto: “ sì avevo sangue dal naso, che mi son guardato dal pulire sulla maglietta perché avevo il terrore, ..e ci hanno fatto rimettere per un po' (circa mezz'ora p. 158) a faccia contro il muro, in piedi.. dopo di che è arrivato MAFFEI che venne fatto mettere nell'angolo di fronte al mio” (p. 156). Ricondotti infine nell'ufficio DIGOS dell'atrio, dov'erano più persone , “ci hanno ridato quello che resta dei nostri documenti e ci hanno fatto firmare un documento che diceva che non era successo niente” (p. 159) e lì “NADALINI. Ha chiesto: - E se non firmiamo?- e uno di questi ha risposto una cosa tipo: - Volete tornare dentro?-“. La carta d'identità, ha detto MARCHIO', gli venne restituita strappata in senso verticale, dopo di che vennero accompagnati al cancello. MARCHIO' ha quindi riferito di aver ricavato dalla vicenda “ terrore, angoscia, delusione, delusione perché non pensavo che degli esseri umani avessero il potere di farmi quello che mi hanno fatto ed essere legittimati.. ho avuto molta paura di morire (p. 162) perché avevano il potere totale su di noi, avevano la legittimità di farci qualsiasi cosa in quei momenti.. ho avuto incubi, molti incubi, la paura della polizia, la paura delle sirene.. il terrore.. una volta sono stato fermato in macchina.. non riuscivo a fermarmi...e questo continua ancora” (p. 163). MARCHIO' ha detto poi che un pugno nel fianco gli aveva causato molto dolore e un livido documentato dal certificato medico del PS della ASL di Modena del giorno 22 (p. 164)

Vengono ora esaminate le deposizioni delle persone che giunsero nel sito tra le ore 13 e le ore 14 circa del sabato 21 luglio 2001, e cioè di

- 9) DELLA CORTE Raffaele (ud.4 aprile 2006);
- 10) DE FLORIO Anna;
- 11) BATTISTA Alessandra;
- 12) GRIPPAUDO Gabriella (ud. 31.3.06);
- 13) SERGI Costantino (ud. 16.5.06);
- 14) PIGNATARO Sergio (ud. 5.5.06);
- 15) CALLIERI Valerio (ud. 27.3.06);

- 16) BISTACCHIA Marco (ud. 10.4.06);
- 17) CUCCOMARINO Carlo (ud. 24.3.06);
- 18) CAMANDONA Stefano (ud. 9.6.2006);
- 19) TABBACH Mohamed,
- 20) LEONE Katia (ud.. 6.11.06);
- 21) DUBREUL Pierre (ud. 23.5.06);
- 22) URBINO Gerardo (ud. 16.5.06);

9)DELLA CORTE Raffaele, quarantaseienne insegnante di filosofia, all'udienza del 4.4.06 ha ricordato di essere giunto nel sito di Bolzaneto *"tra l'una e le due del pomeriggio"* del 21 luglio (p. 55) e al suo arrivo vide *"davanti a noi schierata una fila di Carabinieri"* (p. 57) e cogli altri venne fatto attendere presso una rete metallica, sotto il sole per un'oretta (p.58) *"in piedi, fissi, rigidi, quasi sull'attenti"* (p. 58) e per lui con la pelle chiara fu *"una mezza tortura"* (p. 58); dopo di che venne condotto all'interno della caserma e, ha detto: *"Mentre salivamo (i tre gradini di accesso) uno degli agenti in prima fila tra altri che si accalcavano ha indicato col dito (un ragazzo di origine greca) dicendo: - Ecco c'è quel ragazzo che ieri ha spaccato la testa a un collega-"* (p. 60) dopo di che venne condotto in una cella dove cogli altri venne messo *"in piedi faccia al muro e braccia alzate"* (p. 64), finché dopo poco tempo venne condotto cogli altri al di fuori della struttura per il foto segnalamento, e quest'andata fu caratterizzata dal fatto che, la testa *"ci veniva schiacciata da uno dietro, un agente dietro che ci schiacciava la testa verso il basso"* (p. 65). E *"al sole tra i due edifici, poi all'angolo dell'ingresso del secondo, che è in ombra.. sempre in piedi"* dovette attendere a lungo per la fotosegnalazione (p. 69) senza che mai fosse stata somministrata acqua, mentre dal lavabo dove *"dopo (la foto segnalazione) ho lavato le mani .. era acqua bollente, caldissima. Imbevibile"* (p. 70) Tornato in cella, DELLA CORTE ha ricordato che Massimiliano AMODIO, che stava nella stessa cella, persona di statura particolarmente bassa, (gli agenti) *"hanno cominciato a portarlo in giro dicendo: - adesso andiamo a giocare al circo, scimmia, nanerottolo, siamo al circo, vieni qua che ci divertiamo, ci facciamo due risate"* (p. 76) e poi, avendo presumibilmente scoperto un precedente per un reato sessuale, *"gli hanno detto: - adesso tu andrai in cella, diremo a tutti che sei un pedofilo, che hai aggredito dei ragazzini, così quando starai in cella ti faranno la festa"* (p. 77) e questi *"era ridotto in uno stato pietoso, piangeva, era in una crisi quasi isterica perché l'avevano proprio spaventato"* (p. 77)

23)DE FLORIO Anna all'udienza del 31 marzo 2006 ha ricordato di essere giunta nel sito di Bolzaneto tra le 13 e 30 e le 14.00 del 21 luglio insieme con BATTISTA, PIGNATALE, MARRAFFA, TANGARI, (pag.. 1) di aver visto nel cortile agenti con divise di tipo diverso, (p. 3) di essere rimasta per alcuni minuti accanto a una rete metallica in attesa , costretta a stare *"con la testa abbassata e le mani dietro alla testa"* (p. 3), quindi di essere stata condotta per un corridoio, attraverso *"una confusione, un via vai di agenti"* (p. 7), dove *"sul muro, sul lato*

destro c'era del sangue” (p. 6), vista che l'aveva “*parecchio sconvolta*” comprendendo che “*non si trattava di una semplice (foto) segnalazione*” come le aveva detto l'agente in auto mentre l'accompagnava nel sito “*ma di qualcosa di un po' più grave*” (p. 7).

La qual cosa, osserva la Corte, è emblematica della riconoscibilità dei segni e di come tali segni inneschino in chi li percepisce allarme istintivo.

Nella cella DE FLORIO venne costretta “*subito a sistemare la faccia al muro, con le mani in alto.. sì, mi hanno preso le braccia, me le hanno sbattute vicino al muro, con le loro gambe mi hanno aperto le mie gambe a calci e mi hanno detto di rimanere così*” (p. 8) E quindi venne un agente per prelevare gli effetti personali. “*E lì c'era un ragazzo per terra, che sicuramente non era italiano e si lamentava di aver dei dolori all'addome, che non riusciva a stare in piedi. E ho sentito che lo picchiavano, gli davano dei calci, perchè accusava il colpo e si sentiva il rumore del colpo*” (. p38) E in tale posizione DE FLORIO rimase “*assolutamente per moltissime ore*” (p. 10).

11) BATTISTA Alessandra, all'udienza del 31 marzo 2006 ha ricordato di essere giunta nel sito di Bolzaneto verso le 14 del 21 luglio (p. 43) e, dopo una breve attesa nel cortile, davanti a una rete metallica di fronte a uno schieramento di agenti, che BATTISTA ha ricordato vestire la divisa dei Carabinieri, dove rimase con le altre persone “*immobile*” (p. 46) venne introdotta nella caserma “*obbligata a tenere la testa abbassata e le mani incrociate dietro alla nuca*” (p. 48) transitando per il corridoio tra due file di agenti allineati, che vestivano le divise dei Carabinieri e della Polizia di Stato (p. 49), finchè venne condotta in una cella che si trovava circa a metà corridoio (p. 48) e “*nel momento in cui ho girato per entrare nella cella che si trovava sulla sinistra, un agente che era alla mia destra (ma) io non ho potuto vederlo perchè avevo il capo abbassato.. mi ha dato il benvenuto dicendomi che ero ad Auschwitz*” (p. 50) Lì “*nella stessa posizione in cui ci avrebbero tenute per tutta la notte e tutto il giorno seguente, (c'erano) persone con le gambe divaricate e le braccia alzate con i palmi schiacciati sul muro*” (p. 50). BATTISTA ha poi ricordato che lei e le persone che erano con lei vennero obbligate a perimetrale tutto il muro assumendo la detta posizione e “*un'agente donna ci ha buttato per terra delle buste gialle in cui dovevamo metter egli effetti personali*” (p. 52).

12) GRIPPAUDO Gabriella, all'udienza del 31 marzo 2006 ha ricordato di essere giunta nel sito di Bolzaneto verso le 13 e 30 del 21 luglio e che nel cortile dove scese dal veicolo che ve l'aveva condotta c'erano molti agenti in divisa, e lì, non sentendosi bene a causa delle mestruazioni, venne accompagnata in un bagno da un agente donna in borghese e poi venne fatta attendere una mezz'ora prima di venir condotta all'interno dell'edificio, dove venne fatta entrare nella prima cella a sinistra (p. 81), passando nel corridoio dove c'era molta confusione di agenti che indossavano divise diverse, tra le quali riconosceva quelle della Polizia di Stato quelle dei Carabinieri e quelle della Polizia Penitenziaria (p. 82). Quindi nella cella, venne ingiunto a lei e alla quindicina di uomini e donne che vi erano

entrati, di *“divaricare le gambe e alzare le braccia al muro e testa al muro”* (p. 83)

In tale contingenza, ha ricordato la teste *“venivamo minacciati non appena cercavamo anche soltanto di abbassare la mano.. e c’era un ragazzo non italiano, penso greco.. che stava male dalla mattina, quindi non riusciva a stare in quella posizione, quindi lo hanno richiamato più volte, sono entrati e si sono sentiti rumori di percosse, anche i lamenti subito dopo del ragazzo che insomma urlava, stava male e poi se lo sono portato via”* (p. 84).

13) SERGI Costantino, un fotoreporter, all’udienza del 16.5.06 ha ricordato di essere giunto nel sito di Bolzaneto dopo le 13 del 21 luglio (p. 98), lì condotto a bordo di un pulmann, dal quale venne fatto scendere a *“calci nel sedere”* (p. 100), mentre *“ai lati della porta del pulmann c’erano (una mezza dozzina) di poliziotti, che davano pugni, sberle, calci”* (p. 101), tanto che SERGI ha ricordato di aver ricevuto un calcio e un manrovescio sulla nuca (p. 102). Quindi, con le mani legate dietro alla schiena, era costretto a stare con la testa abbassata (p. 103) e venne condotto per il corridoio dell’edificio principale. Lì *“lungo il corridoio, c’erano numerosi secondini disposti a cordone.. alcuni dei quali rihanno dato calci e sgambettato”* (p. 105) ha ricordato SERGI, e venne condotto fino a una cella sita subito dopo il bagno (p. 104) dove gli vennero tolte le manette e venne messo a gambe divaricate e braccia contro il muro (p. 104) La sua deposizione tuttavia è stata tale per cui egli stesso ha precisato: *“ adesso a distanza di tempo, qualcosa me la ricordo perfettamente, però non è che riesco ad avere la lucidità”* (p. 108).

14) PIGNATARO Sergio, all’epoca dei fatti quarantaseienne impiegato civile presso l’Arsenale della Marina Militare di Taranto, all’udienza del 5.5.2006 ha ricordato di essere stato prelevato nel campeggio di via Maggio dalla Polizia e di essere giunto nel sito di Bolzaneto verso le 13 e 30, dove con altra gente venne *“fatto mettere di spalle presso una rete metallica del cortile”* (p. 2), mentre di fronte a lui *“c’erano Carabinieri e Polizia”* (p. 3). PIGNATARO, che ha detto di essere stato del tutto ignaro delle ragioni del suo fermo, e di essere stato rassicurato dai poliziotti che lo conducevano nel sito, ma lì, mentre attendeva nel cortile *“ stavamo straniti.. per il caldo eccetera. Questi (il personale suddetto) a un certo punto ci hanno cominciato a dire parole strane: - Comunisti di merda, che siete venuti a fare? vi faremo vedere i sorci verdi- Qualcuno ha sputato...e (ciò) è durato più di una mezz’ora... stavamo sotto il sole.. io morivo di capo.. io soffro un po’.. c’era anche il professor Della Corte e la Morrone”* (pp. 4 , 5). Lì, ha continuato PIGNATARO, *“c’era un ragazzo (greco che) stava male, accovacciato, stava proprio male, male, perché si vede quando uno non è una simulazione ma.. ed è stato purtroppo pure lui un sacco di tempo sotto il sole..poi non l’ho più rivisto”* (p. 6). *“Dopodiché ci hanno fatto mettere giù, con le mani giunte dietro la nuca e abbassando la testa.. ci hanno fatto entrare lungo il corridoio (dove) appartenenti alle forze dell’ordine da una parte e dall’altra ci mettevano ogni tanto lo sgambetto, ci tiravano calci.. veni colpito di striscio”* (pp. 6 e 7). PIGNATARO ha inoltre escluso che in ingresso

ci fosse stato alcun personale sanitario che gli avesse rivolto qualche domanda (p. 8), e venne condotto in una delle ultime celle sulla sinistra, ma ha detto di essere certo che non fosse né l'ultima né la penultima *“perché sentivamo in fondo delle grida lancinanti”* pp. 11,12), dove venne fatto mettere a gambe divaricate *“ con le braccia alzate, molto alte.. e se qualche volta non ce la facevo, venivano e te le alzavano.. con qualche pugno”* (p. 12).

15) CALLIERI Valerio, all'udienza del 27.3.06, ha ricordato di essere giunto nel sito di Bolzaneto tra le 13 e 30 e le 14 del 21 luglio (p.3) e nel cortile, al suo arrivo, aveva notato *“un gruppo di persone con la divisa della Polizia Penitenziaria... che avevano profferito insulti di vario tipo”* pur non ricordati nella loro articolazione lessicale (p.6). *“Successivamente”* ha continuato CALLIERI, *“ siamo entrati in questa specie di androne e... ecco ho guardato un po' i presenti e una persona mi ha dato uno schiaffo forte con il rovescio della mano dicendo: - Tu non mi devi guardare in faccia, non ti devi permettere di guardarmi in faccia, e poi mi ha portato in una stanza che era sulla destra (p.7) mi ha fatto posare le mani addosso al muro e mi ha iniziato a prendere a calci sulle gambe e mentre mi prendeva a calci mi diceva: - Tu non mi devi guardare in faccia, e poi vienimi a raccontare che sei un pacifista, io so che hai distrutto le cose, hai sfasciato le vetrine”* (p.9). Ciò *“per un minuto più o meno.. (poi) mi ha riportato nell'androne di prima e insieme ad altre persone ci hanno fatto appoggiare le mani sulla parete sinistra”* (p. 11) *“ ci hanno fatto allargare le gambe e lasciare gli oggetti personali (a terra) sotto alle gambe dentro una busta”* (p. 12) questo *“ per cinque minuti circa”* mentre *“ho sentito dei colpi... ma non saprei dire cosa è accaduto perché guardavo il muro”* (pp. 12 e 13). E ha ricordato la presenza di BISTACCHIA, CUCCOMARINO e MOROZZI. Infine CALLIERI venne accompagnato al di fuori dell'edificio per il foto segnalamento, senza che gli accadesse nulla e poi condotto nella cella n. 1 *“con le mani, i palmi, le mani attaccate al muro, fronte attaccata al muro e gambe larghe”* e se *“qualcuno provava a muoversi o a parlare o a girare leggermente il volto veniva redarguito con le parole : - stai fermo, non ti devi muovere”* (p. 16) e ciò *“ fino a sera”* (p. 17)

16) BISTACCHIA Marco all'udienza del 10 aprile 2006 ha ricordato di essere giunto nel sito di Bolzaneto verso le ore 14 del 21 luglio (p. 2) e di aver visto nel cortile una trentina o più tra agenti di polizia e carabinieri, impreciso sul numero perché *“nel momento stesso in cui scendiamo dal cellulare siamo costretti a tenere al testa guardandoci le punte dei piedi per cui da quel momento possiamo alzare la testa molto saltuariamente”* (p. 4) quindi preso in consegna da altre persone, venne così condotto, saliti i tre gradini di accesso, nell'androne *“tra l'ufficio della Digos e quello della Squadra mobile dei ROS dove gli venne intimato di mettersi “nella classica posizione: gambe divaricate, braccia poggiate al muro, testa perpendicolare appoggiata al muro e tutti coloro che non eseguivano correttamente gli ordini venivano corretti con dei calci”* (p. 7) *“ nel senso che la posizione non la cambiavo, magari a loro dire era incorretta la maniera in cui la tenevo per cui il calcio serviva di correzione...o sbattendoci la*

*testa contro il muro se non obbedivamo” (p. 8).*Nell’atrio poi, ha ricordato BISTACCHIA, venivano proferite nei suoi confronti e degli altri le parole: *“comunisti di merda, delinquenti, bastardi” (p.9).* Lì quindi vennero messi in una busta i suoi effetti personali e poi condotti al di fuori dell’edificio in altro vicino per la foto segnalazione. (p. 10).

17) CUCCOMARINO Carlo, all’udienza del 24 marzo 2006 ha ricordato di essere giunto nel sito di Bolzaneto tra le 14 e le 14 e 30 del 21 luglio (p.2) insieme con un ragazzo di Torino e dei ragazzi di Perugia (p. 9) e di aver visto, nel cortile *“un bel numero di persone, immagino in gran parte agenti in borghese (p.5) e Carabinieri e Polizia (p. 6) e, condotti nell’androne “ci fecero mettere con la faccia al muro, con le gambe divaricate,, e ci diedero delle buste “ per gli effetti personali” (p. 3).* Lì *“un funzionario in borghese...un uomo di mezza età sicuramente sulla cinquantina forse anche qualcosa in più, con pochi capelli, di corporatura mediamente robusto, non molto alto... che poi mi par di aver riconosciuto nelle foto, al ragazzo di Torino diede due ginocchiate nel fondo schiena” (p. 10).* Quindi *“quando dovevamo camminare dovevamo camminare quasi strisciando, ci mettevano una mano sul nuca e ci premevano verso il basso.. e poi a gruppi di uno o due alla volta mi portarono nell’ultima stanza a sinistra e quando entrai vidi uno di questi ragazzi di Perugia, dovrebbe essere quello con i capelli un po’ ricci e castano chiari, che era steso a terra completamente nudo” (p. 13).* *“Poi anch’io”* ha continuato CUCCOMARINO, *“ fui fatto denudare senza slip per un tempo dai 15 ai 20 minuti” (p. 15)* e costretto a fare delle flessioni (p. 16) dopo di che , rivestitosi, venne *“portato al di fuori dell’edificio per la foto segnalazione”* dopo di che, passata una mezz’ora (p. 24) venne ricondotto in una delle prime celle sulla destra, dove, tra gli altri, c’era TABBACH Mohamed, con una protesi a una gamba (p. 27)

18) CAMANDONA Stefano, all’udienza del 9.5.2006 ha ricordato di essere giunto nel sito di Bolzaneto verso le 14 del 21 luglio 2001 (p. 1) e nel piazzale *“c’erano parecchi appartenenti alle forze dell’ordine... Poliziotti e Carabinieri con la divisa scura con la fiammella e le cose rosse” (p. 3)* e *“ci hanno messo in fila di fronte a una recinzione dove .. c’era un po’ di gente che era stata portata via con me e un po’ di gente portata via prima” (p. 4)* dove rimase in attesa *“ per un quarto d’ora o 20 minuti” (p. 7)* e lì, ha ricordato CAMANDONA. *“Ho ricevuto la prima percossa, ero il primo della fila, appena ci hanno detto di entrare dentro ho fatto quattro passi, mi hanno tirato un pugno in testa, - una botta forte qua dietro in testa al collo e tutto- (p. 10), mi hanno fatto cadere il cappellino, una botta nella schiena e mi hanno detto: - Dove cazzo pensi di essere, figlio di puttana, tu non hai capito un cazzo, dove pensi di essere” (p. 8)* Poi *“ appena mi hanno fatto camminare mi hanno detto: figlio di puttana abbassa la testa, dove cazzo pensi di essere, qui non è il Grand Hotel,, e da quando sono entrato dentro mi hanno fatto abbassare la testa che ho dovuto tenere per tutte le 24 ore che sono stato dentro” (pp. 9 e 10).*CAMANDONA ha ricordato che sui tre scalini che davano accesso alla struttura, né immediatamente dentro, non ricevette alcun controllo sanitario da alcuno (p. 11) e quindi di essere stato *“fatto andare*

avanti per il corridoio fino alla seconda o alla terza cella sulla sinistra” (p. 11) e appena entrato, transitando nel corridoio tra agenti e carabinieri, ha detto: “Sono stato fatto mettere faccia contro il muro, mani in alto, poi a volte in punta di piedi, a volte no, a volte solo il dorso e siamo stati insultati.. tutti gli insulti che una persona può immaginare, da figlio di puttana, pezzo di merda, adesso di ammazzo, alle donne, sei una troia, adesso ti stupriamo, adesso ti portiamo sul camioncino e ti stupriamo in 20 brutta puttana, molti insulti provenivano dall’interno della cella molti dalla finestra” (p. 17) . di essere stato successivamente accompagnato alla foto segnalazione, e di essere uscito dalla cella “praticamente lavato di sputo”, ma che, mentre stava nella cella, era stato costretto a sentire canzoni fasciste come Faccetta nera dalle suonerie dei telefoni cellulari, la canzone “1,2,3 viva Pinochet, 4,5,6 muoiono gli ebrei, 7,8,9 il negretto non commuove e gli insulti come -anarchico di merda, comunista del cazzo-” p.18). In cella poi, aveva subito variazioni della posizione che era costretto a tenere, per cui “ a volte in punta di piedi con le mani in alto con i palmi rivolti verso il muro, altre volte con le gambe larghe e non le gambe strette, alle volte con i dorso della mano (contro il muro)” (p. 19). Ha ricordato di aver visto, “ all’inizio poco dopo esservi entrato, una persona di fianco a me sbattuta contro il muro, allora d’istinto mi sono girato e mi hanno tirato un paio di botte nella schiena... presumo con un manganello (ma) non ho visto, (colpito) dove sono stato operato di ernia del disco e mi fa un po’ male “ (p. 20). Ha ricordato che sulla porta c’era uno con “ la divisa dei Carabinieri, giovane, che quando era cogli altri era cattivo, ci insultava ci prendeva ingiurio, quando era da solo era un pochino più umano (p. 20) aveva una mezza bottiglietta d’acqua e ce l’ha buttata dentro e ci ha lasciato bere.. è stata l’unica volta” (p. 21) mentre “più di una volta ci fece sedere e smise di insultarci.. e in un’occasione siamo stati seduti un pochino (una mezz’oretta p. 23) perché un ragazzo si era messo anche a russare e gli avevo detto di non russare che questi si arrabbiavano” (p22). Condotta (con altri) poi alla fotosegnalazione da un funzionario che diceva di essere della Polizia (di Stato) (p. 24) “ci hanno fatto aspettare parecchio anche faccia contro il muro sotto il sole, o in piedi lontano dal muro, ricevendo insulti” (p.26), ma in questo frangente CAMANDONA non ha ricordato percosse.

19) TABBACH Mohamed, all’udienza del 6 novembre 2006 ha ricordato di essere giunto nel sito di Bolzaneto verso le ore 14 del 21 luglio (p. 22) e “appena sceso dalla macchina” vide “ un gruppo di poliziotti che vestivano divise diverse. Dire: - Benvenuti al Residence di Bolzaneto- “(p. 23) quindi “ saliti quattro gradini c’hanno messo tutti quanti contro il muro in una stanza, il viso contro il muro” (p. 24) e “un agente si è messo a fumare di fianco alla mia faccia a soffiare il fumo in faccia tre o quattro volte, io non ho reagito è andato via” (p. 25). Lì vennero prelevati gli oggetti personali e così rimase per circa tre quarti d’ora,, sebbene avendo la gamba destra offesa “l’hanno vista, ho detto che c’è il problema della gamba (ma) non si sono interessati per nulla” (p. 27). Dopo di che venne condotto al di fuori dell’edificio per la foto segnalazione e poi condotto nella cella n. 1 o 2 dove “subito mi hanno ordinato di alzare le mani appoggiate al muro e divaricare le gambe, e tenere la testa appoggiata al muro” (p. 28). E in questa cella egli rimase fino all’una e mezza o le due della notte (p. 30).

20) LEONE Katia all'udienza del 6 novembre 2006 ha ricordato di essere giunta nel sito di Bolzaneto verso le ore 14 del 21 luglio e appena arrivata venne fatta sistemare cogli altri *“accanto al campo sportivo e davanti a noi si è parata una fila di Carabinieri e uno di questi ha detto: - ‘sto gruppo a chi lo lasciamo? -”* (p. 56) e si è detta certa del rinascimento della divisa nera con la banda rossa nei calzoni (p. 58) dopo di che venne fatta entrare nell'edificio principale, condotta in una cella e collocata *“ a gambe divaricate, faccia rivolta contro il muro e mani alzate”* (p. 60) dove *“rimasi per circa 24 ore nella stessa posizione”* (p. 61).

21) DUBREUL Pierre, all'udienza del 23 maggio 2006, ha ricordato di essere giunto nel sito di Bolzaneto verso le ore 14 del 21 luglio, seminudo perché prelevato mentre faceva il bagno in mare (p. 5) e sul piazzale c'erano *“una ventina di poliziotti che stavano aspettando tra il bus e l'ingresso della caserma”* (p. 5). Ha quindi ricordato che, appena sceso dal pulmann, mentre senza scarpe *“uno (di questi) poliziotti ha salito sul suo piede destro con tutti e due i suoi piedi e gli ha gridato qualcosa nell'orecchio “ poi “ gli hanno detto di risalire all'interno del pulmann e i poliziotti che erano rimasti nel bus continuavano a dargli dei colpi di piedi sulle gambe, e dopo 10 minuti l'hanno fatto ridiscendere e l'hanno portato dentro la caserma”* (p. 6) e portato nella cella n. 8 (p. 6). Lì dovette *“ assumere la posizione abbassando la testa, alzando le braccia e divaricando le gambe”*, ma, ha detto DUBREUL, *“prima mi hanno fatto picchiare la testa contro il muro dandomi dei colpi sulle spalle, sulle braccia, mi hanno fatto alzare la braccia e dandomi di piedi rihanno fatto separare le gambe...e a poco a poco sono arrivate altre persone che sono state messe nella stessa posizione”* (p. 9).

Quindi, ha precisato questa p.o., *“c'erano regolarmente degli agenti che entravano picchiandoci le braccia per farci rimettere bene nella posizione iniziale... e uno si era rivolto proprio a lui per chiedergli da dove veniva.. non volevo rispondere mi ha dato un pugno nella schiena e dopo ho detto che ero francese”* (p. 10). Poi, ha continuato DUBREUL, *“mi hanno messo le manette nella schiena e mi hanno portato (alla foto segnalazione) fuori dalla caserma in un capannone e tornando nel corridoio ho ricevuto un colpo alla testa e qualcuno ha provato a farmi cadere mettendo i piedi davanti alla mia gamba..e c'erano dei poliziotti che parlavano forte, scherzavano.. io dovevo essere chinato”* (p. 11) e *“ho visto un prigioniero come me, con la testa così abbassata e i poliziotti gli davano dei calci nel sedere così poteva camminare”* e *“ venni rimesso nella cella n. 8”* (p. 12).

22) URBINO Gerardo, all'udienza del 16 maggio 2006 ha ricordato di essere giunto nel sito di Bolzaneto verso le 14 del 21 luglio (p. 55), ma questa p.o. ha scarsi ricordi del momento del suo arrivo sul piazzale, salvo ricordare che, una volta entrato, nel corridoio c'erano poliziotti in borghese e in divisa (p. 60) e per il corridoio dovette camminare con la testa abbassata (p. 63) finchè venne fatto entrare in una cella a circa metà corridoio dove venne messo *“ mani alzate al muro, a indici alzati contro il muro, gambe divaricate”* (pp. 64 e 65), e ciò sebbene , ha detto URBINO, *“quando proprio non ce la facevo anche perché*

avevo un enorme ematoma sul frontale sinistro e bulbo sinistro dell'occhio, chiesi del ghiaccio" (p. 65) che gli venne "portato però non mi è stato permesso di tenerlo con la mano perché le mani dovevano stare sempre al muro.. quindi cercavo di tenerlo tra la faccia e il braccio finchè il ghiaccio cadde.. mi sono mosso per riprenderlo e ricevo un pugno sul fianco sinistro"(p. 66)

Verranno ora esaminate le deposizioni delle PP.OO. che giunsero nel sito tra le 14 e 30 e le 15 del 21 luglio, e cioè:

- 23) RUGGIERO (ud. 26.4.06);
- 23) SCOLLETTA (ud. 12.5.06);
- 24) DEVOTO Stefano (ud. 4 aprile 2006);
- 25) AMODIO e
- 26) BENETTI (ud. 21.3.06);
- 27) BERSANO (ud. 20.3.06);
- 28) MORRONE (ud. 2.5.06);
- 29) LUNGARINI (ud. 19.5.06);
- 30) BERTI (ud. 19.5.06);
- 31) SCORDO (ud. 12.5.06);
- 32) TANGARO (ud. 15.5.06);
- 33) SANTORO (ud. 20.3.06)

23) RUGGIERO Piero, all'udienza del 26.4.06 ha ricordato di essere giunto nel sito tra le 14 e le 14 e 30 del sabato 21 luglio (p. 66) e che già sul veicolo che lo conduceva nel sito gli era stato ingiunto di tenere la testa abbassata e che gli venne detto: *"Una volta arrivato tieni le mani sulla testa e sul collo"* (p. 68). Sul piazzale, poi, al suo arrivo, vide *"divise di color blu scuro, proprio scuro"* (p. 70) riconosciute come le divise dei Carabinieri e della Polizia di Stato (p. 71), e quanto ai Carabinieri, ha detto: *" Sono sicurissimo perché aveva la striscia rossa sui pantaloni"* (p. 72). Quindi, *"appena saliti i gradini ho sostato per diversi minuti nell'atrio.. dove vi era un assembramento di Poliziotti su ambo i lati.. con divise diverse"* come fuori (p. 72 e 73) e durante questa attesa, ha detto RUGGIERO: *"ero stato messo con le mani dietro la nuca con lo sguardo basso e la testa contro il muro, i piedi il più possibile contro il muro (p. 77).. e nell'attesa.. poiché avevo una canottiera nera ero stato apostrofato con le parole "figlio di puttana, adesso ti facciamo vedere noi, questo è un black block" e "spintoni, gomitate specialmente nei fianchi o nella parti molli" (p. 78).* Raggiunta poi la cella, il carabiniere che lo accompagnava, gli aveva consentito di sedere a terra a game incrociate, schiena al muro (p. 79), mentre un carabiniere era rimasto di guarda alla porta della cella ma dopo un'ora o un'ora e mezza gli era stato ingiunto di mettersi in piedi, e venne accompagnato, sempre con la sguardo basso e mani sulla nuca all'esterno dell'edificio per la foto segnalazione, dove gli era stato chiesto *" se avevo preso dei colpi, come stavo, le mie condizioni*

di igiene e di salute in generale” (p. 83), da parte di persone in borghese o no che indossavano dei camici bianchi (p. 84). Dopo di che RUGGIERO venne accompagnato in un'altra cella, dove gli venne imposto di stare “ *a gambe divaricate, i piedi ben attaccati alla suoletta o comunque al muro, pancia contro il muro, testa sollevata con il mento o fronte contro il muro e le mani sempre a contatto con il muro sollevate il più possibile*” (pp.85,86) e lì rimase per diverse ore. Durante questo tempo, ha ricordato RUGGIERO, a chi non teneva la posizione imposta, “*l'agente con le scarpe e con l'anfibio ha dato due colpi al lato delle gambe per divaricarle e poi l'ha spinto sulla testa sulla schiena contro il muro sollevandogli le braccia e mettendogliele contro il muro.. e una volta sono stato spinto, picchiando la testa... perché alla lunga tenere la braccia alzate diventava doloroso e piano piano ero sceso per cercare una figura meno dolorosa*” (p. 88, 89). Questa p.o. ha poi ricordato, ma con difficoltà quanto al momento di essere : “*stato messo vicino al muro in posizione da ballerina, quindi su un piede solo con un piede alzato e le mani attaccate al muro*” (p. 76)

24) SCOLLETTA Fabrizio, all'udienza del 12.5.06 ha ricordato di essere giunto nel sito tra le 14 e 30 e le 15 del sabato 21 luglio (p. 2) di essere sceso dal veicolo in un cortile dov'era una situazione “ *caotica*” (p. 3) e di essere stato subito accompagnato per un corridoio tra persone che indossavano diverse divise, (p. 5) costretto a camminare con le mani legate dietro alla schiena e tenendo la testa bassa (p. 6). Nella cella quindi, slegate le mani, venne fatto mettere “ *con le mani contro il muro, alzate, a gambe larghe*” (p. 9), per poi essere condotto nell'edificio vicino per la foto segnalazione. SCOLLETTA ha quindi ricordato che in tale frangente, mentre veniva accompagnato da una persona in borghese, un'altra persona in borghese lo colpì a “ *mante in faccia*” dicendogli: “ *Bastardo comunista, va bene, hai tirato le pietre, mo' sono cazzi tuoi*” (p. 10). Nel cortile poi, prima di entrare nell'altro edificio, ricevette “ *schiaffoni da dietro*” (p. 11) anche nei “*passaggi da una stanza all'altra*” (p. 12) e infine ricondotto “ *nella stessa cella*” e collocato “*nella stessa posizione a gambe larghe*” (p. 12) dove “*un paio di volte ho abbassato le mani però quando passavano ci esortavano a rimetterle su*” (p. 12).

25) DEVOTO Stefano, all'udienza del 4.4.06 ha ricordato di essere giunto nel sito tra le 14 e le 14 e 30 del 21 luglio (p. 117) e “ *quando siamo arrivati, (una ventina , una trentina di persone, in maggioranza indivisa p. 121) degli agenti hanno cominciato coi manganelli sui vetri, siamo rimasti 5 minuti fermi sul pullman e gli agenti ci indirizzavano minacce, venite giù, sempre a gesti ripetuti coi manganelli e poi sono stato proprio trascinato giù dal pullman c'è stato il comitato di accoglienza che mi ha subito preso a calci e a pugni*” (p. 119). DEVOTO ha detto che l'agente incaricato di farlo scendere dal veicolo “ *mi ha spinto giù dagli scalini e (stavo per cadere sullo sterrato.. avevo le mani legate con un laccio p. 127) mi ha tenuto per la maglietta, che si è strappata, e appena sono sceso la prima cosa che ho ricevuto è stato un*

pugno nello stomaco, poi gli altri colpi non li ho più contati perché mi sono arrivati vari calci, anche un calcio nello stomaco, vari pugni nella schiena e poi altre percosse.. per un minuto” (pp. 126,127). Quindi venne accompagnato dentro la struttura..”preso due per parte.. io guardavo l’ingresso perché ero un po’ spaventato, perché non mi rendevo ancora conto di cosa stesse accadendo” (p. 128) e venne condotto nella cella n. 8 (p. 130), e ha ricordato di aver visto molte divise tra le quali quella dei Carabinieri (p. 132). Per giungervi, ha ricordato DEVOTO, sentì che gli agenti dicevano che avrebbe dovuto “fare il corridoio” (p. 134) e cioè “ricevere colpi da entrambi i lati (con) varie gambe che cercavano di sgambettarmi.. e (questo anche) le tre volte successive che sono stato ai bagni (p. 134). E lì ho ricevuto un sacco di percosse” (p. 135). Durante questo transito DEVOTO ebbe modo di vedere “le altre celle (che) mi sembravano già mezze piene di gente .e già qualche persona appoggiata contro il muro” (p. 135). Ha poi ricordato: “ Ho cominciato a guardarli in faccia dopo un po’, all’inizio no volevano che li fotografassimo, come dicevano loro, non li potevamo guardare in faccia.. dicevano: - Abbassa lo sguardo, abbassa lo sguardo-, si chiamavano fra di loro –collega-. Durante la perquisizione mi è sembrato assurdo che mi dovessi toglier le stringhe e l’ho guardato di sfuggita e mi ha subito intimato di non guardarlo in faccia (p. 138) mi hanno fatto spogliare.. poi ho rimesso i vestiti .. e siamo stati subito messi faccia contro il muro, mani alzate, gambe divaricate (p139) e .. è entrato l’agente o sberle o manate nei fianchi, vari epiteti e il braccio dovevo tenerlo sempre su. E quelli che mi erano vicini erano tutti piegasti in avanti nella stessa posizione qualora qualcuno presentasse segni di cedimento o abbassasse le braccia subito riceveva delle percosse.. (anch’io) manganellate al polpaccio destro (p. 141).. che mi ha tirato un agente di Polizia con i capelli castani lunghi con la riga in mezzo voleva che tirassi su le braccia “ (p. 140) . Anche questa P.O. ha detto : “ Ho voluto un po’ dimenticare questa esperienza. Non è che mi faccia molto piacere ricordarla” (p. 142). Sollecitato dalla domande del PM, ha comunque detto che gli venivano rivolte frasi come: “Comunista di merda, frocio, ha vinto Fini per voi sono cazzi non piccini” (p. 142, 143) e ha ricordato che “all’inizio sentivo che urlavano –Viva il Duce-“

- 26) AMODIO Massimiliano, all’udienza del 21 marzo 2006 ha ricordato di essere giunto nel sito tra le 14. e 30 e le 15 del 21 luglio (p. 1), e di essere stato collocato, sceso dal veicolo in un piazzale, contro una rete metallica “ tutti quanti in fila, quelli che sono stati fermati della scuola di Redipuglia, i segretari, e altri” (p. 4) “ con il viso rivolto verso l’edificio... e dopo pochissimo sono arrivati questi carabinieri giovanissimi.. con la divisa antisommossa” (p. 6) “schierati di fronte a noi.. non parlavano, ci guardavano in cagnesco, fisso.. e questo compagno dei Cobas disse: - Non c’è bisogno che vi trattate così, che ci guardate così, noi non siamo criminali” (p. 7) “ poi dopo qualche minuto siamo entrati e chi hanno detto di (tenere) occhi bassi e testa bassa” (p. 8) accompagnati “ in fila indiana da poliziotti della

Celere” (p. 9) e appena entrati ci hanno detto: occhi bassi testa bassa” (p. 11) e “ ci hanno portato prima in una cella a sinistra e poi in una poco dopo a destra” (p. 11). AMODIO ha ricordato che in questo primo passaggio “ nel corridoio stavano tutti schierati a destra e a sinistra e noi camminavamo senza poterli guardare..e si accalcavano andandoci contro” (p. 12) e “ camminavo ed ero terrorizzato, questi qua erano tutti un metro e novanta, urlavano contro di noi, io avevo paura” (p. 13). Questa p.o. ha detto di non ricordare le parole profferite contro di lui perché “ dopo tanti anni l’ho rimosso perché troppo traumatico,però mi ricordavo questa cosa che urlavano” (p. 13) e “ della cella, la cosa che più mi ha colpito, appena entrato, erano tutti gli schizzi di sangue che stavano in faccia al muro” (p. 13) “ e poi ci hanno fatto mettere tutti con le mani in faccia al muro e le gambe divaricate” (p. 14) “ in silenzio senza parlare tra di noi” (p. 16).

AMODIO ha poi ricordato che “ quando siamo entrati in una cella ci hanno intimato di non parlare tra di noi e di mettere gli effetti personali dentro delle buste gialle” e in questa occasione, questa P.O. ha ricordato di aver sentito uno dei suoi compagni, tale “COMANDONE” “ dietro di me che accusava un colpo, faceva “ ahi” e sentivo che questo inveiva e lo colpiva” (p. 17) “perché (sebbene ci avessero imposto di stare in silenzio) si era lamentato di qualcosa” (p. 18) .

- 27) BENETTI Claudio, all’udienza del 21 marzo 2006 ha ricordato di essere giunto a bordo di un furgone nel sito tra le 14 e 30 e le 15 del sabato 21 luglio (p. 69) e che nel piazzale “c’erano un sacco di poliziotti” e “ ho visto mentre scendevo che gli altri ragazzi venivano fatti scendere da dietro e lì c’erano due cordoni di poliziotti che li insultavano e partiva qualche ceffone” (p. 73). Dopo di che venne condotto nell’edificio principale, dovendo “ camminare abbassato” (p. 76) “con le mani legate con un filo di plastica ed ero senza maglietta perché me l’avevano sequestrata ed ero a torso scoperto” e nell’ingresso “ a destra c’era un tavolino con scritto DIGOS e gente in borghese, e(venni condotto) nella penultima cella, probabilmente la 7” (p. 74) dove “ mi ha fatto inginocchiare per terra con la faccia rivolta verso il muro, pio è venuto un borghese, che mi sembra di aver visto all’interno della stanza della DIGOS mi ha portato la maglietta e mi ha tolto il laccio” (P. 75). Nel corridoio, dove questa P.O. ha ricordato, in questa occasione, di non aver subito altro, c’erano poliziotti e carabinieri “ che avevano la divisa nera e il fazzoletto, mi sembra rosso blu” (p. 7) Nella cella, “dopo che mi hanno tolto il legaccio alle mani, ero in piedi, faccia rivolta verso il muro, braccia alte, gambe divaricate” (p. 78).

- 28) BERSANO Davide, all’udienza del 20 marzo 2006 ha ricordato di esser giunto nel sito verso le 15 del sabato 21 luglio a bordo di una camionetta, e “ siamo rimasti fermi un quarto d’ora circa nel cortile, dentro la camionetta, e c’erano delle Forze dell’Ordine, fuori una ventina di persone che ci prendevano in giro.. dicevano che puzzavo, che sembravo una pecora.. e poi ci prendevano la testa e ce la sbattevano contro il vetro della camionetta.., e

dopo qualche minuto è arrivata un donna in borghese (p. 6) e ha detto: non voglio che ci siano violenze, non voglio che ci siano niente di queste cose. Voglio solo che ci sia un poliziotto o un carabiniere per ogni fermato” (p. 7) e questi “hanno obbedito all’ordine” (p. 8). Dopo di che venne accompagnato senza subire violenze in una cella, l’ultima sulla sinistra dov’erano già circa 14 persone (p. 11) davanti alla quale si avvicendavano molti poliziotti ed “è successo che loro dicevano che dovevamo stare fermi assolutamente, e chi si muoveva veniva percosso più forte mentre io che non mi sono mosso sono stato percosso con un pugno in pancia e i reni...ma meno che gli altri” (p. 12) “due o tre nei reni” (p. 13) e “forse dei calci nelle gambe”. Ha quindi ricordato che vicino a lui c’era un tedesco, riconosciuto dall’accento. “che gli hanno posto delle domande i poliziotti con un inglese un po’ inventato, lui non capiva (p. 13) e allora l’hanno percosso con dei colpi sotto la pianta del piede, dei colpi molto forti che schioccavano sulla pianta del piede,, sentivo il rumore forte e lui che si lamentava” (p. 14) e ha precisato: “Non so perché si accanivano, gli facevano alzare la pianta del piede e davano delle specie di frustate ... era come noi in piedi con le mani al muro, l’hanno fatto spostare” (p. 14). BERSANO ha ricordato di essere giunto nella cella verso le 15 e 30, (p. 16) e di esserci rimasto fino a che fu buio, mentre “i poliziotti che stavano fuori della cella pronunciavano frasi abbastanza stupide contro” di loro.

29) MORRONE Maria Addolorata, all’udienza del 2.5.2006 ha ricordato di essere giunta nel sito verso le 15 del 21 luglio (p. 3). Nel cortile, poi, dov’era personale in divisa, che questa P.O. ricorda come carabinieri (p. 7) venne costretta ad attendere “in piedi cogli altri sotto il sole...lungo un muro” (p. 11), dopo di che venne condotta all’interno dell’edificio in una cella dove venne costretta a stare “faccia al muro con le gambe aperte e braccia alte” (p. 15).

30) LUNGARINI Fabrizio, all’udienza del 19 maggio 2006 ha ricordato di essere giunto nel sito verso le ore 15 del 21 luglio, dove, sceso dal veicolo fermatosi a una decina di metri dall’ingresso, su questo vide schierati in fila gli agenti che vestivano una divisa blu scuro e altri che ne indossavano di grigie (pp. 35 e 36), dove venne condotto a testa bassa e dall’agente che lo accompagnava, spinto “contro il Berti (che lo precedeva) e quando sbattevo inevitabilmente contro di lui, mi picchiava dandomi schiaffi, pugni nel costato e dei calci nei piedi” mentre “molti facevano sgambetti, molti dicevano: - pezzo di merda, sei tu quello che ha dato fuoco a Marassi, dov’è il tuo Che Guevara, Adesso ti facciamo vedere noi, sporco comunista. Qualcuno dava qualche schiaffone e questo durante tutto il corridoio” (pp. 36,37). Questa P.O. ha ricordato che l’agente che lo accompagnava, tale “Pinzone”, appena giunti nell’atrio., aveva “aperto la prima porta a destra e detto di essere della Digos 2, poi abbiamo proseguito” (p.37) ... “fino a giungere all’ultima cella sulla sinistra” (p. 38) LUNGARINI ha ricordato di essere stato insieme con un giovane inglese che urlava di essere figlio del vice primo ministro dell’Irlanda del Nord, contro il quale gli agenti si accanivano particolarmente,

e BERTI Alessandro (p. 39), e all'ingresso nella cella “ *ci hanno accolto prevalentemente con schiaffi dati a mano aperta con questi guanti di colore nero*” (p. 42) e ha precisato: “ *In cella ci hanno percosso inizialmente per circa un minuto sia me sia il Berti, un po' di più lui perché io ho taciuto abbastanza presto viste le reazioni degli agenti alle rimostranze degli altri. E soprattutto il ragazzo irlandese ne stava prendendo tante e addirittura era finito per terra e lo stavano malmenando... poi dopo qualche schiaffo, qualche pugno e qualche calcio mi hanno invitato a mettermi con la testa appoggiata contro il muro, le braccia alzate sempre appoggiate contro il muro e le gambe larghe*” (pp. 42 e 43). Quindi, ha proseguito LUNGARINI, “*andati via questi agenti, è venuto un altro che mi ha fatto spogliare completamente, anche gli slip*” (p. 43) e ha perquisito gli indumenti, “*nudo contro il muro*” (p. 45) poi “*mi hanno fatto rivestire sempre in mezzo a: - bastardo comunista, pezzo di merda- mi hanno fatto rimettere con la fronte contro il muro a braccia alzate e gambe divaricate... e ci tenevano sotto questo gioco del terrore, a dire: - se abbassate le braccia vi facciamo vedere noi, vi spezziamo le braccia.. ma rimanerci per un tempo prolungato provoca sofferenza, quindi molti sfiniti dal fatto di non poterle tenere alzate, le abbandonava.. anche io*” (p. 44) e “*ho ricevuto calci pugni e schiaffi*” (p. 45). A questo punto LUNGARINI ha ricordato un fatto molto significativo: “*In quel frangente è entrato un poliziotto in borghese, aveva una polo blu, era stempiato, e alla vista di quello che stava succedendo ha detto agli agenti: - Davanti a me queste cose non le voglio vedere- e ci ha fatto sedere. Quindi c'è stato un momento in cui ci siamo potuti un attimo sedere. E io ho chiesto a quell'agente se potevo sapere le ragioni del mio arresto e se potevo essere medicato soprattutto alla nuca perché perdevo sangue*” (p. 45) e “*lui ha risposto: - Sì, adesso ti medicano- ma non è successo nulla.. sarò medicato molto più avanti*” (p. 46) . Questo agente “*è rimasto nella cella per un minuto parlottando con un altro agente, ha anche detto: - Forse due non li hanno neanche visti, li dobbiamo rilasciare- poi appena uscito, i tre agenti hanno ripreso*” (p. 46). E tutto ciò è avvenuto “*entro un'ora e mezza due ore dall'arrivo*” (p. 48), dopo di che “*uno di questi agenti che era presente mi ha condotto con le stesse modalità fuori dall'edificio, attraversando tutto il corridoio dove si ripresentava lo stesso rituale: “ sporco comunista, bastardo, pezzo di merda e sferravano calci, facevano sgambetti e più che altro schiaffi*” (p. 48) e “*in una palestra rihanno fatto sedere di fronte a una donna in divisa che mi ha sottoposto un foglio bianco e ha detto: Firma e io ho risposto: -Sono disposto a prendere tutte le botte che mi volete dare ma un foglio in bianco non lo firmo*” e lei mi ha detto: - *Fai come ti pare-; poi mi hanno di nuovo sottoposto quel foglio dove c'era scritto - resistenza aggravata- e sono poi stato ricondotto nell'edificio dall'agente in borghese che era stato l'unico che mentre passeggiavamo mi assicurava* (p. 50) dicendomi : *non ti preoccupare stai tranquillo, l'importante è che non fai niente, non ti succede niente*” (p. 51) e fatto entrare nella cella numero 2 “*attesa PS*” (p. 51) E lì LUNGARINI venne

costretto a stare nella consueta posizione vessatoria sotto le minaccia di essere malmenato (p. 52).

- 31) BERTI Alesando all'udienza del 19 maggio 2006 ha ricordato di essere giunto nel sito introno alle 15 del 21 luglio insieme con LUNGARINI Fabrizio e che nel cortile c'erano agenti e carabinieri, ha ricordato che Fabrizio perdeva sangue dalla nuca (pp.88, 89) e che venne costretto a camminare con le mani dietro alla testa, testa bassa, mani dietro, dentro un corridoio per una decina di metri, e che, prima di entrare non subì alcuna percossa, e che *“fuori sentivo mentre guardavo basso (gli agenti che) si dicevano: - Ci sono telecamere-“* (p. 90). Nel corridoio, invece, ha ricordato BERTI: *“ Ho preso pugni, calci, spintoni..e c'era gente di qua e di là (p. 91) sia in divisa sia in borghese”* (p. 92) e tutti dicevano: *- Non guardare, non guardare e intanto prendevo botte mentre mi portavano.. ricordo un pugno nelle costole, un calcio nelle gambe”* (p. 92) e ha ricordato che si trattava anche di personale che indossava le divise dei carabinieri (p. 93), finchè venne condotto nell'ultima o nella penultima cella (p. 94) dove venne fatto spogliare nudo e stare contro il muro *“ e poi sono stato fatto rivestire e dopo qualcheduno mi ha iniziato a picchiare (p. 95) e ho preso un calcio in faccia da uno che era in borghese, con le scarpe da tennis, un po' di pancia, sui 40 anni: mi hanno dato uno spintone, sono caduto e ho preso un calcio in faccia”* (p. 96) BERTI ha ricordato che, *“ quando mi hanno messo nudo contro il muro che era tutto sporco di sangue ho pensato che forse non avrei più fatto l'amore in vita mia”* (p. 96) , *il tutto è durato da un quarto d'ora alla mezz'ora”* (p. 98), e *“poi sono stato portato in un'altra cella”* dove *“sono rimasto per dodici o tredici ore...e tutti quelli che passavano mi colpivano perché ero proprio di fianco alla porta...e devo anche essere svenuto per un attimo perché ho preso un pugno nella cervicale abbastanza forte”* (p. 99). Successivamente, ha ricordato BERTI, *“ venni condotto al di fuori dello stabile”* (per la fotosegnalazione) e mentre nel corridoio ricevette altri colpi (p. 100) nell'altro edificio *“ sembrava un altro mondo, è stato tutto molto cordiale”* (p. 101) e infine venne riportato in un'altra cella dove c'era un ragazzo irlandese che *“ ricordo prendeva molte botte perché non capiva la lingua e loro sapevano che non la capiva ma non gli interessava dicevano che prima di sera imparava comunque a capire anche così”* (pp. 102, 103).
- 32) SCORDO Antonia, signora 42 enne di Reggio Calabria all'udienza del 12 maggio 2006 ha ricordato di essere giunta nel sito verso le 15 del 21 luglio (p. 40) e nello spiazzo dove scese dal veicolo c'erano i carabinieri, con le divise con le bande rosse sui calzonni, (p. 41) ai quali *“siamo stati consegnati e siamo rimasti lì mezz'ora.. di fronte a loro, eravamo 12 o 13 persone arrestate nel campeggio”* (p. 42) e tra queste persone c'era anche CUCCOMARINO arrestato due ore prima (p. 43) *“ e un signore, (tale) DELLA CORTE (p. 44), che stava male ...aveva il viso arrossato dal sole, ha avvertito un malore..e cominciava ad avere anche problemi intestinali... ma non venne accompagnato in bagno”* (p. 43). *“poi”* ha continuato SCORDO, *“*

siamo stati accompagnati attraverso un corridoio all'interno della caserma (p. 44) e cominciavano a dire che dovevamo stare con la testa abbassata, non guardare e c'erano i Carabinieri da una parte e Polizia dall'altra". E SCORDO ha ricordato " che una ragazza che stava davanti a me che aveva il cappellino, un carabiniere o un poliziotto dai lati le ha dato uno scappellotto e le ha fatto volare il cappellino" (pp. 45, 46). In tale frangente questa P.O. ha detto di non aver ricevuto percosse ma ingiurie come " troia, zecche rosse" e venne condotta nella cella n. 5 (p. 47) dove venne lasciata in piedi contro il muro per una mezz'ora, tre quarti d'ora senza particolari imposizioni (p. 49). Ma poi " sono entrati degli agenti che avevano riconosciuto le scarpe di un ragazzo.. dicendo è lui è lui e hanno cominciato a pestarlo e io in quel momento mi sono voltata e c'erano tre agenti della Polizia che lo malmenavano e gli dicevano : - greco greco di merda-" (p. 50) Dopo di che, venne condotta al di fuori dell'edificio per essere schedata, e da lì ricondotto verso la cella. 5 quando un poliziotto la richiamò dicendole che non doveva guardarlo, e "nella cella sono stata consegnata a una donna che mi ha sbattuto la testa contro il muro, mi ha fatto divaricare al massimo le gambe menandomi due calci alle caviglie poi sono stata perquisita" (p. 53) e "in questa posizione le braccia alzate, gambe divaricate, testa contro il muro la fronte appoggiata al muro siamo rimasti almeno 20 ore" (p. 56).

33) TANGARI Manuela, nata il 17.6.1983, all'udienza del 15.5.2006 ha ricordato di essere giunta nel sito verso le 15 del 21 luglio (p.36) e che all'arrivo "c'erano un sacco di ragazzi, fuori, ad aspettare e si sentiva gridare dalla caserma, i poliziotti che ci insultavano, e noi in piedi contorna rete nel piazzale (p. 38) " sotto il sole per una mezz'ora tre quarti d'ora.. e (questi) erano divisa nera, non so dei Carabinieri e blu della polizia" (p. 39) e dicevano " sono arrivati quei bastardi del G8 e a dire che eravamo degli ebrei...e a noi donne troie" (p. 40). Poi, ha continuato TANGARI, " ci hanno accompagnato dentro, le mani dietro perché ci hanno detto di tenere la testa bassa...nella seconda cella a sinistra" (p. 42) che " era piena e c'era un ragazzo che veniva picchiato da tre o quattro poliziotti " (p. 43) e " lo picchiavano con i manganelli e ci hanno minacciato che se non eravamo zitti avremmo fatto la stessa fine" (p. 44). Tuttavia TANGARI ha detto di aver dimenticato tutto quello che era successo, e di aver ricordato dopo aver riletto, qualche settimana prima, le dichiarazioni rese all'epoca dei fatti (p. 45).

34) SANTORO Marco, all'udienza del 20.3.06 ha ricordato di essere giunto nel sito verso le ore 15 del 21 luglio, e, quanto ai fatti verificatisi al suo arrivo ha ricordato in modo analogo e pressochè sovrapponibile a quanto ricordato da BERSANO Davide, anche per quanto attiene all'intervento del funzionario in borghese che vietò le violenze sugli arrestati (pp. 39, 40) che già erano iniziate mentre SANTORO era ancora a bordo della camionetta che lì lo aveva condotto, tanto che egli, come gli altri venne condotto all'interno della struttura senza subire alcuna forma di violenza, e venne condotto nell'ultima cella sulla sinistra (p. 44), ricordando che nel corridoio "solo qualcuno (degli

agenti schierati) *azzardava qualche sgambetto*” (p. 44). Lì giunto, ha continuato SANTORO *“mi è stato detto di rivolgermi contro il muro, di mantenere le mani alte e le gambe larghe e stare contro il muro e poco dopo di spogliarmi, lasciare i vestiti a terra e fare due flessioni con le mani sulla testa e due sulle gambe, rivolto contro il muro, dopo di rivestirmi”* (p. 47) e in questa posizione dovette rimanere *“ per molto tempo”* (p. 47) *“fino a notte”* (p. 48). Altresì *“dopo la visita medica.. sono rientrato e mi hanno fatto mettere in ginocchio con la testa contro il muro”* (p. 48) e lì, ha detto questa P.O. *“ la cella era visitata da parecchi agenti (che) picchiavano e hanno picchiato me con pugni nei reni diverse volte e anche altre persone, io guardavo il muro e per terra sentivo solo i colpi e i lamenti di altre persone”* (p. 49) perché *“ c'erano persone che non stavano nella posizione corretta e venivano battute e si lamentavano”* (p. 50). Ciò *“nella prima ora”* e quindi fino alle ore 16 e oltre (p. 50). E successivamente, quando giunse un agente in borghese che fece *“firmare un foglio per la richiesta dell'avvocato.. siamo rimasti soli con una persona, un agente fuori della cella che vigilava sulla posizione e non transigeva e in alcuni casi è entrato per menare qualcuno che non stava nella posizione”* (p. 50).

Vengono ora prese in esame le deposizioni delle PP.OO. giunte nel sito tra le ore 15 e le ore 17 del 21 luglio, e cioè quelle di

- 35) MENEGON e
- 36) MARRAFFA (ud. 28.4.06);
- 37) REGANE BOUCIAD (ud. 8.5.2006);
- 38) PARTESOTTI (ud. 2.5.06);
- 39) VIVARELLI (ud. 15.5.06);
- 40) FAVERIO (ud. 3.4.06);
- 41) VELLA (ud.19.5.06);
- 42) SPINGI (ud. 28.4.06);
- 43) MURARI (ud. 2.5.06);
- 44) FERRARA (ud. 10.4.06)

- 35) MENEGON Elisabetta, all'udienza del 28 aprile 2006 ha ricordato di essere giunta nel sito nel primo pomeriggio del 21 luglio (p. 2) e sul piazzale dove scese dal veicolo *“c'era confusione molto rumoroso, ordini lanciati, gente spaventata “* (p. 5) e vide degli arrestati *“ messi a gruppo con poliziotti che li controllavano”* e vide *“ diverse uniformi, persone con semplicemente scritto Polizia, o in camicia perché faceva caldissimo, a maniche corte, blu azzurre, pantaloni tipici di Carabiniere o polizia”*(p. 6) che profferivano nei suoi confronti ingiurie come *“ puttana”* (9). Poi, ha continuato MENEGON, *“si è avvicinata una persona in borghese che ha cominciato a parlare in*

maniera amichevole, (ma quando) ho chiesto di nuovo di poter parlare con un Avvocato ha reagito in una maniera violentissima, si è girato come per dire: Eh adesso mi metto a fare il cattivo.” (p. 7). Nella cella n. 2 (p. 14) poi, ha detto questa P.O. che, tuttavia, a distanza di cinque anni dai fatti, ha avuto delle difficoltà a ricostruire cronologicamente la successione degli eventi (p.12) venne costretta a stare faccia al muro (p. 12), mentre durante tutti gli spostamenti da una cella all'altra “ ci tenevano a testa bassa, mani dietro la schiena, con file a destra e a sinistra di Poliziotti che insultavano scalciavano e menavano manganellate (p. 16) profferendo frasi come “ Puttana, Cosa sei venuta a fare a Genova, A questa ci penso io.. Questa me la porto via io” e poliziotte che dicevano: E' una stronza italiana” (p. 17) e ha ricordato di essere stata colpita “almeno un paio di volte” dai manganelli (p. 18) di essere stata affrontata da un agente “ sovraeccitato, con occhi fuori dalla testa, afferrando le persone gridando e sbavando quasi” (p. 20) tanto che “ sono stata spaventa a morte” e ha detto che c'era personale che indossava divise sia della Polizia di Stato sia dei Carabinieri (p. 21, 22). Questa P.O. ha riferito di aver dovuto stazionare in piedi con le “braccia in alto sopra la testa contro il muro testa bassa, ho avuto problemi alla spina dorsale a lungo dopo” (p. 24) e “ se uno si azzardava a rilassarsi un attimo, entravano immediatamente in cella a picchiare a sangue le persone... li sentivi, giravi la testa e li vedevi” (p. 25)

36) MARRAFFA Manila, all'udienza del 28 aprile 2006 ha raccontato di essere giunta nel sito tra le 15 e 30 e le 16 del 21 luglio (p. 160)e, scesa dal veicolo, venne fatta sostare con altri davanti a un cordone di Carabinieri, messa di spalle a una rete metallica (p. 162), e ha ricordato di aver visto “ un ragazzo greco accovacciato che si lamentava” (p. 166, 167) e “una ragazza di Taranto..a terra, sembrava accusare dolore addominali molto forti e si lamentava e però nessuno gli dava assistenza, anzi, - questi giovani carabinieri- (, p165) schernivano” (p. 164), e questo durò una mezz'ora (p. 165). Condotta poi verso l'interno della struttura “ camminavamo (con) degli agenti ai lati e arrivata in prossimità degli scalini.. un agente mi abbassò con forza il capo dicendomi che non c'era nulla da guardare e che averi dovuto guardare per terra e non avrei dovuto guardare in viso nessuno” (p. 168), e quindi venne condotta in una cella vicino all' Ufficio Polizia Penitenziaria (p. 169) dov'erano già una quindicina di persone (p. 170), e lì, con la faccia rivolta al muro, posati a terra gli effetti personali “ci dissero di alzare le braccia e di mettere le braccia al muro e di divaricare le gambe” (p. 171). MARRAFFA ha quindi ricordato di essere rimasta in questa posizione in modo continuativo per le prime sette o otto ore (p. 174).

37) REGANE Bouciad all'udienza dell' 8 maggio 2006 ha ricordato di essere giunto nel sito tra le 15 e le 16 del 21 luglio (p. 63), che nel cortile c'era un numeroso personale in divisa, della quale non ha ricordato i colori (p. 63), così come ha espresso grandi difficoltà a ricostruire i singoli passaggi, ma ha ricordato che, non appena “ sceso dal camion.. uno con la divisa nera...mi ha

fatto segno con lo spray.. voleva spaventarmi” ma senza spruzzargli contro alcun getto (p. 67). Ha poi ricordato di essere stato “ *lasciato... fermo in fila con tanti feriti, (nel corridoio) “prima di entrare in infermeria”* (p. 65), e di aver avuto segni “ *tutto in faccia e sulla schiena, sugli addominali, sulle braccia ginocchio*” (p. 68), di aver avuto “ *un taglio sulla tempia sinistra*” (p. 69) e dopo l’infermeria, di essere stato messo in una cella vuota sulla destra del corridoio con “ *una decina di persone.. dove mi fecero stare in piedi, con le mani alzate contro il muro*” (p. 71) e ha detto” *Mi hanno gridato di “tenere la testa sempre contro (il muro) e bassa”* (p. 77)

- 38) PARTESOTTI Giorgia, all’udienza del 2.5.2006 ha ricordato di essere giunta nel sito tra le 16 e le 16 e 30 del 21 luglio (p. 48) e di aver visto nel cortile molto personale in divisa che indossava divise blu scure (p. 49), più scure di quelle indossate dalla Polizia di Stato (p.56), di aver atteso nel furgone coi finestrini aperti per una quindicina di minuti (p. 51) e che “ *qualcuno ha messo dentro le mani e ha continuato a picchiare un ragazzo che era dietro, io ero in una posizione centrale e non potevano arrivare a picchiare*” (p. 52). Questa P.O. ha avuto difficoltà ricordare la successione cronologica degli eventi immediatamente precedenti il suo ingresso in una cella dove “ *siamo stati messi contro il muro, con le gambe e con le braccia al muro sempre guardando il muro in piedi*” (p. 54).
- 39) VIVARELLI Roberto all’udienza del 15.5.06 ha raccontato di essere giunto nel sito verso le 16 e 30 del 21 luglio (p. 3) e ha detto di aver visto nel piazzale persone con diverse divise, appartenente alla polizia e ai Carabinieri (p. 6), di essere stato condotto all’interno della struttura “ *mani sulla testa, testa bassa senza lazare la testa assolutamente se no picchiavano*” e che “ *mi hanno fatto degli sgambetti, qualche schiaffone sulla testa*” (p. 7). Questa P.O. ha detto altresì di aver difficoltà a ricordare perché, a causa delle lesioni subite ebbe “ *un edema cerebrale provocato dalla Polizia.. e sono stato in ospedale cinque giorni ad Alessandria*” dopo essere stato trasferito in quel carcere (p. 8), poiché egli aveva “*ferite al capo, in tutto il corpo, la faccia tumefatta*” (p. 9). Ha detto, inoltre che, “ *entrato nella struttura, rihanno condotto davanti all’infermeria, (dove) non mi hanno fatto entrare, però è venuto un medico, mi ha dato del ghiaccio e me l’ha messo sulla testa*” (p. 10) quindi “ *mi hanno condotto per il corridoio, e anche lì ,mi sono stati fatti sgambetti, schiaffi sulla testa, e nella cella n. 9 (p.12) (dove) dovevo stare mani al muro, gambe divaricate (p. 14), con la testa appoggiata al muro e il ghiaccio così, senza tenermelo con le mani.. tra la fronte e il muro*” (p. 11) . In questa cella, dove c’erano pochissime persone, ne giunsero poi una quindicina (p. 14) e poi “ *arrivavano le ronde di Polizia Carabinieri o quello che erano perché dovevo sempre stare con la faccia bassa (ma ricordo la divisa A2 dei Carabinieri pag.14), e anche lì manganellate, nei reni, calci nei reni, (stomaco p. 18) pugni dietro alla schiena, mi hanno fatto spogliare nudo mi hanno fatto fare le flessioni*” e

“sentivo le urla” degli altri” p. 16).

- 40) FAVERIO Christian all’udienza del 3.4.06 ha detto di essere giunto nel sito tra le 16 e le 17 del 21 luglio (p. 33), che sul piazzale c’erano forze dell’ordine che vestivano divise diverse, dei Carabinieri, che indossavano la divisa antisommossa blu molto scuro, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza (p. 36) e che *“quando ci hanno visto arrivare ricordo che un tot di quelli che c’erano sono scoppiati in un boato e si sono avvicinati al cellulare facendo segni: - Vi facciamo il culo, vi tagliamo la gola, vi pestiamo, vi facciamo la festa”* (p. 34, 37) poi *“ ci hanno fatto scendere, io avevo le mani legate con i lacci di plastica molto stretti, era una giornata molto calda, sudavo molto un po’ per lo spavento e un po’ per questi lacci che mi facevano male alle mani”* (p. 36) e a una signora *“ col camice bianco”* che stava sui gradini d’ingresso, *“che ha visto le mie condizioni.. avevo le mani quasi blu, (p. 38) ho chiesto di darmi da bere, non stavo bene, di togliermi i lacci”* e questa *“ ha incaricato qualcuno di darmi dell’acqua e di togliermi i lacci”* (p. 37) e *“ mi affidò a questi agenti”* (p. 38). FAVERIO ha ricordato di essere quindi stato condotto nella cella n. 9 (p. 39) dove *“sono stato messo al muro, m’hanno dato delle manganellate ai polpacci e alla schiena col manico del manganello e giocherellavano con questa forbice, ricordo che m’ha spaventato, che invece era usata per tagliarmi i lacci che stringevano”* (p. 42). FAVERIO ha infatti spiegato che *“ questo agente in borghese prima di portarmi nella stanzetta m’ha detto che mi avrebbe tagliato la gola, mi pare, una frase del genere, e appunto io quando ho visto la forbice, dopo aver preso le manganellate ho pensato: - adesso faran qualcosa con questa forbice-“* (p. 43). Deve evidenziarsi comunque che anche questa P.O. ha avuto serie difficoltà mnemoniche a ricostruire la successione cronologica di ciascun evento, tanto da collocare il tagli dei lacci in un’altra stanza prima di entrare nella cella 9 (p. 44), e così, la cosa ricordata con certezza è che *“ le volte che sono passato (nel corridoio) per i riconoscimenti sempre a testa bassa insistevano col fatto di non doverli guardare in faccia”* (p. 45) e che in cella *“ m’hanno imposto mani la muro, gambe larghe e testa appoggiata al muro per diverse ore a stare così”* (p. 48) e *“ ogni tanto entravano agenti e si sentivano sberle o manganellate che partivano però no ho visto perché la paura di muoversi e riceverle non mi permetteva di muovermi. A un certo punto sono entrati non ricordo se Carabinieri o polizia. Ci hanno fatto spogliare nudo e abbiamo dovuto fare delle flessioni, controllo e anche lì ho ricevuto dei calci, pugni da dietro, poi mi hanno fatto rivestire e ritornare nella posizione che dicevano”* (p. 49).
- 41) VELLA Alessandro, all’udienza del 19 maggio 2006 ha ricordato di essere giunto nel sito tra le 16 e le 17 del 21 luglio, che nel cortile scese dal veicolo a pochi metri dai gradini di accesso all’edificio principale,, che nel cortile c’erano Carabinieri e Polizia di Stato, (p. 4), di essere stato ammanettato dietro alla schiena con laccetti di plastica (p. 5) di essere stato condotto in una stanza per un controllo e lì gli vennero tolti i laccetti (p. 6) e poi condotto dai

Carabinieri (p. 9) in una cella *“ultima o penultima sulla destra del corridoio.. portato con un braccio dietro e strattonato...e dovevo guardare per terra”* (p. 8) e lì venne fatto mettere *“faccia la muro, mani al muro e gambe divaricate.. (dove) rimasi parecchio tempo”* (p. 11).

- 42) SPINGI Massimiliano, Vigile Urbano di Roma, all’udienza del 28 aprile 2006, ha ricordato di essere giunto nel sito verso le 16 e 30 del 21 luglio, (p. 84) di aver avuto le mani legate dai laccetti di plastica (p. 87), e, appena scesi dal veicolo gli agenti dissero: *“I colleghi sono stati feriti, adesso sono cazzi vostri. Ci hanno abbassato la testa e dalla parte dell’uscita del pulmino c’era questo corridoio di agenti in divisa e in borghese per una quindicina di metri, (p. 90) uno per metro circa (p. 88) ci hanno percosso sulla schiena sui glutei sulle gambe “ profferendo le parole “ bastardo, frocio, comunista” (p. 89). Significativo è che già a bordo del veicolo, ha detto questa P.O. “ già ci avevano avvisato che ci sarebbe stata questa cosa” con le parole “ i colleghi sono stati feriti, quando scendete, sono ... vostri” (p. 91). Quindi per il corridoio “sempre vari Poliziotti che passavano chi ti dava una sberla, un calcio, fino a che” venne portato nella cella n.6. (p. 92). Lì, poi, ha detto SPINGI, “ mi venne tolto il legaccio, tolti gli occhiali, perché dicevano – tanto per guardare il muro non ti servono- sbattuto la testa contro il muro, (p. 98) gambe più divaricate possibili e le mani divaricate attaccate al muro, più o meno tutti in questa posizione” e ha ricordato che accanto al muro con lui c’era un signore più che quarantenne, che diceva di essere un fotografo di un giornale del Nord “ sconvolto, in lacrime” che “ aveva preso abbastanza botte preoccupato per il figlio e la famiglia” (p. 97). SPINGI ha inoltre ricordato di essere stato donatore di sangue, di aver scoperto di essere anemico e di detto inutilmente (p. 100) di aver avuto bisogno dei farmaci che teneva nello zaino (p. 98,99) di aver chiesto di avvisare la sua famiglia e che gli venne risposto: *“ Ma tanto gli telefoniamo noi e gli diciamo che sei morto”* (p. 100).*
- 43) MURARI Massimo, all’udienza del 2.5.06 ha ricordato di essere giunto nel sito tra le 16 e le 17 del 21 luglio (p. 100), che il veicolo che ve lo condusse si era fermato a una trentina di metri dall’edificio principale (p. 102), che nel cortile c’erano *“parecchie forze dell’ordine che indossavano divise dai colori diversi”* (p. 103) di essere rimasto pochi minuti in piedi accanto al veicolo con le mani legate dietro alla schiena (p. 104) e di essere stato condotto nella cella 5 o 7 (p. 105) e di non aver incontrato alcun medico o sanitario all’ingresso dell’edificio (p. 106) e ha ricordato che nel corridoio c’erano agenti con divise blue grigie (p. 107) e che nella cella c’erano persone *“ in piedi con le braccia alzate e gli indici rivolti al muro, leggermente obliqui rispetto alla parete”* (p. 108) e che lì gli vennero tolti i laccetti. Ha detto poi di aver avuto un forte dolore al braccio sinistro, e di non essere riuscito per tale motivo a tenerlo ben sollevato (p. 109) e perciò *“ un agente mi urlava di tenerlo su e mi ha colpito con una ginocchiata o con una scarpata nella gamba destra perché non riuscivo ad alzarmi”* (p. 110)

44) FERRARA Raffaele all'udienza del 10 aprile 2006 ha detto di essere giunto nel sito di Bolzaneto intorno alle 16 del 21 luglio con una quindicina di arrestati, e di aver *“avuto le mani legate con dei lacci di plastica”* (p. 175). Ha aggiunto che *“all'uscita della porta del pullman c'erano diversi agenti di polizia e Carabinieri.. che attendevano a uno a uno gli arrestati.. e ognuno ha subito dei colpi...e io sono stato colpito da una manganellata al petto e anche alle gambe (oltre) agli insulti (come) merda, stronzo”* (p. 176). Ha aggiunto di non aver visto chi lo colpiva *“perché siamo scesi a testa bassa.. nel momento in cui faccio gli scalini mi spingono e sotto gli altri che attendevano”* (p.178). dopo di che venne *“accompagnato da un agente in borghese e da un altro in divisa (p. 178) preso per le braccia”* e condotto *“nella prima stanza a sinistra”* (p. 179) dove attese *“pochi minuti”* in presenza di Carabinieri e poi venne condotto *“nella stanza successiva dove sono stato perquisito, mi è stato intimato di togliere i vestiti e di fare i piegamenti”* (p. 180)

Vengono quindi esaminate le deposizioni delle PP.OO. giunte nel sito tra le ore 17 e 18 del 21 luglio, e cioè quelle di :

- 45) DE MUNNO (3.4.06);
- 46) MANGANARO (ud. 10.4.2006);
- 47) CASTORINA (28.3.06);
- 48) CUCCADU (ud. 28.3.06);
- 49) DI MADDALENA (4.4.06);
- 50) PASOLINI (5.5.06);
- 51) ANERBI (ud. 14.3.06);
- 52) REPETTO (29.9.06);
- 53) ARRIGONI (ud. 14.3.06);
- 54) CHIANGO (22.5.06);
- 55) WENZ (ud. 30.5.06)
- 56) RUBER (ud. 29.5.06);
- 57) SCHATTI (30.5.06);
- 58) SEITZ (ud. 29.5.06);
- 59) PSIFTER (29.5.06);
- 60) MORABITO (ud. 16.5.06);
- 61) ALFARANO (14.3.06);
- 62) IGHINA (UD. 21.4.06);
- 63) GAGLIASTRO (ud. 10.4.06);
- 64) ISERANI (ud. 21.4.06);
- 65) BUSSETTI (ud. 17.10.06);
- 66) GUIDI (21.4.06);

45) DE MUNNO Alfonso, fotografo dell'Associazione Italiana Reporter

Fotografi, all'udienza del 3.4.06 ha raccontato di essere giunto nel sito verso le 17 e 30 del 21 luglio (p. 83, 85), che il veicolo dei Carabinieri che ve lo conduceva, si era fermato *“poco distante dall'ingresso”* dell'edificio principale, e che *“avevamo le braccia legate dietro con i nastri di plastica (p. 87)...costretti a mantenere la testa inchinata all'ingiù”* (p. 88) e *“ci hanno scaraventato giù e qualcuno era anche caduto.. io avevo un piede rotto.. l'alluce destro... e sono caduto sulle ginocchia”* (p. 89). Ha detto che sul piazzale c'era personale che indossava le divise scure antisommossa dei Carabinieri e della Polizia di Stato (p. 90,91), e *“ci hanno fatto mettere la mani intrecciate dietro alla nuca in modo che non potessimo mai alzare la testa”* (p. 94) e ha detto di essere rimasto là cogli altri per un breve periodo, oggetto di epiteti come *“rosso di merda, comunista di merda, è arrivato il Centro sociale, adesso lo faremo sparire”* (pp. 95, 96). Dopo di che venne preso in consegna da un agente coi guanti di lattice che tolse i laccetti delle mani (p. 94) e venne condotto all'interno dell'edificio (p. 97) dove, nell'atrio *“si è ripetuta la situazione di insulti ...ed eravamo costretti a mantenere la testa bassa... (mentre) ho ricevuto vari cazzotti sulla nuca, pugni sulle costole ma non era tanto lui che mi conduceva, erano le persone che stavano ai lati del corridoio, pieno di persone che picchiavano mentre passavamo”* (p. 98) Identificati queste persone come indossanti divise della Polizia di Stato e dei Carabinieri (p.99), da parte di costoro che *“avevano una certa attenzione alla testa, alla nuca e alle costole, soprattutto e anche alla schiena, calci sulle gambe”* (p. 101) e venne accompagnato nell'ultima o penultima cella sulla sinistra (p. 101) dove c'erano già delle persone e dove *“dovevamo stare con le dita contro la parete ad alcuni passi dalla parete stessa in modo che il nostro peso ricadesse sulle dita.. e quando cercavamo di levare le mani venivamo picchiati”* (pp. 103, 104). DE MUNNO ha ricordato di essere stato claudicante e di avere *“varie volte richiesto l'intervento di un medico perché non respiravo, anche per le botte che avevo preso alle costole, avevo veramente grosse difficoltà a respirare...e ogni volta venivo zittito e percosso quando facevo presente il mio disagio”* (p. 104) mentre, non potendo cambiare posizione *“stavo su una gamba per non appoggiare il piede destro”* (p. 107) (Questa P.O. ha poi detto di ricordarsi di divise della Polizia di Stato (p. 105), di aver ricevuto *“anche da fuori della cella, dalla finestra in continuazione insulti”* (p. 105) finchè *“mi sono sentito male e ho chiesto veramente un medico e in malo modo m'hanno portato in infermeria e poi da lì sono finito in ospedale”* (p. 106) *“perché non riuscivo a respirare,ero particolarmente agitato, sono proprio crollato a terra e sono stato condotto nell'infermeria”* (p. 110). Ha detto: *“la mia percezione è quella di aver perso i sensi, ricordo quel senso di annebbiamento, di perdere i sensi e di ritrovarmi per terra in qualche modo mantenendo una soglia di coscienza”* (p. 111) e *“in infermeria c'era un signore piuttosto corpulento, coi capelli neri ma non portava il camice, aveva una maglietta a maniche corte”* (p.111) con il quale DE MUNNO ha detto di aver inutilmente cercato di avere un colloquio, ma

che non si qualificò come medico: *“Ho provato a dirgli che mi faceva male la spalla, le costole; - Ah sì, te fa male veramente? Boom!”* (p.113). Questa P.O. ha ricordato: *“La spalla non riuscivo ad alzarla e lui m’ha costretto a farmela alzare più volte, il braccio in questo modo. Io ho detto che temevo fosse lussata per il tipo di dolore che provavo e lui continuava a farmela alzare in quel modo: - Stai zitto!- dicevo che mi faceva male la costola e batteva sulla costola in modo violento per vedere se avessi effettivamente dolore”* (p.114) *“poi ho fatto presente il piede, stavo sentendo parecchio male ho avuto un altro crollo e di lì a poco è arrivata un’ambulanza”* (p. 115). DE MUNNO ha poi precisato che prima di andare in ospedale, (ma anche al suo ritorno) in cella *“ ogni tanto veniva dentro un agente che spruzzava addosso a qualcuno spray urticante.. ho sentito un ragazzo urlare.. la prima volta che è successo non è una cosa che ho visto.. ho sentito il rumore di uno spray, il ragazzo che urlava e risate di vario genere a riguardo di questa cosa”* (p. 108) e *“ il ragazzo che diceva: - brucia brucia brucia-“*. DE MUNNO ha poi ricordato di aver visto che questo ragazzo *“con i capelli lunghi legati dietro, ricci di carnagione scura”*, poi aveva *“ un eritema vistoso su metà faccia, su un occhio completo, il viso gonfio e rosso e non riusciva, riusciva a malapena ad aprire l’occhio”* anche se *“ sinceramente alcuni di questi episodi ho fatto di tutto per dimenticarli in questi ultimi anni perché è qualcosa che m’ha turbato particolarmente”* (p. 109).

- 46) MANGANARO Andrea all’udienza del 10.4.2006 ha detto di essere giunto nel sito di Bolzaneto intorno alle 17 (p. 63) e di esservi giunto a bordo di un mezzo dei Carabinieri, sul quale stava con *“le mani legate con dei lacci dietro alla schiena”* e che *“ al momento dell’arrivo sul piazzale siamo stati in maniera piuttosto brusca spintonati giù dal pullman e personalmente sono stato schiaffeggiato e colpito con un pugno al ventre”* (p. 65). Ha quindi ricordato che le divise del personale sul piazzale era di *“diverse forze dell’ordine”* (p. 66). Ha poi detto di essere stato condotto nell’atrio e appoggiato al muro dov’era *“un tavolino.. una persona (forse) in divisa che gli chiese un documento di identità”* dopo di che venne condotto *“con la testa bassa e il busto anche piegato in avanti e le mani dietro alla nuca”* nella cella n. 7 della piantina in atti (pp. 70.71). Ha quindi ricordato che *“nel corridoio c’erano diverse forze dell’ordine e una situazione piuttosto confusa di grida, voci indistinte”* (p.73) . Nella cella poi venne fatto *“ spogliare completamente e (costretto) a fare tre flessioni sulle gambe”*, venne fatto rivestire e gli vennero sottratti *“l’orologio, la cintura e i lacci delle scarpe (p. 75) e infine messo nella posizione di tutti gli altri per diverse ore e ...nelle prime ore, più volte colpito con calci ai talloni in modo da tenere la gambe larghe, coi dei pugni ai fianchi e strattonato per le braccia per tenere alte le braccia. Ben alte sopra la testa”* (p. 76)

- 47) CASTORINA Emanuele all’udienza del 28 marzo 2006 ha ricordato di essere giunto nel sito dopo le 17 del 21 luglio (p. 1) dove venne lasciato per un

apprezzabile arco di tempo coi finestrini chiusi tanto che “ *era abbastanza da non riuscire a respirare*” e intorno c’erano quattro o cinque appartenenti ai Carabinieri e alla Polizia (p.4 , 5),e quando venne fatto scendere “ *sono stato spintonato e qualche sberla mi hanno dato*” (p.6), dopo di che venne condotto a testa bassa percorrendo un corridoio per una ventina di metri nella cella n. 9 dove “ *stavamo appoggiati con le mani al muro e con la testa guardavamo il muro e le gambe divaricate*” (p.9) e “ *ci dicevano che dovevamo stare così, che eravamo degli stronzi comunisti che eravamo dei servi di Bertinotti che Che Guevara era un coglione, che quando era morto Carlo Giuliani loro avevano stappato lo champagne in dodicimila e dicevano “ viva il duce” cantavano canzoni fasciste*” (p.10). CASTORINA ha poi ricordato che gli agenti vestivano divise di poliziotti e carabinieri, ma sollecitato dal PM, avendo difficoltà mnemoniche a distanza di cinque anni dai fatti; e poi che “ *ogni tanto prendevano qualcuno, venivano a turno a prendere.. è venuto uno in borghese, mi ha fatto firmare no so che cosa e mi ha dato anche qualche sberla e dopo mi ha fatto riportare dentro*” (p.12)

48) CUCCADU Raimondo, un signore quarantottenne al momento dei fatti, all’udienza del 28 marzo 2006 ha ricordato di essere giunto nel sito nel secondo pomeriggio del 21 luglio (p. 37),ma di avere dei vuoti di memoria per quanto attiene al momento del suo arrivo sul piazzale, avendo rimosso molto di quel che è successo (pp. 40 e 41) e che mentre veniva condotto verso la cella c’erano sghignazzamenti e commenti che non ricorda, e “*nella cella c’erano già cinque o sei persone e dovevamo stare con la faccia al muro la braccia alzate e coprire gli occhi soprattutto per non vedere quello che succedeva intorno, gambe divaricate*” (p. 42) e “ *diverse volte mi han preso la testa e picchiato contro il muro... risulta anche dalla foto segnaletica arrossamento in mezzo alla fronte;pugni nella schiena*” e “ *ho voluto far la prova per vedere il resto della cella, mi sono appoggiato al muro incrociato le braccia, e mi hanno visto dalla finestra, veniva sempre qualche agente quasi sempre lo stesso a cercare di sorprenderci in posizione diversa*” (p. 43). CUCCADU ha raccontato: “ *sono entrati in 5 o 6 a colpo sicuro, mi hanno spostato all’altra parete, quella che guarderebbe verso l’ingresso, mi han rimesso abbastanza rudemente lì’ mi son preso un pugno nella schiena, sul fianco destro. Le capocciate contro il muro*” (p. 44).

49) DI MADDALENA Tommaso, all’udienza del 4 aprile 2006, ha ricordato di essere giunto nel sito verso le 17 del 21 luglio (p. 1), e che, lì giunti “ *saremo rimasti una mezz’oretta dentro la Jee mentre una ventina di poliziotti si sono fatti intorno e hanno cominciato a insultarci e a metterci paura*” (pp 3 e 4). DI MADDALENA ha detto di non ricordare esattamente a quale forza appartenessero, ma li ha identificati come appartenenti alla Polizia di Stato e Carabinieri. Poi, fatto scendere, “ *mi hanno avvisato di tenere la testa bassa per il mio bene.. con le mani dietro la nuca*” (p. 7) ancora legate dalle manette di plastica (p. 8). Venne quindi condotto per il corridoio, preso a calci sugli stinchi e schiaffi, nell’ultima o nella penultima cella sulla sinistra, (p. 9) dove

venne fatto “ *collocare con le gambe divaricate, le mani al muro e la testa anch'essa attaccata al muro per varie ore*” (p. 11). Qui venne fatto denudare e gli venne ingiunto di eseguire delle flessioni, e qualcuno riceveva delle percosse (p. 12) perché “ *eravamo tutti rivolti con la testa verso il muro e se non facevano così ci davano delle sberle dietro alla testa*” (p. 13).

50) PASOLINI Bruno all'udienza del 5 maggio 2006 ha ricordato di essere giunto nel sito verso le 17 del 21 luglio (p. 118), che era una giornata molto calda e afosa, che scese con un altro ragazzo dal veicolo mentre “*sul piazzale c'era moltissima gente che indossava divise di diversi colori*” e “*fummo circondati da tre o quattro poliziotti molto esaltati*” (p. 120) attirati dalla maglietta nera con falce e martello gialli e recante una scritta di Mao Tze Tung che egli indossava (p. 121), e gli dissero: “*Questo è un comunista con le palle, questo ce lo teniamo, ci divertiamo, lasciamolo in macchina. Chiusero le portiere, faceva un caldo boia, ci tennero per almeno 15 minuti a cuocere al sole in macchina*” (p. 122), poi, uscito dal veicolo egli fu affidato “ *a uno dei poliziotti più umani che io abbia avuto a che fare*” (p. 123). E infatti, ha continuato PASOLINI “*Per un attimo rimasi sul piazzale e lui mi disse di non muovermi, poi mi disse: - Guarda che ora io ti devo accompagnare all'interno della struttura.. stai bene attento, tieni la testa abbassata e ricordati che verrai insultato e probabilmente qualcuno ti picchierà. Non cadere perché io non posso fare più di tanto- Mi prese sottobraccio, in qualche maniera mi aiutò, mi disse: - Mi raccomando non cadere perché altrimenti sarà peggio per te-*” (p. 125). E la Corte ritiene questa frase molto significativa, come verrà spiegato nel prosieguo. Entrato nella struttura, ha continuato questa P.O. “*non mi toccarono, (ma) insultarono i miei ideali (con le parole) figlio di puttana, comunista di merda*” (p. 125) e minacce di morte come: “ *Tu non arriverai a casa vivo*” (p. 126). Ma anche questa P.O. ha avuto difficoltà a ricostruire cronologicamente i vari eventi, di fronte alla contestazione del PM circa una precedente dichiarazione del 9.10.2001 circa calci e pugni ricevuti durante il primo trasferimento (p. 126) verso la cella n. 9 (p. 127), ha rettificato dicendo che nessuno lo colpì durante il transito per il piazzale, ma questo accadde nel corridoio dove “ *ho ricevuto qualche sberla, qualche schiaffo, qualche calcio in culo*” ma tutto sommato, aiutato dal suo “*angelo custode*” ha detto PASOLINI, “ *ho avuto fortuna e non sono caduto*” (p. 128). Ha quindi ricordato “ *divise differenti di Polizia e di Carabinieri sia sul piazzale sia all'interno della struttura* (p. 129) e infine che nella cella “ *c'era molta gente, tutti in piedi, tutti contro il muro, con le mani alzate contro il muro, fronte appoggiata al muro e gambe divaricate*” dove non poté “ *mai stare seduto*” (p. 131).

51) ANERBI Francisco Alberto, all'udienza del 14 marzo 2006 ha ricordato di essere giunto nel sito verso le 17 del 21 luglio (p. 1) e che, appena giunti sul piazzale, dove c'era personale in borghese e che indossava divise della Polizia di Stato e dei Carabinieri (p. 4) tanti poliziotti si piazzarono al di fuori del pullman, dalla porta (p.3) e “*urlavano ... negro, comunisti di merda*” (p.4) e,

una volta scesi, “ loro erano in linea, bum bum bum uno da una parte e uno dall'altra e tu passavi in mezzo a testa bassa.. ricevetti colpi nello stomaco e calci” (p. 5). Quindi venne condotto all'interno della struttura e “ in una prima cella ci tolgono orecchini, collane” (p.7), “una collana me l'hanno strappata” e poi “ci hanno trasportato nella cella n. 8.. la penultima” (p. 9) dove “ ci hanno messo sempre in piedi, faccia al muro, braccia alzate e ci hanno dato un po' di calci, un po' di pugni. Dovevamo stare zitti, non guardare da nessuna parte” (p.10). Dopo un po', ha continuato questa P.O. “ci hanno trasferito all'esterno per fare la foto segnalazione” (p. 14) “ e meno male che non sono caduto perché se cadevi a terra secondo me ti davano di quelle botte, infatti facevano lo sgambetto per vedere se tu cadevi (p.15).. tiravano fuori la gamba perché erano appostati sia a destra sia a sinistra e io cercavo di saltarli” (p. 16) e “ schiaffoni da dietro sulla nuca e pugni nelle costole” (p. 17) e poi “lì fuori in ginocchio... e ora non è che io stavo a pensare se ero proprio di fronte oppure ero lontano dieci metri (dall'altra palazzina), io stavo a pensare a non prendere delle botte” (p. 18) mentre quelli dicevano: -Sta arrivando 'sto personaggio qui (il Ministro) tirateli su” (p. 19) dopo di che venne ricondotto o nella cella n. 8 o in quella n. 1, transitando per il corridoio dove ricevette analogo trattamento (p. 20, 21).

52) REPETTO Davide all'udienza del 29 settembre 2006 ha ricordato di essere giunto nel sito verso le 17 del 21 luglio a bordo di un autobus con altre persone, ammanettate con lacci di plastica, in un cortile dov'erano numerosi agenti e ha ricordato che “ il poliziotto che stava facendo scendere noi arrestati ci ha guardato e ha detto: - Ah, questa è la crème de la crème, per loro trattamento riservato” (p.110) e “ invece di farmi scendere le scalette siamo stati tirati giù uno a uno e mi sono ritrovato in mezzo a un gruppo di agenti delle Forze dell'Ordine che hanno, boh, calci pugni non so quantificare.. mi ricordo di due mani che mi hanno preso dal mucchio e portato sulle scalette di Bolzaneto” (p. 111). REPETTO ha poi ricordato che sulla porta di ingresso c'era una sanitaria “vestita di verde che non mi ha lasciato entrare fino a che non gli ho detto che non provavo dolore da nessuna parte” (p. 112) sebbene, ha precisato, avessi “ lividi, ferite no, non stavo sanguinando.. avevo lo zigomo sinistro gonfio e anche l'occhio destro un po'.. non so se poi è stato successivo cioè se sono state le percosse successive, non so se sul momento erano comunque evidenti...e contusioni sul costato per l'ultima manganellata ricevuta per strada” (p.113). Da lì venne condotto nella cella n. 8 e ha ricordato di aver visto all'interno personale che indossava la divisa blu della Polizia e quella nera dei Carabinieri con le bande rosse (p. 118). Nella cella quindi le persone già presenti erano “ tutti faccia al muro, mani alzate appoggiate al muro e gambe divaricate, che fu la posizione che abbiamo dovuto mantenere per una decina di ore” (p. 119).

53) ARRIGONI Luca, all'udienza del 14 marzo 2006 ha ricordato di essere giunto

nel sito il 21 luglio insieme con REPETTO Davide, quindi intorno alle 17, e ha ricordato analogamente a REPETTO, la presenza di personale delle Forze dell'Ordine sul piazzale, che vestivano divise della Polizia e dei Carabinieri (p. 41,42) il modo violento con cui venne fatto “*ruzzolare giù dal pullman*” (p. 39) e, ha detto, “*ammanettato alle mani dietro con una fascetta da elettricista, rovinato a terra, mi hanno issato ed è cominciato un picchiaggio*” (p. 42) Queste persone, ha continuato ARRIGONI, hanno dato “*calci e pugni alle gambe e al dorso, dicendo frocio comunista e stronzo e via dicendo*”. (p. 43). Condotta quindi verso la palazzina, questa P.O. ha detto: “*all’ingresso sono stato fermato da una donna di mezza età coi capelli biondi che vestiva un camice bianco coi gradi.. che mi ha chiesto se avessi subito delle lesioni e come stavo*” (p. 44) e “*io ero ancora ammanettato con le mani dietro alla schiena e la mia prima risposta è stata: - guardi in che stato che sono- (ma) mi è stata riposta la stessa domanda con un tono ironico. Ho risposto di essere stato picchiato. La terza volta quando ho detto di stare bene sono entrato e mi hanno fatto andare avanti*” (p. 46). ARRIGONI ha quindi detto di essere stato condotto nell’atrio davanti all’ufficio Digos, consegnando gli effetti personali, e poi nel corridoio la presenza di numerosi agenti appoggiati al muro fermi a parlare, finché, mentre veniva condotto, ricevette “*insulti, sberle, calci pugni... cercavo di guardare dritto.. e mi ricordo una persona con accento meridionale che diceva: - questi qui ci fotografano- e ogni volta che alzavo la testa e incrociavo lo sguardo di uno di questi arrivava un pugno, una sberla o un calcio, e nel primo passaggio è successo un paio di volte*” (p. 49). Poi, ha continuato: “*le manette mi sono state tolte ed ero tenuto per il collo, dietro, dall’agente che mi portava..e dal momento in cui ho oltrepassato la porta (della cella) la presa si è allentata e una persona mi ha afferrato di nuovo(p. 49)... ho alzato lo sguardo e mi ricordo questa persona (in borghese pag. 51) un po’ più bassa di me di 10 centimetri tarchiata coi baffi che diceva: - Questi ci fotografano-*” (p.50). Ha quindi precisato che il personale in divisa che lo percosse nel primo transito con sgambetti, calci nelle gambe, pugni nella schiena e sberloni vestiva la divisa dei carabinieri (p. 52). Giunto nella cella n. 1, ha continuato ARRIGONI, “*ho visto un ragazzo nudo chinato sulle gambe e altri due che stavano spogliandosi o vestendosi*” (p. 54).Lì dovete anch’egli spogliarsi e fare delle flessioni sulle gambe, e venne tirato su con uno strattone senza percosse (p. 55) e dopo la perquisizione venne condotto in un’altra cella a destra in avanti nel corridoio, la n. 8 (p. 56), ma prima di entrarci dovette attendere per una quindicina di minuti e “*mi sono stati tirati i capelli, dati gli sberloni e fatti gli sgambetti*” (p.57). Nella cella poi ARRIGONI venne costretto a stare nella consueta posizione vessatoria già ampiamente descritta (p. 61) con la testa assolutamente rivolta verso il basso, ma chi provava a cambiare la posizione veniva percosso e obbligato a riassumerla, perché “*c’era chi ci guardava a vista*” (p. 62) e ha ricordato personale con la divisa dei carabinieri (p. 62).

- 54) CHIANGO Antonio, all'udienza del 22 maggio 2006 ha ricordato di essere giunto nel sito verso le ore 17 del 21 luglio (p.8) e che all'arrivo nel cortile *"c'era moltissima gente"* che indossava divise scure (p. 12, 13), dei carabinieri (p. 19) che alla discesa dal veicolo ricevette ingiurie come *"stronzi comunisti"* (p. 15), *che dovette tenere il capo chino"* (p. 14) e che venne condotto nell'ultima cella sulla sinistra (p. 16). Ma anche questa P.O. ha detto di aver ricordi vaghi (pp. 16,17) sul transito per il corridoio dove ricevette *"solo spinte"* (p.19) e *"prima di entrare nella cella qualche calcio e percossa da parte dei poliziotti che ritrovavano lungo i corridoio"* (p. 20), ma ha precisato: *"In questi 5 anni ho tentato di rimuovere questo ricordo di questi tre giorni"* (p.20). Nella cella poi, venne costretto a stare *"mani alzate, faccia contro il muro, gambe larghe"* (pp. 20, 21) fino a notte.
- 55) WENZ Jacob all'udienza del 30 maggio 2006 ha ricordato di essere giunto nel sito verso le 17 del 21 luglio e, *"entrati nel cortile c'erano molti poliziotti e molte volanti della polizia e camionette e in gruppi e camminavano in giro. Il poliziotto ha parcheggiato la macchina, hanno aspettato alcuni minuti poi hanno portato la macchina al sole. Abbiamo aspettato coi finestrine chiusi 20/30 minuti mentre i poliziotti di prendevano in giro bevendo"* (p. 3) cioè *"facevano vedere bene mentre bevevano dalla bottiglia che alzavano molto.. poi hanno schiacciato le loro facce con il naso contro le finestre della vettura e hanno buttato via l'acqua per terra. Poi un poliziotto ha aperto la porta ci ha dato da bere bagnandoci, spruzzandoci l'acqua addosso e poi ha messo l'aria condizionata"* (p.4) *"e ben presto c'è venuto molto freddo e abbiamo cercato di spostarci verso i lati per evitare la corrente d'aria che veniva dal centro"* e così rimasero per circa *"15 minuti"* (p. 5). Poi, ha continuato WENZ, furono *"fatti scendere dalla macchina, tenuti a testa verso il basso e le mani già legate dietro la schiena"* (p. 5) e, ha detto: *"sono stato portato alla porta d'ingresso e su entrambi i lati, in piedi un po' in trasversale, c'erano altri poliziotti, sono stato picchiato per quanto mi posso ricordare sul costato e mi hanno dato anche dei calci sui polpacci"* (p. 6). Quindi condotto cogli altri *"in un'anticamera e lì c'era un medico perché ho inteso la parola dottore..e ci hanno chiesto se avevamo delle ferite e tutti hanno urlato: - No no non abbiamo ferite, va tutto bene"* (p.7). Ma questa P.O. ha anche detto: *"Mi ricordo molte poche cose, poi hanno raccolto i nostri effetti personali. Non ho parlato col medico"* (p. 9). WENZ ha pure ricordato che gli vennero presi gli occhiali, e gli venne detto che lì dentro non ne avrebbe avuto bisogno (p.10). Poi venne condotto nella penultima cella sulla sinistra (p. 11) senza ricordare percosse lungo il corridoio(p. 11) ma i poliziotti che *"cantavano la canzone di Pinochet: uno due tre viva Pinochet"* (p. 12). Infine nella cella *"chi non si metteva al muro come già altri stavano facendo veniva picchiato"* (p. 12) e *"anch'io sono stato in piedi con le mani alzate e il viso contro il muro e le gambe molto divaricate"* (p. 13), senza tuttavia essere in grado di rendersi conto della situazione a causa della mancanza degli occhiali.
- 56) RUBER Stephan Andreas all'udienza del 29 maggio 2006 ha ricordato di

essere giunto nel sito intorno alle 17 del 21 luglio (p. 45) e “*nel piazzale c’erano di sicuro delle uniformi scure*” (p. 47), riconosciute come le divise dei carabinieri (p. 52) poi “*un agente, dopo aver aperto la porta del furgone si è rivolto mi pare a Velentin Seitz e ha chiesto se eravamo tedeschi. (lui ha detto di sì) e hanno cominciato a dire: -Heil Hitler!-*” (p. 48),dopo di che venne portato nell’edificio principale e “*quando siamo stati dentro dovevamo tenere la testa rivolta verso il pavimento, verso il basso, le mani sulla nuca*” (p. 49) mentre ai lati del corridoio “*i funzionari ridevano*” (p. 50) e “*per raggiungere la cella sono dovuto passare tra questi funzionari ricevendo dei pugni e dei calci sulle costole e sulla schiena*” (p.51). Nella cella, ha ricordato RUBER, c’erano una ventina di persone “*tutte in piedi col viso rivolto verso il muro,le gambe un po’ divaricate le braccia contro il muro al di sopra della testa ... e lì ho dovuto spogliarmi completamente* (p. 53). *Fare delle flessioni sulle ginocchia e rivestirmi consegnando gli effetti personali*” (p. 54). RUBER ha poi ricordato di aver dovuto rimanere “*molto a lungo*” nella suddetta posizione e “*all’inizio ho ricevuto molte percosse, con calci ai genitali e colpi sulla testa da dietro... colpito dal bacino fino a sotto le ascelle*” (p. 55). Questa P.O. ha poi ricordato che “*c’era un funzionario che faceva il giro della cella e andava da un prigioniero all’altro picchiandolo ogni volta*” mentre le divise erano “*blu scure*” e le frasi ripetute erano “*bastardi, Heil Hitler! Una filastrocca: - uno due tre evviva Pinochet. Quattro cinque sei...- e poi veniva qualcosa sugli ebrei, - sette otto nove.. (non ricorda) e poi Viva il Duce*” (p. 56), finchè dopo circa tre ore gli venne consentito di sedersi per tre o 4 minuti (p. 57) e poi venne ordinato di rimettersi nella precedente posizione. (p. 58).

- 57) SCHATTI Andreas Pablo, all’epoca diciassettenne, all’udienza del 30 maggio 2006 ha ricordato di essere giunto nel sito con RUBER, quindi intorno alle 17 del 21 luglio (p. 44) e appena arrivato sul piazzale,ha detto: “*io ero seduto nella camionetta (dove rimase circa un quarto d’ora pag. 46) dietro con le mani legate dalle manette di plastica sulla schiena, la Polizia si è avvicinata alla finestra e mi ha detto che mi avrebbe ammazzato*” (p. 45) Cioè “*urlavano : bastardi merda comunisti oppure facevano dei gesti di tagliare la gola*” passando la mano in modo trasversale sulla gola (p. 47). Dopo di che qualcuno con l’uniforme della Polizia o dei Carabinieri “*è venuto a prendermi e ho dovuto salire le scale e a destra e a sinistra c’erano poliziotti o carabinieri e mi hanno fatto entrare dandomi calci nei piedi*” quindi “*all’inizio del corridoio ho dovuto mettermi in piedi contro il muro*” e poi nella prima stanza sulla sinistra (p. 49) dove venne perquisito e gli vennero toglie gli effetti personali. SCHATTI ha ricordato gli venne proibito di guardare chi gli si avvicinasse, e che “*avevo paura di morire.. mentre ripetevano costantemente di tenere la testa chinata oppure con la mano premevano la testa e le mani dietro la schiena legate*” (p. 50) e infine condotto nella terzultima o penultima cella sulla sinistra dove gli dicevano: “*Bastardi, mi hanno maledetto e -We will kill you-, vi ammazzeremo in inglese*”

- (p. 51). Nella cella poi tolte le manette, dovette mettersi faccia al muro gambe divaricate e mani al di sopra della testa contro il muro (pp. 51,52).
- 58) SEITZ Valentin Klaus, all'udienza del 29 maggio 2006 ha ricordato di essere giunto nel sito intorno alle 17 del 21 luglio (p. 11), ma ha avuto difficoltà mnemoniche *“perchè era molto caldo e mi sentivo male e dovevo aver preso dei colpi molto e anche un momento ho perso conoscenza”* (p. 3) e il percorso dal veicolo alla cella gli parve molto lungo e faticoso per le sue condizioni, mentre attorno a lui il personale vestiva divise molto scure (pp. 5 e 6) tra le quali ha riconosciuto quelle della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Polizia Penitenziaria (p.6), e ha precisato che *“ al tempo avevo i capelli piuttosto lunghi, venivo preso per i capelli da dietro, la testa schiacciata verso il basso, quasi verso il bacino ricevendo colpi da entrambi i lati durante il percorso, calci con gli stivali, anche sui genitali o diretti verso i genitali, pugni con guanti che avevano un rinforzo”* (p.7). Venne quindi condotto in *“ una delle ultime celle sulla parte sinistra (del corridoio) e costretto tutto il tempo a guardare contro il muro per terra”* e veniva picchiato e sentiva che anche gli altri erano picchiati. (p. 8). Lì ha dovuto *“ divaricare le gambe, mettere le mani contro il muro e la testa appoggiata contro il muro”* (p.9) quando poi non ce la facevano più *“alcune persone venivano costrette a mettersi in altre posizioni...uno si è inginocchiato le mani dietro la nuca e la testa appoggiata per terra”* (pp. 9 e 10).
- 59) PFISTER Stephan, all'udienza del 29 maggio 2006 ha ricordato di essere giunto nel sito insieme con Ruber Seitz (p. 91), quindi verso le 17 e nel piazzale *“ c'erano più di un gruppo di funzionari che ci hanno accolto dicendo: - Benvenuti nella casa del lupo-“* (p.92) poi gli ingiunsero di tenere la testa abbassata e rimase per una ventina di minuti nel veicolo, dove faceva molto caldo (p. 95) in attesa, riuscendo a notare che il personale vestiva divise molto scure, e da lì condotto all'interno dell'edificio in una cella dov'erano una ventina di persone a testa bassa contro il muro, con le mani appoggiate al muro sopra la testa e gambe divaricate (pp. 96,97). Lì dovette spogliarsi completamente nudo, controllato, poi rivestito (p. 97) e, ha detto PFISTER: *“ Hanno sbattuto una mano contro il muro e poi anche l'altra, hanno aperto un po' le gambe dando dei colpi con i piedi, e poi hanno sbattuto la mia testa contro il muro”* (p.98), *“ poi quando mi hanno messo come volevano mi hanno dato un pugno nelle costole, quindi non ero più nella posizione che loro volevano e mi hanno dato un colpo sulla tibia con il manganello e sono rimasto così più o meno per tre ore”* (p. 99). PFISTER ha dunque ricordato che *“ in questo tempo ogni tanto passavano dei funzionari a controllare e se uno non era nella posizione che volevano loro veniva picchiato...e mi hanno dato dei calci nelle gambe, nel sedere e alla testa hanno dato dei colpi, poi siccome era molto faticoso tenere la testa contro il muro quando si alzava un po' la testa o la si muoveva loro da dietro con un colpo la facevano tornare al muro”* e proferivano insulti tipo: *“ Comunisti froci, e poi: -un due tre evviva Pinochet- e quando hanno scoperto che c'era*

un tedesco hanno detto Heil Hitler! E viva il Duce” (p. 100). PFISTER ha quindi ricordato che “ quando i due funzionari mi hanno portato nella cella, ed ero già rivestito, uno si è messo in piedi dietro di me e ha toccato con le mani il mio sedere (p. 101).. ha fatto come dei sospiri ha detto: - Che bello emettendo dei sospiri.. e dicendo, presumo, che bel ragazzo”. Rammostrategli le immagini delle divise, questa P.O. ha detto di riconoscere nella divisa delle due persone che lo condusse nella cella, quella dei Carabinieri o della Polizia Penitenziaria (p. 103, 104).

- 60) MORABITO Sergio, all’udienza del 16.5.06 ha ricordato di essere giunto nel sito tra le 17 e le 17 e 30 del 21 luglio (p.3) e rimasto da solo sul veicolo mentre “ *altri agenti di Bolzaneto si sono messi attorno alla macchina e ci insultavano e minacciavano*” (p. 5) dicendo “ *che mi aspettavano fuori, di prepararmi perché avevano in serbo per me qualcosa di non molto piacevole*” e ciò per un “ *5 minuti*” (p.7). MORABITO ha ricordato di aver avuto le mani legate dietro alla schiena (p.8) e portato dentro la struttura, venne condotto nella penultima o nell’ultima cella sulla sinistra, n. 7 (p.10) dove “*tutti (15, 20 persone) vennero messi faccia al muro, gambe divaricate e braccia in alto appoggiate al muro... e ci hanno detto di restare immobili e non abbassare le braccia perché saremmo stati picchiati*” (p.11). Lì, poi questa P.O. ha ricordato che dalla finestra si affacciavano persone che cantavano “ *Faccetta nera e filastrocche un po’ particolari.. una che cominciava con: - Uno due tre arriva Pinochet*” e dove rimase per “*cinque o sei ore*” (p. 13) durante le quali “ *chi abbassava un braccio per la stanchezza o per altro veniva inveito e a volte sono entrati a picchiare. Io ero sempre faccia al muro.. e ho sentito picchiare dei ragazzi che avevano abbassato le braccia e che si lamentavano*” (p.13)
- 61) ALFARANO Mauro, all’udienza del 14 marzo 2006 ha ricordato di essere giunto nel sito tra le 17 e le 18 del 21 luglio (p. 124) ma ha rimosso molti ricordi (p. 126) pur rammentando che nel piazzale c’erano diversi uomini in divisa, (p. 128) mentre egli aveva “*le mani ammanettate dietro con lacci da elettricista molto stretti che bloccavano la circolazione*” (p. 127). Sceso dal veicolo gli venne detto: “ *comunista di merda, zecca, scimmia, e come fai a lavarti i capelli?*” che egli portava acconciati in rasta (p. 128). Di quanto accaduto sul piazzale poi, questa P.O. non ha avuto ricordi precisi, ma venne condotto all’interno dell’edificio “*nella prima cella a sinistra più o meno a metà corridoio*” (p. 130) e ha precisato che “ *del corridoio in quel frangente non ho ricordi precisi, tendo a far confusione, (ma) il corridoio era la parte della caserma dove avevo più paura, dove ricevevo il maggior numero di violenze*” (p. 131) dove “ *durante gli spostamenti visto che avevo i capelli lunghi mi tiravano i capelli*” mentre nella cella “*dovevo stare a gambe divaricate e testa attaccata al muro e braccia alte attaccate al muro*” (p. 131). Delle divise ALFARANO ha ricordato “*Quella blu scuro e ricordo di aver visto il simbolo dei Carabinieri*” (p. 132, 133).
- 62) IGHINA Cristiano, all’udienza del 21 aprile 2006 ha ricordato di essere giunto

nel sito verso le 18 del 21 luglio (p. 1),che al momento del suo arrivo c'era nel piazzale “ *parecchia confusione con auto della Polizia, agenti in borghese e in divisa*” (p.2),e che alcuni di questi si accostavano al “*vetro della macchina*” “ p.5) gridando: “ *brutto figlio di puttana, di qua non uscirai, tu sarai uno di quelli che non vedrai la luce del sole...(p.4) bastardo comunista uno lo abbiamo già ammazzato, poi tocca a voi... questo per una decina di minuti*” (p.5) e poi ha ricordato di essere stato condotto “ *con la testa verso i piedi, verso l'entrata della caserma*” (p. 2), lì, passati gli scalini venne fatto appoggiare la muro divisorio tra il corridoio e l'ufficio Digos e quindi condotto in una cella in fondo sul lato sinistro (p.5) dove vide “*altre persone tutte i piedi con la faccia rivolta verso il muro, braccia alzate, gambe larghe, escluso un ragazzo accasciato a terra con del ghiaccio in testa...(senza) la possibilità di parlare tra di noi né di scambiarsi sguardi né altro*” (p.10)

- 63) GAGLIASTRO Maurizio all'udienza del 10 aprile 2006 ha detto di essere giunto nel sito di Bolzaneto verso le 18 del 21 luglio a bordo di una volante della polizia, “*ammanettato coi laccetti di plastica dietro alla schiena tra due agenti sui sedili posteriori*” (p. 121) e, quando si fu “*aperto il cancello. Quello che stava affianco a me dice: - Ecco, siamo arrivati. Guarda, sono tutti qua che vi stanno aspettando e ora... sono cazzi vostri-*” Dopo di che, ha aggiunto “ *parcheggiano la volante al centro del piazzale, scendono, lasciano i quattro sportelli aperti, mi hanno detto: - Tu rimani lì dentro.. sono rimasto circa 10 minuti fermo con le quattro portiere aperte poi la volante è stata circondata da tutti i poliziotti e i carabinieri che stavano sul piazzale ... sono stato insultato e mi hanno sputato addosso. Facevano: -Ora ti diamo il benvenuto,ora son cazzi tuoi. Questo me lo prendo io, questo te lo prendi tu; mo' a te ti sistemo io- e (poiché alla Fiera di Genova mi avevano trovato in tasca un tubetto di dentifricio e un poliziotto me l'aveva cosperso addosso) a Bolzaneto venivano delle frasi tipo: - Ma che t'ha sborrato addosso un cavallo?*” (p. 124). GAGLIASTRO ha inoltre aggiunto che “*riuscivano a entrare con una mano e a dare qualche colpetto*” (p. 125), e lì ha ricordato divise dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria (pp. 126 e 127). Poi, ha detto questa P.O.: “ *Sono stato fatto scendere a pugni e schiaffi e mi hanno fatto mettere in fila.. indiana... insieme ad altre persone, fermi ancora per altri 10, 15 minuti.. circondati dai poliziotti e dai carabinieri, in continuazione insultati e minacciati*” (p. 128) e “ *a testa bassa e le mani sulla testa*” condotti per una ventina di metri fino all'ingresso della caserma dove, senza aver incontrato o parlato né con un medico né con un infermiere (p. 132) GAGLIASTRO venne “ *perquisito (presi la cinta,m le chiavi, i soldi i lacci degli anfibi p. 131) e infila indiana condotti per il corridoio dove a destra e a sinistra si erano formate due file di carabinieri e poliziotti ...che mentre noi passavamo ci colpivano con calci (nelle gambe p. 134), pugni, schiaffi (in testa p. 134, sulla schiena), minacce, ingiurie*”(p. 130) e “ *se uno si permetteva di alzare un po' la testa ne pigliava il triplo di botte*” (p. 134)

- 64) ISERANI Massimo, all'udienza del 21 aprile 2006 ha ricordato di essere giunto nel sito mentre *"c'era ancora il sole"* (p. 62) e di essere rimasto sul piazzale *"per una mezz'ora di fronte all'ingresso della caserma "* (p. 63) dov'erano parecchie persone e un'agente donna *" è venuta dopo un po' ad aprirci la portiera e darmi un pochino d'acqua"* (p. 64), dopo di che ha detto di essere stato condotto all'ingresso e *" mentre stavo camminando mi hanno dato qualche spintone e qualche botta ...(p. 68) qualche pugno dietro, qualche sgambetto nel corridoio dov'erano parecchi agenti sui lati"* (p. 69) e che indossavano divise blu e nere (p. 70) poi venne fatto spogliare e lasciato in attesa *" dicendomi che sarebbero tornati che andavano a prendere la vaselina perché mi avrebbero inculato"* (p. 73) mentre *"ero appoggiato con la testa al muro, mani alzate, gambe divaricate, fronte contro il muro"* (p. 74). Lì poi ha continuato ISERANI, *" mi hanno fatto alzare un piede e mi hanno dato una manganellata con il manganello girato al contrario.. e i segni mi sono rimasti per parecchi giorni"* (p. 75) e ha aggiunto *" i pugni li ho sempre presi, quindi non mi ricordo se prima o dopo, comunque era una routine"* (p. 76)
- 65) BUSSETTI Brando all'udienza del 17 ottobre 2006 ha detto di essere giunto nel sito di Bolzaneto verso le 18 del 21 luglio e nel piazzale *"c'era tanta gente e varie divise e dei ragazzi contro dei muri e .. della gente è venuta contro il furgone e ha cominciato a battere sui finestrini, a insultarci (p. 73) "comunisti, zecche merde" (p. 74) "e ricordo... il poliziotto in borghese che ha arrestato il mio amico Cristian... è venuto e ha fatto il gesto del taglio della gola ... e io nella mia stupidità ero convinto che fosse intimidazione, cioè speravo che lo fosse" (p. 75). Poi, ha detto " all'uscita dal mezzo si era formato un corridoio.. con le forze dell'ordine ai lati e mentre passavamo venivamo presi a calci, pugni sberle.. (ma) non so dire perché si stava a testa bassa. Fino ai gradini dell'ingresso" (p. 75).. "anzi ricordo che stando giù così, bassi, con la testa chinata e camminando arrivavano colpi e anche calci... e ho sentito un poliziotto dire a un altro:- fagli mettere le mani così e stringendole si senta del dolore. E poi non mi ricordo più" (p. 76). Infatti anche questa P.O., così come quasi tutte le altre, ha ricostruito i momenti della vicenda in modo frammentario, per flash di ricordi, per approssimazioni via via più precise, così come per quanto attiene al tipo di divise presenti nella sua memoria: *"Mi ricordo i carabinieri di sicuro, per il resto la divisa blu scuro"* (p. 76). Condotto poi all'interno della struttura, BUSSETTI ha detto di essere stato perquisito *" con modi moto bruschi,m violenti,privato dell'orologio, degli anelli, dei lacci delle scarpe"* (p. 78), ma *"sempre con la testa abbassata e le parole:- Non guardare, non girarti, stai qui fermo-"* (p. 80) *"e portato in fondo al corridoio nella cella di sinistra"* (p. 78) e ha precisato che durante il transito per il corridoio *" a testa bassa, (venni) preso a calci e a pugni da uomini con la divisa grigio verde e blu "* riconosciuti nella divisa dei Carabinieri (p. 82)*
- 66) GUIDI Francesco, all'udienza del 21 aprile 2006 ha raccontato di essere

giunto nel sito “ *insieme con un tedesco*” di cui non ricorda il nome, quando “*c’era ancora il sole*” (p. 161) *e faceva caldo*, e poiché ha precisato di essere rimasto sul veicolo fino al momento dell’ingresso nella caserma, avvenuto tra le 20 e le venti e trenta, e di essere rimasto sul detto veicolo parcheggiato “ *a trenta, quaranta metri dall’ingresso*” (p. 163) all’incirca per *un paio d’ore*” (p. 165) l’orario di arrivo si colloca intorno alle 18 del 21 luglio. Guidi ha ricordato che la temperatura dentro il veicolo lasciato coi finestrini chiusi (p.163) era elevata, e di aver cercato di attirare l’attenzione del personale che stava sul piazzale, “ *ma solamente con la voce perché eravamo legati con le mani dietro del spalle, coi laccetti che poi più ti muovi e peggio è*”, persone che “*ogni tanto passavano, ci guardavano*” delle quali ricorda la divisa scura dei Carabinieri “ *finchè, per fortuna una donna Poliziotto a un certo punto ci ha aperto i finestrini*” (p.164), mentre “*eravamo arrivati al limite sopportabile, sudati, il tedesco più di me*” (p. 167). Condotti poi da un poliziotto all’interno, passando con le mani legate e a testa bassa, il tedesco dietro a lui, nel corridoio fino all’ultima cella sulla sinistra “*abbiamo ricevuto dei colpi*” (p. 169) ha detto GUIDI, e cioè “ *pugni calci e sputi*” da personale che vestiva divise della Polizia di Stato e dei Carabinieri (p. 170) mentre nella cella “ *eravamo tutti appoggiati al muro, gambe divaricate con la fronte appoggiata al muro*” dove rimase per “ *tredici, quattordici ore*” (p. 172)

Vengono quindi esaminate le deposizioni delle seguenti persone giunte nel sito dopo le ore 18 del 21 luglio:

67)MASSAGLI (UD. 21.4.06);

68)PASSIATORE (UD. 5.5.06);

69)SCALIA (ud. 8.5.06);

70)JAKOBSSON (ud. 5.12.06);

71)NOA (ud. 5.12.06).

67)MASSAGLI Nicola ha raccontato all’udienza del 21 aprile 2006 di essere giunto nel sito intorno alle 18, 18 e 30 del 21 luglio (p. 113), e all’arrivo, ha detto: “ *E’una cosa che non scorderò mai più nella mia vita: è stata una cosa surreale, dopo essere entrati nel cancello, ci siamo fermati davanti all’entrata della caserma e lì c’erano dieci o venti, (mi ricordo la divisa dei Carabinieri un nero o blu scuro e i blu della polizia p. 115) poi si accumulavano sempre di più, e il camioncino si è fermato e sono rimasto dentro per 40 minuti un’ora e loro stavano intorno a dire: - bastardi, puzzate, merde, comunisti bastardi ora non c’è Bertinotti a salvarvi, Manu Chao, i sassi smetterete di tirarli*” (p. 114). MASSAGLI ha ricordato che lì “*sono cominciati (i cori che) poi sono proseguiti per tutta la notte, perché in pratica, anche quando non c’era nessuno, quando in cella non venivano a*

picchiarci, c'erano quelli fuori che casanova dall'esterno e dalle finestre ci continuavano a cantare una canzone che mi poi rimasta in mente (che non mi lascia più p. 117): Uno due tre via Pinochet, quattro cinque sei bruciamo gli ebrei, setto otto nove il negretto non commuove; eins swei drei, apartheid" (p. 116). Questa P.O. ha ricordata di essere stata seduta nel veicolo con le mani legate strette dietro alla schiena e poi di esser stato condotto sui "tre scalini che ci hanno massacrato.. manganellate, pugni calci di tutto un po'. Il bello è che erano tanti questi agenti, tutti volevano contribuire alla punizione" (p. 117). E lì, ha detto MASSAGLI, era impossibile non venir picchiati, ma "per pietà il carabiniere (che mi accompagnava) mi ha consigliato di stare con la testa fra i ginocchi così prendevo meno botte" (p. 118) . Dopo di che " passato il primo pezzo della Digos, che ci ha schedati, nel corridoio a destra una trentina di agenti dei carcerati su due file, a ogni passaggio ci massacravano prima sgambetti, pugni calci" e ha detto di essere stato condotto nell'ultima cella a sinistra (p. 120) e lì, venne collocato nella posizione vessatoria già ampiamente descritta che dovette mantenere "per dodici ore" (p. 123.)

- 68) PASSIATORE ANGELO all'udienza del 5.5.06 ha ricordato di essere giunto nel sito verso le 19 del 21 luglio (p. 44) e che il personale a terra gli si rivolse le parole " *maiale, porco, figlio di puttana*" p. 46) e il poliziotto che sedeva di fianco a lui " *mi ha tirato giù per l'orecchio destro.. che mi è rimasto piegato per alcuni giorni.. e sono stato tirato per l'orecchio. E ho ricevuto anche dei calci*" (p. 47) e venne detto: " *E' arrivato il fotografo che ci fa inculare*" (p. 48), quindi superati gli scalini, PASSIATORE ha ricordato di essere stato fatto inginocchiare, sempre trascinato per l'orecchio, con la testa appoggiata al muro e le mani legate dietro alla schiena nel primo angolo dov'era la DIGOS (p. 49) e lì gli venne intimato di non guardare da nessuna parte, e ciò attraverso " *un contatto fisico continuo che mi indirizzava sia nella posizione sia nei gesti che dovevo compiere... e ho ricevuto diversi colpi sia sulla schiena dietro alla nuca, che mi facevano dare dei colpi al muro*" (p. 50) tanto che, ha ricordato questa PO " *sono svenuto per poco, ero in uno stato di semisvenimento e ho continuato a ricevere dei colpi anche quando ero per terra, ricordo gli ultimi colpi alle costole e penso calci*" e " *dopo fui portato in infermeria*" (p.51) PASSIATORE ha poi ricordato di aver visto un sanitario corpulento sui 40 anni " *che mi tastato il polso e mi lasciò andare il braccio in modo non troppo gentile...e a un certo punto mi è venuto vicino con una siringa di grosse dimensioni e gli ho chiesto di cosa si trattasse e lui non ha risposto e io mi rifiutavo di farmi iniettare una sostanza di cui non sapevo e quel punto sono stato mandato via*" (p. 54). E prima di essere condotto nella cella n. 7 (p. 55) " *l'infermiere prese una busta del ghiaccio*" (p. 54) che gli venne concesso di tenere per un'oretta (p. 57). Nella cella c'erano una ventina di persona " *tutti con il viso rivolto contro il muro le gambe divaricate le braccia aperte tese un po' verso l'alto*" (p. 56)
- 69) SCALIA Rosario, all'udienza dell'8 maggio 2006 ha ricordato di essere giunto

nel sito tra le 20 e le 20 e 30 del 21 luglio (p. 1) e di essere rimasto in attesa accanto al veicolo che ve l'aveva condotto per una ventina di minuti (p.2), che c'erano *"più avanti.. altri arrestati nelle mie condizioni"* e che *"l'agente che stava alla mia destra, ogni tanto mi colpiva con schiaffi, ogni tanto arrivava qualche altro agente (che mi diceva -bastardo, figli di puttana - p. 4) percuotendomi"* (p. 3). SCALIA ha ricordato la divisa della Polizia e ha detto: *"ricordo che avevano sempre i guanti: lo ricordo perché il poliziotto che mi stava sulla sinistra, che durante i tragitto era quello che non mi aveva toccato, non mi aveva insultato, gli altri poliziotti gli dicevano: - Come mai non hai i guanti, non ti vuoi divertire?"* (p.3). Quindi ha ricordato di essere stato condotto nella struttura salendo per 3 o 4 gradini e *"in un atrio prima di un corridoio, (vicino all'ufficio DIGOS p. 5) "ci hanno fatti fermare, mani ... (alte al muro e faccia al muro e testa bassa p.6) "dove venne perquisito e "da allora non ho più rialzato la testa perché non ce l'hanno più permesso"* (p. 6). *" Poi"* ha detto SCALIA, *" mi hanno preso per i capelli e condotto a 90 gradi, verso una cella sulla sinistra, può darsi... (la cella n. 7 p. 10)"* e ha precisato *" la testa era all'altezza del bacino, qualcuno mi teneva per un braccio ma comunque mi tenevano per i capelli (p.7) e "avevo le mani legate dietro" (p.8). Nella cella, poi dovette stare " mani alte al muro gambe divaricate, e testa bassa verso il pavimento" (p.11) dove "c'erano parecchie persone nella stessa posizione.. e quando qualcuno ha provato ad abbassare le braccia per riposarle,, l'hanno percosso e gli hanno sbattuto nuovamente le braccia al muro sempre più alte" (p. 12) Lì, poi " o guardi a terra o vieni picchiato, quindi automaticamente neanche ti giri" (p.12).*

70) JAKOBSSON Linus Anton, diciottenne svedese, all'udienza del 5.12. 2006 ha ricordato di essere giunto nel sito dopo le 20 del 21 luglio e che *" c'erano più di 20 poliziotti davanti e c'era molto rumore, grida davanti all'entrata"* (p. 16) e ha ricordato che la divisa era quella *"rossa blu"*, che *" mi tenevano per le braccia"* e mi davano *" schiaffi sulle guance, sulla nuca, a che sulla schiena..e sono entrato e mi hanno fatto aspettare in un corridoio, dovevo stare col viso (e con le mani p. 20) rivolti contro il muro (e le gambe divaricate p. 20)".. .questo per circa " 45 minuti"*. Quindi, dopo aver cercato di prelevare le sue impronte digitali aprendogli la mano e facendo aderire le dita a un tubo, JAKOBSSON ha detto che gli agenti lo condussero da un medico, ma essendo stato sempre circondato da una mezza dozzina di agenti *" quasi non riuscivo a vedere"* (p. 19). Lì il medico gli fece denudare il busto gli parlò in italiano che egli non capiva per nulla, poi venne condotto in una cella dove c'erano altre persone e come loro venne collocato nella consueta posizione vessatoria (p. 20) dove rimase finché venne chiaro fuori (p. 21)

71) NOA AILERT, ventunenne svedese, ha ricordato all'udienza del 5.12.06 di essere giunta nel sito tra le 18 e le 19 del 21 luglio e comunque ha detto di essere stata arrestata insieme con JAKOBSSON, non ha avuto ricordi del suo arrivo, e ha ricordato solo di essere stata condotta in una cella vuota dove dovette assumere la consueta posizione vessatoria (p. 6), poi

giunse JAKOBSSON e poi altre persone, tutte obbligate a tenere la detta posizione, dove rimase per circa 18 ore (p. 7)

Come si è visto, dunque, a partire dalle ore 12 circa del 21 luglio, allorché giunsero nel sito i primi fermati del sabato, quanto si verificò nel piazzale fu caratterizzato da un susseguirsi di eventi di per sé criminosi (le percosse le ingiurie, le minacce, e i supplizio di costringere gli arrestati a stare per decine di minuti a bordo dei veicoli sotto il sole coi finestrini chiusi) e altresì anticipatori di quanto di criminale sarebbe accaduto successivamente.

Risulta, come si è visto, che alle 12 circa erano già presenti sul piazzale numerosi agenti di Polizia e Carabinieri che urlavano ingiurie (cfr NADALINI, MARCHIO') che costrinsero gli arrivati a camminare a testa bassa (cfr. BRACHINI, ROSTELLATO, SUSARA, MOROZZI) , e già dopo le 13 a rimanere in attesa immobili sotto il sole, investiti da urla,, epiteti e minacce, anche per un'ora, via via raggiunti da altri sopravvenienti (cfr. DELLA CORTE, DE FLORIO, PIGNATARO, GRIPPAUDO, BATTISTA, FLAGELLI, CAMANDONA, DUBREIL). Come si è visto, il personale di disponeva in doppia fila, costringendo le persone trascinate in vincoli con le mani dietro la schiena, o intrecciate sulla testa a muoversi curve verso l'ingresso della struttura principale, (cfr. CALLIERI, BISTACCHIA, CUCCOMARINO, LEONE, URBINO) e infliggendo calci, pugni, schiaffi (cfr. SERGI, NADALINI).

Si è poi visto che la situazione del piazzale peggiorò con l'avanzare del pomeriggio, trasformandosi in un vero e proprio caos di personale in borghese e in divisa, di Polizia di Stato e di Carabinieri, così come hanno riferito MENEGON, RUGGIERI e SCOLETTA, ma che comunque esprimeva una sua logica aggressiva, fatta di ingiurie e di minacce, e di percosse, e di una più frequente organizzazione degli aggressori in due cordoni che infliggevano l'anticipazione del supplizio predisposto all'interno della struttura, e tale da scatenare nei giovani prossimi a subire le sevizie, un vero e proprio panico (cfr. AMODIO, BENETTI, DEVOTO, MORRONE, LUNGARINI, BERTI, SCORDO). Anticipazione, come si è vista, caratterizzata da una esplicita volontà di fare e causare sofferenza alle vittime, con una sorta di perversa attenzione a impedire che il danno fosse eccessivo, come emerge dalle parole del funzionario donna, riportate da BERSANO e SANTORO, che hanno ricordato costei giungere in loro soccorso, boccheggianti di sete e di calore dentro il veicolo fermo al sole a finestrini chiusi, ammanettati, che disse, aprendo la portiera, “ *così no, altrimenti ci muoiono*”. Ma non solo, è emerso che la condotta minacciosa e aggressiva si esprimeva in modo alto sonante, (FAVERIO ha ricordato un vero e proprio –boato- di giubilo, al loro arrivo, con cui gli agenti e i carabinieri accolsero le loro prossime vittime), tale da comunicare a chiunque nel piazzale qual'era il programma che stava andando in scena ormai da ore.

Tutto ciò, si è visto dalle deposizioni ricostruite, proseguì nel pomeriggio senza soluzioni di continuità, come è emerso dalle parole di PARTESOTTI (che ha ricordato la presenza dei Carabinieri e le percosse subite) di VIVARELLI (che ha ricordato la posizione vessatoria in ingresso nella struttura) di VELLA (che ha

ricordato la presenza di agenti di Polizia di Stato e di Carabinieri e la posizione vessatoria), di SPINGI (che ha ricordato il corridoio di agenti per una quindicina di metri nel piazzale e le percosse e la posizione vessatoria), di MURARI che ha ricordato la presenza di agenti della Polizia di Stato e di Carabinieri, di essere rimasto fermo a 30 metri dell'ingresso e la posizione vessatoria, di FERRARA, (che ha ricordato parimenti la presenza di Polizia di Stato e di Carabinieri, le ingiurie e le percosse) di DE MUNNO che ha ricordato parimenti la presenza di tale personale, l'attesa, le ingiurie, le minacce le percosse e la costrizione del corpo, di MANGANARO, che ha ricordato la presenza dei Carabinieri, la posizione vessatoria, gli spintoni e le percosse, di CASTORINA, DI MADDALENA, PASOLINI, WENZ, PFISTER. costretti a stazionare dentro il veicolo, ingiuriati e minacciati e percossi (CASTORINA) da Carabinieri e agenti della Polizia di Stato, e analogamente hanno riferito REPETTO, ARRIGONI, percossi sui gradini di ingresso, di SEITZ costretto a fare un lungo percorso nel piazzale, percosso da Agenti della Polizia di Stato e dai Carabinieri.

Nè la situazione all'esterno della struttura principale mutò dopo le 17, perché MORABITO, ALFARANO, IGHINA, GAGLIASTRO, ISERANI, GUIDI, BUSSETTI hanno ricordato l'attesa, le ingiurie, le minacce, le percosse, il personale su due file che picchiava i prigionieri in transito verso l'ingresso.

E ancora tra le 18 e le 19 così hanno raccontato MASSAGLI, PASSIATORE, SCALIA, JAKOBSSON.

Ma su tutto ciò, prima di procedere all'esame degli ulteriori fatti verificatisi all'interno della struttura nel prosieguo della serata e della notte, devono farsi tre osservazioni.

La prima attiene al fatto che tutte queste PP.OO, pur avendo fornito delle vicende che le riguardano una ricostruzione sostanzialmente omogenea, l'hanno fatto con molte difformità, così come accade quando le deposizioni sono genuine, caratterizzate da amnesie e da sovrapposizioni mnemoniche, che solo e parzialmente l'indagine dell'esame istruttorio riesce a dissipare, consentendo a molti ricordi ma non a tutti, a distanza di oltre un lustro dai fatti, di emergere tra lacune e alcune contraddizioni.

La seconda consegue necessariamente in termini di concreta attendibilità, significando che non è emerso alcun indizio circa l'ipotesi, adombrata nei contro interrogatori, di previa e concordata versione dei fatti ad opera di queste parti offese.

La terza attiene al fatto che le argomentazioni difensive, che hanno trovato parziale accoglienza nella sentenza riformata, secondo le quali gli imputati dei fatti commessi nel piazzale, dov'erano destinati alla sorveglianza, potessero credibilmente non essersi resi conto dei crimini, al di là della confusione e del rumore, è una tesi inaccoglibile, perché, in primo luogo il piazzale non era così gigantesco da impedirne una percezione completa a chi vi stazionasse, perché la presenza degli autobus non era costante, e comunque le loro dimensioni non erano tali da impedire alle fonti sonore di raggiungere chi ne stesse discosto pochi metri, e in secondo luogo, perché le fonti sonore, cioè il clamore, non erano indifferenziate e incomprensibili, mentre si trattava di parole ben identificabili nel loro significato lessicale, perché non solo di suoni era composta la vicenda del piazzale, ma di

condotte inequivocabili (la costrizione sui veicoli chiusi e fermi al sole, la sosta in piedi di fronte al personale schierato, il transito dei prigionieri curvi nel c.d. tunnel di agenti, le percosse) per arrivare poi ai cori inneggianti al nazifascismo, che costantemente accompagnarono la presenza dei prigionieri nelle celle, provenienti dall'esterno. Ne consegue che nessuna credibilità hanno allora le argomentazioni difensive circa l'impossibilità di percepire cosa stava succedendo da parte di chi lì stava non occasionalmente, ma per preciso dovere del suo ufficio, e non saltuariamente sul piazzale e, viceversa, (lo si vedrà nei particolari) continuativamente a consumare bevande nello spaccio della caserma.

Infine si evidenzia sin d'ora che questa ricostruzione dei fatti del piazzale di Bolzaneto relativi al pomeriggio del sabato 21 luglio, qui sopra riportata, si estende , per ciascuna p.o., anche ai fatti immediatamente successivi, accaduti all'interno del sito, perché ciò dimostra come non vi sia stata alcuna cesura tra quanto accaduto nel piazzale e quanto accaduto all'interno della struttura, così come non v'è stata alcuna soluzione di continuità tra ciò che accadeva nel corridoio e quanto accadeva nelle celle.

PARTE V

SABATO SERA

A questo punto, dopo aver esaminato il susseguirsi degli eventi quanto all'arrivo nel sito e alla collocazione delle pp.oo. nelle celle, verrà ora ricostruito, attraverso la disamina delle deposizioni delle medesime pp.oo., quanto accadde nel prosieguo della permanenza fino alla partenza per il carcere di destinazione o al rilascio.

- 1) BRACHINI Michele , all'udienza del 27.3.06 ha dunque ricordato che nella cella con lui c'era una persona, successivamente conosciuta come TABBACCH, che “ *quando noi eravamo ancora in piedi, si era seduto a terra e all'inizio da fuori, dalle sbarre, gli venne intimato alcune volte di rialzarsi, non lo fece e sentii che qualcuno entrò dentro la cella e sentii dei colpi e poi con la coda dell'occhio, sempre con la testa basata, vidi che fu rialzato di peso da terra*” (p. 106). Questa P.O. ha precisato che, prima di questo episodio, già era giunto a svolgere la sorveglianza il carabiniere che aveva consentito di stare seduti per alcuni minuti, sebbene egli non abbia saputo dire chi fossero i pp.uu. che picchiarono

Tabbach (p. 107). Quindi BRACHINI ha ricordato di essere stato condotto in infermeria dove ha ricordato *“una persona con un camice bianco e a fianco un altro uomo senza camice”* (p.109), dove gli venne fatta togliere la maglietta, chiesto se avesse dei lividi e gli vennero fatti fare *“ sei o sette saltelli sulle gambe”* (p111), e ciò sebbene egli, infortunatosi fortemente un mese prima a una caviglia, l’avesse ancora gonfia e il saltellarci sopra gli desse fastidio (p117) ma non ha ricordato altri particolari della visita. Ha ricordato poi che quel giorno era il compleanno del suo amico MOROZZI, che venne fatto posizionare al centro della cella e al quale dissero: *“- Questa sera ti facciamo la festa-“* (p. 113), di non aver potuto osservare esattamente cosa gli facessero, perché era obbligato a stare appoggiato con il dorso delle mani al muro, avendo il palmo sporco di inchiostro (p. 113), che BISTACCHIA, dopo essere stato condotto al bagno su sua richiesta *“ ci fece cenno di non andarci”* (p. 114) e *“ poi disse che era stato schiaffeggiato e che era dovuto rimanere con la porta aperta”* (p. 114).

- 2) ROSTELLATO Andrea all’udienza del 27 marzo 2006 ha ricordato che verso le 22 venne trasferito in un’altra cella, a destra del corridoio (p. 72) dove, *“in un secondo momento ci hanno fatto sedere e poi di corsa in piedi (perché) stava arrivando il ministro, e poi ancora seduti”* (p. 71). Ha poi detto di essere riuscito a stare seduto complessivamente nella notte *“ per un paio d’ore”*, un po’ nella cella di sinistra e un po’ in quella di destra (p. 72). ROSTELLATO ha poi detto che a certo momento, dalla finestra della cella sulla destra *“ è entrato un gas.. che ci ha fatto tossire e grattare gli occhi per un po’ di tempo”* (p. 73) e che *“ se avevi la testa staccata dal muro, qualche agente la faceva riattaccare a testate contro il muro”* e questo era accaduto anche a lui (p. 73). Anche ROSTELLATO ha ricordato quanto accaduto a TABBACH, che aveva *“ una protesi a una gamba e che dopo un po’ di ore si è seduto perché non poteva più stare in piedi, ed essendo il più basso di tutti quelli che erano lì, sono riuscito a girare la testa e a vedere due agenti entrare e malmenarlo per farlo”* e ha aggiunto, su domanda ulteriore del PM: *“Sì, ho potuto sentire altre persone che erano sull’altra parete, quindi dietro a me, lamentarsi perché non stavano bene e sedersi e agenti entrare e picchiarli”* (p. 74). Durante la permanenza nella cella, *“dal di fuori arrivavano insulti come: Comunisti di merda, viva il Duce, uno due tre evviva Pinochet, Bastardi dei centri sociali vi bruceremo”* (p.75). Quanto al bagno, ha detto ROSTELLATO che, prima della notte, già buio, ottenne di andare in bagno e dovette percorrere il corridoio *“ in mezzo agli altri agenti di guardia alle celle e lì ho ricevuto qualche sgambetto e calcio, sempre con la testa premuta in basso”*(p. 76). Altro significativo episodio attiene al momento in cui venne condotto nell’infermeria, dove, *“da parte di uno dei due agenti (in divisa da polizia penitenziaria) che mi stavano perquisendo, (ricevetti) due pugni in faccia”* (p. 79) e le parole *“ comunista di merda”* (p. 80). ROSTELLATO non ha poi ricordato altri particolari in ordine al colloquio in tale locale relativo alla sua anamnesi.
- 3) SUSARA Sergio, all’udienza del 5 12.06 ha ricordato che, dopo un buon numero di ore passate nella cella in posizione vessatoria, chiese di andare al bagno, e in tale occasione, passò *“in mezzo a queste due file di agenti sempre a testa bassa e all’andata e al ritorno lo stesso trattamento di insulti, calci e pugni, e calci nella schiena e nel fondo schiena durante l’espletamento della funzione biologica”* e ha precisato di aver visto pressoché solo i pantaloni di tali agenti, ma che *“c’erano comunque carabinieri in divisa antisommossa”* (p. 34) e che fu un carabiniere colui che lo accompagnò al bagno (p. 35), cosa di cui SUSARA era sicuro *“perché sono riuscito a vederlo in faccia ed è l’unico che nel passaggio per andare in bagno mi ha coperto il lato destro..e mi aveva detto di coprimi sul lato sinistro perché sul destro mi avrebbe aiutato lui”* (p. 35). Ha quindi ricordato di essere ritornato in cella dove venne fatto rimettere *“ faccia al muro, mani alzate e gambe aperte”*. (p. 37). SUSARA ha ricordato che in cella *“ entravano in alternanza di 10, 15, 20 minuti e senza*

alcun motivo sceglievano uno o due persone che venivano percosse, più che altro colpi ai genitali e ai fianchi, alla schiena o alle gambe” (p. 37) “ con i manganelli o con mani con i guanti” (p. 39) e che anch’egli ne ricevette , mentre, “la testa mi è stata sbattuta più volte contro il muro perché quando entravano e sentivo le percosse verso gli altri nella cella mi giravo, e se mi vedevano che mi giravo mi sbattevano la testa contro il muro” profferendo le parole: “ ora avrete ciò che vi meritate, assassini” (p. 38). Questa P.O. ha poi ricordato di essere stato portato al fotosegnalamento e dopo “nell’ultima cella in fondo a sinistra” (p. 39), dove venne consentito di sedersi, e da lì nella cella di attesa, poi in infermeria, dove c’erano quattro o cinque persone, dove venne fatto mettere in un angolo, spogliare, chinare in avanti e “in quel preciso momento ho preso un paio di buffettoni (sulla nuca p. 43) da una persona in divisa” (p. 42). Lì poi, ha ricordato SUSARA, che portava un orecchino “ hanno preso una forbice e l’hanno infilata nel buco dell’orecchio...e... hanno detto che mi avrebbero tagliato l’orecchio” (p.44) finchè SUSARA, con una pinza per graffette, portata da un altro agente, riuscì a togliersi l’orecchino, mentre questa pinza venne usata per togliergli un secondo orecchino che portava al naso, il tutto, ha precisato questa P.O., in uno stato “di paura e di dolore” (p.45), mentre, alla domanda del medico se avesse lesioni o dolori, per la paura degli agenti lì presenti, rispose di no, né ha ricordato auscultazioni o misurazione della pressione sanguigna (p. 47) Uscito da lì, mentre veniva condotto per il corridoio , davanti alla porta della sala d’attesa, venne colpito da un calcio ai genitali (p. 46). Ricondotto nella cella dove venne messo “sempre braccia al muro con le mani alzate e le gambe aperte” (p. 47), SUSARA ha ricordato “ una persona anziana, aveva i capelli bianchi una cinquantina d’anni o più...aveva una gamba di legno e non ce la faceva a stare contro il muro, e a un certo punto si è seduto , sono entrati e l’hanno massacrato proprio” (p. 39) e ha detto: “Ho visto i colpi con mani e piedi e ho sentito lui che gridava.. tanto” (p. 40) e ha quindi precisato di non aver ricevuto né acqua né cibo (p. 41), finchè venne ammanettato e condotto alla camionetta per la destinazione successiva (p.47).

- 4) MOROZZI David, all’udienza del 24 marzo 2006 ha ricordato che, mentre stava nella cella sentiva provenire dall’esterno “ delle filastrocche a sfondo razzista, con le parole uno due tre e c’erano messi in mezzo gli ebrei e i neri.. e anche: - il tuo Che Guevara non ti viene a salvare?- (p. 75). MOROZZI ha poi detto della “ fatica a tenere le braccia alte” e che “BISTACCHIA (altra p.o. presente nella cella, che aveva assunto un farmaco) aveva problemi a rimanere in piedi (e sebbene egli cercasse di) fargli coraggio nel senso di .. stai su.. a un certo punto disse: - io non ce la faccio più- si è steso e lì sono entrati gli agenti e lo hanno picchiato, non solo lui, ma hanno picchiato quelli accanto a me e me” (p. 77) “ dietro la testa e sulle costole all’altezza dei reni” (p. 78). Ha quindi ricordato “una persona con una protesi a una gamba che si lamentava... e ha detto: - io non ce la faccio più- e poi ho sentito di nuovo gli agenti entrare (p. 78) e lo picchiarono (più a lungo degli altri) e (sentivo) chiaramente i rumori e (lui) che diceva : - basta. Basta, non sulla gamba no-“ (p. 79). MOROZZI ha poi ricordato di aver potuto talvolta abbassare le braccia e che “ una volta l’agente che me lo ha concesso è uscito e poi rientrato immediatamente urlando dicendomi: - chi è che ti ha dato il permesso di abbassare le braccia?- e mi ha colpito (... con un grosso oggetto cilindrico più corto di un manganello) più volte, una sulle costole a destra, che poi mi ha creato anche problemi a respirare perché ogni volta che respiravo sentivo una fitta alle costole dalla parte destra” (p. 50). Questa P.O. ha quindi ricordato “un ragazzo che era andato al bagno e tornato aveva detto: - ragazzi non andate in bagno perché vi picchiano- e io che ne prendevo tante ho deciso che bastavano quelle e al bagno non ci sono mai andato” (p. 81). “Poi” ha continuato MOROZZI, “ a un certo punto ci hanno spostato nell’ultima cella a sinistra” (p. 82) dove “ non c’erano luci. E ci è stato permesso di metterci seduti” da parte di un Carabiniere in divisa antisommossa.. “che ci ha passato una mezza bottiglietta d’acqua” e dove “ credo di essermi addormentato.. e poi siamo stati riportati nella cella precedente” (p. 83). MOROZZI ha quindi ricordato un

fatto significativo, e cioè che a uno dei fermati, prelevato nel campeggio mentre stava telefonando alla madre, e, spento senza preavviso il cellulare, preoccupato degli effetti sulla madre di tale comunicazione interrotta, e che chiedeva di poter chiamare casa, era stato detto: *“Abbiamo provveduto noi, abbiamo detto (o diremo) a tua madre che sei morto negli scontri”* (p. 84) e questo fatto, ha precisato MOROZZI. *“ ha sconvolto un po' tutti”* (p. 85). Ora, la Corte rileva come la natura di questa affermazione circa il rapporto con i famigliari dei fermati, non solo causasse nelle persone un grave stato di ansia, ma concretasse una potente leva destabilizzante sul piano della tenuta emotiva del soggetto, di giovane età, privato non solo della libertà e sottoposto a sevizie di varia natura, ma esposto alla paura che notizie come la sua morte negli scontri, arrecassero gravissimi danni psicologici ai famigliari ignari della sua sorte. Ciò, insieme con la reiterazione delle sevizie e la durata del tempo vissuto in isolamento dal mondo esterno dove valevano i diritti inviolabili della persona, svolgeva poi un'ulteriore operazione di scardinamento della tenuta psicologica del soggetto quanto al senso delle sue azioni. Deve cioè evidenziarsi come le scelte psicologiche che precedono le condotte delle persone, entrano per ciò solo in sinergia con la struttura ideale del soggetto, la cui personalità lo spinge ad agire sulla scorta delle sue opinioni e delle sue convinzioni. Ma quando alle sue condotte lo Stato reagisce facendo perdere al soggetto la libertà, e tale perdita si accompagna a eventi che ledono la sua integrità fisica, (le percosse, la posizione vessatoria), che aggrediscono la percezione del tempo e l'idea stessa di sicurezza, connessa con i luoghi di appartenenza e con le regole condivise che li governano (l'essere costretti a camminare in modo innaturale, a cambiare continuamente cella, a patire il freddo, la fame, la sete, l'impossibilità di espletare incolumi i bisogni fisiologici) che ledono la sua autostima per l'impossibilità di reazione, (le ingiurie reiterate incidenti sulle dette opinioni e convinzioni), le minacce sulla propria sorte e quelle che esacerbano lo stato d'ansia anche per quanto attiene le persone care, e quando ciò prosegue nel tempo senza una vera soluzione di continuità, allora a poco a poco, la paura, l'ansia e il dolore fisico fanno smarrire il collegamento tra le scelte comportamentali e il senso che le sottende. MOROZZI ha poi ricordato di aver *“sofferto tantissimo il freddo.... Più dovuto alla stanchezza e alla tensione”* e che il giovane carabiniere fece spostare dal vano della finestra le persone che indossavano solo la maglietta e al loro posto spostò chi indossava indumenti più pesanti (p. 86). Condotta alla visita medica, questa P.O. ha ricordato una dottoressa che gli chiese se fosse stato picchiato o maltrattato, ma *“dietro a lei c'era un agente (in divisa grigia) corpulento e alto...e all'idea che se io avessi detto sì, (cioè che ero) stato malmenato, comunque io poi ritornavo nelle loro mani, ho detto di no, che non mi era stato fatto niente, anche se poi non era vero perché avevo quei problemi a respirare”* (p.88) Quindi ha detto di non aver avuto alcuna palpazione dell'addome né alcuna *“ visita canonica... con lo stetoscopio... misurazione della pressione sanguigna”* ma di aver dovuto fare delle flessioni sulle gambe. (p.89) Ha poi ricordato che, al ritorno dalla visita medica, prese *“ due cazzotti sugli zigomi”* da un agente che stava sul bordo del corridoio e lo colpì con le mani guantate (p. 90). Poi, quando gli agenti scoprirono che quello era il giorno del suo compleanno, *“hanno cominciato a dire: - è anche il tuo compleanno te la facciamo noi la festa, ti prepariamo la torta...e mi ricordo che ero al centro della stanza sempre a testa bassa e con le mani sopra la testa* (p.91), e *“ da lì in poi ho preso tante botte, ma proprio tante...e chiamavano altre gente: - oh, venite qua, c'è uno che è il tuo compleanno, te la facciamo noi la festa; di botte ne ho prese tantissime, soprattutto alla schiena, alle costole le gambe”* (p. 92) mentre *“ con due mani facendo in modo che io mi spostassi verso l'altro... mi hanno palleggiato e poi ho perso l'equilibrio.. poi mi hanno rialzato”* (p.99). MOROZZI ha poi ricordato di aver *“sentito dall'altra cella a destra ... gente che tossiva fortemente anche atti di vomito.. ma io ero comunque faccia al muro, braccia alte” e ha avuto il ricordo della percezione di un odore (di gas)”* (p. 96) e che una ragazza si era sentita male, poiché *“ho sentito anche uno che passava lungo il*

corridoio che diceva testualmente -E ha anche vomitato 'sta puttana-“ (p. 97) Infine, il giorno dopo, verso l'ora di pranzo, ammanettato con CUCCOMARINO Carlo, altra P.O., un signore sulla quarantina (p. 92) “ mentre ci conducevano fuori.. c'avevo una mano dell'agente che mi portava per il collo (stringendomi) ai lati del collo.. a un certo punto ci hanno fatto sbattere la testa l'uno contro l'altro.. cioè una testata di fianco” (p. 94). Dopo di che, ha concluso MOROZZI “ ho cominciato ad avere un disturbo che non riuscivo a percepire bene i colori.. il rosso lo vedevo rosa.. tutti i colori molto attenuati.. ero stato ricoverato 3, 4 giorni in astanteria al P.S. ospedaliero.. il sospetto era un sospetto trauma cranico, me lo disse l'oculista. Per la respirazione ho avuto problemi per un po' di tempo, (anche se) non è che c'è stata una diagnosi di costole rotte. Ho avuto problemi di fronte ai muri bianchi e in camera mia, intorno al letto ho dovuto mettere dei pannelli di cartone colorati per non svegliarmi e vedere ..perché mi prendeva l'ansia.. e sono stato in cura psicologica” (p. 101).

- 5) FLAGELLI Amaranta, all'udienza dell'11.4.06 ha ricordato che per due o tre volte “qualcuno ci ha fatto sedere per un po' di tempo, poi subito qualcun altro rientrava e ci diceva di tornare in piedi” (p. 16), che venivano profferite “ continuamente (le parole)” – Zecche, bastardi, coglioni, merde, puttane. Molti urli, canti.. prettamente fascisti.. (delle suonerie di cellulari con - Faccetta nera- p. 19) e poi uno stato di confusione, di euforia generale (p. 17) e “ c'erano carabinieri, poliziotti misti che correvano urlavano.... . sentivo suoni di colpi, tonfi, intuivo botte, urla continuamente nelle altre celle... (ogni tanto mi giravo perché sentivo urla, allora istintivamente guardavo p. 21) un momento un ragazzo ha ricevuto di colpi nella schiena.. io in piedi, magari avevo tenuto le gambe più strette, tiravano dei colpi tra le gambe non tanto forti da farmi urlare o cadere” (p. 18). FLAGELLI ha poi ricordato che “ a un momento un carabiniere molto giovane è venuto a parlarci, a chiedere come stavamo, sembrava impressionato, e ci ha chiesto se avevano mangiato bevuto e da fuori ci ha passato una bottiglietta.. con metà acqua e abbiamo tentato di berci tutti” (p. 22, 23). Ha aggiunto che “altre ragazze nella cella avevano le mestruazioni, hanno chiesto assorbenti più volte e delle donne gli hanno buttato della carta di giornale in mezzo alla cella, dicendo: - Ecco, prendete questo-“ (p. 32). Poi, ha raccontato. “ a un certo punto ci hanno spruzzato un gas dentro la cella con una bomboletta, io mi sono girata ero vicino alla finestra, ho sentito il rumore dello spruzzo., e ho visto una bomboletta in mano che spruzzava e .. c'erano dei carabinieri .. dietro la porta di sbarre, nel corridoio, con la bandana rossa sul viso.. qualcuno con una mascherina di quelle bianche.. e ricordo l'effetto del gas” (p. 34).. “ ho visto uno a uno i compagni della cella che si piegavano con conati di vomito, rumore.. e poi è arrivata anche a me ed effettivamente ho iniziato ad avere un bruciore fortissimo ai polmoni, alla gola, al naso, quindi mi son messa con la testa più premuta possibile verso le sbarre per respirare, ricordo di aver sentito anche dolori allo stomaco e i compagni che l'avevano preso prima stavano abbastanza male e c'era una ragazza, una mia amica, LEONE katia che ha vomitato bile, sangue” (pp. 35, 36) e “ quando abbiamo visto che c'era del sangue ci siamo spaventati un po' tutti e abbiamo chiamato tutti aiuto.. e l'hanno portata via” (p. 36). Quanto ai transiti nel corridoio, FLAGELLI ha detto: “ La notte ho visto del sangue nel corridoio, penso la seconda volta... poi mi ricordo una scena di un ragazzo (coi capelli lunghi p. 30) che veniva trascinato per terra in accappatoio e mi ricordo che lasciava del sangue per terra nel corridoio” (pp. 29 e 30) e ha precisato “ mi ricordo insulti, ma non mi pare di essere stata toccata, e una donna che mi teneva con una mano la testa giù e con l'altra mi teneva il braccio dietro la schiena abbastanza forte mi faceva anche un po' male.. e .. un po' tutti... mi dicevano che dovevo guardare per terra e non dovevo guardare loro in faccia” (p. 31). Durante un transito per la perquisizione corporale, ha detto, condotta sempre nella stessa posizione (a testa in giù), ha detto di “aver visto nel corridoio molti piedi di gente e c'erano piedi suppongo di ragazzi messi contro il muro, perché erano a

pie di scalzi, qualcuno coi calzini, qualcuno nudi” (p.37) e questo “ tra la folla di polizia e carabinieri” (p. 38). Giunta nella stanza della perquisizione, ha detto FLAGELLI, gettatile via “gli orecchini, insieme ai piercing nell’immondizia” (p. 41) “ mi hanno fatto spogliare, poi si sono accorti che avevo dei piercing anche intimi, di sicuro mi ricordo due donne della Polizia di Stato, mi hanno obbligato a toglierli” (p. 42) . E ha detto: “ ma mi ricordo precisamente degli uomini, in fondo alla stanza sulla destra, uno abbastanza anziano coi capelli bianchi spelacchiato, grosso .. poi l’agente ha visto che avevo dei piercing, li hanno chiamati e son venuti tutti a guardare.. mi hanno dato una pinza in mano e hanno detto: - O lo fai tu o lo facciamo noi, quindi è meglio che lo fai tu. Allora me li sono tolti, per terra, seduta per terra, nuda... a gambe larghe con loro che mi guardavano” (pp. 43, 44) E in tale occasione ha negato che poi fosse stata eseguita una rituale visita medica con auscultazione e misurazione della pressione sanguigna” (p. 44) e ha ricordato di essere stata “ molto, parecchio scossa, stanca, di aver tentato proprio di non entrare troppo in contatto perché comunque mi sembrava già abbastanza violenta” . (p. 45). Quindi venne condotta “nella cella sul lato opposto, mani contro il muro, e faccia la muro gambe larghe” (p. 49). Poi, ha ricordato FLAGELLI, alla partenza per il carcere “ eravamo ammanettate a due e quando siamo usciti c’era una folla enorme di agenti nel cortile (di persone in divisa dei carabinieri p. 66), intorno al pullman, con divise diverse.. che ci insultavano.. puttane troie” (p. 50) Quindi, circa l’identificazione degli agenti operanti, questa P.O. ha ricordato “ una molto bene, una donna grossa, un pochino più bassa di me, abbastanza grossa, piazzata, con un caschetto castano, capelli a caschetto, marroni scuro” (p. 48) di cui ha ricordato “ la presenza nella cella, quella dove ci hanno portato dopo la perquisizione.. che stazionava davanti alla cella” (p. 60) e “la ricordo tutta la notte e la mattina fino a che non mi hanno messo le manette.. a un certo punto nella cella l’avevo proprio accanto” (p. 61), riconosciuta da FLAGELLI nella foto 284, come AMADEI Barbara (p. 57) . FLAGELLI ha infine ricordato di essere stata “ abbastanza traumatizzata, avevo paura, ho passato tre giorni praticamente senza dormire, quindi ero debole, agitata, scossa.. (avevo) paura e una forte paranoia per qualche settimana, e poi ho passato 5 mesi a casa di amici miei perché non avevo voglia di stare da sola, mi sentivo troppo debole rispetto a chiunque.. non è che ho chiesto aiuto, non ho troppa voglia di ammetterlo, però, poi piano piano...” (p. 58).

- 6) DELLA CORTE Raffaele, all’udienza del 4.4.06 ha ricordato che, nella serata, “una sola volta sono uscito dalla cella per andare in bagno e quando sono rientrato ho ricevuto diversi calci dal gruppo di agenti che erano schierati a destra e a sinistra del corridoio, nel passaggio” (p.66) e ha precisato di ricordare le divise della Polizia di Stato e dei Carabinieri, da lui riconosciute al dibattimento (p. 67) e che in questa cella dove rimase parecchie ore c’era un ragazzo greco “ che non si sentiva bene” (p. 72) e chiedeva insistentemente aiuto. Poi, mentre stazionava davanti alla cella un giovane carabiniere (p.73) “ è venuto dentro un agente che indossava un giubbotto tipo gilet nero, molto scuro (p. 73) “ gli si è messo di fianco dalla parte sinistra.. e mentre sbirciavo ho sentito un colpo secco e ho visto che ritirava via il braccio non ho fatto in tempo a percepire se gli ha dato il colpo al fianco con il gomito o con il manganello.. però il ragazzo si è accasciato a terra.. sono entrati degli altri agenti l’hanno sollevato e l’hanno portato fuori e dopo un po’ di tempo si è sentito le voci nel corridoio .. che era stato portato in ospedale” (p. 74). Altresì, ha detto DELLA CORTE, “dall’esterno arrivavano continue le offese.. dai bastardi, froci, coglioni, sporchi comunisti, chiamate Che Guevara in vostro aiuto, chiamate questi bastardi dei vostri genitori...e con le donne: - bagasce, puttane, troie- (perché) in cella con noi c’era un gruppo di ragazze” (p.75). Tuttavia, a un certo momento “uno dei Carabinieri giovani che stava alla porta ci ha detto: - Va beh, potete pure sedere un attimo, guardo se arriva qualcuno, vi dico io, se vi dico alzatevi, alzatevi subito-“ (p. 77) e, ha detto DELLA CORTE: “ rimanemmo seduti per una decina di

minuti” (p. 78). Questa P.O. ha inoltre ricordato dell’impossibilità di andare in bagno, che AMODIO “*si lamentava e..la sua voce in napoletano diceva: -mi sono pisciato addosso*” (p. 80) (ma) “*non era possibile alzare più di tanto la voce , perché chiunque la alzasse veniva bastonato*” (p. 81) e ha detto che PIGNATALE, al quale, mentre erano nella prima cella e “*dove le botte non correivano ancora*” “*uno dei poliziotti, il capogruppo delle Volanti che ci hanno prelevato.. si è avvicinato e ha cominciato a dirgli: - brutto infame, sei un traditore, sei un disgraziato, un mangia pane a tradimento; ma come tu sei un dipendente del Ministero e stai qui a venirci contro, ti devi vergognare, ti faremo licenziare,tuo figlio si dovrà vergognare di te, non lo vedrai più per anni*” (p. 81) ed “ è stato più volte picchiato da chi entrava...e tra l’altro ogni volta davano un colpo pure a me” (p. 82). Quindi DELLA CORTE ha ricordato che a una ragazza vennero le mestruazioni e “*ha cominciato a chiedere la possibilità di pulirsi, ma questa cosa le è stata negata per ore, finchè un’altra ragazza le ha dato qualcosa e solo in tardissima ora l’hanno portata fuori e le han dato (forse) dell’ovatta*” (p. 83) . Ha poi detto che “*quando nella sera, oramai era buio fuori, a un certo momento qualcuno da fuori ha spruzzato dentro, dalla finestra (del gas) orticante, asfissiante, si è cominciata ad alzare questa nuvola di fumo, io stato presso la finestra e ho fatto in tempo a mettermi un fazzoletto sulla faccia (p.83) e tutti han cominciato a star male nella cella e chi stava nel corridoio si è allontanato invece di aprirci.. e una delle ragazze si è sentita male e ha cominciato a vomitare, abbiamo chiamato più volte ma non si è presentato nessuno; solo dopo molto tempo... mi sembra due carabinieri o due agenti l’hanno presa e portata fuori.. però a noi ci hanno lasciati chiusi là dentro e il vomito è rimasto lì*” (p. 84). “*Nel frattempo in queste ore, dall’esterno, cominciavano le canzoncine tipo: - 1, 2, 3 viva Pinochet-, Faccetta nera, slogan del tipo: - Viva il Duce-, adesso ve la faremo vedere noi, vi piaceva fare gli scontri in piazza contro di noi, adesso che state qui fateci vedere come siete bravi, se siete capaci di resistere*” (p. 85) “*e a un certo punto della serata ho chiesto di andare in bagno soprattutto per bere, perché l’acqua era la cosa che più mancava... e a una ragazza che si sentiva male un di questi Carabinieri giovani che stavano alla porta ha allungato la sua mezza bottiglietta d’acqua, ch’è stato un unico episodio di umanità là dentro*” (p85) e “*ho chiesto di uscire, mi ha accompagnato uno di questi agenti prendendomi per il collo, schiacciandomelo giù, mi ha portato in bagno, dove ho bevuto, (ma) al ritorno ho ricevuto una selva di calci dagli agenti che stavano nel corridoio e l’agente che mi portava (ha detto): - A beh, a te è andata bene-*” (p. 87). Nella cella, ha precisato questa P.O. “*eravamo costretti a stare faccia al muro, braccia alzate dritte in alto (finchè) ci hanno portati nell’ufficio Matricola per la consegna alle guardie carcerarie*” (p.87) E questo un’ora circa prima “*della ventilata visita del Ministro*” (p. 88), e poi tutti i maschi vennero “*spostati nella cella a destra.. (nella quale) il primo a destra era Tabbach, un signore siriano, e c’era un finestrone,e cominciava a fare parecchio freddo.. io avevo una camicia di ricambio e ne ho data una a PIGNATALE che crepava dal freddo*” (p. 89). Qui, ha continuato DELLA CORTE, “*è cominciato realmente il terrore,perché le voci da fuori erano categoriche: - Fermi fissi con le mani alzate, non abbassate le mani se no...- e ognuno se dopo un po’ per stanchezza abbassava un braccio o una mano entrava un agente e lo picchiava. Io sono stato colpito più volte...sempre dietro la nuca e un paio di volte sulla schiena.. tra l’altro l’agente che mi picchiava aveva i guanti.. e la divisa era sopra sullo scuro e sotto grigio chiaro*” (p. 90) “*con una cadenza di 5, 10 minuti.. si apriva la porta entrava uno e colpiva qualcuno del gruppo man mano si sentivano i colpi, si sentivano i lamenti sotto i colpi almeno per le prime due ore, poi dopo un po’, visto che avevamo imparato che quando si apriva la porta qualcuno beccava delle botte, hanno cominciato ad aprire la porta anche quando non entrava nessuno, in modo da farti preparare nella sensazione di angoscia del colpo che deve arrivare e così per tenerti nella tensione*” (p. 91). DELLA CORTE ha poi ricordato che “*TABBACH, non ce la faceva più, ha cominciato a dire con molto rispetto all’agente*

che stava alla porta: -Guardi io ho una protesi a una gamba, non ce la faccio più a stare in piedi, devo sedermi perché ho questo problema, non ce la faccio proprio più- e glie l'avrà chiesto per 10 minuti, e l'agente alla porta dice: -Non sederti perché se no te la vedi con me, non sederti- ma a un certo punto TABBACH ha detto: - adesso basta, io no ce la faccio più, fatemi quello che vi pare, io mi metto seduto-. Si è messo seduto e dopo alcuni minuti si è aperta la porta e sono entrati 2 o 4 agenti in divisa con giubbotto scuro e sono stati almeno 7 o 8 minuti a dargli manganellate. Io no ho mai vissuto una situazione di angoscia e di impotenza come in quel momento, perché mentre manganellavano gridavano verso di noi di star zitti, fermi, e non muoverci, perché vedi accanto a te una persona portatore di un handicap grave massacrato in quel modo gratuito” e DELLA CORTE ha precisato “Non riesco a capire come dentro una cella dove lo Stato dovrebbe difendere la tua persona (succeda questo che) mi ha segnato ancora oggi e lo vivo in modo angosciante, non è una cosa che passa facilmente, soprattutto perché tu ti trovi lì e vivi tutta la impotenza rispetto a chi fa una tale violenza e tu assolutamente non puoi intervenire, ti senti pure un vigliacco... non hai la forza”. Dopo di che, ha detto ancora DELLA CORTE, “Tabbach si è rialzato, è rimasto in piedi ancora un bel po', poi di nuovo non ce l'ha fatta e si è risieduto.. è entrato un solo agente dentro e ha ricominciato a picchiarlo. Io a quel punto non ce l'ho fatta più, ho gridato, ho gridato a questo agente di smetterla, che aveva capito che il signor Tabbach stava male, aveva una gamba che non funzionava e questo agente si è rivolto contro di me in modo brutale, mi è venuto vicino mi ha dato un paio di colpi (al collo e alla schiena) dicendo: - Fatti i fatti tuoi se no fai la sua fine se non peggio- e poi se n'è andato” (pp. 93, 94). “Dopo un'ora.. quando gli agenti hanno scoperto che un ragazzo di Perugia, Davide (MOROZZI) faceva il compleanno gli hanno detto: -Adesso ti festeggiamo- l'hanno fatto mettere al centro della cella con le braccia alzate e quando le abbassava entravano a picchiarlo direttamente, quando invece entravano per picchiare qualcun altro, il primo passaggio era per Davide.. (tanto) che in macchina (quando ci liberarono ad Alessandria) non riusciva a stare seduto perché ogni piccola scossa gli dava dolore” (p.96). DELLA CORTE ha quindi ricordato la sua seconda andata al bagno, richiesta a “un agente che aveva una faccia affidabile.. che si comportava come un riferimento per gli agenti là dentro.. con un ruolo di comando.. e io avevo sete, avevo le labbra ormai screpolate. Allora questo mi ha accompagnato alla porta (ma) appena uscito nel corridoio mi ha abbrancato quello che stava alla porta prima, che si era comportato verso di noi con crudeltà altissima e ha detto: - Aspetta che ti pulisco il bagno perché tu non puoi andare in bagno- e quando ho detto: - Ho bisogno di bere- ha detto: - No aspetta qui poi bevi- Poi ho sentito che armeggiava con un tubo dell'acqua. Nel frattempo si è aperta la porta dell'altro bagno, è uscita la persona che stava là dentro e lui ha detto all'agente donna che stava lì di chiudere la porta (dell'antibagno). Mentre questa stava per chiudere la porta (dell'antibagno) io ho fatto l'unica cosa che in quel momento mi è venuta da fare: ho fatto due salti.. io non sono assolutamente atletico né veloce, ma penso che ci avrò messo un attimo ad arrivare nel corridoio dicendo che non avevo più bisogno del bagno, perché assolutamente non mi fidavo, ho pensato che stava preparando degli strumenti per farmi qualcosa e sono scappato.. lui mi ha riaggrappato, mi ha dato 5 o 6 pugni nella schiena e mi ha riportato in cella” (p. 100). DELLA CORTE ha infine detto di aver recato i segni delle manganellate, “tanti sulla schiena e un paio sulle gambe e un po' sulla pancia, un po' dappertutto” (p. 107), che venne portato nell'infermeria dove c'era una dottoressa in camice, che non lo visitò ma gli fece fare una flessione (sulle gambe) (p. 105)

- 7) DE FLORIO Anna all'udienza del 31 marzo 2006 ha poi ricordato che “un giovane Carabiniere.. ci ha dato un tanto così di acqua e fatto sedere per cinque minuti. Ma è arrivato un altro agente, più grande di lui, che lo ha anche rimproverato (dicendogli). – Non lo fare mai più, non ti permettere (p.12) e ci ha fatto subito rialzare (p.10).... e mettere di nuovo la faccia al muro”. Questa P.O. ha quindi detto: “Avevamo paura di parlare, di dire

qualsiasi cosa, era una situazione incredibile, mi sembrava un incubo, avevo anche paura di andare in bagno, ci sono andata una sola volta poi ho preferito restare in cella, avevo paura ad abbassare le braccia” (p. 12) e “ dalla finestra continuamente agenti con la voce da film dell’orrore (dicevano) : entriamo dentro vi stupiamo vi mettiamo un manganello nel di dietro... e puttana, troia, zoccola, bocchinara”.. e che avrebbero tinto il muro di rosso che tanto vi piace” (p. 14). DE FLORIO ha detto che c’era una gran confusione, chiese di andare in bagno e un’agente donna, della polizia penitenziaria (p.17) “ molto alta robusta, bionda cogli occhi chiari, (p.18), mi ha preso il braccio, in maniera molto violenta, me l’ha girato dietro la spalla.. “ (e mentre camminavo) nel corridoio c’era una marea di gente, io avevo la testa abbassata, ricordo benissimo di essere stata presa a schiaffi, calci, mi facevano lo sgambetto, mi hanno sputato addosso e mi hanno ripetutamente insultato con (le parole) comunista di merda, puttana troia.” (p.18). Lì lo sciacquone non funzionava e quest’agente le diceva: che era una sporcacciona, che a casa lo scarico non lo tirava, e poi, le aveva ripreso il braccio e l’aveva condotta nella cella attraverso il corridoio dove aveva ricevuto il medesimo trattamento (p.19) tanto che successivamente aveva preferito “farsela addosso” piuttosto che chiedere di essere condotta al bagno (p.20). Quando poi MORRONE e BATTISTA ebbero le mestruazioni, e invano chiesero degli assorbenti, venne gettata loro una pallottola di carta tipo Scottex, “sporca, macchiata di marrone” ma la Morrone si strappò un pezzo di maglia, che diede in parte alla BATTISTA, piuttosto che usare quella carta sporca come assorbente (p. 21) e “Poi (mentre cominciava a imbrunire p. 22) ho sentito il rumore di uno spruzzino.. appena appena e non ci ho fatto caso perché il gas è arrivato piano piano, e in sequenza abbiamo cominciato a tossire e ci siamo accalcati verso le sbarre perché ci sentivamo soffocare e ho notato che .. i Carabinieri con la divisa scura dall’altra parte avevano tutti la mascherina, il fazzoletto per ripararsi dal gas. Una ragazza ha cominciato a piegarsi a tossire tantissimo finchè non ha vomitato sangue ” (p. 14). Allora, “vista la chiazzetta a terra la (sua) amica gridava: - Aiuto sta vomitando sangue, aiutateci-. E poi anche noi urlavamo per chiedere aiuto per lei, qualcuno è arrivato, ci hanno fatto rimettere di nuovo con la faccia la muro e questa ragazza l’hanno portata via” (p.15) . Successivamente, ha continuato DE FLORIO, “ Fummo sistemate in fila una accanto all’altra e condotte in una struttura a parte.. accompagnate da un agente di Polizia con la divisa blu, alto non molto grande di età, massiccio bruno, (che) mi ha dato uno schiaffo in testa” (p. 23), mentre nel corridoio furono oggetto del trattamento consueto. (p.24). Condotta inoltre in infermeria per la perquisizione, “c’era un tavolo con tre donne che mi hanno fatto spogliare completamente nuda, (mentre) c’era un via vai continuo anche di uomini.. e quando mi toglievo le cose (una delle donne) le scansava coi piedi (p. 26), e “alla presenza di uomini mi hanno fatto fare delle flessioni” (p. 27). Durante questa operazione le venne chiesta la natura di una cicatrice sull’addome e fatte alcune domande sulle sue abitudini circa il fumo e la droga, da parte di queste donne che non si qualificarono (p. 31) e ha precisato questa P.O. “ricordo uno .. coi capelli scuri e i baffi, che la divisa non aveva, (ma) una camicia celeste e un pantalone blu (che) mi ha preso dal braccio mentre ancora mi infilavo le mutande, ero ancora seminuda, mi ha riportato praticamente nel corridoio, mi ha sbattuto contro il muro e ha cominciato a chiedermi se fossi di Taranto in dialetto tarantino: - Anch’io sono di Taranto, dimmi dove abiti.. che ti vengo a trovare- e mi strattonava il braccio, io ero sconvolta, seminuda. (p. 27), piangevo, cercavo di non guardarlo(p. 28), avevo fatto in tempo forse solo a mettere la maglia, le mutande non ancora completamente su...i pantaloni arrotolati sotto il braccio.. e nel frattempo mi sono messa i pantaloni e piangevo” (p. 29) poi, ha detto DE FLORIO, venne condotta a fare altre foto segnaletiche e “ dopo, quando mi ha riportato in cella, (costui) ha continuato a chiederle dove abitasse e a dire: -Questa ammanettatela da sola-” (p. 29). DE FLORIO ha quindi ricordato che durante la notte “sentivo urlare altre persone e quindi supponevo che gli stessero facendo

molto male, e ho sentito in particolare urlare una ragazza.. (lo) sentivo dal di fuori, mi ha sconvolto questa cosa, ho avuto molta paura perchè pensavo che la stessero stuprando” (p. 33) (anche perchè, ha precisato), “siccome durante la notte siamo state sistemate tutte davanti all’entrata, e io ero la seconda della cella ho visto passare una ragazza con la faccia insanguinata che aveva solo la maglietta indosso e delle calze di quelle sopra il ginocchio” (p. 33) “accompagnata in fondo da due agenti che la sostenevano” e “ho sentito anche altre urla, anche di uomini, che credo siano stati massacrati un po’ di più, anche rumori di muri, forse erano teste sbattute,. Sentivo botte vicino al muro” (p. 3)

- 8) BATTISTA Alessandra, all’udienza del 31.3.06, ha poi ricordato che nella cella era presente un ragazzo che poi scoprì essere di origine greca, che *“aveva un occhio tumefatto e lividi intorno agli occhi” (p. 53) ricordando “due agenti con la divisa scura, che lo picchiavano chiedendogli in inglese da dove venisse, e a ogni colpo dicendogli -questa è solo la prima- (p. 53) finchè, picchiato con “manganellate, calci e pugni all’altezza dello stomaco e dei fianchi (p. 54)... il ragazzo si è accasciato e l’hanno portato via” (p. 55). Poi, per “quattro o cinque volte... ci è stato concesso di sederci per qualche minuto” (p.55) da parte di una voce che veniva dall’esterno della cella (p. 56). Anche BATTISTA ha ricordato, fin dal momento dell’arrivo nella cella, gli insulti proveniente dal finestrone che dava sul piazzale. Con le parole:” - zecche puttane, mignotte, l’unica cosa che potevamo fargli erano dei bocchini e .. adesso entriamo e facciamo diventare i muri dello stesso colore della vostra bandiera a suon di botte” (p. 58) e come DE FLORIO, ha ricordato l’episodio del gas e il fatto che “abbiamo cominciato a non riuscire a respirare, bruciava la gola gli occhi il naso.. ci siamo accalcate alla porta di entrata della cella per riuscire a prendere un po’ più d’aria” (pp. 58, 59) mentre “una ragazza (LEONE katia) era inginocchiata per terra non riusciva più a respirare.. e mi hanno detto che vomitava sangue” (p. 59). E in tale frangente “dal corridoio qualcuno diceva alle persone che erano fuori dall’altro lato della finestra, di stare attenti perché all’interno comunque c’erano dei colleghi” (p. 61) Poi, ha continuato BATTISTA, “ci siamo di nuovo riallineate con la faccia al muro” (p. 60), e ha ricordato che per ovviare alle mestruazioni da cui era stata colta nel frattempo, le venne gettata della carta appallottolata (p. 62) mentre alla sua richiesta di assorbente le venne detto: “arrangiatevi come puoi” (p. 63). Ha ricordato che c’era un continuo via vai e “si sentiva urlare: - Ordine e disciplina- e tanti tipi di insulti nel corridoio” (p.63) quando andò al bagno accompagnata da un’agente donna, coi capelli sul rosso, possente, occhi chiari “con la posizione delle braccia strette dietro alla schiena, la testa abbassata e stretta nel collo in modo da non farla sollevare” (p. 61) tanto da indurla a non chiederlo più, perchè “in tutto quel tempo io ero comunque terrorizzata, e preferivo stare là zitta e immobile” (p. 64). BATTISTA venne poi accompagnata con medesime modalità alla foto segnalazione nella palazzina esterna alla caserma (p. 65) e nell’infermeria dove stavano due donne in camice bianco e un uomo in camice verde , e dove le venne ordinato di spogliarsi “completamente nuda” (pp. 66, 67), e dove dovette fare delle flessioni e le venne chiesta la sua anamnesi (pp. 67, 68), ma le vennero ancora negati gli assorbenti (p. 69) e quindi riportata in cella, “con una mano stretta dietro il collo e le braccia strette entrambe dietro alla schiena” (p. 70). BATTISTA ha quindi ricordato di aver sentito urla nella notte, “coperte dalle urla di chi ci insultava” (p. 73) e di essere infine stata tenuta da un agente con il braccio dietro alla schiena e l’altro braccio ammanettato e a testa bassa al blindato che la condusse al carcere di Vercelli (p. 72). Quanto ai danni subiti, ha precisato che “non subito al ritorno ma ...qualche tempo dopo, non breve, ho cominciato ad avere degli incubi e dei forti stati d’ansia in parecchie circostanze, anche alla semplice cosa di vedere una pattuglia.. e mi sono rivolta a una dottoressa” (pp. 73, 74).*
- 9) GRIPPAUDO Gabriella, all’udienza del 31.3.06) ha ricordato di aver dovuto mantenere la posizione vessatoria per 24 ore, (p. 12) di non aver ricevuto personalmente percosse, ma

che per tutto il giorno e per tutta la notte subì minacce “*che sarebbero entrati e ci avrebbero messo loro nella giusta posizione, e insulti di tutti i generi, agli uomini – froci-, alle donne –puttane-, e ... sputavano attraverso il finestrone aperto. Mi hanno sputato addosso...e quando venivamo accompagnate in bagno il braccio destro veniva portato dietro alla schiena e la testa giù, quasi a toccare le ginocchia, quasi impossibile, camminavamo in questa posizione, non vedevamo nessuno in viso, vedevamo soltanto gli anfibì, e ricevevamo sgambetti, calci e insulti (come zecche, comunisti, bastardi, puzzate e anche: ebrei, farete la stessa fine, qui siete ad Auschwitz*” (p. 87) Ciò da agenti che si alternavano anche per quanto attiene alle divise indossate, di cui ricordava soprattutto una divisa blu scura (p. 87). Nella cella comunque, da un Carabiniere, le venne concesso di sedersi per pochissimo tempo, carabiniere che venne rimproverato per questo (p. 88) e ricevette due sorsate d’acqua e nessun cibo (p. 89). GRIPPAUDO ha poi ricordato lo stesso episodio narrato da DELLA CORTE circa AMODIO Massimiliano aggredito verbalmente per la piccola statura e minacciato per il precedente di reato di natura sessuale, e che piangeva (p.90). Ha poi detto che una delle donne agente che aveva accompagnato in bagno le e le altre ragazze era “*alta robusta, bionda, viso moto nordico, .. e un’altra aveva i capelli corti, scuri magra.. e c’è stato un momento in cui eravamo tutti rivolti verso di lei che era entrata e a un tratto quest’agente, guardando una ragazza, urlando le ha detto di abbassare gli occhi e che non doveva più permettersi di guardarla e di fissarla in quel modo*”. GRIPPAUDO ha poi ricordato di essere stata accompagnata (quattro volte p. 121) in bagno, e in un’occasione, da un’agente che “*durante il percorso (quando) mi è stato fatto uno sgambetto e stavo cadendo a terra, mi ha detto: - Stai attenta- e insomma : - non ti buttare giù- e in bagno c’è stato un breve dialogo e abbiamo parlato della manifestazione, di quello che era successo e stava succedendo, e lei ha detto : - tra i manifestanti molti sono stati violenti- e io ho detto: Ma sicuramente, però anche tra i suoi colleghi non sono stati da meno, e allora il suo tono si è inasprito e siccome avevo visto e sentito quello che accadeva con chi si permetteva di alzare un po’ il tono della voce sono stata zitta e non ho più parlato e poi mi ha riaccompagnato in cella, sempre con la testa in giù e il braccio indietro.. e (nel corridoio ho ricevuto) calci e insulti e parole come : - puzzi, puttana*” (p. 95) Né costei aveva impedito tale condotte, ha precisato questa P.O. che ha riconosciuto nella foto 115 l’imputata MANCINI Diana (pp. 96) Ha poi ricordato di aver ricevuto per le mestruazioni della carta igienica “*dentro la seconda cella la mattina...e dovetti cambiarmi nella cella senza poter andare in bagno*” (p.98). Ha poi ricordato il sibilo del gas analogamente alle altre PP.OO, e di “*aver vomitato*” mentre “*non stavamo più con le braccia (su, ma) ci siamo piegati, abbiamo visto altra gente vomitare ci siamo messi a gridare...ed era un momento di panico.. gli agenti (nel corridoio) si erano coperti il viso con dei fazzoletti.. correvano tutti nel corridoio... abbiamo chiesto anche noi qualcosa per coprirci, e non ci è stato dato nulla e non ci hanno fatto neanche uscire da là dentro*” (p.100), mentre venne poi “*portata via la ragazza che aveva vomitato sangue...e ci siamo accovacciati lì dove c’era il vomito*” (p. 101). GRIPPAUDO ha quindi ricordato di aver sentito il rumore delle “*percosse, perché ogni volta che sentivo un rumore del genere seguiva un urlo di sofferenza atroce, sia voci maschili sia voci femminili.. sentivo un agente che gridava di alzarsi in piedi e di stare dritto e di mantenere la posizione eretta, la voce di un uomo abbastanza matura che diceva che non ce la faceva più perché la gamba non lo reggeva, e da lì ho cominciato a sentire questi colpi ripetuti e la voce della persona che diceva: - basta basta perché ho già una gamba rotta mi spezzate anche l’altra*” (p. 102). Quindi dopo la foto segnalazione, venne condotta in una cella dov’erano solo donne e dove le venne imposta ancora la posizione vessatoria, faccia la muro, braccia alzate (p. 105) e alla mattina subì la visita medica, dove venne fatta spogliare completamente nuda davanti a una donna e a un medico, dove dovette fare delle flessioni, dove le venne chiesta l’anamnesi, ma di cui ha un vaghissimo ricordo (p. 110). Infine GRIPPAUDO ha ricordato

che “già dalla mattina accusavo forti dolori alle braccia e avevo le braccia del tutto addormentate e il medico del carcere rilevò che s’era infiammato il tunnel carpale e m’ha dato una bustina di Aulin. Uscita dal carcere ho avuto un febbrone a 39, 40, con crisi di panico e da allora per diversi mesi ho sofferto di attacchi di panico e mi capitava spesso di dovermi rivolgere al PS per ricever aiuto contro gli attacchi d’ansia e incubi ripetuti. Mi sono capitati attacchi di panico improvvisi, mi sono rivolta a un consultorio e a una psicologa. Ad agosto ero in un campeggio c’era un festival di musica e lì c’era la Croce Rossa e mi hanno dato dei calmanti. A tutt’oggi sono andati a scemare ma qualche volta mi vengono degli incubi” ha aggiunto.

- 10) SERGI Costantino, all’udienza del 16.5.06 ha ricordato che una persona arrestata, FORNASIER, condotto al bagno, al ritorno aveva raccomandato di non andarci, perché “*si veniva picchiati*” (p. 110) e questo mentre, vicini l’uno all’altro, stavano con le gambe e le braccia divaricate e la testa chinata appoggiata al muro (p.110). SERGI ha ricordato che fuori dalla porta stava di guardia un carabiniere (p. 111), che nella cella venne fatto spogliare nudo e costretto a mettere a terra tra le gambe i suoi effetti personali (p. 114. 115) e in tale occasione, ha precisato: “*Io cercai di dire che c’era un errore, che ero un fotografo, che avevano fatto uno sbaglio e fui invitato al silenzio*” (p.117). Poi, ha detto, il carabiniere che stava sulla porta, un giovane, consentì di sedersi a terra, (forse per 2 ore e mezza a tempi alternati p. 120) ma questo Carabiniere “*fu rimproverato dagli altri*” (p. 121) e, quando se ne fu andato, arrivarono i poliziotti “*che ci fecero di nuovo mettere in piedi contro il (muro) p. 119 e lì iniziò il nostro calvario (p. 120) e “inveivano contro di noi che eravamo dentro,. Qualcuno addirittura usava lo spray, (entrava e lo spruzzava in faccia alle persone pag. 125, e qualcuno ha beccato lo spray in faccia perché abbassava le mani p. 126 e picchiava) ce l’avevano con noi che avevamo distrutto Genova, che adesso era il momento di farcela pagare, che eravamo figli di qua e figlie di là” (p. 123).* SERGI, nonostante le lacune della memoria, costantemente richiamate durante la sua deposizione, ha detto di essere stato condotto al di fuori della palazzina in un altro edificio per la fotosegnalazione, e di aver cercato, durante questo trasferimento, di avere un dialogo con il funzionario che lo stava accompagnando, e che gli aveva “*messo le manette e una mano dietro e tenendomi la testa bassa*” (p. 128) e al quale disse: “*guardi che ho i documenti che lo dimostrano, di chiamare i carabinieri... poi avevo l’attrezzatura fotografica e il portatile dietro normalmente riconoscibile*” (p. 128). Lì dove venne condotto, “*c’erano altre persone in attesa, . . . mi ricordo una fila di gente di schiena inginocchiata con le manette dietro*” alla schiena (p. 129) e in tale frangente, SERGI ha ricordato che “*alcuni di questi poliziotti e agenti penitenziari si rivolgevano ai detenuti inginocchiati dicendo loro frasi del tipo; - adesso è arrivato Berlusconi il fascista vi spacchiamo la faccia, comunisti di merda ve la facciamo pagare-*” (p. 131) Ma dopo questa conversazione con il funzionario, venne ricondotto comunque in cella, sebbene questi gli avesse detto: “*Parlo io cogli altri così evito che ti facciano del male*” (p. 132) “*e infatti non mi fecero niente, mi misero in cella in un angolo.. inginocchiato con le braccia alzate e il volto verso il muro e stetti là*” (p. 132). In questa cella “*se avevi un cedimento ti urlavano dietro affinché tirassi su le mani e se non le tiravi su entravano dentro e..*” (p.143), Ha ricordato che il poliziotti costringevano a cantare “*Faccetta nera*”, e questo “*se avevi la sfiga di essere il bersaglio di questi agenti, ti inchiodavano e se la prendevano in particolar modo con delle persone*” (p.144) e ha precisato “*qualche giro l’ho fatto anch’io e onestamente sono esperienze che io non vorrei che facesse nessuno in uno Stato cosiddetto civile*” (p. 144) ma, ha aggiunto “*io non voglio sembrare un pazzo però ho anche cercato in questo tempo di dimenticarmi dell’accaduto*” (p. 143) Alla visita medica, poi, dov’erano due uomini, mentre “*le donne secondino entravano e uscivano*” (p. 134) venne fatto spogliare nudo mentre “*c’erano delle persone che stavano rovistando nel mio zaino e (di nuovo) dissi.. che ero un fotografo.. (ma) mi dissero di stare zitto di rispondere alle domande*” (p. 135) e “*hanno*

preso la macchina fotografica, l'hanno aperta e hanno preso la scheda" (p. 136) e "fui invitato a guardare da un'altra parte" (p. 147) e ha detto che l'apparecchiatura gli venne restituita priva del microdrive. SERGI ha detto che il medico era una persona robusta che non effettuò una visita vera e propria, "non misurò la pressione, non ci fu un vero dialogo, non c'era un rapporto paziente/medico" (p. 139) finché venne condotto in un ufficio dove dovette firmare dei verbali che firmò, ma, ha detto: "Non ho neanche capito cosa stessi firmando" (p. 141). Ha poi ricordato un giovane francese, catturato mentre usciva dal bagno in mare e condotto in cella in mutande, al quale "urlavano.. ma non capiva" (p. 150), ha ricordato che le modificazioni della posizione del corpo consistevano nell'essere "tenuti in piedi in mezzo alla stanza con le mani alzate e poi ci hanno fatto mettere in ginocchio" (p. 152). Ha poi ricordato la presenza di DIMUNNO, di DEVOTO, di FORNASIER e di SPINGI, riconosciuti in fotografia al dibattimento (pp. 153, 154) e ha spiegato di essere stato un fotografo accreditato attraverso la sua Agenzia al Social Forum e non a quello ministeriale del G8 "perché interessava fare gli aspetti dei manifestanti e il Social Forum mi sembrava una cosa legalizzata" (p. 155, 156).

- 11) PIGNATARO Sergio, all'udienza del 5 maggio 2006 ha ricordato analogamente ad altri, la possibilità di sedersi per qualche minuto concessa da un giovane Carabiniere, la possibilità di bere un poco, lo spruzzo di gas nella cella con le conseguenze già altrove descritte, e sul punto ha detto che il giovane Carabiniere di guardia alla porta della cella, aveva detto a quelli che da fuori avevano effettuato lo spruzzo: "*-Colleghi, fermatevi cosa state facendo?- però questi avevano riposto in modo molto strano e s'è stato zitto*" (p. 15). PIGNATARO ha ricordato che sul pavimento della cella rimase il vomito delle persone colpite dal gas, e che, spaventati dalle botte quand'erano condotti al bagno, "*qualcuno pure ha urinato (in cella)*" (p. 16). Questa P.O. ha quindi ricordato di aver dovuto mettere a terra la sua tessera ministeriale del Ministero della Difesa, appena entrato in cella (p. 16) e c'erano due poliziotti con la pettorina con scritto Polizia e uno dei due con i capelli lunghi gli disse: "*Sei un traditore, tu rubi i soldi nostri. Tu lavori al Ministero della Difesa che cavolo fai con questa gente?*" (p.17). Ha dunque ricordato di non essere stato picchiato in questo primo momento avendo "*resistito forse un po' più di altri*" nella posizione vessatoria (p. 18), ha ricordato che attraverso la finestra, alle donne venivano rivolte frasi come "*Mo' ti devo violentare, voi potete scopare solamente, vecchie troie comuniste*" (p.18) e "*verso di noi: - Froci, ricchione- e canzoni come Faccetta nera*" (p. 19) Ha ricordato di aver sentito l'odore dell'urina (p. 19) e "*urla verso il fondo del corridoio.. quasi sempre femminili, addirittura urla lancinanti*" (p. 20) Ha ricordato che i Carabinieri giunsero davanti alle celle tra le 20 e le 21, ma che prima di questo egli venne spostato per i rilievi foto segnaletici nella palazzina esterna dove venne scortato dall'agente coi capelli lunghi, percorrendo il corridoio all'andata e al ritorno con le modalità già ampiamente descritte, e che nell'attesa continuò a dirgli le stesse parole (p. 21). Nella notte, poi, mentre si sentiva le grida provenienti dal fondo del corridoio (p. 22) venne spostato nella penultima cella vigilata dalla Polizia Penitenziaria (p. 22) e, ha ricordato PIGNATARO: "*I poliziotti ci dissero: - Adesso vi trasferite dalla polizia Penitenziaria con un ghigno particolare e dopo ho capito per quale motivo*" (p. 23) "*perché ci hanno picchiato proprio in modo disumano, varie volte, senza aver fatto niente, perché non ce la facevo più a tenermi.. e una volta sono stato colpito qua ai reni e difatti mi fa tuttora male. (ma) non ho fatto accertamenti perché dopo Bolzaneto ho avuto tanti di quei problemi psicologici*" (p.23). PIGNATARO ha dunque ricordato "*schiaffi e pugni però fatti in modo da non lasciare nessun segno*" (p. 23) che "*una volta ho preso un altro colpo tra la faccia e (il muro)... nessun segno. Però nel momento in cui hanno dato al rene.. e mi ha fatto un dolore pazzesco, qualcosa che entrava dentro. Forse un manganello (p. 23) una pugnata (p. 24) mi sono girato di scatto e loro credevano che avessi visto, invece era buio e non ci ero riuscito, uno disse: - Questo ci ha visti, questo ci ha visti-*" (p.25). PIGNATARO ha

ricordato *“una persona che non ce la faceva più, ed è caduto a terra e l'hanno manganellato perché sentivo grida (ma) non potevo vedere neanche con la coda dell'occhio.. era buio pesto”* (p. 26) ha ricordato di essere stato confortato dal professor DELLA CORTE, (p. 24), che durante la notte *“ho sentito il tipico battere dell'attenti da ambiente militare quando viene qualcuno di importante”* (p. 26) e ha ricordato di esser stato portato *“nell'ufficio Matricola”* dove *“mi appoggiai con le mani perché non ce la facevo e quelli là in maniera brusca dopo gridavano tipo Marines : Non ti appoggiare”* (p. 27), e dove egli chiese invano che venisse avvertita la sua famiglia. Poi venne condotto nella cella n. 2, dove non c'era nessuno salvi due agenti della Polizia Penitenziaria, uno dei quali molto alto (p. 28) che *“mi hanno fatto spogliare tutto, completamente nudo, mettere in posizione fetale. e ogni volta mi davano il via dovevo saltare e nel momento in saltavo mi davano le botte sul corpo a mani aperte...per una decina di volte, e a un certo punto ho sentito una fitta tipica quella che ho sentito essere dell'infarto, però doveva essere una cosa nervosa, non respiravo più, quindi si sono bloccati”* (p. 29). Fatto rivestire, PIGNATARO ha ricordato di essere stato condotto dagli stessi due nell'infermeria, dove c'erano due persone con i camici bianchi, un uomo e una donna (p. 30) e la donna bionda, era l'unica che faceva domande (p. 31) e che gli chiese se avesse avuto delle botte e *“ho risposto di no perché stavano dietro quelli”* (p. 32), e dove non ricevette alcuna forma di accertamento diagnostico (p. 32), né misurazione della pressione sanguigna né auscultazione del cuore (p. 33) e quindi ricondotto nella cella n. 1 dove gli venne fatta assumere la consueta posizione per un paio d'ore, finché, *“ammanettati a due a due”*, vennero condotti verso il pullman per il trasferimento in carcere. Durante questo momento, nel transito per il corridoio, ha detto PIGNATARO. *“ricordo un episodio che mi è rimasto impresso nel cervello, di una violenza incredibile: Stavamo sempre con la testa abbassata e c'erano due che ci precedevano, a un certo punto uno della Polizia Penitenziaria ha dato un calcio alla caviglia, ho visto per quanto si vedeva, quello davanti a me è crollato tipo quando si vedono gli animali al macello”* (p. 35) ma noi *“non ci siamo detti nulla, eravamo stravolti dalla stanchezza.. il sole non era ancora calato, presumo le 18 e 30, le 19 (della domenica)”* (p. 36). Saliti a bordo uno degli agenti disse: *“- Mo' vedi come i coccodrilli si ammosciano- e spense l'aria condizionata e si moriva dal caldo. Io non so se sono svenuto, mi son svegliato al carcere di Alessandria”* (p. 37). PIGNATARO ha poi riferito che *“ho avuto e ho tuttora parecchi danni, ho allegato pure dei certificati, crisi di panico, non riesco a camminare bene, ad andare in un supermercato, a prendere un treno, lo psichiatra che mi visitò al centro di igiene mentale dice di una crisi dovuta a un trauma.. che bisogna uscirne lentamente.. ho avuto grossi problemi con la mia famiglia, con la mia convivente, viviamo separati in casa, in quanto la notte mi svegliavo, gridavo, non riuscivo a dormire, mi muovevo”* (p. 38)

- 12) CALLIERI Valerio all'udienza del 27.3.06 ha ricordato di aver avvertito a un certo momento un bruciore agli occhi come se in una cella fosse stato spruzzato qualcosa e di aver visto i carabinieri che si alzavano i fazzoletti sul volto, e poi *“ho sentito urla forti provenienti da altre celle”* (p. 20). Ha ricordato di aver potuto sedersi per un poco su concessione di un giovane carabiniere che diceva anche *:- alzatevi che arrivano gli altri, ma non andate in bagno adesso-“* (p. 22), che mai gli vennero dati cibo o acqua (p. 24) che quando venne accompagnato al bagno dovette camminare *“con una mano tra il collo e la nuca...a 90 gradi e guardavo solo a terra, solo il pavimento”* così accompagnato da un carabiniere e *“c'erano delle persone, che vestivano la divisa della polizia penitenziaria, schierate in fila e mentre passavo mi hanno dato dei calci sulle gambe e delle botte alla schiena e ne ricordo una particolarmente forte”* (p. 26) e che in bagno gli venne detto che aveva 20 o 30 secondi per espletare i suoi bisogni, che disse di non farcela in quel tempo e che per questo motivo *“siamo tornati indietro”* (p. 27) e che *“il Carabiniere mi spinse velocemente”* tanto che nel ritorno non ricevette percosse (p. 28) e in cella dovette

riassumere la stessa posizione vessatoria (p. 28) mentre dall'esterno arrivavano *"insulti e minacce come comunisti di merda, zecche di merda, che siete venuti a fare e viva il Duce e per la morte di Carlo Giuliani, mi ricordo che dicevano: - uno a zero per noi"* (p. 29) e *"una triste canzoncina: - quattro cinque sei a morte gli ebrei, uno due tre evviva Pinochet"* (p. 30) CALLIERI ha poi ricordato il rumore sordo dei colpi e i lamenti (p. 339 e verso l'alba, l'episodio che, ha detto CALLIERI, *"mi ha sconvolto di più"* (p. 33) e cioè quanto accadde a un uomo che *"credo fosse poliomielitico"* e ha descritto il pestaggio di Tabbach, che si era seduto, da parte di *"due agenti molto robusti in divisa da polizia penitenziaria (pp. 34 e 35), che durò un minuto e mezzo, due minuti...mentre Tabbach urlava e diceva basta, aiuto basta e questi continuavano"* (p. 36) e ha ricordato *"l'impotenza dell'azione in cui eravamo tutti quanti"* (p. 37). CALLIERI ha poi ricordato che a un certo momento *"hanno chiesto se qualcuno voleva andare in bagno, mi ricordo che era la prima volta, e m'è suonata strana questa richiesta.. era come un invito. Però ricordo che questo ragazzo.. coi piercing e il colorito olivastro (p.38).., è andato e là ho sentito dei colpi forti e lui che urlava, ed è tornato piangente dolorante"* (p. 39). Nella mattinata del 22 luglio, ha detto CALLIERI, venne condotto poi in infermeria da un agente, che, al dibattimento ha detto essere un carabiniere e che nella prima deposizione gli è stato ricordato aver detto fosse un agente della polizia penitenziaria, ha precisato che lì non ricevette, da una donna e da un signore con una divisa grigia, (p. 41) alcuna visita medica rituale, ma che gli vennero fatte fare delle flessioni e poiché non riusciva a raggiungere la punta dei piedi questo agente *"mi spingeva e mi dava dei calci"* (p. 46) Circa il danno ricevuto, CALLIERI ha detto di averne avuto di psicologici, di aver frequentato uno psicologo, di aver avuto costantemente degli attacchi di panico e *"soprattutto quando vedevo una divisa, anche quando non ce n'era motivo assolutamente, in strada, magari cogli amici"* (p. 51) e che in famiglia si vergognava di parlarne, ma sua madre gli aveva detto di essere *"venuta a svegliarmi, e stavo con i palmi delle mani rivolti verso l'alto"* che talvolta gli capita ancora. (pp. 52, 53) e ha concluso ricordando che nella caserma *"c'era il terrore generalizzato perché sentivo le urla e la gente che rideva da parte delle forze dell'ordine"* (p. 55) .

- 13) BISTACCHIA Marco all'udienza del 10.4.2006 ha ricordato di essere stato condotto in altro edificio e lì, alla vista di un agente che stava indossando dei guanti di lattice, *"mi prese una tachicardia, uno stato d'ansia (p.10) quando mi venne chiesto di togliermi gli abiti e c'erano delle persone che facevano delle flessioni(p.11) e mi immaginavo addirittura una perquisizione anale e soffro di tachicardie e manifestai questa difficoltà e chiesi di abbandonare la posizione (p12) e chiesi di andare infermeria"* (p. 13) dove venne portato e dove, ha detto *"non sono sicuro se mi misurarono la pressione, sicuramente mi chiesero se avevo delle allergie e poi mi somministrarono delle gocce di Valium"*(p15). Quindi BISTACCHIA ha detto di essere stato ricondotto in cella, mentre *"dall'esterno si sentivano le persone che passavano e che ci gridavano"* (p. 16) nella *"classica posizione gambe divaricate, testa al muro, poi però ebbi un cedimento.. (forse influiva il Valium, comunque non svenimento, ma un momento come collasso p. 18) e mi viene permesso (da agenti in divisa o della Polizia di Stato o dei Carabinieri p. 22 e 23) di stare a terra, pancia sotto, gambe divaricate, braccia divaricate e qui subisco a parte varie offese, anche dei calci alle gambe e degli sputi sulla faccia"* (p. 17) e ciò per *"una mezz'ora"* (p. 19). BISTACCHIA ha poi ricordato che *"molti facevano riferimento al fatto che noi eravamo spacciati in quanto ormai eravamo nelle loro mani in quanto il Governo glielo concedeva, in quanto chi poteva venire a salvarci a quel punto? E l'elenco dei vari Che Guevara Bob Marley, Bertinotti.. e dicevano che le pensioni la previdenza sociale era stata istituita da Mussolini e non da qualche personaggio della sinistra...e mi ricordo le filastrocche come uno due tre viva Pinochet quattro cinque sei morte agli ebrei sette otto nove il negretto non commuove e riferimenti a Carlo Giuliani, del fatto che uno lo avevano fatto fuori e che ora toccava a noi e suonerie dei cellulari con Faccetta nera"* (p. 20). BISTACCHIA ha quindi

ricordato che, in occasione della visita del Ministro, quando sentì il battere dei tacchi dei militari, uno dei fermati, CUCCOMARINO, gridò al piantone che li informava dell'arrivo del ministro "Abbiamo freddo". A poi ricordato quanto accadde ad AMODIO per la sua bassa statura (p. 28) ha descritto il pestaggio di TABBACH *"quando io stavo girato e si senti(rono) molti colpi e proprio il colpo secco come del manganello e lui che chiaramente non gridava però diceva: No, la gamba, basta"* (p. 44); ha ricordato MOROZZI *"portato in mezzo alla cella e pestato perché avevano scoperto che era il giorno del suo compleanno. e mi sembra che fosse a pancia in sotto o forse in piedi,"* (p. 46) e ha ricordato lo spruzzo del gas mentre si trovava *"vicino alla cella"* dove avvenne, precisando che lui *"ruotava abbastanza e mi sono trovato in diversi angoli della cella o diversi luoghi"* (p. 48), che verso le 3 o le 4 del mattino il carabiniere che era rimasto di piantone sulla porta consentì di sedersi (pp. 30 e 31) e in quel frangente *"circolò una bottiglietta di acqua piccola"*. Ha poi ricordato un ragazzo di Taranto che *"stava al mio fianco andò al bagno e tornò che era una maschera di sangue"* (p. 34) e *"mi sembra che singhiozzasse"* (p. 35), che *"la situazione in corridoio era un corridoio frequentato forse poliziotti sicuramente Carabinieri,, affollato e particolarmente pericoloso per chi ci passava in mezzo perché riceveva dai semplici insulti a colpi, calci, schiaffi"* (p. 36) e ha ricordato di un Carabiniere che gli consentì, durante il transito per il bagno, (dove per la tensione non gli fu possibile espletare i suoi bisogni p.39), pur a testa bassa, di proteggersi un poco dai colpi, pur senza impedirli e senza fargli da scudo (pp. 37, 38, 61). Ha poi ricordato di essere stato condotto tra le 4 e le 5 della mattina da un agente della Polizia Penitenziaria (p. 40) nell'ufficio Matricola dove gli venne intimato di salutare e gli dissero: *"saluta se no ti picchio"* (p. 41) e *"mi fecero svestire.. rimasi completamente nudo, mi tolse i lacci delle scarpe me li tagliò e rimasero a terra e a un certo punto mi disse: - Ora ti inchini li raccogli a quattro zampe e poi abbai, e poi voglio vedere come abbai- e precedentemente mi aveva fatto gridare: -Viva la Polizia, viva la Polizia Italiana"* (p. 49). Ha quindi ricordato di essere stato ammanettato e condotto da un Carabiniere, un ragazzo di una trentina d'anni (verso il trasferimento nel carcere) *"che mi disse che mi aspettava lo stupro da parte dei marocchini, che uscivamo da Bolzaneto per entrare all'inferno di violenze, che lui era uno di quelli che aveva assistito al mio cedimento quando ero steso a terra e diceva: -Non mi fecero entrare, perché se fossi potuto entrare ti avrei massacrato, la gente come te..-"* (p. 51). Ha poi ricordato che al mattino gli fecero firmare un verbale dicendogli: *"firma se no ti picchio"* (p. 54) e infine ha detto di essere *"tornato a casa con dei lividi alla gamba o al polpaccio che sono andati via molto presto, ma son insorti stati di agitazione attacchi di panico, difficoltà di concentrazione e mi rivolsi a uno psicologo che mi rilasciò due certificati.. feci delle visite, mi svegliavo di notte avevo del vampate di calore e poi il contatto terribile con le forze dell'ordine quando si presentava, e questo ancora succede che mi fermano Carabinieri o Polizia per un semplice controllo dei documenti o patente e insorge uno stato,, a volte di brividi, di paura..e ci sono dei parallelismi che mi richiamano l'attenzione.. un ambiente particolare una sala di ospedale, ancora oggi sebbene in maniera più lieve ma è un'esperienza che non si dimentica, non semplicemente dal punto di vista mnemonico, ma proprio anche di riacquisire a 27 anni una serenità un equilibrio, sono ancora molto lontano dall'aver cancellato Genova"* (pp. 55, 56). A questo punto, in margine a questa deposizione devono evidenziarsi alcuni elementi, già posti in luce in altre parti della presente sentenza, che possono comunque richiamarsi. Il primo attiene all'attendibilità della deposizione, che contiene elementi anche favorevoli alle tesi difensive, sull'interruzione delle violenze, ad opera di un Carabiniere accompagnatore. Con il che si ripete quanto già detto: e cioè che era sufficiente una piccola assunzione di responsabilità in termini di rispetto della legalità, da parte di ciascuno degli appartenenti al personale impiegato nel sito, per ottenere un'attenuazione delle sofferenze inflitte alle pp.oo. Ma l'elemento cardine di questa deposizione dev'essere individuato nella ricostruzione di

quanto accadde alla P.O. TABBACH, di cui parlano anche altre PP.OO., vicenda che sostanzialmente viene ricordata in modo analogo, ma non del tutto sovrapponibile. Si ricava cioè dalla deposizione di BISTACCHIA e delle altre PP.OO. che ne hanno parlato, la prova di come la memoria di queste PP.OO. abbia agito selettivamente sui ricordi, tale per cui l'elemento più vivido del ricordo supera altri elementi per pregnanza e lucidità, ma la costante ricavabile da tutte le deposizioni (dove la durata dell'aggressione varia a seconda delle differenti deposizioni) è la causa dell'aggressione, assolutamente futile e abietta: e cioè l'aver TABBACH ceduto al dolore e alla sofferenza della posizione vessatoria impostagli nonostante la protesi alla gamba, e l'essersi seduto, e la supplica vana di smettere le sevizie.

- 14) CUCCOMARINO Carlo all'udienza del 24.3.2006 ha ricordato il pestaggio dell'uomo menomato alla gamba TABBACH (p. 37), il ritorno dal bagno del ragazzo che vi era stato picchiato, che ritornò piangendo e *“vidi addirittura proprio un calcio nel fondo schiena con cui fu fatto entrare (nella cella p. 38), un ragazzo molto alto, forse toscano, che non ce la faceva a restare in piedi e ...che lo picchiarono in maniera piuttosto robusta anche a colpi di manganello (p. 36) il ragazzo di cui scoprirono che era il suo compleanno e lo fecero mettere in ginocchio in mezzo alla stanza (p. 39) e gli davano qualche schiaffone, qualche calcio (p. 40). Il ragazzo molto piccolo di statura di Napoli preso in giro, lo spruzzo di gas urticante (p. 41) qualcuno da fuori che faceva delle finte esecuzioni (p. 41) cioè puntava la pistola oppure facevano il saluto romano (p. 41) le grida durante la notte (p. 42) il ritorno in cella di DELLA CORTE, a schiaffoni”* (p. 45). CUCCOMARINO ha poi ricordato di essere stato portato in infermeria dove c'era una dottoressa (p. 45) ma dove non gli venne misurata la pressione sanguigna e infine ha ricordato che al mattino quando venne condotto al pullman, egli venne ammanettato con il ragazzo del compleanno, *“la mia destra con la sua sinistra e viceversa e... noi due eravamo costretti a camminare carponi e l'agente che ci teneva ci premeva sul collo, sulla nuca e poi a un certo punto, prima di salire sul pullman questo qual ci prese e con una forza incredibile ci sbatte le due teste”* (p.50) *“rimanemmo intontiti per una buona mezz'ora”* (p. 53). CUCCOMARINO, che ha ricordato di essere un insegnante (p. 56), ha concluso ricordando che *“tutta la notte è stato un periodo di particolare tensione e di paura”* (p. 55) e che le conseguenze furono la necessità di cure presso la struttura psichiatrica di Reggio Calabria e *“da allora non sono più uscito da una forma depressiva, i sintomi sono stati che non riuscivo più a dormire bene, avevo incubi e pensieri fissi”* (p. 56)
- 15) CAMANDONA Stefano, all'udienza del 9.5.06 ha ricordato poi l'episodio del gas spruzzato in cella, la tosse di alcuni, il gas che *“piano piano mi è arrivato al naso e agli occhi e non riuscivamo più a respirare, gente che tossiva”*, il sangue vomitato da LEONE Katia, i Carabinieri che si coprivano il viso coi fazzoletti, (p. 27) il ritardo nei soccorsi a LEONE (p. 28) finché, *“a metà nottata hanno diviso gli uomini dalle donne, dicendoci che ci dividevano perché adesso erano tutti cazzi delle donne che adesso le avrebbero stuprate tutte quante”* (p. 28) e ha detto di essere stato spostato in un cella più avanti. *“A una certa ora”* ha aggiunto *“la situazione è stata ancora più critica perché eravamo più stanchi e sono arrivai questi qua col cappello rosso granata, con la divisa della Polizia Penitenziaria, e hanno iniziato a insultarci, sono entrati e hanno dato mazzate un po' a tutti e ci hanno detto che dovevamo stare in piedi perché loro lavoravano”* (p. 30) e *“ci facevano stare proprio in punta di piedi bel allungati con le mani così”* (p. 31). CAMANDONA ha quindi ricordato l'episodio del pestaggio di TABBACH, analogamente a quanto riferito nelle altre deposizioni, e di un *“ragazzino di Taranto colpito ripetutamente con calci e pugni.. e mi ricordo che era bollato in faccia”* (p. 32), ha ricordato che a un ragazzo che chiedeva di avvisare la madre malata di cuore, dissero che le avevano telefonato informandola che lui era morto, scoppiando tutti a ridere, ha ricordato le

ingiurie a una persona di bassa statura, accusato di aver stuprata una ragazzina, minacciato di vendetta, (p. 33), e di essere accusato di omicidio di un poliziotto, ingiuriato per la bassa statura e accompagnato al bagno per fare i suoi bisogni, che *“era rientrato e puzzava perché diceva di avere la diarrea e mentre era seduto in bagno non lo avevano lasciato finire, non lo avevano lasciato pulirsi”* (p. 34). Ha poi ricordato che *“tutti quelli che andavano in bagno venivano picchiati”* (p. 35) e quando alla porta ci fu *“una persona che mi sembrava una persona umana e gli ho chiesto se potevo andare in bagno, mi ha detto: - qua ti ammazzano di botte, tu fai come ti dico io, io ti metto una mano sulla testa, tieni la testa bassa, ti guido io non alzare mai gli occhi, che questi ti danno un sacco di botte...era una persona grossa un carabiniere o un poliziotto”* (p. 35) e ha aggiunto: *“Nella nottata era una cosa agghiacciante, si sentivano solo urla, ma proprio forti, vedevo gente trascinata insanguinata, mezza nuda per i corridoi quando riuscivo a sbirciare qualcosa, donne e uomini... era già un po' tardino, adesso so che avevano fatto l'irruzione nella scuola.... Mi ricordo una persona che diceva: ma gli hai già fatto male al braccio così gli spacchi il braccio e questi che dicevano: a me non me ne fotte un cazzo.. sentivo che davano botte sentivo questa ragazza gridare”* (p. 39). Condotta alla visita, CAMANDONA ha detto che c'erano *“degli altri medici, c'erano dei poliziotti, c'erano anche delle donne in divisa”* (p. 40) e *“mi hanno fatto spogliare nudo davanti alle donne.. che erano quelle che guardavano le celle”* (p. 41) e *“davanti alle donne mi hanno fatto inchinare, fare le flessioni, e .. (dicevano) così: - Guarda fa schifo-. Le donne in divisa venivano lì a guardare e ridevano. Poi quando mi hanno fatto rivestire tutto uno mi ha chiamato di nuovo col nome storpiato, io gli ho detto : - Camandona-, questo mi ha tirato un calcio da dietro fra i testicoli e l'ano e mi ha detto: -No, tu ti chiami Camarona invece che Camandona; io ho detto: - va bene mi chiamo Camarona”* e questo in presenza delle persone in camice (p. 43). Ha poi detto che non gli venne auscultato il cuore né misurata la pressione sanguigna (p. 46). Questa P.O. ha infine detto di aver avuto conseguenze psicologiche dalla vicenda, perché *“per tanto tempo non riuscivo a dormire, ho preso anche delle cose per dormire”* (p. 50).

- 16) TABBACH Mohamed, all'udienza del 6.11.2006 analogamente ad altri gli episodi che riguardarono AMODIO Massimiliano, il ragazzo di bassa statura, e il fatto che *“ogni tanto passava qualche persona non potevo neanche girare (il capo e) spruzzava liquido (p. 31) con la bomboletta, 2 o 3 volte, beccava a me direttamente bruciavano gli occhi non riuscivo più ad aprirli”* (p. 31) e *“nella prima cella tutto il tempo che sono rimasto si trovavano sempre urla, urla di tutti e due i lati, urla di dolore e urla di qualcuno di gioia: - abbiamo vinto, abbiamo carta bianca”* (p. 31) e ingiurie come *“comunisti di merda, in continuazione”* (p. 33), Poi, ha detto TABBACH, venimmo spostati *“nell'ultima cella.. dove siamo riusciti a dormire (e se) alzavo la testa guardavo (e) vedevo un po' di gente... davano insulti dalla finestra”* (p. 33) e poi *“Ci hanno chiesto di alzarci in piedi siamo messi nella solita posizione poi hanno cominciato a spostarci nella prima cella”* (p. 33) *“attaccati al muro con mani in alto e gambe divaricate”* e *“neanche 5 minuti (seduti)”* (p. 34). Verso le 21, ha poi ricordato TABBACH *“non potevo più muovermi non potevo più stare in piedi e mi son seduto ho detto non me ne frega niente sono stanco e arriva un agente vestito di grigio.. ha detto adesso ti insegno io come si sta in piedi e appena entrato subito ha cominciato a colpirmi con un manganello”* (p. 36) e *“c'erano altri due agenti a fianco.. non so quanti colpi 10. 15., 20 sulle spalle e sul braccio perché io ero seduto, col piede cercavano di rialzarmi, mi hanno strappato la camicia mi hanno strappato la giacca, mi hanno rotto l'orologio si è fermato sulle 9 e 23, era nel polso”* (p. 37). *“poi ha continuato a colpirmi non so per 10 minuti un quarto d'ora. Io dicevo la gamba la gamba mi fa male, a un certo punto un'altra persona da fuori della cella ha detto lascia perdere quello lì ti porta guai”* (p. 38). Questo mentre al di fuori della cella stazionavano i carabinieri (p. 38). TABBACH ha poi ricordato di non aver ricevuto né cibo né acqua e

“dieci minuti dopo aver preso i colpi” ha ricordato di essere stato condotto in infermeria (p. 40) davanti a “una dottoressa vestita di bianco” dove gli venne ordinato di svestirsi..” Chiesto se fosse possibile avere una sedia, ha detto TABBACH, “ *ho dovuto nella mia condizione sedermi per terra e togliermi il vestito.. e la porta si apriva e la gente entrava e usciva e io ero nell’angolo completamente nudo*” (p. 43). Poi, rivestitosi, “*La dottoressa coi capelli biondi mi ha chiesto se sono ferito. Mi sono girato ha aperto la camicia di dietro, ha detto cosa è successo, gli ho detto 10 minuti fa i suoi colleghi...e la dottoressa non ha risposto... non ha auscultato il cuore né misurato la pressione*” (p. 44). Quanto al danno subito, questa P.O. ha detto che questa esperienza “*resta incisa dentro di me non viene cancellato nulla*” (p. 54) e che il suo lavoro di traduzioni dall’arabo, a causa della notorietà avuta sui giornali, si è ridotto dell’ 80 per cento (p. 53). Anche in questo caso, come in tutti gli altri (e questo aspetto verrà esaminato quando verranno affrontate le posizioni degli imputati dalla c.d area sanitaria, concorrono le condotte finalizzate all’umiliazione della p.o., al mancato intervento per accertarne le reali condizioni sanitarie (l’insufficiente o mancato triade) e l’omissione di alcun intervento per far cessare le sevizie, l’omologazione in concreto con le condotte dei seviziatori, la mancata denuncia dei crimini all’autorità giudiziaria o a chi, al di fuori del sito, avrebbe potuto e soprattutto dovuto intervenire.

- 17) LEONE Katia, all’udienza del 6.11.06 ha ricordato che l’unico momento in cui poté sedersi fu al ritorno dall’infermeria perché non stava bene, ma per poco tempo, mentre giungevano ingiurie a sfondo politico e alle ragazze: “*puttane comunisti di merda*” (p. 63) mentre “*un poliziotto o un Carabiniere aveva sistemato il suo telefonino tra le sbarre e ci faceva sentire per tutta la notte la suoneria Faccetta nera*” (p.64). Ha detto che giungevano anche minacce come “*vi faccio fare la stessa fine che ha fatto Sole, la ragazza, indagata per l’inchiesta della Val di Susa dei lupi grigi e che è morta (impiccata) a Torino*” (pp. 63,64). LEONE ha poi ricordato di aver visto lo spruzzo del gas nella cella e di aver cominciato a vomitare sangue (p. 68), che le persone nella cella “*hanno iniziato a urlare che c’era qualcuno che vomitava sangue, quindi il Carabiniere che era alla porta mi ha preso e portato in infermeria.. dove mi hanno fatto sdraiare su un lettino e poi è arrivato un dottore, alto e robusto (p.69) dottore, penso, perché parlava come se lo fosse (p. 68) che portava una maglietta nera con la scritta Polizia Penitenziaria sul petto e una maschera antigas in faccia...e mi ricordo che quando ho ripreso i sensi, ero in stato confusionale, ero su un lettino con la maschera dell’ossigeno che mi sono tolta e sentivo il dottore che chiedeva all’infermiera di prepararmi l’iniezione (p. 69) “ e io gli ho chiesto cosa fosse questa iniezione e lui mi ha detto: -Perché non ti fidi di me se sono un dottore?- E io ho detto: -no l’iniezione non la voglio e lui mi ha detto che potevo anche andare a morire in cella e quindi sono tornata in cella*” (p. 70). LEONE ha ricordato che la reazione della altre ragazze in cella al gas fu quella di avere tutte il ciclo e quando lei tornò in cella tutte chiedevano assorbenti (p. 70) e ha aggiunto “*ho chiesto l’acqua tutta la notte dopodiché è stata portata una bottiglietta piccola e non sono riuscita a bere.. la mattina ci hanno diviso*” (p. 71). Ha ricordato di aver avuto freddo (p. 72) che dopo l’infermeria venne portata in una stanza dove c’erano due donne della Polizia o dei Carabinieri “*che mi hanno perquisito lo zaino, tagliato la felpa, buttati alcuni effetti personali , fatta spogliare e davanti a me c’erano dei Carabinieri e un dottore, in piedi, particolare che mi guardava*” (p. 73) ma ha precisato che questo non era lo stesso di prima, aveva il camice, era alto cogli occhiali, brizzolato, e “*mi guardava insistentemente nelle parti intime e quando io l’ho guardato gli ho fatto capire che mi dava fastidio e mi ha detto di stare zitta mi ha fatto segno*” (p. 73). LEONE ha detto poi di non ricordare alcuna forma di visita medica e poi condotta in un’altra cella dov’erano solo donne, e dove venne fatta mettere nella stessa

posizione a gambe divaricate, faccia al muro e mani alzate (p. 78) . Ha detto che una sola volta venne accompagnata in bagno *“presa con il braccio torto sulla schiena e la testa praticamente calata a terra verso il pavimento... mentre le dicevano che era un ragazzo e che sembrava un uomo”* (p. 79). LEONE ha poi descritto due donne poliziotto, che erano state di guardia la mattina di fronte alla cella dov’era costretta alla posizione vessatoria, e una che pure l’accompagnò in bagno e in particolare delle due una con un *“caschetto tipo Valentina, alta robusta, bionda”* (p. 81) riconosciuta nella foto 284 come l’imputata AMADEI Barbara.

- 18) DUBREIL Pierre, all’udienza del 23 maggio 2006 ha ricordato che poi giunsero altre persone che vennero fatte mettere nella stessa posizione vessatoria, che un agente gli chiese da dove venisse, e che lo colpì con un pugno nella schiena per indurlo a rispondere e lui disse di essere francese (p. 10) che all’inizio della notte venne condotto fuori dalla caserma per la foto segnalazione (p.10) condotto con le mani ammanettate dietro alla schiena chinato, e, mentre tornava nel corridoio .. dove i poliziotti parlavano forte e scherzavano fra loro, ricevette un colpo alla testa e cercarono di farlo cadere sgambettandolo (p. 11). DUBREIL ha ricordato di aver visto *“ un altro prigioniero come me con la testa così abbassata e i poliziotti gli davano dei calci nel sedere per farlo andare avanti”* (p. 12) e al ritorno venne rimesso nella cella n. 8 dove, ha detto *“ non avevo più forze e mi sono lasciato cadere e sono rimasto seduto per due ore”* (p. 13). E DUBREIL ha collocato questo fatto intorno alle 23 o alla mezzanotte (p. 16) Ha poi ricordato che altre due persone, una con dei guai a una gamba, un italiano sui 45 anni, con la barba e un altro con difficoltà di respirazione, poterono rimaner seduti (p. 14). Davanti alla cella stava personale che vestiva la divisa dei carabinieri, coi pantaloni scuri e le righe rosse (p. 15) e ha precisato che *“ la maggior parte degli agenti vestivano questi pantaloni scuri con le bande rosse, alcuni avevano un berretto nero”* (p. 15). Questa P.O. ha poi ricordato che per la maggior parte della notte rimase in mutande finché il prigioniero con i guai alla gamba e con la barba, gli prestò un giubbotto di pelle senza maniche (p.19), e ha detto che costui, di nome MASSIMILIANO (SPINGI) gli traduceva quel che i poliziotti gli urlavano e che lui non capiva (p. 20).) Poi, più tardi nella notte venne portato davanti all’ufficio Matricola (e prima di lasciare la cella restituì il giubbotto rimanendo in mutande p.23) dove sostò per 20 minuti e dove *“una persona con la tuta cacki, picchiandomi con molta violenza mi ha fatto rimettere nella posizione della cella con le mani in alto e le gambe aperte* (pp. 20, 21), e ciò dandogli *“ calci alle caviglie ai polpacci e pugni sulla schiena sulle spalle e sulle braccia”* (p. 22) DUBREIL mentre stava in attesa nel corridoio, nella posizione vessatoria, indossando solo le mutande, ha detto che passò un poliziotto che egli non riuscì a vedere, che *“mi ha fatto scivolare un dito sulla schiena e ha fatto una battuta che aveva una connotazione sessuale e ho capito (parole) del genere: - stiamo per divertirvi tutti e due- “* (p. 23, 24). Nell’ufficio Matricola gli venne quindi presentato un foglio che DUBREIL non voleva firmare perché non lo capiva, ma *“due agenti si sono affiancati dalle due parti del mio corpo mettendomi una mano sulla spalla per farmi capire che...e la signora che mi aveva dato questo foglio si è messa a ridere..e quando mi sono sentito minacciato di essere riportato in cella ho preferito firmare”* (p. 25). Quindi venne riportato nella cella n. 1 dove *“poco dopo l’agente è tornato e ha iniziato a picchiare un po’ tutti perchè aveva voglia di sentire la gente gridare dando dei pugni nella schiena, a me diverse volte mi ha dato dei pugni finché mi metto a gridare e ha picchiato ogni persona”* e poi *“ci hanno tutti obbligati a inginocchiarsi con le mani in alto e il viso di fronte alla parete dove rimasi per 20/30 minuti”* (p. 26). DUBREIL ha poi ricordato di essere stato condotto alla visita medica, dove ebbe molto freddo, e dove c’erano *“un uomo e anche tre donne col vestito bianco”* (p. 28) e *“l’uomo (sui 40 anni, alto largo di spalle coi capelli lunghi e ricci p. 29) mi ha chiesto di toccare il suolo con le braccia inchinandomi in avanti.. mi hanno chiesto di fare qualche piegamento con le gambe a braccia tese in avanti e le signore ridevano”* (p.

29) e lì gli fecero delle domande anamnestiche ma non gli misurarono la pressione sanguigna (p. 31), Questo tra l'una e le due del mattino (p. 32) e prima di uscire dall'infermeria, ha ricordato DUBREIL, *“mi hanno fatto mettere una camicia fine verde, usa e getta, da ospedale”* (p. 32) e all'uscita dall'infermeria venne ammanettato con un italiano di circa 30 anni, *“piccolo con la testa rasata e una ferita aperta sul cranio senza medicazioni”* (p. 33). Ha poi ricordato *“odori molto forti di gas lacrimogeno”* (p. 34). Di aver aspettato il più a lungo possibile prima di chiedere di essere condotto al bagno, avendo visto una persona tornarne piangendo, e di esserci andato quand'era nella cella n. 8 (p. 35) di non aver ricevuto né cibo né acqua fatta salva una mezza bottiglietta da un carabiniere per tutti (p. 36), di ricordare una persona che era in cella con lui *“portata in fondo al corridoio e quando è tornata il sangue gli usciva dalla bocca”* (p. 37) riconosciuto in BLAIR JOHN COLIN (p. 38). Ha ricordato che un altro prigioniero, BRANDO ULICH gli aveva poi detto che *“dopo le impronte a Bolzaneto erano andati fuori a lavarsi le mani e un poliziotto gli aveva spruzzato del gas a 10 centimetri dagli occhi”* (p. 39); ha ricordato che (attraverso) la griglia ogni tanto i poliziotti picchiavano un ragazzo (p.40) che il PM gli ha indicato in DEVOTO, di aver cercato con le gambe un po' di calore contro le gambe di un irlandese (OBER MARC) del quale *“ho visto la sua schiena completamente coperta di lividi viola e gonfia”* (p. 41) che BOUCHAD REGANE *“aveva dei segni e delle cicatrici sopra le orecchie, sul viso sulla schiena, era ferito al viso..ed era la persona che uscì legata a lui dall'infermeria”* (p. 42) e infine DUBREIL ha detto che quando uscì da Bolzaneto *“avevo dei lividi sulle spalle, sulle braccia, sono andato dai nonni, sono andato dal medico avevo perso chili, pesavo 69 chili (alto un metro e novanta) per due giorni mi sono sentito perseguito, pensavo sempre che sarebbero arrivati dei poliziotti per riportarmi a Bolzaneto e per due anni ho fatto sovente sogni, spesso degli incubi sognando una prigionia dalla quale dovevo scappare e per anni appena vedevo un poliziotto diventavo molto ansioso, il cuore batteva e la pressione si alzava”* (p. 44) e ha prodotto il certificato medico redatto a SAINTE MAXIME in Francia e prodotto fotografie a colori delle condizioni fisiche.

- 19) URBINO Gerardo, all'udienza del 16 maggio 2006 ha poi aggiunto di ricordare *“un via vai di personale all'interno e all'esterno e telefonini con canzoncine e musicchetta che inneggiavano al fascismo, Faccetta nera, e agenti che cantavano la canzone: Uno due tre viva Pinochet, quattro cinque sei morte agli ebrei, sette otto nove il negro non commuove, dieci undici dodici apartheid”* (p.67). Ha ricordato che a un arrestato di nome GAGLIASTRO venne spruzzato in viso uno spray al peperoncino e che lo sentì gridare, vedendone gli effetti sul volto il giorno dopo, mentre lui stesso ne aveva sentito il fastidio in gola e negli occhi (p. 68). Ha ricordato di essere stato accompagnato alla foto segnalazione *“camminando nel corridoio sempre a testa bassa subendo calci alle caviglie, alle gambe e insulti”* (p.71) *“come comunista, anarchico, bastardo”* (p. 72). Ha detto di essere stato condotto in infermeria con le stesse modalità e che lì c'erano due donne bionde, un uomo robusto sulla cinquantina dietro la scrivania, e un agente giovane che indossava una maglietta grigio verde e due donne bionde (pp.74,75) che gli impose di spogliarsi e di mettere gli abiti a terra e poiché *“andavano posati due centimetri più in là di dove li ho posati mi è stato sferrato un pugno”* (p.75) e ha aggiunto che le due donne quando URBINO si fu *“tolto gli indumenti”* gli dissero: *“che bel culo, te lo facciamo col manganello”* e *“puzzi fai schifo... che fisico di merda...ma è difficile ricordare le parole perché erano continue”* (p. 78). La visita inoltre, ha precisato questa P.O., non fu una visita vera e propria, ma limitata a una raccolta di dati anamnestici mentre solo una parte dei segni delle percosse subite venne annotata, poiché URBINO aveva anche *“il dito del piede destro contuso, distorto, il fianco che faceva male, segni sulle mani e sulle spalle”* (p. 79) Lì poi il giovane in maglietta grigio verde gli *“strappò un piercing dall'orecchio”* (p. 82), dopo di che venne fatto *“sostare nel corridoio sempre con la faccia rivolta al muro, sulla*

sinistra, appena uscito dall'infermeria" e lì " di nuovo insulti e... (mentre) stavo di schiena si è avvicinato un poliziotto, credo in borghese, mi parlava solo con la faccia rimanendo col corpo indietro e mi diceva: - cosa sei tu? un ana... un ana... io non rispondevo e ha detto: - un anarchico- e mi fu tirato un orecchio... quello sinistro (dal quale era stato appena strappato il piercing), di sopra (dove) avevo una piccola lesione" (p. 84). Frattanto " era buio.." e la sosta nel corridoio durò meno di quella in infermeria (p. 84) ma URBINO li ricevette ancora " calci nelle caviglie" (p. 85). Infine sempre nella notte, venne condotto al pullman ammanettato con altri e " salendo mi hanno colpito due o tre volte alla nuca" (p. 86). URBINO ha concluso la sua deposizione ricordando di aver chiesto di andare al bagno " ma mi dissero che se ce la fai a passare.. in tono minaccioso e io non andai al bagno" (p. 95) e che non ricevette durante la sua permanenza nel sito né cibo né acqua (p. 96).

- 20) RUGGIERO Piero all'udienza del 26 aprile 2006 ha poi aggiunto di essere stato condotto nell'ufficio matricola (p. 91) e poi che, durante la permanenza nella cella, " risistemato con i due colpi ai lati e messo contro il muro.. staccandomi dalla parete ero andato contro le sbarre della porta a chiedere cosa ci facevo lì perchè vedevo che la situazione non si sbloccava e non si sapeva nulla.. e nel momento in cui le chiamavo ho scoperto che quella divisa era la divisa delle guardie carcerarie" (p. 89) "insieme con agenti con la divisa blu scuro" (p. 90) e poiché "l'agente mi aveva intimato di far silenzio e di ritornare nella mia posizione con la testa bassa e io invece avevo insistito, (aveva detto) : - ora ti faccio vedere io se non la pianti, ora ti faccio vedere io cosa ti faccio" (p. 90). Sempre durante la permanenza in cella, ha ricordato che, mentre " ero in posizione divaricate, leggermente piegato verso il muro con le mani appoggiate alla parete e una persona che mi parlava.. però io non rispondevo.. tenevo lo sguardo basso, ho visto prima un anfibio muoversi attraverso le gambe e poi è arrivato un colpo nei testicoli" (p.108, 109) Successivamente questa P.O. ha ricordato di essere stato condotto nell'infermeria dove vide " 5 o 6 persone in camice bianco, due seduti dietro a un tavolino e quattro dietro a uno lungo, tra cui una donna" (p.93) Lì, la guardia con la divisa grigia lo aveva spinto su "una lastra grigia diversa dal resto (del pavimento) e m'aveva intimato di spogliarmi e quando io facevo cadere un indumento al di fuori lui prendendomi a calci nei polpacci o spingendomi sulla schiena mi diceva di fare tutto delimitato in quello spazio..e quando lasciavo cadere gli abiti nelle posizioni che lui non riteneva corrette, mi dava dei colpi o alla nuca o ai fianchi" (p. 95) E un medico, in questa occasione, aveva detto all'agente, con tono molto pacato: "stai calmo non è il caso di spingerlo" (p.96, p. 112). Qui, senza procedere ad auscultazioni o a misurare la pressione (p. 98) vennero raccolti o alcuni dati anamnestici (p.98) gli vennero tolti gli occhiali (p. 1000) e gli venne ingiunto di fare delle flessioni, imbarazzato dall'essere nudo di fronte a una donna (p.100). Dopo l'infermeria, ha continuato RUGGIERO, giunto nel corridoio, e affidato a un altro agente, gli venne imposta "questa posizione da ballerina" (p.101) " gamba destra a terra,una gamba sollevata all'indietro in maniera arcuata e le mani più in alto possibile..per un dieci, quindici minuti.. e le persone che passavano davano gomitate o pugni nei fianchi o alla schiena" (p.102), poi, nel transito " c'era qualcuno appoggiato al muro che metteva la gamba per farti inciampare" (p. 102). Venne infine ammanettato con altra persona e condotto, durante la notte (p.110) " con le consuete modalità" sul cellulare per il trasferimento al carcere di Alessandria (p. 105) RUGGIERO ha quindi detto di non aver ricevuto durante la permanenza nel sito né cibo né acqua (p.110) e " a livello psicologico" ha riferito, " ho perso talmente fiducia nelle forze dell'ordine che quando talvolta vengo fermato per accertamenti, comincio effettivamente a temere per la mia incolumità,nel senso avendo visto tutta quella situazione, se vengo fermato da solo, e vengono chieste le generalità, visto che normalmente le pattuglie sono di due o più persone, provo effettivamente paura" (p.111)

- 21) SCOLLETTA Fabrizio all'udienza del 12.5.2006 ha poi ricordato di essere stato condotto

in un altro edificio per la foto segnalazione, (p.12), poi di essere rientrato e condotto *“in una stanza sulla sinistra guardando la piantina.. e lì c'erano altre persone con le divise grigie”* che gli ordinarono *“di fare forme geometriche contro il muro”* (p. 13), poi gli *“tagliarono i braccialetti.. e avevo una cosa incastrata in metallo, con difficoltà a toglierla e .. mi hanno preso la testa e me l'hanno sbattuta (contro il muro p. 12) e ho avuto un attimo di panico totale..perchè ho detto. Finchè sono schiaffi va bene, però...”* (p. 13) ma lì rimase *“per 10 o 15 minuti”* (p. 15). Quindi SCOLLETTA ha detto di essere stato condotto in una stanza dove gli venne fatto firmare un verbale e chiesto se avesse un difensore, mentre *“di continuo (gli dicevano) stai attento fai così fai così se no ti picchiamo.. un po' a tutti”* (pp. 16,17) e ha ricordato le parole: *“bastardo comunista hai voluto fare il furbo, adesso ti conciamo noi”* (p. 17). Dopo di che venne ricondotto in cella per *“il periodo più lungo. Sempre a braccia alzate e gambe larghe...e continuava a entrare gente ma non ne usciva più”* (p. 17). Durante questo tempo gli agenti *“con la divisa grigia”* (p. 19) ordinavano di *“fare forme geometriche al muro come la elle, (un braccio destro o sinistro in alto e fare una elle con le braccia p. 21) e di fare la ballerina”* (p.19) *“mani alzate, e tallone contro tallone a 180 gradi”* (p.20) *“per una decina di minuti in ogni posizione”* (p. 21) e *“hanno minacciato di entrare e di picchiarci se non avessimo fatto le cose che ci dicevano”* (p. 19) *“e per paura l'ho fatto”* (p. 21). Ha poi ricordato che *“c'era una donna che mi prendeva in giro e (un uomo) che diceva: fai la elle fai la ballerina”* (p. 21) e ha ricordato di non aver mai potuto sedersi (p. 22). Condotto poi all'infermeria, dove, ha detto

SCOLLETTA *“ero stanco e stremato”* (p.29) e non mi ricordo bene.. e i ricordi sono meno nitidi” (p. 24) *“mi hanno fatto spogliare, fatto fare la flessione,poi hanno visto che avevo un segno di manganellata, proprio al centro della testa dove avevo preso la testata.. avevo il mio ematoma”* (p.25). Ha detto di essere stato in piedi e con la faccia al muro e di aver dato la schiena al medico (p. 27) e di non aver ricevuto né l'auscultazione né la misurazione della pressione sanguigna e di non ricordare altro (p. 28) Ha poi ricordato di essere stato ricondotto nella cella dove con altre persone dovete riassumere la posizione vessatoria contro il muro (p.31), che gli agenti in quel periodo di tempo avevano le divise blu, che non venne mai somministrato né cibo né acqua (p 32) e che verso la mezzanotte venne condotto al cellulare per il trasferimento, ma che non venne picchiato ma ricevette solo le solite ingiurie come pezzo di merda, bastardo comunista, ora andrai in carcere, ora conoscerai la polizia penitenziaria (p. 35) e nel pulmino vennero sferrate manganellate contro le grate *“tipo scimmie”* (p. 36).

- 22) DEVOTO Stefano all'udienza del 4.4.06 ha quindi aggiunto che *“per una volta mi rifiutai di dire –Viva il Duce- (quello.. mi assestò un colpo alla schiena o allo stomaco, mi sembra però con l'arto.. e non mi sembrò il caso di insistere su questa linea p. 148) e poi l'ho detto”* (p. 143, 144) *“e entrò un poliziotto della Fiera .. ha fatto il giro della stanza e ha fatto sentire dal cellulare il motivo –Faccetta nera-“* (pp. 143, 144) e ha precisato: *“appena ho sentito la suoneria mi son girato e l'ho visto, .. indossava la divisa della Polizia di Stato “* (p. 144) riconosciuto da DEVOTO in quella della fotografia rammostratagli e indicata con B2. Tuttavia, a contestazione del PM, che gli ha ricordato di aver detto il 3 agosto 2001 che la persona in questione era un Carabiniere, di essere oggi certo di no, perchè *“io i Carabinieri non li ho citati né per questo né per altri motivi(p.145) (perché) io percosse dai Carabinieri non ne ho ricevute”* (p. 147). A questo punto, proprio in considerazione della necessaria valutazione circa l'attendibilità del teste, è necessario rilevare come questa deposizione sia attraversata da una serie di contestazioni finalizzate a rettificare o correggere la ricostruzione mnemonica a distanza di cinque anni dai fatti, per mezzo di quanto raccontato da DEVOTO nella loro immediatezza. Deve cioè evidenziarsi come, a fronte di quanto detto il 4.4.06 sul colpo ricevuto da chi gli ingiungeva di dire – *Viva il Duce-*, la contestazione è stata di aver detto il 3 agosto 2001: *“Un agente nel costringermi a fare ciò mi afferrava per i capelli mi dava schiaffi”* (p. 148) e DEVOTO ha

replicato: “ *Ecco, sì, io comunque ho detto arto superiore, io mi ricordo che mi ha percosso con gli arti superiori e nella parte superiore*” (p. 149) e, alla domanda: “ *Adesso lo ricorda meglio, l’episodio?*” ha risposto: “ *No, francamente no, abbiate pazienza ma io non posso ricordarmi propri di tutto*” (p. 149). Deve dunque chiarirsi che la ricostruzione di questa P.O., e sostanzialmente di quasi tutte le pp.oo. sentite, avviene attraverso una progressiva descrizione non solo di quanto è rimasto infisso nella memoria, ma di quanto la memoria ha elaborato attraverso l’opera dell’affettività, che è un meccanismo noto a chiunque abbia avuto modo di confrontarsi seriamente con la deposizione testimoniale delle vittime a distanza di molto tempo dai fatti. Ne consegue che operano sul punto rimozioni e rielaborazioni, immagini perdute e mantenute ferme, il cui permanere nella coscienza discende dalla forza delle emozioni, che governano appunto l’affettività. E questo perché “ *non c’è nessun racconto (e meno che mai nessun racconto orale) che non abbia falle, alcune, contraddizioni; quel che si può pretendere è che i narratore riferisca i cc.dd.* “ *FATTI INDIMENTICABILI*”, cioè quelli che, per la loro rilevanza sociale e/o psicologica, sono ritenuti tali da non poter essere cancellati dalla mente e che in essa vengono abitualmente “trattenuti”, secondo la normale meccanica mnemonica dell’uomo medio. In questo senso la giurisprudenza, com’è noto, parla di “nucleo essenziale” del dictum, vale a dire del “nocciolo” del racconto: di quella parte dell’avvenimento ricordato e riferito che non può essere stata – in tutto o in parte- dimenticata da chi realmente tale avvenimento abbia vissuto o ad esso abbia assistito” (Cass. Sez. V n. 32906 del 31.5.2007. Capriati). Ecco perché è ben possibile che in assoluta buona fede DEVOTO affermi il 4.4.06 che la persona che lo costrinse a sentire Faccetta nera dal cellulare è un appartenente alla Polizia di Stato, e il 3 agosto disse che si trattava di un Carabiniere. Ed ecco perché le dichiarazioni di DEVOTO sono credibili quanto al verificarsi dei fatti traumatici da lui subiti, mentre, per quanto attiene alla loro attribuzione a un poliziotto o a un carabiniere, quando non siano identificabili, perde di rilevanza ma non incide sulla complessiva credibilità della deposizione. DEVOTO ha quindi ricordato di aver “ *ricevuto strizzate ai testicoli... più di una nei bagni, almeno due*” (p. 149) e, nella cella, in occasione dell’ordine di dire – *Viva il Duce*- ha precisato che, se in agosto 2001 aveva detto di aver ricevuto, oltre agli schiaffi, anche “ *una strizzata ai testicoli*” “ *ora che son passati quasi 5 anni, non posso neanche ricordarmi tutto ciò che vi ho dichiarato*” (p. 149), e ha poi aggiunto che ci furono degli avvicendamenti nel corridoio e che “ *in un secondo tempo siamo stati presi in consegna dai Carabinieri e ho vissuto un periodo di tranquillità*” (p. 150). Ha ricordato un agente che indossava una pettorina con su scritto “ *polizia*” che aveva “ *strisciato la porta e detto – pezzi di merda, adesso vi alzate le mani- con riferimento alle mani dipinte di bianco (dei manifestanti)*” (p. 152) e poi di essere stato condotto in infermeria, e ciò circa due ore dopo essere stato perquisito (p. 153) dove DEVOTO disse “ *polemicamente che certi segni non (gli) erano stati fatti durante l’arresto ma dopo, certe percosse*” (p. 154) e più esattamente, quando “ *sono stato fatto accomodare ..ho fatto presente (una contusione) su un polpaccio (e altre)*” (p. 154). Questo P.O. ha quindi detto di essere stato accompagnato in bagno “ *(Due o) tre volte*” (p.156) e una prima volta vi venne scortato da un Carabiniere che sostava davanti alla cella, e durante il transito per il corridoio venne fatto oggetto di “ *sgambettate, sberle, un po’ di percosse*” mentre camminava “ *con le mani sul capo leggermente curvo (e) non era una posizione normale*” (p. 158) ma “ *fra le tre (andate) questa qua era stata la più lieve*” (p. 159) mentre il Carabiniere, mentre DEVOTO veniva percosso “ *non ha fatto niente, poveraccio, perché mi sembra che non avesse poter decisionale né niente.. mi sembra (che fosse) giovane, ma una persona che sembrava quasi si dispiacesse anche di questa cosa,.. certo magari mi strattonava un po’ per farmi recuperare l’equilibrio dai vari sgambetti*” ma “ *non diceva niente*” (p. 159). Poi “ *il Carabiniere mi ha aspettato fuori e sono entrate altre persone... uno mi sembra in borghese e agenti della Polizia di Stato e ho cominciato a ricevere le prime percosse, la*

prima sberla” mentre “ (stavo) sulla porta in mezzo ai bagni alla turca...(e) il Carabiniere logicamente mi ha visto” (p. 160) (quando questi) mi hanno preso da dietro e per il collo, mi hanno tirato due sberle, i soliti epiteti: -Comunista, frocio- (ma questi qua) mi hanno permesso di bere e poi il carabiniere mi ha ripreso in consegna e mi ha introdotto nella cella” (p. 161). DEVOTO ha ricordato un ultimo accesso al bagno , allorché “ ho ricevuto delle botte, delle percosse più forti, (da parte di agenti che) mi sembra fossero in tre, tutti appartenenti allo stesso corpo.. la divisa D2 (polizia penitenziaria)” (p. 164, e ha ricordato un agente particolarmente robusto che “ non mi ricordo bene se mi ha messo la testa sotto il lavandino o ha fatto il gesto (quando) ho cercato di aprire l’acqua per bere,, e non(c) sono riuscito” (p. 155). Anche in questo caso le contestazioni del PM hanno evidenziato una differenza rispetto a quanto dichiarato nell’agosto del 2001, allorché aveva riferito di un Poliziotto che gli avrebbe impedito di bere e non di un agente della Polizia penitenziaria, che si sarebbe lavato le mani gli avrebbe detto – bastardo- e lo avrebbe percosso (p. 166). DEVOTO ha poi raccontato di essere stato successivamente in una cella all’inizio del corridoio (p. 167) dove c’erano due ragazze (con le braccia sul capo e la testa giù e le gambe inginocchiate rannicchiate.. molto scomode p. 170) e dove venne costretto a stare (dapprima con le braccia posizionate in alto p. 172) e poi “in posizione inginocchiata e la testa fra le gambe” (p. 169) “ rivolta verso il bacino e con le braccia unite dietro la nuca” (p. 171) e dove gli vennero fatte assumere “diverse posizioni.. (come) col capo rivolto verso la porta della cella (e non verso la finestra)” (p. 171). Poi ha ricordato di aver chiesto all’agente che sorvegliava se fosse possibile cambiare posizione per una più comoda, perché quella era molto dolorosa e questi disse: “Tutti i presenti assumono la posizione tranne quello che l’ha richiesta” (p. 172) e “poi mi ha sottoposto a un giochino: ripeteva ad alta voce il mio cognome e dovevo rispondere –presente, presente, presente-, poi mi ha chiamato DEVOTI.. e ha detto che dovevo pagare pegno” (p. 172) e “ mi ha percosso” (p. 186). Ha ricordato di un “ ragazzo di nome Omar che si è sentito male con forti dolori allo stomaco... e qualcuno si era alzato per aiutarlo” ma i ricordi, ha precisato DEVOTO “adesso sono vaghi” (p. 174), sebbene abbia ricordato che a una persona, Massimiliano SPINGI, per ragioni di salute, venne permesso di stare seduto (p.174). Ha poi detto che verso le ore 23 o le 24 “un carabiniere ci ha ordinato che ci sedessimo e ci portassero dell’acqua” (p. 178) e poi di essere ancora andato in infermeria dove “ sono stato fatto spogliare completamente nudo, e la cosa me la ricordo perché c’era del personale femminile..e non mi sembrava necessario ..e c’era un medico (p. 180) con una maglietta nera. Capelli neri, robusto, sui 50 anni (che) ha riscontrato subito il problema che ho al piede sinistro rimasto da un incidente quand’ero piccolo leggermente deformato (su cui) ho avuto un intervento chirurgico, e lui mi ha chiesto cosa fosse successo a quel piede e poi (o lui o l’agente che era vicino p. 184) me l’ha calpestato” (p. 179), dopo di che “un agente con la divisa D2 (della Polizia Penitenziaria) con i capelli a spazzola, mi ha detto in dialetto –Faccia al muro- ma io ho capito – amore- (e non mi sono mosso) e (lui) mi ha ripetuto –faccia al muro- e mi ha mollato una sberla, e a me è scappato un po’ da ridere” (p. 181). In questa occasione, secondo la contestazione del PM, il 3 agosto 2001 DEVOTO aveva detto di aver subito anche “strizzate ai testicoli” (p. 182) che il 4.4.2006 questa P.O. ricordava, pur senza riuscire a collocare il fatto esattamente nel tempo e nel luogo riferito il 3.8.01 (p. 183). Ha ricordato poi di essere stato accompagnato da un Carabiniere al fuori dell’edificio per la foto segnalazione e “quando siamo usciti ci hanno fatto inginocchiare su una specie di marciapiede” (p. 189) in attesa di entrare nell’altro edificio, e quindi venne riaccompagnato in cella. Lì, ha continuato DEVOTO, egli protestò reclamando l’assistenza di un legale o la presenza di un magistrato (p. 192) e “ hanno condotto un altro arrestato nei pressi della mia cella e gli hanno messo la testa in mezzo alle sbarre e mi hanno detto: - Questo è il tuo magistrato- e al ragazzo gli hanno intimato di dirgli: -Chiedi al tuo assistito come va- e lui mi ha chiesto -come va- e anche lì nella illogicità mi è venuto un po’ da ridere. Ma era più

una risata nervosa.. e il ragazzo me lo ricordo perchè era più spaventato di me” (p. 194). DEVOTO ha poi ricordato che gli vennero fatti firmare dei fogli. Un verbale “che non volevano che io leggessi e mi hanno detto –firma e basta- “ e fra “gli epiteti ho ricevuto anche –amico dei negri, ebreo- (perché) c’era un ragazzo argentino scuro di pelle” (p. 195,196) e “ i nazisti pensano a voi” (p. 197). Infine venne ammanettato con Costantino SERGI e condotto al veicolo per il carcere. Circa il danno subito,DEVOTO ha prodotto un certificato medico che documenta le lesioni. (p. 207) e ha ricordato di aver visto la lesione da bruciatura, mostratagli da RPETTO Davide, relativa alla sigaretta che un agente spese su di lui, (p. 208) e ha aggiunto: “In quel momento poi non è che fossi interessato molto al segno degli altri”.

- 23) AMODIO Massimiliano all’udienza del 21 marzo 2006 ha inoltre ricordato di essere rimasto sempre nella cella e di aver avuto un’urgenza intestinale insopprimibile, un attacco di diarrea (p. 21) e di aver chiesto al Carabiniere di guardia di essere accompagnato al bagno, ma quello gli aveva detto di stare zitto e di aspettare. Dopo venti minuti lo aveva ancora chiesto invano , ma dopo tre quarti d’ora, ha raccontato “ ho detto o la va o la spacca e ho detto: - guardate ho un attacco di diarrea, devo andare in bagno e l’agente: - Stai zitto aspetta- Mani e faccia al muro, poi, dopo pochi minuti, arriva una persona col camice bianco e costata che stavo costipato”(P. 23) che lo autorizzò. Allora, ha continuato AMODIO, un “poliziotto enorme sul metro e novanta, mi ha fatto mettere le due mani sulla testa e mi ha portato in bagno tenendomi così (p. 24) e ordinandomi di girarmi il meno possibile (p. 25)..e mi ha fatto sedere nel bagno...era un bagno turco. Mi ha fatto stare con la porta aperta. Io ho detto: - per cortesia non è che si potrebbe chiudere la porta? E lui: - Avanti caca, fai preso non rompere il cazzo- e poi ha detto: - Che puzza, hai mangiato cadaveri? Dai fai presto, stronzo, ti do quindici secondi per finire e così ho fatto quanto più presto possibile senza potermi pulire” (p. 25). “ e niente carta ho chiesto di lavarmi le mani con l’acqua” (p. 28) Quindi venne ricondotto nella cella camminando “ cogli occhi bassi le mani sulla testa, tipo joy stick” (p. 27) e nella cella venne messo vicino al finestrone accanto a una ragazza e lì “ ci hanno preso di mira, ci hanno sputato addosso e lei l’hanno chiamata prostituta, le hanno detto: - siete brave voi, ehi piccolina, c’è tutta la compagnia...e a me: Lucio Dalla, girati, Lucio Dalla. Io, appena mi sono girato: - Non ti azzardare mia più a girarti appena ti giri entriamo dentro e ti massacriamo” (p. 29) Ha quindi ricordato uno spruzzo del gas urticante al peperoncino in cella e degli effetti sulle persone che vi si trovavano, analogamente a quanto già descritto da altri (pp. 30 e 31) quanto alla tosse, al non riuscire a respirare, alla ragazza che perdeva sangue, all’indifferenza dei carabinieri sulla porta, al successivo ingresso di questi con il volto protetto (pp. 30, 31, 32), Questa P.O. ha poi ricordato che “vicino al finestrone non hanno smesso un attimo, sentivo la suoneria che faceva -Faccetta nera- e poi ridevano sembravano sconvolti.. ero terrorizzato, pensavo a un golpe” (pp. 33 e 34). Poi venne un funzionario della Polizia di Stato che chiese notizie per la nomina degli avvocati, e a “questi che dal pomeriggio inveivano e quanto più passava il tempo tanto più sembrava che aumentava il numero di questi vicino al finestrone (p. 34) disse: -Ragazzi, per favore, dateci un attimo di tregua, fateci lavorare-” (p. 35), Quindi, ha detto AMODIO, “gli abbiamo chiesto se potevamo sederci e ci lasciò sedere per circa dieci minuti” (p. 36) Finchè, ha detto AMODIO, “ venimmo spostati nella terzultima cella” (p. 37) Qui, ha detto, “ la situazione era qualcosa di incredibile perché io stavo nell’angolo vicino al finestrone con la porta alle spalle e sulla destra poco distante da me a un mezzo metro c’era per terra come una gigantesca goccia di sangue.. poi c’era una strusciata,un’altra chiazza che finiva nell’angolo dove tenevo i piedi, in mezzo alle mie gambe.. e molti schizzi di sangue in faccia al muro.. io facevo l’invalidità civile con l’accompagnamento per l’invalidità civile fisica ed emotiva.. era troppo assurdo.. non potevo vedere altro che la parete con gli schizzi di sangue e pensavo: - qua, se non...” (p. 40) AMODIO ha poi ricordato il pestaggio

della persona con la protesi e ha detto: *“ero terrorizzato, per tutto il tempo ho pregato il Padre Nostro, l’Ave Maria, . sentivo lui che si lamentava e pensavo: - Dai cerca di farcela, non ti lasciare andare- e quando sono entrati l’hanno picchiato non avevo il coraggio di vedere.. io sono bassino non ho un campo visivo grande.. non ho avuto il coraggio di guardare”* (p.43) Quando poi questi agenti per la prima volta se ne furono andati, ha continuato AMODIO, *“potemmo sederci (ed erano le 4 o le 5 del mattino p. 46) e appena seduto ho pregato i mantra buddisti, i mantra tibetani, il Padre Nostro, l’Ave Maria, l’Angelo Custode, tutti, qualsiasi preghiera, qualsiasi religione, qualsiasi mantra mi venisse in mente, buddista o cristiana, qualsiasi religione che avessi studiato la pregavo. Con la stanchezza, la preghiera, il mantra che fa entrare in trance, io sono crollato in uno stato di trance, sono letteralmente collassato (p. 47) e abbiamo dormito fino alle prime luci del mattino e uno accanto a me mi diceva: - Non russare, non russare senno entrano e ci massacrano-”* (p. 46). Dopo di che, ha continuato AMODIO, venne condotto all’ufficio Matricola dove gli venne ordinato di *“levare gli anelli, di spogliarsi, di levare la maglietta il pantalone le mutande... io tenevo gli occhi bassi, facevo quello che mi dicevano di fare”* (p. 51). AMODIO ha poi descritto le modalità della visita medica, dove *“c’era tipo catena di montaggio, portavano un ragazzo, lo facevano spogliare, poi lo portavano qua e poi lo riportavano qua per farlo rivestire.. ricordo un ragazzo avrà avuto 20 anni. Gli avevano levato i piercing e piangeva come un vitello”* (pp. 54,55) e infine *“ ammanettato a un ragazzo con la maglietta ELZN, fronte zapatista, quando ci hanno portato via per un piccolo corridoio ci hanno urlato: - Sei uno zapatista di merda, devi morire- e a me: -Stasera veniamo dentro la cella e ti massacriamo”* (p. 59). Circa il danno subito AMODIO ha riferito di essere affetto da una malattia degenerativa alle gambe i cui legamenti sono labili, e i traumi subiti hanno peggiorato la situazione, (ho problemi alle gambe a deambulare p. 63)perché *“non riesco a stare fermo per troppo tempo: se sto in piedi poi devo riposare per qualche ora.. se sto una giornata intera in piedi devo riposare per un paio di giorni.. ho il ginocchio destro più rovinato del sinistro, zoppico”* (p. 61, 62) e ha precisato di non aver potuto spiegare alle guardie le sue condizioni *“ visto che ci ho messo tre quarti d’ora (solo) per riuscire ad andare in bagno con l’attacco di diarrea”* (p. 62) e quanto al danno psicologico ha detto: *“ A tutt’oggi non vado più alle manifestazioni, attacchi di panico, malessere, anche il modo di venire qua, mio padre mi ha accompagnato alla stazione e quando ho visto la macchina della polizia della stazione mi è venuta la palpitazione, stavo male sudavo..e sino al 2004 ho avuto una fase di malessere, 2001, 2202 mia madre non sapeva come fare, mi chiudevo in casa oppure avevo delle crisi”* (pp. 43, 44). L’ampiezza di questa deposizione è ritenuta utile dalla Corte per evidenziare, così come verrà spiegato successivamente, gli effetti dell’azione del personale presente nel sito di Bolzaneto sulle vittime, caratterizzata da una sinergia di condotte, non sempre e necessariamente basate sul mero esercizio della violenza fisica. Anzi, come si evince dalla deposizione di AMODIO, la quantità di violenze fisiche subite da questa P.O. non è stata elevatissima, ma gli effetti della percezione della violenza su di sé e sugli altri, e soprattutto del potenziale terroristico espresso dalla continuità delle vessazioni fisiche e verbali, si sono accumulati nella psiche della vittima, giungendo ad annullare ogni capacità di tenuta psicologica. E per tenuta psicologica s’intende la fermezza delle convinzioni, l’idea stessa di giusto e di opportuno infranta attraverso l’instillazione nella mente della paura totalizzante. E infatti AMODIO, a distanza di anni, non è più andato a manifestazioni, cioè non è più stato in grado di esercitare uno dei diritti primari garantiti dalla Costituzione: *“Art. 17: I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente senz’armi. Delle riunioni in luogo pubblico deve esser dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica”*.

- 24) BENETTI Claudio all’udienza del 21 marzo 2003 ha aggiunto di non aver potuto cambiare posizione e anch’egli ha raccontato delle suonerie del telefonino che trasmettevano

“Faccetta nera” dal finestrone della cella, ha detto che *“la gente che passava ci insultava con frasi tipo: -Bastardi comunisti dovete pagare cinque anni di governo”*, il lancio di fiale puzze dalla finestra dentro la cella, il transito nel corridoio *“a busto piegato”* per andare al fotosegnalamento (p. 80), l’attesa all’esterno, *“le mani sopra la testa e gente che ci insultava”* (p.81), la richiesta di andare in bagno e *“un Carabiniere che mi raccomandava di tenere la faccia più bassa possibile per evitare di prendere botte”* e mentre *“stavo rientrando mi sono preso lo schiaffo in faccia”* (p. 82) che gli causò *“sangue dal naso, poi uno dei Carabinieri mi ha portato dei fazzoletti di carta e un po’ d’acqua”* (p. 83). In tale occasione questo Carabiniere, ha ricordato la p.o., *“portò due bottigliette d’acqua e disse a lui e agli altri: Bevete altrimenti se uscite potete prenderle”* (p. 96) Poi nella cella venne un funzionario in borghese con una lista di nomi e domandò se costoro avessero un avvocato, ma, quando BENETTI gli chiese come mai non il suo nome non fosse nella lista, questi gli rispose che lui aveva *“visto troppi film americani e che erano cazzi suoi”* (p. 85). Questa P.O. ha quindi ricordato di essere stato condotto in un’altra cella, la n. 1 vicino all’infermeria dove per un breve tempo (due ore p. 89) gli venne concesso di sedere per terra (. 86) finché *“verso il mattino venne la Polizia Penitenziaria. Vennero dentro, ha poi detto questa P.O., e dissero: - fine della pausa, tutti in piedi- e se uno abbassava le mani lo picchiavano”* (pp. 89, 90) Lì, *“a forza di botte m’han fatto gridare viva la Polizia Penitenziaria e Che Guevara figlio di puttana ...e mi ricordo molto bene quello che mi menava e menava qualcuno (tarchiato, cicciotello, col pizzetto nero p. 88) e io ho detto: - guarda questo, alla sua età, andare in giro.. e mi colpiva con la mano aperta col guantone sul collo e in faccia e anche mi dava dei calci, mi metteva in posizione e prendeva la rincorsa.. e sono stato colpito nelle natiche e un calcio in faccia e al collo e questo si vantava coi colleghi chiamandoli e (facendo vedere) che avevo il collo arrossato senza prendere il sole”* (p. 87). Successivamente, *“nella tarda mattinata mi hanno portato in infermeria, e dietro il bancone c’erano altre persone e una dottoressa (p. 91).. che mi ha chiesto se avessi dei segni di violenza.. ho fatto vedere l’ematoma nella gamba ma non ho parlato del collo perché non sapevo se ci fossero dei segni evidenti”* (p. 92) né Benetti riferì di altre violenze, né la dottoressa lo visitò. Infatti, ha precisato BENETTI. *“Non è manco venuta dall’altra parte del bancone”* (p. 93). “Dopo la visita” ha continuato, *“sono stato riportato nel corridoio e sempre faccia rivolta verso il muro è venuto un borghese e mi ha chiesto in maniera piuttosto violenta, e io gli ho detto di no e lui mi ha detto: - Adesso te lo spiego io-. In quel momento ho avuto un tremore dalla rabbia e probabilmente si è accorto e mi ha lasciato in pace.. poi un agente di polizia penitenziaria mi ha detto in maniera piuttosto bonaria: -ti consiglio di non rispondere così quando ti chiedono qualcosa- e quindi sono stato fatto entrare nella stanza davanti all’infermeria dove mi hanno preso le impronte digitali”* (p.94). Circa le conseguenze patite, BENETTI ha detto di aver prodotto un certificato medico per aver *“preso un pugno sullo sterno quando ero ancor a mani legate...mentre gli ematomi sparirono nel giro di una settimana, mentre a livello psicologico.. ho avuto problemi a dormire, avevo gli incubi ho superato lo stress psicofisico solo un anno dopo tornando a Genova con mia moglie e mio figlio”* (p.99)

- 25) BERSANO Davide, all’udienza del 20 marzo 2006 ha poi ricordato di essere stato accompagnato al foto segnalamento, *“sempre con la testa bassa”* (p.20) e, all’aperto, venne fatto attendere per almeno un quarto d’ora (p.23) a *“mani alzate, testa bassa e gambe divaricate”*(p. 22) sebbene dicesse di essere minorenne (p. 21), e ha ricordato che all’agente in borghese che lo conduceva, lui diceva di non aver fatto niente (di male) mentre l’altro gli prometteva che in serata gli avrebbe tagliato i capelli (p. 24), quindi con le stesse modalità venne riportato nella cella dove nella medesima posizione , che egli non mutava per paura delle percosse, attese un altro quarto d’ora (p. 27) finché giunse un funzionario con un foglio che gli disse: *“firma velocemente”* ed egli firmò e quindi venne accompagnato fuori (p. 29)

- 26) MORRONE Maria Addolorata all'udienza del 2 maggio 2006 ha ricordato che venne negata la presenza del suo difensore, quando giunse nella cella un funzionario per far firmare un verbale, e che lei disse a tale persona che non avrebbe firmato senza il suo avvocato (p.17), ha ricordato la mancata somministrazione del cibo e dell'acqua e l'episodio del gas nella cella, analogamente a come è stato descritto dalle altre vittime, anche per quanto attiene alla condotta dei carabinieri che stavano di guardia nel corridoio (pp. 22, 23 e 24), per quanto attiene alla vana richiesta di assorbenti igienici e al lancio di carta sporca nella cella (p. 24, 25), al fatto che una volta alla richiesta di essere accompagnata in bagno *“mi sono presa uno schiaffone perché se non mi stavo zitta, non potevo andare in bagno e non potevo disturbare”* (p. 26) mentre, quando venne accontentata *“da un agente donna”* (p. 26) e *“sono stata presa per un orecchio e per i capelli e portata quasi piegata in due con le mani bloccate dietro.. e ho l'ernia del disco e sono rimasta con il dolore e dissi di lasciare almeno le mani perché non potevo stare in quella posizione e invece ha fatto peggio perché mi ha tirato proprio su con le braccia facendomi ancora male”* (p. 27) e *“a un certo punto mi ha dato un calcio forte nelle gambe”* (p. 28). MORRONE ha poi ricordato le ingiurie ricevute in cella provenienti dall'esterno attraverso la finestra, *“puttane, troie”* e *“andate a fare le casalinghe”* (p. 30) e la canzone *“Faccetta nera”* (p. 29) proveniente anche dal corridoio. MORRONE ha ricordato di aver cambiato cella a un certo momento e di aver sentito mentre stava sia nella prima sia nella seconda *“tantissimi rumori, colpi sulle sbarre, e i ragazzi che urlavano dall'altra parte che noi non riuscivamo a vedere”* (p. 39) mentre *“stavamo faccia al muro”*. Ha poi ricordato che al momento del trasferimento verso il carcere *“un uomo con la divisa grigio verde mi ha preso per l'orecchio e abbiamo fatto tutto il corridoio”* (p. 41) ed *“ero sempre con la testa in giù, con le mani dietro.. e con un bel calcio, comunque”* (p. 42).
- 27) LUNGARINI Fabrizio all'udienza del 19 maggio 2006 ha poi ricordato che nella cella dove venne condotto *“c'erano tre ragazzi e due donne”*...e gli venne detto: *“se abbassi le braccia sarai malmenato”* e lì rimase a braccia alzate e gambe divaricate (p. 52). Lì chiese a un agente di avvisare il padre, avvocato Sandro Lungarini o l'avvocato Tancredi, gli diede il numero di telefono, ma questi dopo mezz'ora trascorsa sotto la consueta minaccia, gli disse che nessuno rispondeva. LUNGARINI ha detto di essere stato condotto all'ufficio Matricola, dove gli venne chiesto anche quale religione praticasse e lui disse che sul punto non avrebbe risposto, ottenendo in reazione ingiurie come: *“Sto pezzo di merda mettici cincillà”* (p. 56). Poi *“nel corridoio un poliziotto con la divisa grigia mi ha guardato e mi ha detto: Questo lo conosco, fa l'avvocato, lo conosco lo prendo io, vieni qua, e ha cominciato anche lui a dare la sua dose di schiaffi pugni e quant'altro.. in testa, nel viso con la mano aperta e il guanto di pelle.. era poco più alto di me gli occhi chiari il pizzetto e leggermente stempiato* (p. 57) *.. ma non è durato molto, e mi ha buttato dentro l'infermeria dicendomi: - Non ti azzardare a guardare in faccia il medico perché tu sei un pezzo di merda, mettiti con la testa al muro, braccia alzate.. poi è entrato e si assicurava che io non mi girassi verso il medico e ogni volta mi riprendeva il solito schiaffo e continuava a dirmi non ti azzardare a guardare il medico, c'è pure un'infermiera, non ci provare”* (p. 58). Qui, ha detto LUNGARINI, dove c'erano medico e infermiera col camice bianco, *“la donna è rimasta seduta mentre l'uomo è venuto con l'acqua distillata mi ha tamponato una o due volte la ferita che avevo in testa e poi mi ci ha dato uno schiaffo senza dire una parola, senza fare alcuna domanda”* (p. 59, 60) e ha precisato che lo *“schiaffo (fu) proprio in prossimità della ferita, non molto forte, ma (fu) un atteggiamento ostile”* e lì non venne fatto spogliare (p. 60) né gli venne misurata la pressione né venne auscultato (p. 62). In tale occasione, riferì al medico comunque del dolore al gluteo destro dove l'agente che lo accompagna all'ingresso del corridoio lo aveva colpito con un calcio violento (p. 63). Quindi, ha detto questa P.O. venni condotto di nuovo nella cella e cominciava a fare buio (p. 64) e lì *“ci hanno cominciato a fare allineare contro il muro, con la fronte contro il*

muro le braccia alzate (p. 65) e c'erano molti agenti in divisa di fronte alla cella (p. 66) probabilmente carabinieri". Qui Lungarini non ha ricordato di aver ricevuto acqua e ha detto di aver trattenuto l'urina per la paura di percosse perché "qualcuno ha chiesto di andare in bagno ed è tornato in condizioni peggiori di come era partito" (p. 66) "urlando" e "inizialmente i primi che (andavano) si sentivano le grida gli urli persone che ridevano e facevano battute: -dove sta il tuo Che Guevara, sporco comunista" (p. 67) La porta della cella, allora, ha continuato LUNGARINI, veniva aperta solo per farvi entrare qualche nuovo arrestato ed entrando gli agenti "davano uno schiaffo di qua e uno schiaffo di là e richiudevano la porta" ma "vicino alla porta c'era BERTI, l'unico raggiungibile dagli agenti con le braccia e ha cominciato a ricevere le botte soltanto lui, botte sputi, insulti e a un certo momento ha detto: - Ma perché soltanto io le devo prendere?- e l'agente ha aperto la porta e ha detto: - C'hai ragione, l'ha preso e l'ha messo in ultima posizione e a me mi ha messo per primo" (p. 68) "e mi sono preso il resto delle botte, i pugni che arrivavano lì. Io ero nella solita posizione, testa contro il muro e dall'esterno infilavano la mano e mi davano i pugni dall'alto verso il basso sul collo.. uno me le lo ricordo in particolare mi sono anche girato e ho visto l'agente, e uno che sono finito per terra" (p. 68). Nel contempo, ha precisato questa P.O. le frasi pronunciate dagli agenti erano "sempre le solite: - ecco quelli di Marassi, adesso vi abbiamo impacchettato, vi facciamo vedere noi, sporchi comunisti, bastardi, pezzi di merda" e "si sentiva la voce del TG5 che raccontava della morte di Carlo Giuliani" e "ricordo le esultanze, le risa degli agenti che stavano fuori e dicevano: - Stiamo 1 a 0 per noi, mo' ne facciamo un altro- stavo vicino alla porta e prendevo sputi e sentivo dai cellulari il motivo di Faccetta nera" (pp. 69. 70). LUNGARINI ha poi ricordato: "sentivo voci anche da altre celle e una in particolare diceva: - gli occhi, gli occhi- e urla, una voce femminile" (p. 71), poi "era l'1 di notte, hanno aperto la cella e hanno cominciato ad ammanettare due alla volta.." (p. 71) e portato fuori tra "urla, grida di Poliziotti che esultavano e dentro la camionetta un altro agente ci ha chiuso dentro una cella e da fuori ci diceva di non addormentarci perché se ci addormentavamo ci ammazzava ci spezzava le gambe, ci spezzava le braccia e ci ha condotto al carcere di Alessandria" (p. 72). LUNGARINI ha infine detto di essere stato refertato presso il PS dell'Ospedale di Civitavecchia dove venne documentata "un'ecchimosi all'occhio destro, piccolo ematoma al cuoio capelluto" dov'egli aveva riferito delle percosse subite (p. 79).

- 28) BERTI Alessandro, all'udienza del 19.5.2006 ha quindi detto che, dopo la foto segnalazione venne condotto in un ufficio, dove lo fecero collocare all'interno di un "quadrato" per terra, mentre una persona seduta a una scrivania gli chiedeva se riconoscesse i suoi effetti personali, gli chiesero se avesse un avvocato, e a un certo momento sentì "qualcuno da dietro che mi tagliava i capelli...e io lì ho detto: - Guarda, sono stanco, ma perché fai così?- allora qualcuno gli ha detto qualcosa e questo ha smesso (p. 105) . poi mi sono girato e l'ho visto con le forbici in mano.. poi hanno buttato nel bidone tutti i miei indirizzi che avevo nel portafoglio" (p. 106), Quindi venne riportato in cella dove ha ricordato di essere rimasto per un totale di 12 o 13 ore (p. 107), durante le quali non ebbe mai la possibilità né di sedersi né di assumere una posizione più comoda e, ha detto: "quando abbassavo le mani arrivava qualcuno o me lo diceva o mi picchiava così le tiravo su" e "da un pugno che ho preso sul collo a un certo punto ho perso i sensi" (p. 108) ed "eravamo tutti nella medesima posizione.. io ero proprio di fianco alla porta e quelli da fuori riuscivano a colpirmi senza entrare (p. 108), perché prima c'era il rumore delle chiavi, sapevi quando entravano, non sapevi chi picchiavano però c'era qualcosa, dopo invece riuscivano a picchiarmi senza nessun segnale,,e in uno di questi passaggi un uomo con la pancia mi ha dato un gran pugno qua sulla cervicale e mi son ritrovato a terra; poi ho preso anche un calcio nelle costole. Mi sono rialzato e ho ripreso la posizione" (p. 109). BERTI ha ricordato di aver scambiato la posizione con LUNGARINI, e di aver sentito il

motivetto *“Faccetta nera”* dalla suoneria di un cellulare e le parole *“comunista di merda”* e di aver ricevuto *“sputi dalla porta”* (p.110). Ha ricordato di aver avuto *“moltissimo freddo ...perché la maglietta mi era stata strappata quando mi hanno fermato quindi praticamente ero nudo”* (p.114) di non aver chiesto di andare in bagno per la paura (p. 114) , di non avere ricevuto né cibo né acqua, e di aver sperato in *“un po' di clemenza”*, appunto perché soffriva di pressione bassa (p. 117) di averlo detto a una *“ragazza in camice bianco,”* quando venne portato *“nell'ufficio dove c'era l'arresto”*, chiedendole *“se poteva fare qualcosa per me e lei m'ha detto: - Ti do del Valium- e io allora ho rifiutato”* (p. 115). BERTI ha detto di non ricordare il passaggio in infermeria e di aver avuto un livido *“in faccia sopra l'arcata sopraccigliare, uno dietro a una gamba che mi faceva zoppicare e uno in pancia, il più evidente”* (p. 116). BERTI ha poi ricordato un ragazzo , nella stessa cella dove stava anche lui, che aveva detto alle guardie: *“La mia ragazza deve partorire, non posso star qua”* e *“allora gli dissero: - Se non potevi essere qua stavi a casa tua subito- e l'hanno un po' picchiato”* (p. 119). BERTI ha ancora detto di aver ricevuto pugni e calci a ogni transito per il corridoio, ma *“quando sono tornato dal posto di fianco dove mi avevano preso le impronte e tutto, con un agente gli ho detto: -Guardi io sono stanco, non ne posso più- e lui ha detto: - Ci penso io- e in quel passaggio io non ho preso colpi”* (p. 121). Questa circostanza è stata ulteriormente descritta da BERTI su domanda di un difensore degli imputati, e ha precisato: *“Lo avevo detto anche agli agenti di là e mi avevano detto: - Guarda, noi siamo come dei segretari, non contiamo niente qua, quindi bisogna che torni di là”* (p. 127). Trattasi, come già evidenziato per altri, di fatto molto significativo, perché da esso si ricavano più considerazioni, poiché il potere di impedire la commissione dei crimini contro le pp.oo. sussisteva in capo a numerosi PP.UU. indipendentemente dal corpo di appartenenza, un altro relativo alla consapevolezza dell'illiceità di tali condotte, un altro ancora circa la percezione dei danni subiti dalle parti lese, così evidenti, sia nella loro apparenza fenomenologica, (cioè la presenza delle lesioni), sia nelle tracce lasciate dal complesso di violenze materiali e morali, che emergevano nella prostrazione delle vittime, tali per cui le loro parole erano così credibili da indurre alcuni ad agire per impedire la prosecuzione dei delitti. Quanto al danno subito, BERTI ha detto: *“E' stata dura, adesso descrivere i problemi reali non glie lo so dire, però psicologicamente è stata dura e ancora adesso tornaci sopra è dura”* (p. 121), e il difensore ha prodotto il certificato del servizio di igiene mentale e assistenza psichiatrica dell'8 agosto 2001 (. 122) e ha ricordato di aver vissuto come *“una violenza anche sentir picchiare gli altri.. perché diverse volte sono entrati a pestare la gente”* (p. 123)

- 29) SCORDO Antonia, all'udienza del 12.5.06 ha quindi ricordato dell'impossibilità di cambiar posizione *“perché ero continuamente controllati dai poliziotti e dai carabinieri che davanti alla porta ci ingiuriavano”* (p. 58) e *“battevano i manganelli sulle grate e minacciavano con il manganello”* mentre *“ogni tanto entrava qualcuno perché magari vedevano che cedeva un braccio, e picchiava”*. Altresì SCORDO ha ricordato che le ingiurie erano: *“Troia, puttana, zecca rozza, puzzate, fate schifo”* (p. 59) e ha detto: *“ho sentito urlare tutta la notte: questo sì, urlare.. e (le urla) provenivano non dalla mia cella, ma come se fossero in fondo (al corridoio)”* (p. 60) ed erano *“grida di dolore di donna e anche un uomo abbiamo sentito gridare e diceva non ce la faccio a stare in piedi”* (p. 83). SCORDO ha poi ricordato come le altre PP.OO. il lancio del gas nella cella, e gli effetti sulle persone, il vomito di tanti e ha detto: *“Sono poi entrati in gruppo, agenti della Polizia di Stato (p. 63) e volevano farci sedere... sul pavimento pieno di vomito... e io mi ero fasciata tutta col maglione non si poteva respirare, cercavo di filtrare”* (p. 62) E ha ricordato che questo vomito non venne pulito. Ha ricordato la suoneria del cellulare che intonava *“Faccetta nera”* e che *“si alternavano Carabinieri e poliziotti”* (p. 65), che non venne dato né cibo né da bere, salvo un fondo di bottiglia alla ragazza che era stata più male per il gas (p. 66). Ha detto che poté sedersi per qualche minuto quando ci fu la visita del Ministro (p. 68) e ha

ricordato che a un certo momento “ *c’è stato durante la notte un rumore di ferraglia.. chi stava di guardia alla porta si è allontanato e ho intravisto una barella con una persona fasciata. Una carrozzella, un gruppo di stranieri. Tutti biondi ragazzi e ragazze (p. 69) e ho sentito soprattutto al passaggio delle ragazze un uomo che diceva: - Mena, mena perché anche se sono donne le donne sono le più troie.. erano giovanissime queste ragazze*” (p. 70). SCORDO ha poi ricordato di aver chiesto durante la notte di andare in bagno e “ *nel corridoio vicino al bagno ho visto un ragazzo a terra e tre persone che gli davano calci, ma era svenuto. Mentre una donna in divisa grigia, abbastanza muscolosa, mi teneva la testa quasi a terra facendomi camminare quasi a quattro zampe*” (p. 71). Ha ricordato poi di aver chiesto gli assorbenti ma che “ *l’indomani mattina mi è stata buttata della carta attraverso le sbarre*” (p. 72), che a mattina inoltrata venne condotta infermeria dove c’erano “ *tre donne.. e un uomo in camice bianco, stempiato cogli occhiali, sui 60, seduto*” (p. 75) dove venne perquisita da due donne, (oltre alle tre che stavano sedute) e “ *prima che mi spogliassi il poliziotto che stava sulla porta venne mandato fuori*” (p. 76). In tale occasione l’uomo in camice “ *non disse niente*” (p. 76), non le venne palpato l’addome né misurata la pressione, né auscultato il cuore, (pp. 77, 78) ma solo fatte domande anamnestiche e lì, essendo evidente la sua necessità, le venne data in luogo degli assorbenti “ *altra carta*” (p. 79). Dopo di che venne condotta in una stanzetta attigua all’infermeria dove c’era una ragazza ammanettata (pp. 79, 80). SCORDO inoltre ha ricordato la presenza di due carabinieri davanti alla cella, uno giovane e uno più anziano e “ *poichè nei corridoi avvenivano i pestaggi. Questo più giovane a un certo punto è stato male. L’ho visto diventare pallido,, avere un momento di malessere e dire: - Non ce la faccio più- (p. 86) e il collega che gli diceva: - tu devi.. dopotutto facciamo.. non è niente, tu devi*” (p. 85) e questo era un uomo sui 55, 60 anni (pp. 84, 85), ma ha precisato SCORDO, questi due carabinieri erano “ *più umani,, il giovane mi ha addirittura chiamata -signora- (p. 84) dicendomi che avevo lasciato la chiavi a terra tra i miei piedi.. e quando un ragazzo e una ragazza si sono coricati di fronte a tutti che stavano con le mani (alzate) il carabiniere più anziano li ha richiamati e (ha detto): -almeno insomma sedetevi-*” (p. 86) SCORDO ha ancora ricordato un poliziotto che entrò nella cella e diede uno schiaffo a una ragazza di Taranto, alla quale sarebbe stato sentimentalmente legato in passato, accusandola di frequentare “ *una banda di balordi*”. Ha poi riconosciuto nella foto n. 10 dell’album rammostratole nel “ *Carabiniere più anziano che era a guardia della porta (e) non ne riconosco altri*” (p. 88) il vice brigadiere ROMEO Pietro (p. 89). Infine, quanto al danno subito, SCORDO ha detto: “ *Ho avuto problemi alla pelle, tutta questa parte sinistra. Con macchie scure, con fiori, tutta la pelle, il colore e poi la caduta del sopracciglio sinistro e in parte la tempia sinistra,. Ma si è risolto una volta caduti i peli il prurito, ho avuto il blocco del ciclo mestruale, insonnia, fobia, durante la notte avevo sempre un incubo ricorrente, sentire dei passi, dei passi abbastanza sostenuti, e ansare, attacchi respiratori, difficoltà a respirare*” (p. 90).

- 30) TANGARI Manuela all’udienza del 15.5.06 ha poi ricordato di essere stata messa “ *testa al muro, gambe allargate e mani in alto*” mentre davanti alla porta stazionavano dei carabinieri riconosciuti dalla divisa nera e dalle strisce rosse sui calzoncini (p. 47, 48) con la compresenza di agenti della Polizia di Stato (p.49) e di agenti che vestivano le divise grigie (della polizia penitenziaria) (p. 51) dai quali, in modo indistinto venivano ingiurie (p.49, 53).. dicendo “ *siete delle puttane, ebrei di merda, qui siamo ad Auschwitz*” (p. 53) e, ha continuato TANGARI, “ *mi giravo per vedere cosa succedeva e da fuori mi avevano minacciato di mettermi come gli altri se no mi davano delle botte... ed entravano . ci hanno aggiustato bene le gambe, a me mi di hanno dato pure uno schiaffo per abbassare la testa*” (p. 53) e ha precisato che un poliziotto alto, sui 30 anni (p. 54) “ *era entrato urlando e dandoci delle merde.. (p.56) aveva percosso anche gli altri (p. 54).. era andato uno per uno gli ha allargato le gambe e gli ha abbassato la testa*” (p. 55) e ciò era accaduto

intorno alle 21 (p. 54). TANGARI ha ricordato la presenza in cella di FLAGELLI Amaranta e che *“ da fuori la insultavano e minacciavano di violentarla se non si metteva sempre con la testa al muro.. e le sputarono pure in faccia”* (p. 57). Ha quindi ricordato un gran via vai nel corridoio durante la notte e ha ricostruito l'episodio del getto del gas nella cella e la paura da cui tutti vennero colti mentre il gas dilagava e la consegna dopo una ventina di minuti di una bottiglietta d'acqua. Ha ricordato la ragazza che vomitava sangue, il vomito non pulito sul pavimento e dopo parecchie ore la possibilità di sedersi da parte di un carabiniere (pp 5, 60, 61) ma *“solo per 10 minuti.. perché mi ricordo che veniva qualcuno a dire: - falli sedere, falli alzare.. per tre volte”* (p. 62). Quanto alla necessità di andare in bagno, TANGARI ha detto che durante la notte (lo) chiesi ai Carabinieri che chiesero aiuto a una donna” (p. 63) e questa (con i capelli neri p. 66) *“ci diceva che non ci portava in bagno perchè eravamo delle merde” e “ è successo che a me mi è scappata e l'ho fatta (addosso) p. 64)”* rimanendo poi fino al giorno dopo con i pantaloncini bagnati (p. 70), finchè nella notte per una volta, (p. 64) un'altra poliziotta *“ rossa, invece quella della cella aveva i capelli biondi lunghi”* (p. 66) *“ mi ha accompagnata al bagno tenendomi con una mano, le mie mani dietro alla schiena e l'altra mi fece abbassare la testa che non guardassi”* (p. 66) e nel percorso *“ ho avuto una manganellata sulla schiena e uno sgambetto”* (p. 66). Nella mattina, poi, ha ricordato TANGARI, *“ ci hanno (portata fuori dall'edificio p. 71) dove hanno fatto le foto, le impronte digitali e dove le fecero firmare dei fogli”*. Successivamente questa P.O. venne condotta *“in infermeria”* (p. 67) accompagnata da un agente in divisa, *“ sempre con la testa abbassata”* (p. 76) dove c'erano cinque o sei persone, uomini e donne e una dottoressa col camice bianco, e dove le vennero tolti braccialetti e monili gettati in una scatola di cartone, e la fecero spogliare nuda e dove *“la persona che controllava gli indumenti, e le mutande ancora bagnate di urina, aveva un faccia come per dire: che schifo”* (p. 78), Lì ha detto TANGARI *“non mi hanno visitato, mi hanno fatto fare due flessioni con le mani avanti (p. 78) e nel momento in cui mi sono spogliata ho visto le mutande che erano sporche e ho notato di avere un'infezione.. e ne ho parlato con la dottoressa.. ricordo di avergli detto che mi bruciava, se mi poteva dare qualcosa, non so, una crema qualsiasi cosa, e lei mi ha risposto no. Le avevo detto che siccome dovevo andare in bagno, non mi avevano fatto andare, mi è scappata ed ero bagnata per quel motivo.. non mi ha controllato la parte inguinale.. ha detto che non ne aveva (di pomata) e rideva con una collega... poi ho visto che non si interessavano a me e non ho chiesto più niente”* Né, ha aggiunto a domanda del PM. *“ venni auscultata”* (p. 80) Viceversa al carcere di Alessandria il medico, che era un uomo e al quale chiese di non essere visitata all'inguine, le somministrò una pomata contro il bruciore (p. 82), precisando che l'infezione era esterna e *“comunque avevo delle perdite”* (p. 83). Dopo essere stata in infermeria TANGARI venne riaccompagnata in una cella dov'erano solo donne e dove dovette rimanere *“ sempre in piedi mani al muro”* (p. 84) dove *“ c'erano delle poliziotte che le sorvegliavano e dicevano di “ stare sveglie e gridavano (ordinandoci) di rimanere in piedi”* (p. 85). Ha poi ricordato che durante la notte *“fuori” della cella “c'era qualcuno che piangeva che gridava”* (p. 85), finchè venne condotta ammanettata con un'altra ragazza al cellulare dove *“ ci addormentavamo perché avevamo una nottata in piedi e loro venivano e ci svegliavano con qualche botta di manganello sulla rete”*. (p. 87) Ha detto di non aver ricevuto né acqua né cibo (p. 88) e quanto al danno, ha detto di aver avuto *“conseguenze psicologiche” perché “ lavoravo per un giornale, (poi) hanno pubblicato il mio nome e siccome ero stata arrestata mi hanno cacciato dicendo che non volevano che lavorassi più per loro (e) ho avuto problemi famigliari”* (p. 89)

- 31) SANTORO Marco all'udienza del 20.3.06 ha quindi detto di essere stato condotto con altri nel corridoio e fatto fermare per qualche minuto contro la parete sinistra dove dovette firmare dei documenti, spinto con forza e preso per le reni dallo stesso agente; poi condotto in cortile dove *“ci hanno disposto nella stessa posizione di prima con le braccia*

alte, le gambe larghe senza toccare le pareti con le mani perchè dicevano che eravamo sporchi e avremmo sporcato le pareti esterne di questo edificio” dove vennero prese le impronte (p. 51). SANTORO ha precisato che tutti dovevano attendere lungo la parete spostandosi via via verso l’ingresso a mano a mano che ognuno veniva condotto all’interno (p. 52) e a un certo momento, ha detto, “ *credo da dietro mi si è avvicinato uno che ha sussurrato: - Dux vive” o – Dux vince-*” (p. 53) e ha aggiunto che le ingiurie erano “*comunisti di merda*” e “*adesso abbiamo una sorpresa- e hanno canticchiato: - uno due tre viva Pinochet, quattro cinque sei morti gli ebrei- e “ con cori da stadio: -uno di voi è morto, uno di voi*” (p. 53). Effettuata la fotosegnalazione, durata una mezz’ora, ha continuato questa P.O. “*sono stato riportato fuori da un agente con la schiena piegata e condotto nella stessa cella*” (p. 54) ed era “*l’imbrunire, “ma a un certo punto ci fanno uscire e ci hanno disposto nella terza cella sulla destra.. e lì ho visto .. con la coda dell’occhio avendo il volto verso il muro... un agente prendere la rincorsa e calciare un ragazzo che è caduto a terra e prenderlo a calci perché non prendeva la posizione, gridando: - Non vi scorderete la Polizia Penitenziaria*” (p.55) Successivamente, ha raccontato SANTORO, “*venni portato nella sala del medico.. dove mi hanno fatto spogliare guardando il muro senza poter guardare gli infermieri e gli agenti.. e ricordo sia uomini sia donne..e ricordo le parole: -contusione spalla destra e spalla sinistra-*” (p. 57). Lì SANTORO non ha ricordato una visita corporale, ma la perquisizione del suo zaino e del portafoglio (p. 58) dopo di che “*mi hanno portato in un ufficio in cui mi hanno chiesto i documenti e la religione*” (p. 59), dopo di che venne riportato in cella, dove “*ci hanno fatto mettere in ginocchio con la testa contro il muro e le mani sulla testa.. che mi hanno fatto abbassare con un colpo a mano secca nei reni, e uno al ginocchio destro , rene destro e ginocchio destro*” (p. 59) E ha ricordato che nelle attese nel corridoio la posizione era sempre la stessa, mani alzate e gambe larghe e durante una pausa “*qualcuno che mi dice: - Ne sono morti tanti altri in strada-*” (p. 59). Successivamente “*verso le cinque della mattina... ammanettati a due a due ci hanno portato fuori e fatti salire sul pullman per andare al carcere di Alessandria*” (p. 60). SANTORO ha poi ricordato di aver potuto sedersi per circa cinque minuti dopo essere tornato dalla foto segnalazione, (p. 71) di non aver ricevuto né cibo né acqua.

- 32) MENEGON Elisabetta all’udienza del 28.4.06 ha quindi riferito di aver dovuto mantenere la posizione vessatoria rimanendo nella medesima cella “*per almeno 8 ore, ed è stato penoso*” (p.26). Ha detto che, mentre attendeva faccia al muro nel corridoio durante uno spostamento, sentì una persona dire: “*-Ispettore, con questa cosa facciamo? E l’altro rispondere: - Il solito trattamento*” (p. 33) Ha ricordato di “*una persona in borghese che mi (aveva) accompagnato dentro Bolzaneto*” (con la quale) stette “*anche nel momento delle fotografie.. quando hanno cercato di farmi firmare questi verbali.. (e dalle quale venne) condotta in un edificio al di fuori di quello principale. Dopo di che sono stato messa in cella*” (pp. 29. 30) Quindi ebbe “*un altro spostamento fuori dalla cella e messa di nuovo in piedi con la faccia contro il muro vicino all’infermeria*”, dove un agente “*si è avvicinato a dirmi se ero pentita di essere venuta a Genova e io gli ho risposto che ovviamente no e che avrebbe fatto meglio a cambiare lavoro*” (p. 26,27), dopo di che venne “*immediatamente introdotta nell’aula Matricola e arrestata*” (p. 27). Quindi, prese le impronte, e uscita dalla sala matricola, ha continuato MENEGON, “*mi sono rifiutata di mettermi di nuovo con la faccia contro il muro e ho chiesto espressamente agli agenti che mi circondavano, cosa stava succedendo*” (p. 27) e allora “*molto velocemente una Poliziotta mi ha preso e portata in infermeria*” (p. 28). Qui, ha detto questa P.O. “*c’era un medico piuttosto robusto, moro, alto, (in abiti civili p. 41)*” e la poliziotta, quella che le aveva ordinato di spogliarsi nuda (p. 37), (e MENEGON rimase così per una ventina di minuti p. 54), “*si è messa di fronte a me quando sono stata perquisita.. mentre sul fondo della stanza c’era un ragazzo.. col camice bianco che non osava guardare dalla mia parte*

e forse un'altra infermiera (o una dottoressa p. 58) ” (p.38). MENEGON ha aggiunto che la persona “ *che si identificava come medico...mi fissava i genitali in maniera molto ironica* (pp. 39, 40)” dicendole: “ *cosa cazzo sei venuta a fare a Genova?*” (p. 40) e lei esclamò: “ *Ma questa persona è un medico, ha diritto di restare qua?*” (p. 39). Questi, allora, ha detto MENEGON, “ *m’ha lanciato (un tesserino) in maniera sprezzante*” ma, “ *perché ero in piedi nuda, e mi imbarazzava troppo muovermi e andare dove lui aveva lanciato questo tesserino,per leggerlo, maledizione!*” non lo lesse. (p. 42). Durante la visita medica, poi, MENEGON ha detto di non essere stata auscultata e, pur attraverso un ricordo rarefatto, determinato dal circostanza che questa P.O. stava “ *solo pensando a tenere le distanze con questa persona*” (p. 45) non venne presa la pressione (p. 42, 43) , vennero fatte solo domande anamnestiche e le vennero ordinate le flessioni (p. 38 e 42, 42) . e sempre durante la sosta in infermeria, MENEGON notò che “ *quando la porta dell’infermeria si apriva e si chiudeva, (c’era) un ragazzo proprio in brutte condizioni, (e) questa dottoressa con aria professionale diceva: - C’è un ragazzo di là che è meglio che vada guardato*” (p. 58) e tutto ciò mentre si sentivano i rumori dei pestaggi e delle grida (p. 52). Con il che,. Osserva la Corte, questa dottoressa dimostrò di essere assolutamente consapevole di quanto stava accadendo, tanto da sapere di dover intervenire per evitare che le sevizie perpetrate sulle PP.OO. si tramutassero in danni troppo gravi. Dopo la visita medica MENEGON venne portata “ *in un'altra cella*” dove rimase circa tre ore (p. 45) e dove poté sedersi , e quindi venne “ *fatta uscire dalla cella e attraversare (il corridoio) tenuta a testa bassa con tutti intorno che (davano) calci, spintoni, insulti di nuovo...e caricata*” sul blindato e condotta ad Alessandria (p. 46) e questo a notte inoltrata (p. 49). Circa il tempo della permanenza in cella, MENEGON ha ancora ricordato che: “ *come entrata (in cella) è arrivata una ragazzina messa di fianco a me proprio giovane spaventatissima... e ho chiesto ai Poliziotti di darsi una calmata (p.49); che non ricevette né cibo né acqua (p. 50)*” e ha detto di aver sentito “ *costantemente grida, le voci che urlavano fuori, i pestaggi, le urla, i tonfi, le persone gridare e chi chiede aiuto...e nella cella dov’ero sono piombati dentro hanno preso questo ragazzo (che aveva abbassato le braccia p. 52) e hanno cominciato a pestarlo a sangue*” (p. 51) e ha identificato gli agenti come persone che indossavano una divisa blu (p. 52). Quanto al danno subito, MENEGON ha detto di aver avuto “ *problemi alla schiena a lungo e alla cervicale, sottoposta a uno stress eccessivo per troppe ore e ho dovuto rivolgermi all’Ospedale di Parma e al mio medico personale, ma*” ha aggiunto “ *il problema principale.. già prima non mi sono mai sentita troppo al sicuro di fronte alle Forze dell’Ordine, adesso io non (le) vedo protettori della legge o qualcuno che mi venga in aiuto, io vedo qualcuno che temo, di cui devo temere, non qualcuno che mi verrà in soccorso*” (p. 55)

- 33) MARRAFFA Manila all’udienza del 28.4.06 ha poi ricordato di aver potuto nelle ultime tre o quattro ore in cella “ *sedersi per un quarto d’ora al massimo*” (p. 174) e che “ *il carabiniere anziano, quello che mostrava un po’ più di umanità ci ha portato.. un mezzo litro d’acqua*” (p.175), ma non ebbe cibo (p. 207). Durante la notte, ha detto, “ *a un certo punto sono entrati degli agenti donna e ci fecero metter tutti contro il muro, rivolti verso queste persone.. e io pensavo che fosse il momento giusto per capire cosa ci fosse successo..e alzai lo sguardo e lei venne vicino e mi riabbassò la testa violentemente e mi disse di ricordare di tenere la testa bassa perché chi portava la divisa era lei.. poi venne un agente in borghese e ci (chiese) se avevamo un avvocato di fiducia*” (p. 209) Ha poi ricordato le ingiurie alle donne con le parole: “ *Troia, puttana, stavi meglio a casa a fare i lavori di casa.. e . dalla finestra: - assomiglia a quella che si è suicidata nel carcere in Spagna- e – zecche, pidocchi, animali- e suoni di canzoni come –Faccetta nera- provenienti dal corridoio*” (p. 177) e “ *ma questi qui sono buoni da mangiare? Come li facciamo, io me li faccio con le patate, io arrosto, io così io cosà*” (p. 186). Frasi, osserva la Corte, emblematiche di un assoluto senso di impunità, dove le PP.OO. erano in balia del capriccio

perverso degli aguzzini. Anche MARRAFFA, come altre PP.OO, ha ricordato lo spruzzo del gas nella cella e gli effetti sulle persone, il bruciore agli occhi alla gola il vomito, la ragazza che aveva avuto degli spasmi allo stomaco (p. 181) e il fatto che *“alla signora Dora MORRONE vennero le mestruazioni... ma non aveva nulla per (pulirsi) chiese (inutilmente) più volte un assorbente e dovette strapparsi la maglietta”* (p. 181, 182) e ha detto: *“ ci spostammo istintivamente verso la porta, cercando aiuto, chiedendo che ci aprissero e dall'altra parte ci fu detto che come arrivava a loro, arrivava a noi perché comunque l'aria è questa.. solo che io scorsi che (i carabinieri di guardia alla porta p. 183) si erano alzati i fazzoletti rossi (per proteggersi)”* (p. 179). Ha poi detto: *“ ricordo di aver sentito in un'altra cella dei rumori, delle grida, dei lamenti e sentii una persona che diceva: - Se sei qui devi darle anche tu”* (p. 211) MARRAFFA ha poi ricordato di aver chiesto di essere accompagnata in bagno dove venne accompagnata da un'agente donna (p. 182) che le ordinò *“ di mettere il braccio destro .. nella posizione.. di toccare da dietro quello sinistro e quindi così fui portata con la testa bassa verso il bagno.. in mezzo a due schiere”* senza venir colpita, e in bagno dovette espletare le necessità fisiologiche con la porta interna del bagno aperta (p. 185). Questa P.O. ha detto inoltre di essere stata portata *“alcune volte fuori della cella”* (p. 186) e in particolare quando venne condotta al di fuori dell'edificio principale per la fotosegnalazione (p. 188) condotta da un persona in borghese con la pettorina con su scritto *“Polizia”*, un uomo sui *“36, 38 anni”* che, *“quando mi disse di andarmi a lavare le mani (dopo la fotosegnalazione) sporche di inchiostro e col sapone chiesi timidamente di potermi rilavare le mani, mi disse: -Ora ti vuoi rilavare, sei stata a dormire coi topi fino ad oggi?”* (p. 189). Quando infine venne portata fuori della cella per il trasferimento al carcere di Vercelli, MARRAFFA ha ricordato di essere stata condotta alla visita medica, dove *“ c'erano due agenti donna che mi fecero spogliare e diedi gli indumenti a una e mi fu detto di fare delle flessioni”* (p. 191), dove le fecero delle domande anamnestiche (p. 192), ma non le venne misurata la pressione né subì palpazioni da parte del medico che rimase dietro alla sua scrivania (p. 193) e *“ la cosa mi colpì, ma non mi chiese nulla”* (p. 195). Uscita dall'infermeria, MARRAFFA ha detto di essere stata portata in un'altra cella sul lato opposto di quella precedente(p. 195) dove vide arrivare dall'infermeria una ragazza conosciuta nella prima cella, (GRIPPAUDO) molto provata, che piangeva e che poi, al carcere di Vercelli, le aveva raccontato che le avevano buttato il cellulare nell'immondizia e alle sue proteste le avevano detto che non le sarebbe servito in carcere e, alla domande sulla sua famiglia, avendo lei accennato al fatto che la madre soffriva di crisi di panico, le due (agenti) donna (che stavano) in infermeria, avevano ironizzato sul fatto che la madre fosse pazza, dicendo che lei di conseguenza, vedendo la madre pazza, beveva e faceva uso di droghe; e si disperava dicendo: *“- Ma come, io non ho detto questo, ho detto solo che mia madre ha delle crisi di panico e che mi è capitato occasionalmente di fumare e occasionalmente di bere-.”* (p. 196, 197) Quindi venne condotta in uno degli uffici della polizia nell'atrio dell'edificio principale *“ dove ci fecero delle domande, dove ci dissero che eravamo in stato di arresto “(p. 190)e da lì caricata sul mezzo e condotta a Vercelli, insieme con GRIPPAUDO e una ragazza spagnola “piena di lividi”* (p. 210). Quanto al danno subito, MARRAFFA ha detto: *“ A livello psicologico ho avuto dei problemi che ho tuttora e che non ho ancora superato, assumo regolarmente degli antidepressivi e sono in cura da uno psichiatra per quanto riguarda la cura farmacologica, e da uno psicoterapeuta per una terapia”* (p. 211)

- 34) PARTESOTTI Giorgia, all'udienza del 28.4.2006 ha poi detto che le divise vestite dagli agenti nel cortile e davanti alle celle erano prevalentemente grigie e blu più o meno scuro (pp. 55-58),ma di non aver potuto osservare bene a causa dell'imposizione della postura del capo e del corpo Ha quindi ricordato di non aver potuto né mangiare né bere né, se non più tardi, andare in bagno, di aver visto *“ rivoli di sangue già condensato per terra nella mia cella.. sotto di me”* e di aver *“ sentito molte urla venire dal fondo (del corridoio)”*

(p.59), e che gli agenti dicevano che “avrebbero dovuto stuprarci come il loro agenti avevano fatto in Kosovo” (p. 61). Poi venne condotta “a firmare un verbale.. in una stanza sulla sinistra” (p. 62) dove dietro a una scrivania un funzionario disse a quello che l’accompagnava: “Che cosa le mettiamo a questa? Un po’ di tutto” (p. 63) e ha detto che quando venne condotta in bagno “sono passata in corridoio e c’erano persone contro il muro e mi hanno tenuto la testa bassa per non guardare” (p. 64). In tale frangente una poliziotta robusta, fra i trenta e i quarant’anni, la accompagnò tenendole “la testa in basso e con modi bruschi ingiungendole di non guardare.. (p. 75)” mentre gli agenti nel corridoio la ingiuriavano con la parola “Troia” (p. 76). PARTESOTTI ha poi riconosciuto in tale agente l’imputata CERASUOLO Daniela nella foto n. 311 rammostratale al dibattimento (p. 91) Venne poi condotta alla visita medica dove c’erano “penso due poliziotti e un uomo che era il dottore, non so” (p. 76) “vestito di banco, grosso di corporatura” (p.77) dove venne “spogliata completamente” e dovette fare delle flessioni (p. 78), dove subì una visita sommaria ma durante la quale non parlò del grande livido che aveva sulla gamba (p. 81) e del quale la difesa ha prodotto certificato, sebbene, pur riscontrato e medicato nell’infermeria del Carcere di destinazione, non venne diagnosticato dal medico dell’infermeria di Bolzaneto (p. 91) e dove le vennero toglie gli effetti personali (un braccialetto e i lacci delle scarpe) da parte di due donne dalle quali seppe che dove sarebbe andata “non mi sarebbero serviti” (p. 79). Al suo ingresso nell’infermeria, ha ancora ricordato PARTESOTTI, “le due signorine che stavano col dottore, stavano mangiando” (p. 92) Dopo la visita venne ricondotta “nella cella di prima e poi ci hanno detto che ci trasferivano in una cella di sole donne” (p. 81) Qui venne costretta alla medesima posizione “in piedi, con le gambe e le mani contro il muro e la testa contro il muro” (p. 82) dove poté “sedersi per non più di cinque minuti” finché arrivarono “altri ragazzi.. eravamo tanti, quindi alcuni contro la parete, altri sono stati fatti mettere in ginocchio, al centro.. e quando qualcuno ha chiesto di cambiare gli hanno detto che tutti quanti potevano cambiare posizione tranne lui che lo aveva chiesto” (p. 83). Questa P.O. ha aggiunto che tra questi nuovi arrivati, c’era un ragazzo vestito di nero, “con un orecchio tutto sanguinante” (p. 97) riconosciuto in MURARI Massimo (p. 98) e gli agenti “entravano e li canzonavano cantando -nella vecchia fattoria- e gli dicevano che dovevano cantare Faccetta nera e che sarebbe venuto a liberali il Comandante Marcos” (p. 84). Nella notte poi “un ragazzo aveva un piede rotto, aveva bisogno di un’iniezione e la stava chiedendo disperatamente.. poi è stato portato fuori perché penso che fosse grave” (p. 86) e un altro che “chiedeva di vedere un giudice e (due agenti) gli dissero: - il giudice sono io e lui è l’avvocato, puoi chiedere a noi - e ad essi chiese dell’acqua ma non gliela diedero” (p.87). PARTESOTTI ha ricordato di “non aver potuto guardare.. (ma gli agenti) entravano e davano calci” (p. 88) ma ha aggiunto di aver rimosso dalla memoria le scene più violente, come quella riferita al PM il 23.11.01, quando aveva detto che “un agente grande e robusto prendeva a pugni un ragazzo facendolo cadere a terra” (p. 88). Ha poi ricordato la presenza in cella di un ragazzo e di una ragazza svedesi, che le avevano detto di essere in viaggio, passati per caso da Genova (p. 70, 71) e il ragazzo “venne picchiato con pugni e calci” (p. 94). Ha poi ricordato l’odore di un gas al peperoncino “non diretto nella cella, ma che si sentiva nell’aria (p. 96), ha ricordato che nella seconda cella “io mi sono addormentata però sono stata svegliata mi pare con sberle” (p. 95). Tuttavia PARTESOTTI non è stata in grado di ricordare l’esatta successione dei suoi spostamenti, perché “quando sono passata a firmare già non capivo più dove ero, che ora era, cosa (succedeva)” (p. 64). A questo punto la Corte rileva come la vicenda che questa P.O. venne costretta a subire, ebbe uno sviluppo molto comune ad altre pp.oo., e cioè l’effetto di scardinare le coordinate spazio temporali. Deve cioè evidenziarsi come, anche indipendentemente dall’esercizio della violenza fisica a cui corrispondono reati quali quelli di lesioni e di percosse, la privazione del cibo e dell’acqua, la mortificazione del corpo che

non può soddisfare le sue esigenze biologiche, la costrizione della postura innaturale negli spostamenti, la costrizione della postura innaturale nelle celle, la pronuncia costante di minacce prospettanti gravissimi attentati all'integrità personale e sessuale, l'umiliazione della dignità dell'individuo, al quale venga impedito il più elementare diritto umano, quello di levare lo sguardo per fissare negli occhi l'interlocutore, la prosecuzione nel tempo di tali atti, sono condotte che hanno il fine di inculcare nel soggetto sottoposto a questo divieto e a privazioni che minano la forza fisica, la consapevolezza d'essere in balia di individui che non gli riconoscono dignità umana. Ne consegue un ulteriore effetto, e cioè la lesione di una fondamentale integrità psicologica dell'essere umano, quella della consapevolezza di essere nello spazio e nel tempo. E ne consegue che la progressiva distruzione di tale consapevolezza intacca via via altre certezze, quali i principi etico-politici del riconoscimento del cittadino nello stato di diritto, quando gli autori di tali crimini ne sono un'espressione istituzionale, stato di diritto che dovrebbe viceversa garantirgli l'integrità fisica e la dignità. E questo tipo di conseguenza, così come emerge dalle semplici parole di PARTESOTTI: *“già non capivo più dove ero, che ora era, cosa (succedeva)”* sono la prova dell'enorme gravità dei reati commessi sia da chi esercitava questo tipo di violenza, sia di chi, assistendovi, non la impediva. Il giorno successivo, ha detto PARTESOTTI, venne condotta *“da un Carabiniere con la divisa blu”* al di fuori dell'edificio per la foto segnalazione e costretta a *“uscire nel cortile e rimanere lì un po' sempre con le braccia al muro e tutto il resto”* (p. 66). Ha precisato che questo Carabiniere, un uomo maturo di nome Giuseppe, conversò con lei dicendole di non preoccuparsi e che sarebbe stata rilasciata, ma che tuttavia la mise con altri contro un muro del cortile, contro il quale venivano adunate altre persone (p. 68) *“con le mani aperte e le gambe aperte”* faccia al muro (p. 69) e ciò in presenza di altri carabinieri, e qui, ha ricordato PARTESOTTI, mentre il suo accompagnatore le stava accanto, *“c'è stata una persona che mi ha chiesto da dove venissi, al quale dissi che venivo da Padova, che mi ha detto che mi veniva a trovare e mi bruciava la casa, però non lo conoscevo né so perché lo ha detto”* (p. 68 e 69). Venne infine ammanettata a un'altra ragazza e portata sul furgone per il trasferimento al carcere, dove, ha detto: *“Mi sono addormentata e allora l'agente ha sbattuto contro l'inferriata dicendoci che non era possibile dormire perché loro non dormivano...io ho detto che avevo sonno e quando sono scesa la signora, la poliziotta, mi ha dato una sberla in testa dicendomi che così imparo a rispondere”* (p. 89).

- 35) VIVARELLI Roberto all'udienza del 15.5.06 ha poi ricordato di essere stato condotto alla foto segnalazione al di fuori dell'edificio principale, sempre condotto con la testa bassa (p. 18) e dovette attendere fuori della palazzina *“mani e volto al muro”* (p. 19) e poi, ricondotto nell'edificio principale dentro una stanza sulla sinistra dove stavano agenti con una divisa grigiastra verdolina (p. 21) e *“sono stato di nuovo spogliato nudo e mi hanno fatto fare di nuovo le flessioni”* (p. 20); da lì venne condotto nella cella n. 4, dove venne fatto mettere *“in ginocchio per terra con altre due o tre presone in mezzo alla stanza...e dentro la cella sentivo gridare dal dolore”* (p.22). Ha aggiunto di aver avuto la necessità di andare in bagno ma *“mi è stato negato”* né gli venne dato da bere e da mangiare (p. 28). Infine, ha detto VIVARELLI, *“mi hanno ricondotto di nuovo nella cella n. 9 o in un'altra e poi.. in fila a due a due sempre mani dietro alla testa (p. 23) ad Alessandria.. dove arrivai alle prime luci dell'alba”* (p. 22). VIVARELLI ha inoltre detto che le fotografie che ritraevano il suo viso recante i segni delle lesioni, prodotte, gli vennero *“scattate da mio padre in ospedale, per avere una prova in più”* (p. 34).
- 36) BUSSETTI Brando all'udienza del 17 ottobre 2006 ha poi aggiunto che nella cella dove venne condotto tre carabinieri lo affrontarono dicendogli: *“Allora, tu cosa hai fatto? E io: - Assolutamente niente- e lì hanno cominciato a picchiarmi con il manganello, a sbattermi la testa contro la grata metallica...a colpirmi sulla schiena, sulle gambe... poi sono stato fatto*

spostare a sinistra della finestra, sono stato fatto spogliare e mentre mi spogliavo mi picchiavano, e m'hanno fatto fare delle flessioni sulle gambe e intanto mi picchiavano sui polpacci coi manganelli.. dicendomi: - Tu sei il servo dei servi; zecca, comunista, di merda- poi mi hanno detto: - Lo vuoi provare quello nuovo? E m'hanno dato un colpo in più.. io ho sentito molto più male (al polpaccio p. 84) ho guardato e ho visto una stesa di ferro tipo telescopica, una specie di antenna dello stereo" (p. 83). Quindi "finito tutto ciò mi hanno lasciato lì in piedi divaricati (p. 83) braccia alte contro il muro, non appoggiarsi al muro con il resto del corpo.... E così sono stato 13 ore o più" (p. 84). Ha poi aggiunto " a un certo omento è arrivato qualcuno e ha detto - sedetevi- ma è durato veramente pochissimo, da quello che posso ricordare, perché è arrivato un altro, subito dopo, a dire: - Che cazzo fate, alzatevi" (p. 85) e ha precisato che "faceva anche molto freddo" (p. 86), finché " a un certo punto della notte, siamo stati trasferiti fuori, siamo stati presi, c'era già un via vai.. e sempre con la solita posizione per il corridoio.. mi hanno fatto sedere su un muretto, sempre guardando per terra" (p. 87) dove rimase dai 10 minuti alla mezz'ora. (p. 89). In tale frangente, ha continuato BUSSETTI, "un (carabiniere p. 90) con un pesantissimo accento tedesco, diceva che dovevano mandarci in Sardegna: - così ci pensavamo noi-, e mentre eravamo lì è arrivata la notizia che stava arrivando il Ministro della giustizia e ha detto: - Andateci piano- e: - no va beh, ma quello è dei nostri- e poi qualcuno ha detto: -Arrivano quelli della Diaz, hanno accoltellato uno dei nostri- al che quel Carabiniere che era lì... ha tirato un calcio a Christian (FAVERIO) (e quello) con l'accento tedesco ha detto: -Ha bene, quelli della Diaz, spero che siano i tedeschi-"

BUSSETTI, a questo punto, ha aggiunto: "Adesso io dico... non mi ricordo...però (la frase) era così: -Spero che siano tedeschi, che quelli sono tutti ebrei, e io li conosco-. Questo me lo ricordo benissimo" (p.89). A questo punto, ritiene la Corte, la deposizione di BUSSETTI sul tempo della foto segnalazione è significativa, non tanto per la ricostruzione di specifici reati, quanto perché dalle sue parole emerge una prova ulteriore circa le modalità delle condotte criminose e l'indizio della conoscenza che di queste condotte criminose avevano tutti i PP.UU. presenti nel sito di Bolzaneto. Ha detto dunque BUSSETTI di essere stato condotto in un ufficio dove in modo civile ebbe una conversazione con un funzionario in camice bianco che gli chiese: "Ma tu cosa hai fatto?" e lui: "Guardi, non ho fatto niente, io, cioè non ci sto capendo niente, mi sembra allucinante, sono in piedi da 10 ore". E l'altro: "Eh, ma cosa ci sei venuto a fare? (dovevi) stare a casa tua.. comunque adesso per questa cazzata dovrai andare in galera". Al che BUSSETTI ha commentato: "Lì è stato il primo momento di choc. Per me era tutto allucinante che non ho ancora realizzato niente, cioè secondo me era una specie di vendetta, di una roba allucinante che a un certo punto spegnevano le luci, aprivano la porta e uscivamo tutti e non succedeva più niente" (p. 92).

Deve infatti evidenziarsi come, da un lato, il funzionario che civilmente conversa con BUSSETTI, ritenga del tutto naturale che un fermato sia tenuto in piedi per 10 ore, non ne percepisca l'angoscia e ne ignori lo sbigottimento, dopo che da ore e ore sono passate davanti a lui persone stremate e sconvolte, ferite, atterrite, sfinite dalle sevizie, e che, viceversa, nel corso della "tranquilla, normale" (p. 92) conversazione con Bussetti, abbia come unica reazione quella di dirgli che, anziché venire a Genova dove avrebbe potuto legittimamente manifestare, se così gli dettava il suo credo politico, ciò non doveva fare e "per questa cazzata", quindi non a causa di un reato commesso, sarebbe dovuto "andare in galera". Ma questo significa che anche questo funzionario sapeva quel che stava accadendo all'interno della struttura principale e nel piazzale del sito. Quindi BUSSETTI venne condotto in una cella dove "eravamo tutti al muro e c'era gente al muro e gente inginocchiata e due ragazze sedute in fondo a sinistra. E lì uno dei tutori a un certo punto si divertiva a farci fare il gioco dei mussulmani e cattolici, e diceva: - I cattolici i piedi a pregare, i mussulmani in ginocchio a pregare (p. 94) in una posizione particolare, in ginocchio senza appoggiare le mani, con i piedi ben dritti, tesi dietro" in alternanza (pp.

- 94,95) e *“non si poteva alzare la testa, sentivi gente che veniva picchiata, qualsiasi richiesta uno prendeva una manganellata. Io mi sono veramente estraniato. Ho guardato penso per 10 ore una macchia del muro davanti a me”* (p. 96). Ha poi ricordato di essere stato condotto alla visita in infermeria, dov'era un presunto medico non in camice,
- 37) FAVERIO Christian, all'udienza del 3.4.06 ha poi ricordato che *“un ragazzo di Lucca sui 20, 25 anni (poi riconosciuto per Brando BUSSETTI p. 72) si è preso un po' di sberloni da un agente della Digos che glie l'aveva promesse al momento dell'arresto”* (p. 52) che entrò *“un agente che ci ha fatto sedere ma ne è entrato subito un altro che ci ha fatto rimettere nella stessa posizione, incazzandosi e dicendo: - Chi v'ha fatto sedere, dovete stare contro il muro!-“* (p. 53), ha ricordato *“offese a livello politico (come): -Chiamate il vostro amico Bertinotti- e la filastrocca su Pinochet...e frasi su Carlo Giuliani: -Uno di meno, Cosa facciamo? Lo lasciamo là vicino all'estintore-“* (p. 55), l'ordine di tenere la testa bassa *“dicendo: - Questi bastardi ci fotografano- ..e per uscire dalla cella e andare in bagno dovevi passare da quel famoso corridoio...e sentivo quando la gente usciva, che prendevano un bel po' di mazzate per cui ho evitato di andare in bagno”* (p. 56) e *“ ricordo un ragazzo che si era fatto la pipì addosso.. che diceva: - me lo sto facendo addosso-“* (p. 57). Successivamente venne condotto in infermeria dove venne fatto spogliare e vennero rilevati i lividi ai polpacci e le contusioni e gli venne ordinato di fare le flessioni,(p. 64) e c'era una persona *“ che non si è qualificato come medico.. ma dettava la diagnosi a una persona che prendeva nota, in camice bianco, robusto”* (p. 65) che gli disse *“Pezzo di merda, zecca sembri un albanese”* (p. 64), che annotò sulla sua cartella clinica: *“buone condizioni generali, ex tossicodipendente, nega TBC, epatiti, peso 82 chili”*, rispetto alla quale questa P.O. ha contestato l'assunto di essere mai stato tossicodipendente e di aver mai avuto tale peso non avendo mai passato i 74 chili (p. 67). Né ha ricordato alcuna palpazione o misurazione della pressione (p. 67). FAVERIO ha quindi raccontato di essere stato condotto da un carabiniere all'esterno per la foto segnalazione, e (per l'attesa) *“m'hanno fatto stare seduto in terra con le mani sulla testa per tenerla giù, bassa”* (p. 58) e ha ricordato che durante questo accompagnamento *“il carabiniere è stato molto umano e cercava di non stringermi le mani.. ma c'era il suo superiore che gli diceva di stringerle, di tenermi giù...e lui cercava di non farlo comunque”* (p. 59,60). Durante questa attesa, poi, all'esterno *“ qualcuno.. un carabiniere mi pare, aveva detto che era stato accoltellato un loro collega alla Diaz...e mi son preso un calcione mentre ero seduto con le mani, la testa in mezzo alle ginocchia”* (p. 69) FAVERIO ha poi ricordato che questo superiore, un carabiniere con accento tedesco *“a un certo punto aveva detto di smettere di pestare i ragazzi che stava arrivando un Ministro”* (p. 60). Al ritorno dal foto segnalamento venne poi portato in un'altra cella dove poté sedersi, ma per poco (p. 62) perché *“ ricordo che eravamo in ginocchio, stava uscendo il sole ma questo avvenne ...verso la mattina della domenica,, ma per poco perché da lì siamo stati trasferiti ad Alessandria”* (p. 62)
- 38) VELLA Alessandro all'udienza del 19.5.06 ha poi detto di essere stato accompagnato in bagno e che dovette percorrere il corridoio a testa bassa, (p. 12) poi di essere stato condotto alla foto segnalazione al di fuori della struttura (p. 14) e che durante questi spostamenti ricevette ingiurie come *“ tua madre è un puttana”* (p. 14) e sputi. Ha ricordato di aver ricevuto mentre era in cella, vicino alla finestra *“ qualche manganellata nella schiena e spray urticante negli occhi”* (p. 13) e di aver sentito *“Carabinieri che ridevano”* (p. 15). Ha ricordato inoltre di essere stato condotto nell'infermeria dove un dottore lo medicò al capo, dove aveva *“due tagli”* e gli fasciò la testa, dove lo fecero spogliare e fare le flessioni (p. 18) e dove gli fecero delle domande anamnestiche (p. 19) ma dove non ha ricordato né l'auscultazione né la misurazione della pressione (p. 21), finché su un mezzo della polizia ammanettato a un ragazzo inglese venne trasferito al carcere (p. 21). VELLA ha ricordato che durante la sua permanenza nel sito non ricevette né cibo né acqua (p.22), che

venne costretto come tutti gli altri a stare “*faccia e dita al muro*” (p. 26) mentre sentiva “*lamentarsi dalle celle, un po' di baccano*” (p. 31) per quanto questa P.O. abbia avuto considerevoli difficoltà mnemoniche.

- 39) SPINGI Massimiliano all'udienza del 28.4.06 ha ricordato di essere rimasto nella posizione vessatoria fino all'arrivo dei Carabinieri verso le ore 21 (p. 100) e ha detto “*se ti muovevi venivi bastonato.. ero un fascio di nervi e mi reggevo coi nervi, perchè altri ragazzi che avevano provato a dire qualcosa erano stati bastonati.. uno provava a sbirciare con un occhio qua e là.. entravano in divisa e in borghese. Preferivano un ragazzo di colore...credo genovese perchè parlava con accento genovese, preso sotto casa, che tendeva a parlare... (sul quale ho visto un particolare accanimento, gli davano del -negro- p. 104 e del comunista, lui rispondeva e lo menavano p. 149, (che aveva) belle ecchimosi sulla schiena*” riconosciuto da SPINGI nella foto della P.O. DEVOTO, per il quale “*mi ero pure spaventato pensando che fosse morto, perchè l'ho guardato e stava sdraiato cogli occhi aperti, ho chiamato l'infermeria e l'hanno portato via (p. 148, 149) e un francese letteralmente in mutande... (al quale diedi il mio gilet, che mi restituì quando lo portarono via e che incontrai poi alla stazione di Alessandria dove mi disse che era stato rivestito dal parroco di Alessandria p. 127. 128) che a un certo punto stava sdraiato per terra verso l'angolo della finestra, ma non è che vedessi tutto...e questo non parlava assolutamente italiano e un poliziotto gli ha detto qualcosa e l'ha pestato (finchè) un altro poliziotto ha detto (al primo):-guarda, è francese-*” (p.103). Ha poi ricordato “*un ragazzo di Foggia... che si è sentito male con una crisi d'asma, a un certo punto l'hanno portato via e poi l'hanno preso e buttato per terra sul pavimento concedendogli di non stare appeso al muro*” (pp. 146,147). SPINGI ha quindi detto che le ingiurie erano “*frocio, comunista bastardo*” e che gli agenti “*cantavano Giovinezza, Viva il Duce, le suonerie con Faccetta nera*” (p. 106) e ha detto: “*ho sentito qualcuno di questi ragazzi alle mie spalle costretti a cantare queste cose*”. Ha poi detto che, verso le 21 venne un Tenente dei Carabinieri che ordinò di chiudere le celle, dicendo ai sottoposti, ragazzi più giovani, (e che “*poi comunque passava*” p. 109, visto tre o quattro volte nell'arco della serata p. 141, poiché passava a controllare le celle, come quando “*tutti (polizia e Carabinieri, agitati p. 154) dicevano che stava arrivando il Ministro... e noi tutti faccia la muro p. 142) ...di fare entrare solamente il personale della DIGOS o persone autorizzate da lui*” e allora i poliziotti “*hanno cominciato a sputarci attraverso le sbarre della porta*” (p.105). Ha ricordato del freddo patito e del probabile lancio di un lacrimogeno in un'altra cella, di cui sentì l'odore acre, e del battibecco tra i carabinieri che dicevano di non lanciare il gas nelle celle (p.110) e i poliziotti (p.109). SPINGI ha poi ricordato che “*lì era tutto un lamento, un grido, costante.. e infatti ho capito subito di non chiedere di andare in bagno.. poi ho trovato un angolo più riparato nascosto e mi son lasciato andare perchè proprio non ce la facevo più fisicamente...e mi sono proprio sdraiato*” (pp.110, 111). Quindi, ha ricordato, (verso le 22, le 23 p. 112) “*(chiesi) all'Ufficiale le (mie) medicine (per l'anemia) e mi portarono il mio zaino dal quale recuperai i calzini perchè mi si congelavano i piedi (p. 112) e un po' d'acqua..e uno dei Carabinieri è andato a riempire una mezza bottiglietta d'acqua... che passai agli altri.. eravamo una ventina ..e ogni tanto chiedevamo se andavano a riempirla e loro dicevano: - mica faccio da cameriere-*” (p.111). Nella notte SPINGI venne portato al di fuori della struttura per la foto segnalazione e dovette camminare “*con la testa abbassata, le mani dietro, piegato*” (p. 114) e al di fuori dovette con altri aspettare “*inginocchiato (con la testa bassa p. 115) davanti alla palazzina...e a un certo punto è passato un Poliziotto in borghese che*” inveendo con le parole “*-bastardo frocio o comunista- p. 115) mi è salito sul piede dietro, proprio con tutto il peso. E i Carabinieri l'hanno allontanato prima che me lo rompesse*” (p. 114). E “*a questo punto ci hanno messo seduti*”, poi “*prese le impronte.. (ci hanno) riportato nella stessa cella*” (p.116). Verso l'alba, ha continuato SPINGI, sono tornate “*le guardie carcerarie,*

ritornando alle botte e manganellate (portandoci) in una cella più grande, saranno stati una quarantina...e ricordo una Guardia Carceraria con il pizzetto, capelli corti, alto sul 1,78, ben piazzato che continuava a ripetere ossessivamente:- Popolo di Seattle, ordine e disciplina- e si divertiva a sistemare le varie persone in modi strani, per terra, uno sul braccio, uno al muro reggendosi con una gamba col piede sollevato, quello al muro con la testa.. e poi diceva: - Vi piace come vi ho messi?-“ (p. 117). “Poi” ha detto SPINGI, “mi hanno messo al muro e questo signore e un altro più tarchiato e brizzolato hanno cominciato a prendermi a calci con gli anfibi, sul fianco e dietro (chiedendo) se io stavo a Marassi.. forse per il mio giacchetto della Roma” (p. 118). Dopo di che venne da costui condotto alla Matricola, dove “ci ha fatto capire che in carcere saremmo stati sodomizzati da quelli più anziani, con le parole: mo’ i ragazzetti come voi vanno in carcere, siete i primi” (p. 120). Dalla Matricola SPINGI venne condotto in infermeria, dove c’erano un’infermiera (come lui dedusse per via del camice e del fatto che “non venisse chiamata dottore p. 145) e un medico.. (l’hanno chiamato dottore.. non aveva il camice, era coi jeans e un giacchetto chiaro p. 123) più anziano (sui 40 o 50 p. 124) e corpulento (p. 122)... al quale dissi: - Guardi che sono febbricitante, disidratato, sto a pezzi, devo prendere pure queste medicine, mi può misurare la febbre?- e lui faceva finta di non vedermi, continuava a parlare “ (p.123, 126). Lì, dapprima il medico gli disse che “avevo troppa roba (un ciondolo che come gli oggetti d’argento non riebbe più), una sciarpa, la spilletta della Roma, il materiale dei Verdi, palloncini, adesivi, la bandiera dei Verdi, tutte cose tolte dal suo zaino e che vennero gettate in un secchio” (p. 125) quindi gli venne intimato di spogliarsi “nudo e mi ordinò di gridare -Forza Lazio-“ (p. 126). Lì, ha ricordato SPINGI, non gli venne misurata la pressione sanguigna, e, ha precisato, “ne sono certo essendo io un donatore di sangue” (p. 129), ma gli vennero fatte solo domande anamnestiche “ma non da questo medico” (p. 143), e ha riconosciuto nel detto medico l’imputato TOCCAFONDI Giacomo (p., 132); dopo di che “sono stato riportato nello stanzone di prima, seguito dal Poliziotto del penitenziario ... con delle grosse forbici, mi ha buttato la testa al muro, e tutti dicevano: -Tagliati i capelli.. invece mi ha troncato di netto il cappuccio della felpa.. non capisco ancora la motivazione” (p.133). SPINGI ha poi ricordato di aver avuto freddo, (per la carenza ematica di ferro p. 134) e poiché se ne lamentava. “Il poliziotto che gridava -Popolo di Seattle- mi ha fatto togliere il gilet”. Ha quindi aggiunto di essere riuscito a infilare un manica del gilet mentre veniva ammanettato a un ragazzo svizzero di Grenoble (p. 135) e .. “a quel punto non me l’ha più potuto togliere” (p. 134). SPINGI ha poi detto di non aver ricevuto né cibo né altra acqua oltre a quella fornita dal Carabiniere (p. 136) né di averla chiesta perché “meglio morire di sete che di botte” (p. 137), di non aver chiesto di andare in bagno per la stessa ragione, dovendo passare nel corridoio dove si prendevano “le mazzate e poi al bagno chissà cosa ti facevano” (p. 138) tanto che un ragazzo di circa 18 anni gli aveva detto che in bagno avevano finto di sodomizzarlo col manganello (p. 137). Quanto alle conseguenze, SPINGI ha detto di aver avuto “ematomi. Il piede mi ha fatto male per giorni, poi sono andato al Celio a fare una visita, la gamba continuava a farmi male, ma il gonfiore era passato (p. 152) (e ho avuto) tantissime conseguenze psicologiche, (come) difficoltà di dormire, ricordare questa cosa, crisi di pianto...a casa (ero talmente sconvolto che p. 151) ho cercato (solamente p., 151) di dormire e di lavarmi per togliermi non solo lo sporco fisico, (perché) mi sentivo proprio un peso addosso pesante.. e feci l’errore di non andare a farmi refertare entro le 48 ore, perché io in realtà non volevo proprio pensarci.. (ma) lavoravo all’Aeroporto di Fiumicino coi Carabinieri e i Finanziari, e c’ho avuto problemi soprattutto coi Poliziotti...e ancora adesso vedo queste immagini, c’ho dei flashback, (ma) la cosa mi rimane, anche una perdita di stima della democrazia” (pp. 140, 141).

- 40) MURARI Massimo all’udienza del 2.5.06 ha poi ricordato di esser stato condotto al di fuori della caserma per il foto segnalamento e di essere rimasto ad attendere il suo turno,

ancora giorno chiaro, *“in piedi rivolto contro il muro”* (p. 111,112), e quindi condotto in una cella dove gli venne imposta la consueta posizione vessatoria, (p. 112) finchè nel *“tardo inizio serata”* gli venne concesso di sedersi e un agente sui trent’anni, in borghese gli disse che sarebbe stato condotto al carcere di Alessandria e si offrì di avvisare i suoi genitori (p.113). MURARI ha ricordato le ingiurie e l’imposizione di *“ripetere frasi strane, con urla tipo: “ Il fascismo deve tornare, urlalo, urla che siete dei comunisti bastardi, urla che i tuoi genitori sono qua.. cioè se tu sei così, i tuoi genitori così”* (p.114) ma ha avuto difficoltà mnemoniche a collocare questi fatti all’interno della caserma di Bolzaneto. Ha poi detto di essere stato condotto in una terza cella più piccola delle altre (forse la n. 1 della piantina) vicina ai bagni dove *“ inizialmente eravamo in piedi, poi ci hanno fatto inginocchiare mantenendo sempre la posizione con le braccia alzate e l’indice rivolto al muro”* (p. 115). Ha aggiunto *“ solo una volta ho chiesto di andare al bagno per bere e sono stato portato da un agente (p. 115) e sono stato malmenato sia durante l’arrivo al bagno sia al ritorno dal bagno.. con anfibiate... nelle gambe o probabilmente anche sulle spalle, ma ormai non sentivo, avevo tutto il corpo che ormai era indolenzito”* (p.116) e *“ anche quando(venni condotto) dalla seconda alla terza cella”* (p. 117). Questa P.O. ha poi ricordato di essere stato condotto in infermeria dove *“ sono stato fatto denudare , mi hanno fatto fare delle flessioni”* e gli rivolsero alcune domande anamnestiche da parte di un medico che vestiva il camice bianco (p. 121) ma né gli venne misurata la pressione sanguigna né gli venne palpato l’addome, né venne auscultato (p. 122). Lì, ha continuato, *“avevo un fortissimo ematoma all’orecchio sinistro, che era molto gonfio e sanguinava leggermente nella parte bassa (sul quale) quando sono tornato a Verona un giorno o due dopo avevo ancora la macchia di sangue (p. 128)...e il braccio che penso sia stato proprio alla Questura di Genova che ho ricevuto un forte calcio e ha cominciato a dolermi da lì, alle gambe alle spalle”* (ma non gli vennero fatte domande in merito a tali contusioni, né egli ne parlò) perché *“ io proprio evitavo di chiedere..”* (p. 123) , MURARI ha quindi detto di non aver ricevuto né cibo né acqua (p. 117) e ha avuto difficoltà a ricordare se il trasferimento al carcere di Alessandria fu alle ore 4. 20 del mattino o del pomeriggio *“perché sono immagini che ho cercato di rimuovere”* (p. 119) e quanto alla percezione dei rumori, ha detto: *“Ho sentito delle urla quando sono entrato a Bolzaneto... poi, probabilmente anche se avessi avuto qualcuno accanto a me che urlava non l’avrei sentito perché stavo proprio cercando di capire cosa stava succedendo”* (p. 120).

- 41) FERRARA Raffaele all’udienza del 10 aprile 2006 ha poi aggiunto di essere stato condotto nella cella n. 8 (della piantina allegata) percorrendo il corridoio a testa bassa e guardando il pavimento in presenza di Carabinieri e di agenti della Polizia di Stato (pp. 181 , 182) e lì *“mi hanno ordinato di tenere le mani distese al muro, alte, testa bassa contro il muro e gambe divaricate”* (p. 185) e ha aggiunto *“ nel momento in cui ero con le mani alzate al muro ... mi hanno tirato pugni e calci sulla schiena e sulle gambe”* (p. 186), ma ha precisato di non aver visto chi fosse stato mentre davanti alla cella stavano di guardia dei carabinieri. Ha precisato che *“c’era un ragazzo che si lamentava di non poter telefonare ai familiari”*, e dopo un po’ *“sono entrati due carabinieri e gli hanno dato qualche pugno e qualche calcio e poi sono usciti”* (p. 187). FERRARA ha ricordato le ingiurie come *“Zecca, coglione, stronzo, merda”* e il fatto che alcune dicevano che *“Non c’era più la Sinistra al governo e con quello nuovo avevano via libera per fare quello che volevano, che non c’era più Manu Chao a proteggerci e che adesso potevamo piangere quanto volevamo”* e ha aggiunto di aver sentito la canzone: *“1,2,3 viva Pinochet, 4, 5,6... fino a notte inoltrata”* (p. 188), che, spostato di cella, a pochi metri da lui stava un ragazzo di colore, italiano, che diceva di abitare a Genova, al quale dicevano *“ negro di merda”* (p. 188) e lì, in quest’altra cella, *“ci hanno fatto sedere e riposare per (una ventina p. 191) di minuti”* (p. 189)e questo tra le *“ 11 di sera e mezzanotte”* (p. 190) Ma poi venne *“il contrordine di alzarsi”* e *“ a uno a uno hanno cominciato a portarci nella sala medica per*

fare le foto e le impronte” (p. 191) e in questo frangente ha ricordato che i due carabinieri di guardia, *“sicuramente sotto i 30 anni, fecero girare due o tre bottigliette da mezzo litro d’acqua”* (p. 191). Condotta al fuori della struttura, FERRARA ha ricordato di essere stato accompagnato da un agente in borghese a testa bassa e gli venne *“tirato qualche calcio mentre passavo lungo il corridoio”* (p. 192), e ha aggiunto che *“questo agente mi ha portato da un suo collega davanti al quale mi ha chiesto se mi avevano trattato bene, io gli ho risposto – insomma- in tono un po’ ironico e (lui) mi ha tirato uno schiaffone in faccia”* (p. 193). Dopo la foto segnalazione venne ricondotto in cella sempre a testa bassa senza venir colpito da nessuno. Successivamente FERRARA venne condotto nella cella n.1 (di attesa) dove dovette riprendere la consueta posizione vessatoria, piantonato da due agenti della Polizia Penitenziaria, che *“mi hanno tirato un altro pugno, un altro calcio, mi hanno aperto le gambe ..e hanno ripetuto più volte (le parole) – Ordine e disciplina-“* (p. 194). Ha aggiunto che qui non era possibile far riposare nemmeno un braccio, come consentivano i carabinieri *“perché subito urlavano di rimettersi in posizione...e penso che fosse l’una di notte”* (p. 195). Questa P.O. ha poi detto di aver *“sentito piangere dalla cella adiacente, e si sentivano anche dei colpi molto forti e un ragazzo che piangeva e diceva : - Basta- e delle voci che dicevano di smettere di piangere e di essere un uomo”* (p. 196). Nella mattina, poi, ha aggiunto *“ siamo stati fatti uscire insieme ad altri ragazzi e messi ad attendere con la testa bassa contro il muro davanti all’infermeria”* (p. 197). Entratovi, ha ricordato *“ c’erano due medici seduti a una scrivania... mi hanno fatto spogliare girato contro il muro e ho fatto alcuni piegamenti, dopo di che l’agente che mi ordinava di fare queste cose ha buttato via (la mia) collanina nella spazzatura.. io ho fatto la faccia di disappunto e ho sentito una voce di donna che diceva: - no, non la buttare-. (ma venne buttata ugualmente nel sacco della spazzatura p. 207) Lì mi hanno detto che era stato nominato un avvocato.. sono uscito ed entrato in un’altra cella”* (p. 199) dove venne *“ messo con le gambe unite, ginocchia piegate sul pavimento e con la schiena in avanti, con il collo del piede sul pavimento e le braccia in avanti”* (p. 201) dove *“erano tutti in questa posizione”* e lì rimase *“per venti trenta minuti”* (p. 202). Infine, verso le 7 del mattino (p. 203) ammanettato con un’altra persona FERRARA venne condotto nel cortile e da lì nel carcere di Alessandria.

- 42) DE MUNNO Alfonso, all’udienza del 3.4.06 ha poi ricordato di aver ricevuto un’iniezione intramuscolare perchè *“i dolori al piede erano forti”*(p. 115) e in attesa dell’ambulanza, venne ricondotto in cella dall’infermeria di Bolzaneto. Accompagnato da un agente *“ a dispetto di tutti gli altri veramente molto gentile”* (p. 117), DE MUNNO giunse all’Ospedale dove venne denudato e lavato con un getto d’acqua contro la contaminazione da gas lacrimogeni (p.118) gli venne fatto indossare un camice verde, levò la scarpa destra *“perché il piede era troppo gonfio”* (p.119), gli venne diagnosticata *“una frattura all’alluce destro, somministrati antidolorifici.. anche perché le costole stavano messe molto male, venne applicato il ghiaccio”* (al piede) (p. 120) e poi riaccompagnato dallo stesso agente a Bolzaneto, dove *“ a piedi.. col piede fasciato”* venne ricondotto nella cella e lì *“ non hanno esitato a pestarmi il piede...e calci spinte di ogni genere”* (p. 122) mentre coi *“ capelli lunghi, con questo bel camice uno mi ha dato del Cristo, l’altro del Mosè dicendo: - Ah si sono aperte le acque- e : -Mo’ t’aprimo noi- e mi avevano fatto notare che avevo il piede rotto e (dicevano) - ti rompiamo l’altro-, (ma) questa volta mi hanno messo a sedere sotto suggerimento dell’agente che mi aveva riportato dall’ospedale”* (p. 123). DE MUNNO ha quindi ricordato di essere rimasto *“seduto a terra con le spalle al muro”* (p. 124) mentre fuori della porta, c’era stato un cambio di guardia, coi carabinieri con la divisa antisommossa (p. 124) che *“ mi sono sembrati un pochino più tranquilli ,(erano) molto giovani, e addirittura c’era un ragazzo che (dall’espressione p. 126) mi era sembrato un po’ sconvolto da quello che stava succedendo”* perchè *“ è entrato un agente in borghese, veramente enorme (che) cercava un ragazzo coi capelli lunghi e ricci (dicendo) : - Dove sei,*

dove sei, dove sei- e poi trova(tolo), dicendo: - Ah tu sei quello che mi ha chiamato bastardo- e lo picchia facendolo cadere la suolo.. (con) un pugno in faccia.. e poi quando stava a terra si è accanito con lui” (p. 125). DE MUNNO ha quindi ricordato che dopo questo fatto “ è arrivato un superiore (del carabiniere) dicendo che non bisognava fare entrare agenti della Celere o qualcosa del genere” (p. 126) Questa P.O. ha detto inoltre che sebbene i Carabinieri entrassero più raramente nella cella, anch’essi entravano per controllare che tutti (non parlassero p. 129) e mantenessero la posizione contro il muro e “ se uno spostava la mano veniva con violenza invitato a rimetterla nella stessa posizione” (p. 130) e “ se cambiava posizione veniva percosso ” (p. 129). Ha aggiunto che gli agenti al di fuori della finestra avevano un dialogo con quelli che entravano nella cella chiamandoli “ camerati” mentre di solito si chiamavano tra loro “ collega ” “ con una connotazione politica.. perché tutto sembrava fatto molto come per spaventarci a livello psicologico. Tutto era teso a creare un clima psicologico molto teso, molto rigido, per farci avere un crollo” (p. 131). DE MUNNO ha aggiunto di aver avuto “tremendamente, tremendamente bisogno” di andare in bagno, ma di non averlo chiesto perché sconsigliato da un giovane carabiniere che gli disse di non andare con le parole: “ la strada è lunga e sei messo male” e ha precisato: “ a quel punto iniziavi veramente a non reggere” (p. 132). Ha poi detto che ci fu “ gente che se l’è fatta addosso.. schernita e picchiata per questo” (p. 133) come quando un “ragazzo si è urinato addosso.. è entrato un agente con la divisa A2 (un carabiniere) che l’ha preso in giro perché aveva fatto la pipì per terra e l’ha picchiato sulle gambe e sulle costole costringendolo a cadere sulla pipì” (p. 136). DE MUNNO ha quindi ricordato di essere stato successivamente spostato nella penultima cella sul lato destro, rimanendo in attesa “tra le due celle ...in piedi con la solita posizione con le mani congiunte dietro alla nuca” (p. 138) e condotto (dall’agente gentile che l’aveva accompagnato al San Martino p. 141) anche alla foto segnalazione al di fuori della struttura, con un tragitto “piuttosto tranquillo” (p. 139) quando “ormai era calata la luce” (p. 140) e rientrato in cella (il personale era cambiato e vestiva) una divisa grigia e questi “agenti stavano sia all’interno della cella sia fuori ed erano quasi raddoppiati.e ci tenevano a dire che erano agenti della Polizia Penitenziaria. Con un sorta di orgoglio, volevano che noi ricordassimo e (ci misero) nella stessa posizione di prima, con questa volta anziché (uno) le dita erano due contro la parete” (p. 142). Ora, ha continuato DE MUNNO “ la posizione era assai più scomoda e.. mentre prima per ogni spostamento c’era una percossa, qui, venivano afferrati per i capelli, e colpiti ai reni, alle reni o al costato a pugni. Anche coi guanti neri (e) avvicinandosi a una delle vittime occasionali (dicevano) : - Chi siamo noi? Siamo della Polizia Penitenziaria- (la vittima doveva rispondere): -Più forte- e veniva colpito, (poi ripetevano la domanda e alla risposta) –Più forte- veniva (ancora colpito) fin quando la persona non urlava (allora dicevano) . –Perché urli? E veniva picchiato e (gli dicevano): - Non devi urlare- “ (p. 143, 144). DE MUNNO ha quindi detto di essere stato “Quasi riverso contro la parete” di aver ricevuto “ un calcio ” .. e “una terza puntura nella spalla... da una signora col camice.. penso quella di prima” (p. 144). Quanto alla visita in infermeria, ha negato di aver ricevuto la misurazione della pressione sanguigna e pure di esservi stato condotto (p. 146) se non quando era giunto al carcere di Alessandria, e ha ricordato comunque che l’ultimo tempo in cella testé descritto, fu il peggiore per il tipo di violenze a cui dovette assistere, più che per le violenze subite, e che una delle ingiurie era: “siete peggio della merda” (p. 148). Ha poi ricordato che la situazione fu più tranquilla quando venne un “signore coi capelli bianchi molto ben vestito con gli occhiali, accompagnato da tante altre persone” (p. 149) che un agente con accento alto atesino disse essere il Ministro (p. 150) . Ha poi ricordato di essere stato ammanettato a un “ragazzo...particolarmente sconvolto.. con tumefazioni sul collo sul viso. Ma non potevo neanche chiedere come si chiamasse e qualsiasi cosa perché come aprivamo bocca o come sollevavamo la testa erano botte” (p. 152) e “ a due a due “ portati nelle gabbie del furgone, (p. 152), sempre

tenendo il capo abbassato. Al dibattimento è stata poi data lettura della cartella clinica, che indicava *“la frattura la piede destro.. una serie di lesioni, numerose contusioni ematiche spalla destra e sinistra, renale sinistra, gluteocontusione, braccio sinistro, avambraccio e altre”* (pp. 167, 168) acquisita agli atti (p. 170). DE MUNNO ha poi aggiunto che le sue macchine fotografiche, e per l'esattezza una *“Nikon F801S”* venne spaccata *“durante il pestaggio della Guardia di Finanza”* (p. 172) mentre *“all'uscita dal carcere mancavano dai miei effetti personali 20 rullini, di cui 14 scattati due obiettivi”* e altro (p. 172)

43) CASTORINA Emanuele all'udienza del 28 marzo 2006 ha poi ricordato le percosse mentre veniva accompagnato al bagno da *“una fila di uomini in divisa sulla destra e una sulla sinistra (con divise grigie e più scure, sul blu o sul nero p. 16) e (mentre) passavo a testa bassa venivo preso a calci, sberle sulla nuca. Poi al bagno mi hanno lasciato fare e (al ritorno ho subito) la stessa cosa.. ..per una ventina di metri”* (pp. 14 e15). Scarsi sono stati i ricordi di CASTORINA quanto agli accadimenti nell'infermeria di Bolzaneto, dove gli vennero tolti gli effetti personali come gli orecchini, venne fatto spogliare gli ordinarono le flessioni sulle gambe, e dove il suo orecchio e il naso non sanguinavano ancora, avendo cominciato a sanguinare ne pomeriggio del 22 luglio(pp. 19,20,21). Ha poi detto dell'odore acre dello spray urticante spruzzato nella cella dalla finestra (p. 23), di non essere stato picchiato in cella ma solo nel corridoio, di non aver ricevuto né acqua né cibo (p. 29). Tuttavia la sua deposizione è stata costantemente costellata di vuoti di memoria e di *“non ricordo”*.

44) CUCCADU Roberto Raimondo all'udienza del 28 marzo 2008 ha ricordato poi frasi come: *“Vi sistemiamo, adesso la vedete. Ti porteranno in un bel carcere col giardino e ci sono tanti alberi con tante corde”* (p. 45). Ha quindi ricordato lo spostamento al di fuori dell'edificio principale per la foto segnalazione, accompagnato da un ispettore, ricordo confuso perché (al fotosegnalamento p.47) *“ la mia attenzione era tutta sul ragazzo (biondo, sui vent'anni p. 48) che prendeva ceffoni.. mi sembrava completamente inebetito.. probabilmente era straniero e non capiva l'italiano, ma non ascoltava neanche che gli parlavano e gli ripetevano almeno due o tre volte di tenere la testa bassa e lo sguardo a terra.. cercava di camminare normale e ogni volta che alzava il capo veniva riabbassato con uno schiaffone”* (p. 47). CUCCADU ha pure ricordato che, ammanettato a un altro ragazzo nella notte per il trasferimento al carcere di Alessandria, *“attraversando il cortile, (questi era stato colpito) da un calcio tra il ginocchio e la caviglia molto violento”* (p. 50) e un *“altro agente aveva ripreso (l'autore del calcio con le parole): - Lo vuoi rovinare?-"* (p. 51). Durante la permanenza nel sito, questa P.O. ha ricordato un'attesa nel corridoio di fronte all'ingresso dell'infermeria, mentre *“guardavo girato verso il muro”* di aver *“preso un pugno”* (p. 55) *“nella schiena da uno che passava e aveva la giacca scura”* (p.56), di aver sentito degli agenti dire di voler *“dare una lezione a quelli del pullman..e di aver sentito come un petardo (sordo), come un puff...(provenire) dalla terza cella a sinistra entrando.. (p.57) e poi lamenti, colpi di tosse e di aver pensato che fosse entrato (in quella cella) un gruppo di persone a picchiare”* (p. 58). Quanto al suo ingresso in infermeria, CUCCADU ha ricordato la presenza *“ di una donna obesa in camice”* (p.58) e dove un agente lo costrinse a raccogliere tutti gli oggetti sparsi sul pavimento e a metterli in un sacco nero, a spogliarsi, dove gli fecero domande anamnestiche, come per l'asma, i postumi di un trauma cranico, una cardiopatia, i tre rigonfiamenti dietro alla nuca, il rosso in mezzo alla fronte e in mezzo agli occhi causati dai colpi inferti al muro con la testa (p. 61, 62) le contusioni dorsali (p. 62) ma dove non gli venne misurata la pressione né venne auscultato. CUCCADU ha quindi detto di aver patito conseguenze psicologiche *“ su due piani: uno su quello che sarebbe successo a me, e l'altro sul quel che sarebbe successo al mio Paese nel periodo a venire”* (p. 68).

45) DI MADDALENA Tommaso all'udienza del 4 aprile 2006 ha aggiunto di essere stato

spostato, dopo le prime due uscite, in altra cella, la seconda dove un suo amico che aveva avuto un grave incidente stradale a una gamba venne *“fatto sedere (mentre) noi da in piedi siamo passati inginocchiati con la testa contro il muro e sui gomiti, sempre con le mani dietro alla testa, sui gomiti e sulle ginocchia!”* (p. 13). Ha ricordato che *“gli insulti erano una costante come la canzone di Manu Chao: - Te gusta la galera- e -questa sera dormite all’Hotel Mille sbarre- (p. 14) e - siete uno di meno- “* (p. 15). DI MADDALENA ha poi ricordato di essere stato condotto nell’edificio accanto a quello principale per la foto segnalazione, accompagnato *“da personale in divisa ...e quando sono uscito ho tenuto la stessa posizione dell’entrata, quindi mani dietro al testa con la testa bassa (p. 16) e “durante il passaggio (ho preso) dei calci”* (p. 17), non impediti in alcun modo dalla persona che lo accompagnava, che, all’esterno era un funzionario in borghese che *“ci ha fatto allineare lungo il muro di quest’altro edificio sempre nella stessa posizione della cella(p. 17).. con le mani alzate le gambe divaricate e la testa contro il muro”* (p. 18). Tuttavia questo funzionario in borghese, ha detto DI MADDALENA, al quale egli l’aveva chiesto *“mi ha fatto bere, perché nella mia permanenza a Bolzaneto a parte questa volta non ho né bevuto né mangiato”* (p. 18). Uscito dalla fotosegnalazione, venne riconsegnato *“a due agenti che mi hanno riportato dentro con le stesse modalità di prima”* (p. 20) e ricondotto nella stessa cella, dove *“c’erano meno persone, però c’erano ancora persone nel corridoio”* dove ricevette meno calci che all’andata. Qui questa P.O. ha ricordato divise della polizia penitenziaria e della polizia di Stato e divise scure dei Carabinieri, ma i ricordi sono confusi. In cella comunque le *“quattro mura era piene di gente con le mani alzate e (c’era) chi tentava di abbassarle un po’ perché dopo varie ore la posizione faceva veramente molto male... (con) intorpidimento di braccia e di gambe”* (p. 24). Quindi successivamente, ha detto, *“sono stato richiamato fuori per entrare in una stanza dove mi sono stati letti i miei capi di imputazione”* ed era *“o la stanza DIGOS o la Matricola, o Ufficio Polizia”* (p. 24) e poi *“piuttosto scioccato per l’accaduto e la gravità dei reati contestati”* (p. 25) venne ricondotto in cella dove gli venne imposta la consueta posizione vessatoria (p. 27). Poi da lì verso le 23 e 30 o le 24 venne ancora fatto uscire, in occasione di uno spruzzo di *“qualcosa di urticante nella cella...(da cui) venne colpito un uomo accanto”* a lui, mentre lui stesso veniva investito da qualche *“gocciolina”* (p. 28) sulla tempia (p. 29). All’altro (investito dal getto) invece *“lacrimavano gli occhi e ha cominciato a stropicciarseli, le persone da fuori gli intimavano di prendere subito la posizione e spesso da fuori entravano se vedevano che qualcuno cambiava posizione (p. 29) gli davano delle botte”* (p. 30). E ha ricordato almeno *“quattro volte che sono entrati i Poliziotti o i Carabinieri...a picchiare chi cambiava posizione”* (p. 31) DI MADDALENA ha ricordato che uno di questi spruzzi giunse dalla grata che separava la cella dal corridoio, mentre venivano pronunciate parole sfottenti (p.30). Ha ricordato poi di essere stato molto spaventato quando venne condotto in infermeria dove venne fatto spogliare (*nudo davanti a tutte le persone* p. 34) e dovette *“rifare le flessioni con le mani appoggiate al muro sulle ginocchia...per 10 o 15 volte”* (p. 33). Lì, ha ricordato, il medico vide l’ematoma *“di un colpo di tacco all’inizio delle costole... (perché avevo ricevuto prima tre calci in pancia e mi dicevano di resistere e poi era arrivato quest’altra persona che mi (aveva) dato un calcio di tacco... e le ustioni sulla fronte e sui gomiti...perché alla fiera ero stato costretto a tenere la testa contro un container rovente per il sole..e anche lì se staccavamo la testa veniva sbattuta violentemente”* (p. 35) ma dove egli non disse nulla al medico circa l’eziologia delle lesioni né se ne lamentò *“per paura delle conseguenze”* (p. 36). In infermeria questa P.O. non ha ricordato di aver avuto la misurazione della pressione sanguigna ma gli vennero fatte alcune domande anamnestiche (p. 38), quindi venne ricondotto nuovamente nella cella n. 1 dove *“erano tutti inginocchiati”* e gli *“venne intimato di mettersi in ginocchio con la testa contro il muro, il viso tra le braccia e se mi fossi messo in quella posizione non mi sarebbe successo nulla”* (p. 40), ma poi *“tutte le persone che si erano fatte intorno alla Jeep (*

dell'arrivo che) venivano fuori dalle celle a cantare e a insultare... con le parole: - diventi un osso per un branco di cani- a mano a mano se ne sono andate e si sentivano meno rumori. (anche se) *“chi parlava o cambiava posizione veniva malmenato”* (p. 42). DI MADDALENA ha inoltre detto di non aver chiesto di andare al bagno perché aveva sentito che *“un'altra persona che era già andata al bagno è tornato in maniera un po' pietosa, era stato picchiato”* (p. 44) e di non aver chiesto di bere per la stessa ragione (p. 45). Ha ricordato poi *“la puzza di urina e di sudore”* (p. 46). Quanto alle conseguenze, questa P.O. ha detto: *“Sinceramente non sapevo neanche come sentirmi: ero umiliato, profondamente umiliato da quello che ho subito, specialmente dal fatto che comunque mi sentivo impotente..ero stato preso a mio giudizio innocente di qualsiasi cosa e sono stato trattato come una cosa, spostato da una parte all'altra, senza riguardo.. ho avuto problemi, pensavo a Genova mentre mi vestivo (al mattino) piangevo, il primo periodo è stato duro da riaffrontare, poi grazie al lavoro l'ho presto dimenticato, lavoro con i disabili”* (p. 54).

- 46) PASOLINI Bruno all'udienza del 5 maggio 2006 ha quindi ricordato di aver avuto bisogno di mingere, di aver chiesto di andare in bagno, ma mi *“fu totalmente negato”* così come *“a un ragazzo che mi pare avesse dei problemi a una gamba che (aveva detto) che non la teneva più, si stava pisciando nei pantaloni (al quale) dissero: - se la fai te la facciamo leccare, te la facciamo bere- e purtroppo questo ragazzo non riuscì a tenere e pisciò e loro lo presero a faccia in giù ..lo fecero inginocchiare e lo misero...ad annusare il piscio”* (p. 132, 133). PASOLINI ha poi detto di essere stato costretto a spogliarsi in un paio di occasioni: una volta *“ ci hanno fatto mettere contro il muro e ho tolto la maglietta e lì dovetti consegnare il portafoglio,”* e altri effetti personali, monili e un orecchino (p. 134,135). Ha ricordato che non appena giunto nella cella, dopo una quarantina di minuti di tranquillità, *“entrò un poliziotto, un omone con accento romano.. che disse:- dov'è quel comunista di merda che porta la maglietta con falce e martello?- mi scovò, mi diede qualche sberla.. (disse): - io ti voglio vedere- e mi portò affianco all'entrata”* (p. 136) *“ E lì cominciò il mio calvario.. questo prima mi insultò spalleggiato da un poliziotto con accento sardo alla mia sinistra, mi toccarono il corpo e questo mi vide abbastanza in carne, mi disse: -sei abbastanza piazzato, mi sa che voi dei centro sociali vi danno da mangiare, mangiate bene- Io risposi: -Io non sono dei centri sociali, sono di Rifondazione ma questo non vuol dire che io frequenti i centri sociali anche se simpatizzo per loro. Questo con l'accento sardo mi disse: -no, tu sei un figlio di puttana, tu fai parte dei centri sociali, sei un lazzarone, non lavori- (poi) mi toccarono il costato e questo insisteva: - Vedo che mangi bene, hai un bel corpo, fisicamente sei ben messo- e tutto a un tratto mi arrivò un botta pazzesca nel costato con il manganello, non di fianco ma bensì me lo conficcarono a mo' di spada, me lo conficcarono con una violenza spaventosa. Sentii le gambe cedere di schianto, andai a terra dal dolore.. il dolore era allucinante, pazzesco, però ne approfittai per far riposare un po' le braccia e questi mi intimarono di alzarmi, io tenni duro per qualche secondo, loro mi insultarono.. lo si divertirono, mi diedero calci pugni, qualche sberla.. mi presero per i capelli, (avevo) la coda, mi tirarono su e mi sbatterono contro il muro.. poi dopo insulti mi lasciarono”* (p. 137, 138). PASOLINI ha poi ricordato un altro episodio e cioè che *“il poliziotto romano che mi odiava.. alto 1,80 o 1,85, stempiato”* (p. 139) *“essendo io molto vicino all'entrata.. fece passare il braccio attraverso l'inferriata e mi puntò qualcosa di metallico alla tempia sinistra e disse: - Compagno o comunista di merda, guarda, per noi non cambia niente, ieri abbiamo ucciso uno, per noi non cambia, ucciderne uno, ucciderne due, ucciderne tre non ci cambia la nostra vita, è la stessa cosa- e sentivo questa roba metallica alla tempia, sentivo questo ferro freddo, ero convinto che fosse in realtà una pistola. E lui mi intimava di girarmi verso di lui perché mi disse: -Ti voglio vedere in faccia mentre ti sparo-. Siccome avevo già capito che ogni pretesto era buono per picchiarti, per far sì che io mi muovessi e poi con la solita frase: - Chi ti ha detto di muoverti?- non mi sono mosso perché avevo paura che questo entrasse e per l'ennesima*

volta mi pestasse. (Poi) mi intimò nel modo più assoluto di girarmi e mi ricordo che mi sono girato verso di lui, convinto di trovarmi di fronte a questa pistola e invece aveva in mano una bomboletta spray urticante e me lo spruzzò in faccia penso a dieci centimetri dai miei occhi...e il bruciore era talmente forte che mi lasciai cadere a terra. Questi mi intimò di alzarmi, io non lo feci .. ero insultato da ore e ore e non ne potevo più e da terra gli dissi: - Vai a fare in culo figlio di puttana- e lui entrò” (p. 140, 141) e PASOLINI venne ancora picchiato. Questa P.O. ha ulteriormente ricordato: “Loro si divertirono su di me perché, lo capii poi col tempo, oggi ho 50 anni, ne avevo 45, dissero: - Lasciate perdere i ragazzi, questo è un comunista vero, questo è tosto, questo ci ha i coglioni, questo è duro, noi ci dobbiamo divertire con questi, non coi ragazzini. Il ragazzino piange, ha paura- e più di uno (mi disse): -Coraggio compagno, è finita, ti ammazziamo, non torni più a casa” (p. 142). Trattasi, osserva la Corte, di un condensato di violenza verbale, fisica e psicologica, caratterizzata dall’imposizione del potere non solo sulla corporeità della vittima, ma anche sulla sua identità psicologica e politica, e quindi finalizzata a stroncarne la resistenza psichica, attraverso l’umiliazione degli ideali, la denigrazione del corpo, in balia del seviziatore in un crescendo di suspense, per mezzo di un gioco perverso, al cui estremo si pongono, da un lato la volontà seviziatrice e sadica del persecutore, e, all’altro estremo, la vita stessa della vittima lasciata alla mercé dell’altrui capriccio. Trattasi di condotta che, per le sue modalità concrete e le sue conseguenze probabili, va di gran lunga al di là del mero dato fenomenologico descritto nella fattispecie criminosa contestata, del tutto insufficiente a ricomprenderla per darne una qualificazione descrittiva utile ai fini della conoscenza e del Giudizio degli eventi umani. Tuttavia, essendo la Corte consapevole dei limiti del giudizio nei cui confini il giudice italiano deve mantenersi, pur senza rinunciare all’alto compito connesso con l’affermazione delle responsabilità, deve operare necessariamente su due piani: l’uno percorso dalla descrizione ragionata dei fatti, affinché la sentenza ne consenta la cognizione non solo estesa, ma profonda; l’altro meramente tecnico giuridico, attraverso il quale la gigantesca gravità di questi fatti rientri nei limiti dei reati contestati, senza farla travalicare dentro ipotesi criminose estranee al nostro ordinamento giuridico. PASOLINI ha poi detto di essere stato condotto al di fuori della struttura per la foto segnalazione “ e un’altra visita, dove mi fecero spogliare nudo” (p. 143). Ha precisato di essere stato accompagnato all’esterno della struttura per la foto segnalazione dal poliziotto che lo guidò al primo ingresso , e che egli definì il suo “angelo custode” e che gli consentì di bere e gli disse che era un suo diritto telefonare a casa, ma che questo poté fare solo dopo essere stato scarcerato ad Alessandria (p. 143, 144), che tornato nella struttura venne condotto in una seconda cella dove dovette assumere la consueta posizione “in piedi, appoggiato al muro con la testa, braccia alzate e gambe divaricate” (p. 146) Da lì PASOLINI venne condotto in infermeria dove c’erano “due o tre poliziotti e delle poliziotte donne e (uno) che mi chiese delle cose e qualcuno lo chiamò dottore, piuttosto grassottello, tarchiato, un po’ calvo e stempiato sui 55, 60 anni.. e mi hanno messo contro il muro sul fondo e (lì un poliziotto con accento sardo p. 155) mi fece spogliare nudo (pp. 153, 154) e “ mi indicò coi piedi un punto (dove) appoggiare i vestiti.. e quando lasciai cadere l’ultimo indumento, le mutande.. sbagliai per 5 centimetri.. e lui mi disse: - io ti ho detto di mettere i vestiti qui, non qui e mi diede un paio di sberle” (p. 155) (colpendomi) “ tra collo e guance, (perché) avevo la faccia rivolta contro il muro” (p. 156). Lì gli vennero rivolte domande anamnestiche e poiché PASOLINI aveva una cicatrice sulla schiena glie ne venne chiesta la causa, al che egli rispose che si trattava delle conseguenze di un infortunio sul lavoro. Al che “la risposta fu: - Non ti credo, non è assolutamente vero, perché voi dei centri sociali siete abituati a fare a botte e questa è una cosa normale per voi prender coltellate nella schiena-.. e venni nuovamente picchiato dal poliziotto sardo” (p. 157). Poi, ha aggiunto PASOLINI, “questi poliziotti mi frugarono le tasche e trovarono un preservativo e si stupirono, mi chiesero: -Cosa ne fai del preservativo?- io non ebbi il tempo di spiegare che

il medico disse: -Io non riesco a capire per quale motivo voi dei centri sociali tenete un preservativo quando tutti voi avete l'AIDS, che cosa ve ne fate?- Io non dissi nulla, ma poi una delle donne, una delle poliziotte disse: - Però. Tutto sommato il comunista non è male, ci ha un bel corpo, ci ha un bel culo, quasi quasi me lo farei, e uno dei poliziotti, credo lo stesso che mi aveva schiaffeggiato prima, disse: -Sì' perché no, ce lo possiamo fare questo comunista- e mi disse: - Allarga bene le gambe, compagno, perché ti faccio-. Io pensai che fosse una battuta e al momento non capii. (Ma) loro mi ordinarono di divaricare bene le gambe e lì ho pensato che in realtà mi volevano ficcare in culo il manganello. Ovviamente ho pensato: -questi mi fanno del male, adesso le cose stanno peggiorando- e quindi mi girai di scatto perché ebbi una reazione e nel momento in cui mi staccai dal muro lui stava aspettando, era un altro preteso per potermi di nuovo picchiare, e mi diede qualche sberla, qualche pugno qualche calcio, e il medico non alzò nemmeno la testa, non disse nulla non intervenne, non fece nulla” (pp. 158, 159). Poi siccome “ tenevo un fortissimo mal di testa dovuto alla tensione accumulata da ore, chiesi se gentilmente mi potevano dare qualcosa, (ma) la risposta fu secca: -No. No-“ (p. 159). PASOLINI ha poi riconosciuto il medico nella foto n. 11 che raffigura l'imputato TOCCAFONDI Giacomo (p. 164). Venne poi condotto in un'altra cella, e “ci dissero -vi spostiamo in quest'altra perché siamo in attesa dei cellulari per poi caricarvi e portarvi ad Alessandria in carcere-” e lì “ci fecero inginocchiare e stare con le mani dietro e la fronte appoggiata al muro” (p. 147). In questa cella, ha ricordato, “mi fecero mettere in fondo sull'angolo e c'erano due o tre ragazze” (p. 147) e queste “dovevano stare inginocchiate ma non tenendo la testa appoggiata al muro, posizione a noi molto scomoda. Comunque una di queste, probabilmente molto stanca si sedette e un poliziotto la vide e la aggredì ..con le parole: - Puttana, troia, rottinculo, tu sei solo buona da scopare, quelle come te sono solo capaci di farsi scopare. Devi capire che tu non devi frequentare i centri sociali ma devi startene a casa con la tua famiglia, sei una troia- e le diede un paio di sberle. Questa ragazza urlò e si mise a piangere. Io ricordo che non ero più seduto ma già in piedi perché eravamo pronti contro il muro per essere caricati sul cellulare che era già fuori ed ebbi una reazione vedendo questa ragazza che piangeva e questo bestione di 100 chili che la picchiava, assurdo insomma” (p. 148) “ e dissi: -Cazzo, basta perché così' l'ammazzi, basta-. Questo si girò di scatto e disse: -Chi è il figlio di puttana che ha parlato?- Io non risposi al momento, sono stato zitto però sapevo che comunque avrebbe scoperto, perché ormai se tu non parli loro ti pestano, partono dal primo, poi ne pestano cinquanta fino a quando il colpevole..e dopo qualche attimo realizzai che mi conveniva e gli dissi: -Sono stato io- Questo mi si avvicinò e mi diede un paio di sberle, un calcetto in culo, mi strattonò... (non sono caduto ma mi sono piegato su me stesso, quasi inginocchiato p. 151) Insomma la mia fortuna è il fatto che ci stavano caricando sul cellulare e diedero ordine di portarci immediatamente” (p. 149). PASOLINI ha quindi detto di non aver ricevuto né acqua né cibo (p. 160) e, quanto ai danni patiti, ha detto: “ Questa è una cosa incredibile, arrivare a 45 anni e trovarmi in situazioni così sconvolgenti.. essere pestato in questo modo per non aver fatto nulla è una cosa pazzesca, pensavo che queste cose capitassero solo in Cile.. e non sono riuscito a rimuovere completamente quel dramma. Sotto l'aspetto fisico, rimasi assente dal lavoro per 30 o 40 giorni per i dolori alla schiena e alle gambe.. ma moralmente ero a pezzi, e tutte le volte che uscivo e vedevo un poliziotto non è che mi facesse paura...però credo che abbiate capito quello che provavo dentro” (p. 166). Sul punto la Corte rileva come le osservazioni ulteriori sono pressoché superflue, emergendo dal sincero accento di questa PO tutto il senso di impotenza e di incredulità di fronte all'abnorme violazione dei principi di diritto alla cui difesa sono destinati i pubblici ufficiali.

- 47) ANERBI Francisco Alberto, all'udienza del 14.3.06 ha aggiunto di essere stato condotto nell'ufficio Matricola e poi nell'infermeria, dove c'erano “delle donne e un medico che vestiva un camice bianco.. e un signore della Polizia Penitenziaria. Basso coi baffi” (p.

22), dove “venne fatto spogliare” gli vennero rivolte delle domande anamnestiche (p. 23) poi “quando (ero già rivestito e) stavano per portarmi fuori è arrivato, prima dell’aprire la porta, questo signore (che) mi ha cioccato un pugno sullo stomaco” (p. 25). Quindi venne riportato nella cella dove venne costretto a stare “in ginocchio piegato indietro come i musulmani” (p. 27) e “poi di nuovo in piedi con le mani alzate.. in mezzo alla stanza.. e sempre pugni, insulti, sempre” (p. 28) come “ negro di merda, comunisti e mi ricordo (del poliziotto che diceva: ordine e disciplina p. 29), che prima di finire il turno è entrato dentro e mi ha detto: - questo è il mio saluto- e m’ha dato un bel calcione” (p. 29). ANERBI ha ricordato di non aver ricevuto né cibo né acqua chiesta “a un agente donna.. che rispose :- sì sì te la porto-“ (p. 31) e di non aver chiesto di andare in bagno, nonostante la necessità per paura (p. 32). Quanto ai danni subiti, ANERBI ha detto di “avere avuto per un anno e mezzo delle strisce di bruciatura di circa 20 centimetri sul braccio destro..e anche ora, quando vedo poliziotti e carabinieri ho un po’ di paura.. cioè ho preso botte di tutti i tipi. Poi per un anno e mezzo mi sono vergognato anche di andare a chiedere lavoro perchè comunque ero staso visto su Rai2 e sul Giornale, avevo finito il militare e andai al “Lido Grafico” dove mi hanno detto: -Ma cosa ci facevi al G8?- e tuttora me ne vergogno perché .. non è carino che sappiano che sei stato picchiato” (pp. 32, 33).

- 48) REPETTO Davide all’udienza del 29.9.06 ha poi aggiunto, al tramonto, di essere stato condotto, da un uomo con la divisa nera, nell’atrio dov’era l’ufficio DIGOS, dove “ sono stato preso, sbattuto contro questa colonna e mi è stato allargato il colletto della maglia (p. 133)... ero rivolto verso il carabiniere, in piedi, mi ha spinto di spalle contro il muro e mi ha spento una sigaretta più o meno all’altezza della clavicola sinistra (p.134) ho il segno” (p. 133). Quindi venne ricondotto nella cella 8 (p. 135) Poi, di aver ricevuto “nell’arco della notte percosse numerose a intervalli (consistenti in) calci, pugni in faccia, nei reni, sberle, calci nelle gambe e.. a notte inoltrata, (quando ero nella cella 2 p. 137) ha ricordato di aver involontariamente guardato verso una “persona di una certa età, col pizzetto, con la divisa grigia, seduto fuori della cella (p. 137) che gli disse:- Che cazzo stai guardando? E quindi si è alzato è entrato in cella, e sono entrati in due o tre (p. 138) (ma) questi (altri) non li ho visti perché nel momento in cui lui mi ha rivolto questa espressione, è entrato e io ho iniziato di nuovo a guardare per terra cercando di scongiurare quel che è accaduto” (p. 139) perché “mi son trovato faccia a terra con un uomo che mi teneva la faccia schiacciata al pavimento con uno scarponne (sul collo, un altro che mi schiacciava una mano p. 137) e qualcuno che mi tirava dei calci nel costato” (p. 119, 120), insieme con ingiurie come “ comunista di merda” e “ negro di merda”. Ha quindi ricordato che questo agente “con il pizzo, si divertiva a farci cantare . qualcosa tipo: -Nella Vecchia Fattoria con il testo cambiato..e quando lui finiva la strofa chiedeva a noi di fare il coro: - IA IA O (PP. 144, 145)- .. oltre a ritornelli a forte contenuto razzista come uno due tre, c’entrava Pinochet o gli Ebrei” 8 p. 146) e “ tutta una serie di grida, colpi,insulti, canzoncine che si sentivano in sottofondo” (p. 146). REPETTO ha riconosciuto nel personale presente persone che indossavano la divisa della Polizia di Stato (B2) e dei Carabinieri (A2), oltre a quella della Polizia Penitenziaria (p. 122). REPETTO ha poi ricordato di essere “stato condotto all’esterno della caserma (quando era scuro”p. 135) da”un carabiniere con la divisa nera“ (pp. 127, 128) “per la foto segnalazione”(p. 123). Durante questo spostamento, ha detto REPETTO, ci “facevano tenere le mani incrociate sopra la testa stringendo le dita e contemporaneamente tirando i capelli” (p. 128) e” nell’attesa di entrare” mentre “ una suoneria di cellulare suonava Faccetta nera” fu costretto a stare “inginocchiato sul marciapiede (con) un uomo che mi teneva inginocchiato con un piede sui polpacci” (p. 124). Allora le frasi del carabiniere che l’aveva condotto e della persona che gli teneva premuto lo scarponne sul polpaccio (p.130) erano: “ Ah, entrare, io li manderei nei forni. Qui ci vorrebbe Benito. Ma che Benito? Adolf” (p. 123) . Questa P.O. ha quindi

ricordato di aver percorso il corridoio della struttura principale *“due volte.. una per la fotosegnalazione”* e l'altra *“per andare in bagno (quando veniva buio p. 148). E lì c'erano due cordoni di Forze dell'Ordine”* in mezzo alle quali era passato , aiutato da *“ un carabiniere .. umano (che) mi ha tenuto le mani incrociate sopra la testa e mi ha detto: -tu guarda in basso e non.. e io comunque non potevo guardare...e ho ricevuto solo qualche sgambetto”* (p. 125) mentre, raggiunto il bagno, questo carabiniere lo fece attendere un attimo fuori dicendogli: *- Hanno spruzzato delle robe urticanti, aspetta un attimo qua che l'aria si pulisce,* e dentro il bagno sentì *“un bruciore sulla pelle e un prurito al naso (p. 147),* e REPETTO ha ricordato che in cella c'era un ragazzo, un tale Omar, che, a causa di un paio di costole rotte, soffriva di una crisi respiratoria ed *“io che all'epoca ero volontario per la Croce Rossa. Per sette anni a Savona, .. mi sono staccato dal muro e sono andato a vedere cosa si poteva fare”* (p.126), *“respirava a fatica, molto male.. aveva chiesto aiuto e l'unico aiuto che gli è stato dato è stato quello di concedergli di stare seduto”* (p. 128) . REPETTO ha quindi aggiunto che la posizione fu generalmente quella vessatoria in piedi, che per un breve periodo gli fu consentito di stare seduto, mentre lo stare in piedi *“venne sostituito con la possibilità di stare in ginocchio”* (p. 131), *“sicuramente nella cella n. 2”* (p. 132) perché *“qualcuno si era avvicinato alla porta, aveva guardato (e detto): - No, ma cosa ci fa questo? Come mai stanno seduti? In piedi, fateli alzare”* (p. 132), e ha precisato: *“ abbiamo finito la notte che stavamo in ginocchio”* (p. 139) poi *“siamo stati condotti dalla cella n. 2 a un ufficio in cui c'era scritto Polizia Penitenziaria”* (p. 139) *“dove ci è stato comunicato il nostro arresto”* e ci fu chiesto (se no non mi avrebbero fatto uscire p. 140) di firmare ... un foglio dove risultava che io non avevo preso percosse” (p. 140). REPETTO ha poi detto di essere stato condotto (per il corridoio dove ricevette quel minimo di calci e di spintoni p 144) in infermeria dove incontrò la medesima dottoressa vista sui gradini al momento del suo ingresso (p. 140) e un medico o un infermiere, e dove venne fatto spogliare ed eseguì delle flessioni, ma dove, per esaminare i suoi lividi, ricevette *“un paio di ditate sul costato”* venne *“fatto girare”* senza alcuna auscultazione o palpazione (p. 141). In quella sede, *“poiché mi chiesero perché nella mia borsa stavano un paio di guanti di lattice e una cannula Ghedel da rianimazione, perché all'epoca ero in Croce Bianca e gli ho detto: -Guardi sono un medico semmai dovesse... è il minimo- allora l'uomo aveva detto (più o meno) : Ah, allora tu dovresti essere della nostra parte, cosa ci fai lì?”* (p. 143). Circa i danni subiti, REPETTO ha riferito: *“ (per i danni fisici) ci ho messo due giorni, le conseguenze.. ci ho messo quattro anni di pensieri e posso distinguere due conseguenze: una immediatamente personale, e due sociali. Quelle di carattere personale, boh, il pensiero di entrare in contatto con la propria morte o della possibilità o rischio è abbastanza destrutturate come impatto.. perché se ho sbagliato qualcosa arrivando fino a lì o comunque poi si mette in discussione le scale di valori o tutte le sicurezze su cui una persona si fonda.. la sua esistenza la sua progettualità per il futuro.. so che mi sono ritrovato a un certo punto a dovermi ricostruire in qualche modo, a dover cercare in qualche modo delle risposte a un certo tipo di violenza da bestia che mi è stata inflitta senza che ci fosse una causa diretta.. a parte che non so se ci sono cose che possono giustificare un certo tipo di violenza. Le conseguenze sociali sono (la perdita di) un certo tipo di fiducia nelle Istituzioni.. posso dire di aver perso una capacità di dare un senso a un certo tipo di esistenza, con tutto che poi trovo quindi più difficile l'inserirmi in un contesto puramente sociale, dove mi sono richieste certe cose e dove nel momento in cui ho perso il contatto con la ragione, perdo anche lo stimolo a fare certe cose.. questo proprio a grandi linee, dopo di che dovrei entrare in cinque anni di paturne mentali, per cui non saprei neanche da che parte cominciare”* (pp. 152,153) . Sul punto la Corte ha ritenuto opportuno richiamare integralmente le parole di questa Parte Offesa perché esse esprimono meglio di altre considerazioni l'efficacia perversa di destrutturazione dell'identità del cittadino soggetto per un gran numero di ore alle sevizie fisiche e psicologiche delle

percosse delle lesioni delle minacce, della sofferenza dovuta alla posizione vessatoria, dell'umiliazione, della sete, della fame, del dolore fisico, (*"al di là del male o del malessere o del freddo che possiamo aver patito"* p. 146), privo di orientamenti logistici e cronologici, privato di riferimenti istituzionali, dove né la figura del sanitario, né i pubblici ufficiali, appartenenti a Corpi differenti, hanno concretamente impedito il protrarsi dei crimini. E infatti anche il c.d Carabiniere buono, che ha agito *"umanamente"* come ha qualificato la sua condotta REPETTO Davide, ha fatto alcunché in difesa della sua integrità fisica, operando solo in termini di attenuazione della violenza, senza impedirla, senza portare in salvo la persona, lasciandola ancora alla mercé dei suoi seviziatori. E questa è la ragione di due danni veri e amplissimi cagionati alla parte offesa: il primo consistente nella consapevole violazione, protratta per un tempo di cui il cittadino non intravede il termine, del primo e fondante principio costituzionale: il diritto alla libertà e all'integrità fisica, da parte di coloro che dovrebbero salvaguardarli. Il secondo, però ancora maggiore e più subdolo, perché attiene direttamente al senso della vita democratica, al concetto di partecipazione e di costruzione della società democratica, in cui ogni cittadino, individualmente o nei gruppi sociali di appartenenza, viene a operare e ad agire. Ecco quindi il significato di parole come: *"nel momento in cui ho perso il contatto con la ragione, (ho perso) un certo tipo di fiducia nelle Istituzioni o di tranquillità nelle Istituzioni.. posso dire di aver perso una capacità di dare un senso a un certo tipo di esistenza, e trovo quindi più difficile l'inserirmi in un contesto puramente sociale... dopo di che dovrei entrare in cinque anni di paturmie mentali... per cui non saprei neanche da che parte cominciare"* (p. 153). Trattasi cioè di un danno non patrimoniale difficilmente risarcibile in danaro, per il cui ristoro il danaro appunto costituisce soltanto un palliativo, ancorché doveroso.

- 49) ARRIGONI Luca all'udienza del 14.3.06 ha poi ricordato di aver visto nella cella SPINGI *"un uomo penso di 40 o 50 anni"* che *"doveva prendere delle medicine e non riusciva a tenersi in piedi...e più volte sono entrati cercando di farlo stare in piedi anche attraverso percosse, ora chi abbassava le mani, ora chi alzava la testa. Ogni tanto magari buttavano soltanto un urlo dalla porta"* (p. 63). Ha poi ricordato: *"Mi è successo una volta per la stanchezza e per il dolore che avevo nel corpo di abbassare le mani...per qualche minuto... e dal momento che (l'agente) ha visto è entrato e ha(nno) cominciato con pugni e calci e spesso la maggior parte dei colpi arrivava al torace, diciamo, i calci arrivavano o nel torace (nelle reni e un pugno in pancia perché mi ricordo di essere rimasto senza fiato p. 65) o nelle gambe (poi ricordo i calci alle caviglie, i calci alle ginocchia p. 65) e i pugni sul dorso.. mentre ero rivolto contro il muro"* (p. 64), da parte di personale che vestiva una divisa con *"questa riga rossa che attraversa i pantaloni... ché da questa visuale riuscivo a vedere (solo) le scarpe e i pantaloni"* (p. 65, 66) con *"voci di ragazzi giovani... della mia età"* (p. 66). ARRIGONI ha quindi ricordato *"un pestaggio selvaggio con frasi tipo: - sei tu il capo, sei tu il capo di questi. Sei un comunista, fai schifo, sei un frocio comunista- il tutto accompagnato da schiaffi, pugni calci...e i particolare uno si è divertito, mi ha allargato le gambe con due calci e poi mi ha appoggiato lo stivale .. dai testicoli minacciandomi di darmi un calcio (che) non c'è stato,, (ma) ci sono state altre percosse.. erano 3 o 4 (persone)"* (p. 66, 67). ARRIGONI ha continuato ricordando con precisione la presenza della banda rossa sui calzoni e poi che questi ragazzi, *"dopo aver allungato (ancora) qualche calcio, qualche sberla, si sono rivolti al superiore ..e ha chiesto se voleva darci una ripassata...e ricordo la frase di questa persona che girava (con passo lento e cadenzato p. 69, coi pantaloni blu con la stessa riga rossa p. 70) nella stanza senza intervenire (che disse): - Io con questa merda non mi sporco le mani-"* (p. 68). Ha ricordato che in cella veniva chiesto ai prigionieri di gridare farsi come *"W il duce"* o *"W la Polizia"*, ma che a lui questo non venne chiesto (p. 104), che venne accompagnato al bagno da un carabiniere che gli aveva suggerito *"che era meglio non andarci"* e da come l'ha detto sembrava che non volesse farsi sentire da nessuna altro (p. 103) e che durante il tragitto

prese “ *tanto un pugno quanto uno scappellotto o lo sgambetto*” (p. 102) Ha poi detto che “*in cella almeno un paio di volte mentre mi picchiavano sicuramente ho toccato terra con le ginocchia, o mi appoggiai a terra (con le mani) perché i colpi arrivavano con una forza tale che mi era impossibile riuscire a reggermi in piedi*” (p. 70). Ha aggiunto che nell’arco della notte questi episodi si ripeterono “*sicuramente più di tre volte*” e che a un certo momento vennero a prelevare un ragazzo che “*in piedi ha cominciato sempre più a tossire e... (aveva) un respiro affannato fino a quando non riusciva neanche più a stare in piedi...e REPETTO gli ha consigliato di distendere la schiena perché nel momento in cui tossiva aveva queste convulsioni e si rannicchiava*” allora “*abbiamo cominciato a chiamare e a dire che un ragazzo stava male...e sono venuti dopo una mezz’ora*” (pp. 71, 72). ARRIGONI ha quindi detto che nella notte tutti ebbero difficoltà respiratorie con “*un senso di bruciore intorno agli occhi e al naso e la difficoltà di fare un respiro pieno come se avessi respirato del fumo o qualcosa di simile.. poi mi ricordo una specie di bossolo sul davanzale della finestra, di forma cilindrica*” (p. 74) e le guardie fuori della cella col “*volto coperto da quel foulard che prima gli vedevo al collo*” (p. 75). Ha quindi detto di aver ricevuto una bottiglietta d’acqua dopo che SPINGI aveva insistito a lungo per averla (p. 77). ARRIGONI ha quindi detto di essere stato condotto alla foto segnalazione al di fuori dell’edificio principale, per un percorso esterno “*che sarà durato due minuti*” condotto da un “*agente in divisa con il fazzoletto rosso*” e preso “*da dietro per il collo*” (pp. 78 e 79) “*in posizione reclinata guardando verso il pavimento, assolutamente non riuscivo a girare il collo, soltanto guardare dritto senza poter muovere la testa né a destra né a sinistra*” (p. 79) ricevendo all’andata “*uno sgambetto*” “*nessuna violenza all’esterno*” e, al ritorno “*la persona che mi ha aperto la cella io stavo entrando ed ero a metà della porta, ho ricevuto un calcio nel sedere da dietro*” (p.80) e “*sono finito per terra. La persona che mi accompagnava mi ha sollevato, mi sono ancora arrivati due pugni sulla schiena*” (p. 81). ARRIGONI ha quindi ricordato che durante il foto segnalamento non subì percosse ma “*uno sfottò di gruppo.. tipo: -adesso ne prendi un po’ e impari come ci si deve comportare.. la prossima volta non ci torni a Genova... non ci devi più andare in piazza*” (p. 82). Rientrato nella medesima cella, ARRIGONI vide SPINGI seduto a terra “*in evidente stato di sofferenza (p. 83) ... sembrava svenuto... (p. 84)... fuori era già buio*” mentre davanti alla cella c’era la persona che lo aveva colpito con il calcio, altri agenti in divisa di vario tipo e persone in borghese (p. 85) e venne fatto mettere nella medesima posizione delle altre persone “*in piedi contro il muro*” (p. 87) e sentì dire: “*sta arrivando il Ministro, pulite, ordinate che sta arrivando*” (p. 87) e vennero raccolti gli oggetti, come le cinture e altri effetti personali che erano stati buttati o lungo il corridoio o ai bordi delle celle (p. 86).Dopo di che “*nessuno più è entrato nella cella...per un periodo abbastanza prolungato... un’oretta*” (p. 88). Successivamente venne condotto dall’agente con il foulard rosso in un ufficio posto di fronte all’infermeria (l’ufficio Matricola) dove gli venne detto che era accusato di omicidio e di stupro e “*mi hanno riso in faccia*” dicendogli dopo la risata che le imputazioni erano di resistenza e lancio di oggetti, poi risposero alla sua richiesta che “*non c’era assolutamente tempo per telefonare (alla famiglia)*” e gli dissero: “*Vai tranquillo che massimo qualche giorno sei fuori*” (p. 90) e quindi venne condotto in una cella dove vide anche REPETTO, e “*ci hanno messo in fila, appaiati, in ginocchio per terra, inginocchiati l’uno dietro l’altro*” (p. 91) “*e in certi momenti son riuscito ad appoggiarmi più su un ginocchio che sull’altro perché comunque la posizione era dolorosa (p.92) e nel momento in cui mi faceva più male.. se non ero tenuto d’occhio... ho provato ad appoggiarmi un attimo sulle braccia davanti*” (p. 94) e dove non venne picchiato (p. 92) se non nei momenti in cui “*venivo sollevato... per uno spostamento, ed era possibile che mi arrivasse una sberla sul fianco o piuttosto un pugno*” (p. 93). Sempre da parte dell’agente col foulard rosso ARRIGONI ha detto di essere stato condotto in infermeria, dove c’erano un uomo seduto (in camice bianco capelli corti e scuri, sui 30, 40 anni p. 98)

e una donna in piedi e gli venne ordinato di spogliarsi, senza aver ricevuto alcuna visita medica, ma solo domande anamnestiche (pp. 96, 97) e qualche battuta come: “- *che ci sei andato a fare? Riferendosi alle manifestazioni*” (p. 98) ,mentre, lì presente la sua borsa, gli vennero fatte domande sul contenuto di un paio di audio cassette musicali, e dove ARRIGONI disse di avere “ *un dolore continuo, persistente*” alla schiena (p. 100) E quindi venne riportato in cella. (p.101) finchè “ *ci hanno fatto uscire e nel momento in cui siamo usciti nel corridoio c'erano un tot di persone,* (che ARRIGONI ricorda come con la divisa dei carabinieri p. 106) *mi è successo di alzare di nuovo lo sguardo e ho preso di nuovo dei... pugni e sberle nei fianchi... perché lo avevo alzato e avevo guardato le persone nel volto*” (p. 106) mentre condotti al pullman “*le persone avevano la divisa grigio verde*” (p. 107). Riconosciuti poi SPINGI e CITOLI Omar tra le persone prigioniere, ha ricordato che nella cella n. 8 c'era un ragazzo con la pelle nera al quale “*erano riservati insulti relativi al colore della sua pelle... forse una canzoncina e insulti tipo: -negro di merda-*” (p. 111). Ha quindi detto di non aver ricevuto né cibo né acqua, fata salva la bottiglietta da mezzo litro con un'acqua “ *che definirla potabile non si poteva*” alla quale diede “ *un sorso per disperazione*” (p. 111). Quanto al danno subito, ARRIGONI ha precisato che “ *il giorno dopo essere stato rilasciato son andato al Pronto Soccorso perché oltre ai segni delle percosse nel corpo. Provo ancora dolore per quel calcio al fondoschiena* (le cui conseguenze sono state) *un ematoma* (che) *non si è riassorbito, ho avuto un ascesso e nell'aprile del 2005 ho subito un'operazione perché lo asportassero,perché non potevo più stare seduto sulla natica sinistra e pativo infiammazioni e dolori*” (p. 112), precisando che “ *il dolore ho cominciato a sentirlo dal giorno (del) calcio fino a quando hanno asportato (l'ematoma) nonostante avessi provato, su consiglio del chirurgo, a prendere antibiotici., antinfiammatori.. e ogni tanto avevo febbre e dolore*” (p. 113) ma “ *i tessuti cicatrizzati non hanno la sensibilità di un tessuto normale.. e ho (ancora) sensazioni dolorose.. non riesco ad andare in bicicletta per più di un quarto d'ora*” (p. 114, 115). Sul punto questa P.O. ha prodotto due certificati medici dell'Ospedale di Savona in data 23 e 30 luglio 2001 (p. 121).

- 50) CHIANGO Antonio, all'udienza del 22 maggio 2006 ha poi aggiunto di aver sentito nella sera e nella notte “ *i soliti cori* (ingiuriosi)..*e le parole:- stronzi bastardi-*” (p. 21) poi venne spostato in un'altra cella (forse) la n. 2 dove venne costretto a stare nella “*solita posizione, mani alzate, faccia l contro il muro e poi in ginocchio*” (p. 22) dove ha ricordato la presenza di “*due ragazze non italiane. Forse francesi o inglesi*” (p. 23), Da lì ha ricordato il trasferimento in “*una stanza piccolina*” (p.25) dove diede i documenti e c'erano “ *tanti computer e agenti che lavoravano*” (p. 26) e in quell'occasione ebbe un fugace incontro con il Ministro che gli chiese da dove venisse (p.28). Tuttavia come è già stato detto, questa P.O. non ha saputo ricostruire in modo particolareggiato quanto accadde a Bolzaneto, se non che durante gli spostamenti come per la foto segnalazione, (ma prima che facesse buio) il venir condotto con la testa rivolta a terra (p. 30), e ha continuato a ripetere di non ricordare perché “*sono passati tantissimi anni*” (p. 34).
- 51) WENZ Jacob all'udienza del 30 maggio 2006 ha poi aggiunto che le divise del personale sul piazzale erano quelle indicate come A2 nelle foto rammostrategli al dibattimento, e quindi quelle dei Carabinieri (pp. 14 e 15). Ha poi specificato che dopo circa un'ora (quindi si deduce verso le ore 18) “*sono arrivati dei poliziotti che ci hanno ordinato di spogliarci, poi, .. mentre ero nudo... un poliziotto (mi) ha tirato su un piede, ha tenuto su la mia pianta del piede e un altro mi ha colpito con un manganello.. tre o quattro volte su ogni piede.. e presumo che anche le altre persone nella cella abbiano avuto lo stesso trattamento* (anche se col) *volto rivolto al muro non potevo vedere nulla*” (p. 16), “*poi ci sono stati ancora uno due calci nella parete interno delle cosce.. poi di nuovo in piedi con le mani contro il muro, nudo*” (p.17) e “*alcuni colpi alle braccia e anche alle gambe ma*

non mi sembrava particolarmente grave rispetto alle urla degli altri che sentivo nella cella” (p. 18). Anche questo teste ha caratterizzato la sua deposizione da numerose amnesie, come quella relativa a *“un livido alla spalla”* di cui non ricorda l’eziologia, o di *“ calci alle costole”* di cui parlò in denuncia il 24 luglio 2001 ma che al dibattimento del 2006 erano dimenticati. WENZ ha poi detto di essere stato portato con altri quattro o cinque (p 21). *“fuori in un cortile dove ci siamo dovuti mettere in ginocchio a terra su una struttura di legno e un poliziotto che parlava bene il tedesco ci ha chiesto: che cosa penserebbero i vostri genitori se sapessero che siete qui”* (p. 20) e lì rimase *“forse per mezz’ora.. mentre era notte”* (p. 21), da lì condotto alla foto segnalazione e poi ancora nella cella n. 1 o in quella n. 2 (p. 22) dove, insieme con *“Stephan Rueber e Valentin SEITZ.. abbiamo dovuto dapprima inginocchiarci a terra (e ben presto avevamo le ginocchia indolenzite p. 24), poi abbiamo dovuto di nuovo metterci contro il muro.. la testa rivolta al muro... e (ci) hanno permesso di reggerci solo con due dita.. i due indici contro il muro.. e le gambe divaricate come nella prima cella”* (p. 23) . *“ a un certo momento”* ha aggiunto WENZ *“ ci è stato permesso di sederci per un quarto d’ora o mezz’ora..e poi di nuovo in ginocchio o in piedi contro il muro ”* (p. 25) e faceva piuttosto freddo (p.24). Alla mattina questa P.O. ha ricordato di essere stato condotto nell’infermeria dove *“c’erano due persone, un uomo e una donna seduta dietro a un tavolo di legno e in un inglese alquanto scarso mi ha chiesto delle domande che non capivo e il poliziotto, cioè l’uomo si è arrabbiato”* (p. 26). WENZ ha precisato quindi che si trattava di domande anamnestiche faticosamente comprese da lui, ma ha precisato che non gli venne misurata la pressione sanguigna né venne sottoposto a una visita anche se *“ avevo un’ecchimosi nella parte superiore del braccio ma i colpi sulle suole dei piedi non hanno lasciato segni né i calci hanno lasciato segni evidenti”* (p. 28. 29). Dopo di che venne *“condotto nel corridoio dove c’erano almeno quindici (persone) con la schiena contro il muro.. su entrambi i lati per non più di un’ora “* (p. 30) e da lì *“ci hanno messo le manette e condotti al bus per Alessandria”* (p. 31). A questo punto WENZ , sottoposto alle domande del PM, ha ricordato alcuni episodi rilevanti per consentire una più precisa definizione degli avvenimenti in termini di percezione degli stessi e di intensità lesiva sia sul piano fisico sia, e soprattutto su quello psicologico. Ha dunque detto di non aver mai chiesto di essere accompagnato in bagno *“perché a un altro arrestato è stato detto da un poliziotto che non era bene che (ci) andasse, (mentre) un altro che si era pisciato addosso è stato preso in giro e picchiato”* (è.32) e sulle percosse ha precisato: *“le ho sentite.. i poliziotti gridavano anche in inglese: - Guarda si è pisciato nei pantaloni-“* (p. 33). Ha poi aggiunto: *“Dei poliziotti venivano nella cella, prendevano in due una persona e la portavano fuori della cella, poi si sentiva sbattere una porta e qualcuno urlava. Questo è accaduto alcune volte durante la notte”* (p. 33). Ha ricordato che *“ nella seconda cella ci inginocchiavamo tutti insieme ed eravamo in piedi tutti insieme”* (p. 34). Ha poi ricordato che Valentin SEITZ *“a un certo momento nella seconda cella mi ha espresso la sua paura di morire chiedendomi se non avessero l’intenzione di ucciderci”* (p. 37). Quanto al danno subito, WENZ ha detto di aver fatto riscontrare al GIP che lo interrogava il 24 luglio 2001 *“ematomi all’interno del polpaccio destro e un ematoma alla spalla destra”* tanto che è stato acquisito al fascicolo del dibattimento quel verbale (p. 35) e, successivamente, di aver avuto come conseguenze dei fatti *“ attacchi di panico nella vita quotidiana quando mi trovavo in presenza di poliziotti o di volanti della polizia”* (p. 38).

- 52) RUBER Stephan Andreas all’udienza del 29 maggio 2006 ha ricordato che nella cella dove doveva stare cogli altri in posizione vessatoria c’erano SEITZ Valentin, PFISTER, SCHATTI e BUSSETTI (p. 58) e che a un certo momento *“un uomo in civile con dei capelli scuri lunghi e una maglietta bianca mi ha accompagnato per il corridoio e ho dovuto di nuovo mettere la testa verso il basso e sono stato picchiato dai funzionari in uniforme grigia.. con pugni e calci”* (p. 60, 61) e quindi *“condotto nell’edificio “(esterno)”*

per la (foto segnalazione) (p. 61), in merito alla quale questa P.O. non è stata in grado di ricordare particolari. Successivamente, ricondotto in un'altra cella sulla sinistra, rivide PFISTER poté sedersi in terra per un quarto d'ora e poi *“ di nuovo chiamato per uscire... e condotto in una cella sulla destra (dove) ho dovuto inginocchiarmi e le mani unite sul pavimento e la testa sulle mani ”* (p. 63) dove rimase *“per un'ora e poi abbiamo dovuto di nuovo alzarci e metterci contro il muro ”* (p. 64). Quindi, ha continuato RUEBER, *“Ci hanno chiamato ad uscire dalla cella e ho dovuto rimanere in corridoio contro il muro ad aspettare. Con il viso contro il muro e le mani al di sopra della testa.. sulla parte sinistra, prima che iniziassero le celle.. e stava ritornando chiaro ”* (p. 64). Lì rimase per *“ dieci minuti circa ”* e poi venne condotto *“in una stanza sulla sinistra dove c'erano dei funzionari e uno sapeva parlare o svizzero o tedesco ”* (p. 65) *“ che indossavano una divisa blu ”* (p. 66) e a una funzionaria che parlava la sua lingua e che gli diceva *“ che sarei dovuto rimanere alcuni giorni in prigione ”*, RUBER chiese *“ se era consapevole del fatto che in questa caserma si veniva picchiati e lei non ha dato risposta. Le ho dovuto firmare un formulario, ho chiesto che cosa ci fosse scritto e nel momento in cui glie l'ho chiesto gli altri funzionari mi sono arrivati alle spalle e rihanno dato un colpo alla testa. Allora ho firmato ”* (p. 67). Dopo di che *“sono uscito... e in una cella di fronte... c'era un medico (sui 40 anni p. 69), un funzionario in uniforme ...blu.... e un'altra persona ”* (p. 68). Lì, ha continuato questa P.O. *“ ho dovuto spogliarmi, ho dovuto di nuovo fare queste flessioni, consegnare i miei due orecchini ”* (p. 70) e lì gli vennero rivolte alcune domande anamnestiche ma non venne né visitato né gli venne misurata la pressione sanguigna (p. 71). Infine gli venne ordinato di prendere e trasportare alcuni sacchi di spazzatura neri e metterli sul bus (che lo trasportò ad Alessandria) (p. 74), quindi , ha detto. *“ sono dovuto andare di nuovo in una cella credo la terzultima sulla destra (dove) nell'angolo estremo c'erano due ragazze.. con le mani sopra la testa contro il muro ”* (p. 74). Lì, ha continuato RUBER, *“non è durato molto che due uomini in uniforme grigia hanno portato nella cella Valentin SEITZ e (gli) hanno detto di mettersi per terra, a quattro zampe. Come un cane ha capito lui che dicessero e quando era a terra gli hanno dato dei calci nelle costole e sui fianchi e dopo l'hanno fatto anche con me, e ho dovuto anch'io prendere questa posizione e mi hanno dato calci nel sedere, (ma) non sono riuscito a stare molto in questa posizione perché sono caduto in avanti. Poi hanno legato me e Valentin SEITZ con delle manette di ferro, poi rihanno detto che dovevamo correre molto velocemente in avanti verso l'uscita,, poi hanno detto STOP e poi dovevamo correre di nuovo, poi di nuovo STOP e poi dovevamo uscire nel bus.. ed era già chiaro ”* (p. 75). Ha quindi precisato che *“nella prima cella dove siamo stati avevo l'impressione che (SEITZ) avesse una commozione cerebrale perché non riusciva a stare in piedi ”* (p. 76), ha detto di non aver ricevuto né cibo né acqua e di aver avuto freddo (p. 75), ha precisato di aver sentito i cori inneggianti a Pinochet e al nazismo *“ripetutamente sia nel corridoio sia al di fuori dell'edificio ”* (p. 78), di essere stato percosso nel corridoio (p. 79), di non essere *“mai stato avvertito che aveva il diritto di avvisare un avvocato o un familiare o il consolato ”* (p. 80). Quanto al danno subito, ha detto di aver *“avuto per circa sei mesi degli attacchi di panico, (anche quando) si trovava in situazioni dove c'era presente la polizia, e non riesce più a dormire la mattina, mentre prima non soffriva d'insonnia ”* (p. 80).

- 53) SCHATTI Andrea Pablo all'udienza del 30 maggio 2006 ha poi aggiunto che nella cella dove venne condotto c'erano un quindicina di persone tutte con le mani al di sopra della testa contro il muro a gambe divaricate e con la faccia rivolta verso il basso (p. 52), ha ricordato che le divise del personale erano quelle scure dei carabinieri (p. 53) e di essere rimasto in questa cella fin verso la mezzanotte (p. 55) e che nella cella *“ho sentito un rumore di percosse e ho avuto l'impressione che la Polizia andasse in senso antiorario picchiando ogni arrestato ”* (p. 65). Ha poi ricordato che gli venne chiesto in inglese se fosse un black block, che venne un uomo *“ in civile coi guanti neri e mi ha dato dei pugni ”*

sulle costole dal lato destro, poi mi ha detto che dovevo spogliarmi nudo e poi mi ha preso per i capelli e mi ha detto di fare delle flessioni (circa dieci) e mi dava il ritmo che alla fine diventava sempre più veloce.. “ (p. 56) finchè giunse un carabiniere che disse in inglese che “ero un bravo ragazzo” questo poliziotto smise, ed egli si rivestì senza le stringhe (p. 57, 58). Quindi, ha ricordato, “portarono dentro un tedesco e anche lui si è dovuto mettere al muro con le mani contro il muro ed è arrivato qualcuno e gli ha detto che doveva spogliarsi e fare le flessioni.. poi hanno preso i suoi piedi e hanno dato due colpi sulla pianta del piede col manganello; poi ha potuto di nuovo vestirsi ma era così sconvolto che ha dimenticato di infilarsi i calzini. Allora gli hanno tolto di nuovo le scarpe e l’hanno di nuovo picchiato...sempre sulla pianta del piede col manganello” (p.58). SCHATTI ha ricordato che “la prima volta dove mi son messo contro il muro dove ho appoggiato la testa c’era del sangue..e costantemente c’erano delle persone che arrivavano dalla finestra, da fuori dicevano o cantavano: -Uno due tre viva Pinochet- e – bastardi o chiedevano: - dov’è il vostro Che?- e – Mussolini- e Hitler-“ (p. 60). Ha poi ricordato di aver potuto sedersi una sola volta sul pavimento per cinque minuti “quando fuori si era fatto ormai buio” (p.61), ha ricordato che il carabiniere che stava di guardia alla cella “ha parlato a uno che stava dentro la cella. E poi è entrato e ho sentito semplicemente un colpo forte e poi è uscito e io mi sono spaventato al rumore” (p. 62) e una volta sono entrate due persone arrestate e una era su una sedia a rotelle con un piede ingessato con una cappetta verde (addosso) (p. 63) (che) “è stata portata al muro dove c’era la finestra e messa sul pavimento e la sedia a rotelle è stata portata fuori” (p. 64). Venne poi portato “fuori della cella verso la mezzanotte e lungo il corridoio in direzione dell’uscita un poliziotto ha premuto molto verso il basso la mia testa (mentre) i poliziotti che erano in piedi nel corridoio dicevano : - Bastardi- oppure mi facevano lo sgambetto” e venne portato “nelle prime due stanze sulla destra rispetto alle scale”.. dove “ho dovuto mettermi contro il muro e dalla stanza è uscito un funzionario che mi ha dato un documento della DIGOS” (p.65) e verso le ore 00.330 venne fatto uscire da Bolzaneto.. “e sono andato a piedi in direzione di Genova e poi ho visto un uomo e gli ho chiesto l’ora ed ero vicino a Bolzaneto e mi ha detto: - E’ l’una di notte-“ (p. 68). SCHATTI, che all’epoca era minorenne, essendo diciassettenne, ha infine detto, quanto al danno ricevuto che “per circa sei mesi, un anno tutti i giorni pensavo a questa esperienza a Genova; ho avuto dei problemi con il mio patrigno; quando vedevo delle persone che magari erano appoggiate al muro con i braccia, avevo una sensazione strana; ci sono ancora delle cicatrici sulla mano. Nessuno crede che sia successa una cosa del genere e anche quando la racconto devo sempre raccontarla in modo meno forte perché ho paura che nessuno mi possa credere. Per esempio mio padre non crede a tutto quello che è successo.” Ha aggiunto di essere andato due volte dallo psichiatra” (p. 71) Ha infine aggiunto di non aver ricevuto né cibo né acqua (di non aver mai chiesto per la paura di andare in bagno p. 73) e che non gli dissero “che poteva avvisare i genitori oppure avere la presenza di un avvocato” (p. 72).

- 54) SEITZ Valentin Klaus all’udienza del 29 maggio 2006 ha aggiunto di aver dovuto, come un altro, stare “inginocchiato le mani dietro la nuca e la testa appoggiata anche per terra (mentre i funzionari volevano che il naso toccasse il pavimento p. 30)” e questo per “più di un’ora” ricevendo di tanto in tanto colpi da qualcuno (p. 31), poi “in un’altra cella in piedi..sul muro di destra” (p. 10) e questo verso le 17 o le 18, mentre il personale vestiva divise scure. Quindi venne spostato con “un tragitto abbastanza lungo verso le prime stanze” del corridoio (p. 12) dove, ha detto: “credo che mi siano state prese le impronte, ho dovuto firmare dei documenti, ho fatto delle domande, ho ricevuto delle risposte abbastanza strane e ho ricevuto degli schiaffi” (p. 13) e ha precisato di aver detto in italiano “sono tedesco” a un funzionario che vestiva un camicia blu con le maniche corte, che gli disse: “- Heil Hitler-, si è piegato sulla scrivania e mi ha tirato un ceffone sul volto” (p. 13) dopo di che gli venne detto che se avesse firmato “in due ore sarebbe stato libero”.

Quindi, quando era già buio, venne riportato nella cella di prima e nel corridoio ricevette ancora percosse (p. 15). In cella, ha ricordato, venne percosso *“più volte.. con pugni sui fianchi, anche con manganelli sempre sui fianchi e calci da dietro tra le gambe”* e *“la prima (volta nella) cella”* venne *“picchiato perché era confuso e non sapeva come comportarsi.. gli girava la testa e non stava fermo”* (p. 16), mentre *“nella seconda (volta) ricevette diverse botte perché era veramente all'estremo e pensa perché era tedesco”* (p. 16). SEITZ ha poi ricordato di essere stato condotto in infermeria dove c'era un dottore (sui 45, 50 anni, abbronzato con gli occhiali e i capelli corti p. 27) dietro alla scrivania e due funzionari in uniforme grigia (p. 18) dove dovette spogliarsi nudo e fare delle flessioni e dove *“quelli in uniforme mi hanno incoraggiato a parlare”* e a dire *“se avesse dei problemi”* e lui rispose che stava molto male e aveva avuto *“mal di testa, diverse perdite di coscienza, nausea”* (p. 21) ma quando ebbe iniziato a raccontare, *“i funzionari l'hanno picchiato e poi dopo averlo picchiato il medico ha chiesto in modo un po' duro se avesse ancora dei problemi, allora io ho detto di no”* (p. 20) . SEITZ ha detto che questo era avvenuto nella notte, ma (aveva) perso il senso del tempo, e dopo la visita venne condotto in una cella sulla parte destra rispetto all'ingresso...più vicina alla stanza dove era stato visitato (p. 21). Qui c'erano poche persone e ha ricordato di essersi seduto *“molto brevemente, poi dopo (è stato messo) inginocchiato con la testa che toccava il pavimento e poi di nuovo in piedi, però questa volta non con tutte le mani contro il muro ma reggendosi su due dita, gli indici”* mentre qualcuno gli diceva, sia mentre era inginocchiato sia dopo: *“We kill you, we kill you”* (pp. 22,23). Mentre stava in piedi appoggiato agli indici, ha detto, *“si era addormentato e a un certo punto è diventato chiaro e.. siamo stati portati fuori nel corridoio da un funzionario con la divisa grigia, dove c'erano dei pacchettini e il funzionario ha chiesto se uno dei pacchettini era il mio, io gli ho detto di sì, lui mi ha detto di tirarlo su e quando mi sono chinato per prenderlo. (mi) ha tirato i capelli, sbattendo la testa di qua e di là e picchiandolo sulla testa...e (allora) sono stato di nuovo un po' assente per le percosse e ho perso (i ricordi)”* (p. 23). All'uscita dall'edificio per recarsi sul bus che l'avrebbe portato ad Alessandria, SEITZ ha detto di aver il vago ricordo di aver *“dovuto di nuovo mettersi in ginocchio nel cortile”* (p.25). Quanto ai danni subiti, SEITZ ha detto che *“per molto tempo ho avuto sensazioni di grande paura e non riuscivo neanche a prendere i mezzi pubblici affollati; ho avuto per molto tempo problemi a restare nudo e ho avuto attacchi di ansia quando vedevo piastrelle e per diversi mesi anche dei problemi con la sessualità”* (pp. 32, 33) . SEITZ ha poi aggiunto di non aver potuto avvisare alcun avvocato fino al martedì pomeriggio (p.37) di aver saputo dagli altri che in un'occasione venne stato *“fatto rientrare a calci nella cella con un sacchetto dove poteva vomitare e che non riusciva più ad alzarsi dal pavimento”* (p. 39). Ha quindi precisato di avere della vicenda ricordi intermittenti e *“dei black out”* (p. 24).

- 55) PFISTER Stephan all'udienza del 29 maggio 2006 ha poi aggiunto che in questa ulteriore cella rimasse per circa sei ore potendo sedersi solo per cinque minuti (p. 105) durante le quali venne condotto (da personale con la camicia blu p. 107) al di fuori dell'edificio principale per la foto segnalazione (p.106) e durante il transito per il corridoio *“c'erano più persone (in divisa riconosciuta come A2 p. 109) e in parte, non tutti, quando passavamo, hanno dato calci o botte”* (p. 108) *“sulla testa e calci sulle gambe p. 110*). Al ritorno, ha continuato PFISTER, venne condotto in una cella dove *“mi veniva sempre spinta la testa verso il basso e se l'alzavo venivo picchiato”* (p. 108) ma lì poté stare seduto *“forse per un'ora”* (p. 110), finché *“siamo dovuti andare .. un po' piegati spinti a botte, con dei colpi duri come di bastoni in un'altra cella, (prendendo) botte un po' dappertutto”* (p. 111) e lì *“abbiamo ricevuto dei colpi più forti quando ci siamo dovuti mettere in ginocchio”* (p. 110) *“(perché) sono entrati e hanno dato dei calci nel sedere”* (p.116), dove *“nella terz'ultima partendo dal fondo.. eravamo tre o quattro persone (p. 112) dovette stare appunto “inginocchiato per terra con la testa sul pavimento e il sedere aderente alle gambe e le*

mani (forse) in avanti.. per circa un'ora, .. poi di nuovo contro il muro e forse abbiamo cambiato di nuovo due volte la cella, e di nuovo con le mani alzate e le gambe leggermente divaricate come prima" (p. 113) E durante questo tempo, ha aggiunto PFISTER, "gli insulti sono stati costanti" (p. 115). Nella mattina poi venne condotto all'infermeria e all'ufficio Matricola, dovendo attendere prima di entrare in questo per circa 20 minuti nel corridoio " *sempre con la testa abbassata e il volto contro il muro*" (p. 116),mentre nell'ufficio Matricola dovette firmare di fogli dei quali non comprese il contenuto (p. 121) In infermeria dovette spogliarsi nudo e c'era un uomo in borghese (p. 117) sui 45 anni e una donna, e quando si fu spogliato " *i due risero*" (p. 118) poi ricevette domande anamnestiche e non ricorda di essere stato visitato (p. 119) e quindi venne condotto in una cella, dov'era quattro o cinque persone (p. 122), nella quale entrarono due funzionari, uno dei quali " *mi ha detto Che Guevara e che dovevo direi a Che Guevara stronzo, in tedesco Arshloch e l'altro mi ha preso il braccio e me l'ha rigirato e ho dovuto dirlo*" (p. 122). Questa P.O. ha precisato che dapprima il funzionario parlava in italiano e poiché PFISTER diceva che non capiva " *poi ha parlato tedesco e io ho detto Che Guevara Arschloch e poi più forte e dopo sono stato picchiato in volto forse due volte (con le mani coperte di guanti neri e robusti p. 128, 129) e gli altri han dovuto dire la stessa cosa*" (p. 123). PFISTER ha ricordato che " *i colpi erano molto forti*" (p. 130) e " *quello accanto a me non aveva più la forza di dire abbastanza forte l'espressione e continuava a essere percosso per fargliela direi sempre più forte finchè è caduto a terra quasi privo di sensi*" (p. 124). Ha detto di non aver ricevuto né cibo né acqua, ma di non aver avuto il coraggio di chiederli (p. 125) e di essere stato accompagnato una volta brevemente in bagno, (p. 125) di aver avuto freddo e di aver avuto dei disturbi percettivi e dopo un po' di tempo di aver iniziato a vedere delle immagini sul pavimento e ad avere delle visioni (p. 126). PFISTER ha poi precisato a domanda del difensore che non " *venne avvisato di poter nominare un avvocato né che poteva avvisare un rappresentante diplomatico*" (p. 131). Quanto ai danni subiti, ha detto che " *dal punto di vista fisico i dolori sono passati piuttosto presto, però tutta la storia mi ha perseguitato per molto tempo (per due o tre mesi p. 132) e le prime settimane dovevo continuamente pensarci e non riuscivo ad addormentarmi la sera*" (p. 131). Ha aggiunto di aver avuto una frattura al polso, un problema a un articolazione avendo un arto più corto dell'altro (p. 132).

- 56) MORABITO Sergio, all'udienza del 16.5.2006 ha poi ricordato che all'interno della cella venne spruzzato del gas urticante per cui " *tutti hanno cominciato a tossire.. io ho avuto un senso di nausea e ho abbassato un braccio per cercare di metter la maglietta davanti al naso e alla bocca. E i poliziotti sono subito intervenuti per dirmi di mettere le braccia in alto e di non muovermi... ma non mi hanno picchiato (p. 14).. e un ragazzo si è sentito particolarmente male e si è accasciato*" (p. 15). Poi, ha aggiunto " *dopo parecchie ore mi hanno messo prima nel corridoio sempre nella stessa posizione, faccia la muro gambe divaricate (e) ci hanno fatto attendere.. per (circa) un quarto d'ora (p. 16) e ricordo che Scalia è stato percosso parecchie volte (e) sentivo che si lamentava.. e ho sentito un agente che ha letto ad alta voce una scritta che Scalia aveva dietro la maglietta...una frase di Mao Tze Tung*" (p. 17). Quindi venne condotto nell'ufficio Matricola, dove gli venne ordinato di firmare dei verbali impedendogli di leggerli (p. 20) e quindi venne ricondotto in cella, dove vennero degli agenti a chiedere ai fermati se volessero nominare un difensore, e a questi venne indicato il nome e il numero di telefono di un avvocato del Social Forum, ma " *poco dopo sono tornati dicendo che a quel numero non rispondeva nessuno*" (p. 21). Successivamente MORABITO venne condotto nell'infermeria, dove l'agente che lo accompagnava lo fece " *mettere di nuovo faccia al muro*" e gli ordinò di spogliarsi. Al che, ha detto, " *per prima cosa ho levato la maglietta e istintivamente mi sono girato verso l'agente per sapere dove appoggiare la maglietta e l'agente mi ha dato un pugno sul fianco dicendomi di non permettermi di alzare la testa e di guardarlo in faccia, che dovevo sempre*

stare con la testa bassa” (p. 24). Quindi, in presenza del medico, sulla cinquantina, coi capelli scuri, mediamente robusto, l’agente *“mi insultava, diceva che gli faceva schifo.. di vedermi nudo”* (pp. 25, 26, 27) e poi il medico gli fece delle domande anamnestiche (p. 30). Dopo di che MORABITO venne condotto in una delle *“ultime celle sul lato opposto”* del corridoio (p. 31) dove c’erano *“due o tre persone nella stessa posizione,”* e lì rimase per circa un quarto d’ora prima di venir ammanettato e *“portato fuori sempre a testa bassa dentro un pullman ..in una gabbia.. ammanettato a un ragazzo.. dove rimanemmo una mezz’ora”* (pp. 32,33). Questa P.O. ha quindi detto di non aver mai ricevuto né acqua né cibo e che nessuno della sua cella chiese di essere accompagnato al bagno, anche se *“qualcuno degli agenti da fuori chiedeva se qualcuno aveva bisogno,ma nessuno rispose affermativamente e gli agenti scherzavano, ridevano dicendo che probabilmente eravamo stati informati del trattamento che avremmo subito se qualcuno fosse dovuto andare in bagno”* (pp. 34,35). MORABITO ha poi riconosciuto nella foto n. 11 l’imputato TOCCAFONDI Giacomo, nella persona che egli aveva indicato come il medico nell’infermeria. (pp. 37 e 43)

- 57) ALFARANO Mauro all’udienza del 14 marzo 2006 ha aggiunto di essere stato condotto in una cella, dove gli vennero tagliati i laccetti che gli imprigionavano le mani e gli vennero tolte le stringhe delle scarpe e da lì ebbe *“più di due spostamenti”* transitando *“nel corridoio e fermo e attaccato al muro”* (p. 136) a gambe divaricate e volto al muro (p. 148) *“dove avvenivano le percosse più dure e più violente.. colpito da calci nel fondo schiena e tirato per i capelli più volte e colpi alla nuca”* (p. 149) e poi *“ in un’altra cella nella parte destra rispetto all’ingresso (dove) sono stato fatto mettere in ginocchio al centro della cella e me lo ricordo bene perché vedevo la faccia di fronte alla grata della finestra di un Carabiniere (che) mi aveva bisbigliato di non andare in bagno perché sarebbe stato pericoloso”* (p. 137). Mentre era inginocchiato, ha aggiunto questa P.O. *“ho subito un pugno o un calcio nello stomaco abbastanza forte che mi aveva steso per terra”* (p. 146) e poi *“ un altro spostamento in infermeria (dove) c’era una persona in camice dietro a una scrivania...ed era verso il crepuscolo”* (p. 137). Qui, ha detto *“sono stato spogliato nudo e l’uomo in camice ha (visto le botte i lividi violacei e le bruciature sul braccio sinistro e avevo male a tutto il fianco sinistro p. 151) e ha scritto su un foglio i segni di violenza sul mio corpo..poi è accaduto che a un certo punto mi hanno messo contro il muro, con la faccia contro il muro in piedi e l’agente in divisa mi minacciava dicendomi: - Io faccio l’uomo tu fai la donna-“* (p. 150) mentre il medico non diceva nulla. Né gli venne misurata la pressione sanguigna (p. 152) Ma ha aggiunto di non ricordare la fisionomia di queste persone *“perché ho provato a rimuoverle, a dimenticare”* (p. 151) ALFARANO ha ricordato quindi di essere stato condotto all’esterno per la foto segnalazione (p. 138) e rientrato in cella ha detto di aver subito *“calci pugni sberle...perché non riuscivo a tenere bene le braccia in alto.. e mi hanno sbattuto la testa contro il muro perché non la tenevo attaccata al muro (sguardo basso p. 142) e mi hanno tirato per i capelli; uno spray urticante mi è stato spruzzato sul braccio”* (p. 138) *“dove ho sentito bruciore e dopo si è formata una bolla e questa bruciava tanto che poi in carcere mi hanno dato una pomata per questa bruciatura”* (p. 142), mentre *“gli insulti erano un po’ i soliti – comunisti di merda e –abbiamo ammazzato Carlo Giuliani, i prossimi siete voi- e al mattino del 22 (luglio venni costretto) a urlare insieme ad altri in gruppo e uno per volta : -Che Guevara figlio di puttana-“* (p. 140) ma *“uno che non aveva urlato abbastanza forte questa frase è stato letteralmente scaraventato a terra con un pugno, o una sberla”* (pp. 153, 154) ALFARANO ha poi ricordato che *“vi era una suoneria che intonava Faccetta nera, fatta andare da un agente in divisa e una canzone con una cantilena che era: - uno due tre viva Pinochet, 4,5,6 bruciamo gli ebrei, 7, 8, 9 il negretto non commuove e terminava con apartheid e con parole in tedesco”* (p. 140). Ha aggiunto che *“è capitato che lanciassero dentro (la cella) due o tre fialette che puzzavano e rendevano difficile la respirazione “* (p. 141). Ha aggiunto

che “durante la notte eravamo stremati e un agente (che ci ha dato da bere) ci ha detto che potevamo sederci e ricordo di essermi addormentato ma per molto poco”(p. 143) perché “poi è arrivato dallo stesso agente l’ordine contrario” (p. 145) e ha precisato che questa persona venne redarguita: “Mi ricordo uno scambio di battute e un altro agente che gli disse: - cosa fai lì? Vai via” (p. 146). Ha infine detto di non aver ricevuto mai da bere se non la poca acqua dal Carabiniere la sera del sabato (p. 156).

- 58) IGHINA Cristiano, all’udienza del 21 aprile 2006 ha quindi ricordato le ingiurie provenienti dall’esterno della cella e gli inneggiamenti a Pinochet, (al Duce p. 15) quelli contro “ i neri” e vantavano “l’assassinio del manifestante continuando a dirci che il giorno prima ne avevano ammazzato uno, che sarebbe toccato a Manu Chau o a Bertinotti venire a salvarci. Si sentivano parecchie suonerie di telefono con Faccetta nera e (ci dicevano) dall’esterno: - Cantate, cantate (Faccetta nera, Manu Chau che lui viene a salvarvi p. 13) e ci buttavano spray urticante (che dava) un prurito molto forte, irritazione non riuscivi a respirare; io avevo anche problemi respiratori dovuti alle conseguenze dell’arresto (quando) avevo preso parecchie percosse alle costole” (p. 12) e un forte colpo di manganello in testa che aveva causato una lesione (p. 27). IGHINA ha ricordato che la divisa degli agenti che tenevano questa condotta era quella della Polizia di Stato (p. 14). Ha poi aggiunto che sulla porta della cella stava di guardia un Carabiniere che “Batteva di tanto in tanto un oggetto metallico contro le sbarre, ci diceva di stare zitti, di non parlare” ma che quando “ buttarono lo spray urticante non entrarono.. ma ogni volta che qualcuno di noi abbassava le mani (quelli che stavano al di fuori della finestra) chiamavano i piantoni, i carabinieri (p. 17) dicendo: “Tirate su le mani e: guarda, ha tirato giù le mani, quello a destra, quello pelato” (p. 17) e questo comportamento durò circa “due ore” (p. 17) senza che “assolutamente mai (mi fossi) seduto e girato;l’unica volta che mi girai fu quando entrò un agente e mi notificò l’arresto.. poi da lì sono stato accompagnato nel corridoio e appoggiato con le spalle al muro.. più o meno dov’è l’Ufficio Penitenziaria (Matricola) e guardavo il corridoio.. poi subito faccia al muro rivolta a terra e a seguito di un pugno nel costato dalla parte sinistra, mi ricordo che sono praticamente scivolato a terra svenuto , non ho perso conoscenza del tutto però il dolore e la respirazione erano forti .. e sono stato trasportato di peso in infermeria” (pp. 18 e 19). E, in quell’occasione, nel momento immediatamente successivo al pugno “quello che ho visto girandomi quando ho sentito il colpo, non posso giurare, (l’autore del pugno) aveva questa divisa (della polizia penitenziaria)” (p. 20) In infermeria, ha detto questa P.O. “mi ricordo il medico, sui 50 anni robusto, coi capelli brizzolato al quale si rivolgevano due assistenti” (p. 21, 22), e questo “ dottore ha iniziato a premersi per vedere se veramente mi faceva male.. e io continuavo a dire che non riuscivo a respirare, che mi faceva male specialmente tutte le costole dalla parte sinistra e la schiena e i glutei, (ma non) ho spiegato al dottore che cosa era successo nel corridoio.. ho detto solo che ero svenuto” (p. 23). E infatti “lui, una volta che ha cominciato a auscultarmi e ha notato che mi faceva veramente male, che non stavo facendo finta, anche perché mi faceva abbastanza con forza sul male, ha detto: - Bisogna portarlo a fare dei raggi per controllare, perché ha sospette fratture alle costole e un trauma cranico” e “l’agente ha detto al dottore: - Devo prima notificare tutto e poi lo potremo portare al San Martino-” (p. 24) , “ Chiese se il mio trasferimento in Ospedale poteva attendere il completamento degli atti, e il medico disse di sì” (p. 25). In questa occasione, ha continuato IGHINA, non ci furono domande anamnestiche. (p. 26, 27) Poi, ha detto “quando sono stato fatto uscire dall’infermeria.. allora mi hanno messo faccia al muro e mi ricordo che un agente (della polizia penitenziaria) mi ha detto che potevo tenere ... un braccio... giù perché accusavo dolori e non riuscivo a star su, mentre un altro agente mi ha colpito al fegato e mi ha tirato le orecchie e mi ha obbligato a tenere su le braccia e mi ha detto che sennò mi spezzava le braccia e così avrei avuto una giustificazione a non tenerle su” (p. 20 e 28). Successivamente, ha raccontato, venne condotto in un ufficio dove

“ *mi hanno chiesto le mie generalità e se volevo dare un numero telefonico (per avvisare i parenti) e diedi quello di mia sorella (ma lo trascrissero) diverso*” (p. 29). Quindi IGHINA che ha ricordato come nel corridoio fosse tutto un via vai di personale, mentre le ingiurie come “ *figli di puttana bastardo, comunista*” continuavano., venne (mentre) “ *fuori era buio*” (p. 32) “ *legato alla barella, con le mani ammanettate davanti, e portato all'esterno nel cortile*”, dove gli dissero: “ *intanto vai all'ospedale ti possiamo anche spezzare le braccia e gambe, perché intanto sei destinato all'ospedale*” (p. 31). Giunto all'ospedale, ha precisato. “ *venne chiamato un neurologo perché cominciavo a perdere conoscenza... il dottore voleva ricoverarmi (nel braccio dell'ospedale dove c'erano gli agenti) (ma) un agente gli ha detto che non era possibile per cui io dovevo essere riportato in carcere*” (p. 33). In questa occasione IGHINA, che ha detto di essere fortemente miope, di fece “ *togliere le lenti a contatto*” (p. 33) e venne “ *preso in giro, sgambettato spinto contro gli stipiti delle porte dai due agenti che mi dovevano tradurre dopo la visita, nel salone dell'ospedale*” (p. 34) e “ *poi sono stato prelevato da un cellulare e ricondotto a Bolzaneto.. e lì il cellulare si è fermato in prossimità degli scalini ..e alcuni agenti in divisa blu... B1 e B2 (p. 34) hanno incominciato: - Ah ,l'hanno di nuovo arrestato, ora finisce male*” (p. 35) ma “ *l'agente della Polizia Penitenziaria che mi ha fatto scendere mi ha tenuto la testa giù e mi ha detto: - Stai bravo, non rispondere a nessuna e ha detto: -No... No, arriva dal San Martino- e mi ha portato a una cella sul fondo*” (p. 35) “ *Era circa mezzanotte*” (p. 36). Lì, ha continuato IGHINA, “ *Uno mi ha tolto le manette, uno me le ha rimesse*” (p. 37) né ricevette mai né cibo né acqua (p. 38) ha precisato che le ingiurie di “ *Comunisti, figli di puttana, Black Block*” si accompagnavano a minacce come “ *ti spezziamo i polsi, le braccia*” e “ *tanto di qua non uscite vivi*” (p. 40). Circa i danni subiti, ha detto di aver “ *perso una settimana di lavoro un po' per i problemi verso i datori di lavoro, la Mondadori, per l'assenza ingiustificato.. in quanto al San Michele di Alessandria io non potevo chiamarli.. e ho avuto problemi perché una delle mie funzioni era il magazzinaggio dei libri e nelle mie condizioni non ho potuto svolgere in pieno il mio lavoro*” (p. 45) Inoltre, ha aggiunto, “ *per parecchio tempo ho avuto parecchi problemi a livello psicologico: ogni volta che vedevo qualsiasi situazione un po' confusa, o delle macchine della Polizia ferme, avevo paura. Ho avuto parecchio paura e non sono uscito di casa per parecchio tempo, escluso per andare a lavorare*” (p. 46). Ha quindi prodotto “ *tre certificati medici del 24 luglio, Pronto Soccorso del Galliera*” (p. 46).

- 59) ISERANI Massimo all'udienza del 21 aprile 2006 ha quindi aggiunto che la minaccia di violenza sessuale venne profferita mentre nella cella c'erano un ventina di persone, che poi gli fecero indossare una maglia che stava per terra lasciata lì da qualcun altro (p. 76), di essere rimasto nella posizione vessatoria per tutta la notte potendo sedersi “ *forse nemmeno per cinque minuti*” (p. 81), che “ *entravano delle persone che tiravano qualche pugno, qualche sberla qualche calcio a quelli che si muovevano*” (p. 82), che “ *di guardia c'era un carabiniere giovane.. che ci trattava un pochino meglio*” (p. 83) e che disse loro “ *tranquilli ragazzi*” (p. 83) ma ha precisato di non aver ricevuto né cibo né acqua, che chiese inutilmente per due volte di esser condotto in bagno (p. 85). Ha aggiunto di essere stato condotto al foto segnalamento al di fuori della struttura principale, quando era notte (p. 87) e lì la persona che lo condusse gli permise di bere a una fontanella che stava all'aperto. Ha poi ricordato il gas urticante nella cella, poi di essere stato condotto in infermeria dove venne fatto spogliare nudo, gli vennero fatte fare delle flessioni...dove non riferì al medico (un uomo in camice bianco di circa 40 anni p. 93) del colpo ricevuto sotto la pianta del piede, (anche se zoppicava visibilmente per il dolore al piede p. 110) per la pura anche di fronte a lui (p. 109) e dove non gli venne misurata la pressione sanguigna né venne auscultato, ma solo gli vennero rivolte domande anamnestiche (p. 92) e dove gli fecero firmare un verbale sulla riconsegna di effetti personali, come il portafoglio dal quale mancavano dei danari, ma che ISERANI firmò “ *per paura*” (p. 94). Ha ricordato di aver

ricevuto percosse in cella e *"al mattino quando mi hanno spostato di cella un pugno nelle costole"* (p. 95) e *"lì mi hanno fatto stare in ginocchio a terra con la fronte a terra e le mani legate dietro"* (p. 95) *"per circa una mezz'ora"* (p. 97) e poi condotto in altra cella e costretto a stare con le gambe divaricate (pp. 97, 98) (finchè) *"non ce la facevo più... stavo parecchio male e sono cascato a terra"* (p. 99) e lì, *"dopo....mi hanno fatto un po' sedere per terra"* (p. 99). ISERANI ha precisato, su questo ultimo punto che *"ci facevano cantare la canzoncine (come) -Che Guevara bastardo- e altre che non ricordo.. quando non riuscii più a ripetere mi tirarono dei forti schiaffi al viso tanto che caddi a terra"* (p. 100) e ha aggiunto che il suo amico *"MASSAGLI venne picchiato perchè probabilmente si è spostato (perché) quasi tutti venivano picchiati perché si muovevano"* (p. 103) Ha poi prodotto il certificato del P.S. della USL di Lucca del 25 luglio 2001 (p. 109) e ha riferito il danno psicologico tale per cui *"ho paura quando vedo le forze dell'ordine; (ho) poi sfiducia nelle forze dell'ordine perché quelle che dovevano proteggermi in fondo sono quelle che mi hanno fatto del male"* (p. 112)

- 60) MANGANARO Andrea all'udienza del 10.4.06 ha poi detto che nella cella dov'era stato condotto, venne fatto spogliare, e gli venne ingiunto di fare delle flessioni, (p. 75), poté rivestirsi, e venne *"fatto mettere nella posizione in cui stavano tutti gli altri.. per diverse ore. E nel corso delle prime ore sono stato più volte colpito con calci ai talloni in modo da tenere le gambe larghe, con dei pugni ai fianchi e strattonato per le braccia per tenerle alte. Ben sopra la testa"* (p. 76). MANGANARO ha quindi ricordato che *"altre persone.. che avevano qualcosa di strano. Capelli rasta, orecchini o una maglietta con Che Guevara.. hanno subito trattamenti anche più violenti"* sentivo *"le urla, vari tipi di insulti come merda, zecca, fai schifo, o -ma cosa sei? Un comunista, un anarchico- (p. 77) e uno che aveva risposto sì sono orgoglioso di esserlo.. c'erano stati dei pugni e dei calci piuttosto violenti"* (p. 78). E ha aggiunto che *"c'erano degli insulti rivolti a mia madre,, come -Troia, pompinara- ma il mio atteggiamento era quello di non rispondere e non rivolgere neanche lo sguardo e questo a lungo andare li ha un pochetto straniti, e chiedevano se fossi stranieri o se fossi sordo"* (p. 78). Ha poi ricordato che *"Davanti alla porta c'era un via vai continuo di gente, anche perché gli arrestati continuavano ad entrare, essere chiamati oppure entrare in maniera costante...nel senso che c'erano delle persone che venivano portate come è successo a me, oppure altre che veniva prese e portate fuori"* (p. 79). Questa circostanza, osserva la Corte è particolarmente significativa quanto all'accertamento della mancanza di alcuna soluzione di continuità nei movimenti degli arrestati, (e la questione verrà esaminata con maggior precisione al termine di questa ricostruzione) perché smentisce l'assunto difensivo circa la non percezione dei fatti da parte di chi ha sostenuto di essersi recato saltuariamente nel corridoio della struttura e di averlo trovato tutto tranquillo, con gli arrestati pacificamente seduti nelle celle, mentre regnava il silenzio. MANGANARO ha inoltre ricordato di aver visto dopo un po' di tempo le divise dei Carabinieri, e di aver sentito la filastrocca di Pinochet, già ampiamente ricostruita, proveniente dall'interno della struttura, così come suonerie di cellulari con *"Faccetta nera"*, frasi ironiche su Beritnotti e Manu Chau che non li avrebbero salvati, e lo spruzzo di uno spray urticante che *"ci ha reso difficoltosa la respirazione e ci ha fatto lacrimare.. che chiamavano -la bomboletta alla cipolla-"*, che venne spruzzata *"all'imbrunire dalla finestra"* (p. 81, 82). Questa P.O. ha quindi ricordato di aver chiesto inutilmente di andare in bagno, con risposte negative (pp. 83, 84) finchè verso le 22 gli venne concesso da un agente della polizia penitenziaria (p. 85) e venne condotto *"con la testa bassa, le mani dietro alla nuca e con il busto piegato in avanti, strattonato in maniera abbastanza brusca"* tra *"urla nervose ..e una gran confusione"* (p. 86) dove gli venne concesso di bere un po' d'acqua dal rubinetto del bagno, e poi riaccompagnato in cella in modo analogo (p. 87). Venne quindi spostato nell'ultima cella in fondo a sinistra, cella n. 7 della piantina, (p. 90) dove dovette stare *"sempre sul muro con le braccia alte le gambe aperte e la fronte al*

muro” (p. 91) MANGANARO ha poi aggiunto che, essendogli stata sequestrata la borsa che conteneva altri indumenti “ *nella notte faceva freddo, perchè c’era corrente d’aria ed eravamo tutti in maglietta*” (p. 76), ma ci fu un turno dei Carabinieri che “*ci hanno concesso di sederci... e ci è stato possibile di parlare un po’ tra di noi.. per una mezz’ora*” (p. 88) ma non ricevettero né cibo né acqua (p. 89). “*poi (gli stessi Carabinieri p. 90) ..in maniera molto improvvisa ci hanno detto di rialzarci e ci hanno fatto mettere nella stessa posizione (p. 89).. gambe larghe braccia alte fronte al muro*” (p. 90). Dalla cella n. 7 venne poi prelevato e “*mi è stato chiesto di rimettermi nella stessa posizione nel corridoio.. più o meno all’altezza delle celle n. 1 e 2.. e a quel punto erano almeno 12 ore che io ero in quella posizione, quindi a quel punto i ricordi, anche la percezione del tempo comincia a essere labile ... rimasi circa una mezz’ora*” (p. 92) e “*sono ricominciati i soliti calci ai talloni, ancora pugni ai fianchi*” (p. 93) e poi venne condotto in infermeria, dove “*mi hanno fatto spogliare completamente nudo, le solite tre flessioni, fare il giro completo, hanno visto diverse ecchimosi dietro alla schiena,c’era una persona che mi ha visitato e una che trascriveva*” (p. 93) ma non gli venne misurata la pressione sanguigna, ma fatte domande anamnestiche (pp. 94, 95) e venne detto, nel giro di “*un minuto o due: - ci sono due ecchimosi, alcune botte, abile e arruolato*” (p. 96). Dopo di che, ha continuato MANGANARO, “*mi hanno fatto rivestire.. e mi hanno fatto tornare nel corridoio.. forse sul lato sinistro*” e messo “*nella stessa posizione... con ancora calci ai talloni, e ancora: - Tieni alte le braccia- eccetera.(p. 97) .. per una ventina di minuti (p.98). Lì, ha ricordato questa P.O. “sono stato chiamato per entrare nella stanza sul lato sinistro per la foto segnalazione di fronte all’infermeria (ufficio Matricola).. hanno fatto il mio nome dall’interno della stanza e quando mi sono girato per entrare c’era un agente che mi ha detto: - Chi cazzo ti ha detto di entrare?- e mi ha rifilato un pugno più violento di tutti quelli ricevuti fino a quel momento..e ricordo che sono caduto al suolo. Era una persona alta e robusta, lo chiamavano –Er tigre-.. e dopo che sono stato colpito c’è stato un risolino generale*” (pp. 98, 99). Poi “*alcuni agenti mi hanno tirato su di peso, mi hanno messo in piedi e mi hanno fatto entrare*” (p. 100), e lì “*mi hanno fatto fare le foto, l’immatricolazione e mi hanno detto: -Manganaro, si ricordi questo numero, il 90, lei è il 90, fa la paura*” (p. 101), e ha aggiunto “*Ricordo che facevo fatica a tenere gli occhi aperti, avevo la vista appannata*” (p. 101). Quindi venne condotto in un’altra cella dove “*c’erano delle donne. Una era seduta per terra rasente al muro, e con la testa tra le gambe con le mani dietro alla nuca*” (p. 103) e le altre persone avevano altre posizioni, come quella “*sospesa ... del cigno, in piedi, (in mezzo alla stanza, con le mani dietro alla testa p. 104)*” oppure “*con le mani alte sul muro*” definizioni “*sentite dire dagli agenti*” (p. 103). “*Un’altra posizione invece*” ha continuato MANGANARO “*era in ginocchio con la testa tra le ginocchia col bacino rialzato, no sulle gambe*” (pp. 104, 105) e “*la cella era molto piena, saranno state forse una cinquantina di persone e quando vi fui portato dentro dissero: -ecco un altro degno rappresentante dei no global-*” e dopo “*forse un’ora*” in piedi “*sospeso*” venne fatto mettere in ginocchio per un totale di un paio d’ore (p. 106). A domanda del difensore MANGANARO, ha ricordato che nessuno gli chiese di nominare un difensore (p. 109) e che i giorno successivo alla scarcerazione si recò al PS ospedaliero di Bologna “*perché avevo un forte dolore al costato e alla spalla.. e il dolore è durato parecchi giorni con una prognosi di una decina*” e ha aggiunto: “*(questi sono episodi che cambiano (la vita), cambiano lentamente, si fa fatica ad avere la percezione di questo però a lungo andare ci si rende conto che si è cambiati nel rapporto.. quando si va nelle manifestazioni,quando si è in mezzo a una piazza,ala folla, quando si vedono le divise,quando c’è un posto di blocco,quando si passa una frontiera*” (p. 110)

- 61) GAGLIASTRO Maurizio, all’udienza del 10.4.2006 ha poi aggiunto che “*Mi è capitato una mezza volta che mi son stancato di tenere le mani in alto,mi si sono un po’ abbassate, sono entrati e mi hanno legnato*” (p. 134) e ha precisato che si trattava di “*Carabinieri,*

Polizia e queste divise verdi” e che, quando egli entrò in questa cella erano “ tutti faccia al muro , gambe divaricate e mani alzate e uno (affianco a me p. 136) stava per terra con la testa insanguinata e chiedeva (aiuto p. 137), di essere medicato e di andare al bagno, però l’hanno fatto rimanere lì per un po’ di tempo, (di ore p. 136) col sangue che usciva” (p. 135). Ha aggiunto che “ad altre persone è capitato di girarsi, tipo lievemente verso la porta e se veniva scoperto da quelli che stavano fuori, entravano e veniva picchiato sistematicamente... con pugni schiaffi, gomitate, ginocchiate nei reni... sia se girava la testa sia se si chiudevano un po’ le gambe...le braccia nemmeno dieci centimetri si potevano abbassare” (p. 137) mentre, ha aggiunto “ dal finestrone venivano continuamente a insultarci, a farci sentire –Faccetta nera- la suoneria del cellulare, a cantarci la filastrocca di Pinochet e ci cantavano: - Uno di meno, voi siete uno di meno- perché era morto Carlo Giuliani.. e ci dicevano: - Ieri abbiamo stappato lo champagne quando è morto quel bastardo. Ve ne potevate andare al mare oggi, ma che cazzo siete venuti a fare qua a Genova? Potevate rimanere a casa” (p. 139, 140). Quindi, ha proseguito GAGLIASTRO, “dopo quattro cinque o sei ore. (p. 141) ..ci hanno fatto uscire in fila nel corridoio (e metterci) sempre mani e faccia al muro e gambe divaricate...e a uno a uno venivamo chiamati per essere portati in infermeria.. ed erano due file abbastanza lunghe..abbiamo coperto gran parte del corridoio e lì (attesi per circa) venti minuti” (p. 141) e “ sarà stata mezzanotte” (p. 142). GAGLIASTRO ha quindi detto di non aver mai potuto sedersi, pur sapendo che altri avevano potuto farlo e che c’erano “molti Carabinieri davanti alle celle” (p. 143), di non aver mai potuto bere e di aver chiesto vanamente di andare in bagno, e di “ essere stato picchiato da un Carabiniere che è entrato in cella per (aver fatto) questa domanda” (p. 144). Condotta in infermeria, venne fatto mettere “subito a sinistra in fondo al muro, faccia al muro, mani gambe divaricate, mani aperte. E un agente con la divisa verde grigio.. mi ha ordinato di spogliarmi” (p. 146)... “mi dice: - iniziati a togliere gli indumenti, le scarpe e posali vicino a me- Io ho fatto l’errore di togliermi gli anfibi e di appoggiarli affianco a me.. ero in stato completamente confusionale.. non lo avessi mai fatto: - Non hai capito un cazzo, ti ho detto che li devi mettere vicino a me- e mi ha menato davanti agli infermieri, davanti alle signore, ...pugni, calcetti, schiaffi dietro la nuca.. e nessuno ha detto –a-“ (p. 147) GAGLIASTRO ha precisato che “in fondo c’era una cattedra con quattro o cinque infermieri” (p. 146).. che dovette spogliarsi “completamente nudo, faccia al muro e mi è stato ordinato di fare quattro flessioni.. (mentre) nello stanzone c’erano insulti come –comunista di merda, zecca di merda- e frasi come: - ora Bertinotti vi viene a salvare, viene Manu Chau” (p. 148). Ha aggiunto che “uno col camice bianco mi ha (fatto) una visita molto superficiale. Io avevo vari lividi sulla schiena un’abrasione sulla schiena i polsi che mi sanguinavano per i braccialetti che mi erano stati stretti in un modo incredibile, durante l’arresto mi è stato spruzzato lo spray urticante in faccia, la pelle irritata che mi bruciava.. (e) l’infermiere mi fa: - un segno dietro la schiena, uno e due, per me sta a posto così-“ (p. 149) Quindi gli vennero fatte alcune domande anamnestiche , ma non gli venne misurata la pressione sanguigna né venne auscultato (p. 150). Ha poi precisato che presumibilmente uno di questi fosse un medico (p. 157) Dopo di che, rivestitosi, venne ricondotto nel corridoio e messo nella consueta posizione, e da lì “ a mano a mano passavamo nell’altra sala delle foto segnaletiche e delle impronte.. (dove) ci stava lui che mi accompagnava un altro signore i borghese... io ero tutto imbrattato di dentifricio (e venni) preso in giro, insultato, sempre schiaffettini, buffettini, calcetti, dopo di che questo signore in borghese mi porta un foglio e dice: - tu devi firmare ‘sto foglio- e io dico: che foglio è? Posso leggerlo?- e quello dice: - No tu non devi leggere niente, firma sennò ti massacrano- e anche lì mentre facevo la fotografia, -boom- cioè normale prassi, quella di menare” (p. 151). Dopo la foto segnaletica, ha ancora detto GAGLIASTRO, “mentre uscivo dalla porta io stavo sempre con le mani così, è venuto uno disotto così con la mano e m’ha spruzzato lo spray in

faccia.. ho visto la bomboletta.. e sono stato fatto mettere in fila come se niente fosse successo” (p. 155). Nel corridoio, poi, dove “siamo stati (circa) venti minuti, veniva un signore in borghese che si faceva tutto il giro di noi che stavamo a faccia al muro e ci colpiva con pugni dietro e dietro le reni con ginocchiate e diceva: - Bastardi, vi è piaciuto oggi tirare le pietre alla polizia?- perchè in base al verbale di arresto avevamo tirato tutti le pietre alla polizia e – la prossima volta andare la mare che è meglio-“ (p. 152). Questa P.O. ha ricordato che, ammanettati nel corridoio, c’era un ragazzo tedesco che non capiva e al quale gli agenti parlavano in un inglese inventato, tale per cui questi non capiva, diceva: “ Wath’s? Wath’s?” (era totalmente sotto shock p. 155) e “per il fatto che non capisse gli menavano ancora di più” (p. 154) Nel corridoio, ha continuato GAGLIASTRO, “di lì a dieci minuti a gruppi siamo stati fatti rimettere in fila indiana e .. passando tra file di carabinieri e polizia che ci picchiavano (siamo stati portati) fuori sul piazzale” (p. 153)” e (poi) è venuto uno divisa verde biondo robusto ricciolino e ci ha fatto salire sul pullman per Alessandria e (a) ognuno che saliva schiaffi e pugni” (p. 152) . Ha quindi precisato che “ saranno potute essere le 2 o le 3 di notte e (sul pullmann) hanno messo l’aria condizionata al massimo, stavo morendo di freddo e abbiamo chiesto se si poteva abbassare e lui ci fa:- No, ragazzi, ma se volete vi riscaldiamo noi senza che abbassiamo l’aria condizionata” (p. 154). Circa il danno subito, GAGLIASTRO ha ridetto: “A parte il lavoro, sono stato dato per disperso dalla mia cooperativa perché in tre giorni non ho potuto avvisare nessuno.. poi sono stato per dieci quindici giorni senza lavorare. Ho avuto un’ustione di primo grado al volto per lo spray spruzzato in faccia, c’è il referto del policlinico di Roma e notti insonni passate subito dopo Genova, incubi, ancora oggi (se) vedo una Volante della Polizia o dei Carabinieri inizio a tremare, cioè (ho) veramente paura di queste persone, .. cioè mi sveglio ancora oggi di notte e sogno che questi mi picchiano.. e sono passati cinque anni e mezzo e ancora.. è dura” (p. 158)

- 62) MASSAGLI Nicola, all’udienza del 21.4.06 ha poi detto che “ogni venti minuti entrava qualcuno e a chi tocca tocca e la cosa brutta era che non sapevi a chi toccava e quando vedevi un’ombra o una divisa eri in ansia,e poi senti fare: -tu, tu, tu- e se non toccava a te toccava a quello accanto a te.. e poi ho avuto la sfortuna che quello che mi aveva arrestato, che mio aveva detto: -Vedrai che non brucerai più cassonetti- mi ha riconosciuto e mi ha fatto: - Oh quello laggiù con i capelli lunghi, lo riconosco- ed è stata la fine, tutte le volte veniva e si scaricava con me” (p. 124) e ha aggiunto: “ era fissato con la parte sinistra,,e gli ho anche detto : -ma mi picchi sempre dalla stesa parte?- e lui fa: - Come tu dici, una volta un calcio una volta il manganello- e dopo mi sono ammalato e mi è scoppiato un angioma, una vena” (pp. 124, 125). Ha precisato: “Lui me ne dava con le mani, poi gli altri coi piedi, il primo per farmi mettere in posizione mi ha tirato due calci negli stinchi...e se non toccavano la mano, la testa toccava un cazzotto nelle costole...e quando ha cominciava a fare buio già vedevo male.... Ed era vietato girarsi. Bisognava stare lì, essere picchiato al muro e (quello) diceva: - Ti ho fatto male? – e tu dovevi rispondere : -No- perché se rispondevi sì, le pigliavi” (p. 125) e (costui) aveva una mano come una pala.. era alto più di me, con una testa che sembrava un vitello.. e nel mio cervello appare una divisa scura” (p. 126). MASSAGLI ha quindi ricordato che nella notte “il carabiniere, l’unico bravo..(ci ha fatto sedere) per cinque minuti e ... di nuovo in piedi.. (poi) ci si lamentava non ci si faceva più.. mi ha portato al bagno.., (nel corridoio.. ricordo solo la voce: - Tienimi su le mani e calcetti, la biffata p. 129) poi ci siamo abbracciati tutti perché si aveva freddo tutti, non si capisce neanche perché poi era luglio... e quando era già mattina , che ci massacrarono, qualche spirito buono ha detto: -Non fate entrare più nessuno-“ (p. 128) Questa P.O. ha ricordato inoltre i cori inneggianti a Pinochet, (p. 130); ha ricordato di essere stato condotto al di fuori della struttura per la foto segnalazione, dove venne “messo con altre persone fuori in ginocchio su un muretto” (p. 131) finchè a un certo momento “è arrivata questa macchina blu, uno è partito e ha fatto: - Tutti fermi, tutti fermi, andate lì

dentro- e ha detto di starsi buoni buoni.. e siamo entrati a fare le foto...e poi di nuovo il passaggio per il corridoio (dove) se camminavi (a testa bassa) in quella posizione lì era meglio per te, sennò ti potevano spaccare anche il muso (p. 132)... però le botte le prendevi sempre” (p. 133) ed “era buio”. Condotta in infermeria, MASSAGLI ha ricordato che “saranno stati in quattro.. e il primo pugno l’ho preso lì, che mi ha fatto: -Spogliati in trenta secondi- e mi ha dato un pugno nelle costole mentre mi spogliavo.. quel signore col camice bianco” (p. 134) poi, ha continuato, “m’ha schiantato di potenza il gommino dei capelli, diceva di sciogliermi i capelli –perché (diceva) questa gente qui ha il fumo (nasconde) l’hashish” (p. 135). Ha detto di non essere stato auscultato né che gli venne misurata la pressione sanguigna. E ha precisato che “poi un cazzotto me lo aveva dato anche il dottore e allora ho detto: -Dottore-. Non so chi potrebbe essere stato, (ma) sono stato buono per non pigliarne altre” (p. 145). Sul punto a MASSAGLI è stato contestato dalla difesa degli imputati che, nella sua querela, e quando venne sentito in indagini preliminari, aveva detto che nell’infermeria “non è successo niente di rilevante” (p. 150) e MASSAGLI ha risposto: “Io sono nuovo a queste situazioni qui, anche andare a parlare davanti al Pubblico Ministero, chi era non so, dopo un evento così, i ricordi vanno e vengono”, e, a parere della Corte, la risposta alla contestazione rientra nella generale capacità di ricostruzione mnemonica delle vittime di questi reati, per i quali appunto l’entità, la mole dei fatti criminosi subiti in un arco di tempo non ristretto, la loro successione temporale e la maggiore o minore intensità criminosa, ha necessariamente inciso sulla capacità di ricostruire in modo particolareggiato e completo a distanza di tempo. Si evidenzia cioè come vengano in luce due diversi aspetti della deposizione: uno attiene alla mutazione di un fatto in un altro, che non è il caso di Massagli, e l’altro attiene all’emergere di fatti, in conseguenza del richiamo alla memoria di altri fatti, che ad essi si aggiungono. Ed è questo il significato delle parole: “Dopo un evento così i ricordi vanno e vengono”. MASSAGLI infine ha raccontato di essere stato condotto all’ufficio Matricola una mezz’ora prima di essere portato via, e di essere stato messo, dopo la Matricola in una cella “piegato a terra, tipo ginocchioni, con la testa, con le manette attaccate a un’altra persona” (p. 140) ma, ha precisato “poiché sono stato 12 ore in piedi, mi sembrava di morire... (avevo) una gamba proprio sfatta e (il poliziotto) disse: -Alzatevi e correte fino alla porta- e io dissi: -Finalmente hanno visto chi siamo, non si è fatto niente, ci mandano a casa- E invece la corsa andava fatta fino al pullman con le celle. Proprio quando sono partito sono cascato a terra (ero senza stringhe, uno sgambetto un calcio p. 141) ho perso una scarpa.. e poiché il mio amico non voleva cascare mi trascinava, io volevo prendere la scarpa, tutti quelli verdi lì, la gente, un calcio chi uno schiaffo (p. 127).. ho preso la scarpa e ho corso fino al pullman” (p. 141) Ha aggiunto di non aver ricevuto né acqua né cibo (p.141), ha riconosciuto tra le persone presenti in cella DE MUNNO, come un fotografo che, “ingessato, portato al Pronto Soccorso, tornato ingessato...l’hanno ributtato in terra come fosse nulla” (p. 142,143). Ha ricordato di una persona della quale “si sentiva proprio questa voce: -Voglio parlare con il Magistrato, voglio parlare con il Magistrato-... aveva dato fuori, poraccio, e si era fissato con questa storia qui. E poi l’hanno massacrato tutto.. e non so se era lui, però dopo ne hanno portato (in cella) uno lo tenevi per la manina, come fosse un bimbo di due anni, così, che era tutto maglietta strappata...lo avevano conciato... dopo non lo diceva più però” (p. 155) e ha detto: “Ho visto spegnere le sigarette addosso (p. 155) (a uno che) mi sembra spagnolo.. l’ho visto a Bolzaneto che urlava nella mia cella” (p. 156). Quanto al danno subito, MASSAGLI ha detto: “Sono stato repertato all’ospedale di Lucca.. (per) una quindicina di giorni.. in pratica ho avuto un angioma al cervello dalla parte sinistra che mi ha rovinato la vita. Dovuto a un aneurisma. Ho subito un’operazione mi sono paralizzato la parte destra e mi hanno aperto alla parte sinistra. Aperto fino in fondo la testa, nel 2004” (pp. 147, 148) e “io sono zoppo, sono sempre paralizzato” 8 p. 160) E infine ha aggiunto “una tragedia così ti tocca la vita e non ti lascia più andare.

Non dormirai più sonni tranquilli perchè ti rovina” (p. 148).

- 63) SCALIA Rosario, all’udienza dell’ 8.5.06 ha poi aggiunto che nella cella,entravano “*gli agenti che stavano davanti alla porta (se uno) provava ad abbassare le mani lo hanno percosso e sbattuto nuovamente braccia sul muro sempre più alte...ma o guardi a terra o vieni picchiato, quindi automaticament neanche ti giri*” (p. 12). Ha ricordato gli insulti, la filastrocca di Pinochet e dalla finestra “*queste parole: - Abbiamo brindato in 13 mila alla morte di (Carlo) Giuliani- (e -Carletto se n’è andato e io l’ho ammazzato- p. 14) e, (sempre dall’esterno).. Faccetta nera. E ridevano di gusto*” (p. 13). Ha poi detto di aver potuto abbassare le braccia quando un poliziotto fu entrato per chiedere i nomi degli avvocati difensori (p. 14) dopo che “*spruzzavano dalla porta dello spray urticante (che) da una porte e dall’altra mi è arrivato addosso all’altezza della testa (ma) avevo i capelli (lunghi), e non si poteva respirare completamente, tantissime persone hanno cominciato a tossire.. e (questo poliziotto quando) è entrato ha detto: -Basta spruzzare questo spray-*“ (p. 16). E anche in questo caso la Corte rileva come, non solo fosse percepibile anche a chi non commetteva i crimini i questione, che tali crimini venissero commessi, ma soprattutto che gli stessi potevano venir impediti. SCALIA ha poi ricordato di essere stato spostato dalla cella nella notte “*per andare in altre due stanze.. e gli spostamenti avvenivano sempre a 90 gradi, tenuto per i capelli e durante gli spostamenti c’erano poliziotti (ma) vedevo solo gli anfibi e i pantaloni, che mi prendevano a calci nell’addome,nelle gambe o a pugni in testa,*” (p. 17) e ha precisato che l’unico ricordo delle divise è il colore “*sul blu*” (p. 18) della Polizia di Stato (p. 19). SCALIA ha ricordato un’attesa dicirca 20 minuti nel corridoio prima di essere introdotto nell’ufficio Matricola, (p. 20) dove gli fecero firmare un foglio dicendo che era accusato di tentato omicidio, ma ha detto: “*alla mia smorfia, quando ho cercato di leggerlo, anche se tra il freddo e le botte mi tremava la mano, loro hanno preso il foglio e lo hanno appoggiato e hanno detto: firma, e sono scoppiati a ridere*” p. 22) Ha quindi ricordato di essere stato condotto in infermeria, o rimanendo in attesa nel corridoio, o ritornando in cella (p.24), senza aver mai chiesto di andare in bagno “*perchè a ogni spostamento erano botte*” (p. 25) e comunque ha ricordato di aver atteso nel corridoio per una mezz’oretta nel corridoio “*sempre con le mani alzate al muro, con le gambe divaricate e sguardo rivolto verso il pavimento*” (p. 26), e che “*durante l’attesa molte persone passavano e ci insultavano e a me arrivavano ogni tanto pugni e una persona si è accanita, tenendomi con una mano, stringendomi il collo qui dietro, mi diceva che se non ci fosse stata tanta gente mi avrebbe ucciso o mi avrebbe portato di là e mi avrebbe fato fuori e insulti (come) -figlio di troia-.. e (ciò) per un 10 minuti un quarto d’ora, a torturarmi così, sempre con queste dita nelle costole, ogni tanto un pugno nella schiena*” (p. 26). Quindi, ha raccontato “*nell’infermeria, entrando...mi hanno sbattuto in fondo e mi hanno picchiato da dietro, pugni sulla schiena e sui reni... (da parte del) poliziotto che mi ha accompagnato non so poi, i pugni erano tanti da dietro ma non ci si rende conto di quante persone siano*” (p. 27). Quindi “*mi hanno fatto spogliare nudo... mi sono levato un piercing, e un orecchino e l’agente mi ha . .strappato la collanina*” (p. 28), questi oggetti vennero gettati in un cestino (p. 30), tanto che SCALIA pensò: “*è il male minore*” (p. 29). Qui ha poi ricordato la presenza di “*tre persone col camicie verde , tra cui una signora sui 50 anni coi capelli chiari e gonfi*” (p. 30) e il dottore (p. 31), dopo di che “*denudato, mi hanno fatto mettere mani alzate e gambe divaricate al muro (p. 31) e il medico era “di fianco a me dall’altra parte del banchetto...e vedevo che pressava sulla schiena contando i lividi.. sentivo dolori continui (ma) non ne ho parlato comunque lì se parli vieni picchiato e l’entrata in infermeria era stata proprio, gettato contro il muro e picchiato*” (p. 32) SCALIA ha poi detto che non gli venne misurata la pressione sanguigna e che non venne auscultato, e che il medico era una persona “*un po’ robusta*” (p. 34) e che “*prima di controllare i lividi “mi ha ordinato di gridare -Viva il Duce-. Io l’ho guardato con uno sguardo interrogativo e lui mi ha ripetuto con più foga: -Grida viva il Duce-*“ (p. 35). SCALIA ha poi riconosciuto

questa nella foto n. 11 che è stata rammostrata al dibattimento nell'imputato TOCCAFONDI Giacomo (p. 46) Dopo l'infermeria venne riportato nella cella di fronte a quella contraddistinta nella piantina con il numero 7 dove venne messo *"nella solita posizione, mani in alto sul muro e testa rivolta sul pavimento..poi dopo un'oretta, da dietro alla porta.. ci hanno detto: -Adesso vi potete riposare, mettetevi in ginocchio-"* (p. 38) *"noi ci siamo messi seduti all'indiana, a gambe incrociate, (ma) hanno detto: -Non fate i furbi e mettetevi in ginocchio- (p. 41) e così, ha detto questa P.O. "(rimasi) parecchio tempo anche perché cercavo di appisolarmi.. ogni tanto cadevo stremato... (mentre) nella parete sinistra c'era una ragazza con dei calzoncini e un body con le mani al muro e gambe divaricate"* (p. 39) che era *"probabilmente straniera (perché) le gridavano, quando abbassava un pochetto le braccia perché non ce la faceva più e lei non capiva e gliele alzavano di nuovo"* (p. 40). Infine, ha aggiunto, che ammanettati a due a due vennero condotti al pullman passando nel corridoio *"sempre a 90 gradi, sempre a calci e a pugni, calci al bacino alle gambe, ai glutei al costato e pugni in testa...e una volta entrati nel pullman (a) ognuno davano uno schiaffo in testa.. e (lì) abbiamo aspettato parecchio eravamo strettissimi, abbiamo cercato di appisolarci e la guardia veniva e diceva: - Non dormite perché se non possiamo dormire noi non potete dormire neanche voi-"* (p. 43). Ha poi detto di non aver ricevuto mai né cibo né acqua (p. 47), che evidenziò i lividi e le tumefazioni al GIP che lo interrogò il 24 luglio 2001 (p. 47).

- 64) GUIDI Francesco all'udienza del 21 aprile 2006 ha poi aggiunto di essere stato condotto *"in un ufficio di fronte all'infermeria per firmare un mucchio di fogli e da lì in una stanza per un'ora e mezza"* (p. 173) e che delle tredici o quattordici ore di posizione vessatoria, poté passare seduto *"cinque minuti"* e che *"venne colpito per tre o quattro volte dallo spruzzo di una siringa che conteneva sostanze corrosive"* (p. 173) *"riempita di un liquido rosso.. senza ago.. e quando stavano per spruzzarmi me ne accorgevo; la prima volta no, ma dopo sì, e mi preparavo perché era vicinissimo, lo vedevo che armeggiava; lo vedevo quando.. stavano per spruzzare erano più concitati, urlavano di più, proprio per quel motivo: -Con la testa bassa!- erano proprio fissati...Però i colpi.. la speranza di non reagire, stai tranquillo, e speri che faccia più presto possibile"* (p. 174). Ora la Corte ritiene opportuna una breve considerazione desumibile dalla descrizione della psicologia della vittima, così come emerge da queste parole, utile per rilevare, anche in questo caso, come la multiforme fantasia degli aguzzini si esercitasse in modo non estemporaneo. Deve cioè evidenziarsi come la predisposizione dei mezzi (la siringa senz'ago, il liquido urticante), il fatto che tale liquido fosse colorato, e quindi lasciasse tracce, le urla profferite poco prima dell'inflizione della sevizia, se da un lato esercitavano la loro forza persecutoria sulla vittima, che sapeva riconoscere il prodromi inducendola a porre in essere le sue povere strategie difensive, dall'altro si svolgevano attraverso un rituale apprezzabilmente complesso, che non poteva passare inosservato. Ma c'è di più: dalle parole di questa P.O. (così come da moltissime altre), riferite a cinque anni di distanza, emerge la prova di un gigantesco stress psicologico a cui la vittima era sottoposta. E questo gigantesco stress psicologico non si esauriva al termine di ciascuna sevizia. Ne consegue che, se da un lato la paura, il dolore, la reazione al dolore più o meno controllata, non potevano certo raffrenare l'istintivo urlo con il quale l'essere umano risponde alla sofferenza fisica inflittagli da un aguzzino, e quindi erano pacificamente visibili a tutti coloro che stazionavano sul luogo, dall'altro i sanitari dell'infermeria, che avevano orecchie per sentire, essendo l'infermeria proprio al centro del corridoio, dovevano necessariamente constatare, a causa della loro professione, le condizioni di stress fisico e psicologico in cui si trovavano le vittime delle sevizie via via che transitavano per il loro ufficio, l'infermeria appunto, e questo fatto conduce, come si vedrà quando verranno esaminate le singole responsabilità, a ritenere che ogni affermazione di non conoscenza da parte di tali sanitari, sia una menzogna. GUIDI ha poi precisato che era un carabiniere, cioè una persona

indossante la divisa A2, colui che lo colpiva al viso con lo spruzzo urticante, e ha detto: “*al viso sempre al viso...gli effetti durano cinque, sei sette minuti; però se ti tocchi è finita, durano assi di più, (creano) calore, bruciore, ti lacrimano gli occhi, il naso, (come) un'allergia ma assai più forte*” (p. 175), mentre le percosse erano “*pugni nel costato, spinte dietro la nuca per farti picchiare la fronte nel muro, colpi... più che altro colpi (sebbene non mi fossi) mai mosso*” (p. 175) e ciò sotto la sorveglianza di “*un carabiniere sardo... sulla trentina, moro, carnagione scura... (che) ha parlato per sette o otto ore di fila: -Tenete su le mani, su le mani- di continuo*” (p. 176), mentre (altri) “*entravano per colpire*”. Questa P.O. ha poi detto che le ingiurie erano di natura politica, così come già da altri evidenziato e ha ricordato di aver “*insistito tantissimo per andare in bagno*” dicendo che se no “*me la facevo addosso*”, dove rimase per circa “*cinque o sei minuti*” (p. 177) “*con la porta aperta*” (p. 178), ma, accompagnato da un agente che vestiva una divisa B2, della Polizia di Stato, l'attraversamento del corridoio avvenne sotto “*un'altra gragnola di colpi... però anche se lo sapevo io non ce la facevo più.. sempre a testa bassa (e) su quella cosa erano fissati*” (p. 178). GUIDI ha poi ricordato che MASSAGLI “*appoggiato alla sua sinistra*” nella cella, venne riconosciuto da un poliziotto che MASSAGLI aveva offeso al momento dell'arresto, e che “*è entrato dentro, gli ha dato un pugno e l'ha steso*” (p. 179), e ha precisato che costui era un agente della Polizia di Stato “*enorme, di viso non l'ho visto, ma di fisico era un metro e novanta sui 100 chili*” (p. 180) ricordando come al momento dell'arresto “*dopo che l'avevano picchiato e dopo che gli avevano messo i laccetti, l'hanno tirato interra con il piede sopra il viso (e lui) gli ha detto: -però esagerate- (e l'ha offeso), gli ha detto qualcosa, e lui se lo è ricordato e quando l'ha rivisto dentro si è vendicato*” (p. 181). GUIDI ha poi ricordato che il primo spostamento, “*sempre tenendo la consueta posizione*” (p. 184) dalla cella avvenne per il foto segnalamento al di fuori della struttura principale “*scortato da un carabiniere sardo*” che “*ha avuto compassione e mi ha fatto anche bere alla fontana, è stato bravo*” (p. 182) e, ha aggiunto, fu l'unica volta, poiché durante la permanenza a Bolzaneto non ebbe “*mai nulla né da bere né da mangiare*” (p. 183). Un altro spostamento fu per andare nell'infermeria, nella quale c'erano “*una decina tra Carabinieri e poliziotti della Polizia di Stato, dove*” “*mi hanno fatto spogliare nudo e poi mi hanno fatto fare le flessioni sulle gambe, mentre un Poliziotto (o un Carabiniere come detto il 21.11.01) mi colpiva al polpaccio con un manganello*” (p. 185). Lì c'era “*un uomo col camice bianco, abbastanza robusto*” e delle donne (in divisa p. 187), la cui presenza, ha detto GUIDI “*me la ricordo perché mi è tornato un po' male spogliarmi*” davanti a loro (p. 186). Qui, il dottore “*scriveva*” ma “*non ha fatto domande sulla mia salute*” anche se “*avevo segni.. ero tutto.. gli occhi, il naso, la bocca, la fronte, e anche il gomito, ero tutto gonfio, tutto rotto, tutto sangue, secco però*” (pp. 187, 188) “*e poi ci sono le foto della segnalazione e si vede bene*” (p. 187), GUIDI ha precisato che gli venne fatta qualche domanda anamnestica, ma non gli venne misurata la pressione sanguigna né venne auscultato (p. 189). Ulteriore spostamento fu in un ufficio dove “*sul tavolo c'erano tantissimi fogli e poiché mi facevano firmare dei fogli che nemmeno me li facevano leggere, per forza, io ho detto di no. Però mi hanno detto, (e uno era il solito che mi ha dato i colpi sul polpaccio p. 191): -Guarda che puoi anche scivolare dalle scale*” (p. 190). Dopo di che venne trasferito “*nell'ultima cella in fondo a sinistra e dopo poco (in un'altra) dove siamo stati in ginocchio insieme a MASSAGLI, (e lì) ci hanno rimesso i laccetti*” (p. 191) dove “*siamo stati non più di due*” (p. 193). Lì “*in ginocchio tutti, un paio d'ore la sensibilità si perde...a un certo punto rihanno alzato, io e MASSAGLI e mi ricordo che quando siamo passati dentro al corridoio MASSAGLI aveva dei problemi di circolazione e poi gli si era levata anche una scarpa, era zoppo, quindi è caduto quasi in avanti, ha perso l'equilibrio e quando è caduto gli è arrivata una gragnola di colpi... da tutte le pareti, destra, sinistra, davanti dietro, erano una decina, calci pugni più che altro calci.. e a me nemmeno uno*” (p. 194) dopo che venne

trasferito sul pullman (p. 181). Quanto al danno subito, GUIDI ha detto che la prognosi fu di soli cinque giorni, repertati dall' ospedale di Lucca, ma le conseguenze furono *“psicologiche: per due o tre anni avevo rabbia,. Un po' di tutto ma più che altro rabbia, perché per me sono cose incredibili”* (p. 196).

- 65) PASSIATORE Angelo all'udienza del 5.5.06 ha poi aggiunto che nella cella per circa un'ora e mezza gli fu permesso di stare seduto con il ghiaccio in testa (p. 57). Durante questa attesa, ha detto PASSIATORE, *“una volta venne una persona in borghese.. con la quale mi sembrava di aver avuto dei contatti precedenti, che venne alla porta e chiese:- Come sta il fotografo? E ipotizzo che si riferisse a me”* (p. 65). Circostanza che induce la Corte a rilevare come delle condizioni di sofferenza degli arrestati e dei fermati fossero consapevoli in molti, e anche coloro che non stazionavano necessariamente nel corridoio, che andavano e venivano, e che portavano con sé le informazioni comunicate necessariamente ad altri. PASSIATORE ha poi ricordato che entravano nella cella agenti in divisa e in borghese, e fuori della cella stava personale della Polizia e dei Carabinieri riconosciuti per la striscia rossa sui calzoni (p. 58) e altri con divise *“verde acqua”* (p. 59) (la Polizia penitenziaria) e ha ricordato che mentre stava seduto col ghiaccio in testa *“è entrato qualcuno, in più occasioni... e frasi del genere: - Se entro ti faccio vedere-, .. finché un uomo in borghese mi diede dei calcetti alla gamba, sul piede e sulla gamba che avevo un po' distesa.. e avevo il ghiaccio sulla testa e il capo chino e sentii i calcetti e alzai la testa (e) mi chiese perché ero seduto (e senza) neanche aspettare la risposta (mi disse) di alzarmi e di mettermi come tutti gli altri con la faccia rivolta al muro, gambe divaricare, le braccia alzate”* (p. 63) e *“i ghiaccio lo lasciai a terra”* (p. 64). Dalla finestra, ha aggiunto *“ripetevano – maiali, porci- e una filastrocca, un due tre viva Pinochet, quattro cinque sei morte agli ebrei e via dicendo”* (p. 65) oltre a frasi come: *“L'avete fatta grossa, ora vedrete cosa vi succederà...e a un certo punto non riuscivamo più a respirare perché fu spruzzato all'interno, non so dire se dalla porta o dalla finestra per via della posizione contro il muro”* (p. 66) e ha ricordato la lacrimazione, i vomito, l'abbandono della posizione contro il muro, il tentativo di coprirsi occhi bocca e naso e ha descritto l'evento così come altre parti lese già esaminate (p. 67), così come *“una persona in borghese con una camicia bianca disse di smetterla di spruzzare o qualcosa del genere”* (p. 67). Ha poi ricordato che *“passarono molte ore, divenne sera, in quella posizione lì e ci minacciavano dalla porta di continuare a mantenere quella posizione altrimenti sarebbero entrati”* (p. 68) e ha ricordato di aver *“sentito delle urla da altre celle, .. non so, quando hanno accompagnato qualcuno che ha subito dei colpi”* (p. 69). Ha quindi ricordato, dopo l'episodio dello spruzzo, di aver chiesto di andare in bagno e che fu accompagnato da un Carabiniere (pp. 70 e 71) e che *“avevo la testa china e le mani sulla testa e lui mi copriva con la mano...e c'era della gente lungo tutto il corridoio, da una parte e dall'altra, fermi e altri che passavano...ma non tanta in borghese”* (p. 71) (dalla quale) ricevette *“un paio di sgambetti p. 72) e “dei colpi durante il tragitto”* (ma) *“il Carabiniere mi disse di tenere la testa bassa e di non guardare e penso che anche la sua mano mi proteggesse da vari colpi al capo”* (p. 72), anche se, ha aggiunto *“ormai avevo preso talmente tanti colpi che ormai due calci in più o due calci in meno..”* (p. 74), mentre *“quando andai a fare i rilievi (fuori dalla struttura p. 74) (o al ritorno p. 73) non fui accompagnato allo stesso modo dall'agente in borghese e camminai con la testa alta e lì ricevetti vari colpi e tutti mi dicevano di guardare per terra ma dopo avermi dato vari colpi”* (p. 72) E PASSIATORE ha ricordato *“di aver percorso un ben po' di strada, di sicuro tutto il corridoio e (al di fuori dove) il suolo era diverso”* (p. 75). Ha aggiunto che il funzionario in borghese che lo conduceva, venne affiancato da un altro *“per un breve lasso di tempo e ricordo che abbiamo discusso”* (p. 75). PASSIATORE ha inoltre precisato che prima di questa andata, venne condotto in infermeria, ma *“non ero in uno stato vigile. Ricordo un lettino al centro e poche persone, il dottore, l'infermiere, degli agenti (p. 78) e dei poliziotti donna in divisa (*

p. 79) dove un agente.. con la divisa grigia “ *mi fece spogliare e fare le flessioni*” (p. 80) “ *completamente nudo*” (p. 82) e sebbene PASSIATORE non ricordi con precisione chi gli avesse detto di spogliarsi, perché stava in un angolo dando le spalle al dottore (p. 83) ha detto: “ *ricordo comunque che mi veniva intimato di spogliarmi fretta dall’agente che era dietro alle mie spalle e che mi diede dei colpi, un pugno, non so, dietro alla schiena.* (Invece) *mentre facevo le flessioni, mi toccava il fondoschiena con l’anfibio, mi sospingeva su, mi dava dei colpetti*” (p. 82) e ricordo *delle minacce da parte di questa persona particolarmente robusta*” (p. 83). PASSIATORE ha inoltre aggiunto di aver fatto “ *notare (al dottore) che insomma avevo sia l’orecchio piegato e annerito e sia la lingua tagliata e mi lamentavo anche del naso e della mandibola*” (p. 83). Ha aggiunto che “ *quando lo toccavo sentivo particolarmente dolore, ero preoccupato perché non avevo mai visto un orecchio piegato..e ritornai sul discorso che avevo preso tantissimi colpi in testa ed ero preoccupato perché ero pieno di bozzi, e la mandibola, più che altro ematomi, e nella lingua un taglio abbastanza evidente*” (p. 84). Ha detto, ancora, “ *mi ricordo che tentai di alzare la maglia per far vedere anche degli ematomi sulle costole e dietro alla schiena (ma) il dottore disse che potevo anche abbassarmi la maglietta.. insomma non mi controllò*” (p. 85) e “*guardò l’orecchio senza toccarlo*” e “*alla fine mi liquidò piuttosto velocemente, non mi chiese come mi ero procurato queste ferite, dicendomi di non preoccuparmi e di non lamentarmi*” (p. 87) PASSIATORE ha poi detto che “ *misi a fuoco solo le persone con cui entrai direttamente in contatto (dovendo) tenere la testa bassa e stare sempre contro il muro...e ogni sguardo dovevi rubarlo e ricordo che mi girai un attimo e la donna poliziotto (disse) : -Maiali, questo è un altro porco-*” (p. 87). Ha ricordato poi alcune domande anamnestiche “*mentre facevo le flessioni , mentre ero nell’angolo*” (p. 88) e non ha ricordato la misurazione della pressione sanguigna (p.90). Quindi venne condotto in un’altra cella sulla destra verso l’ingresso (p. 92) e lì “ *c’era una ragazza accovacciata per terra al centro.. che (si) abbracciava le ginocchia...e forse erano due*” (p. 93) e lì “ *fui fatto mettere nella stessa posizione dell’altra cella: faccia al muro, gambe divaricate, e braccia divaricate*” (p. 94) dove una persona con la stessa divisa di quello che lo sospingeva con gli anfibio in infermeria gli disse che sarebbe stato condotto ad Alessandria. Qui però “ *a un certo punto persi la posizione e il guardiano mi prese per il naso e mi fece dare un colpo al muro*” (p. 95) dopo di che “*per un lasso di tempo breve fui fatto accovacciare al centro della camera prima di uscire da Bolzaneto*” (p. 95). PASSIATORE ha inoltre precisato che nella cella rimase per quasi tutto il tempo un agente vestito come quello che l’aveva colpito in infermeria, che, appena entrato nella cella, gli diede “ *un pugno (attutito dal guanto di pelle nera p. 97) sopra i reni...nel senso che sembrava un benvenuto, che gli altri che assumevano questa posizione si prendevano un colpo iniziale.. un altro prese un calcio, un ragazzo affianco a me prese un calcio alto, non so se sulle spalle*” (p. 96). Lì PASSIATORE rimase per circa un’ora, da quando “*era tutto buio a quando albeggiava...e faceva freddo e ci lamentavamo di questo, ed eravamo ammanettati due alla volta*” (p. 97) e ha ricordato di essere stato insieme a un giovane “*con la cresta e dei tatuaggi con la svastica che diceva di non capire perché era lì, perché era di destra*” (p. 99), mentre “*DE MUNNO.. (un fotografo free lance che era venuto per fotografare l’evento p. 100) non poteva camminare, era sorretto e fu sbattuto contro il muro... (poi) fu messo a terra in questa parte della cella particolarmente buia*” P. 100). PASSIATORE ha poi riferito di non aver ricevuto né acqua né cibo (p. 106) che venne prelevato il contenuto della sua macchina fotografica (p. 108) e, quanto al danno subito, ha detto: “*Ho due referti dell’ospedale di Bologna...mi sono fatto visitare una volta da Alessandria e poi a Genova.. ho avuto dei sintomi di pericolosità per la mia salute, ho vomitato, ho perso sensibilità alla mano, mi hanno fatto una TAC (p. 112) .. mi è stato diagnosticato un trauma cranico con delle riserve di ritornare in ospedale se avessi avuto dei sintomi specifici..e sono poi andato all’ospedale di Bologna*” (p. 113). Sul piano

psicologico ha riferito di aver “ abbandonato (per anni) la professione (e ha aggiunto) sto ricominciando in questo periodo, da qualche mese (riesco) a scattar foto e a portarmi l'attrezzatura.. nel senso che ho scattato due foto, ma se prima mi portavo dietro la macchina in ogni occasione, in ogni situazione niente, ho avuto un blocco.. (p. 113) non sono riuscito a dormire bene, mi si scatenavano delle reazioni .. non stavo a mio agio in posti affollati, se passavo per le piazze, vedevo camionette delle forze dell'ordine... in ogni caso (dopo) l'arresto ho avuto difficoltà a dormire e mangiare e riprendere la vita precedente” (p. 114)

- 66) JAKOBSSON Linus Anton, all'udienza del 5 dicembre 2006 ha poi aggiunto che, nella posizione in cui doveva stare con “*le mani sempre sopra la testa, ci addormentavamo e magari cominciavamo un po' a scendere, ad accucciarsi, però in quel momento venivano e ci davano delle botte sulla schiena e sulle spalle.. (p. 21) e qualcun altro è stato colpito ma non so se nella mia cella, io sentivo dei colpi che potevano arrivare anche da fuori dal corridoio e sentivo sempre urla e in quel momento è arrivato il gas lacrimogeno. Mi si è gonfiata un po' la gola e poi sentivo bruciare gli occhi e quando ho sentito che l'aria si faceva troppo pesante ho guardato velocemente a destra e ho visto che i corridoio era pieno di fumo e c'era un poliziotto che camminava con un fazzoletto davanti alla bocca e tossiva*” (p. 22) ed “*era notte*” (p. 23). JAKOBSSON ha ricordato di non aver avuto né cibo né acqua (p. 23), che venne condotto in un ufficio dove gli fecero firmare dei fogli scritti in italiano di cui non comprese il contenuto, (p. 24) di cui chiese una traduzione che non ebbe (p. 25) ha precisato che contrariamente al vero è stato dato atto sulla sua cartella clinica che egli soffrirebbe di diabete (p. 26), né che gli venne misurata la pressione sanguigna (p. 26).
- 67) NOA AILERT Vera Alexandra, all'udienza del 5 dicembre 2006 ha poi detto che “*in questa cella c'era un via vai di persone e a un certo punto ce n'erano così tante che alcuni furono obbligati a stare in piedi nel centro della cella, sempre nella stessa posizione con le mani molto più in alto della testa e le gambe divaricate.. mentre io e la ragazza di Venezia abbiamo potuto sederci due volte (ma) sempre con la faccia rivolta contro il muro*” (p. 7) in preda alla “*paura*” (p. 8) che le impedì di dormire. Infatti, ha detto NOA, “*avevano maltrattato Linus, il mio fidanzato, nella (cella) stazione precedente c'erano occhiali rotti, sangue*” e ha ricordato di aver sentito la parola “*puttana*” e altre parole da cui desunse si trattasse di minacce di morte. Ha ricordato che “*hanno anche lanciato del gas lacrimogeno non se se in un'altra cella comunque è entrato anche nella nostra ma noi siamo rimasti in piedi come loro ci avevano detto*” (p. 9) anche se “*sentivo che scendevano le lacrime e facevo difficoltà a respirare e ogni volta che respiravo facevo più fatica*” (p. 10). Ha detto di non aver ricevuto percosse nella cella ma “*qualche percossa nel corridoio dove dovevamo guardare il muro e ci divaricavano le gambe, ci alzavano le braccia in modo che le tenessimo molto alte sulla testa*” (p. 10). Ha poi aggiunto di non aver chiesto né da bere né di andare in bagno perché “*avevo troppa paura*” e “*questo sicuramente era il mio problema minore perché in quel momento avevo paura che mi potessero uccidere*” (p. 11). Ha poi ricordato di essere stata condotta in un altro edificio per la foto segnalazione, di essere stata condotta a “*firmare dei documenti di cui non conoscevo il contenuto*” (p. 12), di essere stata perquisita in una cella della Squadra mobile dove le vennero tolti gli effetti personali, che in una stanza venne “*perquisita nel senso che ero nuda e mi sono dovuta accucciare mi sono tolta i vestiti e il poliziotto in borghese ha trovato nella mia tasca un volantino (che ci sarebbe stata una manifestazione qualche giorno più tardi in Italia p. 13)) e quando l'ha visto mi ha dato una sberla e urlava in italiano e non capivo*” mentre c'era il medico e una o più poliziotte donna. NOA non ha ricordato né una visita all'addome né l'auscultazione (p. 14).
- 68) ANDREU Nicolas, all'udienza del 30 maggio 2006 ha riferito di essere giunto nel sito di

Bolzaneto quando era già buio, tra le 21 e le 22 del sabato 21 luglio, dove rimase da solo sull'autovettura che ve l'aveva condotto per circa *“una quindicina di minuti, dentro un abitacolo chiuso dal plexiglas che impediva all'aria di entrare e di uscire.. con le mani legate”* (pp. 76, 77) *“ e non c'era aria”* (p. 76). ANDREU ha poi detto di non ricordare le modalità del suo ingresso nella caserma e di essere stato condotto in una cella, venendo colpito *“dietro alla testa per camminare con il capo chino”* con colpi dati *“con l'interno della mano”* (p. 81). Lì ha ricordato divise di diversi colori e nella cella vide persone *“in piedi, le mani tese verso l'alto”* e anch'egli venne fatto mettere *“con le gambe aperte contro il muro”* (p. 82) Da tale posizione, ha precisato, venne fatto *“inginocchiare e abbassando la testa fin quasi a terra in modo che la nuca poggiava contro il muro”* (p. 83). Ha quindi ricordato tre spostamenti: uno per essere condotto *“ da un medico”*, uno in latro edifici per la foto segnalazione, e uno verso uffici amministrativi (p. 84). Nella cella, ha continuato ANDREU, *“ci picchiavano regolarmente.. di più erano colpi con il pugno nella pancia mentre eravamo in piedi.. diverse volte”* (p. 85) e *“ diverse volte mi è stato chiesto di inginocchiarmi e le persone che ci sorvegliavano cantavano e ci chiedevano di fare (il verso degli (p. 87)) animali, di mimare gli animali”* (p. 86) Ha precisato: *“ ero a quattro zampe inginocchiato con la nuca contro il muro o no, avevo le braccia tese e mi hanno chiesto di fare, di mimare il maiale.. tutto successo durante la notte”* (p. 87). Ha aggiunto di aver *“sentito colpi e urla e ordini in italiano”* (p. 88). Tuttavia questa P.O. ha ricostruito gli eventi in modo molto lacunoso, e la sua deposizione è stata costellata da numerosi *“non ricordo”* se non che alla firma dei documenti ha detto che c'erano delle persone che ridevano (p. 92), mentre in infermeria ha ricordato una persona che stava dietro a una scrivania, del quale non ricorda le fattezze, e lì *“mi hanno chiesto di spogliarmi completamente”* (p. 95) ma non ha ricordato altro. Ha poi concluso dicendo, quanto alle conseguenze fisiche e morali: *“Psicologicamente non mi ricordo di aver mai vissuto tanta violenza in così poco tempo con queste aggressioni verbali e fisiche: avevo una piaga al ginocchio e visto che mi chiedevano di stare in ginocchio avevo paura di essere infettato, contaminato da qualche virus: fisicamente sono stato segnato dai colpi che mi sono stati dati per qualche giorno; simbolicamente e psicologicamente ancora oggi subisco questa violenza”* (p. 99)

- 69) DE VITO Stefano all'udienza del 3 aprile 2006 ha raccontato di essere giunto nel sito di Bolzaneto tra le 20 e 30 e le 21 del sabato 21 luglio, ivi condotto a bordo di un'autovettura della polizia e, no appena l'auto si fu fermata nel piazzale della caserma, *“appena m'hanno (mosso per) scendere è uscito fuori un agente in borghese che indossava una maglia nera a maniche corte e che m'ha spruzzato una sostanza irritante sugli occhi”* (p. 3) ... *“ e (gli altri agenti) tutti quanti ridevano... e uno ha detto: -Guarda un po' chi ho portato-”* (p.4). Lì, ha continuato De VITO, *“sono stato alcuni secondi dentro la macchina e appena mi sono ritirato su me l'hanno spruzzato un'altra volta.. e dopo sono stato fatto scendere dall'auto e m'hanno invitato a mettermi a testa bassa e intanto mi conducevano all'interno della caserma”* (p. 5) *“ (mentre) venivo preso a calci sulle caviglie e sui piedi”*. Lì *“una volta entrato nella caserma è comparso un individuo col camice bianco.. che mi ha chiesto se volevo essere visitato(p.6) ma gli ho detto di no (p.7) (anche se) avevo la bruciatura sulla mano sinistra perché mi avevano spento una sigaretta in Questura”* (p.8) e *“siamo stati fatti mettere con le mani al muro di fronte all'infermeria”* e perquisiti (p.9). Quindi da lì venne condotto per il corridoio *“ e c'erano agenti (con divise sul verdino grigio p.11) sui due lati che durante il passaggio ci prendevano a calci.. come in generale per tutti i trasferimenti”* (p.10) E infine nella cella n. 2 (p. 8) dove *“c'erano già altre persone tutti di fronte al muro con le mani appoggiate al muro.. (e dove così venni tenuto) per tutta la permanenza”* (p.12). Qui, ha ricordato DE VITO *“venivo colpito ai fianchi da un agente (se cercavo di spostarmi dalla posizione imposta e) anche a prescindere.. e ci è stato detto che eravamo dei bastardi perché avevamo distrutto la città”*

(p.13). Questa P.O., pur non ricordando l'ordine cronologico dei suoi spostamenti, ha ricordato che nell'ufficio della Squadra Mobile gli venne *“fatto firmare un foglio.. da persone in divisa”* (p.14) senza poterlo leggere (p.15). Ha poi ricordato di essere stato condotto al di fuori della struttura con altri per la foto segnalazione, dove venne fatto sedere sul marciapiede (p.16), mentre nella cella, doveva stare o in piedi contro il muro, nel modo sopra descritto o *“addirittura in una posizione più scomoda, cioè in ginocchio con le mani sul muro”* (p.17) e *“chi non ci riusciva veniva picchiato”* (p.18). Ha poi ricordato che *“c'era un agente che ci ha minacciato se non avessimo riconosciuto... che lui apparteneva alla Polizia Penitenziaria e ci disse di strillare questa cosa altrimenti ci avrebbe dato una manganellata (p.18) dicendo che erano tutti contenti per la morte di Carlo Giuliani... e io ho dovuto strilla”* (p.19). Condotta in infermeria da un agente in divisa, davanti a due donne in camice bianco, (una delle quali coi capelli lunghi e neri) venne fatto spogliare, e gli venne ordinato di fare delle flessioni (sulle gambe) (p.20), venne privato degli orecchini , che vennero buttati in un cestino e del portafoglio (p.21), ha precisato che la lesione della sigaretta stava *“nel palmo della mano sinistra”* , e non ricordava domande anamnestiche né sulle altre lesioni del suo corpo (. 23) né che gli venne misurata la pressione sanguigna né che venne auscultato (p. 24). Ha poi detto di non aver ricevuto né acqua né cibo (p. 26), e di aver avuto, quali conseguenze, una forte demoralizzazione, per cui *“nei primi giorni non avevo più voglia riuscire di casa”*.

PARTE VI

Domenica

I fatti che vengono ora ricostruiti, attengono alla vicenda che vede, quali parti offese, le persone protagoniste di quanto accaduto nella scuola Diaz, e successivamente condotte, o direttamente nel sito, o dapprima in ospedale, per ricevere dai sanitari un primo soccorso a causa delle lesioni subite durante l'irruzione della Polizia, e quindi condotte nel sito che ci occupa.

1) FIGURELLI Attilio all'udienza del 24.11.2006 ha ricordato di essere giunto nel sito di Bolzaneto tra le ore 01 e le ore 01.30 del 22 ottobre, direttamente dalla scuola Diaz, a bordo di una camionetta insieme con altri stranieri, dove un agente diceva loro “ *I kill I kill*”, e giunti, fatti scendere, vennero messi faccia e mani contro un muro, e lì, quando FIGURELLI disse loro di essere italiano, (un carabiniere, cfr. p. 10) rispose: *-Ah lei crede dei favoritismi perché è italiano?- e mi hanno cominciato a stringere le mani con forza, dietro la testa. E subito dopo mi hanno spruzzato una bomboletta al peperoncino contro la guancia...e io che sono allergico, ho cominciato a lacrimare e a starnutire*” (pp. 3,4,5,6). Ha quindi detto di aver visto che a un ragazzo prendevano il telefono cellulare e “*lo buttavano a terra e lo schiacciavano*” (p. 7) dopo di che venne condotto, “*con le braccia dietro alla testa e la testa (schiacciata) verso il basso, (mentre gli dicevano) – devi guardare in basso, non devi guardare dritto, devi guardare in basso e tenere lo sguardo verso terra*” (p. 9) “*in una delle ultime celle*” dove venne costretto, cogli altri, a stare “*con le braccia alzate contro il muro, fermo in piedi, senza la possibilità di muoversi*” (p.8). E ha ricordato come lì, mentre volgeva le spalle al centro della cella , ricevette “*qualche calcio alle gambe , qualche pizzico ..e uno schiaffo... atti non forti, comunque fastidiosi e umilianti*” (p. 13) e “*insulti alle ragazze (come) – Siete*

tutte troie, non so io che cosa vi farei-“ (p.14) ed *“espressioni (come) – Facevamo schifo perché siete venuti a distruggere Genova- e alle straniere: -Voi venite qui invece siete soltanto delle troie-*“ (p. 15)

Come si può notare, le dinamiche comportamentali dei pubblici ufficiali sono sostanzialmente sempre le medesime: Durante l'accompagnamento viene prospettato un futuro immediato di pericolo e di sopraffazione, (la frase: - *I kill*- è sintomatica di ciò), a cui fanno seguito condotte aggressive e lesive, (la collocazione contro il muro, la prima perquisizione e l'aggressione con lo spray urticante), e subito dopo il trascinarsi della vittima costretta a camminare in modo innaturale per il corridoio verso la cella. Perciò è sintomatico notare come il cittadino appena arrestato venga violentemente espropriato delle sue certezze esistenziali: dapprima sul piano linguistico, affinché egli sappia o creda che il potere costituito attenderà alla sua vita, (*I kill*), quindi della certezza all'integrità fisica, attraverso lo spruzzo di sostanza urticante sul viso, quindi della certezza della dignità e della libertà quanto alla sua collocazione nel mondo, per cui l'individuo cresciuto nello stato di diritto, cammina in modo eretto, si guarda attorno, coglie del mondo che lo circonda le immagini attraverso le quali perviene alle varie forme di giudizio. Qui viceversa, con la violenza, la testa gli viene schiacciata verso il basso (che è la postura del servo o dello schiavo) e gli viene vietato di osservare il mondo e guardare in viso i propri aguzzini. E infine viene espropriato di ogni forma di libertà di movimento, che è la forma primaria, quella che spetta anche alla belva prigioniera dentro la gabbia dello zoo, e che integra, per chi la commette, il reato di cui all'art. 608 cp. Ed è interessante notare come alcune parti offese diranno, quanto agli agenti che occhieggiavano dalla finestra all'interno della cella, irridendo, che si sentivano come animali allo zoo. Per giungere, al termine di questo processo di destrutturazione, alla lesione della dignità della persona, squalificata anche sul piano della libertà sessuale e dell'autostima: alle donne viene detto che sono delle troie a agli uomini che fanno schifo.

Solo dopo un'ora o un'ora e mezza, ha detto FIGURELLI, entrò un agente in borghese e consentì alle persone di sedersi (p. 12), e qui perché alcuni ragazzi, a causa delle ferite (inflitte loro dalla polizia durante l'irruzione nella scuola Diaz) chiesero *“che ci potessimo sedere”* e *“ non subito ma dopo un po'... ci hanno fatto sedere in cella”* (p.19). E anche questo permesso, per la sua tardività, scende sulle vittime ed è da queste percepito come una concessione e non come il riconoscimento di un diritto. Finché FIGURELLI venne condotto in una seconda cella (p. 17) dove gli venne imposta la consueta posizione *“in piedi, contro il muro con le mani dietro alla testa”*, dove *“c'era un ragazzo che aveva delle fasciature, non riusciva a stare in piedi.. aveva la faccia di uno che sta male”* e dove egli rimase poco tempo, perché venne condotto all'esterno per la foto segnalazione e poi in una terza cella (p., 19). E anche questo fatto è significativo: gli arrestati, ai quali, come si vedrà, non viene detto neppure il motivo del loro arresto, ai quali come si vedrà viene impedito ogni contatto con l'esterno (non potranno avvisare i famigliari, avvisare un avvocato, gli stranieri non potranno avvisare il loro consolato) vengono continuamente spostati di cella. Ciò ha un significato. Infatti, come si è visto nelle ricostruzioni che precedono la presente, molti degli arrestati ricavano dalla permanenza in cella un fittizio senso di sicurezza, perché giungevano a costituire, attraverso la consapevolezza della presenza e della vicinanza delle altre vittime, attraverso l'ascolto della loro voce, talvolta attraverso la consapevolezza che ci fossero dei testimoni della loro vicenda, attraverso il minimo scambio di conforto, di parole, o di oggetti (per lenire il dolore, la perdita del sangue, il freddo, la stessa paura) dei

legami di conoscenza e di riconoscimento reciproci (ancorchè lievissimi) e a percepire il sottile filo della solidarietà umana tra sofferenti, ma anche questo filo veniva continuamente reciso.

D'altronde, l'uscita dalle cella, come per andare in bagno, e sempre dopo un'attesa che seguiva la richiesta, avveniva mentre *"ci portavano sempre intimando di mantenere la testa bassa il più possibile, (e in bagno) mi hanno fatto lasciare la porta aperta"* (p. 22), e anche questa condotta comportava sia un'ulteriore perdita del senso di incolumità, sia del senso del pudore, ed era quindi ulteriormente lesiva dell'autostima e della dignità della persona.

Lesione palese nel caso del ragazzo *"arrivato soltanto con una vestaglia verde, completamente nudo, una di quelle che .. arrivano al ginocchio e si chiudono da dietro.. senza scarpe"* (p. 23) che venne posizionato *"sempre contro il muro com'eravamo posizionati noi"* (p. 24). E si consideri che nella caserma, come hanno detto tutte le pp.oo. faceva freddo, e il freddo patito da chi sta nelle condizioni qui descritte, incide pesantemente sulla tenuta psico fisica dell'essere umano, tanto quanto la privazione del cibo e dell'acqua, che, nel caso di Figurelli, e per quanto attiene ai fatti della domenica, fu inferiore rispetto ai fatti del venerdì e del sabato, dove il cibo fu del tutto assente, perché qui vennero portati dei panini e FIGURELLI ne mangiò *"un pezzettino, un panino venne diviso fra tre, quattro cinque persone"* (p. 23).

Quanto al passaggio nell'infermeria, dove questa p.o., venne condotta mentre stava nella prima o nella seconda cella, deve rilevarsi come non vi accadde nulla di particolarmente significativo, se non che la rituale denudazione del soggetto, l'imposizione di effettuare una flessione, priva di auscultazione, di misurazione della pressione sanguigna, la frase del medico: *"Ma a lei non hanno fatto niente"* (p. 30), senza sollevargli la maglia, senza una visita corporale, priva così dei connotati di una visita medica seria, ancorchè affrettata, si pone senza soluzione di continuità nella dinamica lesiva e persecutoria di tutti gli altri fatti, tenendo a mente che la funzione del medico, proprio attraverso la minima cura della persona di cui si debba occupare per via del suo Ufficio, è quella di recuperare l'individuo alla percezione del sé come persona destinataria di diritti, primo fra tutti quello alla vita e all'integrità fisica, attraverso il loro riconoscimento, proprio quando le vicende accidentali e lesive (l'arresto traumatico, di cui il medico era tanto consapevole da manifestare il suo stupore vedendo che FIGURELLI non era ferito, e tutto quanto ad esso seguì) mettono il soggetto in condizioni di estrema debolezza e vulnerabilità. E queste modalità di condotta del sanitario, che omise quindi di effettuare un minimo triage medico sulle persone degli arrestati, le connota di una valenza negativa e illecita, che si vedrà meglio quando verranno esaminate le singole posizioni di questi imputati.

La mattina FIGURELLI venne condotto all'esterno della caserma in un ufficio dove gli vennero fatti firmare dei documenti, che egli non lesse (p. 21) e dove *"uno dei poliziotti ha anche affermato: - Questo in carcere si suicida-, forse per intimidirmi"* (p. 21) e poi nella terza cella, infine, dove gli venne concesso di sedersi e dalla quale partì ammanettato con un ragazzo straniero, per il carcere di Pavia.

2) ALEINIKOVAS Tomas, all'udienza del 24.11.2006 ha ricordato di essere giunto direttamente dalla scuola Diaz, nella notte, e che *"tutta la schiena era con le ferite"* (p. 35) e che venne costretto, con altre otto persone come lui *" a stare con le mani alzate sopra la testa contro il muro fuori e allargando le gambe"* (p. 35) dove stette *"per dieci minuti"* e dove venne perquisito e poichè *"non capiva niente perché parlavano italiano ha iniziato a guardare, si è mosso la testa e gli hanno dato uno schiaffo"* mentre *"le altre persone che stavano vicino a lui erano picchiate...e un ragazzo mentre l'hanno perquisito lo hanno picchiato...sia con le mani sia con i piedi sia con oggetti... (cioè) coi manganelli... (tanto) che è pure caduto per terra"* (p. 37). Qui, ha ricordato *"erano molto aggressivi.. hanno pure strappato dei vestiti, guardavano cosa ci avevano nelle tasche, hanno pure strappato il (mio) portafoglio, strappavano tutto"* (p. 53)

Anche in questo caso, come si vede, la tecnica dell'aggressione all'individuo è sostanzialmente uguale a quella testè descritta dall'altra p.o. Dopo di che ALEINIKOVAS venne *"messo in una cella e loro dovevano stare di nuovo con le braccia alzate"* (p.38) e *"la faccia contro il muro"* (p. 40).. *"per un'ora (o due, tanto che egli era molto molto stanco p. 41) e "gli altri quando si stancavano e mettevano le mani (giù) entravano dei poliziotti e li picchiavano (p. 41) e "non potevano neanche andare in bagno perchè non gli permettevano e c'erano dei ragazzi (che per questo) si facevano addosso"* (p. 39).

Ora si vede, oltre agli elementi descritti da FIGURELLI, come la pratica delle sevizie si accompagnasse a un ulteriore tipo di vessazione fisico-psicologica: la costrizione della vittima a perdere il controllo degli sfinteri, e a patire una delle massime forme di umiliazione, quella che pone l'individuo al livello della bestia nella stalla, costretta alla prigionia, all'immobilità e a urinarsi addosso. (cfr. p. 39) Fatti che questa P.O. *"ha sentito con l'orecchio, che c'era acqua che non era acqua ..e ha visto con occhi che era bagnato"* (p. 442) E infatti *"solo dopo un'ora, un'ora e mezzo davano il permesso di andare in bagno"*, ma portato con una mano *"sulla testa"* e costretto ad abbassare molto il tronco. (p. 40)

ALEIKINOVAS ha quindi ricordato che dopo il passaggio in infermeria, (dove venne sottoposto a una visita sommaria, ma della quale questa P.O. ha conservato un ricordo assai rarefatto, da cui si ricava comunque che il c.d triage fu del tutto approssimativo, limitato a un 'ispezione delle condizioni della schiena *"tutta coperta di lividi"* (p. 47)e posto in essere da un individuo in camice bianco, sui quarant'anni, robusto, che non gli parlò), venne condotto al fuori dell'edificio in altro luogo per la foto segnalazione dove *" hanno iniziato a fargli tante domande, nome cognome i dati personali, c'era un poliziotto che gli parlava in italiano, lui non capiva e (quello) si arrabbiava e l'ha preso per la faccia e l'hanno iniziato a minacciare con un tono di voce molto alto, aggressivo e lui aveva paura"* (p. 44), Dopo di che venne condotto in un'altra cella, dove ancora gli venne imposta la posizione vessatoria (p. 43), che era *"stanchissimo perché non aveva né bevuto né mangiato niente"* (p. 44) dove *" faceva molto freddo"* gli concessero di sedersi ma *"il pavimento era di cemento moto freddo"* e non portarono alcuna coperta e lì stette *"tutta la notte e il giorno, e solo dopo gli portarono un po' d'acqua e un panino"* (p. 45)

Ha quindi ricordato che venne condotto in un ufficio dove gli *"hanno dato un foglio da firmare e lui non ha guardato neanche e ha messo la sua firma perché era terrorizzato e aveva paura che lo iniziassero a picchiare e non ha letto niente"* (p. 45). E ha aggiunto che nessuno gli chiese se

volesse avvisare un suo familiare dell'arresto, o se volesse un contatto con l'ambasciata del suo Paese, che egli “ *non sapeva assolutamente niente di niente* ” e che non dichiarò di non volere che venisse avvisata l'Ambasciata o il consolato (p. 54), contrariamente a quanto risulta dal documento DAP 130/M che reca la sua sottoscrizione, e conteneva parole di cui egli non capiva assolutamente il significato (cfr p. 46). Né gli venne detto che poteva avvisare un avvocato (p. 54) Infine venne portato, “ *legato in due una persona con una mano e una con un'altra fuori a una specie di pulmino, dove potevano stare solo in due, e non vedeva nessuno perché era chiuso* ” (p. 49).

Con il che si conclude la vicenda di Bolzaneto di questo straniero, privato “ *per 30, 40 ore* ” (p. 54) anche della possibilità di sentirsi in contatto con il resto del suo mondo di appartenenza, sottratto all'esercizio dell'ultimo residuo diritto della persona, quello di dare contezza di sé ai propri cari o alle istituzioni del proprio Paese.

3) DI PIETRO Ada Rosa all'udienza del 19.6.06 ha ricordato di essere giunta nel sito direttamente dalla scuola Diaz verso le ore 01 della domenica a bordo di un veicolo condotto da personale che vestiva una divisa blu scura (p. 2) e, rimasta sul mezzo, vide qualcuno già sceso e messo “ *col viso di fronte alla parete di ingresso della caserma con le gambe divaricate e veniva manganellato, insultato, dati calci* ” e lì rimase in attesa “ *a venti o trenta metri, seduta in modo a vedere direttamente la scena* ” (p. 4) “ *per un'ora, un'ora e mezza dall'arrivo nel cortile* ” (p. 3) osservando “ *a gruppi le forze dell'Ordine, Poliziotti e Carabinieri (con la divisa nera e la banda rossa sul pantalone p. 6 e p. 13)) che passavano e davano insulti (p. 4) come “bastardi, pezzi di merda” (p. 14)” (p. 4) e osservavano il personale che dava prevalentemente colpi con il manganello (p. 5).*

Ecco, quindi, anche in questo caso, come la trasmissione alla vittima della minaccia, qui non sia verbale ma visiva: la vittima resta seduta all'interno di un veicolo per un lungo tempo e ha modo di osservare le modalità di inflazione delle sevizie e il fatto che non solo ci sono pubblici ufficiali che le infliggono, ma tutti gli altri osservano senza intervenire o manifestando totale consonanza con gli aggressori. Il messaggio è dunque chiaro: la persona arrestata non è solo privata della libertà, ma è giunta in un luogo dove verrà sevizata.

Dopo di che DI PIETRO scese dalla camionetta, e ricevette “ *da un agente in divisa scura* ” (p.11) “ *uno schiaffo.. abbastanza forte (che le fece saltare via dall'occhio) una lente a contatto... uno schiaffo come a tutti quelli che erano con me e che hanno ricevuto scendendo* ” (pp. 10, 11), il quale le domandò la ragione della sua presenza a Genova e se avesse partecipato alle manifestazioni, e al quale DI PIETRO rispose di essere una pacifista. (p.12). E' significativo rilevare la successione degli eventi, per cui la vittima, che è stata prelevata nella notte, nella scuola Diaz, che ha visto altri come lei costretti in posizione vessatoria, ingiuriati e percossi, che riceve come primo messaggio fisico un violento schiaffo sul viso non appena mette i piedi nel piazzale della caserma, nel corso della sua prima conversazione con un agente, sappia che la sanzione che si avvia a subire discende dalla sua partecipazione alle manifestazioni: cioè a dire: il pubblico ufficiale che la percuote non le contesta né un fatto né un reato, bensì la percuote sul viso e le domanda perché sia venuta a Genova. La vittima

quindi ora sa che la sua incolumità è esposta al rischio delle sevizie per il fatto solo di essere venuta a Genova per partecipare alle manifestazioni. Quindi venne accompagnata nell'atrio della caserma, dove dovette attendere circa 40 minuti, consegnando i documenti e gli effetti personali, prima di venir condotta, percorrendo il corridoio, dove si sentì apostrofare con: *“-Comunista, puttana.. cos'è questa sembra una zingara- portavo una gonna lunga”* (p. 18) nell'ultima o nella penultima cella sul lato sinistro (p.14) dove erano presenti *“ragazzi e ragazze disposti lungo le pareti”* e come loro venne costretta a stare in piedi col volto rivolto alla parete e le mani dietro alla nuca e *“ho dovuto divaricare la gambe e mi hanno dato un calcio a una caviglia perché aprissi le gambe meglio (sul punto, come si vedrà, questo calcio nella caviglia comporterà delle serie conseguenze fisiche cfr. p. 50) e con la testa appoggiata alla parete... (poi) dopo una ventina di minuti le mani me le hanno fatte mettere dietro alla schiena”* (p.16). E lì, mentre dal corridoio, dov'erano di guardia dei carabinieri (p.17) giungevano parole come *“comunisti” “bastardi”* o *“negri di merda”* (p. 44) , rimase in piedi per *“quaranta minuti, un'oretta.. finchè una guardia disse loro di sedersi”*, ma *“ non potevamo muoverci da quella posizione, da seduti dovevamo rimanere senza allargarci troppo, c'hanno detto di stare fermi, di non sdraiarsi e siamo rimasti così finchè c'hanno portato il mattino all'infermeria”* (p. 20). Ne consegue allora che la vittima, ancorchè seduta, ha continuato a subire la costrizione dell'immobilità fisica che integra, in chi la impone, e in chi, potendolo, non la fa venir meno, il reato di cui all'art. 608 cp e quello di cui all'art. 40 e 608 cp. Nel contempo, invano le pp.oo. chiesero unanimemente di poter avvisare i genitori o i famigliari (p. 40), mentre *“ si sentiva ogni tanto qualcuno urlare”* e *“degli insulti”* che gli arrestati dovevano ripetere e forze dell'ordine che intonavano coretti con *“contenuti fascisti e razzisti”* (p. 44)

Infatti verso le 9 e 30 o le 10 del mattino DI PIETRO venne condotta in una stanza dove c'erano *“sei o sette persone in camice e donne in divisa della Polizia di Stato”*. Queste seconde l'aiutarono a spogliarsi completamente, mentre gli altri prendevano nota delle cicatrici che aveva su una gamba e le domandavano se avesse riportato dei traumi durante l'irruzione della polizia nella scuola Diaz, e lì, la borsetta che aveva tenuto fino a quel momento venne svuotata di tutto e i volantini e i depliant che possedeva vennero buttati (pp. 22, 23, 24, 25). Né, gli uomini, che le venne detto essere dei dottori (p. 25) effettuarono una visita medica rituale, limitandosi a un'ispezione esterna (o forse a misurare la pressione sanguigna p. 36) e a formulare alcune domande. Prosegue quindi il processo di demolizione delle certezze della vittima, attraverso il denudamento, e la spogliazione progressiva di ogni possesso, senza ricevere dai sanitari alcuna forma di assicurazione sulla propria incolumità. Sul punto si noti come DIPIETRO, arrestata mentr'era insieme con il suo cane, (che venne condotto in un canile e che la giovane poté riavere dopo una settimana), venne anche spossessata, al suo arrivo, di una sciarpa *“libanese che mi avevano regalato, un ricordo per me importante, lunga un paio di metri”* che venne usata per *“legare il cane”*, e che la giovane non avrebbe più recuperato. (cfr. p48)

Solo ora DIPIETRO verrà condotta in una cella dove potrà sedersi, *“ senza alcuna operazione per sistemarci in una posizione piuttosto che in un'altra”* (p. 31). Ma in questa occasione, il processo di demolizione delle certezze dell'individuo non si ferma, poiché DI PIETRO riceve *“con un pennarello un segno su una guancia”* (p. 31). DIPIETRO ha detto che un agente con la divisa A1 *“ci ha chiesto i nomi e chi era stato arrestato nella scuola Diaz e rispetto al nome ha fatto, non a tutti, un segno con due colori differenti, a qualcuno rosso e qualcuno blu”* (p. 32). Ed è significativo il senso non solo formale ma simbolico della marchiatura sulla guancia, che incide

profondamente sul senso di identità, già pesantemente scosso dalle percosse, dalle imposizioni fisiche e dalle umiliazioni verbali lesive della dignità e dell'onore. Cioè, atteso che la principale conquista della civiltà occidentale, che sta a fondamento dei sistemi costituzionali moderni, è proprio il riconoscimento dell'unicità dell'individuo come valore da difendere attraverso il riconoscimento dei diritti fondamentali, la marchiatura tende a spossessare l'individuo della sua peculiarità. Ed è altrettanto significativo che nessuno dei Pubblici Ufficiali presenti nel sito abbia detto o fatto alcunché contro tale pratica che ricorda, per il suo valore simbolico, lugubri pratiche della prima metà del '900, neppure quelli dell'edificio dove la P.O. venne sottoposta alla fotosegnalazione.

Infatti verso le 13, con altri, a piccoli gruppi, questa p.o. verrà condotta all'esterno della struttura e sottoposta alla fotosegnalazione (pp. 26 e 27) e venendone via ha detto: *“Ricordo di essermi fermata a una fontanella per sciacquarmi le mani e togliermi il segno dal viso”* (p. 33) e solo verso le 14 e 30, alcuni agenti portarono dei panini e dell'acqua (p. 29).

Poi, prima di essere condotta in carcere, le vennero fatti firmare *“dei fogli”* che riguardavano le domande postegli da quando era entrata nel sito, (pp. 38 e 39) e nel tardo pomeriggio, dove poté sdraiarsi, dove vennero portate delle coperte, venne condotta in una terza cella (p. 41)

Circa i danni subiti, DI PETRO ha ricordato conseguenti diordini fisico e psicologico.

Fisicamente ha parlato di *“artrite.. che si è manifestata più aggravata...cioè io ho problemi a una gamba di deambulazione, e essere stata dormire sdraiata per terra, avere avuto freddo tanto tempo, perché sia nella prima sia nella seconda cella ho sentito molto freddo e non mi è stato portato alcunché”* (pp. 49, 50).

Altresì, poiché *“ la mia caviglia non è formata proprio come quella degli altri, ho un perno metallico all'interno, per cui il calcio può aver smosso le piccole ossa che compongono l'articolazione e avermi procurato una zoppia accentuata rispetto al mio solito passo”*. E infine per lo schiaffo violento al viso *“la lente, benché morbida, deve aver rigato l'interno dell'occhio”* (p. 50)

Quanto alle conseguenze psicologiche, questa P.O. ha detto di aver maturato una *“ tensione, una necessità di assistenza maggiore nell'anno successivo...di aver avuto bisogno dell'intervento di uno psicologo, di aver dovuto assumere dei medicinali nel mese successivo all'arresto, di aver avuto (in cella) forti attacchi di tosse, di aver avuto un'affanno respiratorio molto forte (perché sentivamo che c'era nell'aria come un odore piccante che prendeva la gola p. 54) e infine insonnia e sonni inquieti per un anno, che questa vicenda si era riflessa nei rapporti familiari per cui anche la madre aveva dovuto andare dallo psicologo perché era molto tesa e stava male e non nutriva più la stessa sicurezza nei miei confronti”* (p. 51).

Ora, sul punto, la Corte osserva (ma di questo aspetto, connesso con le problematiche risarcitorie del danno in favore dei familiari si vedrà in appresso) come la lesione dei diritti fondamentali perpetrata nel sito di Bolzaneto in danno delle vittime escusse nel processo, sia stata di una tal gravità da essersi ripercossa anche sui loro familiari. E infatti (e una po.o offesa, il britannico Blair Jonathan, parlerà di essersi sentito come un desaparecido argentino) l'operazione di demolizione delle certezze dell'individuo da parte di numerosi appartenenti alle Polizie dello Stato, cioè della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Polizia Penitenziaria, avendo l'effetto di scardinare le certezze costituzionali dei cittadini vittime degli abusi e delle sevizie, determinò nei familiari delle vittime, letteralmente scomparse da ogni forma e di comunicazione e lasciati senza alcuna notizia (si pensi ai casi già visti in cui gli agenti dicevano ai giovani preoccupati di

informare genitori anziani o malati, che avrebbero detto loro che il giovane era morto negli scontri), dapprima un enorme stato d'ansia, ma, successivamente, la percezione che nello Stato di Diritto (e in tempi ancora molto lontani rispetto alla concreta possibilità di azionare la tutela giurisdizionale) potesse accadere quel che nella seconda metà del secolo XX non era mai accaduto: cioè la sospensione di ogni forma di diritto della persona, talché la libertà di movimento sul territorio nazionale, e il diritto all'incolumità, nella percezione dei famigliari di queste vittime, apparve precaria e non più connessa con il riconoscimento dei diritti fondamentali. E questo è il significato delle parole di DI PIETRO Ada Rosa : “ *mia madre non nutriva più la stessa sicurezza nei miei confronti*”.

4) WEISSE Tanja all'udienza del 3.10. 2006 ha detto di essere giunta nel sito verso le ore 00.45 del 22 luglio, di essere rimasta un quarto d'ora sul veicolo e poi “ *di essere stata fatta uscire da un poliziotto che mi ha anche tirato per i capelli*” messa “ *brevemente per il collo contro un muro a mani alzate e poi condotta .. sempre tenuta per i capelli, (da un agente che) parlava in italiano non compreso da lei, in modo aggressivo (pp.6 e 7) in un corridoio*”, dove venne posizionata a mani alzate a gambe aperte contro un muro, perquisita da una poliziotta (p. 8) che prelevò il suo tesserino universitario e le pastiglie per il mal di testa (p. 9). Poi dovette passare nel corridoio tra due file di poliziotti e venne condotta “*in una delle celle in fondo*” dove vide “ *con i (suoi) occhi che a un altro veniva(no) dati dei calci*” (p. 10), e lì tutti erano con “*le mani alzate contro il muro, il voto rivolto al muro e le gambe divaricate*” (p. 10). In questa posizione dovette rimanere “*circa un'ora e mezza senza muoverci minimamente, poi ci è stato concesso di metter giù le braccia però subito di nuovo e ancora in piedi per tre quarti d'ora*” (pp. 10 e 11) e durante questo tempo WEISSE ha detto di aver sentito proveniente dal corridoio “*il grido di dolore o dei sospiri*” delle persone di cui le venne poi raccontato che dovendo andare in bagno, venivano picchiate nel corridoio (pp. 10,11).

Qui, questa P.O. ha ricordato che “*i poliziotti sono entrati e hanno corretto le nostre posizioni con i calci prendendoci in giro e facendo versi curiosi, per esempio ogni tanto facevano il verso dei galli*” (p. 13).

Come si può notare, il meccanismo attraverso il quale questa P.O. viene aggredita è caratterizzato da un elevatissimo tasso di violenza comportamentale, e fin da subito, dal momento in cui viene aperta la porta del veicolo che l'ha condotta nel sito, cessa ogni forma di comunicazione di tipo interpersonale, si interrompe il legame dei diritti riconosciuti reciprocamente, e in cui si riflettono gli esseri umani che appartengono al consesso civile della società occidentale: WEISSE viene afferrata per i capelli, costretta a posizioni innaturali, per tempi brevissimi o più lunghi, trascinata sotto l'imperio di urla incompresibili, perquisita, spogliata dei suoi averi, trascinata ancora, costretta ad assistere alle percosse date ad altri sventurati, costretta in posizione vessatoria contro il muro per un tempo di gran lunga superiore a quello consentito per le necessità dell'arresto, e quindi a patire una pesante sofferenza fisica, costretta a sentire le urla e i sospiri di dolore delle vittime che transitano nel corridoio, mentre l'unica forma di comunicazione verbale che gli aguzzini usano con le vittime è costituita dalla pronuncia di versi animaleschi. E tutto ciò scardina le difese psicologiche, fa perdere i punti di riferimento culturali, atterrisce per la sua brutale incomprensibilità chi non avrebbe mai immaginato simili sevizie.

Dopo di che WEISSE venne condotta in una seconda cella, con “*una piccola finestra con catenaccio e c'era freddo, solo donne e (vennero) portate quattro*

coperte di lana sporchissime.. puzzavano come di benzina e c'erano sopra delle macchie di sangue e altre macchie" (p. 14) e lì, ha detto *"non ho potuto dormire per nulla, (temevamo) di essere stuprate perché c'erano dei poliziotti che erano davanti all'inferriata e ci guardavano sogghignando"* (p. 15), mentre nella notte *"ho sentito dei poliziotti come se stessero picchiando e sospiri legati al dolore della vittima"* (p. 13). Paura, quella di essere stuprata, del tutto naturale, sol che si faccia mente alla circostanza che le ragazze vengono separate dai maschi, vengono condotte in una cella minuscola, vien dato loro un giaciglio lurido e sporco di sangue, si sentono i rumori di persone che picchiano e le grida delle loro vittime, e dalla finestra senza vetri, occhieggiano sogghignando maschi in divisa, il cui linguaggio fin'ora si è espresso con versi animaleschi.

Lo shock di questa esperienza fu tale per cui *"a molte donne iniziò il ciclo prima"* del ritmo naturale (p. 17) e chiesero di andare in bagno, dove peraltro *"non c'erano né carta igienica né assorbenti"* (p.16) di cui ne vennero procurati alcuni solo la domenica nel tardo pomeriggio (p. 17).

Nella seconda notte, ha ricordato questa P.O. *"è venuta una poliziotta che ci ha detto che saremmo state prese una per una per far una visita, e questo è avvenuto, però avevamo molta paura perché non sapevamo benissimo (cosa ci sarebbe accaduto) singolarmente, o anche stuprate"* (p. 15) e, ha aggiunto *"ho avuto una sorta di crisi di nervi e Britta BACHMAN mi ha consolato"* (p.15). Ha ricordato la presenza in cella di Anna (Kutschkau) *"molto picchiata sulla bocca, sanguinava e i suoi denti erano tutti rotti, le facevano malissimo e lei piangeva molto"* (p. 15)

Il lunedì mattina, verso le ore 9, WEISSE venne condotta alla visita medica, *"in una stanza dove non c'era quasi nulla e il medico (un uomo tra i 50 e i 55 anni, capelli bruni, un viso tondo, robusto p. 20) seduto sul lato destro, (p.19) e due poliziotte"*, dove *"mi sono dovuta spogliare, ho dovuto mettermi a un metro e mezzo dal medico..e io ho detto che non volevo spogliarmi di fronte a un medico uomo"* (p. 20) che non le diede risposta, mentre *"la poliziotta era molto aggressiva e sgarbata e ha preso il mio tesserino (universitario) e l'ha gettato nel cestino"* (p. 21). Quindi WEISSE dovette girarsi lentamente su se stessa perché il medico voleva *"vedermi da tutti i lati... e ha visto questo enorme ematoma che avevo sulla coscia destra.. e credo che abbia fatto un segno sull'ematoma, abbia scritto qualcosa e non abbia detto nulla"* (p. 21), dopo di che né le venne misurata la pressione sanguigna né venne auscultata. (p. 22) e mentr'era ancora *"nuda"* (per il tempo di circa 5 minuti p. 24) dovette firmare un foglio (p. 22). Si ripete quindi il rituale della degradazione e della lesione dell'identità: la vittima, alle cui richieste di rispettare il suo pudore e la sua dignità non viene data alcuna risposta, è costretta spogliarsi, a muoversi, girando lentamente su se stessa, come un individuo privato di ogni volontà e di autonomia, che appartenga a un'altra specie animale, restando nuda per cinque minuti, che è un tempo particolarmente lungo, oggetto di osservazione e mai soggetto titolare di diritti (quelli inviolabili della persona) che pretende e ottiene tutela, subisce la distruzione del suo documento universitario, cioè subisce un ulteriore attentato alla propria identità, non riceve nessuna forma di seria attenzione sanitaria e di conforto, sa che altre vittime hanno subito tremende lesioni come quelle di Anna Kutschkau, senza ricevere significativi soccorsi (*"credo che abbia ricevuto delle pastiglie antidolorifiche da una dottoressa bionda ma mi sembra che non siano servite a molto"* p. 16), vede quindi aumentare la sua percezione di sprofondare in un universo sempre più lontano dall'Europa e dalla patria dei diritti fondamentali . E infatti WEISSE dice di non aver *"mai dichiarato di non volere che venissero avvisati i suoi famigliari e il consolato tedesco"* (p. 23), mentre, contrariamente a ciò, il documento contrassegnato coi numeri 160665 e n. 16000668, redatto in italiano dice il contrario. (p. 24) e su di esso è annotato che WEISSE *"si rifiuta di firmare"*. (p. 24).

La vicenda ebbe delle conseguenze lamentate in dibattimento, con la necessità di farsi aiutare da uno psicologo per superare il sentimento di paura e ha aggiunto di patire, ancora, a distanza di oltre cinque anni dai fatti, di *“incubi notturni”*.

5) GATTERMANN Christian all’udienza del 3.10.06 ha raccontato di essere stato condotto nel sito direttamente dalla scuola Diaz, venne perquisito appena sceso dal veicolo, e privato delle stringhe, del borsellino delle chiavi di casa, spogliato della maglietta e della cintura, messo contro il muro del piazzale con le altre persone, a braccia alzate e gambe divaricate e *”picchiato sulla schiena con la cintura”* (p. 82). Ha ricordato poi che a una persona accanto a lui *“venne spruzzato in faccia da un poliziotto qualcosa di cui ne sentii l’odore”* (p. 83), lì dov’era *“impossibile parlare con le persone”* (p. 84).

Anche in questo caso, dunque, la procedura prevede l’immediata immersione nello spossamento dei connotati identificativi del cittadino: la perdita dei documenti, delle chiavi di casa, il parziale denudamento, l’imposizione di una postura innaturale e dolorosa, il divieto di comunicazione verbale. E a ciò si aggiunge la prima percezione di essere in balia di persone che attentano all’incolumità, con la frustata sulla schiena nuda o lo spruzzo di sostanza sul volto.

Ma subito dopo, ha ricordato GATTERMANN, venne *“portato nell’edificio, percorrendo tutto il corridoio fino in fondo nell’ultima cella sulla destra, passando in mezzo a due file di poliziotti e lì ho anche ricevuto un colpo (un pugno p. 85) nello stomaco da un poliziotto “* (p. 84). Questa P.O. ha detto inoltre di essere stata condotta *“con la testa rivolta contro il pavimento”* per cui ricorda solo *“ vagamente il colore blu e grigio”* delle divise. (p. 85). E’ significativo allora constatare come la successione degli eventi sia rapidissima e senza soluzione di continuità: al silenzio imposto, per cui la vittima non può interloquire, né comunicare cogli altri, si accompagnano una serie di condotte lesive che attentano non solo all’integrità, ma alla possibilità di dominare gli eventi, se non con l’azione, almeno con la percezione: GATTERMANN è in balia di chi l’ha spogliato, l’ha privato di oggetti personali, l’ha frustato, l’ha percosso, e non riesce nemmeno a vedere chi lo sta seviziando. Non solo, la postura curva negli spostamenti sarà una costante: *“dovevo sempre tenere la testa bassa”* (p. 86) *“ una prima volta nel corridoio una volta per andare al gabinetto...e ritornando dal bagno ho ricevuto un calcio nello stinco (da uno in borghese p. 86)... e un’altra volta per andare a fare le identificazioni”* (p. 85).

Nella cella dove venne condotto c’erano maschi e femmine mischiati messi nella consueta posizione vessatoria contro il muro, che anch’egli dovette assumere e lì rimase per circa due ore (p. 87), e ha ricordato che *“era buio che c’era un’inferriata senza vetri, c’era corrente e io avevo solo una maglietta e avevo freddo”*(p. 88).

La condotta degli agenti è quindi costante, e si esprime non solo nel costringere le vittime a patire il freddo, le aggressioni fisiche e la sofferenza della posizione vessatoria, bensì nell’instillare nelle vittime la paura, perché le sevizie inflitte non sono ovviamente solo quelle fisiche, e infatti GATTERMANN ha precisato: *“In quella cella non sono stato colpito. Tutti avevamo molta paura. Dalle esperienze fatte fino allora, avevamo capito che non bisognava fare niente e quindi nessuna persona si muoveva”* (p. 88) tanto che *“ la persona che era vicina a me ha ricevuto a un certo punto un colpo sul fianco”*, e ha aggiunto *“mi è stato detto : -ah, Manu Chao a te piace*

Manu Chao- e sono stato preso per la nuca e mi ha stretto per la nuca” (p.89).

Si tratta cioè di un complesso di azioni verbali e fisiche che mettono la vittima nella totale sudditanza dell’arbitrio altrui, arbitrio che si esprime con l’ingiuria, la minaccia, le percosse, la violenza privata, la commissione del reato ex art. 608 cp, l’esposizione al freddo e l’instillazione della paura, in grado così elevato che GATTERMANN non ebbe neppure il coraggio di chiedere di andare in bagno, per la *“molta paura di passare tra queste due file di poliziotti”* reprimendo il suo istinto fisiologico fino al limite della sopportazione umana, *“ e l’ho chiesto domenica di giorno”* (p. 91)

Questa P.O. venne quindi condotta in una seconda cella, dove gli venne imposta la posizione vessatoria per circa un’ora (p. 90) e lì vide *“una persona, che parlava tedesco, che stava molto male e non ce la faceva più a stare contro il muro e che venne portato via dalla cella”*(p. 90) e trascorse l’intera notte senza dormire.

Nel corso della domenica, ha detto : *“sono entrati i poliziotti ci hanno preso a uno a uno e fatti uscire dalla cella, e i poliziotti sono rimasti tutto il tempo al centro della stanza e (le pp.oo.) con le facce contro il muro e condotti fuori a uno a uno (tanto che) mi sono sentito molto insicuro, non sapevo cosa stava per succedermi perché i poliziotti avevano un aspetto minaccioso”*, ma venne portato al di fuori dell’edificio per la foto segnalazione.

Come può constatarsi, dunque, tutte le modalità di azione hanno sempre la medesima caratteristica: la paura e il senso di insicurezza dominano le vittime, a cui viene sottratta ogni forma di autonomia (anche la più elementare della postura del corpo), e di conoscenza del proprio destino immediato. Né la visita medica, priva dei connotati di una vera visita medica, essendo priva di misurazione della pressione sanguigna, di auscultazione, di palpazione, di ogni forma di dialogo tra il medico e il paziente, passando attraverso la totale denudazione e ordini impartiti a gesti (pp. 94 e95) lenisce in alcun modo lo stato di terrore della vittima, lasciata sempre in balia di chi gli nega anche il diritto di nominare un avvocato e di avvisare il proprio consolato. Ed esplicitamente GATTERMANN ha ricordato di non aver mai dichiarato di non voler avvisare i famigliari e il consolato tedesco, mentre sul documento n. 140233 o 00261, ovvero 14/0192 del dipartimento dell’amministrazione e quello n. 140191, dei quali la P.O. non comprende il contenuto, sottoscritto da GATTERMANN risultava il contrario. (pp. 96.97).

Infine quanto alle conseguenze, questa P.O. ha detto di aver *“ avuto degli incubi, e soprattutto ho cercato di evitare le divise, cioè persone in divisa e questa cosa è durata un bel po’ e solo col tempo di è affievolita”*

6) CEDERSTROM Ingrid Thea Melena, ventiquattrenne svedese, all’udienza del 3.11.06 ha raccontato di essere giunta nel sito di Bolzaneto, proveniente dalla scuola Diaz verso le ore 01 della domenica, e di essere rimasta cogli altri sul pulmino *“ fermi, con le mani sulla testa senza parlare e (dovendo) guardare dritto davanti (vedendo) ciò che accadeva all’altro pulmino, come le persone percosse”*. Ha precisato di aver visto le persone dell’altro veicolo *“portate fuori in piedi contro il muro e percosse... sia coi manganelli, sia con calci (da personale) in divisa”* (pp. 3 e 4).

Come negli altri casi, anche in questo il messaggio visivo è inequivocabile: le vittime sono costrette in una muta e innaturale immobilità ad assistere alle violenze perpetrate su altre vittime, in attesa di essere anche loro stesse vittime, e infatti, ha continuato questa P.O. “ *Appena scesi dal pullmann (ci) hanno colpiti al volto e poi (ci) hanno messi ...mani alte, gambe larghe e volto... contro il muro*” dove rimase per circa “*un quarto d’ora*” (p. 4 e 5), dopo di che venne portata cogli altri all’ingresso della palazzina e “*messi nella stessa posizione contro il muro, (perquisiti e privati degli) oggetti (personali) e del passaporto*” (pp. 5 e 6).

Trattasi dunque della consueta procedura: le immagini visive che spaventano, l’attesa nella costrizione, le prime violenze, l’ulteriore costrizione della posizione vessatoria, l’inizio della privazione degli elementi identificativi dell’io: la libertà di movimento, l’incolumità, il silenzio, gli oggetti personali e il passaporto.

Quindi il trascinamento per il corridoio, “*spintonata*” (p.8), “*con le mani sulla testa e la testa vicino alle ginocchia (mentre) ai lati del corridoio diversi poliziotti*” (con divise nere, grigie, blu, di cui questa p.o. ricorda soprattutto quella dei Carabinieri p. 8) che “*urlavano, ridevano, facevano commenti di vario genere e (profferivano parole come) assassini black block*” e altre (p. 7) fino all’ingresso in una cella.

Qui CEDERSTROM ha detto di essere rimasta in piedi contro il muro nella posizione vessatoria per tutta la notte, fatti salvi “*dieci minuti (quando) le ragazze si son potute sedere, (ma) gli uomini no*” (p. 9) “*non (ho) visto nulla però (ho) sentito delle urla e delle percosse che venivano dalle altre celle*” (p. 9), cioè “*(ho) sentito i poliziotti che urlavano in modo aggressivo, le persone che urlavano come se fossero colpite e un rumore di percosse*” (p. 10).

La Corte rileva quindi come le violenze subite fino a questo momento dalla parte lesa non siano consistite in un parossismo di lesioni inflitte indiscriminatamente, ma attengano a un processo lesivo della personalità più subdolo e più devastante: l’individuo vede cosa succede ad altri, e attraverso i suoni comprende e sa cosa ad altri nella sua medesima condizione sta accadendo, ma è privato al contempo dei più elementari mezzi di difesa psicologici, cioè la comunicazione verbale con altre vittime e la conoscenza di che cosa gli accadrà e del perché ciò stia accadendo. Ma soprattutto è vittima di una progressiva aggressione alla sua identità di cittadino, travolto da azioni aggressive, da urla incomprensibili, da trascinamenti per luoghi sconosciuti e ostili, nella notte, nel freddo, senza protezioni (solo nella seconda cella vennero date alcune coperte insufficienti per tutte cfr, p. 20), senza riposo, senza cibo, senza acqua, (“*un momento hanno dato un po’ di pane e dei biscotti ed (ebbi) un pochino d’acqua da un piccolo contenitore*” p. 20) ad opera di soggetti in divisa, e quindi apparentemente ad opera di chi esercita impunemente la sopraffazione.

Impunemente per il luogo istituzionale dove i fatti accadono, impunemente per il numero degli uomini che vestono le divise del pubblico ufficiale, per la varietà di tali divise, impunemente per la grandezza dei mezzi a loro disposizione e la sicurezza e la determinazione con cui i fatti vengono commessi, impunemente per l’ampiezza temporale di tali fatti. E il processo di lesione dell’integrità dell’individuo si accentua attraverso le ulteriori modalità delle condotte, consistenti nel fare assistere agli effetti delle violenze su altre persone lasciate senza assistenza. Così CEDERSTROM ricorda di aver visto, nella prima cella, “*un ragazzo con una sorta di saio verde, scalzo, un uomo col gesso sul braccio e sulla gamba che doveva stare contro il muro nonostante a malapena riusciva a stare in piedi...che veniva redarguito verbalmente e fisicamente*” (quando non ci riusciva) (Alemann Fabian p. 24); e nella seconda cella dove verrà condotta nel pomeriggio della domenica vedrà “*una ragazza americana*” che le disse di essere “*stata colpita e le avevano tagliati i capelli*”, (Hacker Morgan) e “*una ragazza tedesca con la mascella rotta molto sofferente, (Kutshkau Anna), e una donna turca molto pallida e tumefatta*”, (Gol Suna)(pp 12. 13 e 24).

A ciò devono aggiungersi le varie forme di umiliazione e di lesione della dignità

attraverso l'offesa al pudore, per cui CEDERSTROM venne *“portata in bagno”* e dovette lasciare, mentre espletava le sue funzioni fisiologiche *“la porta aperta”* (p.15) e in infermeria, dove vide *“un uomo sui 50 anni, coi capelli scuri e robusto”* e dove venne *“messa in un angolo dove due donne in divisa (mi) hanno preso le ultime cose che avev(o) in tasca e uno scialle con cui (mi) riscaldav(o) e alcuni gioielli, i piercing, i braccialetti e una collanina e un biglietto col numero (telefonico) di un avvocato... buttati (in parte) nel cestino della spazzatura”* (pp. 16 e 17). Ebbene, qui questa p.o. venne costretta a denudarsi, non ricevette né l'auscultazione né la misurazione della pressione sanguigna, e, poi, rivestitasi, durante una frettolosa intervista anamnestica, ascoltò un dialogo tra il medico e gli altri personaggi della stanza, da lei, che conosceva la lingua spagnola, parzialmente comprese, e le fu precisato successivamente da un'altra p.o., BRUSCHI Valeria, poliglotta, che era lì presente in attesa del suo turno, e che *“era un peccato che non avessero picchiato più persone e ucciso più persone”* (pp.17, 18 e 19).

Infine anche questa p.o., *“portata in alcuni uffici”* dovette firmare dei documenti senza comprenderne il significato, sebbene dicesse di non capirli a pubblici ufficiali che le rispondevano che a loro ciò non interessava, senza che le venisse chiesto se volesse avvisare i famigliari o il suo consolato svedese, e ha detto esplicitamente di *“non aver mai dichiarato che non voleva che venissero avvisati i famigliari e il consolato”* sebbene il documento n. 151F dica il contrario (cfr. pp. 20 e 21) e di *“non aver mai dichiarato di non aver paura per la propria incolumità”* (p. 26)

Le conseguenze di questa vicenda si sono riverberate su CEDERSTROM, che *“per diversi anni ha avuto problemi a dormire, molti incubi e si sveglia molto spesso di notte proprio per questi incubi”*

7) SVENSSON Jonash Tommy, trentenne svedese, all'udienza del 3.11.2006 ha raccontato la sua vicenda contemporanea a quella di CEDERSTROM, descrivendo con maggiori particolari lo spettacolo a cui fu costretto ad assistere *“per circa un'ora”* (p. 53) una volta giunto sul piazzale sul medesimo pulmino in cui stava Cederstrom, nella medesima posizione di immobilità vessatoria, e cioè che gli altri arrestati stavano *“contro il muro con le mani avanti a palme aperte... e c'era una persona sdraiata a terra che veniva presa a calci (mentre) quelli al muro venivano colpiti alla testa, da dietro con le mani...e le divise erano di diversi colori”* (p.54). Questa p.o. ha ricordato un altro particolare molto significativo, e cioè che *“diversi poliziotti”* intonavano *“canzoni fasciste”* riconosciute per la loro melodia (p. 54), *“alzando il braccio destro nel saluto romano”*. (p. 55).

Tutto ciò assume un ulteriore significato: le canzoni fasciste e il saluto romano poste in essere da pubblici ufficiali che percuotono illecitamente gli arrestati, connotano l'atto illecito di uno specifico messaggio minatorio. Le vittime diventano consapevoli che lì, in quel frangente, l'atto illecito non solo si accompagna all'evocazione di un'ideologia di sopraffazione sui più deboli, profondamente e diametralmente opposta ai principi costituzionali dell'Europa democratica, ma trasmette loro la consapevolezza che in questo luogo, affollato di pubblici ufficiali di diversi corpi di polizia della Repubblica Italiana, esiste un nesso di causa ed effetto tra le sevizie e l'ideologia sonora e gestuale con cui vengono commesse, così plateale da imprimere nella coscienza delle vittime la consapevolezza che la violazione e la lesione dei diritti fondamentali può accadere nella totale impunità degli esecutori, e che nessuna forza dell'ordine della Repubblica Italiana interverrà in loro difesa.

E infatti, dopo l'attesa, di per sé terrorizzante, SVENSSON *“quando stava per scendere dal pulmino un poliziotto gli ha dato un pugno in faccia, e lui per il pugno è ricaduto all'interno del pulmino”* (p. 55) . *“ Appena scesi dal pullmann (ci) hanno colpiti al volto”* ha detto infatti CEDERSTROM. Dopo di che egli venne messo contro il muro e percosso *“sul fianco, tra le gambe anche col manganello..per farle stare larghe”*.

Ed è significativo come all'interruzione di ogni forma di comunicazione verbale tra vittime e aguzzini, che parlano solo attraverso il loro canti lugubri, insieme con il divieto per le vittime di parlare sia tra loro, sia con gli aguzzini, succeda la comunicazione gestuale della violenza fisica, del tutto analoga alle modalità con le quali vengono trattati gli animali del branco in cattività, così indotti a ubbidire agli ordini. Ma ciò significa che questa radicale trasformazione del soggetto in oggetto, della persona senziente in animale, attiene al tentativo di demolire nella vittima la consapevolezza di appartenere a uno Stato Comunità il cui ordinamento riconosce nell'individuo un soggetto di diritti, precipuamente quelli inviolabili della persona.

Quindi SVENSSON ha ricordato di essere stato condotto dentro la caserma, dove qui ha ricordato soprattutto divise blu (p. 58), e dove attese mezz'ora e venne privato del portafoglio e di volantini e, *“con le mani dietro la schiena e un poliziotto che gli teneva la testa bassa, , ricevendo dei calci alle gambe, venne condotto in una cella dov'era altre persone.. maschi e femmine.. contro il muro in posizione vessatoria (cfr p. 57. 58) e dove dovette rimanere così “fino al primo pomeriggio della domenica” (p. 58).* Qui ha ricordato *“un fiume di parole...urla, parolacce”* finché *“alla domenica in serata le donne vennero separate dagli uomini”* ed egli venne spostato di cella, dove poté sedersi per qualche momento, ma *“poi dovevano mettersi sempre contro il muro”* (p. 59).

SVENSSON, analogamente al ricordo di CEDERSTROM, ha poi ricordato di aver visto sia il ragazzo scalzo sia l'uomo con il braccio e la gamba ingessati, che *“ cadde per terra diverse volte... e non c'era nessuno che poteva aiutarlo perché non glielo permettevano”*, ha detto di esser potuto andare in bagno solo molte ore dopo averlo chiesto, così come di aver bevuto insufficientemente e mangiato mezzo panino asciutto, dopo molte ore (p. 61) che faceva molto freddo, avendo ricevuto solo due coperte per tutti, di aver sentito *“molte persone che urlavano”* (p. 62).

Emerge cioè il tentativo di fiaccare radicalmente ogni forma di resistenza psicologica dell'individuo, attraverso la stanchezza, la fame, la sete, il freddo, la privazione del sonno, la paura, la sofferenza inflitta con il ritardo nel poter soddisfare le esigenze fisiologiche e il porlo nella condizione di assoluta impotenza a esprimere e a praticare la solidarietà umana. Si noti come questo aspetto, di dover assistere alla sofferenza altrui, di chi per la sua debolezza sta soccombendo, senza poterlo soccorrere, è stato già descritto in fatti precedentemente esaminati nella presente sentenza, ed è, quest'imposizione, molto destrutturante, perché lede non solo le convinzioni etiche dell'individuo, ma lo espone a un devastante senso di solitudine e di terrore, attraverso l'inevitabile processo di transfert tra chi vede e chi patisce, soccombendo al dolore cagionato dagli aguzzini, e sa che egli stesso potrebbe, in qualsiasi momento, soccombere per le stesse ragioni.

Ulteriore attentato all'integrità psicologica di SVENSSON fu quanto accadde durante la visita medica, davanti a una persona in camice bianco, lì condotto da due poliziotti, dove costoro lo fecero *“spogliare e quando (fu) nudo doveva saltare intorno alla stanza come una rana... (fare) più salti e anche un po' di flessioni”* (p. 63, 64). Sul punto SVENSSON ha ricordato che uno dei poliziotti gli diede l'ordine *“salta”* con la parola inglese *“jump”*. E in tale occasione il medico gli ispezionò il

corpo ma non lo auscultò né gli misurò la pressione. Trattasi cioè di condotta finalizzata a mettere l'individuo in condizione di totale sudditanza dell'altrui capriccio, attraverso non solo l'ennesima forma di persecuzione, ma attraverso un altro luogo del sito, l'infermeria, che dovrebbe essere il luogo dove la persona ferita nel corpo e nell'animo si attende una qualche forma di soccorso, e dove, invece, la persecuzione continua.

Condotta infine in un ufficio (presumibilmente quello Matricola) SVENSSON fu costretto a firmare dei documenti di cui non comprendeva il contenuto, essendo stato *“minacciato dicendomi (in inglese) che era meglio che firmasse.. (con le parole): -Ricordati della scuola Diaz-“* (p. 66).

Questa p.o. ha poi precisato che non gli venne chiesto se desiderasse avere del suo arresto i famigliari o il consolato svedese, con il quale non ebbe alcun contatto, né dichiarò mai ad alcuno *“che non voleva che venissero avvisati i suoi famigliari e il suo consolato”* (p. 67, p. 70) sebbene il documento DAP rechi la sua firma e contenga la dichiarazione opposta. Né egli ricorda se altri avessero compiuto in sua presenza tale dichiarazione.

Infine ha detto di aver patito, fino al tempo dell'istruttoria dibattimentale, come conseguenze della vicenda *“ dei problemi psichici di paranoia e di nervosismo soprattutto quando è tornato in Italia in presenza dei poliziotti”* (p. 70)

8) HOGLUND Cecilia, venticinquenne svedese, all'udienza del 3.11.06 ha ricordato i fatti analogamente a SVENSSON e a CEDERSTROM, essendo stata sul medesimo pulmino che l'aveva condotta nel sito di Bolzaneto, di aver visto la stessa scena di violenza sulle altre vittime e di aver preso *“un pugno sul naso non appena uscita dal veicolo”* (pp. 72, 73) e di essere stata costretta contro il muro come gli altri. Ma questa p.o. ha avuto difficoltà a quantificare il tempo, ricordando solo il trascinarsi nell'ingresso, le urla incomprensibili in italiano, gli uomini in divisa (Carabinieri e Polizia di Stato p. 76) e il trascinarsi in cella (pp. 74 e 75), mentre solo per altri passaggi ha ricordato con certezza di essere passata nel corridoio *“con la testa giù tra le gambe e le braccia tenute dietro la schiena”* (p. 76) mentre attorno a lei *“c'erano file di persone da entrambi i lati sia in uniforme sia no che cercavano o di farle lo sgambetto o di calciare sulle gambe”* (p. 76).

E' comunque evidente, come negli altri casi, che le modalità di questo trascinarsi attengono a una postura imposta a chi è del tutto in balia della forza e del capriccio altrui. Nulla di quanto gli accade è ancora sotto il suo controllo cosciente: non può vedere bene, non può camminare in modo eretto, la forza viene esercitata sulla testa tenuta coattivamente verso le ginocchia, le braccia sono piegate innaturalmente dietro alla schiena. La percezione della vittima è che la sua vita intera non le appartenga più: altri hanno signoria completa sulla sua persona, sul suo corpo e sulle sue facoltà biologiche: le urla investono l'udito, lo sguardo al pavimento all'altezza delle ginocchia blocca la vista, la sensibilità corporea è calamitata sulle parti del corpo che sentono dolore per i calci o sono piegate e coartate dalla forza altrui, la locomozione è coatta dove altri trascinano il corpo. La persona, titolare dei diritti fondamentali, è solo un oggetto nelle mani di individui urlanti e potentissimi. Così HOGLUND venne condotta nella cella, analogamente a CEDERSTROM e SVENSSON, e costretta ad assumere la posizione vessatoria. (p. 77) E lì vide quel che videro le due parti offese qui sopra esaminate, lo stesso senso di impotenza davanti all'uomo con la gamba rotta, davanti alla giovane sanguinante con la mascella fracassata e vivendo le stesse mortificazioni del ritardo con cui venne accompagnata in bagno e della porta lasciata aperta, quando *“voleva*

chiudere la porta, però lui (il poliziotto) non glielo ha permesso è rimasto lì a guardare, e allora lei era talmente arrabbiata che gli ha detto di andare a quel paese e alla fine lui l'ha fatto quindi l'ha lasciata” (p.79).

HOGLUND ha poi ricordato “alcune persone che erano al di fuori,all'esterno, che cantavano una canzone di Manu Chao” storpiata con le parole “ *me gusta l'assassino, me gustas tu*”, di non aver avuto né cibo né acqua se non “*dopo molte ore e con un odore cattivo, di acqua di bagno*”, di aver patito “*tantissimo freddo*” e solo di notte di aver avuto alcune coperte insufficienti per tutti e sporchissime (p. 81). Quindi freddo , fame, sete, e paura indotta dalla minaccia di chi può, sol che lo voglia, fare della vittima quello che detta il suo capriccio, sono un cocktail idoneo a incidere anche sulla capacità mnemonica della vittima, che vagamente ricorda il suo passaggio in infermeria dove venne fatta spogliare da un medico sui cinquant'anni ma di cui ricorda solo le domande anamnestiche (pp. 85. 86) e solo che, condotta nell'ufficio dove le venne imposto di firmare dei fogli senza comprenderne il contenuto, sapeva, perché qualche parte offesa glie l'aveva detto, “*che chi non firmava veniva picchiato e che se non firmava iniziavano a urlare ancora più forte i poliziotti*” (p. 87).

HOGLUND ha poi detto che nessun funzionario le chiese se volesse avvisare i suoi famigliari o il suo consolato del suo stato di detenzione a Bolzaneto (p. 87) né di aver mai dichiarato che non voleva dare tale avviso ai famigliari o contattare il suo consolato, sebbene come risulta dal documento DAP 14/05/01 207/f, e sul foglio d'immatricolazione risulti il contrario (p. 88).

Conseguenze della vicenda sono state “*problemi col sonno, molti problemi ad andare liberamente in bagno, e per conseguenza infezioni alle vie urinarie, problemi a restare sola in casa, a venire in Italia, sentimenti ed emozione di stress di preoccupazione di poca tranquillità in generale*” e ritardi nella prosecuzione degli studi di giurisprudenza. (p. 93).

- 9) BUCHANAM Samuel, trentaseienne neozelandese, all'udienza del 30 ottobre 2006 ha ricordato di essere giunto nel sito di Bolzaneto vero le ore 02 della domenica proveniente dalla scuola Diaz, “*portato fuori dalla camionetta da uomini in uniforme blu scura e un casco azzurrino chiaro (p. 69) e con altri due o tre prigionieri collocato a gambe divaricate contro il muro per 2 o 3 minuti e grossolanamente perquisito.. ricevendo soltanto dei calci nelle gambe*” (p. 70), quindi “*portato dentro l'edificio dove l'agente di polizia che lo portava mi colpì al capo con un pugno e altri poliziotti che stavano intorno alla porta mi diedero dei pugni sul mio corpo.. (poi percorse) tutto “il corridoio tenuto per la nuca, per fondo del capo e per le spalle e costretto a stare abbassato” fino alla penultima cella sul lato destro (p. 72) dove entrò sotto gli urli di chi ce lo portava (p. 76) Ha quindi ricordato di aver percorso altre volte il corridoio per andare la bagno e all'identificazione sempre camminando in questo modo ricevendo “ dei calci dal di dietro alle anche, ai fianchi, e ai piedi” (p. 72) senza poter vedere chi glieli infliggesse, ma ha detto di ricordare che c'erano persone in borghese e altre in divisa, di cui ricorda quella grigia della penitenziaria, quella blu scura e quella coi calzoni blu con la striscia rossa (p. 73 e 74). Nella cella le persone, uomini e donne, salirono fino al numero di 30 o 35 e lì egli rimase nella posizione vessatoria per un'ora o un'ora e mezza (p. 74) dove egli ricevette dei calci*

“se mi spostavo dalla posizione muovendo le gambe o le braccia”, dopo di che prima alle donne e poi anche agli uomini fu concesso di sedersi *“però con la faccia al muro”* e dove *“in certe occasioni ci chiamavano facendo l’appello e ci contavano e ciò avveniva facendoci alzare in piedi”* (p. 76). Lì rimase per circa 30 ore, e c’era *“di notte molto freddo”* senza che fossero state date coperte, mentre, quanto al cibo: *“due biscotti e 10 o 15 panini e poca acqua, insistentemente richiesta finchè a metà notte ne giunse a sufficienza (p. 77).* Buchanam ha detto di non aver potuto dormire *“perché il pavimento di calcestruzzo era freddo, stretto nudo e avevamo freddo”* (p. 77) e nella notte *“sentivamo urla provenire da altre parti dell’edificio e pianti e urla di dolore.* (p. 78). Ha poi ricordato che in bagno la porta venne lasciata aperta e il funzionario di polizia rimase in piedi lì davanti (p. 80), che venne poi condotto in un altro edificio per la foto segnalazione, dove vennero raccolti i suoi dati anagrafici e gli fecero firmare un foglio di cui non comprese il contenuto, ma che gli venne puntato un dito contro domandandogli: *“ Black block?”* . BUCHANAM ha poi detto di essere stato condotto a una visita medica, dove un uomo di circa 50 anni gli rivolse delle succinte domande anamnesiche, (p. 83) dove gli venne ordinato di spogliarsi completamente, a al quale mostrò *“un taglio sul capo, che la mia mano sinistra e il mio polso erano molto gonfi, che avevo delle ecchimosi sul mio braccio sinistro e sul lato sinistro”* ma che non gli domandò come se le fosse procurate (p. 84). E sul punto Buchanam che ha precisato di aver dei vuoti di memoria, ha aggiunto di aver avuto come effetti di una precedente ferita degli episodi di epilessia e di aver *“avuto paura perché ero stato colpito alla testa alla scuola e temevo di aver di nuovo delle convulsioni”* ma di non essere stato auscultato né che gli venne misurata la pressione (p. 85). Infine questa P.O. ha detto che non gli venne chiesto se intendesse avvisare i famigliari o il consolato inglese o neozelandese, né di parlare con un avvocato, che se ne avesse avuto la possibilità lo avrebbe fatto sicuramente, mentre il documento n. 136- M, a sua firma, diceva l’esatto contrario, e recava un contenuto che non venne redatto in sua presenza (pp. 86,87). Come si vede, le modalità di condotta del personale presente nel sito furono analoghe a quelle poste in essere sulle altre pp.00.

- 10) BRAUER Stefan, trentenne berlinese, all’udienza del 29.9.2006 , ha ricordato di essere giunto nel sito nelle prime ore della notte del 22 luglio, proveniente dalla scuola Diaz, e che, sceso dal mezzo, venne costretto cogli altri *“ subito a faccia contro un muro con le mani alzate e le gambe divaricate.. (e chi) non si metteva nella posizione.. veniva corretto con dei calci e dei colpi”* (p.3). Lì, ha detto *“ sentivo delle urla di dolore oppure dei rumori sordi di colpi. Nel mio caso ho ricevuto dei colpi sulla schiena, le spalle e nella zona dell’osso sacro”* (p.4). Ha quindi ricordato *“un poliziotto con un’uniforme molto scura, che ha parlato con me in tedesco.. mi ha detto cosa fossi venuto a cercare a Genova, e io gli ho risposto che come cittadino europeo avevo diritto di andare dove volevo in Europa e in seguito a ciò lui mi ha picchiato”* (pp. 5 e

6). E nello stesso tempo ha ricordato che i poliziotti pronunciavano parole come *“Bastardo bastardi, black block e in tedesco –Germania di merda- e merda in italiano.. e (durante questa perquisizione rabbiosa mi è stato strappato un gilet marrone sopra la mia giacca p. 8) e mi sono state tolte le mie chiavi e poi hanno spruzzato qualcosa di chimico addosso”* (p. 7). BRAUER ha precisato che *“ è arrivata una mano con un guanto nero di pelle fra il muro e il mio volto, dalla sinistra, e in questa mano c’era una bomboletta spray e da 10 centimetri di distanza mi è stato spruzzato qualcosa di chimico in faccia, che è penetrato nell’occhio sinistro e nel naso,e aveva un odore di solvente e bruciava gli occhi e ho avuto problemi di respirazione e ..mi son contratto,ho anche fatto cadere le braccia giù e sono stato percosso...e poco dopo la cosa si è ripetuta, questa volta la mano è arrivata dal lato destro e questa sostanza è arrivata in modo più liquido sulla mia faccia e un po’ mi è finita in bocca e nella parte destra del volto...ho cercato di salivare per far uscire dalla bocca questa sostanza”* (pp. 8 e 9) Fin da subito, dunque, questo cittadino tedesco riceve una molteplicità di messaggi: il primo attiene alla perdita del diritto all’incolumità e alla libertà dei movimento del corpo, (la posizione vessatoria e i colpi dati a chi non la assume correttamente, lo spruzzo di sostanza chimica) il secondo alla perdita del diritto alla proprietà degli oggetti personali (lo strappo dell’indumento, la sottrazione del chiavi); il terzo il diritto alla dignità personale (le ingiurie anche alla propria nazione) il quarto attiene al diritto di espressione del suo pensiero, (le percosse inflitagli perché la sua risposta, che reclama i principi sui quali si fonda l’Unione Europea è contraria alla volontà sopraffattrice del poliziotto);il quinto attiene proprio all’esercizio di questa sopraffazione, commessa in uno Stato di diritto democratico, da parte di un pubblico ufficiale, che agisce in modo plateale, insieme con altri pubblici ufficiali, in un luogo istituzionale, di fronte a una molteplicità di testimoni, e quindi con la sicurezza dell’impunità che viene dal vestire la divisa del pubblico ufficiale. In queste condizioni di spirito e fisiche *“non riuscivo più ad aprire gli occhi che bruciavano tantissimo e ho aperto solo brevemente gli occhi ma non sono riuscito a vedere nulla”* p. 9) BRAUER venne portato da un medico che indossava un camice verde, sui 50 anni robusto, che gli chiese in inglese quali sintomi lamentasse, e saputo cosa era successo, rispose: *“Ah ah, tear gas”,poi “un altro uomo vestito in modo analogo, ha portato una bomboletta di gas con un tubo e un boccaglio, una maschera che mi è stata messa sulla bocca e ho dovuto respirare questo gas,, ma siccome non avevo assolutamente fiducia in nessuno in questa situazione non l’ho neanche respirato”* (p. 11). Quindi, ha continuato questa P.O. *“il dottore ha parlato di decontaminazione, e poi ho dovuto spogliarmi, tenere le mani aperte e mi son state messe delle scaglie di sapone e mi hanno detto di andare sotto una doccia a insaponarmi”* (p.12) ma, ha aggiunto *“ con me c’erano alcuni poliziotti e dopo aver finito la doccia volevo smettere, il medico però mi ha obbligato a continuare e l’acqua era molto fredda”*. (p. 13). Qui BRAUER ha ricordato di aver atteso circa 10

minuti, (ovviamente bagnato e infreddolito) e *“dopo di ciò il medico mi ha asciugato con una salvietta di carta, poi mi ha messo una cappa di plastica verde scuro che dietro era aperta, che è stata chiusa con dei legacci dietro, non arrivava neanche alle ginocchia, dopo di ciò il medico mi ha messo il mio marsupio”*, e ha aggiunto: *“ero scalzo”* e *“avevo molto freddo.. un poliziotto mi ha preso per la nuca, ha premuto la mia testa verso il basso che ero quasi accucciato con il viso quasi sul pavimento e in questa posizione sono stato portato nella cella”* passando tra *“persone in divisa sia a destra sia a sinistra”* (p. 15) e *“mentre sono passato nel corridoio ho ricevuto dei calci e delle percosse e sono stato anche insultato”* (p. 15). Prosegue dunque, nei confronti di questa p.o., dopo l’aggressione perpetrata sul piazzale, il tentativo di destrutturazione della sua coscienza di cittadino, cioè di individuo soggetto di diritti, capace di autonomia e di giudizio: il medico alla cui attenzione viene portato gli comunica che è stato contaminato dal gas lacrimogeno, e opera su di lui senza preoccuparsi delle sue condizioni generali: il medico non si preoccupa di spiegare cosa gli praticherà, non lo soccorre psicologicamente. BRAUER ignora cosa emetta la maschera che gli applicano sulla bocca, sa che i pubblici ufficiali di questo Paese lo hanno trattato impunemente così come è appena accaduto, e ora il medico opera la decontaminazione spogliandolo nudo, facendolo stare a lungo sotto una doccia fredda, lasciandolo nudo bagnato e tremante per dieci minuti, asciugandolo sommariamente, e consegnandolo nudo, vestito solo della cappetta verde, scalzo, ancora tremante e atterrito, ai poliziotti che lo trascinano per un corridoio dove altri lo colpiscono e lo ingiuriano. Ciò che rileva a questo punto, peraltro, è quanto il medico vede e sa, e che cosa il medico non fa, sottraendosi al suo dovere, poiché, dalla dinamica così ricostruita, emerge palese in primo luogo che BRAUER è stato vittima di una congerie di reati, e ne reca le tracce sul corpo e inevitabilmente sul piano psicologico, in secondo luogo che la decontaminazione, pur se efficace e doverosa, avviene con modalità che aggravano le condizioni psicologiche della vittima e la espongono ad altri danni: BRAUER è trattato come un oggetto e non come una persona. In terzo luogo il medico vede benissimo come i poliziotti afferrano e trascinano questa vittima nuda scalza tremante e atterrita per il corridoio, dove altri reati verranno immediatamente commessi nei suoi confronti. E di ciò la sentenza si occuperà quando dovrà trattare le imputazioni a carico del sanitario. Nella cella, dove Brauer viene condotto *“tutti dovevano stare con le mani alzate e le gambe divaricate contro il muro...mentre c’erano dei funzionari sulla porta che facevano la guardia e spesso molti poliziotti venivano nella cella .. a correggere la nostra posizione...e nel farlo hanno in ogni caso tirato dei calci contro le persone e personalmente mi ricordo di aver ricevuto un calcio dal poliziotto contro le caviglie perché voleva che divaricassi maggiormente le gambe, questo faceva però molto male perché non avevo le scarpe addosso e dopo ho avuto degli ematomi sulle caviglie all’interno...e nell’ore notturne era molto freddo non*

c'erano vetri e c'era anche una grande corrente d'aria" (p.17). Qui poi entrarono altri funzionari in borghese,che fecero compilare ai fermati "dei fogli con il nostro nome e un recapito...poi è arrivato uno che ha fatto una croce con un pennarello a ognuno sulla guancia, poi l'ha fatto di nuovo, una croce con un altro colore sulla prima croce, prima blu e poi rosso" (p. 18) e " non ci è stato detto a che scopo" ha aggiunto poi: " ciò ha creato in noi insicurezza... (poi) alcuni si sono lamentati di non poter andare in bagno, hanno chiesto di poter telefonare.. io non l'ho fatto perché mi sono reso conto che non aveva senso, però mi sono lamentato di aver freddo e di volermi vestire" (p. 19). Questa affermazione è significativa: "Io non l'ho fatto perché mi sono reso conto che non aveva senso": l'opera di spersonalizzazione, cioè la congerie di condotte aggressive nei confronti delle vittime, (tra le quali la marchiatura sulla guancia non è secondaria) ha avuto un primo effetto, quello di far comprendere a BRAUER che non esistono forme di comunicazione praticabili sul piano dell'esercizio dei diritti con i suoi aguzzini: restano le richieste che dipendono dalle primarie esigenze biologiche: il freddo, la necessità di andare in bagno, e quando sarà costretto a farlo: "Un poliziotto mi prende per la nuca e preme la mia testa verso il basso, io assumo una posizione accucciata,però non riesco a ricordare di essere stato preso a calci dagli agenti in divisa,però c'erano degli attacchi verbali.. interpretati come insulti dal tono E in bagno sono stato osservato mentre urinavo almeno da due funzionari e poi sono stato riportato in cella allo stesso modo" (p.20). Così come per altre pp.oo., l'aggressione alla persona soggetto di diritti passa anche attraverso la lesione della dignità e del pudore, che per questa P.O. è particolarmente elevata, trattandosi di un uomo pressocchè nudo, costretto in una cella dove c'era "la presenza anche di donne" (p. 21). L'imposizione della postura durerà "più ore... mi sembrava un tempo estremamente lungo e se non fossimo riusciti di nascosto ogni tanto a mettere giù le mani non ce la si sarebbe neanche fatta" essendo stato altresì privato del cibo e dell'acqua: " in tutto il tempo trascorso a Bolzaneto ho ricevuto soltanto un mezzo panino imbottito, secco.. nella prima serata della domenica" (p. 21). Alle sue lamentele contro il freddo, venne poi ovviato, quando " per un po' dopo, ho ricevuto un pezzo di stoffa bianca,come strappato da un lenzuolo, che ho potuto mettere sotto i piedi e più tardi quando ci è stato permesso di sedere potevo sedermi su questo pezzo di stoffa" (p.20). Sempre "quasi nudo nel primo pomeriggio" BRAUER venne portato all'identificazione e "nella parte finale del corridoio mi hanno dato degli indumenti da mettere" (p. 23) e trascinato sempre a testa bassa , venne condotto fuori dall'edificio in un altro dove vide "un altro arrestato con tre poliziotti.. e uno che l'ha minacciato con un accendino di dar fuoco ai suoi capelli" (p. 25). Ma ciò che accade a BRAUER in questa occasione attribuisce agli eventi una specificità ulteriore. Egli ricorda: "uno che era seduto lì mi ha detto qualcosa, io non l'ho capito però mi ha guardato male e quando non ho risposto mi ha fatto il segno... il saluto romano e ha detto -Hitler Kaputt-." (p. 25) Questo episodio, così

apparentemente marginale, si pone tuttavia in stretta connessione con quanto accaduto: la sospensione dei diritti delle persone, insieme con la pratica delle sevizie via articolatesi sul piano di un processo di aggressione alla dignità, all'incolumità, alla libertà di movimento, la fame, il freddo, la privazione del sonno, la sofferenza della fatica per la posizione vessatoria, e il dolore dei colpi subiti sul corpo e sulle caviglie nude, i trascinamenti tenuto per il collo, trovano nel richiamo al segno simbolico della tirannia e all'evocazione del tiranno sterminatore del 900 europeo, il senso che gli autori delle condotte criminali nel sito di Bolzaneto ad esse attribuiscono, e che la Corte ritiene integrino l'aggravante di cui all'art. 62 n. 1 cp, per le ragioni già esposte precedentemente. Qui, ha detto BRAUER, gli venne ingiunto di firmare un documento, sul quale questa p.o. annotò in tedesco “ *senza traduzione firma*” (pp. 26 e 27) prodotto e contrassegnato col numero 135/M (p.26). BRAUER ha inoltre escluso di aver dichiarato di non voler dare avviso del suo arresto ai famigliari e al Consolato tedesco, cosa che viceversa risulta sul documento prodotto dalla Procura della Repubblica, e di aver visto che altri arrestati avevano chiesto invano di contattare un avvocato (p. 28). Nella notte tra il 22 e il 23 luglio, ha poi ricordato di essere stato condotto in una stanza dove dovette “*spogliarsi e fare un giro su se stesso almeno una volta di fronte alle persone che vi si trovavano e poi accucciarsi con il viso rivolto contro il muro, consegnare il suo marsupio e i suoi orecchini*” e ciò davanti al medico che gli aveva imposto la doccia fredda, dove non ha avuto memoria d'esser stato auscultato o visitato clinicamente, fatta salva qualche domanda anamnestica (pp. 30 e 31). Quindi venne condotto nell'ufficio matricola dove venne ancora fotosegnalato, e poi condotto al bus per il carcere di Pavia. Ha ricordato la presenza di altri arrestati come Hachim Nathrath, Sabo Jonas, Treiber Teresa. Quanto alle conseguenze di questi eventi, BRAUER ha detto che “ *per la sostanza spruzzata ho avuto delle infiammazioni, bruciature, ci sono volute alcune settimane prima che guarissi; avevo dolori e quelli più lunghi sono stati quelli della zona sacrale, diverse ecchimosi ed ematomi e quanto alle conseguenze psicologiche ... l'esperienza di Bolzaneto ha portato a far sì che io abbia delle reazioni di paura quando vedo persone in divisa e nei primi mesi quando sono tornato naturalmente non stavo molto bene*”.

- 11) ACHIM NATHRATH trentunenne cittadino tedesco, all'udienza del 21 novembre 2006 ha ricordato di essere giunto nel sito di Bolzaneto nelle prime ore della notte del 22 luglio, e ha detto di aver visto il trattamento inflitto agli arrestati del pulmino che precedeva il suo, tra i quali v'era la sua fidanzata TREIBER Teresa, e quindi notò la postura imposta (quella consueta delle gambe divaricate, le mani alzate, il viso rivolto al muro, n po' chinato p. 4), ha detto di aver visto BRAUER colpito, di aver sentito delle urla, di averlo visto cadere a terra e poi giungere in cella scalzo con indosso solo la cappetta verde (p. 5). Ha quindi ricordato che, quando toccò a loro di scendere dal mezzo, prima di lui HUBENR ricevette “*un colpo sulla testa*” e vi si portò le mani e “*dopo di lui sono sceso anch'io e ho avuto un colpo alla*

testa, e siccome (una persona sulla quarantina, che indossava una tuta grigia, grande, alto, calvo, che parlava bene il tedesco p. 6) non è riuscito a centrarmi mi ha dato un calcio nel sedere” (p. 6). Quindi venne cogli altri costretto nella consueta posizione contro un muro per una mezz’oretta e l’uomo ha chiesto a tutti da dove provenissero “ e ci urlava contro” (p.7). Poi, condotto all’interno, dovette stare nell’atrio “ a lungo contro il muro nella stessa posizione” (p. 7) e qui ha ricordato diverse divise, blu scuro della Polizia di Stato (pp. 8 e 9) e poi, mentre percorreva il corridoio “con le mani dietro alla nuca e piegato e la testa rivolta verso il basso”, ACHIM venne raggiunto da “ colpi con la mano, schiaffi e insulti (stronzi) e da un colpo su un rene” (p.9) quindi condotto in una cella dove dovette riassumere la posizione vessatoria che tenevano le altre persone lì presenti. E lì rimase così “per un tempo veramente eterno” (p.10) “non potevamo parlare” (p.12,) mentre “c’erano sempre dei poliziotti che entravano e facevano divaricare maggiormente le gambe, insultavano, davano dei colpi” (p.11) e da fuori, attraverso l’inferriata c’era qualcuno “che faceva come dei versi da scimmia” (p.11) e “faceva freddo, c’era corrente” (p.12) finchè, quando venne chiaro, “hanno fatto sedere le donne e noi uomini abbiamo dovuto metterci in ginocchio, mi pare con la testa con la fronte contro il muro.. e poi dopo abbiamo potuto sederci” (p. 11). Invano venne chiesto ai poliziotti che entravano nella cella “perché siamo qui? Di che cosa siamo accusati?”, invano vennero chieste delle coperte, che solo la sera dopo vennero concesse (p. 12) ACHIM ha poi detto di essere stato accompagnato in bagno una volta e che la porta del bagno, mentre espletava le sue funzioni fisiologiche, rimase aperta (p. 13) e ha ricordato che vennero portate nella cella persone ferite provenienti dall’ospedale, anche ingessate agli arti e un uomo ingessato a un braccio, che non riusciva a stare al muro “ venne messo al centro della stanza in piedi” e arrivò “un uomo robusto che .. ha contato dando dei colpi sulla schiena delle persone.. a chi era ferito e a chi no e le persone ferite hanno urlato” (p. 14). Poi la persona messo al centro della stanza lamentava di aver la febbre e “in ogni caso è crollato giù ed è stato portato via” (p.14). Solo verso il mezzogiorno “abbiamo ricevuto due o tre bicchieri di plastica con dell’acqua e poi hanno gettato in cella un paio di pacchi di biscotti” (p.15). ACHIM ha poi detto di essere stato condotto al di fuori della struttura in altro edificio per la foto segnalazione, dove gli venne ordinato di firmare dei documenti dove si diceva “che ero in buone condizioni o trattato bene” che egli si rifiutò di firmare nonostante le pressioni e che gli venne detto che era impossibile avvisare i famigliari o il suo consolato (p. 16) e ha escluso di aver mai dichiarato che non voleva dare avviso ai famigliari o al suo consolato del suo arresto, nonostante il documento DAP n. 15/0580173 dicesse il contrario (p.17), così come non era vero che egli avesse dichiarato “Non ho bisogno di un interprete perché capisco bene l’italiano” (p.18) come risulta sul documento redatto nell’ufficio Matricola. Ha quindi ricordato che in cella venne un uomo tarchiato e basso con la tuta grigia che chiese “ chi era

della Diaz e poi ha fatto con il pennarello una croce su una guancia” (p. 18). Ha poi ricordato di non aver potuto dormire perché nella notte “ si sentivano sia le urla di dolore degli arrestati, sia le urla dei poliziotti” (p. 18). Ha quindi detto di un ragazzo polacco che doveva andare in bagno “ma non riusciva a spiegarsi e di notte si è pisciato addosso” (p.19) finchè la seconda notte, quando erano stati divisi dalle donne, “era di nuovo buio chiamavano dei nomi ma non succedeva niente.. c’era un clima di paura, si sentivano urla, urla di dolore, io non sapevo cosa mi sarebbe successo. A un certo punto ho dovuto di nuovo mettermi al muro e siamo stati portati individualmente nella stanza –infermeria- dove mi hanno fatto spogliare e fare delle flessioni e un medico, non so, con una cappa bianca, mi ha fatto qualche domanda” (p.19) e a questi ACHIM mostrò “un’ecchimosi sul fianco, e sul braccio, le spalle, e sulla nuca delle contusioni, dei gonfiori” ma il medico non misurò la sua pressione sanguigna né lo auscultò (p. 20). Infine venne messo “in fondo a sinistra nell’ultima cella, ed era già chiaro e poi mi hanno portato a un bus con le celle... ammanettato per un braccio al braccio sano di un uomo di Saragozza che-.. era incredibile, aveva una gamba completamente ingessata e un braccio ingessato, pieno d’ecchimosi, di ematomi, visibilmente ferito” (p.21) Quanto al danno subito, questa P.O. ha detto: “Innanzitutto ho ancora un bernoccolo dietro alla testa. Poi tornato a Monaco sono andato da uno psicologo che cura questi traumi e lì mi sono immaginato che avesse dei guanti di gomma, di lattice, come indossavano a Bolzaneto per la perquisizione...e dormivo male e ho avuto delle depressioni, e problemi del sonno e mi veniva sempre il panico quando a Monaco mi trovavo in situazioni con persone in divisa.. per due o tre anni e la depressione mi è venuta un tre quarti di anno dopo e sono stato in cura per sei mesi”. Comuni a questa P.O. come a quelle già esaminate, le successioni delle condotte di sevizie fisiche e psicologiche, senza soluzione di continuità, dove l’unico elemento dal quale possa desumersi una sorta di riconoscimento del diritto alla vita, è stato il lancio in cella dei due pacchi di biscotti e la concessione di un poca d’acqua e delle coperte. Viceversa la marchiatura sulle guance, il senso di paura scatenato per l’ignoto pericoloso e incombente, e il fatto che alla P.O. venisse inibita la possibilità di comunicare con l’esterno, avvisando i familiari o il consolato, comportava un ulteriore passo verso la distruzione degli elementi che legano l’individuo alla comunità dei cittadini, che in uno Stato di diritto non viene meno neppure per i rei di gravi delitti. Ne consegue che l’imposizione di sottoscrivere, sul punto, dichiarazioni contrarie al vero, finalizzate o no a preconstituire una prova a favore degli aguzzini, si pone come fatto conclusivo della dinamica di tutti gli altri fatti criminali, definendone la natura di estraneità e di totale contrarietà alle regole della civiltà giuridica europea occidentale. Questo tipo di falsificazione, infatti, praticato da chi era ben consapevole di quali crimini venissero commessi in danno delle vittime, portate davanti a costoro col segno del pennarello sulla guancia, feriti, doloranti, atterriti, assume un valenza di elevata gravità. Gli

autori del tentativo di violenza privata quanto all'imposizione della firma, erano necessariamente consapevoli del significato del loro ulteriore delitto, così come le vittime non si erano mai sognate di dichiarare quanto veniva loro imposto. Le vittime volevano naturalmente e legittimamente l'esatto contrario, come giustamente desidera chi, soffrendo ed essendo in grande pericolo, desidera lanciare un messaggio di aiuto al mondo.

- 12) TREIBER Teresa, all'udienza del 21.11.06 ha ricordato di essere giunta nel sito di Bolzaneto direttamente dalla scuola Diaz verso le ore 01 del 22 luglio, condotta a bordo di un veicolo dove *“non potevo girarmi, in quanto avevo proprio un manganello sulla mia nuca e non ho potuto vedere nulla”* (p. 26). Ora, questo fatto, che altre pp.oo. hanno ricordato, circa le modalità di trasporto nel sito, cioè l'imposizione di posture che limitassero la visuale, che di per sé non ha particolare valenza, potendo attenere alla necessità che l'autore di gravi reati sia tenuto sotto stretto controllo fisico, nel caso che ci occupa è prodromico alla dinamica di quanto accadrà di lì a poco alla p.o.: trasmette cioè, dopo il trauma dell'irruzione nella scuola Diaz, un primo messaggio, e cioè che la vittima, d'ora in poi, sarà in balia di chi l'ha privata della libertà, e che i suoi diritti fondamentali verranno aggrediti e sospesi. Dunque TREIBER ricorda di essere scesa dal veicolo e stata messa con *“le gambe divaricate, le braccia alzate e il viso contro il muro”* ricevendo durante il breve spostamento *“un colpo sulla schiena”* e mentre stava al muro, ha detto di aver *“percepito l'eco del rumore dei colpi e poi delle urla di dolore soffocate”* (p. 27). Ha aggiunto che un funzionario che parlava il tedesco chiese loro da dove venissero, cioè quanto riferito qui sopra da BRAUER, e alla risposta di questi *“In Europa c'è libertà di viaggiare.. è stato picchiato e di nuovo da due funzionari che sono ritornati e si sono messi a ridere e da vicinissimo gli hanno spruzzato del lacrimogeno sul volto... di cui ho sentito l'odore.... e a me n'è andato un po' addosso e il ragazzo si è messo a sputare, e ansimava, ansimava”* (pp. 27 e 28) . TREIBER ha ricordato che c'erano *“almeno sette persone contro il muro e parecchi poliziotti...era un continuo andare e venire, c'era un funzionario che controllava che noi non ci muovessimo da quella posizione”* e *“erano divise grigie”* (p. 29) *“si urlava continuamente”* poi *“siamo stati condotti singolarmente nell'atrio e messi al centro contro il muro nella stessa posizione di fuori e lì sono stata perquisita da una poliziotta che mi ha preso le medicine che avevo con me e le mie chiavi che non mi sono più state restituite”* (p. 30) e ha precisato: *“Avevo avuto prima un'operazione ai reni e avevo una medicina con me per questo.. e c'era lì in piedi un medico, (un medico perché aveva un camice bianco, robusto stempiato sulla cinquantina) che mi ha chiesto se ho compreso bene se fosse tutto a posto... io ho risposto che mi faceva male lo stomaco, (ma) ho dovuto mettere le mani sulla nuca e il funzionario mi ha presa da dietro per spingermi avanti e dalla parte sinistra un poliziotto mi ha dato un pugno nello stomaco e (così) afferrata dai poliziotti ... mi hanno condotto lungo un corridoio tra due file di poliziotti con le mani sulla nuca e la testa*

estremamente abbassata, ..continuando a ricevere colpi e calci e sono stata insultata come “strega” e “prostituta” dette in italiano che ho capito e portata nell’ultima cella sulla destra” (p. 32). Come si è visto, dunque, anche la privazione delle medicine, e l’indifferenza dimostrata dal medico, la perpetrazione dei delitti di violenza privata, di reato ex art.608 cp e di percosse, costituiscono nella percezione della vittima il segno che è in atto la sospensione dei suoi diritti fondamentali e che lì si trova a rischio della vita, comportando la privazione delle medicine necessarie a salvaguardare una funzione vitale come quella renale, la rescissione di un importante legame con la civiltà giuridica, dove vige il rispetto del debole e del malato e gli viene garantita tutela. Successivamente, ha ricordato TREIBER, “tutte le volte che dovevo andare in bagno nel corridoio mi sono stati dati calci e spinte” (p. 32). Nella cella, poi, dovette rimanere nella consueta posizione vessatoria “fino alle cinque e mezza del mattino” e lì “quando eravamo in piedi un funzionario con dei calci ci ha allargato le gambe e mi ha fatto anche sbattere la testa contro il muro quando sono entrata in cella. Mentre dalla finestra senza vetri c’erano sempre dei funzionari che urlavano qualcosa e facevano dei versi di animali, dei suoni stranissimi e poi hanno urlato e dal corridoio ho sentito che urlavano “Heil Hitler!” (pp. 34 e 35). Sul punto la Corte osserva che quanto accade in cella è una diretta prosecuzione di quanto avvenuto sul piazzale e nel corridoio, poiché, ora, le urla animalesche insieme con il grido simbolo del nazismo, comportano una ulteriore rescissione dei legami con lo Stato di diritto democratico. Le vittime, ora, sanno che lì, nel luogo dove vengono seviziate, gli aguzzini hanno interrotto la comunicazione verbale e proclamano i principi più raccapriccianti del XX secolo. Così TREIBER bisbigliando con una parte lesa, (OTTOWAY Kathrin) vede e sa che questa “aveva dei grandi dolori alle braccia e dei dolori terribili e non sapeva come tenere alzato il braccio e dopo ho saputo che aveva il braccio rotto... (ma) non aveva alcun bendaggio” (p. 35). Alle donne poi fu permesso “forse dieci minuti, un quarto d’ora, di inginocchiarsi ma sempre con la testa contro il muro...poi di nuovo in piedi e forse verso le 6 abbiamo potuto accucciarsi mentre gli uomini hanno dovuto restare in piedi e sedersi forse dopo un’ora” (pp. 35, 36) e “più volte sono entrati e hanno bisbigliato sotto voce –DIAZ- e poi ci hanno fatto delle croci con i pennarelli sulla guancia... ed era terribilmente freddo... poi però ho visto una cosa spaventosa, cioè Stephan (BRAUER) che era stato con me fuori al muro era completamente nudo quando è arrivato in cella, da noi e aveva solo una specie di cappa di plastica e aveva un freddo terribile” (p. 36) “Poi io avevo con me un asciugamano e una giacca e glie l’ho data...e mi ricordo un pavimento a mosaico, sporco di sangue secco” (p. 37). Ma TREIBER vede anche altro, come quando riferisce di aver visto un uomo che si urinava addosso (p. 52), di aver “pianto e di aver avuto un crollo psichico come gli altri, .. coloro che erano feriti e stavano molto male.. nella seconda cella una donna turca (GOL SUNA) .. che aveva avuto asilo in Svizzera che stava molto male, aveva solo

una maglietta di cotone e degli shorts e piangeva (perché) le avevano tolto le sue medicine, di cui aveva urgentemente bisogno e abbiamo chiesto ripetutamente che venisse in soccorso qualche medico e anche una coperta calda, ma è stata negata” e “Anna (KUTSHKAU) di Berlino, (che) aveva la bocca gonfissima e sanguinante.. le avevano rotto i denti e stava malissimo. E ha chiesto più volte se potesse sciacquarsi e le è stato negato... poi la donna turca è stata prelevata e riportata indietro senza che le facessero nulla” (p. 41) Sul punto la Corte osserva come anche la vista delle sofferenze altrui rechi sofferenza alle vittime, inani nel tentativo di recarsi vicendevole conforto, di fronte alla gravidanza e all’entità dei segni di sevizia che il luogo reca su di sé, (si pensi al freddo, alla nudità di Stephan Brauer, scalzo sul pavimento freddo e sporco di sangue rappreso, alla marchiatura sul viso) alla privazione del sonno: “Era impossibile dormire, c’era un continuo rumore, urla continue, porte che sbattevano e quando uno si appisolava entrava un funzionario e gli urlava di svegliarsi” (p. 42), alla fame “al mattino tre panini secchi col prosciutto e sei pacchetti di biscotti salati... e poi le vegetariane hanno ricevuto un piccolo tetrapak di succo di frutta” (p. 42), al freddo “nella notte tra domenica e lunedì abbiamo chiesto più volte delle coperte e a un certo punto ci hanno gettato nella cella tre coperte bucate, sporche di sangue, puzzolenti...eravamo 15-20 donne e poi ci hanno dato altre 3 coperte (ma) il pavimento era incredibilmente freddo e tutte noi eravamo infreddolite” (pp. 42,43) e al fatto che anche l’andare in bagno, cioè espletare una funzione fisiologica che nessun sistema giuridico occidentale può negare o mortificare anche ai responsabili di gravi delitti, avviene in modo lesivo della dignità e del pudore: “Il giorno dopo, domenica mattina mi è stato possibile andare al gabinetto. Abbiamo dovuto metterci contro l’inferriata della porta e dire : -scusi. Bagno- e a un certo punto è arrivato un funzionario mi ha preso di nuovo per la nuca e mi ha fatto andare al bagno con la testa bassa, passando per due file di poliziotti.. in bagno ho dovuto tenere la porta aperta.. (“ la porta rimaneva aperta, visibile dalle forze dell’ordine che stavano fuori.. anche uomini” p.49), non c’era neanche carta igienica e quando l’ho chiesta si sono messi a ridere.. ci sono stata due volte.. ho cercato di andarci raramente perché era molto umiliante” (p. 37) e in cella le ragazze mi hanno raccontato di aver avuto il loro ciclo e che non hanno ricevuto nessun assorbente, né niente” (p. 38). Quindi TREIBER ha ricordato di essere stata condotta al di fuori dell’edificio per la foto segnalazione dove “ ho chiesto ripetutamente se potessi avere un avvocato, che potessi vedere l’ambasciatore tedesco, di poter fare una telefonata perché sapevo che mio padre avrebbe avuto paura per me.. l’ho preteso in italiano..ma mi hanno presa in giro.. non capisco molto bene l’italiano, hanno detto una cosa tipo: - Comunque i prossimi anni li passerai in galera” e alle richieste di avvisare un avvocato “ si sono messi a ridere.. poi mi hanno riportato di nuovo in cella.. trasferita nel tardo pomeriggio in una seconda cella dove non è stata imposta alcuna posizione” (p. 40). Quanto al mancato

avviso alla famiglia e al consolato tedesco, questa P.O. ha precisato di escludere di aver mai dichiarato di non voler avvisare la famiglia e il consolato tedesco, avendo appunto chiesto il contrario, ma il doc. 217, a sua firma, prodotto dal PM, che reca la sua firma, e che TREIBER ha detto di non aver visto mentr'era compilato, afferma che la giovane manifestò tale intenzione, di non dare avviso né alla famiglia né al consolato (pp. 44,45). TREIBER ha poi ricordato la vicenda nell'ufficio Matricola, dove i funzionari le imposero di firmare dei documenti scritti in italiano, e *“mi hanno minacciata che altrimenti non sarei uscita da lì, e gli ho detto comunque che io non avevo intenzione di firmarli e quindi hanno smesso di chiedermelo”* (p. 43). Poi, condotta in infermeria, davanti allo stesso presunto medico incontrato all'arrivo nel corridoio, TREIBER ha detto: *“ Ho dovuto spogliarmi nuda e per il funzionario con i capelli biondi lisci non stavo facendo abbastanza svelta e ha iniziato a strapparmi i vestiti di dosso, poi da nuda ho dovuto fare delle flessioni davanti a questo medico piangevo perché lo trovavo umiliante e perché stavo molto male. Mentre ero nuda le funzionarie hanno tagliato il cappuccio della mia felpa...mi hanno tolto tutto, anche la bigiotteria...ho fatto presente che avevo bisogno degli occhiali sennò non vedo nulla ma non se ne curavano e non mi hanno ridato gli occhiali.. riavuti nel carcere di Voghera”* (p. 46) Quindi ha continuato *“ mi facevano domande in italiano.. (ho detto) che non capivo bene, il medico prima e le due funzionarie urlavano contro di me.. ho dovuto girarmi, mi hanno fatto aprire la bocca, ma niente visita, (nessuna auscultazione né misurazione della pressione sanguigna) non sono stata informata di nulla di quello che stavano facendo”* (p. 47). Ne consegue che la quanto accade in infermeria, integra l'ultimo tentativo di destrutturazione della persona soggetto di diritti, concludendosi così, per questa p.o., attraverso la privazione di tutto quello che attiene strettamente all'individuo: la nudità imposta, violando anche i tempi e i modi dello spogliarsi, la sottrazione non solo del residuo di oggetti personali, ma degli occhiali da vista, per cui in assenza di contatti con l'esterno, la minaccia di una lunga detenzione, anche l'impedimento ad esercitare un fondamentale diritto vitale, quello della vista, insieme con la mancata informazione sulle ragioni e sulla natura delle imposizioni, concretizzano non solo un elevato grado di responsabilità a carico dei pp.uu. che operarono nell'infermeria, ma dimostrano che costoro erano a perfetta conoscenza di quel che andava perpetrandosi nella caserma in danno delle persone ivi detenute e che nulla fecero per ovviarvi. Il tutto si conclude con il trasferimento al carcere di Voghera *“ammanettata insieme a un'altra donna che era molto ferita con un braccio rotto”* (p. 48). E anche la partenza dalla caserma di Bolzaneto viene caratterizzata da un ulteriore tasso di violenza: la costrizione a condividere il terrore e la sofferenza fisica elevatissima di una persona a lei ammanettata sotto il dolore che dà un braccio fratturato. Quanto al danno patito, TREIBER ha detto di *“essere stata per due anni in terapia psicologica, Ero agitata, avevo delle situazioni di paura immotivata, problemi del sonno*

problemi a concentrarmi.. e poi una ferita , procurata alla Diaz, alla capsula della mano e problemi di udito” (p. 49,50).

- 13) NATHAN Luthi, svizzero ventitreenne, all’udienza del 7.7.06 ha ricordato di essere giunto nel sito di Bolzaneto tra le ore 01 e le ore 02 del 22 luglio (p. 78) di avere *“ferite non sanguinanti e dolore alla schiena alle spalle e alla testa”* (p. 79) e che un tedesco venne *“portato fuori (dal veicolo) per primo e gli è stato messo in testa un berretto tipo baseball, rosso, (sul quale erano stati disegnati con un pennarello una falce e martello p. 81) .. berretto che già in Questura mi avevano infilato in testa per salire sulla vettura e poi mi hanno picchiato.. durante il viaggio l’ho sfilato”* (p.80) e questo tedesco venne dunque picchiato (p. 81) . Qui, ha ricordato Luthi *“c’erano poliziotti con la divisa nera (p. 87) di fronte all’ingresso distante (da me) 20, 25 metri”* (p.81) e *“quando sono sceso dalla macchina mi è stato chiesto...in italiano e a gesti... dal poliziotto che mi ha fatto scendere di fare il saluto romano (p.82) e “dopo averlo fatto ho dovuto camminare fino all’albero a destra dell’ingresso e stare in piedi contro l’albero con le mani alzate e le gambe divaricate per 5 – 10 minuti... insieme con il tedesco del cappellino ...dove ci sono state fatte allargare le gambe con dei colpi ai piedi”* (p. 83). Anche in questo caso, pur attraverso modalità diverse, il messaggio trasmesso alle vittime è chiaro: le vittime hanno perso il diritto alla dignità personale, attraverso il dileggio, all’incolumità (attraverso le percosse) e al mantenimento delle loro idee politiche, attraverso l’imposizione di fare il saluto fascista, in una sorta di riconoscimento coatto, che lì, dove sono giunte, vigono regole diverse da quelle che disciplinano lo Stato di diritto democratico europeo. Dopo di che egli e l’altro vennero condotti *“ tenendo il viso rivolto verso il basso e le mani sulla testa in modo che le costole non erano protette..e a me hanno preso sempre per i capelli e mi hanno tirato”* (p. 84) nell’ingresso dove *“abbiamo dovuto di nuovo stare in piedi con le mani alzate e le gambe divaricate”* (p. 83). Lì *“siamo stati perquisiti, abbiamo dovuto dare tutto, cinture, anelli, bigiotteria”* (p.84) precisando: *“Avevo due braccialetti, degli anelli i braccialetti sul braccio mi sono stati tagliati via con una tenaglia ..e li hanno gettati in un angolo nella stanza d’ingresso, non li ho più rivisti... mi erano particolarmente cari.. ho cercato di dirlo in italiano”* (p.85). Comincia così la privazione delle cose intime, che incide sul riconoscimento di sé , sulle forme di assicurazione individuale che la persona attribuisce al proprio abbigliamento, ai legami affettivi con le cose. Quindi LUTHI viene condotto per il corridoio, (e ricorda divise blu p. 87 e grigie p. 88) *“sempre a testa bassa e con le mani sulla testa..e siamo stati picchiati, ci hanno preso a calci mentre si passava..e il poliziotto che ci ha condotto alla cella diceva costantemente : - black block black block black block”* e (altri): *- bastardi, che schifo, comunisti”* (p.86). Nella penultima cella dove venne condotto, le persone (uomini e donne, tra cui Fabienne Bodmer p. 89) che erano già lì *“stavano con il volto rivolto contro il muro e le mani alzate contro la parete e.. mi sono state fatte alzare il più possibile le mani contro il muro e*

le gambe sono state fatte divaricare il più possibile” p. 89) e così “*per un tempo estremamente lungo*” e i poliziotti “*hanno gridato sempre e le gambe venivano fatte divaricare sempre con dei calci e le mani fatte alzare più in alto prendendole o con dei colpi di manganello... poi alle donne è stato consentito di sedere e dopo un certo periodo anche noi abbiamo potuto*” (p.90). LUTHI ha quindi detto che “*entravano di colpo in cella anche nel mezzo della notte e dovevamo dire i nostri nomi e la nostra nazionalità...e le persone che venivano dai Paesi tedeschi o da altri venivano trattati brutalmente...con insulti come: -che schifo, bastardi-*” (p. 92). Nel tardo pomeriggio di domenica questa P.O. ha ricordato di aver ricevuto acqua da bere ma niente cibo, ottenuto solo il lunedì mattina (pp. 91, 92). Deve tuttavia rilevarsi come questa p.o. abbia effettuato la ricostruzione della successione delle vicende in modo frammentario , tale per cui i singoli eventi non hanno una collocazione temporale precisa, il che non significa inattendibilità, ma che la gravità dei fatti si è incisa nella memoria su piani differenti, che, a distanza di cinque anni circa dal loro accadere, appare per sprazzi e flash back. A ogni buon conto, le costanti della vicenda narrate da LUTHI sono comuni alla narrazione delle altre pp.oo. come la privazione del sonno per il freddo del pavimento e la corrente d’aria dalle finestre senza vetri, i poliziotti che entravano per fare l’appello (p. 94), la vista di altre vittime sofferenti, come HALDIMANN Fabian “*che, più tardi quando abbiamo dovuto di nuovo stare in piedi, faceva una estrema fatica a restare ancora contro il muro. All’inizio non ce ne siamo accorti realmente, ma a un certo punto è svenuto e ha ansimato e ci siamo accorti che stava molto mal. Dapprima nessuno ha osato dire qualcosa, ma a un certo punto abbiamo chiamato – Medico- e allora il poliziotto davanti alla porta ha guardato lo ha visto e gli ha detto che doveva rimettersi in piedi, cosa che non poteva fare, e dopo un po’ è andato via e poi sono venuti 2 o 3 poliziotti nella cella e gli hanno detto di rimettersi in piedi, pio hanno capito che non stava bene e gli hanno detto di uscire dalla cella, quello ha cercato di farlo, camminava estremamente lento, passo passo, e avevamo paura che crollasse, ma non lo hanno aiutato a uscire dalla cella e poi non lo abbiamo più visto...e non ho visto barelle*” (pp. 95,96). Ha ricordato un uomo nudo, con la cappetta di plastica chiara (p. 97). Ha ricordato di essere stato condotto alla foto segnalazione, dove gli venne ingiunto di firmare dei fogli che egli voleva leggere prima “*ma sono diventati alquanto aggressivi dicendo che dovevo firmare subito*” (p. 98), l’alternanza nella nuova cella tra posizione vessatoria in piedi e il permesso di sedersi (p. 98, p. 108, “*ho avuto l’impressione che qualsiasi poliziotto potesse deciderlo*” p.109) “); la visita medica dove “*prima di me c’era già un uomo nudo, già spogliato che era già dentro col viso rivolto contro il muro..e l’uomo in bianco dietro alla scrivania, l’ordine di spogliarmi, le flessioni per un po’ finchè non hanno detto di smettere e poi siamo stati un po’ in piedi e poi ci hanno permesso di rivestirci*” (p.100) e lì “*non avevamo il permesso di dire niente, (neppure) circa le ferite sulle spalle.. e mentre facevamo quei*

movimenti .. ho sentito che ridevano” (p.100) mentre non venne né auscultato né gli venne misurata la pressione (p.101). Ne consegue che la vicenda nell’infermeria appare come la logica prosecuzione di quanto annunciato al momento della discesa dal veicolo nel piazzale della caserma: il soggetto di diritti, che ha perso il diritto all’incolumità, il diritto al sonno, il diritto a soddisfare la fame, il diritto a non soffrire dolori inflitti senza motivo, il diritto a prestare soccorso a chi sta peggio di lui, diventa oggetto di dileggio, (le risa di scherno mentre nudo fa le flessioni e gira su se stesso) di umiliazione della sua dignità e del suo pudore (è nudo, e deve restare nudo e immobile di fronte a chi non si occupa della sua salute), e di imposizione del divieto di parlare (non può parlare neppure delle sue ferite). Finchè anche LUTHI venne privato anche del diritto di entrare in contatto con i famigliari o di avvisare un avvocato:”Sono sicurissimo che una volta abbiamo chiesto che ci venissero dati dei difensori e riavvisare la famiglia” (p. 103) “una donna della nostra cella che sapeva l’italiano ha chiesto per avere degli avvocati e ha fatto domande sui nostri diritti e anche noi abbiamo chiesto..ma loro non ci hanno preso sul serio e hanno riso” (p. 107) e ha detto di essere “sicuro” di non aver chiesto il contrario, e ha detto che probabilmente chiese anche di dare avviso al suo consolato, ma inutilmente. Ciò significa, ad avviso della Corte, che il processo di spersonalizzazione della vittima tendeva ad essere completo, quando anche i legami esterni, quelli famigliari e quelli riconosciuti dal diritto internazionale sottoscritto dall’Italia, non valevano per i funzionari di Bolzaneto, valendo viceversa l’esatto opposto, essendo stato LUTHI costretto a firmare un documento (quello recante il numero 160 prodotto dal PM) dov’egli avrebbe dichiarato il contrario di quanto ha riferito circa la sua volontà: cioè che non voleva che venissero dati avvisi ai famigliari e al suo consolato del suo stato di detenzione” (p 104) e ha precisato, quanto alla sua sottoscrizione: “E’ accaduto tutto molto velocemente, e non credo che avessero riempito i documenti ma ci hanno detto di firmare velocemente” (p.107). Circa il danno patito, ha detto: “Ho avuto a lungo degli incubi e ora più raramente, stavo con Fabienne, eravamo fidanzati e ci sono stati due o tre mesi in cui ci sottraevamo alla realtà e abbiamo passato tantissimo tempo guardando dei film per sottrarci alla realtà e non abbiamo fatto altro e mi succedeva estremamente spesso che quando qualcuno entrava nella stanza in cui ero io mi spaventava e (entravo) in panico per 10- 20 secondi e questo è rimasto ancora in parte. E poi in generale ero molto intimorito quando vedevo delle divise della polizia”.

- 14) BODMER Fabienne, ventiduenne svizzera, all’udienza del 7.7.06 ha ricordato di essere giunta nel sito di Bolzaneto direttamente dalla scuola Diaz nella nottata del 22 luglio, insieme con altre persone tra cui ha ricordato DIGENTI Simona, e che, ha detto: “Avevo le dita delle mani rotte, una costola rotta e contusioni sulla schiena” (p.33) e “arrivati abbiamo dovuto scendere e metterci al muro (con le mani sulla testa p. 36) presso l’ingresso della caserma dove c’erano già circa 15 persone” (p. 35) dove rimase dai 15 ai

30 minuti (p.38) circondata da molti poliziotti *“che guardavano sempre i miei seni e facevano delle battute se ero maschio o femmina”* (p.37, *che facevano “gesti dicendo che facevano un bel rumore le teste delle persone arrestate e portate prima schiantate contro i muri”* (p 38) così come successivamente le aveva tradotto DIGENTI Simona. Ha ricordato LUTHI che dovette fare il saluto romano. E tutto ciò, rileva la Corte, così come emerso dalle altre deposizioni, attiene ai primi messaggi gestuali, visivi e sonori circa il futuro prossimo che attendeva le parti offese: minacce alla vita e lesioni all’incolumità, umiliazioni della dignità, e plateali richiami al regime dittatoriale. Portata nell’atrio , vicino *“all’ufficio DIGOS e al WC”* (p.40) da agenti che la giovane non riuscì a vedere bene *“perché dovevo tenere le mani sulla testa e poi hanno schiacciato con forza contro le mie dita rotte della mano per farmi tenere bassa la testa”,* BODMER venne *“perquisita e mi hanno preso la maggior parte dei miei effetti personali”* (p. 39) e *“volevano prendere anche i miei anelli però le mie dita erano troppo gonfie”* (p. 40) e qui ha ricordato divise della Polizia di Stato (p. 41). Poi *“di nuovo con le mani dietro alla testa lungo il corridoio (venni portata) sulla sinistra in una cella... dove c’erano uomini in piedi con le mani contro il muro di sinistra e donne sedute contro il muro di destra”* (p. 43), ma lì *“ ho dovuto mettermi con le mani molto alzate e le gambe divaricate contro il muro con gli uomini... poi a un certo punto mi è stato permesso di sedermi tra le donne”* (p.44) e *“il pavimento era di pietra, delle pareti con delle impronte di scarpe di scarpa sopra, del sangue sul pavimento e un’inferriata a una finestra senza vetri ed era molto freddo”* (p. 45). Qui, ha ricordato BODMER *“ogni tanto venivano degli agenti, chiedevano dei nomi e la nazionalità o picchiavano qualcuno o lo mettevano contro il muro.. e anch’io (poi) di domenica perché c’erano dei poliziotti che correvano nel cortile e si sentivano i cani abbaiare e qualcuno ha anche sputato attraverso la grata su un arrestato, penso che fosse giorno ... ho dovuto mettermi contro il muro cogli altri e con altre donne per molto tempo”* (p. 46 e 47). Questa p.o. ha raccontato, a domanda del PM, che erano *“i poliziotti che imitavano i cani per farci paura...e succedeva fuori però è successo che hanno imitato l’abbaiare dei cani dentro, nella cella... era una spiritosaggine di loro, e l’ho sentito anche nel corridoio”* (p.48). Nella cella e nel corridoio, questa p.o. ha detto di essere stata ingiuriata con le parole *“che schifo, bastardi”* e con parole non capite ma dal tono *“molto forte e aggressivo”* e di essere stata percossa con calci nelle gambe durante il percorso per il bagno (atteso dopo due ore dalla richiesta e accompagnata da una donna in divisa coi capelli biondi in grigio, tenuta con le mani sopra la testa e la testa verso terra pp. 51,52) e ha aggiunto *“Non so più quante volte e non mi ha fatto neanche tanto male perché avevo talmente paura che non sentivo”* (p.49, 50). Ha poi ricordato che le persone venivano picchiate sulle mani quando non riuscivano a tenerle su, da personale che vestiva prevalentemente divise grigie (p.50). In bagno BODMER ha ricordato di aver dovuto tenere la porta aperta mentre la poliziotta rimase in

piedi davanti alla porta e che molte delle donne nelle celle ebbero il loro ciclo e chiesero invano degli assorbenti o dei tamponi (p. 53). E qui si evidenzia come la paura e l'umiliazione agiscano in sinergia in modo tale da aggredire anche la sensibilità corporea (*“dopo alcuni giorni che ero tornata a Zurigo sono andata dal dottore perché le dita continuavano a essere molto gonfie però più neanche il dolore perché ero sotto shock”* p. 76) e da intaccare la capacità mnemonica della vittima, che ha poi ricordato, condotta alla foto segnalazione, che, prendendo le sue impronte digitali, resisi conto delle condizioni delle dita *“hanno schiacciato ancora più forte”* (p. 55). Come altre pp.oo. ha ricordato l'estrema penuria del cibo (p. 56) le poche coperte (forse 4 p. 57) ricevute la seconda notte quando ebbe il permesso di sdraiarsi (p.57) e la visita medica dove mostrò a due persone (in borghese p. 75) sedute dietro a una scrivania le dita gonfie e rotte e una dottoressa guardò e disse che non era nulla. (p. 59). In tale occasione, in presenza di uomini (c'erano anche due funzionari nel corridoio, sulla porta semi aperta p. 75) le venne ordinato di spogliarsi, ma quando BODMER disse: *“gli uomini devono uscire (e chiudete la porta p. 75), 76) la dottoressa ha detto : -No, va bene così perché sono dottori-“* (p. 59) e lì *“ ho dovuto spogliarmi e fare delle flessioni e poi chinarmi in avanti per far vedere la schiena e togliermi il piercing dal naso e poi ho potuto rivestirmi ma si sono tenuti il reggiseno... che era a balconcino coi ferri dentro e per questi ferri se lo sono tenuto”* ma *“non le venne palpato l'addome nè venne auscultata”* (p. 60). E si ricorda che la giovane aveva una costola rotta, e quindi, anche ora, come in altri casi, la persona subisce una lesione alla sua dignità da parte di soggetti che hanno una totale signoria sulla sua vita, (gli ordini impartiti non tengono in alcun conto delle primarie esigenze del senso del pudore né delle regole a cui anche i sanitari devono attenersi) e qui BODMER ancora percepisce di non avere alcun diritto all'assistenza medica e al soccorso, e invano mostra loro le sue dita gonfie e fratturate. Nell'ufficio Matricola le venne imposto di firmare dei documenti di cui BODMER non comprese il contenuto, che la giovane chiese invano che venissero tradotti e che non firmò e chiese invano di avvisare i famigliari della sua detenzione, non è certa di aver chiesto di avvisare il console del suo Paese, ma ha escluso di aver detto espressamente che non voleva che i suoi famigliari e il consolato venissero avvisati, così come ha escluso di aver detto che *“non aveva bisogno di un interprete perché comprendeva la lingua italiana”*, sebbene il documento n. 148 intestato Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, prodotto dal PM, dica proprio questo (p. 64, 65), né le fu mai chiesto se intendesse nominare un difensore (p. 65). Condotta infine sul pullman per il carcere, ha ricordato che si trattava di *“un bus con delle piccole celle e noi eravamo in 6 in una cella da 4 e c'era un poliziotto che si è messo una maschera di gomma e aveva una cosa di metallo in mano, come una spranga di metallo con una sera di metallo alle estremità che si può estrarre e far rientrare allungandolo... e colpiva le sbarre con questo aggeggio di metallo”* (

p. 66). Ne consegue, osserva la Corte, che senza ragione alcuna, la vittima venne sottoposta a patire ancora la paura di essere colpita dal capriccio del suo aguzzino, e ciò dopo oltre due giorni di sevizie fisiche (le dita rotte premute sulla testa ai passaggi nel corridoio, i colpi alle gambe) e psicologiche (le varie forme di umiliazione e di spogliazione), nel freddo, col dolore fisico in atto, privata del sonno (la prima notte c'erano agenti che stavano sulla porta a controllare che stessero con le mani alzate p. 67) nella seconda “ *eravamo in 20 in cella con 4 o 5 coperte e non ho potuto dormire: (non dormii) da sabato mattina fino a lunedì notte*” (p. 69) . BODMER ha così raccontato, circa le conseguenze sofferte di aver “*avuto molti incubi, e ce li ho ancora e all'inizio quando vedevo dei poliziotti per strada non riuscivo a passarci vicino e nel periodo successivo volevo vedere tantissimi film perché non riuscivo a concentrarmi sulla realtà e non riuscivo a stare con la gente e non mangiavo più e ho avuto per circa un anno dei grossi problemi nell'alimentazione e sono dimagrita tantissimo*”.

- 15) MARTENSEN Niels, ventiquattrenne tedesco, all'udienza del 20.9.2006 ha raccontato di essere giunto nel sito nella notte del 22 luglio con “*una ferita aperta sul mento, un occhio con ematoma nero, metà del viso gonfio e con diverse ecchimosi e contusioni*” (p.38), ha detto che “ *dovevo camminare piegato perché la schiena mi doleva molto*” , non conserva ricordi precisi dell'ingresso, se non che “*c'erano uniformi grigie e blu scure*” e “*nell'atrio della caserma sono dovuto stare contro un muro con le mani alzate*” (p. 40). Lì dovette restare così per dieci minuti , e poi ebbe il permesso di sedersi con la schiena contro il muro “*ma poco dopo ho dovuto di nuovo stare in piedi contro il muro*” (p.42), quando “ *è passato un medico, io non riuscivo a tenere bene le mani contro il muro, le gambe tremavano ed ero un po' piegato dai dolori.. il medico dietro di me ha fatto una battuta perché stava mangiando un panino e ha detto che prima avrebbe dovuto finire di mangiare il suo panino e poi si sarebbe occupato di me, ei poliziotti che lo circondavano si sono messi a ridere. Quando è arrivato mi hanno fatto girare, ho dovuto aprire la mia camicia, ho sbottonato il primo bottone in alto, ma probabilmente non sono stato svelto abbastanza perché ha preso la mia camicia e me l'ha aperta strappandomela. Gli ho detto che la mia schiena mi faceva molto male, allora ho dovuto girarmi per fargli vedere la schiena, e lui mi ha dato dei pugni sulla schiena dove mi faceva male, io ho tirato un urlo brevemente e i poliziotti intorno si sono messi a ridere di ciò. Poi ho dovuto girarmi di nuovo, mi ha dato uno di quei sacchettiini di ghiaccio e mi ha detto di metterlo per raffreddare l'occhio e a quel punto ho avuto il permesso di sedermi. I poliziotti hanno perquisito le mie cose, (e il telefonino) (messe) sul pavimento e quando volevo tirarle su mi hanno urlato contro e hanno detto che dovevo lasciar stare*” (p. 43). Questa successione degli eventi è stata riportata integralmente, così come narrata da questa p.o. , perchè attiene, in primis, alla fattispecie di cui al capo 95 della rubrica, contestato al dr Toccafondi, e che verrà esaminato e giudicato con le argomentazioni della

sentenza quando verrà presa in esame la posizione processuale di questo imputato, e perché, come si può notare, le modalità di condotta del personale con gli arrestati proseguono sempre secondo il medesimo copione: privazione dell'autonomia di movimento, dileggio (*“era tutto il tempo in cui ridevano, anche mentre io stavo a torso nudo, si davano delle gomitate”* p. 69), percosse, sottrazione degli effetti personali (*“un poliziotto ha pestato con un piede .. il contenuto del mio borsellino, lanciato in un angolo ma mia patente e questa patente non l'ho più rivista, le altre cose sì”* (p. 47) umiliazione della dignità personale. *“(strappata) la camicia...adesso nel corridoio ero a torso nudo.. e sono stato un bel po' in piedi con il viso rivolto al centro della stanza e tanti poliziotti.. e poi condotto nella cella, dov'erano circa 20 persone, ho dovuto di nuovo mettermi in piedi con il viso rivolto contro il muro”* (p. 48) *“ e le mani alzate.. per un quarto d'ora, poi ho avuto il permesso di sedermi”* (p. 51). Altra costante è la limitazione del diritto di comunicare verbalmente: *“Nessuno aveva il permesso di parlare e se qualcuno parlava con qualcun altro arrivava un poliziotto che lo vietava”*, l'infrazione di un' ulteriore sofferenza fisica: *“piano piano si stava facendo chiaro e faceva molto freddo”* (p. 52), la privazione del sonno (*“era così freddo che in tutte e due le notti (avrò) dormito al massimo un quarto d'ora”* (p. 67) insieme con l'accrescimento del senso di solitudine, causato dall'incomunicabilità verbale e dalle difficoltà di quella visiva. dalla stanchezza, dal freddo, e dalla modalità della condotta dei poliziotti: *“Quando sono dovuto andare in bagno venivo preso da un poliziotto per la nuca e spinto verso il basso e dovevo camminare per il corridoio piegato... e c'erano poliziotti sulla destra e sulla sinistra che in parte mi facevano lo sgambetto e mi hanno dato dei leggeri scappellotti sulla nuca”* (p.49), dalla lesione della dignità personale quanto al senso del pudore: *“Nel bagno poi non veniva chiusa la porta e in parte venivano chiamati altri poliziotti per stare a vedere mentre facevo i miei bisogni.. stavano sulla porta in parte mi segnavano con il dito e ridevano”* e ciò accadde *“due volte”* (p. 58); dalla fame e dalla sete : *“ Credo che la prima volta che abbiano portato dell'acqua è stato nel pomeriggio...e un po' di biscotti ancora più tardi e un esiguo numero di panini”* (p. 52). Questo senso di solitudine paurosa risulta essere stato incrementato anche dal fatto *“ che non ci è stato permesso di telefonare o di chiamare l'Ambasciata e su richiesta non ci è mai stato detto perché fossimo lì”* (p. 52). Poi a sera, ha ricordato MARTENSEN, *“le donne sono state fatte uscire dalla cella e portate in un'altra e due ore dopo anche gli uomini.. e lì tutti di nuovo in piedi con le mani alzate e faccia contro il muro.. circa 6 – 8 persone”* (p. 53) *“ e ciò per molto più di un'ora (perché) un vicino aveva un orologio e sbirciavo”* ma *“ dopo mezz'ora un uomo vicino a me sulla sinistra si è accasciato.. aveva delle fasciature ed era ferito, con un gesso a una gamba e un gesso a un braccio e quando era così a terra i poliziotti gli hanno urlato contro e poi l'hanno portato fuori”*. Come è già stato detto per altre pp.oo., anche il dover assistere al maltrattamento di una persona ferita rientra

in un processo di spersonalizzazione destinato a incidere sulla tenuta psicologica dell'individuo, e MARTENSEN, poi, condotto al di fuori dell'edificio, all'identificazione, dovette fronteggiare (li fronteggiò invano) i poliziotti che lo costrinsero a firmare “*dei fogli*”. Infatti questa P.O. ha ricordato: “*Dovevo firmare dei fogli, io ho detto che non volevo firmare e loro hanno minacciato di pestarmi... deve essere stato in inglese.. oppure può essere stato a gesti*” e la cos “*si è ripetuta anche (alla Matricola)*” (p. 55). Quindi, di ritorno in cella “*il poliziotto ha notato che avevo dei dolori perchè non riuscivo a camminare bene e mi ha portato in una stanza (l'infermeria) dove una dottoressa mi ha fatto un'iniezione sulla schiena contro i dolori (p. 56) ...e la dottoressa non parlava assolutamente inglese. Ha visitato la schiena facendo pressione, però con cautela, con attenzione, non come l'altro, e poi mi ha fatto un'iniezione*” (p. 57) e dopo “*sono tornato nella cella e dovevamo stare in piedi contro il muro. Era di nuovo molto freddo e più tardi abbiamo ottenuto 3 coperte per 14 – 15 persone*” (p. 57). Ora, è significativo notare come MARTENSEN venisse ancora condotto in una stanza, di fronte a una mezza dozzina di persone, e lì costretto a denudarsi completamente e a fare delle flessioni e mentr'era nudo, ha ricordato “*ho avuto l'impressione che, proprio perchè avevo difficoltà a farle per via dei dolori me ne facessero fare altre due*” poi “*mi hanno tolto l'anello e il braccialetto... dovevo tirar su i miei vestiti, uno per uno, gli slip e i calzini sentiti con un metal detector e dovevo di nuovo firmare qualcosa, e di nuovo hanno minacciato di pestarmi.. e ho anche firmato (p.60)... e poi ho avuto il permesso di rivestirmi e sono stato riportato in cella*” (p. 61). Infine questa p.o, ha ricordato non solo di non aver potuto avvisare il proprio consolato o i famigliari, sebbene l'avesse chiesto, ma ha escluso di aver dichiarato di non volere che ai famigliari e al consolato venisse dato avviso del suo arresto, mentre il documento 171, prodotto dal PM, contiene il contrario. (p. 63). Quanto alle conseguenze, questa P.O. ha ricordato che il suo medico di famiglia, dal quale si recò al suo ritorno in Germania, rilevò “*un'ecchimosi che aveva il segno di calcio, che il timpano era leso e l'occhio aveva avuto un'emorragia e per alcuni mesi non ho potuto lavorare e per due anni sono stato in terapia psicoanalitica*” mentre la sua professione era quella di “*giardiniere che si arrampica sugli alberi*” (p. 65).

- 16) SCALA Roberta, nata nel 1974, all'udienza del 29.9.06 ha ricordato di essere giunta nel sito verso le 4 o le 5 del mattino del 22 luglio, con “*ematomi sul polpaccio e sul braccio*” (p. 73) e che, insieme con un ragazzo, (col braccio ingessato e una fasciatura alla gamba p. 77) e una ragazza inglesi, venne messa “*con le braccia al muro.. esterno dell'edificio e le gambe aperte e la faccia contro il muro*” (pp. 75, 76) “*per una quindicina di minuti*” (p.77), e lì “*ci hanno fatto togliere tutti i lacci, tutte le cinture*” (p. 75) e poi venne condotta in una cella “*quasi piena*” (p.79), dove SCALA subito si sedette ma dove “*cambiate le persone che erano di guardia.. ci hanno fatto alzar tutti, anche le ragazze, anche chi era malandato, mi ricordo un ragazzo con la*

gamba ingessata, hanno fatto alzare anche lui e mettere con le mani e la faccia contro il muro” (p. 80). Ordine ricevuto sa una persona che vestiva una divisa “blu scura” (p. 83) Tuttavia SCALA ha pure detto “ero frastornata, non capivo quello che stava succedendo.. a sei anni di distanza ho un ricordo confuso” (p. 78) cosicché questa P.O. ha ricordato divise varie, sia della Polizia di Stato (p. 77), sia dei Carabinieri sia della Polizia Penitenziaria (p. 82) e comunque in quella posizione ha detto di essere rimasta “per ore” (p. 83) finché “un altro, ed era giorno” diede ordine che ci si poteva sedere. (p. 83). Mentre stava subendo la posizione vessatoria, SCALA ha ricordato che gli agenti “ ci cantavano le canzoncine di –Comunisti di merda- e una canzone di Manu Chao, (storpiata in) – Te gusta il manganello- , da fuori e dentro nelle celle” (p. 86) e ha ricordato di aver sentito “ delle grida di un italiano che diceva: -Basta- (la sua paura che si trattasse della voce del suo fidanzato Enrico Tomellieri condotto nel sito come lei p.87) ...e un poliziotto giovane che diceva a voce alta a un suo superiore: -Adesso vado dentro e ne picchio uno, uno solo – e il superiore che gli ha detto: -Lascia stare, stai calmo, stai tranquillo e stai fuori- “ (p.88) e ha ricordato che “la ragazza (inglese) col braccio fasciato, che non ce la faceva più ha tirato giù il braccio e si è messa a piangere. È venuto uno e gli ha dato una sberla sulla faccia contro il muro e la testa (è stata) sbattuta contro il muro” (p. 88). Anche in questo caso, dunque, all’iniziale spossessamento della libertà di movimento, fanno seguito le altre condotte, che ledono il senso di incolumità fisica, attraverso l’indiscriminato esercizio del potere sui maschi e femmine, indipendentemente dalle condizioni cliniche, uomini e donne ferite, ingessati o no, costretti, sotto la minaccia e l’inflizione di percosse e lesioni, a stare nella posizione vessatoria, attraverso l’ascolto inevitabile delle grida dei colpiti che implorano pietà, e la paura che ciò scatena nelle vittime frastornate dalla vicenda di cui sono involontarie protagoniste, passando altresì attraverso la lesione della dignità e del pudore: “ Alcune ragazze tornavano dai bagni e piangevano e in particolare una, mi sembra italiana, che mi aveva detto che le avevano sputato (addosso) quando era passata per andare in bagno..e detto –puttana- “ (p. 89), e attraverso forme di autodenigrazione coatta: “a un ragazzo straniero in cella dicevano: - Adesso devi dirlo sono un comunista di merda- “ (p. 90), attraverso la sofferenza della fame e della sete “ dei biscotti verso la sera della domenica e qualcos’altro la mattina del giorno dopo” e la mancata assistenza a chi era in gravi e serie condizioni di salute: “mi ricordo una ragazza che era praticamente senza denti e che gli han dato solo da bere e non da mangiare” (p.91) e “un ragazzo che aveva avuto un attacco d’asma e ha detto agli agenti che aveva bisogno della sua bomboletta spray che aveva nella giacca quando era arrivato a Bolzaneto e loro han fatto finta di non capire per un tre, quattro minuti, dopo di che sono intervenuta e gli ho detto che di asma si può anche morire, di fornirgli la bomboletta e dopo un minuto gli hanno portato lo spray per l’asma” (p. 104) SCALA ha poi ricordato di essere stata condotta all’infermeria, dove “c’era un dottore (sui

40, 45 ani robusto p. 95) seduto alla scrivania e due donne.. una mora, coi capelli lunghi” (p. 94) e lì, insieme con una ragazza di Foggia, venne fatta denudare e le imposero “ di piegarmi sulle gambe ..per una decina di volte.. mi ricordo una che diceva: -Piegati, piegati ancora- e l'altra che a un certo punto ha detto: -Basta-“ (p.96) Lì, le vennero rivolte del domande anamnestiche , ma non venne né auscultata né le venne misurata la pressione sanguigna (p. 97) finchè venne condotta nell'ufficio Matricola, dove le venne imposto di “firmare un foglio dov'era scritto: “arrestata per...” e c'erano i puntini di sospensione e io ho chiesto per cosa visto dovevo firmare quella carta...e loro mi hanno detto: -Firma, al resto ci pensiamo noi-“ (p. 98), Documento prodotto dal PM e recante il n. 215/F sul quale questa P.O. ha riconosciuto la sua firma (p.99). SCALA ha infine detto che la conseguenza dannosa della vicenda è consistita nella lesione della sua dignità di persona costretta a fare azioni contro la sua volontà, “che in un'altra situazione non avrei mai fatto come firmare una carta (coattivamente) e la paura perché non sapevo quello che mi stava succedendo e non si sapeva quello che poteva succedere” (p. 102).

- 17) MOTH Richard Robert, trentaduenne britannico, ha ricordato di essere giunto nel sito di Bolzaneto verso le 5 del mattino del 22 luglio, proveniente dall'ospedale dove, ha detto, gli avevano “dato dei punti al capo e dei punti al polpaccio destro e avevo notevoli estese contusioni alla schiena come risultato dell'attacco della polizia alla scuola Diaz.... E avevano una copertura sul capo che stava sanguinando” (p 2) e lì “ ci fecero stare in piedi contro il muro, fuori, con le mani le braccia divaricate contro il muro per circa 20 minuti... e la mia gamba destra era dolorante e mi era difficile stare in quella posizione... mentre un agente mi spingeva con il manganello... per (farmi) divaricare le braccia e dopo 20 minuti riuscii a farlo capire a un agente di polizia (che) mi consentì di stare seduto” (p. 3 e 4). Fin da subito, dunque, questa P.O. indipendentemente dalla visibilità delle sue lesioni, e dalla sofferenza da esse derivante, è costretta alla posizione vessatoria, la cui gratuità discende dalla sua durata e dal fatto che solo quando MOTH riesce a entrare in comunicazione gestuale con un agente, ne ottiene una sospensione. Poi MOTH viene condotto all'interno, nell'atrio dove subisce una prima perquisizione e un primo spossamento degli effetti personali (p.6), poi attraverso il lungo corridoio fino alla penultima o terzultima cella dove dovette sedere contro il muro”con la schiena rivolta al (centro) della cella... e persone ingessate al braccio e alla gamba e una persona (a cui) avevano tolto i vestiti che (indossava) solo un grembiule di plastica...e c'era un'atmosfera abbastanza intimidatoria per cui era difficile parlare con le persone che erano in cella perché ci minacciavano.. picchiando sulle sbarre col manganello” (pp. 7 e 8). MOTH ha ricordato che “i poliziotti stavano fuori dalla cella ma ogni tanto entravano e ordinavano a ciascuno di alzarsi i piedi, chiedevano il nome e le persone dovevano rispondere e davano gli ordini in maniera aggressiva... io avevo detto – non parlo italiano- e alla fin

fine gridavano e urlavano e ci facevano mettere le mani contro la parete e in un'occasione uno degli agenti entrò e contava le persone e a ogni numero colpiva col suo manganello alla schiena la persona e anch'io sono stato colpito, mentre ero col viso e le mani al muro" (pp. 9 e 10). Circa il colore della divisa di costoro, questa P.O. non è sicura , salvo dire: "Ricordo sia le uniformi grigie sia le altre uniformi" (p. 11). Tuttavia ha detto di essersi sentito " molto minacciato al momento in cui andai al bagno costretto a camminare con le mani sul capo e la testa abbassata e un poliziotto mi tirò per i capelli e quando passai per il corridoio mi diedero dei calci e dovetti muovere il mio corpo per evitare i colpi, (invano)" (p. 13) In tale occasione MOTH ha ricordato che venne profferita contro di lui la parola "bastardo" che è pressochè identica in inglese (p. 14) e ha ricordato che in bagno "la porta era aperta" mentre egli soddisfaceva le sue funzioni biologiche. (p.15). A questo punto ritiene la Corte che sia necessario rilevare come le differenze nelle deposizioni tra SCALA e MOTH circa la durata della posizione vessatoria sono apparenti e non reali. Deve cioè chiarirsi che la capacità mnemonica delle persone è direttamente proporzionale all'intensità e alla natura del tipo di ricordo impresso nella memoria. Ora, nel caso che ci occupa, sia MOTH sia SCALA hanno ricordato le vessazioni connesse con gli ordini impartiti, e le modalità di tali ordini, sia con l'effetto minatorio e l'impatto doloroso, su se stessi, quanto all'imposizione subita, e sul piano emotivo, quanto alle sofferenze altrui a cui dovettero assistere. Ne consegue che gli ingressi nella cella di agenti che imponevano alle vittime di alzarsi in piedi, e di assumere la posizione contro il muro, le urla, le percosse, e i colpi di manganello contro le sbarre, costituiscono un complesso di azioni lesive omogeneo e sostanzialmente coerente in entrambe le deposizioni. MOTH ha poi ricordato che a un certo momento della domenica sera gli uomini e le donne vennero divisi in celle differenti e che, entrato nella nuova cella " siamo stati in piedi con le gambe divaricate le braccia larghe sopra il capo contro il muro " che "nella notte furono date (circa) sei coperte e che le persone tentarono di dormire ma vi era molto freddo" (p. 18) e "quella posizione (in piedi) fu per lungo tempo .. nel periodo in cui fui col viso al muro le gambe divaricate, a causa della ferita al capo ero sul punto di perdere conoscenza.. e altre due persone caddero a terra per il fatto di essere esausti causa la posizione..e mi girava la testa (ma) ho fatto in modo di rimanere in piedi" (p. 19) e qui entrò "la guardia che mi colpì nella schiena" (p. 19) e "le guardie urlavano gridavano in italiano ma io non potevo capire" (p. 20). Qui, poi, ha ricordato MOTH, "(chiesi) a Enrico (Tomellieri) se poteva rivolgersi alle guardie per avere un avvocato... e le guardie han detto di no" (p. 20) e, ha aggiunto " noi cercavamo di capire di realizzare cosa stava succedendo.. a un certo momento sembrava che le guardie dicessero a qualcuno che noi saremmo stati rilasciati presto.. altri che saremmo stati rilasciati dopo parecchi anni"(pp. 20 e 21). Come si evidenzia anche da questa deposizione, gli elementi dominanti sono sostanzialmente tre: uno attiene alla privazione

dei diritti fondamentali: di muovere il corpo, di comunicare verbalmente, di possedere effetti personali, di essere soccorsi perché feriti, di rimanere incolumi. Un secondo attiene all'intimidazione continua, caratterizzata dalla sofferenza fisica e morale inflitta senza sostanziali soluzioni di continuità. Ma il terzo elemento attiene alla negazione dell'individuo come soggetto di diritti, per cui egli non sa perché è stato arrestato, non sa cosa gli sta accadendo e cosa ne sarà di lui in futuro, non gli è permesso parlare con un difensore e, si vedrà in appresso, non gli viene consentito alcun contatto con il mondo esterno (famigliari e consolato). Così MOTH patirà la fame: "(solo) verso le 13 della domenica ci furono dati dei biscotti, uno a testa e un paio di bottiglie d'acqua e successivamente dei panini col prosciutto ma non sufficienti per tutti" (p. 21) e patirà il freddo (p. 21) Ha quindi ricordato di aver avuto *"un forte dolore alla schiena, dovuto alle percosse della Polizia e . chiesi se potevo avere qualcosa che mi calmasse il dolore .. e venne una persona con una giacca bianca (che mi portò) fuori della cella.. mi ha guardato la schiena e ho ricevuto l'iniezione"* (p. 25). Questa P.O. ha quindi ricordato di essere stato condotto nell'infermeria (ma era un medico diverso p. 34) *"alla domenica notte ed ero molto stanco"* (p. 26) dove gli *"fu chiesto di togliersi tutti i vestiti"* (p.26).. gli *"guardarono le ferite"* ma non ricorda né di essere stato auscultato né che gli venisse misurata la pressione sanguigna (p.27), poi venne condotto nell'ufficio Matricola dove gli venne ingiunto, a gesti di firmare dei documenti scritti in italiano che non gli vennero tradotti. (p. 28): *"io ho domandato quali erano i documenti che mi davano da firmare ma nessuno parlava l'inglese, quello che mi dissero è: -Tu devi firmare- e c'era un'atmosfera...-"* (p. 30) .Ha aggiunto che non gli venne chiesto se intendesse avvisare i famigliari o il suo consolato del suo arresto e ha escluso di aver dichiarato che non voleva che ciò venisse fatto, anche se il documento DAP 175, e quello 172 a sua firma, da lui riconosciuta come autentica, prodotti dal PM, indicano il contrario. Dalla convalida di arresto del GIP in data 25 luglio 2001, prodotta dal PM, risulta che *"Si dà atto che l'arrestato a parte la nuca rasata con due vistose medicazioni,ha una fasciatura alla gamba destra,ha tumefazioni molto estese e diffuse sulla schiena,sia sulla parte alta sia che in basso"* (pp. 31, 32). Ha quindi ricordato di aver visto TOMELLIREI Enrico, Nicole DOHERTY, BRAUER Stephan e altri.

- 18) DOHERTY Nicole Anne, ventiseienne inglese, all'udienza del 30.10.06 ha ricordato di essere giunta nel sito verso le 5 del mattino del 22 luglio provenendo dall'ospedale con *"un polso rotto...protetto con un bendaggio rigido.. ed escoriazioni in varie parti del corpo"* (p. 36), e lì, giunta, rimase a bordo della camionetta vedendo altre persone che stavano contro il muro, tra le quali vide il suo fidanzato MOTH Richard, poi, fatta scendere, venne tenuta anche lei *"in riga contro (una rete metallica a mani alzate per circa 20 minuti p. 39) e qualcuno segnò una croce con una penna sul mio viso"* (p. 38).Lì vide un uomo preso per i capelli e condotto all'interno della struttura, e poi anch'essa venne condotta all'interno e fatta attendere *"vicino*

all'entrata” e lì, ha detto “ *quando ero fuori ero abbastanza scioccata, dovuto alla difficoltà di tenere la mia posizione in piedi e avevo freddo..mi sentivo molto spaventata*” (p. 40) Poi da lì venne condotta in una cella, (dove venne messa seduta sul pavimento e per un (paio d'ore p. 45) messa con le gambe aperte e le mani contro la parete (p. 44) sotto l'ordine di persone in divisa che urlavano (p. 45)) fino alla domenica sera, (verso le 22 o le 23 p. 46) quando venne spostata altrove con le altre donne, e ha ricordato che nei passaggi per il corridoio, dovette camminare “ *con le mani sulla testa e la testa abbassata*” (p. 42) tra poliziotti e carabinieri (p. 43, 44)) che “ *ci facevano delle urla nel corridoio, gridavano rivolti a me ma non so cosa dicessero e anche nella prima cella la polizia ci urlava attraverso la porta*” e ha aggiunto che in bagno “ *ci furono due o tre volte in cui non mi fu consentito di chiudere la porta del gabinetto (che) era proprio aperta e c'erano Poliziotti nel corridoio*” (p. 50). Ha detto che nella cella “ *c'erano altre persone che piangevano*” (p.48), ha ricordato l'americana MORGAN che piangeva perché le avevano tagliato un braccialetto e tagliato le sue lunghe trecce, e altre ragazze che piangevano perché i capelli erano stati loro tagliati (pp, 57,58), ha detto che nella notte “ *c'era molto freddo... e le tre coperte vennero divise tra tutte le donne e dovemmo giacere sul pavimento nudo l'una vicino all'altra*” (pp. 49, 50) e per questo non fu possibile dormire e che venne dato pochissimo cibo verso le 14 della domenica e una bottiglia d'acqua (pp. 48, 49). DOHERTY ha ricordato le persone sofferenti, come la ragazza tedesca senza denti che non poteva mangiare, la ragazza turca che richiedeva invano attenzione medica, la ragazza italiana “Roberta” che diede a MOTH il suo cardigan per tamponare il sangue che sgorgava dalla sua testa ferita, l'uomo con la gamba rotta seduta sul pavimento “ *quando noi stavamo con le mani alzate contro il muro*” e l'uomo vestito solo con un grembiule di plastica (pp.51,52,53). La mancata assistenza ai sofferenti emerge nella ricostruzione dei fatti di questa P.O. anche nei suoi confronti, e massimamente là dove per ragioni istituzionale e deontologiche, sarebbe dovuta essere prestata. Infatti, condotta alla vista medica, di fronte a un medico, descritto come “ *soprappeso, coi capelli scuri, di medio bassa statura, vestito in abiti civili,*” DOHERTY dovette denudarsi, consegnare tutti i suoi effetti personali, non venne auscultata né le venne misurata la pressione sanguigna, ma, sebbene recasse “ *un' escoriazione al suo braccio destro, e nella zona tra il fianco e la natica, e, a causa del polso rotto, non riuscisse, al momento di rivestirsi, a indossare il reggiseno, non venne aiutata e dovette rinunciarvi, e il reggiseno venne infilato nella busta che conteneva i suoi effetti personali sequestrati*” (pp. 55,56,57). Tutti questi fatti, rileva la Corte, comportavano necessariamente un verticale abbassamento della tenuta psicologica della persona, proprio a causa della lesione all'autostima (attraverso le varie forme di umiliazione della dignità e del pudore), attraverso una lesione della resistenza fisica (la fame il freddo, la mancanza di sonno), attraverso una lesione dei meccanismi di solidarietà umana, impotente ad

arginare il terrore e la sofferenza di chi era in stato di prostrazione per la sua debolezza o le sue ferite, ingigantendo il senso di solitudine a causa della percezione di essere in balia di persone che disponevano del corpo della vittima. E il senso di solitudine venne accentuato dal fatto che “nessuno ci ha mai domandato se volevo avvisare i famigliari o il consolato inglese” (p. 60) sebbene il documento DAP 201 prodotto dal PM rechi la sua firma. E infatti, solo dopo tutto questo, la p.o. venne condotta in un ufficio dove le venne ingiunto di firmare un documento senza conoscerne il contenuto, di fronte al quale, ha detto DOHERTY: *“Io dissi di no e la Poliziotta cominciò a gridare.. e alla fine l’ho firmato”* (p. 59), mentre, precedentemente, alla foto segnalazione, ingiuntole di firmare un documento senza che lei potesse leggerne il contenuto, al suo rifiuto, ne venne semplicemente dato atto. (p. 65). Il PM ha quindi prodotto il diario clinico di questa P.O.

- 19) JENS Hermann, ventinovenne giornalista tedesco, all’udienza del 3.10.06 ha raccontato di esser giunto nel sito di Bolzaneto tra le 5 e le 6 del mattino del 22 luglio, di ritorno dall’ospedale, dove gli avevano suturato con dei punti una ferita sanguinante alla testa, (p. 29) e di essere stato condotto nel sito, sebbene *“avessi fatto presente di essere della stampa, membro della stampa e di voler parlare con la sua redazione e di volere un avvocato e di voler parlare con il consolato”* (p. 28), insieme con un spagnolo che *“aveva una gamba ingessata e un braccio sul lato destro ingessato e il busto fasciato (che) si muoveva a fatica”* (p. 30) e che stava in macchina *“sdraiato sopra di me perché non riusciva a stare seduto sui sedili”* e già durante il tragitto *“ci avevano (vietato) di parlare”* mentre l’auto era guidata da un poliziotto con i capelli rossi (p. 30). Quindi fin da prima di giungere nel sito il messaggio trasmesso alle parti lese è chiaro: sono sospese le forme di comunicazione inter personali e le possibilità di comunicare con l’esterno, non valgono eccezioni neppure per persone gravemente lese. Una volta sceso dal veicolo, JENS venne portato vicino alla scalinata di ingresso e lì vide due arrestati in piedi contro il muro e *“c’erano (8 o 12 p. 32) poliziotti”* (con divisa blu, compresi quelli che lo avevano appena condotto lì p. 32). JENS ha ricordato che, alla Diaz, *“quando sono stato picchiato sulla testa, poi mi sono sentito male.. me l’ero fatta addosso, e mi sono accorto che avevo delle feci nei calzoni e a questo poliziotto coi capelli rossi e ai medici e alle infermiere ho pregato di procurare un paio di calzoni (ma) arrivato a Bolzaneto questo poliziotto si è messo a chiacchierare coi (colleghi) e faceva segni verso di me e si teneva chiuso il naso per dire puzza.. ma non mi hanno dato biancheria pulita.. la prima volta, in ospedale, sono andato in bagno ma ero confuso e mi girava la testa, la seconda volta, sempre in ospedale sono riuscito a pulire un po’ di più ma stavo male, non ho potuto lavare i calzoni ma solo pulire un po’ con la carta igienica”* (p. 33). Lì, ha continuato JENS, i poliziotti hanno cominciato a fare il saluto romano e hanno detto *“Heil Hitler”*, hanno parlato con gli arrestati in italiano (che JENS non capiva) e *“questi di malavoglia hanno fatto un accenno di saluto”* (p. 31.32, 34); poi uno di

quelli che avevano dato quell'ordine "mi è venuto a odorare e mi ha fatto un segno sulla guancia con una penna.. più volte (mentre) il tutto era molto rumoroso perché molti urlavano contro di me qualcosa.. e anche lo spagnolo è stato segnato" p.35). In tale occasione, ha continuato JENS, attraverso la contestazione del PM che gli ha rappresentato quanto da lui riferito il 21 maggio 2002 *"c'è stato il tentativo di farmi cantare una cosa in italiano. (E cioè al)la domanda:-chi era il capo, noi dovevamo dire, il capo era Mussolini"* (pp. 35, 36). Fin d'ora, dunque, la Corte osserva come questa forma di imposizione assuma, insieme con quanto l'ha preceduta, e soprattutto con ciò che la seguirà poco dopo, il preciso significato di scardinamento dei punti di riferimento dello Stato di diritto: la persona ferita, che, come JENS, reca sul corpo non solo i segni delle lesioni, ma anche le tracce del terrore patito in occasione del suo ferimento, che altro non è la perdita delle feci sotto l'attacco della polizia nella scuola Diaz, è costretta a patire l'umiliazione di restare sporca di feci, è irrisa dai poliziotti, li ascolta inneggiare al nazismo, li vede fare il saluto romano, li vede imporlo ad altri arrestati ed è costretta a proclamare che il capo è Mussolini, che quindi lì, nel sito, d'ora in poi valendo le regole della dittatura, i diritti della persona, quelli della libertà di movimento, quelli dell'incolumità fisica, quelli della libertà espressiva, quelli della dignità (con la marchiatura sul viso e l'irrisione per le feci nei calzoni) sono sospesi. E infatti, subito dopo *"mi è stato fatto girare il braccio dietro alla schiena (e sono stato) condotto nell'atrio"* (p. 37), dove subì un primo spossessamento dei suoi effetti personali: *"abbiamo dovuto mettere tutte le nostre cose dentro delle buste di carta e scrivere sopra il nostro nome"* (p. 37), poi *"mi hanno preso per i capelli e il poliziotto mi ha spinto tantissimo verso il basso poco più su del pavimento e il braccio è stato girato dietro la schiena e ho dovuto percorrere il corridoio fino in fondo con l'ordine di andare avanti dando dei calci e degli spintoni..molto difficile perché le mie gambe erano doloranti, tutto era gonfio, (ma) non mi era del tutto chiaro (da chi) arrivassero colpi, (molto duri di bastone p. 39) calci e sputi"* mentre il poliziotto che lo conduceva vestiva una divisa blu (p. 38) e poi condotto nella cella n. 3 dove egli cedette mettendosi seduto come una ventina di persone già presenti (p. 39). Ma poi entrò nella cella un agente in divisa, che fece una lista di nomi, *"c'è stato molto rumore sono venuti dei poliziotti nella cella hanno urlato in modo esagerato di alzarci tutti e tutti hanno dovuto mettersi al muro con le mani alzate e le gambe divaricate indipendentemente se fossimo feriti o no... e (ciò) per almeno un'ora"* (p. 40). JENS ha descritto gli effetti della posizione vessatoria come molto dolorosi, ma ha detto di aver resistito per la paura, perché *"è successo che delle persone facevano scivolare il braccio giù e allora di nuovo con un intervento violento... (un poliziotto) ha dato calci.. alle gambe, ha picchiato con violenza (un arrestato) e ci si può immaginare che facesse male perché (l'arrestato) era pieno di ingessature"* (p.41). Tutto accompagnato da ingiurie *"cose tipo bastardi"* e *"Carlo Giuliani, dov'è Carlo Giuliani, e.. mi ricordo poliziotti al di là dell'inferriata"*

fuori come se fossero allo zoo... molti degli insulti provenivano da loro” (p. 41) mentre le divise era di vari colori, i berretti erano “ scuri, blu, neri” (p. 42) e da fuori si sentivano dei canti (che uno degli arrestati gli aveva) detto che erano canzoni fasciste” (p. 43). La lesione della dignità, così come anche le altre parti lese hanno raccontato, passava poi attraverso le difficoltà di poter espletare liberamente le funzioni fisiologiche: “(al bagno) non mi è stato sempre possibile andare...più persone aspettavano e bisognava aspettare (p. 43) e anche lì.. si veniva spinti con la testa verso il basso e ogni volta che si passava.. i poliziotti davano calci e facevano lo sgambetto (che egli ricevette), e insulti tipo – bastardi-“ costretto al bagno a tenere la porta aperta” (p. 45), avendo visto una ragazza di lingua inglese tornare “dal bagno piangendo (perché) aveva dovuto spogliarsi con la porta aperta davanti a un poliziotto” (p. 44), umiliato per non essersi potuto pulire “perché all’inizio non c’era neanche la carta igienica... e poi più tardi nel pomeriggio il poliziotto mi ha detto di lavare i pantaloni sotto l’acqua e con la carta igienica sono riuscito un pochino a pulirmi, ma ho continuato a puzzare” e ha precisato “ Fino a sera sono stati a turno Polizia e Carabinieri” (p. 45, 46). Queste forme di mortificazione della persona si cumulavano inoltre con la sofferenza causata dalla mancanza di cibo e di acqua, che diminuivano la resistenza nel tenere la posizione vessatoria (p. 47) essendo stato dato pochissimo cibo e l’acqua solo dopo il mezzogiorno della domenica (p. 48), ed è significativo come venisse agli arrestati imposta un’alternanza capricciosa tra la possibilità di stare seduti e l’ordine di stare in piedi, per un’ora o più e “quando ci rimettevano in piedi contro il muro (era) per poter(cì) picchiare o dar(cì) dei calci” che insieme con la privazione del sonno “non appena si accorgevano che qualcuno stava per mettersi a dormire lo toccavano .con (dei) calci, e lo svegliavano” (p. 50), con la sofferenza del freddo (“ la finestra era aperta, c’era corrente tutti avevano freddo... avevamo chiesto (invano) delle coperte, la sera eravamo completamente gelati... ci diedero una coperta e tre o quattro ore dopo ce l’hanno fatta levare” (pp. 55, 56), il che determinava necessariamente la percezione non solo di essere in balia dei propri aguzzini, ma soprattutto che lì, in quel luogo istituzionale, dove agivano indisturbati agenti di varie polizie, non fosse possibile sperare in alcuna forma di soccorso legittimo, Percezione accentuata dalla vista di persone sofferenti, come “Anna Kutschau”, la “ragazza che aveva tutti i denti rotti davanti e un aspetto orribile e sanguinava (p. 50) priva di assistenza, finchè venne condotta da un medico che le diede qualcosa di refrigerante... e poi è venuta da noi” (p. 51), dove era gigantesco il senso di solitudine e di abbandono: “Jeanette Drejer, col braccio rotto, che chiedeva (aiuto) ai poliziotti perché non c’era nessuno che badasse ai suoi bambini in Olanda” (p. 52). L’essere in balia di persone che avevano ogni diritto sulla persona veniva inoltre accentuato dal modo con il quale le pp.oo, venivano condotte all’espletamento delle varie formalità. E infatti JENS ha ricordato il transito “guardando verso il basso” per la foto segnalazione e il fatto che lì

“hanno preso la mano messa sul foglio e poi mi è stata tenuta la penna in mano e con questa violenza ho dovuto firmare” (p. 54) e ha precisato “mi ricordo della firma e poi ho rifatto il percorso.. però non ho dei buoni ricordi sulla fine, comunque la procedura era violenta e dolorosa, non erano cose in modo cooperativo e volontariamente (il poliziotto) ha cercato più violentemente di ottenere quello che volevano” (p. 55) e quanto accadde alla visita medica, nella stanza dove venne condotto (p. 56) “ ..quando ho pregato che qualcuno mi guardasse la ferita...perché mi faceva male” (p. 57). Lì, ha ricordato JENS c’erano diversi assistenti sanitari, “soprattutto uomini e anche una donna...e un uomo ... in camicie bianco sui 40, 45 anni... mi ha chiesto cosa avessi, gli ho detto che la ferita andava pulita perché faceva male... non ha preso la cosa minimamente in considerazione. Ha detto “ecco ora si deve spogliare.. e mi ha guardato da capo a piedi e poi ha iniziato a visitare i miei genitali....ha guardato da ogni parte il mio pene, (mi dissero di spogliarmi e di sollevare il pene e di mostrarlo da tutte le parti p. 79) ha toccato i miei genitali... e poi ha posto delle domande in un inglese un po’ stentato, se avevo dei problemi con la mia sessualità, se riuscivo ad avere rapporti soddisfacenti con le donne. Ma io gli ho chiesto di sorpassare questa cosa e non ho visto la connessione con le mie ferite.. a me interessava solo la testa” (p.58 e 59). Lì gli vennero poste solo alcune domande anamnestiche ma non venne auscultato né gli venne misurata la pressione sanguigna (p.61). E quindi la visita medica si pone, senza soluzione di continuità, nella serie di condotte lesive della sicurezza, dell’autostima, dell’auto-nomia, intesa come capacità/diritto di auto determinarsi e di esigere il rispetto dei diritti fondamentali connessi con la persona del cittadino. Così JENS vide successivamente una stanza dov’erano “sparse per terra tutte le sue cose e quelle degli altri” e ricevette l’ordine di fare in fretta a cercare le sue e rimetterle insieme dentro una scatola di cartone (p. 62). Ma l’attacco al senso di incolumità e del pudore è stato successivo e caratterizzato da un crescendo di sofferenza e di umiliazione: JENS ha ricordato che prima di partire per il carcere di Pavia, venne condotto in una stanza dove venne fatto “denudare di nuovo... mettermi al muro oltre la scrivania e i poliziotti con calci e con botte, e colpi con molta violenza... ho dovuto fare le flessioni e ..hanno infilato qualcosa nell’ano (forse usando dei guanti per) controllare se avessi qualcosa (dentro)... ero senza occhiali e (dovevo) stare accucciato come un riccio con il volto che dava verso il muro.. poi è arrivato un secondo arrestato e gli hanno tolto la cintura e i poliziotto si dava dei colpi con la cintura nelle mani con un gesto di minaccia...e ho pensato adesso ci picchiano con questa cintura.. si chiamava Holger.. non lo conoscevo ma il nome è stato detto nella stanza e gli hanno fatto sbattere la testa contro il muro” (p. 64, 65). La descrizione di quanto accadde continua con un crescendo raccapricciante: “ Io ho cercato di spiegare (all’arrestato) che volevano che si mettesse anche lui in questa posizione e poi avrebbe dovuto stare un bel po’ di tempo in questa posizione, e poi ci hanno dato dei calci (e

stavamo) con la faccia contro il muro e ricordo che il poliziotto non era soddisfatto e allora mi ha urlato contro ha preso un pennarello e ha fatto un segno sul muro più o meno all'altezza del mio naso e ha detto che io dovevo schiacciare il mi naso contro questo segno e per farmelo capire mi ha schiacciato il naso contro e in questo modo sono dovuto restare parecchi minuti (poi) ci siamo tolti da questa posizione e ci siamo potuti rivestire e i nostri indumenti erano sparsi sul pavimento, ho rimesso le mie cose". E infatti all'umiliazione e alla sofferenza si aggiunge il vero e proprio terrore, quando il giornalista JENS racconta: " Ci siamo rivestiti e quando ho rimesso le mutande c'erano degli animali dentro (che non ho visto perché non avevo gli occhiali – che gli erano stati tolti- p. 66) che si sono messi a camminare sul mio corpo" (p. 65). Dopo di che venne condotto in una cella con MESUT Duman e altri due e "tutti e quattro abbiamo dovuto metterci contro il muro a lungo e (quando) le mie mani scivolavano giù i poliziotti entravano e mi hanno dato dei colpi in modo che alzassi di nuovo le braccia.. due o tre volte, dicevo non è possibile non ci riesco non c'è più forza e allora mi hanno permesso di metter giù le mani e mentre eravamo in piedi ho mostrato che stavo quasi crollando perché non avevo mangiato nulla da molto tempo.. avevo pregato di avere qualcosa.. l'ho ricevuto e mi è stato concesso di stare seduto" (p. 67). Con il che emerge l'assoluta gratuità dell'imposizione finalizzata solo a causare sofferenza alla vittima, tanto gratuitamente, che, ha ricordato JENS, per una terza volta venne condotto in una stanza, dove venne denudato, "messo contro il muro gli venne ingiunto di cercare i suoi effetti personali e quando si furono accorti che lo avevano già fatto hanno interrotto la cosa.. però c'era una grande confusione soprattutto quando gli ho detto che non c'era niente di mio adesso nel corridoio" (p. 70). Anche per JENS vale lo spossamento delle certezze cagionando il senso di solitudine e di abbandono in balia degli uomini in divisa in un sito istituzionale della Repubblica Italiana, tanto che, come aveva già riferito, gli venne detto che era impossibile avvisare la famiglia e il consolato del suo stato di fermo, così come gli venne imposto di firmare dei documenti, in particolare "tre fogli.. e ne ho firmato solo due, quando ho dovuto mettere le mie cose in una scatola.. non avevo capito che era la lista delle mie cose .. e il terzo non capivo assolutamente di che cosa si trattasse e non l'ho firmato" (p.69) e sul punto il PM ha prodotto il documento n. 155/M DAP e il foglio di immatricolazione mod. IP3A/E a sua firma (p. 69). Quanto alle conseguenze, in primo luogo risulta dal verbale redatto davanti al GIP il 25 luglio 2001 "un taglio con diversi punti alla fronte e lividi al torace destro" (p. 71) JENS ha detto: "Sono stato muto per diverse settimane ho fatto la terapia, ho un certificato firmato dal dott Michael BUSHER, psicologo, in data 5.2.2006 Per me (poi) come giornalista mi risultava difficile lavorare.. avevo delle crisi di paura nei luoghi chiusi in situazione di massa di fronte alla polizia e in generale riaffiorava il ricordo" (p. 73)

20) OLSSON Hedda Patarina, ventiduenne, all'udienza del 3.11.06 ha raccontato

di essere giunta nel sito di Bolzaneto verso le 6 del mattino del 22 luglio, insieme con FABIEN, NATHAN e SIMONA, (p. 27)e,. scesi dal veicolo vennero fatti mettere con le mani contro il muro esterno all'edificio principale (p.28) “ *a gambe larghe il viso rivolto al muro e le mani alzate e aperte sopra il capo*” (p. 29) e lì venne percossa con il manganello e le mani alle gambe, alla schiena e alle braccia, pio, condotta all'interno, le vennero prelevati gli oggetti personali e venne condotta in cella, costretta a camminare “*le mani sulla schiena piegate e i poliziotti tenevano ferme le mani dietro alla schiena e tiravano le mani dietro e tenevano la testa bassa*” (p. 31) mentre “*diversi poliziotti cercavano di farle lo sgambetto*” (p. 32). Nella cella venne costretta a mettersi con le mani contro il muro le gambe larghe e il viso verso il muro..e c'erano “*molti con il gesso o con fasciature, cerotti ovunque*” (p. 32). Questa P.O., ha quindi ricordato la presenza di Cecilia Hoglund e in particolare di un ragazzo con una gamba ingessata che doveva stare nella posizione vessatoria (p. 33). Ha poi ricordato di essere stata condotta al di fuori della struttura per la fotosegnalazione, condotta tenuta per le braccia a testa bassa (p. 34) e analogamente tutte le volte che chiese di andare al bagno, “*con le braccia tenute dietro alla schiena e la testa bassa*” quando i poliziotti la spintonavano e cercavano di farle lo sgambetto e costretta a fare i suoi bisogni con la porta aperta e la presenza di agenti dentro il bagno (p. 35). Ha ricordato la penuria del cibo e l'acqua che aveva un gusto cattivo (p. 36) e il freddo e solo sei coperte per tutte soltanto la seconda notte e i poliziotti che “*stavano al di fuori cantavano ridevano li chiamavano – bastardi di merda- e impedivano il sonno*” (p. 37). Ha poi ricordato l'accompagnamento in infermeria, dove dovette spogliarsi nuda, le fecero delle domande anamnestiche, non la auscultarono né le venne misurata la pressione sanguigna, le tolsero i piercing, le tagliarono un dried di capelli ma “ *le due poliziotte volevano tagliarli tutti, hanno preso tutti i capelli e una forbice ..ma lei si è divincolata*” (p. 43). Ha quindi ricordato che le imposero di firmare dei fogli senza spiegarle il contenuto e che sebbene gli arrestati lo chiedessero ai poliziotti, non venne dato il permesso di avvisare i famigliari o il consolato, e cioè sebbene al momento dell'arresto “*qualcuno avesse detto che avevano diritto a una telefonata*” (p. 44). OLSSON ha quindi escluso di aver dichiarato che non voleva che venisse dato avviso ai famigliari e al consolato del suo arresto, nonostante il documento DAP 212/f prodotto dal PM a sua firma (p. 45). Quanto alle conseguenze, ha detto di aver avuto “ *problemi di sonno, incubi, nervosismi*” (p. 49)

- 21) TOMELLIERI Enrico, ventiduenne, all'udienza del 22 dicembre 2006 ha ricordato di essere giunto nel sito di Bolzaneto nella notte tra il 21 e il 22 luglio, affetto da una contusione a una delle gambe e a uno zigomo, proveniente dall'ospedale dove era stato sottoposto a radiografia (p. 4), e di essere stato allineato con altri con la faccia rivolta al muro le gambe aperte e le mani alzate, in presenza della sua fidanzata SCALA Roberta e di MOTH Richard, “ *ferito più gravemente degli altri e aveva problemi ad alzare i*

piedi”(p. 6) e lì rimase per “ 5 o 10 minuti” mentre un agente che vestiva una divisa (della Polizia di Stato p.13) *...e che fece un gesto volgare*” meglio specificato su domanda del PM. “ *Ha scoreggiato verso di noi*” (p.7) mostrando “*il tergo...a 2 o 3 metri*” (p.8). Ecco, quindi in questo caso, che l’aggressione alla dignità delle parti offese passa attraverso il dileggio scurrile, proprio mentre ad esse viene imposta la posizione vessatoria. E ciò ha un significato preciso: questa condotta veicola il messaggio per cui il cittadino viene via via spossessato dei suoi diritti fondamentali: quello alla mobilità del corpo, quello alla reazione verbale all’insulto, ma soprattutto, attraverso la percezione del fatto che i pp.uu. ponevano in essere impunemente e platealmente condotte palesemente illecite. Condotta all’interno della struttura, TOMELLIERI subì nell’atrio una rapida perquisizione e venne privato dei documenti e pure “ *di qualche caramella*” (p. 9), quindi, a testa bassa, con le mani sopra la testa accompagnato da una o due persone venne condotto nella cella in fondo a destra , n. 8 di cui alla piantina allegata alla presente sentenza (p.10) mentre venivano proferite verso di lui frasi come: “*Comunisti per voi è finita la festa*” , e collocato in questa cella in piedi con le braccia alzate (p.11) per un tempo dai 20 ai 40 minuti,. Dove vide MOTH al quale avevano strappato un orecchino, che sanguinava dal lobo dell’orecchio. (p. 12) e che ottenne, a causa delle sue condizioni fisiche, che Tomellieri sostenne verbalmente in italiano, il permesso di sedersi prima degli altri, da parte di una persona che stava fuori della cella e che vestiva la divisa dei carabinieri (p. 13). Questa P.O. tuttavia ha precisato di avere difficoltà mnemoniche, talché la sua ricostruzione non è accurata quanto alla scansione temporale dei fatti. Da questa cella, comunque, venne condotto in una seconda dove c’erano già persone in posizione vessatoria contro il muro e altre a gambe aperte e braccia alzate “al centro della cella”, dove rimase anch’egli in questa posizione “*per un’ora, un’ora e mezza*” (. 21) e ha aggiunto: “ *una persona di queste al centro della cella.. che ha abbassato le braccia è stato preso a calci da un agente in divisa... nei testicoli*” (p. 15). Attraverso l’esame testimoniale, faticosamente, TOMELLIERI ha poi ricordato di aver subito commenti sulle sue sembianze fisiche, quanto “*alla barba da capra*” (p. 16), di essere stato condotto al bagno, dopo un’attesa dalla richiesta, con la testa abbassata (p. 16) dove dovette espletare le sue funzioni “*con la porta aperta*” (p. 23). Ha poi ricordato i biscotti e del pane distribuito nella giornata di domenica (p.19), ha ricordato di aver patito il freddo (p.22) e di aver dormito sul pavimento della cella prima cella (p. 21) e che intervenne una donna con capelli lunghi che fece portare delle coperte. Ha ricordato di aver patito la sete (p., 23). TOMELLIERI ha poi descritto quanto accadde in infermeria, dov’erano una persona vestita da medico e un ufficiale di PG, quando, ha detto: “*Mi ricordo di avere in qualche modo chiesto che venissero rispettati i miei diritti e mi è stato risposto che non avevo diritti perché ero una merda*”, dopo di che “*mi fu chiesto di spogliarmi e di fare le flessioni*”, gli venne rivolta qualche domanda anamnestica ma non venne né auscultato né gli

venne misurata la pressione sanguigna (pp. 26 e 27). E ora la Corte rileva come il messaggio circa la spogliazione dei diritti del cittadino, fin'ora trasmesso attraverso condotte lesive, viene comunicato verbalmente in modo esplicito: TOMELLIERI non ha diritti, neppure quelli del cittadino arrestato, perché “ *E' una merda*”. E, a questo punto, condotto nell'ufficio Matricola, egli non ha più nemmeno il diritto di conoscere il contenuto del documento che gli viene ingiunto di firmare: “ *Mi è stata fatta firmare qualcosa che non ricordo se fosse un foglio in bianco o qualcosa per cui non mi è stato dato il tempo di leggere*” (p. 28). Documento a sua firma, prodotto dal PM col numero 183 DAP (p. 29). Analogamente questa P.O. ventiduenne chiese invano di avvisare i propri genitori (p. 31) e infine ha riferito di aver avuto “ *ripercussioni psicologiche*” che riguardano la sua vita personale, ma di cui non ha voluto parlare. (p. 33)

- 22) VOON UNGER Moritz Caspa Carol, venticinquenne tedesco, attualmente giurista, impiegato nella Commissione Europea di collaborazione tra Polizia e diritto, (p. 51) all'udienza del 17.10.06 ha ricordato di essere giunto nel sito di Bolzaneto nella notte tra il 21 e i 22 luglio con “ *una ferita al braccio, una contusione e mi faceva molto male una gamba*” (p. 24) insieme con altre 7 o 8 persone, di aver ricevuto da un sanitario, dopo l'attacco della polizia alla scuola Diaz, “ *un sacchettino di ghiaccio... ma poi abbiamo dovuto alzare le braccia e non ce l'avevo più*” (p. 25). Lì giunti “ *per un bel po' di tempo siamo rimasti seduti in macchina mi faceva male il braccio e con difficoltà riuscivo a metterlo dietro alla nuca e per questo il braccio tendeva sempre a scendere e per questa ragione ho ricevuto un colpo sulla nuca da dietro.. il bagagliaio era aperto. E poi siamo dovuti scendere (mentre sul piazzale c'era tutta una serie di persone in divisa p. 26) e ci è stato ordinato di metterci contro il muro, le braccia alzate, le gambe divaricate e da dietro ci è stato chiesto (in inglese) da dove venissimo.. io ho risposto Berlino e quello che aveva posto la domanda ha detto: - Ah, allora questo viene con me-*”. Quindi VOON UNGER venne condotto nell'atrio dell'edificio principale e lì “ *con dei calci che han fatto andare più a destra la mia gamba. Mi ha perquisito in modo intensivo... e tutte le cose che avevo indosso.. un borsellino, un telefonino, le chiavi, le sigarette... sono state buttate sul pavimento e mi è stata data una busta per (mettercele) dentro*” (cfr. pp. 26,27.28) e in tale occasione, poiché “ *sul taschino della giacca avevo (come spilla) una stella rossa... in modo molto agitato mi ha strappato questa spilla e mi ha urlato: - Bastardo di un comunista- e mi ha dato un colpo.. sul volto*” (p. 29). A questo punto si rileva, così come per altre pp.oo. come la successione degli eventi sia senza soluzione di continuità: VOON UNGER è ferito, ma non gli viene riconosciuto il suo stato, e quindi viene costretto a perdere il sacchetto di ghiaccio necessario al suo primo soccorso, viene colpito perché, nonostante le sue condizioni precarie, non riesce a mantenere in auto la posizione vessatoria, che, è palese, è del tutto gratuita, non ha finalità alcuna se non quella di causare sofferenza, viene privato della libertà di locomozione, costretto a

posizioni innaturali e dolorose, viene spossessato dei suoi effetti personali, che vengono gettati a terra: viene cioè trasmesso il messaggio concreto della sospensione dei suoi diritti, e viene infatti ingiuriato e colpito per le sue supposte idee politiche. Dopo di ciò VOON UNGER venne condotto in una cella dove *“c’erano già due o tre persone dentro ... con le braccia alzate le gambe divaricate contro il muro”* e ricorda *“uno con una specie di cappa da ospedale quando si viene operati.. scalzo”* (p. 30) e viene costretto come gli altri, *“con le nostre cose per terra ai nostri piedi”* e il divieto di parlare.. *“con lo sguardo rivolto contro il muro.., non avevamo mai il permesso di girarci”* e ciò *“ molto a lungo perché c’è voluto molto tempo prima che si riempisse la cella.. era molto faticoso.. per gli uomini, perché alle donne a un certo punto è stato permesso di sedersi.. divenne giorno.. solo più tardi anche agli uomini..saranno state le 8 del mattino... e poi abbiamo dovuto di nuovo metterci in piedi (per due ore, p. 39) quando nella seconda notte siamo stati portati nella seconda cella”* (p. 31) *“che era l’ultima o la penultima sulla sinistra”* (p. 32). Durante la prima notte, VOON UNGER ha poi ricordato di aver avuto *“molto freddo, c’era il pavimento di marmo, e avevo solo i pantaloni corti una maglietta e una giacca sottile”* e di aver chiesto invano delle coperte.. portate solo la seconda notte, in numero insufficiente e molto tardi (p. 33). Condotta al bagno *“ di sicuro 4 volte.. lo si è fatto girando il mio braccio sulla schiena e facendo in modo che automaticamente la mia testa si abbassasse...e ogni volta che passavo da questo corridoio venivo preso a calci.. da molti funzionari con diverse divise”* (p. 34, 35) e costretto a espletare le sue funzioni fisiologiche con la porta del servizi igienico aperta (p. 35). E, in una di queste occasioni, mentre *“ dovevo andare con la testa piegata verso il basso sono stato tirato su per i capelli da un funzionario massiccio e in divisa.. io ero in questa tensione per cui avevo sia il braccio dietro alla schiena sia i capelli che venivano tirati e quindi tutto era molto doloroso e mi ha detto di dirgli –buongiorno- da prima in italiano e poi in inglese e io non ho detto niente e (lui) l’ha liquidato con un calcio”* (p. 38) Pertanto, la Corte osserva come tutte le manifestazioni biologiche della persona siano ridotte a funzioni coatte e contrarie alle esigenze dell’individuo: VOON UNGER non può proteggersi dal freddo, non può riposare, non può camminare normalmente, non può stare in piedi in modo non doloroso, non può soddisfare i suoi bisogni fisici nella riservatezza del camerino di decenza, non può parlare con gli altri arrestati, non può guardarsi attorno e non può guardare dove va quando cammina, e viene trascinato e mosso come un oggetto in balia dell’altrui capriccio. E tutto ciò intacca pesantemente l’autostima e la capacità di tenuta psicologica dell’individuo di fronte alle avversità, e infatti, se nel corridoio VOON UNGER è ancora capace di opporre un rifiuto silenzioso al suo aguzzino che lo tira per i capelli e gli ingiunge di parlare a comando, quando verrà condotto alla foto segnalazione, dice: *“mi è stata data una pila di documenti con una penna e mi è stato detto di firmare i documenti però questa cosa io prima l’ho rifiutata*

perché non avevo il tempo di leggere e secondariamente era tutto in italiano.. però poi mi si è fatto capire mettendomi la penna in mano e premendomi la mano sui fogli e questa mano che ha fatto questo portava dei guanti.. e per paura ho firmato i documenti” (p. 36). Durante la permanenza in cella, altresì, come hanno detto altre pp.oo., VOON UNGER dovette assistere alle altrui sofferenze senza poter prestare soccorso. Ha ricordato che durante la permanenza in piedi contro il muro nella seconda cella, dove rimase nella posizione dolorosa per “2 ore e 15 minuti” constatati con l’orologio di un arrestato, (p.41) un tedesco con i capelli biondi una fasciatura in testa e un gesso che non riusciva a tenere la posizione vessatoria, “ *ha alzato il braccio, era veramente esausto, è diventato pallidissimo si è messo a tremare e noi attorno a lui abbiamo cercato di parlare con la guardia, che venisse un medico,ma la prima risposta è stata che doveva tirare giù il braccio ingessato ma che doveva continuare a stare in piedi e a un certo punto è crollato con la testa contro il muro e poi pian piano si è accasciato, noi abbiamo cercato di tenerlo su e solo allora le guardie lo hanno portato fuori della cella”* (pp. 40. 41). Sofferenza fisica propria, e altrui, dunque, e umiliazione: condotto in infermeria VOON UNGER ha detto. “*Mi sono dovuto spogliare, forse mi hanno guardato e poi ho dovuto fare delle flessioni ma mi dava l’impressione che fosse più una procedura per rendermi ridicolo in quanto queste persone (mi sembra che ci fosse anche una donna e probabilmente uno aveva un camice bianco) ridevano*”(p. 46) né venne auscultato né gli venne misurata la pressione sanguigna. Ma, oltre a ciò, la resistenza psicologica venne lesa anche dalla fame e dalla sete: “ *solo di giorno dopo la prima notte ci è stata data dell’acqua e a un certo punto dei piccoli panini (al prosciutto).. e poiché c’erano dei vegetariani, quando hanno chiesto di avere qualcos’altro si sono messi a insultare: -comunisti vegetariani-*” (pp. 47, 48). Tutto ciò, quindi, ledendo la resistenza psicologica, innestava la paura, così come le urla, che VOON UNGER ha così descritto: “*Ho sempre sentito ripetutamente delle urla umane ma la maggior parte delle celle erano chiuse e dovevo guardare sempre verso il basso.. ho quasi avuto l’impressione che avessero messo un nastro per farci paura”* (p. 48). E questo agiva in sinergia con il senso di solitudine e di abbandono, accresciuto dal fatto che “*non venni informato delle ragioni dell’arresto (né) mi venne chiesto se intendevo avvisare i famigliari e il consolato*” (p. 48), e ha escluso di aver dichiarato che non voleva che il consolato venisse avvisato del suo arresto, nonostante il doc. 171 DAP, prodotto dal PM a sua firma (p. 49). Quanto alle conseguenze patite, ha detto: “*Avevo troppo freddo e i miei reni non erano del tutto a posto ma poi questa cosa dopo una settimana è andata a posto.. la cosa peggiore è stata che per molto tempo mi ha dato da pensare questa esperienza di umiliazione e di oppressione durante il mio soggiorno a Bolzaneto e per molto tempo tutte le volte che vedevo la Polizia avevo immediatamente paura e mi sentivo di nuovo come fossi a Bolzaneto”* (p. 53). Sul punto la Corte osserva (ma la questione verrà più ampiamente esaminata in appresso) come questo tipo di

conseguenza pernicioso conseguiva alla specifica natura dei crimini commessi nel sito che ci occupa, poiché chi li commise, vestendo una divisa di Pubblico Ufficiale, commettendoli in un sito istituzionale (la caserma trasformata in carcere provvisorio), commettendoli platealmente in presenza di superiori di vari ordini e gradi, commettendoli in presenza e con il plauso di persone che vestivano anche divise diverse dalla sua, materialmente e palesemente accreditò nella vittima l'idea (ulteriormente suffragata dalla durata temporale di tali crimini, dalla loro varietà anche fantasiosa, dalla molteplicità dei luoghi dove vennero commessi) che non vi fosse differenza tra un aguzzino criminale e un funzionario della Repubblica Italiana, per cui l'illecito, la sevizia, erano commessi impunemente proprio perché tutti i funzionari della Repubblica Italiana presenti nel sito con una molteplicità di funzioni, o li approvassero e quantomeno li tollerassero senza impedirli, e, una volta commessi, avutane contezza attraverso le espressioni di dolore, di prostrazione, di paura, nulla facessero per limitarne gli effetti prestando soccorso alle vittime. Condotte assolutamente devastanti sul piano del nesso, necessario in ogni Stato di diritto delle democrazie occidentali, tra i fondamenti costituzionali che le reggono, e i Pubblici Ufficiali che le devono difendere.

- 23) ZAPATERO GARCIA Guillermina, venticinquenne madrilenas, all'udienza del 17.10.06 ha raccontato di essere giunta nel sito di Bolzaneto tra le 2 e le 3 del mattino del 22 luglio (p.55) insieme con VOON HUNGER e Valeria BRUSCHI e che rimase con loro ferma (per 10 minuti un quarto d'ora p. 57) sul furgone nel piazzale *“con le mani dietro al capo... e io ho provato diverse volte a girarmi per vedere i miei amici che stavano dietro e uno degli uomini a lato del furgone mi disse di non muovermi e mi minacciò molto aggressivamente”* (p. 56) e dall'interno del veicolo vide gli arrestati scendere da un altro furgone e mettere verticalmente contro un muro esterno e sottoposti a perquisizione. E poco dopo anche ZAPATERO dovette scendere e venne messa contro il muro a mani in alto e gambe divaricate e perquisita (p. 57),poi, condotta all'interno dell'edificio, nell'atrio, dovette *“consegnare tutto quello che avevo.. il telefonino e i soldi”* e quindi condotta *“sempre con la testa inclinata, me l'abbassava una poliziotta”* (p. 59) *“ e il capo stava a livello delle ginocchia”* (p. 60) in una delle prime celle sulla destra (p. 59). Come si può vedere il trattamento riservato a questa p.o. non è dissimile da quello emerso dalla deposizione di VOON HUNGER: limitazioni funzionali del corpo, minacce, umiliazioni, spossessamento degli effetti personali. Ma quel che emerge è la gratuità delle condotte, poiché la costrizione di una giovane donna a camminare con la testa al livello delle ginocchia non ha altra apparente spiegazione se non quella di causare sofferenza e umiliazione, mentre vi è connesso il messaggio implicito: il cittadino giunto nel sito, non è più considerato soggetto dei diritti inviolabili della persona. E ZAPATERO ha ricordato che gli altri agenti nel corridoio *“ esortavano la poliziotta a essere dura con (me)”* (p. 60). Quindi venne condotta in una cella dove dovette

tenere *“le mani, le braccia divaricate, gambe divaricate e braccia in alto (come) le altre persone.. e siamo rimasti tutta la notte in questa posizione,, ed entravano continuamente uomini in uniforme che controllavano che mantenessimo la posizione e col manganello ci facevano divaricare le gambe se le avessimo più strette e commentavano”* (p. 61). Qui *“ entrò un giovane quasi nudo con una camicia trasparente verde da ospedale, coi piedi scalzi e faceva molto freddo e io non sapevo come questo ragazzo potesse resistere (ma) non ci pensavamo nemmeno in questa situazione e chiedere coperte.. e non parlavamo (nessuno si lamentava per il freddo) non era il momento di dire nulla”* (p. 62). Quest’ultima affermazione è particolarmente significativa, osserva la Corte, perché esemplifica quanto affermato poco sopra: il messaggio trasmesso attraverso le condotte lesive inflitte alle vittime reca, con la paura, la consapevolezza che lì, nel sito di Bolzaneto, non valgano le regole dello Stato di diritto: lì le persone detenute non hanno né il diritto di parlare, né quello di muoversi, né quello di stare ferme in modo non doloroso, né quello di camminare in modo dignitoso, né quello del rispetto del pudore, (si veda la nudità del giovane col camice di plastica), né quello di proteggersi dal freddo, ed è questa la ragione per cui ZAPATERO afferma: *“Non era il momento di dire nulla”*. Poi, più tardi nella mattinata, *“lasciarono che le donne potessero sedersi e un poco più tardi anche gli uomini”* (p. 62). E quanto alla paura e alla sofferenza, questa P.O. ha ricordato *“una giovane svedese molto bella coi capelli scuri molto giovane pure lei e le avevano strappato violentemente i piercing, stava piangendo... e una giovane tedesca che aveva perso tutti i denti con un colpo e aveva molto dolore”* (p. 64). Quanto al senso di solitudine ha ricordato che nessuno le aveva chiesto di avvisare i genitori.. che pensavano che io fossi morta in un incidente automobilistico.. né di avvisare il consolato (pp. 65, 66). Quanto alle imposizioni subite, ha ricordato che, condotta alla foto segnalazione,le venne imposto di firmare un documento che la giovane non poteva leggere, per cui dapprima rifiutò e poi accondiscese, ma sul punto ha escluso di *“aver mai dichiarato che non volevo che venissero avvisati consolato e famigliari”*, nonostante il documento 220 F prodotto dal PM a sua firma (p. 67). Quanto infine al danno subito, ZAPATERO ha ricordato *“gli ematomi (conseguenza di quanto)mi fecero alla scuola Diaz”* e che *“ successivamente andai da uno psicologo che mi certificò uno stress traumatico da trauma con sogni cattivi, pesantezza, incubi o direttamente non poter dormire, angoscia, ansia e perdetti molto tempo a recuperare per una vita normale e credo che quello che mi è successo a Genova è il peggio che mi sia successo in vita mia”*(p.70).

- 24) LANASPA Clavier, venticinquenne spagnolo, all’udienza del 16 ottobre 2006 ha ricordato di essere giunto nel sito di Bolzaneto nella notte tra il 21 e il 22 luglio, provenendo dall’ospedale dove gli avevano applicato un tutore al braccio sinistro a causa di una lesione inflittagli durante l’attacco della Polizia alla scuola Diaz (pp. 36, 37). Lì giunto, cogli altri dovette collocarsi (seduto a terra con le spalle p. 38) contro la parete dove *“c’erano due o tre poliziotti*

che ci stavano controllando e facevano dei commenti tra di loro” (p. 37) e in questa occasione LANASPA aiutò “ SAMPERIZ a scendere perché credo che avesse un danno alla gamba sinistra”. Poi, “piegato senza poter guardare ai lati” venne condotto per un corridoio da un agente in divisa “ con una mano appoggiata (alla testa) e il braccio al collo in una cella dove c’erano 20 o 30 persone” (p. 38, 39) e lì venne fatto sedere a terra ma “ogni tanto entravano credo due poliziotti e ci facevano stare in piedi contro la parete con la testa abbassata ..e le mani alzate.. per (circa) 50 minuti..e (se) da in piedi abbassavi il braccio, ti davano una spinta (a me uno spintone alla spalla p. 42) per farti capire di rimettere il braccio nella posizione richiesta” (p. 41). Qui LANASPA ha ricordato divise della Polizia di Stato (p. 43). Ha quindi ricordato di essere stato accompagnato al bagno (almeno tre volte p. 45) ricevendo dei calci durante il transito per il corridoio dagli agenti che vi stazionavano (p. 44) e che dovette tenere aperta la porta del bagno durante l’espletamento delle sue funzioni fisiologiche (p. 45); l’insufficienza del cibo, e che condotto in una seconda cella, anche lì dovette subire un’alternanza tra la possibilità di stare seduto e l’imposizione di stare in piedi “o verso la finestra o al centro” della cella (p. 46). Ha detto che “nella notte ci portarono in una stanza dove c’era un tavolo come scrivania e ci presentarono cose da firmare” (p. 47) e dove “ ne firmai uno per la pressione psicologica” (p. 48) e ha escluso che gli fosse stato chiesto se voleva parlare con qualcuno del suo consolato..e che “in nessun momento sapevamo quello che era il nostro immediato futuro” (p. 48) così come ha escluso di aver mai dichiarato di non volere che venissero avvisati il suo consolato o i familiari della sua detenzione a Bolzaneto, e ciò nonostante il documento a sua firma n. 15/00006 DAP n. 159/M prodotto dal PM . (p.49). Questa P.O. ha ricordato di aver avuto molto freddo, a causa del suo abbigliamento leggero e che dopo averlo chiesto, vennero portate alcune coperte insufficienti per tutti (p. 50). Tuttavia, a causa degli anni trascorsi dagli eventi al tempo della sua deposizione, pochi sono stati i ricordi della visita in infermeria, dove ha detto che non fu auscultato, precisando però che “ il mio desiderio maggiore era quello di non attirare l’attenzione su di me, perché non sapevo cosa sarebbe successo, non sapevo quello che mi aspettava” (p. 51). Ha quindi ricordato la presenza di MADRAZ JAVIER, di MORET David, di BALBAS, di NOGHERAS.

- 25) FELIX MARQUELLO Pablo, trentaseienne spagnolo , all’udienza del 16.10.06 ha ricordato di essere giunto nel sito di Bolzaneto verso le 2 della mattina del 22 luglio e che “avevo una ferita al capo per la quale ebbi 14 punti, ma a Saragozza dissero che ce ne volevano altri 4. Avevo anche una costola rotta nella parte destra del torace e il dito mignolo della mano sinistra (che mi furono) diagnosticate a Saragozza e avevo un bendaggio” (p. 56) e di essere rimasto in piedi vicino alla porta d’ingresso dell’edificio principale per una decina di minuti, dove un poliziotto gli disse “cabron, cornuto in italiano” (p. 58). Questa P.O. tuttavia ha conservato ricordi

lacunosi delle parole gli agenti gli rivolsero, e ha precisato di aver atteso circa 6 ore prima di chiedere di essere condotto in bagno, avendo saputo delle percosse inflitte durante il passaggio nel corridoio a chi lo aveva chiesto e “*zoppicavo e ancora di più guardavo al suolo per evitare i colpi di cui ero stato informato dai miei compagni*” (p. 59). Nella cella FELIX vide una ragazza “*che stava sanguinando dalla bocca e si vedeva che aveva i denti spezzati e cercava con un fazzoletto di tamponare cercando che il sangue non scorresse troppo con un fazzoletto di carta che sanguinava e aveva gli indumenti macchiati di sangue*” (p. 60) e lì FELIX rimase seduto per una mezz’ora (p. 60), poi venne condotto al di fuori dell’edificio per l’identificazione e “*quando mi fecero la foto fecero dei commenti sprezzanti in merito alla rete (del bendaggio) che avevo sul capo a causa della (ferita, dicendo): -Guarda Alibabà-*” (p. 62). Di ritorno, cambiata cella, FELIX dovette stare in piedi contro il muro con le braccia in alto “*per due ore e un quarto...ma ho avuto la fortuna di essere vicino alla parete ... in un angolo... e ogni tanto potevo riposarmi e abbassare le braccia*” mentre, quando uno lo faceva “*entrava la Polizia e facevano di nuovo sollevare le braccia.. e un ragazzo che aveva un braccio e una gamba ingessati, si vedeva chiaramente che non poteva stare in questa posizione lo obbligavano a farlo e dopo due ore cadde svenuto*” (p. 62). Ora, sebbene FELIX non avesse ricevuto percosse nel sito di Bolzaneto, ha detto: “*nella notte ricordo che si udivano grida in altre celle come se li avessero picchiati, comunque di dolore*” e dovette assistere alle condizioni di sofferenza inflitta con l’obbligo di tenere la posizione vessatoria di chi per questa ragione cadde appunto svenuto, e, insieme con il dileggio e la vista di persone prive di soccorso come la giovane con un’emorragia dalla bocca ferita, ascoltando le parole di LANASPA, BALBAS e di SAMPERIZ colpiti nel corridoio e “*molto terrorizzati da questi colpi*” venne chiaramente sottoposto a elevate sofferenze psicologiche, approfondite dalla consapevolezza di essere finito in un luogo istituzionale italiano dove, da parte di personale che vestiva la divisa dei pubblici ufficiali italiani, perpetravano delitti su persone alla loro mercé, spesso ferite, dolenti e terrorizzate. Altresì FELIX ha ricordato, come le altre pp.oo. di aver patito il freddo, e che le coperte poi distribuite odoravano di disinfettante (altre pp.oo. hanno parlato di petrolio) e non sufficienti per tutti, talché “*optammo per avvicinarci l’un l’altro per vedere se era possibile coprirci tutti e dalla porta capii un commento: -Guarda come si avvicinano come animali-*” (pp. 64, 65). Condotto in bagno, pur con ricordi rarefatti, ha detto di pensare che la porta dovette rimanere aperta (p. 65), che in altra occasione gli ingiunsero di firmare dei documenti che egli si rifiutò di sottoscrivere dicendo: “*Non so che cos’è ho bisogno di una traduzione spagnola*” e non insistettero, che non gli spiegarono mai la ragione del suo arresto (p. 68) e ha escluso di aver mai dichiarato di non volere che venisse avvisati i famigliari o il console del suo Paese circa la sua detenzione a Bolzaneto e ha aggiunto: “*come potrei non volere che la mia famiglia fosse avvisata dopo tanto tempo di assenza e come*

potrei non volere che il Console fosse avvisato in merito alla mia detenzione?” (p. 69) e ciò nonostante il documento n. 170AM140057 prodotto dal PM (p. 69) che fu il foglio rammostratogli che egli si era appunto rifiutato di firmare senza traduzione. Condotta in infermeria, FELIX ha ricordato che *“era notte”* e lo fecero *“denudare”*, e *“la persona col camice riconobbe gli ematomi e le ferite e dettava a un'altra persona che prendeva nota”*, ma non lo auscultarono né gli misurarono la pressione sanguigna (p. 71). Quanto alle conseguenze ha detto: *“Ogni volta che vedevo un'uniforme o un'auto della polizia in strada sentivo ansia e avevo voglia di allontanarmi perché avevo veramente paura..e questo staso durò circa sei mesi, un anno”* (p.74).

- 26) BALBAS AITOR Luis, ventunenne spagnolo, all'udienza del 16 ottobre 2006 ha ricordato di essere giunto nel sito verso le 3 del mattino del 22 luglio, proveniente dall'ospedale dov'era stato condotto per le lesioni subite al piede sinistro in conseguenza dell'attacco della Polizia alla scuola Diaz, dove, sceso dal veicolo con altri *“ siamo rimasti ad aspettare all'entrata, uno o due poliziotti ci dissero –bastardi comunisti- e – stronzo di merda- e mi fecero un segno sul viso con una grossa penna a sfera... poi stetti in una stanza sulla destra”* (p. 79). E fin da subito, osserva la Corte, dunque, l'aggressione verbale si accompagna a una prima forma di spersonalizzazione attraverso la marchiatura del viso. Quindi, da lì, BALBAS venne condotto per il corridoio, costretto *“ a tenere la testa abbassata e (gli) diedero.. colpi con il pugno all'altezza dei reni e.. pizzicotti”* (p. 80) e condotto in una cella dov'erano altre persone e dove venne collocato *“in piedi con le spalle alla parete, poi poté sedersi... ma condotto (sempre nella notte p. 82) in una seconda cella (la penultima o l'ultima sulla destra) dovemmo stare col volto rivolto alla parete e con le braccia sollevate e così siamo stati dalle due alle tre ore... e quando le persone non ce la facevano a tenere le braccia sollevate, la Polizia entrava, entrò parecchie volte e mi diede l'impressione che colpissero chi non obbediva agli ordini”* (p. 81). BALBAS ha aggiunto che, condotto al bagno, un poliziotto parafrasò *“una canzone di Manu Chao cambiando le parole in – Me gusta Polizia me gusta tu- e in modo abbastanza esplicito m'invitò a cantarla”* (p. 83). Questa P.O. ha poi ricordato che *“un poliziotto entrò nella cella portando dei panini.. insufficienti per tutti... e in una situazione portarono delle bottiglie d'acqua .. e verso la fine diedero alcune coperte non sufficienti per la gente eravamo tutti abbastanza scoperti e faceva abbastanza freddo”* (p. 85). Condotta alla foto segnalazione BALBAS ha ricordato di essere stato costretto a firmare alcuni fogli (pp. 85, 86) e ha precisato che non gli venne chiesto se volesse avvisare della sua detenzione i famigliari e il Console del suo Paese (p. 86) né dichiarò mai che non voleva avvisarli, nonostante il doc. N. 131AM a sua firma prodotto dal PM (p. 87). Infine questa p.o. ha detto di non aver ricordo alcuno della visita medica. Quest'ultima circostanza, circa l'assenza di ricordo, è significativa del fatto che questa p.o. (come molte altre che l'hanno dichiarato in modo esplicito) ha ricordi rarefatti, sufficienti comunque per evidenziare, anche in questo

caso, che il trattamento subito atteneva alla costrizione della postura, alla perdita della libertà nell'incedere, alla costrizione della volontà di espressione, e alla violazione dei diritti fondamentali quanto alla comunicazione con i familiari e il Consolato.

- 27) SANZ MANDRAZO Francisco, trentottenne spagnolo, all'udienza del 25.9.06, ha raccontato di essere giunto nel sito di Bolzaneto nella notte tra i 21 e il 22 luglio e all'arrivo “ *mi tolsero tutto ciò che portavo ...e qualcuno mi marcò (sulla guancia p. 8)... con un pennarello a sfera... e mi sentii male per il fatto che mi abbiano segnato*” (p. 5). Anche in questo caso, l'immediato messaggio trasmesso al prigioniero consiste nello spossamento dei suoi effetti personali e nella marchiatura, marchiatura che ha un alto significato simbolico: il cittadino d'ora in poi verrà assimilato a un oggetto via via privo di diritti, e di questo significato simbolico il trentottenne SANZ MADRAZO è subito consapevole. Poi venne condotto in una stanza dov'erano persone vestite di “*blu scuro.. molto elegante*” (p.7) “*dove mi fu chiesto di firmare una carta che io non sapevo cosa fosse*” (p. 7), dopo di che venne “*trasferito nell'ultima cella a sinistra*” (p.10) dove c'erano altre persone sedute e venne messo a sedere come loro (p.10) ma poi “*quando fummo in numero sufficiente.. ci fecero alzare e porre con il viso alla parete*”(p.13) per un tempo che SANZ MADRAZO non ricorda ma “*le mie braccia erano stanche,m veniva giù da sole, dalla stanchezza non si riusciva a tener(le) sollevate (p.14)... e i poliziotti, due, (vestiti di blu scuro p. 15) entravano e lo dicevano in italiano: -Alzatevi e mettetevi in quella posizione-*” con un alternanza di tre o quattro volte (p. 15). Da ciò si evince, osserva la Corte, la gratuità dell'imposizione della posizione vessatoria, priva di significato che non sia quello apparente di causare sofferenza alle vittime. E analoga sofferenza, che oltre ad essere fisica, era morale, da porsi in relazione con la marchiatura del viso, era il transito nel corridoio con il capo tenuto forzatamente “*molto inclinato in avanti... e scontrai contro un poliziotto ... che mi diede un colpo con il corpo*” (p. 17). SANZ MADRAZO ha poi ricordato di esser stato condotto in un'altra cella da persone che vestivano una divisa grigia, dove dovette stare con le “*mani alte e viso alla parete*” (p. 20) dove poi “*portarono quattro o cinque coperte e c'erano persone senza pantaloni che avevano delle abrasioni... e ci fu consentito di stare in posizione orizzontale al suolo*” (p. 20). Ha ricordato che a mezzogiorno nel pomeriggio della domenica vennero portati nella cella acqua e panini (pp. 21, 22), ha ricordato le canzoni cantate dal personale che stava nel piazzale, e l'episodio del denudamento, del flessioni in una stanza buia con una luce sulla scrivania, dov'erano poliziotti vestiti di grigio che gli tolsero orecchini e piercing (p. 24,25) ma non ha ricordato alcuna visita medica, e nessuno che visitasse la sua ferita e il livido che aveva su una gamba, né alcuno che lo auscultasse o gli misurasse la pressione sanguigna (p. 26, 27). Ha poi detto che non gli venne chiesto se volesse avvisare i familiari e il Consolato del suo Paese e ha escluso di aver mai dichiarato di non volere che venissero

avvisati famigliari e Consolato, nonostante il documento n. 178 a sua firma, prodotto dal PM (p. 28, 29 e 30).

- 28) SAMPERIZ XAVIER Francisco Benito, ventisettenne spagnolo, all'udienza del 25.9.06 ha ricordato di essere giunto nel sito di Bolzaneto verso le 5 o le 6 del mattino del 22 luglio proveniente dall'ospedale dove era stato condotto dalla scuola Diaz, e aveva *“una ferita lacero contusa alla gamba sinistra, con una piccola fasciatura.. e parecchie contusioni al braccio destro...con un tutore”* (p. 34), e venne collocato nell'atrio (per dieci minuti p. 38), seduto sul pavimento con altri giovani dove *“passò un poliziotto (in divisa della Polizia di Stato p. 38) e mi diede un calcio alla gamba ferita”* (p. 37). Nel corridoio erano comunque presenti persone che vestivano anche divise della polizia penitenziaria (p. 37). Da lì venne condotto in una cella (forse la terza lato destro p. 38) dove vi erano altre persone *“con le braccia in alto e guardando la parete in piedi” e anch'egli venne messo nella stessa posizione* (p. 39) per circa un quarto d'ora e poi venne fatto sedere e gli fu vietato di alzarsi in piedi (p. 40). Ha quindi ricordato che dal corridoio venivano ingiurie come *“Bastardo. Mierda”* da persone che egli non vedeva (p.41). SAMPERIZ ha quindi ricordato di essere stato condotto, su sua richiesta *“cinque volte al bagno.. e nel corridoio la situazione era molto tesa... (mi) facevano andare col capo molto abbassato, con le mani in alto e mi prendevano sempre per la spalla che avevo ferita.. e già prima di uscire (dalla cella mi) facevano uscire nella posizione ..per cui io non potei vedere chi era che mi prendeva...e (ciò) è accaduto tutte e cinque le volte”* (p. 43). Anche in questo caso, osserva la Corte, SAMPERIZ subisce una continua aggressione alla sua dignità, alla sua incolumità, al diritto di esercitare i diritti fondamentali del mantenimento dell'integrità della persona, quanto al movimento del corpo, costretto a stare o dolorosamente in piedi, o coattivamente seduto, a camminare in modo umiliante, a patire dolori inflittigli gratuitamente per le modalità di trascinamento nel corridoio. (p. 55) Condotta in altro edificio per la fotosegnalazione , al ritorno *“visto che non potevo camminare bene (il poliziotto) mi portò in infermeria”* (p. 45), dov'erano tutti uomini e dove gli venne praticata un'iniezione di calmante (p. 46) e poi in cella poté stare tutto il giorno seduto al suolo (p. 46) e dove verso mezzogiorno e successivamente ricevette per due volte un po' di cibo e acqua, ma in quantità insufficiente (p. 47) *“ c'erano ventisei persone e tredici panini imbottiti”* (p. 48). SAMPERIZ ha poi ricordato di essere stato condotto in infermeria dove c'erano *“più persone, ragazzi e poliziotti, e lì iniziarono a toglierci orologi anelli braccialetti e in mezzo a tutto pieno di persone mi fecero spogliare nudo... mi tolsero tutti i miei vestite mi guardarono i capelli, le scarpe e una borsa, con la medicina per l'asma e queste non me le restituirono”* (p. 49). Così, rileva la Corte, lo spossamento degli effetti personali, si accompagna alla lesione della riservatezza (nudo in mezzo a tutti gli altri di fronte ai poliziotti) e all'inflizione del sentimento di paura connesso con la privazione di un

farmaco salva vita come *“la medicina per l’asma”* che no gli venne più restituita (p. 55). E questo senso di angosciata solitudine venne accresciuto dal fatto che *“in un altro ufficio ci diedero da firmare un foglio dove c’era scritto .. che non volevamo interprete, e non volevamo il Console”* mentre *“io domandai che fosse informato il mio Console.. e (per risposta ottenni): -Firma-“* (p. 50). Dopo di che *“era sera... ci fecero tutti alzare.. ci trasferirono in una cella (forse la n. 3 della piantina allegata).. in piedi mani alto..e nel corridoio c’erano dei poliziotti che ti facevano segno di andare là e nella cella poliziotti che dicevano – vieni qua-“* (p. 51) e vestivano la divisa della Polizia di Stato (p. 52). *“Lì un poliziotto in abito civile...mentre ci contava ci diede un pugno nel petto e a me che avevo il braccio accostato allo sterno in quanto avevo il tutore mi diede un calcio..nella parte alta della coscia sinistra”* (pp. 52, 53). Sofferenze fisiche, dunque, patite personalmente, e viste sulle altre vittime *“c’erano persone che non potevano stare in piedi.. avevano la gamba con dei tutori..persone che stavano male”* (p. 56) e colpi sulle ferite e accrescimenti gratuiti della sofferenza.

- 29) MORET FERNANDEZ David, trentenne spagnolo, all’udienza del 25.9.06, ha ricordato di essere giunto nel sito all’alba del 22 luglio provenendo dall’ospedale dove era stato condotto dopo l’attacco della Polizia alla scuola Diaz, affetto da *“una frattura al gomito destro e anche rotto il dito medio della mano sinistra e contusioni varie”* (p. 59) con braccio e dito bendati (p.60) e *“appena scesi dal veicolo ci portarono di fronte a un edificio.. eravamo 4 o 5 arrestati e una persona con la pettorina sui cui era scritto – Polizia- ci segnò con un pennarello sulla guancia”* (p. 61) Quindi venne condotto in una cella dov’erano persone sedute, ma *“vi furono tre momenti durante la mia sosta (a Bolzaneto) in cui fummo obbligati a stare in piedi col viso rivolto alla parete e le mani alzate... ognuna per circa un’ora”* (p. 65) *“una al mattino, una volta a metà pomeriggio e una terza volta alla sera”* quando *“fummo traslati in una cella dall’altra parte.. e il giorno successivo di nuovo”* (p.66) e MORET ha detto di aver cercato, quand’era costretto, ad alzare anche il braccio ferito, mentre i poliziotti mettevano la testa nella cella per sorvegliare (p. 67). Ha ricordato poi *“grida, urla e grida .. da altre celle”* (p. 68), di aver chiesto una volta di andare in bagno e dopo un’attesa di circa 15 minuti,(p.68) di esservi stato condotto *“ camminando con il capo abbassato guardando il suolo”* (p. 63) dove dovette tenere la porta aperta (p. 69). MORET ha ricordato ingiurie come *“bastardi”* e che *“da fuori ci sputavano attraverso la finestra”* (p. 69) e *“ cantavano la canzone -bandiera rossa con le parole cambiate.. e con un tono dispregiativo”* (p. 70). Emerge da questa ricostruzione di MORET FERNANDEZ, così come da quella delle altre pp.oo. l’aggressione alla dignità e al pudore della persona, l’inflizione di una postura dolorosa senza ragioni che non siano quelle apparenti di causare sofferenza, la spersonalizzazione connessa con la marchiatura del viso, la denigrazione verbale, la costrizione a camminare in modo innaturale, e soprattutto, la trasmissione del messaggio che nel sito di Bolzaneto non

valessero le regole della civiltà occidentale per cui anche i prigionieri feriti e doloranti hanno diritto al rispetto e al soccorso. A ciò deve aggiungersi la costrizione a patire il freddo “ *avevo freddo, sì sì*” (p. 71); la costrizione a patire la fame “ *ci lasciarono nella cella il lunedì una borsa con dei panini imbottiti ... meno delle persone.. ne mangiai mezzo*” (p. 71), la costrizione ad attendere , fuori della struttura “*in piedi per 20 minuti,mezz’ora*” prima della foto segnalazione. E quest’ultima, apparentemente neutra, non lo è affatto, osserva la Corte, sol che si ponga attenzione alle condizioni di prostrazione, e di tensione nervosa di persone che stavano vivendo lo stress psicologico della paura e la sofferenza fisica causata dalla posizione vessatoria, dalla privazione del sonno, dalla perdita di energie per la penuria del cibo, e tutto su corpi già feriti. Quindi MORET ha ricordato di essere stato condotto in una stanza dov’erano almeno tre persone e dove “ *mi misero contro la parete.. mi fecero denudare, voltare, fare un giro completo e si vedeva che ero bendato con il tutore sul braccio*” (p.74) né venne auscultato né gli venne misurata la pressione sanguigna, (p. 75), e poi poté rivestirsi e gli fecero firmare un foglio redatto in italiano (p. 76). Ha poi escluso di aver dichiarato che non voleva che venisse avisato della sua detenzione il Console spagnolo e il famigliari, sebbene il PM abbia prodotto il doc. n. 170 a firma di MORET (p, 77).

- 30) NOGUERAS CLAVIER Franchio Coral, trentaseienne spagnolo, all’udienza del 25.9.06 ha dichiarato di essere giunto nel sito di Bolzaneto provenendo dall’ospedale dove era stato condotto dopo l’attacco della Polizia alla scuola Diaz, e dove gli diagnosticarono “*una frattura del perone della gamba sinistra e una grossa lesione al braccio sinistro*” (p. 81) e aveva “*immobilizzata la gamba fino alla cintola e un bendaggio al braccio*” (p. 82). NOGUERAS ha detto che, sebbene “*non potessi camminare mi obbligarono a salire (sul veicolo) coi miei mezzi e sull’auto condotta da una poliziotta e da un poliziotto obbligandoci a tenere la testa bassa e minacciandoci di colpirci se noi l’avessimo alzata*” (p. 82). Già fin’ora, osserva la Corte, NOGUERAS deve capire che il suo diritto di persona gravemente ferita viene sospeso, e che il trattamento a cui viene sottoposto è altamente lesivo della sua incolumità e del suo diritto al soccorso e alla guarigione, insieme con la prima forma di costrizione a una postura innaturale, ancor più pesante se riferita a una persona gravemente ferita da tempo recentissimo. Quindi, sceso dal veicolo, “*un poliziotto sui cinquant’anni coi jeans e una pettorina con scritto –Polizia- ci marcò con un pennarello rosa sulla guancia*” (p. 83) mentre intorno c’erano poliziotti in uniforme azzurra e “*c’erano degli scalini (che) io non potevo percorrere da solo e mi obbligarono a percorrerli e lo feci come potei.. nessuno mi aiutò*” (p. 84). Immediato, osserva la Corte, è il processo di aggressione e di spersonalizzazione: l’individuo marchiato sul viso, viene costretto a trascinarsi per le scale, immobilizzato fino alla cintola per una grave frattura e ferito a un braccio, correndo così il rischio concreto e immediato di aggravare pesantemente le sue condizioni di salute. Giunto nell’atrio, accanto all’ufficio DIGOS dopo

una lunga attesa, (p. 85) NOGUERAS venne perquisito da un agente “*che ci toglieva tutto ciò che avevamo nelle tasche.. e della macchina fotografica*” (p. 86) e poi “*mi obbligarono a passare per il corridoio con la testa abbassata affinché non vedessi nulla e portato nell’ultima cella in fondo a sinistra.. dove il poliziotto mi obbligò a sedermi al centro della sala... una postura che mi causava molta molestia, molta sofferenza causa quel che avevo sofferto alla gamba e sarebbe stato meglio appoggiarmi alla parete ma non potei.. passò un po’ di tempo e dopo alcune volte che chiesi di potermi appoggiare alla parete me lo permisero (purchè) nessuno sedesse accanto a me*” (p. 87). Come si vede, sia lo spossamento degli oggetti personali, sia il trattamento imposto a questa persona gravemente ferita, sono fatti che cagionano non solo dolore fisico, ma senso di angoscia e di solitudine per la loro gratuità: non ci sono ragioni evidenti, diverse da quelle apparenti di incrudelire sul ferito, per costringerlo a sedere in modo doloroso, e per ingiungergli, una volta concessogli si appoggiarsi alla parete, di non avere alcuna persona vicina. In verità, questo ulteriore divieto, trova una sua perversa spiegazione in quel che NOGUERAS ha successivamente raccontato: “*In parecchie occasioni ci facevano alzare, viso alla parete, mani appoggiate alla parete che mi causava moltissima pena. (per almeno un’ora p. 89) Se non ti fossi mantenuto in questa posizione ricevevi colpi, minacce...e ci lasciavano per lungo tempo in questa posizione...la gente rimaneva spaventata... io non ho ricevuto colpi, (ma) vi fu una persona cui furono dati dei calci e io udii i colpi*” (p. 88). E’ evidente cioè che NOGUERAS, lasciato solo e senza aiuto ad arrancare per i gradini di ingresso nella struttura, dovette essere lasciato solo e senza aiuto (così si spiega il divieto di avere persone vicino a lui mentr’era appoggiato alla parete) anche quando doveva alzarsi e mettersi e rimanere nella posizione vessatoria, in preda alla paura di ricevere ulteriori sevizie. “*Durante la notte*”, ha poi detto: “*mi trasferirono in un’altra cella alla metà del corridoio dove mi fecero denudare completamente*” (p.88). Ha poi ricordato di essere stato condotto al bagno e” *durante il passaggio nel corridoio un agente in divisa grigia, mi diede un calcio nella gamba che avevo ferita*” (p. 91) “*e mentre passavo mi ricordo un’altra cella dalla quale provenivano delle grida e avevano nascosto l’entrata con una tenda bianca*” (p. 92) e ha aggiunto che gli agenti, vedendo le sue condizioni in genere si limitavano “*a guardare e a ridere di me e mi impedivano di appoggiarmi alla parete onde aiutarmi nella deambulazione*” ma “*vidi colpito da un pugno alcune volte un mio compagno della cella che stava vicino alla porta*” (pp. 92, 93), e ha ricordato che “*dalla finestra qualcuno si affacciava e ci sputava e diceva – bastardi comunisti, cani- e modificavano le canzoni di Manu Chao con le parole tipo – camicia nera-*“ (p. 94). Osserva dunque la Corte come le aggressioni all’incolumità, le sevizie inflitte, il dileggio, l’ingiuria e la paura scatenata nelle vittime veicolassero anche attraverso il messaggio verbale contenuto negli inni ai sistemi tirannici del XX secolo, l’idea che nel sito fossero sospesi i diritti fondamentali della persona umana, garantiti dalle Costituzioni che quei

sistemi politici ebbero in spregio. A ciò si aggiunga la penuria del cibo e dell'acqua: *“in un'occasione alcuni poliziotti in abito civile ci portarono dei piccoli panini imbottiti...in quantità insufficiente e ridicola e si potè mangiare un pezzettino di panino ciascuno e mezza galletta e in altri momenti ci diedero alcune bottiglie d'acqua e quando andai al bagno approfittai per bere dal lavandino e basta”* (pp. 94,95), ma anche qui NOGUERAS dovette subire un'aggressione alla dignità personale, avendo dovuto espletare i suoi bisogni corporali *“ con la porta aperta”* e dovette patire nella notte il freddo: *“Eravamo tutti infreddoliti perché eravamo sul pavimento freddo e entrava parecchio freddo dalle finestre.. io avevo un paio di pantaloni che mi tagliarono per farmi il trattamento medico e anche la gamba destra dei pantaloni era stata tagliata in ospedale per controllare se non avessi avuto anche una frattura all'altra gamba...ero come senza pantaloni e una camicetta a maniche corte... e ci diedero 4 coperte di tipo militare vecchie, in quantità ridicole ripartite fra le persone ferite”* (p. 96.97). NOGUERAS ha quindi ricordato la visita medica dove *“mi buttai sul lettino e mi servirono un bicchiere con qualcosa che ritengo un calmante perché avevo parecchio dolore al braccio sinistro e anche infiammazione...e ricordo che ebbi un minimo di conversazione con questa persona in abito civile sui cinquant'anni e i capelli neri”* (pp. 98. 99). E' significativo rilevare come questo dialogo, nel corso del quale il ferito, che ha evidentemente bisogno di soccorso non solo fisico, ma anche psicologico, cercando di spiegare l'inutilità delle misure vessatorie impostegli, trattandosi di un pacifista, ottenga dal suo interlocutore , per risposta, il fatto che *“ allora lui se la rideva come non crederci”*. (p. 100). E' cioè significativo che il medico, di fronte a una persona affetta da una grave patologia, palesemente scioccata dalle aggressioni subite, assolutamente incapace non solo di deambulare, ma altresì di fare alcunché, così sofferente e stremata da gettarsi sul lettino dell'infermeria, non solo non proceda ad alcuna forma di indagine clinica (*“ Assolutamente non misurò la pressione sanguigna, né mi auscultò”* p. 100) ma, esprimendo irrisione alla protesta di chi lamenta crimini subiti senza alcuna giustificazione, dimostra non solo di conoscerli, ma di approvarli. Infine NOGUERAS, ha dichiarato di non aver firmato un documento che gli venne imposto di firmare, contenente un testo in italiano, di cui comprese che *“era una sorta di rinuncia a quelli che erano i miei diritti (non temo per la mia incolumità fisica p. 102)”* e alla domanda, se avesse mai dichiarato a qualcuno che non voleva che venisse avvisato il suo Console, ha esclamato: *“Mai, non sono mica matto”*, e altresì i suoi famigliari(p. 101) , e ciò, nonostante il contenuto del documento n. 174, prodotto dal PM (p. 102). NOGUERAS ha poi ricordato la presenza di persone ferite come FELIX *“inconfondibile perché per il colpo in testa e il tutore e la griglia che aveva in testa.. questa ragazza tedesca che durante la sosta a Bolzaneto chiedeva continuamente aiuto..ed era arduo per lei respirare”* (p. 103). Quanto alle conseguenze patite, ha detto: *“Sono state abbastanza pesanti soprattutto in termine di panico a vedere la Polizia, a*

incontrare la polizia, a stare in un posto dove stava la Polizia..e anche durante il sonno.. del periodo mi tornano in mente questi ricordi, per addormentarmi, paura di essere colpito..e ripudio ciò che concerne le forze dell'ordine e (mi tengo) abbastanza distante da esse” (p. 104). Pertanto, a fronte di tali dichiarazioni, si richiamano le argomentazioni già svolte in calce alla ricostruzione istruttoria di VOON UNGER.

- 31) PETRONE Angela, ventunenne, all'udienza del 5.12.06 ha raccontato di essere giunta nel sito di Bolzaneto tra le 2 e le 3 del mattino del 22 luglio, provenendo dalla scuola Diaz , accompagnata da persone in divisa blu, e all'arrivo, ha ricordato che vennero profferite nei suoi confronti parole come “*puttana, stronzi bastardi assassini ve la faremo pagare*” (p. 52), che venne condotta nell'atrio dove le venne sequestrata la borsa (p.52) e poi dovette percorrere un lungo corridoio fino a una cella. PETRONE, tuttavia non ha avuto memoria delle modalità con cui venne condotta alla cella, dove c'era “*gente ferita non in grado di stare in piedi e altri appoggiati al muro... con le gambe allargate, le braccia e la faccia rivolte al muro*” dove venne collocata anche lei per “*due o tre ore*” (p. 56) e lì ha ricordato che i poliziotti entravano intimidendo le persone per costringerle a tenere quella posizione (p.57). Condotta alla foto segnalazione non le vennero dette le ragioni del suo arresto né chiesto se volesse avvisare qualcuno (p.60), e poi venne condotta, quand'era già giorno (p. 62) in una seconda cella dov'erano solo donne. Ha ricordato di aver avuto durante la giornata dei panini , ma anche su questo aspetto i suoi ricordi sono del tutto lacunosi, non ricordando se fosse stata condotta in bagno, non ricordando se non frammentariamente la ragazza tedesca senza denti, e solo attraverso la contestazione del PM ha ricordato di aver “*visto un ragazzo che è stato colpito mentre lo accompagnavano in bagno perché aveva alzato la testa*” (p.65) e poi ha ricordato molto poco della visita medica,, dove venne fatta denudare e dove probabilmente non venne auscultata né le venne misurata la pressione sanguigna e dove mostrò un livido su una gamba (p. 68).
- 32) DIGENTI Simona, svizzera ventunenne, all'udienza del 5.12.06 ha raccontato di essere giunta insieme con una ragazza svedese nel sito di Bolzaneto verso le 5 del mattino del 22 luglio provenendo dalla scuola Diaz, affetta da “*un po' spaccato il sopracciglio, la mano che sanguinava e tanti ematomi sulla schiena*” (p. 77) (“*ma avevo paura di andare all'ospedale, raccontavano che là la polizia picchiava ancora*” p.77), e lì “*ci hanno fatto aspettare mezz'ora in macchina poi scesi ci hanno fatto mettere al muro con le mani alte per tanto tempo*” (p. 74) e il viso al muro, e c'erano già “*persone che avevano le gambe rotte, le braccia rotte...e tanti poliziotti .. in divisa blu ma non sono sicura... che giravano e ci dicevano cose tipo: - dovremmo pararli tutti qui al muro- o – che rumori buffi facevano le teste della gente ieri quando li abbiamo spinti verso il muro-*“ (p. 75) e ha ricordato divise grigie e divise con una striscia rossa (p. 76). Emerge dunque, da queste parole, la circostanza, comune alle altre pp.oo, di un'immediata aggressione alla persona: DIGENTI

è palesemente ferita; anche altre persone lo sono e lo sono gravemente, nessuna di queste persone è palesemente in grado di nuocere; DIGENTI è una ragazza ventenne, ma è costretta a una postura innaturale e dolorosa, e ad ascoltare frasi minacciose, (il rumore delle teste schiantate contro il muro) che veicolano soprattutto il messaggio che lì, dove è giunta, le persone hanno subito e subiranno aggressioni e sevizie, e quindi che per esse non valgono le regole dello Stato di diritto che garantiscono il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalle Costituzioni e dalle convenzioni internazionali. DIGENTI viene poi condotta nell'atrio, dove deve attendere in piedi mentre le poliziotte procedono alla perquisizione , poi può sedersi, finché viene condotta per il corridoio dove “ *ho dovuto mettere le mani sulla testa e guardare giù, non si poteva guardare la gente che era in giro..e c'erano divise blu chiaro e scuro*”..e quindi condotta in una cella dove dovette mettersi “ *in piedi ancora verso il muro e con le braccia alzate*” (p. 79) insieme con “*uomini e donne*” (p. 80). Prosegue, come si vede, senza soluzione di continuità, l'aggressione alla persona. Poiché non ci sono ragioni di sicurezza che impongano il trascinarsi della persona ferita per il corridoio così come descritto da questa p.o., se non quella apparente di umiliarla e di farle intendere proprio quel che i messaggi verbali e gestuali hanno già insegnato fin dal primo arrivo. Qui però la ferita al capo di DIGENTI agisce in sinergia con la posizione vessatoria imposta, imposta nonostante l'evidenza della ferita della giovane, che ricorda di essere rimasta in piedi “*per tanto tempo, però, per le botte che avevo preso alla Diaz, mi sentivo male, avevo una commozione cerebrale è per quello che tante cose non le ricordo*” (p. 80) ma ricorda che “*entravano coi manganelli per dirci di tenere (le braccia) più su ancora..e davano dei colpi sulle mani per metterle in posizione*” (p. 81). DIGENTI aveva una mano ferita. Al bagno venne condotta costretta a tenere le mani sulla testa e guardando in giù e ha ricordato la penuria del cibo e l'acqua con un “*gusto così strano che non ho bevuto quasi niente*” (p. 82). Ha detto di essere stata condotta alla foto segnalazione, dove le venne ingiunto di firmare un documento che lei si rifiutò “*perché non capivo tutto quel che c'era scritto e non mi pareva giusto firmare (un testo) che non era mio*” (p. 83) e ha precisato che non le venne spiegato nulla circa il contenuto di tale documento (p. 84). Condotta poi in un'altra cella, (ma sulla successione degli eventi è stata lacunosa) questa P.O. ha ricordata che gli agenti “*venivano ci siamo dovuti mettere in piedi e ognuno ha dovuto dire il suo nome e da dove veniva..e lì faceva molto freddo.. non avevamo delle coperte.. non c'erano i vetri..poi verso la fine ci hanno dato delle coperte...e c'era rumore, si sentiva gente che piangeva, che gridava.. e noi avevamo molta paura perché avevano detto che volevano fare un comune interrogatorio*” (p.85) e ha aggiunto “*abbiamo sentito i ragazzi che gridavano e che piangevano e quando sono passati (davanti) alla cella si vedeva sangue fresco e noi avevamo paura che ci volevano far direi qualcosa che (non) avevamo fatto picchiandoci*” (p. 86). E la Corte non può esimersi dal rilevare che DIGENTI ricavasse dalla vista

delle persone insanguinate, dall'ascolto delle urla di dolore il pensiero che nel sito di Bolzaneto i prigionieri venissero picchiati a sangue per estorcere loro confessioni non meglio precisate. Ciò significa che elevatissimo era il grado di distorsione e di distruzione dei principi dello Stato di diritto indotto nel pensiero di questa p.o. dagli eventi ai quali fu costretta ad assistere. E d'altronde questa forma di distorsione e di distruzione degli ideali costituzionali, radicati nei sistemi di diritto del mondo occidentale e nelle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia (CEDU e Convenzione di New York) trova un ulteriore riscontro nel fatto che a DIGENTI nessuno chiese se volesse avvisare un familiare o il Consolato del suo Paese, e che ha riferito: *“Gli abbiamo detto che sarebbe un nostro diritto di potere informare qualcuno e a noi hanno sempre detto che non avevamo diritti”* (pp. 86,87), e inoltre, DIGENTI ha escluso di aver mai dichiarato di non volere che venissero avvisati i familiari o il Consolato, nonostante quanto rechi il documento 153/f DAP prodotto dal PM (p. 87). DIGENTI ha poi ricordato di essere stata condotta alla visita medica e che, quando era fuori davanti all'altra stanza dove le avevano sottoposto dei fogli, vide uscire dalla stanza dove stava per essere condotta, e dove vide poi una mezza dozzina di uomini *“una dottoressa (così da lei ritenuta perché indossava) un camice bianco.. molto arrabbiata (che) ha gridato anche a me che puzzavamo come cani”* (p. 90). Condotta nell'infermeria, dove, dei sei uomini presenti, uno che le parve essere il medico le ordinò *“di spogliar(mi) ...e mi ha levato il portamonete, mi ha buttato via il biglietto per tornare in Svizzera.. e gli abbonamenti per il treno in Svizzera...e delle spille da attaccare ai vestiti..e trovata una sciarpa mi ha detto: -Ah sì, fa freddo a Genova- e io gli ho detto in inglese che mi serviva per i lacrimogeni e lui ha fatto il gesto come per picchiarmi.. poi . ha guardato gli ematomi sulla schiena e sul collo e .. una ferita (che) avevo proprio sul collo e ha detto: - Guardate qui che bel lavoro.. che bel colpo che hanno fatto-“* (pp. 93.94). Emerge, quindi, osserva la Corte, una condotta non solo opposta a quella richiesta dalle regole deontologiche del sanitario, che, svolgendo la sua funzione, ha il compito di soccorrere e di alleviare la sofferenza dei feriti e di chi viene portato al suo esame, ma una condotta attiva, fatta di considerazioni aggressive, di ingiurie, e di dileggio. Dopo di ciò questa P.O: venne condotta in una cella dov'erano donne e uomini sul pavimento, ma lì, ha precisato *“non eravamo in piedi tutto il tempo, ma poi sempre venivano ancora per farci alzare.. per chiedere i nomi”* (p.95). Ha quindi ricordato di aver visto nel sito BODMER Fabienne, BACHMANN Britt, OLSSON Hedda, BRUSCHI Valeria, CEDERSTROM Ingrid, (p.98) ha riferito di aver avuto come conseguenze della vicenda *“difficoltà con la memoria, tante cose non me le ricordavo più.. era più difficile studiare”* (p. 99) e il PM ha prodotto il verbale dell'udienza di convalida del 25 luglio 2001 dal quale risulta che DIGENTI A mostra: *“Un piccolo taglio sul sopracciglio e sulla mano con crosta ematica, un ematoma sul braccio destro due ematomi sulle scapole uno sulle cervicali di una certa estensione”* (p. 97)

- 33) BRUSCHI Valeria, ventiseienne italiana residente a Berlino, all'udienza del 6.11.06 ha raccontato di essere giunta, insieme con ZAPATERO, GALANTE Stefania, nel sito di Bolzaneto verso le 3 e 30 del mattino del 22 luglio provenendo dalla scuola Diaz, e ha ricordato di essere rimasta per una ventina di minuti a bordo del veicolo fermo nel piazzale, costretta "a tenere la mani dietro alla nuca" (p. 93) e che "c'erano delle persone in uniforme intorno alla macchina e ho sentito dei forti colpi come di manganello contro la macchina e queste persone.. in divisa blu scura.. che ci guardavano e dicevano delle cose offensive" (. 94). Quindi ha ricordato: "Ci hanno fatto scendere e mettere lungo il muro esterno della caserma con le braccia alzate faccia al muro e gambe divaricate (per circa 20 minuti p. 96) e a un certo punto ci hanno fatto una croce (verde p. 96) in faccia con un pennarello, e io avevo una gonna corta e prima che ci caricassero sul furgone avevo (appena) fatto in tempo a mettere una felpa che mi copriva la gonna e si vedeva solo la maglia e .un poliziotto mi ha detto: -Troia ti infilo il manganello-" (p.95) . Come già visto per le altre pp.oo. immediata è la sospensione del diritto alla libertà di movimento (la posizione delle mani sul veicolo e del corpo contro i muro), del diritto all'integrità del corpo, umiliato con la marchiatura sul viso, del diritto alla dignità e al pudore (la minaccia di stupro). Poi, condotti nell'atrio della caserma, BRUSCHI ha ricordato che GALANTE Stefania "ha avuto una crisi.. ha iniziato ad agitarsi, voleva parlare con qualcuno... voleva una spiegazione, (diceva): . perché siamo qua cosa volete farci io non ho fatto niente non abbiamo fatto niente, perché ci avete portato qua" (p. 97). Quindi, ha detto BRUSCHI, continuando "a tenere le mani dietro alla nuca c'hanno fatto piegare, c'hanno spinto in giù la testa non solo la testa ero anche concia in avanti" venne condotta in una cella (pp. 98,99) dov'erano uomini e donne. BRUSCHI ha poi ricordato divise dei carabinieri e della polizia penitenziaria (p.100) e frasi come "facciamo schifo" (p. 101) e nella cella l'imposizione di stare nella medesima posizione vessatoria dell'esterno (per due o tre ore, e (poi) molto tempo (dopo) hanno fatto sedere le donne e dopo un po' gli uomini p. 103), ha detto che "faceva freddo da morire" (p. 102) finchè la notte successiva vennero distribuite alcune coperte. Ha quindi ricordato che la posizione vessatoria venne imposta successivamente "quando uscivamo dalla cella" (p. 104), così come quando venne condotta al bagno dove, ha precisato: "due volte rihanno portato la bagno io dovevo fare la pipì e non volevano chiudermi la porta e io non l'ho fatta" (p106); ha detto che dall'esterno della cella "ci prendevano in giro io ero spaventata" (p. 104) che condotta nella seconda cella dov'erano solo donne "sentivo delle urla e dei colpi ed è stato in quel momento ho pensato che poteva ricominciare quello che ci avevano fatto alla scuola, si sarebbe ripetuta la cosa" (p. 106) e che solo la domenica sera ricevette dei panini(p.106). Senza soluzione di continuità, quindi, si verificarono in danno di BRUSCHI, aggressioni al diritto al pudore, limitazioni all'esercizio dei diritti fondamentali come quello della posizione eretta nel camminare, quello a soddisfare i bisogni fisiologici

senza essere osservati, ma soprattutto, emerge la percezione di essere così in balia di chi può commettere crimini contro la persona del tutto impunemente (così come era accaduto durante l'attacco alla scuola Diaz), che l'irrisione, accompagnata dalla privazione del cibo, dal patimento del freddo, e dalla vista di persone sofferenti lasciate senza soccorso, scatenava nella vittima la paura. E infatti BRUSCHI ha ricordato la vista di Anna KUTSCHKAU con *“la bocca proprio dentro spaccata”*, sanguinante, stesa per terra e le persone che dicevano agli agenti di portarla in infermeria, il ragazzo tedesco, scalzo e vestito solo della vestaglia verde da ospedale (pp. 108. 109). BRUSCHI ha quindi ricordato di essere stata condotta in infermeria, davanti a 3 o 4 uomini e donne, e un medico *“abbastanza corpulento sui 40 anni coi capelli neri”* (pp. 113 e 114) e con lei una ragazza svedese, e poiché BRUSCHI conosceva molte lingue europee, avendole il medico ordinato di spogliarsi, questi le impedì di tradurre quel che la ragazza svedese protestava (cioè di non volersi svestire davanti agli uomini) *“perché nessuno mi aveva autorizzato a tradurre”* e poi, sempre il medico *“(ci disse) che alla Diaz avrebbero dovuto ucciderci”* (p. 115) e, contestazione del PM ha ricordato: *“Sono sicura che fosse stato il medico (a dire) : -Alla Diaz dovevano fucilarvi tutti-”* (p. 116). Qui poi le vennero rivolte delle domande anamnestiche, ma non le venne misurata la pressione sanguigna né venne auscultata (p.119), quindi riportata in cella e da lì all'ufficio Matricola, e ha precisato di aver chiesto tutto il giorno di poter avvisare i famigliari e un avvocato, ma invano (p. 120), finché fatta salire su un veicolo ammanettato con un'altra ragazza *“eravamo molto stanche ci addormentavamo sedute è passato un agente che aveva una maschera di carnevale e che ha battuto con il manganello su questa grata e mi ha terrorizzata”* (p. 123). BRUSCHI ha quindi detto di aver avuto come conseguenze della vicenda *“un periodo di paura e quando vedevo poliziotti per strada mi veniva il panico e da allora ho avuto degli attacchi di panico anche in certe circostanze a stare in mezzo alle persone”* (p. 126)

- 34) GALANTE Stefania, ventinovenne italiana, all'udienza del 3.7.06 ha raccontato di essere giunta nel sito di Bolzaneto verso le 3 del mattino del 22 luglio, provenendo dalla scuola Diaz, ivi condotta da agenti che vestivano la divisa blu (p. 64), e di essere rimasta sul veicolo fermo sul piazzale *“per 15-20 minuti costretta a tenere la mani dietro alla nuca”* (p. 65) mentre sul piazzale c'erano altri agenti con la stessa divisa, e gli agenti dicevano loro *“di non far scendere le mani”* (p. 66), poi *“aperto lo sportello posteriore hanno cominciato a muovere velocemente i manganelli dietro le nostre spalle come per colpirci, senza che noi potessimo girarci.. si sentiva il fruscio, (l'aria che si spostava dietro di me p. 69) ma non ci colpivano”* *“e c'erano dei colpi molto forti però non so contro cosa battevano”* (p. 68) dopo di che hanno messo tutte le ragazze (15, 20 ragazze p. 69) in fila lungo il muro di entrata a braccia aperte e gambe aperte” (p. 67) *“per 15, 20 minuti”* (p. 70) e *“a volte se qualcuno non aveva le gambe abbastanza aperte urlavano di aprirle”*

di più, e se questa persona era lenta le aprivano con il manganello.. con espressioni molto forti: - aprite le gambe se non le aprite da sole ve le apriamo noi, brutte troie-“ (p. 69). Poi, ha aggiunto GALANTE “ abbiamo cominciato a entrare in fila indiana e quando sono entrata dalla porta, subito ho cominciato ad agitarmi.. ..chiedevo dove ci stavano portando perché non capivo, mi lamentavo e dicevo che non volevo andare...e c’era un medico... sulla cinquantina o poco meno, robusto, capelli neri un signore col camice bianco che ha detto: -Se non stai zitta ti faccio un iniezione di Valium-, oppure: -Preparate un’iniezione di Valium, se non stai zitta te la faccio-.. e io allora ho detto di no, che non la volevo l’iniezione.. e lui mi ha detto di stare zitta” (pp.70, 71, 72). Sul punto soccorrono pure le dichiarazioni di BRUSCHI teste riportate: “GALANTE Stefania ha avuto una crisi.. ha iniziato ad agitarsi, voleva parlare con qualcuno... voleva una spiegazione, (diceva): . perché siamo qua cosa volete farci io non ho fatto niente non abbiamo fatto niente, perché ci avete portato qua” (ud. 6.11.06 p. 97). Ora, la Corte rileva l’estrema gravità del fatto, perché la condotta del sanitario appare non finalizzata a diminuire lo stato di angoscia di questa giovane donna in preda al panico, bensì a comunicarle che lì, dov’è giunta, l’istituzione può decidere della sua integrità corporea, può praticare un intervento invasivo come l’iniezione con un potente farmaco, per stroncare sul nascere ogni forma di protesta. E questa minaccia si accompagna, completandolo, al messaggio impartito alle vittime fin dal primo momento del loro ingresso, rispetto al quale le parole di paura e di sbigottimento di GALANTE Stefania, suonano come una sorta di estremo tentativo di ridurre a legittimità quel che nel sito sta accadendo. Deve cioè chiarirsi che questa P.O. non chiede di essere rilasciata, ma esige, come emerge nelle sue parole disperate (disperate perché nel sito le vittime non hanno speranza di soccorso alcuno), che le vengano comunicate le ragioni della privazione della sua libertà e manifesta il terrore di fronte ai crimini che l’uso dei manganelli, agitati all’esterno della struttura, prospetta a chi ne viene condotto all’interno. Ecco perché la minaccia dell’iniezione di Valium ha una concretezza tremenda ed è assolutamente realistica, e totalmente estranea alle ragioni etiche e professionali che dovrebbero muovere la condotta del sanitario. Trattasi, cioè , della reazione emotiva di un cittadino che vede ingiustamente conculcati i suoi diritti fondamentali, che protesta ed è atterrita e contro la quale “l’istituzione”, nella persona del medico, reagisce così come ha raccontato GALANTE. Sul punto la Corte ritiene corretto affermare che la gravità del fatto discende dalla circostanza che nella percezione della Persona Offesa, ciò accadeva in un sito istituzionale, in presenza di Pubblici Ufficiali in uniforme, dov’era stata condotta da mezzi istituzionali, inserita in un’ organizzazione istituzionale dove GALANTE entrava priva di libertà, in assenza e nella palese impossibilità di ricevere alcuna forma di soccorso contro i crimini che venivano commessi. Gravità quindi accresciuta dal fatto che questa P.O. era indotta a ritenere, quello, l’esercizio della forza istituzionale (e non una sua

aberrazione) che minacciosamente si preparava ad esercitare un potere incontrollato sulle sue vittime. Dopo di che *“abbiamo continuato a camminare sempre in fila indiana, sempre con le braccia, le mani dietro alla nuca e ci hanno portato in una delle ultime celle”* (p. 72) e *“c’era tanta gente e molti agenti ai lati del corridoio e molto chiasso e gente che urlava e già dei ragazzi erano stati portati nelle celle e si sentivano delle urla provenire più che altro dal fondo, dalle celle dopo la nostra”* (p. 73) e durante il tragitto GALANTE ha ricordato frasi, da personale in divisa *“verde”* come: *“Eccovi qua.. vi abbiamo presi, pensavate di essere tanto forti, guarda adesso come piangono”* (p. 74). Quanto alle divise, questa P.O. ha ricordato di aver visto sia quelle dei carabinieri, sia quelle della Polizia di Stato, sia quelle della Polizia Penitenziaria (p. 75). Nella cella GALANTE ha ricordato, così come altre pp.oo. che le persone, uomini e donne, stavano *“messe lungo i muri a gambe aperte, mani in alto, mi ricordo che ci si potesse appoggiare al muro.. cercavano di rendere la posizione molto scomoda..so che c’era un momento in cui proprio ci era reso molto difficile stare in piedi”* (p. 76) e questo *“per molte ore, fino all’alba”* (p. 77) e che c’era l’ordine *“di stare in piedi, di non parlare e se uno si muoveva veniva ripreso col manganello dietro al testa quindi colpi non forti però c’era un certo contatto”* Poi anche GALANTE ha ricordato che le donne dapprima e poi gli uomini vennero autorizzati a sedersi. (p. 78). Condotta al bagno, questa P.O. ha ricordato di aver dovuto *“tenere sempre le mani dietro la nuca e non dovevo guardare”* e ragazzi che lo chiedevano, *“ma veniva risposto di no”* (p. 79). Ha quindi ricordato colpi e urla come: *“Stai fermo, mettili a terra. Bastardo. Vieni qua... tantissime urla di persone che sembrava venissero picchiate”* (p. 80). Ha poi ricordato di essere stata fatta uscire dalla cella con le altre donne..e persone ferite *“che dicevano che gli facevano male le braccia e non potevano tenerle nella posizione”* (p. 82), quindi di essere rimasta nella seconda cella fino al lunedì, (e nella notte *“eravamo distese sul pavimento abbiamo chiesto delle coperte, perché faceva moto freddo eravamo 20, 30 ragazze e ci hanno dato pochissime coperte”* p. 91) e dalla quale a un certo momento venne condotta alla foto segnalazione dove le venne ingiunto *“con un tono abbastanza minaccioso”* di firmare un documento senza il tempo di leggerlo, e dove chiese invano di chiamare l’avvocato (p. 84). Ha poi ricordato l’acqua *“imbevibile che sapeva di muffa”* (p. 85) e *“una persona a capo di un gruppo.. (la domenica sera o il lunedì mattina p. 87) con la divisa verde.. molto gentile con noi e una donna molto disponibile.. (che) ha ordinato dei panini e dell’acqua in bottiglia”* (p.86). Poi lo spostamento in una terza cella e la visita in infermeria, dove GALANTE dovette denudarsi, girare su stessa di fronte al medico per mostrare i lividi (causati dal pavimento sul quale era stata distesa nella notte) mentre *“la porta dell’infermeria si apriva, persone entravano e uscivano per parlare c’era una gran confusione e mi ricordo un imbarazzo molto forte”* (p.92). Ora, poiché GALANTE, così come hanno concordemente riferito tutte

le altre pp.oo. non fu né auscultata né le venne misurata la pressione, è palese che il suo passaggio in infermeria assume un significato diverso da quello che dovrebbe essere connesso con la visita medica: GALANTE viene fatta spogliare nuda senza alcuna cautela per il suo diritto alla dignità e al pudore, e il medico neppure si affatica a visitarla, ma le ingiunge, una volta nuda, mentre persone varie entrano ed escono, di girare su se stessa mostrando il corpo da ogni lato: la persona è ridotta a oggetto. E altresì GALANTE ha ricordato *“una ragazza che è ritornata (dall’infermeria) piangendo e alla quale avevano tagliato parte dei capelli e strappato dei piercing che aveva sul naso, degli orecchini. Anche a me avevano fatto togliere tutto (orecchini e anelli p. 94)”* (p. 93). Infine, al lunedì *“c’era un via vai di agenti e una donna (statura media, capelli biondo castano chiaro, dritti sulle spalle, truccata in modo abbastanza vistoso, 30 anni, divisa verde p. 97) si è fermata davanti alla nostra cella e ha detto: -Ah sarebbero queste?- E ci ha offeso.. ha detto – brutte troie- una cosa del genere”* (p.95) e *“io a quel punto, stanca di quello che stavamo subendo, devo aver reagito, o guardandola negli occhi penso di aver detto con i ragazzi che stavano di guardia: “Ma perché ha detto una cosa del genere?”, e (questi) hanno risposto: - Lasciala perdere..al che lei si è accorta che io parlavo con loro è tornata indietro e ha chiesto delle forbici perché diceva che la mia maglia che indossavo non era permessa per i lacci del cappuccio. In realtà la mia maglia non aveva i lacci ma solo il cappuccio.. e mi chiede di avvicinarmi con la testa alla porta a sbarre perché mi doveva tagliare il cappuccio. Io decido di togliermi la felpa e gliela do e lei mi taglia il cappuccio”* (p. 97). Questo fatto, al di là della materialità della condotta che integra il reato di cui all’art. 635 cp, è rilevante perché si pone al termine di una successione di condotte, caratterizzate dall’essere tutte coerenti con la negazione della persona come soggetto di diritti: le vittime non hanno diritto alla parola, non hanno diritto a comunicare con l’esterno, non hanno diritto all’incolumità, patiscono la sete, il freddo e il sonno, sono esposte alla tirannia di tutti coloro che entrano in relazione con loro (con la tardiva e insufficiente eccezione di chi fornirà loro un po’ di cibo e un po’ d’acqua) non hanno diritto al pudore, non hanno diritto al rispetto della loro dignità, non hanno diritto neppure all’integrità dei loro capi di abbigliamento, ma soprattutto, non hanno diritto al soccorso, perché anche le persone poste a guardia della cella, nulla fanno per impedire i delitti, come quello di cui all’art. 635 cp testè ricostruito. Infine GALANTE verrà condotta ammanettata con DREYER Jannette al veicolo per il carcere di destinazione.

- 35) WAGENSHEIN Khirsten trentatreenne giornalista tedesca, (che parlava e capiva la lingua spagnola p. 49) all’udienza del 27 ottobre 2006 ha raccontato di essere giunta nella notte tra il 21 e il 22 luglio nel sito di Bolzaneto provenendo dalla scuola Diaz , e che sul veicolo fermo sul piazzale dovette rimanere per una mezz’ora *“con le mani dietro alla nuca”*, poi in mezzo a personale che vestiva divise blu e grigie, sempre con le mani dietro alla nuca (p. 50) dovette attraversare il piazzale *“in un’atmosfera molto ostile fatta di*

frasi come “ *black block merda*” (p. 47) e raggiungere l’atrio della caserma, dove le vennero prelevati i braccialetti e il telefonino e poi , sempre camminando nel medesimo modo, condotta nella cella n1 (della piantina, denominata –attesa polizia penitenziaria-) (p. 49) e ivi giunta “ *collocata (con tutti gli altri) con il volto contro il muro,le mani alzate e le gambe divaricate*” dove rimase “*per molto tempo e se (a uno) gli scivolava giù il braccio oppure cercava di spostare un po’ le gambe... regolarmente entravano dei poliziotti in cella e gli venivano allargate a forza di calci*” (p.50). Lì (in questa cella che “*mi ricordo era buia*” p. 51) poté stare seduta “*forse 10 minuti, un quarto d’ora*” (p. 51), e poi venne condotta nella terzultima cella sulla destra dove erano solo donne (p. 51) dove le venne concesso di sedersi. Tuttavia quando venne condotta in bagno, lo fu “*lungo il corridoio tenendomi per la nuca (tra personale con) divise blu e grigie*” (p, 52) e in bagno la porta dovette rimanere aperta (p. 53). Circa quanto accadde durante il transito per il corridoio, questa P.O. a fronte della contestazione del PM: “*il 22 maggio 2002 aveva parlato di – Poliziotti che stavano nel corridoio e mi insultavano urlando parole come black block, merda.-*” ha detto: “*non riesco ad avere un ricordo*” (p. 53). E la Corte osserva sul punto che molte pp.oo. hanno perso una parte considerevole dei loro ricordi circa la vicenda che li riguardò nel sito di Bolzaneto, attraverso un meccanismo di rimozione comune alle vittime di gravi traumi nella sfera dell’affettività, intesa questa nell’accezione di riferimento al nucleo profondo che attiene all’intima consapevolezza del diritto all’incolumità e alla dignità della persona. WAGENSHIEN ha quindi detto di essere stata condotta in un luogo dove, in inglese, chiese invano un avvocato e un interprete, ma il funzionario che le ingiunse di firmare un documento, alle sue richieste “*fece il gesto come per picchiarmi ma non mi ha picchiato*” (p. 54). Ha ricordato tuttavia che “*quando sono stata riportata indietro (camminavo liberamente e ho potuto sbirciare p. 55) sono dovuta passare davanti ad altre celle e davanti a quella dove c’erano degli uomini che (stavano) nella posizione con le mani alte, le gambe divaricate,la faccia contro il muro.. nel centro della stanza c’era un poliziotto in divisa, purtroppo non saprei dire se grigia o blu, che picchiava con il manganello un uomo sull’addome e questo uomo urlava e si contorceva*” (p. 55). Qui questa P.O. ha ricordato la penuria del cibo e il freddo e “*una piccola bottiglia d’acqua (che) aveva un sapore.. bruciava sulla lingua...e molto poco da mangiare.. dei biscotti e più tardi dei panini*” (p. 56). Quanto alla visita in infermeria, WAGENSHIEN ha ricordato che “*prima di essere portata in questa stanza mi sono dovuta mettere nel corridoio di nuovo con le braccia alzate e le gambe divaricate e una persona che naturalmente non potevo vedere perché ero girata d’avanti dei colpi con la mano aperta contro il muro vicino al mio viso*” (p. 58). Anche in questo caso, osserva la Corte, questa P.O. non è solo stata privata dei suoi diritti fondamentali (al pudore nel bagno, a camminare e a stazionare in modo eretto e naturale in cella e nel corridoio) ma questa privazione si è

accompagnata alle ingiurie, alle minacce e soprattutto alla consapevole percezione delle sevizie inflitte su persone prive di ogni libertà. E ciò è ancora più evidente quando si esamini quel che accadde a questa P.O. davanti al medico, dove “ *in inglese ho detto che ero della stampa, che volevo un avvocato e in seguito a ciò una delle funzionarie di Polizia mi ha gridato in italiano qualcosa che non ho capito, ma era chiaro che voleva interrompere quel che dicevo*” (p. 58) e qui” *il medico non ha risposto.. mi sono dovuta spogliare nuda, ho dovuto girarmi su me stessa, poi ho dovuto fare tre flessioni e dopo mi hanno fatto rivestire*” né venne auscultata né le venne misurata la pressione (p. 59). Come emerge chiaramente, il complesso delle condotte poste in essere nei confronti di questa P.O. assume un significato inequivocabile: anche nell’unico luogo dove la vittima potrebbe pretendere o aspettarsi soccorso o conforto, vengono commessi altri abusi, e le viene impedito anche di parlare, protestando il propri diritti inalienabili, che nel sito di Bolzaneto devono essere ritenuti dalle vittime sospesi o cancellati. E infatti WAGENSHIEN ha ricordato che né le venne chiesto di avvisare famigliari e consolato, e ha escluso di aver mai dichiarato di non volere che famigliari e consolato venissero avvisati, sebbene le venisse imposto di sottoscrivere un documento, che questa giornalista si rifiutò di firmare (p. 60) e che il PM ha prodotto, recante il n. 222 DAP. (p 61)

- 36) DREJER Jeannette Sibille, trentunenne infermiera tedesca, all’udienza del 20 ottobre 2006 ha ricordato di essere giunta nel sito di Bolzaneto (verso le 5 del mattino del 22 luglio p. 15) provenendo dall’ospedale dove le avevo apposto un gesso sulla mano destra, rottale durante l’attacco della Polizia alla scuola Diaz, e che aveva “*ovunque contusioni*” (p. 6) e così come altre pp.oo.hanno riferito, dovette mettersi “*in piedi contro il muro del caserma con le mani alzate le gambe aperte per circa mezz’ora*” (p. 7). Poi, condotta nell’atrio, dove gli agenti “*facevano attenzione a che non mettessimo giù le braccia.. siamo stati perquisiti solo da uomini, ci hanno tolto tutto quello che avevamo...(poi condotti) all’interno della struttura*” (p.8) e “*tirata per un lungo corridoio, non potevo veder nulla, perché le mie braccia venivano girate sulla schiena e la testa veniva spinta verso il basso per i capelli...e quindi ho visto solo degli stivali e poi sono stata fatta entrare sulla destra in una cella e per il corridoio sono stata vessata e insultata e mi si è sputato addosso*” (p.9). Quanto alle ingiurie, DREYER ha detto “ *alla Diaz ci dicevano -Bastardi- e non mi ricordo se anche (a Bolzaneto)*” (p.10). Nella cella, poi, dove poté sedersi “*sui muri c’era del sangue .. una macchia rossa a circa un metro e mezzo di altezza... e un cattivo odore nella stanza*” (p.12, 13) ma, a un certo punto “*abbiamo dovuto di nuovo metterci in piedi (col viso al muro p. 18) con le mani alzate e le gambe divaricate*” (p.14) (per circa due ore p. 15), e lì, ha ricordato “*quando c’erano dei funzionari (vestiti di scuro ..p15)... (con divise A2, cioè dei carabinieri p.16) in cella, il braccio ingessato era abbastanza pesante per me tutte le volte che uscivo giù mi urlavano contro e con i manganelli davano dei colpi vicino alla testa contro il*

muro e non mi potevo girare e non potevo vedere se qualcuno veniva picchiato” (p. 18). Condotta alla foto segnalazione, DREYER ha ricordato che “il funzionario, mi sembra coi jeans e un fazzoletto azzurro intorno al polso (p. 21) mi ha preso in modo abbastanza forte, mi ha girato la mano dietro alla schiena e all’orecchio in inglese mi ha detto che non dovevo aver paura perché non mi avrebbe picchiata, ma che doveva prendermi in questo modo per via dei suoi colleghi” (p. 22). Sul punto la Corte osserva come l’assenza di soluzione di continuità sulle vessazioni inflitte alla vittima, incontra il limite della volontà e del capriccio dell’esecutore. Infatti, non avendo l’istruttoria provato un disegno preordinato né che fosse stato impartito l’ordine di seviziare le vittime, quanto sussurrato a DREYER dal suo aguzzino, significa quanto meno che costui aveva l’arbitrio di seviziare o no la sua vittima. Quindi questa P.O. ha ricordato di aver patito “la sete fino alla sera della domenica , quando vennero portate in cella sei o sette bottiglie d’acqua , e tutti avevamo sete, volevamo bere.. per la prima acqua aveva un odore di marcio, come se fosse andata a male” (p.23) e “dei panini duri come le pietre” (p.23). Quanto all’andare al bagno, questa P.O. ha ricordato, mentre stava nella prima cella “ che tutte le donne che erano andate al bagno...ritornavano e piangevano tantissimo, ma non ci era concesso di parlare tra noi e io non sapevo perché piangessero.. poi una ha raccontato che bisognava sempre fare i propri bisogni con la porta aperta e che venivano insultate e gli si sputava addosso mentre c’era la porta aperta” (p.24) e quando ci andò lei “in bagno la porta doveva rimanere aperta e lì ci stavano tantissimi funzionari.. uomini.. all’inizio non ce n’erano proprio di donne... che ridevano era semplicemente un’umiliazione” (p. 25). DREYER ha quindi ricordato di non aver potuto dormire, e “nella prima cella mi ero messa a dormire ma mi sono stati dati dei calci perché mi svegliassi” e ha ricordato di aver “avuto freddissimo” (p. 26). Come si può rilevare, la serie delle sevizie attraversa modalità che ledono sia la tenuta fisica della persona (la fame la sete il sonno il freddo, la paura) sia quella morale (l’aggressione al senso del pudore, l’irrisione) . Poi, condotta al foto segnalazione “ ‘c’era un’enorme scrivania” e i funzionari le sottoposero alla firma dei documenti “ scritti solo in italiano e io non volevo firmarli perché niente veniva tradotto.. e uno dei funzionari voleva picchiarmi.. però io non ho lo stesso firmato e l’altro funzionario, che era seduto lì mi ha fatto un ghigno e ha messo i documenti in un cassetto e l’altro ha chiesto se avessi firmato e l’altro ha detto -sì-“ (p. 28). DREYER ha poi aggiunto che non le fu mai chiesto se volesse avvisare i famigliari e il consolato, e ha escluso di aver dichiarato di non volere che i famigliari e il consolato venissero avvisati del suo stato di detenzione, nonostante il documento a sua firma, prodotto dal PM col numero G8 203/F CP 13001083 (p. 29). Poi, durante la domenica ,ha raccontato questa P.O. “ avevo probabilmente avuto un calo degli zuccheri, e tremavo molto ed ero un po’ intontita” (p. 31) “mi hanno portato dal medico (sui cinquant’anni, robusto, capelli scuri corti p. 35) e voleva prendermi del sangue (dal dito)” (p.32) e “

mi hanno tenuta ferma, perché non volevo, e mi son rifiutata e mi hanno tenuto, e il medico non era da solo, (c'erano altre due persone) e non mi hanno solo punto il dito una volta sul polpastrello, ma più volte" (p.33) e "uno teneva il mio braccio in modo che non potessi più ritrarlo e poi però tutto si è fermato perché c'era un altro che era su una sorta di barella e aveva avuto un arresto respiratorio e gli veniva dato dell'ossigeno con una mascherina e quel punto mi hanno portata velocemente in cella" (p. 34).

Come si può rilevare, osserva la Corte, anche in questo caso, si agisce sul corpo della parte offesa contro la volontà di costei: la volontà della p.o. è irrilevante, la violenza con cui s'impone la postura nel camminare è analoga a quella con cui il sanitario opera: con la forza la p.o. è costretta a subire l'altrui imposizione. Poi, il giorno dopo DREYER venne condotta dal medesimo medico, (ma questa volta c'era anche una donna p.38) dove dovette denudarsi e lì, costui *"mi ha fatto segno di avvicinarmi, e rideva, e mi ha fatto a segni di girarmi (su me stessa) più volte..almeno tre... (ma), ha aggiunto DREYER, "non credo" che mi abbia né auscultato il cuore né visitato l'addome (p.40).*

Sul punto, oggetto del capo d'imputazione n. 87, la Corte osserva che la condotta dell'imputato rivela il dolo lesivo dell'onore e l'imposizione di una condotta non necessaria con la minaccia, attraverso non solo le modalità del fatto, ma soprattutto quanto ha preceduto e accompagnato il fatto. Deve cioè evidenziarsi come, nel momento in cui DREYER veniva condotta di fronte al dr Toccafondi, era del tutto consapevole che costui non operava come un sanitario degno del nome, ma esercitando varie forme di violenza fisica, che per DREYER era stata quella del prelievo coatto di sostanza ematica. Ma per Toccafondi questa consapevolezza non poteva prescindere dal complesso delle sue condotte precedenti, dalle quali si ricava quanto meno l'atteggiamento mentale assunto nei confronti delle pp.oo. Ora, è ovvio che questa circostanza è di per sé del tutto influente per giudicare il fatto di cui al capo 87, ma quando Toccafondi ordina a DREYER di spogliarsi, lo fa consapevole di poterne ottenere il denudamento in qualsiasi istante, se non col consenso della giovane donna, con la coazione della forza fisica. A questo punto, l'unica via per accertare la volontà sopraffattrice del sanitario sta nell'asame del suo atteggiamento. Ebbene. Toccafondi ordina a DREYER di denudarsi e poi di avvicinarsi a lui a gesti. Toccafondi sa che poco prima DREYER era stata afferrata da due esecutori della sua volontà, e trattenuta a forza mentre le pungeva il polpastrello con l'ago, e sa che DREYER lo sa, e vede pure che DREYER è del tutto prostrata (le sue condizioni cliniche non sono significativamente migliorate) ha una mano e un braccio ingessati e non dorme da tempo, non mangia e non beve in modo sufficiente, è stata trattata come un oggetto, ha assistito a sevizie varie. E' quindi una giovane donna ferita, e debolissima. Il suo ordine, di denudarsi, è sorretto dal potere già esercitato e dalla paura suscitata nella vittima. Così nell'ordinarle di denudarsi e di avvicinarsi a lui è massimo l'esercizio del potere della parola sotto il quale si muove il potere della forza illecita, rivestita dell'autorità apparente

della legittimità istituzionale. Ma a questo punto l'ordine impartito a DRAYER di effettuare tre giravolte, è tanto più gratuito e illecito, quanto appare agli occhi di questa Persona Offesa, che non viene neppure visitata, né auscultata, ma che, mentre gli mostra roteando su se stessa il corpo ignudo, vede il dottor Toccafondi che “*sogghigna*”, e che nulla fa quando la giovane donna gli mostra le dita annerite dalla ridotta circolazione sanguigna cagionata dal gesso della mano troppo stretto. Non solo quindi non emergono elementi dai quali desumere la necessità clinica di quanto ordinato dall'imputato, ma sussistono tutti gli elementi dell'intenzionalità lesiva e oltraggiosa sia del reato di ingiuria, sia di quello di violenza privata. DREYER ha detto di essere poi stata condotta in un'altra cella (quella n. 1 attesa polizia penitenziaria di piantina) e ha ricordato che le ragazze “*erano tutte arrabbiatissime per la visita (in infermeria) alcune piangevano...e (poi) a una ragazza , Stefania un funzionario aveva fatto togliere il maglione.. han tagliato il cappuccio e glie l'han buttato indietro*” (cfr GALANTE ud. 3.7.06 pp. 95-97). DREYER venne poi condotta al veicolo per il carcere di destinazione ammanettata a GALANTE Stefania. Circa le conseguenze di questi fatti, DREYER ha detto di aver avuto “*degli incubi, e la mano, quando mi han tolto il gesso ogni volta che tiravo su qualcosa, tendeva a gonfiarsi...e non è (mai) migliorata del tutto...e gli incubi sono che vengo picchiata dai Poliziotti e che sono nella cella,ma soprattutto ho incubi che hanno a che fare con la violenza della Polizia*” (p. 48). Il PM infine ha prodotto il diario clinico contrassegnato col numero 203 e il verbale di interrogatorio davanti al GIP del 25 luglio 2001 (p. 48) .

- 37) RESCHKE Kay, diciannovenne tedesco, all'udienza del 20 ottobre 2006 ha raccontato di essere giunto all'alba del 22 luglio nel sito di Bolzaneto dall'ospedale dove era stato condotto dopo l'attacco della Polizia alla scuola Diaz, e che aveva “*degli ematomi sulla schiena*” (p. 52) e qui, dopo un'attesa bordo del veicolo, dovette cogli agli mettersi “*contro .. una rete metallica.. con le mani e il volto ad essa rivolti in piedi con le mani alzate..e le gambe divaricate*” (p. 53, 54) e dovette restare così “*molto a lungo*” (p. 54) senza comprendere il significato di quel che gli agenti gli dicevano. Poi, condotto nell'atrio della caserma dovette rimettersi in analoga posizione contro il muro (p. 56) venne perquisito e privato dei suoi effetti personali e condotto in cella, per il corridoio, dove, per quanto attiene al primo passaggio, RESCHE non ricorda, ma nelle altre occasioni, sempre “*tenuto da due poliziotti e la testa mi veniva spinta verso il basso*” (p. 58). In cella dovette riassumere la stessa posizione contro il muro per circa un'ora (p. 59) poi poté sedersi e poi dovette di nuovo stare in piedi sempre assumendo la posizione vessatoria e ciò “*molto a lungo*”. Ha ricordato di aver avuto freddo e che le coperte erano “*solo due o tre non sufficienti...e ci siamo divisi una coperta in tre*” e che a un certo punto ci hanno dato un panino a testa (p. 63), che condotto una sola volta in bagno “*la porta è rimasta aperta*” (p. 64) e che durante il tragitto, “*mentre mi hanno tenuto stretto per i capelli facendo abbassare la testa.. con le mani*

tenute sulla schiena da un poliziotto” gli venne fatto lo sgambetto (p. 65). Ha quindi ricordato di essere stato condotto in infermeria dove il medico, seduto dietro a una scrivania.. in borghese sui cinquant’anni, gli ordinò di spogliarsi e gli fece fare delle flessioni, ma no gli fece alcuna “domanda sulla mia salute” (p. 68),ma i ricordi di questa P.O. sono risultati, nonostante le domande del PM, alquanto lacunose a causa della rimozione dei ricordi. RESCHKE ha poi ricordato che gli venne ingiunto di firmare dei fogli in italiano per lui incomprensibile (p. 70) e in tale occasione, per costringerlo a firmare “uno mi ha tirato per un orecchio e gli disse (in una lingua che egli ricorda di aver compreso): -tutti gli altri hanno firmato, e devi firmare anche tu-. ” (p. 71) ma che lui non firmò (p. 72). Ha poi detto che nessuno gli chiese se volesse avvisare della detenzione i famigliari e il Consolato e ha escluso di aver mai dichiarato a Bolzaneto che non voleva che venissero avvisati i parenti e il Consolato” (p. 71) e ciò nonostante il documento n. 177 DAP prodotto dal PM (p. 72). Ha infine detto di aver visto nel sito MADRAZO, NOGUERAS, SAMPERIZ “ che aveva tanta paura e credo che per questa ragione se l’era fatta addosso” (p 74), DREYER, MORET e KUTSCHKAU (che) “era su una barella e sanguinava dalla bocca” (p. 75)

- 38) BARTESAGHI GALLO Sara, ventunenne italiana, all’udienza del 24 ottobre 2006 ha raccontato di essere giunta nel sito di Bolzaneto nella notte del 22 luglio, provenendo dall’ospedale dove era stata condotta dopo l’attacco della Polizia alla scuola Diaz e dove le avevano suturato con diversi punti una ferita da manganello alla testa che continuava a sanguinare e “ avevo vari ematomi sul corpo” (p. 1). Tuttavia, sebbene per il trauma cranico “sarei dovuta rimanere del tempo in ospedale per verificare il mio stato di salute..dopo poche ore sono stata condotta alla caserma...e sulla camionetta eravamo una decina e...c’era un ragazzo che era tutto bendato, gambe e braccia..e GIOVANNETTI Ivan e la ragazza che in ospedale stava su un lettino con la bocca completamente fratturata che perdeva sangue.... E (giunti sul piazzale) siamo stati fatti scendere e ci hanno fatto stare con le braccia alzate contro questa rete di questo campo da tennis” (pp. 2 e 3). Lì, ha ricordato BARTESAGHI, “GIOVANNETTI ed io ci siamo messi a discutere con un poliziotto .. in divisa blu.. (dicendogli) che non c’entravamo nulla con quello che era successo, che non capivamo perché eravamo lì, perché eravamo stati picchiati.. volevamo essere liberati (questi) rispondeva che lui non sapeva ma non potevamo essere liberati perché eravamo troppo picchiati per liberarci e quindi ci avrebbero chiesto quale era stato il motivo e che comunque non competeva a lui” (p. 4) e “ci diceva che comunque facevano schifo ad andare in giro vestiti così, conciati così” (p. 5) . Quindi fatta entrare, nell’atrio venne perquisita e privata degli effetti personali, e anche delle lastre radiografiche dell’ospedale (p. 7). Ora, fin dall’inizio della deposizione, emerge un dato, peraltro comune anche ad altre posizioni, e cioè che le pp.oo., per quanto ferite, per quanto bisognose di cure e, come nel caso di BARTESAGHI) m anche di altri traumatizzati alla testa, hanno perso ogni diritto all’assistenza e

alle cure sanitarie, hanno perso il diritto di reclamare il rispetto loro dovuto come cittadini dello Stato di diritto, e vengono prelevati dall'ospedale, trasportati senza cautela, costretti a stazionare in piedi senza cautela, e privati degli effetti personali. E questa lesione della soggettività giuridica è provata dal fatto che *“all'ingresso ci hanno fatto delle croci rosse sul viso col pennarello.. sulla guancia, alcuni rossa alcuni verde”* (p. 8). E infatti la marchiatura, come altri hanno riferito, colpiva profondamente nell'emotività della vittima, ipso facto parificata a un animale. Condotta poi in cella, da questa, quando BARTESAGHI chiese di andare in bagno, venne *“un'agente a prelevarmi e nel passare in questo corridoio mi teneva la testa abbassata e sono passata in mezzo a questa schiera di agenti vestiti di grigio e potevo vedere solo la parte bassa e sono stata insultata, scalciata per tutto il percorso, e mi sputavano addosso e di davano della troia e della puttana”* (p. 9). In questa occasione, ha detto BARTESAGHI *“avevo cercato un po' di comprensione con questa persona.. una donna.. mi ricordo che le dicevo: -Ma come pensi che io possa aver fatto qualcosa?- e lei mi diceva che mi avrebbe spaccato la faccia se non mi sbrigavo. Io continuavo piangere disperata e lei mi prese in giro perché non ero riuscita neanche a fare pipì (p.20) e poi lo disse anche agli altri (p.21)”* Ma nell'interno dell'edificio questa P.O. ha ricordato anche divise della Polizia di Stato (p. 10). Nella cella comunque poté all'inizio sedersi *“però dopo siamo stati fatti alzare in piedi e stare diverse ore con le braccia alzate e le gambe divaricate ..e la testa verso il basso.. senza poter cambiare posizione...nel senso che quando qualcuno si rilassava venivano per farci ritornare nella posizione di prima”* (p. 11). Qui ha ricordato di aver avuto *“molto freddo”* la canzoncina *“uno due tre viva Pinochet”* e *“Il manganello me gusta sì”* (e *“faccetta nera”* p. 21) e *“Insulti perché facevamo schifo, e hanno fatto ripetere a un ragazzo che era più vicino alla grata che era un verme, che puzzava, che era una merda, ci dicevano che avevano ammazzato uno e avrebbero dovuto ammazzarne cento”* (p. 12), ha ricordato GIOVANNETTI con la vestaglia da ospedale, (un ragazzo con le braccia.. le gambe ingessate e veniva fatto stare al centro della stanza per non farlo appoggiare p. 31), e un ragazzo biondo, alto, straniero, e *“che facevano gli spiritosi sul fatto: - No, questo lo porto fuori io; no, dai lasciatelo a me- da cui ho intuito che era per picchiarlo”* (p. 14). BARTESAGHI ha poi ricordato di essere stata condotta al di fuori della struttura per la foto segnalazione e da lì in un'altra cella solo con le donne e poi nella notte tra domenica e lunedì (p. 17) ancora in un' altra cella. Quanto alla prima cella, ha ricordato *“macchie rosso scuro grandi per terra in mezzo al pavimento..e la ragazza con la bocca fratturata e i denti rotti che stava molto male e le veniva data un po' d'acqua ogni tanto”*.(P.19) BARTESAGHI ha quindi raccontato un episodio molto significativo, per quanto attiene al senso di abbandono delle persone sofferenti, lasciate senza assistenza, ricordando che *“c'erano delle ragazze che stavano molto male e solo dopo parecchie richieste, parecchie ore sono state portate in infermeria e a una ragazza che no parlava italiano*

c'era stato chiesto di tradurre e dirle di non preoccuparsi che comunque non sarebbe morta” (p.22) Ha poi ricordato “dopo diverso tempo la consegna di un po’ d’acqua e di alcuni panini” e “il freddo e una ragazza che con la carta stagnola cercava di chiudere un po’ questa grata enorme ... e dopo diverse ore nella notte ci diedero un paio di coperte per tutte noi e faceva molto freddo” (p.19). Condotta in infermeria, BARTESAGHI ha ricordato la presenza di “due uomini e due donne (senza) abbigliamento medico” e li “hanno guardato nel mio marsupio dove c’erano il portafoglio e un po’ di documenti... biglietti del treno, tessere (che) hanno buttato in un cestino dicendo che seri stata portata in carcere e quindi non mi servivano.. e poi dei braccialetti di stoffa e me li hanno tagliati e volevano togliermi il piercing dal naso e dicevano che ne l’avrebbero strappato poi in carcere” (p. 25) “ e poi m’hanno fata spogliare ed ero completamente nuda con tutti i lividi con queste quattro persone e mi hanno detto di fare alcune flessioni” (p.26). Tuttavia, ha precisato, nonostante la ferita al capo, le vennero rivolte alcune domande anamnestiche ma nessuna riferita alle condizioni della sua testa, né venne auscultata, né misurata la pressione sanguigna. (p.27). Infine venne condotta al veicolo per raggiungere il carcere di Vercelli e lì “ a un certo punto passò, battendo con il manganello contro le sbarre un agente con una maschera di plastica tipo carnevale, tipo caricatura di personaggio famoso” (p. 29). Ha poi aggiunto, a domanda del PM che, sebbene “continuassimo a chiedere di parlare con un avvocato , perché ci sentivamo assolutamente in balia..” (p 30) non le venne mai permesso e nemmeno con i genitori. Circa le conseguenze patite per effetto della vicenda narrata, questa P.O. ha detto: “Ogni volta che ho a che fare con delle divise vado in crisi.. non riesco più a ragionare.. sono terrorizzata e qualsiasi cosa che sto facendo mi sento colpevole.,, non riesco comunque a vivere.. non sono riuscita a superare questa paura verso qualsiasi tipo di divisa.. faccio molta fatica ad andare a una manifestazione.. vivo nella condizione di sentirmi perseguitata.. che comunque sanno chi sono e vogliono farmela pagare...ci sono stati degli episodi.. ero nel paese dove vivevo e in una piazza con dei miei amici sono venuti a chiederci i documenti e io sono svenuta.. senza motivo non ci sono state occasioni di violenza, comunque non riesco a superarla.. una notte stavo dormendo in un centro sociale e ho visto i lampeggianti fuori, era notte e sono uscita di corsa scappando convinta che fossero venuti a prendere me, quando erano venuti per una casa davanti.. una volta ho fatto un incidente.. una persona ha aperto una portiera e io non avevo nessuna colpa però nella mia mente non volevo chiamare la Polizia perché ero sicura che avrebbero dato la colpa a me semplicemente perché sono più alternativa del signore che aveva aperto la portiera...ho quest’idea di essere perseguitata anche in base al nostro modo di vivere... mi hanno chiesto i documenti sotto casa e pochi giorni dopo dovevo venire a Genova ed ero assolutamente convinta che fossero venuti apposta per minacciarmi, per non farmi venire a Genova.. sono stata visitata da Vaccaio, uno psicologo” (pp.36,37). Altresì, BARTESAGHI

ha parlato delle conseguenze dei fatti di Bolzaneto riflesse sulla dinamica dei suoi rapporti familiari: *“(I miei) non sono mai stati dei genitori apprensivi ma dopo questo episodio lo sono diventati...dovevo chiamare tutti i giorni, se non lo facevo c’era molta preoccupazione per qualsiasi cosa facessi e cercavano di impedirmi di andare in manifestazione o solamente delle serate in centri sociali, quindi tutte le situazioni che...poteva succedere qualche è successo.. vedevano male ogni mio spostamento., ogni mia cosa, volevano che stessi con loro. Impossibile”* (p. 38). Sul punto e la cosa verrà esaminata in appresso, quanto al risarcimento del danno ai familiari, sin d’ora la Corte osserva come eventi di questa portata abbiano agito in modo destrutturante non solo sulla persona direttamente vittima dei crimini in esame, ma su coloro che, conviventi, ad essa sono legati affettivamente.

- 39) GIOVANNETTI Ivan ventitreenne milanese, all’udienza del 3.7.06, ha raccontato di essere giunto nel sito di Bolzaneto all’alba del 22 luglio, provenendo dall’Ospedale Galliera dove era stato condotto dopo l’attacco della Polizia alla scuola Diaz, e poichè all’ospedale aveva avuto *“due punti di sutura in testa, avevo una benda in testa e in più le due braccia fasciate una delle quali a collo..e mi avevano lasciato (addosso) un camice”* (pp. 20 21). Scesi dal veicolo, ha ricordato GIOVANNETTI, *“siamo stati fatti mettere contro (la) rete (del campo da tennis) e gli agenti.(che erano tutti all’ingresso p. 7) (e che indossavano le divise blu della polizia p. 6) si sono fatti intorno in modo minaccioso (p.5) e in tale occasione, ha aggiunto questa P.O., “avevo i miei referti ospedalieri che poi sono spariti nei vari passaggi”* (p. 5). Qui *“siamo stati fatti appoggiare (con le braccia p. 10) a questa rete.. c’è stata una prima perquisizione e siamo stati marchiati.. tutti quelli del nostro cellulare... con una X in faccia verde”* (p.8) e *“ci insultavano dicendoci che eravamo black block e che avevamo distrutto la città, e uno: -Dio fa, se io fossi vostra madre non so cosa vi farei- e a un certo punto.. eravamo girati... si è sentito questo colpo, che stava succedendo qualcosa dietro, come se fosse un calcio. Che stavano picchiando qualcuno”* (p. 11). Rimasti alla rete per una quindicina di minuti, *“siamo stati condotti verso questa scalinata e lì si è capito perfettamente il clima, nel senso che quando siamo entrati c’era questa ragazza spagnola a cui gridavano -Putta- e la obbligavano a ripetere che era una -Putta-“* (pp. 12 e 13). A questo punto la Corte osserva, come già per altre pp.oo, che GIOVANNETTI ha ricevuto sin dal primo arrivo, l’inequivocabile messaggio circa l’avvenuta sospensione dei suoi diritti: egli è ferito , ha punti di sutura sul capo la testa e le braccia bendate e un braccio al collo e veste un camice bianco, eppure, palesemente senza alcuna necessità di polizia, viene messo in piedi contro una rete metallica, viene marcato sul viso, e riceve ingiurie e minacce e pochi minuti dopo, (nell’atrio vicino all’ufficio DIGOS p.14) assiste alla violenza privata commessa in danno di una giovane straniera costretta ad auto denigrarsi. Capisce cioè di non aver il diritto all’autonomia di movimento, di non avere il diritto, per quanto ferito e sofferente, nè al soccorso né ad alcuna cautela nel

trattamento, né al rispetto della dignità di persona (la marchiatura sulla guancia), di non aver neppure il diritto a conservare i suoi referti ospedalieri, di non avere il diritto al rispetto della propria dignità di cittadino. Quindi viene condotto nel corridoio della caserma tra due ali di poliziotti che vestono la divisa della Polizia di Stato (p.15) dove vede *“un ragazzo (tedesco p. 18.. forse un giornalista.. che parlava un po’ italiano p. 19) che aveva perso il controllo delle funzioni fisiologiche..e se l’era proprio fatta addosso e l’avevano preso in giro..se l’erano presa in particolare con lui”* (p.17) e *“ridendo questi poliziotti dicevano:- non è la prima volta che qualcuno se la fa sotto- poi altre cose riferite a lui arrivavano nello stanzone”* (p. 18). E quindi, quel che GIOVANNETTI capisce ulteriormente, non è solo la derisione a cui sono esposte le vittime, ma che questa è l’irrisione del terrore scatenato nelle vittime dai crimini commessi su di loro, che altro non è, la perdita delle feci, se non l’estrema manifestazione del terrore di chi sente minacciata la sua stessa sopravvivenza fisica. Qui GIOVANNETTI capisce che le vittime non hanno nemmeno diritto all’umana pietà. *“Nel corridoio,”* ha continuato questa P.O. *“ siamo stati presi per la collottola. Ci hanno intimato di tenere la testa bassa e siamo passati in questo corridoio e gli agenti ci deridevano e a me in particolare, dicevano: -Questo chi è il dottore? – perché ero in maglietta, col camice.. e avevo freddo.. e (questi) erano in divisa, io però potevo solo guardare il pavimento e vedevo solo le gambe gli stivali e sentivo gli sgambetti e le parolacce”* (p. 22). Poi, nella cella *“mi sono seduto per terra. (per un’oretta p. 24)... (ma poi) per intere ore siamo stati obbligati a stare in piedi con le mani al muro e chi non manteneva la posizione veniva picchiato ancora, perchè da questo finestrone si affacciavano di continuo insultavano e minacciavano... e alla fine probabilmente sono entrati proprio”* (pp. 23, 24). Ha quindi ricordato farsi come: *“ Quando uscite di qui dovete baciare la fiamma- e –senti come puzzano, che cazzo è. È uno zoo- e –comunisti di merda e –Questa volta sono cazzi vostri, queste volta abbiamo le spalle coperte—e – siamo 2 a 0 per noi volevamo fare 3 a 0 ma non ci han dato il rigore- e cantavano Bandiera rossa con la svastica- e storpiavano la canzone di Manu Chao: -Me gusta il manganello, me gusta la galera, me gustas tu- e : -Chiedete aiuto a Amnesty International, adesso-”* (pp. 25,26) e *“ a un ragazzo è stato ordinato di ripetere la frase: -io sono una merda e puzzo come una merda- (p. 32) ...lui l’ha ripetuta e gli è stato detto: -il collega in fondo non ha sentito, devi ripetere più forte- e il ragazzo ha dovuto ripetere”* (p.33). E *“ a un certo punto davanti alla porta c’era un agente soprannominato Ciccio dagli altri, al quale alcuni poliziotti hanno detto: Facci entrare, che gli diamo una ripassata, a Ciccio, e Ciccio ha fatto questa cosa, come dire: lascia stare, collega”* (p. 31). GIOVANNETTI ha poi ricordato di essere stato condotto in un’altra cella, poi riportati in quella sul lato sinistro... *“e rispostati la sera a destra...ed ero allo stremo anche perchè siamo stati fatti stare ancora in piedi e con una quantità di cibo insufficiente...meno panini di quelli che*

eravamo...(perché l'agente che li aveva portati aveva detto di essere andato a comprarli,non avendo provveduto l'amministrazione p.50) erano arrivati agenti in tenuta grigia.” (p. 34) e “in questa cella mi ha accompagnato uno di questi.. io avevo ancora il braccio fasciato, mi ha strappato la fasciatura dal braccio e mi ha detto una cosa tipo:- cosa, ti devi impiccare? E quindi mi ha tolto il sostegno per il braccio ferito..e io stavo col timore che dicessero che dovevo stare (su) con tutte e due (le braccia)” (p. 36) Ha ricordato il freddo e la consegna di 3 o 4 coperte per 6-8 persone (p. 27), di essere stato condotto al bagno “sempre per il corridoio sempre sgambetti e insulti e in bagno mi hanno fatto (stare) con la porta aperta” (p. 54) e “Sara (BARTESAGHI) tornata dal bagno in lacrime ..colpita a calci da questa poliziotta e non era riuscita a fare pipì” (p.54) e che verso le 16 della domenica venne condotto in un altro edificio da un funzionario con il quale iniziò una conversazione sulle ragioni del suo arresto, dal quale seppe che l'arresto non dipendeva dall'aver dormito illegalmente nella scuola Diaz, perché questi gli disse che la scuola era stata concessa ai giornalisti,ma soprattutto,perché condotto in modo normale, GIOVANNETTI capì che il trascinato a capo chino “non era una procedura (legittima)” (p. 30) e che gli disse: “Eh sì, però hai visto com'era, potevi non venire (a Genova)” (p. 30) e la Corte osserva a questo punto che l'ulteriore messaggio trasmesso a questa P.O., insieme con quello per cui il trattamento inflitto a lui e agli altri arrestati era estraneo ai principi della legge, era che tale trattamento era una risposta alla sua presenza nel capoluogo ligure. Ancora, questa P.O. ha detto di aver chiesto invano di telefonare ai propri genitori (p.58). Finché, ha raccontato GIOVANNETTI “ a un certo punto è arrivato un poliziotto con la divisa (della Polizia di Stato) e fa: -Ma questi ancora in piedi sono? Perché nel frattempo erano passate ore. Io a quel punto stavo svenendo...era forse un paio d'ore che eravamo in piedi. E l'altro gli fa: “Li facciamo sedere?- e l'altro: “Ma no, è che questi poi si incazzano?” (p. 37) e “ subito ci hanno fatto sedere” (p. 39). E dopo in serata, verso le 21, condotto in infermeria dove c'erano una persona col camice e un agente (pp. 41 e 42) ha detto: “ sono stato fatto spogliare, a quel punto ha messo questo guanto, (di lattice p. 47) ha fatto tutta una procedura. Mi ha fatto stare al muro. gambe un po' aperte e mani al muro e poi mi ha detto: -per questa volta ti è andata bene, guarda... come dire. Guarda che bravo che sono non ti...(p. 46).. per parlarci chiaro, (mi) ha dato l'impressione che mi avrebbe fatto una perquisizione anale” (p. 47). Quindi verso le 2 del mattino “siamo partiti col pullmann” (p. 48)

- 40) JAEGER Laura, ventenne tedesca, all'udienza del 27.10.06, (che ha detto: “capisco un po' l'italiano” p.27) ha raccontato di essere giunta nel sito di Bolzaneto provenendo dalla scuola Diaz verso le 5 le 6 del mattino del 22 luglio con “ dei bernocchi intesta per le manganellate ricevuti però non sanguinavo e le mie mani era molto gonfie e tutta la parte posteriore del mio corpo,la schiena, le gambe erano piene di ecchimosi” (p.27) e giunta sul

piazzale, *“siamo stati circa mezz’ora seduti nella macchina senza scendere e dopo siamo stati fatti collocare con le mani alzate, le gambe divaricate e il volto contro il muro esterno (della caserma).. pieno di persone in questa posizione”* (p. 25) per circa *“tre quarti d’ora”* (p. 26) e *“c’erano dei funzionari in divisa blu e grigia e ci hanno squadrate da capo a piedi e ci hanno chiesto se eravamo –un ragazzo o una ragazza- in italiano, e quando abbiamo detto che eravamo donne si sono messi a ridere e hanno chiamato degli altri funzionari e hanno fatto segno su di noi ridendo .. dicendo: guarda, sono donne”* (p.26), Dopo di che, condotta nell’atrio, venne privata dei suoi effetti personali: *“avevo soltanto una collana e non l’ho più riavuta indietro”* (p. 28) e poi, condotta per il corridoio dove *“mi spingevano a testa in basso e mi sembra le mani dietro alla nuca.. mentre ci urlavano contro e ci dicevano cose tipo –bastardi-”* (p. 29) raggiunse la penultima o l’ultima cella, dove per *“cinque minuti”* poté sedersi, e poi (un funzionario in divisa grigia p. 31) diede l’ordine di *“metterci in piedi come all’inizio con le mani alzate contro il muro e le mani divaricate”* (p.30) *“per due o tre ore”* (p.31). Qui JAEGER non ricevette percosse, ma solo leggeri colpi per farle divaricare le gambe (p. 35) e, ha detto: *“più tardi ho sentito delle urla di dolore (provenire) da altre celle”* (p. 31) e *“delle persone in divisa si sono arrampicate dall’inferriata e ci hanno sputato contro”* (p. 33) e poté ancora sedersi, finché *“hanno diviso gli uomini dalle donne e io sono stata portata in una cella sul lato destro”* (p. 31). Ricevette *“un biscotto e dell’acqua che aveva un gusto cattivissimo, sembrava marcia”* (p. 31), ha detto di aver avuto freddo e *“ricevuto 5 coperte per 30 ragazze”* (p. 33) di essere stata condotta in bagno, insultata e costretta a tenere la porta aperta (p. 34). Ha ricordato che quando venne condotta all’identificazione *“in modo violento ci hanno infilato la testa in questa macchina per fare le foto e poi mi hanno mostrato delle foto delle manifestazioni dicendomi: -vedi, questa sei tu hai rotto questo hai sporcato questo...- e ci hanno detto che nessuno sapesse dove fossimo e che potevano far quello che volevano con noi”* (p. 35, 36) *“e dopo sono stata riportata in cella e successivamente... in qualche momento della notte abbiamo sentito delle urla e sbattere le porte e una donna dopo l’altra è stata condotta fuori dalla cella e non sono più tornate. Avevamo paura che venissimo di nuovo picchiate e quando è stato il mio turno... due donne in divisa grigia... mi hanno insultato dicendomi che (ero) una lesbica e poi sono stata portata (in infermeria) sul lato destro in una stanza dove c’era un uomo seduto alla scrivania e due donne, una bionda e una con i capelli scuri... e quest’uomo... coi capelli brizzolati un po’ lunghi ricci e untati, robusto... credo che fosse il dottore...mi ha detto che dovevo spogliarmi..e dopo ho dovuto fare tre flessioni mi ha chiesto se avessi un problema medico e io gli ho detto che avevo fame e dopo di ciò si è messo a urlarmi contro (dicendo) che siamo dei bastardi e che abbiamo...ho capito la parola –distruzione-, che abbiamo distrutto Genova”* (pp. 40, 41). In tale frangente, JAEGER ha detto che non le venne misurata la pressione sanguigna né che venne auscultata. Inoltre

questa p.o. ha riferito che non le venne chiesto se volesse avvisare del suo arresto né i famigliari né il suo consolato (p. 42) ma le diedero un documento ordinandole (in inglese p. 43) di firmarlo, *“minacciandola che altrimenti non sarei uscita di lì o avrei avuto dei problemi”* e ha escluso di aver mai dichiarato che non voleva che venissero avvisati i famigliari e il consolato tedesco del suo arresto (p. 43), nonostante il documento n. 209F prodotto dal PM e non riconosciuto da JAEGER Laura (pp. 43,44). Circa le conseguenze della vicenda, questa P.O. ha detto di aver *“avuto problemi di sonno, avevo incubi, molta paura, avevo degli attacchi di paura, non riuscivo a viaggiare in treno perché avevo paura dei controllori per via della divisa e poi avevo dei giorni in cui ero completamente assente, apatica e per alcuni mesi sono dovuta andare in terapia psicologica”* (pp. 45, 46). Costante, osserva la Corte, anche in questo caso, la modalità di aggressione alla persona di questa p.o.: aggredita su tutti i piani della personalità, su quello morale e dell'identità di genere, su quello dell'incolumità, per via della fame del freddo, della mancanza di sonno, delle minacce, su quello della libertà di movimento del corpo, costretto a camminare e a stazionare in posture innaturali e dolorose, su quello del pudore (in bagno con la porta aperta), su quello della dignità e dell'onore (le modalità della visita in infermeria, l'aggressione verbale del medico). Ne consegue che il danno lamentato attiene strettamente alla demolizione dell'immagine di credibilità istituzionale che i crimini commessi dai PP.UU. nel sito di Bolzaneto causarono alla Persona Offesa, la cui descrizione dello stato di angoscia successivo ai fatti emerge senza ombra di dubbio.

- 41) SPARK James, ventitreenne statunitense, all'udienza del 20.6.06 ha detto di essere giunto (dopo l'alba p. 5) nel sito di Bolzaneto provenendo dall'ospedale dove era stato condotto dopo l'attacco della Polizia alla scuola Diaz a causa delle lesioni patite, avendo *“un ginocchio ferito, una ferita al capo, una ferita sopra l'anca, parecchio dolore all'addome come conseguenza di una ferita al basso ventre, (e un testicolo gonfiato più del normale p.4) e dolore al fianco”* (p. 3) accompagnato su un veicolo sul quale c'erano agenti con una divisa blu scuro (p.5) e sceso dal mezzo *“mi (dissero p.7) di abbassare la testa.. . (andando verso l'ingresso della caserma) mentre i poliziotti cantilenavano :- Assassini assassini-“* (p.6) (e poiché) *non avevo capito l'ordine di guardare dritto giù, quando ho guardato di lato un agente mi ha colpito il capo e mi ha preso per il collo”* (p. 7 e 8). Osserva la Corte che fin dall'immediato arrivo SPARKS deve comprendere che il suo stato di persona pesantemente ferita non comporta alcun diritto né al soccorso né alla tutela. Dopo di che, ha continuato SPARKS condotto in cella *“mi ordinarono di togliermi le scarpe”* (p.9) e *“(venni messo) mani alla parte e gambe divaricate (p11) per un po' più di mezz'ora.. e poi condotto in una cella sul lato destro.. dov'erano dalle 20 alle 25 persone (p.12) sedute in terra con la schiena alla parete (e lì rimasi) per circa un'ora”* (p.13). Ha quindi ricordato un misto di divise dei carabinieri e della polizia penitenziaria, e di essere poi

stato portato all'esterno della struttura per la fotosegnalazione (p. 14) dove gli vennero dati dei fogli e detto : *“firma dai che non importa (guarda puoi firmare i documenti perché tutto quello che dichiari firmando è che tu non appartieni alla Mafia p. 38) e mi fecero segno con la mano di firmare..ed io essendo in una situazione di panico firmai”* senza capirne il contenuto (p. 36). SPARKS ha poi detto di aver chiesto *“per tutto il giorno (se potevo avere un avvocato e se potevano spiegarmi i reati di cui ero accusato, ma non ho mai avuto risposta”* p. 38, 39) e ha precisato di *“non aver mai dichiarato che non venisse avvisato il Consolato Americano (del suo arresto)”* (p. 40), *“e i suoi famigliari”* (p. 53) nonostante il documento a sua firma n. 4.44. DAP e 16/000249 prodotto dal PM (pp. 42,43) poi condotto in una terza cella (p.17) dove rimase alcune ore, finchè venne condotto per il corridoio fino a una quarta cella dove c'erano persone ferite, dove alcune persone stavano in piedi contro la parete, con le mani appoggiate e le gambe divaricate e altre al centro della stanza con le braccia aperte (pp. 19,20) e qui dovette fare degli esercizi di ginnastica (p.20) e lì *“giusto come si fa durante gli esercizi di ginnastica ho ricevuto qualche scapaccione sulla testa e nello stomaco (p. 44) per esempio quando mi mettevano la testa giù.. dal di dietro con una spinta”* (p. 45) (facendomela piegare tra le gambe p. 46) e dovette stare con le mani contro il muro. SPARKS ha ricordato di *“aver perso parecchio sangue dal capo, che il maggior dolore era l'addome, e (che aveva) molto dolore al testicolo gonfio..e stare con le mani appoggiate al muro per tanto tempo (circa due ore) e per le ferite, era molto doloroso”* (p. 21). Tuttavia, quando la polizia lasciava momentaneamente la stanza *“qualcuno che aveva paura continuava a mantenere la sua posizione e qualcuno per 20 o 30 secondi riusciva ad abbassare le braccia.. ma un tizio (con la barba abbronzato p. 2) che aveva una grossa ferita alla testa sanguinante a un certo punto svenne, cadde al suolo, iniziò a tremare violentemente al suolo e quindi ci fu la necessità di chiamare un dottore (p.22) (lo dissero ai poliziotti altre persone arrestate) e i poliziotti uscirono e poi rientrarono e lo portarono fuori dalla stanza”* (p. 23). SPARKS ha poi detto *“venne un agente e disse: - guardate ragazzi ci sono dei panini non mi interessa se voi siete vegetariani, buddisti, musulmani.. comunque non ce n'è per tutti- e ci dice anche dell'acqua”* (p 26,27) Poi furono portate delle coperte che vennero *“appoggiate al suolo e dovemmo dividerle tra di noi (quattro persone per una coperta p. 25 e qualcuno rimase senza p. 26) ma come mi distesi sulla coperta sentii più forte il dolore e chiesi assistenza medica (p. 24) di essere portato in ospedale”*. Condotto in infermeria, dov'era un medico, di mezza età, magro, capelli corti, con occhiali (p. 30) venne messo nudo sul lettino, non venne palpato né visitato, ma gli venne dato del ghiaccio e somministrata una fiala di Contramal, un anti dolorifico, ma, ha precisato SPARKS: *“ Il dolore era orribile, era orribile”* (p. 32) , quindi venne condotto *“da quattro o cinque poliziotti in ospedale dove venni visitato ai testicoli e mi dissero che non c'era niente di grave e mi riportarono a Bolzaneto”* (p. 33) ed era *“molto*

tardi, ero molto stanco ..e (tornato a Bolzaneto) non potevo sdraiarmi, non potevo neanche stare in piedi, qualunque posizione non era confortevole” (p. 34). SPARKS ha poi detto che le sue ferite vennero aggravate da quanto dovette subire a Bolzaneto dai c.d. esercizi ginnici perché gli facevano *“più male, dolevano di più e vedeva il testicolo gonfiarsi ulteriormente”* (p. 51). Il PM ha infine prodotto il verbale di interrogatorio reso al GIP il 25 luglio 2001 dove *“si dà atto che l’arrestato presenta –una vistosa medicazione alla testa, lividi alla schiena e sul fianco–”* (p. 48). A questo punto la Corte osserva come il messaggio materialmente trasmesso a questa P.O. al momento del suo arrivo nel sito di Bolzaneto, circa la sospensione dei suoi diritti, avesse trovato non solo conferma, ma maggiore concretezza attraverso gli ulteriori crimini commessi in danno di persona ferita e incapace di difendersi, le cui condizioni cliniche erano palesi, e su cui i PP.UU. gratuitamente incrudelirono, con le azioni e l’esposizione al freddo, alla sofferenza della postura, e la costrizione ad assistere alle altrui sofferenze.

- 42) HUGER Morgan, una ventenne statunitense, all’udienza del 20 giugno 2006 ha raccontato di essere giunta nel sito di Bolzaneto verso le ore 12 del 22 luglio, provenendo dall’ospedale San Martino dove era stata portata dopo l’attacco della Polizia alla scuola Diaz, perché affetta da *“tre ossa rotte nella mano destra, il labbro rotto, ... la schiena le costole, parecchie ecchimosi”* (p. 55) e lì *“ci tirarono fuori prendendoci per le manette.. io avevo soltanto (quella) sinistra ammanettata a una ragazza canadese (la destra aveva un tutore) e durante il tragitto (verso l’ingresso della caserma) venne un poliziotto che mi afferrò la testa e me la fece abbassare e gridava qualcosa che non potei capire”* (p. 58) e giunta nell’atrio *“l’uomo mi colpì al capo per farmelo abbassare”* (p. 59), quindi sempre con la testa in giù venne condotta in una cella dove venne messa *“in piedi, mani al muro e gambe divaricate”* (p. 61) *“dai 20 minuti alla mezz’ora”* (p. 63) dove c’erano uomini e donne e dove a un certo momento venne autorizzata a sedersi. Questa P.O. ha comunque detto che i suoi ricordi ricostruiti nel corso della deposizione testimoniale non erano del tutto chiari, a causa del tempo trascorso e dei fatti di cui aveva avuto ulteriormente conoscenza. Ha tuttavia ricordato, come le altre pp.oo. di aver avuto *“molto freddo”* (p. 68) di essere stata spostata in una seconda cella dove le tolsero la cintura gli orecchie e c’erano tre persone in divisa e con un coltello un’agente donna molto truccata con i capelli scuri le tagliò i capelli (p.70) *“treccine e tutto..lasciandoli molto corti”* (p. 71). HUGER ha poi ricordato di essere stata condotta in infermeria dove c’era un *“uomo grosso seduto alla scrivania”* (p. 73) in abiti civili che le disse di spogliarsi, le fece domande anamnestiche (p. 74) non la visitò né la auscultò né le misurò la pressione sanguigna (p.75). Ha poi ricordato di essere stata condotta al di fuori dell’edificio principale per la fotosegnalazione dove *“mi diedero un documento da firmare che non firmai”* (p. 76) e ha escluso di aver mai dichiarato di non volere che venissero avvisati i suoi genitori e avvisato del suo arresto il Console americano (p. 79) nonostante il documento n. 4.44.

e 206/F DAP prodotto dal PM, non riconosciuto da questa P.O.. HUGER ha poi ricordato che gli arti feriti erano gonfi, che il dormire sul pavimento le causò molto dolore (p. 86) e che la sofferenza psicologica fu causata dal fatto che “ *non ebbi idea di ciò che mi stava accadendo, nessuno mi spiegò nulla, nessuno mi ha informato dei miei diritti, nessuno mi disse nemmeno che ero stata arrestata. Non sapevo se sarei stata liberata, rilasciata in un’ora. Non sapevo, non seppi neanche che cosa mi sarebbe successo, cosa avrei fatto, cosa avrebbero fatto*” (p.87). E la Corte osserva che tale dichiarazione è sufficientemente esplicativa della natura e degli effetti dei crimini commessi in danno di questa P.O.

- 43) SCHEITLING Mirco, venticinquenne tedesco, all’udienza del 4.12.06 ha raccontato di essere giunto nel sito di Bolzaneto verso l’alba del 22 luglio, provenendo dall’ospedale dove era stato condotto dopo l’attacco della Polizia alla scuola Diaz affetto da “ *una ferita aperta sulla fronte , una contusione frontale una contusione alle costole sul fianco destro e alcuni ematomi sul corpo di diverse posizioni e ..un grande cerchio sulla fronte*” (p. 4) e appena giunto sul piazzale, cogli latrati, dovette “*mettersi in fila contro al rete che circondava (un) campo sportivo con le gambe divaricate e le braccia alzate*” (p.5) e lì dov’era un albero, ha ricordato una persona alla quale 4 o 5 poliziotti cercavano di far indossare un berretto sul quale con un pennarello avevano disegnato una falce e un martello, ma al posto del martello era stato disegnato un fallo, che si rifiutava e “*con delle botte è stato costretto a metterlo.. però poi mi sono dovuto girare e non ho più potuto vedere la scena*” (p.6). Prima conseguenza dell’arrivo, anche per questa P.O. è l’acquisizione della consapevolezza che nel sito di Bozaneto gli arrestati non godono dei diritti riconosciuti ai cittadini dalle leggi, dalle Costituzioni democratiche e dalle convenzioni internazionali come la CEDU del 1955 e quella di New York del 1984: la persona viene vessata indipendentemente dalle sue condizioni fisiche e dalle ferite palesi che la segnano, ne viene offesa la dignità e viene percossa. Giunto nell’atrio, messo a mani alzate contro un muro, SCHEITLING viene privato dei suoi effetti personali, (anche di uno spray per l’asma) oltre che della cinghia dei calzoni (per cui camminando a testa tenuta forzatamente bassa, doveva tenersi su con una mano) e condotto poi alla cella, percorrendo il corridoio dove c’erano piccoli gruppi di poliziotti che facevano lo sgambetto in modo da fare inciampare e altri che davano un calcio nel sedere (p. 9) Questa P.O. ha ricordato che quando dovette andare in bagno “*con la mano hanno spinto talmente la mia testa in giù che le ginocchia hanno toccato il mio petto*” (p.9) e ha ricordato che “*all’inizio*” il personale vestiva la divisa dei carabinieri (p. 10) e poi sicuramente “*un’uniforme grigia*” (p10). Nella cella ha poi ricordato di aver avuto “*molto freddo*” e di aver dovuto mettersi per terra... ”e poi ci fu ordinato di metterci contro il muro con le braccia alzate.. per circa un’ora, tanto che ci hanno fatto male” (p.12). Per due o tre volte dovette alzarsi in piedi per rispondere a una sorta di appello nominativo e al mattino, ha detto: “ *mi hanno chiamato*

alla porta della cella e per un po' di tempo sono stato picchiato sulla nuca da un poliziotto che stava sulla porta e mi hanno tirato le orecchie e mi hanno insultato (con le parole) black block, bastardi" (p.13). Poi, ha aggiunto SCHEITLING, essendo " asmatico, al mattino mi mancava l'aria e ho avuto bisogno della medicina che prendo alla sera e al mattino .. con un inalatore.. che avevo dovuto consegnare al poliziotto pur cercando di dirgli che avevo bisogno di questa medicina" (p.13) finchè "ho fatto vedere a una poliziotta la cicatrice di una tracheotomia che avevo dovuto subire per questa malattia e poi lei ha capito l'urgenza del mio bisogno e.. mi ha portato (il mio spray)" (p. 14). Anche questa P.O. ha ricordato di aver patito il freddo (p.15) un paio di coperte buttate nella cella e un giornale con un articolo (con una foto p.18) sulla morte di Carlo Giuliani (p.17) , la penuria del cibo e dell'acqua (p. 15, 16), la separazione dalle donne e "all'inizio della sera di nuovo con le mani alzate contro il muro e poi il permesso di sdraiarsi" (p. 17) "sul pavimento nudo .. con una scarpa da tennis sotto la testa". Ha ricordato poi che "la mattina dopo in infermeria", raggiunta passando a testa bassa per il corridoio " mi hanno fatto spogliare . e si sono messi a giocare con la mia medicina e poi ho dovuto fare nudo 10, un sacco di flessioni .. (rivolto contro il muro e tutte le persone mi sembra fossero alle mie spalle p. 21) che mi hanno detto che questo inalatore potevo nascondere nel retto e quindi mi facevano fare le flessioni per essere sicuri che non nascondessi niente nel retto" (p. 19) e lì ricevette degli schiaffi con la mano aperta sulla schiena (p. 21) Lì SCHEITLING non ha ricordato se gli fosse stato visitato l'addome o presa la pressione sanguigna (p.22) ma gli fecero firmare un documento che "non volevo firmare perché non capivo nessuna parola di quello che c'era scritto e avevo una paura terribile di aver firmato una confessione o qualcosa che non avevo fatto" (p. 23). Ha aggiunto che non gli venne comunicato il motivo del suo arresto (anche se tutti per le parole black block che venivano loro rivolte pensavano che fosse questa la ragione) e ha escluso di aver dichiarato di non volere che i familiari e il consolato tedesco fossero avvisati del suo arresto (p. 23) nonostante il documento a sua firma n. 179 DAP prodotto dal PM (p. 24). Il PM ha infine prodotto il verbale di interrogatori reso al GIP il 25 luglio 2001 dal quale risulta " vasta ferita sulla fronte sul naso e vasti ematomi sulla schiena. (p.25) Quanto alle conseguenze della vicenda, SCHEITLING ha detto di aver avuto "per mesi dei problemi di insonnia e degli incubi e (avendo) preso parte a delle conferenze stampa ho avuto sempre delle reazioni addirittura con lacrime e tremori (p. 26)...e mi venne diagnosticata una contusione alle costole" (p. 27). Osserva la Corte che anche per SCHEITLING la dinamica dei fatti percorre la medesima costante: mancato riconoscimento e lesione dei diritti fondamentali, sofferenze gratuitamente inflitte, umiliazioni alla dignità e al pudore, causazione di paura e costrizione a condotte non volute.

- 44) HUBNER Tobias, venticinquenne tedesco, all'udienza del 2 ottobre 2006 ha raccontato di essere giunto nel sito di Bolzaneto provenendo dalla scuola Diaz

vero le 2 o le 3 del mattino del 22 luglio e di essere rimasto sul veicolo per una quarto d'ora circa, e che lui, seduto sul pavimento del veicolo, non vide nulla, mentre gl'altri come Teresa TREIBER gli dicevano di *“persone messe contro il muro con le mani alzate e le gambe divaricate che gli urlavano contro e li picchiavano”*, dopo di che venne aperta la portiera.. e mentre scendeva *“con le mani sopra la testa vicino alla portiera c'era (una persona alta sul metro e ottanta con la divisa grigia, sui 45 anni p. 5). che mi ha dato un pugno sotto il mento e la testa ha colpito il tetto della macchina”* (p. 4), poi (questi) *“quando ero contro il muro con le gambe divaricate e le mani alzate mi ha chiesto in tedesco da dove venissi, io ho risposto e lui mi ha dato un colpo contro la schiena”* (p. 5) qui rimase circa un quarto d'ora, e poi venne portato dentro l'edificio dove vennero prelevati i suoi effetti personali *“il borsellino e la cintura”* e con *“la testa premuta verso il basso ...mi hanno portato lungo tutto il corridoio in una cella”* (p.6). Osserva la Corte che anche ad HUBNER viene riservato il consueto trattamento, di spogliazione materiale delle cose e dei diritti fondamentali, attraverso l'imposizione della postura vessatoria, il trascinamento coatto e le percosse del tutto prive di alcuna giustificazione, affinché egli capisca di essere del tutto in balia delle persone che dispongono del suo corpo. Qui HUBNER ha ricordato la presenza di divise blu scuro o nere (p. 8 e 9) riconosciute nelle foto come quelle dei carabinieri. Nella cella deve mettersi *“con le mani alzate contro il muro.. per due ore...dove tutti dovevano stare così con il viso contro il muro e non era permesso girarsi e parlare (pp. 9 e 10) “ e hanno anche urlato a persone che volevano girarsi che non dovevano voltarsi”* (p. 12) e *“dai funzionari davanti alla cella”* vengono profferite contro di loro ingiurie come *“bastardi, black block, Hitler, Deutschland lied (canzone della Germania) cioè l'inno dei nazisti”* (p. 11), Il messaggio a questo punto è chiaro: HUBNER sa di essere giunto in un luogo dove sarà in balia di persone che non gli riconoscono i diritti fondamentali e che inneggiano al lugubre sistema tirannico del nazismo del secolo XIX, del tutto estraneo e contrario ai principi sanciti nella Costituzione Italiana, in quella tedesca e nelle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, la CEDU del 1955 e la convenzione di New York del 1984. Verso le cinque del mattino viene autorizzato a sedersi e vede che la cella è piena e nota STEPHEN BRAUER che *“ non aveva più nessun vestito”(p.13)* e che indossava *“ una di quelle carte da pazienti da ospedale un po' trasparente... scalzo (e nudo) ed era molto freddo e qualcuno gli ha dato un asciugamano da mettere sotto i piedi”* (p. 14) e qui rimane *“fin forse alle nove, ma non avevo il senso del tempo”* (p.14). Durante la notte, ha ricordato di aver *“sentito ripetutamente urla e colpi,,ma forse da un altro edificio p.19)*, finchè *“abbiamo chiesto (ai funzionari che stavano davanti alla cella) se potevamo avere qualcosa da bere e da mangiare e se potevamo andare in bagno”* (p.15) *“ “ Tra le nove e le dieci del mattino ci hanno portato un po' da bere e mezzo sandwich per ognuno”* p. 38) . A questo punto rileva la circostanza che lo stesso funzionario che lo aveva colpito

all'arrivo sul piazzale, lo accompagnerà in bagno consentendogli di camminare liberamente, ma *“quando poi volevo entrare nella toilette mi ha tenuto la testa”* (p. 16) mentre *“le altre due volte che sono andato in bagno mi han premuto la testa e ho ricevuto dei calci da destra e da sinistra”* (p.17). Con il che si dimostra in primo luogo e ulteriormente, la totale gratuità di questa imposizione vessatoria, e in secondo luogo la capricciosità di tale condotta criminosa, lasciata all'arbitrio del P.U. e da ciò il fatto che la vittima era vieppiù consapevole di essere in balia dei suoi aguzzini. Condotta in modo analogo, HUBNER raggiunse poi l'edificio esterno per la foto segnalazione (p.18) e nel pomeriggio *“entrò un funzionario in borghese, già presente alla scuola Diaz.. con una lista e ha chiesto dei nomi e a me e ad altre persone ha fatto una croce con un pennarello su una guancia”* (p.19). Quindi verso sera, viene condotto in un'altra cella dove *“ci è stato detto di nuovo di metterci alzati con il viso contro il muro e siccome la cella era piuttosto piena alcuni han dovuto mettersi al centro della stanza con le braccia alzate”* (p.22) e ciò fu *“per circa due ore...e c'erano altri funzionari più aggressivi.... e uno è entrato con una lista .. e ogni volta che spuntava un nome dava un colpo con la mano piatta sul costato e io non ero ferito ma ha fatto molto male e c'erano altri che erano feriti e uno si è accasciato in stato di semicoscienza.. e un uomo aveva avuto il permesso di soccorrerlo e i funzionari davanti alla porta gli hanno urlato contro che doveva alzarsi .. c'è voluto almeno dieci minuti prima che ci riuscisse e dopo è stato portato via dalla cella”* (pp. 23,24). Questa drammatica successione di eventi consente, osserva la Corte, di evidenziare come la posizione vessatoria , imposta come si è detto senza alcuna ragione di sicurezza, fosse viceversa strumentale alle altre forme di sevizia, poiché la sofferenza così inflitta a persone stremate dal freddo, dalla mancanza di cibo, dalla mancanza di sonno, dalla paura, le esponeva a subire le ulteriori percosse con effetti particolarmente dolorosi, che, nelle persone ferite e in quelle indebolite dalle emorragie, ne comportava la perdita della coscienza. Ed è significativo che tutto ciò fosse assolutamente percepito dagli agenti posti di guardia davanti alle celle, che, sorvegliando e imponendo la posizione anche solo attraverso l'autoritarismo della voce (efficace perché nella memoria delle vittime tale autoritarismo era connesso con il potere di infliggere altre sevizie), consentivano, a chi lo volesse, di percuotere per mero desiderio di fare del male, persone incapaci di reagire, dimostrando ad esse ch'erano in totale balia dei loro aguzzini. Poi, *“tra le undici e mezzanotte”* HUBNER venne *“condotto in una nuova cella dove (avevamo il permesso di sederci ci hanno dato un po' di cibo e ci siamo anche sdraiati però la maggior parte non riusciva a dormire perché fuori si sentivano urlare e colpi di manganello contro le inferriate p. 26) rimasi per tutta la notte fino alla mattina presto e poi in una stanza nella parte anteriore”* (p. 25) Qui, ha ricordato questa P.O., *“mi hanno mostrato un documento e hanno detto (in italiano e a gesti) che dovevo firmarlo”* (p. 27). Ha aggiunto di aver chiesto ripetutamente e invano

ai funzionari di telefonare e che *“volevo un avvocato..e ogni volta è stato detto che era impossibile”* (p.27) e ha precisato: *“la seconda volta (che mi dicevano che era impossibile) ho perso anche i nervi.. la pazienza ... e un funzionario mi ha detto che non dovevo agitarmi perchè non eravamo nel Laos o in Thailandia e (quando) ho detto che c’era (invece) l’impressione di essere a Laos o in Thailandia, lui si è messo di nuovo a urlare e a farmi segno che mi tagliava la gola (passando la mano in orizzontale davanti alla gola) “* (p. 28). E anche questa, come si vede, è un ulteriore prova della lesione dei diritti fondamentali: negazione del loro esercizio e minaccia di morte. E sul punto deve osservarsi come le minacce gravi non potessero venir percepite come meramente simboliche, poiché le persone arrestate, sia per le precarie condizioni fisiche, sia soprattutto per le precarie condizioni psicologiche, avevano avuto continue prove materiali di quanto e come i loro aguzzini potessero abusare di loro, non solo nell’indifferenza per le ferite palesi e suturate da poco in ospedale, ma per la volontà di incrudelire vieppiù infliggendo dolore su dolore, colpendo le vittime sulle parti ferite del loro corpo, fino alla perdita della coscienza dei più deboli, che poi venivano portati via dagli aguzzini e sottratti alla vista dei rimasti. HUBNER ha inoltre escluso (*“no, sicuro, no”* p.28) di aver mai dichiarato che non volesse venissero avvisati della sua detenzione i famigliari o membri del suo Consolato, nonostante il documento a sua firma (sotto la voce: - il dichiarante- p.30) n. 140754 DAP prodotto dal PM (p. 29). Condotta poi all’infermeria, dove *“c’era un uomo seduto alla scrivania.. (sui cinquant’anni, robusto p.34) con una camicia a maniche corte.. (credo verde p. 33) e lì mi è stato detto di spogliarmi”* (p. 32) e gli vennero fatte delle domande anamnestiche. Non venne né auscultato né gli venne misurata la pressione (p. 35), questa persona rimase seduta a circa due metri da HUBNER, gli chiese se era stato picchiato e HUBNER gli disse di no, sebbene questi avesse notato il segno di uno schiaffo sulla sua guancia (p 34 e 41) egli recasse palesemente *”dei bernoccoli in testa..dei lividi ed ematomi sulla spalla destra e i segni delle manganellate della Diaz in testa”* e del suo aver sbattuto la testa contro il tetto dell’auto all’arrivo a Bolzaneto (p.35). e gli doleva il costato (p. 43), e ha precisato: *“non avevo chiuso occhio da sabato sera, il mio corpo era stato sottoposto a uno stress psicologico delle botte, a parte la testa che mi doleva e molte parti del corpo che mi facevano male anche perché mi fu ordinato di stare in piedi. Non stavo bene e solo per questo mi riesco a spiegare (di non aver detto) di essere stato picchiato quando mi è stato chiesto”* (p. 43) Quindi, ha detto questa P.O. sul *“muro davanti all’infermeria ho dovuto stare con le mani alzate, in piedi e faccia al muro per un’ora circa (p.35,36) e poi portato in una cella ho dovuto di nuovo spogliarmi..e hanno perquisito le mie cose”* (p. 36) Poi, rivestito, HUBNER venne condotto in un’altra cella dove c’era *”un tedesco, ho parlato con lui, credo che avesse il naso rotto o comunque aveva il viso molto gonfio”* (p. 37) e da lì, ammanettato al veicolo per il carcere di destinazione.

- 45) HINRICHMAYER Jens, ventottenne tedesco, all'udienza del 2 ottobre 2006 ha ricordato di essere giunto nel sito di Bolzaneto tra le 5 e le 6 del mattino del 22 luglio (p.47) avendo *“un ematoma al pollice sinistro, ematomi nella zona sacrale e una costola fratturata”* insieme con altre persone tra le quali ha indicato NATHAN LUTHI e BODMER Fabienne e una ragazza svedese (p. 48), qui, ha detto: *“ero già terrorizzato,, sono stato portato a Bolzaneto da quel poliziotto (mi ricordo che la divisa aveva dei pantaloni scuri con un banda rossa laterale e una camicia a maniche corte p. 52 , quella A1 o D1 p. 58) che alla stazione di Polizia mi aveva detto di mettermi un cappello con una falce e un piede.. io mi sono rifiutato.. ho detto che non era il mio...me lo sono tolto...e il poliziotto è diventato furibondo, ha aperto la portiera e mi ha dato dei calci”* (p.50,51). Poi indossando il cappellino questa P.O. dovette mettersi *“con le gambe divaricate il volto rivolto verso l'albero e le mani sopra la testa.. per circa 5 minuti”* (p. 53) e qui quel poliziotto gli diede *“mi sembra un colpo nel costato oppure nella schiena”*, gli venne applicato un adesivo sulla schiena di circa 10 X 10 centimetri *“con una parola tipo – rompo- o –rompi”* (p. 56) mentre i poliziotti lo *“prendevano in giro per il berretto... in italiano.. non capivo le singole parole però in qualsiasi lingua si può comprendere se si viene presi in giro o se si viene insultati”* (p. 54). Quindi venne condotto all'interno della caserma passando *“tra due file di poliziotti sul lato destro e su quello sinistro che hanno continuato a ridere e a insultarmi”* (p. 55) e per il corridoio *“ho dovuto mettere le mani dietro alla nuca e hanno spinto la mia testa a livello delle ginocchia e ricevendo solo spint(oni)”* venne condotto in una delle ultime celle. (p. 59). Osserva dunque la Corte che il dileggio e la violenza sono stati per questa P.O. l'immediato messaggio ricevuto sin dal primo istante nel suo arrivo nel sito di Bolzaneto: qui infatti questo cittadino tedesco ha saputo di aver perso i suoi diritti fondamentali, quello all'incolumità e al rispetto della sua dignità: l'esposizione al dileggio vestendo un cappellino istoriato da una falce e martello grottesca, l'apposizione di un adesivo sulla schiena, le risate, i colpi, l'imposizione gratuita della posizione vessatoria, il trascinamento per il corridoio di una persona ferita e terrorizzata integrano pacificamente una forma di sevizia crudele e immotivata se non dal desiderio di cagionare alla vittima paura, vergogna e sofferenza. Nella cella HINRICHMEYER poté sedersi finchè *“più tardi la domenica verso mezzogiorno, su “ordine di poliziotti con la divisa grigia” p. 61) abbiamo dovuto metterci tutti insieme con la faccia e le braccia alzate contro il muro e le gambe divaricate e rimanere (così) per circa un'ora e mezza”* (p.60). E qui, ha ricordato HINRICHMEYER, *“c'erano alcune persone ferite, e alcune avevano la gamba rotta non riuscivano a stare a lungo in questa posizione e quando dovevano sedersi sono entrati e l'hanno picchiato e obbligato a mettersi in piedi”* (p. 61, 62). Dopo aver chiesto di essere condotto al bagno, questa P.O., ha detto *“c'è voluto molto (fino) alla domenica pomeriggio”* (p.62) e *“per raggiungere il bagno.. sono dovuto passare per le picche”* (p.63) cioè tra due

file di poliziotti che colpivano e sgambettavano, finchè nel bagno *“ho dovuto mantenere la porta aperta e due funzionari mi hanno osservato e non c’era la carta igienica”* (p. 63) fatto che colpì molto NELSE Armand che *“quando è stato picchiato nella scuola si è urinato e defecato addosso ed era sporco e ha patito molto più tempo perché non c’era carta igienica e non riusciva a pulirsi”* (p. 65) e ha ricordato *“eravamo ancora insieme con le donne e molte (che) hanno chiesto di andare in bagno sono tornate piangendo”* (p.64) . HINRICHEMEYER ha ricordato di aver avuto da bere nel corso della domenica e da bere solo il lunedì mattina (p.66). Ignorata fu poi la sua richiesta di prendere contatto con un avvocato e con i propri genitori, né gli venne chiesto di parlare con il suo consolato (pp. 67,68) finchè nella notte tra domenica e lunedì (nella cella n. 1 Polizia Penitenziaria della piantina p. 69) venne *“costretto a firmare tre documenti”* (p. 68) *“minacciato di pestaggio se non l’avessi firmato.. e c’era un’atmosfera molto aggressiva, avevamo tutti paura che ci potessero pestare.. eravamo terrorizzati “* (p. 69). HINRICHEMEYER ha quindi escluso di aver mai dichiarato di non volere che venissero avvertiti della sua detenzione i suoi famigliari e il suo Consolato (p.70) e ciò nonostante il documento a sua firma n. 156/M DAP n. 140700, prodotto dal PM (p. 71). Emerge, da questa successione degli eventi, come la P.O. abbia ceduto alla minaccia anche a causa della sovrapposizione di vessazioni, sevizie, pressioni psicologiche, prostrazione causata dal freddo, dalla fame, dalla sete, dalla mancanza di sonno, dalle ore in posizione vessatoria, dai continui trasferimenti di cella e dalla consapevolezza indotta che nessuno verrà in soccorso, essendo quello un sito istituzionale gestito da Pubblici Ufficiali di ogni ordine e grado. E infatti *“nella notte tra domenica e lunedì abbiamo dovuto stare due volte nella stessa posizione della prima cella col volto al muro, le gambe divaricate e le braccia al di sopra della testa contro il muro per una o due ore .molto doloroso..e seduto forse un’ora”* (p.73). Circa la mancanza di soccorso, questa P.O. ha ricordato che *“però durante il giorno è venuto nella cella un medico ... in borghese... che ha chiesto se qualcuno avesse delle ferite.. ma persino quelli che erano feriti gravemente. Hanno ricevuto unicamente un antidolorifico”* (p.74). Poi sempre nella notte, venne condotto in infermeria dove c’erano *“quattro uomini e una donna.. ho dovuto spogliarmi.. mi son stati tolti gli orecchini e non li ho più rivisti (p.76) ho dovuto fare tre flessioni e credo che questo medico abbia osservato il mio corpo e riscontrato un’ecchimosi emorragica (p. 76) ma non mi ricordo se auscultasse il cuore o palpasse l’addome”* (p.77) né questa P.O. ha ricordato domande anamnestiche.

- 46) MESUT DUMAN ventiseienne tedesco, all’udienza del 2.10.06 ha ricordato di essere giunto nel sito di Bolzaneto tra le 2 e le 3 del mattino del 22 luglio, provenendo dall’ospedale dove era stato condotto dopo l’attacco della polizia alla scuola Diaz, per *“una frattura al braccio sinistro e dappertutto ecchimosi... sul di dietro.. alle spalle e tantissime sulle gambe e sulle braccia”* (p. 82) e col *“braccio ingessato”* (p.83) e giunto sul piazzale dove *“dentro*

una cancellata c'era un cane che abbaia... abbiamo dovuto aspettare un poco (dieci minuti) nel veicolo e davanti a noi (quelli) scesi prima di noi sono stati fatti mettere al muro e aspettare con le mani (alte) contro il muro in piedi e con le gambe divaricate” poi “anche noi al muro” nella stessa posizione (p.84) e ha ricordato due ragazze svedesi molto giovani e un ragazzo vestito come un punk (messo contro un albero e gli hanno dato dei calci da dietro p. 87 perchè “Sono riuscito a sbirciare verso sinistra e ho visto che lo stavano picchiando”. Quest’attesa contro il muro fu per “lungo tempo (circa 45 minuti p. 88) con il braccio rotto e i poliziotti ci urlavano contro (bastardo black block comunista p. 87) e ci facevano capire di prendere la posizione giusta con le gambe divaricate e le braccia alzate contro il muro senza girare la testa senza guardare né a destra né a sinistra” (p.86). Condotta nell’atrio “ho dovuto di nuovo alzare le mani e mettere tutte le nostre cose, tipo cinture, piastrine, macchina fotografica, orologio, portafoglio.. in un sacchetto” (p. 88). Condotta in cella DUMAN ha ricordato che al centro, sul pavimento “c’era una grande macchia rossa” e “è successo che qualcuno all’inizio non ha tenuto abbastanza in alto le braccia e c’era sempre un funzionario davanti alla porta è entrato e gli andato contro e le persone avevano paura (e i funzionari) ridevano” (p. 98) e che nella mattina DUMAN ha detto di essere stato condotto in una stanza dove c’erano “un medico, un poliziotto e uno o due assistenti” (p. 90) e “in italiano il poliziotto m’ha detto di spogliarmi e io non l’ho capito e lui è diventato sempre più alterato(p. 89) e dopo mi sono spogliato completamente e ho dovuto fare delle flessioni” (p. 90) e poi “il medico ha detto qualcosa in italiano e poi ha tirato fuori un documento e il poliziotto mi ha incitato a firmare e avevo paura che mi picchiasse e quindi ho firmato” dopo di che “sono stato portato in un’altra stanza e lì mi sono di nuovo dovuto spogliare lasciando lo slip e c’era un tavolo e hanno preso i miei indumenti uno per uno e staccando le suole delle scarpe e l’hanno tirate contro di me” (p.91), dopo di che “sono stato portato in cella e ho dovuto tenere abbassata la testa e il poliziotto che mi ha accompagnato mi ha scontrato con un altro poliziotto che mi ha dato un pugno sulla spalla” (p. 92). Lì giunto per “almeno mezz’ora dovette stare contro il muro con le gambe divaricate e le braccia alzate” (p. 93) La successione di questi eventi, osserva la Corte, è caratterizzata, senza soluzione di continuità, dallo spossessamento della persona delle forme di riconoscimento della sua umanità, attraverso una sorta di trasformazione del soggetto titolare dei diritti inviolabili della persona, in oggetto in balia dei suoi aguzzini: le ingiurie, le percosse, le umiliazioni, le lesioni della dignità della persona, l’esposizione al capriccio persecutorio, i trasferimenti immotivati da una cella all’altra, il divieto anche di esercitare liberamente il senso della vista incidono profondamente sulla tenuta psicologica della vittima la cui forza morale è demolita dalle condizioni fisiche di persona fratturata e coperta di ecchimosi recentissime, che necessariamente dolgono. E questa circostanza, la presenza sul corpo di ferite, di fratture e di ecchimosi recenti, che espongono

la vittima a una lacerante fragilità, è ben conosciuta dagli aguzzini, che hanno buon gioco a imporre azioni degradanti (il denudarsi più volte sotto lo sguardo di più persone, i fare le flessioni, e la sottoscrizione di documenti senza comprenderne il contenuto) . Come durante gli altri spostamenti, coattivamente tenuto a testa bassa e con il braccio (quello ovviamente non ingessato) tenuto torto sulla schiena venne condotto al bagno (dove dovette tenere la porta aperta mentre faceva i suoi bisogni p. 100) verso il mezzogiorno della domenica (p. 92,93) e costretto ad assistere alle altrui sofferenze (*una persona .. credo inglese...che aveva una gamba rotta e doveva fare tutto quello che dovevamo fare noi* p. 96). “*Al mattino abbiamo dovuto di nuovo metterci in piedi con le mani contro il muro.. e lì ci hanno insultato dalla finestra (con le parole) bastardo comunista black block.. e ..mi hanno sputato*” (p. 97). Tuttavia ha pure ricordato che a un certo momento “*sono arrivati dei poliziotti in borghese e si sono comportati in modo completamente diverso, erano molto gentili hanno di nuovo chiesto i nostri nomi e due ore dopo sono arrivati dei sandwiches però non bastavano per tutti e davamo dei piccoli (morsi)..e da bere ebbi un tetrapak*” (p. 98). Prima della partenza per il carcere di destinazione, ha detto ancora questa P.O.: “*Sono stato portato di nuovo dal medico (p.102) i poliziotti hanno detto subito spogliarsi, subito fare flessioni.. non mi ricordo molto del medico (p.105) il poliziotto aveva la divisa scura e il manganello e pensavo che mi avrebbe picchiato da un momento all’altro*” (p. 105) “ *il medico mi ha guardato solamente.. non mi ha auscultato il cuore e i polmoni né mi ha misurato la pressione sanguigna...il poliziotto mi ha minacciato tutto il tempo...ha gridato in italiano*” (p. 107) e qui DUMAN ha detto di non ricordare domande anamnestiche e di non ricordare i comportamenti del medico (p.104) poi con altri “*siamo stati portati al corridoio e ci hanno urlato più volte –su- e il capo di andare contro il muro e alzare completamente le braccia.. per come minimo mezz’ora*” (p. 103) e ha aggiunto: “ *ero al limite della resistenza, fisicamente*” (p. 104). Infine ha precisato che nessuno gli chiese se volesse avvisare i famigliari e il Consolato tedesco, di aver chiesto invano di parlare con un avvocato(p. 108) e ha escluso di aver dichiarato che non voleva venissero avvisati della sua detenzione a Bolzaneto i suoi famigliari e il Consolato tedesco, nonostante il documento a sua firma n. 131126/1126 e 137M prodotti dal PM (pp. 109, 110)

- 47) GALLOWAY Jan Farrel, ventiseienne statunitense, all’udienza del 4 luglio 206 ha ricordato di essere giunto nel sito di Bolzaneto all’alba del 22 luglio 2001 provenendo dall’ospedale dove era stato condotto per le ferite alla schiena e al capo riportate nell’attacco della polizia alla scuola Diaz (p.4) e di avere ricordi solo a partire dal momento del suo ingresso nella struttura principale dove venne identificato da persone in abiti civili, che stavano in un ufficio dell’atrio, dove dovette consegnare i suoi effetti personali e anche gli occhiali per la sua miopia (pp. 6.7.8). Quindi venne condotto in una delle

ultime celle in fondo al corridoio dove stavano uomini e donne seduti in cerchio appoggiati alle pareti, finchè “*successivamente (durante la giornata p. 12) ci fecero mettere a gambe divaricate, faccia al muro e braccia in aria toccando il muro col naso*” (p. 11). Lì GALLOWAY rimase fino al lunedì, potendo tornare ad assumere una posizione normale, ma nella notte dovette nel corridoio riassumere la posizione vessatoria (pp. 12 e 13) e sentì provenienti da “*fuori della cella colpi e urla... e gridare (contro di lui) però non capivo cosa mi dicessero*” (p. 13). Nella cella vide “*una ragazza polacca con la gamba rotta e un bendaggio rigido*” (p. 13), poi le donne furono portate fuori, e ha ricordato che quando fu condotto in una stanza da un funzionario in uniforme blu-azzurra (p. 15) dove “*mi fecero togliere tutti i miei indumenti (p. 15) e poi nudo mi fu chiesto.. da un funzionario di polizia.. di accovacciarmi*” (p.16) e riportato in cella, venne di nuovo portato “*in una stanza dove c’erano due persone sedute dietro a un tavolo e altre persone, che mi fecero di nuovo spogliare e scrivevano qualcosa.. e mi hanno posto delle domande a carattere medico*” (p. 17) che non ricorda, e che “*parlavano tra loro e se la ridevano*” senza che egli potesse vederli perché era senza occhiali e teneva il volto verso il muro, e dove non gli venne misurata la pressione sanguigna né egli venne auscultato (p.19). GALLOWAY ha inoltre detto di aver ricordi rarefatti della successione degli eventi, collocati nel tempo in modo approssimativo, come il lungo tempo passato in posizione vessatoria nel corridoio, un ulteriore cambio di cella (p.20,21), il freddo che gli impedì di dormire (p. 23) e 2 o 3 coperte distribuite per tutti, l’incontro con il Console all’ospedale, ma non a Bolzaneto (p.24), di non ricordare in quale occasione firmò dei documenti scritti in italiano che egli non capiva (p.25) e ha detto: “*Non ricordo di aver mai avuto nessuna conversazione a Bolzaneto riguardo al mio Consolato*” (p.27) nonostante il documento a sua firma recante il n. 141/M DAP prodotto dal PM (p. 27) e ha precisato che nessuno a Bolzaneto gli chiese se avesse bisogno di un interprete (p.28) sebbene egli della lingua italiana, abbia detto di non capire “*assolutamente nulla*” (p. 13). Circa le conseguenze della vicenda, GALLOWAY ha infine detto che “*per alcuni mesi....mi era difficile dormire, avevo degli incubi notturni e in generale avevo qualcosa dentro*” (p. 29)

- 48) SIEVEWRIGHT Kara, ventiquattrenne canadese, all’udienza del 4 luglio 2006 ha riferito di essere giunta verso le 5 o le 6 del 22 luglio nel sito di Bolzaneto provenendo dall’ospedale dove era stata condotta perché “*ferita alla gamba sinistra e alle braccia*” dall’attacco della Polizia alla scuola Diaz (p. 33) e vide, mentr’era ammanettata con HUGER Morgan, una ragazza americana già esaminata più sopra, attraverso i finestrini del veicolo “*che vi era parecchia polizia*” (p. 35) e cioè una quindicina di persone in uniforme e altri in borghese (p. 36) e che venne condotta in una cella dove c’erano delle persone (sedute in terra p. 40) e pure vi “*erano due ragazzi, uno aveva il naso rotto e stava sanguinando e un altro (che le disse di aver) ricevuto un calcio nei testicoli e aveva parecchio dolore*” (p. 39) e lì “*ci sedemmo anche*

noi sul pavimento” (p. 40). Questa P.O. dopo aver detto di essere stata condotta all’identificazione al di fuori dell’edificio dov’era la cella andando in un altro edificio, ha tuttavia effettuato una ricostruzione frammentaria, ricordando gli eventi in modo confuso, negando di aver cambiato cella, ma affermando che nella cella dove ritornò c’erano solo donne, non ricordando altri particolari della sua permanenza se no di essere rimasta sdraiata per la maggior parte della notte tra la domenica e il lunedì e lacunosamente la sua andata al bagno *“forse con la testa abbassata e la porta della toilette lasciata aperta”* e vagamente di aver ricevuto un panino. Ha tuttavia ricordato di aver avuto *“molto freddo”* e che per questo motivo *“stavamo sdraiate vicino”* (p. 49). Della visita in infermeria (tra le 10 e mezzogiorno p.58), ha detto di ricordare solo che *“mi chiesero di togliermi i vestiti (rimasi nuda p. 53) e vi era qualcuno, un uomo, che prendeva nota”* (p. 52) e che non fu sottoposta ad alcun check medico, ma che, avendo avuto le mestruazioni *“durante la visita medica ero sanguinante, non lo ricordo se lo domandai, ma so che le poliziotte stavano ridendo e mi tirarono un assorbente”* (p.63) dopo di che venne condotta in una stanza dove un funzionario che parlava inglese, al quale lei chiese perché fosse stata condotta a Bolzaneto, rispose: *“-Noi abbiamo bisogno di qualcuno a cui addossare la colpa- del fatto che la città era stata distrutta”* (p. 54), che le fece del domande alle quali questa P.O. si rifiutò di rispondere e che le disse: *“Se tu tenti di ucciderti io ti sparo per primo”* (p. 54) e che le ingiunse di firmare dei fogli, che lei si rifiutò di firmare (p.55). SIEVERWRIGHT ha poi detto che *“nessuno (mi) domandò se volessi nominare un difensore”* (p. 57) e ha escluso che le sia stato chiesto se volesse avvisare i suoi famigliari o il suo consolato e ha pure escluso di aver mai dichiarato di non volere che tali persone venissero avvisate, nonostante il documento n. 215/F DAP a sua firma, prodotto dal PM (p. 56). Il PM ha infine prodotto il diario clinico dal quale risultano *“ematomi multipli alla coscia e all’anca sinistra, al braccio sinistro, porta occhiali da vista”* (p. 62)

- 49) PERRONE Vito, ventiquattrenne italiano, all’udienza del 4 luglio 2006 ha riferito di essere giunto nel sito di Bolzaneto all’alba del 22 luglio provenendo dall’ospedale dove era stato condotto per *“le ferite alla testa con trauma cranico, e all’avambraccio e alle spalle”* cagionategli dall’attacco della Polizia alla scuola Diaz (p. 67) e sceso dal furgone venne fatto addossare alla rete del campo da tennis del piazzale di Bolzaneto dove venne segnato con altri ragazzi con un pennarello blu sulla guancia (p.71) e poi condotto nell’atrio dove fece una sosta, venne privato degli oggetti personali (p. 73) e condotto in una cella dove c’erano dei ragazzi seduti per terra a ridosso delle pareti (p. 76) e poi *“a intervalli di tempo.. è stata imposta a tutti la posizione in piedi e con le mani appoggiate al muro più alte della testa anche per ore”* (p. 77) patendo per questo *“sofferenza”* mentre *“funzionari in divisa .. sul verde grigio.. sorvegliavano la cella”* (p.78) impartendo l’ordine di mantenere la posizione (p.80). La notte poi PERRONE la passò in un’altra cella, solo con uomini e ha ricordato di aver subito delle percosse

(quando) c'è stato il conteggio all'interno della cella (non ricordando se nella prima o nella seconda) ricevendo dei pugni sulla schiena durante il conteggio, tutti quanti" (p. 82). Ha quindi ricordato di essere stato condotto in infermeria dove c'erano 3 o 4 persone e dove dovette mettersi col volto al muro, (p. 84) ma non ha ricordato altro, mentre, della sua andata in bagno PERRONE ha ricordato di esservi stato condotto camminando con una mano che premeva sulla testa verso il basso (p. 85) e la porta della toilette dovette rimanere aperta mentre espletava i suoi bisogni (p. 86). Ha ricordato poi lo spostamento al di fuori dell'edificio per la foto segnalazione nel pomeriggio dove non ha avuto memoria di aver firmato qualche cosa, (p. 87, 88) e una terza cella dove trascorse la notte cercando di dormire (p. 89),ma *"faceva freddo e quando sono arrivate le coperte (era notte ero lì da molto) penso fossero cosparse di spray urticante ..ci grattavamo insomma e c'era chi starnutiva e a chi colava il naso, varie"* (p. 90) e *" ne ebbi mezza dividendo la coperta con un altro"* (p. 91) Ha detto di aver ricevuto cogli altri pochi panini nel pomeriggio della domenica (p. 93) e ha aggiunto che le difficoltà mnemoniche sono dovute al fatto che *" ero veramente sotto shock...all'ospedale mi è stato fatto due volte il controllo alla testa...e avevo dei segni dappertutto.. ma nessuno a Bolzaneto si informò"* sulla sua salute (p. 96,97) Né ha detto di aver firmato dei documenti, nonostante abbia riconosciuto la sua firma sul documento n. 176 DAP ammostatogli dal PM (p. 99). Osserva dunque la Corte che anche questa P.O. ha subito il consueto trattamento fatto di privazioni della libertà di movimento, di imposizioni di percosse, di privazione del sonno e di patimento del freddo e della fame,ma soprattutto caratterizzato dall'assenza di ogni forma di soccorso e dall'inflizione della consapevolezza di essere in balia di persone, Pubblici Ufficiali di vari ordini e gradi, e pure sanitari, che avessero in non cale le palesi condizioni di salute precaria di un giovane pesantemente ferito i cui segni erano palesi sul suo corpo e sul suo capo.

- 50) KUTSCHKAU Anna, ventunenne tedesca, all'udienza del 23 ottobre 2006 ha raccontato di essere giunta nel sito di Bolzaneto all'alba del 22 luglio provenendo dall'ospedale dove era stata condotta per le ferite causatele dall'attacco della Polizia alla scuola Diaz, e ha detto che : *"Avevo una ferita grave alla bocca, la mi mandibola superiore era fratturata, avevo in totale sette denti danneggiati di cui quattro persi. Avevo diverse contusioni sul corpo, una ferita sulla mano dovuta a un calcio dato con uno stivale e diverse ferite aperte sul mento e sul viso e una ferita sulla nuca"* (p. 64) e all'ospedale Galliera le avevano dato dei punti sulla gengiva e sul labbro *"e le altre ferite erano visibili.. non cucite"* (p. 65). Scesa dal veicolo con altre persone vide *"un gruppo abbastanza grande di persone in divisa... (blu e grigie p. 70)..(che) ridevano e facevano delle battute su di noi.. ho capito solo – bastardi- e - black block-"* (p.66). Qui, *"ho avuto un'attesa. Però mi era difficile vedere di più perché mi spingevano la testa verso il basso"* (p.68) poi venne accompagnata *"nell'atrio sul muro sulla sinistra"* (p.68) dove rimase

“per circa mezz’ora... perquisita e (privata della) bigiotteria, della cintura e, di fazzoletti e assorbenti e delle altre cose” (p. 69) messe in un sacchetto apparentemente della spazzatura e che non riebbe più (p. 70) e “hanno fatto segno verso la mia bocca e poi si sono messi a ridere” (p. 67). Quindi “con una mano che mi teneva per la nuca e mi teneva bassa la testa.. e un braccio dietro la schiena” (p.71) venne condotta in una cella dove “mi son dovuta mettere con le mani alzate contro il muro come gli altri (p.71)... con il viso rivolto verso il muro e le gambe leggermente divaricate” (p.72). Anche per KUTSCHKAU, quindi, vale la perdita del diritto alla dignità e al soccorso, la perdita del diritto alla libertà di movimento del corpo, costretto alla innaturale posizione vessatoria senza che sussista alcuna necessità di sicurezza, trattandosi di una ragazza gravemente ferita, che, ha aggiunto “le ferite (alla bocca) hanno sanguinato tutto il tempo che sono stata a Bolzaneto” (p. 73) Lì, in cella questa giovane p.o. ha ricordato di essersi lamentata e di “aver pianto tutto il tempo” (p.73) e di essere stata accompagnata in infermeria “con il braccio girato sulla schiena e la testa premuta verso il basso” (p. 74) per “tre volte”, dove c’erano una volta almeno 5 o 6 persone perché “la porta la rimaneva sempre aperta ed entravano e uscivano persone” (p. 74) e l’, ha raccontato “mi sono dovuta sdraiare sulla schiena e quest’uomo, vestito di verde chiaro, presumibilmente il medico (non giovane, più di 40 anni, grasso p. 76, 77) mi ha chiesto cosa fosse successo.. io non sono riuscita a parlare molto per via della ferita.. ho parlato in inglese e gli ho fatto capire che era una ferita dovuta a una manganellata. Lui ha preso un manganello e l’ha avvicinato velocemente...ha fatto il gesto così fermandosi prima di toccare la bocca.. e poi si è messo a canticchiare: - Manganello .. manganello.- e quelli che erano intorno, soprattutto uomini, si sono messi a ridere (p. 75,76) molto forte” (p.77) E “ la prima volta mi è stata fatta un’iniezione (forse) di antidolorifico... e quando ho cercato di spiegare che avevo bisogno di aiuto medico per i miei denti mi ha dato un pacchetto con del ghiaccio dentro” (p.77) Nella cella KUTSCHKAU ha ricordato che “all’inizio non potevo stare da sola in piedi e una persona in divisa mi ha urlato contro mi ha detto qualcosa che non ho capito e col piede mi ha dato dei calci.. e in seguito a ciò (un amico) mi ha tirato su e mi ha sorretta.. poi non avevo (più) l’obbligo di prendere una posizione particolare” (p. 79), ma frattanto agenti “con la divisa blu.. (ci) dicevano : - black block e bastardi-“ (p. 79). Ha quindi ricordato di non aver ricevuto cibo, non potendo mangiare cibi solidi, ma solo “un succo (di frutta)” (p.80) di aver avuto “tutto il tempo molto freddo, soprattutto di notte.. c’era il pavimento di marmo e avevamo tutti vestiti leggeri e (la prima) notte siamo dovuti stare contro il muro e non c’era nessun tipo di coperta..poi, nella seconda cella ricevemmo cinque o dieci coperte per 30 ragazzi” (p. 81). Ha ricordato di essere stata portata al bagno “ sempre dopo molta attesa per due volte ed entrambe con il braccio girato e la testa abbassata..e di nuovo hanno fatto segno (col dito p. 82) su di me ridendo e dandomi dei calci contro le gambe”

(p. 81) e *“la prima volta non mi è stato concesso di chiudere la porta e c’erano diversi uomini nella stanza, (la seconda volta le poliziotte che ve la condussero glie lo concessero) e la toilette era piuttosto piccola e ridevano di me...era un gabinetto alla turca e uno. (mi pare con la divisa blu p. 83). mentre espletavo i miei bisogni... mi ha dato una spinta facendomi cadere”* (p. 82). Questa P.O. ha precisato di aver avuto il suo ciclo ma *“non c’era carta igienica, l’ho chiesta ma non mi è stata data”* (p.83). Condotta sempre a capo basso alla foto segnalazione, KUSCHKAU ha ricordato che le venne ingiunto di *“firmare molti documenti e dapprima mi sono rifiutata e poi una donna mi ha detto: - Se firmi ti diamo del succo di frutta- e allora ho firmato una o due volte (p. 84).. credo un foglio con delle foto mie”* (p. 85) lì dove le dissero che era molto importante che si lavasse le mani (per le impronte digitali) perché *“erano molto insanguinate per via della mia bocca”* (p. 85). KUSCHKAU ha ricordato che la seconda volta che venne condotta dal medico *“non sono sicura al cento per cento che si trattasse tutte e tre le volte della stessa persona, mi sembrava di riconoscerlo...ho dovuto spogliarmi e girarmi due volte (su me stessa) e c’erano diversi uomini nella stanza, in uniforme...e almeno anche una donna”* (p. 86) e *“il dottore ha fatto pressione sulle mie ferite.. due grandi ecchimosi sulla schiena, diverse più piccole sulle spalle”* non venne auscultata e quando disse *“ di nuovo che avevo bisogno di aiuto mi è stato di nuovo dato un pacchetto col ghiaccio e la seconda volta mi è stata fatta di nuovo un’iniezione”* che ebbe effetto per circa due ore (pp. 87,88). Non le vennero dati gli assorbenti, finché *“la terza volta mi ero messa a piangere molto forte in cella, per diverso tempo,e le persone nella mia cella hanno cercato di fare in modo che andassi dal dottore e di nuovo mi è stato dato un pacchetto col ghiaccio e un bicchierino con un liquido trasparente io volevo sapere cosa fosse e lui ..ho capito la parola –benzodiazepina-, ho bevuto e sono stata riportata in cella”* (p.88). Ha poi detto di non aver dormito perché *“ c’era sempre la luce molto forte, chiara, c’era molto freddo, avevamo fame,ho sentito molti rumori come le porte che sbattono e urla”* (p. 89). KUSCHKAU ha poi detto che nessuno le chiese se intendesse avvisare qualcuno della sua detenzione a Bolzaneto e ha escluso di aver dichiarato di non volere che venissero avvisati di ciò i famigliari e il consolato tedesco, nonostante il documento a sua firma n. 211/F DAP prodotto dal PM (p. 91,91). Ha poi detto che, quanto ai suoi denti: *“Due si son persi completamente,due sono morti, e di tre ci sono solo dei monconi”* (p. 94). Ne consegue, osserva la Corte, che la successione degli eventi di cui questa P.O. fu vittima, fu caratterizzata dalla sinergia delle sevizie inflitte su questa giovane donna, dove le sue condizioni di persona pesantemente ferita aggravarono gli effetti di paura e di dolore causati dal freddo, dalla mancanza di cibo, di sonno, e dalla consapevolezza d’essere in balia di persone che incrudelivano con le parole (le ingiurie e l’irrisione, la lesione del diritto al pudore in bagno) e i gesti (l’assolutamente ingiustificata torsione del braccio e costrizione della testa in basso durante i trasferimenti per il

corridoio) scatenando il panico di chi, nonostante il diritto di essere soccorsa e condotta in ospedale, e confortata, e rassicurata, venne ulteriormente atterrita dalla condotta del sanitario che finse di colpirla col manganello sulla bocca, ottenne solo alcuni blandi palliativi per attenuare il dolore, rimase abbandonata nella cella, finchè, giunta allo stremo delle forze, soccombette all'imposizione ricattatoria di firmare documenti a lei sconosciuti, in cambio di un succo di frutta. Anche per KUTSCHKAU, (che oggi insegna storia antica all'università di Berlino) la lesione dei suoi diritti fondamentali fu commessa da tutti coloro che nel sito di Bolzaneto, di diversi ordini e grado, con diverse funzioni, rivestivano comunque funzioni istituzionali.

- 51) OTTOWAY Katherine, ventitreenne tedesca, all'udienza del 23.10.06 ha raccontato di essere giunta (nella notte tra il 21 e il 22 luglio) nel sito di Bolzaneto direttamente dalla scuola Diaz, avendo *“il gomito sinistro rotto.. gonfio, molto dolorante, in una posizione chiaramente non normale.. che avevo mostrato a un dottore e questo dottore mi aveva detto: -Più tardi- e (con segni di) altri colpi su entrambe le braccia, sulla schiena e sul collo”* (pp. 97.98), e lì, *“arrivati sul cortile, sia dovuti scendere dal mezzo e sul muro davanti all'ingresso ci siam dovuti mettere contro il muro con le mani alzate ..per 20 minuti (e ho dovuto tenere alzato -il braccio- e mi faceva molto male p. 100) e c'erano tanti poliziotti che parlavano e ridevano e ci hanno insultati – Bastardi-, (black Block e Manu Chau p. 100) poi ho sentito che le persone alla mia destra e alla mia sinistra venivano picchiate. Ho sentito i colpi e sospiri di dolore e alla mia sinistra c'era un giovane italiano che tossiva e (aveva) un respiro difficile e ho sentito un odore penetrante e ho avvertito un bruciore forte sulla tempia e ho realizzato che a lui era stato spruzzato del gas in faccia, due o tre volte (p. 99)... con l'angolo ho sbirciato e ho potuto vedere la mano di un funzionario davanti al suo viso più di una volta (p.101)e inseguito alle sue risposte gli hanno dato dei colpi e delle spinte”* (p. 100) Da lì, ha ricordato questa p.o. *“sono stata portata con una o due persone dentro e sono stata messa di nuovo contro il muro sul lato destro”* (p. 101) *“ per 10 minuti con le mani alzate e le gambe divaricate..e il maglione che avevo allacciato in vita mi è stato buttato via e mi ha tolto la collanina d'argento e la carte del telefonino. ..tutto è stato gettato sul pavimento e non ho mai recuperato nulla”* (p 102). Anche OTTOWAY ha dunque ricevuto il chiaro messaggio dello spossamento del diritto all'incolumità, al movimento del proprio corpo, al soccorso per le lesioni appena patite, al possesso degli effetti personali, dei quali perderà anche la proprietà, e ciò in un sito istituzionale della Repubblica Italiana, da parte di Pubblici Ufficiali della Repubblica Italiana che vestono le divise dei suoi corpi di Polizia. Condotta per il corridoio, *“con la testa premuta verso il basso e le braccia tenute dietro alla schiena”* mentre cercavano *“ di farmi lo sgambetto, dicevano -bastardi- e ridevano”*, OTTOWAY ha detto di aver *“visto due celle, in una c'erano gli arrestati con le braccia alzate contro il muro e le gambe divaricate e in un'altra erano seduti nel centro della stanza*

con le mani alzate”, e ha aggiunto di non aver detto nulla del dolore al braccio perché “avevo paura di lamentarmi” (p. 103). Dopo di che vennero messe le donne su una lato della cella e gli uomini sull’altro e in cella “c’erano continuamente Poliziotti che c’insultavano e ridevano e uno che faceva versi di ..maiali e di cani” (p. 104) e lì “ almeno una volta mi hanno fatto allargare maggiormente le gambe a calci..e (mi) era molto difficile tenere la mano contro il muro (p.104)” Nella cella” ha ricordato “il giovane italiano era attaccato alla porta con l’inferriata e li veniva picchiato.. e ne ero molto spaventata” (p.107).”Poi una donna ha cercato di chiedere se potevamo sederci.. siamo stati in piedi due ore, poi ci hanno lasciato inginocchiare con le mani contro il muro, poi di nuovo in piedi e poi credo che fossero le 5 e mezza quando abbiamo potuto sederci e più tardi anche gli uomini” (p. 105).Ha ricordato di aver avuto “molto freddo per (tutti) e due i giorni” (p.107) e ha detto “ non ho dormito dal sabato alla domenica. Tutto il giorno non mi è stato permesso di dormire e di notte ci hanno lasciato sdraiare però c’era molta confusione, continuamente rumore, da fuori urla e continuamente persone in divisa che entravano e ci contavano e poi hanno iniziato a prelevare singolarmente delle donne e avevo costantemente paura.. si sentivano urla” (p. 108) e “verso le 5 e mezza sono arrivate le persone dall’ospedale e altri uomini dalla Spagna e uno aveva la gamba ingessata fino in cima .. e hanno dovuto stare in piedi anche loro e uno, Stephan, con una cappa trasparente, leggera, verde, più meno fino alle ginocchia, e sotto era completamente nudo” (p. 109) e “se mi ricordo bene mi ha detto che gli avevano spruzzato del gas o qualcosa del genere e gli avevano fatto una doccia fredda e poi l’avevano messo con questa cappetta e mandato così in cella” (p.110). OTTOWAY ha poi ricordato di essere stata condotta all’identificazione e che quando “si accorsero che il mio braccio non era funzionante, il poliziotto che mi ha riportato in cella mia chiesto se volevo vedere un dottore.. io gli ho detto di sì e poco dopo sono stata prelevata dalla cella e portata nella stanza medica”. Lì, ha detto questa p.o., c’erano “una donna bionda e un uomo credo coi capelli grigi, sul lungo un paio di occhiali e una faccia grassa e rossa e un cappa verde. Io gli ho mostrato il mio braccio e gli ho detto: Frattura frattura- perché ho pensato che fosse una frattura e che avrebbero captino. Il tutto si è svolto con molta velocità, sarò stata lì al massimo 5 minuti. Erano molto nervosi... hanno dato un’occhiata e mi hanno messo su una benda.. io ho continuato a dire –frattura frattura- e lo hanno solo detto: -Non sappiamo niente- e hanno alzato le spalle” (p. 112,113). Il lunedì mattina “ c’era un altro medico..aveva i capelli neri,molto magro, sui cinquant’anni con una polo blu” (p. 113) “c’erano due donne,una coi capelli lunghi biondi tinti moto truccata e persone in divisa (credo) grigia.. mi sono dovuta spogliare nuda, girare su me stessa e l’uomo mi ha chiesto se prendessi droga, malattie infettive, problemi di salute...io gli ho detto: -Sì il mio braccio- ho mostrato il braccio e detto: -Frattura- e lui no ha reagito,ha alzato le spalle non ha fatto niente, ha riempito un modulo e non si

è interessato”(p.114) Né venne auscultata , né le venne misurata la pressione sanguigna (p.115) né le venne somministrato alcun calmante (p. 116) e ha aggiunto di non aver pronunciato né la parola “*ospedale*” né la parola “*dolore...per paura che potesse essere un motivo per picchiarmi*” (p. 115) e ha precisato “*avevo un ematoma all’interno del collo perché lì ero stata picchiata e non riuscivo quasi a parlare ...e sul mento una piccola ferita ed ematomi sul braccio destro*” (p.116). Portata in una cella sulla sinistra ha detto di aver visto “*molte donne che provenivano dalla stanza medica dopo di me piangevano perché erano state offese, non so in che modo*” (p. 116). OTTOWAY ha aggiunto a domanda, che non le venne mai chiesto se volesse avvisare “*i famigliari o il consolato del suo arresto*” (p. 117). Ha ricordato che “*c’erano sempre delle donne all’inferriata che chiedevano di avvisare i loro famigliari il consolato tedesco o altri consolati*” (p. 108), di essersi rifiutata di firmare, la prima volta condotta alla foto segnalazione dicendo: “*Non sono in grado di leggerlo e quindi non firmo*” ma “*la seconda volta c’erano circa 15 poliziotti e mi è stato detto di firmarlo, io non volevo e mi è stato detto che il contenuto era che io non avevo paura di altri detenuti e lì ho firmato perché avevo paura di venir percossa.*” (p.117,118). Ha poi escluso di aver mai dichiarato di non volere che venissero avvisati i famigliari e il suo consolato,e che anzi aveva dichiarato “*l’opposto*” (p. 119) nonostante il documento a sua firma n. 210/R DAP prodotto dal PM e ha aggiunto “*sono sicura che non l’ho letto perché me ne sarei resa conto e se l’ho letto ero talmente agitata che non l’ho capito*” (p. 120)

- 52) BACHMANN Britta ventiquattrenne tedesca (che comprendeva un poco l’italiano p. 42) all’udienza del 26.9.2006 ha raccontato di essere giunta nel sito di Bolzaneto verso l’alba del 22 luglio provenendo dall’ospedale dove era stata condotta per le ferite causatele dall’attacco della Polizia alla scuola Diaz, e lamentava dolori a un braccio e alla gamba destra (p. 37) e, giunta sul piazzale con altre persone “*c’erano tantissimi poliziotti... (forse) con una divisa blu scura...(non so se fossero dei blu differenti)... che avevano come una maschera davanti alla bocca e degli elmi. L’atmosfera era molto minacciosa e abbiamo dovuto metterci contro un muro con le gambe divaricate e il viso e le mani contro il muro*” (p. 39, 40). Qui sentì i poliziotti “*chiedere direttamente a noi e poi tra loro: - Ma sono veramente delle donne, sono donne?-*” (p.41). Poi, condotta all’interno, nell’atrio venne collocata nello stesso modo contro il muro, perquisita e privata del marsupio, dei soldi e del borsellino e quindi condotta in una delle ultime celle del corridoio sulla sinistra (p. 43) dove c’erano già “*una ventina di persone, gli uomini in piedi (nella posizione vessatoria contro il muro) e le donne sedute*”, ma poi “*c’è stato un cambio di turno e quando sono arrivati i nuovi poliziotti erano molto più aggressivi e hanno fatto stare tutti in piedi, anche le donne, anche chi era ferito e se uno si muoveva anche di poco ..se la mano gli scivolava giù...gli urlavano qualcosa all’orecchio*” (p.45) e così dovette stare da mezz’ora a un’ora. Ha poi ricordato che i poliziotti che stavano sulla porta urlavano frasi

del tipo: “ *se vi prendiamo vi ammazziamo tutti*” (p. 47) e “ *un uomo che aveva una ferita alla testa.. forse anche al braccio, e anche se soffriva molto è dovuto stare in piedi, e c’era una donna che aveva i denti rotti e una dottoressa che non si è occupata di lei e una donna che doveva prendere delle medicine a orari fissi ma glie l’avevano tolti, e ha chiesto (invano – e solo più tardi le ha avute- alla) dottoressa (che non si è presa cura di lei)” (p. 48) “ *e che è passata forse due volte e si è fermata a parlare con i due uomini con le ferite più gravi*” (p. 49) E solo “ *dopo abbiamo potuto di nuovo sedere*” (p. 46) Osserva dunque la Corte che quanto accade a questa P.O. è caratterizzato dalla totale gratuità delle vessazioni, non essendoci ragioni di sicurezza per alternare capricciosamente la posizione vessatoria alla possibilità di stare seduta, così come il dilleggio imprime nella percezione della persona prigioniera, le minacce di morte, l’idea che lì dov’è giunta, non valgano le regole del rispetto del diritto alla dignità, insieme con la lesione del diritto al libero movimento del corpo, al quale viceversa viene imposta con la violenza o con la minaccia una posizione da dà sofferenza. E parimenti perviene alla p.o. vedendo che i feriti non hanno diritto né al soccorso né al rispetto del loro dolore, sul quale viene sadicamente incrudelito, che nel sito istituzionale italiano i diritti fondamentali della persona umana, garantiti dalle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia (CEDU , 1955; New York , 1984) non vi abbiano cittadinanza. BACHMANN ha quindi detto di aver avuto molto freddo (p.50) che nella seconda cella e la seconda notte “ *ho sentito urla e dei colpi e uno strano rumore come di catene.. senza capire cosa fosse*” (p. 47). Ha poi riconosciuto le divise della Polizia Penitenziaria e quelle blu della Polizia e dei Carabinieri (p. 51), ha ricordato la penuria del cibo. Ha ricordato che “*durante la notte siamo stati portati nella sala medica*”(P.53) dove c’erano “ *due uomini... (uno seduto dietro una scrivania... che ha guardato soltanto p. 55)... e una donna che si è presentata come dottoressa e forse una poliziotta*” (p. 54) e lì “ *ho dovuto spogliarmi, e poi fare un giro su me stessa e poi fare tre flessioni*” (p.55). Poi, condotta all’ufficio matricola “*dovevo firmare qualcosa in italiano... non sapevo esattamente cosa fosse... e c’era una funzionaria in divisa che quando ero nella seconda cella e si sentivano quelle urla ha cercato di tranquillizzarmi.. e mi ha consigliato di firmare e ho avuto l’impressione che lo facesse per proteggermi dalle conseguenze se non avessi firmato*” (p.58). Invano, questa p.o. ha detto di aver chiesto più volte un avvocato e di parlare con un consolato o i parenti, e ha escluso di aver mai dichiarato di non volere che i parenti e il consolato fossero informati della sua detenzione a Bolzaneto. Ha poi detto di aver visto nel sito SAUMA Gool, KUTSCHAU Anna, weitz Tania, BODMER Fabienne, BRUSCHI Valeria.*

- 53) BLAIR Jonathan Norman, trentottenne britannico, all’udienza del 7.11.2006 ha ricordato di essere giunto nel sito verso le 5 o le 6 del mattino del 22 luglio, provenendo dall’ospedale Galliera dove era stato condotto per le escoriazioni alle gambe e alle braccia causategli dall’attacco della Polizia alla

scuola Diaz e appena sceso dal veicolo (dov'erano agenti che indossavano una divisa blu scura p. 6) venne costretto da un "poliziotto giovane a calci nei piedi per far divaricare le gambe (p. 3).. a stare con le braccia sollevate sopra il capo, le mani aperte divaricate i piedi divaricati e appoggiati contro la recinzione ("di un campo da tennis" (p. 4) "per circa un quarto d'ora" (p.5) e qui, ha continuato, "avvennero due fatti: " un funzionario di polizia venne dietro a me, marcò il mio volto con un pennarello e un poliziotto venne dietro a me e mi disse in inglese ma con accento italiano: -Chi è il tuo governo?- e anche i poliziotti dissero la stessa cosa alle persone che erano a fianco a me, io ho risposto e le altre persone hanno risposto: "Polizia è il governo- e quindi se n'è andato: risposta corretta". Da questa dichiarazione la Corte osserva come BLAIR avesse ricevuto immediatamente il messaggio gestuale relativo alla perdita del diritto all'autodeterminazione del corpo, (la posizione vessatoria) della perdita del diritto alla dignità della persona (con la marchiatura del viso) e quello verbale che lì., nel sito istituzionale dov'era giunto, l'unica istituzione che esercitasse il potere sugli arrestati era autoreferenziale e, per le ragioni su esposte, non rispondesse alle regole dello Stato di diritto. Condotta poi in una cella dov'erano una ventina di persone, sedute al suo arrivo "ma durante la permanenza fummo obbligati ad assumere.. la stessa davanti alla recinzione esterna.. per circa un'ora e un quarto.. così come commentarono persone che avevano (conservato) l'orologio" (p. 8) . Ha aggiunto che "persone vestite in uniforme grigia con stivali militari e pantaloni grigi entravano in cella" e ha ricordato che l'altra divisa, quella blu scura, era quella dei carabinieri (p. 9) e nella cella ha ricordato la presenza "del mio amico Daniel MC QUILLAN, che aveva una ferita al capo e al braccio un bendaggio rigido... un uomo spagnolo con l'intera gamba ingessata dal piede e Nicole DOHERTY con le braccia ingessate e altre ferite lungo il suo corpo e un tedesco con ferite meno gravi... e anche queste persone ferite ... assolutamente furono obbligate a tenere la stessa posizione con minacce di violenza" (p. 10). BLAIR ha ricordato, quanto alla necessità di andare in bagno, che "un tedesco molto giovane, coi capelli tipo rasta, quando (lo) chiese.. fu preso per i capelli e per la nuca e piegato in avanti molto ruvidamente (p.11). e quando dovetti andarci (io) ero obbligato a camminare ..e l'agente prese la mia nuca e me la costrinse verso il basso con la sua mano" (p. 7) e in tale occasione "ricevetti un calcio (p.18) e la porta dovette rimanere aperta (p.17). Ha aggiunto: "Dan ed io eravamo seduti o in piedi vicino alla finestra e un poliziotto dall'esterno ci ha sputato" (p. 11). Ha poi precisato che "la cella era molto fredda molte persone erano in stato di shock, e non furono date nè coperte né altri mezzi per coprirci" (p.12). Ha quindi ricordato di non essere stato in grado " di dormire stando in piedi e anche quando eravamo seduti entravano e dicevano di alzarci in piedi, ci chiedevano i mie e i poliziotti fuori della finestra gridavano tra di loro, vi era troppo rumore" (pp. 14 e 15) "una camionetta grande come un minibus posta all'esterno della finestra con il

motore che viene tenuto su di giri, tenuto più volte” (p. 28) e ha detto: “Sono stato portato in una stanza dove sono stato spogliato perquisito, (“Vi erano parecchie persone in quella stanza, nessun altro prigioniero. Avevo delle pietre colorate in tasca.. sono state strappate dalla mia tasca e buttate a terra, chiesi di averle indietro e mi dissero di no” pp. 21,22) e attaccato, assalito (colpito al volto ... ho gridato a lui molto ad alta voce e un ufficiale, un più alto in grado sembrò dirmi di calmarmi e non fui più colpito..ma fui obbligato a spogliarmi per la perquisizione e forzato a fare dei piegamenti sulle braccia, cercarono di umiliarmi pp. 22 e 23) e sono stato poi portato in un'altra cella” (p. 13) Sul punto la Corte osserva che, ai messaggi verbali e gestuali del primo arrivo, si aggiunsero i fatti successivi, dove la costrizione a subire e ad assistere alle altrui sofferenze, dove venne negato non solo il diritto al soccorso dei feriti, anche gravi, e trattasi di poli traumatizzati recentissimi, di persone cioè le cui ossa erano state fratturate da pochissime ore, esposte a patire dolori violenti, (“Udii una donna gridare.. in inglese.. per piacere aiutatemi pp. 20 e 21), ma su di esse venne incrudelito imponendo la posizione vessatoria, dolorosa anche per una persona sana, giustifica pienamente la nota di BLAIR: “molte persone erano in stato di shock”, dove la lesione della dignità della persona (la marchiatura sul viso, la porta aperta della toilette durante i bisogni, il denudamento e l’obbligo di flettersi davanti a più persone, gli sputi) si aggiunse alla lesione dell’incolumità, alla spogliazione senza ritorno degli effetti personali, alla paura indotta dalle minacce, alla consapevolezza dell’abbandono senza contatti con l’esterno, in balia di aguzzini privi di remore, induce la Corte a rilevare come anche in questo caso vi fosse stata una lesione dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti dalla convenzioni internazionali ratificate dall’Italia (CEDU 1955 e New York 1984). BLAIR ha inoltre detto che “quando un funzionario entrò nella cella io e altre persone abbiamo chiesto un contatto col consolato”,(ma invano) p. 19) e ha assolutamente escluso di aver dichiarato che non desiderava che venissero informati della sua detenzione i famigliari e il consolato, nonostante il documento a sua firma n. 134/M DAP prodotto dal PM (p. 19) e ha detto, riconoscendo la sua firma: “Queste sono le mie firme e posso dire di avere firmato questi documenti sotto minaccia e intimidazione” (p. 20) e a domanda del Presidente del Collegio: “Può dire come è stato minacciato?” questa P.O. ha risposto: “Fui assalito nel bagno, sono stato privato del cibo, sono stato privato del dormire, del sonno, sono stato gelato, sono stato spogliato e perquisito e colpito, ho chiesto assistenza consolare legale e famigliare e non sono stato accontentato: questo è stato il modo in cui sono stato minacciato” (p. 20) e ha aggiunto “ in tutte le celle le persone erano spaventate e preoccupate: non avevamo possibilità di contattare nessun legale e il consolato e in realtà io sono scomparso, desaparecido come in sud America” (p.23). BLAIR ha poi ricordato di aver visto nel sito HERMANN Jens, Nicole DOHERTY che gli disse di aver chiesto ai poliziotti notizie del suo fidanzato Richard MOTH e di aver saputo “da un funzionario che era

stato ferito..che non stava bene ma era giusto sopravvissuto” (p. 26)
MADRAZO Francisco, SPARKS e altri (pp.26 e 27)

- 54) MQ QUILLAN Daniel, britannico trentaseienne all’udienza del 7.11.06 ha ricordato di essere giunto con al tre 6 o 8 persone tra cui i suo amico Norma BLAIR (p.31) nel sito di Bolzaneto provenendo dall’ospedale Galliera dove era stato condotto per le ferite (*“una ferita al capo, un polso fratturato, una ferita all’anca sinistra”* (p.30) causategli dall’attacco della Polizia alla scuola Diaz , e appena sceso dal veicolo venne, da poliziotti che indossavano divise blu scuro e il basco (p. 31) *“forzato a rimanere contro una palizzata con le braccia e le gambe divaricate”* (p. 31, 32) e *“dal momento che io non tenevo le gambe divaricate.. zoppicavo... un funzionario mi colpì con un calcio sulla gamba ferita e... me le fece divaricare”* (p. 34) e costretto ad *“alzare (anche il polso rotto), gli venne “fatta una croce sulla guancia con un pennarello blu”* (p. 32). Poi, condotti all’interno dell’edificio, vennero costretti *“di nuovo contro il muro, perquisiti e privati degli effetti personali”* (p. 33) e poi *“forzati a camminare in una maniera piegata spingendo. La nuca (verso il basso) “* (p. 35) così come *“durante tutti gli altri passaggi successivi nel corridoio”* (p. 35). Nella cella, dove c’erano già altre persone venne nuovamente costretto ad assumere la posizione vessatoria tenuta all’esterno per un tempo che giudicò di circa due ore e lì *“vicino alla finestra c’era all’esterno la Polizia e ci gridavano delle minacce e mi sputarono”* (p. 35.36) e parole come *“ comunista, merda intellettuale, bastardi” e colpito “due volte dallo sputo”* (p.37). In questa cella MC QUIILLAN ha ricordato di essere rimasto per circa 18 ore e poi di essere stato condotto in una seconda cella dove per *“un altro tempo lungo” fu costretto alla posizione vessatoria* (p. 38) e lì stando *“molto attento a non guardare”* (p. 39) sentì *“uno vicino a me venir colpito.. e a parte il colpo che il ragazzo ha subito erano urla e minacce”* (p. 39) e *“durante la permanenza nella cella numero 3 ho sentito gridare e urlare per il dolore il mio amico Norman (BLAIR) (p. 40). MC QUILLAN ha poi ricordato di aver avuto “molto freddo... vestito di un paio di pantaloni corti e una camicia a maniche corte inzuppata di sangue”* (p.41), di aver avuto un tremore perchè aveva *“perso molto sangue”* e di aver coperto con il suo sacco a pelo a un tedesco che aveva *“una brutta forma di asma”* (p. 42) e che ritenne importante che stesse al caldo e al quale nessuno prestò soccorso (p. 43). Ha poi ricordato *“un ragazzo coi capelli punk e me lo ricordo perché le guardie lo avevano preso per i capelli... e le guardie si accanirono contro di lui”* e che venne fatto spostare in modo brutale (p. 45) e *“una ragazza giovane, italiana, molto spaventata e (un ragazzo mi spiegò che) stava pregando la Polizia, era in ginocchio e stava implorando.. chiedendo di contattare un avvocato e la famiglia”* (p. 46). Quando chiese di andare al bagno”, *ha detto questa P.O. “Fui portato fuori col capo spinto verso il basso..e non era facile andare in bagno con l’ingessatura alla mano e quando sono uscito mi son girato e c’era un contenitore di acqua fredda e (il poliziotto) in uniforme grigia... l’ha tirata verso di me e fui inzuppato e.. per*

i tremori.. dopo l'acqua era ancora peggio” (p. 47) “ *i vestiti sono rimasti inzuppati per lungo tempo senza nessuna possibilità di cambiarmi*” (p. 48). Ha poi ricordato la penuria di cibo (solo mezzo panino),i fatto che nessuno gli avesse mai spiegato le ragioni del suo arresto, che nessuno gli domandasse se volesse avvisare i famigliari e il consolato inglese, con i quali non ebbe mai alcun contatto,i fatto di aver “*firmato ma non volontariamente*” dei fogli (p. 49) *poiché “domandai (quello che firmavo) ma vi erano due funzionari (nell’edificio della foto segnalazione) che mi intimorirono.. (perché) indossavano dei guanti stretti e col dio indice (mi) colpivano alla spalla”* (p. 50) Ha poi escluso di aver dichiarato che non voleva che venissero avvisati del suo arresto i famigliari e il consolato (p. 50) nonostante i documenti n. 169 e n. 172 a sua firma prodotti dal PM (pp. 50 e 51). Ha poi detto di essere stato condotto in una stanza dove gli venne tolta la camicia ma dove non gli vennero fatte domande sulle sue condizioni di salute, né venne auscultato né gli venne misurata la pressione sanguigna (pp. 52 e 53) e di essere infine stato condotto al carcere di destinazione ammanettato “*allo spagnolo con la gamba rotta*” (p. 53). Circa le conseguenze della vicenda MC QUILLAN ha detto: “*Sono stato in una fondazione per le vittime di torture, dedicata alle vittime di torture; essi dissero che avevo dei disordini da stress post traumatico*” (p. 55). Ora, quanto alla deposizione di questa P.O. la Corte osserva che ad essa sono sovrapponibili le considerazioni svolte qui sopra circa la deposizione di BLAIR, e ad esse può aggiungersi che MC QUILLAN fu persona pesantemente ferita, e che pertanto, con maggiore pregnanza, visse sulla propria persona, nel corpo e nella psiche il complesso di sevizie materiali e morali che si cumularono su di lui col senso di totale impotenza a reagire, ad aiutare altre pp.oo. nella consapevolezza che nessuna persona di alcuna istituzione potesse recar soccorso nel sito istituzionale alle vittime soggette alle sevizie di personale in divisa della Repubblica italiana, di vari ordini e gradi.

- 55) WIEGERS Daphne ventiquattrenne tedesca all’udienza del 27.10.06 ha raccontato di essere giunta nel sito di Bolzaneto verso le 13 del 22 luglio, di ritorno dall’ospedale dove era stata condotta per le ferite causatele dall’attacco della Polizia alla scuola Diaz,(p.3) affetta da “ *diverse ferite alla testa, nel volto, sopra al sopracciglio sinistro, era aperto..la ferita era aperta, il naso era rotto, entrambi gli occhi erano blu, con ematomi, il braccio sinistro era rotto e due dita della mano destra erano contuse e avevo delle contusioni alle costole e alla pancia, e sia le braccia che le gambe erano piene di ecchimosi e contusioni.. e (avevo) una steccatura al braccio e avevo dei punti e una fasciatura*” (p. 4). Giunta nel sito venne “*portata in un atrio dove ho dovuto mettermi contro un muro con le mani alzate, il voto rivolto contro il muro però una delle due braccia non riuscivo a tenerla su...era rotto, quindi tenevo solo quello destro alzato.. per 340 minuti circa.. però era un problema perché avevo avuto una commozione cerebrale e quindi avevo le vertigini e avevo le ferite e non riuscivo a tenermi su*” (p. 5) e dopo venne

condotta *“da una poliziotta bionda che mi ha tenuto per il braccio senza far(mi) male e c'erano molti poliziotti nel corridoio (dove) grosso sbirro lungo il corridoio mi ha dato uno schiaffo in faccia e poi (venne condotta) in una cella sul lato sinistro dove c'era un buco nel muro per cui era molto freddo e si trovava già un uomo e poi ne venne un altro”* (p. 6 e 7) dove stette seduta per terra, e ha ricordato che uno dei due era polacco di nome JENS e l'altro probabilmente inglese. Lì rimase per una mezz'ora e poi venne condotta all'identificazione, dove dovette rilasciare le impronte digitali anche delle dita contuse, ma non di quelle del braccio rotto e da lì venne condotta in un'altra cella dov'erno solo donne. Qui, ha detto WIEGERS, *“so che avevo la febbre in ospedale e a Bolzaneto è sempre peggiorata costantemente sempre alzata perché era freddissimo (e faceva molto freddo sul pavimento p. 12) e ho chiesto di avere delle coperte e la febbre continuava a salire e io mi sentivo girare la testa e non potevo quasi tenere gli occhi aperti...e a un certo punto tra l'una e le due della notte ci hanno dato circa 5 coperte”* (p.11). WIEGERS ha quindi ricordato che *“tutto il tempo.. anche la notte... era molto rumoroso e c'erano urla...e non si capiva bene se le urla provenissero dagli arrestati o dai poliziotti”* (p.13). Come può constatarsi, questa P.O. ha descritto una situazione del tutto incompatibile con il riconoscimento dei diritti fondamentali dell'essere umano, WIEGERS è gravemente ferita, in modo palese con ferite aperte sul volto e recentissime, febbricitante, fratturata, contusa nel costato e nel ventre, eppure viene costretta a stare per mezz'ora contro un muro accanto agli uffici dove la Polizia di Stato redige i suoi atti, ha vertigini e sta male, ma viene percossa da un poliziotto con uno schiaffo sul viso, e nella cella non riceve soccorso alcuno, non può coprirsi con nulla, non può riposare per le urla, per il freddo e per la mancanza di cibo e di acqua: *“Non mi ricordo assolutamente che ci abbiano portato da bere, però potrebbe essere che ci hanno portato da bere poi qualcosina da mangiare, erano un po' di panini per 30 persone, che io no ho potuto mangiare perché avevo le costole rotte l'addome contuso”* (p.14). Questa P.O. ha poi detto di essere stata accompagnata, non immediatamente alla sua richiesta, *“tre volte al bagno dove le poliziotte erano rimaste sulla soglia con la porta della toilette aperta”* (p.15). Condotta poi alla sala medica, nella notte, ha detto che *“c'era un grande tavolo e dietro il tavolo questo tipo, questo medico, non ci è stato detto chi fosse questa persona in borghese, con una faccia tonda, capelli scuri (p. 16) tra i 30 e i 60... e lì ho dovuto mettermi davanti (a lui) spogliarmi (p.17) (ma) me l'ha detto la poliziotta e io (a lui) ho chiesto delle coperte: nessuna risposta diretta.. mi ha guardata da tre metri di distanza. Non mi ha misurato la pressione né chiesto qualcosa.. in ogni caso no l'ho capito.. non c'era comunicazione tra noi, non c'è stata possibilità di parlare delle ferite, da tre metri di distanza non ha chiesto: -Lei ha delle ferite, si sente bene? E io non ero nella condizione di poterlo esprimere da sola”* Poi di nuovo nella stessa cella. (p. 18 e 19) . Come si evidenzia, osserva la Corte, anche il passaggio davanti al medico contiene

analogo atteggiamento dell'istituzione: il P.U., che la impersona, è indifferente alle condizioni cliniche della giovane donna gravemente ferita ed ammalata, non la visita, non le presta nessun tipo di soccorso, viene meno a ogni forma di azione doverosa sia per la veste che indossa, sia per la funzione che svolge, e con la sua indifferenza aggrava le condizioni di sofferenza psicologica e fisica della vittima, che nemmeno davanti al supposto medico può ricevere conforto e assistenza. WIEGERS ha inoltre detto che non le vennero detti i motivi del suo arresto né chiesto se volesse parlare con un avvocato (p. 19) né chiesto se volesse avvisare i familiari o il consolato, e ha detto: *“mi ricordo con precisione che non c'era assolutamente la possibilità di informare il consolato, volevamo ma non potevamo”* escludendo così di aver mai dichiarato che non voleva che venissero avvisati i familiari e il consolato del suo arresto, nonostante il documento a sua firma n. 219/F DAP prodotto dal PM (p.20). Con il che, osserva la Corte, si dimostra ulteriormente come nel sito di Bolzaneto i PP.UU. che vi operarono trasmisero alle vittime il messaggio concreto che lì non valessero le regole dello Stato di diritto. Il lunedì, ammanettata con il braccio sano al braccio sano di un'altra p.o. (OTTAWAY Katrin) che aveva un braccio rotto come lei, venne condotta al bus e da lì condotta al carcere di destinazione. (p. 21)

- 56) KRESS ventiduenne venezuelano residente in Germania, all'udienza del 17 ottobre 2006 ha raccontato di essere giunto nel sito di Bolzaneto nel primo pomeriggio del 22 luglio, provenendo dall'ospedale dove era stato condotto per le ferite causategli dall'attacco della polizia nella scuola Diaz, affetto da *“diverse ferite aperte in viso e una costola contusa...dei punti di sutura e bende”* (pp. 2 e 3) e venne condotto subito all'interno, *“in una cella sulla sinistra”* dopo una breve attesa nell'atrio di cui non ha conservato ricordo (p. 4) dov'erano persone *“in maggior parte sdraiate o sedute sul pavimento”* (p. 5). Da lì KRESS venne condotto alla foto segnalazione, e sul suo attraversamento del corridoio, pur non ricordando in particolare come avvenne il primo passaggio, ha detto: *“Mi ricordo solo di un percorso attraverso il corridoio e lì.. avevo la mano girata sulla schiena e dovevo tenere la testa abbassata”* (p.6). Ricondotto nella medesima cella, KRESS ha ricordato che lì *“Più volte... sono stato obbligato a prendere una posizione con le mani alzate contro il muro, le gambe divaricate.. a volte così a lungo che le mie braccia tremavano, ma non saprei dire quanto a lungo”* (p. 8). A questo punto la Corte osserva come si ricavi da questa deposizione la prova dell'assoluta gratuità delle vessazioni: il colpo nella schiena e l'alternanza della posizione vessatoria non hanno altra apparente giustificazione se non quella di causare sofferenza alle vittime. D'altronde la durata di questa imposizione non precisata da questa p.o., fu comunque tale da cagionargli dolore. E analogamente il transito nel corridoio, capricciosamente diverso in un'occasione, col braccio torto e la testa abbassata. Quasi nessun ricordo ha questa P.O. della visita in infermeria, dove vennero *“visionate le mie ferite”* (p. 9) finché, ha detto KRESS, *“so solo che sono stato portato (con altri) da*

una cella a un'altra (p.10) che "era molto buia e sono stato messo contro il muro (di spalle) e hanno sbattuto la testa (coi punti di sutura) contro il muro (poi venne girato) e ho dovuto spogliarmi integralmente (p.12) e mi è stato fatto vedere con un cerchio che è stato disegnato (in quel momento) sulla parete dove doversi tenere la mia testa, poi mi è stato detto di accucciarmi, mi son praticamente seduto, e poi sono stato tirato su e poi mi è stato detto di nuovo di accucciarmi e di nuovo mi hanno tirato violentemente su e mi sembra un'altra volta e tutte le volte dovevo tenere la fronte contro il muro e ho ricevuto un colpo sulla schiena e di riflesso mi sono girato e in quel momento mi è stato dato un colpo sul viso" (p. 12). Infine, ha continuato questa p.o. " mi è stato concesso di rimettermi gli slip e mi son dovuto rimettere contro il muro nella stessa posizione (vessatoria)..però per un periodo molto lungo" (p. 13). Lì, ha ricordato KRESS; "c'era un'altro , il quale, quando gli consentirono di rimettersi le mutande ... ha iniziato a urlare..a dire qualcosa in inglese sul fatto che aveva qualcosa nelle mutande, tipo: C'è qualcosa che sta arrampicandosi..che si stanno muovendo" e allora "gli hanno urlato qualcosa in italiano ma non ho capito e abbiamo dovuto voltarci di nuovo contro il muro.. e poi sono dovuto andare al tavolo dove mi è stata fatta vedere una lista.. in italiano.. su un foglio che .. non volevo firmare (p. 14) e dopo che ho detto così sono stato picchiato e mi hanno urlato: - Why not? Why not?- in inglese e ho provato a spiegare che non ero in grado di leggere l'italiano..e un poliziotto in inglese mi ha spiegato che era un elenco di oggetti che mi erano stati tolti.. ma io non avevo niente con me.. e ho dovuto firmare" (p. 15). Quindi "sono stato condotto fuori con la mano sulla schiena e la testa in avanti e portato in una cella" dove " sono stato spinto dentro e mi è stato dato un colpo sulla schiena" (p.15) e lì " abbiamo dovuto di nuovo metterci con il viso rivolto verso il muro,le gambe divaricate e le mani alzate" e portato al carcere di Pavia il giorno dopo (p. 16). KRESS ha quindi detto che le divise ricordate da lui, indossate dal personale, erano di due tipi: "la prima blu con dei rinforzi sulle ginocchia e l'altra grigia con un giubbotto nero con le tasche" (p.7) e ha ricordato di aver patito il freddo: "a un certo punto abbiamo avuto un paio di coperte per tante persone... il pavimento era freddo... ho avuto freddo" (p.17), la sete: "Quando siamo stati portati fuori da quella cella buia e abbiamo dovuto stare così tanto tempo al muro e abbiamo chiesto ripetutamente dell'acqua a un certo punto ci è stata portata" (p. 17). Ha poi detto che nessuno gli chiese se volesse informare i suoi famigliari e il consolato del suo arresto (p.18), e ha escluso di aver mai dichiarato che non voleva che i suoi famigliari e il consolato tedesco venissero informati del suo arresto, nonostante il documento a sua firma n. 158M DAP prodotto dal PM (p.19). Quanto alle conseguenze, ha detto" Ogni tanto, ancora adesso, ho degli incubi e ogni tanto ho degli attacchi di panico e la sensazione come se in ogni istante qualcuno mi potesse togliere ogni cosa che possiedo" (p. 21) ed è stato prodotto un "certificato medico allegato alla querela in data 30.8.01 della

dottorressa Greter Holler di Tubinga” (p.22). Sul danno patito da questa P.O. la Corte osserva come la condizione di paura di venir privato di tutto quel che si possiede, attiene strettamente al messaggio impartito dai PP.UU. alle loro vittime nel sito di Bolzaneto, dove, trattandosi appunto di un sito istituzionale, da parte di personale che vestiva le divise delle istituzioni, le vittime sottoposte a sevizie più o meno fantasiose, ma protratte nel tempo, senza possibilità di contatti con l'esterno, violate anche le regole internazionali del diritto a prendere contatto con il proprio consolato, senza alcuna forma di soccorso, neppure quello dovuto al prigioniero ferito, sulle cui ferite veniva incrudelito, sottoposte alla lesione dell'onore e della dignità, dove il denudamento e la sevizia inflitta sul corpo nudo aumenta la percezione di essere indifeso e in balia dell'aguzzino, contiene il significato inequivocabile della resa dell'individuo al potere dello Stato, sovrano e impunito, che può togliere tutto alla sua vittima: le cose e i suoi diritti, compreso quello all'incolumità fisica.

- 57) BARRINGHAUS ventenne tedesco, all'udienza del 26.9.06 ha raccontato di essere giunto nel sito di Bolzaneto tra le 16 e le 17 del 22 luglio, (p.65) provenendo dall'ospedale dove era stato condotto per le ferite causategli dall'attacco della polizia alla scuola Diaz, e ha detto: *“avevo ferite sul naso, avevo dei tamponi per fermare l'emorragia dal naso, avevo una ferita aperta dietro alla testa e la testa fasciata e una ferita aperta sullo stinco”* (p. 64) e che nel piazzale della caserma c'erano persone in divisa, probabilmente uguali al blu di quelle indossate dagli agenti che lo trasportarono ammanettato nel sito (p. 66). Lì giunto venne condotto all'interno in una stanza con un bancone dove subì una perquisizione e poi condotto in cella da personale che indossava una divisa blu (p. 69) e ha detto di non ricordare come venne condotto in cella la prima volta, ma che *“più tardi per tutti i procedimenti, per l'identificazione, per andare in bagno, per andare dal medico.. i funzionari mi hanno condotto loro, mi hanno preso per le orecchie...e mi pigiavano la testa verso il basso. Hanno cercato di farmi lo sgambetto.. ho senti insulti (bastardi) e spintonamenti.. e in cella mi sono seduto, mi sentivo molto debole e avevo un po' di capogiro”* (p. 70). Quanto alla visita medica, nel pomeriggio della domenica *“avevo ancora questi tamponi nel naso e avevo dei problemi a respirare .. c'era una scrivania e un medico seduto con un camice bianco e gli ho parlato del mio naso e lui ha detto che sarebbe stato un problema e che avrei dovuto tenere ancora un po' quei tamponi, che sarebbe stato troppo preso toglierli... però non mi ha tranquillizzato.. perché normalmente quando vado dal medico sono pieno di fiducia verso quello che mi dice,però in questo caso non è stato così perchè... era contro di me”* (p.83) e lì non venne auscultato né gli venne misurata la pressione. (p. 84). Sul punto, osserva la Corte che le parole: *“era contro di me”* sono apparentemente il frutto di una valutazione irrilevante sul piano della ricostruzione fattuale. Tuttavia, a un più attento esame, deve evidenziarsi come queste parole siano il corollario di un fatto: *“però non mi ha*

tranquillizzato”. Deve cioè evidenziarsi che BARRINGHAUS era un giovane ferito, sofferente, con difficoltà respiratorie, travolto da una situazione di fatto drammatica, psicologicamente e fisicamente provato e spaventato, talché la funzione del medico che interviene su un malato in tali condizioni non può esaurirsi nella burocratica negazione del soccorso invocato dalla vittima di altri reati: la reiezione del soccorso, insieme con il mancato svolgimento delle più elementari operazioni della visita medica, (e si rilevi che anche BARRINGHAUS era un politraumatizzato, le cui difficoltà respiratorie sarebbero potute dipendere non solo dai tamponi del suo naso ferito) aveva bisogno di assistenza e di tutela da parte del sanitario: la lesione del diritto al soccorso si esprime allora anche nel rifiuto di dare conforto medico al prigioniero ferito e sofferente, e si traduce necessariamente in quel: “*era contro di me*” che in apparenza configura l’impressione irrilevante per la ricostruzione del fatto. BARRINGHAUS ha poi aggiunto “*ma di notte sono stato portato in un’altra cella dove ho dovuto aspettare e ci è stato detto di metterci contro il muro con le mani alzate e le gambe divaricate*” (p.71) e ha precisato: “*Volevo mettere giù le braccia e poi non avevo il permesso e quindi le ho rimesse di nuovo verso l’alto, questo mi fa pensare che fosse un certo numero di tempo*” (p.71) e “*tutto il tempo mi è stato detto in che posizione dovessi stare gli ordine erano in italiano e se non li comprendevo mi davano una spinta oppure un colpo*” (p. 72) e (ho sentito) *i funzionari urlare contro gli arrestati*” (p.72). Anche in questo caso, osserva la Corte, quindi, lesione del diritto al soccorso, incrudelimento verso il prigioniero ferito, gratuità delle condotte lesive prive di alcuna giustificazione, aumento della sofferenza di chi ferito e debole per la perdita di sangue non è in grado di nuocere, lesione della dignità della persona afferrata per le orecchie per gli spostamenti e costretta a fissare il pavimento. Questa p.o. tuttavia ha avuto ricordi frammentari e una palese difficoltà a ricostruire la successione cronologica degli eventi. Ha comunque ricordato di essere stato condotto in una stanza dove “*mi è stato detto di spogliarmi e poi di muovermi... molte cose non le ho capite.. tutte le volte che non capivo mi davano delle botte sul dietro...la situazione incuteva molta paura...e capivo ancor meno di quello che pretendevano da me, questo l’hanno notato e mi hanno picchiato.. poi hanno lanciato le mie scarpe sui miei genitali si sono avvicinati e rihanno strappato una collanina di perle che avevo al collo.. che non ho riavuto indietro*” (p. 75) e lì, ha ricordato che venne “*portata una persona che è stata trattata in modo simile a come sono stato trattato io* (p. 75) *che parlava inglese* (p.76) *e che si è agitato tantissimo perché i funzionari volevano togliergli la fede dal dito... e poi credo che non gli venne tolta*” (p. 78). Condotta in bagno, e trascinato per le orecchie e a testa bassa “*i poliziotti sono stati a guardare mentre urinavo.. volevo chiudere la porta (della toilette) e lui l’ha aperta subito*” (p. 78). Ha aggiunto di aver avuto “*pochissimo da mangiare... (verso le 19 le 20 p. 79) non ho mangiato perché i miei incisivi mi facevano molto male*” (p.78) BARRINGHAUS ha ricordato di essere stato

prelevato alla scuola Diaz mentre dormiva e portato via scalzo e che gli vennero date delle scarpe una volta giunto a Bolzaneto (p. 80) e di aver patito il freddo. Ha poi detto di essere stato trascinato *“sempre per le orecchie e a testa bassa in un altro edificio per la foto segnalazione”* (p. 81) e che le divise indossati da quel personale erano di colore blu (p.81). Questa P.O. ha poi detto di ricordare *“di aver firmato qualcosa che non ho capito”* (p.86) e ha escluso di aver mai dichiarato, durante la sua permanenza a Bolzaneto *“che non ne venissero avvisati i suoi famigliari e il Consolato”* (p. 86), nonostante il documento a sua firma n. 133-M prodotto dal PM. Anche in questo caso, come negli altri su esaminati, la vittima posta in balia dei funzionari, percepisce di non avere diritto su nulla di ciò attiene alla sua persona: lo spossessamento degli oggetti, anche di quelli più intimi, è esposto al capriccio dei seviziatori, (*la fede che i funzionari cercheranno di togliere dal dito della p.o., vissuta da BARRINGHAUS, verrà poi lasciata su quel dito, mentre a lui verrà strappata la collana*) la lesione del diritto alla dignità (*il trascinamento per le orecchie*), e all'incolumità passa attraverso il denudamento e l'irrisione (*il lancio delle scarpe contro i genitali, la lesione della riservatezza in bagno*) e le percosse; il mancato riconoscimento del diritto al soccorso e alla tutela di persona ferita, (*il freddo, la mancanza di cibo anche per il mancato riconoscimento della sua debolezza e dell'incapacità di nutrirsi*). Quanto alle conseguenze patite, dalla vicenda, BARRINGHAUS ha detto: *“Mi è difficile separare la Diaz da Bolzaneto... per me è un'unica esperienza. Ho avuto molti incubi: la Polizia che mi perseguitava e che io (mi) dovevo nascondere, vengo scoperto dalla Polizia; sogni del genere mi capita di farli ancora oggi, ma non così spesso come nel primo anno a seguito dell'esperienza. Dopo il 2001 sono stato ancora in manifestazioni, in diversi Paesi d'Europa, per diverse tematiche e nel primo anno dopo Genova ho avuto sempre paura che la Polizia attaccasse il corteo. Mi ricordo ancora una reazione di panico dove c'era il campo dove pernottavamo.. è arrivata la Polizia davanti a questo campo, io ho avuto una reazione di panico e mi sono arrampicato tre metri di altezza, dove c'era pure una cancellata, per scappare”* (p. 90) Sul punto la Corte osserva come il danno psicologico di questa p.o. (comune a molte altre, come emerge dalle loro dichiarazioni) attiene al nesso strettissimo che lega la percezione e la consapevolezza di essere soggetto di diritti (tra i quali quello di esprimere le proprie convinzioni attraverso la libera e pacifica manifestazione del pensiero che è canone assolutamente riconosciuto dalle Costituzioni dei Paesi della UE) e la consapevole esperienza che l'esercizio di tali diritti esponga alla perdita del diritto all'incolumità personale, del diritto alla dignità personale, del diritto alla libertà, del diritto al pudore, del diritto al soccorso sanitario, del diritto a mantenere i contatti con il proprio Paese, anche in regime di privazione della libertà, attraverso le proprie autorità consolari, ad opera di persone, che vestendo divise e svolgendo pubbliche funzioni, in siti istituzionali, appartengono alle istituzioni dello Stato.

58) HALDIMANN Fabian, ventiduenne svizzero, all'udienza del 7.7.06 ha raccontato di essere giunto nel sito di Bolzaneto il lunedì mattina 23 luglio, provenendo dall'ospedale dove era stato ricoverato nella notte tra il sabato e la domenica a causa delle ferite causategli dall'attacco della Polizia alla scuola Diaz, e ha detto: *“Avevo diverse ferite aperte sulla testa. Avevo sulla schiena delle lesioni con dei lividi. Avevo il polso sinistro slogato, e avevo diverse ferite aperte su entrambe le braccia. E avevo l'osso del braccio incrinato, però non era ancora stato constatato questo, E anche sulle cosce avevo dei lividi molto forti e sugli stinchi diverse ferite aperte e anche dei colpi con dei lividi, e una delle caviglie era slogata”*, tuttavia, ha precisato. *“sono stato svegliato alla mattina dai poliziotti.. non ho visto né medici né infermieri.. e i poliziotti mi hanno detto di alzarmi.. le mie gambe non riuscivano a reggermi bene.. poi i poliziotti mi hanno spinto dandomi dei calci lungo il corridoio e portato in macchina con quattro poliziotti a Bolzaneto”* e ha detto di ricordare che indossavano *“delle camicie azzurre e dei pantaloni scuri”* (p.3) e lì giunto, con *“una ragazza che era con me all'ospedale arrivata poco dopo.. siamo dovuti stare contro il muro di un edificio (p.4) posteriore...all'esterno”* (p.5) *“una o due ore con le braccia alzate (p.4) ...in piedi col viso contro il muro... e la ragazza ogni tanto ha cambiato posizione ed è stata fatta rimettere nella posizione iniziale con delle manganellate.. ho visto di sbieco anche i colpi, due o tre”* (p.6). Dopo di che, ha continuato HALDIMANN, privati degli effetti personali, *“da genti con una divisa... credo.. verde”* (p.9, 12) *“siamo stati portati in un altro edificio “(p.7) dove “hanno torto il mio braccio rotto .. perché non riuscivo a girarlo, per prendere le impronte digitali”* (p. 8) *“il che è stato molto doloroso.. e abbiamo dovuto firmare dei documenti.. che erano in bianco o che non capivo e ho cercato di spiegare.. in inglese... che non intendevo firmarli (p.10) e mi è stato detto di fare presto e che erano per le foto”* (p.11) e poi in una cella dove *“dovevamo guardare il pavimento e stare un po' chinati verso il pavimento (e così anche) camminare lungo il corridoio”* (p.9). Nella cella questa p.o. ha ricordato che c'erano da 20 a 30 persone, maschi e femmine, seduti lungo il muro, e *“poi durante il giorno abbiamo dovuto cambiare posizione e sedere in ordine alfabetico”* (p.13) dove rimase *“fino all'inizio della sera”* (p.14) dove non subì percosse ma dove venne ingiuriato cogli altri con la parola *“bastardi”* e in particolare da una guardia, *“con il pizzetto, che impartiva ordini.. e ne ho poi riconosciuto una foto”* (p.15). A sera *“ci è stato detto o che ci avrebbe liberato o ci avrebbero portato in prigione e dovevamo riconoscere le nostre cose, e dopo che le ho riconosciute sono stato portato subito nella grande cella all'ingresso (la prima sulla sinistra)... (con una mano che mi premeva sulla nuca per tenermi in questa posizione curva e lo sguardo a terra e con un calcio nel sedere mi mostrava la direzione da prendere p. 17)... e lì vi erano già altre persone con le braccia alzate contro il muro e lacune al centro della stanza e anche io ho dovuto mettermi con le braccia alzate contro il muro però per via del mio stato di salute dopo (una*

mezz'ora p. 17) ho avuto una crisi di iperventilazione ... stavo per svenire (le mie gambe tremavano forte p.18) e alcuni nella cella si sono messi a urlare chiedendo un'ambulanza e sono stato portato via dai sanitari in barella" (p16, 18). HALDIMANN ha ricordato di aver ricevuto pochissima acqua e mezzo panino (p.20). Questa P.O. ha ricordato che *"per sei settimane (successive) per il trauma della mia condizione fisica e psichica non ho potuto lavorare (come cuoco p.24) e sei settimane successive ho potuto lavorare solo la metà del tempo"* (p. 23). E la Corte osserva che anche per questa P.O. valgono le argomentazioni già ampiamente svolte per le altre pp.oo. quanto alla lesione dei diritti fondamentali.

Parte VII

A questo punto, dopo la ricostruzione istruttoria dei fatti, svolta nelle parti II, III, IV, V e VI, e dopo che sono state prese in esame le posizioni degli imputati le cui contestazioni si esauriscono sui fatti commessi nella giornata del 20 luglio, vengono esaminate le posizioni degli altri imputati, distinti in "Apicali", Intermedi", "Agenti"

e “Area sanitaria”.

Trattasi di una quadripartizione, già proposta nella prima parte fase del processo, che ha valenza puramente pratica, poiché le singole responsabilità sono state contestate indipendentemente da essa.

Parte VII

APICALI

PERUGINI Alessandro.

- imputato dei reati di cui ai capi 1, 2, 3, 4 e 5;
- condannato del reato di cui al capo 2, esclusa la contestazione circa la mancata somministrazione di cibo ed acqua, ad anni 2 e m. 4 di reclusione e interdizione temporanea dai PP.UU; pena condonata;
- condannato al risarcimento dei danni in solido con POGGI, MAIDA, ARECCO, PARISI, TURCO e UBALDI:

- a) in favore delle parti civili 1) ARCULEO; 2) ARECCO; 3) AVENI; 4) BENINO ANDREA; 5) BENINO CLAUDIO; 6) BORGO; 7) BONNECASE; 8) LE BOUFFANT; 9) CAIROLI; 10) CARCHERI; 11) CHICARRO; 12) DELFINO; 13) DIONISI; 14) ENDER; 15) FERRAZZI; 16) FRANCESCHIN; 17) GERMANO'; 18) GHIVIZZANI; 19) GRAF; 20) LACONI; 21) LARROQUELLE; 22) LAVAL; 23) LORENTE; 24) MANGANELLI; 25) MERLINO; 26) NEBOT; 27) OTERO; 28) PERCIVATI; 29) ROSSOMANDO ANGELO; 30) ROSSOMANDO MASSIMILIANO; 31) SCHENONE; 32) SESMA; 33) SUBRI; 34) VALGUARNERA
- b) oltre alla parte offesa LUPI, per difetto di domanda risarcitoria nei confronti della coimputata ARECCO
- c) e condannato al risarcimento dei danni in solido con POGGI in favore di:
- d) 1) DI BIASO; 2) DORING; 3) ALFARANO; 4) AMODIO; 5) ANERDI; 6) ARRIGONI; 7) BATTISTA; 8) BENETTI; 9) BERSNO; 10) BERTI; 11) BISTACCHIA; 12) BUSSETTI; 13) CALLIERI; 14) CAMANDON; 15) CUCCADU; 16) CUCCOMARINO; 17) D'AVANZO; 18) DE FLORIO; 19) DE MUNNO; 20) DE VITO; 21) DELLA CORTE; 22) DEVOTO; 23) DI MADDALENA; 24) DUBREUIL; 25) FLAGELLI; 26) FORNASIER; 27) GAGLIASTRO; 28) GRUPPAUDO; 29) GUIDI; 30) IGHINA; 31) ISERANI; 32) LUNGARINI; 33) MANGANARO; 34) MASSAGLI; 35) MENEGON; 36) MOROZZI; 37) MORRONE; 38) PARTESOTTI; 39) PASOLINI; 40) PASSIATORE; 41) PESICO; 42) PFISTER; 43) PIGNATALE; 44) REPETTO; 45) ROSTELLATO; 46) RUBER; 47) RUGGIERO; 48) SANTORO; 49) SCHATTI; 50) SCORDO; 51) SPINGI; 52) TABBACH; 53) TANGARI; 54) VIE.

PERUGINI Alessandro (e POGGI Anna), secondo la sentenza appellata, sono definiti imputati in posizione "apicale": il Perugini nella sua qualità di Vice Questore,

(la Poggi come Commissario Capo) Entrambi aggregati all'Ufficio Trattazione atti, diretto dalla Poggi, come da incarico dell'allora Capo della Digos di Genova dr Spartaco Mortola (doc 2.3 prod. PM) con orario, il venerdì 20 luglio, dalle ore 18 alle ore 00.04 e il sabato 21 luglio dalle ore 16 alle ore 00.04, collaborarono nella trattazione dei fermati, con l'Isp.re Del Giacco, il sovr.te Capo Pinzone, gli Ag.ti Sc. Raschellà e Sciutto.

Ciò hanno riferito i testi Norville e Troisi (ud. 1.12.06); Tripisciano e Zanotto (Ud. 4.12.06); Zampese e Tammaro (ud. 18.12.06)

Entrambi rivestivano una posizione di garanzia circa il rispetto dei diritti delle persone arrestate:

Ciò ex artt. 55 e 57 cpp; ex Ordinanza Questore di Genova Ufficio di Gabinetto n. 2143/R “Vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi G8”; ex Ordinanza di servizi in materia di ordine e sicurezza pubblica del 12.7.01 & 10.2 su “attività trattazione dei fermati” doc. 2.1.; ex L. 121/81, art. 36 “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della PS” e capo II, punto 5. Funzioni attribuite ai Commissari.

Circa la Poggi, la posizione di garanzia discendeva dall’ordine di servizio “Vertice G8 presso VI Reparto Mobile Genova” con nota Digos 3.8.01 al PM per individuazione dei responsabili dell’ufficio di trattazione, doc 2.3, e dalla situazione di fatto, poiché così considerati dai dirigenti della Questura e dai sott’ordinati.

Inoltre essi stessi si ritenevano e si comportavano come tali, e lo hanno ammesso all’udienza del 25 settembre e l’ 1.10.2007

E lo hanno detto i testi Norville e Troisi (ud. 1.12.06); Tripisciano e Zanotto (Ud. 4.12.06); Zampese e Tammaro (ud. 18.12.06).

Ciò è stato dichiarato anche dal Dirigente del VI Reparto Mobile Giorgio Gaeta, che li aveva indicati come referenti della Digos.

D’altronde il Sovr.te Pinzone riferì al solo Perugini dello spruzzo di gas in cella in quanto l’isp.re di PS Giovanetti disse che Perugini e Poggi avevano la responsabilità della struttura.

Circa la responsabilità in ordine ai reati contestati sub capo 2) di rubrica a Perugini e sub 7) a Poggi, all’udienza del 25.9.07 il Perugini ha ammesso di aver visto gli arrestati in posizione vessatoria in piedi contro il muro per due volte il venerdì e di non essersi domandato come mai (pp. 51 e 52 trascrizioni). Ha aggiunto di averli visti una seconda volta nella notte tra il sabato e la domenica e di non aver disposto che gli arrestati venissero fatti sedere.

La Poggi ha detto di essersi recata alle celle “per fare una passeggiata per salutare la collega Giannini”, ma di non aver visto alcuna posizione vessatoria, come la testa all’altezza delle ginocchia durante il transito verso i bagni.

Ne consegue la penale responsabilità per il delitto ex artt. 110, 40 cpv 81, 608 cp, con esclusione di responsabilità circa la mancata somministrazione di cibo e bevande per le ragioni esposte in parte generale.

La sentenza li ha condannati entrambi alla pena base di anni due di reclusione aumentata ex art. 81 cp di mesi 4.

Circa il reato contestato al Perugini al capo 1) di rubrica per i reati di cui agli artt. 81 cpv e 323 cp la sentenza ha affermato quanto segue.

Perugini, verso le ore 20.00 del 20.7.01 ordinò al Vice Questore Cipriano (come questi ha detto deponendo come teste) di far cessare una situazione “che non gli piaceva” circa un assembramento di un centinaio di agenti, reduci dal servizio di ordine pubblico, ostili a 4 o 5 arrestati, mentre si trovavano tra la palazzina delle celle e il locale del fotosegnalamento e tale ordine venne eseguito disperdendo l’assembramento.

Il 21 luglio, verso le ore 18.00, dopo lo spruzzo di gas in una cella, il Perugini invitò il Tenente dei CC che comandava il primo contingente del Battaglione Sardegna a predisporre un servizio di vigilanza davanti alle celle per evitare il ripetersi di fatti analoghi.

Il 20 luglio la p.o. Ferrazzi ottenne dallo stesso Perugini il suo telefono cellulare per avvisare e tranquillizzare l'anziano padre.

Tanto premesso, poiché il Perugini non si trattenne in continuità presso l'ufficio trattazione, ma girava per la struttura coordinando l'operato dei suoi uomini e poiché le condotte di violenza non furono sistematiche ma episodiche, l'evidente contraddizione tra l'ordine dato al V. Questore Cipriano e al Tenente dei CC e il modo con cui trattò la P.O. FERRAZZI, da un lato, e, dall'altro, il dolo necessario per integrare il reato contestato, non consente di ritenerlo provato, talché il Perugini dev'essere assolto ex art. 530 cpv cpp

Circa i reati contestati ex artt. 110, 40 e 610 cp ai capi 3) e 4) in danno di Rossomando Angelo e Massimiliano ed ex artt. 40, 110, 581 cp sub 4) di rubrica in danno di Nencioli Nicola, non essendo emersa prova sicura della presenza dell'imputato in occasione della commissione dei fatti, su conformi richieste del PM l'imputato veniva assolto ex art. 530 cpv cpp.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA ha impugnato l'assoluzione del PERUGINI dal reato di cui al capo 1 di rubrica e al capo 2 quanto alla parte assolutoria assumendo che la sentenza ha sbagliato, assolvendo l'imputato per mancanza di dolo, desumibile dalla contraddizione tra le condotte, qui surrichiamate, che esprimevano volontà di tutela degli arrestati, come l'ordine impartito al V.Q. CIPRIANO, quello al Tenente dei CC, e le modalità di comportamento con la P.O. FERRAZZI, e la natura del dolo necessario per integrare il reato di cui al capo 1 di rubrica. E ciò anche perché, secondo i primi giudici, il Perugini non si trattenne in continuità presso l'ufficio trattazione, ma girava per la struttura coordinando l'operato dei suoi uomini, mentre le condotte di violenza non furono sistematiche ma episodiche.

L'appellante ha evidenziato che la stessa sentenza ha ritenuto provato quanto detto al punto 4) di parte generale, e cioè:

- erano stati provati insulti e percosse all'arrivo degli arrestati da parte di assembramenti di varie forze di polizia, ma non con sistematica frequenza, come detto da diverse pp.oo.
- era stata provata la posizione vessatoria, (in piedi, gambe divaricate e braccia alzate diritte sopra la testa) nel cortile, contro il muro della palazzina delle celle, contro la rete di recinzione del campo da tennis o nei pressi della palazzina delle fotosegnalazioni;
- era stato provato il passaggio nel corridoio tra due ali di varie forze che percuotevano con schiaffi e calci, sgambettavano, ingiuriavano e sputavano;
- posizione vessatoria in cella o in ginocchio col viso alla parete, per 10.18 o 20 ore, senza riposarsi o sedersi se non per pochi minuti, integrante il reato ex art. 608 cpp quando superiore al tempo necessario per le perquisizioni personali;
- il magistrato coordinatore dei siti penitenziari di Bolzaneto e San Giuliano, dr Sabella, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'Isp.re Gugliotta, lo aveva invitato a non tenere gli arrestati in tale posizione per più di 15 minuti;
- le motivazioni addotte dall'Isp.re Gugliotta erano relative alla necessità di distinguere i perquisiti da quelle da perquisire, di escludere contatti tra diversi arrestati, e di separare gli uomini dalle donne,
- ma queste motivazioni erano infondate perché per le necessità sub f) sarebbe stato sufficiente distribuire le persone ai due lati delle celle disponendo la sorveglianza.
- Inoltre, quanto aveva detto GUGLIOTTA, circa la necessità di impedire che i reclusi

svellesero le grate dei finestrone delle celle era risibile, stante la natura degli infissi del tutto solidi e ancorati alla muratura esterna con staffe metalliche;

- posizione vessatoria di transito, nei passaggi per i corridoi con la testa abbassata all'altezza delle ginocchia e torcendo le braccia dietro alla schiena
- posizione vessatoria della "ballerina", sulla punta dei piedi o su una gamba sola (cfr. dep. Borgo, Otero Balado, Rossomando Massimiliano)
- far stare per ore con le mani strette nei laccetti di plastica (cr. Mazzoli, Bonnacase)
- imposizione di tali posizioni anche a persone ferite o in menomazione fisica (cfr Kutschkau, con frattura mandibola e vari denti provocati nell'irruzione alla scuola Diaz,; De Munno, con piede fratturato; Tabbash, in piedi per ore con protesi a una gamba;
- percosse al corpo compresi i genitali con le mani coperte da pesanti guanti di pelle, o con i manganelli, in tutti i locali per costringere alla posizione vessatoria, senza motivo o perché i soggetti avevano chiesto un magistrato o un avvocato o di andare in bagno o di conoscere il motivo del fermo o dell'arresto;
- spruzzi di sostanze urticanti o irritanti nelle celle (cfr. Leone Katia con conseguenti forti conati di vomito, e dep. Grippando, Flagelli, De Vuti, Gagliastro, Amodio e confermato da imputato Toccafondi intervenuto sulla Leone;
- insulti a fondo sessuale, razzista (cfr. Anerdi), a contenuto politico, minacce, di percosse o di morte, di stupro (cfr. Subri)
- costrizione a pronunciare frasi lesive della propria dignità personale (cfr Rossomando Angelo) e frasi e inni al fascismo al nazismo e alla pittura di Pinochet;
- taglio forzato dei capelli e distruzione di oggetti personali
- lunghe attese prima di andare in bagno e costrizione dei soggetti a urinarsi addosso (cfr Tangari)
- marchiatura sul volto con pennarello degli arrestati della scuola Diaz

Questo significa che nel sito di Bolzaneto non vi è stata solo una grave compromissione del residuo spazio di libertà dei detenuti, ma una volontà molto più intensa e diretta a vessare e ledere tali persone nei loro diritti fondamentali, proprio per quello che rappresentavano, essendo tutti appartenenti all'area "no global", per la solidarietà delle loro idee e per le loro condizioni e caratteristiche personali di abbigliamento e capigliatura.

Ne consegue l'univocità delle azioni illegali dirette tutte al disprezzo, all'umiliazione e alla vessazione, per tutto il tempo di permanenza nella struttura senza apprezzabili interruzioni, con continui riferimenti, attraverso gli insulti e le minacce, e richiami con parole e gesti al nazismo e al fascismo e alla loro politica antisemita, "intollerabili sulla bocca di appartenenti alle Forze di Polizia di uno Stato democratico che pone il ripudio del nazifascismo tra i valori della propria Costituzione" (pag. 323 di sentenza).

Secondo l'appellante, allora, non può esser condiviso l'assunto surrichiamato, circa la contraddizione tra dolo e condotte, poiché tali condotte apparentemente contraddittorie con il dolo, lungi dal costituire una giustificazione, hanno valenza accusatoria, in quanto l'intervento dell'imputato dimostra che egli si è occupato anche del trattamento dei fermati, avendo contezza delle vessazioni. mentre non è

vero che rimase in permanenza chiuso nei locali dell'ufficio trattazione.

Il Procuratore della Repubblica ha impugnato la sentenza anche per quanto attiene al capo 2 (e 7 per POGGI)) quanto alla mancata somministrazione di cibo e bavande affermando che non possono condividersi le argomentazioni assolutorie di sentenza, richiamate nella presente sentenza in parte generale, e cioè perchè la mancanza di autonomia di spesa degli imputati non è accompagnata da segnalazioni all'Ufficio di Gabinetto della Questura o ad altra Autorità, quanto alla durata di permanenza nelle celle.

Sul punto, secondo l'appellante è vincolante l'art. 9 L. 354/75 a rt. 11 DPR 230/2000. E poiché il teste Isp. Pol. BARBIERI (ud. 18.12.06) e lo stesso Imp. Perugini (esame 25.9.2007) fecero pervenire cibo e acqua al personale impiegato, ma ci fu sostanziale disinteresse per i detenuti da parte dell' imputato, mentre il teste Isp. BADOLATI (ud. 27.11.2006) segnalò ai superiori, la domenica mattina , il problema della mancanza di cibo e contattò i colleghi dello spaccio (Isp. MONGIELLO e Sovr.te MELE ud. 28.11.06), mentre nessuna prova di digiuno del personale è stata fornita, ciò significa che il fatto contestato è stato determinato da dolo ritorsivo contro le pp.oo.

Veniva quindi chiesta la condanna dell' imputato.

L'IMPUTATO PERUGINI ALESSANDRO impugnava la sentenza di condanna per il reato di cui al capo 2 di rubrica assumendo quanto segue.

La nota della Questura di Genova del 5.7.2001 al Procuratore Generale di Genova affermava che il referente per l'attività di Polizia Giudiziaria svolta dalla Polizia di Stato connessa con il vertice del G8 era il dr Perugini. E al Perugini spettavano quindi i compiti di cui agli artt. 55 e 56 cpp. Ma all'imputato quindi non erano stati affidati né compiti di ordine pubblico né funzioni all'interno del sito di Bolzaneto.

Il capo del servizio trattazione arrestati era la dr.sa Anna Poggi, ma tale funzione non comportava obbligo di sorveglianza degli arrestati.

L'imputato fu presente a Bolzaneto solo per procedere alla compilazione degli atti conseguenti agli arresti di venerdì e di sabato e per aiutare i colleghi in situazione di emergenza.

Solo casualmente fu a Bolzaneto il funzionario più alto in grado, talchè la responsabilità sussiste solo quando si dimostrata la consapevolezza in capo al superiore dell'altrui attività delittuosa e la sua inerzia.

Tanto premesso,poiché la stessa pubblica accusa ha escluso la riferibilità dei fatti contestati sub 1) di rubrica all'imputato, non avendone avuto contezza a maggior ragione l'imputato, rimasto per l'80/90 % del tempo nella stanza del sito, al di fuori della quale si sono verificati in fatti delittuosi, poteva non essersi accorto della loro commissione, così come contestato al capo 2.

Egli infatti non poteva sapere che le persone viste in posizione vessatoria durante una delle sue uscite dalla stanza, fossero le stesse viste prima, e non altre succedutesi a quelle già trasferite, così come il magistrato dr Sabella, presente in modo intermittente nel sito, che aveva dato ordine di non far superare il quarto d'ora alla

posizione vessatoria.

E poiché in punto di diritto la sentenza illogicamente distingue tra il reato ex art. 323 cp i fatti episodici e non frequenti (dai quali il Perugini è stato assolto) e il reato ex art. 608 cp quanto alle posizioni di rigore permanenti e sistematiche, le condotte lodevoli richiamate in sentenza, che hanno suscitato nel Tribunale il dubbio ragionevole che il Perugini avesse assistito ai fatti contestati sub 1) di rubrica escludono la sussistenza del dolo particolarmente qualificato richiesto per la commissione del reato ex artt. 608 e 40 cp contestato sub 2 di rubrica

Ciò significa che il metro di giudizio usato per escludere ogni ipotesi di responsabilità per il dr Sabella, che effettuò fugaci visite al sito, deve essere usato anche per il Perugini, per il quale non è stata fornita la prova né della conoscenza del fatto illecito, né della concreta possibilità di impedirlo, né della volontà di non impedirlo

Veniva inoltre eccepita l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, non essendo state prese in considerazione le circostanze di cui agli artt. 133 e 62 bis cp, per i suoi indiscutibili meriti, il suo spirito di sacrificio, i suoi sforzi per collaborare nei limiti umani a risolvere i problemi degli arrestati, la sua vita anteatta l'esemplare vita familiare

La pena inoltre, prevista nella misura da 15 giorni a 30 mesi è stata inflitta nella misura di due anni, aumentata di 4 mesi ex art. 81 cp, ma l'aumento per la continuazione non può essere inflitto trattandosi di reato permanente.

Veniva quindi chiesta l'esclusione della continuazione, il riconoscimento delle attenuanti generiche e il minimo della pena sostituita nella pena pecuniaria. E i doppi benefici.

La PARTE CIVILE MANGANARO Andrea, impugnava la sentenza, (e altresì le Parti Civili DI BIASO Francesco, LUPI Bruno BARRINGHAUS Georg e DORING Matthias con motivazioni analoghe), assumendo che: l'assenza di condanna del Ministero degli Interni in solido con gli imputati POGGI Anna e PERUGINI Alessandro erano prive di motivazione.

Viceversa la P.C. Manganaro si era regolarmente costituita con il difensore avv. Barbara Casadei all'udienza preliminare del 27.1.2005 davanti al GIP che aveva emesso D.C. dei responsabili civili, dichiarando che il decreto si intendeva notificato ad essi, agli imputati e al PM, tutti presenti in udienza.

E il DC venne notificato ex art. 83 IV comma cpp

Inoltre, stante la condanna degli imputati al pagamento delle spese di P.C. per euro 42.300,00, era stata omessa la condanna ex art. 541 cpp degli imputati e dei responsabili civili e ciò sebbene la sentenza a pag. 438 avesse motivato in tal senso

Quanto alla condanna al risarcimento e alla provvisoria di euro 10.000,00 la P.C. ha depositato perizia medico legale e il parere di uno psicologo (dr Zerbino), confermata dal dr Moscatello sentito in udienza dibattimentale, che comportano la piena prova sul danno da liquidarsi.

E chiedeva, in via preliminare, di eventualmente rinnovare l'istruttoria dibattimentale con la nomina di un perito che quantifichi i danni psico fisici del Manganaro, mentre LUPI e BARRINGHAUS chiedevano la condanna al risarcimento provato e a una provvisoria di euro 20.000,00

Manganaro chiedeva di riformare comunque la sentenza quantificando l'ammontare del danno in euro 100 mila o diversa maggior o minor somma non inferiore alla provvisoria di euro 10 mila

E altrimenti al pagamento di una provvisoria di euro 30 mila, stante la prova raggiunta.

Analogamente la Parte Civile BERTACCHINI Valerio, quanto alla condanna dei Responsabili civili in solido con l'imputato PERUGINI del quale chiedeva la condanna al risarcimento dei danni, per ragioni analoghe a quelle che la sentenza aveva esplicitato in ordine al reato ex art. 608 cp e per ragioni analoghe a quelle sotto specificate in altre successive posizioni di parti civili quanto ai reati ex art. 323 cp, chiedendo altresì una provvisoria di euro 20 mila.

Le Parti Civili KUTSCHKAU Anna Julia, Francisco JAVIER SAMPERIZ Benito, VON UNGER Moritz Kaspar impugnavano la sentenza circa la mancata affermazione di responsabilità di PERUGINI quanto al reato di cui all'art. 608 cp in ordine alle vessazioni subite dalle su indicate parti civili nel sito di Bolzaneto chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, al rimborso delle spese di lite e la condanna in solido del Ministero responsabile civile.

Assumevano che quanto affermato dalla sentenza circa la presenza del dr PERUGINI in loco e la commissione del reato di cui all'art. 608 cp nei giorni 20 e 21 luglio, poteva essere mutato per quanto avvenuto domenica 22 luglio, non essendo accoglibile la tesi difensiva dell'imputato, del tutto inverosimile circa la sua totale mancanza di contatti anche visiva con gli arrestati.

Era provata la sua posizione apicale e la sua presenza in loco e la sua consapevolezza della situazione di vessazione degli arrestati e il suo perdurare, anche dopo il suo allontanamento dal sito nel corso della domenica 22 luglio, poiché non aveva provveduto a trasmettere al altri la sua posizione di garanzia, talché non era venuto meno il suo obbligo di attivazione per far cessare gli illeciti, che regola l'inculpazione del reato omissivo.

Chiedevano le tre parti civili la condanna di PERUGINI al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio, nonché alle spese, assumendo che sussistesse la responsabilità in solido del Ministero di appartenenza ex art. 2049 cc di cui si chiedeva la condanna al risarcimento in favore di VON UNGER e SAMPERIZ

Impugnavano inoltre la sentenza assolutoria di PERUGINI dal reato di cui agli artt. 40, 81 e 323 cp, perché, sussistendo il concorso formale tra questo reato (che sanziona tutti i comportamenti vessatori che aggrediscono la dignità individuale della persona) e quello di cui all'art. 608 cp, (che tutela il residuo spazio di libertà individuale che ogni ordinamento riconosce anche agli arrestati e ai detenuti), non era condivisibile l'affermazione di sentenza sopra richiamata, circa l'assenza di dolo specifico, in quanto, per la lunghezza della permanenza degli imputati nel sito, per l'intensità delle vessazioni, per la loro pervasività, per la loro durata e la diffusione del clima di terrore nel sito.

Né era possibile che essi non si fossero resi conto della situazione ambientale venutasi a creare, indipendentemente dalle sue cause, cioè dai deficit organizzativi

paurosi, dalla indebita commistione di forze dell'ordine di corpi diversi, dallo scatenarsi di uno spirito di emulazione al ribasso, dalle carenze di personale addetto alla vigilanza, talchè ad essi dev'essere addebitata l'omissione nell'attivarsi per un cambio di direzione, sebbene avessero il potere di farlo.

Circa la posizione vessatoria nelle celle, protratta per ore, inutile, crudele, che suscitava spossatezza, sfinimento, umiliazione, essa era percepibile sia da chi la subiva, sia da chi la imponeva, sia da chi ne tollerava il protrarsi.

Per cui la contezza di ciò in capo a PERUGINI integra non solo il reato ex art. 323 cp, ma anche del reato di cui all'art. 608 cp per i quali veniva chiesta al condanna al risarcimento dei danni nei confronti di VON UNGER, KUTSCHKAU e SAMPERIZ, da liquidarsi in separato giudizio.

Oltre alla condanna in solido del Ministero dell'Interno quale responsabile civile.

Impugnavano altresì la sentenza che aveva liquidato le spese in misura largamente inferiore ai minimi, e chiedevano che le spese venissero liquidate nella misura richiesta, perché l'impegno professionale era stato elevatissimo, stante il numero degli imputati (45), le oltre 200 parti civili costituite, gli oltre 300 testi escussi al dibattimento, i 3 anni di durata del processo, il numero complessivo di udienze (oltre 200) e quelle settimanali e la durata anche pomeridiana delle stesse.

Stanti i criteri di cui all'art. 1 c. 1 della vigente tariffa penale, e avendo il difensore partecipato a 126 udienze non come mero spettatore, la richiesta si pone nei massimi tariffari senza applicazione del moltiplicatore di cui all'art. 1 c. 2 della detta tariffa.

Eppure nella motivazione della sentenza non c'è traccia di alcuna motivazione circa il calcolo e la quantificazione delle spese, avendo equiparato indebitamente il regolamento delle spese di lite ex art. 541 cpp con gli onorari e le spese del gratuito patrocinio.

Chiedevano quindi di ricalcolare gli onorari nella misura di euro 149.834, 48 oltre IVA e CPA o in diversa misura non inferiore a euro 53.800 per il primo grado condannando l'imputato a tale pagamento.

E il Ministero dell'Interno in solido

E chiedevano di disporre la distrazione di dette somme, a favore del difensore, dichiaratosi antistatario, oltre alla vittoria di onorari e alle spese del presente grado del giudizio.

Le Parti Civili GERMANO' Chiara, CUCCOMARINO Carlo, SCORDO Atonia, BROERMANN GROSSE Miriam, HAGE Morgan Katherine, HEIGL Miriam, WIEGERS Daphne, ZAPATERO GARCIA Guillermina, WAGENSCHIEIN Khirsten e PATZKE Julia impugnavano la sentenza di assoluzione dell'imputato PERUGINI dal reato di cui al capo 1) di rubrica, assumendo che le tesi accusatorie erano state confermate in istruttoria.

Sostenevano il loro appello in punto di diritto quanto alla posizione di garanzia ex art. 40 cp e, in punto di fatto, quanto alla percezione dei fatti illeciti, stanti i tre giorni di permanenza nel sito, in mezzo ai lamenti, alle urla e agli insulti da gironi infernali di dantesca memoria, e per il fatto ingiusto patito dalle PP.OO.

Né il fatto richiamato in sentenza circa la condotta tenuta con la P.O. FERRAZZI è significativo della mancanza di dolo, perché il Ferrazzi, non più giovanissimo e ferito alla testa venne schernito dal Perugini che gli chiese, alla sua domanda di avvertire il padre, se credesse di stare in America, e perché gli disse che gliel'avrebbe consentito solo se "avesse fatto il bravo", mentre si trattava di un suo preciso diritto.

Inoltre il Perugini, a fronte del fatto grave dello spruzzo di gas urticante nelle celle, respirato dagli arrestati e che non causò un semplice malessere, intervenne per assistere i malcapitati, ma omise di indagare sui responsabili e di denunciare il fatto ai superiori al di fuori del sito e si disinteressò della condotta dei c.d. "comitati di accoglienza".

Sussiste quindi il dolo della condotta di abuso in relazione alle finalità pubblicistiche della tutela ex art. 323 cp, come da Cass. Sez. IV n. 7973/2008, quando tale fine pubblicistico è risultato assolutamente escluso dalle condotte degli imputati, che le PP.CC. chiedono che vengano condannati al risarcimento dei danni.

Analogamente le Parti Civili WEISSE Tanja, MENEGON Elisabetta e SPINGI Massimiliano, che chiedevano altresì la condanna in solido con il Ministero dell'Interno, una maggiore provvisionale e maggiori spese di lite per la complessità del processo.

Analogamente le Parti Civili BARTESAGHI GALLO Sara, BARTESAGHI Enrica, BLAIR Jonathan Normann, BUCHANAM Samuel, DOHERTY Nicola Anne, GALLO Roberto, GANDINI Ettorina, MC QUILLAN Daniel, MOTH Richard Robert impugnavano la sentenza di assoluzione di PERUGINI dai reati di cui al capo 1 cp ex art. 323 cp, richiamando analoghe considerazioni circa la posizione di garanzia, la percezione dei fatti illeciti, l'ingiustizia del danno, le considerazioni svolte su Ferrazzi, la mancata denuncia e la mancata indagine sugli autori dello spruzzo del gas in cella, e il disinteresse per i c.d. comitati di accoglienza.

Assumevano altresì che la condotta del Perugini, quando verso le ore 20.00 del 20 luglio ordinò al Vice Questore Cipriano di far cessare una situazione "che non gli piaceva", e quando alle ore 18 del 21 luglio invitò il tenente dei CC predisporre un servizio di vigilanza per evitare che gli agenti spruzzassero gas urticante sui detenuti, furono condotte finalizzate solo a evitare il peggio, e cioè la prima per evitare un possibile linciaggio, e la seconda per evitare una vera e propria aggressione a mano armata in danno dei detenuti.

Ma ciò significava che l'imputato avevano autorizzato la posizione vessatoria per ore e ore e le percosse al passaggio nei corridoi, le umiliazioni di ogni tipo, pur adottando le cautele necessarie a evitare che ci scappasse il morto.

Ne conseguiva la sussistenza del reato di cui all'art. 323 cp, secondo la configurazione del 1997, per cui la fattispecie si è arricchita del danno ingiusto inflitto dall'agente alla parte offesa, e cioè della necessaria presenza dell'evento, talché sussiste il reato dell'abuso mediante omissione tutte le volte in cui ci si trovi di

fronte a un soggetto sul quale gravi l'obbligo di impedire l'evento (Cass. N. 6839/99; 729/04; 18360/03)

Le Parti Civili GERMANO' Chiara, CUCCOMARINO Carlo, SCORDO Atonia, BROERMANN GROSSE Miriam, HAGE Morgan Katerine, HEIGL Miriam , WIEGERS Daphne e ZAPATERO GARCIA Guillermina e WAGENSCHNEIDER Khirsten impugnavano la sentenza di assoluzione dell'imputato PERUGINI (capo 2) in relazione alla mancata somministrazione di acqua e cibo, assumendo quanto segue.

Il PM aveva sostenuto la sussistenza del reato ex art. 608 cp anche per tale aspetto, perché la tesi sostenuta in sentenza per cui viceversa la mancata somministrazione del cibo e delle bevande non rientrava nelle fattispecie criminose addebitabile all'imputato, poiché ciò dipendeva da concrete e/o obiettive difficoltà logistiche e organizzative, dimostrate, stante un'erronea previsione di brevi tempi per completare le operazioni di fotosegnalamento e immatricolazione, perché sin dal venerdì i responsabili avevano avuto modo di comprendere appieno l'emergenza che andava delineandosi, ma nessuno aveva provveduto come invece si era fatto per la mancanza di personale femminile per le perquisizioni e gli addetti alla custodia delle celle.

La tesi di sentenza era smentita dal fatto che sarebbe ben stato possibile fornire acqua prelevata dai rubinetti dei bagni o della mensa e cibo dai distributori di cibo, mentre gli agenti operanti non si fecero mai mancare né cibo né acqua, concedendosi vere e proprie tavole conviviali in un noto ristorante dell'entroterra. E poi perché nessuno mai cercò di reperire alimenti e acqua all'esterno del sito. Chiedevano quindi la condanna al risarcimento stante l'intensità del dolo dimostrato.

Anche le Parti Civili ZUENER Anna Katharina e, BRAUER Stefan impugnavano la sentenza di assoluzione di PERUGINI quanto al reato ex art. 608 cp, assumendo di essere, Zeuner e Brauer, due degli arrestati della Diaz, giunti al sito di Bolzaneto verso le ore 01.30 del 22 luglio, dove l'imputato vi era presente in continuazione dal venerdì 20 luglio.

E infatti il dr PERUGINI aveva detto di essersi allontanato nella mattina del 22 luglio, con la piena responsabilità del sito e la consapevolezza di quanto vi accadeva almeno fino all'arrivo dell'isp. Re BADOLATI per quanto riguarda la situazione interna delle celle.

Sulla presenza di questi avevano deposto la stessa Poggi, e il teste LA ROSA (ud. 20.3.07) aveva ricordato che il Perugini si era rifiutato di svolgere la trattazione dei verbali, e il funzionario di PS TRUPPO (ud. 8.1.07) aveva ricordato che all'arrivo nella notte nel sito con gli arrestati della Diaz Perugini in un primo momento aveva rifiutato di ricevere gli arrestati, e del fatto ne aveva parlato il teste FERRI all'ud. del 23.10.07, ricordandone la presenza.

Il PERUGINI altresì aveva impartito direttive di carattere generale sul funzionamento di tutta la struttura, si era occupato di disciplinare la ricezione degli arrestati, valutando se il sito fosse in grado di accoglierli in ingresso, per cui egli aveva il

potere di incidere direttamente sul trattamento degli arrestati, da cui discende la posizione di garanzia ex art. 40 cp.

Le PP CC chiedevano la condanna dell' imputato al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio e in solido la condanna del Ministero dell'Interno responsabile civile citato in giudizio.

Quanto al reato di cui all'art. 323 cp, dal quale Perugini era stato assolto le PPCC ZEUNER e BRAUER richiamavano il concorso formale con il reato ex art. 608 cp sussistendo il concorso formale tra questo reato (che sanziona tutti i comportamenti vessatori che aggrediscono la dignità individuale della persona) e quello di cui all'art. 608 cp, (che tutela il residuo spazio di libertà individuale che ogni ordinamento riconosce anche agli arrestati e ai detenuti),. Assumevano che non fosse condivisibile l'affermazione di sentenza sopra richiamata, circa l'assenza di dolo specifico, in quanto, per la lunghezza della permanenza degli imputati nel sito, per l'intensità delle vessazioni, per la loro pervasività, per la loro durata e la diffusione del clima di terrore nel sito.

Né era possibile che essi non si fossero resi conto della situazione ambientale venutasi a creare, indipendentemente dalle sue cause, cioè dai deficit organizzativi paurosi, dalla indebita commistione di forze dell'ordine di corpi diversi, dallo scatenarsi di uno spirito di emulazione al ribasso, dalle carenze di personale addetto alla vigilanza, talchè ad essi dev'essere addebitata l'omissione nell'attivarsi per un cambio di direzione , sebbene avessero il potere di farlo.

Circa la posizione vessatoria nelle celle, protratta per ore, inutile, crudele, che suscitava spossatezza, sfinimento, umiliazione, essa era percepibile sia da chi la subiva, sia da chi la imponeva, sia da chi ne tollerava il protrarsi.

Per cui la contezza di ciò in capo a PERUGINI, e cioè la sussistenza di un clima di vera e propria tortura di cui l' imputato non poteva non averne contezza piena, da cui si ricava la prova del dolo, integra non solo il reato ex art.323 cp , ma anche quello di cui all'art, 608 cp

E per tali ragioni tali PP.CC. chiedevano la condanna dell' imputato e del Ministero in solido.

Le PP.CC DE VITO Stefano PASOLINI Bruno a SCHMIEDERER Simon impugnavano la sentenza di assoluzione di PERUGINI eccependo che PERUGINI, condannato per il reato di cui all'art. 608 cp ma non quanto alle persone arrestate alla Diaz tra il sabato 21 e la domenica 22 luglio, doveva esserlo anche per i fatti che hanno riguardato queste PP.CC.

E ciò per le medesime ragioni di diritto per cui v'era stata condanna e per ragioni analoghe a quelle sostenute da Zeuner e Brauer,

Chiedevano quindi la condanna dell' imputato al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio e del Ministero dell'Interno in solido quale responsabile civile

E analogamente, per ragioni analoghe a quelle sostenute dalle altre PP.CC. chiedevano la condanna anche per il reato di cui all'art. 323 cp

Le PP.CC. GIOVANNETTI Ivan Michele, GATERMANN Christian, KRESS Olger, ZEHATSCHEK Sebastian, HINRICHMEYER Thorsten, HUBNER Tobias, MARTESEN Nils, HERMANN Jens impugnavano la sentenza di assoluzione di PERUGINI dal reato di cui al capo 1) di rubrica per ragioni analoghe a quelle di ZEUNER e BRAUER e chiedevano la condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio, in solido coi responsabili civili già citati.

Le Parti Civili BENINO Andrea, DELFINO Gianluca, GHIVIZZANI Federico, ISERANI Massimo, MASSAGLI Nicola e MERLINO Sara impugnavano la sentenza pronunciata nei confronti dell' imputato PERUGINI, richiamando le conclusioni del primo grado, richiamando quanto accertato in termini di presenza e di comportamenti violenti e illeciti e di durata dei fatti, sul presupposto che l' imputato era P.U. e sapeva del danno che il suo comportamento avrebbe cagionato ai cittadini a lui affidati.

Chiedevano quindi la declaratoria di responsabilità anche per i reati ex art. 323 cp e una provvisoria di euro 20 mila anche per i gravissimi danni psicologici e morali. Per MASSAGLI Nicola di euro 30 mila, avendo questi sofferto danni particolarmente gravi che lo hanno portato a numerosi interventi chirurgici e avendo di tali danni fornito prova certificativa.

La parte civile VIE Valerie impugnava la sentenza eccependo che PERUGINI non fosse stato condannato in solido con il Ministero dell'Interno anche se era pacifico che i reati fossero stati commessi nell'ambito delle loro funzioni istituzionali e quindi ex art. 28 Cost doveva essere pronunciata la condanna in solido dei detti ministeri al risarcimento dei danni e alle spese, atteso che la PC aveva regolarmente provveduto in udienza preliminare a citare il responsabile civile, e cioè il Ministero degli Interni.

le Parti Civili GIOVANNETTI Ivan Michele, BARTESAGHI Gallo Sara, BARTESAGHI Enrica, BLAIR Jonathan Norman, BUCHANAN Samuel, DOHERTY Nicola Anne, GALLO Roberto, GANDINI Etorina, MC QUILLAN Daniel, MOTH Richard Robert, MENEGON Elisabetta, SPINGI Massimiliano, DORING Matthias impugnavano la sentenza quanto all' imputato PERUGINI ed eccepevano che esso non fosse stato condannato in solido con il Ministero di appartenenza, anche se era pacifico che i reati fossero stati commessi nell'ambito delle sue funzioni istituzionali e quindi ex art. 28 Cost doveva essere pronunciata la condanna in solido dei detti ministeri al risarcimento dei danni e alle spese.

Rilevavano che la PC aveva regolarmente provveduto in udienza preliminare a citare il responsabile civile, e cioè il Ministero degli Interni e chiedevano che le spese di P.C. venissero liquidate come da nota spese, stante la complessità e la mole dell'impegno professionale impiegato nel processo.

La Parte Civile BERTACCHINI Valerio impugnava la sentenza emessa nei confronti di PERUGINI, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio oltre a una provvisoria di euro 20 mila o da determinarsi e alla spese e assumendo di essersi costituito davanti al GIP il 27.01.07, alla prima udienza preliminare, anche nei confronti dei responsabili civili citati ed art. 83 e ss cpp

Assumeva di essere stato arrestato il 21 luglio 2001 e di essere stato trattenuto nel sito di Bolzaneto fino al giorno successivo e che PERUGINI era stato condannato in ordine al reato di cui al capo 2) di rubrica, stante la sua posizione apicale, commesso nei confronti degli arrestati sottoposti a misure di rigore non consentite dalla legge e a trattamenti inumani e degradanti, ma che la sentenza aveva ommesso di pronunciarsi quanto al risarcimento dei danni nei confronti del BERTACCHINI.

Assumeva che l'affermazione di sentenza circa la provvisoria di euro 10 mila "in favore di tutte le restanti parti civili" era equivoca e che era necessario recuperare puntualità nella motivazione quanto alla posizione del Bertacchini e la suo diritto risarcitorio, anche alla luce di quanto asserito in sentenza a pag. 437 in ordine alla condanna degli imputati "per le condotte loro rispettivamente ascritte e con vincolo di solidarietà al risarcimento dei danni cagionati alle parti offese che si sono costituite nei loro confronti parti civili", analogamente quanto al GUGLIOTTA, condannato per i reati che vanno dal capo 18 al capo 24 di rubrica

All'esito della discussione la Corte osserva che l'appello dell'imputato è privo di fondamento.

In primo luogo per quanto attiene alla posizione di garanzia che discende in punto di diritto, come correttamente ha evidenziato la sentenza appellata, ex artt. 55 e 57 cpp, ex Ordinanza Questore di Genova Ufficio di Gabinetto n. 2143/R "Vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi G8", ex Ordinanza di servizi in materia di ordine e sicurezza pubblica del 12.7.01 & 10.2 su "attività trattazione dei fermati" doc. 2.1.; ex L. 121/81, art. 36 "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della PS" e capo II, punto 5. Funzioni attribuite ai Commissari.

Ma, quanto alla posizione di garanzia, si richiamano le considerazioni svolte in parte generale, che la estendono (per le ragioni in fatto che verranno ora esposte) anche ai tempi immediatamente successivi all'allontanamento del dr PERUGINI dal sito.

In secondo luogo perché l'assunto difensivo per cui all'imputato non sarebbero stati affidati compiti di ordine pubblico né funzioni all'interno del sito di Bolzaneto è circostanza smentita, in punto di diritto dall'art. 36 capo II punto 5 del Nuovo Ordinamento della Polizia di Stato, che attribuisce al Commissario oltre alle funzioni più specifiche, anche quelle di "direzione di uffici, comando di reparti implicanti un responsabile apporto professionale e la valutazione di opportunità nell'ambito delle direttive ricevute", e poiché l'Ordinanza del 12.7.01 prevedeva proprio "la gestione e la trattazione degli eventuali FERMATI ed ARRESTATI", (si noti non di parla di trattazione ATTI) l'assunto dell'imputato appellante è del tutto fuori luogo, poiché anche sul piano strettamente normativo il ruolo dell'imputato era connotato da un elevato potere discrezionale e decisionale (così come correttamente ha evidenziato nel suo appello il Procuratore della Repubblica) implicante funzione di direzione e coordinamento di unità operative e la responsabilità per le direttive impartite nelle predette attività e per i risultati conseguiti.

D'altronde il Procuratore della Repubblica ha evidenziato che l'imputato, nelle sue annotazioni di servizio del 26.7.2001 (doc. 6.10) aveva descritto il luogo dove i fermati e gli arrestati venivano trattenuti: " stanze costruite secondo canoni di sicurezza per la custodia delle persone fermate", aveva parlato di persone che "venivano accuratamente visitate dal medico della Polizia Penitenziaria che effettuava una nuova visita al momento della consegna dell'arrestato per l'immatricolazione" e aveva detto che la persona "veniva trattata a CICLO COMPLETO – anche per qualche ora- fino alla traduzione presso la struttura penitenziaria" e aveva aggiunto che questo ciclo completo comprendeva pure "l'avviso ai Consolati e/o alle Ambasciate degli Stati di provenienza in caso di cittadini stranieri" e aveva pure affermato di essere " stato presente nell'ambito della struttura a partire dalla tarda serata di entrambi i giorni con funzioni di coordinamento dell'attività di redazione degli atti di Polizia Giudiziaria".

Ne consegue allora che l'imputato aveva affermato, di suo proprio pugno, poche ore dopo gli avvenimenti (il 26 luglio!) che:

- 1) le visite mediche erano state accurate,
- 2) la custodia nelle celle si era svolta secondo criteri e con modalità che avevano garantito la sicurezza dei fermati e degli arrestati,
- 3) e infine che era stata rispettata la normativa circa l'avviso ai Consolati e/o alle Ambasciate.

Tutte attività che, come si è visto e come è stato ampiamente dimostrato, avvennero in spregio della legge e di ogni forma di corretta gestione del sito.

Infatti, poiché è risultato che l'Ufficio trattazione atti era caratterizzato da una struttura organizzativa predeterminata il cui responsabile era il Commissario Capo POGGI Anna (così come dall'ordine di servizio del capo della Digos di Genova Spartaco Mortola e da nota Digos 3.8.01 doc. 2.3), e poiché all'Ufficio Trattazione atti nel pomeriggio del 20 luglio venne aggregato per collaborare nella trattazione dei fermati il Vice Questore aggiunto PERUGINI (e tutto ciò l'ha ampiamente dimostrato la sentenza impugnata), PERUGINI ebbe sicuramente il potere (sia in punto di diritto sia in punto di fatto) di impartire direttive riguardanti l'attività della struttura e quindi incidenti sul trattamento dei fermati e il dovere di controllare che lo svolgimento dell'attività stessa nella caserma avvenisse nel rispetto della legge e di intervenire per reprimere le condotte illecite.

L'imputato ha poi riferito nel suo esame (1.10.07) circa la sua permanenza nel sito: venerdì e sabato fino a notte inoltrata.

In punto di fatto le emergenze istruttorie smentiscono poi completamente l'assunto difensivo circa la mancata percezione dei crimini commessi nel sito, poiché , attraverso la lettura e la disamina delle parti II, III, IV, V e VI della presente sentenza, emerge la prova circa la continuità dei fatti e la loro natura, circostanze che qui s'intendono integralmente richiamate, evidenziando solo che l'ufficio occupato dal dr PERUGINI non era separata dal resto del sito, non era insonorizzato, e il dr PERUGINI non vi rimase perennemente inconsapevole di quanto stava accadendo.

Né è accoglibile la tesi difensiva, circa la mancanza di dolo, ricavata dall'episodio narrato dalla P.O. FERRAZZI, che, per comodità qui si richiama, e dalla quale si ricava la prova contraria.

Racconta dunque FERRAZZI che verso la mezzanotte o l'una, compare un personaggio (che verrà poi identificato nel dr Perugini) che gli dice di seguirlo per fare le foto segnaletiche, al che uno dei picchiatori gli dice: "tanto adesso tra un po' ritorni quindi non pensare di averla scampata". Nei minuti successivi questo personaggio, con il quale Ferrazzi dialoga civilmente, al quale esporrà le sue perplessità su quel che è accaduto durante il giorno, saprà da lui che i giovani reclusi hanno bisogno di comunicare alle famiglie la loro condizione, e lui stesso al

proprio padre novantenne, gli toglierà le manette che gli imprigionavano le braccia dietro alla schiena, lo condurrà alla fotosegnalazione nella palestra del sito, ma soprattutto, quando gli dirà: “Poi se sta bravo le faccio chiamare i suoi”, costui saprà che il Ferrazzi non intende accogliere questa possibilità come una concessione, ma come il riconoscimento di un diritto. Ebbene, quel che segue immediatamente è, a giudizio della Corte, particolarmente significativo. Alla domanda pleonastica di Ferrazzi : “Ma come, me la dà come un concessione?” questi risponde: “Ma dove pensa di essere, in America?” e Ferrazzi commenta al dibattito che intendeva l’America del quinto emendamento, tanto che, quando aggiunge: “Ma magari in America no. Però forse neanche in Turchia”, l’altro “molto significativamente mi ha risposto beh, diciamo che siamo metà strada”. (cfr. p. 166 ud. 13.2.06)

La Corte dunque ricava da questa deposizione dibattimentale la prova dell’assoluta contezza, non solo della materialità dei fatti, cioè dovuta alla percezione visiva conseguente alla presenza nel sito, ma dell’antigiuridicità delle condotte, che, anche nella percezione intellettuale del Pubblico Ufficiale, vengono percepiti come fatti estranei al sistema giuridico dei Paesi occidentali, caratterizzato questo da principi insuperabili di garanzia all’integrità fisica e morale del soggetto e al diritto di non essere privati della libertà senza la pronuncia di un’autorità giudiziaria. Si spiegano così le parole del dr Perugini quando afferma che quel che accade, anche se non è roba da Turchia, certo non è condotta ascrivibile a un Paese che abbia nel suo sistema giuridico il principio dell’Habeas corpus.

A tutto ciò si aggiunga un ulteriore fatto. Quello che Ferrazzi ritiene essere un ispettore, lo accompagnerà, sapendo da lui delle sue condizioni di salute precarie, dovute alla perdita di sangue, alla mancanza di cibo e di acqua, alla caviglia dolorante, poco dopo verso l’infermeria, dove la P.O. chiedeva da tempo inutilmente di essere condotto, rimarrà un po’ di tempo con lui, senza minimamente intervenire per far cessare i soprusi, tanto che Ferrazzi al dibattito commenta: “ Ma si vedeva che lui era impotente.. non...diciamo impotente, insomma, perché mi lascia e rimane anche lui per un po’, proprio a fianco dell’entrata dell’infermeria. Il corridoio dietro a me erano schierati questi diciamo GOM... e mi dicono “adesso te ti metti qua. Faccia al muro. Per un po’ è rimasto lì.. e son cominciate le solite cose”. E Ferrazzi descrive la posizione vessatoria, gli ordini di cambiare posizione a seconda del capriccio sopraffattorio degli agenti (cfr. p. 166 e 167) e i calci e i pugni nei confronti dei ragazzi, portati nell’ufficio matricola che stava di fronte all’infermeria, tra le ali di agenti picchiatori, finché racconta “dei ragazzi stranieri che passano per andare a firmare il verbale” e ricorda che gli agenti “ si mettono come si vede i cosacchi quando danno la punizione, si schierano...hanno fatto un corridoio, due file contrapposte.. questi qua passavano e venivano colpiti (probabilmente) coi manganelli” (pp. 177 e 178) e “Subito fuori. Questi qua, gli agenti, hanno detto: non ha firmato. Non ha firmato. E gli hanno dato il doppio di razione a questi due”.

Altresì l’appello del Procuratore della Repubblica ha evidenziato in punto di fatto che

l'imputato si spostava frequentemente all'interno della struttura, girava e sovrintendeva, ebbe contezza dello spruzzo di sostanze urticanti, ebbe contezza di come agiva il c.d. comitato di accoglienza, ebbe assolutamente contezza della posizione vessatoria a cui erano costretti i fermati e gli arrestati, e della sofferenza che ciò causava loro, ebbe contezza del fatto che le persone non potevano avvisare né i famigliari né i consolati. E per quanto attiene a questi elementi di fatto, il Procuratore delle Repubblica ha richiamato gli elementi di prova raccolti nel corso del processo, tra i quali assolutamente significativa è la deposizione del Commissario Capo della Polizia di Stato Francesco CIPRIANO all'udienza del 28.11.06 che non ha solo ricordato PERUGINI invitarlo a risolvere la rissa pericolosa creatasi all'arrivo degli arrestati, ma ha precisato sia le dimensioni di tale rissa, sia che alcune delle persone in pericolo avevano “*qualche fasciatura e qualche bendatura*”, sia di aver allontanato il suo personale, anche “*alzando la voce*” sia infine di aver reso edotto Perugini di quel che aveva fatto. Dal che si desume che l'aver allontanato il proprio personale fu decisione presa sia per distinguerlo da chi aveva commesso o stava per commettere o era probabile che commettesse crimini, sia, soprattutto, perché CIPRIANO fu consapevole forse di non essere in grado di controllare i suoi uomini, ma comunque fu consapevole che gli illeciti, che lui impedì in quell'occasione, erano ben lungi dall'essere finiti, e che quindi non era affatto vero quanto ebbe a dire l'imputato colonnello DORIA all'udienza del 29.10.07: “*E' intervenuto un funzionario della Polizia ed è stato riportato tutto alla normalità*”. Deve quindi arguirsi che PERUGINI, reso edotto della situazione da CIPRIANI, omise, con coscienza e volontà, di provvedere per l'immediato futuro.

Né l'ordine impartito al tenente dei Carabinieri quando seppe del lancio del gas nelle celle fu congruo alla gravità dell'episodio. I canti e le urla aggressive, le sofferenze e i lamenti, la vista delle persone aggredite, sanguinanti, spaventate, e le conseguenze del lancio del gas sulle pp.oo. (si pensi solo alle donne sulle quali venne anticipato il ciclo mensile) la mancata assistenza, la complicità per omissione o per incapacità di chi doveva impedire gli illeciti, non potevano e non dovevano indurre l'imputato a limitarsi a fare quel che fece, e il non averlo fatto (ben altro comprendeva il suo dovere e il suo grado) esercitando poteri interdittivi, poteri disciplinari, poteri di polizia giudiziaria, poteri di superiorità gerarchica, poteri di richiesta di aiuti o di ulteriori poteri dai superiori gerarchici o dalla magistratura, per giungere all'esercizio materiale, vocale e gestuale, di chi, potendo e ricevendo tale potere dal grado e dall'incarico ricoperto nel sito, avrebbe potuto intervenire efficacemente invece di rispondere sarcasticamente come rispose a FERRAZZI, integrano la responsabilità penale dell'imputato.

E residua altresì quella ulteriore della mancata somministrazione di coperte per il freddo, e di cibo e di bevande, poiché in primo luogo, sussisteva ex art. 9 L. 354/75 e art.11 DPR 230/2000 l'obbligo di somministrare un pasto ogni 5 o 6 ore a tutte le persone private della libertà, perché il personale presente nel sito si rifocillò, perché era evidente a tutti che le pp.oo avevano fame e soprattutto sete (come si accorsero i pochi carabinieri mossi a pietà dalle condizioni tremende in cui versavano le pp.oo. che provvidero a dare alcune bottigliette d'acqua, e come si accorse l'isp.re

Badolati – ud.27.11.06- non appena si affacciò alla prima cella, come si avvide l'isp.re Marco Barbieri che lo riferì all'udienza del 18.12.06, l'isp.re Bartolomeo Mongiello,ud. 28.11.06, l'isp.re Umberto Mele per le coperte,ud. 28.11.06) e perché l'imputato non provvide in alcun modo a segnalare all'Ufficio di Gabinetto della Questura o ad altra Autorità la drammatica situazione del cibo e dell'acqua, indipendentemente dalla sussistenza o meno di autonomia di spesa.

Ne consegue pertanto la prova dell'assoluta contezza degli eventi e la prova del mancato intervento, dove quello richiamato in sentenza , e cioè che l'ordine dato al V.Questore Cipriano e al Tenente dei CC, furono assolutamente incongrui e insufficienti a contrastare quanto andava accadendo nel sito di BOLZANETO.

Necessario corollario di ciò è la responsabilità non solo in ordine al reato di cui all'art., 608 cp, ma anche per quanto attiene a quella di cui all'art. 323 cp. Per le ragioni richiamate in appello dal Procuratore della Repubblica, anche per quanto attiene alle aggravanti contestate, per le ragioni già ampiamente argomentate in precedenza nella parte III della presente sentenza, e che si richiamano per comodità di lettura:

Sussiste anche responsabilità per quanto attiene all'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 cp, contestata, sia per la gratuita brutalità delle condotte dolosamente non represses né denunciate, sia sotto altro profilo di gran lunga più pregnante.

Infatti, nel corso di questa lunga ricostruzione dell'istruttoria dibattimentale, è emerso come molto spesso i trattamenti inumani e degradanti si siano accompagnati, abbiano preceduto o seguito veri e propri inneggiamenti ai regimi nazista e fascisti, altresì imposti alle vittime costrette a pronunciare frasi, a inneggiare, a fare il saluto romano, a marciare salutando, ad ascoltare, pena l'inflizione di dolori e sofferenze o soggetti gratuitamente ad essi, e qui a mero titolo esemplificativo si richiamano le deposizioni di: PERCIVATI (ud, 12.6.06 II parte pp. 186, 187, 188); FRANCESCHIN (ud, 13.2.06 I parte p. 87); ARECCO (ud. 24.1.06 p. 80); ARCULEIO (ud. 30.1.06 pp. 25 . 27); DELFINO (ud. 7.2.06 p. 18) LEBOUFFANT (ud. 6.6.06 p. 12) LUPI (ud. 14.2.06 pp. 53, 54, 55, 68); NENCIOLI (ud. 27.2.06 p. 86, 87); PERSICO (ud. 6.3.06 p. 84) ; ROMANELLI (ud. 7.3.06 pp. 128, 129); MANGANELLI (ud. 28.2.06 p. 23) SASSI (ud. 28.2.06 p. 39) SCHENONE (ud. 30.1.06 p. 167); SUBRI (ud. 7.3.06 p. 40) ; ULZEGA (Ud. 10.3.06 p. 26) VALGUARNERA (uid. 10.3.06 p. 70); GERMANO'(ud. 6.3.06 pp. 107, 108) LARROQUELLE (ud. 12.6.06 II parte p. 83). Ma la lettura della IV., V e VI parte della sentenza è illuminante sul punto.

Ora, poiché la Repubblica Italiana nasce da un atto fondativo, cioè dalla sua Costituzione, tale atto fondativo si connota di valenza a seconda del piano di riferimento culturale nel quale si pone.

Questi principi sono dunque la struttura sulla quale la Repubblica nasce e cresce, e si pongono in termini di gerarchia dei valori: cioè dei fini ai quali la vita della Repubblica tende.

La Repubblica Italiana ha scelto il principio della dignità della persona così come espresso negli artt. da 2 a 12, in armonia con le scelte fondative delle Comunità internazionali e con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, la Carta di Nizza, il Trattato di Lisbona.

Sulla scala della gerarchia dei valori, questi sono dunque i più alti,e attentare ad essi costituisce la più grave forma di aggressione istituzionalmente concepibile.

Lo Stato Persona ha il principale compito di vigilare e di salvaguardare la vita e la dignità dell'individuo, così come sancito nell'art. 2 della Costituzione repubblicana, in conformità con i principi ivi espressi.

Allora, premesso che ai sensi dell'art. 54 Cost.: "I cittadini a cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il DOVERE di adempierle con disciplina e onore", deve evidenziarsi come l'onore attenga all'onestà nello svolgimento del compito, mentre la disciplina alla quale si riferisce l'art. 54 Cost. attenga alla capacità di sottoporsi alle regole e allo sforzo ordinato per raggiungere il fine capito e voluto dal funzionario in armonia con il dovere della virtù civica. Nella specie il dovere di cui all'art. 54 Cost attiene al dovere del rispetto della dignità costituzionale della funzione pubblica svolta.

Il Pubblico Funzionario, che assume il suo Ufficio, giurando fedeltà alla Costituzione, (art. 98: I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione") giura di operare assumendo un dovere gravido di senso costituzionale, nell'accezione per cui il senso non è solo la ragione del compito assunto, ma la direzione e la modalità di esso, che non può prescindere dalla sua causa, e che attiene, come si è detto, alla dignità costituzionale.

E tale dignità discende direttamente dal senso costituzionale, cioè dalla ragione giuridica della Legge Suprema. Questa ragione discende dai principi che la sottendono, dai quali discende la natura programmatica e precettiva della Carta, che esiste in quanto finalizzata al perseguimento dei suoi fini, secondo la gerarchia dei valori per la cui attuazione è nata.

Questa gerarchia, infatti, emerge dall'esame della giurisprudenza costituzionale, che pone al grado più alto i principi e i valori espressi nei primi articoli della Carta, e massimamente quelli di cui all'art. 2: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo".

Ne consegue allora che la condotta del Pubblico Ufficiale dev'essere improntata alla disciplina circa l'adempimento e il rispetto onorevole dei principi espressi nella Carta, adempimento e rispetto nei confronti dei quali il P.U. presta il suo giuramento di fedeltà (art. 54 Cost.).

Quanto più la condotta del P.U. lede tali onore e disciplina , tanto più si pone in contrasto con il dovere della sua funzione.

Ora, essendo stata contestata l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 cp, cioè quella di aver agito per motivi abietti o futili, il concetto di abiezione dei motivi, se riferito a condotta umana, ne definisce le modalità in termini di infima natura dell'azione: infima quanto alla sua causa profonda, al movente, alla consapevole scelta dei gesti e delle parole, e tale da suscitare la più ampia e indiscussa riprovazione nella generalità dei consociati.

Ne consegue che il richiamarsi platealmente al nazismo e al fascismo, al programma sterminatore degli ebrei, alla sopraffazione dell'individuo e alla sua umiliazione, proprio mentre vengono praticati trattamenti inumani e/o degradanti o azioni di tortura nei momenti che li precedono o li seguono, esprime il massimo del disonore di cui può macchiarsi la condotta del Pubblico Ufficiale.

Non solo, questo richiamo ai principi posti a fondamento dei regimi sterminatori e razzisti, infliggendo trattamenti inumani e degradanti alle persone poste in balia

dell'aguzzino, che, come ha insegnato la storia, è una forma di attuazione dei valori abietti di quei regimi, non è solo condotta antitetica ai principi e ai valori costituzionali, che sono stati elaborati e codificati proprio per erigere un baluardo giuridico contro i principi e i valori espressi da quei regimi abietti, ma costituisce il più infimo grado di abiezione di cui può macchiarsi la condotta del Pubblico Ufficiale della Repubblica Italiana, che ha prestato giuramento di fedeltà alla sua Costituzione.

E dunque l'imputato PERUGINI, per il grado rivestito, per la funzione svolta, per le ragioni esposte qui sopra attinenti alla sua condotta omissiva e complice, è responsabile del reato di cui all'art. 323 cp così come contestato, talché la Corte di Appello, non può esimersi allora dall'affermare che sussiste l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 cp anche e massimamente sotto questo profilo, pur richiamando la giurisprudenza costante della S.C. in punto aggravante ex art. 61 n.1 cp

Tuttavia i reati sono estinti per prescrizione maturata il 23 gennaio 2009. Residua la responsabilità a fini risarcitori nei confronti delle PP.CC.

Infatti la responsabilità civile permane, e si richiamano sul punto le argomentazioni già svolte in parte generale e ne consegue la condanna dell'imputato in solido col Responsabile civile al risarcimento dei danni materiali e morali in favore delle parti civili costituite in primo grado e di quelle appellanti (da liquidarsi con separato giudizio), con diritto a una ulteriore provvisoria provvisoriamente esecutiva nei confronti delle PP.CC. appellanti DOHERTY Nicole, BLAIR Johnathan Norma, BUCHANAN Samuel, BARTESAGHI GALLO Sara, MOTH Richard, MC QUILLAN, GALLO, GANDINI di euro 5.000, così come richiesta, e di BERTACCHINI, LUPI, ISERANI, DELFINO Gian Luca. DORING Matthias, BENINO Andrea, GHIVIZZANI Federico, GIOVANNETTI Ivan Michele, MERLINO Sara MENEGON Elisabetta, SPINGI Massimiliano, MASSAGLI Nicola e MANGANARO Andrea di euro 10.000 ciascuno, ritenuta equa e rispondente al danno subito, ampiamente dimostrato, al tempo trascorso senza risarcimento, e alle necessità conseguenti al tempo decorrendo per la pronuncia del giudice civile.

Deve inoltre esaminarsi il fatto che la difesa di GIOVANNETTI e di BARTESAGHI GALLO ha richiamato la propria memoria depositata in primo grado all'udienza del 18 marzo 2008 con la quale ha argomentato circa la risarcibilità del danno esistenziale dei genitori delle dette parti lese.

È stata richiamata la recente sentenza delle SS.UU. della Cassazione (n. 26973 dell'11.11.08) con la quale sono state affrontate le questioni della risarcibilità del danno non patrimoniale, e la difesa delle PP.CC. ha sostenuto tale risarcibilità in conseguenza della violazione del bene tutelato dall'art. 29 della Costituzione che individua la famiglia come centro nevralgico della società.

Nella memoria dell'avv.to Pagani depositata in favore delle PP.OO. BARTESAGHI Enrica, GALLO Roberto, madre e padre di Bartesaghi Gallo Sara, e GANDINI Etorina, madre di GIOVANNETTI, veniva citata la sentenza delle SS.UU. civili n. 9556 del 1.7.2002 che aveva affermato come " ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente

accertato in relazione a una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire iure proprio contro il responsabile”.

Questa Corte ritiene che correttamente le dette PP.CC. abbiano richiamato il riconoscimento dei diritti della famiglia, previsto dall'art. 29 I comma Cost. inteso non già come tutela delle estrinsecazioni della persona nell'ambito esclusivo di quel nucleo, con una proiezione di carattere meramente interno, ma nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto personale ispira, generando così, non solo doveri reciproci, ma dando luogo anche a gratificazioni e reciproci diritti. E da tale rapporto interpersonale discende che il fatto lesivo commesso in danno di un soggetto esplica i propri effetti anche nell'ambito del rapporto interpersonale. (così Sez. III pen. n. 38952/2007).

Ora, che questi effetti si siano verificati all'interno della famiglia delle attuali parti civili, è fatto che discende dalla natura degli eventi, così come ricostruiti nell'istruttoria dibattimentale, e dalla deposizione di Roberto GALLO, che ha ricordato, deponendo come teste, che dal luglio 2001, e ormai da sei anni, la memoria dolorosa dei fatti di Bolzaneto, non solo non è mai scomparsa, ma riappare in termini di paura o disagio in ogni occasione di contatto con le forze dell'ordine. La deposizione del teste ha descritto gli effetti dell'infrazione del patto di fiducia implicito, esistente tra i cittadini di un Paese democratico e le sue istituzioni, massimamente rappresentate da chi è delegato a difenderle. La deposizione del teste non ha descritto l'esistenza di un danno biologico, e quindi di un danno patrimoniale, ma ha evocato la natura della sofferenza vissuta dal nucleo familiare in conseguenza della lesione dei diritti alla dignità e all'integrità della persona subita dalla figlia Bartesaghi Enrica durante la sua detenzione nel sito di Bolzaneto.

Analogamente ha deposto GANDINI Ettore, madre della P.O. GIOVANNETTI.

Deve cioè evidenziarsi che gli eventi criminosi dei quali sia GIOVANNETTI sia Bartesaghi Enrica sono stati oggetto si sono riflessi anche all'interno dei loro nuclei familiari, nel senso che la Costituzione, riconoscendo e garantendo i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, appresta la sua tutela all'individuo sia all'interno della collettività, cioè nelle formazioni che la compongono non in termini statici, ma in quanto luoghi deputati all'esercizio della cittadinanza, dei quali fa parte anche il gruppo di persone accinto alla manifestazione pacifica delle sue idee politiche, sia all'interno del nucleo familiare, luogo di affetti e di elaborazione e di scambio di idee, parte necessaria della crescita culturale e sociale dell'individuo. Ne consegue che la rottura traumatica del citato patto di fiducia tra l'individuo e le istituzioni deputate al rispetto della norma programmatica di cui all'art. 2 della Costituzione, causata dalla commissione dei reati contestati e accertati a carico dell'imputato, integra la sussistenza di un danno non patrimoniale risarcibile, sul piano della sua ingiustizia, attraverso la selezione degli interessi dalla cui lesione consegue il danno. E infatti la recente sentenza delle SS.UU. n. 26973/08 ha affermato che tale “selezione avviene a livello normativo, negli specifici casi determinati dalla legge, o in via di interpretazione da parte del giudice, chiamato a individuarne la sussistenza, alla stregua della Costituzione, di uno specifico diritto inviolabile della persona necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria”

E dunque questa Corte ritiene che “nell'ipotesi in cui il fatto illecito (anche solo astrattamente S.U. n. 6651/1982) si configuri come reato, è risarcibile il danno non patrimoniale sofferto dalla persona offesa e dagli ulteriori eventuali danneggiati (nel caso di illecito plurioffensivo: sent. 4186/1998; S.u: n. 9556/2002) nella sua più ampia accezione di danno determinato dalle lesioni di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica” (S.U. 26973/08 cit.) .

Più esattamente deve evidenziarsi che la recente sentenza delle SS.UU. abbandonando le sottocategorie del danno esistenziale e del danno morale, perché bisogna solo verificare la lesione dei diritti inviolabili della persona, ha sancito che l'interprete deve seguire la lettura dell'art. 2059 c.c. con riferimento ai diritti costituzionali inviolabili, non intesi come *numerus clausus*. Cioè non

restringendo la tutela ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma, in virtù dell'apertura dell'art. 2 della Costituzione a un processo evolutivo, deve consentirsi all'interprete rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano non genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana.

Pertanto, essendo risarcibile il c.d. pregiudizio esistenziale solo entro il limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno, il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio.

Tale pregiudizio, nel caso di Bartesaghi è tanto serio quanto concreto, perché attiene direttamente alla lesione del diritto riconosciuto e garantito dall'art. 2 della Costituzione, come sopra descritto, perché anche la famiglia di Bartesaghi Enrica, non essendo solo una formazione sociale nella quale l'individuo soddisfa esigenze biologiche o gastronomiche (non è questo il senso che le attribuisce l'art. 2 della Cost.), bensì la formazione primaria nella quale si sviluppa il senso dei rapporti di cittadinanza, strettamente connesso con il patto di fiducia con le istituzioni che la devono garantire, ha subito il danno di tale rottura. E questo danno dev'essere risarcito.

In definitiva, se la famiglia, ex art. 2 cost. è il luogo, in nuce, dove nasce e si sviluppano il concetto e la natura del rapporto di cittadinanza, che vive di quel patto di fiducia con le istituzioni che lo devono garantire, la distruzione di quel patto di fiducia operato attraverso l'arresto, la detenzione e la sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti di un giovane cittadino che esercita il suo diritto costituzionalmente garantito, lede profondamente il diritto di cui all'art. 2 della Costituzione, del quale la famiglia è destinataria.

Pertanto possono richiamarsi per comodità di lettura le argomentazioni svolte nella parte III della presente sentenza, dove è stato detto che:

“ I fatti che riguardano queste parti sono stati, , altamente lesivi della loro integrità psicofisica, dovendo essere messi in relazione con i delitti commessi in danno delle altre vittime, ai quali, in vari modi, queste parti civili appellanti hanno assistito. Infatti non è accoglibile l'argomentazione riduttiva secondo la quale le azioni inumane e degradanti commesse sui componenti di un gruppo di persone aggredite e seviziate, vengano meno quando uno o più membri del gruppo subiscano atti lesivi minori di altri. La posizione vessatoria, l'ordine dell'immobilità, il divieto di levare o volgere il capo, la consapevolezza dei gesti di violenza commessi sui membri del gruppo, la percezione del terrore instillato nelle vittime, il terrore d'essere a propria volta seviziato approfittando delle costrizioni imposte, determina una lesione dell'integrità psicofisica del soggetto, che si riflette sui piani immediati dell'autoconsapevolezza del diritto alla personale incolumità e dignità, e su quelli mediati del rapporto con le istituzioni delegate a garantirla, che superano il momento della vicenda traumatica, per dilatarsi e incidere sul concetto stesso di cittadinanza di uno Stato di diritto. Il danno cagionato dagli imputati alle vittime di questi reati incrina la struttura psicologica del cittadino di uno Stato democratico, quando viene posto nelle mani di chi, approfittando della privazione della sua libertà, ha spadroneggiato senza limiti su di lui coi gesti e con le parole. Si tratta dunque di un danno non patrimoniale elevatissimo, poiché il primo diritto

ricosciuto al cittadino della Repubblica Italiana, discende direttamente dalla sua Legge Suprema: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo" (art. 2 Cost), e questi diritti hanno il loro fondamento normativo nella L. 4 agosto 1955 n. 848, che ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20. 3.1952: "Nessuno può essere sottoposto a torture" (art. 3)"

Pertanto le PP.CC BARTESAGHI Enrica e GANDINI Ettorina, sono riconosciute da questa Corte quali aventi diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, la cui quantificazione è rimessa al giudice civile, a cui vengono condannati gli imputati, e a una provvisoria di euro 5000 provvisoriamente esecutiva ciascuna.

Viceversa le domande delle PP.CC. BONNECASE, DUBREIL, LEBOUFFANT e VIE, stanti le loro richieste di sentenza assolutoria, devono venir respinte perché inammissibili, sussistendo tuttavia motivi per la compensazione delle spese.

Poi, per quanto riguarda la PC MANGANARO, LA Corte non ha ritenuto opportuno rinnovare l'istruttoria come richiesto perché, ai fini della corresponsione della provvisoria di 10 mila euro, e parimenti per LUPI, BARRINGHAUS e BERTACCHINI i fatti erano sufficientemente provati.

Quanto alle altre Parti Civili, le loro domande sono fondate per quanto attiene a quelle appellanti, delle quali questa Corte condivide le argomentazioni surricchiamate, e per quanto attiene a quelle che hanno concluso sia in questa sede, sia in primo grado, stante l'immanenza della costituzione, devono venir confermate le disposizioni relative ai rispettivi risarcimenti.

La condanna al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, fatta salva la provvisoria provvisoriamente esecutiva, è in solido con tutti gli altri imputati appartenenti alla Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria dichiarati responsabili dei fatti lesivi (ad eccezione dei reati di falso non contestati in concorso con Perugini).

La condanna alle spese in favore di ciascuna parte civile, segue la soccombenza e la Corte la ritiene equa, per il giudizio di appello, nella misura di Euro 18.000 per ciascuna parte civile.

POGGI Anna:

- e) imputata dei reati di cui ai capi 6 e 7 della rubrica;
- f) condannata per il reato di cui al capo 7 di rubrica, esclusa la contestazione circa la mancata somministrazione di cibo e acqua, alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione, e interdizione temporanea dai PP.U. Pena condonata;
- a) condannata in solido con PERUGINI, MAIDA, ARECCO, PARISI, TURCO e UBALDI;
- b) al risarcimento dei danni in favore delle parti civili 1) ARCULEO; 2) ARECCO; 3) AVENI; 4) BENINO ANDREA; 5) BENINO CLAUDIO; 6) BORGO; 7) BONNECASE; 8) LE BOUFFANT; 9) CAIROLI; 10) CARCHERI; 11) CHICARRO; 12) DELFINO; 13) DIONISI; 14) ENDER; 15) FERRAZZI; 16) FRANCESCHIN; 17) GERMANO'; 18) GHIVIZZANI; 19) GRAF; 20) LACONI; 21) LARROQUELLE; 22) LAVAL; 23) LORENTE; 24) MANGANELLI; 25) MERLINO; 26) NEBOT; 27) OTERO; 28) PERCIVATI; 29) ROSSOMANDO ANGELO; 30) ROSSOMANDO MASSIMILIANO; 31) SCHENONE; 32) SESMA; 33) SUBRI; 34) VALGUARNERA
- c) oltre alla parte offesa 34) LUPI, per difetto di domanda risarcitoria nei confronti della coimputata ARECCO
- d) e condannata al risarcimento dei danni in solido con PERUGINI in favore di:
- e) 1) DI BIASO; 2) DORING; 3) ALFARANO; 4) AMODIO; 5) ANERDI; 6) ARRIGONI; 7) BATTISTA; 8) BENETTI; 9) BERSNO; 10) BERTI; 11) BISTACCHIA; 12) BUSSETTI; 13) CALLIERI; 14) CAMANDON; 15) CUCCADU; 16) CUCCOMARINO; 17) D'AVANZO; 18) DE FLORIO; 19) DE MUNNO; 20) DE VITO; 21) DELLA CORTE; 22) DEVOTO; 23) DI MADDALENA; 24) DUBREUIL; 25) FLAGELLI; 26) FORNASIER; 27) GAGLIASTRO; 28) GRUPPAUDO; 29) GUIDI; 30) IGHINA; 31) ISERANI; 32) LUNGARINI; 33) MANGANARO; 34) MASSAGLI; 35) MENEGON; 36) MOROZZI; 37) MORRONE; 38) PARTESOTTI; 39) PASOLINI; 40) PASSIATORE; 41) PESICO; 42) PFISTER; 43) PIGNATALE; 44) REPETTO; 45) ROSTELLATO; 46) RUBER; 47) RUGGIERO; 48) SANTORO; 49) SCHATTI; 50) SCORDO; 51) SPINGI; 52) TABBACH; 53) TANGARI; 54) VIE.

Secondo la sentenza appellata (PERUGINI Alessandro e) POGGI Anna sono definiti imputati in posizione "apicale", e la sentenza ha affermato che: il Perugini nella sua qualità di Vice Questore,

- a) la Poggi come Commissario Capo,

(PERUGINI Alessandro e) POGGI Anna, secondo la sentenza appellata, sono definiti imputati in posizione "apicale": (il Perugini nella sua qualità di Vice Questore),

la Poggi come Commissario Capo. Entrambi aggregati all'Ufficio Trattazione atti, diretto dalla

Poggi, come da incarico dell'allora Capo della Digos di Genova dr Spartaco Mortola (doc 2.3 prod. PM) con orario, il venerdì 20 luglio, dalle ore 18 alle ore 00.04 e il sabato 21 luglio dalle ore 16 alle ore 00.04, collaborarono nella trattazione dei fermati, con l'Isp.re Del Giacco, il sovr.te Capo Pinzone, gli Ag.ti Sc. Raschellà e Sciutto.

Ciò hanno riferito i testi Norville e Troisi (ud. 1.12.06); Tripisciano e Zanotto (Ud. 4.12.06); Zampese e Tammaro (ud. 18.12.06)

Entrambi rivestivano una posizione di garanzia circa il rispetto dei diritti delle persone arrestate:

Ciò ex artt. 55 e 57 cpp; ex Ordinanza Questore di Genova Ufficio di Gabinetto n. 2143/R "Vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi G8"; ex Ordinanza di servizi in materia di ordine e sicurezza pubblica del 12.7.01 & 10.2 su "attività trattazione dei fermati" doc. 2.1.; ex L. 121/81, art. 36 "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della PS" e capo II, punto 5. Funzioni attribuite ai Commissari.

Circa la Poggi, la posizione di garanzia discendeva dall'ordine di servizio "Vertice G8 presso VI Reparto Mobile Genova" con nota Digos 3.8.01 al PM per individuazione dei responsabili dell'ufficio di trattazione, doc 2.3, e dalla situazione di fatto, poiché così considerati dai dirigenti della Questura e dai sott'ordinati.

Inoltre essi stessi si ritenevano e si comportavano come tali, e lo hanno ammesso all'udienza del 25 settembre e l' 1.10.2007

E lo hanno detto i testi Norville e Troisi (ud. 1.12.06); Tripisciano e Zanotto (Ud. 4.12.06); Zampese e Tammaro (ud. 18.12.06).

Ciò è stato dichiarato anche dal Dirigente del VI Reparto Mobile Giorgio Gaeta, che li aveva indicati come referenti della Digos.

D'altronde il Sovr.te Pinzone riferì al solo Perugini dello spruzzo di gas in cella in quanto l'isp.re di PS Giovanetti disse che Perugini e Poggi avevano la responsabilità della struttura.

Circa la responsabilità in ordine ai reati contestati (sub capo 2 di rubrica a Perugini) e sub 7 a Poggi, (mentre all'udienza del 25.9.07 il Perugini ha ammesso di aver visto gli arrestati in posizione vessatoria in piedi contro il muro per due volte il venerdì e di non essersi domandato come mai (pp. 51 e 52 trascrizioni), aggiungendo di averli visti una seconda volta nella notte tra il sabato e la domenica e di non aver disposto che gli arrestati venissero fatti sedere) la Poggi ha detto di essersi recata alle celle "per fare una passeggiata per salutare la collega Giannini", ma di non aver visto alcuna posizione vessatoria, come la testa all'altezza delle ginocchia durante il transito verso i bagni.

Ne consegue la penale responsabilità per il delitto ex artt. 110, 40 cpv 81, 608 cp, con esclusione di responsabilità circa la mancata somministrazione di cibo e bevande per le ragioni esposte in parte generale.

La sentenza li ha condannati entrambi alla pena base di anni due di reclusione aumentata ex art. 81 cp di mesi 4.

Circa l'imputata POGGI in ordine al capo 6) della rubrica ex artt. 81 e 323 cp, la sentenza ha affermato quanto segue.

Le visite alle celle furono sporadiche, poiché l'imputata trascorse quasi tutto il tempo del suo servizio presso la caserma di Bolzaneto all'interno dell'ufficio trattazione atti impegnata in conversazioni telefoniche con i vertici della Questura di Genova. Infatti così hanno riferito i funzionari e gli agenti di PS ascoltati.

Inoltre, subito dopo il suo arrivo alla caserma, verso le ore 09.00- 10.00 del 20 luglio chiese al Capo di Gabinetto del Questore dr Crea e al funzionario dr Salvo e al dr De Bellis di risolvere la

manca di personale destinato alla vigilanza delle celle, destinandovi gli agenti che avevano compiuto i fermi e gli arresti;

Altresì il 21 luglio ordinò agli agenti di cessare da una condotta derisoria e minacciosa verso la p.o. Bersano Davide, e la cosa è confermata dal Bersano, quando riferisce che la funzionaria disse che non voleva violenze e voleva un agente per ogni fermato.

Ciò significa che non c'era prova sufficiente circa il dolo del reato ex art. 323 cp e l'imputata doveva venir assolta ex art. 530 cpv.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA ha impugnato l'assoluzione di cui al capo 6 e al capo 7 in parte assolutoria, assumendo che la sentenza ha sbagliato assolvendo l'imputata per mancanza di dolo e ha evidenziato quanto segue:

- x) erano stati provati insulti e percosse all'arrivo degli arrestati da parte di assembramenti di varie forze di polizia, ma non con sistematica frequenza, come detto da diverse pp.oo.
- y) era stata provata la posizione vessatoria, (in piedi, gambe divaricate e braccia alzate diritte sopra la testa) nel cortile, contro il muro della palazzina delle celle, contro la rete di recinzione del campo da tennis o nei pressi della palazzina delle fotosegnalazioni;
- z) era stato provato il passaggio nel corridoio tra due ali di genti di varie forze che percuotevano con schiaffi e calci, sgambettavano, ingiuriavano e sputavano;
- aa) posizione vessatoria in cella o in ginocchio col viso alla parete, per 10.18 o 20 ore, senza riposarsi o sedersi se non per pochi minuti, integrante il reato ex art. 608 cpp quando superiore al tempo necessario per le perquisizioni personali;
- bb) il magistrato coordinatore dei siti penitenziari di Bolzaneto e San Giuliano, dr Sabella, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'Isp.re Gugliotta, lo aveva invitato a non tenere gli arrestati in tale posizione per più di 15 minuti;
- cc) le motivazioni addotte dall'Isp.re Gugliotta erano relative alla necessità di distinguere i perquisiti da quelle da perquisire, di escludere contatti tra diversi arrestati, e di separare gli uomini dalle donne,
- dd) ma queste motivazioni erano infondate perché per le necessità sub f) sarebbe stato sufficiente distribuire le persone ai due lati delle celle disponendo la sorveglianza.
- ee) Inoltre, quanto aveva detto GUGLIOTTA, circa la necessità di impedire che i reclusi svelassero le grate dei finestrini delle celle era risibile, stante la natura degli infissi del tutto solidi e ancorati alla muratura esterna con staffe metalliche;
- ff) posizione vessatoria di transito, nei passaggi per i corridoi con la testa abbassata all'altezza delle ginocchia e torcendo le braccia dietro alla schiena
- gg) posizione vessatoria della "ballerina", sulla punta dei piedi o su una gamba sola (cfr. dep. Borgo, Otero Balado, Rossomando Massimiliano)
- hh) far stare per ore con le mani strette nei laccetti di plastica (cr. Mazzoli, Boncase)
- ii) imposizione di tali posizioni anche a persone ferite o in menomazione fisica (cfr Kutschkau, con frattura mandibola e vari denti provocati nell'irruzione alla scuola Diaz;; De Munno, con piede fratturato; Tabbash, in piedi per ore con protesi a una gamba;
- jj) percosse al corpo compresi i genitali con le mani coperte da pesanti guanti di pelle, o con i manganelli, in tutti i locali per costringere alla posizione vessatoria, senza motivo o perché i soggetti avevano chiesto un magistrato o un avvocato o di andare in bagno o di conoscere il motivo del fermo o dell'arresto;

- kk) spruzzi di sostanze urticanti o irritanti nelle celle (cfr. Leone Katia con conseguenti forti conati di vomito, e dep. Grippando, Flagelli, De Vuti, Gagliastro, Amodio e confermato da imputato Toccafondi intervenuto sulla Leone;
- ll) insulti a fondo sessuale, razzista (cfr. Anerdi), a contenuto politico, minacce, di percosse o di morte, di stupro (cfr. Subri)
- mm) costrizione a pronunciare frasi lesive della propria dignità personale (cfr. Rossomando Angelo) e frasi e inni al fascismo al nazismo e alla pittura di Pinochet;
- nn) taglio forzato dei capelli e distruzione di oggetti personali
- oo) lunghe attese prima di andare in bagno e costrizione dei soggetti a urinarsi addosso (cfr. Tangari)
- pp) marchiatura sul volto con pennarello degli arrestati della scuola Diaz

Questo significa che nel sito di Bolzaneto non vi è stata solo una grave compromissione del residuo spazio di libertà dei detenuti, ma una volontà molto più intensa e diretta a vessare e ledere tali persone nei loro diritti fondamentali, proprio per quello che rappresentavano, essendo tutti appartenenti all'area "no global", per la solidarietà delle loro idee e per le loro condizioni e caratteristiche personali di abbigliamento e capigliatura.

Ne consegue l'univocità delle azioni illegali dirette tutte al disprezzo, all'umiliazione e alla vessazione, per tutto il tempo di permanenza nella struttura senza apprezzabili interruzioni, con continui riferimenti, attraverso gli insulti e le minacce, e richiami con parole e gesti al nazismo e al fascismo e alla loro politica antisemita, "intollerabili sulla bocca di appartenenti alle Forze di Polizia di uno Stato democratico che pone il ripudio del nazifascismo tra i valori della propria Costituzione" (pag. 323 di sentenza).

Secondo l'appellante, allora, non può esser condiviso l'assunto surrichiamato, circa la contraddizione tra dolo e condotte, poiché tali condotte apparentemente contraddittorie con il dolo, lungi dal costituire una giustificazione, hanno valenza accusatoria, in quanto l'intervento dell'imputata dimostra che egli si è occupato anche del trattamento dei fermati, avendo contezza delle vessazioni. mentre non è vero che rimase in permanenza chiuso nei locali dell'ufficio trattazione.

Il Procuratore della Repubblica ha impugnato la sentenza anche per quanto attiene al capo 6 quanto alla mancata somministrazione di cibo e bevande affermando che non possono condividersi le argomentazioni assolutorie di sentenza, richiamate nella presente sentenza in parte generale, e cioè perchè la mancanza di autonomia di spesa degli imputati non è accompagnata da segnalazioni all'Ufficio di Gabinetto della Questura o ad altra Autorità, quanto alla durata di permanenza nelle celle.

Sul punto, secondo l'appellante è vincolante l'art. 9 L. 354/75 e art. 11 DPR 230/2000. E poiché il teste Isp. Pol. BARBIERI (ud. 18.12.06) e lo stesso Imp. Perugini (esame 25.9.2007) fecero pervenire cibo e acqua al personale impiegato, ma ci fu sostanziale disinteresse per i detenuti da parte dell'imputato, mentre il teste Isp. BADOLATI (ud. 27.11.2006) segnalò ai superiori, la domenica mattina, il problema

della mancanza di cibo e contattò i colleghi dello spaccio (Isp. MONGIELLO e Sovr.te MELE ud. 28.11.06), mentre nessuna prova di digiuno del personale è stata fornita, ciò significa che il fatto contestato è stato determinato da dolo ritorsivo contro le pp.oo.

Veniva quindi chiesta la condanna dell' imputata.

L'IMPUTATA POGGI ANNA impugnava la sentenza di condanna al capo 7 di rubrica assumendo quanto segue.

La sentenza era censurabile per essere ricorsa al mero criterio temporale della presenza dell'imputata nel sito di Bolzaneto per ritenere provata la commissione del reato.

Ciò perché le due sole occasioni in cui l'imputata aveva lasciato la sua postazione non le avevano consentito di percepire la commissione dei reati all'interno delle celle.

Inoltre nessuna delle 392 persone ascoltate in istruttoria dibattimentale e nessuna del oltre 200 PP.OO. aveva detto che l'imputata aveva assistito inerte a episodi di ingiurie e violenze varie.

L'imputata aveva esclusivamente operato come responsabile del servizio trattazione degli atti degli arrestati o tradotti a Bolzaneto.

Aveva costantemente mantenuto contatti con l'Ufficio di Gabinetto della Questura, con la DIGOS e il dr Mortola, con la Procura della Repubblica e con vari Consolati e con gli avvocati.

Aveva per prima lamentato la lacuna organizzativa della mancata sorveglianza delle celle e aveva tempestato di telefonate l'Ufficio di Gabinetto finché il dr Crea aveva disposto che chi effettuava la traduzione si fermasse per la vigilanza degli arrestati questi fatti erano indizio di buona fede.

Le deposizioni del V. Quest. Agg. CIPRIANI ud. 28.11.06; dell'Isp.re sup. BARBIERI ud. 18.12.06; dell'isp.re C. ZAMPESE ud. 18.12.06; dell'isp.re c. DEL GIACCO ud. 19.12.06; del'ag.te sc. RASCHELLA' ud.19.12.06; del sovr.c. PINZONE ud. 19.12.06; dell'ass.te SCIUTTO ud. 19.12.06; dell'isp. LA ROSA ud. 20.3.07 avevano concordemente riferito che l'imputata era rimasta pressochè in continuità nella stanza dove operava occupandosi di effettuare telefonate, assentandosi solo per mangiare, senza aggirarsi per i corridoi, rinunciando pure a recarsi allo spaccio per un caffè.

Era stata quindi impossibilitata a vedere quel che accadeva in altre zone della caserma.

In sede di esame il 1.10.07, avendo ammesso di essersi mossa dalla stanza il venerdì un paio di volte aveva escluso di aver visto alcuno in posizione vessatoria in cella, ma di aver visto persone sedute o tranquillamente in piedi.

I testi (Dirigente GAETA ud.24.1.06; Isp.re NORVILLE ud. 1.12.06; V.Sovr. TROISI ud. 1.12.06; Sovr. ZANOTTO ud. 4.12.2006; V. Sovr. BENEDETTI ud. 4.12.06; Sovr. TRIPISCIANO ud. 4.12.06; Isp. C. DEL GIACCO ud. 19.12.06; Ag. Sc. RASCHELLA' ud. 19.12.06; Sovr. C. PINZONE UD. 19.12.06,) avevano

confermato il suo assunto poiché ,nessuno di essi ebbe mai modo di vedere alcuna persona in posizione vessatoria.

Ne consegue che privo di prova è il sillogismo del Tribunale secondo i quale “chi c’era ha sicuramente visto e capito quello che stava accadendo, mentre non è stata dimostrata la presenza dell’imputata che per ragioni di sesso e di funzioni non poteva passare inosservata.

Quanto poi all’imputazione ex artt. 608 e 40 cp, per il reato sarebbe di tipo omissivo, non è stata dimostrata comunque la rappresentazione dei fatti a cui avrebbe assistito l’imputata e la volontà omissiva.

E viene contestato il fatto che la sentenza non abbia dimostrato una serie di eventi, ma un’unica generica situazione di illegalità diffusa, caratterizzata da una continua vessazione ai danni degli arrestati e internati.

Viceversa nei pochi minuti passati al di fuori della sua stanza, l’imputata non poté assolutamente percepire i tanti eventi diversi relativi a tante persone diverse.

Inoltre l’assoluzione dal reato di cui all’art. 323 cp, che attiene agli stessi fatti per i quali c’è stata la condanna ex art. 608 cp comporterebbe l’assoluzione anche per il fatto contestato sub 7, atteso che la stessa sentenza ha detto di nutrire “ragionevole dubbio sul fatto che l’imputata, durante i rari accessi al corridoio, non abbia potuto percepire alcun episodio violento o di ingiuria nei confronti delle persone ristrette

Atteso che l’assenza di dolo emerge nei punti di sentenza surrichiamati subito dopo il suo arrivo alla caserma, verso le ore 09.00- 10.00 del 20 luglio chiese al Capo di Gabinetto del Questore dr Crea e al funzionario dr Salvo e al dr De Bellis di risolvere la mancanza di personale destinato alla vigilanza delle celle, destinandovi gli agenti che avevano compiuto i fermi e gli arresti;

Altresì il 21 luglio ordinò agli agenti di cessare da una condotta derisoria e minacciosa verso la p.o. Bersano Davide, e la cosa è confermata dal Bersano, quando riferisce che la funzionaria disse che non voleva violenze e voleva un agente per ogni fermato.

In subordine lamentava l’eccessività della pena, essendo stata inflitta una pena di poco inferiore al massimo edittale, sul presupposto erroneo di un dolo particolarmente qualificato, a fronte di condotte finalizzate ad aiutare gli arrestati.

Eccepiva l’onerosità della condanna al pagamento delle provvisoriali per un totale di euro 905.000, senza che la sentenza avesse in alcun modo motivato su di esse

Chiedeva l’inibitoria ex art.600 cpp

La PARTE CIVILE MANGANARO Andrea, impugnava la sentenza, (e altresì le Parti Civili DI BIASO Francesco, LUPI Bruno BARRINGHAUS Georg e DORING Matthias con motivazioni analoghe), assumendo che: l’assenza di condanna del Ministero degli Interni in solido con gli imputati POGGI Anna e PERUGINI Alessandro erano prive di motivazione.

Viceversa la P.C. Manganaro si era regolarmente costituita con il difensore avv. Barbara Casadei all’udienza preliminare del 27.1.2005 davanti al GIP che aveva emesso D.C. dei responsabili civili, dichiarando che il decreto si intendeva notificato ad essi, agli imputati e al PM, tutti presenti in udienza.

E il DC venne notificato ex art. 83 IV comma cpp

Inoltre, stante la condanna degli imputati al pagamento delle spese di P.C. per euro 42.300,00, era stata omessa la condanna ex art. 541 cpp degli imputati e dei responsabili civili e ciò sebbene la sentenza a pag. 438 avesse motivato in tal senso. Quanto alla condanna al risarcimento e alla provvisoria di euro 10.000,00 la P.C. ha depositato perizia medico legale e il parere di uno psicologo (dr Zerbino), confermata dal dr Moscatello sentito in udienza dibattimentale, che comportano la piena prova sul danno da liquidarsi.

E chiedevano, in via preliminare, di eventualmente rinnovare l'istruttoria dibattimentale con la nomina di un perito che quantifichi i danni psico fisici del Manganaro, mentre LUPI e BARRINGHAUS chiedevano la condanna al risarcimento provato e a una provvisoria di euro 20.000,00

Manganaro chiedeva di riformare comunque la sentenza quantificando l'ammontare del danno in euro 100 mila o diversa maggior o minor somma non inferiore alla provvisoria di euro 10 mila

E altrimenti al pagamento di una provvisoria di euro 30 mila, stante la prova raggiunta.

Analogamente la Parte Civile BERTACCHINI Valerio, quanto alla condanna dei Responsabili civili in solido con l'imputata POGGI della quale chiedeva la condanna al risarcimento dei danni, per ragioni analoghe a quelle che la sentenza aveva esplicitato in ordine al reato ex art. 608 cp e per ragioni analoghe a quelle sotto specificate in altre successive posizioni di parti civili quanto ai reati ex art. 323 cp, chiedendo altresì una provvisoria di euro 20 mila.

Le Parti Civili KUTSCHKAU Anna Julia, Francisco JAVIER SAMPERIZ Benito, VON UNGER Moritz Kaspar impugnavano la sentenza circa la mancata affermazione di responsabilità di POGGI quanto al reato di cui all'art. 608 cp in ordine alle vessazioni subite dalle su indicate parti civili nel sito di Bolzaneto chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, al rimborso delle spese di lite e la condanna in solido del Ministero responsabile civile.

Assumevano che quanto affermato dalla sentenza circa la presenza della dr.ssa POGGI in loco e la commissione del reato di cui all'art. 608 cp nei giorni 20 e 21 luglio, poteva essere mutuato per quanto avvenuto domenica 22 luglio, non essendo accoglibile la tesi difensiva dell'imputata, del tutto inverosimile circa la sua totale mancanza di contatti anche visiva con gli arrestati.

Era provata la sua posizione apicale e la sua presenza in loco e la sua consapevolezza della situazione di vessazione degli arrestati e il suo perdurare, anche dopo il suo allontanamento dal sito nel corso della domenica 22 luglio, poiché non aveva provveduto a trasmettere al altri la sua posizione di garanzia, talché non era venuto meno il suo obbligo di attivazione per far cessare gli illeciti, che regola l'inculpazione del reato omissivo.

Chiedevano le tre parti civili la condanna di POGGI al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio, nonché alle spese, assumendo che sussistesse la responsabilità in solido del Ministero di appartenenza ex art. 2049 cc di cui si chiedeva la condanna al risarcimento in favore di VON UNGER e SAMPERIZ

Impugnavano inoltre la sentenza assolutoria di PERUGINI dal reato di cui agli artt. 40, 81 e 323 cp, perché, sussistendo il concorso formale tra questo reato (che sanziona tutti i comportamenti vessatori che aggrediscono la dignità individuale della persona) e quello di cui all'art. 608 cp, (che tutela il residuo spazio di libertà individuale che ogni ordinamento riconosce anche agli arrestati e ai detenuti), non era condivisibile l'affermazione di sentenza sopra richiamata, circa l'assenza di dolo specifico, in quanto, per la lunghezza della permanenza degli imputati nel sito, per l'intensità delle vessazioni, per la loro pervasività, per la loro durata e la diffusione del clima di terrore nel sito.

Né era possibile che essi non si fossero resi conto della situazione ambientale venutasi a creare, indipendentemente dalle sue cause, cioè dai deficit organizzativi paurosi, dalla indebita commistione di forze dell'ordine di corpi diversi, dallo scatenarsi di uno spirito di emulazione al ribasso, dalle carenze di personale addetto alla vigilanza, talché ad essi dev'essere addebitata l'omissione nell'attivarsi per un cambio di direzione, sebbene avessero il potere di farlo.

Circa la posizione vessatoria nelle celle, protratta per ore, inutile, crudele, che suscitava spossatezza, sfinimento, umiliazione, essa era percepibile sia da chi la subiva, sia da chi la imponeva, sia da chi ne tollerava il protrarsi.

Per cui la contezza di ciò in capo a POGGI integra non solo il reato ex art. 323 cp, ma anche del reato di cui all'art. 608 cp per i quali veniva chiesta al condanna al risarcimento dei danni nei confronti di VON UNGER, KUTSCHKAU e SAMPERIZ, da liquidarsi in separato giudizio.

Oltre alla condanna in solido del Ministero dell'Interno quale responsabile civile.

Impugnavano altresì la sentenza che aveva liquidato le spese in misura largamente inferiore ai minimi, e chiedevano che le spese venissero liquidate nella misura richiesta, perché l'impegno professionale era stato elevatissimo, stante il numero degli imputati (45), le oltre 200 parti civili costituite, gli oltre 300 testi escussi al dibattimento, i 3 anni di durata del processo, il numero complessivo di udienze (oltre 200) e quelle settimanali e la durata anche pomeridiana delle stesse.

Stanti i criteri di cui all'art. 1 c. 1 della vigente tariffa penale, e avendo il difensore partecipato a 126 udienze non come mero spettatore, la richiesta si pone nei massimi tariffari senza applicazione del moltiplicatore di cui all'art. 1 c. 2 della detta tariffa.

Eppure nella motivazione della sentenza non c'è traccia di alcuna motivazione circa il calcolo e la quantificazione delle spese, avendo equiparato indebitamente il regolamento delle spese di lite ex art. 541 cpp con gli onorari e le spese del gratuito patrocinio.

Chiedevano quindi di ricalcolare gli onorari nella misura di euro 149.834, 48 oltre IVA e CPA o in diversa misura non inferiore a euro 53.800 per il primo grado condannando l'imputato a tale pagamento.

E il Ministero dell'Interno in solido

E chiedevano di disporre la distrazione di dette somme, a favore del difensore, dichiaratosi antistatario, oltre alla vittoria di onorari e alle spese del presente grado del giudizio.

Le Parti Civili GERMANO' Chiara, CUCCOMARINO Carlo, SCORDO Atonia, BROERMANN GROSSE Miriam, HAGE Morgan Katherine, HEIGL Miriam, WIEGERS Daphne, ZAPATERO GARCIA Guillermina, WAGENSCHNEIDER Khirsten e PATZKE Julia impugnavano la sentenza di assoluzione dell'imputata POGGI dal reato di cui al capo 6) di rubrica, assumendo che le tesi accusatorie erano state confermate in istruttoria.

Sostenevano il loro appello in punto di diritto quanto alla posizione di garanzia ex art. 40 cp e, in punto di fatto, quanto alla percezione dei fatti illeciti, stanti i tre giorni di permanenza nel sito, in mezzo ai lamenti, alle urla e agli insulti da gironi infernali di dantesca memoria, e per il fatto ingiusto patito dalle PP.OO.

Sussiste quindi il dolo della condotta di abuso in relazione alle finalità pubblicistiche della tutela ex art. 323 cp, come da Cass. Sez. IV n. 7973/2008, quando tale fine pubblicistico è risultato assolutamente escluso dalle condotte degli imputati, che le PP.CC. chiedono che vengano condannati al risarcimento dei danni.

Analogamente le Parti Civili WEISSE Tanja, MENEGON Elisabetta e SPINGI Massimiliano, che chiedevano altresì la condanna in solido con il Ministero dell'Interno, una maggiore provvisoria e maggiori spese di lite per la complessità del processo.

Analogamente le Parti Civili BARTESAGHI GALLO Sara, BARTESAGHI Enrica, BLAIR Jonathan Normann, BUCHANAN Samuel, DOHERTY Nicola Anne, GALLO Roberto, GANDINI Ettore, MC QUILLAN Daniel, MOTH Richard Robert impugnavano la sentenza di assoluzione di POGGI dai reati di cui al capo 7 cp ex art. 323 cp, richiamando analoghe considerazioni circa la posizione di garanzia, la percezione dei fatti illeciti, l'ingiustizia del danno, le considerazioni svolte su Ferrazzi, la mancata denuncia e la mancata indagine sugli autori dello spruzzo del gas in cella, e il disinteresse per i c.d. comitati di accoglienza.

Ma ciò significava che l'imputata avevano autorizzato la posizione vessatoria per ore e ore e le percosse al passaggio nei corridoi, le umiliazioni di ogni tipo, pur adottando le cautele necessarie a evitare che ci scappasse il morto.

Ne conseguiva la sussistenza del reato di cui all'art. 323 cp, secondo la configurazione del 1997, per cui la fattispecie si è arricchita del danno ingiusto inflitto dall'agente alla parte offesa, e cioè della necessaria presenza dell'evento, talché sussiste il reato dell'abuso mediante omissione tutte le volte in cui ci si trovi di fronte a un soggetto sul quale gravi l'obbligo di impedire l'evento (Cass. N. 6839/99; 729/04; 18360/03)

Le Parti Civili GERMANO' Chiara, CUCCOMARINO Carlo, SCORDO Atonia, BROERMANN GROSSE Miriam, HAGE Morgan Katherine, HEIGL Miriam, WIEGERS Daphne e ZAPATERO GARCIA Guillermina e WAGENSCHNEIDER

Khirsten impugnavano la sentenza di assoluzione dell'imputata POGGI (capo 6) in relazione alla mancata somministrazione di acqua e cibo, assumendo quanto segue. Il PM aveva sostenuto la sussistenza del reato ex art. 608 cp anche per tale aspetto, perché la tesi sostenuta in sentenza per cui viceversa la mancata somministrazione del cibo e delle bevande non rientrava nelle fattispecie criminose addebitabile all'imputata, poiché ciò dipendeva da concrete e/o obiettive difficoltà logistiche e organizzative, dimostrate, stante un'erronea previsione di brevi tempi per completare le operazioni di fotosegnalamento e immatricolazione, perché sin dal venerdì i responsabili avevano avuto modo di comprendere appieno l'emergenza che andava delineandosi, ma nessuno aveva provveduto come invece si era fatto per la mancanza di personale femminile per le perquisizioni e gli addetti alla custodia delle celle.

La tesi di sentenza era smentita dal fatto che sarebbe ben stato possibile fornire acqua prelevata dai rubinetti dei bagni o della mensa e cibo dai distributori di cibo, mentre gli agenti operanti non si fecero mai mancare né cibo né acqua, concedendosi vere e proprie tavole conviviali in un noto ristorante dell'entroterra. E poi perché nessuno mai cercò di reperire alimenti e acqua all'esterno del sito. Chiedevano quindi la condanna al risarcimento stante l'intensità del dolo dimostrato.

Anche le Parti Civili ZUENER Anna Katharina e, BRAUER Stefan impugnavano la sentenza di assoluzione di POGGI quanto al reato ex art. 608 cp, assumendo di essere, Zeuner e Brauer, due degli arrestati della Diaz, giunti al sito di Bolzaneto vero le ore 01.30 del 22 luglio, dove l'imputata vi era presente in continuazione dal venerdì 20 luglio, con la piena responsabilità del sito e la consapevolezza di quanto vi accadeva almeno fino all'arrivo dell'isp. Re BADOLATI per quanto riguarda la situazione interna delle celle, per cui aveva il potere di incidere direttamente sul trattamento degli arrestati, da cui discende la posizione di garanzia ex art. 40 cp.

Le PP CC chiedevano la condanna dell'imputata al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio e in solido la condanna del Ministero dell'Interno responsabile civile citato in giudizio.

Quanto al reato di cui all'art. 323 cp, dal quale POGGI era stata assolta le PPCC ZEUNER e BRAUER richiamavano il concorso formale con il reato ex art. 608 cp sussistendo il concorso formale tra questo reato (che sanziona tutti i comportamenti vessatori che aggrediscono la dignità individuale della persona) e quello di cui all'art. 608 cp, (che tutela il residuo spazio di libertà individuale che ogni ordinamento riconosce anche agli arrestati e ai detenuti). Assumevano che non fosse condivisibile l'affermazione di sentenza sopra richiamata, circa l'assenza di dolo specifico, in quanto, per la lunghezza della permanenza degli imputati nel sito, per l'intensità delle vessazioni, per la loro pervasività, per la loro durata e la diffusione del clima di terrore nel sito.

Né era possibile che essi non si fossero resi conto della situazione ambientale venutasi a creare, indipendentemente dalle sue cause, cioè dai deficit organizzativi

paurosi, dalla indebita commistione di forze dell'ordine di corpi diversi, dallo scatenarsi di uno spirito di emulazione al ribasso, dalle carenze di personale addetto alla vigilanza, talchè ad essi dev'essere addebitata l'omissione nell'attivarsi per un cambio di direzione, sebbene avessero il potere di farlo.

Circa la posizione vessatoria nelle celle, protratta per ore, inutile, crudele, che suscitava spossatezza, sfinimento, umiliazione, essa era percepibile sia da chi la subiva, sia da chi la imponeva, sia da chi ne tollerava il protrarsi.

Per cui la contezza di ciò in capo a POGGI, e cioè la sussistenza di un clima di vera e propria tortura di cui l'imputato non poteva non averne contezza piena, da cui si ricava la prova del dolo, integra non solo il reato ex art. 323 cp, ma anche quello di cui all'art. 608 cp

E per tali ragioni tali PP.CC. chiedevano la condanna dell'imputata e del Ministero in solido.

Le PP.CC. DE VITO Stefano PASOLINI Bruno a SCHMIEDERER Simon impugnavano la sentenza di assoluzione di POGGI eccependo che POGGI, condannata per il reato di cui all'art. 608 cp ma non quanto alle persone arrestate alla Diaz tra il sabato 21 e la domenica 22 luglio, doveva esserlo anche per i fatti che hanno riguardato queste PP.CC.

E ciò per le medesime ragioni di diritto per cui v'era stata condanna e per ragioni analoghe a quelle sostenute da Zeuner e Brauer,

Chiedevano quindi la condanna dell'imputata al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio e del Ministero dell'Interno in solido quale responsabile civile

E analogamente, per ragioni analoghe a quelle sostenute dalle altre PP.CC. chiedevano la condanna anche per il reato di cui all'art. 323 cp

Le PP.CC. GIOVANNETTI Ivan Michele, GATERMANN Christian, KRESS Olger, ZEHATSCHEK Sebastian, HINRICHMEYER Thorsten, HUBNER Tobias, MARTESEN Nils, HERMANN Jens impugnavano la sentenza di assoluzione di POGGI dal reato di cui al capo 6) di rubrica per ragioni analoghe a quelle di ZEUNER e BRAUER e chiedevano la condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio, in solido coi responsabili civili già citati.

Le Parti Civili BENINO Andrea, DELFINO Gianluca, GHIVIZZANI Federico, ISERANI Massimo, MASSAGLI Nicola e MERLINO Sara impugnavano la sentenza pronunciata nei confronti dell'imputata POGGI, richiamando le conclusioni del primo grado, richiamando quanto accertato in termini di presenza e di comportamenti violenti e illeciti e di durata dei fatti, sul presupposto che l'imputata era P.U. e sapeva del danno che il suo comportamento avrebbe cagionato ai cittadini a lei affidati.

Chiedevano quindi la declaratoria di responsabilità anche per i reati ex art. 323 cp e una provvisoria di euro 20 mila anche per i gravissimi danni psicologici e morali.

Per MASSAGLI Nicola di euro 30 mila, avendo questi sofferto danni particolarmente gravi che lo hanno portato a numerosi interventi chirurgici e avendo di tali danni fornito prova certificativi.

La parte civile VIE Valerie impugnava la sentenza eccependo che POGGI non fosse stata condannata in solido con il Ministero dell'Interno anche se era pacifico che i reati fossero stati commessi nell'ambito delle loro funzioni istituzionali e quindi ex art. 28 Cost doveva essere pronunciata la condanna in solido dei detti ministeri al risarcimento dei danni e alle spese, atteso che la PC aveva regolarmente provveduto in udienza preliminare a citare il responsabile civile, e cioè il Ministero degli Interni.

le Parti Civili GIOVANNETTI Ivan Michele, BARTESAGHI Gallo Sara, BARTESAGHI Enrica, BLAIR Jonathan Norman, BUCHANAN Samuel, DOHERTY Nicola Anne, GALLO Roberto, GANDINI Etorina, MC QUILLAN Daniel, MOTH Richard Robert, MENEGON Elisabetta, SPINGI Massimiliano, DORING Matthias impugnavano la sentenza quanto all'imputata POGGI ed eccepivano che esso non fosse stata condannata in solido con il Ministero di appartenenza, anche se era pacifico che i reati fossero stati commessi nell'ambito delle sue funzioni istituzionali e quindi ex art. 28 Cost doveva essere pronunciata la condanna in solido dei detti ministeri al risarcimento dei danni e alle spese.

Rilevavano che la PC aveva regolarmente provveduto in udienza preliminare a citare il responsabile civile, e cioè il Ministero degli Interni e chiedevano che le spese di P.C. venissero liquidate come da nota spese, stante la complessità e la mole dell'impegno professionale impiegato nel processo.

La Parte Civile BERTACCHINI Valerio impugnava la sentenza emessa nei confronti di POGGI, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio oltre a una provvisoria di euro 20 mila o da determinarsi e alla spese e assumendo di essersi costituito davanti al GIP il 27.01.07, alla prima udienza preliminare, anche nei confronti dei responsabili civili citati ed art. 83 e ss cpp

Assumeva di essere stato arrestato il 21 luglio 2001 e di essere stato trattenuto nel sito di Bolzaneto fino al giorno successivo e che POGGI era stata condannata in ordine al reato di cui al capo 6) di rubrica, stante la sua posizione apicale, commesso nei confronti degli arrestati sottoposti a misure di rigore non consentite dalla legge e a trattamenti inumani e degradanti, ma che la sentenza aveva ommesso di pronunciarsi quanto al risarcimento dei danni nei confronti del BERTACCHINI.

Assumeva che l'affermazione di sentenza circa la provvisoria di euro 10 mila "in favore di tutte le restanti parti civili" era equivoca e che era necessario recuperare puntualità nella motivazione quanto alla posizione del Bertacchini e la suo diritto risarcitorio, anche alla luce di quanto asserito in sentenza a pag. 437 in ordine alla condanna degli imputati "per le condotte loro rispettivamente ascritte e con vincolo di solidarietà al risarcimento dei danni cagionati alle parti offese che si sono costituite nei loro confronti parti civili", analogamente quanto al GUGLIOTTA, condannato per i reati che vanno dal capo 18 al capo 24 di rubrica

All'esito della discussione la Corte osserva che l'appello dell'imputata è privo di fondamento, e ciò, sia per quanto affermato in sentenza quanto alla responsabilità dell'imputata che discende dalla sua posizione di garanzia, determinata, sul piano normativo, così come esplicitato nella sentenza impugnata, che qui si richiama. Infatti, dalla lettura dell'art. 36 della L. 121/81, capo II punto 5 emerge che già a partire dal ruolo di Commissario sono attribuite funzioni, non solo di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria, ma anche di "direzione di uffici, comando di reparti implicanti un responsabile apporto professionale e la valutazione di opportunità nell'ambito delle direttive ricevute".

Il commissario capo POGGI quindi rivestiva un ruolo con un forte potere discrezionale e decisionale, implicante la funzione di direzione e di coordinamento di unità operative e aveva la responsabilità per le direttive impartite svolgendo le predette attività. Ne conseguiva il potere di impartire direttive riguardanti l'attività della struttura. Ciò significa che, incidendo l'attività della struttura direttamente sul trattamento dei fermati, sull'imputata POGGI ricadeva il dovere di controllare che lo svolgimento dell'attività nella caserma avvenisse nel rispetto della legge, e, quale corollario assolutamente non marginale, bensì fondamentale, di intervenire immediatamente per far cessare i crimini ed evitare che altri ne venissero commessi.

Ora, come è stato sottolineato e provato dall'accusa, hanno detto che l'imputata era presente nel sito i testi Isp.re Polstato NORVILLE, V.Sovr. Polstato TROISI (. 1.12.06), Sovr. Polstato TRIPISCIANO, v. Sovr. Polstato ZANOTTO, V.Sovr. Polstato BENEDETTI (id. 4.12.06) Isp. Polstato BARBIERI, Isp.re Polstato ZAMPESE, V. Sovr. Polstato TAMMARO, Sovr. Polstato ACCORNERO (ud. 18.12.06); Ag. sc. Polstato SCIUTTO, Isp. Sup. Polstato DEL GIACCO, Sovr. C. Polstato PINZONE, Ag.Sc. Polstato RASCHELLA' (ud. 19.2.07) Isp.re S. Polstato LAROSA (ud. 20.3.07); As. Polstato ASTRICI (ud. 18.5.07); Funz. Polstato TRUPPO, Isp. Polstato SCIGLIANO, Isp.re SCIBILIA, Ass Polstato GIANNINI (ud. 8.1.07) Dir. Polstato GAETA (ud. 24.1.06) Comm C. Polstato CIPRIANO (ud. 28.11.06) Ag. Polstato AUSANIO (ud. 12.1.07) Ag.te MANCINI (ud. 23.10.07).

Ne consegue quindi che, essendo stata il Commissario Capo POGGI Anna responsabile dell'ufficio trattazione atti, ed essendo stata la sua presenza nel sito non occasionale, bensì continuativa, ne discendono le seguenti considerazioni.

Cioè: la certa la presenza dell'imputata nel sito, dal venerdì mattina fino alla notte, e il sabato dal pomeriggio fino a notte inoltrata, e per un paio d'ore la domenica, (come riferito dalla stessa imputata nel suo esame dell'1.10.07), l'assunto difensivo di non essersi accorta di nulla, è, a parere di questa Corte, e alla luce della ricostruzione analitica di cui alle parti II, III, IV, V e VI della presente sentenza, un mero escamotage difensivo privo dei connotati della credibilità e privo di fondamenti concreti.

Nè la Corte intende usare la formula lessicale del: " Non potè non aver visto" che sembrerebbe discendere dall'assunto apparentemente apodittico (stigmatizzato dalla difesa) per cui la responsabilità discenderebbe dalla mera presenza nel sito. No: la Corte afferma che i fatti, così come ricostruiti, avvennero secondo le modalità descritte nella presente sentenza, secondo i tempi descritti nella presente sentenza,

nei luoghi indicati nella presente sentenza, producendo fonti visive, sonore, olfattive del tutto inequivocabili. E la Corte afferma inoltre che il luogo dove operò l'imputata POGGI era esattamente il luogo nel quale i fatti accaddero, perché la caserma di Bolzaneto, per le dimensioni del corridoio sul quale si affacciavano le OTTO celle e i SEI uffici, TRE dei quali usati dalla Polizia di Stato, e posti sull'ingresso, come si legge nella piantina di cui alla I parte della presente sentenza, era talmente circoscritto, su un unico piano, rettilineo, privo di separazioni che bloccassero il corridoio, la cui lunghezza è già stata ampiamente dimostrata, tale per cui una persona sana di mente e di corpo, non si dice che non potè non percepire, ma si afferma che è provato che percepì quanto andava accadendo, così come il teste oculare di un evento, immerso in quell'evento, capace d'intendere e di volere, con le proprie funzioni fisiologiche attive, vede, sente e capisce quel che sta accadendo. Se, altresì, tale persona non solo assiste vedendo, sentendo e comprendendo quel che accade, ma, in ordine a tale evento, aveva il dovere di preordinarne ben diverse modalità di accadimento, col dovere di impedire che tali modalità si trasformino in altro, se aveva cioè il dovere di organizzare e dirigere gli eventi affinché nulla di essi diventasse quel che poi divennero, e aveva altresì il dovere di impedire quel che andava accadendo, e nulla fa per impedirlo, quando chi commette le azioni contra legem le deve obbedienza, allora, per essere esonerata dalla responsabilità, deve dimostrare di non aver visto, di non aver sentito, di non aver capito, e non limitarsi a dirlo in modo apodittico. L'onere della prova liberatoria ricade integralmente sull'imputata, che ciò non ha fatto.

Altresì deve evidenziarsi che l'essersi mossa per il sito, ancorchè per ragioni di diletto (l'andare a fare quattro chiacchiere o a prendere il caffè), mentre attorno a lei, che aveva avuto il dovere di predisporre le cose in modo che tutto ciò non accadesse, e che nulla fece per impedirlo, rimanendo così, cieca e sorda e indifferente agli accadimenti, proprio mentre i fatti accadevano (e si ribadisce come la responsabilità attenga, ex art. 40 e 323 cp proprio con riferimento alla congerie di eventi descritti in rubrica e ricostruiti dalle deposizioni delle decine e decine e decine di pp.oo.) ha una duplice valenza: in primo luogo quella di rafforzare, in coloro che stavano commettendo i crimini sulle pp.oo. l'idea di poterlo fare impunemente, visto che proprio la responsabile del sito (come d'altronde tutti gli imputati che sono stati riconosciuti responsabili e che avevano funzioni apicali) nulla obietta, mentre si muove acanto e tra di loro, né presta ascolto alle urla di dolore delle vittime, né si cura del loro aspetto atterrito e dei corpi sanguinanti, o di come vengono trascinati in modo pressochè continuativo per il corridoio, come giungono davanti al suo ufficio, come vi stazionano, come vengono apostrofati dai seviziatori, non si cura del significato dei canti e dei suoni che inneggiano al nazifascismo, provenienti dall'esterno della caserma o dal corridoio. Né POGGI si preoccupa di quanto accade in cortile, non vede (cioè non se ne cura) i pestaggi nel corridoio, le ali di agenti che picchiano e bastonano, non ascolta le invocazioni di pietà delle vittime, nulla sembra sapere dell'uso di spray urticanti e lacrimogeni. E, in secondo luogo, quando si allontana dal sito, necessariamente, proprio a causa di quanto detto in primo luogo, ha la certa previsione che i fatti continueranno ad accadere, perché sono continuati ad

accadere, sia che lei fosse presente, sia che fosse assente, tra il venerdì e il sabato e tra il sabato e la domenica. E tutto ciò la pone nella condizione di aver condiviso, dolosamente, tutte le condotte altrui così come contestate sub 6 di rubrica ex art. 40 cp, nell'accezione esplicitata in parte generale.

Ma non solo, per quanto i reati siano estinti per prescrizione maturata il 23 gennaio 2009, permane, per le ragioni ampiamente svolte in parte generale, cioè nella parte I della presente sentenza, la responsabilità civile nei confronti delle PP.CC.

Per esse valgono le stesse argomentazioni già svolte quanto alla responsabilità dell'imputato PERUGINI, e si richiamano altresì quelle relative alle PP.CC. BARTESAGHI Enrica, GALLO Roberto e GANDINI Ettorina, le cui deposizioni, particolarmente dolorose ed evocatrici delle conseguenze lesive sulla vita familiare, s'intendono qui richiamate.

Analoghe considerazioni a quelle svolte per il coimputato PERUGINI in ordine alle richieste delle parti civili ivi richiamate, vengono pertanto svolte per quanto attiene all'imputata POGGI, e anche per quanto attiene alle provvisoriamente esecutive.

DORIA Oronzo, imputato dei reati di cui ai capi 12 e 13 di rubrica, assolto perché i fatti non sussistono;

Gi otto sentenza DORIA Oronzo

La sentenza ha affermato l'assenza di potere di sovraordinazione gerarchica sugli appartenenti alla Polizia Penitenziaria, venendo così meno alcuna ipotesi di posizione di garanzia e il nesso causale con i delitti ex art. 40 cpv cp, sostenendo che:

- 1) L' imputato, ufficiale del Disciolto Corpo degli Agenti di Custodia, aveva un semplice rapporto di DIREZIONE FUNZIONALE con i due ufficiali e gli otto sottufficiali della P.P. firmatari dell'ordine di servizio 6/G8/01; poiché il Corpo degli Agenti di Custodia, inquadrato militarmente, era stato disciolto con L. 395/90 e al suo posto era stata istituita una nuova Forza di Polizia senza qualifiche equivalenti ai gradi militari;
- 2) L' imputato quindi non aveva potere gerarchico sul personale appartenente alla nuova Forza di Polizia. E ciò si ricavava dalla lettura degli artt. 6 e 9 L. 395/90 che suddivideva i ruoli dell'ordine gerarchico su: Art. 6 comma 3 :A) ispettori; B) sovrintendenti; c) agenti e assistenti; Art.9 doveri di subordinazione: D) verso il Ministro di Giustizia; E) Sottosegretari di Stato per la giustizia con attribuzioni in materia di P.P. su delega del Ministro; F) Direttore Generale dell'Amministrazione penitenziaria; G) Direttore dell'ufficio del personale del Corpo di P.P.; H) Provveditore regionale; I) Direttore dell'istituto; L) Superiori gerarchici di cui all'art. 6 citato.
- 3) Quindi, continuava la sentenza, verso l' Ufficiale sopradetto gli appartenenti al Corpo avevano solo un rapporto di DIPENDENZA FUNZIONALE ex art. 7 DPR 82/99 che disciplina la SUBORDINAZIONE GERARCHICA e FUNZIONALE del personale del Corpo di P.P., gerarchicamente dipendente

dai soggetti indicati sub 7) di cui sopra, ma subordinato solo in via funzionale nei confronti del personale di qualifica superiore appartenenti ad altre Forze di Polizia e alle Forze Armate. E ciò era provato a contrariis dal fatto che l'isp.re della PP Olla deponendo come teste, aveva detto di aver disubbidito a uno dei due capitani, attuali imputati, parimenti ufficiali del DCAC, che gli aveva ordinato di eseguire il piantonamento presso gli ospedali, non avendo egli uomini a sufficienza e senza che al suo rifiuto fosse seguita alcuna conseguenza disciplinare; E quanto all'imputato DORIA, che aveva detto all'Olla di non far entrare personale dell'NCT nella zona delle celle, si trattava solo una "raccomandazione di carattere generale" e di far allontanare la quadra dell'isp.re Agati

L'imputato DORIA Oronzo, quindi, sebbene formalmente avesse assunto il compito di coordinatore di tutta l'attività dell'Amministrazione Penitenziaria per il G8, per contrasti personali col Provveditore regionale dell' AP, tale compito venne svolto di fatto dal dr Sabella (testi BLANCO ud. 26.3.07 e teste PATTI ud. 2.4.07) Infatti il Doria tenne solo i contatti con le varie autorità che si occupavano del vertice (teste PATTI ud. 2.4.07) e si occupò delle carceri esterne predisposte per l'accoglienza degli arrestati. Così il teste ROIATI all'ud. 25.9.07, l'Isp.re CHESSA (ud. 20.3.07) Residuando infine la qualifica di ufficiale di PG, con l'obbligo di intervenire per impedire e/o reprimere la commissione di reati, la sentenza affermava che, nella veste residuale della competenza accertata, il Doria si era trattenuto a Bolzaneto nel pomeriggio del 20 luglio solo per un'ora, per parlare con il comandante della caserma in occasione della visita del Ministro della Giustizia, e tutto vi fu tranquillo fino alle ore 19 (testi Mapelli, Callaioli, Vie). Altresì, l'imputato Doria si trattenne solo presso lo spaccio (testi Cordia, Bartolo, Pintus), non si recò presso le celle, vide in una sola occasione gli arrestati in posizione vessatoria, ma mentr'era insieme con il dr Sabella che raccomandò al Gugliotta di imporla solo per non più di 15 minuti. circa gli insulti all'arrivo degli arrestati dalla Diaz, l'assembramento di agenti vociferanti venne disperso dal Commissario Poggi, mentre tra lo spaccio e il luogo dei fatti commessi dal c.d. comitato di accoglienza, c'erano gli autobus parcheggiati e una distanza di circa 50 metri. Inoltre i reati erano commessi in modo discontinuo, con l'alternarsi delle squadre.

Doria, veniva quindi assolto perché il fatto non sussiste dai reati di cui ai capi sub 12, 13 della rubrica.

Le PARTI CIVILI

VIE Valerie Anne Beatrice. DUBREUIL Pierre Romaric Jonathan, BONNECASE Vincent e LEBOUFFANT Gwendal hanno impugnato la sentenza assolutoria dell'imputato DORIA Oronzo (capi 12 e 13) eccependo che:

IV) Gli elementi probatori raccolti provavano la responsabilità dell'imputato,

che nella qualità di ufficiale di PG aveva il dovere di impedire la commissione dei reati, e perché era provata la presenza dell' imputato sul luogo dei fatti. Viceversa la sua giustificazione, di aver stazionato all'esterno della struttura e presso lo spaccio erano prive di ragioni, vista la durata del suo turno di servizio. Né era accoglibile la tesi di non aver percepito altro se non un gruppo indistinto di persone vocianti senza capire se e chi fosse stato soggetto a insulti e angherie. E comunque la formula assolutoria sarebbe dovuta essere quanto meno quella del "perché il fatto non costituisce reato" onde consentire alla parte civile di esercitare il suo diritto al risarcimento del danno, anche se era pacifico che i reati fossero stati commessi nell'ambito delle sue funzioni istituzionali e quindi ex art. 28 Cost doveva essere pronunciata la condanna in solido del ministero al risarcimento dei danni e alle spese, atteso che la PC aveva regolarmente provveduto in udienza preliminare a citare il responsabile civile, e cioè il Ministero della Giustizia .

- V) Chiedevano che le spese di P.C. venissero liquidate come da nota spese, stante la complessità e la mole dell'impegno professionale impiegato nel processo.
- VI) Le Parti Civili BENINO Andrea, DELFINO Gianluca, GHIVIZZANI Federico MERLINO Sara , ISERANI Massimo e MASSAGLI Nicola hanno impugnato la sentenza chiedendo che venisse affermata la responsabilità penale di DORIA Oronzo, in solido con i Ministeri di appartenenza quali responsabili civili, la cui chiamata in causa era stata regolare, come da udienza preliminare del 27 gennaio 2005, assumendo che la ricostruzione della sentenza quanto all'accadimento dei fatti criminosi è corretta, mentre l'indagine cavillosa sulla presenza di ciascun imputato, a pochi metri di distanza dal luogo di commissione dei fatti, o l'aver consentito alle pp.oo. di interrompere per alcuni minuti la posizione vessatoria, o l' essersi allontanati per brevi lassi di tempo da luogo sarebbe solo una cavillosità non condivisibile, quando tutti vedevano, tutti partecipavano, nessuno ingiungeva di smetterla o si adoprava perché si smettesse. Assumevano inoltre che tutti i prevenuti erano pubblici ufficiali, talchè tutti erano destinatari dell'imperativo di cui all'art. 323 cp, pur con maggiore o minore estensione.
- VII) Chiedevano una provvisoria di 20.000 euro ciascuno e di 30 mila per MASSAGLI Nicola a causa dei numero interventi chirurgici e avendo fornito prova certificativi dei danni subiti.
- VIII) Chiedevano la rifusione delle spese nella misura indicata nelle notule redatte al termine del giudizio di primo grado stante la complessità e la durata del giudizio.

All'esito della discussione la Corte osserva

- a) Che non sono condivisibili le argomentazioni di sentenza circa l'assenza di superiorità gerarchica e funzionale, poiché per gli Ufficiali del DCAC, a cui apparteneva l'imputato DORIA, l'art. 25 c. 6 della L. 395/90 prevedeva per tali ufficiali "funzioni e obblighi dei funzionari direttivi o dei dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria" che potevano essere preposti alla direzione dei servizi tecnico-logistici del servizio di traduzione dei detenuti ed internati", mentre l'art. 7, comma 2 del DPR 82/1999, Regolamento del Servizio C. P.P. affermava: "Il personale del Corpo di polizia penitenziaria che presta servizio presso gli uffici centrali e periferici (del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria di cui al comma 1) è tenuto inoltre ai doveri di subordinazione nei confronti del personale di qualifica superiore a quella rivestita dal personale stesso, verso il quale si determini un rapporto di dipendenza in ragione della funzione esercitata" e al comma 3: " La disposizione di cui al comma 2 si applica anche nei confronti del personale di altre amministrazioni dello Stato, compresi gli appartenenti alle altre Forze di Polizia e alle Forze armate, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria". E le due norme, l'art. 25 c.6 L. 395/90 e l'art. 7 c. 2 DPR 82/99 vanno letti integrandosi a vicenda. Era quindi stato previsto il dovere di subordinazione verso i superiori, (e per converso sussisteva il dovere potere di esercitare la sorveglianza e la disciplina sui subordinati) così come precisato nel parere del Consiglio di Stato del 22.11.94 recepito nella circolare del Ministero di GG del 19.7.95 che prevedeva proprio la subordinazione del personale verso tale personale militare ex art. 25 citato, e regolata dall'art. 9 L. 395/90 . In tale atto si affermava cioè "la compatibilità tra lo stato militare e le nuove funzioni che possono essere civili (così come nell'art. 25 succitato) funzioni (nelle quali), quando esercitate iure, non può non essere compreso anche il dovere di subordinazione dei collaboratori, dovere peraltro regolato da norme puntuali nella stessa legge n. 395/1990 che all'art. 9 comma 1 (-gli appartenenti al corpo di polizia penitenziaria hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti... (lett. F) del Direttore dell'Istituto- funzione che è assegnabile anche agli Ufficiali del ruolo a esaurimento.. e (lett. G) dei Superiori Gerarchici"
- b) Tanto premesso, poiché dal fax 6.6.2001 del Capo Dipartimento DAP e dal provvedimento del 19.6.2001 risultava che l'allora Colonnello DORIA Oronzo era stato incaricato dell'incombente richiamato in rubrica, così come aveva detto all'udienza del 26.2.07 il dr Alfonso Sabella, magistrato, già capo dell'Ufficio Ispettorato del DAP, nominato per l'occasione coordinatore dell'organizzazione dell'operatività e del controllo su tutte le attività dell'Amministrazione Penitenziaria in occasione del G8 di Genova , talché, anche dopo l'arrivo nel sito del dr Sabella, DORIA continuò a svolgere le sue funzioni, facendo la spola tra i siti di Bolzaneto e di San Giuliano, tra gli ospedali dove erano piantonati gli arrestati feriti e la sala operativa istituita a Pontedecimo, andando più volte a Bolzaneto, dove, il venerdì 20 luglio vi rimase dal pomeriggio alla sera. E così emerge dalla testimonianza dell'ass.te di Pol.Pen. ROIATI Antonella (cfr ud. 25.9.07), addetta al tempo dei fatti "alla scorta del

Col. Doria” (p.9) che ha ricordato di essere giunta nel sito di Bolzaneto nel pomeriggio del venerdì 21 luglio: *“Il pomeriggio abbiamo accompagnato lui (Col Doria) che doveva parlare con questo ispettore, che non mi ricordo chi è. E poi siamo andati via... poi ci ha richiamati lui e ci ha detto se potevamo andarlo a prendere, io con l'autista eravamo andati a fare un giro”* (p.13). Ora, sebbene questa teste abbia detto che in tale occasione il Col. Doria rimase nel sito *“forse un'oretta”* (p.13), poiché la capacità mnemonica di costei è per sua stessa ammissione, viziata dal fatto che *“son passati anni, insomma”* (p. 9), e, sollecitata dalle domande del PM, la teste ha poi ricordato di aver pranzato fuori Genova insieme con il Col Doria, per poi accompagnarlo nel sito, dal quale, tuttavia, se ne allontanò col Col. Doria *“dopo cena”* (p.15). Ne consegue che la sua affermazione circa la permanenza dell'imputato nel sito per *“forse un'oretta”* è viziata per difetto di alcune ore. D'altronde lo stesso imputato ha dichiarato nel suo esame del 29.10.2007: *“Il venerdì a Bolzaneto ci sono stato nel pomeriggio credo intorno alle ore 15, le 16.. credo in serata sono andato via. .. credo dopo cena”* (p. 30). Dopo di che lo stesso imputato ha ammesso di essersi recato nel sito *“la sera del sabato verso l'ora di cena”* e più tardi, verso la mezzanotte, quando ci fu la visita del ministro. Poi la domenica mattina, la domenica pomeriggio facendo visite di un'ora, un'ora e mezzo e il lunedì mattina per organizzare la partenza degli arrestati e dar loro da mangiare.

- c) Ora, premesso che è sbagliato quanto detto in sentenza di primo grado circa la permanenza nel sito il venerdì pomeriggio, deve evidenziarsi anche un altro aspetto: l'istruttoria dibattimentale ha provato che quanto accaduto nel piazzale di Bolzaneto nel pomeriggio del venerdì non fu affatto un evento di quiete, anche se non raggiunse i livelli di aggressività della notte. E infatti CAIROLI ha raccontato di essere giunto nel sito verso le 17.00 e un *“agente grosso che (mi) afferrò da dietro.. una mano sulla testa, una mano dietro nei genitali”* (ud.31.1.06 p.8) . CARCERI, giunto verso le 17 e 30: *“Già nel piazzale c'erano svariati agenti che hanno cominciato insulti di vario tipo..i vari bastardo, figlio di puttana, e zecche, comunisti di merda”* (Ud. 6.2.06 p.4), GHIVIZZANI, condotto a testa bassa con le mani legate dietro coi laccetti (ud. 134.2.06 p.8, che ha detto di esser stato nella cella in posizione vessatoria mentre dall'esterno si affacciavano profferendo insulti (p.8); CHICHARRO, verso le 17, condotto dal piazzale all'interno in fila indiana condotto con altri a testa bassa. LEBOUBBANT, analogamente verso le 17 e 30 e pure BONNECASE; OTERO BALADOS, tra le 17 e 30 e le 18, che vide moltissima polizia sul piazzale, costretto a guardare a terra con le labbra gonfie e sanguinanti; BORGO giunto tra le 17 e 30 e le 18, (ud. 31.1.06) che ha detto di aver ricevuto degli schiaffi dagli agenti che si trovavano sul piazzale (p. 43.44); LARRQUELLE, giunto verso le 19, che rimase sul furgone per circa un'ora circondato da numerosi poliziotti che ridevano e insultavano (ud.12.6.06), e DELFINO, giunto nel sito al tramonto, che ha ricordato di aver atteso molto a bordo del furgone e di aver visto persone trascinate nel cortile con le facce insanguinate (ud. 7.2.06 p.3) e BENINO Andrea, giunto nel sito verso le ore 17 (ud.31.1.06 p.119) che ha

ricordato l'agente donna che *"lamentava di non aver le unghie abbastanza lunghe per potermi far male"*. Se a ciò si aggiunge che gli stessi PP.UU. ebbero percezione di quel che stava accadendo, come ha riferito l'ass.te di Polizia VACCA Mariano, che documentalmente risulta essere stato presente nel sito di Bolzaneto dal venerdì alla domenica, che all'udienza del 23.1.07, e ha descritto il c.d. comitato di accoglienza: *"Ho visto il cordone degli agenti.. una fila da una parte una fila dall'altra, ma penso (di) tutti i corpi, che.. quando gli arrestati appunto scendevano..insultavano sputavano e li spingevano verso la caserma"* (p. 20) *"ho visto qualche calcio.. sberle...pugni"* e *"con i colleghi magari sene parlava, ci vedevamo al bar, si parlava così, se n'è parlato"* (p. 21) e ha precisato, a domanda precisa: *"Ma ricorda di averne parlato con Generale (Doria)?"* ha risposto di sì (p.22) e che (richiamata la deposizione del 4.1.2003) *"ci disse di non reagire con la violenza alle provocazioni degli arrestati e di tenersi alla larga da certi colleghi"* (p.23), e ciò riferì, descrivendo la scena anche all'isp.re Olla, VACCA ha precisato di averne parlato con DORIA *"o al bar, o allo spaccio... sicuramente in una sala.. in una conferenza di servizio"* (p. 24). E poiché la permanenza nel sito da parte dell'imputato DORIA fu prolungata nel venerdì, quando visi recò per un incontro organizzativo, deve ritenersi che questo avvenne proprio il venerdì. Quanto alla presenza nel sito per tempi più brevi il sabato e la domenica,(pur volendosi escludere che , al momento dell'ingresso del Ministro fossero state commesse violenze, perché di ciò le stesse pp.oo. ne han dato conto), v'è prova nelle dichiarazioni dell'isp.re SPILA (16.1.07) Cap COLETTA (15.1.07) Ag MARINI (22.1.07) Ag. Sc. GRECO (ud. 22.1.07) Ag. Sc. LUCA' (id. 22.1.07) Ass. C. VACCA (ud. 23.1.07) Isp. C. OLLA (UD. 23.1.07, che ricorda altresì con imbarazzo e palese reticenza, di aver saputo dall'ass.te BANDINU che questi aveva assistito a un –sopruso- tale da doverne dare conoscenza immediata a un superiore p. 25); Ass.te BANDINU (ud. 2.2.07, dalla cui lettura emerge altresì la conoscenza che qualcosa di terribile sta accadendo nel sito, quando ricorda di aver visto nell'atrio della caserma sdraiato a terra un giovane coperto di una veste di carta, per il resto nudo, che tremava dal freddo, e *"l'ho toccato, lui si è mosso di colpo come se fosse spaventato, come se... cioè si vedeva che aveva paura, terrorizzato"* p. 57); ass.te SOTGIU (ud. 29.1.07) Sovr.te SANNA (ud. 13.2.07) V Sovr. PINTUS (ud. 7.5.07) Ass.te C. CARDIA (ud. 7.5.07) Isp.re TOSONI ud. 5.6.07) Isp. GUGLIOTTA esame del 28.9.07) Cap PELLICCIA (26.10.07) Isp. Re TOLOMEO (ud. 2.10.07) Isp. FORNASIERE (UD. 2.10.07) Ag. Pol Pen CERASUOLO (du. 22.10.07) Ag.te Pol Pen AMADEI (ud. 30.10.2007(Dir. Medico TOCCAFONDI (ud. 12-15.10.07). E quanto all'inevitabile conoscenza di quanto accadde nel sito è sufficiente richiamare le ricostruzioni ampie degli accadimenti nel corridoio, nelle celle e nel piazzale per escludere la credibilità dell'imputato che dice di non aver colto alcuna commissione di reati. Ma quel che rileva è un altro aspetto, più specificatamente ascrivibile alla responsabilità dell'imputato DORIA. Essendo cioè emerso che gli eventi di vessazione e di angherie non erano un fenomeno occasionale, ed essendo emerso che di tale fenomeno anche i PP.UU. non

direttamente coinvolti nei fatti erano consapevoli (e ciò era oggetto di conversazione al bar), poiché l'imputato DORIA trascorse molte ore nel sito il venerdì, anche al bar (dove VACCA incontrò anche i capitani CIMINO e PELLICCIA) essendo venuto a sapere quel che stava accadendo, e d'altronde lo seppe da VACCA (e da OLLA,) come è emerso nell'istruttoria dibattimentale, ne consegue che, nella sua veste di Colonnello, per il grado rivestito, per la funzione svolta, egli non poteva limitarsi a dire a un suo sottoposto di tenersi lontano dagli agenti che commettevano reati. E che poi tutti sapessero quel che accadeva nelle celle, emerge dal complesso della ricostruzione dove alcune PP.OO. hanno ricordato di agenti che li minacciavano di lasciarli nelle mani di "*quegli altri*" o che davano raccomandazioni agli arrestati per limitare il danni. Ciò significa inequivocabilmente che il colonnello DORIA, solo per il fatto di aver avuto contezza di alcune eventi, e ricavando da essi insieme con gli altri elementi della percezione, il necessario giudizio su quanto andava commettendosi nel sito, omettendo di informarsi ulteriormente, omettendo di recarsi ulteriormente nel corridoio e nelle celle, omettendo di incaricare altri di fare questo per lui, omettendo di interrogare gli stessi arrestati, di recarsi da loro o di farsene condurre, decidendo quindi di nulla fare se non di raccomandare agli uomini alle sue dirette dipendenze di tenersi lontani da chi commetteva dei crimini, omise volutamente di intervenire, venendo meno al suo preciso dovere di garanzia di cui all'art. 40 cp. E così facendo, tenuto conto che avrebbe potuto impedire la commissione dei crimini con la sua sola presenza autorevole, reprimendo gli abusi, dev'essere dichiarato responsabile. D'altronde, che il colonnello DORIA avesse il potere di farsi ubbidire, emerge dalla deposizione dell'isp. Sup. di Pol.Pen. OLLA Ignazio che ha ricordato come in un'occasione, egli ne richiese l'intervento per far cessare un comportamento aggressivo di agenti che schiamazzavano urlavano e ridevano davanti alle celle "*che è entrato dentro subito e li ha fatti uscire*" (p. 19 ud. 2.2.07) tanto che poco dopo, un collega facente parte del gruppo allontanato dal Col DORIA, gli disse "*Impara a farti i cazzi tuoi*" (p. 19). Ne consegue allora che l'omissione di agire (pur avendone il grado il potere l'autorità morale per farsi ubbidire) integra la violazione delle norme così come contestate. Sussiste parimenti l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 cp per le medesime ragioni per le quali la stessa è stata richiamata in motivazione quanto agli imputati BRAINI e BARUCCO, oltre all'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cp, per le condizioni di prostrazione di debolezza e di impotenza a cui erano costrette le vittime.

- d) Fondata è dunque la domanda delle parti civili DELFINO Gianluca, BENINO Andrea, GHIVIZZANI Federico, MERLINO Sara, MASSAGLI Nicola, ISERANI Massimo, alle quali viene corrisposta anche una provvisoria provvisoriamente esecutiva di euro 20 mila, in considerazione della gravità delle conseguenze patite per effetto dei reati commessi, e dell'ampiezza del tempo intercorso tra i fatti e i risarcimenti, fatti che rendono equo e necessario corrispondere una somma di almeno 20 mila euro per ciascuna di queste parti civili, ritenendosi tale somma parzialmente ristoratrice delle spese sopportate

dopo tali fatti per recuperare l'integrità psicofisica tanto gravemente compromessa.

- e) Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
- f) Viceversa le domande delle PP.CC. BONNECASE, DUBREIL, LEBOUFFANT e VIE, stanti le loro richieste di sentenza assolutoria, devono venir respinte perché inammissibili, sussistendo tuttavia motivi per la compensazione delle spese.

CIMINO Ernesto imputato dei reati di cui ai capi 14 e 15 e PELLICCIA Bruno, imputato dei reati di cui ai capi 16 e 17 di rubrica perché i fatti non sussistono;

La sentenza ha affermato l'assenza di potere di sovraordinazione gerarchica degli imputati PELLICCIA e CIMINO sugli appartenenti alla Polizia Penitenziaria, venendo così meno alcuna ipotesi di posizione di garanzia e il nesso causale con i delitti ex art. 40 cpv cp, sostenendo che:

- 4) gli imputati, ufficiali del Disciolto Corpo degli Agenti di Custodia, avevano un semplice rapporto di DIREZIONE FUNZIONALE con gli otto sottufficiali della P.P. firmatari dell'ordine di servizio 6/G8/01. Infatti il Corpo degli Agenti di Custodia, inquadrato militarmente, era stato disciolto con L. 395/90 e al suo posto era stata istituita una nuova Forza di Polizia senza qualifiche equivalenti ai gradi militari. Per questo motivo gli imputati non avevano potere gerarchico sul personale appartenente alla nuova Forza di Polizia. Ciò si ricavava dalla lettura degli artt. 6 e 9 L. 395/90 che suddivideva i ruoli dell'ordine gerarchico su: Art. 6 comma 3 :A) ispettori; B) sovrintendenti; c) agenti e assistenti; art.9 doveri di subordinazione: D) verso il Ministro di Giustizia; E) Sottosegretari di Stato per la giustizia con attribuzioni in materia di P.P. su delega del Ministro; F) Direttore Generale dell'Amministrazione penitenziaria; G) Direttore dell'ufficio del personale del Corpo di P.P.; H) Provveditore regionale; I) Direttore dell'istituto; L) Superiori gerarchici di cui all'art. 6 citato. Verso gli Ufficiali sopradetti gli appartenenti al Corpo avevano solo un rapporto di DIPENDENZA FUNZIONALE ex art. 7 DPR 82/99 che disciplina la SUBORDINAZIONE GERARCHICA e FUNZIONALE del personale del Corpo di P.P., gerarchicamente dipendente dai soggetti indicati sub 7) di cui sopra, ma subordinato solo in via funzionale nei confronti del personale di qualifica superiore appartenenti ad altre Forze di Polizia e alle Forze Armate. E ciò era provato a contrariis dal fatto che l'isp.re della PP Olla deponendo come teste, aveva detto di aver disubbidito a uno dei due capitani, attuali imputati, che gli aveva ordinato di eseguire il piantonamento presso gli ospedali, non avendo egli uomini a sufficienza e senza che al suo rifiuto fosse seguita alcuna conseguenza disciplinare;

Altresì, gli ordini di servizio n. 2/G8/01 e 6/G8/01 indicando lo specifico incarico dei capitani CIMINO e PELLICCIA, sottoscritti dagli Ispettori e Sovrintendenti posti alle loro dipendenze funzionali, eludeva che il resto del personale fosse gerarchicamente subordinato ai detti capitani, ma solo ai detti Ispettori e Sovrintendenti. E in tal senso aveva deposto il 26.2.07 il dr Sabella (cfr. pp. 23, 31, 124, 125): il generale D.C.A.C. Ricci ud. 9.1.07 pp. 8,9,10,11;il Cap. DCAC Coletta pp. 242. 25; il segret. Gener. Aggiunto del sindacato autonomo P.P.

Martinelli, ud. 17.4.07; gli ordini di servizio n. 2/G8/01 e 6/G8/01 affidavano a Cimino e Pelliccia l'incarico di "coordinatori responsabili delle traduzioni" con il compito di "dirigere le relative operazioni", senza alcuna responsabilità circa la custodia dei detenuti dal momento in cui questi immatricolati e già sottoposti a visita medica, erano pronti per la traduzione in altre carceri, poiché tali ufficiali avevano esclusivamente compiti di natura logistica, con esclusione di interventi sull'aspetto operativo e sulle modalità esecutive dell'attività di traduzione. Ciò perché l'art. 31 DPR 82/99 commi 1 e 4, stabilisce che il personale del Corpo di PP costituisce un reparto, compresi quelli del nucleo traduzioni, sottoposto al potere gerarchico del suo Comandante, che doveva occuparsi degli aspetti sub 17, mentre tale norma non prevedeva che gli ufficiali del DCAC svolgessero alcuna attività nel sito detentivo e presso tale sito il comandante era l'isp.re GUGLIOTTA Antonio, nominato dal dr Sabella "responsabile della sicurezza" e quindi incaricato di assicurare l'ordine e garantire il rispetto dell'incolumità fisica e della dignità dei detenuti, talché il Servizio Centrale delle Traduzioni pigliava in carico gli arrestati solo dopo che erano saliti sui pulmann per le traduzioni. Ne conseguiva che solo durante il tragitto Pelliccia e Cimino erano responsabili degli arrestati, ma nulla accadde in tale occasione.

Residuando infine la qualifica di ufficiali di PG, con l'obbligo di intervenire per impedire e/o reprimere la commissione di reati

Inoltre CIMINO e PELLICCIA furono a Bolzaneto in modo discontinuo (Cipriani) e stazionarono soprattutto nei pressi dello spaccio (testi Reale ud.9.1.07; Coletta e Zito ud. 15.1.07; Vacca ud. 23.1.07; Papa e Sotgiu ud. 29.1.07; Sanna ud. 13.2.07; Tosono ud. 5.6.07, e tra lo spaccio e il luogo dei fatti commessi dal c.d. comitato di accoglienza, c'erano gli autobus parcheggiati e una distanza di circa 50 metri. Inoltre i reati erano commessi in modo discontinuo, con l'alternarsi delle squadre. E infine quanto al calcio sferrato a un arrestato, di cui Olla avrebbe riferito al Pelliccia, l'omesso rapporto all'autorità giudiziaria da parte del Pelliccia non integra comunque responsabilità ex art. 40 cp, non avendo egli assistito al fatto. Cimino e Pelliccia venivano quindi assolti perché il fatto non sussiste dai reati di cui ai capi sub 14, 15, 16 e 17 della rubrica.

Il Procuratore della Repubblica ha proposto appello anche nei confronti della sentenza assolutoria di CIMINO Ernesto (capi 14 e 15) e di PELLICCIA Bruno (capi 16 e 17) assumendo che:

- g) sono state evidenziate le argomentazioni di sentenza surrichiamate circa l'assenza di superiorità gerarchica e funzionale, ma viene sostenuto che il ruolo degli Ufficiali del DCAC, ancorché analizzato e valutato nei punti da 10 a 28 di cui sopra, nell'art. 25 c. 6 della L. 395/90 prevedeva per tali ufficiali "funzioni e obblighi dei funzionari direttivi o dei dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria" che potevano essere preposti alla direzione dei servizi tecnico-logistici; Inoltre l'art. 7 del DPR 82/1999, Regolamento del Servizio C. P.P.

prevedeva il dovere di subordinazione verso i superiori. Il parere del Consiglio di Stato del 22.11.94 recepito nella circolare del Ministero di GG del 19.7.95 prevedeva proprio la subordinazione del personale verso tale personale militare ex art. 25 citato, e regolata dall'art. 9 L. 395/90. Il Generale Ricci aveva nominato i due imputati responsabili delle traduzioni nel sito di Bolzaneto con provv. N. 2/G8/2001 del 10.7.2001, doc. 4.33. Lo stesso gen. Ricci col provv. N. 6/G8/2001 del 10.7.2001 doc. 4.37 aveva disposto che cinque ispettori, tre Sov.te di PP e 58 agenti di P.P fossero alle dipendenze funzionali dei due imputati. Il Magistrato coordinatore dr Sabella (ud. 26.2.07) aveva precisato che in concreto gli imputati esercitavano un potere sul personale E ciò era stato confermato dal tesse ag.te PP CERASUOLO (Esame 22.10.07 p. 33) ;dall'ass.te c. CARDIA (ud. 7.5.07.)

Ne era prova indiretta il fatto di cui in sentenza impugnata a p. 340 e ricordato nel suo esame all'udienza 29.10.07, dove l'imputato Doria aveva ricordato di aver esercitato con successo il suo potere gerarchico, dicendo all'isp.re OLLA di non far entrare nella caserma personale del NCT.

L'ordine di cui al provv. N. 2/G8/2001 del 10.7.2001, doc. 4.33, atteso che dopo la visita e l'immatricolazione la permanenza nel sito delle pp.oo. fu determinata proprio da una scelta del Servizio Traduzioni, in considerazione della capienza e del numero dei veicoli e del numero dei traducendo, significava l'affidamento di tali persone proprio al detto Servizio comandato dal Cimino e dal cap. PELLICCIA.

Infatti il piano d'intervento del 9.7.2001 del dr Sabella (doc. 4.4) prevedeva proprio questo: "gli arrestati, immatricolati e visitati saranno tradotti a mezzo del personale SCT".

L'Isp.re GUGLIOTTA (esame settembre 2007) ha detto di aver fatto riferimento proprio ai due imputati CIMINO e Pelliccia(pp. 62 – 65) e che la custodia nelle celle venne esercitata dal personale SCT (esame 26.10.07 p. 42).

Circa il fatto che, secondo la sentenza surrichiamata, CIMINO e PELLICCIA furono a Bolzaneto in modo discontinuo (Cipriani) e stazionarono soprattutto nei pressi dello spaccio (testi Reale ud.9.1.07; Coletta e Zito ud. 15.1.07; Vacca ud. 23.1.07; Papa e Sotgiu ud. 29.1.07; Sanna ud. 13.2.07; Tosono ud. 5.6.07, l'appellante evidenziava le risultanze dell'istruttoria dibattimentale circa la presenza continuativa degli imputati con la testimonianza dell'isp.re SPILA ud. 16.1.07; del Gen. RICCI ud. 9.1.07; del Cap. COLETTA ud. 15.1.07 dell'ass.te GRUOSSO ud. 16.1.07; del Cap. ZITO ud. 15.1.07; dell'ag.te sc. MARINI ud. 22.1.07; dell'ag.te sc. GRECO ud. 22.1.07; dell'ass.te c. VACCA ud. 23.1.07; dell'isp. c. PAPA ud. 29.1.07; dell'ag.te PASCALI ud. 19.1.07; dell'isp. OLLA ud. 2.2.07; dell'infermiere POGGI ud. 6.2.07; dell'ag.sc. MORASCHI ud. 13.2.07; dell'ass.te c. SOTGIU ud. 29.1.07; del Sovr. SANNA ud. 13.2.07; dell. Ag. Sc. MASSA ud. 7.5.07; del V. sovr. PINTUS ud. 7.5.07; dell'isp. TOSONI ud. 5.6.07; dell' esame dell'isp. re GUGLIOTTA ud. 28.9.07;del Col. DORIA ud. 29.10.07; dell'isp.re c. TOLOMEO ud. 2.10.07; dell'isp.re FORNASIERE ud.2.10.07 del'ag.te CERASUOLO esame ud. 22.10.07; dir. Medico TOCCAFONDI esame ud. 12 – 15.10.07). lo stesso imputato PELLICCIA nel suo esame del 26.10.07 aveva

detto di essersi recato nella struttura una decina di volte e di aver visto le pp.oo in posizione vessatoria o accompagnate nel corridoio con le modalità incriminate. E' stato smentito inoltre quanto detto dal Pelliccia circa il fatto che il suo ufficio costituito su un'Alfa Romeo nel piazzale, perché egli aveva altri appoggi logistici; di aver dovuto chiedere autorizzazione telefonica per accedere alla palazzina, poiché il dr SABELLA, i Gen.li RICCI e MATTIELLO e il Col. DORIA non hanno riferito di tale necessità né di averne mai ricevuta richiesta; di non aver mai guardato nelle celle; di aver saputo dal collega CIMINO solo la termine della vicenda che le pp.oo. erano costrette nelle celle in posizione vessatoria. Ciò perché gli imp.ti DORIA, PERUGINI, FORNASIERE, GUGLIOTTA e i testi SABELLA, BADOLATI, TROISI, DEL GIACCO, PINZONE, TRUPPO, GIANNINI, REALE, PRATISSOLI, ANDREINI e BLANCO han detto che era impossibile, stazionando in matricola e nella stanze della televisione e del materiale, era impossibile non vedere la costante dei detenuti durante tutto in tempo in questione.

Restava quindi inalterato il dovere dell' imputato ex art. 40 cp di impedire gli eventi dannosi per i detenuti

Quando poi il cd Comitato di Accoglienza sul piazzale rendeva impossibile che i due imputati non si rendessero conto di che cosa accadeva, essendo inverosimile che la presenza di un pulmann impedisse loro la visuale.

La PARTE CIVILE

VIE Valerie Anne Beatrice ha impugnato la sentenza quanto agli imputati DORIA (capi 12 e 13) CIMINO (CAPI 14 E 15) PELLICCIA (capi 16 e 17) eccependo che:

-Gli elementi probatori raccolti provavano la responsabilità degli imputati, che nella qualità di ufficiali di PG avevano il dovere di impedire la commissione dei reati; era provata la presenza degli imputati sul luogo dei fatti mentre le loro giustificazioni, di aver stazionato all'esterno della struttura e presso lo spaccio erano prive di ragioni, vista la durata del loro turno di servizio e non accoglibile la tesi di non aver percepito altro se non un gruppo indistinto di persone vocianti senza capire se e chi fosse stato soggetto a insulti e angherie e comunque la formula assolutoria sarebbe dovuta essere quanto meno quella del "perché il fatto non costituisce reato" onde consentire alla parte civile di esercitare il suo diritto al risarcimento del danno

Le Parti Civili DE VITO Stefano, PASOLINI Bruno, SCHMIEDERER Simon, ZEUNER Katharina, BRAUER Stefan, KUTSCHKAU Anna Julia, Francisco JAVIER, SAMPERIZ Benito e VON UNGER Moriz Kaspar impugnavano la sentenza assolutoria degli imputati CIMINO e PELLICCIA dai reati di cui agli art. 323 e 608 cp, eccependo che essi rivestivano la qualità di Ufficiali di Polizia Giudiziaria, da cui discendevano i doveri omessi; eccependo l'infondatezza della sentenza quanto ai punti sub 35,36 e 37 surrichiamati e cioè: quanto a CIMINO e PELLICCIA, che essi furono a Bolzaneto in modo discontinuo (Cipriani) e stazionarono soprattutto nei pressi dello spaccio (testi Reale ud.9.1.07; Coletta e

Zito ud. 15.1.07; Vacca ud. 23.1.07; Papa e Sotgiu ud. 29.1.07; Sanna ud. 13.2.07; Tosono ud. 5.6.07; che tra lo spaccio e il luogo dei fatti commessi dal c.d. comitato di accoglienza, c'erano gli autobus parcheggiati e una distanza di circa 50 metri e che inoltre i reati erano commessi in modo discontinuo, con l'alternarsi delle squadre.

Ed eccepivano che i turni dei due imputati, desumibili dal doc. 4.7 di cui alla memoria del PM, erano stati: per CIMINO dalle ore 24.00 del 19 luglio alle ore 08.00 del 20 luglio; poi dalle ore 12.00 sino alle ore 09.00 del 21 luglio e dalle ore 13.00 del 21 luglio alle ore 02.00 del 22 luglio e infine dalle ore 10.00 alle ore 24.00 del 22 luglio, e per PELLICCIA dalle ore 07.00 del 20 luglio alle ore 07.00 del 21 luglio; poi dalle ore 09.00 del 21 alle ore 12.00 del 22 luglio, significavano anche la contemporanea presenza dei due imputati nel cortile a 50 metri dall'area detentiva e pure nella stanza interforze e nel corridoio del padiglione con visione delle celle, e sul punto venivano richiamate le prove testimoniali indicate dal PM, e cioè: con la testimonianza dell'isp.re SPILA ud. 16.1.07; del Gen. RICCI ud. 9.1.07; del Cap. COLETTA ud. 15.1.07 dell'ass.te GRUOSSO ud. 16.1.07; del Cap. ZITO ud. 15.1.07; dell'ag.te sc. MARINI ud. 22.1.07; dell'ag.te sc. GRECO ud. 22.1.07; dell'ass.te c. VACCA ud. 23.1.07; dell'isp. c. PAPA ud. 29.1.07; dell'ag.te PASCALI ud. 19.1.07; dell'isp. OLLA ud. 2.2.07; dell'infermiere POGGI ud. 6.2.07; dell'ag.sc. MORASCHI ud. 13.2.07; dell'ass.te c. SOTGIU ud. 29.1.07; del Sovr. SANNA ud. 13.2.07; dell. Ag. Sc. MASSA ud. 7.5.07; del V. sovr. PINTUS ud. 7.5.07; dell'isp. TOSONI ud. 5.6.07; dell' esame dell'isp. re GUGLIOTTA ud. 28.9.07; del Col. DORIA ud. 29.10.07; dell'isp.re c. TOLOMEO ud. 2.10.07; dell'isp.re FORNASIERE ud. 2.10.07 dell'ag.te CERASUOLO esame ud. 22.10.07; dir. Medico TOCCAFONDI esame ud. 12 – 15.10.07.

Altresì lo stesso imputato PELLICCIA nel suo esame del 26.10.07 aveva detto di essersi recato nella struttura una decina di volte e di aver visto le pp.oo in posizione vessatoria o accompagnate nel corridoio con le modalità incriminate.

Ne conseguiva che per le loro posizioni apicali, avendo avuto modo di rendersi conto e di vedere tali illeciti, ne veniva chiesta la declaratoria di responsabilità a fini risarcitori e la condanna al risarcimento delle dette parti civili, da liquidarsi in separato giudizio.

Nonché la condanna del Ministero della Giustizia in solido quale responsabile civile in favore delle parti civili VON UNGER e SAMPERIZ.

Le Parti Civili KUTSCHKAU, SAMPERIZ e VON UNGER impugnavano la sentenza anche in punto liquidazione delle spese in misura largamente inferiore ai minimi, e chiedevano che le spese venissero liquidate nella misura richiesta perché l'impegno professionale era stato elevatissimo, stante il numero degli imputati (45), le oltre 200 parti civili costituite, gli oltre 300 testi escussi al dibattimento, i 3 anni di durata del processo, il numero complessivo di udienze (oltre 200) e quelle settimanali e la durata anche pomeridiana delle stesse. Stanti i criteri di cui all'art. 1 c. 1 della vigente tariffa penale, e avendo il difensore partecipato a 126 udienze non come mero spettatore, la richiesta si pone nei massimi tariffari senza applicazione

del moltiplicatore di cui all'art. 1 c. 2 della detta tariffa.

Eppure nella motivazione della sentenza non c'era traccia di alcuna motivazione circa il calcolo e la quantificazione delle spese avendo equiparato indebitamente il regolamento delle spese di lite ex art. 541 cpp con gli onorari e le spese del gratuito patrocinio.

- Chiedevano quindi di ricalcolare gli onorari nella misura di euro 149.834, 48 oltre IVA e CPA o in diversa misura non inferiore a euro 53.800 per il primo gradom condannando gli imputati a tale pagamento e il Ministero della Giustizia in solido. Nonché i Ministeri dell'Interno e della Difesa e chiedevano di disporre la distrazione di dette somme, a favore del difensore, dichiaratosi antistatario oltre alla vittoria di onorari e alle spese del presente grado del giudizio.

La PARTE CIVILE DUBREUIL Pierre Romaric Jonathan ha impugnato la sentenza quanto agli imputati DORIA (capi 12 e 13) CIMINO (CAPI 14 e 15) PELLICCIA (capi 16 e 17), BRAINI (capo 30) e BARUCCO (capo 32) eccependo che: gli elementi probatori raccolti provavano la responsabilità degli imputati, che nella qualità di ufficiali di PG avevano il dovere di impedire la commissione dei reati; che era provata la presenza degli imputati sul luogo dei fatti mentre le loro giustificazioni, di aver stazionato all'esterno della struttura e presso lo spaccio erano prive di ragioni, vista la durata del loro turno di servizio e non accoglibile la tesi di non aver percepito altro se non un gruppo indistinto di persone vocianti senza capire se e chi fosse stato soggetto a insulti e angherie e comunque la formula assolutoria sarebbe dovuta essere quanto meno quella del "perché il fatto non costituisce reato" onde consentire alla parte civile di esercitare il suo diritto al risarcimento del danno.

le Parti Civili GIOVANNETTI Ivan Michele, BARTESAGHI Gallo Sara, BARTESAGHI Enrica, BLAIR Jonathan Norman, BUCHANAN Samuel, DOHERTY Nicola Anne, GALLO Roberto, GANDINI Etorina, MC QUILLAN Daniel, MOTH Richard Robert, MENEGON Elisabetta, SPINGI Massimiliano, DORING Matthias impugnavano la sentenza relativa agli imputati CIMINO e PELLICCIA richiamando argomentazione analoghe a quelle di KUTSCHKAU, SAMPERIZ e VON UNGER e ne chiedevano la condanna al risarcimento dei danni in solido con il responsabile civile anche se era pacifico che i reati fossero stati commessi nell'ambito delle loro funzioni istituzionali e quindi ex art. 28 Cost doveva essere pronunciata la condanna in solido dei detti ministeri al risarcimento dei danni e alle spese, atteso che la PC aveva regolarmente provveduto in udienza preliminare a citare il responsabile civile, e cioè il Ministero della Giustizia. Chiedevano che le spese di P.C. venissero liquidate come da nota spese, stante la complessità e la mole dell'impegno professionale impiegato nel processo

Le PARTI CIVILI BONNECASE Vincent e LEBOUFFANT Gwendal hanno impugnato la sentenza che assolveva DORIA Oronzo dai reati di cui ai capi 12 e 13, CIMINO Ernesto dai reati di cui ai capi 14 e 15, e PELLICCIA Bruno dai reati di cui ai capi 16 e 17, assumendo che gli elementi probatori raccolti provavano la responsabilità degli imputati, che nella qualità di ufficiali

di PG avevano il dovere di impedire la commissione dei reati; era provata la presenza degli imputati sul luogo dei fatti mentre le loro giustificazioni, di aver stazionato all'esterno della struttura e presso lo spaccio erano prive di ragioni, vista la durata del loro turno di servizio e non accoglibile la tesi di non aver percepito altro se non un gruppo indistinto di persone vocanti senza capire se e chi fosse stato soggetto a insulti e angherie e comunque la formula assolutoria sarebbe dovuta essere quanto meno quella del "perché il fatto non costituisce reato" onde consentire alla parte civile di esercitare il suo diritto al risarcimento del danno.

Chiedevano che le spese di P.C. venissero liquidate come da nota spese, stante la complessità e la mole dell'impegno professionale impiegato nel processo

All'esito della discussione la Corte osserva che, quanto alla qualifica giuridica di appartenenza e al potere gerarchico esercitabile, possono richiamarsi integralmente le argomentazioni già svolte per l'imputato DORIA Oronzo:

Cioè che non sono condivisibili le argomentazioni di sentenza circa l'assenza di superiorità gerarchica e funzionale, poiché per gli Ufficiali del DCAC, a cui apparteneva l'imputato DORIA, l'art. 25 c. 6 della L. 395/90 prevedeva per tali ufficiali "funzioni e obblighi dei funzionari direttivi o dei dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria" che potevano essere preposti alla direzione dei servizi tecnico-logistici del servizio di traduzione dei detenuti ed internati", mentre l'art. 7, comma 2 del DPR 82/1999, Regolamento del Servizio C. P.P. affermava: "Il personale del Corpo di polizia penitenziaria che presta servizio presso gli uffici centrali e periferici (del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria di cui al comma 1) è tenuto inoltre ai doveri di subordinazione nei confronti del personale di qualifica superiore a quella rivestita dal personale stesso, verso il quale si determini un rapporto di dipendenza in ragione della funzione esercitata" e al comma 3: " La disposizione di cui al comma 2 si applica anche nei confronti del personale di altre amministrazioni dello Stato, compresi gli appartenenti alle altre Forze di Polizia e alle Forze armate, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria". E le due norme, l'art. 25 c.6 L. 395/90 e l'art. 7 c. 2 DPR 82/99 vanno letti integrandosi a vicenda. Era quindi stato previsto il dovere di subordinazione verso i superiori, (e per converso sussisteva il dovere potere di esercitare la sorveglianza e la disciplina sui subordinati) così come precisato nel parere del Consiglio di Stato del 22.11.94 recepito nella circolare del Ministero di GG del 19.7.95 che prevedeva proprio la subordinazione del personale verso tale personale militare ex art. 25 citato, e regolata dall'art. 9 L. 395/90 . In tale atto si affermava cioè "la compatibilità tra lo stato militare e le nuove funzioni che possono essere civili (così come nell'art. 25 succitato) funzioni (nelle quali), quando esercitate iure, non può non essere compreso anche il dovere di subordinazione dei collaboratori, dovere peraltro regolato da norme puntuali nella stessa legge n. 395/1990 che all'art. 9 comma 1 (-gli appartenenti al corpo di polizia penitenziaria hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti... (lett. F) del Direttore dell'Istituto-funzione che è assegnabile anche agli Ufficiali del ruolo a esaurimento.. e (lett. G) dei Superiori Gerarchici"

Né è condivisibile l'assunto di sentenza secondo la quale gli ordini di servizio n.

2/G8/01 e 6/G8/01 affidavano a Cimino e Pelliccia l'incarico di *“coordinatori responsabili delle traduzioni”* con il compito di *“dirigere le relative operazioni”*, senza alcuna responsabilità circa la custodia dei detenuti dal momento in cui questi immatricolati e già sottoposti a visita medica, erano pronti per la traduzione in altre carceri, poiché tali ufficiali avevano esclusivamente compiti di natura logistica, con esclusione di interventi sull'aspetto operativo e sulle modalità esecutive dell'attività di traduzione.

Infatti, come correttamente aveva evidenziato il PM, l'ordine di servizio 2/G8/01 sopra citato prevedeva che questi ufficiali, non solo provvedessero a pianificare le traduzioni, ma anche *“impartissero le necessarie disposizioni per il corretto svolgimento del servizio”*. Tale servizio, dunque, così come stabilito dal piano d'intervento generale del Magistrato Coordinatore del 9.7.2001, comportava che ciascun arrestato, dopo la sua immatricolazione e la visita, venisse affidato immediatamente al S.C.T., talché, dovendo gli arrestati essere ricollocati nelle celle in attesa di completare il numero utile per ciascun veicolo, venivano ipso facto affidati proprio ai due imputati. E che ciò accadesse ve n'è prova nella nota di consegna con orario e firma, a cui non seguiva necessariamente la traduzione immediata. D'altronde, all'udienza del 26.2.07 il dr SABELLA riferì che non era stato possibile, dopo l'immatricolazione e la visita portare gli arrestati sul veicolo in attesa che venisse completato con un numero sufficiente di arrestati (p.33), perché *“mi fu segnalato: - Dottore non li possiamo tenere nel pullmann..perché muoiono di caldo, ci son cento gradi-”* e così, dopo l'immatricolazione e la visita, pur dovendo venir *“pigliati in carico dal Servizio Centrale Traduzioni (e quindi non era più un problema di questo fittizio reparto carcerario)”* (p. 40, 41), avendo il comandante GUIGLIOTTA pochissimo personale sufficiente per la sorveglianza delle celle, il personale di cui dispose fu proprio quello comandato da CIMINO e PELLICCIA (P.34)..*“fermo restando che il personale faceva parte delle traduzioni, poteva essere distolto senza bisogno di fare ordini scritti”* (Gen. RICCI ud. 9.1.07 p.69) e infatti all'udienza del 9.1.07 il Gen RICCI riferì che *“il personale del SCT fu impiegato per la custodia”* (p.18).

Ne consegue, allora, essendo stata provata altresì la presenza continua dei due imputati all'interno della struttura, così come specificatamente narrato dai 17 testimoni escussi (SPILA, RICCI, COLETTA, GRUOSSO, ZITO, MARINI, GRECO, VACCA, PAPA, PASCALI, OLLA, POGGI, MORASCHI, SOTGIU, SANNA, MASSA, TOSONI) e dagli stessi imputati PINTUS, GUIGLIOTTA, DORIA TOLOMEO, FORANSIESE, CERASUIOLO, TOCCAFONDI) e lo stesso PELLICCIA, lo ammise, come detto in appello del PM e alla luce dei turni di servizio, così come evidenziati dal doc. 4.7 richiamato dalle PP.CC. sub II) di cui sopra.

E, in punto di fatto, la Corte ritiene altresì provato quanto affermato dal PM in atto di appello e cioè che *“stazionando in matricola era impossibile non vedere la costante dei detenuti durante tutto il tempo in questione, così come riferito da DORIA, PERUGINI, FORNASIERE, GUGLIOTTA e i testi SABELLA, BADOLATI, TROISI, DEL GIACCO, PINZONE, TRUPPO, GIANNINI, REALE, PRATISSOLI, ANDREINI e BLANCO.*

Sussiste quindi la responsabilità dei due imputati, sia per quanto attiene ai reati

contestati rispettivamente per CIMINO al capo 14) di rubrica e per PELLICCIA al capo 16), perché così come emerge ampiamente dalla analitica ricostruzione degli eventi, gli imputati, pur avendone contezza, commisero i reati contestati ex art. 40 cp rispettivamente al capo 15) e al capo 17) per le ragioni esposte (quanto alla funzione di garanzia) in parte generale.

I reati sono estinti per intervenuta prescrizione maturata il 23 gennaio 2009.

La responsabilità civile permane, e si richiamano sul punto le argomentazioni già svolte in parte generale e ne consegue la condanna degli imputati in solido col Responsabile civile al risarcimento dei danni materiali e morali in favore delle parti civili costituite in primo grado e di quelle appellanti (da liquidarsi con separato giudizio, con diritto a una provvisoria provvisoriamente esecutiva nei confronti delle PP.CC. appellanti doherty Nicole, BLAIR Johnathan Norma, BUCHANAN Samiuel, BARTESAGHI GALLO Sara, MOTH Richard di euro 5.000, così come richiesta, e DELFINO Gian Luca. DORING Matthias, BENINO Andrea, GHIVIZZANI Federico, GIOVANNETTI Ivan Michele, MERLINO Sara MENEGON Elisabetta, SPINGI Massimiliano e MANGANARO Andrea di euro 10.000 ciascuno, ritenuta equa e rispondente al danno subito, ampiamente dimostrato, al tempo trascorso senza risarcimento, e alle necessità conseguenti al tempo decorrendo per la pronuncia del giudice civile.

Quanto a MASSAGLI Nicola, per i gravi danni riportati, sia sul piano fisico, sia su quello morale, la Corte ritiene debba essere godere di una provvisoria di euro 30 mila, così come richiesta.

Infine deve esaminarsi il fatto che la difesa di GIOVANNETTI e di BARTESAGHI GALLO ha richiamato la propria memoria depositata in primo grado all'udienza del 18 marzo 2008 con la quale ha argomentato circa la risarcibilità del danno esistenziale dei genitori delle dette parti lese.

È stata richiamata la recente sentenza delle SS.UU. della Cassazione (n. 26973 dell'11.11.08) con la quale sono state affrontate le questioni della risarcibilità del danno non patrimoniale, e la difesa delle delle PP.CC. ha sostenuto tale risarcibilità in conseguenza della violazione del bene tutelato dall'art. 29 della Costituzione che individua la famiglia come centro nevralgico della società.

Nella memoria dell'avv.to Pagani depositata in favore delle PP.OO. BARTESAGHI Enrica, GALLO Roberto, madre e padre di Bartesaghi Gallo, e GANDINI ETTORINA, madre di GIOVANNETTI, veniva citata la sentenza delle SS.UU. civili n. 9556 del 1.7.2002 che aveva affermato come “ ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione a una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire iure proprio contro il responsabile”.

Questa Corte ritiene che correttamente le dette PP.CC. abbiano richiamato il riconoscimento dei diritti della famiglia, previsto dall'art. 29 I comma Cost. inteso non già come tutela delle estrinsecazioni della persona nell'ambito esclusivo di quel nucleo, con una proiezione di carattere meramente interno, ma nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto personale ispira, generando così, non solo doveri reciproci, ma dando luogo anche a gratificazioni e reciproci diritti. E da tale

rapporto interpersonale discende che il fatto lesivo commesso in danno di un soggetto esplica i propri effetti anche nell'ambito del rapporto interpersonale. (così Sez. III pen. n. 38952/2007).

Ora, che questi effetti si siano verificati all'interno della famiglia delle attuali parti civili, è fatto che discende dalla natura degli eventi, così come ricostruiti nell'istruttoria dibattimentale, e dalla deposizione di Roberto GALLO, che ha ricordato, deponendo come teste, che dal luglio 2001, e ormai da sei anni, la memoria dolorosa dei fatti di Bolzaneto, non solo non è mai scomparsa, ma riappare in termini di paura o disagio in ogni occasione di contatto con le forze dell'ordine. La deposizione del teste ha descritto gli effetti dell'infrazione del patto di fiducia implicito, esistente tra i cittadini di un Paese democratico e le sue istituzioni, massimamente rappresentate da chi è delegato a difenderle. La deposizione del teste non ha descritto l'esistenza di un danno biologico, e quindi di un danno patrimoniale, ma ha evocato la natura della sofferenza vissuta dal nucleo familiare in conseguenza della lesione dei diritti alla dignità e all'integrità della persona subita dalla figlia Bartesaghi Enrica durante la sua detenzione nel sito di Bolzaneto.

Deve cioè evidenziarsi che gli eventi criminosi dei quali Bartesaghi Enrica è stata oggetto si sono riflessi anche all'interno del suo nucleo familiare, nel senso che la Costituzione, riconoscendo e garantendo i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, appresta la sua tutela all'individuo sia all'interno della collettività, cioè nelle formazioni che la compongono non in termini statici, ma in quanto luoghi deputati all'esercizio della cittadinanza, dei quali fa parte anche il gruppo di persone accinto alla manifestazione pacifica delle sue idee politiche, sia all'interno del nucleo familiare, luogo di affetti e di elaborazione e di scambio di idee, parte necessaria della crescita culturale e sociale dell'individuo. Ne consegue che la rottura traumatica del citato patto di fiducia tra l'individuo e le istituzioni deputate al rispetto della norma programmatica di cui all'art. 2 della Costituzione, (*art. 2 Cost: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale*) integra la sussistenza di un danno non patrimoniale risarcibile, sul piano della sua ingiustizia, attraverso la selezione degli interessi dalla cui lesione consegue il danno. E infatti la recente sentenza delle SS.UU. n. 26973/08 ha affermato che tale "*selezione avviene a livello normativo, negli specifici casi determinati dalla legge, o in via di interpretazione da parte del giudice, chiamato a individuarne la sussistenza, alla stregua della Costituzione, di uno specifico diritto inviolabile della persona necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria*"

E dunque questa Corte ritiene che "*nell'ipotesi in cui il fatto illecito (anche solo astrattamente S.U. n. 6651/1982) si configuri come reato, è risarcibile il danno non patrimoniale sofferto dalla persona offesa e dagli ulteriori eventuali danneggiati (nel caso di illecito plurioffensivo: sent. 4186/1998; S.u. n. 9556/2002) nella sua più ampia accezione di danno determinato dalle lesioni di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica*" (S.U. 26973/08 cit.) .

Più esattamente deve evidenziarsi che la recente sentenza delle SS.UU. abbandonando le sottocategorie del danno esistenziale e del danno morale, perché *bisogna solo verificare la lesione dei diritti inviolabili della persona*, ha sancito che *l'interprete deve seguire la lettura dell'art. 2059 c.c. con riferimento ai diritti costituzionali inviolabili, non intesi come numerus clausus. Cioè non restringendo la tutela ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma, in virtù dell'apertura dell'art. 2 della Costituzione a un processo evolutivo, deve consentirsi all'interprete rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano non genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana.*

Pertanto, essendo risarcibile il c.d. pregiudizio esistenziale solo entro il limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno, il diritto deve essere inciso oltre una

certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio.

Tale pregiudizio, nel caso di Bartesaghi è tanto serio quanto concreto, perché attiene direttamente alla lesione del diritto riconosciuto e garantito dall'art. 2 della Costituzione, come sopra descritto, perché anche la famiglia di Bartesaghi Enrica, non essendo solo una formazione sociale nella quale l'individuo soddisfa esigenze biologiche o gastronomiche (non è questo il senso che le attribuisce l'art. 2 della Cost.), bensì la formazione primaria nella quale si sviluppa il senso dei rapporti di cittadinanza, strettamente connesso con il patto di fiducia con le istituzioni che la devono garantire, ha subito il danno di tale rottura. E questo danno dev'essere risarcito.

In definitiva, se la famiglia, ex art. 2 cost. è il luogo, in nuce, dove nasce e si sviluppano il concetto e la natura del rapporto di cittadinanza, che vive di quel patto di fiducia con le istituzioni che lo devono garantire, la distruzione di quel patto di fiducia operato attraverso l'arresto, la detenzione e la tortura di una giovane cittadina che esercita il suo diritto costituzionalmente garantito, lede profondamente il diritto di cui all'art. 2 della Costituzione, del quale la famiglia è destinataria.

Pertanto le PP.CC BARTESAGHI Enrica e GANDINI Etorina, sono riconosciute da questa Corte quali aventi diritto al risarcimento dei danni morali, a cui vengono condannati gli imputati, e a una provvisoria di euro 5000 provvisoriamente esecutiva ciascuna.

Viceversa le domande delle PP.CC. BONNECASE, DUBREIL, LEBOUFFANT e VIE, stanti le loro richieste di sentenza assolutoria, devono venir respinte perché inammissibili, sussistendo tuttavia motivi per la compensazione delle spese.

Gugliotta Antonio Biagio capi 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

La sentenza impugnata ha affermato che l'imputato Gugliotta Antonio Biagio isp.re di P.P. presso il sito di Bolzaneto, era stato nominato dal dr Sabella "responsabile della sicurezza" e quindi incaricato di assicurare l'ordine e garantire il rispetto dell'incolumità fisica e della dignità dei detenuti, e a lui referente, assumendo veste di garanzia nei confronti delle dette persone.

Sulla scorta della documentazione esaminata e delle testimonianze la sentenza ha detto che Gugliotta fu continuativamente presente nel sito di Bolzaneto dalla ore 08.00 del 20 luglio alle ore 08.00 del sabato 21 e dalla ore 12.00 al h. 21.00 del 21 luglio e nella notte tra i 21 e il 22, verso le ore 02.00 e dalle ore 23, 23.30 del 22 luglio alle ore 14.00 del 23 luglio. Egli infatti stava in matricola, in infermeria e nel corridoio, seduto a un tavolino davanti alla matricola e come ha detto il dr Sabella (ud. 26.2.07) il Gugliotta gestiva il flusso interno degli immatricolati consegnati alla PP e destinati alla traduzione in altri istituti.

E' emerso inoltre che la dimensione dei veicoli a ciò destinati comportava l'allungamento dei tempi di permanenza degli arrestati in Bolzaneto, ed è risultato dalle dichiarazioni dei testi che gli arrestati mantennero la posizione vessatoria, nonostante gli ordini contrari del dr Sabella, per la forte determinazione del Gugliotta in tal senso e per non aver impedito la commissione di reati contro di essi.

Circa il capo 18 (art. 323 cp) di rubrica, la sentenza ha affermato che risultano violate le seguenti norme di legge e di regolamento:

- 1) Art. 1 c. 1,2,5 L. 26.7.75 n. 354;
- 2) Art. 8 c. 1 e art. 9 c. 1 L. 354/75;
- 3) Art. 1 c. 3 e art. 11 DPR 230/00;
- 4) Artt. 3 e 5 par. 2 Convenzione di Roma 4.11.50, ratif. L. 848/55 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
- 5) Art. 27 c. 3 Cost.

I fatti sono quelli indicati nella parte generale sub 4) lett. g) e ss. (v. pp. 4,5 e 6 della Parte I della presente sentenza).

Più esattamente, ha detto la sentenza, il reato contestato ex art. 323 cp ha carattere sussidiario rispetto a quello di cui all'ar. 608 cp, ed esplica i suoi effetti, circa la tutela dei profili morali della personalità, a fronte della tutela della materialità della condizione fisica di libertà tutelata dall'art. 608 cp, per il quale è contestato il reato sub 19 di rubrica.

Le giustificazioni dell'imputato, richiamate in parte generale sub 4) lett.ra 1) (La Corte ha inoltre ritenuto infondate le motivazioni addotte dall'Isp.re Gugliotta relative alla necessità di distinguere i perquisiti da quelle da perquisire, escludere contatti tra diversi arrestati, separare gli uomini dalle donne, perché era sufficiente distribuire le persone ai due lati delle celle disponendo la sorveglianza, e infondate le motivazioni dell'Isp.re Gugliotta circa la necessità della posizione vessatoria in cella per impedire che i reclusi svelassero le grate dei finestrini delle celle era risibile, stante la natura degli infissi del tutto solidi e ancorati alla muratura esterna con staffe metalliche) sono state quindi ritenute inaccoglibili.

Circa il capo 20 di rubrica, in ordine ai fatti di cui al venerdì 20 luglio 2001, le seguenti PP.OO. erano state costrette a inneggiare al fascismo gridando, pena

d'essere percosse, "Viva il duce!" e/ o fare il saluto romano:

e cioè ARCULEIO Carlo, ud. 30.1.06; AVENI Simone, ud. 20.3.06; BENINO Andrea, ud. 31.1.06; BORGO Matteo, ud. 31.1.06; CARIROLI Alessandro ud. 31.1.06; ENDER Taline ud. 9.6.06; LARROQUELLE David Thomas Arnaud ud. 12.6.06; NENCIOLI Nicola ud. 27.2.06; PERCIVATI Ester, ud. 12.6.06; SUBRI Arianna ud. 7.3.06; VALGUARNERA Antonino, che venne anche ustionato alle mani con un accendino ud. 10.3.06;

Mentre le seguenti pp.oo. sono state percosse nel corridoio o in cella:

ARCULEIO, ud. 30.1.06; CHICARRO Sanchez Pedro, ud. 9.6.06; DELFINO Gianluca, che ha subito anche ingiurie a sfondo ideologico: ud. 7.2.06; LARROQUELLE ud. 12.6.06; LAVAL Alban Sebastian, ud. 5.6.06; LORENTE Garcia Luis Alberto, ud. 16.10.06; LUPI Bruno ud. 14.2.06; MANGANELLI Danilo, ud. 28.2.06; NEBOT Cesar ud. 12.6.06; OTERO BALADO Carlos Manuel ud. 9.6.06; ROSSOMANDO Angelo, che subì anche lo spruzzo di gas urticante in faccia ud. 13.3.06; SASSI Daniele ud. 28.2.06; SESMA Gonzales Adolfo u\ d. 13.6.06; ULZEGA Pietro ud. 10.3.06.

Il giorno sabato 21 luglio sono state percosse e/o ingiuriate e/o minacciate nel corridoio o in cella le seguenti pp.oo:

ANERDI Francisco Alberto, Ud. 14.3.06; ARRIGONI Luca ud. 14.3.06; BATTISTA Alessandra, ud. 31.3.06; BENETTI Claudio ud. 21.3.06; BERSANO Davide ud. 20.3.06; BERTI Alessandro ud. 19.5.06; BISTACCHIA Marco ud. 10.4.06; BUSSETTI Brando ud. 17.10.06 CAMADONA Sergio ud. 9.5.06; CUCCOMARINO Carlo che ha subito anche l'esalazione di gas urticante in cella ud. 24.3.06; DE FLORIO Anna ud. 31.3.06; DE MUNNO Alfonso ud. 3.4.06; DELLA CORTE Raffaele ud. 4.4.06; DEVOTO Stefano ud. 4.4.06; FAVERIO Christian ud. 3.4.06; GAGLIASTRO Maurizio ud. 10.4.06; GUIDI Francesco ud. 21.4.06; IGHINA Cristiano ud. 21.4.06; ISERANI Massimo id. 21.4.06; LUGARINI Fabrizio ud. 19.5.06; MAFFEI Marcello ud. 11.4.06; MANGARANO Andrea ud. 10.4.06; MARCHIO' Milos ud. 11.4.06; MASSAGLI Nicola ud. 21.4.06; MENEGON Elisabetta ud. 28.4.06; MOROZZI David ud. 24.3.906; MORRONEN Maria Addolorata ud. 2.5.06; NADALINI Roberto ud. 11.4.06; PASSIATORE Angelo ud. 5.5.06; PFISTER Stephan ud. 29.5.06; PIGNATALE Sergio ud. 5.5.06; REPETTO Davide ud. 29.9.06; RUBER Stefan Andreas ud. 29.9.06; SANTORO Marco ud. 20.3.06; SCHATTI Andrea Pablo ud. 30.5.06; SERGI Costantino ud. 16.5.06; SPINGI Massimiliano UD. 28.4.06; SUSARA Sergio ud. 5.12.06; TABBACH Mohamed ud. 16.5.06; ZINCANI Sabatino ud. 23.5.06;

Circa la P.O. PIGNATALE, che aveva detto all'udienza del 5.5.06 di essere stato costretto a denudarsi e a stare in posizione fetale percosso nella cella vigilata, tali vessazione non hanno trovato riscontro estrinseco nelle dichiarazioni delle altre parti lese.

Le seguenti pp.oo. costrette a inneggiare al fascismo :

ALFARANO Mauro ud. 14.3.06; DEVTO Stefano ud. 4.4.06;

JUNEMAN Sebastian venne costretto a gridare “Che Guevara bastardo” ud. 24.7.07;

Tuttavia, per quanto attiene a JUNEMAN la sentenza ha affermato che le sue dichiarazioni rese al GIP il 24.7.01 erano state troppo generiche e inidonee a chiarire sufficientemente l’episodio, talchè l’imputato era stato assolto sul punto;

Domenica 22.7.01 furono percosse e/o ingiuriate le seguenti pp.oo. :

BALABS Ruiz Aitor ud. 16.10.06; BARRIGHAUS Gerog ud. 26.9.06; BARTESAGHI Gallo Sara ud. 24.10.06; BLAIR Jonathan Norma ud. 7.11.06; BODMER Fabienne Nadia ud. 7.7.06; BRAUER Stefan ud. 29.9.06; GATERMAN Christian ud. 3.10.06; HALDIMANN Fabian ud. 7.7.06; HERMANN Jens ud. 3.10.06; HUBNER Tobias ud. 2.10.06; SAMPERIZ Francisco Javier ud. 25.9.06; *SCHETLING* Mirco ud. 25.7.01 ; TREIBE Teresa ud. 21.11.06; VON UNGER Moritz ud. 17.10.06; WAGENSHEIN Khirsten ud. 27.10.06.

Circa la P.O. ZEHATSCHEK Sebastian, l’imputato doveva venir assolto perché mancava il racconto della P.O. sul fatto nelle dichiarazioni rese al GIP il 25.7.01

I capi sub 21) 22) e 23) attengono alla p.o. PERSICO Marco

Persico , all’udienza del 6.3.06 ha detto che al suo arrivo verso le 17- 17,30 venne colpito alle reni con un manganello da persona che sembrava il capo e aveva i baffi, perché egli l’aveva guardato in faccia

Tale persona gli aveva scostato con violenza un braccio dolorante e gli aveva detto “siete senza dignità”.

Non ricordava chi gli avesse sputato in faccia, e questo particolare denotava la genuinità della deposizione

Aveva invece riconosciuto nella foto 37 dell’album della PP il Gugliotta

L’imputato veniva dichiarato responsabile di tali reati, esclusa l’aggravante dei futili motivi.

Il capo sub 24) attiene alla p.o. LUPI Bruno che all’udienza del 14.2.06 ha ricordato come la persona sui quarant’anni, capelli ricci pizzetto e fazzoletto al collo, che pareva il superiore di altri agenti, gli avesse ordinato, dopo un lungo tempo in cella in posizione vessatoria, di marciare per un tratto di corridoio con il braccio alzato nel saluto fascista e poi di percorrerlo in posizione vessatoria.

Nella foto 37 dell’album della PP LUPI aveva riconosciuto il Gugliotta e le caratteristiche fisionomiche del Gugliotta all’epoca dei fatti erano state confermate dall’infermiere PRATISSOLI Ivano (ud. 6.2.07).

Il capo 25) di rubrica attiene alla P.O. SASSI Daniele che all’udienza del 28.2.06 ha riconosciuto nell’album fotografico (foto 37 della PP) il Gugliotta come la persona che gli aveva fatto sbattere la testa contro il muro, ma poiché il Sassi aveva detto che l’accento del suo aggressore era laziale mentre il Gugliotta è pugliese, il riconoscimento non è stato certo e da questa imputazione l’imputato dev’essere mandato assolto..

Circa la pena inflitta, la sentenza ha stabilito quale reato più grave quello ex art. 323 cp, in anni 2 e m. 4 di reclusione, aumentata di mesi 1 per l'aggravante ex art. 61 n. 5 cp, + m. 3 per continuazione interna + m. 8 ex art. 608 cp + anni 1 m. 3 per reato ex capo 20 + m. 1 per capo 21 + m. 1 per capo 22 + gg. 15 per capo 23 + m. 1 per capo 22 + m. 2 gg. 15 per capo 24 = anni 5 di reclusione oltre alla pena accessoria

Il Procuratore della Repubblica ha impugnato la sentenza quanto all'imputato GUGLIOTTA Antonio Biagio, per quanto attiene a capi 18, 22, 23 e 24 di rubrica, quanto all'esclusione dei motivi abietti e futili, "non essendo identificato con certezza il movente del reato", e ha assunto che:

- a) tali reati sono gravi, e assolutamente ingiustificati e non necessitati dai comportamenti dei fermati e furono determinati da una volontà di vessazione originata dalle condizioni e dalle caratteristiche delle persone arrestate, tute dell'area no global;
- b) secondo la Cassazione (Sez. 1 n. 4453 del 12.4.2000 e n. 4819 del 16.4.99) il motivo è futile quando manca il minimo di consistenza che la coscienza collettiva esige per operare un collegamento accettabile suo piano logico con l'azione commessa.

Il movente è quindi assolutamente sproporzionato rispetto all'entità del fatto e rappresenta per l'agente un'occasione per dare sfogo all'impulso criminale e il motivo è abietto quando suscita nei consociati senso di ripugnanza e disprezzo, come da Cass. Sez. i n. 10414 del 12.3.2002.

Sussiste quindi l'aggravante ex art. 61 n. 1 cp

Quanto al capo 20 di rubrica, l'affermazione di sentenza circa la mancanza di prova è smentita dalla dichiarazione della p.o. JUNEMAN che riferì di aver subito lo spruzzo di gas urticante e per il fatto che è provato che ciò sia accaduto.

Circa il capo 20 di rubrica, quanto alla P.O. ZEHARSCHEK Sebastian, non essendovi stata contestazione sul punto, la sentenza assolutoria è nulla per difetto di contestazione;

Circa il capo 20 e la P.O. PIGNATALE, di sopra al punto 22, questi aveva detto anche di essere stato costretto a saltare come una palla mentre veniva picchiato, ma non è condividibile l'assunto di sentenza per cui, essendo tale P.O. stata sentita ex art. 197 bis cpp, la sua deposizione non sarebbe sufficiente, perché la condizione di P.O. ha maggiore pregnanza rispetto alle altre condizioni soggettive, come da giurisprudenza della Cass. N. 8131/2000; 15107/2003; 24102/2004; 33312/2004; 357/2007). D'altronde i fatti sono stati provati come detto in parte generale al punto 4 da lett g alla lett.w surrichiamato.

Ne consegue che i riscontri incrociati attengono a tali fatti, ma non sono necessari per i singoli episodi, alla luce degli stessi criteri di giudizio di cui alla parte generale, punto 3 ivi surrichiamato;

Circa il capo 25 di rubrica, P.O. SASSI, l'appellante ha detto che l'argomentazione di sentenza non è condivisibile perché all'udienza del 28.2.06 la P.O. ha descritto analiticamente il fatto e descritto con precisione la persona autrice del reato, effettuando il riconoscimento nella foto 37 dell'album della PP, come la persona che gli aveva fatto sbattere la testa e ricordando che tale persona gli aveva chiesto i documenti e aveva cominciato a scrivere qualcosa (pag. 46 reg. ud. 28.2.06). Ne consegue che, stante l'ammissione dell'imputato di essere stato presente in orario compatibile, il Gugliotta è provato che fu nel sito anche alla luce di quanto testè affermato: continuativamente dalla ore 08.00 del 20 luglio alle ore 08.00 del sabato 21 e dalla ore 12.00 al h. 21.00 del 21 luglio e nella notte tra i 21 e il 22, verso le ore 02.00 e dalle ore 23, 23.30 del 22 luglio alle ore 14.00 del 23 luglio. Egli infatti stava in matricola, in infermeria e nel corridoio, seduto a un tavolino davanti alla matricola e come ha detto il dr Sabella (ud. 26.2.07) il Gugliotta gestiva il flusso interno degli immatricolati consegnati alla PP e destinati alla traduzione in altri istituti. Pertanto avendo egli svolto proprio l'attività descritta dalla P.O., essendo egli stato riconosciuto come autore di condotte analoghe dalla PP.OO. PERSICO e LUPI del tutto irrilevante è la confusione della P.O. su un accento pugliese preso per un accento laziale.

Veniva chiesta la condanna.

L'IMPUTATO impugnava la sentenza di condanna e

- a) Preliminarmente assumeva che l'art. 608 cp come norma speciale rispetto a quella generale ex art. 323 cp, prevaleva e non concorreva con quella
- b) Quanto al reato di cui al capo 18 e 19 di rubrica, assumeva che non era vera l'affermazione di sentenza secondo la quale egli era stato nominato dal dr Sabella "responsabile della sicurezza" e quindi incaricato di assicurare l'ordine e garantire il rispetto dell'incolumità fisica e della dignità dei detenuti, e a lui referente, assumendo veste di garanzia nei confronti delle dette persone.

Ciò perché lo stesso dr Sabella aveva ammesso che il Gugliotta era senza uomini, senza disposizioni, senza un regolamento, senza potere di intervento sia verso le altre FF.O, sia verso i colleghi del NCT o del GOM.

Perché non era vero quanto detto dal cap. PELLICCIA, secondo il quale in caso di ritardo nelle traduzioni, la responsabilità era del Gugliotta e non del NCT

Perché 3 note del Ministero della Giustizia, l'all 3 del 20.6.01; allt. 4 del 10.7.01 e all. 5 del 16.7.01 precisavano che il Gugliotta rispondeva temporalmente del detenuto dal momento della consegna da parte della Polizia e manteneva la responsabilità durante l'immatricolazione.

Ma l'Ufficio immatricolazione era fuori dalla competenza e dal controllo del Gugliotta che la riprendeva la manteneva durante la visita medica.

Dopo di che egli consegnava le persone al Servizio Traduzioni venendo a cessare la sua responsabilità

- c) La prova di quanto asserito sub b) del suo appello discendeva dal fatto che era così provato quanto detto dal Gugliotta e cioè di essere egli responsabile solo dell'area tra la matricola e l'infermeria.

Pertanto la cella n. 1, unica rimasta nella disponibilità della Pol. Pen. era sorvegliata dal Servizio Centrale Traduzioni comandati da altri ufficiali. E c'era un muro/barriera con il corridoio che portava alle altre celle sorvegliate dai CC o dalla PS. C'era una gran confusione. A lui erano affidati solo gli arrestati da immatricolarsi e da sottoporsi a visita medica.

Ai suoi ordini aveva solo INCORONATO e MORASCHI E costoro avevano precisato di che cosa si era occupato il Gugliotta e non v'era altra prova dibattimentale. Né egli poteva rispondere di quanto accaduto al di fuori della struttura. Né di quel che accadeva quando i fermati sostavano nelle auto delle FF.OO prima di scendere a Bolzaneto. Né di quel che accadeva nella stanza delle fotosegnalazioni. Né di quel che accadeva nel transito a piedi nel piazzale gremito di FF.OO, o nelle stanze della PS o nelle celle sorvegliate dalla PS o dai CC.

Né poteva imporre alcunché per sveltire le traduzioni, non avendone il potere.

d) Egli inoltre è stato identificato come autore di fatti solo da Due persone su 250 che transitarono per il sito.

La Parte Civile GUIDI Francesco impugnava la sentenza relativa a GUGLIOTTA quanto al reato di cui al capo n. 18 di rubrica, che aveva escluso i motivi abietti e futili di cui all'art. 61 n. 1 cp, assumendo quanto segue.

Il fatto era aggravato dai motivi abietti e futili ex art. 61 n. 1 cp, mentre il Tribunale non ha colto l'esatta ragione di un accanimento così violento e odioso nei confronti dei detenuti, stante la sproporzione tra il motivo della condotta e il reato, atteso che la determinazione delittuosa era stata causata da uno stimolo esterno così lieve e banale e sproporzionato rispetto alla gravità del reato da apparire per la generalità delle persone assolutamente insufficiente a provocare l'azione delittuosa, per cui i motivi erano futili. Altresì v'era stato un grado di perversità talmente turpe e ignobile da destare un profondo senso di ripugnanza in ogni persona di media moralità, nonché un motivo talmente spregevole e vile da provocare repulsione ed essere ingiustificabile per l'abnormità di fronte al sentimento umano (Cass. 5448/2005) e ciò alla luce del comune sentire nell'attuale momento storico che attribuisce sempre maggiore rilevanza alla libertà di autodeterminazione, talché il motivo abietto si rivela nell'espressione di spirito punitivo nei confronti della vittima considerata come propria appartenenza, della quale pertanto non può tollerarsi l'insubordinazione. Così Cassazione 9590/97 in un caso di omicidio compiuto non per ragioni di gelosia.

Chiedeva quindi la condanna al risarcimento del danno in via equitativa in solido con il Ministero della Difesa

Le parti civili MANGANARO Andrea, DI BIASO Francesco, LUPI Bruno BARRINGHAUS Georg e DORING Matthias impugnavano la sentenza assumendo quanto segue.

L'assenza di condanna del Ministero della Giustizia in solido con l'imputato GUGLIOTTA Antonio Biagio e l'assenza di condanna del Ministero della Giustizia in solido con l'imputato erano prive di motivazione.

Viceversa la P.C. Manganaro si era regolarmente costituita con il difensore avv.

Barbara Casadei all'udienza preliminare del 27.1.2005 davanti al GIP che aveva emesso D.C. dei responsabili civili, dichiarando che il decreto si intendeva notificato ad essi, agli imputati e al PM, tutti presenti in udienza. E il DC venne notificato ex art. 83 IV comma cpp. Inoltre, stante la condanna dell'imputato al pagamento delle spese di P.C. per euro 42.300,00, era stata omessa la condanna ex art. 541 cpp dell'imputato e del responsabile civile, e ciò sebbene la sentenza a pag. 438 avesse motivato in tal senso.

Quanto alla condanna al risarcimento e alla provvisionale di euro 10.000,00 la P.C. ha depositato perizia medico legale e il parere di uno psicologo (dr Zerbino), confermata dal dr Moscatello sentito in udienza dibattimentale, che comportano la piena prova sul danno da liquidarsi e ha chiesto, in via preliminare, di eventualmente rinnovare l'istruttoria dibattimentale con la nomina di un perito che quantifichi i danni psico fisici del Manganaro, mentre LUPI e BARRINGHAUS hanno chiesto la condanna al risarcimento provato e a una provvisionale di euro 20.000,00.

Manganaro ha chiesto di riformare comunque la sentenza quantificando l'ammontare del danno in euro 100 mila o diversa maggior o minor somma non inferiore alla provvisionale di euro 10 mila, E altrimenti al pagamento di una provvisionale di euro 30 mila, stante la prova raggiunta.

la Parte Civile BERTACCHINI Valerio, impugnava altresì la sentenza emessa nei confronti di GUGLIOTTA condannato per i reati che vanno dal capo 18 al capo 24 di rubrica chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio oltre a una provvisionale di euro 20 mila o da determinarsi e alla spese e assumendo di essersi costituito davanti al GIP il 27.01.07, alla prima udienza preliminare, anche nei confronti dei responsabili civili citati ed art. 83 e ss cpp. Assumeva di essere stato arrestato il 21 luglio 2001 e di essere stato trattenuto nel sito di Bolzaneto fino al giorno successivo.

Rilevava che GUGLIOTTA era stato condannato in ordine ai reati di cui ai capi 18) e 19) di rubrica, per abuso d'ufficio e abuso di autorità commessi nei confronti degli arrestati, sottoposti a misure di rigore non consentite dalla legge e a trattamenti inumani e degradanti, ma che la sentenza aveva omesso di pronunciarsi quanto al risarcimento dei danni nei suoi confronti del BERTACCHINI. Assumeva che l'affermazione di sentenza circa la provvisionale di euro 10 mila “ in favore di tutte le restanti parti civili” era equivoca e che era necessario recuperare puntualità nella motivazione quanto alla posizione del Bertacchini e la suo diritto risarcitorio anche alla luce di quanto asserito in sentenza a pag. 437 in ordine alla condanna degli imputati “per le condotte loro rispettivamente ascritte e con vincolo di solidarietà al risarcimento dei danni cagionati alle parti offese che si sono costituite nei loro confronti parti civili”.

Quanto alla condanna del Responsabile civile in solido con l'imputato GUGLIOTTA, ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni, per ragioni analoghe a quelle che la sentenza aveva esplicitato in ordine al reato ex art. 608 cp e per ragioni analoghe a quelle specificate in altre posizioni di parti civile quanto ai reati ex art. 323 cp

Le Parti Civili GERMANO' Chiara, CUCCOMARINO Carlo, SCORDO Atonia, BROERMANN GROSSE Miriam, HAGE Morgan Katherine, HEIGL Miriam, WIEGERS Daphne e ZAPATERO GARCIA Guillermina e WAGENSCHNEIDER Khirsten impugnavano la sentenza di assoluzione dell'imputato GUGLIOTTA (capo 19) in relazione alla mancata somministrazione di acqua e cibo. Hanno assunto che il PM aveva sostenuto la sussistenza del reato ex art. 608 cp anche per tale aspetto, perché la tesi sostenuta in sentenza (per cui viceversa la mancata somministrazione del cibo e delle bevande non rientrava nelle fattispecie criminose addebitabili agli imputati, dipendendo ciò da concrete e/o obiettive difficoltà logistiche e organizzative, dimostrate, stante un'erronea previsione di brevi tempi per completare le operazioni di fotosegnalamento e immatricolazione) era inaccoglibile, perché sin dal venerdì i responsabili avevano avuto modo di comprendere appieno l'emergenza che andava delineandosi. Ciononostante nessuno aveva provveduto come invece si era fatto per la mancanza di personale femminile per le perquisizioni e gli addetti alla custodia delle celle. La tesi di sentenza era quindi smentita dal fatto che sarebbe ben stato possibile fornire acqua prelevata dai rubinetti dei bagni o della mensa e cibo dai distributori di cibo, mentre gli agenti operanti non si fecero mai mancare né cibo né acqua, concedendosi vere e proprie tavole conviviali in un noto ristorante dell'entroterra. Inoltre perché nessuno mai cercò di reperire alimenti e acqua all'esterno del sito.

Chiedevano quindi la condanna al risarcimento stante l'intensità del dolo dimostrato.

La parte civile VIE Valerie impugnava la sentenza eccependo che GUGLIOTTA non fosse stato condannato in solido con il Ministero dell'Interno anche se era pacifico che i reati fossero stati commessi nell'ambito delle loro funzioni istituzionali e quindi ex art. 28 Cost doveva essere pronunciata la condanna in solido dei detti ministeri al risarcimento dei danni e alle spese. Ciò perché la PC aveva regolarmente provveduto in udienza preliminare a citare il responsabile civile, e cioè il Ministero degli Interni

le Parti Civili GIOVANNETTI Ivan Michele, BARTESAGHI Gallo Sara, BARTESAGHI Enrica, BLAIR Jonathan Norman, BUCHANAN Samuel, DOHERTY Nicola Anne, GALLO Roberto, GANDINI Ettorina, MC QUILLAN Daniel, MOTH Richard Robert, MENEGON Elisabetta, SPINGI Massimiliano, DORING Matthias impugnavano la sentenza quanto all'imputato GUGLIOTTA ed eccepivano quanto segue.

Che esso non fosse stato condannato in solido con il Ministero di appartenenza, anche se era pacifico che i reati fossero stati commessi nell'ambito delle sue funzioni istituzionali e quindi ex art. 28 Cost doveva essere pronunciata la condanna in solido dei detti ministeri al risarcimento dei danni e alle spese. Ciò perché le PP.CC avevano regolarmente provveduto in udienza preliminare a citare il responsabile civile, e cioè il Ministero della Giustizia. Chiedevano che le spese di P.C. venissero liquidate come da nota spese, stante la complessità e la mole dell'impegno professionale impiegato nel processo

All'esito della discussione la Corte osserva, in primo luogo, che la ricostruzione della sentenza impugnata è accoglibile, e la si richiama come sopra, fatti salvi gli elementi ulteriori di responsabilità, che qui di seguito verranno argomentati.

In secondo luogo osserva che la censura sub a) di appello dell'imputato dev'essere respinta per le argomentazioni evidenziate in parte generale a pagina 3:

Secondo la sentenza appellata non sussiste rapporto di specialità tra i due reati perché la condotta di cui all'art. 608 cp si configura come sottoposizione dell'arrestato o del detenuto a misure di rigore non consentite dalle legge, tali da ledere ulteriormente il diritto al residuale spazio di libertà di tale soggetto, mentre, quando siano stati lesi oltre a quello di cui all'art. 608 cp anche altri diritti, concorreranno con questo le ulteriori ipotesi di reato, tra le quali, attenendo alle figure apicali il dovere di impedire l'offesa di altri beni giuridici, che attengono alla sfera della personalità e dell'incolumità, quella di cui all'art. 323 cp

E

Più esattamente il primo giudice a ritenuto l'idoneità della norma ex art. 323 cp in relazione con l'art. 40 cp a prevedere come reato le condotte degli imputati in posizione apicale dirette a non impedire o a non far cessare le vessazioni fisiche e/o morali esercitate dai sottoposti sulle pp.oo.

Su questo punto la Corte osserva che con sentenza n. 5139 del 5.4.1995 Sez. V, la Cassazione ha affermato che in virtù del principio sancito dall'art. 40 cpv c.p., può essere chiamato a rispondere di omicidio preterintenzionale il funzionario di polizia che sia assente dal luogo ove il fatto si è verificato, violando l'obbligo di impedire che la condotta degli agenti sottoposti trasmodasse in ulteriori e gravi violenze nei confronti dell'indagato.

Nel caso su indicato la S.C. ha detto della necessità di indagare in termini di logica rigorosa gli aspetti sintomatici della partecipazione criminosa, indipendentemente dalla collocazione temporale della loro attività in relazione alla violenza fisica ultima, quanto meno sotto il profilo di adesione (manifestata al pari mediante percosse o lesioni) alla dinamica degli eventi mediante rafforzamento della volontà dei compartecipi a continuare a infliggere sofferenze corporee. E la Corte di Cassazione ha affermato che basta, al fine della configurazione del concorso morale l'incidenza sul determinismo psicologico dell'autore materiale, con il solo limite della mera passiva convivenza, cioè della semplice consapevolezza della commissione del reato senza averlo impedito quando non si abbia l'obbligo giuridico di impedirlo.

Nel caso che ci occupa deve altresì evidenziarsi che la Cassazione ha pure detto che anche per i reati imputati ai sensi dell'art. 40 cpv cp l'elemento psicologico si configura secondo i principi generali, sicché è sufficiente che il "garante" abbia conoscenza dei presupposti fattuali del dovere di attivarsi per impedire l'evento e si astenga, con coscienza e volontà, dall'attivarsi, con ciò volendo o prevedendo l'evento (nei delitti dolosi) o provocandolo per negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme (nei delitti colposi e nelle contravvenzioni in genere). (Cass. Sez. 3 n. 6208 del 9.4.97 – 26.6.97). E infatti la Cassazione aveva ritenuto priva di fondamento giuridico la tesi secondo cui l'imputato doveva essere assolto perché difettava il dolo nei delitti, quando conosceva i suoi doveri giuridici di vigilare sui comportamenti altrui e aveva coscientemente omesso di esercitarli, con ciò accettando il rischio della commissione di reati che egli aveva il dovere di impedire.

Ne consegue l'accoglimento da parte di questa Corte, del principio assunto dal primo giudice, nell'accezione qui sopra precisata.

Quanto al motivo sub b) di appello dell'imputato, è infondato, poiché, sussistendo un rapporto di superiorità gerarchica tra il dr SABELLA e il GUGLIOTTA, l'incarico affidatogli dal dr SABELLA era vincolante. Ne consegue che l'assunto difensivo, per cui "il vero capo di Bolzaneto era SABELLA", come sostenuto in sede di discussione, non può significare quanto asserito dalla difesa del GUGLIOTTA, e cioè che SABELLA fosse "l'unico vero responsabile", anche perché non è vero che il dr SABELLA stette a Bolzaneto tutti i giorni e quasi tutto il giorno, e comunque (ma in questa sede non si discute di eventuali o supposte responsabilità del dr SABELLA estraneo alle imputazioni contestate in sentenza, le cui contestazioni sono state comunque archiviate) i reati contestati a GUGLIOTTA sono specifici e attengono a precise e individuate condotte.

Non solo, per quanto abbia fondamento l'assunto della mancanza di uomini alle dirette dipendenze del GUGLIOTTA, che avrebbe avuto ai suoi ordini solo INCORONATO e MORASCHI, deve precisarsi che questo fu vero solo inizialmente, poiché, come hanno riferito sia il dr SABELLA sia il Gen RICCI, ai suoi ordini venne messo il personale dei GOM e del NCT. Né può accogliersi la tesi difensiva per cui l'Ufficio immatricolazione era fuori dalla competenza e dal controllo del Gugliotta che la riprendeva la manteneva durante la visita medica, poiché, come ha riferito il Gen. RICCI (ud.9.7.07) gli arrestati *"venivano presi in carico con l'immatricolazione.. passando dalla posizione di arrestati a quella di detenuti e l'ì subentra il Comandante di Reparto che è responsabile della sicurezza nell'ambito dell'istituto"* (p.13). Tuttavia deve ricordarsi che il concetto di responsabilità della sicurezza del sito non si esaurisce in una finzione terminologica, per cui sotto gli occhi del Comandante di Reparto, in un luogo ristretto come la Caserma di Bolzaneto, potessero consumarsi crimini come quelli ricostruiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale, considerati invisibili ed estranei da chi vi operava in continuità con una funzione di Comando su uomini di vari corpi, come l'imputato GUGLIOTTA, fino al momento in cui l'arrestato mutava il suo stato in detenuto. E ciò perché la ricostruzione dei fatti ha evidenziato come i crimini commessi dalla Polizia Penitenziaria si fossero sovrapposti e mescolati con quelli commessi dalle altre Polizie, in modo del tutto indistinto rispetto al tempo in cui l'arrestato era ancora arrestato e non ancora detenuto.

Era altresì irrilevante l'assunto difensivo dell'impossibilità per il GUGLIOTTA di sveltire le traduzioni, poiché, a maggior ragione, allorché i detenuti immatricolati e visitati sostavano in attesa della partenza per il carcere di destinazione, essi erano, anche formalmente, sotto la sua responsabilità diretta ex art. 40 cp.

Ne consegue che certamente GUGLIOTTA non era responsabile di quel che accadeva sugli automezzi in arrivo nel sito, ma, come si è ampiamente dimostrato, se il Comandante di Reparto del sito di Bolzaneto non intervenne mai per impedire alcuna forma di vessazione verbale e materiale, allorché si avvide, come dovette necessariamente avvedersi, della commissione dei primi reati contro le persone che arrivavano nel sito, ciò non può ascriversi a cecità o disattenzione. E questo è tanto più vero se giudicato alla luce di quanto GUGLIOTTA commise, così come descritto dalla P.O. PERSICO (ud. 6.3.06 correttamente richiamato in sentenza a p. 355, a cui si rinvia, che, come ricostruito nella parte II della presente sentenza ha riferito sotto l'incalzare delle domande di un personaggio che definisce: *"..diciamo quello che mi è apparso come .. il capo, il superiore, il graduato"* (p. 33) *"con dei capelli riccioli neri, (alto poco meno di) m. 1,86.. abbastanza robusto.. scuro"* (p. 35) che, quand'egli ebbe *"scostato il viso.. la fronte dal muro e.. (sentii gridare che era morto un ragazzo, sentii delle espressioni del tipo – vi ammazzeremo tutti..nel corridoio p. 40)...(mi sono) girato verso la porta.. ho incrociato (lo sguardo con lui che) è entrato e mi ha picchiato..ora non riesco a dire se con un bastone o se con un manganello propriamente detto (e mi ha) forzato a mettermi con la fronte al muro e di nuovo uno mi sputò addosso"* (p. 39). In tale occasione PERSICO ha ricordato che l'agente con i riccioli *"vedendo che trattenevo la mano dolorante vicino al corpo mi prese il braccio e lo spostò dal corpo con veemenza"*.. io mi lamentai per il dolore, lui mi disse: - siete senza dignità-" (p. 45). E PERSICO effettuò il riconoscimento dell'imputato. Ne consegue che i fatti contestati, commessi o direttamente dal GUGLIOTTA, o certamente in sua presenza, come l'episodio dello sputo, sono riferibili comunque

al GUGLIOTTA per la sua posizione di preminenza nel sito e garanzia, così platealmente violata.

E quanto narrato dalla P.O. LUPI è altrettanto provato. (ud. 14.2.06, così come correttamente descritto in sentenza a p. 355, 356 a cui si rinvia e dalla cui deposizione raccolta nella presente sentenza, parte III,) Di quanto detto in parte terza, si richiamano le seguenti parole: Lupi ha ancora ricordato di essere uscito altre due volte dalla cella e “mentre eravamo in fila, un agente, rivolgendosi a una persona in divisa col pizzetto ha detto: - facciamogli alzare il braccio destro, facciamoli salutare” (p. 68 ud. 14.2.06) ed “ a me disse di alzare il braccio destro teso, e siccome avevamo dolore a tenere il braccio alzato, perché l’avevamo tenuto tutto il tempo, e gli feci presente che avevo male al braccio, lui ce lo fece alzare ancora di più” (p. 69) e insieme con gli altri venne costretto a camminare così (p. 70), nel corridoio tra l’ufficio Matricola e l’ufficio del personale della Polizia penitenziaria e quello della Polizia di Stato (p. 71).

Nessun dubbio quindi circa le modalità dei fatti, e il loro movente, e l’abiezione dei motivi: la P.O. è costretta a mimare il saluto fascista, è vi è costretta con la minaccia e la violenza, patendo dolore fisico, e l’imputato impone tale gestualità indifferente al dolore patito dalla P.O., e ciò platealmente, e come si evince dalla lettura delle parti II,III,IV, V e VI della presente sentenza, ciò avviene per tutte le pp.oo. esaminate e per quelle di cui viene data lettura. La brutalità della condotta è aggravata inoltre dalla posizione di preminenza gerarchica del GUGLIOTTA.

Parimenti la P.O. SASSI (ud. 28.2.06, la cui deposizione è stata richiamata in questa sede nella parte terza della presente sentenza: “Quindi da lì, dopo varie attese, Sassi venne condotto in infermeria dove venne fatto spogliare, e, nel numero di una decina almeno, gli intervalli tra uno spostamento e l’altro venivano trascorsi *“sempre con le mani dietro alla schiena ben sollevate verso l’alto, gambe larghe e teste contro il muro.. dove ho subito colpi per mantenere la posizione”* finchè un agente con accento ciociaro lo colpì con uno schiaffo al volto ironizzando sulla sua provenienza da La Spezia (p. 40), riconosciuto da Sassi, dopo averlo descritto come “molto grosso, abbastanza alto, capelli leggermente tirati all’indietro, riccioli scuri, sui trent’anni” (p. 51) nella foto 37 che ritrae l’imputato GUGLIOTTA Biagio (p. 53)”.

Su quest’ultimo punto, la Corte ritiene accoglibile l’appello del PM, per le ragioni esposte nel suo appello, sopra indicate, che qui si richiamano, rilevando come sia del tutto marginale e ininfluyente che una P.O., come è stato evidenziato nella parte terza suddetta, nelle condizioni di stress e di paura e di sofferenza fisica, possa ritenere che l’inflessione dialettale meridionale, sia ciociara e non pugliese, quando l’evento traumatico sia strettamente connesso con un indubbio riconoscimento fotografico, e ciò alla luce degli ulteriori elementi di riscontro: i tempi di permanenza e le funzioni svolte. E non è vero pertanto che LUPI e PERSICO, così come assunto dall’imputato appellante, si sbagliassero di persona.

Circa il capo 20 di rubrica, per quanto attiene alla P.O. PIGNATALE Sergio, la Corte ritiene accoglibile l’appello del PM, e ciò alla luce della puntuale e drammatica ricostruzione della P.O. che deve ritenersi attendibile, sulla scorta di quanto affermato dalla S.C. nelle sentenze correttamente richiamate nell’appello del PM. Quanto alla gravidanza e al fondamento delle dichiarazioni della P.O.

Analogamente per quanto attiene alla P.O. JUNEMANN Sebastian, delle cui dichiarazioni rese al GIP il 24.1.2001 è stata data lettura con ordinanza del 12.3.07.

Ulteriormente accoglibile è il motivo di appello del PM quanto alla sussistenza dell’aggravante dei motivi abietti di cui all’art. 61 n. 1 cp, (nonché quanto dedotto sullo stesso punto dalla PC appellante GUIDI surrichiamata) sia per le ragioni dedotte dagli appellanti, che la Corte fa proprie, sia per le ulteriori già precedentemente illustrate nella presente sentenza, e che qui si richiamano. (cfr pp. Parte terza).

Risultano pertanto provati li assunti delle PP.CC, appellanti e i fatti narrati dalle altre PP.OO. e accoglibili le richieste risarcitorie del primo grado di giudizio, che vengono confermate.

Fondato è inoltre l'appello delle PP.CC. GERMANO' Chiara, CUCCOMARINO Carlo, SCORDO Atonia, BROERMANN GROSSE Miriam, HAGE Morgan Katherine, HEIGL Miriam, WIEGERS Daphne e ZAPATERO GARCIA Guillermina e WAGENSCHNEIDER Khirsten circa il capo 19 di rubrica quanto alla mancata somministrazione di cibo e di acqua. L'istruttoria dibattimentale ha provato capillarmente tale mancata somministrazione, e ha provato quanto gli arrestati soffrissero di ciò e come questa sofferenza fosse ben conosciuta dal personale che sorvegliava (si ricordi il c.d. buon cuore dei carabinieri che introdussero in alcune celle, nella notte, alcune mezze bottigliette d'acqua) ma ha così provato che era ben possibile ovviarvi almeno marginalmente, e che, comunque, in primo luogo GUGLIOTTA, per il grado rivestito, per l'esatta percezione della sofferenza inflitta agli arrestati. Avrebbe potuto operare chiedendo in via gerarchica (egli fu spesso in comunicazione telefonica con il dr SABELLA) che gli arrestati venissero forniti di cibo e acqua, e comunque ovviarvi almeno marginalmente come cercò di ovviarvi l'isp.re BADOLATI. Viceversa, l'averne avuta contezza, l'aver visto costantemente la sofferenza delle vittime anche per questo aspetto, e alla luce delle modalità della condotta attiva, dimostra un elevato grado di dolo in questo reato commissivo per omissione.

Ora, tanto premesso, deve evidenziarsi che tutti i reati, (ad eccezione di quelli sub 20 di rubrica quanto alle PP.OO. ZEHATSCHEK, CROCCHIANI e O'BYRNE per le stesse ragioni esposte in sentenza, che sono esenti da censura) così come contestati e ricostruiti, sono estinti per prescrizione maturata il 23 gennaio 2009.

Ne consegue la conferma della sentenza di primo grado quanto alle condanne ai risarcimenti alle parti civili.

Altresì fondata è infine la domanda delle parti civili DOHERTY, BLAIR, BUCHANAN, MOTH, MC QUILLAN circa una ulteriore provvisoria per euro 5000, delle parti civili BARTESAGHI Enrica, BARTESAGHI Gallo e GANDINI per una ulteriore provvisoria di euro 5000, genitori delle pp.oo. BARTESAGHI GALLO Sara e GIOVANNETTI, per le ragioni esposte quanto alla posizione dell'imputato PERUGINI; delle pp.cc. DELFINO Gianluca, DORING, BENINO Andrea, GHIVIZZANI Federico, GIOVANNETTI, LUPI, MERLINO Sara, ISERANI Massimo, BERTACCHINI ulteriore di euro 10 mila ciascuno; delle parti civili MASSAGLI Nicola e MANGANARO alle quali viene corrisposta anche una ulteriore provvisoria provvisoriamente esecutiva di euro 20 mila.

Ciò in considerazione della gravità delle conseguenze patite per effetto dei reati commessi, (e si richiamano le emergenze processuali, le cartelle cliniche, le dichiarazioni delle pp.oo.) e dell'ampiezza del tempo intercorso tra i fatti e i risarcimenti, valutato il danno in relazione all'ammontare delle tabelle del risarcimento del danno in sede civile. Fatti che rendono equo e necessario corrispondere tali somme ulteriori per ciascuna di queste parti civili, ritenendosi tale somma parzialmente ristoratrice delle spese sopportate dopo tali fatti per recuperare l'integrità psicofisica tanto gravemente compromessa.

Fa seguito la condanna in solido con il Ministero di appartenenza responsabile civile. Le spese seguono la soccombenza come precisato in dispositivo, con un incremento della condanna alle spese per la complessità della vicenda processuale.

Il S.Ten. dei CC BARUCCO Piermatteo comandante del contingente dei Carabinieri addetto al servizio di vigilanza delle camere di scurezza, dalle ore 08.00 alle ore 19.00 del 21 luglio a cui era affidato l'incarico di vigilanza degli arrestati e fermati per identificazione, era imputato dei reati di cui al capo 31) di rubrica ex artt. 110, 81 cpv 40 cpv 608 cp e dei reati di cui al capo 32) di rubrica ex artt. 110, 81 cpv 40 cpv 61 n. 1, 5,9, 581, 582, 585, 594, 612, 610 cp, ed è stato assolto ex art.530 cpv cpp dal reato sub 31 di rubrica perché il fatto non costituisce reato e dal reato sub 32 di rubrica per non aver commesso il fatto.

La sentenza, pur affermando che era emersa la prova dell'avvenuto trattamento vessatorio,poiché su questo punto le seguenti PP.OO avevano riferito in merito e in modo attendibile, (e cioè FERRARA Raffaele, FAVERIO Christian, FLAGELLI Amaranta, FORNASIER Evandro DE FLORI Anna, DE MUNNO Alfonso, DI MADDALENA Raffaele, DELLA CORTE Raffaele, DEVOTO Stefano, DUBREUIL Pier Romaric, CALLIERI Valerio, CASTSORINA Emanuele, CUCCADU Roberto, CHIANGO Antonio, CAMANDONA Sergio, CUCCOMARINO Carlo, MASSAGLI Nicola e MORRONE Maria Addolorata), con riscontri nelle dichiarazioni di Perugini, Poggi, Toccafondi, nei verbali di convalida di arresto e nelle certificazioni mediche, poiché le seguenti PP.OO. AALFARNO BENETTI, BISTACCHIA, BRACHINI, CALLIERI, CAMANDONA CUCCUMARINO, DE FLORIO, DELLA CORTE, DE MUNNO, DEVOTO, DUBREUIL, FERRARA, FLAGELLI, FORNASIER, GRIPPAUSO, GUIDI, ISERANI, MAFFEI, MANGANARO, MARCHIO', MARRAFFA, MASSAGLI, MORRONE, MURARI, NADALINI, PARTESOTTI, PASSIATORE, PFISTER, PIGNATALE, REPETTO, ROSTELLATO, RUBER, RUGGIERO, SOCORDO, SEITZ, SERGI, TABBACH e TANGARI avevano riferito di carabinieri che tranquillizzavano e confortavano, che procuravano acqua, che davano consigli durante il transito in corridoio per evitare le percosse, che lasciavano sedere anche per periodi relativamente lunghi, concludeva per l'assoluzione dell'imputato.

La sentenza affermava che la P.O. SPINGI Massimiliano, agente della polizia municipale, dopo aver riferito delle vessazioni subite, avevo reso ampia deposizione ne senso qui sopra sintetizzato, riferendo anche i battibecchi tra polizia e carabinieri che intervenivano in difesa dei fermati e che impedivano agli agenti di entrare nelle celle, quando si sentiva l'odore acre dei lacrimogeni ed era "tutto un lamento e un grido" (pag. 368 di sentenza)., Anche la p.o. teste DEVOTO aveva confermato quanto detto dallo Spingi,mentre l'infermiere POGGI aveva ricordato che all'arrivo dei carabinieri il clima era cambiato, e gli agenti della PS gli avevano detto che i Carabinieri erano presenti "perché noi siamo troppo cattivi e sono arrivati loro che sono più buoni". L'isp.re C. DEL GIACCO aveva poi riferito di aver visto nelle celle persone in piedi e sedute, e solo in piedi conto il muro quelli soggetti alla perquisizione, e il Sovr.te PINZONE ha deposto analogamente.

L'ag.te scelto RASCHELLA', che si era recato nelle celle 5 o 6 volte per condurvi i fermati e altrettante per prelevarli aveva deposto analogamente al Del Giacco e al Pinzone. E analogamente avevano detto i carabinieri ATZORI, CHIGHINE, DESIDERI, ERRIU, ESPOSITO, MANBELLA, MARRAS, MATTANA, MURRU e

SERRA , affermando di non aver assistito ad alcun atto di violenza.

Sebbene il PM avesse chiesto gli atti per falsa testimonianza, la sentenza aveva ritenuto che tali testi non avessero davvero assistito ad alcun atto di violenza, non avessero percepito lo spruzzo di sostanze irritanti, non avessero visto la posizione vessatoria perché ciò non fu continuativo durante i turni dei Carabinieri.

E d'altronde i Carabinieri avevano chiuso le celle consentendo l'ingresso solo per specifici atti, impedendovi le incursioni, con ingiurie e minacce e consentendo ai reclusi di abbandonare la posizione vessatoria. Né si conoscevano le identità dei carabinieri presenti.

Difettava dunque la prova dell'elemento soggettivo. Anche perché i Carabinieri avevano limitata autonomia essendo stati comandati per svolgere un servizio alle dipendenze funzionali della Polizia di Stato. Né era stata raggiunta la prova circa i reati di percosse, ingiurie, minacce e lesioni per la sporadicità della presenza dei carabinieri davanti alle celle.

(BRAINI e) BARUCCO dovevano quindi essere mandati assolti ex art. 530 cpv cpp

Il PROCURATORE della REPUBBLICA ha impugnato la sentenza quanto ai capi 31 e 32 contestati a BARUCCO, assumendo che:

- a) non è accoglibile l'affermazione di sentenza secondo la quale i Carabinieri avevano limitata autonomia essendo stati comandati per svolgere un servizio alle dipendenze funzionali della Polizia di Stato
- b) né quanto detto in sentenza sul fatto che i Carabinieri avevano chiuso le celle consentendo l'ingresso solo per specifici atti, impedendovi le incursioni, con ingiurie e minacce e consentendo ai reclusi di abbandonare la posizione vessatoria
- c) e perché non si conoscono le identità dei carabinieri presenti, talché difetta dunque la prova dell'elemento soggettivo.

L'appello ha sostenuto che la sentenza a pp. 364 e 365 afferma che nella giornata del sabato 21 luglio il trattamento sulle pp.oo. fu vessatorio, e poiché gli episodi di umanità da parte dei Carabinieri furono pochi e saltuari, in quanto il c.d. "Carabiniere buono" che permise alle pp.oo. di stare un po' seduti, di bere un po' d'acqua, descritto come molto giovane da FLAGELLI Amaranta all'ud. 11.4.2006 e in età matura da MARRAFFA Manila all'ud. 28.4.2006, e da BENETTI Claudio all'ud. 21.3.2006, ripristinò comunque le posizioni vessatorie che furono continuative. E inoltre perché i transiti nei corridoi con le modalità criminose non furono impediti, perché tale Carabiniere buono fu rimproverato dai suoi colleghi (testi DE FLORIO e GRIPPANDO ud. 31.3.06); perché la posizione vessatoria fu imposta anche dai Carabinieri, come detto anche dall'imp. PERUGINI nel suo esame del 25 settembre, quando ricordò di essersi recato con l'ispre. La Rosa a dire al Tenente che c'erano persone che lamentavano bruciore agli occhi, e il tenente

rispose che forse qualcuno aveva spruzzato il gas nelle celle agendo dall'esterno; perché l'isp.re del VI rep. Mobile della PS BADOLATI vide alle 8 e 15 del 22 luglio le persone in posizione vessatoria (cfr. ud. 27.11.2006); perché quanto riferito dal ten. BRAINI nella sua informativa circa lo spruzzo di gas urticante prova che egli non fece in merito alcuna indagine; perché il limitato accesso al corridoio è smentito dagli ingressi verificatisi comunque nelle celle delle pp.oo.; e perché nella loro qualità, svolgendo la vigilanza, gli imputati avevano il dovere di impedire la commissione dei reati ex art. 40 cpv cp. Perché vi era contezza anche degli specifici reati, e perché l'essersi allontanati dal padiglione o l'esserne rimasti fuori pur avendo tale contezza non è una giustificazione accettabile, stante la posizione di garanzia.

La PARTE CIVILE DUBREUIL Pierre Romaric Jonathan ha impugnato la sentenza quanto all'imputato BARUCCO (capo 32) eccependo che:

- Gli elementi probatori raccolti provavano la responsabilità dell'imputato, che nella qualità di ufficiale di PG aveva il dovere di impedire la commissione dei reati perché era provata la presenza dell'imputato sul luogo dei fatti, mentre le sue giustificazioni, di aver stazionato all'esterno della struttura e presso lo spaccio erano prive di ragioni, vista la durata del suo turno di servizio
- Né era accoglibile la tesi di non aver percepito altro se non un gruppo indistinto di persone vocianti senza capire se e chi fosse stato soggetto a insulti e angherie e comunque la formula assolutoria sarebbe dovuta essere quanto meno quella del "perché il fatto non costituisce reato" onde consentire alla parte civile di esercitare il suo diritto al risarcimento del danno
- le Parti Civili GIOVANNETTI Ivan Michele, BARTESAGHI Gallo Sara, BARTESAGHI Enrica, BLAIR Jonathan Norman, BUCHANAN Samuel, DOHERTY Nicola Anne, GALLO Roberto, GANDINI Ettore, MC QUILLAN Daniel, MOTH Richard Robert, MENEGON Elisabetta, SPINGI Massimiliano, DORING Matthias impugnavano la sentenza quanto a BARUCCO assumendo che non potesse ritenersi sufficiente per escludere la responsabilità la deposizione di Massimiliano SPINGI alla luce delle dichiarazioni contrarie delle numerosissime parti lese.

Le PP.CC. DE VITO Stefano, PASOLINI Bruno, SCHMIEDERER Simon impugnavano la sentenza relativa a BARUCCO, argomentando in modo analogo all'appello del Procuratore della Repubblica e chiedevano la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio, in solido con il responsabile civile in favore di Schmiederer, Pasolini e De Vito

Le Parti Civili GERMANO' Chiara, CUCCOMARINO Carlo, SCORDO Atonia, BROERMANN GROSSE Miriam, HAGE Morgan Katerine, HEIGL Miriam , WIEGERS Daphne e ZAPATERO GARCIA Guillermina e WAGENSCHNIG Khirsten impugnavano la sentenza di assoluzione dell' imputato BARUCCO (capo 31) in relazione alla mancata somministrazione di acqua e cibo, assumendo che il PM aveva sostenuto la sussistenza del reato ex art. 608 cp anche per tale aspetto, perché la tesi sostenuta in sentenza per cui viceversa la mancata somministrazione del cibo e delle bevande non rientrava nelle fattispecie criminose addebitabili agli imputati, poiché ciò dipendeva da concrete e o obiettive difficoltà logistiche e organizzative, dimostrate, stante un' erronea previsione di brevi tempi per completare le operazioni di fotosegnalamento e immatricolazione. E ciò perché sin dal venerdì i responsabili avevano avuto modo di comprendere appieno l'emergenza che andava delineandosi ma nessuno aveva provveduto come invece si era fatto per la mancanza di personale femminile per le perquisizioni e gli addetti alla custodia delle celle.

-Assumevano che la tesi di sentenza era smentita dal fatto che sarebbe ben stato possibile fornire acqua prelevata dai rubinetti dei bagni o della mensa e cibo dai distributori di cibo, mentre gli agenti operanti non si fecero mai mancare né cibo né acqua, concedendosi vere e proprie tavole conviviali in un noto ristorante dell'entroterra e perché nessuno mai cercò di reperire alimenti e acqua all'esterno del sito

-chiedevano quindi la condanna al risarcimento stante l'intensità del dolo dimostrato.

Le PP.CC ISERANI Massimo e MASSAGLI Nicola, nel loro atto d'appello proposto anche contro gli imputati assolti in primo grado, per i quali avevano concluso in quella sede, e là appunto avevano concluso anche contro BARUCCO, e chiedevano una provvisoria esecutiva di euro 20 mila per ISERANI e di euro 30 mila per MASSAGLI.

La difesa dell'imputato ha sostenuto che la Compagnia dei Carabinieri comandata dal tenente BARUCCO prese servizio il 21 luglio alle ore 17 e vi rimase fino alle ore 19, mentre le PP.OO. si riferiscono a momenti che vanno o a prima delle ore 17 o dopo le 19, ma non ci sono deposizioni per quelle due ore.

Inoltre i testi SPINGI e DEVOTO, affermando che quando arrivarono i Carabinieri la situazione di caos si calmò e nelle celle cessarono i disordini, ed essi furono trattati in modo normale, hanno aggiunto che i carabinieri fecero uscire tutto il personale di altre forze dalle celle nelle quali rimasero solo i detenuti, hanno detto qualcosa di coincidente con quanto ha detto in propria difesa l'imputato BARUCCO, e quindi non ci sono prove contrarie alla tesi del vuoto di prova a carico tra le 17 e le 19 del 21

luglio 2001.

Né hanno rilevanza le deposizioni di BADOLATI e di PERUGINI, come affermato dal PM, che non riguardano la posizione di BARUCCO, poiché la bomboletta di gas fu usata contro le pp.oo. nella notte, quando BARUCCO se n'era già andato dal suo servizio.

A questo punto la Corte, dopo aver preso in esame quanto qui riportato, deve richiamarsi alla sua ricostruzione istruttoria per evidenziare come la tesi difensiva per cui : “la Compagnia dei Carabinieri comandata dal tenente BARUCCO prese servizio il 21 luglio alle ore 17 e vi rimase fino alle ore 19, mentre le PP.OO. si riferiscono momenti che vanno o a prima delle ore 17 a dopo le 19, ma non ci sono deposizioni per quelle due ore” è smentita dalle deposizioni di:

- 45) DE MUNNO (3.4.06);
- 46) MANGANARO (ud. 10.4.2006);
- 47) CASTORINA (28.3.06);
- 48) CUCCADU (ud. 28.3.06);
- 49) DI MADDALENA (4.4.06);
- 50) PASOLINI (5.5.06);
- 51) ANERBI (ud. 14.3.06);
- 52) REPETTO (29.9.06);
- 53) ARRIGONI (ud. 14.3.06);
- 54) CHIANGO (22.5.06);
- 55) WENZ (ud. 30.5.06)
- 56) RUBER (ud. 29.5.06);
- 57) SCHATTI (30.5.06);
- 58) SEITZ (ud. 29.5.06)
- 59) PSIFTER (29.5.06);
- 60) MORABITO (ud. 16.5.06);
- 61) ALFARANO (14.3.06);
- 62) IGHINA (UD. 21.4.06);
- 63) GAGLIASTRO (ud. 10.4.06);
- 64) ISERANI (ud. 21.4.06);
- 65) BUSSETTI (ud. 17.10.06) ;)
- 66) GUIDI (21.4.06);
- 67) MASSAGLI (UD. 21.4.06);
- 68) PASSIATORE (UD. 5.5.06);

Da queste deposizioni emerge che alcune PP.OO. hanno specificamente ricordato la presenza sul piazzale dove giunsero tra le 17 e le 19 di “personale che indossava le divise scure anti sommossa dei Carabinieri e della Polizia di Stato” (De Munno); “*C'erano tre o quattro appartenenti ai Carabinieri e alla Polizia*” (Castorina); “*C'erano “appartenenti alla Polizia di Stato e ai Carabinieri*” (Di Maddalena); “*Cera personale in borghese e che indossava divise della polizia di Sato e dei Carabinieri*” (Anerbi); “*C'era personale delle Forze dell'Ordine sul piazzale, che vestivano divise della polizia e dei carabinieri*” (Arrigoni); “*C'era moltissima gente che indossava le divise scure dei carabinieri*” (Chiango); “*C'erano di sicuro delle uniformi scure*” riconosciute come le divise dei carabinieri (Ruber) ; C'era qualcuno con

l'uniforme della polizia o dei carabinieri "che è venuto a prendermi" (Schatti); Il personale vestiva divise molto scure" (Pfister); "c'erano dieci o venti, mi ricordo la divisa dei carabinieri" (Massagli).

Quel che rileva, però, osserva la Corte, non è solo quel che accadde sul piazzale dalle 17 in poi, ben descritto dalle pp.oo, qui indicate, ma quel che accadde subito dopo, e, soprattutto, la circostanza che quanto accadde dalle 17 alle 19 era preceduto da quel che era appena accaduto a partire dalle 12 circa, senza soluzione di continuità, ed era seguito alle vicende del venerdì ,notte compresa. Non è credibile cioè che un ufficiale dei Carabinieri, che comanda una compagnia, che ha ai suoi ordini dei sottufficiali ai quali impartisce ordini precisi, che, a causa del suo ruolo e della necessaria ricezione di consegne al suo arrivo, non fosse in grado di capire quel che nel piazzale e all'interno della struttura andava accadendo (ed era già drammaticamente accaduto). La descrizione delle modalità con cui si svolsero gli atti di aggressione fisica e verbale delle vittime appena giunte nel sito, per le ragioni qui sopra esposte, dovettero necessariamente essere conosciute dal tenente Barucco, quando prese il suo comando alle ore 17, ed egli dolosamente non intervenne, conoscendole, procedendo così come avrebbe dovuto, cioè intervenendo materialmente sui fatti. Ma c'è di più, poiché il tenente BARUCCO, vedendo qualche accadeva sul piazzale, non solo non intervenne per impedirlo, non solo non redasse alcuna relazione descrivendo i fatti, non solo non procedette ad alcuna indagine per rilevare altre responsabilità, ma non agì, rifiutandosi così di oltrepassare chi gli aveva dato le consegne o stava lì nel sito in posizione apicale, e costoro fin dal giorno prima, complici dei crimini, rivolgendosi immediatamente all'autorità giudiziaria, o redigendo una dettagliata e immediata relazione da inviarsi ai superiori. Né fece un'altra doverosa attività: non si peritò di andare a vedere che cosa stava succedendo dentro la caserma, che inghiottiva le sue vittime martoriate e terrorizzate, attraverso un clamore minaccioso e prodromico dei delitti che vi si commettevano e che vi si sarebbero commessi. E questa è la forma di responsabilità più grave che questa Corte addebita a questo ufficiale dei Carabinieri.

Fondata è infine la domanda delle parti civili ISERANI Massimo e MASSAGLI Nicola alle quali viene corrisposta anche una ulteriore provvisoria provvisoriamente esecutiva di euro 20 mila per ISERANI e di euro 25 mila per MASSAGLI.

Ciò in considerazione della gravità delle conseguenze patite per effetto dei reati commessi, (e si richiamano le emergenze processuali, le cartelle cliniche, le dichiarazioni delle pp.oo.) e dell'ampiezza del tempo intercorso tra i fatti e i risarcimenti, valutato il danno in relazione all'ammontare delle tabelle del risarcimento del danno in sede civile. Fatti che rendono equo e necessario corrispondere tali somme ulteriori per ciascuna di queste parti civili, ritenendosi tale somma parzialmente ristoratrice delle spese sopportate dopo tali fatti per recuperare l'integrità psicofisica tanto gravemente compromessa.

Il Ten. dei CC BRAINI Giammarco comandante del contingente dei Carabinieri addetto al servizio di vigilanza delle camere di scurezza, dalle ore 19.00 del 21 luglio alle ore 08.00 del 22 luglio a cui era affidato l'incarico di vigilanza degli arrestati e fermati per identificazione ,imputato dei reati di cui al capo 29) di rubrica ex artt. 110, 81 cpv 40 cpv 608 cp e dei reati di cui al capo 30) di rubrica ex artt. 110, 81 cpv 40 cpv 61 n. 1, 5,9, 581, 582, 585, 594, 612, 610 cp

- 2) La sentenza impugnata ha affermato che è emersa la prova dell'avvenuto trattamento vessatorio, dicendo che sul punto le seguenti PP.OO. hanno riferito in merito e in modo attendibile, e cioè FERRARA Raffaele, FAVERIO Christian, FLAGELLI Amaranta, FORNASIER Evandro DE FLORI Anna, DE MUNNO Alfonso, DI MADDALENA Raffaele, DELLA CORTE Raffaele, DEVOTO Stefano, DUBREUIL Pier Romaric, CALLIERI Valerio, CASTSORINA Emanuele, CUCCADU Roberto, CHIANGO Antonio, CAMANDONA Sergio, CUCCOMARINO Carlo, MASSAGLI Nicola e MORRONE Maria Addolorata, e tutto ciò ha trovato riscontri nelle dichiarazioni di Perugini, Poggi, Toccafondi, nei verbali di convalida di arresto e nelle certificazioni mediche. Ha aggiunto tuttavia che le seguenti PP.OO.: ALFARANO, BENETTI, BISTACCHIA, BRACHINI, CALLIERI, CAMANDONA CUCCUMARINO, DE FLORIO, DELLA CORTE, DE MUNNO, DEVOTO, DUBREUIL, FERRARA, FLAGELLI, FORNASIER, GRIPPAUDO, GUIDI, ISERANI, MAFFEI, MANGANARO, MARCHIO', MARRAFFA, MASSAGLI, MORRONE, MURARI, NADALINI, PARTESOTTI, PASSIATORE, PFISTER, PIGNATALE, REPETTO, ROSTELLATO, RUBER, RUGGIERO, SCORDO, SEITZ, SERGI, TABBACH e TANGARI avevano riferito di carabinieri che tranquillizzavano e confortavano, che procuravano acqua, che davano consigli durante il transito in corridoio per evitare le percosse, che lasciavano sedere anche per periodi relativamente lunghi e a P.O. SPINGI Massimiliano, agente della polizia municipale, dopo aver riferito delle vessazioni subite, ha reso ampia deposizione ne senso di cui sopra, riferendo anche di battibecchi tra polizia e carabinieri che intervenivano in difesa dei fermati e che impedivano agli agenti di entrare nelle celle. La sentenza ha comunque affermato che SPIONGI ha ricordato di quando si sentiva l'odore acre dei lacrimogeni ed era "tutto un lamento e un grido" (pag. 368 di sentenza) e la p.o. teste DEVOTO ha confermato quanto detto da Spingi. Viceversa l'infermiere POGGI ha ricordato che all'arrivo dei carabinieri il clima era cambiato, e gli agenti della PS gli avevano detto che i Carabinieri erano presenti "perché noi siamo troppo cattivi e sono arrivati loro che sono più buoni" e l'isp.re C. DEL GIACCO aveva riferito di aver visto nelle celle persone in piedi e sedute, e solo in piedi conto il muro quelli soggetti alla perquisizione, mentre il Sovr.te PINZONE ha deposto analogamente. Inoltre l'ag.te scelto RASCHJELLA', che si era recato nelle celle 5 o 6 volte per condurvi i fermati e altrettante per prelevarli aveva deposto analogamente al Del Giacco e al Pinzone. E analogamente hanno detto i carabinieri ATZORI, CHIGHINE, DESIDERI, ERRIU, ESPOSITO, MANBELLA, MARRAS, MATTANA,

MURRU e SERRA, affermando di non aver assistito ad alcun atto di violenza.

- 3) Ora, sebbene il PM abbia chiesto gli atti per falsa testimonianza, la sentenza ha ritenuto che tali testi non abbiano davvero assistito ad alcuna atto di violenza, non abbiano percepito lo spruzzo di sostanze irritanti, non abbiano visto la posizione vessatoria perché fu continuativa durante i turni dei Carabinieri e d'altronde i Carabinieri avevano chiuso le celle consentendo l'ingresso solo per specifici atti, impedendovi le incursioni, con ingiurie e minacce e consentendo ai reclusi di abbandonare la posizione vessatoria. Né si conoscono le identità dei carabinieri presenti. Difetta dunque la prova dell'elemento soggettivo, anche perché i Carabinieri avevano limitata autonomia essendo stati comandati per svolgere un servizio alle dipendenze funzionali della Polizia di Stato. Né era stata raggiunta la prova circa i reati di percosse ingiurie minacce e lesioni per la sporadicità della presenza dei carabinieri davanti alle celle.
- 4) BRAINI doveva quindi essere mandato assolto ex art. 530 cpv cpp

Il PROCURATORE della REPUBBLICA ha impugnato la sentenza quanto ai capi 29. 30 e 31 contestati a BRAINI assumendo che:

- a) non è accoglibile l'affermazione di sentenza per cui “ i Carabinieri avevano limitata autonomia essendo stati comandati per svolgere un servizio alle dipendenze funzionali della Polizia di Stato” e l'affermazione secondo la quale “i Carabinieri avevano chiuso le celle consentendo l'ingresso solo per specifici atti, impedendovi le incursioni, con ingiurie e minacce e consentendo ai reclusi di abbandonare la posizione vessatoria” perché la sentenza a pp. 364 e 365 afferma che nella giornata del sabato 21 luglio il trattamento sulle pp.oo. fu vessatorio, perché gli episodi di umanità da parte dei Carabinieri furono pochi e saltuari, perché il c.d. “Carabiniere buono” che permise alle pp.oo. di stare un po' seduti, di bere un po' d'acqua, descritto come molto giovane da FLAGELLI Amaranta all'ud. 11.4.2006 e in età matura da MARRAFFA Manila all'ud. 28.4.2006, e da BENETTI Claudio all'ud. 21.3.2006, ripristinò comunque le posizioni vessatorie che furono continuative. Inoltre perché i transiti nei corridoi con le modalità criminose non furono impediti, perché tale Carabiniere buono fu rimproverato dai suoi colleghi (testi DE FLORIO e GRIPPANDO ud. 31.3.06;), perché la posizione vessatoria fu imposta anche dai Carabinieri, come detto anche dall'imp. PERUGINI nel suo esame del 25 settembre, quando ricordò di essersi recato con l'ispre. La Rosa a dire al Tenente che c'erano persone che lamentavano bruciore agli occhi, e il tenente rispose che forse qualcuno aveva spruzzato il gas nelle celle agendo dall'esterno; perché l'isp.re del VI rep. Mobile della PS BADOLATI vide alle 8 e 15 del 22 luglio le persone in posizione vessatoria (cfr. ud. 27.11.2006), perché quanto riferito dal ten. BRAINI nella sua informativa circa lo spruzzo di gas urticante prova che egli non fece in merito alcuna indagine; perché il limitato accesso al corridoio che i

Carabinieri avrebbero imposto è smentito dagli ingressi verificatisi e perché nella loro qualità, svolgendo la vigilanza, gli imputati avevano il dovere di impedire la commissione dei reati ex art. 40 cpv cp, perché vi era contezza anche degli specifici reati, e perché l'essersi allontanati dal padiglione o l'esserne rimasti fuori pur avendo tale contezza non è una giustificazione accettabile, stante la posizione di garanzia.

La Parte Civile GUIDI Francesco impugnava la sentenza assolutoria di BRAINI Giammarco quanto ai capi 29 e 30 di rubrica assumendo che:

Gli assunti di sentenza erano smentiti dalla prova raggiunta sul reale trattamento inferto ai detenuti e richiama la deposizione del Guidi all'udienza del 21 aprile 2005, dalla quale emergeva che gli sputi, i colpi e i calci inflitti a chi passava nel corridoio a testa bassa erano inflitti anche dai carabinieri, la divisa dei quali era stata riconosciuta dal teste sull'album ammostatogli come A2. Inoltre l'obbligo di tenere la testa abbassata era impartito anche dai carabinieri con urla, e l'obbligo della posizione vessatoria in cella durò per tredici ore fino alla totale spossatezza, con un'interruzione di cinque minuti in tutto. Le percosse furono inflitte in cella anche senza alcun motivo, con pugni nel costato e spinte alla nuca per far battere la testa contro il muro; la porta della cella veniva aperta e gli agenti entravano per colpire i detenuti. La P.O. subì lo spruzzo sul viso di una sostanza urticante con una siringa senza ago per tre o quattro volte; vennero pronunciate anche ingiurie di tipo psicologico e politico, con frasi come "Chiamate Bertinotti, ora arriva Bertinotti e ci pensa lui a salvarvi"; una decina di poliziotti stavano all'esterno della cella dove si apriva la finestra.

Ne consegue che il comportamento dei carabinieri fu identico a quello dei poliziotti, tra i quali c'era pieno accordo circa lo spruzzo della sostanza urticante, visto che la porta della cella veniva aperta proprio per commettere gli illeciti, e le buone azioni furono del tutto sporadiche.

L'imputato Braini era del tutto consapevole di quanto avveniva e destinatario del dovere di garanzia ex art. 40 cp, da lui coscientemente violato, poiché avrebbe dovuto /potuto organizzare l'area in modo da impedire tali illeciti.

Il fatto era aggravato dai motivi abietti e futili ex art. 61 n. 1 cp, e il Tribunale non ha colto l'esatta ragione di un accanimento così violento e odioso nei confronti dei detenuti, stante la sproporzione tra il motivo della condotta e il reato, atteso che la determinazione delittuosa era stata causata da uno stimolo esterno così lieve e banale e sproporzionato rispetto alla gravità del reato da apparire per la generalità delle persone assolutamente insufficiente a provocare l'azione delittuosa, per cui i motivi erano futili, e stante un grado di perversità talmente turpe e ignobile da destare un profondo senso di ripugnanza in ogni persona di media moralità, nonché un motivo talmente spregevole e vile da provocare repulsione ed essere ingiustificabile per l'abnormità di fronte al sentimento umano (Cass. 5448/2005). E ciò alla luce del comune sentire nell'attuale momento storico che attribuisce sempre maggiore rilevanza alla libertà di autodeterminazione, talché il motivo abietto si rivela

nell'espressione di spirito punitivo nei confronti della vittima considerata come propria appartenenza, della quale pertanto non può tollerarsi l'insubordinazione. Così Cassazione 9590/97 in un caso di omicidio compiuto non per ragioni di gelosia. Chiedeva quindi la condanna al risarcimento del danno in via equitativa in solido con il Ministero della Difesa

La PARTE CIVILE DUBREUIL Pierre Romaric Jonathan ha impugnato la sentenza quanto all'imputato BRAINI (capo 30) eccependo che:

Gli elementi probatori raccolti provavano la responsabilità dell'imputato, che nella qualità di ufficiale di PG aveva il dovere di impedire la commissione dei reati; altresì era provata la presenza dell'imputato sul luogo dei fatti, mentre le sue giustificazioni, di aver stazionato all'esterno della struttura e presso lo spaccio erano prive di ragioni, vista la durata del suo turno di servizio, e non accoglibile la tesi di non aver percepito altro se non un gruppo indistinto di persone vocianti senza capire se e chi fosse stato soggetto a insulti e angherie. E comunque la formula assolutoria sarebbe dovuta essere quanto meno quella del "perché il fatto non costituisce reato" onde consentire alla parte civile di esercitare il suo diritto al risarcimento del danno.

le Parti Civili GIOVANNETTI Ivan Michele, BARTESAGHI Gallo Sara, BARTESAGHI Enrica, BLAIR Jonathan Norman, BUCHANAN Samuel, DOHERTY Nicola Anne, GALLO Roberto, GANDINI Ettorina, MC QUILLAN Daniel, MOTH Richard Robert, MENEGON Elisabetta, SPINGI Massimiliano, DORING Matthias impugnavano la sentenza quanto a BRAINI, assumendo che non potesse ritenersi sufficiente per escludere la responsabilità la deposizione di Massimiliano SPINGI alla luce delle dichiarazioni contrarie delle numerosissime parti lese

Le Parti Civili ZEUNER Katharina, KUTSCHAU Anna Julia, JAVIER SAMPERIZ Francisco Benito e VON UNGER Moritz Kaspar impugnavano la sentenza assolutoria dell'imputato BRAINI, dal reato di cui all'art. 608 cp assumendo che:

Essendo provati i fatti illeciti stante, come evidenziato in sentenza, era provata l'attendibilità delle dichiarazioni delle PP.OO.. E ciò poiché il servizio di vigilanza era stato organizzato secondo le direttive dei tenenti BRAINI (e BARUCCO) e posto in essere da parte dei sottufficiali M.llo capo PINTUS, V.B. SERRONI, V.B. ROMEO, V.B. MURA, V.B. FONICELLO; V.B. AVOLEDO. Ne consegue che non era accoglibile quanto sostenuto in sentenza, stante il turno svolto dall'imputato e perché il Ten. BRAINI incaricato della vigilanza, era in posizione di garanzia ex artt. 55, 57 cpp e 40 cp, per il grado rivestito e perché Ufficiale di PG, e per gli ordini ricevuti dal Gabinetto della Questura di Genova e conferitigli dal Ten. Col. Dei CC Filippo ULANDI. D'altronde i sottufficiali qui sopra indicati, appartenenti al livello intermedio, stazionavano davanti alle celle e organizzavano in dettaglio la vigilanza, e nessuno di loro si era sottoposto a esame all'udienza del 23.10.2007. Viceversa le PP.OO. descrissero il periodo coincidente con il turno del Ten. BRAINI

particolarmente pesante per le vessazioni subite, anche a causa dei fatti di cui sub h) surrichiamati, quando LEONE Katia vomitò in cella e i carabinieri si paravano la bocca e gli occhi con un fazzoletto rosso, perché il c.d. Carabiniere buono agì come detto sub e) e che venne rimproverato dai superiori (cfr teste De Florio Anna ud.31.3.06) perché i fatti sono descritti analiticamente dall'isp.re BODOLATI, che ricordò sia le posizioni vessatorie riscontrate da lui nelle celle quando subentrò ai carabinieri, sia le condizioni di terrore delle PP.OO che non credevano al suo permesso di abbandonarle, perché quindi questi imputati non potevano non aver avuto contezza degli illeciti e nessuno di loro è intervenuto per farli davvero cessare. Chiedevano pertanto l'affermazione della responsabilità a fini risarcitori per il reato contestato in capo al su indicato imputato, la condanna al risarcimento da liquidarsi in separato giudizio e la condanna del Ministero della Difesa in solido quale responsabile civile in favore di ZEUNER, VON UNGER e SAMPERIZ. Le Parti Civili KUTSCHKAU, SAMPERIZ e VON UNGER impugnavano la sentenza che aveva liquidato le spese in misura largamente inferiore ai minimi, e chiedevano che le spese venissero liquidate nella misura richiesta perché l'impegno professionale era stato elevatissimo, stante il numero degli imputati (45), le oltre 200 parti civili costituite, gli oltre 300 testi escussi al dibattimento, i 3 anni di durata del processo, il numero complessivo di udienze (oltre 200) e quelle settimanali e la durata anche pomeridiana delle stesse. Stanti i criteri di cui all'art. 1 c. 1 della vigente tariffa penale, e avendo il difensore partecipato a 126 udienze non come mero spettatore, la richiesta si pone nei massimi tariffari senza applicazione del moltiplicatore di cui all'art. 1 c. 2 della detta tariffa. Eppure nella motivazione della sentenza non c'è traccia di alcuna motivazione circa il calcolo e la quantificazione delle spese, avendo equiparato indebitamente il regolamento delle spese di lite ex art. 541 cpp con gli onorari e le spese del gratuito patrocinio. Chiedevano quindi di ricalcolare gli onorari nella misura di euro 149.834, 48 oltre IVA e CPA o in diversa misura non inferiore a euro 53.800 per il primo grado condannando gli imputati a tale pagamento e il Ministero della Giustizia in solido. Nonché i Ministeri dell'Interno e della Difesa e chiedevano di disporre la distrazione di dette somme, a favore del difensore, dichiaratosi antistatario, oltre alla vittoria di onorari e alle spese del presente grado del giudizio.

Le PP.CC. DE VITO Stefano, PASOLINI Bruno, SCHMIEDERER Simon impugnavano la sentenza relativa a BRAINI, argomentando in modo analogo all'appello del Procuratore della Repubblica, e chiedevano la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio, in solido con il responsabile civile in favore di Schmiederer, Paolini e De Vito.

Le Parti Civili ISERANI Massimo e MASSAGLI Nicola hanno impugnato la sentenza chiedendo che venisse affermata la responsabilità penale di BRAINI Giammarco, in solido con i Ministeri di appartenenza quali responsabili civili, la cui chiamata in causa era stata regolare, come da udienza preliminare del 27 gennaio 2005, assumendo che la ricostruzione della sentenza quanto all'accadimento dei fatti

criminosi è corretta, mentre l'indagine cavillosa sulla presenza di ciascun imputato, a pochi metri di distanza dal luogo di commissione dei fatti, o l'aver consentito alle pp.oo. di interrompere per alcuni minuti la posizione vessatoria, o l' essersi allontanati per brevi lassi di tempo da luogo sarebbe solo una cavillosità non condivisibile, quando tutti vedevano, tutti partecipavano, nessuno ingiungeva di smetterla o si adoprava perché si smettesse, Assumevano inoltre che tutti i prevenuti erano pubblici ufficiali, talchè tutti erano destinatari dell'imperativo di cui all'art. 323 cp, pur con maggiore o minore estensione; e chiedevano una provvisionale di 20.000 euro ciascuno e di 30 mila per MASSAGLI Nicola a causa dei numero interventi chirurgici e avendo fornito prova certificativi dei danni subiti. Chiedevano la rifusione delle spese nella misura indicata nelle notule redatte al termine del giudizio di primo grado stante la complessità e la durata del giudizio.

Le Parti Civili GERMANO' Chiara, CUCCOMARINO Carlo, SCORDO Atonia, BROERMANN GROSSE Miriam, HAGE Morgan Katerine, HEIGL Miriam , WIEGERS Daphne e ZAPATERO GARCIA Guillermina e WAGENSCHNEIDER Khirsten impugnavano la sentenza di assoluzione dell'imputato BRAINI (capo 29) in relazione alla mancata somministrazione di acqua e cibo, assumendo che:

Il PM aveva sostenuto la sussistenza del reato ex art. 608 cp anche per tale aspetto, perché la tesi sostenuta in sentenza per cui viceversa la mancata somministrazione del cibo e delle bevande non rientrava nelle fattispecie criminose addebitabili agli imputati, poiché ciò dipendeva da concrete e o obiettive difficoltà logistiche e organizzative, dimostrate, stante un'erronea previsione di brevi tempi per completare le operazioni di fotosegnalamento e immatricolazione, perché sin dal venerdì i responsabili avevano avuto modo di comprendere appieno l'emergenza che andava delineandosi, ma nessuno aveva provveduto come invece si era fatto per la mancanza di personale femminile per le perquisizioni e gli addetti alla custodia delle celle.

La tesi di sentenza era smentita dal fatto che sarebbe ben stato possibile fornire acqua prelevata dai rubinetti dei bagni o della mensa e cibo dai distributori di cibo, mentre gli agenti operanti non si fecero mai mancare né cibo né acqua, concedendosi vere e proprie tavole conviviali in un noto ristorante dell'entroterra e perché nessuno mai cercò di reperire alimenti e acqua all'esterno del sito. Chiedevano quindi la condanna al risarcimento stante l'intensità del dolo dimostrato.

A questo punto la Corte, prima di prendere in considerazione la posizione dell'imputato BRAINI, deve rilevare che i reati sono estinti per prescrizione maturata il 22 gennaio 2009. Residua tuttavia il dovere di accertare la sussistenza dei fatti illeciti a fini risarcitori, stante l'immanenza delle parti civili e i loro appelli. Quindi deve evidenziare che un attento esame delle dichiarazioni delle PP.OO. ha consentito di accertare che le modalità di transito attraverso il corridoio della struttura principale e al di fuori della stessa, furono di due tipi: quelli dell'arrivo nella struttura di gruppi alquanto numerosi, così come arrivano a bordo dei vari veicoli, che venivano fatti sostare all'aperto per tempi variabili dai pochi minuti alla

mezz'ora (e raramente alla discesa dal veicolo la persona veniva condotta immediatamente all'interno) e quelli della conduzione al di fuori di essa, che furono prevalentemente composti da piccoli gruppi di due o tre persone.

Questi spostamenti avvennero nella quasi totalità dei casi (con eccezioni del tutto marginali e irrilevanti) costringendo il soggetto a stare con il busto reclino in avanti a 90 gradi, o talvolta di più, fino all'altezza delle ginocchia. E poiché tale transito avveniva, anch'esso nella quasi totalità, tra due file di agenti che infierivano sul prigioniero, ne consegue che la lunghezza di ciascun passo doveva essere particolarmente breve. Si aggiunga, inoltre, la circostanza della conduzione dell'arrestato al di fuori della struttura per la foto segnalazione, dove il percorso era di una trentina di metri almeno, con la discesa dei gradini che dall'ingresso portavano sul piazzale: trattasi di un cammino complessivo di circa un centinaio di metri, raddoppiato per ogni ritorno in cella. E poiché, solo per la conduzione alla foto segnalazione, furono necessari decine e decine di transiti, ai quali si aggiunsero le lunghe soste nel cortile in posizione vessatoria, l'arco di tempo occupato da tali spostamenti è particolarmente significativo, atteso che per percorrere una tale distanza, con le modalità su descritte, il tempo non fu circoscritto a pochi secondi, (è ragionevole pensare che per una distanza complessiva di circa duecento metri fossero necessari, nelle condizioni suddette, non meno di trecento passi certamente non veloci) ma abbracciava diversi minuti, che, moltiplicati per il numero di transiti, porta ad alcune ore di transito, fra andata e ritorno, ininterrotto.

A ciò si aggiungano gli oltre 350 transiti (moltiplicando i transiti di ciascuno per il numero degli arrestati, e trattasi di transiti per lo più individuali, poichè le pp.oo. per questi spostamenti non usano quasi mai la prima persona plurale come viene usato per gli altri, ma la prima persona singolare) per il bagno, l'infermeria, gli spostamenti di cella, l'ufficio Matricola, che altresì non potevano ridursi a pochi secondi, ma dovettero abbracciare necessariamente uno spazio temporale non inferiore a 1 o due minuti ciascuno. Si pensi all'ingresso nelle celle, alla scelta e al prelievo dell'arrestato, all'imposizione della postura, all'attraversamento della porta e alla sua chiusura, al trascinamento fra spintoni, sgambetti calci urla e pugni, e all'ingresso altrove e alla collocazione nel nuovo luogo. Può dunque ragionevolmente ritenersi che per ben oltre 500 minuti complessivi il corridoio della struttura fosse stato occupato da persone in transito coatto e/o da persone in attesa al muro in posizione vessatoria. Trattasi quindi di spostamenti, nelle modalità tempestose descritte, che abbracciano circa una decina di ore.

Ne consegue che la decina di ore circa per tali transiti, e le ore necessarie per quelli alla conduzione degli arrestati al di fuori della struttura, significano non meno di 12 o 13 ore di percorrenza nel sito di queste circa 70 persone, arrestate o fermate.

A tutto ciò però devono aggiungersi i tempi di arrivo nel sito, lo stazionamento nel cortile, e i transiti per le partenze, con quanto ad essi si aggiunse, quali i giochi crudeli, le urla ingiuriose, le percosse, le attese prima della partenza di decine e decine di persone, che non partirono tutte insieme, ma in più riprese, e nella notte dopo le ore 24.00 l'arrivo delle decine e decine di persone che provenivano dalla scuola DIAZ, che giunsero a bordo di veicoli con tre o quattro persone arrestate, a talvolta solo con due, che erano nella pressochè totalità ferite, e molte fratturate anche agli altri inferiori, che hanno raccontato di esser rimaste nel piazzale ciascuna per alcuni o più minuti, insieme con altre, dove hanno subito vessazioni e percosse, e il cui transito anche a causa delle condizioni fisiche, fu necessariamente lento.

Ne consegue la materiale impossibilità e inattendibilità di ogni assunto relativo alla mancata

percezione di quanto accadde nel sito, sia nel cortile, sia nel corridoio della struttura personale, nell'arco di tempo in cui l'imputato vi prestò servizio. Né è credibile, anche per le ragioni esposte in appello dal Procuratore della Repubblica, che si richiamano, che il Ten BRAINI non fosse entrato nella caserma dove operavano gli uomini ai suoi ordini. E d'altronde la P.O. SPINGI, ritenuta sia dai primi giudici, sia dalle difese degli stessi imputati, particolarmente attendibile, ha detto che verso le 21 del 21 luglio venne davanti alla sua cella un Tenente dei Carabinieri che ordinò di chiudere le celle, dicendo ai sottoposti, ragazzi più giovani, (e che "poi comunque passava" p. 109, visto tre o quattro volte nell'arco della serata p. 141, poiché passava a controllare le celle, come quando "tutti (polizia e Carabinieri, agitati p. 154) dicevano che stava arrivando il Ministro... e noi tutti faccia al muro" p. 142). Ne consegue che, successivamente riconosciuto o no in fotografia dallo SPINGI, dagli atti emerge che l'unico tenente dei Carabinieri nel sito nella serata del 21 luglio fu proprio il Ten. BRAINI, e SPINGI è attendibile perché ha riferito di conoscere perfettamente le divise e i gradi dei carabinieri, e inoltre la funzione del ten. BRAINI fu proprio quella testé riferita da SPINGI, di ordinare una condotta precisa ai suoi sottoposti.

Ma quel che rileva, come si è detto anche per l'imputato BARUCCO, è la circostanza che i Carabinieri, nel sito, sebbene nella maggior parte non commisero attivamente gli stessi delitti commessi da altri PP.UU. non possono ritenersi esenti dalla censura penale. Deve cioè precisarsi come la descrizione della condotta del c.d. carabiniere buono, riferita dalle PP.OO. SUSARA, GRIPPAUDO, MOROZZI, FLAGELLI, DELLA CORTE, DE FLORIO, SERGI, PIGNATARO, CALLIERI, BISTACCHIA, BENETTI, FAVERIO, MARRAFFA, MASSAGLI, REPETTO, è comunque la condotta, pur se percepita dalle vittime come ascrivibile a un senso di umana pietà, di un P.U. che assiste alla commissione di delitti senza impedirli, senza soccorrere le vittime, che vengono aiutate solo dopo vane e protrate invocazioni di aiuto. Né può affermarsi che quanto descritto dalle PP.OO. sia il frutto di una deliberata volontà calunniosa contro i carabinieri, poiché le stesse PP.OO. (si confronti la deposizione della P.O. FAVERIO che ha descritto la condotta di quello c.d. buono, e di quello c.d. cattivo, di FERRARA, che all'udienza del 10.4.06 ha ricordato che "c'era un ragazzo che si lamentava di non poter telefonare ai famigliari e sono entrati due carabinieri e gli hanno dato qualche pugno e qualche calcio" (p. 187) e, in altra occasione ha detto "*i due carabinieri di guardia, sicuramente sotto i 30 anni, fecero girare due o tre bottigliette d'acqua*" p.191) hanno infatti descritto la condotta del c.d. carabiniere buono, senza saperlo identificare con certezza (e che la sentenza dei primi giudici ha ritenuto per questo motivo attendibili) e parimenti hanno riferito la condotta di altri carabinieri che non sono stati affatto buoni, sia perché consentivano agli agenti di entrare nelle celle e malmenare, vessare e incrudelire sulle vittime, così come hanno ricordato DELLA CORTE e TABBACH, perché, quando ci fu l'episodio del GAS gettato nella cella, non intervennero subito in soccorso delle pp.oo., come hanno riferito SCORDO, CALLIERI, MARRAFFA, CAMANDONA, LEONE. D'altronde, l'esame della P.O. DEVOTO, consente di rilevare come il c.d. carabiniere buono vedesse, senza intervenire, la posizione vessatoria a cui era sottoposto. E parimenti ha narrato la P.O. DUBREIL, che ha descritto fatti efferati tra le ore 01 le ore 02 del 22 luglio, mentre il transito di SCOLLETTA, condotto al veicolo per il carcere di destinazione verso le ore 24 del 21 luglio, avvenne con le modalità crudeli da lui descritte, sotto lo sguardo dei

carabinieri ai quali il Ten. Braini aveva dato una specifica consegna. E condotte illecite dei Carabinieri sono state descritte da AMODIO, da PARTESOTTI, da SCORDO, da BUSSETTI, da MANGANARO, da GAGLIASTRO, da ISERANI, da ALFARANO, da GUIDI, da REPETTO, da IGHINA, da DIPIETRO, da CEDERSTROM da SVENSSON, da HOGLUND, da BUCHANAM, da NATHAN, da SCALA, da MOTH, da DOHERTY, da JENS, da VOON UNGER, da DIGENTI, da BRUSCHI, da GALANTE e da altre pp.oo. Ma quel che induce ulteriormente la Corte a ritenere sussistente la responsabilità dell'imputato BRAINI, si ricava dall'episodio dello spruzzo di GAS sopra richiamato, poichè l'aver indicato l'episodio nella sua informativa, oltre a non aver svolto un'indagine precisa, significa in primo luogo che il ten. BRAINI fu consapevole della commissione di un grave reato nel luogo dove, come si è ampiamente dimostrato, vera *“un marasma completo”*, come ha detto l'Isp. BADOLATI, ed era *“tutto un lamento”* come ha riferito SPINGI). E che i lamenti fossero continui, pur nella lacunosa deposizione, l'hanno riferito anche molti testi della difesa escussi al dibattimento che han ricordato i lamenti dei feriti costretti alla posizione vessatoria contro il muro, o che lamentavano di avere fame e freddo. Tutto ciò significa che, a fronte di una situazione dove la commissione di gravi reati non era occasionale, ben altro doveva essere il comportamento esigibile da un ufficiale dei Carabinieri, che quanto fece, fece ben al di sotto del suo dovere. E, richiamate le stesse considerazioni svolte per l'imputato BARUCCO, essendo stato il Ten. Braini l'ufficiale dei Carabinieri più alto in grado, sebbene questa Corte non ritenga provata alcuna volontà specifica da parte dell'imputato quanto alla sua partecipazione ai delitti commessi in danno delle pp.oo., osserva che egli necessariamente assistette inerte alla pratica delle sevizie sul corpo delle vittime attraverso il loro trascinamento a capo basso, il corpo recline all'altezza delle ginocchia, la nuca afferrata, le braccia torte dietro la schiena. Egli fu consapevole della privazione del sonno, con urla, colpi di manganello alle inferriate, accanto alla testa, calci e minacce, della sottoposizione alla sete, alla fame, al freddo, a correnti d'aria. E se egli consapevolmente si fosse allontanato (come ha dichiarato in propria difesa) per recarsi allo spaccio, dolosamente omise di accertare e di impedire che avvenissero fatti come il getto di acqua fredda sulle persone ferite, la negazione di coperte o di mezzi per la difesa dal freddo; il divieto di comunicare tra le vittime, le minacce di morte associate alla sofferenza inferta col manganello, coi calci, i pugni nella schiena e nel costato, e l'infrazione di costole, e gli schiaffi, l'uso di gas urticanti e di gas asfissianti, essendosi poi limitato a redigere un'informativa sul getto del gas. Ciò fece dolosamente. Infatti questa Corte ritiene che il ten. BRAINI essendo consapevole della costrizione di stare in ginocchio sul pavimento in posizione genuflessa o di mantenere la tensione articolare della posizione vessatoria in piedi, nella varie modalità (della ballerina, del cigno e altre), anche di persone gravemente ferite, e fratturate, sanguinanti, non potesse e non dovesse omettere di impedire l'ulcerazione di ferite pregresse colpendo le pp.oo. ulteriormente sul corpo e sul viso e facendo sbattere la fronte già lesa contro il muro, sottoponendole all'umiliazione della loro dignità attraverso le ingiurie, l'espletamento dei bisogni fisiologici sotto l'osservazione altrui, anche di persone

del sesso opposto, il taglio dei capelli, la distruzione degli effetti personali, il denudamento ripetuto del corpo anche di fronte a più persone del sesso opposto, l'esposizione dei genitali, i commenti lascivi, le minacce di violenze sessuali, la denigrazione dei difetti fisici, l'esacerbazione del senso di impotenza costringendo il soggetto ad assistere alle sevizie inflitte ad altri, anche feriti, il divieto di levare lo sguardo verso colui che pratica le sevizie, e ingiuria e minaccia, la costrizione ad ascoltare e a pronunciare frasi inneggianti al nazifascismo e alle sue pratiche di sopraffazione, l'equiparazione del soggetto alle vittime dello sterminio, la costrizione a pronunciare frasi auto denigratorie, a urinarsi addosso, a sedere nel vomito e nell'urina, e a gettare su di essa i capi di abbigliamento, a simulare le posture dei cani e delle scimmie, o di clown farseschi, a correre stando genuflessi e ammanettati ad altri su e giù per il corridoio, (RUBER Ud. 29.5.06 "Poi hanno legato me e Valentin SEITZ con delle manette di ferro, poi ci hanno detto che dovevamo correre molto velocemente in avanti verso l'uscita,, poi hanno detto STOP e poi dovevamo correre di nuovo, poi di nuovo STOP e poi dovevamo uscire nel bus.. ed era già chiaro" (p. 75).), , la costrizione a stare a distanza ravvicinata e a toccare col viso macchie di sangue sul muro, il rifiuto o il ritardo di soccorso sanitario sulle persone che, a causa delle ferite o per patologie respiratorie, invocano aiuto, il passaggio nell'infermeria senza ricevervi alcuna forma di soccorso, e subendovi viceversa ulteriori sevizie materiali e morali, attraverso le modalità del denudamento, le percosse, le ingiurie, il dileggio, e l'assenza di intervento diagnostico e terapeutico, ridotti a mera formalità priva di contenuti. Egli, ufficiale dei Carabinieri, ufficiale di PG, violò consapevolmente l'onore della sua funzione e del suo grado, e la sua condotta è aggravata dai motivi abietti di cui all'art. 61 n. 1 cp., cpsi come si è argomentato nella parte III della presente sentenza e per quanto attiene ad altre posizioni apicali, quale quella dell'imputato PERUGINI, a cui si rimanda richiamandosi le stesse motivazioni.

Non solo, questi fatti reiterati nel corso del giorno e della notte hanno avuto l'effetto di destrutturate la tenuta psicofisica di numerose PP.OO. (in gran parte soggetti le cui imputazioni furono archiviate) così come le stesse hanno riferito al termine del loro esame dibattimentale, modificando la fiducia nelle istituzioni, identificate in quelle che nel sito operavano, attraverso un meccanismo di equiparazione innescato dal fatto che nel sito agirono in sinergia PP.UU. di vari ordini e gradi, appartenenti a diverse Polizie, in presenza di funzionari di alto grado e di ufficiali dei Carabinieri., e per converso ledendo gravemente la capacità di vivere serenamente la vita democratica della Nazione, attraverso le forme della partecipazione collettiva, di cui l'espressione del dissenso partecipando alle manifestazioni pacifiche, è un aspetto non marginale.

La responsabilità di questo imputato, dunque, è tale da comportarne, alla luce dell'avvenuta prescrizione dei reati contestati, la condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili così come indicato in dispositivo, nella misura della provvisoria ivi indicata

Fondata è infine la domanda delle parti civili GIOVANNETTI, ISERANI Massimo e MASSAGLI Nicola alle quali viene corrisposta anche una ulteriore provvisoria

provvisoriamente esecutiva di euro 20 mila per ciascuno.

Ciò in considerazione della gravità delle conseguenze patite per effetto dei reati commessi, (e si richiamano le emergenze processuali, le cartelle cliniche, le dichiarazioni delle pp.oo.) e dell'ampiezza del tempo intercorso tra i fatti e i risarcimenti, valutato il danno in relazione all'ammontare delle tabelle del risarcimento del danno in sede civile. Fatti che rendono equo e necessario corrispondere tali somme ulteriori per ciascuna di queste parti civili, ritenendosi tale somma parzialmente ristoratrice delle spese sopportate dopo tali fatti per recuperare l'integrità psicofisica tanto gravemente compromessa.

PARTE VII

AGENTI.

Ag.te di PS MANCINI Diana imputata del reato di cui al capo 50) di rubrica ex art. 608 cp in danno di GRIPPAUDO Gabriella.

La sentenza ha affermato che le prove a carico sono le precise dichiarazioni della p.o. GRIPPAUDO Gabriella che l'ha riconosciuta in incidente probatorio e le dichiarazioni dell'imputata che ha detto di aver accompagnato la p.o. la bagno nella notte del 21 luglio tenendole le mani dietro la schiena e con la testa china all'altezza delle ginocchia tra gli agenti disposti nel corridoio che la ingiuriavano e la percuotevano e con la quale scambiò alcune frasi.

La p.o. tuttavia ha ricordato che la Mancini le aveva raccomandato di fare attenzione alle percosse e che l'aveva fatta camminare rapidamente GIUSTIFICANDO IL FATTO CON PRECISE DISPOSIZIONI CHE AVEVA RICEVUTO. Ne consegue la mancanza di prova certa sul dolo da parte di un agente privo di potere di intervento, che si adoperò per alleviare le condizioni della parte offesa.

La Mancini veniva quindi assolta ex art. 530 cpv cpp

Il PROCURATORE della REPUBBLICA impugnava la sentenza assumendo che sussisteva la penale responsabilità perché la P.O. aveva detto che l'imputata non fece venir meno la sua condizione vessatoria e i reati vennero commessi contro di lei mentr'era accompagnata in bagno, e perché la stessa imputata piegò il braccio dell'imputata dietro la sua schiena.

Infine, poiché la circostanza dell'aver rapidamente "GIUSTIFICATO IL FATTO CON PRECISE DISPOSIZIONI CHE AVEVA RICEVUTO" non è stata affermata dall'imputata, che ha invece negato il fatto, non poteva ritenersi in alcun modo assente il dolo nella commissione del reato.

All'esito della discussione la Corte osserva che quanto narrato dalla P.O., diffusamente narrato in parte V della presente sentenza, che, circa l'imputazione in qui in esame, si richiama: "*GRIPPAUDO ha poi ricordato di essere stata accompagnata (quattro volte p. 121) in bagno, e in un'occasione, da un'agente che "durante il percorso (quando) mi è stato fatto uno sgambetto e stavo cadendo a terra, mi ha detto: - Stai attenta- e insomma : - non ti buttare giù- e in bagno c'è stato un breve dialogo e abbiamo parlato della manifestazione, di quello che era successo e stava succedendo, e lei ha detto : - tra i manifestanti molti sono stati violenti- e io ho detto: Ma sicuramente, però anche tra i suoi colleghi non sono stati da meno, e allora il suo tono si è inasprito e siccome avevo visto e sentito quello che accadeva con chi si permetteva di alzare un po' il tono della voce sono stata zitta e non ho più parlato e poi mi ha riaccompagnato in cella, sempre con la testa in giù e il braccio indietro.. e (nel corridoio ho ricevuto) calci e insulti e parole come : - puzzi, puttana" (p. 95) Né costei aveva impedito tale condotta, ha precisato questa P.O. che ha riconosciuto nella foto 115 l'imputata MANCINI Diana (pp. 96) " prova due fatti: uno la materialità della condotta, che integra di per sé la materialità del reato e la volontarietà dell'imputata. Ma il secondo fatto che emerge è costituito non da un'ambivalenza della volontà, da cui desumere il dubbio circa la sussistenza*

del dolo (abbia o non abbia detto l'imputata di aver ricevuto ordini in tal senso), bensì che l'imputata, pur riconoscendo nella P.O. un'interlocutrice (e questo è un fatto raro tra gli imputati), le attribuiva la responsabilità di quel che le stava accadendo, come se le sevizie e le angherie a cui era sottoposta fossero una legittima conseguenza di quanto accaduto nelle strade. Cosicché l'avvertimento a stare attenta, a non cadere, a non buttarsi giù, mentre gli agenti del corridoio la vessavano, entrava nella dinamica della sopraffazione solo come la volontà di attenuarne la violenza, ma non di opporsi ad essa, quando, (e lo si è visto ampiamente e in molti altri casi) era sufficiente che un P.U. reagisse agli abusi e vi si opponesse, per evitare che la vittima a lui affidata, almeno in quel momento, venisse aggredita e lesa.

Sebbene il reato si sia estinto il 21 gennaio 2009 essendo maturata la prescrizione, la Corte, per le ragioni già esposte in parte generale, stante l'immanenza della parte civile, dichiara la responsabilità dell'imputata a fini risarcitori, e la condanna al risarcimento del danno così come in dispositivo, in solido con il Responsabile Civile.

Ag.te Polizia Penitenziaria AMADEI Barbara imputata del reato sub 59) di rubrica ex artt. 110. 81, 40 cpv 581, 608 cp in danno di PERCIVATI Ester.

Del reato sub 60) di rubrica ex artt. 610, 61 n.1, 5 e 9 cp in danno della Percivati .

Del reato sub 61) di rubrica, ex artt. 594, 61 n. 1,5 e 9 cp in danno di Percivati per averla ingiuriata con le parole “puttana” e “troia”

Tutti tra il 20 e il 21 luglio 2001

La sentenza ha affermato che la P.O. all’udienza del 12.6.06 ha descritto l’imputata ricordandone la condotta, circa l’averle tolto i laccetti e averla costretta a camminare in posizione vessatoria.

Ha ricordato i guanti neri degli agenti schierati e i calci e le sberle, la caduta a terra l’ordine di alzarsi e la presa alla testa schiacciata verso terra fin a pochi centimetri dal turca e le ingiurie e le minacce come: “Ti piace il manganello? Adesso te lo facciamo assaggiare” (cfr. pp. 135 – 139 ud. Cit.).

Ha riconosciuto l’imputata nella foto 284 dell’album della Polizia Penitenziaria (pp. 189 – 190 ud. Cit.)

La sentenza ha detto che è provato che l’Amadei fosse in servizio dalle 24.00 del 20 luglio alle 20.00 del 21 luglio e dalle 08.00 alle 20.00 del 22 luglio. Che è provato, nell’ordine di traduzione n. 003 del 21.7.01 (docc. 4.21 e 4.22) e nella relazione n. 1921/7UR in data 3.8.01 a firma Cap.Pelliccia (docc. 4.20 e 6.1) che AMADEI effettuò la traduzione da Bolzaneto ad Alessandria della P.O. Percivati insieme con Franceschini Diana e Ender Taline parte, partendo alle ore 06.25 e arrivando ad Alessandria alle ore 7.40.

La sentenza ha affermato altresì che non è provato che l’imputata, come detto dalla difesa, non fosse mai entrata nella palazzina delle celle, perché, viceversa, gli agenti donna furono impiegate nella totalità, con estensione agli incombenti relativi alle arrestate non ancora immatricolate, così come hanno detto DORIA e GUGLIOTTA in esame (ud. 29.10 e 28.9.07) perché il Gugliotta disponeva di soli 2 uomini e di nessuna donna, mentre la raccomandazione di Doria e Olla di non far entrare nella palazzina il personale se non per gli incombenti strettamente connessi con le traduzioni, fu una mera raccomandazione priva di vera cogenza.

Imputata del reato sub 62) di rubrica ex artt. 110, 81 cpv e 608 cp in danno di FLAGELLI Amaranta Serena, LEONE Katia Felicia, GRIPPAUDO Gabriella Cinzia, DE FLORIO Anna, per averle sottoposte alla posizione vessatoria in cella, il 21 e il 22 luglio.

Sul punto solo Leone e Flagelli hanno riconosciuto ma senza assoluta sicurezza, l’imputata, con descrizioni non coincidenti.

L’imputata quindi veniva assolta dal reato sub 62) ex art. 530 cpv cpp e condannata per gli altri reati con pena base per reato ex 60) a m. 6 di reclusione + m. 1 per 61 n. 5 + gg. 15 per 61 n. 9 + gg. 15 per capo 59) + gg. 15 per capo 61) = m. 9 di

reclusione. Doppi benefici

Condannata in solido col Ministero della Giustizia al risarcimento del danno in favore di PERCIVATI Ester.

Il Procuratore della Repubblica ha impugnato la sentenza quanto all'imputata AMADEI Barbara, per quanto attiene a capi 60 e 61 di rubrica, quanto all'esclusione dei motivi abietti e futili, "non essendo identificato con certezza il movente del reato", e ha assunto che:

- a) tali reati sono gravi, e assolutamente ingiustificati e non necessitati dai comportamenti dei fermati e furono determinati da una volontà di vessazione originata dalle condizioni e dalle caratteristiche delle persone arrestate, tute dell'area no global.
- b) Infatti, secondo la Cassazione (Sez. 1 n. 4453 del 12.4.2000 e n. 4819 del 16.4.99). il motivo è futile quando manca il minimo di consistenza che la coscienza collettiva esige per operare un collegamento accettabile suo piano logico con l'azione commessa. Il movente è quindi assolutamente sproporzionato rispetto all'entità del fatto e rappresenta per l'agente un'occasione per dare sfogo all'impulso criminale. E il motivo è abietto quando suscita nei consociati senso di ripugnanza e disprezzo, come da Cass. Sez. i n. 10414 del 12.3.2002. Sussiste quindi l'aggravante ex art. 61 n. 1 cp

L'IMPUTATA impugnava la sentenza di condanna assumendo che:

- L'assoluzione dal reato di cui al capo 62 di rubrica significa che l'Amadei è stata calunniata dalla FLAGELLI, dalla LEONE, dalla GRIPPAUDO e dalla DE FLORIO;
- La difesa in data 16.4.2008 ha allegato la tabella del Ministero della Giustizia del 10.4.2003 che prova come l'imputata nella notte tra il 21 e il 22 luglio non fosse presente nel sito;
- I testi della difesa VACCA, SANNA, VADALA', MARCHE E PEDEMONTE (ud. 11.5.07) hanno riferito in dibattimento che l'Amadei nella notte tra il 21 e il 22 luglio non era nel sito ma fuori per servizio e che essa non vi era entrata se non per espletare le sbrigative formalità necessarie per due imminenti traduzioni. Che esistevano categorici ordini dei diretti superiori (OLLA) di non accedere al sito in cui si trovavano gli arrestati.
- Il teste PEDEMONTE ha pure ricordato che, sebbene l'Amadei si fosse dichiarata disponibile a svolgere attività circa un'arrestata, per la carenza di organici femminili, l'isp.re OLLA le impedì l'accesso;
- All'udienza del 9.6.06 la teste ENDER TALINE, dedotta dalla P.O., ha smentito la Percivati dicendo di non ricordare se la Percivati fosse stata accompagnata in bagno quella notte, né se fosse stata condotta in una stanza d'erano cinque persone, né chi l'avesse accompagnata, né se era ammanettata in cella coi c.d laccetti. Ha detto che in bagno furono accompagnate una tal Diana e la P.O. da un'unica agente.
- Viceversa la Percivati aveva detto, al PM il 20.11.01 che in bagno Diana ed ENDER erano state accompagnate da due diverse agenti, ma in udienza ha detto che era stata la stessa ad accompagnare lei e la ENDER e che quella che aveva

accompagnato Diana era stata un'altra.

- la P.O. aveva detto dapprima di essere stata ingiuriata dall'imputata solo nel corridoio andando in bagno, ma al dibattimento aveva aggiunto che le ingiurie erano state profferite anche in bagno.

- la P.O. aveva detto, diversamente che al PM il 20.11.01, di aver subito violenza appena uscita dalla cella e infine la P.O. non aveva mai detto, fino al dibattimento, che l'Amadei si era trovata sul cellulare con il quale era stata trasferita da Bolzaneto a Vercelli. Ma l'imputata nella notte tra i 21 e il 22 luglio era a riposo a casa sua e l'intento calunnioso discende dal fatto che le fisionomia dell'imputata rimase impressa nelle sue accusatrici durante il trasferimento sul cellulare e fu durante questo trasferimento che le due accusatrici si misero d'accordo per calunniare l'imputata.

- E sebbene tale fisionomia sia facilmente riconoscibile e rimane impressa, per il tipo di pettinatura a caschetto tipo Valentina, ciononostante l'imputata non mai cercato di dissimularla e quanto alla traduzione del 21 luglio, l'imputata né perquisì né ammanettò le arrestate, limitandosi a salire sul furgone, mentre ammanettò le arrestate, senza perquisirle, le arrestate tradotte il 22 luglio.

- Nel suo esame ha smentito la relazione di servizio del cap. PELLICCIA in punto orario di partenza;

- Mentre l'amanettamento fu invece necessario quando il veicolo ebbe un guasto ai freni e il convoglio fu costretto a una sosta forzata, sosta che consentì alla calunniatrici di osservarla e di imprimerla in mente.

- Veniva chiesta l'assoluzione. Il reato comunque è prescritto. In subordine assumeva di essere meritevole delle attenuanti generiche perché i fatti sarebbero comunque scaturiti da occasionalità e non da un dolo deliberato

- La pena inoltre era eccessiva per tutti i criteri di cui all'art. 133 cp

- Nessuna prova era stata raggiunta circa la necessità della provvisoria

- quanto all'assoluzione ex art. 530 cpv cpp in ordine al reato di cui al capo 62 di rubrica, essendo stata calunniata dalle sue accusatrici, dev'essere mandata assolta ex art. 530 primo comma cpp.

La Corte, all'esito della discussione osserva che l'appello dell'imputata non è fondato, e dev'essere respinto.

Non lo è il motivo:

- L'assoluzione dal reato di cui al capo 62 di rubrica significa che l'Amadei è stata calunniata dalla FLAGELLI, dalla LEONE, dalla GRIPPAUDO e dalla DE FLORIO, poiché la ricostruzione dei fatti da parte delle PP.OO: LEONE, FLAGELLI, GRIPPAUDO e DE FLORIO, che ha condotto all'assoluzione dell'imputata, non è stata calunniosa.

In primo luogo perché i fatti sono risultati veri.

In secondo luogo perché è provato che AMADEI avesse prestato servizio nel sito di Bolzaneto.

E infatti la sentenza di primo grado è precisa ed esauriente, stante la provata necessità che nel sito operassero anche agenti donna, (“gli agenti donna furono impiegate nella totalità, con estensione agli incombenti relativi alle arrestate non ancora immatricolate”, così come hanno detto DORIA e GUGLIOTTA in esame (ud. 29.10 e 28.9.07) perché il Gugliotta disponeva di soli 2 uomini e di nessuna donna, mentre la raccomandazione di Doria e Olla di non far entrare nella palazzina il personale se non per gli incombenti strettamente connessi con le traduzioni, fu una mera raccomandazione “priva di vera cogenza”).

Né può dedursi alcun intento calunnioso quando è ben possibile che, in qualche modo, se pur vagamente, l'AMADEI potesse assomigliare ad altra persona con fattezze simili alle sue. Talché i riconoscimenti resi da queste PP.OO, costrette alla posizione vessatoria nella notte tra il 21 e il 22 luglio poterono, in modo impreciso, venir attribuiti all'imputata.

Infatti, in terzo luogo, soprattutto perché GRIPPAUDO, che effettuò con certezza il riconoscimento circa i fatti contestati ai capi 59,60 e 61, tale riconoscimento non effettuò quanto al fatto del capo sub capo 62.

E ciò si spiega in quanto la terribile posizione vessatoria, protratta per ore, era tale da rendere disagevole l'osservazione dei particolari circa gli agenti che intervenivano nelle celle.

E così si spiegano anche gli eventuali errori di riconoscimento che possono verificarsi in assoluta buona fede.

Quanto ai reati commessi in danno della P.O. PERCIVATI, deve rilevarsi che L'assunto difensivo, sostenuto nel motivo:

“l'intento calunnioso discende dal fatto che le fisionomia dell'imputata rimase impressa nelle sue accusatrici durante il trasferimento sul cellulare e fu durante questo trasferimento che le due accusatrici si misero d'accordo per calunniare l'imputata”

è privo di fondamento.

In primo luogo perché la tesi del complotto si scontra con l'obiezione della mancanza di una causa logica, non comprendendosi per quale motivo le PP.OO: avrebbero calunniato una persona che si era comportata correttamente con loro, mentre le deposizioni dei testi provano che AMADEI era presente.

In secondo luogo la P.O. PERCIVATI, ricordando perfettamente chi fu ad accompagnarla in bagno (cfr. p. 135 ud. dib.) *“ Riconosco con molta sicurezza nella*

foto n. 284 quella che mi ha portato dalla cella in bagno e mi ha fatto mettere la faccia nel gabinetto” (p. 190) e quale divisa indossasse, è riscontrata dalle PP.OO. ENDER e FRANCESCHINI.

Sul punto violenze subite dal di fuori della cella, però, la difesa di AMADEI assume che PERCIVATI avrebbe mentito perché tali fatti non sarebbero stati inseriti nella querela, né raccontati al PM. Deve tuttavia evidenziarsi che la PERCIVATI ha ricordato le modalità delle violenze subite, e cioè l’uso del manganello, mentre l’atto di querela, redatto il 24 luglio 2001, a ridosso dei fatti accaduti, è stato necessariamente succinto.

A fronte di ciò la deposizione di ENDER TALINE è attendibile perché, non ricordando chi fosse l’autore dell’accompagnamento, smentisce ogni sospetto di volontà calunniosa, e, ricordando il fatto dell’accompagnamento, e ricordando l’ammantamento, esercita un’operazione mnemonica attraverso le imperfezioni del ricordo, che sono necessariamente residuali e minoritarie, ma che restano al di fuori del ricordo traumatico, connesso appunto con il ricordo dell’evento.

Ne consegue che è del tutto irrilevante la censura di volontà calunniosa desumibile, secondo l’appellante, dal fatto che le due PP.OO. PERCIVATI ed ENDER sarebbero venute insieme al processo dove avrebbero deposto come testimoni, essendo del tutto naturale che due parti offese che tanto hanno subito in termini di trauma fisiopsicologico possano aver voluto condividere l’esperienza del processo, nel corso del quale le loro deposizioni non si sovrappongono in modo totalmente coincidente, proprio perché non concordate, e quindi non sintomo di alcuna volontà calunniosa.

Ne consegue allora, a fronte dell’attendibile ricostruzione degli eventi attribuiti all’imputata, che l’assunto difensivo per cui l’Amadei non sarebbe stata nel sito nella notte tra il 20 e il 21 luglio è irrilevante perché, avendo la stessa commesso i reati contestatili durante la sua permanenza nel sito.

La Corte quindi fa propria la ricostruzione degli eventi di cui ai capi 59, 60, 61 fatta nella sentenza appellata, ad eccezione della decisione in punto aggravante di cui all’art.61 n. 1 cp, poiché l’assunto dell’appello del PM è fondato, e viene qui richiamato integralmente nonché per motivazioni analoghe a quelle già sviluppate, e ciò perché la formula della rubrica, che ha definito i motivi della condotta con gli aggettivi qualificativi “abbietti” e “futili”, è sufficientemente esaustiva quanto a completezza di contestazione, ricavandosi dal significato lessicale di tali aggettivi qualificativi, il contenuto concettuale degli stessi che la giurisprudenza della S.C. ha costantemente affermato, non discostandosene, bensì approfondendone la valenza e correttamente richiamata in appello del PM.

Ne consegue allora che l’imputata, nella sua difesa, a fronte dell’abiezione e della futilità dei motivi, emersa dalle modalità della condotta, ben avrebbe potuto difendersi dimostrando che le sue azioni, ancorché criminose, trovavano nella loro dinamica una qualche ragione diversa da quella della mera abiezione e futilità.

Questa Corte invece rileva, come anche in altri casi, come la condotta dell'imputata muovesse dalla consapevolezza di quanto andava perpetrandosi nel sito, e dove agì con identica gratuità e spropositata rispondenza alle esigenze di polizia, e dove la ricostruzione degli avvenimenti fatta dalle PP.OO. indicate nei capi 54,55, e 56 di rubrica, si sposa con quanto narrato dagli infermieri PRATISSOLI e POGGI : POGGI Marco all'udienza del 6.2.07: *“Mi sono trovato in una situazione più grande di me, io sono un essere umano, io ho lavorato 2 anni in manicomio e 15 in galera, io una violenza così inaudita e inusitata, gratuita non l'ho mai vista.”* (p.31); PRATISSOLI (ud. 6.2.07) : *Queste robe non le ho mai viste, io non le ho mai viste... io ho i capelli grigi, non sono all'inizio della vita, sono al tramonto”* (p. 58).

Non solo, richiamata qui la ricostruzione dei fatti svolta dalle PP.OO. in istruttoria dibattimentale, si ricava la certezza che anche AMADEI perpetrò i suoi crimini mentre nel sito veniva inneggiato ai sistemi tirannici del XX secolo, non se ne discostò affatto, non prese le distanze in alcun modo, ascoltò e agì vessando e seviziando la P.O., umiliandola, ledendo la sua dignità e il suo onore, nonché il senso del pudore. Sussiste quindi l'abiezione dei motivi nell'accezione di cui alla presente sentenza descritta in parte III nelle pp. .

I reati tuttavia si sono estinti per prescrizione maturata il 22 gennaio 2009, per cui la Corte dichiara la responsabilità dell'imputata a fini risarcitori, così come in dispositivo, confermando così la decisione sul punto della sentenza appellata, in solido con il Responsabile Civile.

Ag.te Pol. Pen CERASUOLO Daniela imputata del reato di cui al capo 64) ex art. 608 cp in danno di GERMANO' Chiara e del reato di cui al capo 65) ex art. 608 cp in danno di PARTESOTTI Giorgia per fatto analogo a quello di cui sopra

Entrambi tra i 20 e i 21 luglio

Circa il fatto sub 64) di rubrica, poiché la P.O. ha dato al dibattimento una descrizione della posizione vessatoria diversa da quella in contestazione (braccia alzate anziché mani sulla nuca, e nulla dice sulla posizione della testa), l'imputata veniva assolta ex art., 530 cpv cpp

Circa il fatto sub 65) di rubrica,, poiché la P.O. ha sbagliato a ricordare il colore della divisa dell'agente, dicendo che era blu mentre era grigia e non avendola riconosciuta, l'imputata, su conforme richiesta del PM, veniva assolta ex art. 530 cpv cpp.

Il PROCURATORE della REPUBBLICA ha impugnato la sentenza quanto al capo 64 di rubrica assumendo che:

- a) l'affermazione di sentenza secondo la quale la P.O. ha dato al dibattimento una descrizione della posizione vessatoria diversa da quella in contestazione (braccia alzate anziché mani sulla nuca, e nulla dice sulla posizione della testa) è smentita dalle precise dichiarazioni della P.O. che ha ricordato che l'imputata la spingeva e rideva mentre gli agenti la picchiavano, e ricorda che la donna le stringeva il braccio (cfr. pp. 97, 99 e 119 registraz. Ud. 6.3.2006)
- b) per cui risulta che l'imputata non solo abbia imposto la posizione vessatoria, ma abbia anche favorito le percosse.

La Parte Civile GERMANO' Chiara ha impugnato la sentenza di assoluzione dal reato di cui al capo 64 di rubrica, assumendo che il 27.11.2001, sentita dal PM aveva riferito i fatti in modo chiaro e dettagliato, ricordando la donna sui trent'anni, in divisa grigia, alta circa un metro e 70. carnagione scura e corporatura robusta, ma non grassa, capelli corti e mossi, accento del sud Italia.

Aveva detto di un primo spostamento per andare in bagno, mentre la donna consentiva agli agenti gli insulti, i colpi alla nuca e i calci, e mentre la costringeva a tenere la nuca abbassata e le mani dietro ad essa, partecipando alla risate di scherno dei colleghi.

Germanò aveva ricordato inoltre un secondo spostamento in infermeria, analogo per le modalità delittuose, e l'avvenuto riconoscimento fotografico dell'imputata.

All'udienza del 6.3.06 la P.O. aveva confermato i punti di cui sopra , e ripetuto il riconoscimento, aggiungendo il particolare di un'irregolarità degli incisivi superiori che apparivano distanziati, irregolarità non visibile nella foto segnaletica;

e tale particolare non poteva essere stata vista dalla P.O. prima di tali dichiarazioni poiché l'imputata era giunta in udienza solo nel 2007;

Altresì gli orari di permanenza nel sito dell'imputata erano compatibili con la commissione dei fatti.

La descrizione della posizione a cui era obbligata la P.O. coincideva con quella indicata dalla stessa imputata, che aveva detto trattarsi della posizione ordinata dall'Isp.re GUGLIOTTA, ma non era credibile la tesi difensiva di non aver mai visto detenuti percosi dalle due ali di agenti durante i transiti nel corridoio, perché sempre impegnata nelle perquisizioni, poiché aveva anche ammesso di

aver svolto anche altri compiti, in quanto c'era carenza di personale femminile.

E irrilevante era il fatto che il PM non avesse sostenuto l'accusa quanto a un altro fatto commesso in danno di altra P.O., circostanza che dipende unicamente dalla cautela con cui è stata sostenuta l'accusa.

E irrilevante era il fatto che la P.O. non avesse riferito in udienza di aver tenuto la testa abbassata, fatto ben descritto al PM, su cui in udienza non vennero fatte domande specifiche, anche perchè, giunta nel carcere di Alessandria, la P.O. ha detto di aver constatato di avere numerose ecchimosi su tutto il corpo e in particolare sulle gambe, che non aveva al momento dell'ingresso nel sito di Bolzaneto, e quindi frutto dei calci e delle percosse subite durante i transiti nel corridoio.

Chiedeva quindi il riconoscimento dei danni fisici e morali e la conseguente condanna dell'imputata a cui la detenuta era stata affidata.

All'esito della discussione la Corte osserva che l'appello del PM è fondato. Non può infatti condividersi l'interpretazione del fatto data dal primo giudice, poiché tale interpretazione prescinde da un completo esame delle condizioni complessive in cui venne a trovarsi la p.o. durante l'evento di cui si parla. Più esattamente, così come è stato detto nella parte IV della presente sentenza (p.) GERMANO', ventunenne al tempo dei fatti, ha ricordato, quanto all'agente che la condusse per il corridoio spingendola, ridendo mentre lei veniva picchiata, le modalità di questo accompagnamento, dicendo: *“mi teneva per il braccio, poi mentre passavo gli altri facevano dei commenti, mi tiravano gli schiaffi e i pugni, lei rideva, faceva: “No, dai, no dai, poi alla fine mi ha proprio spinto come dire: vabbè va' fate”* (ud. 6.3.06 p. 119).

Ora, partire dall'affermazione della P.O. che ricorda di essere stata tenuta dall'imputata, P.O. alla quale non viene domandato esattamente come, per concludere circa la sua inattendibilità, significa prescindere dalla comprensione di quali fossero gli elementi dell'evento capaci di radicarsi nella memoria della giovane, che, dell'imputata, ha detto: *“Rideva e mi lanciava in avanti come (a) dire -picchiatela- però lei personalmente non mi ha toccata”* (p. 119).

Da ciò emergono due elementi determinanti:

uno, che attiene alla percezione di essere in balia della volontà e dell'azione altrui (l'agente la “tiene”, e quindi GERMANO' sente il proprio corpo non libero ma costretto dalla forza e dalla volontà altrui).

L'altro, che costei, l'agente, è in relazione di intenti con gli altri agenti del corridoio, che, mentre lei viene condotta, la deridono e la colpiscono in vari modi, e l'agente che la “tiene” agisce in sinergia con costoro, ride con loro, interloquisce con loro avendo lei, GERMANO', come oggetto.

GERMANO' quindi, mentre viene condotta al bagno, è derisa dagli agenti che la colpiscono ed è derisa anche dall'agente donna che la tiene e la conduce, e sente quel che costei dice ai suoi aguzzini, e subisce il gesto che la espone a ulteriori sevizie : *“poi alla fine mi ha proprio spinto come dire: vabbè va' fate”*.

E ciò, si badi bene, non avviene in luogo e tempi distaccati dal resto degli eventi, che GERMANO' ha ampiamente descritto e che questa sentenza nella parte IV ha ricostruito, e che non sono affatto fantasiosi, come ha sostenuto al difesa

dell'imputata.

Questi eventi come si è visto, hanno a che vedere con minacce di violenza sessuale, con richiami al nazifascismo, per frasi e gesti, con l'orrore percepito alla vista di altre persone seviziate, come SUBRI, a cui, dopo che aveva vomitato, dissero di pulire con la lingua, a ore e ore di posizione vessatoria, alla vista di un giovane portato su una barella in preda alle convulsioni epilettiche con la bava alla bocca, ai pugni nello stomaco e ai calci nei testicoli inferti a un giovane in sua presenza, che ovviamente non subì le sevizie con aplomb e silenzio, e quindi con l'ascolto delle urla di dolore e dei lamenti, alla vista della ragazza americana trascinata all'indietro con le mani legate e presa a manganellate. Cioè a dire, evidenzia questa Corte, è del tutto comprensibile e naturale che GERMANO' abbia travisato o rimosso o non abbia detto perché da lei stessa ritenuto marginale, sul complesso di orrore di cui era parte sia come vittima sia come spettatrice, quale fosse la precisa posizione del suo corpo mentre veniva condotta al bagno dall'imputata, della quale invece la giovane ha ricordato la fisionomia, perché, ha detto: *“Me la ricordo perché.. boh, poi l'ho vista molto spesso perché era sempre lei che mi accompagnava da una parte all'altra”* (p. 121 ud. 6.3.06)

E Germanò ha descritto costei precisando che *“ i denti davanti erano un po' storti, tipo gli incisivi, distanziati con un difetto (p. 120) era piuttosto robusta i capelli corti, alta circa 1,70”* (p. 120) e l'ha riconosciuta con certezza in CERASUOLO Daniela, effigiata nella foto n. 311 (p. 122).

Ora, la difesa ha sostenuto che tutto ciò sarebbe il frutto di una suggestione visionaria, avendo raccontato dei denti della CERASUOLO solo cinque anni dopo, di cui la difesa ha chiesto (ma si badi bene non con richiesta di rinnovazione dell'istruttoria) che venissero esaminati, affermando che *“ non c'è mai stato un intervento odontoiatrico nel corso della sua vita”*.

La Corte ritiene che tali affermazioni siano da respingersi, poiché, in primo luogo, una piccola anomalia nella dentatura, quale la distanziatura tra le corone di due incisivi, (p. 120) che la P.O. colse durante quei momenti drammatici, è di per sé influente sul riconoscimento certo da parte di GERMANO', e in secondo luogo il riconoscimento non avvenne *“attraverso l'esame per anni della fotografia di CERASUOLO”* così come ha detto la difesa dell'imputata, ma fu un riconoscimento fotografico regolare e legittimo.

Altresì sono del tutto condivisibili le argomentazioni svolte dalla parte civile appellante, così come richiamate sopra, le cui affermazioni in punto di fatto non sono state smentite da alcun elemento contrario e hanno trovato conferma negli atti del processo.

La sentenza deve quindi venir riformata in punto declaratoria della responsabilità a fini risarcitori, atteso che il reato si è estinto per prescrizione maturata il 21.1.2009.

L'imputata dev'essere condannata al risarcimento del danno in favore della Parte Civile, in solido con il Responsabile Civile così come precisato in dispositivo

Ag.te di Pol. Pen. INCORONATO Alfredo in servizio presso l'infermeria di Bolzaneto. imputato del reato sub 66) di rubrica ex artt. 110, 582, 61 n. 1, 5 e 9 cp in danno di LORENTE GARCIA Luis, esecutore in concorso con altri, e col medico ddr AMENTA Aldo cagionava alla P.O. frattura di costola colpendolo con un pugno;

La sentenza ha affermato che la P.O. ha ricordato che verso le 16.00 del 20 luglio venne condotto davanti a due persone in camice bianco, e quella con il fonendoscopio gli si avvicinò come per auscultarlo, egli alzò le braccia e un agente lo colpì al torace con un pugno. LORENTE altresì aveva descritto tale persona, aggiungendo di essere stato buttato sul lettino e ancora colpito (pp. 16 – 25 ud. 16.10.06).

L'infermiere PRATISSOLI Ivano all'udienza del 6.2. 07 ha confermato il fatto, ha ricordato la persona avvinta nei laccetti, la richiesta delle generalità da parte del dr Amenta e l'agente che si metteva i guanti imbottiti e che diceva al ragazzo: *"Tu che cazzo hai intenzione di fare, stronzo"* e gli sferrava un pugno alla bocca dello stomaco.

Ha ricordato che il dr Amenta alla domanda sorpresa del Pratissoli, rispondeva che il ragazzo aveva *"offeso qualcuno di grosso"*.

Ha precisato che il ragazzo poi si rialzava e che veniva ancora colpito alle reni e alla schiena e ciò mentre aveva ancor le braccia legate dai laccetti (pp. 152 – 155 ud. cit.)

Il teste Pratissoli ha ricordato che l'altro infermiere Poggi non era presente e di avergli poi detto: *"Oh Dio, Marco dove siamo capitati!"* (p. 158 ud. cit.)

Il teste ha ricordato che le perquisizioni in infermeria erano fatte da due agenti, uno biondo gentile (riconosciuto come l'ag.te Moraschi nella foto 374) e uno *"moro"*, riconosciuto nella foto n. 347 di album della Pol. Pen. che raffigura l'imputato e ha riconosciuto la P.O. nella foto segnaletica, dopo averne dato una descrizione comprensiva dei laccetti che gli imprigionavano le mani.

Ha pure detto che al momento del pestaggio il Moraschi non era presente perché impegnato *"in servizio di automobile"*, fatto confermato dal Moraschi.

La P.O. ha dato una descrizione corrispondente all'imputato a l'ha riconosciuto in fotografia (pag. 157 ud. cit.)

L'unica discrepanza tra le dichiarazioni della P.O. e quelle del teste Pratissoli è nel numero delle persone presenti, maggiore secondo la P.O.,

Riscontro è costituito dal certificato del centro clinico di Saragozza (SP) redatto il 27.7.01 che prova l'avvenuta frattura della costola.

V'è quindi prova della presenza dell'imputato sul luogo, come detto da dr Sabella (ud. 26.2.07) da Moraschi (ud. 13.2.07) Poggi (ud. 6.2.07) e Gugliotta (esame 28.9.02) che hanno detto tutti che Incoronato e Moraschi eseguivano le perquisizioni in infermeria.

Il prospetto degli orari di servizio del personale a Bolzaneto (doc. 4.7) prova che Incoronato fu presente dalle ore 07.00 del 20 luglio alle ore 08.00 del 21 luglio.

Sull'assenza del Poggi v'è l'esito del confronto tra questi e il Pratisoli, e la difficoltà di ricordare i fatti con esattezza discende anche dal fatto che in infermeria vennero picchiati anche Manganeli e Sesma.

Non sussisteva l'aggravante dei futili motivi, non descritti in contestazione e la pena era di . 10 di reclusione + m. 1 per 61 n. 5 + m 1 per 61 n. 9 = anni 1 di reclusione. Doppi benefici e condannato al pagamento delle spese di P.c. per euro 11.000, e al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva in favore della P.C. Lorente di euro 15.000,00, in solido col Ministero della Giustizia

Il Procuratore della Repubblica ha impugnato la sentenza quanto all'imputato INCORONATO Alfredo, per quanto attiene al capo 66 di rubrica, quanto all'esclusione dei motivi abietti e futili, "non essendo identificato con certezza il movente del reato", e ha assunto che: tali reati sono gravi, e assolutamente ingiustificati e non necessitati dai comportamenti dei fermati e furono determinati da una volontà di vessazione originata dalle condizioni e dalle caratteristiche delle persone arrestate, tutte dell'area no global.

Inoltre, secondo la Cassazione (Sez. 1 n. 4453 del 12.4.2000 e n. 4819 del 16.4.99), il motivo è futile quando manca il minimo di consistenza che la coscienza collettiva esige per operare un collegamento accettabile suo piano logico con l'azione commessa; il movente è quindi assolutamente sproporzionato rispetto all'entità del fatto e rappresenta per l'agente un'occasione per dare sfogo all'impulso criminale. E il motivo è abietto quando suscita nei consociati senso di ripugnanza e disprezzo, come da Cass. Sez. i n. 10414 del 12.3.2002. Sussiste quindi l'aggravante ex art. 61 n. 1 cp

L'IMPUTATO impugnava la sentenza di condanna assumendo che:

- Il certificato medico di cui sopra ha contenuto generico e non è suffragato da alcuna radiografia;
- Le versioni della P.O. non sono omogenee circa il lato destro o sinistro della frattura. Né la narrazione che egli fece all'amico Sesma chiarisce il punto, poiché egli parla di costola sinistra e poi di costola destra;
- Le imprecisioni circa il numero delle persone presenti attengono anche alla versione del teste PRATISSOLI davanti alla commissione, quando dice che era presente l'infermiere POGGI e l'ag.te MORASCHI, ma davanti al PM cambia versione;
- Il PRATISSOLI è impreciso anche nel ricordare quel che stava facendo al momento del fatto, dicendo di aver avuto lo sguardo abbassato per la redazione del verbale di identificazione, e di non aver potuto vedere quel che accadeva, e poi di aver visto, ma la sua versione definitiva diverge da quella della P.O. E il POGGI e il MORASCHI lo smentiscono
- La P.O. ha inoltre detto di essere stato picchiato da moltissimi agenti ma non da tutti e non è stato in grado di descrivere chi gli diede il primo pugno.
- Non ha riconosciuto nell'Incoronato colui che gli sferrò il pugno

- È contraddittoria la prova circa la ricostruzione del fatto
- Poiché il Lorente ha detto di essere stato aggredito da sei agenti
- E comunque non su chi fu a sferrare il pugno che gli avrebbe fratturato la costola
- manca dunque la prova sul nesso causale
- viene chiesta l'assoluzione e in subordine veniva eccepita la prescrizione.

All'esito della discussione la Corte osserva che l'appello dell'imputato dev'essere respinto, fatto salvo in punto prescrizione.

E' infondato il motivo di cui sopra:

- Il certificato medico di cui sopra ha contenuto generico e non è suffragato da alcuna radiografia);

perché il certificato medico è qualificato dalla sentenza come riscontro agli altri elementi di prova raccolti, e sono questi gli elementi di prova determinanti per il giudizio. E di tali elementi costituisce un elemento utile al giudizio, pur'esso con valore di ulteriore riscontro, la narrazione fatta da LORENTE all'amico SESMA, per la quale, per il tempo trascorso e per la naturale emotività nella descrizione dell'evento, è davvero e del tutto marginale l'aver confuso tra costola destra e costola sinistra. Pertanto anche il motivo:

Le versioni della P.O. non sono omogenee circa il lato destro o sinistro della frattura. Né la narrazione che egli fece all'amico Sesma chiarisce il punto, poiché egli parla di costola sinistra e poi di costola destra

dev'essere respinto. Infatti gli elementi di prova capitali, sono in primo luogo la descrizione del fatto da parte della P.O. che, si ricordi, ha riferito l'evento non isolato da altri eventi traumatici, ma in una successione di violenza tale da aver facilmente e comprensibilmente la lucidità della memoria, fatta salva quella del ricordo fisico ed emotivo dell'aggressione subita con le mani avvinte dai laccetti. E che la situazione fosse terribile, la ricorda il test e POGGI Marco all'udienza del 6.2.07: *“Mi sono trovato in una situazione più grande di me, io sono un essere umano, io ho lavorato 2 anni in manicomio e 15 in galera, io una violenza così inaudita e inusitata, gratuita non l'ho mai vista. Quindi c'era anche il mio stato emotivo, la mia impotenza”* (p. 31).

Tanto premesso, i motivi:

-Le imprecisioni circa il numero delle persone presenti attengono anche alla versione del teste PRATISSOLI davanti alla commissione, quando dice che era presente l'infermiere POGGI e l'ag.te MORASCHI, ma davanti al PM cambia versione;

- Il PRATISSOLI è impreciso anche nel ricordare quel che stava facendo al momento del fatto, dicendo di aver avuto lo sguardo abbassato per la redazione del verbale di identificazione, e di non aver potuto vedere quel che accadeva, e poi di aver visto, ma la sua versione definitiva diverge da quella della P.O. E il POGGI e il MORASCHI lo smentiscono

sono da respingersi perché, in primo luogo il teste POGGI ha riferito che in infermeria *“io ero proprio provvisorio lì dentro, entravo e uscivo, quindi non so quante cose possono essere successe che io non ho visto”* (p. 38 ud. 6.2.07) mentre PRATISSOLI non ha solo descritto la condotta dell'imputato, con assoluta precisione: *“A un certo punto ho visto questo agente.. il moro, quello delle perquisizioni, che si è messo un paio di guanti imbottiti”* (p. 153 ud. 6.2.07) poi gli ha

detto: - *tu che cazzo ha intenzione di fare stronzo? Poi gli ha dato un cazzotto sulla bocca dello stomaco che li ragazzo è caduto sul tavolo*” (p. 154).. e dopo hanno continuato a dargli un po’ di pungi ai reni.. lo colpirono alla schiena e ai reni. Lui aveva le braccia ancora coi laccetti.. e gli diedero più di un pugno” (pp. 154, 155). Ha raccontato quindi che LORENTE venne colpito più volte, e soprattutto che non venne colpito solo da un agente, ma da più agenti. D’altronde PRATISSOLI ha precisato che MORASCHI non colpì mai nessuno, e MORASCHI ,come ha rilevato la sentenza impugnata, non era presente in quel momento. Inoltre PRATISSOLI ha detto che nell’infermeria avvenivano le perquisizioni (fatto confermato dal dr SABELLA). Ne consegue che il motivo :

- *Il PRATISSOLI è impreciso anche nel ricordare quel che stava facendo al momento del fatto, dicendo di aver avuto lo sguardo abbassato per la redazione del verbale di identificazione, e di non aver potuto vedere quel che accadeva, e poi di aver visto, ma la sua versione definitiva diverge da quella della P.O. E il POGGI e il MORASCHI lo smentiscono*

è del tutto privo di fondamento e il motivo:

- La P.O. ha inoltre detto di essere stato picchiato da moltissimi agenti ma non da tutti e non è stato in grado di descrivere chi gli diede il primo pugno,

è smentito dalle prove raccolte, poiché sia la P.O. sia PRATISSOLI riferiscono di più persone che colpiscono. Affermare poi che la PO è inattendibile quando dice che gli aggressori erano moltissimi, nella situazione drammatica in cui venne a trovarsi,, è affermazione quantomeno bizzarra, così come singolare sotto il profilo giuridico è sostenere la mancanza di nesso causale tra le lesioni lamentate e la presunta mancanza di prova su quale sia stato il pugno che infranse la costola, quanto i pugni vennero sferrati in successione da più persone, in unità di tempo e di luogo, e di queste persone una è stata riconosciuta da un teste neutro. Che poi la P.O. non avesse riconosciuto in fotografia il suo aggressore è altresì circostanza del tutto plausibile, sol che si pensi alla successione degli eventi come descritta da LORENTE, che fu comunque in grado di descriverlo.

Del tutto fondato è invece l’appello del PM, poiché la futilità dei motivi è palese, non essendovi stata ragione apparentemente diversa da quella di incrudelire su una persona spaventata e legata, incapace di difendersi e alla mercè della violenza altrui. Ma l’abiezione della condotta di questo imputato emerge dal fatto che costui agì contro LORENTE consapevole di quanto andava perpetrandosi nel sito di BOLZANETO dove LORENTE era una delle vittime, e dove, ha detto PRATISSOLI: *“Noi infermieri sappiamo che il nostro dovere è impedire la tortura.. quindi probabilmente anch’io ho fatto degli errori.. forse vigliaccamente.. però anche noi cercavamo.. perché ripeto io ho fatto tanti anni di carcere e di manicomio ma queste robe non le ho mai viste, io non le ho mai viste.. io ho i capelli grigi, non sono all’inizio della vita, sono al tramonto”* (p. 58). Ne consegue che il dolo espresso da INCORONATO emerge necessariamente dalla sua percezione dei fatti che precedettero e accompagnarono quello commesso contro LORENTE, avendo questo imputato visto almeno quello che vide PRATISSOLI che vide scene raccapriccianti, come quella dell’*”agente.. davanti alla Matricola... che è partito*

improvvisamente e (a un ragazzo che stava nella posizione del Cigno) gli ha dato un calcio nel calcagno di una violenza inaudita.. e mi ricordo l'urlo (p. 58) e certi episodi non si dimenticano per tutta la vita(p.57) e.. tantissimi... sberle, sberleffi, parolacce. Ho visto distruggere un telefonino per li gusto di distruggerlo di una ragazza che era anche lei nella posizione del cigno.. e l'agente con l'anfibio finchè non l'ha sbriciolato” (p.58) e..tanti episodi come il telefonino che suonava –Faccetta nera dell'Abissinia” (p. 60) Ed episodi come quello per cui “ ho visto gli agenti, erano in quattro, della Polizia Penitenziaria...e i detenuti che passavano dai gabbioni all'infermeria e al bagno e viceversa venivano tutti tenuti a testa bassa.. poi sentii che dissero: -Ah, devi pisciare? Ti scappa da pisciare? Vieni che ti facciamo pisciare noi- poi entrarono dentro il bagno, io sentii dei rumori che ,secondo me, per la poca esperienza che ho, mi sembrarono delle percosse”(p.45)... e “c'era un brutto clima.. era un clima di violenza gratuita, verbale, fisica” (p. 47). Deve quindi chiarirsi come il dolo espresso nella condotta di INCORONATO non fu l'espressione di una volontà improvvisa e inspiegabile, ma fu parte di un più articolato sentire, tanto più abietto quanto più destinato a vittime incapaci di difendersi. E rilevano le parole di PRATISSOLI perché esprimono il disvalore del comune sentire, l'orrore indotto dalla percezione generale, percezione che nell'imputato si accompagnò invece con la volontà di incrudelire su LORENTE Garcia.

Il giudizio di primo grado dev'essere infine confermato, così come la sua ricostruzione (ad eccezione in punto appello del PM) anche per quanto attiene al concorso nel reato, (come verrà precisato esaminando la posizione dell'imputato AMENTA) sol che si richiamino le parole del teste, che in sede di Commissione, ad AMENTA che affermava: *“Io non ho visto niente” disse: _Insomma c'eri anche tu quando lo spagnolo ti è caduto sul tavolo e io ero lì di fianco”*

Il fatto viceversa è prescritto, essendo maturata la prescrizione il 20 gennaio del 2009.

Residua la responsabilità civile e vengono confermate le disposizioni di primo grado.

PARTE VII
INTERMEDI

PISCITELLI ,MULTINEDDU, RUSSO, FURCAS, SERRONI, FONICIELLO, AVOLEDO, PINTUS, ROMEO e MURA

- 1) PISCITELLI Maurizio, M.llo capo dei CC imputato del reato di cui al capo 39 di rubrica,
- 2) MULTINEDDU Antonio Gavino M.llo capo dei CC del reato di cui al capo 40 di rubrica;
- 3) RUSSO Giovanni M.llo capo del reato dei CC di cui al capo 41 di rubrica;
- 4) FURCAS Corrado, V. Brig. re dei CC del reato di cui al capo 42 di rubrica
- 5) SERRONI Giuseppe V.Brig. re dei CC del reato di cui al capo 43 di rubrica;
- 6) FONICIELLO Mario V. Brig. re dei CC del reato di cui al capo 44 di rubrica;
- 7) AVOLEDO Reinhard V. Brig. Die CC del reato di cui al capo 45 di rubrica;
- 8) PINTUS Giovanni, M.llo capo dei CC del reato di cui al capo 46 di rubrica;
- 9) ROMEO Pietro V.Brig. re dei CC del reato di cui al capo 47 di rubrica;
- 10) MURA Ignazio V. Brig. re dei CC del reato di cui al capo 48 di rubrica

Tutti ex artt. 110, 81 cpv, 40 cpv, 608 cp perché, nelle rispettive qualità, commettevano i reati descritti in rubrica;

La sentenza affermava che gli imputati sub 1, 2, 3 e 4, cioè : PISCITELLI Maurizio; MULTINEDDU Antonio Gavino; RUSSO Giovanni; FURCAS Corrado, vennero impiegati con turno 08.00 – 19.00 del 21 luglio, e gli altri. cioè: SERRONI Giuseppe ; FONICIELLO Mario ; AVOLEDO Reinhard ; PINTUS Giovanni; ROMEO Pietro ; MURA Ignazio, con turno 19.00 / 01.00 protraendo il servizio fino alle ore 08.00 della domenica; che essi, secondo le direttive dei comandanti BARUCCO e BRAINI, organizzarono il servizio di vigilanza dando le disposizioni operative circa le modalità e i turni e operando un avvicendamento delle sottosquadre e dei loro componenti.

Le contestazioni non hanno riguardato specifici reati di percosse, lesioni, ingiurie, minacce e violenze perché, essendo responsabili solo della singola squadra, erano titolari di un obbligo di garanzia limitatamente al trattamento delle persone sottoposte alla loro vigilanza e poiché erano presenti contemporaneamente diverse sotto squadre, non è stato possibile accertare quale fosse l'abbinamento tra le cella in cui v'era una P.O. di specifici reati e la sottosquadra addetta alla sua vigilanza, talché non è stato possibile individuare il sottufficiale di riferimento.

Tanto premesso, la sentenza ha detto che è emersa la prova dell'avvenuto trattamento vessatorio e sul punto le seguenti PP.OO. hanno riferito in merito e in modo attendibile, e cioè FERRARA Raffaele, FAVERIO Christian, FLAGELLI Amaranta, FORNASIER Evandro DE FLORI Anna, DE MUNNO Alfonso, DI MADDALENA Raffaele, DELLA CORTE Raffaele, DEVOTO Stefano, DUBREUIL Pier Romaric, CALLIERI Valerio, CASTSORINA Emanuele, CUCCADU Roberto, CHIANGO Antonio, CAMANDONA Sergio, CUCCOMARINO Carlo, MASSAGLI Nicola e MORRONE Maria Addolorata. E ciò con riscontri nelle dichiarazioni di Perugini, Poggi, Toccafondi, nei verbali di convalida di arresto e nelle certificazioni mediche.

Le seguenti PP.OO. ALFARANO BENETTI, BISTACCHIA, BRACHINI, CALLIERI, CAMANDONA CUCCOMARINO, DE FLORIO, DELLA CORTE, DE MUNNO, DEVOTO, DUBREUIL, FERRARA, FLAGELLI, FORNASIER, GRIPPAUSO, GUIDI, ISERANI, MAFFEI, MANGANAOR, MARCHIO', MARRAFFA, MASSAGLI, MORRONE, MURARI, NADALINI, PARTESOTTI, PASSIATORE, PFISTER, PIGNATALE, REPETTO, ROSTELLATO, RUBER, RUGGIERO, SOCORDO, SEITZ, SERGI, TABBACH e TANGARI avevano riferito di carabinieri che tranquillizzavano e confortavano, che procuravano acqua, che davano consigli

durante il transito in corridoio per evitare le percosse, che lasciavano sedere anche per periodi relativamente lunghi.

La P.O. SPINGI Massimiliano, agente della polizia municipale, dopo aver riferito delle vessazioni subite, ha reso ampia deposizione, riferendo anche i battibecchi tra polizia e carabinieri che intervenivano in difesa dei fermati e che impedivano agli agenti di entrare nelle celle quando si sentiva l'odore acre dei lacrimogeni ed era *“tutto un lamento e un grido”* (pag. 368 di sentenza). Anche la p.o. teste DEVOTO ha confermato quanto detto da Spingi. L'infermiere POGGI ha ricordato che all'arrivo dei carabinieri il clima era cambiato, e gli agenti della PS gli avevano detto che i Carabinieri erano presenti *“perché noi siamo troppo cattivi e sono arrivati loro che sono più buoni”*.

L'isp.re C. DEL GIACCO aveva riferito di aver visto nelle celle persone in piedi e sedute, e solo in piedi conto il muro quelli soggetti alla perquisizione.

Il Sovr.te PINZONE ha deposto analogamente.

L'ag.te scelto RASCHELLA', che si era recato nelle celle 5 o 6 volte per condurvi i fermati e altrettante per prelevarli aveva deposto analogamente al Del Giacco e al Pinzone. E analogamente hanno detto i carabinieri ATZORI, CHIGHINE, DESIDERI, ERRIU, ESPOSITO, MANBELLA, MARRAS, MATTANA, MURRU e SERRA, affermando di non aver assistito ad alcun atto di violenza.

Pertanto, sebbene il PM abbia chiesto gli atti per falsa testimonianza, la sentenza ha ritenuto che tali testi non abbiano davvero assistito ad alcuna atto di violenza, no abbiano percepito lo spruzzo di sostanze irritanti, non abbiano visto la posizione vessatoria perché ciò no fu continuativa durante i turni dei Carabinieri. E d'altronde i Carabinieri avevano chiuso le celle consentendo l'ingresso solo per specifici atti, impedendovi le incursioni, con ingiurie e minacce e consentendo ai reclusi di abbandonare la posizione vessatoria.

Né si conoscono le identità dei carabinieri presenti. Difetta dunque la prova dell'elemento soggettivo, anche perché i Carabinieri avevano limitata autonomia essendo stati comandati per svolgere un servizio alle dipendenze funzionali della Polizia di Stato

Né era stata raggiunta la prova circa i reati di percosse ingiurie minacce e lesioni per la sporadicità della presenza dei carabinieri davanti alle celle.

Gli imputati dovevano quindi essere mandati assolti perché il fatto non costituisce reato.

Il PROCURATORE della Repubblica impugnava l'assoluzione assumendo che:

- b) non è accoglibile l'affermazione di sentenza secondo la quale i Carabinieri avevano limitata autonomia essendo stati comandati per svolgere un servizio alle dipendenze funzionali della Polizia di Stato
- c) nè quanto detto in sentenza sul fatto che i Carabinieri avevano chiuso le celle consentendo l'ingresso solo per specifici atti, impedendovi le incursioni, con ingiurie e minacce e consentendo ai reclusi di abbandonare la posizione vessatoria
- d) e perché non si conoscono le identità dei carabinieri presenti, talché difetta dunque la prova dell'elemento soggettivo.

L'appello ha sostenuto che la sentenza a pp. 364 e 365 afferma che nella giornata del sabato 21 luglio il trattamento sulle pp.oo. fu vessatorio, e poiché gli episodi di umanità da parte dei Carabiniere furono pochi e saltuari, in quanto il c.d. “Carabiniere buono” che permise alle pp.oo. di stare un po' seduti, di bere un po' d'acqua, descritto come molto giovane da FLAGELLI

Amaranta all'ud. 11.4.2006 e in età matura da MARRAFFA Manila all'ud. 28.4.2006, e da BENETTI Claudio all'ud. 21.3.2006, ripristinò comunque le posizioni vessatorie che furono continuative. E inoltre perché i transiti nei corridoi con le modalità criminose non furono impediti, perché tale Carabiniere buono fu rimproverato dai suoi colleghi (testi DE FLORIO e GRIPPANDO ud. 31.3.06); perché la posizione vessatoria fu imposta anche dai Carabinieri, come detto anche dall'imp. PERUGINI nel suo esame del 25 settembre, quando ricordò di essersi recato con l'ispre. La Rosa a dire al Tenente che c'erano persone che lamentavano bruciore agli occhi, e il tenente rispose che forse qualcuno aveva spruzzato il gas nelle celle agendo dall'esterno; perché l'isp.re del VI rep. Mobile della PS BADOLATI vide alle 8 e 15 del 22 luglio le persone in posizione vessatoria (cfr. ud. 27.11.2006); perché quanto riferito dal ten. BRAINI nella sua informativa circa lo spruzzo di gas urticante prova che egli non fece in merito alcuna indagine; perché il limitato accesso al corridoio è smentito dagli ingressi verificatisi comunque nelle celle delle pp.oo.; e perché nella loro qualità, svolgendo la vigilanza, gli imputati avevano il dovere di impedire la commissione dei reati ex art. 40 cpv cp. Perché vi era contezza anche degli specifici reati, e perché l'essersi allontanati dal padiglione o l'esserne rimasti fuori pur avendo tale contezza non è una giustificazione accettabile, stante la posizione di garanzia.

Le Parti Civili ZEUNER Katharina, KUTSCHAU Anna Julia, JAVIER SAMPERIZ Francisco Benito e VON UNGER Moritz Kaspar impugnavano la sentenza assolutoria degli imputati BRAINI, SERRONI, FONICELLO, AVOLEDO, PINTUS, ROMEO e MURA dal reato di cui all'art. 608 cp assumendo che:

Essendo provati i fatti illeciti stante, come evidenziato in sentenza, l'attendibilità delle dichiarazioni delle PP.OO. poiché il servizio di vigilanza era stato organizzato secondo le direttive dei tenenti BRAINI e BARUCCO, dai sottufficiali M.llo capo PINTUS, V.B. SERRONI, V.B. ROMEO, V.B. MURA, V.B. FONICELLO; V.B. AVOLEDO, non era accoglibile quanto sostenuto in sentenza circa la mancanza di prova a carico degli imputati, stante il turno di servizio provato, e perché i sottufficiali sub III), appartenenti al livello intermedio, stazionavano davanti alle celle e organizzavano in dettaglio la vigilanza, mentre nessuno di loro si era sottoposto a esame all'udienza del 23.10.2007. Inoltre perché le PP.OO. descrissero il periodo coincidente con il turno del Ten. BRAINI particolarmente pesante per le vessazioni subite, anche a causa dei fatti di cui sub h) surrichiamati, quando LEONE Katia vomitò in cella e i carabinieri si paravano la bocca e gli occhi con un fazzoletto rosso; perché il c.d. Carabiniere buono non impedì i reati e venne rimproverato dai superiori (cfr. teste De Florio Anna ud. 31.3.06). Inoltre perché i fatti sono descritti analiticamente dall'isp.re BODOLATI, che ricordò sia le posizioni vessatorie

riscontrate da lui nelle celle quando subentrò ai carabinieri, sia le condizioni di terrore delle PP.OO che non credevano al suo permesso di abbandonarle; perché quindi questi imputati non potevano non aver avuto contezza degli illeciti e nessuno di loro è intervenuto per farli davvero cessare.

Chiedevano pertanto l'affermazione della responsabilità a fini risarcitori per il reato contestato in capo ai su indicati imputati, la condanna al risarcimento da liquidarsi in separato giudizio e la condanna del Ministero della Difesa in solido quale responsabile civile in favore di ZEUNER, VON UNGER e SAMPERIZ

Le Parti Civili KUTSCHKAU, SAMPERIZ e VON UNGER impugnavano la sentenza che aveva liquidato le spese in misura largamente inferiore ai minimi, e chiedevano che le spese venissero liquidate nella misura richiesta perché l'impegno professionale era stato elevatissimo, stante il numero degli imputati (45), le oltre 200 parti civili costituite, gli oltre 300 testi escussi al dibattimento, i 3 anni di durata del processo, il numero complessivo di udienze (oltre 200) e quelle settimanali e la durata anche pomeridiana delle stesse; stanti i criteri di cui all'art. 1 c. 1 della vigente tariffa penale, e avendo il difensore partecipato a 126 udienze non come mero spettatore, la richiesta si pone nei massimi tariffari senza applicazione del moltiplicatore di cui all'art. 1 c. 2 della detta tariffa. entre nella motivazione della sentenza non c'è traccia di alcuna motivazione circa il calcolo e la quantificazione delle spese, avendo equiparato indebitamente il regolamento delle spese di lite ex art. 541 cpp con gli onorari e le spese del gratuito patrocinio.

Chiedevano quindi di ricalcolare gli onorari nella misura di euro 149.834, 48 oltre IVA e CPA o in diversa misura non inferiore a euro 53.800 per il primo grado condannando gli imputati a tale pagamento, e il Ministero della Giustizia in solido. Nonché i Ministeri dell'Interno e della Difesa. E chiedevano di disporre la distrazione di dette somme, a favore del difensore, dichiaratosi antistatario, oltre alla vittoria di onorari e alle spese del presente grado del giudizio.

Le PP.CC. DE VITO Stefano, PASOLINI Bruno, SCHMIEDERER Simon impugnavano la sentenza reattiva a BRAINI, BARUCCO, PISCITELLI, MULTINEDDU, RUSSO, FURCAS, SERRONI, FONICELLO, AVOLEDO, PINTUS, ROME e MURA argomentando in modo analogo all'appello del Procuratore della Repubblica

E chiedevano la condanna degli imputati al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio, in solido con il responsabile civile in favore di Schmiederer, Pasolini e De Vito.

Tanto premesso, la Corte richiama preliminarmente tutte le argomentazioni svolte a carico dell'imputato BARUCCO, per quanto attiene agli imputati PISCITELLI Maurizio; MULTINEDDU Antonio Gavino; RUSSO Giovanni; FURCAS

Corrado, i particolare per quanto attiene alle prove raccolte in dibattimento circa la commissione dei reati tra le ore 17 e le ore 19 del 21 luglio, e per quanto attiene agli altri imputati, SERRONI Giuseppe; FONICIELLO Mario; AVOLEDO Reinhard; PINTUS Giovanni; ROMEO Pietro; MURA Ignazio, richiama integralmente le argomentazioni svolte per quanto attiene l'imputato BRAINI, ma evidenzia come non fosse affatto vero che i PP.UU. operanti non avevano potere di intervento nel sito, poiché l'eventuale intervento in favore delle vittime, quando fu effettuato, ebbe risultati positivi. E ciò emerge, ad esempio, dalle parole di BERTI all'udienza del 19.5.2006 *“quando sono tornato dal posto di fianco dove mi avevano preso le impronte e tutto, con un agente gli ho detto: -Guardi io sono stanco, non ne posso più- e lui ha detto: - Ci penso io- e in quel passaggio io non ho preso colpi”* (p. 121). Di CAMANDONA all'udienza del 9.5.06 : e quando alla porta ci fu *“una persona che mi sembrava una persona umana e gli ho chiesto se potevo andare in bagno, mi ha detto: - qua ti ammazzano di botte, tu fai come ti dico io, io ti metto una mano sulla testa, tieni la testa bassa, ti guido io non alzare mai gli occhi, che questi ti danno un sacco di botte...era una persona grossa un carabiniere o un poliziotto”* (p. 35); di SERGI UD. 16.5.2006: *“di aver cercato, durante questo trasferimento, di avere un dialogo con il funzionario che lo stava accompagnando, e che gli aveva “ messo le manette e una mano dietro e tenendomi la testa bassa”* (p. 128) e al quale disse: *“ guardi che ho i documenti che lo dimostrano, di chiamare i carabinieri”* MENTRE alcuni di questi poliziotti e agenti penitenziari si rivolgevano ai detenuti inginocchiati dicendo loro frasi del tipo; *- adesso è arrivato Berlusconi il fascista vi spacchiamo la faccia, comunisti di merda ve la facciamo pagare-“* (p. 131) Ma dopo questa conversazione con il funzionario, venne ricondotto comunque in cella, sebbene questi gli avesse detto: *“ Parlo io cogli altri così evito che ti facciano del male”* (p. 132) *“e infatti non mi fecero niente, mi misero in cella in un angolo.. inginocchiato con le braccia alzate e il volto verso il muro e stetti là”* (p. 132).

Analogamente hanno riferito GALANTE, GIOVANNETTI, MOTH, (giunti nel sito dopo le ore 24 del 21 luglio) che fu questione di volontà l'impedire o l'attenuare la commissione dei reati contro le vittime, mentre, come hanno riferito ad esempio MANGANARO e PASSIATORE, i carabinieri, generalmente videro quel che accadeva e non lo impedirono. Ed è questo aspetto della loro condotta, che non esime da responsabilità neppure il c.d. carabiniere buono, i cui dover di P.U. era di impedire la commissione dei reati, era di rivolgersi vibratamente al proprio superiore invocandone l'intervento, era di esigere, a fronte di inerzia e indifferenza, nel caso un ordine preciso di non intervento, ordine che, peraltro, sarebbe stato palesemente illegittimo, e quindi non vincolante. Ne consegue che quanto l'imputato BRAINI e l'imputato BARUCCO omisero consapevolmente di osservare, allontanandosi, e di impedire che venisse commesso, i sottufficiali imputati videro costantemente, e per almeno uno di essi, il vice brigadiere ROMEO Pietro, la deposizione di SCORDO Atonia, resa all'udienza del 12.5.06 è particolarmente significativa, poiché illustra esattamente quanto la Corte sta ora affermando: *SCORDO ha ricordato la presenza*

di due carabinieri davanti alla cella, uno giovane e uno più anziano e “poichè nei corridoi avvenivano i pestaggi. Questo più giovane a un certo punto è stato male. L’ho visto diventare pallido,, avere un momento di malessere e dire: - Non ce la faccio più- (p. 86) e il collega che gli diceva: - tu devi.. dopotutto facciamo.. non è niente, tu devi” (p. 85)” e a poi riconosciuto nella foto n. 10 dell’album rammostrate nel “Carabiniere più anziano che era a guardia della porta (e) non ne riconosco altri” (p. 88) il vice brigadiere ROMEO Pietro (p. 89).

Ne consegue sia il fondamento delle argomentazioni di appello del Procuratore della Repubblica, sia delle argomentazioni delle parti civili, da cui discende l’affermazione della responsabilità di questi imputati, che, si ripete, neppure si sono sottoposti all’esame.

I reati tuttavia si sono prescritti il 22 gennaio 2009, talché residua la condanna al risarcimento del danno in favore delle sole parti civili appellanti nella misura indicata in dispositivo, e comprensiva delle provvisionali concesse per ragioni identiche a quelle argomentate per gli altri imputati.

Isp.re Sup. di PS GAETANO Antonello, responsabile dell'Ufficio trattazione atti per la Squadra Mobile, imputato del reato sub 54) di rubrica, ex artt. 110, 40 cpv, 81, 582, 610, 61 n. 1, 5 e 9 cp in danno di LARROQUELLE David ; del reato sub 55) di rubrica ex artt. 110, 40 cpv, 610 61 n. 1, 5 e 9 in danno di ENDER Taline; del reato sub 56) di rubrica ex art. 110. 40 cpv, 81 cpv, 610, 61 n. 1, 5 e 9 cp in danno di OTER Balado, CHICARRO Sanchez Pedro, PERCIVATI Ester, NEBOR Cesar, ENDER Taline.

La penale responsabilità veniva dichiarata senza l'aggravante dei futili motivi, assumendo che non vennero specificati e descritti in rubrica, per cui, la pena base per le lesioni in danno di Larroquelle è stata di mesi 5 di reclusione aumentata di m. 1 ex 61 n. 9 cp + m. 3 per continuazione interna + m. 2 e gg. 15 per reato sub 55) + m. 2 e gg. 15 per reato sub 56). Pena finale di anni 1 e mesi 3 di reclusione. Doppie benefici.

Condannato in solido con il Ministero dell'Interno a risarcire il danno a LARROQUELLE, a ENDER (per questa quanto ai reati sub 55 e 56)) a OTERO, a CHICARRO, a PERCIVATI, a NEBOT, oltre alla provvisoria.

Più esattamente, circa il reato sub 54) la sentenza rilevava le dichiarazioni della P.O. rese all'udienza del 12.6.06, che venne condotta a Bolzaneto alle ore 17.30 del 20 luglio, nel corso della quale ha descritto la posizione vessatoria, i polsi stretti dai lacci, il percorso nel corridoio sotto le percosse e le ingiurie e infine quanto subito con la richiesta di firmare un documento: *“Ho ricevuto pugni e calci sul viso in pancia e nei testicoli, sono caduto mi hanno rialzato chiedendomi di firmare”* e *“dopo la firma l'uomo di fronte alla scrivania ha indossato i guanti neri e si è avvicinato e nello stesso tempo un altro mi ha colpito con un calcio nelle costole, sono caduto, soffocavo.. ha detto va bene così fuori e mi hanno riportato in cella”* (Cfr pp. 65, 74 ud cit.). La sentenza ha precisato che è stato confermato l'orario e il riconoscimento fotografico del Gaetano come l'uomo coi guanti neri, coi capelli ricci sui quarant'anni, alto poco più di un metro e 70.

Sono state confermate le lesioni costali dal certificato medico dell'Ospedale di Alessandria del 24.7.01 con frattura scomposta della VI, VII e VIII costola sinistra, distorsione del rachide cervicale e trauma cranico.

Circa il capo sub 55) la P.O. ha detto, all'udienza del 9.6.06, ha ricordato di essere stata condotta in un ufficio dove le venne chiesto se fosse incinta, dopo di che venne percossa in pancia e sulla testa, per costringerla firmare un documento e di aver subito il taglio dei capelli.

La P.O. ha riconosciuto il Gaetano analogamente alla P.O. sub 54)

E riscontro sono le dichiarazioni rese al GIP il 23 luglio in sede di convalida per l'arresto e il riscontro in tale data del taglio dei capelli.

Circa il reato sub 56), le PP.OO. hanno parimenti descritto i fatti.

Il Chicharro (da p. 11 a p. 16 ud. Cit.) ha detto di esser stato picchiato anche sul collo con un salame e di aver subito il taglio dei capelli con un coltello; di essere stato costretto a colpire la scrivania con la testa, mentre il capo indossava i guanti.

E dal Chicharro il GAETANO è stato descritto analogamente alle descrizioni delle altre PP.OO:

L'Otero (da p. 44 ud. Cit.) ha reso analoga descrizione fisionomica del Gaetano

oltre ad analoga descrizione delle percosse anche con il salame col quale venne colpito ai testicoli più volte;

La P.O. Percivati o all'udienza del 12.6.06 (pp. 144, 145 ud. Cit) ha raccontato analogo trattamento perché si rifiutava di firmare, ricordando che le 4 o 5 persone presenti nell'ufficio avevano indossato i guanti di pelle e l'avevano colpita con una prima sberla che le fatto sbattere la testa contro il muro e più colpi sotto l'intimidazione di firmare, e di aver ricevuto un calcio;

Ha ricordato l'orario e ha descritto le sembianze del Gaetano.

La P.O. Nebot all'udienza del 12.6.06 (da p. 23 a p. 26 ud. Cit.) ha raccontato analoghi fatti, poiché si rifiutava di firmare in assenza di avvocato e senza un interprete che gli facesse intendere il significato del documento e ha descritto la fisionomica del Gaetano.

Analogamente Ender Taline.

Sussiste la prova dei fatti contestati al Gaetano perché gli atti relativi agli arresti vennero redatti nell'ufficio della Squadra Mobile.

Il foglio di consegna degli arrestati è firmato dal Gaetano.

Il Gaetano prestò servizio dalle ore 08.00 del 20 luglio alle ore 3.30 del 21 luglio

Tutte le dichiarazioni delle PP.OO concordano sul luogo, il numero di persone presente nell'ufficio, la loro condotta e in particolare sulla condotta dell'uomo alla scrivania, che presentava loro un foglio da firmare non interamente leggibile, che partecipava la pestaggio, descritto analogamente.

E il GAETANO corrisponde a quello della fotografia n. 7 dell'album della Polizia di Stato e che venne riconosciuto con certezza in fotografia dalla P.O. Larroquelle

Per il riscontro costituito del referto ospedaliero di Alessandria come detto sopra; per il taglio dei capelli; perché FRANCESCHIN Diana all'ud. 13.206 ha ricordato la minaccia del taglio in danno della Ender e perché la teste ha visto la ciocca sul pavimento; per la deposizione di Percivati che vide la Ender ritornare in cella in lacrime priva di alcune ciocche di capelli.

Perché la foto segnaletica del Chicharro lo ritrae con i capelli tagliati.

Perché la Ender ha detto di aver visto in terra nell'ufficio delle ciocche di capelli uguali a quelli del Chicharro

Perché l'Otero e il Chicharro vennero arrestati mentre spingevano un carrello da supermercato pieno di refurtiva e contenente un salame tipo "Milano"

Perché, sebbene gli addetti alle postazioni 6 (Zampese, Tamaro e Scarpa) e 7 (Accorsero, Astrici) dell'ufficio Squadra Mobile abbiano detto di non aver assistito ad alcun pestaggio, tutte le PP.OO hanno ricordato di essere state percosse da un numero variabile da 4 a 6 persone, e cioè Il Larroquelle da 5 o 6 persone; gli altri da 4 o 5 elementi. E poiché il numero totale degli addetti a tutte le dette postazioni era di 6, ne consegue che non tutti i componenti percossero contemporaneamente le pp.oo. Ma il Gaetano fu l'unico a rimanere sempre nell'ufficio

mentre i testi a difesa, che sarebbero dovuti stare con lui nell'ufficio, hanno detto di aver dovuto espletare molti compiti, con l'effetto di un gran via vai dall'ufficio in questione.

In particolare ZAMPESE (ud. 18.12.06 p. 105) non ha ricordato nulla.

TAMMARO (ud. 18.12.06 P. 123, 124) di non essere sempre rimasto nell'ufficio.
SCARPA (ud. 21.5.07) che non ricorda nulla essendo stato spesso fuori della stanza
ACCORNERO (ud. 18.12.06 p. 150) che non ricorda.

ASTRICI (ud. 18.5.07 p. 127) che ricorda solo il nome del Larroquelle.

Ne consegue che nessuno di questi è un vero teste a discarico.

Viceversa TINELLI Rocco (ud. 21.5.07) medico del P.S. dell'ospedale di
Alessandria, ha confermato il referto sul Larroquelle che non recita "ferito" durante
i tafferugli, ma "percosso", senza aver detto di essere stato colpito dai poliziotti,
sebbene accompagnato dalla Percivati che parla il francese, io che significa che
LARROQUELLE non ne usufruì per preconstituirsì una dichiarazione a sé favorevole
Irrilevante era poi la certificazione del CTP della difesa dell'imputato, circa uno
strappo ai muscoli pettorali risalente a 2 o 3 mesi prima del luglio 2001, perché il CTP
ha visto il Gaetano 4 anni dopo i fatti in questione e quindi le sue dichiarazioni
attestano sostanzialmente quel che l'imputato gli ha detto e non ciò che il CTP ha
rilevato.

I testi a difesa GORI, (ud. 21.5.06) APICELLA (ud. 18.5.07) e GUIZO (ud.
28.5.06) hanno detto di essersi recati nell'ufficio in questione prima della
mezzanotte, e quindi sono irrilevanti.

Il teste Isp.re di PS GIOVANNETTI Matteo all'udienza del 18.5.07 ha detto di aver
colpito al corpo con una brevissima e secca colluttazione il Larroquelle al momento
dell'arresto, ma la circostanza riferita dalla P.O: di essersi sentito soffocare, non
riuscendo a respirare solo dopo i colpi ricevuti nel costato mentr'era nell'ufficio della
Squadra Mobile, è prova del fatto addebitato al Gaetano.

D'altronde il Giovanetti ha riferito di essersi allontanato da tale ufficio verso le ore
23.00.

La penale responsabilità dev'esser dichiarata senza l'aggravante dei futili motivi,
che non vennero specificati e descritti in rubrica, per cui pena base per lesioni in
danno di Larroquelle mesi 5 di reclusione aumentata di m. 1 ex 61 n. 9 cp + m. 3 per
continuazione interna + m. 2 e gg. 15 per reato sub 55) + m. 2 e gg. 15 per reato sub
56)

Il Procuratore della Repubblica ha impugnato la sentenza quanto all'imputato GAETANO
Antonello, per quanto attiene a capi 54, 55 e 56 di rubrica, quanto all'esclusione dei motivi
abbiette futili, "non essendo identificato con certezza il movente del reato", e ha assunto che:

Tali reati sono gravi, e assolutamente ingiustificati e non necessitati dai
comportamenti dei fermati e furono determinati da una volontà di vessazione
originata dalle condizioni e dalle caratteristiche delle persone arrestate, tutte
dell'area no global. Inoltre secondo la Cassazione (Sez. 1 n. 4453 del 12.4.2000 e
n. 4819 del 16.4.99) il motivo è futile quando manca il minimo di consistenza che la
coscienza collettiva esige per operare un collegamento accettabile suo piano logico
con l'azione commessa. Il movente è quindi assolutamente sproporzionato rispetto
all'entità del fatto e rappresenta per l'agente un'occasione per dare sfogo all'impulso
criminale.

E il motivo è abietto quando suscita nei consociati senso di ripugnanza e disprezzo, come da Cass. Sez. i n. 10414 del 12.3.2002.
Sussiste quindi l'aggravante ex art. 61 n. 1 cp

L'IMPUTATO impugnava la sentenza di condanna, assumendo che:

- In limine litis era stata eccepita la genericità del DC circa la data del fatto.
- Inoltre Il tempo del commesso reato è stato illegittimamente spostato in sentenza, dal 20 luglio indicato in rubrica, alla notte tra le 24.00 del 20 e le 03.00 del 21 luglio
- Ne consegue la nullità ex art. 522 cpp della sentenza per violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza
- Altresì, sebbene PERCIVATI e TALIN avessero collocato le lesioni subite tra le ore 03.00 e le ore 05.00 del 21 luglio, “nella prima stanza a destra entrando” (Percivati interr. PM 20.11.01) la sentenza ha eluso tale fatto.
- Perché i fatti sarebbero stati commessi da agenti in divisa da Polizia Penitenziaria, e la stanza sub d) non era quella dove stava il Gaetano
- E l'orario sub d) non è compatibile con l'orario di presenza del Gaetano che dalle 3 alle 5 del mattino non era più in servizio.
- Infatti le PP.OO. LARROQUELLE, CHICARRO, OTEREO, NEBOT, TALINE, PERCIVATI nelle loro querele del 19.10.2001, nelle dichiarazioni rese a GIP e PM e nei due ACIP indicavano i fatti come avvenuti il 20 luglio, mentre all'udienza del 12.2.06 fornivano la data e l'orario successivi,
- Ne consegue che la modifica dell'orario e il mantenimento della contestazione originaria avevano leso il diritto di difesa che era rimasto ancorato al tempo della contestazione. E ciò sebbene la più rilevante modifica, quella sub g) fosse stata principalmente opera della PERCIVATI che essendo di lingua italiana, doveva capire le differenze di luoghi di colore e le differenze di divise. E poiché la PERCIVATI pone il taglio delle ciocche dei capelli della TALINE tra le 5 e le 5 e 15 e successivamente le violenze da lei stessa subite, e ciò in occasione della firma degli atti relativi al suo arresto, poiché la PERCIVATI in querela afferma le violenze come commesse da “quasi tutti della polizia penitenziaria”, a cui il Gaetano non appartiene, l'appellante non può essere responsabile del fatto addebitatogli.
- La PERCIVATI inoltre in querela dice di essere andata a firmare dopo le 5 e 15 del mattino “Nell'ufficio, mi pare in fondo al corridoio”, mentre l'ufficio del Gaetano stava all'inizio del corridoio: seconda stanza a destra entrando.
- Non solo, la PERCIVATI aveva anche detto che al momento della trattazione degli atti e delle violenze c'erano 3 appartenenti alla Polizia Penitenziaria.
- Ne consegue un'insanabile contraddizione tra due gruppi di testimonianze:
Da una parte il teste GIOVANNETTI che ha ammesso di aver effettuato l'arresto di tali persone nel corso della commissione del furto di beni ai danni di un supermercato, che condusse gli arrestati in caserma e che redasse gli atti il 20 luglio nell'Ufficio trattazione atti della Squadra Mobile, cioè nella “seconda stanza a destra entrando. Fatto confermato da ASTRICI, ZAMPESE, GUIZO, GORI ACCORNERO SCARPA, e che ha escluso alcuna violenza su tali PP.OO.

Dall'altro le PP.OO. che collocano i fatti nel medesimo spazio e tempo ma vi inseriscono le violenze come strumentali alla sottoscrizione dei verbali

Inoltre la sentenza non ha affermato che le deposizioni dei testi a difesa fossero false, mentre le deposizioni degli agenti sono credibili poiché essi non hanno vero interesse a mentire, stante anche la circostanza che i reati sono prescritti e stante la rilevanza pubblica del loro agire, a fronte dei crimini commessi dalle PP.OO.

- Quindi, se il GIOVANNETTI ha detto il vero, anche per quanto attiene al tempo dei fatti, il Gaetano dev'essere assolto

- In caso contrario sarebbero dovuti essere trasmessi al PM gli atti per la falsa testimonianza degli agenti di polizia.

- Quanto al capo 54, il GIOVANNETTI ha detto di essere stato l'autore di calcio sferrato contro LARROQUELLE al momento dell'arresto per impedire la commissione del reato. E questo fatto che coincide con quanto riferito da dr TINELLI che visitò la P.O. ad Alessandria il 24 luglio e che scrisse che la lesione riscontrata era stata cagionata "durante i tafferugli" (ud. 21.5.07) Che precisò che tali parole vennero dette da una ragazza che stava con il Larroquelle (cioè la Percivati).

- Altresì la tesi accusatoria è smentita dallo stesso Larroquelle che ricorda come il pugno di cui alla rubrica non venne sferrato dal Gaetano, che avrebbe indossato i guanti DOPO la firma, ma da un altro che lo colpì con un calcio alle costole. Con il che, stante tale DOPO, si esclude anche il reato ex ar. 610 cp commesso per costringere alla firma.

- Inoltre la PERCIVATI ha detto che al momento dell'arresto tutti vennero colpiti con calci e ha poi collocato la violenza verso le 3 o le 4 del mattino ad opera di un uomo quasi calvo, che indossava una polo gialla e i jeans, con gli occhiali, che prese la TALINE che poi tornò con le ciocche e tagliate e disse di essere stata picchiata. E la Percivati ha attribuito a tale individuo con la maglietta gialla le lesioni da lei stessa subite, ricordando che c'era anche un uomo con la maglietta verde. Cioè a dire si tratta di un quadro probatorio confuso sui tempi le modalità il numero degli autori e la loro identificazione.

- E a fronte di ciò la sentenza argomenta in modo arbitrario e apodittico

- Quanto alla CT che ha escluso la possibilità del Gaetano di commettere il fatto addebitatogli a causa di uno strappo ai muscoli pettorali, la sentenza ne respinge le conclusioni senza argomentare sul piano tecnico come se si trattasse di una testimonianza e non di una CT che quindi conserva il suo valore;

- Veniva quindi contestata la sentenza che in modo illegittimo affermava l'irrilevanza delle testimonianze della difesa dell'imputato e infine le argomentazioni con le quali erano stati esclusi i motivi abietti e futili, che attengono alla mancanza di movente, fa sì che la mancanza di movente escluda la sussistenza del fatto.

- La sentenza era inoltre contraddittoria perché con la sua collocazione temporale dei fatti, non aveva affermato la falsità ideologica dei verbali che indicavano altra data, omettendo di trasmettere gli atti al PM come chiesto dalla difesa dello stesso imputato.

- Chiedeva quindi l'assoluzione

All'esito della discussione la Corte osserva che l'appello dell'imputato è da respingersi per le seguenti considerazioni:

Non lo è quello richiamato nei motivi di cui sopra :

- la genericità del DC circa la data del fatto;
- Il tempo del commesso reato o illegittimamente spostato in sentenza, dal 20 luglio indicato in rubrica, alla notte tra le 24.00 del 20 e le 03.00 del 21 luglio;
- in conseguenza di ciò la nullità ex art. 522 cpp della sentenza per violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza;

che sollevano la questione della correlazione tra contestazione e sentenza, poiché tale questione è pacificamente risolta dalla S.C con la Sentenza n. 02642 in data

14/01/1999 - 25/02/1999 SEZ. 6 PRES. [Pisanti F](#)

EST. [Di Noto](#) "Le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica e la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, hanno lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa, e , quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato. Ne consegue che le stesse non debbono essere interpretate in senso rigorosamente formale ma con riferimento alle finalità alle quali sono dirette; e , quindi, le dette norme non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui l'imputazione venga mutata nei suoi elementi essenziali si' da determinare incertezza e pregiudicare il concreto esercizio del diritto di difesa."

E l'imputato si è difeso ampiamente e puntualmente, riferendosi nelle sue difese proprio ai fatti che in concreto corrispondono alle imputazioni reali contenute in rubrica e deliberate in sentenza.

Nel merito dev'essere ritenuta l'attendibilità della narrazione della P.O. PERCIVATI, poiché i suoi moduli narrativi conservano una stabilità di contenuti circa il luogo degli eventi,(la stanza dove si verificarono) il tipo di persone presenti, (agenti in divisa e in borghese) le modalità delle condotte (i transiti), sia nell'atto di querela, sia nella deposizione resa al PM sia in quella resa in udienza dibattimentale, mentre gli errori relativi all'esatta individuazione dell'ora, o di quale stanza si tratti, sono assolutamente marginali, quando gli aspetti sostanziali trovano riscontri nella deposizione di altre PP.OO. come CALLAIOLI.

E infatti tutte e sei le PP.OO. raccontano il loro arrivo a Bolzaneto in modi diversi proprio perché la percezione soggettiva è diversa, ma sono attendibili su quel che è accaduto.

Così le lesioni subite da LARROQUELLE devono ritenersi cagionate a Bolzaneto, respingendosi l'assunto difensivo per cui il referto de dr TINELLI smentirebbe la deposizione di queste PP.OO., che, se fosse vero, dovrebbe significare necessariamente che la narrazione delle PP.OO. sono il frutto di una volontà calunniosa, come sostenuto in atto di appello.

Infatti l'assunto difensivo del GAETANO circa l'esistenza di un complotto calunnioso ai suoi danni è infondato sul piano logico, non comprendendosi perché mai PERCIVATI avrebbe dovuto accusare ingiustamente una persona che si era comportata correttamente con lei, e non, viceversa, accusare chi, come GIOVANETTI, si è assunto la paternità del calcio sferrato a LARROQUELLE.

Deve invece ritenersi, come già detto, che le discrepanze, essendo la prova di una diversa percezione soggettiva, non incrinano la coerenza di una narrazione comune, coincidente sugli aspetti fondamentali della vicenda.

Si tratta cioè del fatto che:

- tutte e 6 le PP.OO: mostrarono le lesioni subite al GIP al momento del loro interrogatorio;
- al GIP venne mostrato dalla ENDER Taline anche il taglio dei capelli subito, e confermato dalle fotografie in atti;
- anche il CHICARRO mostrò analogo taglio confermato dalle fotografie in atti;
- la sequenza narrativa dei fatti è comune, sul numero delle persone coinvolte, sull'uso dei guanti neri indossati dall'imputato, sul foglio da firmare, mostrato parzialmente coperto, cos' come han riferito le PP.OO: RUSSOMANDO e VIE;
- sul fatto che ciò sia accaduto quando era buio ed era notte;
- sulla dislocazione della stanza dove operava il GAETANO;
- sulla descrizione fisionomica e sul riconoscimento fotografico.

A fronte di ciò le dichiarazioni scagionanti di GIOVANNETTI e degli altri testi a difesa, non solo non trovano conforti esterni, ma sono smentite da una serie di riscontri e sono intrinsecamente contraddittorie.

Infatti il GIOVANNETTI ha indicato in un tempo di circa un minuto e mezzo, quello trascorso per effettuare le attività nell'ufficio trattazione atti, e tutto ciò entro le 23 e 30, poiché il teste ha affermato di aver lasciato il sito prima della mezzanotte. Inoltre afferma di aver fatto refertare le PP.OO. prima della trattazione atti, il che non è vero, perché i referti risultano essere stati redatti dopo la mezzanotte.

Altresì, poiché la fotosegnalazione precede necessariamente la trattazione atti, la fotosegnalazione della P.O. FRANCESCHINI, che è documentalmente provata essere avvenuta alle ore 23. 37, riscontra i tempi indicati dalle PP.OO e non dal teste GIOVANNETTI, poiché la p.o. FRANCESCHINI (p. 73, 75 ud. 13.2.06) ricorda che nella notte egli incrociò il LARROQUELLE che transitava nel corridoio condotto da un agente che gli torceva un braccio dietro la schiena.

Singularmente, inoltre, il teste GIOVANNETTI, che racconta le circostanze dell'arresto di tali persone e che al dibattimento ha parlato di spranghe in possesso delle PP.OO, in tale occasione, non ne ha dato atto nel verbale di arresto.

Ne consegue che i testi a discarico sono inattendibili, e comunque le loro dichiarazioni non sufficientemente liberatorie. La sentenza d'altronde ha evidenziato come tali testi non forniscano un'esaustiva ricostruzione cronologica di quanto visto nella stanza occupata dall'imputato, il cui assunto circa l'attendibilità dell'individuazione della stanza effettuata dalle PP.OO. si scontra con le necessarie e inevitabili imprecisioni di chi ebbe a patire quel che subì nel sito, e che dovette procedere successivamente a definire in termini di spazio e di luogo ciò che accadde mentre era vittima di una congerie di sevizie e abusi complessa e totalizzante sul piano delle emozioni.

Circa il fatto che la sentenza non abbia ordinato di trasmettersi gli atti al PM per falsa testimonianza, trattasi di decisione del PM, irrilevante sul piano del fondamento

della sentenza, la cui ricostruzione è fatta propria da questa Corte. Vengono così richiamate da questa Corte le argomentazioni relative all'irrilevanza della tesi difensiva del CTP dell'imputato, certificante lesioni accertate 4 anni dopo i fatti.

Fondato infine è l'appello del PM sull'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 cp, sia per le ragioni esposte in atto di appello, sia perché la formula indicata in rubrica, che ha definito i motivi della condotta con gli aggettivi qualificativi "abbietti" e "futili", è sufficientemente esaustiva quanto a completezza di contestazione, ricavandosi dal significato lessicale di tali aggettivi qualificativi, il contenuto concettuale degli stessi che la giurisprudenza della S.C. ha costantemente affermato, non discostandosene, bensì approfondendone la valenza e correttamente richiamata in appello del PM. Ne consegue allora che l'imputato, nella sua difesa, a fronte dell'abiezione e della futilità dei motivi, emersa dalle modalità della condotta, ben avrebbe potuto difendersi dimostrando che le sue azioni, ancorché criminose, trovavano nella loro dinamica una qualche ragione diversa da quella della mera abiezione e futilità. Questa invece rileva come anche in altri casi, la condotta dell'imputato mosse dalla consapevolezza di quanto andava perpetrandosi nel sito, e dove agì con identica gratuità e spropositata rispondenza alle esigenze di polizia, e dove la ricostruzione degli avvenimenti fatta dalle PP.OO. indicate nei capi 54,55, e 56 di rubrica, si sposa con quanto narrato dagli infermieri PRATISSOLI e POGGI : POGGI Marco all'udienza del 6.2.07: *"Mi sono trovato in una situazione più grande di me, io sono un essere umano, io ho lavorato 2 anni in manicomio e 15 in galera, io una violenza così inaudita e inusitata, gratuita non l'ho mai vista."* (p.31); PRATISSOLI (ud. 6.2.07) : *"Queste robe non le ho mai viste, io non le ho mai viste... io ho i capelli grigi, non sono all'inizio della vita, sono al tramonto"* (p. 58).

La sentenza quindi dev'essere confermata, ad eccezione in punto aggravante ex art.61 n.1 cp , che dev'essere accolta.

Tuttavia essendosi i reati estinti per prescrizione maturata il 20 gennaio 2009, residua solo la dichiarazione di responsabilità a fini risarcitori, così come deciso in sentenza di primo grado, con estensione al responsabile civile Ministero di appartenenza, così come specificato in dispositivo.

Sovr.te Pol. Pen. PATRIZI Giuliano imputato al capo 68 di rubrica per il reato ex artt. 110, 581, 61 n. 1,5 e 9 cp in danno di LUPI Bruno per averlo percosso con un calcio alla schiena mentre transitava nel corridoio.

La P.O. all'udienza del 14.2.06 ha ricordato di aver subito le percosse mentre transitava per il corridoio in posizione vessatoria per recarsi all'immatricolazione e ha detto che ciò accadde da parte di un agente in borghese dell'ufficio trattazione

Il fatto confermato da NORVILLE, TRIPISCIANO, TROISI, ZANOTTO, BENEDETTI

La P.O. ha detto che il trattamento più duro venne subito al ritorno in cella poiché venne ricondotto all'ingresso affinché percorresse nuovamente il corridoio e di essere infine tornato in cella, dolorante con il sangue in bocca. Ha detto di aver riconosciuto l'imputato come uno tra i primi a colpirlo (pp. 79, 80 ud. Cit.), di averlo riconosciuto nella foto 75 dell'album della Polizia Penitenziaria (pp. 86 e 87 ud. Cit.).

la P.O. CARCERI Alessandro, all'ud. 6.2.06 riconosceva l'imputato come l'autore di percosse in cella.

La P.O. MANGANELLI Danilo all'udienza 28.2.06, lo riconosceva nella fotografia dell'album della P.P., fornendone la descrizione e ricordando di essere stato costretto alla posizione vessatoria, deriso per il cognome e di essere stato colpito in testa con il manganello.

Il fatto si colloca verso le ore 01,25 del 21.7.01, durante i transiti per il fotosegnalamento, e l'imputato era in servizio a Bolzaneto con turno ore 24 dal venerdì 20 luglio sino alla domenica 22 luglio e il 20 luglio dalle ore 06.00 alle 24.00 Sussisteva la responsabilità e la pena base di mesi 3 di reclusione + m. 1 per 61 n. 5 + m.1 per 61 n. 9 = mesi 5 di reclusione. Doppie benefici

Condannato al risarcimento dei danni in favore di LUPI Bruno, in solido con il Ministero della Giustizia e in solido con PERUGINI, POGGI, MAIDA, PARISI, TURCO e UBALDI

Il PROCURATORE della Repubblica impugnava l'assoluzione quanto all'esclusione dei motivi abietti e futili, avendo la sentenza affermato che non era stato "identificato con certezza il movente del reato", e ha assunto che: tali reati sono gravi, e assolutamente ingiustificati e non necessitati dai comportamenti dei fermati, e furono determinati da una volontà di vessazione originata dalle condizioni e dalle caratteristiche delle persone arrestate, tutte dell'area no global.

Secondo la Cassazione (Sez. 1 n. 4453 del 12.4.2000 e n. 4819 del 16.4.99) il motivo è futile quando manca il minimo di consistenza che la coscienza collettiva esige per operare un collegamento accettabile suo piano logico con l'azione commessa;

Il movente è quindi assolutamente sproporzionato rispetto all'entità del fatto e rappresenta per l'agente un'occasione per dare sfogo all'impulso criminale.

E il motivo è abietto quando suscita nei consociati senso di ripugnanza e disprezzo, come da Cass. Sez. I n. 10414 del 12.3.2002.

Sussiste quindi l'aggravante ex art. 61 n. 1 cp

All'esito della discussione la Corte osserva in primo luogo che la sentenza, quanto alla declaratoria di responsabilità è fondata, e si richiamano le dichiarazioni della p.o. già estesamente analizzate nella parte III della presente sentenza, che qui, per mera comodità di lettura, di ripropongono:

LUPI Daniele, escusso all'udienza del 14 febbraio 2006, ha raccontato di essere giunto nel sito verso le ore 18.00 e di essere stato spinto con un calcio in una cella e lì costretto ad assumere la consueta posizione vessatoria, con le gambe divaricate e le braccia in alto (p. 31), dove, quando non riusciva più a mantenere la posizione per il dolore, effettuava dei piccoli spostamenti , mentre chi ne faceva di maggiori veniva doveva tornare alla posizione precedente (p. 33) subendo colpi di ogni tipo, *"dagli schiaffetti, ai calci sulle gambe, un colpo a destra e un colpo a sinistra (p. 46) ai colpi dietro la testa, ai pugni sulla schiena"*(p. 43). Lupi ha raccontato di aver ricevuto un colpo laterale che gli fece perdere l'equilibrio e di esser caduto a terra, cercando di accentuare la manifestazione di dolore, e, mentre era a terra, vide, all'angolo, tra il muro e il pavimento, il sangue delle persone precedentemente colpite(p. 43 e 45).

Egli ha ricordato un ragazzo con accento romano, che reagiva verbalmente agli ordini che gli venivano impartiti , e che veniva violentemente colpito (p.44) e la sua testa sbattuta contro il muro (47) *" e più passava il tempo più gli agenti si accanivano"* (p. 47), mentre, *"quando uno cadeva a terra, i calci venivano inferti nello stomaco e in faccia quando uno si alzava, per farci rimettere nella posizione"* (p. 47), finchè un agente gli ordinò di aprire la bocca, e alla sua esitazione, gli *"sputò sulla bocca"* (p. 49).

Lupi ha ricordato la divisa della polizia di Stato e altre divise e sul far della sera un aumento di divise della polizia penitenziaria, e il fatto di aver chiesto inutilmente di essere condotto in bagno, inutilmente per diverse ore (p. 50), così come il ragazzo romano (poi riconosciuto per BORGO Matteo) che venne infine portato e picchiato, e il mantenimento dei laccetti che imprigionavano le mani, tolti quando venne portato in bagno.

Egli ha ricordato che ogni volta che qualcuno veniva condotto fuori della cella, o per andare in bagno o per

altri motivi, *"prima di entrare in cella doveva urlare Viva il Duce,...mentre gli agenti canticchiavano Faccetta nera e altre canzoni del regime fascista"* (p. 53). Lupi ha inoltre ricordato dei ritornelli nei quali era presente la parola *"ebrei"* (p. 54) e di essere stato anch'egli costretto a urlare come tutti *Viva il Duce* (p. 55).

Lupi ha ricordato i transiti per il corridoio, le attese in posizione vessatoria prima di entrare nell'ufficio Matricola, prima di entrare nell'infermeria e una visita da parte del dottor TOCCAFONDI, particolarmente dolorosa, con una palpazione brutale del petto ammaccato (p. 61 e 62) tanto che egli disse al medico di stare benissimo per farla terminare (p. 63).

Lupi ha ancora ricordato di essere uscito altre due volte dalla cella e *"mentre eravamo in fila, un agente, rivolgendosi a una persona in divisa col pizzetto ha detto: - facciamogli alzare il braccio destro, facciamoli salutare"* (p. 68) ed *" a me disse di alzare il braccio destro teso, e siccome avevamo dolore a tenere il braccio alzato, perché l'avevamo tenuto tutto il tempo, e gli feci presente che avevo male al braccio, lui ce lo fece alzare ancora di più"* (p. 69) e insieme con gli altri venne costretto a camminare così (p. 70), nel corridoio tra l'ufficio Matricola e l'ufficio del personale della Polizia penitenziaria e quello della Polizia di Stato (p. 71).

Successivamente Lupi ricorda di essere stato condotto al di fuori dell'edificio principale, nella palestra dove si procedette alla ricognizione degli oggetti che sarebbero dovuto appartenergli, e ha detto di aver atteso *"tutti con le mani al muro e la testa rivolta contro il muro, nella stessa posizione tenuta nelle celle"* (p 77), e ha ricordato che in tale occasione c'era una persona di trenta o quarant'anni che venne colpito.. *"perché avete i pidocchi, ora li ammazziamo tutti, non vi preoccupate, ci pensiamo noi, e anch'io sono stato colpito in particolare dietro alla nuca"* (p. 77).

Lupi ha poi raccontato di un terzo transito nel corridoio, prelevato da un agente in borghese e *"c'erano due lunghe file di agenti della Polizia Penitenziaria alla destra e alla sinistra del corridoio"* che lo fece chinare, mentre veniva colpito ripetutamente da tutti quanti. Lupi ha detto: *"immagini due file di persone,*

alle quali vieni lanciato, e che tutti iniziano a colpirti in particolare sopra la schiena, ovviamente, sopra la testa, perché eravamo piegati, chinati, quindi in particolare , ma anche sui fianchi, e con gli anfibì e ricordo perfettamente il rumore dei guanti e che avevano dei guanti neri con i quali ci picchiavano e noi correvamo il più possibile, io correvo il più possibile per arrivare alla fine e cercavano di farmi inciampare e in particolare il trattamento più duro l'ho avuto al ritorno, forse perché ero già provato dalle percosse dell'andata, e al ritorno, riportato da questo agente della Digos all'ingresso, ho fatto gli scalini e c'era di nuovo questo corridoio (di agenti) già pronto e sono stato nuovamente lanciato in questo corridoio e colpito in tutti i modi ma anche più duramente della prima volta e quando sono tornato in cella, perché in quella confusione di colpi non potevo distinguere più niente, so solo che avevo dei dolori ovunque e il sangue in bocca" (pp. 78, 79).E Lupi ha detto " ricordo un agente che fu uno dei primi che mi colpì all'andata alla fotosegnalazione, poi dopo due secondi era impossibile capire qualcosa.. sentivo le urla degli agenti della Polizia Penitenziaria che mi picchiavano, non sono riuscito a distinguere nulla, immagino fossero insulti o altro, non so" (p. 80).

Questo agente è stato riconosciuto da Lupi nella foto 75 che rappresenta il Sov.te PATRIZI Giuliano (p. 86): " di lui ricordo sicuramente il braccio che si alzava per colpirmi al volto e poi nello stesso momento ho ricevuto anche pugni e calci, adesso non voglio non posso dire se, non ricordo più, se venivano da lui" (p. 87,88)

Ora, sebbene questa p.o. abbia dichiarato di non avere ricordi precisi circa la collocazione temporale degli episodi, (p. 74) l'esame dei cartellini fotosegnalatici della polizia di Stato e di quella penitenziaria, che recano entrambi la data del 21 luglio, e poiché questo secondo indica anche l'ora delle 01.25, mentre il verbale di consegna alla Polizia Penitenziaria reca l'ora delle 03.10 ne consegue che tutto quanto è accaduto fuori dalla cella, si pone tra un tempo prossimo alla mezzanotte e un tempo verso le tre del mattino, quindi in un tempo che coincide con la presenza del contingente Maida. E infatti, sul punto, nel suo contro interrogatorio Lupi ha detto che la prima

uscita dalla cella, quando gli venne comunicato di essere in arresto, avvenne circa tre ore dopo il suo ingresso a Bolzaneto, che avvenne verso le ore 21. (p. 93).

Tuttavia il ricordo delle condizioni di privazione del cibo e dell'acqua, che mai vennero somministrati, sebbene Lupi avesse chiesto da bere, è chiarissimo (p. 81) così come quello del freddo patito: *"avevo molto freddo, nonostante fosse estate, forse le botte, la mancanza di cibo e tremavo sia dalla paura ma anche dal freddo"* (p. 81) finchè *"mi è stato chiesto da un agente se avessi freddo, io risposi di sì, forse anche in quel caso avrei dovuto non dire la verità, avrei dovuto rispondere di no, perché l'Agente, credo con un bicchiere d'acqua, non so, perché stavo sempre col volto al muro, me la tirò addosso"* (p. 81).

Ne consegue, così come è emerso ampiamente dalla ricostruzione dibattimentale, che, in primo luogo, le sevizie non subirono alcuna soluzione di continuità, se non nella loro differente perpetrazione, ma quel che emerge è l'elevato livello sonoro, dove le urla delle vittime si sommarono alle urla degli aguzzini, dove la corsa disperata delle vittime tra due ali di picchiatori, era caratterizzata dal rumore dei colpi inferti con i guanti e con gli scarponi, dal rumore della corsa, e dove non v'è prova che i lamenti s'interrompessero quando veniva inflitta, dopo le percosse, la posizione vessatoria, mentre, se, per un verso, le tracce visive delle sevizie rimanevano sui pavimenti, la vittima, così come le altre, recava su di sé ininterrottamente e via via che il tempo passava in modo sempre più evidente, i segni delle lesioni, il tremore del corpo, lo sguardo atterrito, le condizioni di prostrazione e di debolezza, che, se negli aguzzini innescavano ulteriori propositi di sadica malvagità, non potevano nei PP.UU. che si dichiarano estranei ai crimini commessi da altri, passare inosservati. E si pensi all'agente della Digos che *"lancia"* Lupi nel corridoio del pestaggio all'andata alla fotosegnalazione, e lo rilancia al ritorno. Ma si pensi altresì agli agenti e agli ufficiali della Polizia di Stato che stavano negli uffici della Squadra Mobile nella hall dell'edificio principale, e che procedevano burocraticamente nei confronti delle vittime delle sevizie che venivano introdotte nel loro ufficio, là,

separati solo da una porta aperta frequentemente, che collegava tale ufficio con il corridoio delle torture. Ma, ancora, l'imposizione di inneggiare al fascismo, insieme con il canto da parte degli aguzzini di canzoni del regime come "*Faccetta nera*", e il richiamo allo sterminio degli ebrei non è solo manifestazione nostalgica di quel sistema politico, ma comporta un chiaro messaggio simbolico sui destinatari delle sevizie, identificati come vittime destinate alla sopraffazione, in modo tale, da un lato, di accrescere il terrore di subire la tortura da parte di chi non ha pietà e non deflette dai suoi obiettivi fino alle estreme conseguenze, e dall'altro, di rafforzare lo spirito di gruppo dei seviziatori

Altresì l'appello del PM è fondato e merita accoglimento, sia per le richiamate argomentazioni della S.C. , sia perché la ricostruzione del fatto da parte di LUPI, ampiamente riscontrata con quella delle altre P.P.OO. significa, in termini di abiezione dei motivi, che l'imputato era perfettamente consapevole sia delle proprie azioni sia di quelle di altri P.P.UU., coi quali agiva in sintonia di intenti e con analoghe modalità. Ebbene, come è emerso dalla ricostruzione istruttoria, le sevizie inflitte alla P.O. si accompagnarono a inneggiamenti al Duce, all'imposizione di fare il saluto romano, cioè furono connotate da una sorta di armamentario gestuale e sonoro di richiamo ai lugubri sistemi totalitari del XX secolo. Ne consegue allora che sussiste l'aggravante dei motivi abietti anche nell'accezione di cui alla presente sentenza, così come in parte III della presente sentenza.

Il reato si è prescritto il 20 gennaio 2009. Permane la declaratoria di responsabilità a fini risarcitori e conferma la sentenza di primo grado sul punto.

Ass.te Capo PS PIGOZZI Massimo Luigi, componente di pattuglia che aveva trasportato alcuni fermati per identificazione dall'Ospedale San Martino alla Caserma di Bolzaneto.

Imputato del reato sub 57) di rubrica ex artt. 582, 583 c. 1 n. 1, 585, 577 c. 1 n. 4 61 n. 4 61 n. 5 e 9 cp in danno di AZZOLINA Giuseppe

La sentenza ha affermato che l'Azzolina è stato sentito ex art. 197 bis cp, e ha ricordato che un agente lo aveva alzato di peso, gli aveva afferrato la mano sinistra e l'aveva divaricata lacerandola fin all'osso. Egli era svenuto per il dolore.

La P.O. ha ricordato la divisa B2 (cfr p. 97 ud. 30.1.06) e di aver riconosciuto pochi giorni dopo (l' 1.8.01) il Pigozzi per caso al P.S. di San Martino mentre estraeva una lettiga e di aver scambiato alcune parole con lui (pp. 83, 86 ud. Cit.)

Il teste INNOCENTI Alessandro, all'udienza del 9.1.06 ha ricordato che il Pigozzi svolgeva volontariato presso la Croce Verde di Quinto

Lo stesso Pigozzi aveva comunicato alla Procura della Repubblica di essere stato ingiuriato l' 1.8.01 da un tossicodipendente mentre svolgeva il detto volontariato

L'imputato ha ammesso di aver trasportato l'Azzolina dall'Ospedale San Martino a Bolzaneto il giorno del fatto

Altra p.o. SCHENONE Giorgio ha detto all'udienza del 30.1.06 di aver visto il giorno del fatto una persona alta e in abiti civili che si avvicinava all'Azzolina e gli afferrava la mano e l'Azzolina emettere un urlo di dolore.

Lo Schenone ricordava che quel giorno, anch'egli condotto a Bolzaneto, il veicolo aveva avuto dei guai.

I componenti la squadra che aveva condotto il veicolo (ud. 8.1.07, Truppo, Chiappello, Torre, Novello, Bonaccorso e Rocco (ud. 8.5.07) e Iacolella (ud. 8.6.07) han ricordato la foratura di un pneumatico.

Questi testi (sub 9 sopra) erano usciti dal piazzale prima del fatto.

L'Azzolina aveva poi ricordato di essere stato condotto in infermeria dove gli era stata suturata la lesione, descrivendo l'intervento con dovizia di particolari.

Il CT dr Lomi ha precisato (ud. 27.2.07) che le lesioni furono superiori ai 40 giorni con indebolimento permanente dell'organo della prensione.

La sentenza ha concluso affermando che il fatto è certo ma non sussiste l'aggravante della crudeltà perché il fatto non è caratterizzato da un quid pluris di efferatezza che vada oltre le ordinarie modalità esecutive della fattispecie criminosa, e perché la lesione e il dolore cagionati sono connaturati e indispensabili al tipo di evento dannoso che l'imputato voleva cagionare alla P.O.

La pena base inflitta è di anni 3 di reclusione + m. 1 per 61 n. 5 + m. 1 per 61 n. 9 = anni 3 e mesi 2 di reclusione. Oltre al risarcimento del danno in solido con il Ministero dell'Interno.

L'imputato impugnava la sentenza assumendo che:

- la p.o. Azzolina è inattendibile quanto alla dinamica dei fatti perché ha detto che il suo aggressore era in divisa mimetica, mentre l'imputato vestiva la divisa atlantica, e perché il teste SCHENONE ha detto che l'autore delle lesioni era in borghese, e non era alto.

- Inoltre perché l'Azzolina ha confuso sovrapponendole le due persone che, a suo dire, iniziarono a picchiarlo, la seconda delle quali cagionò le lesioni.

- Altresì l'Azzolina ha affermato che tra la discesa dalla camionetta che l'aveva condotto nel sito di Bolzaneto e l'aggressione era già trascorso un considerevole lasso di tempo.

- Inoltre nei pressi del muretto dov'egli si trovava erano sopraggiunti altri agenti, ma il Tribunale non ha esaminato gli antefatti dell'aggressione, mentre lo Schenone ha ricordato che gli agenti che li avevano condotti nel sito avevano i caschi, che non avevano più gli aggressori in borghese.

- Né l'Azzolina ricorda dove stesse al momento dell'aggressione il veicolo che lo aveva condotto sul luogo, affermando che poteva anche essere stato spostato. Con il che assume uno spostamento che solo il Pigozzi, l'autista del mezzo, poteva aver effettuato.

-Altresì la funzionaria Dr.sa TRUPPO e gli agenti CHIAPPELLO, TORRE, ROCCO, BONACCORSO, NOVELLO, IACOELLA, AUSANIO hanno ricordato che la loro permanenza nel sito non durò più di 10/ 15 minuti e che vi era personale in borghese.

- Hanno aggiunto che, una volta sbarcati dai mezzi, i fermati vennero presi in consegna da personale interno, e cioè affidati al sovr. BENEDETTI (ud. 8.1.07) E nessuno di essi riferisce di aver assistito ad atti di violenza.

- Azzolina inoltre riferisce che l'autore del fatto era alto di statura

- Eccepiva inoltre che il riconoscimento effettuato dalla P.O. fosse attendibile, alla luce di quanto accaduto il 1° agosto 2007, quando Pigozzi, volontario della Croce Rossa, venne affrontato dall'Azzolina con modalità espressive e atteggiamenti intimidatori in presenza di GIBBANI Fabrizio e DIECI INNOCENTI Stefano presso il parcheggio del PS del San Martino, e

- sebbene la difesa avesse chiesto di sentire il Gibbani e il Dieci, il Tribunale con ordinanza 22.12.05 ha respinto l'istanza perché relativa a fatti completamente diversi da quelli oggetto del processo e in contesto temporale successivo

-Tuttavia il Tribunale ha consentito al PM di fare domande alla P.O. anche su tali fatti,

- ma non ha ammesso i testi 10 e 11 della lista della difesa del Pigozzi trattenendo a riserva la decisione, mai sciolta.

- L'appellante ha chiesto di produrre il certificato penale dell'Azzolina per provarne l'attendibilità ma il Tribunale ha respinto l'istanza,

- Viene quindi richiesta la rinnovazione dell'istruttoria per escutere i due testi.

- Viene chiesta l'acquisizione del fascicolo di "seconda categoria" dell'Azzolina richiesto invano al competente Ufficio di Gabinetto della Questura di Genova;

- Veniva chiesta l'assoluzione per non aver commesso il fatto

- In subordine, alla luce della deposizione del CT dr LOMI, deve ritenersi esclusa l'aggravante di cui all' art. 583 cp, poiché trattasi di malattia guarita nei 30 giorni senza postumi penalmente rilevanti.

-Non sussiste dunque l'indebolimento permanente dell'organo della prensione.

-Veniva chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche per le ragioni di cui all'art. 133 cp, e perché il diniego è stato indifferenziato e superficialmente motivato

- Chiedeva comunque il minimo edittale e minimo aumento ex art. 81 cp

-Eccepiva l'eccessiva onerosità della provvisoria priva di riscontri probatori e ne chiedeva la revoca

All'esito della discussione la Corte osserva che nessuno dei motivi di appello merita accoglimento.

Non lo è il motivo

la p.o. Azzolina è inattendibile quanto alla dinamica dei fatti perché ha detto che il suo aggressore era in divisa mimetica, mentre l'imputato vestiva la divisa atlantica, e perché il teste SCHENONE ha detto che l'autore delle lesioni era in borghese, e non era alto.

di cui sopra perché l'attendibilità di AZZOLINA discende dai numerosi riscontri in atti, dai quali emerge altresì che non è affatto vero che il Tribunale non prese in esame gli antefatti come ha sostenuto la difesa dell'imputato affermando:

“Inoltre nei pressi del muretto dov'egli si trovava erano sopraggiunti altri agenti, ma il Tribunale non ha esaminato gli antefatti dell'aggressione, mentre lo Schenone ha ricordato che gli agenti che li avevano condotti nel sito avevano i caschi, che non avevano più gli aggressori in borghese.”

Ciò perché gli antefatti attengono alla prova dell'arrivo nel sito di Bolzaneto del veicolo condotto dall'imputato, ricavata dalla deposizione di SCHENONE, confermata dai testi componenti la squadra che aveva condotto il veicolo (ud. 8.1.07, Truppo, Chiappello, Torre, Novello, Bonaccorso e Rocco (ud. 8.5.07) e Iacolella (ud. 8.6.07). E attengono a quanto accaduto nel sito subito dopo l'arrivo di AZZOLINA e SCHENONE, che hanno descritto, entrambi, di aver subito “in tutti i modi manganellate, calci sputi pugni” (Azzolina ud. 30.1.06 p.79) e “colpi di casco” (p.80). e SCHENONE: “Questo è stato il momento in cui abbiamo veramente preso molte botte, perché da questa posizione io ricevevo frequentemente calci dati direttamente nella gamba perché rimanevo con le gambe tirate su e loro anche a volte facendo delle contorsioni particolari si prodigavano per colpirmi con questi calci ..e la cosa che probabilmente mi ha causato alcuni colpi, era quella di tenere costantemente la testa bassa, in modo da non vedere e non guardare e nell'unico momento in cui ho tirato su la faccia uno mi ha centrato con uno sputo in pieno viso e poi ne sono arrivati anche altri... a cascata addosso” (p. 154). Non solo, sia SCHENONE sia AZZOLINA hanno descritto le proprie rispettive posizioni, dove il secondo ha ricordato di aver avuto difficoltà per la sua “artroprotesi all'anca” a sedersi sul muretto, ma di averlo dovuto fare nonostante le sue proteste (pp. 79 e 80) e il primo ha ricordato di aver preceduto AZZOLINA, di essersi seduto come da ordine sul bordo del muretto e di averlo lasciato all'altro, che rimaneva più in alto di lui, sedendosi lui per terra, a causa dell'handicap di questi. Ne consegue che attraverso le due deposizioni, che non si contraddicono, è emersa con precisione dove i due stavano l'uno rispetto all'altro. Altresì non è accoglibile il motivo sub d) di appello, poiché SCHENONE ricorda “c'erano trenta quaranta persone ad attenderci vestite in maniera varia... la maggior parte in borghese, però ce n'erano diversi in tuta e alcuni anche in divisa” (p.152), per cui non è vero che i caschi degli agenti che lo avevano condotto nel sito fossero scomparsi, semplicemente questa PO dice che la maggior parte degli agenti non li aveva. Ma a questo punto, rilevando come SCHENONE dica, che, mentre stava sotto la gragnola di colpi e di sputi: “ AZZOLINA (l')ho visto con la coda dell'occhio perché ero in questa posizione con la testa bassa”, (p.155) mentre anche AZZOLINA ricorda di essere stato colpito, diventa del tutto irrilevante e superfluo contestare la percezione di AZZOLINA circa il luogo dove stava o era stato spostato il veicolo che lo aveva condotto nel sito di BOLZANETO. Ciò perché SCHENONE era intento a parare i colpi e gli sputi, e AZZOLINA, parimenti colpito, poco dopo subirà il pesante trauma, che per la sua natura e le modalità dell'inflizione, dovette necessariamente calamitare la sua attenzione, attenzione pure di SCHENONE, che peraltro venne attirata dall'urlo di AZZOLINA : “ con la testa bassa riuscivo a vedere Azzolina soltanto (con la coda

dell'occhio.. ho visto qualcuno una persona che gli si avvicinava alla mano, presumibilmente alla mano sinistra e con le proprie mani le divaricava e ho percepito un urlo da parte di AZZOLINA (P. 155). Ma io comunque contemporaneamente ricevevo anche colpi, quindi non ho potuto prestare attenzione particolare cioè in quel momento la mia sensazione era quella di salvarmi perché non si capiva quello che stava succedendo” (p. 155). La Corte osserva come, nella valutazione delle dichiarazioni ricostruttive delle PP.OO. debba aversi riguardo in primo luogo alla complessità della situazione, cioè alla molteplicità di messaggi sonori e fisici e comportamentali dai quali le PP.OO. venivano bersagliate, talché quel che rileva davvero sono gli elementi di fatto che principalmente colpivano i sensi delle PP.OO., e non gli elementi marginali, questi sì destinati a venir rielaborati dalla mente nell'opera ricostruttiva della memoria. Pertanto gli assunti sub d) e sub e) di appello sono assolutamente irrilevanti, tenuto conto che di una cosa v'è certezza, e cioè che AZZOLINA venne ferito e che a causa di tale ferita venne condotto in infermeria dove venne suturato.

L'appellante tuttavia sostiene che AZZOLINA ha mentito perché avrebbe posto un considerevole lasso di tempo tra la discesa dalla camionetta e l'aggressione ora in esame, mentre i testi a difesa han detto di essere rimasti nel sito non più di 10 o 15 minuti. Sul punto la Corte osserva come la percezione del tempo dipenda da ciò che accade nell'arco di tempo in oggetto, per cui un evento di pochi secondi può sembrare lunghissimo e viceversa. E' di comune esperienza che una scossa di terremoto di una decina di secondi paia eterna a chi la subisce, ed è pure di comune esperienza che un semplice match di pugilato duri 3 minuti, più che sufficienti, per cui dovesse sopportarne l'intensità in totale sproporzione di forze, per vivere quei minuti come interminabili.

Circa il motivo per cui

la funzionaria Dr.sa TRUPPO e gli agenti CHIAPPELLO, TORRE, ROCCO, BONACCORSO, NOVELLO, IACOELLA, AUSANIO Hanno aggiunto che, una volta sbarcati dai mezzi, i fermati vennero presi in consegna da personale interno, e cioè affidati al sovr. BENEDETTI (ud. 8.1.07) E nessuno di essi riferisce di aver assistito ad atti di violenza.

lo stesso è parimenti da respingersi come parametro per ritenersi inattendibile AZZOLINA, perché la ferita che venne suturata poco dopo in infermeria non era pregressa, e dovette necessariamente esser stata cagionata alla P.O. proprio lì, così come ha riferito SCHENONE. D'altronde la genuinità della deposizione di SCHENONE, discende dal fatto di aver detto a più riprese di aver percepito l'evento con la coda dell'occhio, senza aggiungervi particolari tali da rendere la sua ricostruzione del fatto assolutamente precisa. E ,altresì, la posizione da cui SCHENONE percepì il fatto fu tale da impedirgli necessariamente di comprendere le giuste dimensioni dell'aggressore, mentre, sul punto, quando l'attenzione di AZZOLINA esplose nell'urlo di dolore che lo condusse al mancamento (e del tutto irrilevante è la questione sollevata dalla difesa in istruttoria dibattimentale, se si sentisse svenire, se fosse vicino a svenire, se fosse svenuto davvero, se avesse perso conoscenza, se fosse andato in infermeria con le proprie gambe o sostenuto da altri o

no) parimenti poco rileva quanto esattamente AZZOLINA ricordasse della statura del suo aggressore. O l'esatto colore della sua divisa. Quel che rileva è invece quel che rimase impresso nella sua memoria, e cioè il viso di chi avvicinandosi a lui che veniva colpito da altri, commise il delitto indicato in rubrica: "Capelli neri corti, occhi scuri, viso ovale, forse" (p. 83). Trattasi cioè del riconoscimento dell'autore di un fatto commesso a distanza così ravvicinata da consentire la visione dei particolari del viso, l'intensità dello sguardo, da percepirne l'espressione mentre viene perpetrato il delitto e patito il dolore della violenta lacerazione della mano. E questa è la ragione infine di quanto accade "una settimana, dieci giorni" dopo (p. 85) al P.S. di San Martino, quando AZZOLINA rivede l'imputato e lo apostrofa così come ha riferito all'udienza del 30.1.06: "Non ti ricordi di me? Gli ho fatto vedere la mano, gli ho detto: -questo qua me lo hai fatto te- e lui mi ha detto: - non so di che parli- gli ho detto: -bene adesso se non sai di che cosa parlo lo dirai davanti al Giudice-" (p. 84), con tale veemenza che lo stesso imputato ne diede notizia in un suo rapporto ai superiori.

La Corte a questo punto ritiene inaccoglibile l'istanza di rinnovazione dell'istruttoria, quanto al motivo per cui,

"sebbene la difesa avesse chiesto di sentire il Gibbani e il Dieci, il Tribunale con ordinanza 22.12.05 ha respinto l'istanza perché relativa a fatti completamente diversi da quelli oggetto del processo e in contesto temporale successivo e pertanto viene richiesta la rinnovazione dell'istruttoria per escutere i due testi..

Infatti la vicenda è stata sufficientemente esaminata nel contraddittorio delle parti, atteso che è del tutto fuori luogo escutere altri testi s'un fatto, diverso da quello per cui è processo, su cui pure l'imputato ha redatto un rapporto, comprensibilmente favorevole alla propria difesa.

Circa poi le ragioni per le quali AZZOLINA disse ai medici dell'infermeria di essersi fatto male da solo e non di aver subito l'aggressione per cui è processo, la paura di accusare il responsabile del suo delitto è paura talmente plausibile, proprio a causa di quanto andava accadendo nel sito, che sarebbe sorprendente il contrario, e cioè un moto di ribellione e la plateale accusa contro chi attorno a lui disponeva della sua vita, perché, se pure in quel momento PIGOZZI se n'era già andato, non deve dimenticarsi che il cd "comitato di accoglienza" era ancora tutto lì, pronto a reiterare le sue condotte.

Quanto al motivo per cui

In subordine, alla luce della deposizione del CT dr LOMI, deve ritenersi esclusa l'aggravante di cui all' art. 583 cp, poiché trattasi di malattia guarita nei 30 giorni senza postumi penalmente rilevanti.

lo stesso non è fondato, poiché non è vero che il dr LOMI ha parlato di malattia guarita entro i 30 giorni (come asserito in appello). Il dr LOMI infatti, all'udienza del 27.2.07 ha precisato di aver visto AZZOLINA venti giorni dopoi fatti con "la malattia ancora in atto" rispetto alla quale aveva formulato una prognosi di 30 giorni, ma aveva precisato che in quella sede "non aveva idea di cosa potesse essere effettivamente dopo" (p. 6), precisando che i 30 giorni della sua prognosi erano riferibili "alla presenza dei punti suturati", a cui dovevano aggiungersi altri 20 giorni per il completamento della guarigione" (p.10) così come nella sua perizia del

19.2.2002, con un totale di malattia di giorni 50. Il CT ddr LOMI aveva aggiunto che al 19.2.2002 “fra il terzo e il quarto raggio della mano sinistra, cioè dove era stata evidenziata quella ferita suturata corrispondente a una cicatrice di 5 centimetri.. erano presenti delle disestesie, cioè dei disturbi della sensibilità, con delle (limitazioni) di forza, (anche se) la formazione del pugno era comunque completa..e un elevato livello di ansia in relazione al trauma subito... una sintomatologia psichica che era suggestiva per un disturbo post traumatico da stress ..chiara e ben evidente” (p. 11). Interrogato poi sulla compatibilità tra il tipo di lesione accertata e la dinamica narrata dalla P.O., il dr LOMI aveva detto che lo era “ a patto che fossero state impugnate le dita in maniera solida verso il modo completo, non verso la punta, ma nella completezza delle dita e fosse stata effettuata un’azione di divaricamento energico” (p.14) perché una forza del genere “non fu immensa” (p.14) ma “una volta iniziata la lesione cutanea molto più facilmente si estende in questo senso” (p. 15) e aveva precisato di non aver visto “gli aloni di tipo ecchimotico che per esempio una bastonata nella stessa zona avrebbe potuto causare (mentre) i margini era regolari quindi escluderebbe un’azione di taglio da vetri o da lama” (p. 15). E aveva concluso precisando di aver visto solo la ferita suturata, quindi senza “la possibilità di vedere cosa c’era sotto” ma, poiché “ il legamenti tra i due metacarpi sono dei legamenti solidi” (p.15) la ferita poteva aver “causato lesioni dei tessuti sottocutanei se no presumibilmente un qualche tipo di modesta lesione di un muscolo nervoso che portava alle difficoltà di sensibilità e al lieve deficit di forza del dito” (p.16) . I certificati medici relativi a questa P.O. venivano acquisiti agli atti.

Ne consegue quindi che la malattia ebbe una durata superiore ai 40 giorni, atteso che non è stata fornita alcuna prova contraria, trattandosi in primo luogo di lesione compatibile con la dinamica narrata dalla P.O. e suffragata dai numerosi riscontri, così come verrà ulteriormente precisato quanto all’esame della situazione processuale del personale sanitario coinvolto nella vicenda di AZZOLINA.

Quanto ai motivi per cui

L’appellante ha chiesto di produrre il certificato penale dell’Azzolina per provarne l’attendibilità ma il Tribunale ha respinto l’istanza, e viene quindi richiesta la rinnovazione dell’istruttoria per escutere i due testi.nonché l’acquisizione del fascicolo di “seconda categoria” dell’Azzolina richiesto invano al competente Ufficio di Gabinetto della Questura di Genova

trattasi di istanze del tutto estranee alla questione da decidersi, poiché l’attendibilità della P.O. è valutata sulla scorta dei riscontri esaminati, per cui correttamente il primo giudice le ha respinte.

Parimenti da respingersi è il motivo per cui

Veniva chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche per le ragioni di cui all’art. 133 cp, e perché il delitto è stato indifferenziato e superficialmente motivato

poiché la Corte ritiene che le circostanze del reato, sono caratterizzate da un dolo molto intenso, dalla volontà di cagionare dolore e di praticare una lesione a una parte sensibile del corpo, attraverso lo strappo della mano sopra descritto, su persona menomata, già sottoposta ad aggressione e minaccia, attraverso un’azione non immediata, ma che abbraccia necessariamente un arco temporale apprezzabile, dove la vittima percepisce la volontà lesiva, e l’aggressore esprime nel gesto, che passa attraverso il contatto delle mani, la percezione del calore della mano della vittima, lo

sguardo di sgomento colto nella vicinanza dei visi, la volontà e l'intendimento di fare del male gratuito, di infliggere un dolore atroce, tale da causare il mancamento della vittima impossibilitata a reagire, sottomessa all'arbitrio del suo aguzzino. Le attenuanti generiche non sono quindi concedibili. La pena è del tutto congrua per difetto alla gravità della condotta, e la provvisionale, anche in considerazione dell'elevato danno morale patito, del tutto congrua.

Ass.te di Pol.Pen. AMOROSO Giovanni addetto al servizio matricola

imputato del reato sub 79) di rubrica ex artt. 81 cpv, 110, 479 cp, nell'esercizio delle sue funzioni di materiale redattore e firmatario, per aver attestato falsamente o consentito e non impedito in concorso con gli Isp.ri, Tolomeo Francesco Paolo, Fornasiere Giuseppe, (coordinatore del Servizio Matricola e quindi corresponsabile) e V.Svr.te NURCHIS Egidio, nel processo verbale relativo alla dichiarazione delle persone arrestate presso la scuola Diaz nella notte tra il 21 e il 22 luglio, ex art. 62 DPR 230/2000, indicassero:

- la mancata richiesta di avvisare i famigliari e i parenti
- la mancata richiesta di dare comunicazione dello stato di detenzione e dell'ingresso in carcere all'Ambasciata o al Consolato del Paese di appartenenza per quanto attiene a : ZAPATERO GARCIA Guillermina; WAGENSHIEN Kirsthen; SIEVEWRIGHT Kara; KUTSCHKAU Anna Julia; HOGLUND Cecilia; HUNGER Morgan Katherine; GOL Suna, BROERMANN GROSSE Miriam; BLAIR Jonathan Norman; BARRIMGHAUS Georg

Nella notte tra il 22 e il 23 luglio 2001

Imputato del reato sub 80 di rubrica, per aver attestato falsamente o consentito e non impedito in concorso con gli Isp.ri, Tolomeo Francesco Paolo, Fornasiere Giuseppe, (coordinatore del Servizio Matricola e quindi corresponsabile) e Nurchis e con MULAS Marcello (materiale cofirmatario), nei processi verbali relativi alle dichiarazioni delle persone arrestate presso la scuola Diaz nella notte tra il 21 e il 22 luglio, ex art. 62 DPR 230/2000 indicassero:

- la mancata richiesta di avvisare i famigliari e i parenti
- la mancata richiesta di dare comunicazione dello stato di detenzione e dell'ingresso in carcere all'Ambasciata o al Consolato del Paese di appartenenza per quanto attiene alle seguenti persone: ALLUEVA FORTEA Rosana; BUCHANAN Samuel; DUMAN Mesut; ENGEL Jaroslaw Jack.

Nella notte tra il 22 e il 23 luglio 2001

Imputato del reato di cui al punto 81 di rubrica ex artt. 81 cpv, 110, 40, 479 cp per aver attestato falsamente o consentito e non impedito in concorso con gli Isp.ri, Tolomeo Francesco Paolo, Fornasiere Giuseppe, (coordinatore del Servizio Matricola e quindi corresponsabile) e Nurchis Egidio e SABIA COLUCCI Michele (materiali cofirmatario), nei processi verbali relativi alle dichiarazioni delle persone arrestate presso la scuola Diaz nella notte tra il 21 e il 22 luglio, ex art. 62 DPR 230/2000 indicassero:

- la mancata richiesta di avvisare i famigliari e i parenti
- la mancata richiesta di dare comunicazione dello stato di detenzione e dell'ingresso in carcere all'Ambasciata o al Consolato del Paese di appartenenza per quanto attiene alle seguenti persone: BODMER Fabien Nadia; ZEUNER Anna Katharina; WIEGERS Daphne; WEISSE Tanja; TREIBER Teresa; PATZKE Julia; OTTO WAY Katherine Daniela; OLSSON Hedda Patarina; JAEGER Laura; HEIGL Miriam; GALLOWAY Jan Farrel; BRAUER Stephan; BALZAK Grzegorz; BACHMANN Brutta Agnes.

Nella notte tra il 22 e il 23 luglio 2001

Ass.te di Pol Pen. addetto al servizio matricola, SABIA COLUCCI Michele imputato del reato di cui al capo 82 di rubrica artt. 81 cpv, 110, 40, 479 cp per aver attestato falsamente o consentito e non impedito in concorso con gli Isp.ri, Tolomeo Francesco Paolo, Fornasiere Giuseppe, (coordinatore del Servizio Matricola e quindi corresponsabile) e Nurchis Egidio e AMOROSO Giovanni (materiale cofirmatario) , nei processi verbali relativi alle dichiarazioni delle persone arrestate presso la scuola Diaz nella notte tra il 21 e il 22 luglio, ex art. 62 DPR 230/2000 indicassero

- la mancata richiesta di avvisare i famigliari e i parenti,
- la mancata richiesta di dare comunicazione dello stato di detenzione e dell'ingresso in carcere all'Ambasciata o al Consolato del Paese di appartenenza per quanto attiene alle seguenti persone: BODMER Fabien Nadia; ZEUNER Anna Katharina; WIEGERS Daphne; WEISSE Tanja; TREIBER Teresa; PATZKE Julia; OTTO WAY Katherine Daniela; OLSSON Hedda Patarina; JAEGER Laura; HEIGL Miriam; GALLOWAY Jan Farrel; BRAUER Stephan; BALZAK Grzegorz; BACHMANN Brutta Agnes

Nella notte tra il 22 e il 23 luglio 2001

Altresì del reato di cui al punto 83 di rubrica per aver attestato falsamente o consentito e non impedito in concorso con gli Ispri, Tolomeo Francesco Paolo, Fornasiere Giuseppe, (coordinatore del Servizio Matricola e quindi corresponsabile) e Nurchis Egidio , nei processi verbali relativi alle dichiarazioni delle persone arrestate presso la scuola Diaz nella notte tra il 21 e il 22 luglio, ex art. 62 DPR 230/2000 indicassero la mancata richiesta di avvisare i famigliari e i parenti; la mancata richiesta di dare comunicazione dello stato di detenzione e dell'ingresso in carcere all'Ambasciata o al Consolato del Paese di appartenenza, per quanto attiene alle seguenti persone: ZEHATSCHEK Sebastian; SZABO Jonash; SVENSSON Jonash Tommy; SPARKS Sherman David; SCHIEDERER Simon; SCHEITLING Mirco; RESCHKE Kai; PATZKE Jan; MOTH Richard Robert; MORET Fernandez David; MC QUILLAN Danie; MARTESEN Niels; MADRAZO Francisco Javier Sanz; LANASPA Claver Antonio; KRESS Holger, HUBNER Tobias; HINRICHS Mejer Thorsten; HERMANN Jenw; FELIX Marcuello Pablo; DIGENTI Simona; CEDERSTROM Ingrid Thea Melena; BAUMANN Barbara; BALBAS Ruiz Aitor; ALEINIKOVAS Thomas, NATHRATH Achim, NOGUERAS CHAVIER Franco Corral, KUTHI Nathan, VOON UNGER Moritz

Nella notte tra il 22 e il 23 luglio 2001.

Ass.te di Pol. Pen. MULAS Marcello presso il servizio matricola di Bolzaneto

Imputato del reato sub 76) di rubrica ex artt. 81 cpv, 110, 40, 479 cp, nell'esercizio delle sue funzioni di materiale redattore e firmatario, per aver attestato falsamente o

consentito e non impedito in concorso con gli Ispri, Tolomeo Francesco Paolo, Fornasiere Giuseppe, (coordinatore del Servizio Matricola e quindi corresponsabile) e V.Svr.te NURCHIS Egidio, nel processo verbale relativo alla dichiarazione della persona arrestata presso la scuola Diaz nella notte tra il 21 e il 22 luglio, ex art. 62 DPR 230/2000 indicassero la mancata richiesta di avvisare i famigliari e i parenti; la mancata richiesta di dare comunicazione dello stato di detenzione e dell'ingresso in carcere all'Ambasciata o al Consolato del Paese di appartenenza.

Ciò per quanto attiene a DREYER Jannette Sibille DOHERTY Nicola Anne
Nella notte tra il 22 e il 23 luglio 2001

Imputato del reato sub 77) di rubrica ex artt. 81 cpv, 110, 40, 479 cp, nell'esercizio delle sue funzioni di materiale redattore e firmatario, per ciò in concorso con AMOROSO Giovanni cofirmatario, per aver attestato falsamente o consentito e non impedito in concorso con gli Ispri, Tolomeo Francesco Paolo, Fornasiere Giuseppe, (coordinatore del Servizio Matricola e quindi corresponsabile) e V.Svr.te NURCHIS Egidio, nel processo verbale relativo alla dichiarazione delle persone arrestate presso la scuola Diaz nella notte tra il 21 e il 22 luglio, ex art. 62 DPR 230/2000, ad eccezione di GATTERMANN Christian indicassero la mancata richiesta di avvisare i famigliari e i parenti; la mancata richiesta di dare comunicazione dello stato di detenzione e dell'ingresso in carcere all'Ambasciata o al Consolato del Paese di appartenenza.

Ciò per quanto attiene a : ALLUEVA FORTEA Rosana; BUCHANAN Samuel; DUMAN Mesut; ENGEL Jaroslaw Jack e GATTERMANN Christian
Nella notte tra il 22 e il 23 luglio 2001

Assolto perchè il fatto non sussiste.

La sentenza ha affermato che i moduli erano stati parzialmente precompilati, e ciò per l'identità della grafia sulle schede e per la coincidenza degli spazi tra parole e la diversa grafia redattrice dei dati personali.

Ha sostenuto che la precompilazione riguardava o l'avverbio "NON" circa la comunicazione sopra indicata, o la parola "NESSUNO" circa la persona da avvisarsi, ma questa precompilazione non integra reato, quando vi sia corrispondenza tra quanto verbalizzato in anticipo e la dichiarazione raccolta dopo, trattandosi di un mero sistema di velocizzazione del lavoro, purchè l'interessato non sia costretto a sottoscrivere qualcosa difforme dalla sua volontà.

D'altronde la mancata comprensione della lingua italiana, da parte delle persone straniere transitate nel sito era stata segnalata in modo generalizzato dai testi, che spesso si erano rifiutati di sottoscrivere gli atti che venivano loro presentati, talché poté determinarsi un difetto di comprensione reciproca, da parte dell'arrestato straniero, della domanda formulata dal personale e da parte del verbalizzante, del contenuto della risposta.

In particolare, la P.O. SPARKS (ud. 20.6.06 p. 39 e ss) aveva detto di non avvisare

nessun familiare e ciò anche la proprio rappresentante consolare. GALLOWAY (ud. 4.7.06) e GATTERMANN (ud. 3.10.06) avevano riferito di aver incontrato in ospedale il proprio rappresentante consolare al quale avevano detto la stessa cosa e che a Bolzaneto non avevano chiesto di parlare col console ;

Le PP.OO. BACZAK, BROERMANN, ENGEL, GOL, PATZKE, SCHIEDERER, SZABO, ZEHATSCHEK e ZEUNER non hanno deposto sul punto neppure in rogatoria.

Infatti gli arrestati alla Diaz erano quasi tutti stranieri e non comprendevano l'italiano, mentre nessuno del personale che conosceva lingue straniere fece da interprete per tali arrestati, i quali, come è detto, per queste ragioni, si erano spesso rifiutati di sottoscrivere gli atti. Ne consegue, si ripete, che ciò potè aver determinato un difetto di comprensione reciproca circa il contenuto della risposta tra il verbalizzante che domandava e il verbalizzato che rispondeva.

D'altronde, se anche i verbalizzati avessero chiesto di dare avviso al consolato o ai familiari, tale adempimento sarebbe dovuto necessariamente essere differito al termine della raccolta delle dichiarazioni. Ciò perchè l'utilità della parziale precompilazione dei moduli, volta a velocizzare le operazioni di verbalizzazione in vista dell'arrivo di un consistente numero di arrestati, (circa sessanta provenienti dalla scuola Diaz) al fine di avviarli tempestivamente alle carceri di destinazione, comportava l'eventuale differimento di dare avviso al Consolato e ai familiari, al termine delle operazioni di immatricolazione degli arrestati, stante il carico di lavoro e le priorità degli incombenti.

E ciò comportava l'indifferenza del loro contenuto

E quindi mancava la prova certa sulla volontà di falsificare tali atti.

Il PROCURATORE della Repubblica ha impugnato l'assoluzione quanto agli imputati AMOROSO ex capi 79, 80,81; SABIA COLUCCI ex capi 82 e 83 e MULAS ex capi 76 e capo 77 di rubrica, assumendo che le argomentazioni di sentenza erano smentite dalle risultanze istruttorie. e cioè:

E infatti precisava il Procuratore:

- a) tutti gli stranieri arrestati alla scuola Diaz hanno testimoniato negando di aver mai detto che non volevano che fossero avvisati i familiari e il consolato, come viceversa scritto nei verbali, e ciò, facendo venir meno la legittimità della precompilazione, essendo irrilevante la mancanza dell'interprete perché tutti gli imputati avevano una professionalità specifica nelle operazioni di immatricolazione, talché non è logico il difetto di comprensione per tutti gli stranieri arrestati, comporta il falso ideologico.
- b) D'altronde i testi statunitensi SPARKS e GALLOWAY hanno testimoniato di aver parlato con il console americano e hanno negato di aver dichiarato quanto risulta nel verbale redatto dagli imputati.
- c) Non può quindi accogliersi la tesi del Tribunale, secondo il quale la mancata escussione di pochi testimoni, non sentiti al dibattimento ma solo in indagini tramite rogatoria o in sede di convalida dell'arresto, che nulla hanno dichiarato sul punto solo perché non specificamente interrogati su di esso, e

cioè un dato di per sé neutro, invalida il dato processuale sicuro e inequivocabile, desumibile dalle deposizioni dei testi al dibattimento.

Il PROCURATORE GENERALE impugnava l'assoluzione dei medesimi imputati AMOROSO, SABIA COLUCCI e MULAS, assumendo che era provata la difformità tra quanto risultava dai verbali de quibus, redatti ex art. 62 DPR 230/2000 e quanto dichiarato in tale occasione dalle pp.oo.

Infatti gli imputati erano presenti nell'ufficio dove tali difformità erano state verbalizzate, mentre la precompilazione non costituisce reato solo se non v'è difformità.

Ne consegue che l'affermazione di sentenza surrichiamata, è una mera congettura del Tribunale, ma non un'emergenza processuale avvalorata da alcunché, anche perché, per capire male una risposta, bisogna ben fare una domanda e ottenere una risposta, ma numerosi testimoni hanno detto che tale domanda non venne posta, altri di non avere risposto, altri di aver chiesto esplicitamente e contrariamente a quanto verbalizzato, di avvertire parenti e autorità consolari.

I verbalizzanti inoltre erano ufficiali e agenti di PS specializzati in merito e inoltre non tutte le persone arrestate erano straniere

Eppure tutti i verbali sono affetti dalla medesima falsità.

Il reato di falso è di natura formale, e consiste nella mera attestazione consapevole di ciò che non è avvenuto.

Il dolo è generico.

La sussistenza di una prassi non legittima e il conformarsi ad essa viola il dovere del P.U. sottoscrittore di accertarsi dell'esistenza dei fatti che afferma (Cass. 10720/2007)

È irrilevante l'eventuale insussistenza dell' animus nocendi (Cass. 27770/2004

Per integrare l'elemento psicologico del reato è sufficiente la coscienza e volontà della immutatio veri, e non rileva lo scopo, poiché nemmeno nell'attività di polizia il fine giustifica i mezzi.

Nè possibile dilatare l'elemento psicologico fino a comprendere la necessità della coscienza di violare la legge penale.

Il dolo generico non è escluso neppure da un atteggiamento di leggerezza colposa;

Non c'è alcuna prova della situazione di incertezza affermata dal Tribunale nè sulla prova della materialità del fatto. (e così Cass. 10720/2007 Sez V)

V.Sovr.te NURCHIS Egidio, corresponsabile del servizio matricola di Bolzaneto

Imputato del reato sub 71) di rubrica ex artt. 81 cpv, 110, 40, 479 cp per aver attestato falsamente o consentito e non impedito in concorso con gli Ispri, Tolomeo Francesco Paolo, Fornasiere Giuseppe, Ass.te di Pol. Pen. AMOROSO Giovanni (materiale redattore e firmatario) , nei processi verbali relativi alle dichiarazioni delle persone arrestate presso la scuola Diaz nella notte tra il 21 e il 22 luglio, ex art. 62 DPR 230/2000 indicassero:

- la mancata richiesta di avvisare i famigliari e i parenti
- la mancata richiesta di dare comunicazione dello stato di detenzione e

dell'ingresso in carcere all'Ambasciata o al Consolato del Paese di appartenenza, per quanto attiene alle seguenti persone: ZAPATERO GARCIA Guillermina; WAGENSHIEN Kirsten; SIEVEWIRGHT Kara; KUTSCHAU Anna Julia; HOGLUND Cecilia; HAGER Morgan Katherine; GOL Suna; BROERMANN Grosse Miriam; BLAIR Jonathan Norman; BARRINGHAUS Georg;

Nella notte tra il 22 e il 23 luglio 2001

Imputato del reato sub 72) di rubrica ex artt. 81 cpv, 110, 40, 479 cp per aver attestato falsamente o consentito e non impedito in concorso con gli Ispri, Tolomeo Francesco Paolo, Fornasiere Giuseppe, (coordinatore del Servizio Matricola e quindi corresponsabile) e Ass.te di Pol. Pen. AMOROSO Giovanni e MULAS Marcello (materiali redattori e firmatari), nei processi verbali relativi alle dichiarazioni delle persone arrestate presso la scuola Diaz nella notte tra il 21 e il 22 luglio, ex art. 62 DPR 230/2000 indicassero:

- la mancata richiesta di avvisare i famigliari e i parenti
- la mancata richiesta di dare comunicazione dello stato di detenzione e dell'ingresso in carcere all'Ambasciata o al Consolato del Paese di appartenenza per quanto attiene alle seguenti persone: ALLUEVA FORTEA Rosana; BUCHANAN Samuel; DUMAN Mesut; ENGEL Jaroslaw Jack

Nella notte tra il 22 e il 23 luglio 2001

Imputato del reato sub 73) di rubrica ex artt. 81 cpv, 110, 40, 479 cp per aver attestato falsamente o consentito e non impedito in concorso con gli Ispri, Tolomeo Francesco Paolo, Fornasiere Giuseppe, (coordinatore del Servizio Matricola e quindi corresponsabile) e Ass.te di Pol. Pen. MULAS Marcello (materiale redattore e firmatario), nel processo verbale relativo alla dichiarazione della persona arrestata presso la scuola Diaz nella notte tra il 21 e il 22 luglio, ex art. 62 DPR 230/2000 indicassero:

- la mancata richiesta di avvisare i famigliari e i parenti
- la mancata richiesta di dare comunicazione dello stato di detenzione e dell'ingresso in carcere all'Ambasciata o al Consolato del Paese di appartenenza per quanto attiene a DOHERTY Nicola Anne

Nella notte tra il 22 e il 23 luglio 2001

Imputato del reato sub 74) di rubrica ex artt. 81 cpv, 110, 40, 479 cp per aver attestato falsamente o consentito e non impedito in concorso con gli Ispri, Tolomeo Francesco Paolo, Fornasiere Giuseppe, (coordinatore del Servizio Matricola e quindi corresponsabile) e Ass.te di Pol. Pen. AMOROSO Giovanni e SABIA COLUCCI Michele (materiali redattori e firmatari), nei processi verbali relativi alle dichiarazioni delle persone arrestate presso la scuola Diaz nella notte tra il 21 e il 22 luglio, ex art. 62 DPR 230/2000 indicassero:

- la mancata richiesta di avvisare i famigliari e i parenti
- la mancata richiesta di dare comunicazione dello stato di detenzione e dell'ingresso in carcere all'Ambasciata o al Consolato del Paese di appartenenza per

quanto attiene alle seguenti persone: BODMER Fabien Nadia; ZEUNER Anna Katharina; WIEGERS Daphne; WEISSE Tanja; TREIBER Teresa; PATZKE Julia; OTTO WAY Katherine Daniela; OLSSON Edda Patarina; JAEGER Laura; HEIGL Miriam; GALLOWAY Jan Farrel; BRAUER Stephan; BALZAK Grzegorz; BACHMANN Brutta Agnes
Nella notte tra il 21 e il 22 luglio 2001

Imputato del reato sub 75) di rubrica ex artt. 81 cpv, 110, 40, 479 cp per aver attestato falsamente o consentito e non impedito in concorso con gli Ispri, Tolomeo Francesco Paolo, Fornasiere Giuseppe, (coordinatore del Servizio Matricola e quindi corresponsabile) e Ass.te di Pol. Pen. SABIA COLUCCI Michele (materiale redattore e firmatario) , nei processi verbali relativi alle dichiarazioni delle persone arrestate presso la scuola Diaz nella notte tra il 21 e il 22 luglio, ex art. 62 DPR 230/2000 indicassero:

- la mancata richiesta di avvisare i famigliari e i parenti
- la mancata richiesta di dare comunicazione dello stato di detenzione e dell'ingresso in carcere all'Ambasciata o al Consolato del Paese di appartenenza per quanto attiene alle seguenti persone: ZEHATSCHEK Sebastian; SZABO Jonash; SVENSSON Jonash Tommy; SPARKS Shermann David; SCHMINDERERS Simon; SCHIEDERER Simon; SCHEITLING Mirco; RESCHKE Kai; PATZKE Jan; MOTH Richard Robert; MORET Fernandez David; MC QUILLAN Danie; MARTESEN Niels; MADRAZO Francisco Javier Sanz; LANASPA Claver Antonio; KRESS Holger, HUBNER Tobias; HINRICHS Mejer Thorsten; HERMANN Jenw; FELIX Marcuello Pablo; DIGENTI Simona; CEDERSTROM Ingrid Thea Melena; BAUMANN Barbara; BALBAS Riz Aitor; ALEINIKOVAS Thomas

Nella notte tra il 22 e il 23 luglio 2001

La sentenza, argomentando come per gli altri imputati, per quanto attiene al NURCHIS, aggiunge che la sigla da lui apposta in sostituzione del dr Sabella, dirigente e coordinatore, e sotto la sottoscrizione dei verbalizzanti, significa che non fu lui a raccogliere tali dichiarazioni, e che la sigla venne apposta in un momento successivo.

E infatti erano diverse le postazioni dove ciò avveniva, dove svolgevano il servizio 11 persone, mentre al centro stava la scrivania col capo turno, il quale riceveva il foglio di consegna, anche cumulativo e poi verificava la corrispondenza tra gli arrestati e chi era in cella (con l'appello). Quindi ne disponeva l'annotazione sul foglio di giornata e l'arrestato veniva portato nell'ufficio.

Ogni postazione procedeva ai suoi adempimenti

C'era confusione dovuta alla concentrazione di tante persone, i fax e la centrale operativa, ed era possibile che il Nurchis non avesse percepito quanto dichiarato dagli arrestati, che parlavano una lingua straniera.

L'imputato viene assolto ex art. 530 cpv cpp perché il fatto non sussiste

Isp.re Capo della Pol. Pen. TOLOMEO Francesco Paolo, Responsabile del servizio matricola , con il V.Sov.te NURCHIS Egidio, addetto al servizio matricola, con gli Ass.ti SABIA COLUCCI Michele, AMOROSO Giovanni, MULAS Marcello.

Imputato del reato di cui al capo 70) di rubrica, ex artt. 110, 81 cpv, 40, 479 cp per aver attestato falsamente o consentito e non impedito che i concorrenti a lui sottoposti, nei processi verbali relativi alle dichiarazioni delle persone arrestate presso la scuola Diaz nella notte tra il 21 e il 22 luglio, ex art. 62 DPR 230/2000 indicassero:

- la mancata richiesta di avvisare i famigliari e i parenti
- la mancata richiesta di dare comunicazione dello stato di detenzione e dell'ingresso in carcere all'Ambasciata o al Consolato del Paese di appartenenza
- tra il 22 e il 23 luglio 2007

La sentenza , quanto a TOLOMEO, affermava che l'imputato aveva predisposto due diverse dichiarazioni, circa: a) la mancata richiesta di avvisare i famigliari e i parenti e b):la mancata richiesta di dare comunicazione dello stato di detenzione e dell'ingresso in carcere all'Ambasciata o al Consolato del Paese di appartenenza, una positiva e una negativa , su moduli predisposti in bianco provenienti dal carcere dell'Ucciardone da dove egli proveniva, per velocizzare l'attività e che, a partire dalle ore 23- 23,30 del 22 luglio e per tutta la notte, durante la quale furono immatricolate le 93 persone arrestate presso la Diaz, egli se n'era andato a riposare (p. 70 esame Tolomeo ud.).

Questo avevano confermato i coimputati Nurchis, all'udienza del 5.10.07, dando istruzione per contattarlo in caso di problemi (p. 102), e Sabia Colucci, Amoroso e Mulas Guosso Lucà e Marini avevano confermato la sua assenza, per cui doveva ritenersi provato che il Tolomeo non avesse materialmente presenziato alle immatricolazioni successive alle 23 e 30 del 22 luglio.

Ora, poiché solo sul modulo riferito alla DREYER, con la richiesta di non far avvertire i parenti del suo arresto, v'è la sottoscrizione del Tolomeo, e l'ora, cioè le 07.30, deve arguirsi che trattasi del momento dell'arrivo del Tolomeo nell'ufficio matricola e deve arguirsi che egli si fosse limitato a sottoscrivere, quale responsabile del detto ufficio, il modulo sul quale altri avevano materialmente raccolto le dichiarazioni della Dreyer, talchè, trattandosi di una sola condotta, tenuta di primo mattino, c'è il dubbio che il Tolomeo non si sia reso conto del carattere "seriale" della condotta di far sottoscrivere moduli diversi dalla volontà dei sottoscrittori

L'imputato viene assolto ex art. 530 cpv cpp perché il fatto non sussiste.

Le Parti Civili BRAUER Stefan, BROERMANN GROSSE Miriam, WIEGERS Daphne, HEIGL Miriam e ZAPATERO GARCIA Guillermina (PATZKE Julia e WAGENSCHNEIDER Khirsten quanto al solo AMOROSO) impugnavano la sentenza di assoluzione di AMOROSO Giovanni, dal reato di cui al capo 79 di rubrica e SABIA COLUCCI,

nonchè

le Parti Civili GATERMAN Christian, KRESS Holger, ZETHASCHEK Sebastian, HINRICHSMEYER Thorsten, HUBNER Tobias, MARTENSEN Niels, HERRMANNS Jens

impugnavano la sentenza assolutoria di AMOROSO, SABIA COLUCCI , MULAS e NURCHIS, assumendo che :

La compilazione del verbale di primo ingresso è un dovere previsto dall'art. 62 DPR 2000 sull'amministrazione penitenziaria posto a tutela dei diritti del detenuto, al quale viene domandato se ha ragione di temere per la propria incolumità, se intenda avvertire i famigliari o se straniero, la propria rappresentanza consolare.

Affermavano che è stato provato il fatto materiale della falsità perché i 59 moduli in atti circa i ragazzi provenienti dalla Diaz non furono compilati dall'estensore firmatario del verbale.

Perché era vero quanto indicato nel punto a) e ss. di atto di appello del PM surrichiamato, perché quasi tutti gli arrestati erano di lingua spagnola, inglese, francese o tedesca ed era impossibile che nell'ufficio matricola non si potesse comunicare così come si comunicò con gli stranieri in infermeria e nell'ufficio di fotosegnalamento.

E infatti ZAPATERO, DIGENTI e WAGENSHEIN comprendevano alcune parole di italiano.

Perché comunque i verbali asserivano che le domande erano state poste e le risposte ricevute.

E proseguivano asserendo che tutte le dichiarazioni di primo ingresso riportavano l'attestazione della mancata richiesta di avvisare i familiari e i parenti e di dare comunicazione all'Ambasciata o al Consolato; ma la quasi totalità delle dette dichiarazioni era ideologicamente falsa per le ragioni di cui all'appello del PM.

Richiamavano la deposizione della PC KUTSCHKAU alle udienze del 23.10.06 e del 17.10.06 dalle quali risultava che la P.O. aveva rifiutato di firmare i primi due fogli relativi alla dichiarazione di primo ingresso, presentatili nell'edificio dove era avvenuta l'identificazione e di aver firmato due fogli sui quali erano fotografie che la ritraevano, scritti in italiano di cui non aveva compreso il significato.

Nonché la deposizione di VON UNGER alle medesime udienze che ricordava di essere stato portato per l'identificazione, di sera, da solo, ad opera di uno o due funzionari, in un edificio diverso da quello dov'era ristretto e dove gli venne detto di firmare dei documenti che egli dapprima rifiutò di firmare perché non aveva il tempo di leggerli essendo in italiano e che poi firmò per paura, avendogli messo la penna in mano una persona in divisa che indossava i guanti.

Tale P.O. ha detto di non essere stato informato né delle ragioni del suo arresto né gli venne chiesto se volesse avvisare i famigliari e il consolato e ha negato di aver mai chiesto che la sua famiglia non venisse avvisata, mentre aveva chiesto di avvisare i famigliari e il consolato; e ha aggiunto che, liberato a Pavia, aveva parlato con il Consolato venendo a sapere che al Consolato era stato negato di prendere contatto coi cittadini tedeschi arrestati.

Tuttavia Von Unger riconosceva la propria firma sul doc. 171, redatto in italiano.

Gli appellanti eccepivano che i moduli precompilati così come surrichiamati, uno con la risposta "negativa a tutte le chiamate" e l'altro con le risposte in bianco e poi completate con le generalità dell'arrestato, erano stati materialmente redatti da SABIA COLUCCI, AMOROSO e MULAS, che l'avevano ammesso,

E erano stati controfirmati da NURCHIS e uno (quello di DREYER) da TOLOMEO.

Richiamavano le deposizioni di alcune pp.oo. come quella di Bachmann, che aveva affermato che il modulo non era stato compilato in sua presenza, di Hermann, che aveva disconosciuto la sua firma

di Hinrichsmeyer, che aveva detto di aver chiesto proprio di avvertire il suo Consolato e degli altri che negavano di aver detto quanto indicato nei verbali.

Irrilevante era quindi l'eventuale innocuità del falso, stante la materialità della condotta e la sua consapevolezza, perché la compilazione del verbale di primo ingresso è un dovere previsto dall'art. 62 DPR 2000 sull'amministrazione penitenziaria posto a tutela dei diritti del detenuto, al quale viene domandato se ha ragione di temere per la propria incolumità, se intenda avvertire i famigliari o se straniero, la propria rappresentanza consolare.

Sussisteva il danno cagionato da tale falso, che dunque non era innocuo, stante l'angoscia di chi si trova rinchiuso in luogo in mezzo a tali e tanti orrori, senza possibilità di essere rintracciati

Chiedevano che gli imputati venissero condannati al risarcimento al risarcimento dei danni in solido coi responsabili civili oltre a una provvisoria immediatamente esecutiva

Analogamente le Parti Civili BLAIR Jonathan Normann, BUCHANAN Samuel, DOHERTY Nicola Anne, MC QUILLAN Daniel, MOTH Richard Robert impugnavano la sentenza di assoluzione di NURCHIS, richiamando argomentazioni analoghe a quelle che precedono

La Parte Civile WEISSE Tanja impugnava la sentenza assolutoria di AMOROSO, SABIA COLUCCI e NURCHIS, svolgendo analoghe considerazioni a quelle sopra riportate. E in particolare assumendo che le due affermazioni di sentenza circa "la prova della corrispondenza fra quanto verbalizzato e quanto dichiarato" e "la mancanza di prova in ordine alla falsità delle dichiarazioni verbalizzate", che non sono coincidenti perché sono contraddittorie, in quanto "la prova della corrispondenza fra quanto verbalizzato e quanto dichiarato" non discende dalla "mancanza di prova in ordine alla falsità delle dichiarazioni verbalizzate", atteso che trattasi di due ipotesi distinte non cumulabili.

Chiedevano la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in solido col responsabile civile, oltre alle spese.

La Parte Civile KUTSCHKAU Anna Julia impugnava la sentenza assolutoria degli imputati AMOROSO, SABIA COLUCCI e MULAS assumendo che tutte le dichiarazioni di primo ingresso riportavano l'attestazione della mancata richiesta di avvisare i familiari e i parenti e di dare comunicazione all'Ambasciata o al Consolato.

Viceversa la quasi totalità delle dette dichiarazioni era ideologicamente falsa per le ragioni sub a) di cui all'appello del PM.

Veniva richiamata la deposizione della PC KUTSCHKAU alle udienze del 23.10.06 e del 17.10.06 dalle quali risultava che la P.O. aveva rifiutato di firmare i primi due fogli relativi alla dichiarazione di primo ingresso, presentatili nell'edificio dove era avvenuta l'identificazione e di aver firmato due fogli sui quali erano fotografie che la ritraevano, scritti in italiano di cui non aveva compreso il significato.

Veniva richiamata la deposizione di VON UNGER alle medesime udienze che ricordava di essere stato portato per l'identificazione, di sera, da solo, ad opera di uno o due funzionari, in un edificio diverso da quello dov'era ristretto e dove gli venne detto di firmare dei documenti che egli

dapprima rifiutò di firmare perché non aveva il tempo di leggerli essendo scritti in italiano e che poi firmò per paura, avendogli messo la penna in mano una persona in divisa che indossava i guanti.

Tale P.O. ha detto di non essere stato informato né delle ragioni del suo arresto, né gli venne chiesto se volesse avvisare i famigliari e il consolato e ha negato di aver mai chiesto che la sua famiglia non venisse avvisata, mentre aveva chiesto di avvisare i famigliari e il consolato.

Ha poi aggiunto che, liberato a Pavia, aveva parlato con il Consolato venendo a sapere che al Consolato era stato negato di prendere contatto coi cittadini tedeschi arrestati.

Tuttavia Von Unger riconosceva la propria firma sul doc. 171, redatto in italiano.

Gli appellanti eccepivano che i moduli precompilati e surrichiamati, uno con la risposta “negativa a tutte le chiamate”, l’altro con le risposte in bianco e poi completate con le generalità dell’arrestato, erano stati materialmente redatti da SABIA COLUCCI, AMOROSO e MULAS, che l’avevano ammesso, e controfirmati da NURCHIS e un (quello di DREYER) da TOLOMEO.

Irrilevante era l’eventuale innocuità del falso, stante la materialità della condotta e la sua consapevolezza.

Perciò non era condivisibile l’affermazione di sentenza circa la non comprensione delle risposte, perché o tale deficit valeva per tutte le dichiarazioni, anche per quelle coincidenti con la volontà dello straniero, false anch’esse perché prive di riscontro nella comprensione del testo o il deficit non c’era per nessuno e il falso sussiste.

Veniva chiesta la declaratoria di responsabilità di MULAS e la condanna di questi al risarcimento dei danni in favore di KUTSCHKAU

La Parte Civile KUTSCHKAU impugnava inoltre la sentenza che aveva liquidato le spese in misura largamente inferiore ai minimi, e chiedevano che le spese venissero liquidate nella misura richiesta perché l’impegno professionale era stato elevatissimo stante il numero degli imputati (45), le oltre 200 parti civili costituite, gli oltre 300 testi escussi al dibattimento, i 3 anni di durata del processo, il numero complessivo di udienze (oltre 200) e quelle settimanali e la durata anche pomeridiana delle stesse, e stanti i criteri di cui all’art. 1 c. 1 della vigente tariffa penale, e avendo il difensore partecipato a 126 udienze non come mero spettatore, la richiesta si pone nei massimi tariffari senza applicazione del moltiplicatore di cui all’art. 1 c. 2 della detta tariffa.

Eppure nella motivazione della sentenza non c’è traccia di alcuna motivazione circa il calcolo e la quantificazione delle spese avendo equiparato indebitamente il regolamento delle spese di lite ex art. 541 cpp con gli onorari e le spese del gratuito patrocinio.

Chiedeva quindi di ricalcolare gli onorari nella misura di euro 149.834, 48 oltre IVA e CPA o in diversa misura non inferiore a euro 53.800 per il primo grado condannando gli imputati a tale pagamento e il Ministero della Giustizia in solido. Nonché i Ministeri dell’Interno e della Difesa.

Chiedeva infine di disporre la distrazione di dette somme, a favore del difensore, dichiaratosi antistatario, oltre alla vittoria di onorari e alle spese del presente grado del giudizio.

Analogamente le Parti Civili BLAIR Jonathan Normann, BUCHANAM Samuel, DOHERTY Nicola Anne, MC QUILLAN Daniel, MOTH Richard Robert impugnavano la sentenza di assoluzione di AMOROSO, SABIA COLUCCI e MULAS, richiamando argomentazioni analoghe a quelle che precedono.

All'esito della discussione la Corte osserva che gli appelli sia del Procuratore della Repubblica sia delle parti civili sono fondati, poiché le affermazioni di sentenza sono smentite dalle risultanze dibattimentali e dalle argomentazioni degli appellanti che questa Corte fa proprie così come qui sopra riportate.

Per comodità di lettura, comunque, vengono riportate alcune delle deposizioni delle pp.oo., già esposte nella parte VI della presente sentenza, in ordine alle modalità di commissione dei fatti contestati agli imputati, da cui emerge la palese impossibilità dell'errore in buona fede causato da incomprensioni linguistiche, sol che si osservi come in alcuni casi, lo straniero comprendesse la lingua italiana, e come, soprattutto, la condotta attribuita al sottoscrittore straniero fosse contraria al buon senso e del tutto incongrua con la situazione di fatto.

Ecco dunque alcune dichiarazioni:

ZAPATERO GARCIA Guillermina, venticinquenne madrilen, all'udienza del 17.10.06 ha ricordato che, *condotta alla foto segnalazione, le venne imposto di firmare un documento che la giovane non poteva leggere, per cui dapprima rifiutò e poi accondiscese, ma sul punto ha escluso di "aver mai dichiarato che non volevo che venissero avvisati consolato e famigliari", nonostante il documento 220 F prodotto dal PM a sua firma (p. 67).*

SIEVEWRIGHT Kara, ventiquattrenne canadese, all'udienza del 4 luglio 2006 ha riferito che *"nessuno (mi) domandò se volessi nominare un difensore" (p. 57) e ha escluso che le sia stato chiesto se volesse avvisare i suoi famigliari o il suo consolato e ha pure escluso di aver mai dichiarato di non volere che tali persone venissero avvisate, nonostante il documento n. 215/F DAP a sua firma, prodotto dal PM (p. 56).*

KUTSCHKAU Anna, ventunenne tedesca, all'udienza del 23 ottobre 2006 ha detto *che nessuno le chiese se intendesse avvisare qualcuno della sua detenzione a Bolzaneto e ha escluso di aver dichiarato di non volere che venissero avvisati di ciò i famigliari e il consolato tedesco, nonostante il documento a sua firma n. 211/F DAP prodotto dal PM (p. 91,91).*

HOGLUND Cecilia, venticinquenne svedese, all'udienza del 3.11.06 ha ricordato che *nessun funzionario le chiese se volesse avvisare i suoi famigliari o il suo consolato del suo stato di detenzione a Bolzaneto (p. 87) né di aver mai dichiarato che non voleva dare tale avviso ai famigliari o contattare il suo consolato, sebbene come risulta dal documento DAP 14/05/01 207/f, e sul foglio d'immatricolazione risulti il contrario (p. 88).*

HUGER Morgan, una ventenne statunitense, all'udienza del 20 giugno 2006 ha ricordato di *essere stata condotta al di fuori dell'edificio principale per la fotosegnalazione dove "mi diedero un documento da firmare che non firmai" (p. 76) e ha escluso di aver mai dichiarato di non volere che venissero avvisati i suoi genitori e avvisato del suo arresto il Console americano (p. 79) nonostante il documento n. 4.44. e 206/F DAP prodotto dal PM, non riconosciuto da questa P.O.*

BLAIR Jonathan Norman, trentottenne britannico, all'udienza del 7.11.2006 *ha assolutamente escluso di aver dichiarato che non desiderava che venissero informati della sua detenzione i famigliari e il consolato, nonostante il documento a sua firma n. 134/M DAP prodotto dal PM (p. 19) e ha detto, riconoscendo la sua firma: "Queste sono le mie firme e posso dire di avere firmato questi documenti sotto minaccia e intimidazione" (p. 20) e a domanda del Presidente del Collegio: "Può dire come è stato minacciato?" questa P.O. ha risposto: "Fui assalito nel bagno, sono stato*

privato del cibo, sono stato privato del dormire, del sonno, sono stato gelato, sono stato spogliato e perquisito e colpito, ho chiesto assistenza consolare legale e familiare e non sono stato accontentato: questo è stato il modo in cui sono stato minacciato” (p. 20) e ha aggiunto “ in tutte le celle le persone erano spaventate e preoccupate: non avevamo possibilità di contattare nessun legale e il consolato e in realtà io sono scomparso, desaparecido come in sud America” (p.23).

BARRINGHAUS ventenne tedesco, all’udienza del 26.9.06 *ha escluso di aver mai dichiarato, durante la sua permanenza a Bolzaneto “ che non ne venissero avvisati i suoi famigliari e il Consolato” (p. 86), nonostante il documento a sua firma n. 133-M prodotto dal PM.*

BUCHANAM Samuel, trentaseienne neozelandese, all’udienza del 30 ottobre 2006 *ha detto che non gli venne chiesto se intendesse avvisare i famigliari o il consolato inglese o neozelandese, né di parlare con un avvocato, che se ne avesse avuto la possibilità lo avrebbe fatto sicuramente, mentre il documento n. 136- M, a sua firma, diceva l’esatto contrario, e recava un contenuto che non venne redatto in sua presenza (pp. 86,87).*

MESUT DUMAN ventiseienne tedesco, all’udienza del 2.10.06 *ha escluso di aver dichiarato che non voleva venissero avvisati della sua detenzione a Bolzaneto i suoi famigliari e il Consolato tedesco, nonostante il documento a sua firma n. 131126/1126 e 137M prodotti dal PM (pp. 109, 110)*

BODMER Fabienne, ventiduenne svizzera, all’udienza del 7.7.06 *ha detto di non essere certa di aver chiesto di avvisare il console del suo Paese, ma ha escluso di aver detto espressamente che non voleva che i suoi famigliari e il consolato venissero avvisati, così come ha escluso di aver detto che “non aveva bisogno di un interprete perché comprendeva la lingua italiana”, sebbene il documento n. 148 intestato Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, prodotto dal PM, dica proprio questo (p. 64, 65), né le fu mai chiesto se intendesse nominare un difensore (p. 65).*

WIEGERS Daphne ventiquattrenne tedesca all’udienza del 27.10.06 *ha inoltre detto che non le vennero detti i motivi del suo arresto né chiesto se volesse parlare con un avvocato(p. 19) né chiesto se volesse avvisare i famigliari o il consolato, , e ha detto: “mi ricordo con precisione che non c’era assolutamente la possibilità di informare il consolato, volevamo ma non potevamo” escludendo così di aver mai dichiarato che non voleva che venissero avvisati i famigliari e il consolato del suo arresto, nonostante il documento a sua firma n. 219/F DAP prodotto dal PM (p.20).*

WEISSE Tanja all’udienza del 3.10. 2006 *ha detto di non aver “mai dichiarato di non volere che venissero avvisati i suoi famigliari e il consolato tedesco” (p. 23), mentre, contrariamente a ciò, il documento contrassegnato coi numeri 160665 e n. 16000668, redatto in italiano dice il contrario. (p. 24) e su di esso è annotato che WEISSE “ si rifiuta di firmare”. (p. 24).*

TREIBER Teresa, all’udienza del 21.11.06 *ha detto, quanto al mancato avviso alla famiglia e al consolato tedesco, di escludere di aver mai dichiarato di non voler avvisare la famiglia e il consolato tedesco, avendo appunto chiesto il contrario, ma il doc. 217, a sua firma, prodotto dal PM, che reca la sua firma, e che TREIBER ha detto di non aver visto mentr’era compilato, afferma che la giovane manifestò tale intenzione, di non dare avviso né alla famiglia né al consolato (pp. 44,45).*

OTTOWAY Katherine, ventitreenne tedesca, all’udienza del 23.10.06 *ha aggiunto a domanda, che non le venne mai chiesto se volesse avvisare i famigliari o il consolato del suo arresto” (p. 117). Ha ricordato che “c’erano sempre delle donne all’inferriata che chiedevano di avvisare i loro famigliari il consolato tedesco o altri*

consolati” (p. 108), di essersi rifiutata di firmare, la prima volta condotta alla foto segnalazione dicendo: “Non sono in grado di leggerlo e quindi non firmo” ma la seconda volta c’erano circa 15 poliziotti e mi è stato detto di firmarlo, io non volevo e mi è stato detto che il contenuto era che io non avevo paura di altri detenuti e i ho formato perchè avevo paura di venir percossa.” (p.117,118). Ha poi escluso di aver mai dichiarato di non volere che venissero avvisati i famigliari e il suo consolato, e che anzi aveva dichiarato “l’opposto” (p. 119) nonostante il documento a sua firma n. 210/R DAP prodotto dal PM e ha aggiunto “ sono sicura che non l’ho letto perchè me ne sarei resa conto e se l’ho letto ero talmente agitata che non l’ho capito” (p. 120)

OLSSON Hedda Patarina, ventiduenne, all’udienza del 3.11.06 ha ricordato che le imposero di firmare dei fogli senza spiegarle il contenuto e che sebbene gli arrestati lo chiedessero ai poliziotti, non venne dato il permesso di avvisare i famigliari o il consolato, e cioè sebbene al momento dell’arresto “qualcuno avesse detto che avevano diritto a una telefonata” (p. 44). OLSSON ha quindi escluso di aver dichiarato che non voleva che venisse dato avviso ai famigliari e al consolato del suo arresto, nonostante il documento DAP 212/f prodotto dal PM a sua firma (p. 45).

JAEGER Laura, ventenne tedesca, all’udienza del 27.10.06, ha detto: “capisco un po’ l’italiano” p.27) e ha riferito che non le venne chiesto se volesse avvisare del suo arresto né i famigliari né il suo consolato (p. 42) ma le diedero un documento ordinandole (in inglese p. 43) di firmarlo, “minacciandola che altrimenti non sarei uscita di lì o avrei avuto dei problemi” e ha escluso di aver mai dichiarato che non voleva che venissero avvisati i famigliari e il consolato tedesco del suo arresto (p. 43), nonostante il documento n. 209F prodotto dal PM e non riconosciuto da lei (pp. 43,44).

GALLOWAY Jan Farrel, ventiseienne statunitense, all’udienza del 4 luglio 2006 ha ricordato l’incontro con il Console all’ospedale, ma non a Bolzaneto (p.24), di non ricordare in quale occasione firmò dei documenti scritti in italiano che egli non capiva (p.25) e ha detto: “Non ricordo di aver mai avuto nessuna conversazione a Bolzaneto riguardo al mio Consolato” (p.27) nonostante il documento a sua firma recante il n. 141/M DAP prodotto dal PM (p. 27) e ha precisato che nessuno a Bolzaneto gli chiese se avesse bisogno di un interprete (p.28) sebbene egli della lingua italiana, abbia detto di non capire “assolutamente nulla” (p. 13).

BRAUER Stefan, trentenne berlinese, all’udienza del 29.9.2006 ha detto che gli venne ingiunto di firmare un documento, sul quale questa p.o. annotò in tedesco “ senza traduzione firmo” (pp. 26 e 27) prodotto e contrassegnato col numero 135/M (p.26). BRAUER ha inoltre escluso di aver dichiarato di non voler dare avviso del suo arresto ai famigliari e al Consolato tedesco, cosa che viceversa risulta sul documento prodotto dalla Procura della Repubblica, e di aver visto che altri arrestati avevano chiesto invano di contattare un avvocato (p. 28).

BACHMANN Britta ventiquattrenne tedesca (che comprendeva un poco l’italiano p. 42) all’udienza del 26.9.2006 ha raccontato che invano chiese più volte un avvocato e di parlare con un consolato o i parenti, e ha escluso di aver mai dichiarato di non volere che i parenti e il consolato fossero informati della sua detenzione a Bolzaneto

SVENSSON Jonash Tommy, trentenne svedese, all’udienza del 3.11.2006 ha che non gli venne chiesto se desiderasse avere del suo arresto i famigliari o il consolato svedese, con il quale non ebbe alcun contatto, né dichiarò mai ad alcuno “che non voleva che venissero avvisati i suoi famigliari e il suo consolato” (p. 67, p. 70) sebbene il documento DAP rechi la sua firma e

contenga la dichiarazione opposta. Né egli ricorda se altri avessero compito in sua presenza tale dichiarazione.

SPARK James, ventitreenne statunitense, all'udienza del 20.6.06 ha ricordato un *misto di divise dei carabinieri e della polizia penitenziaria, e di essere poi stato portato all'esterno della struttura per la fotosegnalazione (p. 14) dove gli vennero dati dei fogli e detto: "firma dai che non importa (guarda puoi firmare i documenti perché tutto quello che dichiari firmando è che tu non appartieni alla Mafia p. 38) e mi fecero segno con la mano di firmare..ed io essendo in una situazione di panico firmai" senza capirne il contenuto (p. 36). SPARKS ha poi detto di aver chiesto "per tutto il giorno (se potevo avere un avvocato e se potevano spiegarmi i reati di cui ero accusato, ma non ho mai avuto risposta p. 38, 39) e ha precisato di "non aver mai dichiarato che non venisse avisato il Consolato Americano (del suo arresto)" (p. 40), "e i suoi famigliari" (p. 53) nonostante il documento a sua firma n. 4.44. DAP e 16/000249 prodotto dal PM (pp. 42,43)*

SCHEITLING Mirco, venticinque tedesco, all'udienza del 4.12.06 *gli fecero firmare un documento che "non volevo firmare perché non capivo nessuna parola di quello che c'era scritto e avevo una paura terribile di aver firmato una confessione o qualcosa che non avevo fatto" (p. 23). Ha aggiunto che non gli venne comunicato il motivo del suo arresto (anche se tutti per le parole black block che venivano loro rivolte pensavano che fosse questa la ragione) e ha escluso di aver dichiarato di non volere che i famigliari e il consolato tedesco fossero avisati del suo arresto (p. 23) nonostante il documento a sua firma n. 179 DAP prodotto dal PM (p. 24).*

RESCHKE Kay, diciannovenne tedesco, all'udienza del 20 ottobre 2006 ha ricordato che *gli venne ingiunto di firmare dei fogli in italiano per lui incomprensibile (p. 70) e in tale occasione, per costringerlo a firmare "uno mi ha tirato per un orecchio e gli disse (in una lingua che egli ricorda di aver compreso): -tutti gli altri hanno firmato, e devi firmare anche tu-. " (p. 71) ma che lui non firmò (p. 72). Ha poi detto che nessuno gli chiese se volesse avisare della detenzione i famigliari e il Consolato e ha escluso di aver mai dichiarato a Bolzaneto che non voleva che venissero avisati i parenti e il Consolato" (p. 71) e ciò nonostante il documento n. 177 DAP prodotto dal PM (p. 72).*

MOTH Richard Robert, trentaduenne britannico ha detto *che non gli venne chiesto se intendesse avisare i famigliari o il suo consolato del suo arresto e ha escluso di aver dichiarato che non voleva che ciò venisse fatto, anche se il documento DAP 175, e quello 172 a sua firma, da lui riconosciuta come autentica, prodotti dal PM, indicano il contrario.*

MORET FERNANDEZ David, trentenne spagnolo, all'udienza del 25.9.06, *ha escluso di aver dichiarato che non voleva che venisse avisato della sua detenzione il Console spagnolo e il famigliari, sebbene il PM abbia prodotto il doc. n. 170 a firma di MORET (p. 77).*

MQ QUILLAN Daniel, britannico trentaseienne all'udienza del 7.11.06 *ha escluso di aver dichiarato che non voleva che venissero avisati del suo arresto i famigliari e il consolato (p. 50) nonostante i documenti n. 169 e n. 172 a sua firma prodotti dal PM (pp. 50 e 51).*

MARTENSEN Niels, ventiquattrenne tedesco, all'udienza del 20.9.2006 *ha ricordato non solo di non aver potuto avisare il proprio consolato o i famigliari, sebbene l'avesse chiesto, ma ha escluso di aver dichiarato di non volere che ai famigliari e al consolato venisse dato avviso del suo arresto, mentre il documento 171, prodotto dal PM, contiene il contrario. (p. 63).*

SANZ MANDRAZO Francisco, trentottenne spagnolo, all'udienza del 25.9.06, ha

detto che non gli venne chiesto se volesse avvisare i famigliari e il Consolato del suo Paese e ha escluso di aver mai dichiarato di non volere che venissero avvisati famigliari e Consolato, nonostante il documento n. 178 a sua firma, prodotto dal PM (p. 28, 29 e 30).

LANASPA Clavier, venticinquenne spagnolo, all'udienza del 16 ottobre 2006 *ha escluso di aver mai dichiarato di non volere che venissero avvisati il suo consolato o i famigliari della sua detenzione a Bolzaneto, e ciò nonostante il documento a sua firma n. 15/00006 DAP n. 159/M prodotto dal PM . (p.49)*

KRESS ventiduenne venezuelano residente in Germania, all'udienza del 17 ottobre 2006 *ha escluso di aver mai dichiarato che non voleva che i suoi famigliari e il consolato tedesco venissero informati del suo arresto, nonostante il documento a sua firma n. 158M DAP prodotto dal PM (p.19).*

HUBNER Tobias, venticinquenne tedesco, all'udienza del 2 ottobre 2006 *ha escluso ("no, sicuro, no" p.28) di aver mai dichiarato che non volesse venissero avvisati della sua detenzione i famigliari o membri del suo Consolato, nonostante il documento a sua firma (sotto la voce: - il dichiarante- p.30) n. 140754 DAP prodotto dal PM (p. 29).*

HINRICHMAYER Jens, ventottenne tedesco, all'udienza del 2 ottobre 2006 *ha escluso di aver mai dichiarato di non volere che venissero avvertiti della sua detenzione i suoi famigliari e il suo Consolato (p.70) e ciò nonostante il documento a sua firma n. 156/M DAP n. 140700, prodotto dal PM (p. 71).*

FELIX MARQUELLO Pablo, trentaseienne spagnolo , all'udienza del 16.10.06 *ha ricordato che gli ingiunsero di firmare dei documenti che egli si rifiutò di sottoscrivere dicendo: " Non so che cos'è ho bisogno di una traduzione spagnola" e non insistettero, che non gli spiegarono mai la ragione del suo arresto (p. 68) e ha escluso di aver mai dichiarato di non volere che venisse avvisati i famigliari o il console del suo Paese circa la sua detenzione a Bolzaneto e ha aggiunto: "come potrei non volere che la mia famiglia fosse avvisata dopo tanto tempo di assenza e come potrei non volere che il Console fosse avvisato in merito alla mia detenzione?" (p. 69) e ciò nonostante il documento n. 170AM140057 prodotto dal PM (p. 69) che fu il foglio rammostratogli che egli si era appunto rifiutato di firmare senza traduzione.*

CEDERSTROM Ingrid Thea Melena, ventiquattrenne svedese, all'udienza del 3.11.06 *ha raccontato di essere stata "portata in alcuni uffici" dove dovette firmare dei documenti senza comprenderne il significato, sebbene dicesse di non capirli a pubblici ufficiali che le rispondevano che a loro ciò non interessava, senza che le venisse chiesto se volesse avvisare i famigliari o il suo consolato svedese, e ha detto esplicitamente di "non aver mai dichiarato che non voleva che venissero avvisati i famigliari e il consolato" sebbene il documento n. 151F dica il contrario (cfr. pp. 20 e 21) e di "non aver mai dichiarato di non aver paura per la propria incolumità" (p. 26)*

BALBAS AITOR Luis, ventunenne spagnolo, all'udienza del 16 ottobre 2006 *ha ricordato di essere stato condotto alla foto segnalazione BALBAS dove venne costretto a firmare alcuni fogli (pp. 85, 86) e ha precisato che non gli venne chiesto se volesse avvisare della sua detenzione i famigliari e il Console del suo Paese (p. 86) né dichiarò mai che non voleva avvisarli, nonostante il doc. N. 131AM a sua firma prodotto dal PM (p. 87).*

ALENIKOVAS Tomas, all'udienza del 24.11.2006 *ha ricordato che venne condotto in un ufficio dove gli "hanno dato un foglio da firmare e lui non ha guardato neanche e ha messo la sua firma perché era terrorizzato e aveva paura che lo iniziassero a picchiare e non ha letto niente" (p. 45).*

E ha aggiunto che nessuno gli chiese se volesse avvisare un suo familiare dell'arresto, o se volesse un contatto con l'ambasciata del suo Paese, che egli " non sapeva assolutamente niente di niente" e che non dichiarò di non volere che venisse avvisata l'Ambasciata o il consolato (p. 54), contrariamente a quanto risulta dal documento DAP 130/M che reca la sua sottoscrizione, e conteneva parole di cui egli non capiva assolutamente il significato (cfr p. 46).

ACHIM NATHRATH trentunenne cittadino tedesco, all'udienza del 21 novembre 2006 ha ricordato di essere stato condotto al di fuori della struttura in altro edificio per la foto segnalazione, dove gli venne ordinato di firmare dei documenti dove si diceva "che ero in buone condizioni o trattato bene" che egli si rifiutò di firmare nonostante le pressioni e che gli venne detto che era impossibile avvisare i familiari o il suo consolato (p. 16) e ha escluso di aver mai dichiarato che non voleva dare avviso ai familiari o al suo consolato del suo arresto, nonostante il documento DAP n. 15/0580173 dicesse il contrario (p.17), così come non era vero che egli avesse dichiarato "Non ho bisogno di un interprete perché capisco bene l'italiano" (p.18) come risulta sul documento redatto nell'ufficio Matricola.

NOGUERAS CLAVIER Franchio Coral, trentaseienne spagnolo, all'udienza del 25.9.06 ha dichiarato di non aver firmato un documento che gli venne imposto di firmare, contenente un testo in italiano, di cui comprese che "era una sorta di rinuncia a quelli che erano i miei diritti (non temo per la mia incolumità fisica p. 102)" e alla domanda, se avesse mai dichiarato a qualcuno che non voleva che venisse avvisato il suo Console, ha esclamato: "Mai, non sono mica matto", e altresì i suoi familiari (p. 101) , e ciò, nonostante il contenuto del documento n. 174, prodotto dal PM (p. 102).

NATHAN Luthi, svizzero ventitreenne, all'udienza del 7.7.06 ha detto : "Sono sicurissimo che una volta abbiamo chiesto che ci venissero dati dei difensori e riavvisare la famiglia" (p. 103) "una donna della nostra cella che sapeva l'italiano ha chiesto per avere degli avvocati e ha fatto domande sui nostri diritti e anche noi abbiamo chiesto..ma loro non ci hanno preso sul serio e hanno riso" (p. 107) e ha detto di essere "sicuro" di non aver chiesto il contrario, e ha detto che probabilmente chiese anche di dare avviso al suo consolato, ma inutilmente. Ciò significa, ad avviso della Corte, che il processo di spersonalizzazione della vittima tendeva ad essere completo, quando anche i legami esterni, quelli familiari e quelli riconosciuti dal diritto internazionale sottoscritto dall'Italia, non valevano per i funzionari di Bolzaneto, valendo viceversa l'esatto opposto, essendo stato LUTHI costretto a firmare un documento (quello recante il numero 160 prodotto dal PM) dov'egli avrebbe dichiarato il contrario di quanto ha riferito circa la sua volontà: cioè che non voleva che venissero dati avvisi ai familiari e al suo consolato del suo stato di detenzione" (p 104) e ha precisato, quanto alla sua sottoscrizione: "E' accaduto tutto molto velocemente, e non credo che avessero riempito i documenti ma ci hanno detto di firmare velocemente" (p.107).

VOON UNGER Moritz Caspa Carol, venticinquenne tedesco, attualmente giurista, impiegato nella Commissione Europea di collaborazione tra Polizia e diritto, (p. 51) all'udienza del 17.10.06 ha detto: "non venni informato delle ragioni dell'arresto (né) mi venne chiesto se intendevo avvisare i familiari e il consolato" (p. 48), e ha escluso di aver dichiarato che non voleva che il consolato venisse avvisato del suo arresto, nonostante il doc. 171 DAP, prodotto dal PM a sua firma (p. 49).

DREJER Jeannette Sibille, trentunenne infermiera tedesca, all'udienza del 20 ottobre 2006 ha ricordato che non le fu mai chiesto se volesse avvisare i familiari e il consolato, e ha escluso di aver dichiarato di non volere che i familiari e il consolato venissero avvisati del suo stato di detenzione, nonostante il documento a sua firma, prodotto dal PM col numero G8 203/F CP 13001083 (p. 29).

DOHERTY Nicole Anne, ventiseienne inglese, all'udienza del 30.10.06 ha ricordato che "nessuno ci ha mai domandato se volevo avvisare i familiari o il consolato inglese" (p. 60) sebbene il

documento DAP 201 prodotto dal PM rechi la sua firma. E infatti, solo dopo tutto questo, la p.o. venne condotta in un ufficio dove le venne ingiunto di firmare un documento senza conoscerne il contenuto, di fronte al quale, ha detto DOHERTY: “Io dissi di no e la Poliziotta cominciò a gridare.. e alla fine l’ho firmato” (p. 59), mentre, precedentemente, alla foto segnalazione, ingiuntole di firmare un documento senza che lei potesse leggerne il contenuto, al suo rifiuto, ne venne semplicemente dato atto. (p. 65).

GATTERMANN Christian all’udienza del 3.10.06 ha raccontato *di non aver mai dichiarato di non voler avvisare i familiari e il consolato tedesco, mentre sul documento n. 140233 o 00261, ovvero 14/0192 del dipartimento dell’amministrazione e quello n. 140191, dei quali la P.O. non comprende il contenuto, sottoscritto da GATTERMANN risultava il contrario. (pp. 96.97).*

SAMPERIZ XAVIER Francisco Benito, ventisettenne spagnolo, all’udienza del 25.9.06 ha ricordato che *“ in un ufficio ci diedero da firmare un foglio dove c’era scritto .. che non volevamo interprete, e non volevamo il Console” mentre “io domandai che fosse informato il mio Console.. e (per risposta ottenni): -Firma-“ (p. 50).*

WAGENSHEIN Khirsten trentatreenne giornalista tedesca, (che parlava e capiva la lingua spagnola p. 49) all’udienza del 27 ottobre 2006 ha raccontato che *né le venne chiesto di avvisare familiari e consolato, e ha escluso di aver mai dichiarato di non volere che familiari e consolato venissero avvisati, sebbene le venisse imposto di sottoscrivere un documento, che questa giornalista si rifiutò di firmare (p. 60) e che il PM ha prodotto, recante il n. 222 DAP. (p 61)*

Tanto premesso, la Corte osserva che NURCHIS e TOLOMEO, assolti dal primo giudice, non sono stati raggiunti dagli appelli del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale, bensì dagli appelli di alcune parti civili, che impongono la disamina della sussistenza dei fatti contestati, limitatamente appunto quanto alla eventuale declaratoria della responsabilità civile, per le ragioni di diritto esposte in parte generale. Ragioni tuttavia che valgono anche per gli altri imputati, per i quali valgono gli appelli del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale.

E’ dunque emerso che TOLOMEO venne nominato dal magistrato coordinatore SABELLA responsabile dell’ufficio matricola del sito di Bolzaneto, dove fu appunto il superiore in grado di AMOROSO, SABIA COLUCCI, MULAS e NURCHIS, coimputati con lui per i reati di falso oggi in esame.

E’ emerso inoltre che nell’ufficio Matricola si procedeva all’identificazione degli arrestati, al fotosegnalamento, al rilievo delle impronte digitali e alla redazione del verbale di primo ingresso di cui all’art. 62 del DPR 230/2000, contenente, tra gli altri elementi (ma di questo tipo di verbale ne viene allegato alla presente sentenza uno a titolo esemplificativo) le indicazioni del detenuto circa i familiari che avrebbe voluto che venissero avvisati in caso di necessità e le dichiarazioni circa gli eventuali pericoli per la propria incolumità, e per gli stranieri la manifestazione di volontà per l’avviso all’Autorità Diplomatica e informazioni sulla conoscenza della lingua italiana . Questi verbali sono stati acquisiti al fascicolo del dibattimento.

Così come emerge dall’ampia istruttoria dibattimentale, è emersa la prova della falsità di tali verbali, per le ragioni esposte sia negli appelli del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale e sia negli appelli delle PP.CC. che qui s’intendono richiamati e le cui argomentazioni la Corte condivide.

Infatti, per quanto attiene alle argomentazioni del Procuratore della Repubblica, che, come detto sub a) qui sopra riportato, (*tutti gli stranieri arrestati alla scuola Diaz hanno testimoniato negando di aver mai detto che non volevano che fossero avvisati i famigliari e il consolato, come viceversa scritto nei verbali, e ciò, facendo venir meno la legittimità della precompilazione, essendo irrilevante la mancanza dell'interprete perché tutti gli imputati avevano una professionalità specifica nelle operazioni di immatricolazione, talché non è logico il difetto di comprensione per tutti gli stranieri arrestati, comporta il falso ideologico*) non solo rivestono una logica non smentita dalle affermazioni di sentenza, ma investono anche l'affermazione della sentenza, sulle ragioni della c.d. velocizzazione, e su quelle conseguenti del c.d. difetto di comprensione, con ragioni di fatto e di diritto.

Di fatto, perché nessuna delle tre persone in matricola che parlavano lingue straniere: GRECO Domenico, che parlava bene inglese essendo nato a Melbourne, DAMIANI Susanna, che parlava bene l'inglese, MARINI Roberta, che parlava inglese, francese e tedesco, è stato provato che fosse presente al momento della raccolta delle dichiarazioni degli arrestati della Diaz, e perché questi arrestati vennero immatricolati a partire dalle ore 22 del 22 luglio e per alcuni le procedure giunsero fino al mattino del 23 luglio, e soprattutto perché fanno fede le dichiarazioni assolutamente concordanti della PP.OO. escusse nel dibattimento, dalle quali, come si è visto, emerge la prova che mai esse vennero consultate o richieste circa il contenuto delle dichiarazioni che furono costrette a sottoscrivere, intuirono (raramente) il significato della lingua italiana, o non lo comprendessero affatto.

Di diritto, soprattutto per quanto argomentato nel suo appello dal Procuratore Generale, circa la natura di reato formale del falso e la genericità del dolo e l'irrelevanza dell'eventuale insussistenza dell'animus nocendi, insussistenza alla quale, peraltro, è difficile credere, sol che si esamini la ricostruzione dei fatti alla luce delle credibili dichiarazioni delle PP.OO.

Altresì questa Corte condivide la logica stringente dell'appello di WEISSE Tanja, che si richiama come qui sopra riportato, circa l'illogicità della sentenza che ha fatto discendere “dalla mancanza di prova in ordine alla falsità delle dichiarazioni verbalizzate” “la prova della corrispondenza fra quanto verbalizzato e quanto dichiarato”.

Allora, a fronte dell'argomentazione della sentenza del primo giudice circa l'assoluzione di TOLOMEO perché si sarebbe allontanato dall'Ufficio Matricola dopo le 22 e 30, deve osservarsi, in primo luogo, che l'imputato è colpito dalla contestazione sub capo 70 di rubrica, ex artt. 110, 40, 479 cp, e, appunto perché accusato per il ruolo di garanzia rivestito a causa del suo grado e della sua funzione, vengono richiamate le argomentazioni di parte generale relative alla responsabilità conseguente al ruolo di garanzia rivestito, e alla prevedibilità delle condotte criminose commesse nel tempo immediatamente successivo al suo allontanamento.

Ora, tale prevedibilità non discende solo da quanto sarebbe stato prevedibile che sarebbe stato commesso dai subalterni, in termini di probabilità a causa del clima generale che si respirava nel luogo dal quale TOLOMEO si sarebbe allontanato dopo le ore 22 e 30 del 22 luglio.

Cioè a dire: che gli stranieri in gran parte politraumatizzati e terrorizzati fossero

incapaci di comprendere quel che veniva detto dal personale che li sottoponeva alle procedure varie, (pure dal personale che li sottoponeva alle ingiurie, alle percosse, alle lesioni, alle minacce, alle sevizie di varia e fantasiosa natura, alla privazione del sonno del cibo e dell'acqua), talché, incapaci di opporsi, avrebbero ben potuto sottoscrivere qualsiasi documento venisse loro imposto, anche contro i loro più elementari interessi, possa essere provato solo in modo documentale è privo di logica: dal momento del loro ingresso a Bolzaneto chiunque avesse avuto occasione di interagire anche per pochissimo con costoro lo avrebbe capito. Che poi in effetti non capissero l'italiano, emerge per tabulas dagli atti e dalle loro dichiarazioni. Eppure l'imputato TOLOMEO, che aveva predisposto i verbali di cui si tratta, nulla fece per ovviarvi, quando era prevedibile che i reati di falso, (proprio a causa delle caratteristiche della predisposizione dei detti verbali) sarebbero potuti venir commessi anche solo per effetto del clima generale di intimidazione . E ciò, già di per sé, sarebbe sufficiente per determinarne la responsabilità ex art. 40 cp .Viceversa perché fin da prima del suo presunto allontanamento, per quanto attiene alle PP.CC. appellanti contro di lui, e cioè BLAIR, BUCHANAM e DOHERTY, risulta che la fotosegnalazione venne eseguita (per come emerge dal cartellino in atti che indica la data e l'ora e dell'ingresso) per BLAIR e per BUCHANAM il 22 luglio alle ore 22.00 e per DOHERTY alle ore 22. e 15. Ora, che BLAIR, BUCHANAM, britannici e DOHERTY, neozelandese, fossero stranieri, che parlassero un'altra lingua, l'inglese, risulta proprio dal cartellino in atti, sottoscritto dalle tre PP.OO. di lingua inglese. Che poi queste persone non parlassero l'italiano risulta dai successivi verbali sottoscritti da NURCHIS per conto del dr SABELLA. Ne consegue però che inevitabilmente chi era presente nell'ufficio matricola dovette ben comprendere che gli stranieri non parlavano la lingua italiana, e pure TOLOMEO che predispose i verbali inficiati dai falsi contestati o ne ordinò la confezione, ne fu consapevole. E ne fu tanto consapevole che sottoscrisse il verbale di DREYER Jeanette Sibille alle ore 7 e 30 del 23 luglio, parimenti falso come tutti gli altri. Ma non si può nemmeno ritenere che non fosse consapevole della condizione in cui vennero a trovarsi PP.OO: come ALENIKOVAS Tomas (del quale si richiamano le sue dichiarazioni surriportate ben due volte, una nella parte VI della presente sentenza e poi qui, in queste pagine che si occupano dei falsi) che alle ore 22.00 , questa è l'ora di ingresso indicata sul cartellino fotosegnalatico, lo sottoscrive, e alle ore 22 e 36 sottoscrive il verbale falso, o parimenti BALBAS RUIZ AITOR,il cui cartellino fotosegnalatico reca le ore 22.00 e il cui verbale falso reca le ore 22.45. Ciò significa, non potendosi ritenere che la sottoscrizione del detto verbale avvenisse con la velocità e nella successione di una sorta di catena di montaggio, che nei minuti che precedettero la sottoscrizione di questi due verbali, necessariamente TOLOMEO dovette essere presente e rendersi conto di quanto la predisposizione di quei verbali non corrispondesse alla realtà dei fatti. E gli indizi, allora, insieme con le prove concrete (il verbale di DREYER Janette Sibille) sono precisi (tutti attengono alla stessa condotta ricadente sulle numerose pp.oo. identificate, commessa in unità di tempo e di luogo, cioè nell'ufficio matricola a partire dalle ore 22.00 del 22 luglio) concordanti (cioè relativi alla stessa fattispecie concretizzatasi a carico dei

coimputati) e gravi, trattandosi appunto della falsificazione obiettiva di un dato di fatto.

Ancora, considerato che le dichiarazioni in questione hanno sicuramente la natura di atto pubblico, perché redatte da un pubblico ufficiale, che attesta che in sua presenza il detenuto ha reso le dichiarazioni riportate, con le formalità e l'efficacia di cui agli artt. 2699 CC ("l'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità (da un notaio) o da un altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato") e all'art. 2700 CC, e circa l'aspetto esteriore di tale documento ci si richiama agli atti sequestrati e a titolo esemplificativo a quello allegato alle pagine di questa parte della sentenza, il fatto illecito contestato sussiste anche per quanto attiene all'aggravante contestata.

Infine, che tali condotte avessero cagionato un danno alle parti civili, emerge in modo palese da tutte le dichiarazioni raccolte nel corso dell'istruttoria dibattimentale, poiché tali false sottoscrizioni, impedendo l'esercizio di un diritto, violando la legittima aspettativa di persone, in balia di soggetti che abusavano gravissimamente di loro, di poter lanciare un messaggio di aiuto o di trovare un minimo punto di contatto con il mondo del diritto e della legittimità delle condotte, con i famigliari e /o le autorità consolari, subirono un ulteriore aggravamento della paura, del senso di isolamento, dello sbigottimento, tali per cui le lesioni già subite e che avrebbero ancora subito sul piano della tenuta psicologica, che inevitabilmente si riflette su quella psicofisica, vennero certamente aggravate attraverso questo vulnus ulteriore del diritto.

Sussiste quindi la responsabilità civile per l'imputato TOLOMEO, ma limitatamente alle PP.CC. BLAIR, BUCHANAM e DOHERETY, (MC QUILLAN e MOTH dimenticati in dispositivo per mero errore materiale) sole appellanti contro di lui, e non per quanto attiene alle PP.CC. WEISSE, ZEHATSHEK, MARTENSEN, KRESS, HUBNER, HINRICHSMEYER e HERMANN, nei confronti delle quali sussiste la responsabilità di NURCHIS.

Infatti, quanto a NURCHIS, vengono richiamate le argomentazioni testé svolte, nonché quelle delle PP.CC. che si condividono per rigore argomentativo e per la logica che le sottende, non smentita dalle argomentazioni contrarie, oltre a quelle svolte dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Generale per gli altri imputati in punto di diritto, rilevando, in punto di fatto, che l'affermazione di sentenza sulla descrizione del luogo dove i fatti vennero commessi non può essere condivisa, sol che si rilevi che il luogo era una stanza di una trentina di metri quadri, senza paraventi o separazioni, dove avvennero i fatti descritti dalle PP.OO., con una scrivania del capo turno al centro della stanza, e sulla sinistra scrivanie situate per il lungo, e ..in fondo i terminali.. e cinque o sei scrivanie sulla destra del capo turno" (così TOLOMEO in esame del 2.10.2007) all'interno della quale la successione degli eventi, così come ampiamente descritta dalle PP.OO. era del tutto incompatibile con l'asserita confusione, assunto che, viceversa, è stato correttamente censurato nel suo appello dal Procuratore Generale, quando ha detto che trattasi di una mera congettura del Tribunale, ma non di un'emergenza processuale avvalorata da alcunché, anche perché, per capire male una risposta, bisogna ben fare una domanda e ottenere una risposta, ma numerosi testimoni hanno detto che tale domanda non

venne posta, altri di non avere risposto, altri di aver chiesto esplicitamente e contrariamente a quanto verbalizzato, di avvertire parenti e autorità consolari.

I verbalizzanti inoltre erano ufficiali e agenti di PS specializzati in merito e inoltre non tutte le persone arrestate erano straniere.

Eppure tutti i verbali sono affetti dalla medesima falsità.

Sussiste dunque per queste ragioni la responsabilità civile di NURCHIS che dev'essere condannato al risarcimento dei danni nei confronti delle PP.CC. WEISSE, ZEHATSCHEK, MARTENSEN, KRESS, HUBNER, HINCHSMeyer e HERMANN.

Quanto agli altri imputati AMOROSO, SABIA COLUCCI e MULAS, richiamate tutte le argomentazioni sia del Procuratore della Repubblica sia del Procuratore Generale, sia delle PP.CC. appellanti, nonché quanto testé detto per TOLOMEO e NURCHIS (tra le altre argomentazioni anche quella per cui *“nell'ufficio Matricola si procedeva all'identificazione degli arrestati, al fotosegnalamento, al rilievo delle impronte digitali e alla redazione del verbale di primo ingresso di cui all'art. 62 del DPR 230/2000, contenente, tra gli altri elementi (ma di questo tipo di verbale ne viene allegato alla presente sentenza uno a titolo esemplificativo) le indicazioni del detenuto circa i famigliari che avrebbe voluto che venissero avvisati in caso di necessità e le dichiarazioni circa gli eventuali pericoli per la propria incolumità, e per gli stranieri la manifestazione di volontà per l'avviso all'Autorità Diplomatica e informazioni sulla conoscenza della lingua italiana . Questi verbali sono stati acquisiti al fascicolo del dibattimento)* alla luce degli elementi di prova ampiamente raccolti, e non essendo i reati ad essi contestati coperti dalla prescrizione, deve dichiararsi la penale responsabilità.

Agli imputati possono venir riconosciute le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sull'aggravante, ma non con giudizio di prevalenza, poiché nulla gli imputati hanno dimostrato per meritare tale giudizio, neppure una minima forma di risipiscenza, pur nella reiezione dell'accusa, non potendo negare, almeno, di aver tenuto una condotta riprovevole sul piano della correttezza formale a cui erano, oltre agli altri doveri violati, tenuti in forza della loro funzione esercitata nei confronti di giovani persone in stato di grave handicap a causa delle vicende testé ricostruite.

Deve infatti osservarsi che comuni alle PP.OO. dei reati contestati a questi imputati, come a tante altre esaminate, furono le successioni delle condotte di sevizia fisiche e psicologiche, subite senza sostanziale soluzione di continuità, dove l'unico elemento dal quale possa desumersi una sorta di riconoscimento del diritto alla vita, è stato il lancio in cella di qualche pacco di biscotti o la consegna di qualche panino e la concessione di un poca d'acqua e di scarse e sporche coperte per difendersi dal freddo. Mentre la marchiatura sulle guance, il senso di paura scatenato per l'ignoto pericoloso e imminente, il dolore fisico inferto senza pietà, essendo tutti elementi che trasparivano nei volti e nei corpi, nelle posture, nel ritmo del respiro, nella voce, dovettero necessariamente essere percepiti, riconosciuti e giudicati nella loro eziologia dagli imputati, che rivestivano un grado intermedio nella gerarchia dei PP.UU. e non erano perciò meri esecutori di volontà altrui.

Ne consegue il fatto che inibire a ciascuna P.O. la possibilità di comunicare con l'esterno, avvisando i famigliari o il consolato, comportava un ulteriore passo verso la distruzione degli elementi che legano l'individuo alla comunità dei cittadini, che in uno Stato di diritto non viene meno neppure per i rei di gravi delitti. Allora l'imposizione di sottoscrivere, sul punto, dichiarazioni contrarie al vero, finalizzate o no a preconstituire una prova a favore degli aguzzini,

si pone come fatto conclusivo della dinamica di tutti gli altri fatti criminali, definendone la natura di estraneità e di totale contrarietà alle regole della civiltà giuridica europea occidentale.

Questo tipo di falsificazione, infatti, praticato da chi era ben consapevole di quali crimini venissero commessi in danno delle vittime, portate davanti a costoro col segno del pennarello sulla guancia, feriti, doloranti, atterriti, assume un valenza di elevata gravità. Gli autori del tentativo di violenza privata (peraltro non contestata) quanto all'imposizione della firma, erano necessariamente consapevoli del significato del loro ulteriore delitto, così come le vittime non si erano mai sognate di dichiarare quanto veniva loro imposto. Questo perchè le vittime volevano naturalmente e legittimamente l'esatto contrario, come giustamente desidera chi, soffrendo ed essendo in grande pericolo, desidera lanciare un messaggio di aiuto al mondo

Equa pena base, per il primo dei fatti, si ritiene dunque quella di anni uno e mesi due di reclusione (così superiore al minimo edittale per l'oggettiva gravità della condotta,) aumentata di mesi quattro ex art. 81 cp.

Possono concedersi la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna.

A tale condanna, fanno seguito le condanne al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, come indicato in dispositivo, in solido con il responsabile civile.

Allegati:

- Cartellino fotosegnalazione, comunicazione di ingresso, verbale contenente dichiarazioni di Doherty Nicola Anne

di VOGHERA 'N. C.'
codice immatricolazione: BB37 01 00066
cognome : DOHERTY
nome : NICOLA ANNE
alias :
data nascita : 24 07 1974
luogo nascita: GRAN BRETAGNA
provincia :
stato civile : CELIBE O NUBILE
paternita' : JAMES
maternita' : LAUNA
cittadinanza : GRAN BRETAGNA
lingua dich. : INGLESE
a disp.autor.: PROC. REP. C/O TRIBUNALE GENOVA (GE)
domicilio in GENOVA (GE) S.F.D.

201

progressivo istituto: 002944
data arresto : 22 07 2001
ora arresto : 01 30
luogo arresto :
GENOVA
motivo ingresso: ARRESTATO
data ingresso : 22 07 2001
ora ingresso : 22 15
proveniente da :
Liberta'

13/1028



impronte digitali mano ...Dx...

rilevate all'INGRESSO in istituto



impronte digitali mano

rilevate all'USCITA dall'istituto



I (pollice) II (indice) III (medio) IV (anulare) V (mignolo)
dichiarazioni rilasciate all'ingresso:
NESSUNA

firma detenuto

Nicola Doherty

qualifica e nome caposorta ISP. GAETANO ANTONELLO QUESTUA GENOVA

firma responsabile matricola

data uscita: _____ motivo uscita: _____

autorita' : _____ sede : _____

domicilio dichiarato all'uscita: _____

firma responsabile matricola _____

SIAP

13/1032



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
 Coordinamento "Vertice G8" (Genova, 20 - 22 luglio 2001)

Matricola Sez. distaccata di BOLZANETO

Prot. nr. 801/F

Genova 23/07/2001

Alla Procura della Repubblica
 C/o il Tribunale
GENOVA

Dott. P.M. bi. TURNO G.R.

Oggetto: Comunicazione di ingresso dell'arrestato /fermato:

Generalità DOHERTY NICOLA ANNE
 nato a GRAN BRETAGNA il 24/07/1974 di lingua INGLESE
 Arrestato/Fermato il 22 LUG. 01 alle ore 03.00
 Entrato il 22 LUG. 01 alle ore 22.15
 Associato presso l'Istituto di CASA CIRCONDARIALE VOGHERA
 Verbale di arresto/fermo QUESTURA GENOVA
 Per il reato ARTT. 416-419 C.P. ED ALTRO
☒ Difensore di Ufficio Avvocato SANTAMARIA ROBERTO del foro di GENOVA
☐ Difensore di fiducia Avvocato _____ del foro di _____
☒ Necessità di interprete (NO) ☒ lingua INGLESE

Il Dirigente Coordinatore
 Dott. Alfonso Sabella

Trx: NOZEMO
 Rx: et int ore 7.00 del 23-7-01

201/F

43/1029



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
 Coordinamento "Vertice G8" (Genova, 20 - 22 luglio 2001)

Matricola Sez. distaccata di BOLLAHETO

Detenuto DOHERTY NICOLA ANNE nato il 24/7/1974
 a GRAN BRETAGNA di nazionalità INGLESE
 residente a S.F.D. IN GENOVA

L'anno duemilauno addì 23 del mese di luglio alle ore 07:20 è presente presso l'Ufficio
 Matricola in intestazione, avanti a noi sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P.G. ivi in servizio, il detenuto
 sopra meglio generalizzato, il quale dichiara quanto segue:

Provengo ☒ dalla libertà ☐

Dichiaro di NON appartenere AD ALCUN CLAN

Dichiaro di NON temere per la mia incolumità personale o fisica in quanto (clan di appartenenza)

Dichiaro che del mio stato di detenzione NON venga data comunicazione al Consolato o
 Ambasciata del mio paese in Italia.

SI posso essere allocato a vita in comune con altri detenuti ristretti in istituto in quanto
NON TEMO PER LA MIA INCOLUMITA' FISICA

In caso di necessità chiedo che venga avvisato il Signor NESSUNO

grado di parentela / utenza telefonica /

indirizzo /

Di NON aver avuto altre esperienze detentive presso l'istituto di /

NON necessito di interprete in quanto SÌ comprendo bene la lingua italiana.

Non ho altro da aggiungere.

Letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

IL DICHIARANTE RIFIUTA DI FIRMARE

Agg. Raulo Raulo
[Signature]

I VERBALIZZANTI

Agg. Raulo Raulo
[Signature]

Il Dirigente Coordinatore
 Dott. Alfonso Sabella

PARTE VII
AREA SANITARIA.

TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo, coordinatore responsabile organizzativo del servizio sanitario nel sito di Bolzaneto imputato del reato 84) di rubrica ex artt. 323, 61 n. 1 e 5 cp, in violazione:

- dell'art. 1 c. 1, 2, 5, 6 L. 354/75 sull'ordinamento penitenziario e sul relativo regolamento (art. 1 C. 3 e art. 17 DPR 230/00) circa l'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà;
- art. 3 convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà (ratif. L. 848/55)
- art. 27 c. 3 Cost. Circa le lesioni al diritto alla salute, al decoro della persona e al diritto a chiedere tutela giudiziaria,
- in danno delle persone offese e ristrette nel sito, in condizioni di minorata difesa, tra cui BRUSCHI Valeria, MORRONE Maria Addolorata, DIGENTI Simona, CROCCHIANI Massimiliano, DREYER Jeanette Sibille, BAUMANN GROSSE Miriam, KUTSCHKAU Anna Julia, WIEGERS Daphne, HALDIMANN Fabian, BLAIR Jonathan Normann, WEISSE Tanja, TREIBER Teresa, JAEGER Laura, OTTOVAY Katherine Daniela, PATZKE Julia, PATZKE Jan, per motivi abietti e futili:
 - a) per avere consentito o effettuato i controlli di triage e di visita sottoponendo le persone a trattamento inumano e in violazione della dignità, costringendo persone di sesso femminile a stazionare nude in presenza di uomini oltre il tempo necessario (MENEGON Elisabetta), facendole girare su se stesse e quindi sottoponendole a umiliazione fisica e morale;
 - b) per aver omesso o consentito l'omissione circa la visita di primo ingresso sull'individuazione di lesioni presenti sulle persone;
 - c) per aver omesso o consentito l'omissione di intervento sulle condizioni di sofferenza delle persone ristrette (SUBRI Arianna, che aveva vomitato in cella gettandole uno scottex e orinandole di pulire la cella), PERSICO Marco e MARTENSEN Jens non ascoltati né visitati
 - d) per aver tollerato approvando o no disapprovando e irridendo le persone sottoposte a comportamenti di scherno;
 - e) per aver ingiuriato le persone visitate con le parole "abile arruolato" "pronti per la gabbia" " benzinaio" "accoltellaton voi dei centri sociali" e rivolgendo domande sulla vita sessuale senza ragioni di ordine sanitario;
 - f) per non aver impedito e aver consentito la distruzione di oggetti personali (cellulari, abbigliamento
 - g) per non aver impedito la posizione vessatoria, né segnalandola, pur essendosi recato più volte nelle celle.
 - h) Nella detta caserma dal 20 luglio al 23 luglio 2001;

Del reato di cui al capo 85) di rubrica ex artt. 81, 365, 378 cp per aver omesso di prestare assistenza a LEONE Katia, colta da malore dopo essere stata colpita dal gas

urticante – asfissiante gettato nella cella dov'era ristretta e di riferirne come reato ex artt. 582, 585 cp all'Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità In Bolzaneto il 22.7.01;

Del reato di cui al capo 86) di rubrica ex art. 81, 365, 378 cp per aver omesso di riferire all'Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità del reato ex artt. 582, 585 cp in danno di BRAUER Stefano, al quale aveva prestato assistenza, colpito analogamente da gas. In Bolzaneto tra le ore 22 del 22.7.01 e le ore 03.40 del 23.7.01

Del reato di cui al capo 87 di rubrica ex artt. 594, 610, 61 n. 1, 5, 9 cp per aver costretto con la minaccia DREYER Yanette Sibille a girare su se stessa più di dieci volte durante la visita medica. In Bolzaneto tra il 22.7.01 e il 23.7.01;

Del reato di cui al capo 88) di rubrica ex artt. 581, 61 n. 1, 5 9 cp per aver stretto violentemente la mano dolorante di PERSICO Marco;

Del reato di cui al capo 89 di rubrica ex artt. 610, 61 n. 1, 5 9 cp per aver costretto con violenza e minaccia SCALIA Rosario a gridare “viva il Duce”. In Bolzaneto il 22.7.01;

Del reato di cui al capo 90 di rubrica ex artt. 594, 61 n. 1, 5, 9 cp per aver detto a BRUSCHI Valeria, arrestata alla Diaz: “Alla Diaz dovevano fucilarvi tutti” In Genova il 23.7.01;

Del reato di cui al capo 91 di rubrica ex artt. 110, 81, 365, 378 cp, perché, in concorso con AMENTA Aldo e SCIANDRA Sonia, ometteva di riferire all'Autorità giudiziaria circa la natura e la causa della ferita da lacerazione e da strappo alla mano di AZZOLINA Giuseppe, ferito da PIGOZZI Massimo Luigi. In Bolzaneto il 20.7.01;

Del reato di cui al capo 92 di rubrica ex artt. 110, 612, 40, 61 n. 1, 5, 9 cp, in concorso con AMENTA e SCIANDRA, per aver minacciato AZZOLINA Giuseppe, che gridava per il dolore mentre veniva suturato senza anestesia: “Se non stai zitto ti diamo le altre” In Bolzaneto il 20.7.01

Del reato di cui al capo 93 di rubrica ex artt. 110, 594, 61 n. 1, 5 9 cp per aver puntato il manganello contro la bocca ferita di KUTKSCHKAU Anna Julia deridendola per la sua paura e tollerando che le altre persone presenti cantilenassero “manganello manganello”. In Bolzaneto il 22.7.01

Del reato di cui al capo 94 di rubrica ex artt. 594 61 n. 1, 5, 9 cp per aver rivolto a HERRMANN Jens, sottoposto a visita e in stato di nudità domande sulla vita sentimentale e sessuale In Bolzaneto il 23.7.01;

Del reato di cui al capo 95 di rubrica ex artt. 81, 594, 635 61 n.1, 5 9 cp per aver deriso MARTESENS Niels, in condizioni di minorata difesa, che gli chiedeva

assistenza, rifiutandosi perché doveva andare a mangiare, strappandogli la camicia e percuotendolo sulle ferite. In Genova, il 22.7.01

Del reato di cui al capo 96 di rubrica ex artt. 610, 594, 61 n. 1, 59 cp per aver fatto spogliare in presenza di persone non sanitarie WEISSE Tanja, prolungano la visita oltre il tempo necessario e costringendola con la minaccia a girare a destra e a sinistra., In Bolzaneto tra le ore 22,15 del 22.7.01 e le ore 12 del 23.7.01

Del reato di cui al capo 97 di rubrica ex art. 328 cp perché, firmando il diario clinico di OTTOVAY Katherine Daniela, affetta da frattura scomposta del 3 – 4 distale ulna sinistra, necessitante di ulteriori accertamenti diagnostici in ambiente ospedaliero, ometteva di disporre il ricovero. In Bolzaneto tra il 22.7.01 e il 23.7.01;

Del reato di cui al capo 98 di rubrica ex artt. 81, 365, 378 cp per aver omesso di riferire all'Autorità Giudiziaria o all'altra Autorità la commissione del reato ex art. 582, 585 cp di cui al punto 97 di rubrica. In Genova tra il 22.7.01 e il 23.7.01 ore 12.

Del reato di cui al capo 99 di rubrica ex artt. 110, 81, 365, 378 cp in concorso con SCIANDRA firmataria del diario clinico, ometteva di riferire all'Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità circa le lesioni di ematoma testicolare, procedibile d'ufficio, in danno di GRAF Andrea, aiutando così gli ignoti autori del reato a eludere le investigazioni dell'Autorità. IN Genova il 20.7.01;

Del reato di cui al capo 100 di rubrica ex artt. 594, 61 n. 1, 5, 9 cp per aver detto, nel corso della visita medica, a SASSI Daniele: "Dove vai concio così, fai schifo" In Bolzaneto il 20.7.01;

Del reato di cui al capo 103 di rubrica ex artt. 81, 594, 61 n. 1, 5, 9 cp per aver detto JAEGER Laura e agli altri compagni di detenzione: "Bastardi" In Genova, il 22. 23 luglio 2001

La sentenza affermava che le funzioni svolte dal Toccafondi discendevano dall'ordine di servizio 6.7.2001 (doc. 5.2) del dr Sabella e che alle sue dipendenze erano il dr AMENTA, la dr.ssa MAZZOLENI, la dr.ssa SCIANDRA e la dr.ssa ZACCARDI. Precisava che dal doc. 5.3, nota del Direttore della Casa Circondariale di Genova Pontedecimo del 26.5.2002, si ricavano i turni di servizio, talché il Toccafondi fu presente tutto il venerdì 20.7.01; il sabato 21.7.01 dalle ore 18.00 alle ore 08.00 di domenica 22.7.01 e dalle ore 15.00 del 22.7.01 alle ore 12.00 di lunedì 23.7.01; che il Toccafondi organizzò l'attività dell'infermeria, disponendo la verifica preliminare (il triage) non prevista dall'ordine di servizio del dr Sabella fuori dall'edificio per accertare tempestivamente la necessità di cure immediate o di ricovero; che il triage fu svolto prevalentemente dal Toccafondi o da dr Amenta; che nella visita di primo ingresso il soggetto si denudava e veniva perquisito, e quindi il medico redigeva il diario clinico e il nulla osta alla traduzione del soggetto immatricolato.

La sentenza ha evidenziato che la visita di primo ingresso avveniva nella compresenza di operatori diversi nello stesso locale, di donne e uomini, di medici,

infermieri e agenti di polizia penitenziaria, mentre le norme richiamate sub 1) disciplinavano il ruolo di garanzia attribuito all'imputato.

il CT del PM dr Caruso, all'udienza del 27.2.07 e del 6.3.07 ha detto che le visite mediche nella maggior parte dei casi omisero la misurazione della pressione, l'auscultazione del cuore e di manovre per accertare traumi pericolosi e lesioni e tale incompletezza è stata riconosciuta dall'imputato in sede di esame.

Viceversa i diari clinici attestano una visita completa e indicano una completa raccolta dei dati anamnestici, e nei casi di necessità vi fu il trasferimento in ospedale.

La sentenza ha inoltre ricordato che dr Sabella aveva cercato di limitare al massimo tali trasferimenti, mentre i medici addetti all'infermeria di Bolzaneto avevano fatto il possibile quanto ai mezzi a disposizione;

Ne conseguiva che circa il reato di abuso di ufficio, non è stato accertato il dolo intenzionale di recare danno ingiusto ai detenuti immatricolati e quindi l'imputato e gli altri medici venivano quindi assolti per difetto di prova sul dolo dai reati di cui ai capi 84, 104, 112, 113, e 119 di rubrica.

Circa il capo 85 di rubrica, ha affermato la sentenza, il Toccafondi, che si era recato nella cella della p.o. LEONE Katia munito di maschera, e che aveva firmato il diario clinico, omise volontariamente di segnalare il reato all'Autorità.

Circa il capo 86 di rubrica, poiché non fu il Toccafondi a recarsi nella cella del BRAUER, sebbene la p.o. fosse stata munita di un respiratore e sottoposta a decontaminazione, il colloquio che questi ebbe con il medico, in inglese, potrebbe aver impedito al Toccafondi di comprendere l'origine della sintomatologia.

Ne consegue l'assoluzione perché il fatto non sussiste

Circa il capo 87 di rubrica, non essendo stato provato l'esatto numero delle giravolte a cui la p.o. sarebbe stata costretta mentr'era nuda, e potendo tali giravolte essere state meno di dieci, e quindi strumentali alla visita medica per accertare le lesioni, il fatto non sussiste.

Circa il capo 88 in danno di PERSICO Marco, l'aver stretto la mano dolorante della p.o. ben potrebbe essere stato l'adempimento del dovere del sanitario ex art. 51 cp, per accertare l'entità delle lesioni, che avrebbe causato un dolore avvertito in misura particolarmente intensa per mere ragioni soggettive.

Il fatto non sussiste;

Circa il capo 89, la p.o. SCALA, che ha riconosciuto il Toccafondi in fotografia, ha però detto che questi assomigliava al sanitario che lo aveva visitato tastandogli i lividi sulla schiena. Inoltre il diario clinico non era firmato dalla Toccafondi ma dalla dr.sa Mazzoleni, e non c'è quindi la prova della commissione del fatto.

Circa il capo 90 di rubrica, la p.o. BRUSCHI ha riconosciuto il Toccafondi

all'udienza del 6.11.06; un'altra arrestata, CEDERSTROM Ingrid Thea all'udienza del 3.11.06 ha confermato la frase che la donna aveva capito. Ed esclusa l'aggravante ex art. 61 n. 1 cp. l'imputato veniva dichiarato responsabile

Circa il capo 91 (e 105 e 114 contestati ai dr.i Amenta e Sciandra), pur riconosciuto dalla p.o. AZZOLINA, poiché questi, per paura degli agenti presenti, non disse agli imputati di essere stato ferito, ma raccontò di essere caduto per le scale, e poiché disse la verità solo all'infermerie POGGI ma in modo appartato, è probabile che i presenti non avessero sentito le sue parole. Pertanto, a causa della menzogna della stessa P.O. non c'è la prova della consapevolezza degli imputati circa l'eziologia della ferita e quindi i reati non sussistono.

Circa il reato di cui al capo 92, la minaccia fu repentina, con effetto intimidatorio, e il Toccafondi dev'esserne dichiarato responsabile.

Circa il reato sub 93, , per quanto l'imputato fosse il firmatario delirio clinico e fosse in servizio in orario compatibile col fatto, essendo la p.o. un teste assistito, in assenza di riscontri ex art. 192 c. 3 cpp il fatto non sussiste.

Circa il reato sub 94, la p.o. risulta essere passata per l'infermeria nelle prime ore del 23.7.01, e il diario clinico è firmato dal Toccafondi, e in altra occasione, come detto dalla stessa p.o., che nel pomeriggio del 22 luglio vi si recò per farsi pulire una ferita, e la stessa p.o. non ha saputo distinguere con certezza il Toccafondi dal dr Amenta, per cui v'è il dubbio sull'attribuzione del reato al dr Toccafondi.

Circa il reato sub 95, l'episodio sembra ascrivibile a un atteggiamento sgarbato dell'imputato che voleva terminare il suo pasto aprendo la camicia del ferito in modo frettoloso, e così danneggiandola. I colpi alla schiena, percepiti soggettivamente dalla p.o. con dolore, era invece destinati al verificare l'entità delle lesioni nell'ambito di una manovra di palpazione, doverosa da parte del sanitario.

Il fatto non sussiste

Circa il reato sub 96, la p.o. all'udienza del 3.10.06 ha detto di essere rimasta nuda solo per 5 minuti e di aver girato su se stessa solo una volta, senza atteggiamento di scherno e senza risate, per cui tutto fu compatibile con una visita ordinaria e non illecita: il fatto non sussiste.

Circa il fatto sub 97, l'imputato ha ammesso il fatto ma ha detto di non aver rilevato l'urgenza della necessità del ricovero, perché la p.o. avrebbe potuto godere di ulteriori cure nel penitenziario di destinazione.

Il CT del PM dr Caruso ha detto che tale intervento fu inadeguato sul piano tecnico; La valutazione dell'imputato fu opinabile ma non illegittima stante l'ordine di servizio del dr Sabella sub 35.

Non vi è prova del dolo;

Circa il fatto sub 98, pur avendo la p.o. Ottoway, che parlava in inglese, detto al dr Toccafondi, in italiano le parole “frattura frattura” la stessa, sebbene l'imputato comprendesse l'inglese, la donna avrebbe taciuto sulla causa delle lesioni.

Il fatto non sussiste.

Circa il fatto sub 99, sebbene la p.o. avesse ricevuto un violento calcio che aveva causato una seria lesione al testicolo sinistro con rischio di atrofia testicolare, guarita entro 20 giorni, e sebbene il GRAF dopo la visita venisse riportato in cella e posto ancora in posizione vessatoria e dal Toccafondi ancora riportato in infermeria, trattandosi di lesioni procedibili a querela, sia il Toccafondi sia la dr.ssa Sciandra venivano assolti perché il fatto non sussiste.

Circa il fatto sub 100, sebbene la p.o. all'udienza del 28.2.06 avesse descritto l'autore del fatto in modo compatibile con il dr Toccafondi, firmatario del diario clinico, la stessa p.o. ha però riconosciuto l'autore del fatto nella fotografia dell'infermiere Poggi.

Segue assoluzione per non aver commesso il fatto.

Circa il fatto sub 103, sebbene la p.o. JAEGER comprendesse l'italiano, sebbene il dr Toccafondi fosse il firmatario del diario clinico, essendo la p.o. teste assistito ex art. 192 c. 3 cp, in assenza di riscontri, s'impone l'assoluzione.

Quanto alla dichiarazione di responsabilità per i reati sub 85, 90 e 92, esclusa l'aggravante dei motivi abietti e futili e il concorso per il reato sub 92 con Amenta e Sciandra, la pena inflitta era quella di anni 1 di reclusione per il reato ex art. 378 cp, aumentato di gg. 15 per il reato ex art. 365 cp (quanto al capo 859 + gg. 15 per il reato sub 90 + m. 1 di reclusione per il reato sub 92).

Doppi benefici

Il Procuratore della Repubblica ha impugnato la sentenza quanto all'imputato TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo, per quanto attiene a capi 90 e 92 di rubrica, quanto all'esclusione dei motivi abietti e futili, “non essendo identificato con certezza il movente del reato”, e ha assunto che: tali reati sono gravi, e assolutamente ingiustificati e non necessitati dai comportamenti dei fermati. Ha aggiunto che furono determinati da una volontà di vessazione originata dalle condizioni e dalle caratteristiche delle persone arrestate, tute dell'area no global. Inoltre, secondo la Cassazione (Sez. 1 n. 4453 del 12.4.2000 e n. 4819 del 16.4.99), il motivo è futile quando manca il minimo di consistenza che la coscienza collettiva esige per operare un collegamento accettabile suo piano logico con l'azione commessa. Il movente è quindi assolutamente sproporzionato rispetto all'entità del fatto e rappresenta per l'agente un'occasione per dare sfogo all'impulso criminale. E il motivo è abietto quando suscita nei consociati senso di ripugnanza e disprezzo, come da Cass. Sez. i n. 10414 del 12.3.2002.

Sussiste quindi l'aggravante ex art. 61 n. 1 cp

Il PROCURATORE della Repubblica ha altresì impugnato la sentenza contro l'assoluzione dell'imputato dal reato di cui al capo 84 di rubrica perché non sarebbe

stato provato il dolo intenzionale di arrecare danno ingiusto ai detenuti immatricolati, assumendo che tale conclusione non è condivisibile poichè i fatti omissivi di cui ha parlato il CT del PM dr CARUSO (le visite mediche nella maggior parte dei casi omisero la misurazione della pressione, l'auscultazione del cuore e di manovre per accertare traumi pericolosi e lesioni e tale incompletezza è stata riconosciuta dall'imputato in sede di esame) non potevano dipendere da una volontà diversa da quella di nuocere alle PP.OO.

E ciò a causa della sistematicità della durata e dell'intensità del trattamento vessatorio a cui erano sottoposte le PP.OO. da cui il Toccafondi e gli altri medici non presero le distanze, sebbene fossero in grado di valutare la gravità della situazione e la sua antiigiuridicità.

Viceversa egli, e gli altri medici, permisero che tale condotta perdurasse anche nell'infermeria senza soluzione di continuità.

Trattasi quindi di dolo intenzionale, per l'univocità delle azioni illegali tutte dirette al disprezzo, all'umiliazione e alla vessazione contro persone offese tutte appartenenti alla stessa area no global, come già evidenziato.

Condotte pertanto caratterizzate dalla volontà di nuocere a persone che in quel momento dovevano venir aiutate.

Il PROCURATORE della Repubblica ha impugnato l'assoluzione quanto al capo 86 di rubrica, assumendo che:

Nell'esame del 12 – 15 /10/2006 l'imputato ha detto di essere stato perfettamente consapevole delle condizioni e dell'eziologia della malattia della P.O. BRAUER, ma ha ammesso di non aver effettuato il referto (p. 107 registraz.), non essendo credibile che l'imputato avesse attribuito la contaminazione a quanto accaduto negli scontri di piazza, poichè le condizioni del ragazzo, che non riusciva a tenere gli occhi aperti per il bruciore e al quale venne somministrato l'ossigeno, erano pacificamente sintomo di una intossicazione acuta di persona che l'aveva subita da pochissimo tempo.

Il PROCURATORE della Repubblica ha impugnato l'assoluzione circa il capo 91 di rubrica contestando le argomentazioni di sentenza qui surrichiamate (a causa della menzogna della stessa P.O. non c'è la prova della consapevolezza degli imputati circa l'eziologia della ferita e quindi i reati non sussistono) e ha sottolineato che i tre imputati (Toccafondi, Amenta e Sciandra) erano presenti e ebbero contezza della natura della lesione di AZZOLINA e del fatto che fosse recente. Infatti la P.O. proveniva dal P.S. del San Martino il cui referto non faceva cenno a tale ferita. Inoltre la versione della caduta dalle scale non era credibile, non essendovi scale alcune nella struttura di Bolzaneto ma solo 3 gradini di ingresso.

Il PROCURATORE della Repubblica ha impugnato l'assoluzione dal reato di cui al capo 93 di rubrica assumendo che l'argomentazione della sentenza qui surrichiamata (inattendibilità del teste assistito) non era condivisibile, in quanto la condizioni di persona offesa, e quindi sostanzialmente di testimone, ha maggior pregnanza rispetto

alle altre posizioni soggettive, come ha sancito la Cassazione nelle sentenze 8131/2000; 15107/2003; 24102/2004; 33312/2004; 357/2007.

E perché la stessa sentenza, in parte generale (p. 320) aveva ritenuto le PP.OO. attendibili.

Così com'erano provate le vessazioni inflitte in infermeria.

E infatti numerose altre PP.OO: avevano testimoniato di essere state ingiuriate in infermeria, e cioè il venerdì GERMANO, ud. 6.3.08; FRANCESCHIN ud. 13.2.06; LARROQUELLE ud. 12.6.2006, NEBOT ud. 12.6.2006; PERCIVATI ud. 12.6.2006; MANGANELLI ud. 28.2.06; SASSI ud. 28.2.06; il sabato FLAGELLI UD. 11.4.06; LEONE ud. 6.11.2006; CAMANDONA ud. 9.5.06; TANGARI ud. 15.5.06; DE MUNNO ud. 3.4.2006; DUBREUIL ud. 23.5.06; FAVERIO ud. 3.4.06; GAGLIASTRO ud. 10.4.06; LUNGARINI ud. 19.5.06 ; MASSAGLI ud. 21.4.06; MENEGON ud. 28.4.06; la domenica: HERMANN ud. 3.10.06; JAEGER ud. 27.10.08; MARTESEN ud. 29.9.06 DIGENTI ud. 5.12.06, DREYER ud. 20.10.06, VON UNGER ud. 17.10.06.

Il PROCURATORE della Repubblica ha impugnato l'assoluzione quanto al capo 95 di rubrica assumendo che non erano condivisibili le argomentazioni qui surrichiamati perché la frase venne pronunciata tra le risate dei poliziotti presenti, e lo strappo della camicia aveva per tale ragione natura offensiva.

Mentre non è verosimile che la ferite della P.O. MARTENSEN dovessero venir manipolate con veri e propri colpi su di esse, condotta che significa dolo di danno intenzionale.

Il PROCURATORE della Repubblica ha impugnato l'assoluzione circa i capi 97 e 98 di rubrica, assumendo che non erano condivisibili le argomentazioni di sentenza qui surrichiamate. Ciò perché la P.O. OTTOWAY nella sua deposizione del 23.10.06, alle pp. 97 e 98 di trascrizione, aveva descritto la natura della lesione, il tipo di parole usate per descriverla al medico, (frattura frattura) e il fatto che ciò nonostante questi era stato frettoloso e avesse applicato sulla frattura una pomata e un piccolo bendaggio, mentre il giorno dopo (pp. 111-113 verb ud.) era stata fatta spogliare nuda da un medico coi capelli neri, sui cinquant'anni, era sta fatta girare su se stessa, le venne chiesto se assumesse stupefacenti e, alle sue parole circa la frattura, costui aveva alzato le spalle e non aveva fatto niente.

E ciò sebbene la donna, picchiata alla scuola Diaz, avesse ematomi sul collo, sul braccio destro e una ferita sul mento.

Né venne annotata la sua raucedine per cui la donna quasi non riusciva a parlare.

Viceversa dal diario clinico della Casa Circondariale di Voghera, risultava che, diagnostica la frattura distale dell'ulna del braccio sinistro, non citata nel referto del dr Toccafondi, era stato disposto il ricovero urgente al PS ospedaliero.

Altresì il CT del PM dr Caruso (ud. 27 febbraio e 6 marzo 2007) aveva precisato che tale frattura scomposta era rilevabile anche senza esami radiografici, per la tumefazione, l'ecchimosi e il dimorfismo.

Ne conseguiva l'indilazionabilità del ricovero.

Né l'argomentazione circa l'ordine di servizio del dr Sabella di cui sopra era accoglibile, poiché per rifiutare il ricovero sarebbe stato necessario un ordine esplicito e circostanziato, mentre il dovere del medico era quello di procedere al ricovero indilazionabile come da Cass. N. 14959/2004 e 3599/1999 e 9493/1995 e 3956/1985;.

Mendaci erano dunque le argomentazioni difensive dell'imputato (esame 12-15/10/2007) dove l'imputato affermava che non c'era alcuna urgenza pp. 150-151) perché si trattava di una frattura "composta".

Né poteva accogliersi la tesi difensiva circa l'ordine del dr Sabella (nota 0149106 – 2001 del 9.7.2001) indirizzata ai Direttori degli istituti interessati, perché tale nota affermava che dovessero rimanere ferme "le competenze esclusive del medico" in ordine alla valutazione dal punto di vista sanitario circa la necessità dei ricoveri.

V'era quindi la prova di una volontà negativa contro la P.O: desumibile anche dal non aver dato atto della raucedine, di cui v'era prova nelle parole di SCHMIEDER Simon.

Il PROCURATORE della Repubblica ha impugnato la sentenza contro l'assoluzione dal reato di cui al capo 103 di rubrica, assumendo che non fosse condivisibile l'argomentazione circa l'inattendibilità del teste assistito qui surrichiamata per le stesse ragioni qui sopra indicate quanto ai reati di cui al capo 93.

L'IMPUTATO ha impugnato la sentenza di condanna quanto al capo 85 di rubrica, assumendo che la sentenza ricostruisce l'intervento in cella in modo corretto, ma in tale occasione il medico ha accertato che le lesioni patite era di scarsissima entità.

La p.o. aveva rifiutato un presidio terapeutico ed era tornata autonomamente in cella Egli aveva accertato che non era stato utilizzato gas lacrimogeno

Né vi sono prove che sia stato utilizzato alcuno strumento equiparabile alle armi

Non stila il referto, ma ne riferisce al tenente dei Carabinieri lamentando l'episodio.

Non c'è prova che si tratti di reato procedibile di ufficio.

L'averne riferito al Tenente dei Carabinieri è l'unica condotta idonea a informare l'Autorità, consentendo al Tenente dei CC di individuare gli autori del fatto, mentre il referto comunque sarebbe stato esaminato dopo un lungo tempo e quindi sarebbe stato inutile.

Veniva chiesta l'assoluzione.

L'IMPUTATO ha impugnato la sentenza di condanna quanto al reato di cui al capo 90 di rubrica, assumendo che: trattasi di fatto affermato da una parte e negato dall'altra.

La credibilità della p.o. BRUSCHI è fondata su elementi contraddittori

Il riconoscimento viene dalla visione di un giornale non prodotto;

La BRUSCHI non ha descritto l'imputato e ha fatto riferimento a una frase generica pronunciata verso di lei e verso l'arrestata CEDESTROM sottoposta a visita medica

La frase, pronunciata in italiano, sarebbe stata compresa dalla CEDSTROM perché simile allo spagnolo parlato da questa e poi sarebbe stata tradotta in cella dalla

Bruschi alla Cedestrom.

E ciò sarebbe avvenuto subito dopo parlando in inglese,

Ne consegue che non è provata la presenza del Toccafondi, anche perché il diario clinico è stato redatto e firmato da una collega del medico.

Né la Bruschi né la Cedestrom hanno riferito in dibattimento con esattezza la frase incriminata.

Veniva chiesta l'assoluzione.

L'IMPUTATO ha impugnato la sentenza di condanna quanto al reato di cui al capo 92 di rubrica, assumendo che Il teste AZZOLINA non è credibile. Infatti POGGI e PRATISSOLI dicono che non fu il Toccafondi a suturare la ferita.

L'AZZOLINA non riferisce di alcuna frase precisa e minacciosa, ma solo” ... dopo mi ha detto di non urlare perché se no mi avrebbero dato delle botte, cose del genere, ora le parole precise non posso ricordarmele, a distanza di tempo che è passato...”

L'AZZOLINA ricordava di essere giunto in infermeria in stato confusionale e non c'è prova che la frase sia stata pronunciata dal Toccafondi, né si può imputargli di non aver impedito che altri la pronunciasse.

Veniva chiesta l'assoluzione.

Le Parti Civili KUTSCHKAU Anna Julia, JAVIER SAMPERIZ Francisco Benito e VON UNGER Moritz Kaspar impugnavano la sentenza assolutoria degli imputati TOCCAFONDI, dal reato di cui agli artt. 40, 323 cp, eccependo che non era condivisibile la tesi assolutoria delle mancanza di dolo. Illustravano ragioni analoghe a quelle del Procuratore della Repubblica nel suo appello surrichiamato (*poichè i fatti omissivi di cui ha parlato il CT del PM dr CARUSO (le visite mediche nella maggior parte dei casi omisero la misurazione della pressione, l'auscultazione del cuore e di manovre per accertare traumi pericolosi e lesioni e tale incompletezza è stata riconosciuta dall'imputato in sede di esame) non potevano dipendere da una volontà diversa da quella di nuocere alle PP.OO. E ciò a causa della sistematicità della durata e dell'intensità del trattamento vessatorio a cui erano sottoposte le PP.OO. da cui il Toccafondi e gli altri medici non presero le distanze, sebbene fossero in grado di valutare la gravità della situazione e la sua antigiuridicità. Viceversa egli, e gli altri medici, permisero che tale condotta perdurasse anche nell'infermeria senza soluzione di continuità. Trattasi quindi di dolo intenzionale, per l'univocità delle azioni illegali tutte dirette al disprezzo, all'umiliazione e alla vessazione contro persone offese tutte appartenenti alla stessa area no global, come già evidenziato. Condotte pertanto caratterizzate dalla volontà di nuocere a persone che in quel momento dovevano venir aiutate*) stante il numero di ore del loro servizio e l'assunzione, in particolare del TOCCAFONDI, di atteggiamenti e comportamenti di tenore analogo rispetto a quello da cui avrebbero dovuto prendere le distanze.

Chiedevano quindi la condanna di questo imputato al risarcimento dei danni in favore delle dette PP.CC, da liquidarsi in separato giudizio, oltre alle spese e la condanna del Ministero della Giustizia responsabile civile in solido in favore di VONUNGER e SAMPERIZ.

La Parte Civile KUTSCHKAU impugnava l'assoluzione dell'imputato TOCCAFONDI dal reato di cui al capo 93 di rubrica assumendo che non era condivisibile l'argomentazione del Tribunale che aveva invece errato nell'applicazione della disciplina di cui all'art. 192 c. 3 cpp, in punto rilevanza delle

dichiarazioni della P.O. , che non introduce una deroga o una restrizione quantitativa allo spazio del libero convincimento del giudice,ma indica solo il criterio argomentativi (Cass. 1793/94)

Questo perché la stessa sentenza dava credibilità alla P.O. quanto ai fatti di cui all'art. 608 cp, stante la precisa descrizione fisica dell'imputato resa al dibattimento. L'esatta descrizione del vestiario, ammessa dallo stesso imputato. La descrizione del fatto. La firma sulla cartella clinica. Il fatto che il TOCCAFONDI fosse l'unico medico presente nell'infermeria il 23 luglio alle ore 10.00, quando la P.O. venne visitata .E infine per la ragione sostenuta in appello dal Procuratore della Repubblica Pertanto veniva richiesta la condanna del TOCCAFONDI al risarcimento dei danni in favore della P.C. KUTSCHKAU, da liquidarsi in separato giudizio, oltre alle spese.

Le Parti Civili KUTSCHKAU, SAMPERIZ e VON UNGER impugnavano la sentenza che aveva liquidato le spese in misura largamente inferiore ai minimi, e chiedevano che le spese venissero liquidate nella misura richiesta assumendo che l'impegno professionale era stato elevatissimo, stante il numero degli imputati (45), le oltre 200 parti civili costituite, gli oltre 300 testi escussi al dibattimento, i 3 anni di durata del processo, il numero complessivo di udienze (oltre 200) e quelle settimanali e la durata anche pomeridiana delle stesse.

Stanti i criteri di cui all'art. 1 c. 1 della vigente tariffa penale, e avendo il difensore partecipato a 126 udienze non come mero spettatore, la richiesta si pone nei massimi tariffari senza applicazione del moltiplicatore di cui all'art. 1 c. 2 della detta tariffa

Eppure nella motivazione della sentenza non c'è traccia di alcuna motivazione circa il calcolo e la quantificazione delle spese, avendo equiparato indebitamente il regolamento delle spese di lite ex art. 541 cpp con gli onorari e le spese del gratuito patrocinio.

Chiedevano quindi di ricalcolare gli onorari nella misura di euro 149.834, 48 oltre IVA e CPA o in diversa misura non inferiore a euro 53.800 per il primo grado

Condannando gli imputati a tale pagamento e il Ministero della Giustizia in solido. Nonché i Ministeri dell'Interno e della Difesa.

E chiedevano di disporre la distrazione di dette somme, a favore del difensore, dichiaratosi antistatario, oltre alla vittoria di onorari e alle spese del presente grado del giudizio.

Le Parti Civili ZEUNER Katharina , BRAUER Stefan impugnavano la sentenza nei confronti di TOCCAFONDI, AMENTA, SCIANDRA, ZACCARDI con argomentazioni di cui sopra precisando che l'omologazione con quella di chi tenne i comportamenti illeciti era desumibile anche dal segno "iconico" della scelta dell'abbigliamento di tipo non sanitario, bensì tale da rendere identificabile il medico non come medico civile, atteso che il dr Toccafondi indossava non il camice ma una maglietta della Polizia Penitenziaria., pantaloni della tuta da o.p. e polacchini.

E infatti nell'infermeria non accadde nulla diverso da quel che accadeva nell'area propriamente detentiva.

Chiedevano quindi la condanna dell' imputato al risarcimento dei danni, da liquidarsi

in separato giudizio, in solido con il responsabile civile, oltre alle spese.

La P.C. BRAUER ha impugnato l'assoluzione di TOCCAFONDI dal reato di cui al capo 86, richiamando argomentazioni analoghe a quelle del Procuratore della Repubblica nel suo atto di appello, *(non essendo credibile che l'imputato avesse attribuito la contaminazione a quanto accaduto negli scontri di piazza, poiché le condizioni del ragazzo, che non riusciva a tenere gli occhi aperti per il bruciore e al quale venne somministrato l'ossigeno, erano pacificamente sintomo di una intossicazione acuta di persona che l'aveva subita da pochissimo tempo)*. Ha contestato l'assunto di sentenza surrichiamato *(poiché non fu il Toccafondi a recarsi nella cella del BRAUER, sebbene la p.o. fosse stata munita di un respiratore e sottoposta a decontaminazione, il colloquio che questi ebbe con il medico, in inglese, potrebbe aver impedito al Toccafondi di comprendere l'origine della sintomatologia)*. E ciò perché all'udienza del 29.9.06 la P.O. ha descritto analiticamente l'aggressione, raccontando di una mano guantata che gli spruzzava il gas negli occhi, e ha ricordato il fatto che una persona (descritta dal Bauer) venne da lui, si rappresentò come medico, gli chiese che cosa fosse accaduto, e gli parlò in inglese e disse lui stesso "Ah Ah teargas", avendo perfettamente capito di che cosa si trattava.

Inoltre per l'intervento sanitario apprestato, con il respiratore, e la decontaminazione, perché era certa l'identificazione desumibile dall'orario, dalla firma del diario clinico del Brauer, dalla descrizione della persona e dell'abbigliamento.

Chiedeva dunque la condanna come sopra

Le PP.CC. DE VITO Stefano, PASOLINI Bruno, SCHMIEDERER Simon, BARTESAGHI GALLO Sara, BARTESAGHI Enrica, BALIR Jonathan Norman, BUCHANAN Samuel, DOHERTY Nicola Anne, GALLO Roberto, GANDINI Ettorina, MC QUILLAN Daniel, MOTH Richard Robert impugnavano l'assoluzione dell'imputato TOCCAFONDI, argomentando in modo analogo alle altre PP.CC come sopra

Specificavano il ruolo di garanzia del dr Toccafondi per la sua posizione di dirigente ma anche per gli altri medici ed evidenziando il dolo diretto alla commissione dei fatti contestati così come detto dal Procuratore della Repubblica nel suo atto di appello.

Chiedevano quindi la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in solido con il responsabile civile

Impugnavano poi la sentenza di assoluzione dal reato di cui all'art. 323 cp, emessa nei confronti di TOCCAFONDI, anche le PP.CC. MENEGON Elisabetta e SPINGI Massimiliano con argomentazioni analoghe alle altre parti civili chiedendo la condanna al risarcimento in solido coi responsabili civili, da liquidarsi in separato giudizio civile, oltre a una provvisoria di euro 50 mila. ed eccependo l'irrisorietà delle spese liquidate dal primo giudice.

Le PP.CC.GATERMANN Christian, KRESS Holger, ZETHASCHEK Sebastian, HINRICHSMEYER Thorsten, HUBNER Tobias, MARTENSEN, Niels, HERMANN Jens impugnavano la sentenza emessa nei confronti di TOCCAFONDI, (e AMENTA, SCIANDRA, ZACCARDI) quanto ai capi 84, (104, 113, 119) di rubrica ex art. 323 cp svolgendo argomentazioni analoghe a quelle del Procuratore della Repubblica nel suo atto di appello quanto al riconoscimento del reato ex art. 323 cp,

La P.C. HERMANN Jens impugnava l'assoluzione del TOCCAFONDI dal reato di cui al capo 94 di rubrica assumendo che la descrizione dell'imputato era stata preicisa e chiara e quindi la condotta era attribuibile all'imputato

La P.C. MARTENSEN impugnava l'assoluzione del TOCCAFONDI dal reato di cui al capo 95 di rubrica, argomentando in modo analogo all'appello del Procuratore della Repubblica

E tutte le PP.CC. chiedevano la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in solido con il responsabile civile, da liquidarsi in separato giudizio, disponendo una provvisionale immediatamente esecutiva

E chiedevano la liquidazione di maggiori spese processuali rispetto al primo grado

All'esito della discussione la Corte osserva che nessuno dei motivi di appello dell'imputato TOCCAFONDI merita accoglimento.

Ma preliminarmente deve evidenziarsi che l'imputato era il responsabile dell'area sanitaria, che la sua presenza fu pressocchè continuativa, come emerge dal prospetto delle presenze e dal suo esame. E quel che deve soprattutto evidenziarsi è il fatto che l'infermeria, così come è stato ampiamente detto e come si rileva dalla piantina del sito allegata alla parte generale della presente sentenza, si trovava a metà del corridoio, con una ventina di metri per parte: era cioè una stanza posta al cuore nevralgico del sito, dove gli eventi si svilupparono senza vera soluzione di continuità, soprattutto fino alla mattina del 22 luglio, e il dr TOCCAFONDI non rimase sempre nell'infermeria. Non solo, l'infermeria non era certo una stanza insonorizzata, e quindi il dr TOCCAFONDI vide e seppe quel che stava accadendo nel sito. Egli stette pure all'ingresso del corridoio quando le PP.OO. vi entravano per la prima volta. Ne consegue che i singoli episodi oggetto dell'indagine in conseguenza dell'appello dell'imputato,(e pure degli appelli del Procuratore della Repubblica e delle Parti civili), non possono in alcun modo venir separati dal complesso degli eventi, di cui l'imputato, e ciò per la delicata funzione che svolgeva, per la sua professionalità, per il grado gerarchico che rivestiva, ebbe contezza. TOCCAFONDI quindi vide, seppe e capì che le persone offese che venivano condotte davanti a lui, trascinate, umiliate, percosse, spesso già ferite, atterrite, infreddolite, affamate, assetate, sfinite dalla mancanza di sonno, preda dell'altrui capriccio aggressivo e violento, sostanzialmente già seviziate, venivano ulteriormente seviziate in sua

presenza, dove, per sevizie, s'intende il complesso di gesti e di parole attraverso le quali la persona veniva fatta denudare, con l'imposizione violenta della postura del corpo, veniva costretta a subire una perquisizione che vedeva la distruzione di molti effetti personali (e così testimoniò anche l'infermiere PRATISSOLI, che descrisse la scatola della spazzatura dove venivano gettati gli effetti personali, collanine, piercing, carte varie, biglietti del treno e altro) doveva esporre la propria nudità a molte persone, subiva spesso percosse da agenti che eseguivano materialmente la perquisizione, e non venivano sottoposti a una normale indagine clinica (come si vedrà) né ricevano assistenza né conforto. Anzi, su di essi lo stesso TOCCAFONDI spesso si accaniva, così come ha ricordato l'infermiere PRATISSOLI che ha parlato di come l'imputato schiaffeggiasse alcune PP.OO. Deve cioè evidenziarsi che nessuna condotta umana è sezionabile e separabile, nella determinazione della volontà dell'agente normalmente capace d'intendere e di volere, da quel che l'agente sa in termini di tempo di luogo e di successione eziologia da quanto la precede e da quel che la seguirà. E questa consapevolezza agisce profondamente sulla psiche umana quanto ai giudizi di valore che ciascuno attribuisce alle proprie azioni gestuali e verbali, nell'interazione con chi lo circonda, e con chi è il destinatario immediato delle condotte. E quando, come accadde per il dr TOCCAFONDI, la propria funzione e il proprio grado gerarchico lo mettono in condizioni di determinare le conseguenze sia delle proprie sia delle altrui azioni, egli sa che la persona offesa che lascia l'infermeria dopo aver subito ulteriori sevizie, trasmetterà, con un altissimo grado di probabilità, ad altre persone offese l'informazione di quel che accade in infermeria, per non parlare di quel che vedono le persone offese che vi si trovino contemporaneamente. Eppure nulla fece TOCCAFONDI per determinare una diversa modalità di approccio da parte degli altri sanitari, violando così il suo dovere di garanzia che discende dall'art. 40 cp. Ne consegue allora e ulteriormente che TOCCAFONDI anche quando si allontanava dal sito era del tutto consapevole che le modalità di approccio alle persone condotte in infermeria non mutavano.

Tanto premesso,, quanto al capo 85 di rubrica, deve evidenziarsi che l'istruttoria ha ampiamente dimostrato il fatto che nella cella dove si trovava la P.O. LEONE Katia, venne lanciato o spruzzato del gas, perché così hanno riferito tutti i testi escussi sul punto (BATTISTA, GRIPPAUDO e DE FLORIO ud. 31.3.06; CAMANDONA ud. 9.5.06; DELLA CORTE ud. 4.4.06; FLAGELLI ud. 11.4.06; MARRAFFA ud. 28.4.06; MORRONE ud. 2.5.06; MOROZZI ud. 24.3.06; PIGNATALE ud. 5.5.06; TANGARI ud. 15.5.06; SCORDO ud. 12.5.06). Altresì, come ha evidenziato il Pubblico Ministero, ne han dato atto anche gli imputati PERUGINI (nel suo esame del 25.9.07), POGGI (ud. 1.10.07) e lo stesso imputato appellante TOCCAFONDI, (ud. 12 e 15.10.07) che riferisce di aver saputo del lancio del gas da un carabiniere, tanto da aver indossato in via preventiva una maschera antigas.

Tanto premesso, il giudizio dell'imputato circa la gravità delle lesioni di LEONE Katia non è condivisibile con quello riferito dall'imputato stesso, e richiamato qui sopra, sia perché lo stesso imputato ha detto di aver somministrato alla P.O. dell'ossigeno, sia perché la P.O. aveva pressoché perso i sensi, sia perché l'imputato

stesso ha parlato di somministrazione di una fiala di cortisone in via preventiva, ed è noto che il cortisone non è certo un c.d. farmaco “da banco”, bensì un farmaco giustificato da condizioni di apprezzabile gravità, sia perché la presenza del gas in cella fu tale da far temere al medesimo TOCCAFONDI di poterlo inalare, e solo quando si accorse che questo pericolo non sussisteva, (perché le finestre aperte lo aveva dissipato) si tolse la maschera antigas, sia perché la P.O. LEONE non stava affatto “bene” come ha detto l'imputato, che decise di non somministrare la fiala di cortisone, non perché la giovane non ne avesse bisogno, ma per via della fiera opposizione di costei, che, come ha detto lo stesso imputato, “si rifiutò in modo sgarbato”, sia perché quanto lui le disse, in quel frangente, e cioè che poteva andarsene a morire in cella, è indizio di gravità e non di buone condizioni generali. E che l'inalazione del gas avesse avuto effetti tutt'altro che lievi, emerge dalle dichiarazioni della P.O. (ud. 6.11.06) che ha ricordato *“di aver visto lo spruzzo del gas nella cella e di aver cominciato a vomitare sangue (p. 68), che le persone nella cella “ hanno iniziato a urlare che c'era qualcuno che vomitava sangue, quindi il Carabiniere che era alla porta mi ha preso e portato in infermeria.. dove mi hanno fatto sdraiare su un lettino e poi è arrivato un dottore, alto e robusto (p.69) dottore, penso, perché parlava come se lo fosse (p. 68) che portava una maglietta nera con la scritta Polizia Penitenziaria sul petto e una maschera antigas in faccia...e mi ricordo che quando ho ripreso i sensi, ero in stato confusionale, ero su un lettino con la maschera dell'ossigeno che mi sono tolta e sentivo il dottore che chiedeva all'infermiera di prepararmi l'iniezione (p. 69) “ e io gli ho chiesto cosa fosse questa iniezione e lui mi ha detto: -Perché non ti fidi di me se sono un dottore?- E io ho detto: -no l'iniezione non la voglio e lui mi ha detto che potevo anche andare a morire in cella e quindi sono tornata in cella” (p. 70). LEONE ha ricordato che la reazione della altre ragazze in cella al gas fu quella di avere tutte il ciclo” e quest'ultimo fatto è stato confermato anche dalle altre PP.OO.*

Ne consegue, allora, che il dr TOCCAFONDI sapeva benissimo che il getto del gas nella cella era stato un fatto grave, e poiché (avendo riferito sia il dr SABELLA sia il Gen. RICCI che ogni tipo di bomboletta di gas, urticante o d'altro, era bandita dalla dotazione del personale) l'uso del gas asfissiante è per tali motivi assimilabile all'uso di arma, le lesioni patite dal LEONE Katia, erano aggravate ex art. 585 cp e art.1 L.110/75, e il suo obbligo di referto non venne meno solo perché ne ebbe a parlare con il tenente dei Carabinieri, essendo del tutto inconferente e fuori luogo l'assunto per cui il suo referto sarebbe giunto a conoscenza dell'autorità giudiziaria in tempi troppo lontani dai fatti per consentire un'indagine efficace: il suo obbligo di referto discendeva dal dettato normativo e non da un giudizio personale e apodittico. Viceversa, tale omissione, a fronte di un fatto particolarmente grave, oggettivamente agevolò l'elusione delle investigazioni.

Il reato dunque sussiste, sebbene si sia estinto in data 22 gennaio 2009 per maturata prescrizione.

L'appello del PM è fondato anche circa il capo 86 di rubrica, quanto al reato commesso in danno di BRAUER, per il quale v'è pure l'appello della P.C. BRAUER.

Infatti la ricostruzione istruttoria (e la Corte ritiene opportuno richiamare quanto già evidenziato nella parte VI della presente sentenza) ha consentito di verificare due fatti: il primo relativo all'immediata reazione patologica di BRAUER all'aggressione subita al suo arrivo nel sito, dove venne colpito negli occhi dalla sostanza chimica sparatagli contro con uno spray da pochi centimetri di distanza. E le deposizioni delle altre PP:OO che assistettero alla commissione del crimine. Il secondo attiene alla consapevolezza dell'imputato circa l'eziologia e la distanza temporale dal fatto, poiché il dr TOCCAFONDI non poteva ritenere che la patologia riscontrata risalisse a molte ore prima. Anche perché fu lo stesso BRAUER a dirgli quel che era accaduto. E s'intendono richiamate qui le argomentazioni della PC surriportate in parte VI, che hanno trovato puntuale riscontro nella ricostruzione istruttoria dell'udienza del 29.9.06.

Infatti dalle parole di BRAUER emerge la prova, confermata dalle parole dell'imputato che ha detto di essersi reso conto dell'eziologia della malattia.

Ma, soprattutto, emerge il movente del reato, poiché la successione degli eventi e le modalità della condotta dell'imputato, così come descritta da BRAUER, chiariscono le ragioni per le quali l'imputato omise di riferirne all'Autorità Giudiziaria.

Dunque BRAUER ha precisato che *“ è arrivata una mano con un guanto nero di pelle fra il muro e il mio volto, dalla sinistra, e in questa mano c'era una bomboletta spray e da 10 centimetri di distanza mi è stato spruzzato qualcosa di chimico in faccia, che è penetrato nell'occhio sinistro e nel naso, e aveva un odore di solvente e bruciava gli occhi e ho avuto problemi di respirazione e ..mi son contratto, ho anche fatto cadere le braccia giù e sono stato percosso...e poco dopo la cosa si è ripetuta, questa volta la mano è arrivata dal lato destro e questa sostanza è arrivata in modo più liquido sulla mia faccia e un po' mi è finita in bocca e nella parte destra del volto...ho cercato di salivare per far uscire dalla bocca questa sostanza”* (pp. 8 e 9) Fin da subito, dunque, questo cittadino tedesco riceve una molteplicità di messaggi: il primo attiene alla perdita del diritto all'incolumità e alla libertà del movimento del corpo, (la posizione vessatoria e i colpi dati a chi non la assume correttamente, lo spruzzo di sostanza chimica) il secondo alla perdita del diritto alla proprietà degli oggetti personali (lo strappo dell'indumento, la sottrazione del chiavi); il terzo il diritto alla dignità personale (le ingiurie anche alla propria nazione) il quarto attiene al diritto di espressione del suo pensiero, (le percosse inflittele perché la sua risposta, che reclama i principi sui quali si fonda l'Unione Europea è contraria alla volontà soprafattrice del poliziotto); il quinto attiene proprio all'esercizio di questa soprafazione, commessa in uno Stato di diritto democratico, da parte di un pubblico ufficiale, che agisce in modo plateale, insieme con altri pubblici ufficiali, in un luogo istituzionale, di fronte a una molteplicità di testimoni, e quindi con la sicurezza dell'impunità che viene dal vestire la divisa del pubblico ufficiale. In queste condizioni di spirito e fisiche *“non riuscivo più ad aprire gli occhi che bruciavano tantissimo e ho aperto solo brevemente gli occhi ma*

non sono riuscito a vedere nulla” p. 9) BRAUER venne portato da un medico che indossava un camice verde, sui 50 anni robusto, che gli chiese in inglese quali sintomi lamentasse, e saputo cosa era successo, rispose: “Ah ah, tear gas”, poi “un altro uomo vestito in modo analogo, ha portato una bomboletta di gas con un tubo e un boccaglio, una maschera che mi è stata messa sulla bocca e ho dovuto respirare questo gas,, ma siccome non avevo assolutamente fiducia in nessuno in questa situazione non l’ho neanche respirato” (p. 11). Quindi, ha continuato questa P.O. “il dottore ha parlato di decontaminazione, e poi ho dovuto spogliarmi, tenere le mani aperte e mi son state messe delle scaglie di sapone e mi hanno detto di andare sotto una doccia a insaponarmi” (p.12) ma, ha aggiunto “ con me c’erano alcuni poliziotti e dopo aver finito la doccia volevo smettere, il medico però mi ha obbligato a continuare e l’acqua era molto fredda”. (p. 13). Qui BRAUER ha ricordato di aver atteso circa 10 minuti, (ovviamente bagnato e infreddolito) e “dopo di ciò il medico mi ha asciugato con una salvietta di carta, poi mi ha messo una cappa di plastica verde scuro che dietro era aperta, che è stata chiusa con dei legacci dietro, non arrivava neanche alle ginocchia, dopo di ciò il medico mi ha messo il mio marsupio”, e ha aggiunto: “ ero scalzo” e “avevo molto freddo.. un poliziotto mi ha preso per la nuca, ha premuto la mia testa verso il basso che ero quasi accucciato con il viso quasi sul pavimento e in questa posizione sono stato portato nella cella” passando tra “persone in divisa sia a destra sia a sinistra” (p. 15) e “mentre sono passato nel corridoio ho ricevuto dei calci e delle percosse e sono stato anche insultato” (p. 15). Prosegue dunque, nei confronti di questa p.o., dopo l’aggressione perpetrata sul piazzale, il tentativo di destrutturazione della sua coscienza di cittadino, cioè di individuo soggetto di diritti, capace di autonomia e di giudizio:

- a) il medico alla cui attenzione viene portato gli comunica che è stato contaminato dal gas lacrimogeno, e opera su di lui senza preoccuparsi delle sue condizioni generali;
- b) il medico non si preoccupa di spiegare cosa gli praticherà,
- c) non lo soccorre psicologicamente.
- d) BRAUER ignora cosa emetta la maschera che gli applicano sulla bocca, sa che i pubblici ufficiali di questo Paese lo hanno trattato impunemente così come è appena accaduto,
- e) e ora il medico opera la decontaminazione spogliandolo nudo,
- f) facendolo stare a lungo sotto una doccia fredda,
- g) lasciandolo nudo bagnato e tremante per dieci minuti,
- h) asciugandolo sommariamente,
- i) e consegnandolo nudo , vestito solo della cappetta verde, scalzo, ancora tremante e atterrito, ai poliziotti che lo trascinano per un corridoio dove altri lo colpiscono e lo ingiuriano.

Ciò che rileva a questo punto, peraltro, è:

- 1) quanto il medico vede e sa, e
 - 2) che cosa il medico non fa, sottraendosi al suo dovere,
- poiché, dalla dinamica così ricostruita, emerge palese in primo luogo che:

- I) BRAUER è stato vittima di una congerie di reati, e ne reca le tracce sul corpo e inevitabilmente sul piano psicologico,
- II) in secondo luogo che la decontaminazione, pur se efficace e doverosa, avviene con modalità che aggravano le condizioni psicologiche della vittima e la espongono ad altri danni: BRAUER è trattato come un oggetto e non come una persona.
- III) In terzo luogo il medico vede benissimo come i poliziotti afferrano e trascinano questa vittima nuda scalza tremante e atterrita per il corridoio, dove altri reati verranno immediatamente commessi nei suoi confronti.

Si è voluto cioè ricordare che il dr Toccafondi, pur agendo per evitare che la contaminazione di questa P.O. la esponesse a ben più gravi conseguenze, esprime, con la sua condotta, una totale mancanza di volontà dissociativa dalla commissione del crimine, accolto nella sua percezione come un evento del tutto marginale e plausibile.

Il dr Toccafondi riduce i danni subiti da BRAUER, ma, per come gestisce la vicenda, congruamente la riduce a un evento accidentale, per cui, essendo i crimini commessi su BRAUER fatti dei quali il dr TOCCAFONDI è consapevole, così come è consapevole di quelli che verranno commessi subito dopo la c.d decontaminazione, decide, con piena coscienza e volontà, di omettere quanto da lui dovuto, e correttamente contestatogli sub capo 86 di rubrica. E tale omissione, è allora particolarmente grave, frutto di quel processo di omologazione alle condotte criminose a cui ha fatto riferimento il Procuratore della Repubblica nei suoi appelli.

Ne consegue che l'uso dell'arma, così come già motivato da questa Corte per il capo 85, obbligava il dr TOCCAFONDI al referto, la cui omissione, analogamente come per LEONE Katia, aiutò indirettamente l'elusione delle indagini.

Il reato tuttavia è estinto per prescrizione maturata il 23 gennaio 2009, ma BRAUER ha diritto al risarcimento del danno, e il dr TOCCAFONDI dev'essere condannato in solido col il responsabile civile.

Circa il capo 90 l'appello dell'imputato non merita accoglimento perché l'assunto circa la non credibilità della deposizione di BRUSCHI Valeria per contraddittorietà viene meno sotto l'esame attento delle deposizioni sia di BRUSCHI sia di CEDERTROM, dalle quali emerge senza alcun dubbio la concreta materialità della condotta, ricordata attraverso una congerie di particolari, sul luogo, sul suo momento, sui protagonisti, infatti BRUSCHI (all'udienza del 6.11.06) ha ricordato:

di essere stata condotta in infermeria, davanti a 3 o 4 uomini e donne, e un medico "abbastanza corpulento sui 40 anni coi capelli neri" (pp. 113 e 114) e con lei una ragazza svedese, e poiché BRUSCHI conosceva molte lingue europee, avendole il medico ordinato di spogliarsi, questi le impedì di tradurre quel che la ragazza svedese protestava (cioè di non volersi svestire davanti agli uomini) "perchè nessuno mi aveva autorizzato a tradurre" e poi, sempre il medico "(ci disse) che alla Diaz avrebbero dovuto ucciderci" (p. 115) e, contestazione del PM

ha ricordato: “ Sono sicura che fosse stato il medico (a dire) : -Alla Diaz dovevano fucilarvi tutti-“ (p. 116). (Cfr. parte VI della presente sentenza), e il suo ricordo è puntualmente riscontrato da quello di CEDERSTROM, che all’udienza del 3.11.06 ha ricordato che in

infermeria venne costretta a denudarsi, non ricevette né l’auscultazione né la misurazione della pressione sanguigna, e, poi, rivestitasi, durante una frettolosa intervista anamnestica, ascoltò un dialogo tra il medico e gli altri personaggi della stanza, da lei, che conosceva la lingua spagnola, parzialmente comprese, e le fu precisato successivamente da un’altra p.o., BRUSCHI Valeria, poliglotta, che era lì presente in attesa del suo turno, e che “ era un peccato che non avessero picchiato più persone e ucciso più persone” (pp.17, 18 e 19). (Cfr. parte VI della presente sentenza).

Altresì, l’assunto difensivo circa il vizio del riconoscimento attraverso una fotografia giornalistica è del tutto inaccoglibile:

la P.O. occasionalmente riconobbe l’uomo da lei ampiamente descritto anche nella sua corporeità, e la presenza dell’imputato è compatibile con i suoi orari di servizio, come precisamente indicato dal PM e come risulta dalla documentazione in atti e come richiamato in sentenza di primo grado.

E che le dichiarazioni delle due PP.OO, siano attendibili emerge anche dalla drammaticità del loro contenuto, sol che si pensi a come due giovani donne abbiano subito il trauma dell’aggressione nella scuola Diaz, il trauma dell’arrivo nel sito di Bolzaneto, il trauma dell’inserimento nella caserma e della permanenza in cella, e infine il trauma del modo con il quale il sistema sanitario del sito trattava i giovani arrestati: CEDERSATROM, che ha detto, all’udienza del 3.11.06

che In infermeria vide “un uomo sui 50 anni, coi capelli scuri e robusto” e dove venne “messa in un angolo dove due donne in divisa (mi) hanno preso le ultime cose che avev(o) in tasca e uno scialle con cui (mi) riscaldav(o) e alcuni gioielli, i piercing, i braccialetti e una collanina e un biglietto col numero (telefonico) di un avvocato... buttati (in parte) nel cestino della spazzatura” (pp. 16 e 17). Ebbene, qui questa p.o. venne costretta a denudarsi, non ricevette né l’auscultazione né la misurazione della pressione sanguigna e infine assistette al dialogo surriportato. Trattasi cioè di evento che resta necessariamente confitto nella memoria emotiva della P.O.

Il reato quindi sussiste, ancorchè estinto per prescrizione maturata il 23 gennaio 2009, ma del quale l’imputato dev’essere dichiarato responsabile a fini civilistici e risarcitori, anche con la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 n.1 cp, come detto in appresso.

Circa il reato di cui al capo 92, anche per questo l’appello dev’essere respinto.

Infatti la circostanza materiale del fatto è del tutto provata: AZZOLINA ha raccontato l’episodio dell’infermeria, successivo al suo ferimento ad opera dell’imputato PIGOZZI, confermato nella sua dinamica dall’infermiere PRATISSOLI, ha effettuato puntualmente i riconoscimenti di chi stava nell’infermeria, e ha ricordato che il medico che pronunciò le parole indicate in

rubrica non fu chi praticava la sutura, ma chi lo teneva fermo: “ *Mi teneva la mano mi tratteneva, perchè non era lui che mi stava suturando*” (p.146 ud. 30.1.06), del quale ha fornito una descrizione ampia, sulla corporatura e sull’età corrispondente alla verità (p.90) che ha puntualmente riconosciuto (p.109 ud. Cit.) e ,rilevato che è vera perchè ammessa dagli stessi imputati, la circostanza della mancanza di anestetico, AZZOLINA ha ricordato una successione degli eventi omogenea: “*Siccome io avevo molto dolore alla mano e non mi hanno praticato l’anestesia chiedevo un qualche cosa che poi mi hanno dato uno straccio da mordere, però non so se prima dello straccio è successo o dopo mi hanno detto di non urlare se no mi avrebbero dato delle botte*” (p.91) e ha riferito tali parole alla persona che “ *avesse voce in ambito.. non so se gerarchicamente*” (p. 91).

Ora, rilevato, così come ampiamente è stato esaminato in sede di accertamento della responsabilità dell’imputato PIGOZZI, che AZZOLINA, per quanto traumatizzato dall’evento, abbia comunque riferito una congerie di eventi che sono stati riscontrati, deve evidenziarsi che anche quello di cui al capo 92 ha trovato conferme dirette (la descrizione del fatto da parte di PRATISSOLI, (a poco rilevano le considerazioni sull’intensità dei lamenti della P.O. che ben poteva soggettivamente ritenere di urlare mentre si lamentava a voce più bassa.mugolando con uno straccio tra i denti) la mancanza di anestetico, , il tipo di ferita (come emerge dal consulenza del dr LOMI), la questione di chi l’avrebbe suturata, come si vedrà parlando del dr AMENTA, per giungere al fatto che effettivamente il dr TOCCAFONDI era proprio il superiore gerarchico tra il personale sanitario del sito di Bolzaneto.

Non solo, proprio per il dovere di tutela sul ferito, in capo al sanitario, il fatto risulta particolarmente odioso, sol che si consideri l’atrocità della causa della lesione appena inferta ad AZZOLINA che sanguinante, venne condotto nelle mani del dr TOCCAFONDI., le condizioni di debolezza estrema e di prostrazione fisica e psicologica del ferito, e l’intensità del dolo di minaccia particolarmente efferata su persona in grave sofferenza e in balia di chi sta operando nella sua carne viva, senza anestesia. Ne consegue che sussiste altresì l’aggravante dei motivi abietti e futili così come evidenziata dal PM e quella di cui all’art 61 n.9 cp per la funzione di PU esercitata.

Il reato quindi sussiste, anche se è estinto per prescrizione maturata il 20 gennaio 2009, residuando la declaratoria di responsabilità civile a fini risarcitori.

Quanto all’appello del Procuratore della Repubblica, la Corte lo ritiene fondato.

Lo è, circa i reati di cui ai capi 90 e 92 quanto all’aggravante dei motivi abietti di cui all’art. 61 n. 1 cp, per le ragioni dedotte dall’appellante che la Corte condivide pienamente, così come motivate dalla costante giurisprudenza della Cassazione puntualmente richiamata dall’appellante.

L’appello è fondato circa i fatti di cui al capo 84 di rubrica per le ragioni espresse del PM, che questa Corte fa proprie ritenendole del tutto condivisibili, e rilevato che la deposizione del dr CARUSO all’udienza del 27 febbraio 2007 ha descritto con dovizia di particolari l’importanza dell’*”ispezione del cuore (che) bisogna prima delimitarlo..con una prova digitale.. per cu si sente quando si arriva al cuore il cambiamento di rumore digitale.. i margini del cuore che si devono seguire*

circolarmente... poi ci vuole l'auscultazione con un fonendo scopio puntandolo sulle classiche zone... dopo aver delimitato il cuore bisogna sentire il polso.. veder la pressione, che varia anche a seconda delle situazioni particolari di emozioni in cui uno si trova... Dopo questo si passa all'apparato respiratorio.. fare una delimitazione dei vertici..manualmente in via digitale,poi bisogna osservare, sentire se c'è del fremito vocale tattile, vedere l'ampiezza dei polmoni con l'aspirazione profonda.. stabilire se le basi sono mobili...Poi passare all'apparato digerente, fare una delimitazione degli organi ipocondriaci.. il fegato e la milza...per il fegato una manovra percussoria, che in generale il margine del fegato si trova al quinto spazio intercostale. Successivamente si fa la palpazione della parte inferiore del fegato con la manovra uncinatoria...poi quella più facile della milza nell'ipocondrio destro..l'indagine appendicolare, schiacciando un punto che va dall'ombelico alla spina iliaca superiore.. e infine l'indagine sul sistema nervoso... soprattutto guardare bene le pupille,, che devono essere rotonde, isocoriche e normo reagenti, vedere se c'è l'istagmo orizzontale o verticale.. l'istagmo è una specie di scatto nel volgere a destra o a sinistra o dall'alto al basso della pupilla...e per i traumi.si fa assumere la posizione di Romberg—a piedi uniti, i piedi diritti magari con le braccia proposte in avanti e occhi chiusi e se il soggetto sta fermo la posizione di Romberg è negativa, se si muove con movimenti in avanti indietro o polidirezionali, allora vuol dire che c'è qualcosa da esaminare, allora si fa eseguire la marcia.. l'accertamento sui riflessi, sulle articolazioni...oltre a manovre semplicissime per accertare che non ci sia nulla a carico dei reni” (pp- 21 e 26). IL dr Caruso ha infine detto che il tutto può durare un quarto d'ora (p.28) e ha fornito ulteriori precisazioni a cui deve attenersi un medico di ordinaria diligenza.

Ora, nei casi che il processo ha esaminato, dove la maggior parte delle P.O: erano nella migliore delle ipotesi traumatizzate sul piano psicologico, se non politraumatizzate fisicamente, se non ferite e fratturate, dove i traumi cranici erano visibili, dove erano visibili i traumi a carico del corpo, dove frequenti furono le fratture costali, il c.d. triage posto in essere dal dr TOCCAFONDI fu così carente, approssimativo e lacunoso, (pressocchè nulla di quanto indicato dal dr Caruso venne mai posto in essere) da non rispondere nemmeno, in concreto, al contenuto lessicale della parola stessa, talchè non poteva in alcun modo essere riferibile alla volontà di obbedire agli ordini del dr Sabella. La Corte ritiene che l'omissione di accertare non solo l'intensità delle lesioni delle PP.OO. ma anche di accertare se dalle lesioni in atto scaturisse pericolo ulteriore per la vita o la salute delle PP.OO., l'assoluta e costante mancanza di ogni forma di assistenza psicologica sulle persone traumatizzate e terrorizzate che venivano condotte davanti a lui, e la volontà di aggravarne con atteggiamenti ingiuriosi o minacciosi lo stato di sofferenza, integra la sussistenza del reato di cui al capo 84 di rubrica, poiché l'istruttoria dibattimentale ha provato che tutte le ipotesi criminose di cui al capo 84 furono commesse.

Quanto al capo 91, l'appello è fondato, poiché, come è già stato ampiamente dimostrato, la ferita sanguinante e le sue caratteristiche non poteva in alcun modo essere ascrivibile a un fatto risalente nel tempo, né per le sue caratteristiche anatomo patologiche, esser ritenuta da un medico di media

diligenza, frutto di una caduta sui tre gradini di accesso alla struttura o per un'improbabile incidente contro una vetrata in ospedale, rilevando come il dr LOMI (richiamate le sue argomentazioni quanto alla posizione di PIGOZZI, l'autore materiale delle lesioni di AZZOLINA) avesse con precisione argomentativa escluso ogni possibile eziologia compatibile con la menzogna raccontata da AZZOLINA circa la causa della sua ferita. Ne consegue che la professionalità del dr TOCCAFONDI non poteva cedere di fronte a una fola inventata da una P.O. gemente e spaventata, anche perché, come è stato detto, non si può, per giudicare questo fatto, prescindere dal complesso delle percezioni e delle conoscenze degli imputati.

Infatti la menzogna raccontata da AZZOLINA sulla sua eziologia era palesemente il frutto del suo terrore, e che questa P.O. fosse atterrita, così come lo erano tutte le altre, è circostanza ampiamente dimostrata nel corso della ricostruzione dibattimentale, di cui il lettore della presente sentenza ha avuto ampia e diffusa prova.

Circa il capo 93, l'appello è fondato, per le ragioni dedotte dal PM e perché la sentenza sul punto commette un errore ripetuto per molte altre analoghe posizioni, e cioè per quanto attiene all'assunto di escutere la P.O. in qualità di teste assistito in veste di indagato in procedimento connesso, talché, ai sensi dell'art. 192 c. 3 cpp, le sue dichiarazioni hanno bisogno di riscontri per essere ritenute accoglibili.

Così non è, in forza della giurisprudenza della Cassazione di cui si richiama, per tutte la seguente *sentenza n. 08131 05/06/2000 - 12/07/2000 SEZ. 6* *“In tema di esame testimoniale, quando in capo al soggetto le cui dichiarazioni devono essere assunte nel giudizio la condizione di imputato dello stesso reato o di reato connesso o collegato concorre con quella di persona offesa dal reato, quest'ultima, per la sua maggiore pregnanza, e' destinata a prevalere, cosicche' il soggetto sara' esaminato nella veste di testimone, con l'obbligo di rispondere secondo verita' alle domande che gli sono rivolte”*.

E infatti, per tali ragioni, il soggetto sentito ex art. 210 cpp assume la veste di testimone, riceve gli avvisi, e le sue dichiarazioni sono da valutarsi alla stregua di qualsiasi altra deposizione testimoniale.

Nel caso in esame, inoltre, v'è addirittura mancanza di connessione tra i reati, che non sono neppure reciproci.

La sentenza inoltre ha confuso tra fatto e riscontro, poiché fatto è quanto è stato oggetto dell'esame della P.O. Kutschkau, che invece la sentenza riduce a mero indizio, mentre la firma apposta dal dr Toccafondi sulla cartella clinica non è il fatto come affermato dalla sentenza, ma costituisce il riscontro del fatto narrato dalla P.O., così come lo è l'orario di presenza, relativo al turno dell'imputato, dal quale si ricava che alle ore 10.00 del lunedì mattina questi era l'unico sanitario presente nella struttura.

A questo punto si richiamano per comodità di lettura le parole di questa PO raccolte e già esaminate nella parte VI della presente sentenza, che ha ricordato di essere stata condotta nel sito dopo l'attacco della Polizia alla scuola Diaz, e ha detto che : *“Avevo una ferita grave alla bocca, la mia mandibola superiore era fratturata, avevo in totale sette denti danneggiati di cui quattro persi. Avevo diverse contusioni sul corpo, una ferita sulla mano dovuta a un calcio dato con uno stivale e diverse ferite aperte sul mento e sul viso e una ferita sulla nuca”* (p. 64) *e all'ospedale Galliera*

le avevano dato dei punti sulla gengiva e sul labbro “e le altre ferite erano visibili.. non cucite” (p. 65).

Ha poi aggiunto “le ferite (alla bocca) hanno sanguinato tutto il tempo che sono stata a Bolzaneto” (p. 73) Lì, in cella questa giovane p.o. ha ricordato di essersi lamentata e di “aver pianto tutto il tempo” (p.73) e di essere stata accompagnata in infermeria “con il braccio girato sulla schiena e la testa premuta verso il basso” (p. 74) per “tre volte”, dove c’erano una volta almeno 5 o 6 persone perché “la porta la rimaneva sempre aperta ed entravano e uscivano persone” (p. 74) e l’, ha raccontato “mi sono dovuta sdraiare sulla schiena e quest’uomo, vestito di verde chiaro, presumibilmente il medico (non giovane, più di 40 anni, grasso p. 76, 77) mi ha chiesto cos fosse successo.. io non sono riuscita a parlare molto per via della ferita.. ho parlato in inglese e gli ho fatto capire che era una ferita dovuta a una manganellata. Lui ha preso un manganello e l’ha avvicinato velocemente...ha fatto il gesto così fermandosi prima di toccare la bocca.. e poi si è messo a canticchiare: - Manganello .. manganello.- e quelli che erano intorno, soprattutto uomini, si sono messi a ridere (p. 75,76) molto forte” (p.77) E “ la prima volta mi è stata fatta un’iniezione (forse) di antidolorifico... e quando ho cercato di spiegare che avevo bisogno di aiuto medico per i miei denti mi ha dato un pacchetto con del ghiaccio dentro” (p.77)

Trattasi dunque di condotta gravemente lesiva della dignità e dell’onore della parte offesa, poiché, massimamente, ogni essere umano, e ancor più una giovane donna di appena vent’anni, ridotta in gravi condizioni di sofferenza, incapace di opporre la minima difesa psicologica, subisce con dolore e con esiti che scendono nel suo profondo l’ingiuria di chi la schernisce proprio a causa della sofferenza da cui è affetta. Quando poi le modalità dell’ingiuria, l’irrisione si accompagnano a gesti di aggressività (come l’uso del manganello mosso con violenza fino alla bocca ferita di Anna Kutschkau) in modo da evocare nella vittima il trauma appena subito, e ciò proprio da parte di chi dovrebbe prestare soccorso anche di natura psicologica, l’abiezione della condotta è massima, e tale da suscitare il massimo di riprovazione morale nella generalità delle persone.

Quanto alle spese, la P.O. assume che si debba applicare il MOLTIPLICATORE fino al quadruplo, dovendosi applicare l’art.1 della tariffa penale che impone criteri precisi per la spese su cui la sentenza non ha motivato.

Trattasi cioè del principio di inderogabilità delle spese, violato dal giudice del primo grado,e ciò in armonia col rispetto della garanzia della qualità della difesa.

Né è possibile effettuare una equiparazione tra spese di lite e quantum dovuto alla parte civile ammessa al gratuito patrocinio, stante la diversa qualificazione giuridica dei due istituti.

Quello del gratuito patrocinio, infatti, in ordine alle spese, inerisce al rapporto tra la parte e il suo avvocato, la cui liquidazione è indifferente all’esito del processo, mentre le spese di lite attengono al principio di soccombenza.

Circa il capo 95 l’appello del PM è fondato,e lo si richiama integralmente, e parimenti quello della parte civile.

Infatti La difesa di Parte Civile MARTESEN ha evidenziato, quanto al capo 95 di rubrica, di essere giunta nel sito di Bolzaneto dopo essere stata in ospedale dove era stata condotta in condizioni di salute non buone, essendo pesantemente tumefatta in volto, e ferita nel corpo, talchè condotta davanti al dr Toccafondi per sottoporsi al c.d. TRIAGE, è debole e fatica a stare in piedi.

Tuttavia il dr Toccafondi, che sta mangiando un panino, si rifiuta di vistarla prima di aver finto il suo pasto, deride la parte offesa, e ciò tra i lazzi dei poliziotti presenti, e infine, come narrato dalla P.O. all'udienza del 22.9.06, le apre la camicia strappandone i bottoni e la colpisce pesantemente sulla schiena dov'è ferita, causandone la caduta.

Tutto ciò significa:

- 1) in primo luogo che l'atteggiamento derisorio è oggettivamente ingiurioso, e
- 2) in secondo luogo, che la volontà del danneggiamento del capo d'abbigliamento è congrua all'azione,
- 3) e infine, che non è labile il confine tra percosse e visita effettuata, come ha erroneamente sostenuto la sentenza impugnata, poiché il colpo è tale da causare la caduta della P.O. già ferita, e questo significa solo e senza possibilità di equivoco, che si tratta di volontà nocendi non confondibile con il doveroso accertamento sanitario affermato in sentenza

SENT. 10556 27/06/1995 - 24/10/1995 SEZ. 3 *Nel reato omissivo, oltre al nesso di causalità diretta tra l'omissione e l'evento, è necessario che la condotta sia cosciente e volontaria e che l'evento sia preveduto e voluto dal soggetto attivo (nei delitti dolosi) ovvero sia dovuto a sua negligenza, imprudenza e imperizia (nei delitti colposi) e necessario perciò che gli eventi che l'agente non si adopera ad impedire siano entrati nella sua sfera di percezione psichica. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che non fosse possibile affermare la responsabilità per omissione in ordine ai delitti di atti di libidine e maltrattamenti commessi su una minore a carico della madre non essendo essi avvenuti con la dolosa complicità omissiva di questa).*

Tanto premesso, e prima di procedere all'esame della responsabilità, poiché la sentenza di primo grado ha assolto affermando sia che non è stata raggiunta la prova dell'elemento intenzionale, sia che mancasse la prova di quello materiale, deve farsi una premessa di ordine metodologico.

Deve cioè chiarirsi che l'indagine sull'elemento intenzionale, atteso che nessun giudice possiede strumenti di indagine intrapsichica, procede attraverso gli elementi concreti a sua disposizione. Ebbene, primo elemento concreto è il complesso di eventi dei quali il soggetto ha avuto percezione, nei quali si inserisce quello da giudicarsi. Secondo elemento concreto è la reazione del soggetto a tali eventi. Terzo elemento concreto è il tipo di connessione di tale condotta con quella di tutti coloro che, nello stesso arco di tempo e nel medesimo luogo, hanno avuto la stessa percezione e le loro peculiari reazioni.

Viceversa è del tutto scorretta un'indagine che si limiti a esaminare la condotta del soggetto in modo settoriale e sconnessa dal complesso degli eventi e dei soggetti che costituiscono la vicenda in esame. E ciò perché, così facendo, la valutazione della qualità e della natura della volizione diventa apodittica (priva cioè dei nessi logico temporali), arbitraria (priva cioè dei legami con i criteri di giudizio frutto dell'esperienza e del comune sentire) e fantasiosa (priva cioè del nesso concreto con

le volizioni di tutti i comprimari della vicenda, di cui il soggetto giudicando è a perfetta conoscenza).

L'indagine corretta, infatti, consente di evidenziare cosa il soggetto sa, cosa il soggetto vede, come il soggetto interagisce con tutti i protagonisti della vicenda, e cosa infine il soggetto fa.

Solo a questo punto l'indagine può scendere sull'elemento materiale le cui caratteristiche, qualora siano di per sé lesive o causa di sofferenza, devono venir valutate in termini di doverosità e di evitabilità.

Nel caso che ci occupa il dr TOCCAFONDI sapeva quel che stava accadendo, e cioè sapeva che stavano giungendo nel sito decine di persone per lo più ventenni, di entrambi i sessi, in precarie condizioni di salute, fratturate, coperte di ecchimosi, ferite, talvolta sanguinanti, zoppicanti, terrorizzate, doloranti, sconvolte da una vicenda accaduta loro da pochissime ore, di cui non comprendevano né il senso né la vera dinamica, essendo in gran parte cittadini europei che non comprendevano affatto o che a mala pena comprendevano l'italiano. Vicenda che soprattutto, nella loro ideazione e per quanto stavano ancora subendo, era ben lungi dall'essere conclusa.

Il dr TOCCAFONDI vedeva altresì che, nei confronti di questi giovani, il personale presente nel sito, o agendo attivamente, o assistendo passivamente, esercitava aggressioni verbali e fisiche, percuotendo, ingiuriando, minacciando, incrementando il terrore delle vittime.

Nel caso che ci occupa la p.o. MARTENSEN, ventiquattrenne tedesco, aveva una ferita aperta sotto il mento, un occhio con ematoma nero, metà viso gonfio, ed ecchimosi ed ematomi sul resto del corpo. MARTENSEN ha detto che *“le gambe tremavano, ed ero piegato per i dolori”*. Ebbene, ha ricordato questa p.o., *“il medico stava mangiando un panino e ha detto che prima avrebbe dovuto finire di mangiare il suo panino e poi si sarebbe occupato di me, e i poliziotti che lo circondavano si sono messi a ridere”* (p. 43).

A questo punto è di tutta evidenza che i poliziotti irridenti (irridenti perché la frase del medico colpisce per la sua ironia le aspettative della vittima dolente) diventano protagonisti della scena: la vittima sta soffrendo e mostra il suo dolore, trema, e il medico mangia il suo panino, pronuncia la frase e scatena il riso dei poliziotti. Sulla scena agiscono in sinergia i tre protagonisti: la vittima, il medico, e i poliziotti. E infatti, dopo di ciò, dice Martensen. (i poliziotti) *“mi hanno fatto girare”*, e mettono Martensen di fronte al dr Toccafondi. Quindi il giovane cerca di sbottonarsi la camicia, ma il dr Toccafondi prende l'iniziativa e glie la strappa di dosso lacerandola. Dice infatti la P.O.: *“Ha preso la mia camicia e l'ha aperta strappandola”*

Ora, poiché pochi attimi prima il dr Toccafondi aveva il tempo di mangiare il suo panino prima di occuparsi del ferito, è evidente che lo strappo della camicia non è motivato dall'urgenza di provvedere. Ma ora Martensen gli dice che *“la mia schiena mi faceva molto male, allora ho dovuto girarmi e fargli vedere la schiena”*.

La successione degli eventi è dunque chiara:

- a) la vittima è sofferente,
- b) è irrita da chi gli parla (il medico)
- c) e da chi lo circonda (i poliziotti),

- d) ha ricevuto dal medico una prima aggressione (lo strappo della camicia).
- e) Ma l'imputato ora, che ha visto il giovane ferito, sa pure che il giovane ferito sta soffrendo, perché Martensen glie lo dice esplicitamente, e da ciò percepisce anche quali sono le condizioni psicologiche della vittima in balia di chi lo circonda, ma lo colpisce sulla schiena *“dove mi faceva male, io ho tirato un urlo brevemente e i poliziotti intorno si sono messi a ridere di ciò”*.

A questo punto la Corte osserva come, sebbene Martensen abbia precisato che il dr Toccafondi *“non stesse picchiando forte”* e abbia detto che si trattava di un solo colpo, o un pugno o una manata *“in corrispondenza di una ferita”* che causò un dolore tale, per cui Martensen ha detto: *“Se no non avrei urlato”*, questo colpo avesse scatenato l'urlo di dolore della vittima e il riso dei poliziotti.

Cioè a dire: il complesso della scenografia composta dai due attori primari, la vittima e il medico, dove l'uno parla e agisce, e i comprimari, che agiscono in sinergia col medico, circondando la vittima, facendola girare, reagendo con le risa sia alle parole del medico e sia alle sue azioni e all'urlo della vittima, fornisce la prova diretta dell'intenzionalità del colpo e del suo effetto lesivo, entrambi coerenti con il copione che si ricava dalla ricostruzione istruttoria.

Né tale colpo è doveroso, attese le condizioni generali evidenti della vittima e rispetto alle quali la condotta successiva, cioè il sacchetto del ghiaccio per l'occhio tumefatto, dimostra che né il colpo inferto, né l'urlo della vittima erano finalizzati a diagnosticare la gravità della lesione su cui il dr Toccafondi commise il delitto, delitto commesso solo per completare la sceneggiatura composta della condotta ingiuriosa, del danneggiamento, e della percossa, che si conclude infatti con l'urlo della vittima e la risata dei poliziotti.

E la condotta del dr Toccafondi è particolarmente grave a causa della sua funzione di sanitario che anziché lenire la sofferenza delle vittime di altri reati, l'aggravò, agendo con particolare crudeltà su chi inerme e ferito, non era in grado di opporre alcuna difesa, subendo in profondità sia il danno fisico, che determina il dolore, sia quello psicologico dell'umiliazione causata dal riso dei suoi aguzzini.

Circa il capo 94, appellato dalla sola parte civile, la Corte ritiene che l'appello sia fondato poiché più sono gli elementi a carico dell'imputato, dei quali uno è prova, e cioè la sottoscrizione del diario clinico da parte dell'imputato, ancorché avvenuta al mattino alle ore 04.00, e il secondo la descrizione del fatto, commesso secondo modalità comuni a molti altri...ma soprattutto la circostanza che il dr AMENTA, che, secondo la sentenza (e pure secondo le richieste del PM) essendo ancora in servizio nel pomeriggio della domenica, potesse venir confuso con il dr TOCCAFONDI, e quindi che ciò determinasse una difficoltà nell'attribuzione certa della condotta, è nato nel 1969 e quindi all'epoca del fatto era appena trentenne. Questa circostanza ritiene la Corte che sia dirimente, poiché le fasce di età attribuibili alle persone dagli interlocutori, sono un elemento determinante e certo, analogamente alle differenze di genere. Ora la differenza tra un uomo appena trentenne e un quarantacinquenne è assoluta e totale, e poiché nessun altro medico era in servizio nel sito oltre a TOCCAFONDI e AMENTA, ne consegue che l'autore della

condotta incriminata era il dr TOCCAFONDI, il quale, altresì, nella sua veste di dirigente del settore sanitario, nulla fece per impedire tali condotte. E quanto narrato da JENS HERRMANN comporta una tale violenta aggressione alla dignità dell'individuo, da configurarsi nella forma aggravata contestata in rubrica. E infatti, così come viene ricostruito nella parte VI della presente sentenza, JENS all'udienza del 3 ottobre 2006 ha raccontato che *nella stanza dove venne condotto (p. 56) “ ..quando ho pregato che qualcuno mi guardasse la ferita...perché mi faceva male” (p. 57). Lì, ha ricordato JENS c'erano diversi assistenti sanitari, “soprattutto uomini e anche una donna...e un uomo ... in camicie bianco sui 40, 45 anni... mi ha chiesto cosa avessi, gli ho detto che la ferita andava pulita perché faceva male... non ha preso la cosa minimamente in considerazione. Ha detto -ecco ora si deve spogliare.. e mi ha guardato da capo a piedi e poi ha iniziato a visitare i miei genitali....ha guardato da ogni parte il mio pene, (mi dissero di spogliarmi e di sollevare il pene e di mostrarlo da tutte le parti p. 79) ha toccato i miei genitali... e poi ha posto delle domande in un inglese un po' stentato, se avevo dei problemi con la mia sessualità, se riuscivo ad avere rapporti soddisfacenti con le donne. Ma io gli ho chiesto di sorpassare questa cosa e non ho visto la connessione con le mie ferite.. a me interessava solo la testa” (p.58 e 59). Lì gli vennero poste solo alcune domande anamnestiche ma non venne auscultato né gli venne misurata la pressione sanguigna (p.61). E quindi la visita medica si pone, senza soluzione di continuità, nella serie di condotte lesive della sicurezza, dell'autostima, dell'auto-nomia, intesa come capacità/ diritto di auto determinarsi e di esigere il rispetto dei diritti fondamentali connessi con la persona del cittadino.*

Il reato tuttavia è estinto per prescrizione maturata il 22 gennaio 2009, Venendo accolto l'appello della parte civile, l'imputato viene dichiarato responsabile solo a fini risarcitori, del fatto che sussiste nella forma aggravata (circa i motivi abietti e futili, la gratuità e la pesante violazione della dignità personale ne implicano la sussistenza). Sussistono giuste ragioni per la concessione di una provvisoria come indicato in dispositivo.

Circa i capi 97 e 98, la Corte ritiene del tutto fondato l'appello del Procuratore della Repubblica, che viene richiamato integralmente perché integralmente condiviso. Ciò perché la ricostruzione istruttoria è stata puntuale e precisa, così come emerge dalla parte VI della presente sentenza dove la P.O. OTTOWAY ha raccontato che *c'erano “una donna bionda e un uomo credo coi capelli grigi, sul lungo un paio di occhiali e una faccia grassa e rossa e un cappia verde. Io gli ho mostrato il mio braccio e gli ho detto: Frattura frattura- perché ho pensato che fosse una frattura e che avrebbero captino. Il tutto si è svolto con molta velocità, sarò stata lì al massimo 5 minuti. Erano molto nervosi... hanno dato un'occhiata e mi hanno messo su una benda.. io ho continuato a dire -frattura frattura- e lo hanno solo detto: -Non sappiamo niente- e hanno alzato le spalle” (p. 112,113). Il lunedì mattina “ c'era un altro medico..aveva i capelli neri,molto magro, sui cinquant'anni con una polo blu” (p. 113) “c'erano due donne,una coi capelli lunghi biondi tinti molto truccata e*

persone in divisa (credo) grigia.. mi sono dovuta spogliare nuda, girare su me stessa e l'uomo mi ha chiesto se prendessi droga, malattie infettive, problemi di salute...io gli ho detto: -Sì il mio braccio- ho mostrato il braccio e detto: -Frattura- e lui non ha reagito, ha alzato le spalle non ha fatto niente, ha riempito un modulo e non si è interessato”(p.114) Né venne auscultata , né le venne misurata la pressione sanguigna (p.115) né le venne somministrato alcun calmante (p. 116) e ha aggiunto di non aver pronunciato né la parola “ospedale” né la parola “dolore...per paura che potesse essere un motivo per picchiarmi” (p. 115) e ha precisato “ avevo un ematoma all'interno del collo perché lì ero stata picchiata e non riuscivo quasi a parlare ...e sul mento una piccola ferita ed ematomi sul braccio destro” (p.116)

L'inequivocità delle condizioni di questa P.O., dunque, insieme con le argomentazioni del Procuratore della Repubblica appellante conducono al riconoscimento della sussistenza delle condotte, in ordine alle quali i reati relativi si sono estinti per prescrizione maturata il 23 gennaio 2009, delle quali dev'essere dichiarato civilmente responsabile.

Quanto al capo 103, il giudizio dei primi giudici non è condivisibile, sulla scorta delle considerazioni già svolte in ordine all'attendibilità della deposizione di una parte lesa. Infatti JAEGER Laura all'udienza del 27.10.06 ha raccontato con dovizia di particolari quanto avvenne in infermeria e che è stato ricostruito nella parte VI della presente sentenza: *“poi sono stata portata (in infermeria) sul lato destro in una stanza dove c'era un uomo seduto alla scrivania e due donne, una bionda e una con i capelli scuri... e quest'uomo... coi capelli brizzolati un po' lunghi ricci e unt, robusto... credo che fosse il dottore...mi ha detto che dovevo spogliarmi..e dopo ho dovuto fare tre flessioni mi ha chiesto se avessi un problema medico e io gli ho detto che avevo fame e dopo di ciò si è messo a urlarmi contro (dicendo) che siamo dei bastardi e che abbiamo...ho capito la parola –distruzione-, che abbiamo distrutto Genova” (pp. 40, 41). In tale frangente, JAEGER ha detto che non le venne misurata la pressione sanguigna né che venne auscultata”. A ciò si aggiunga il fatto che il diario clinico venne sottoscritto dal dr TOCCAFONDI, che era presente in infermeria, come risulta dal prospetto delle presenze, come emerge dal suo esame del 12-15 ottobre 2007.*

L'ingiuria, profferita contro una persona in sua balia, che presentava *“dei bernoccoli in testa per le manganellate ricevuti però non sanguinavo e le mie mani era molto gonfie e tutta la parte posteriore del mio corpo, la schiena, le gambe erano piene di ecchimosi” (p.27)*, che aveva subito la serie dei traumi ricostruiti nella parte VI della presente sentenza (si confronti la deposizione di questa p.o. indicata col n. 40 nella parte VI della sentenza), è aggravata dai motivi abietti e futili di cui all'art. 61 n. 1 cp, proprio per la volontà di infierire su una persona ferita e debole senza altra apparente ragione che cagionarne la sofferenza.

Il reato tuttavia è estinto per prescrizione maturata il 23 gennaio 2009. Residuano le responsabilità civili e il diritto al risarcimento così come precisato in dispositivo.

Fondata è pure la domanda delle parti civili DELFINO Gianluca, BENINO Andrea, GHIVIZZANI Federico, MERLINO Sara, MASSAGLI Nicola, ISERANI Massimo,

MENEGON Elisabetta e SPINGI Massimiliano alle quali viene corrisposta anche una provvisoria provvisoriamente esecutiva di euro 20 mila, (e di MASSAGLI pari ad euro 30 mila per i danni particolarmente più gravi subiti) in considerazione della gravità delle conseguenze patite per effetto dei reati commessi, (e si richiamano le emergenze processuali, le cartelle cliniche, le dichiarazioni delle pp.oo.) e dell'ampiezza del tempo intercorso tra i fatti e i risarcimenti, fatti che rendono equo e necessario corrispondere una somma di almeno 20 mila euro (30 mila per Massagli) per ciascuna di queste parti civili, ritenendosi tale somma parzialmente ristoratrice delle spese sopportate dopo tali fatti per recuperare l'integrità psicofisica tanto gravemente compromessa.

Ne consegue infine, stante la sussistenza del fatto illecito commesso dal TOCCAFONDI nei confronti di tutte le PP.OO, presenti nel sito durante il suo servizio, che ebbero a transitare per l'infermeria, o rispetto alle quali l'imputato ebbe contezza delle loro condizioni incontrandole comunque a causa della sua funzione, le cui costituzioni di P.C. permangono a fini risarcitori, comporta la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in solido col Ministero di appartenenza responsabile civile e in solido con i concorrenti nel reato nei confronti delle dette PP.CC. così come specificato in dispositivo.

AMENTA Aldo medico del servizio sanitario del sito penitenziario presso la caserma di Bolzaneto imputato del reato sub 104) di rubrica ex artt. 323, 61 n. 1 e 5 cp, in violazione:

- dell'art. 1 c. 1, 2, 5, 6 L. 354/75 sull'ordinamento penitenziario e sul relativo regolamento (art. 1 C. 3 e art. 17 DPR 230/00) circa l'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà;
- art. 3 convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà (ratif. L. 848/55)
- art. 27 c. 3 Cost. Circa le lesioni al diritto alla salute, al decoro della persona e al diritto a chiedere tutela giudiziaria,
- in danno delle pp.oo. ristrette nel sito tra cui LEONE Katia, LUNGARINI Fabrizio, LORENTE GARCIA Luis, CALLIERI Valerio, per motivi abietti e futili
 - a) per avere consentito o effettuato i controlli di triage e di visita sottoponendo le persone a trattamento inumano e in violazione della dignità, costringendo persone di sesso femminile a stazionare nude in presenza di uomini e ad essere osservate nelle parti intime (LEONE Katia), e quindi sottoponendole a umiliazione fisica e morale;
 - b) per aver omesso o consentito l'omissione circa la visita di primo ingresso sull'individuazione di lesioni presenti sulle persone;
 - c) per aver omesso o consentito l'omissione di intervento sulle condizioni di sofferenza delle persone ristrette in condizione di minorata difesa
 - d) per aver tollerato approvando o non disapprovando e irridendo le persone sottoposte a comportamenti di scherno in infermeria durante le perquisizioni;
 - e) per aver ingiuriato le persone visitate con espressioni esprimenti disprezzo (LUNGARINI Fabrizio)
 - f) per non aver impedito e aver consentito la distruzione di oggetti personali (cellulari, abbigliamento
 - g) per non aver impedito la posizione vessatoria, né segnalandola, pur essendosi recato più volte nelle celle.
 - h) Nella detta caserma dal 20 luglio al 22 luglio 2001;

Del reato di cui al capo 105 di rubrica ex artt. 110, 81, 365, 378 cp, perché, in concorso con TOCCAFONDI Giacomo e SCIANDRA Sonia, ometteva di riferire all'Autorità giudiziaria circa la natura e la causa della ferita da lacerazione e da strappo alla mano di AZZOLINA Giuseppe, ferito da PIGOZZI Massimo Luigi. In Bolzaneto il 20.7.01;

Del reato di cui al capo 106 di rubrica ex artt. 110, 612, 40, 61 n. 1, 5, 9 cp, in concorso con TOCCAFONDI e SCIANDRA, per aver minacciato AZZOLINA

Giuseppe, che gridava per il dolore mentre veniva suturato senza anestesia: “Se non stai zitto ti diamo le altre” In Bolzaneto il 20.7.01;

Del reato di cui al capo 107 di rubrica ex artt. 81, 361, 378 cp in relazione all’art. 610 cp, per aver omesso di denunciare all’Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità il reato commesso contro CALLIERI Valerio costretto dagli agenti in cella a toccarsi la punta dei piedi con le mani e non riuscendovi, percosso da questi con calci alle gambe, e così aiutando gli autori del fatto a eludere le investigazioni. In Bolzaneto il 22.7.01;

Del reato di cui al capo 108 di rubrica ex artt. 110, 582, 61 n. 1, 5 e 9 cp in concorso con l’agente di P.P. INCORONATO Alfredo, in occasione della visita sub b), per aver assistito passivamente al LORENTE GARCIA Luis che in infermeria veniva colpito al torace con un pugno che gli fratturava una costola. In Bolzaneto il 20.7.01;

Del reato di cui al capo 109 di rubrica ex artt. 110, 81, 365, 378 perché, in concorso con SCIANDRA Sonia, assisteva SCFIREITER Karl affetto da trauma addominale midriasi,, midriasi pupillare e lipotimia, causati da delitto procedibile di ufficio, omettendo di riferirne all’Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità. In Bolzaneto il 21.7.01

Del reato di cui al capo 110 di rubrica ex artt. 110, 594, 61 n. 1, 5 e 9 cp perché in concorso con gli autori materiali rimasti ignoti, non impediva l’offesa all’onore e al decoro di LUNGARINI Fabrizio costretto alla posizione vessatoria, faccia la muro, impedito di guardare in viso i medici perchè era un “pezzo di merda” In Bolzaneto il 21.1.01;

Del reato di cui al capo 111 di rubrica ex artt. 581, 61 n.1, 5, 9 cp per aver percosso LUNGARINI con uno schiaffo in testa in occasione della visita sub B) In Genova il 21.7.01.

Circa il reato contestato sub 104 di rubrica la sentenza osservava che il CT del PM dr Caruso, all’udienza del 27.2.07 e del 6.3.07 ha detto che le visite mediche nella maggior parte dei casi omisero la misurazione della pressione, l’auscultazione del cuore e di manovre per accertare traumi pericolosi e lesioni e tale incompletezza è stata riconosciuta dall’imputato in sede di esame, mentre i diari clinici invece attestano una visita completa e indicano una completa raccolta dei dati anamnestici. Ora, poiché nei casi di necessità vi fu il trasferimento in ospedale e poiché il dr Sabella aveva cercato di limitare al massimo tali trasferimenti, i medici addetti all’infermeria di Bolzaneto avevano fatto il possibile quanto ai mezzi a disposizione. Pertanto, circa il reato di abuso di ufficio, non è stato accertato il dolo intenzionale di recare danno ingiusto ai detenuti immatricolati e l’imputato e gli altri medici venivano quindi assolti per difetto di prova sul dolo dai reati di cui ai punti 84), 104, 112, 113, e 119 di rubrica.

Circa i reati sub 105 e 106 di rubrica, contestati ai dr.i Amenta e Sciandra, riconosciuto dalla p.o. AZZOLINA, poiché questi, per paura degli agenti presenti, non disse agli imputati di essere stato ferito, ma raccontò di essere caduto per le scale, poiché disse la verità solo all'infermerie POGGI ma in modo appartato, essendo probabile che i presenti non avessero sentito le sue parole, a causa della menzogna della stessa P.O. non c'è la prova della consapevolezza degli imputati circa l'eziologia della ferita e quindi i reati non sussistono.

E la minaccia profferita dal dr Toccafondi fu troppo repentina per poter essere attribuita anche agli altri due medici.

Circa il reato sub 107 di rubrica, poiché il diario clinico venne firmato dalla dr.sa Zaccardi, dalle dichiarazioni della p.o. CALLIERI (ud. 27.3.06) non si ricava la prova certa della presenza dell'Amenta, che va assolto per non aver commesso il fatto.

Circa il reato sub 108 di rubrica, la sentenza richiamava le argomentazioni svolte circa la posizione dell'imputato INCORONATO Alfredo, e precisava che le dichiarazioni della p.o. LORENTE GARCIA, all'udienza del 16.10.06 erano confermate dal teste PRATISSOLI Ivano. Infatti gli orari di servizio dell'Amenta erano compatibili col fatto, e la condotta dell'Incoronato non fu improvvisa poiché prima di colpire la P.O. questi si infilò un paio di guanti imbottiti, dopo di che il LORENTE colpito si accasciò sulla scrivania del medico. Ne consegue che l'Amenta giustificò l'aggressione con il Pratissoli che ne chiedeva la ragione, e ciò significa piena consapevolezza e volontà di rafforzare l'intento criminoso.

Veniva dunque dichiarato responsabile del reato di cui al capo 108 di rubrica e, esclusi i motivi abietti e futili, condannato alla pena di mesi 10 di reclusione. Doppie benefici

In solido con il Ministero della Giustizia condannato al risarcimento dei danni in favore della PC LORENTE Garcia Luis con una provvisoria di euro 15.000,00.

Circa il reato sub 109 di rubrica, il CT del PM dr Caruso ha detto che le condizioni cliniche della P.O. SCHREITER erano il frutto di un unico colpo violento alla regione epigastrica, che aveva causato la midriasi pupillare

Tuttavia all'udienza del 15.5.07 il dr Tallone Roberto, del P.S. dell'Ospedale San Martino ha detto che all'arrivo la P.O. non aveva più la midriasi, che in taluni casi ha natura transitoria, e può essere determinata da una "ipotensione fugace da stress o paura". Altresì la P.O. ha detto di aver avuto in passato analoghi episodi di svenimento.

Pertanto, pur in presenza di compatibilità di orario, s'impone l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

Circa i reati sub 110 e 111 di rubrica, le dichiarazioni della P.O. LUNGARINI, rese all'udienza del 19.5.06 ex art. 197 bis cpp, che precisato di esser stato preso di mira da un agente di P.P. perché conosciuto come avvocato, non sono state confermate da

riscontri come richiesto dall'art. 192 c. 3 cpp, talchè da reato ex capo 110 l'imputato dev'essere assolto ex art. 530 cpv cpp.

E, quanto al reato di percosse, per aver colpito sul capo ferito la P.O dopo la medicazione: in assenza di riscontri, s'impone l'assoluzione perché il fatto non sussiste ben potendo la condotta dell'imputato esser stata mossa dalla volontà non di percuotere ma di saggiare la parte ferita dopo il compimento della medicazione.

Il Procuratore della Repubblica ha impugnato la sentenza quanto all'imputato AMENTA Aldo, in ordine al capo 108 di rubrica, quanto all'esclusione dei motivi abietti futili, "non essendo identificato con certezza il movente del reato", e ha assunto che tali reati sono gravi, e assolutamente ingiustificati e non necessitati dai comportamenti dei fermati e furono determinati da una volontà di vessazione originata dalle condizioni e dalle caratteristiche delle persone arrestate, tute dell'area no global.

Infatti secondo la Cassazione (Sez. 1 n. 4453 del 12.4.2000 e n. 4819 del 16.4.99) il motivo è futile quando manca il minimo di consistenza che la coscienza collettiva esige per operare un collegamento accettabile suo piano logico con l'azione commessa. Il movente è quindi assolutamente sproporzionato rispetto all'entità del fatto e rappresenta per l'agente un'occasione per dare sfogo all'impulso criminale.

E il motivo è abietto quando suscita nei consociati senso di ripugnanza e disprezzo, come da Cass. Sez. I n. 10414 del 12.3.2002.

Sussiste quindi l'aggravante ex art. 61 n. 1 cp

Il PROCURATORE della Repubblica impugnava la sentenza contro l'assoluzione dell'imputato dal reato di cui al capo 104 di rubrica *"perché le visite mediche nella maggior parte dei casi omisero la misurazione della pressione, l'auscultazione del cuore e di manovre per accertare traumi pericolosi e lesioni e tale incompletezza è stata riconosciuta dall'imputato in sede di esame, mentre i diari clinici invece attestano una visita completa e indicano una completa raccolta dei dati anamnestici. E poiché nei casi di necessità vi fu il trasferimento in ospedale e poiché il dr Sabella aveva cercato di limitare al massimo tali trasferimenti, i medici addetti all'infermeria di Bolzaneto avevano fatto il possibile quanto ai mezzi a disposizione, circa il reato di abuso di ufficio, non è stato accertato il dolo intenzionale di recare danno ingiusto ai detenuti immatricolati"*. L'appellante ha assunto che tale conclusione non è condivisibile, poiché i fatti omissivi sopradetti non potevano dipendere da una volontà diversa da quella di nuocere alle PP.OO.

E ciò a causa della sistematicità della durata e dell'intensità del trattamento vessatorio a cui erano sottoposte le PP.OO. da cui l'Amenta e gli altri medici non presero le distanze, sebbene fossero in grado di valutare la gravità della situazione e la sua antigiuridicità.

Viceversa egli, e gli altri medici, permisero che tale condotta perdurasse anche nell'infermeria senza soluzione di continuità.

Trattasi quindi di dolo intenzionale, per l'univocità delle azioni illegali tutte dirette al disprezzo, all'umiliazione e alla vessazione contro persone offese tutte appartenenti alla stessa area no global, come già evidenziato.

Condotte quindi caratterizzate dalla volontà di nuocere a persone che in quel momento dovevano venir aiutate.

Il Procuratore della Repubblica ha impugnato l'assoluzione di cui al capo 105 di rubrica, per ragioni analoghe a quelle con cui ha concluso nel suo appello contro l'assoluzione dell'imputato TOCCAFONDI quanto al reato di cui al capo 91.

Il PROCURATORE della Repubblica impugnava la sentenza quanto all'assoluzione dal reato di cui al capo 106 di rubrica e assumeva che il contesto in cui venne profferita la minaccia rende evidente la condivisione del movente e la compartecipazione morale all'azione per la compresenza accanto a un paziente che urla per il dolore e che sta subendo una sutura senza anestesia, rispetto al quale l'imputato, anziché prestargli conforto, non ha manifestato alcun segno di dissenso dal collega che profferisce la minaccia.

Il PROCURATORE della Repubblica impugnava l'assoluzione dal reato di cui al capo 110 e al capo 111 di rubrica assumendo di non condividere le argomentazioni di sentenza qui surrichiamate perché la condizione di persona offesa, e quindi sostanzialmente di testimone, ha maggior pregnanza rispetto alle altre posizioni soggettive, come ha sancito la Cassazione nelle sentenze 8131/2000; 15107/2003; 24102/2004; 33312/2004; 357/2007, e perché la stessa sentenza, in parte generale (p. 320) aveva ritenuto le PP.OO. attendibili.

Così com'erano provate le vessazioni inflitte in infermeria

E perché numerose altre PP.OO: avevano testimoniato di essere state ingiuriate in infermeria, e cioè il venerdì GERMANO, ud. 6.3.06; FRANCESCHIN ud. 13.2.06; LARROQUELLE ud. 12.6.2006, NEBOT ud. 12.6.2006; PERCIVATI ud. 12.6.2006; MANGANELLI ud. 28.2.06; SASSI ud. 28.2.06; il sabato FLAGELLI UD. 11.4.06; LEONE ud. 6.11.2006; CAMANDONA ud. 9.5.06; TANGARI ud. 15.5.06; DE MUNNO ud. 3.4.2006; DUBREUIL ud. 23.5.06; FAVERIO ud. 3.4.06; GAGLIASTRO ud. 10.4.06; LUNGARINI ud. 19.5.06 ; MASSAGLI ud. 21.4.06; MENEGON ud. 28.4.06; la domenica: HERMANN ud. 3.10.06; JAEGER ud. 27.10.08; MARTESEN ud. 29.9.06 DIGENTI ud. 5.12.06, DREYER ud. 20.10.06, VON UNGER ud. 17.10.06.

Perché avevano detto di essere state percosse il venerdì le seguenti PP.OO: LACONI, ud. 14.2.06; LORENTE ud. 16.10.2006; SESMA ud. 13.6.06; VLAGUARNERA ud. 10.3.06. Il sabato: AILERT ud. 5.12.06; ANERDI ud. 14.3.06; CALLIERI ud. 27.3.06; CAMANDONA ud. 9.5.06; CEPOLLINA ud. 28.3.06; DEVOTO ud. 4.4.06; FIORITO ud. 12.5.06; GAGLIASTRO ud. 10.4.06; GUIDI ud. 21.4.06; MASSAGLI ud. 21.4.06. La domenica: BLAIR ud. 7.11.06; HERMANN ud. 3.10.06; SCHEITLING ud. 4.12.06;

Quanto allo schiaffo, un vero colpo sulle parti ferite, fu caratterizzato da modalità non equivocate che esprimevano la volontà di fare del male,

Anche perché in quel contesto gli venne detto che egli "era una merda" e non era degno di guardare in faccia il medico.

L'IMPUTATO impugnava la sentenza quanto alla condanna del reato di cui al capo 108 di rubrica assumendo che non v'era prova della presenza dell'Amenta al momento del fatto denunciato poiché la descrizione del sanitario fatta dalla P.O., e cioè di "una persona sui cinquant'anni, abbastanza grasso, con il naso rosso, pochi capelli, piuttosto grigio" non si attaglia all'Amenta, essendo l'Amenta magro e non stempiato né con pochi capelli.

Né v'era prova di concorso poiché secondo il PRTISSOLI il sanitario sarebbe rimasto seduto al tavolo quando il ragazzo veniva colpito una prima volta allo stomaco.

Né la posizione del sanitario seduto è compatibile con la descrizione del fatto relativo al ragazzo con i laccetti ai polsi al quale viene ordinato di alzare le braccia e che poi lo invita a denunciare l'aggressione.

Inoltre i turni di servizio indicano che era presente altro personale medico.

Non condivisibile l'assunto di cui sopra: *l'Amenta giustificò l'aggressione con il Pratisoli che ne chiedeva la ragione, e ciò significa piena consapevolezza e volontà di rafforzare l'intento criminoso.* circa un presunto comportamento offensivo del Lorente verso gli agenti, poiché è possibile inoltre che la P.O. abbia subito il trauma negli scontri di piazza.

Trattasi al più di mera connivenza non colpevole

In subordine chiedeva le attenuanti generiche poiché trattasi di fatti risalenti a più di otto anni fa in un contesto nel quale l'Amenta venne a trovarsi senza sua colpa.

Lamentava l'eccessività della pena stante l'assenza di ruolo direttivo dell'Amenta.

Chiedeva la sostituzione della pena con quella pecuniaria e la revoca delle statuizioni civili, non essendovi prova che le lesioni della P.O. fossero state causate dalla condotta degli agenti.

Le Parti Civili KUTSCHKAU Anna Julia, JAVIER SAMPERIZ Francisco Benito e VON UNGER Moritz Kaspar impugnavano la sentenza assolutoria dell'imputato (TOCCAFONDI, ZACCARDI) AMENTA, (SCIANDRA) dal reato di cui agli artt. 40, 323 cp, eccependo che: non era condivisibile la tesi assolutoria delle mancanze di dolo, richiamando ragioni analoghe a quelle del Procuratore della Repubblica nel suo appello surrichiamate.

Ciò stante il numero di ore del loro servizio e l'assunzione, di atteggiamenti e comportamenti di tenore analogo rispetto a quello da cui avrebbe dovuto prendere le distanze.

Chiedevano quindi la condanna di questo imputato al risarcimento dei danni in favore delle dette PP.CC, da liquidarsi in separato giudizio, oltre alle spese e la condanna del Ministero della Giustizia responsabile civile in solido in favore di VOON UNGER e SAMPERIZ

Impugnavano inoltre la sentenza che aveva liquidato le spese in misura largamente inferiore ai minimi, e chiedevano che le spese venissero liquidate nella misura richiesta, perché l'impegno professionale era stato elevatissimo, stante il numero degli imputati (45), le oltre 200 parti civili costituite, gli oltre 300 testi escussi al dibattimento, i 3 anni di durata del processo, il numero complessivo di udienze (oltre 200) e quelle settimanali e la durata anche pomeridiana delle stesse.

Stanti i criteri di cui all'art. 1 c. 1 della vigente tariffa penale, e avendo il difensore partecipato a 126 udienze non come mero spettatore, la richiesta si pone nei massimi tariffari senza applicazione del moltiplicatore di cui all'art. 1 c. 2 della detta tariffa. Eppure nella motivazione della sentenza non c'è traccia di alcuna motivazione circa il calcolo e la quantificazione delle spese avendo equiparato indebitamente il regolamento delle spese di lite ex art. 541 cpp con gli onorari e le spese del gratuito patrocinio.

Chiedevano quindi di ricalcolare gli onorari nella misura di euro 149.834, 48 oltre IVA e CPA o in diversa misura non inferiore a euro 53.800 per il primo grado, condannando gli imputati a tale pagamento e il Ministero della Giustizia in solido. Nonché i Ministeri dell'Interno e della Difesa.

E chiedevano di disporre la distrazione di dette somme, a favore del difensore, dichiaratosi antistatario, oltre alla vittoria di onorari e alle spese del presente grado del giudizio.

Le Parti Civili ZEUNER Katharina, BRAUER Stefan impugnavano la sentenza nei confronti di (TOCCAFONDI,) AMENTA, (SCIANDRA, ZACCARDI) con argomentazioni di cui sopra, precisando che l'omologazione con quella di cui tenne i comportamenti illeciti era desumibile anche dal segno "iconico" della scelta dell'abbigliamento di tipo non sanitario, bensì tale da rendere identificabile il medico non come medico civile, atteso che il dr Toccafondi indossava non il camice ma una maglietta della Pol. Pen., pantaloni della tuta da o.p. e polacchini.

E infatti nell'infermeria non accadde nulla diverso da quel che accadeva nell'area propriamente detentiva.

Chiedevano quindi la condanna degli imputati al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, in solido con il responsabile civile, oltre alle spese.

Le PP.CC. DE VITO Stefano, PASOLINI Bruno, SCHMIEDERER Simon, BARTESAGHI GALLO Sara, BARTESAGHI Enrica, BALIR Jonathan Norman, BUCHANAN Samuel, DOHERTY Nicola Anne, GALLO Roberto, GANDINI Ettorina, MC QUILLAN Daniel, MOTH Richard Robert impugnavano l'assoluzione degli imputati (TOCCAFONDI,) AMENTA, (SCIANDRA, MAZZOLENI, ZACCARDI), argomentando in modo analogo alle altre PP.CC. come sopra.

Specificavano il ruolo di garanzia del dr Toccafondi per la sua posizione di dirigente, che valeva però anche per gli altri medici ed evidenziando il dolo diretto alla commissione dei fatti contestati così come detto dal Procuratore della Repubblica nel suo atto di appello.

Chiedevano quindi la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in solido con il responsabile civile.

Impugnavano poi la sentenza di assoluzione dal reato di cui all'art. 323 cp, emessa nei confronti di (TOCCAFONDI,) AMENTA (e ZACCARDI) anche le PP.CC. MENEGON Elisabetta e SPINGI Massimiliano con argomentazioni analoghe alle altre parti civili chiedendo la condanna al risarcimento in solido coi responsabili civili, da liquidarsi in separato giudizio civile, oltre a una provvisoria di euro 50

mila. ed eccependo l'irrisorietà delle spese liquidate dal primo giudice

Le PP.CC.GATERMANN Christian, KRESS Holger, ZETHASCHEK Sebastian, HINRICHSMEYER Thorsten, HUBNER Tobias, MARTENSEN, Niels, HERMANN Jens impugnavano la sentenza emessa nei confronti di (TOCCAFONDI,) AMENTA, (SCIANDRA, ZACCARDI) quanto ai capi 84, (104, 113, 119) di rubrica ex art. 323 cp svolgendo argomentazioni analoghe a quelle del Procuratore della Repubblica nel suo atto di appello quanto al riconoscimento del reato ex art. 323 cp,

E tutte le PP.CC. chiedevano la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in solido con il responsabile civile, da liquidarsi in separato giudizio, disponendo una provvisionale immediatamente esecutiva.

E chiedevano la liquidazione di maggiori spese processuali rispetto al primo grado

All'esito della discussione la Corte osserva quanto già posto in luce quale premessa generale del giudizio relativo all'imputato TOCCAFONDI, e che vale, con le differenze di ruolo, anche per questo imputato, il quale, sebbene non fosse il responsabile dell'area sanitaria, ebbe una presenza molto estesa nel tempo, come emerge dal prospetto delle presenze e dal suo esame. Ma quel che deve soprattutto evidenziarsi è il fatto che l'infermeria, così come è stato ampiamente detto e come si rileva dalla piantina del sito allegata alla parte generale della presente sentenza, si trovava a metà del corridoio, con una ventina di metri per parte: era cioè una stanza posta al cuore nevralgico del sito, dove gli eventi si svilupparono senza vera soluzione di continuità, soprattutto fino alla mattina del 22 luglio, e il dr AMENTA non rimase sempre nell'infermeria. Non solo, l'infermeria non era certo una stanza insonorizzata, e quindi il dr AMENTA vide e seppe quel che stava accadendo nel sito. Egli stette pure talvolta all'ingresso del corridoio quando le PP.OO. vi entravano per la prima volta. Ne consegue che i singoli episodi oggetto dell'indagine in conseguenza dell'appello dell'imputato, (e pure degli appelli del Procuratore della Repubblica e delle Parti civili), non possono in alcun modo venir separati dal complesso degli eventi, di cui l'imputato, e ciò per la delicata funzione che svolgeva, per la sua professionalità, ebbe contezza. AMENTA quindi vide, seppe e capì che le persone offese che venivano condotte davanti a lui, trascinate, umiliate, percosse, spesso già ferite, atterrite, infreddolite, affamate, assetate, sfinite dalla mancanza di sonno, preda dell'altrui capriccio aggressivo e violento, sostanzialmente già seviziate, venivano ulteriormente seviziate in sua presenza, dove, per sevizie, s'intende il complesso di gesti e di parole attraverso le quali la persona veniva fatta denudare, con l'imposizione violenta della postura del corpo, veniva costretta a subire una perquisizione che vedeva la distruzione di molti effetti personali (e così testimoniò anche l'infermiere PRATISSOLI, che descrisse la scatola della spazzatura dove venivano gettati gli effetti personali, collanine, piercing, carte varie, biglietti del treno e altro) doveva esporre la propria nudità a molte persone, subiva spesso percosse da agenti che eseguivano materialmente la perquisizione, e non

venivano sottoposti a una normale indagine clinica (come si vedrà) né ricevano assistenza né conforto. Deve cioè evidenziarsi che nessuna condotta umana è sezionabile e separabile, nella determinazione della volontà dell'agente normalmente capace d'intendere e di volere, da quel che l'agente sa in termini di tempo di luogo e di successione eziologia da quanto la precede e da quel che la seguirà. E questa consapevolezza agisce profondamente sulla psiche umana quanto ai giudizi di valore che ciascuno attribuisce alle proprie azioni gestuali e verbali, nell'interazione con chi lo circonda, e con chi è il destinatario immediato delle condotte. E quando, come accadde anche per il dr AMENTA, la propria funzione lo mise in condizione di determinare le conseguenze sia delle proprie sia delle altrui azioni, (non impedendo abusi di chi si stava occupando delle persone portate davanti a lui) egli sa che la persona offesa che lascia l'infermeria dopo aver subito ulteriori sevizie, trasmetterà, con un altissimo grado di probabilità, ad altre persone offese l'informazione di quel che accade in infermeria, per non parlare di quel che vedono le persone offese che vi si trovino contemporaneamente. Eppure nulla fece per determinare una diversa condotta da parte di chi stava con lui in infermeria, violando così il suo dovere di garanzia che discende dall'art. 40 cp.

Quindi, circa il reato di cui al capo 104, l'appello del Procuratore è fondato per le ragioni espresse in appello che la Corte condivide e che qui s'intendono richiamate come sopra e per ragioni analoghe a quelle argomentate a carico dell'imputato TOCCAFONDI quanto al capo 84 di rubrica Infatti si rileva che la deposizione del dr CARUSO all'udienza del 27 febbraio 2007 ha descritto con dovizia di particolari l'importanza dell'ispezione del cuore (che) bisogna prima delimitarlo..con una prova digitale.. per cui si sente quando si arriva al cuore il cambiamento di rumore digitale.. i margini del cuore che si devono seguire circolarmente... poi ci vuole l'auscultazione con un fonendo scopio puntandolo sulle classiche zone... dopo aver delimitato il cuore bisogna sentire il polso.. veder la pressione, che varia anche a seconda delle situazioni particolari di emozioni in cui uno si trova... Dopo questo si passa all'apparato respiratorio.. fare una delimitazione dei vertici..manualmente in via digitale,poi bisogna osservare, sentire se c'è del fremito vocale tattile, vedere l'ampiezza dei polmoni con l'aspirazione profonda.. stabilire se le basi sono mobili..Poi passare all'apparato digerente, fare una delimitazione degli organi ipocondriaci.. il fegato e la milza..per il fegato una manovra percussoria, che in generale il margine del fegato si trova al quinto spazio intercostale. Successivamente si fa la palpazione della parte inferiore del fegato con la manovra uncinatoria...poi quella più facile della milza nell'ipocondrio destro..l'indagine appendicolare, schiacciando un punto che va dall'ombelico alla spina iliaca superiore.. e infine l'indagine sul sistema nervoso... soprattutto guardare bene le pupille,, che devono essere rotonde, isocoriche e normo reagenti, vedere se c'è l'istagmo orizzontale o verticale.. l'istagmo è una specie di scatto nel volgere a destra o a sinistra o dall'alto al basso della pupilla..e per i traumi si fa assumere la posizione di Romberg—a piedi uniti, i piedi diritti magari con le braccia proposte in avanti e occhi chiusi e se il soggetto sta fermo la posizione di Romberg è negativa, se si muove con movimenti in avanti indietro o polidirezionali, allora vuol dire che c'è qualcosa da esaminare, allora

si fa eseguire la marcia.. l'accertamento sui riflessi,sulle articolazioni..oltre a manovre semplicissime per accertare che non ci sia nulla a carico dei reni" (pp- 21 e 26). IL dr Caruso ha infine dettato il tutto può durare un quarto d'ora (p.28) e ha fornito ulteriori precisazioni a cui deve attenersi un medico di ordinaria diligenza.

Ora, nei casi che il processo ha esaminato, dove la maggior parte delle P.O: erano nella migliore delle ipotesi traumatizzate sul piano psicologico, se non politicamente traumatizzate fisicamente, se non ferite e fratturate, dove i traumi cranici erano visibili, dove erano visibili i traumi a carico del corpo, dove frequenti furono le fratture costali, il c.d. triage posto in essere dal dr AMENTA fu così carente, approssimativo e lacunoso, (pressochè nulla di quanto indicato dal dr Caruso venne mai posto in essere) da non rispondere nemmeno, in concreto, al contenuto lessicale della parola stessa, talchè non poteva in alcun modo essere riferibile alla volontà di obbedire agli ordini del dr Sabella. La Corte ritiene che l'omissione di accertare non solo l'intensità delle lesioni delle PP.OO. ma anche di accertare se dalle lesioni in atto scaturisse pericolo ulteriore per la vita o la salute delle PP.OO., l'assoluta e costante mancanza di ogni forma di assistenza psicologica sulle persone traumatizzate e terrorizzate che venivano condotte davanti a lui, e la volontà di aggravarne con atteggiamenti ingiuriosi o minacciosi lo stato di sofferenza, integra la sussistenza del reato di cui al capo 104 di rubrica, poiché l'istruttoria dibattimentale ha provato che tutte le ipotesi criminose di cui al capo 104 furono commesse.

Circa l'appello dell'imputato in ordine al reato di cui al capo 108 di rubrica, la Corte lo ritiene del tutto infondato.

Infondato è l'assunto difensivo della mancata prova della sua presenza in infermeria al momento del fatto, poiché l'infermiere PRATISSOLI è chiaro e preciso sul punto, riferendo quanto accadde, come LORENTE venne colpito, quali furono gli immediati antefatti, come si sviluppò l'azione di INCORONATO, e soprattutto cosa AMENTA gli disse alle sue parole sorprese e scandalizzate, e cioè che LORENTE veniva picchiato perché doveva aver offeso qualcuno prima di entrare in infermeria. E' emersa cioè la prova della totale partecipazione percettiva del fatto da parte del dr AMENTA, le cui parole rivolte a PRATISSOLI significano solo condivisione col reato commesso dagli agenti e da INCORONATO contro lo straniero. Né altrimenti può intendersi quanto riferito da LORENTE che ha ricordato, all'udienza del 16.10.2006 di essere stato condotto davanti a un medico che "fece un gesto come per farmi sollevare le braccia e nel momento in cui avvicinava lo stetoscopio i poliziotti che mi avevano circondato si avvicinavano e mi diedero un pugno nel petto... (erano cinque o sei).. il primo pugno alle costole sul lato destro,al petto alla schiena in tutto il torace incluso l'addome". Ma la ricostruzione del fatto da parte dell'infermiere PRATISSOLI prova senza incertezze che AMENTA non intervenne in difesa del giovane che sotto i colpi si era accasciato sulla sua scrivania, AMENTA che addirittura giustificò il pestaggio con PRATISSOLI e che infine, in sede di Commissione d'indagine negò il fatto nonostante quanto riferito da PRATISSOLI al dibattimento, che ricordò come AMENTA in quella sede lo avesse rimproverato di aver dato pubblicità all'evento, e al quale PRATISSOLI rispose nei termini richiamati qui sopra nella disamina della posizione di INCORONATO.

La certezza sull'attribuibilità del fatto ad AMENTA discende anche dalla circostanza che PRATISSOLI è stato preciso nel ricordare che allo spagnolo venne chiesto il nome in sua presenza, nella descrizione di LORENTE fatta dall'infermiere, nel riconoscimento fotografico, talché non

ci sono dubbi sulla coincidenza tra PRATISSOLI e LORENTE in ordine alla loro ricostruzione dell'episodio, che è quello oggetto del capo 108 di rubrica, quanto AMENTA era in servizio nel sito insieme con PRATISSOLI e POGGI (quest'ultimo non nella stanza al momento del fatto) nel corso del quale la condotta di AMENTA rafforzò necessariamente il dolo degli esecutori materiali del delitto. Sussistono le aggravanti contestate per le stesse ragioni già ampiamente descritte aliunde, e che qui si richiamano integralmente. I danni fisici e morali del fatto sono provati così come emerge dal giudizio su INCORONATO.

Circa il capo 108 di rubrica il Procuratore della Repubblica ha interposto appello contro l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 cp, e la Corte ritiene l'appello fondato per le medesime ragioni già ampiamente argomentate precedentemente, che qui si devono intendere puntualmente e integralmente richiamate,

Tuttavia il reato è estinto per prescrizione maturata il 20 gennaio 2009, residuando la declaratoria di responsabilità civile come precisato in dispositivo.

Circa il reato contestato al capo 105 di rubrica, l'appello del Procuratore della Repubblica è fondato, poiché sul dr AMENTA incombeva il medesimo onere di riferirne all'Autorità Giudiziaria che incombeva al dr TOCCAFONDI, e sul punto si richiamano le stesse argomentazioni svolte per TOCCAFONDI, rilevando come il dr LOMI (richiamate le sue argomentazioni quanto alla posizione di PIGOZZI, l'autore materiale delle lesioni di AZZOLINA) avesse con precisione argomentativa escluso ogni possibile eziologia compatibile con la menzogna raccontata da AZZOLINA circa la causa della sua ferita. Ne consegue che la professionalità del dr AMENTA non poteva cedere di fronte a una fola inventata da una P.O. gemente e spaventata, anche perché, come è stato detto, non si può, per giudicare questo fatto, prescindere dal complesso delle percezioni e delle conoscenze degli imputati.

Il fatto quindi sussiste, sebbene il reato si sia estinto per prescrizione maturata il 20 gennaio 2009.

Circa il reato contestato al capo 106 di rubrica, anche in questo caso l'appello del Procuratore della Repubblica è fondato, per ragioni analoghe a quelle con le quali è stato respinto l'appello dell'imputato TOCCAFONDI quanto al reato di cui al capo 92 di rubrica, atteso che fu il dr AMENTA a praticare la sutura senza anestesia, che per la vicinanza materiale alla p.o., non poté esimersi dall'ascoltare sia i lamenti del ferito, sia le parole del dr TOCCAFONDI. Non solo, proprio per il dovere di tutela sul ferito, in capo al sanitario, il fatto risulta particolarmente odioso, sol che si consideri l'atrocità della causa della lesione appena inferta ad AZZOLINA che sanguinante, stava nelle mani del dr AMENTA, le condizioni di debolezza estrema e di prostrazione fisica e psicologica del ferito, e l'intensità del dolo di minaccia particolarmente efferata su persona in grave sofferenza e in balia di chi sta operando nella sua carne viva, senza anestesia. Ma AMENTA, non prendendo le distanze da TOCCAFONDI, non assicurando il ferito, si fece ipso facto complice del dr TOCCAFONDI. Ne consegue che sussiste altresì l'aggravante dei motivi abietti e futili così come evidenziata dal PM e quella di cui all'art 61 n.9 cp per la funzione di PU esercitata.

Il reato quindi sussiste, anche se è estinto per prescrizione maturata il 20 gennaio 2009, residuando la declaratoria di responsabilità civile a fini risarcitori.

Circa l'appello del Procuratore della Repubblica in ordine ai capi 110 e 111 di rubrica, la Corte lo ritiene fondato, sia per le puntuali argomentazioni dell'appellante, che qui s'intendono integralmente richiamate quanto alla pregnanza delle dichiarazioni della P.O. (e si richiamano anche le argomentazioni svolte in ordine al capo 93 ascrivito all'imputato TOCCAFONDI) e quanto alla ricostruzione degli eventi richiamata in appello e nelle parti IV e V della presente sentenza. Ne consegue che la narrazione svolta dalla P.O. all'udienza del 19.5.06 assume particolare pregnanza, poiché da essa si ricava in concreto sia cosa l'imputato sapeva, sia come interagiva con la parte offesa in balia del suo aguzzino: *“Un poliziotto con la divisa grigia mi ha guardato e mi ha detto: Questo lo conosco, fa l'avvocato, lo conosco lo prendo io, vieni qua, e ha cominciato anche lui a dare la sua dose di schiaffi pugno e quant'altro.. in testa, nel viso con la mano aperta e il guanto di pelle.. era poco più alto di me gli occhi chiari il pizzetto e leggermente stempiato (p. 57) .. ma non è durato molto, e mi ha buttato dentro l'infermeria dicendomi: - Non ti azzardare a guardare in faccia il medico perchè tu sei un pezzo di merda, mettiti con la testa al muro, braccia alzate.. poi è entrato e si assicurava che io non mi girassi verso il medico e ogni volta mi riprendevo il solito schiaffo e continuava a dirmi non ti azzardare a guardare il medico, c'è pure un'infermiera, non ci provare” (p. 58). Qui, ha detto LUNGARINI, dove c'erano medico e infermiera col camice bianco, “la donna è rimasta seduta mentre l'uomo è venuto con l'acqua distillata mi ha tamponato una o due volte la ferita che avevo in testa e poi mi ci ha dato uno schiaffo senza dire una parola, senza fare alcuna domanda” (p. 59, 60) e ha precisato che lo “schiaffo (fu) proprio in prossimità della ferita, non molto forte, ma (fu) un atteggiamento ostile” e lì non venne fatto spogliare (p. 60) né gli venne misurata la pressione né venne auscultato (p. 62), In tale occasione, riferì al medico comunque del dolore al gluteo destro dove l'agente che lo accompagna all'ingresso del corridoio lo aveva colpito con un calcio violento (p. 63). Quindi, ha detto questa P.O. venni condotto di nuovo nella cella. Non solo: lo schiaffo patito da LUNGARINI è inequivocabilmente uno schiaffo, cioè una percossa, inflitta con le aggravanti contestate su persona ferita. E trattasi di movente particolarmente abietto, perché privo di qualsiasi motivazione diversa da quella di voler causare sofferenza a una persona già sofferente, e pure in violazione degli elementari doveri incombenti sul medico.*

I reati sono tuttavia estinti per prescrizione maturata il 21 gennaio 2009, residuando la responsabilità civile a fini risarcitori, talché l'imputato dev'essere condannato al risarcimento del danno nella misura indicata in dispositivo.

E sul punto, nel merito, gli appelli delle PP.CC. sono fondati per le argomentazioni da esse sviluppate, surrichiamate, che la Corte condivide, atteso che tali argomentazioni si fondono con quelle svolte sia nell'appello del Procuratore della Repubblica, sia, ovviamente, da questa medesima Corte circa il reato contestato al capo 104 di rubrica.

Ora, per ragioni di comodità di lettura, è opportuno richiamare, a titolo esemplificativo, anche solo alcune delle posizioni già sviluppate in sentenza, come, in parte V, quanto detto a proposito della PO LUNGARINI all'udienza del 19.5.2006:

Poi nel corridoio un poliziotto con la divisa grigia mi ha guardato e mi ha detto: Questo lo conosco, fa l'avvocato, lo conosco lo prendo io, vieni qua, e ha cominciato anche lui a dare la sua dose di schiaffi pugno e quant'altro.. in testa, nel viso con la mano aperta e il guanto di pelle.. era poco più alto di me gli occhi chiari il pizzetto e leggermente stempiato (p. 57) .. ma non è durato molto, e mi ha buttato dentro l'infermeria dicendomi: - Non ti azzardare a guardare in faccia il medico perchè tu sei un pezzo di merda, mettiti con la testa al muro, braccia alzate.. poi è entrato e si assicurava che io non mi girassi verso il medico e ogni volta mi riprendevo il solito schiaffo e continuava a dirmi non ti azzardare a guardare il medico, c'è pure un'infermiera, non ci provare” (p. 58). Qui, ha detto LUNGARINI, dove c'erano medico e infermiera col camice bianco, “la donna è rimasta seduta mentre l'uomo è venuto con l'acqua distillata mi ha tamponato una o due volte la

ferita che avevo in testa e poi mi ci ha dato uno schiaffo senza dire una parola, senza fare alcuna domanda” (p 59, 60) e ha precisato che lo “ schiaffo (fu) proprio in prossimità della ferita, non molto forte, ma (fu) un atteggiamento ostile” e lì non venne fatto spogliare (p. 60) né gli venne misurata la pressione né venne auscultato (p. 62), In tale occasione, riferì al medico comunque del dolore al gluteo destro dove l’agente che lo accompagna all’ingresso del corridoio lo aveva colpito con un calcio violento (p. 63).

Quanto alla P.O. CALLERI, le cui dichiarazioni sono state rese all’udienza del 17.3.06, si è detto che:

Nella mattinata del 22 luglio, CALLIERI, venne condotto poi in infermeria da un agente, che, al dibattimento ha detto essere un carabiniere e che nella prima deposizione gli è stato ricordato aver indicato come un agente della polizia penitenziaria, e ha precisato che lì non ricevette, da una donna e da un signore con una divisa grigia, (p. 41) alcuna visita medica rituale, ma che gli vennero fatte fare delle flessioni e poiché non riusciva a raggiungere la punta dei piedi questo agente “ mi spingeva e mi dava dei calci” (p. 46) .

Quanto alla P.O. LEONE Katia, le cui dichiarazioni sono state rese all’udienza dell’ 6.11. 06, questa sentenza ha detto che la giovane *ha poi ricordato di aver visto lo spruzzo del gas nella cella e di aver cominciato a vomitare sangue (p. 68), che le persone nella cella “ hanno iniziato a urlare che c’era qualcuno che vomitava sangue, quindi il Carabiniere che era alla porta mi ha preso e portato in infermeria.. dove mi hanno fatto sdraiare su un lettino e poi è arrivato un dottore, alto e robusto (p.69) dottore, penso, perché parlava come se lo fosse (p. 68) che portava una maglietta nera con la scritta Polizia Penitenziaria sul petto e una maschera antigas in faccia...e mi ricordo che quando ho ripreso i sensi, ero in stato confusionale, ero su un lettino con la maschera dell’ossigeno che mi sono tolta e sentivo il dottore che chiedeva all’infermiera di prepararmi l’iniezione (p. 69) “ e io gli ho chiesto cosa fosse questa iniezione e lui mi ha detto: -Perché non ti fidi di me se sono un dottore?- E io ho detto: -no l’iniezione non la voglio e lui mi ha detto che potevo anche andare a morire in cella e quindi sono tornata in cella” (p. 70).*

E, richiamate le deposizioni così come indicate dal Procuratore della Repubblica nel suo atto di appello, nonchè quanto ampiamente dimostrato nel corso della presente sentenza, richiamati gli appelli delle PP.CC. come sopra, ne discende la sussistenza dei fatti illeciti commesso da AMENTA nei confronti di tutte le PP.OO, presenti nel sito durante il suo servizio, che ebbero a transitare per l’infermeria, o rispetto alle quali l’imputato ebbe contezza delle loro condizioni incontrandole comunque a causa della sua funzione, le cui costituzioni di P.C. permangono a fini risarcitori, comporta la condanna dell’imputato al risarcimento dei danni in solido col Ministero di appartenenza responsabile civile e in solido con i concorrenti nel reato nei confronti delle dette PP.CC. così come specificato in dispositivo, rimettendosi la liquidazione al giudice civile.

Fondata è infine la domanda delle parti civili DELFINO Gianluca, BENINO Andrea, GHIVIZZANI Federico, MERLINO Sara, ISERANI Massimo, MASSAGLI Nicola, MENEGON Elisabetta Valentina e SPINGI Massimiliano alle quali viene corrisposta anche una ulteriore provvisoria provvisoriamente esecutiva di euro 20 mila.

Queste PP.CC., che hanno proposto appello anche “nei confronti del gruppo di sanitari cosiddetti di “area sanitaria”, hanno evidenziato la gravità delle conseguenze patite per effetto dei reati commessi, (e si richiamano le emergenze processuali, le cartelle cliniche, le dichiarazioni delle pp.oo.) e, per tali ragioni e per via dell’ampiezza del tempo intercorso tra i fatti e i risarcimenti, valutato il danno in relazione all’ammontare delle tabelle del risarcimento del danno in sede civile, sono meritevoli della detta ulteriore provvisoria. Ciò perché tali fatti rendono equo e

necessario corrispondere tali somme ulteriori, per ciascuna di queste parti civili, ritenendosi tale somma parzialmente ristoratrice delle spese sopportate dopo gli eventi per cui è processo, e per recuperare l'integrità psicofisica tanto gravemente compromessa.

Dr.ssa SCIANDRA Sonia nella qualità di pubblico ufficiale con l'incarico di medico del servizio sanitario del sito penitenziario di Bolzaneto imputata del reato sub 113 di rubrica ex artt. 323, 61 n. 1 e 5 cp, in violazione:

- dell'art. 1 e. 1, 2, 5, 6 L. 354/75 sull'ordinamento penitenziario e sul relativo regolamento (art. 1 C. 3 e art. 17 DPR 230/00) circa l'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà;
- art. 3 convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà (ratif.L. 848/55)
- art. 27 e. 3 Cost. Circa le lesioni al diritto alla salute, al decoro della persona e al diritto a chiedere tutela giudiziaria,
- in danno delle persone offese ristrette nel sito, tra cui TANGARI Manuela, MORRONE Maria Addolorata, GRAF Andrea, SCHREITER Karl, per motivi abietti e futili:
 - a) per avere consentito o effettuato i controlli di triage e di visita sottoponendo le persone a trattamento inumano e in violazione della dignità, costringendo persone di sesso femminile a stazionare nude in presenza di uomini oltre il tempo necessario e quindi sottoponendole a umiliazione fisica e morale;
 - b) per aver omesso o consentito l'omissione di intervento sulle condizioni di sofferenza delle persone ristrette in condizioni di minorata difesa
 - c) per aver tollerato approvando o no disapprovando e irridendo le persone sottoposte a comportamenti di scherno;
 - d) per aver ingiuriato le persone visitate con espressioni di disprezzo e di scherno
 - e) per non aver impedito e aver consentito la distruzione di oggetti personali (cellulari, abbigliamento)
 - f) per non aver impedito la posizione vessatoria, né segnalandola, pur essendone a conoscenza per ragioni del suo servizio.
 - g) Nella detta caserma dal 20 luglio al 22 luglio 2001.

Del reato di cui al capo 114 di rubrica ex artt. 110, 81, 365, 378 cp, perché, in concorso con TOCCAFONDI e AMENTA Aldo Sonia, ometteva di riferire all'Autorità giudiziaria circa la natura e la causa della ferita da lacerazione e da strappo alla mano di AZZOLINA Giuseppe, ferito da PIGOZZI Massimo Luigi. In Bolzaneto il 20.7.01;

Del reato di cui al capo 115 di rubrica ex artt. 110, 612, 40, 61 n. 1, 5, 9 cp, in concorso con TOCCAFONDI E AMENTA per aver minacciato AZZOLINA Giuseppe, che gridava per il dolore mentre veniva suturato senza anestesia: "Se non stai zitto ti diamo le altre" In Bolzaneto il 20.7.01

Del reato di cui al capo 116 ex art. 479 cp perché, quale medico esecutore divistica medica su TANGARI Manuela e firmatario del diario clinico, in violazione della circolare n. 3516/5966 del 16.3.00 del Ministero della Giustizia Dipartimento di P.P., ometteva di indicare l'infiammazione inguinale a lei riferita dalla paziente e riscontrata

durante la visita. In Genova, il 22.7.01

Del reato di cui al capo 117 di rubrica ex artt. 110, 81, 365, 378 cp in concorso con TOCCAFONDI Giacomo firmatario del diario clinico, ometteva di riferire all'Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità circa le lesioni di ematoma testicolare, procedibile di ufficio, in danno di GRAF Andrea, aiutando così gli ignoti autori del reato a eludere le investigazioni dell'Autorità. In Genova il 20.7.01;

Del reato di cui al capo 118 di rubrica ex artt. 110, 81, 365, 378 perché, in concorso con AMENTA Aldo, assisteva SCHREITER Karl affetto da trauma addominale midriasi,, midriasi pupillare e lipotimia, causati da delitto procedibile di ufficio, omettendo di riferirne all'Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità. In Bolzaneto il 21.7.01

La sentenza, quanto al reato di cui al capo 113 di rubrica, affermava che il CT del PM dr Caruso, all'udienza del 27.2.07 e del 6.3.07 ha detto che le visite mediche nella maggior parte dei casi omisero la misurazione della pressione, l'auscultazione del cuore e di manovre per accertare traumi pericolosi e lesioni; che tale incompletezza è stata riconosciuta dall'imputata in sede di esame e che i diari clinici invece attestano una visita completa e indicano una completa raccolta dei dati anamnestici e infine che nei casi di necessità vi fu il trasferimento in ospedale, mentre il dr Sabella aveva cercato di limitare al massimo tali trasferimenti.

Pertanto i medici addetti all'infermeria di Bolzaneto avevano fatto il possibile quanto ai mezzi a disposizione;

Circa il reato di abuso di ufficio, quindi, non è stato accertato il dolo intenzionale di recare danno ingiusto ai detenuti immatricolati, e l'imputata veniva assolta per difetto di prova sul dolo dal reato di cui al capo 113 di rubrica.

Circa il capo 114 di rubrica (analogamente contestato ai dr.i Amenta e Toccafondi,) relativo alla lesione della p.o. AZZOLINA, poiché questi, per paura degli agenti presenti, non disse agli imputati di essere stato ferito, ma raccontò di essere caduto per le scale e poiché disse la verità solo all'infermerie POGGI ma in modo appartato, essendo probabile che i presenti non avessero sentito le sue parole, a causa della menzogna della stessa P.O. non c'è la prova della consapevolezza degli imputati circa l'eziologia della ferita e quindi i reati non sussistono.

Circa il reato di cui al capo 115 di rubrica, stante la repentinità della minaccia verbale, così come ricostruita, l'imputata non può aver concorso con il Toccafondi nella commissione del fatto, e dev'essere assolta;

Circa il reato di cui al capo 116 di rubrica, la mancata annotazione in cartella può esser dipesa dalla mancata percezione di una situazione patologica rilevante.

Circa il reato di cui al capo 117 di rubrica sebbene la p.o. avesse ricevuto un violento calcio che aveva causato una seria lesione al testicolo sinistro con rischio di atrofia testicolari, guarita entro 20 giorni.

Infatti, sebbene il GRAF dopo la visita venisse riportato in cella e posto ancora in posizione vessatoria e dal Toccafondi ancora riportato in infermeria; trattandosi di lesioni procedibili a querela, sia il Toccafondi sia la dr.sa Sciandra venivano assolti perché il fatto non sussiste.

Circa il reato di cui al capo 118 di rubrica, il CT del PM dr Caruso ha detto che le condizioni cliniche della P.O. SCHREITER erano il frutto di un unico colpo violento alla

regione epigastrica, che aveva causato la midriasi pupillare. Tuttavia all'udienza del 15.5.07 il dr Tallone Roberto, del P.S. dell'Ospedale San Martino ha detto che all'arrivo la P.O: non aveva più la midriasi, che in taluni casi ha natura transitoria, e può essere determinata da una "ipotensione fugace da stress o paura". Ora, poiché la P.O: ha detto di aver avuto in passato analoghi episodi di svenimento, pur in presenza di compatibilità di orario, s'impone l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

Il PROCURATORE della Repubblica impugnava l'assoluzione dal reato di cui al punto 113 di rubrica assumendo di non condividere le argomentazioni di sentenza qui surrichiamate perché i fatti omissivi non potevano dipendere da una volontà diversa da quella di nuocere alle PP.OO.

E ciò a causa della sistematicità della durata e dell'intensità del trattamento vessatorio a cui erano sottoposte le PP.OO. da cui la Sciandra e gli altri medici non presero le distanze. E ciò sebbene fossero in grado di valutare la gravità della situazione e la sua antigiuridicità.

Viceversa ella, e gli altri medici, permisero che tale condotta perdurasse anche nell'infermeria senza soluzione di continuità.

Trattasi allora di dolo intenzionale, per l'univocità delle azioni illegali tutte dirette al disprezzo, all'umiliazione e alla vessazione contro persone offese tutte appartenenti alla stessa area no global, come già evidenziato.

Condotte quindi caratterizzate dalla volontà di nuocere a persone che in quel momento dovevano venir aiutate.

Il PROCURATORE della Repubblica impugnava l'assoluzione dal reato di cui al capo 114, contestato in concorso con gli imputati TOCCAFONDI (capo 91) e AMENTA (capo 105), per aver omesso di riferire all'Autorità Giudiziaria in ordine al delitto commesso contro AZZOLINA Giuseppe, argomentato analogamente a quanto argomentato nel suo appello contro TOCCAFONDI quanto alla sua assoluzione dal reato di cui al capo 91 e contro AMENTA quanto al capo 105.

Il PROCURATORE della Repubblica impugnava l'assoluzione dal reato di cui al capo 115, contestato in concorso con gli imputati TOCCAFONDI (capo 92) e con l'imputato AMENTA (capo 106), argomentando analogamente all'appello proposto contro l'assoluzione dell'imputato AMENTA.

Il PROCURATORE della Repubblica impugnava l'assoluzione dal reato di cui al capo 116 di rubrica assumendo di non condividere le argomentazioni di sentenza qui surrichiamate, perché la P.O: TANGARI Manuela, all'udienza del 15.5.2006 (cfr pp. 63 e 64 trascriz.) ha ricordato la presenza della dottoressa; ha ricordato di aver avuto i vestiti bagnati di urina poiché non era stata portata in bagno nonostante le invocazioni, e che la dottoressa l'aveva fatta spogliare e aveva controllato i suoi vestiti. Ha detto che l'espressione della dottoressa era di schifo e che le aveva controllato anche le mutande. Che le aveva fatto fare delle flessioni e che in tale frangente la p.o. si era accorta di avere un'infezione all'inguine.

Di averlo detto all'imputata lamentando il bruciore, ma costei non le aveva somministrato alcuna terapia.

Ha aggiunto che quando le aveva raccontato di aver inutilmente chiesto di andare in bagno

e si era bagnata per questo, di essere dolorosamente infiammata all'inguine e di avere delle perdite, l'imputata si era messa a ridere, mentre nel carcere di Vercelli le venne somministrata una terapia con pomata (pp. 75 - 80), e che l'arrossamento era visibile mentre la donna stava davanti all'imputata (cfr. p. 99).

L'appellante assume che, avendo l'imputata annotato nel diario clinico la presenza di un tatuaggio, e nulla circa la detta infiammazione, è provato per questo il falso ideologico in cartella clinica sottoscritta dall'imputata.

La P.O. è attendibile per le considerazioni già svolte circa l'attendibilità delle pp.oo., perchè molte altre pp.oo hanno raccontato di aver chiesto e atteso molte ore prima di essere condotte in bagno (DE FLORIO ud. 31.3.06; e test. Infermieri POGGI e PRATISSOLI ud. 6.2.06 sugli indumenti bagnati di urina), perché è provato che l'imputata fosse presente, perché il CT del PM dr Caruso ha precisato che qualunque infiammazione è obbiettivabile alcune ore dopo l'insorgenza e il dolore sorse nella notte, mentre la visita fu fatta alle ore 9.20 del mattino. Inoltre nella cartella clinica di Vercelli, delle ore 13.30 venne annotata la patologia di infiammazione all'inguine di tipo micotico ascrivibile a mancanza di pulizia con esigenza di trattamento.

Ne conseguiva la prova del dolo intenzionale, desumibile a contrariis dal fatto che, viceversa, l'imputata ne avrebbe dato atto in diario clinico, e poiché tale comportamento è particolarmente grave, trattandosi di un medico sollecitato da una giovane paziente in stato di evidente disagio causato da una situazione di sofferenza, che non interviene e non si cura di detenuti costretti all'umiliazione di urinarsi addosso, e ride di loro.

Trattasi quindi di una delle più piene espressioni di grave e volontaria omologazione del personale sanitario di Bolzaneto agli atteggiamenti vessatori delle Forze di Polizia presenti nella caserma.

Il PROCURATORE GENERALE impugnava l'assoluzione dal reato di cui al capo 116 di rubrica assumendo di non condividere l'argomentazione qui surrichiamata (la mancata annotazione in cartella può esser dipesa dalla mancata percezione di una situazione patologica rilevante) poiché l'affermazione di sentenza secondo la quale "in ipotesi l'arrossamento, collocato in una piega inguinale, poteva non essere ancora visibile all'atto della visita medica di Bolzaneto e quand'anche lamentato soggettivamente il bruciore non dare luogo a una alterazione della cute significativa e tale da essere annotata sul diario clinico" perché questo assunto integrava un errore in giudicando ex art. 192 cpp, trattandosi di perplessità della motivazione, di mancata valorizzazione dei fatti e di congetture alternative contrarie ad essi. a) Ciò attesa la deposizione chiara della P.O. Tangari, surrichiamata.

I riscontri documentali (cartella clinica di Vercelli, delle ore 13.30 venne annotata la patologia di infiammazione all'inguine di tipo micotico ascrivibile a mancanza di pulizia con esigenza di trattamento), la CT dibattimentale del dr Caruso surrichiamata e l'attendibilità della p.o. scevra da intenti accusatori calunniosi si ricava dal fatto che la p.o. non ha mai indicato al Sciandra per nome, nome che non conosceva.

Viceversa la p.o. fu la persona che vestendo il camice, eseguiva la visita delle donne e ha firmato il diario clinico.

Ora, la cartella clinica adempie alla funzione di descrivere il corso della malattia, attesta la

terapia praticata e tutti gli altri fatti clinici rilevanti, come le informazioni rese dal paziente per l'anamnesi (Cass. Sez. V 8/2/1990).

Inoltre Il reato di falso è di natura formale, e consiste nella mera attestazione consapevole di ciò che non è avvenuto. Il dolo è generico.

La sussistenza di una prassi non legittima e il conformarsi ad essa viola il dovere del P.U. sottoscrittore di accertarsi dell'esistenza dei fatti che afferma (Cass. 10720/ 2007)

È irrilevante l'eventuale insussistenza dell' animus nocendi (Cass. 27770/2004); Per integrare l'elemento psicologico del reato è sufficiente la coscienza e volontà della immutatio veri e non rileva lo scopo.

Né è possibile dilatare l'elemento psicologico fino a comprendere la necessità della coscienza di violare la legge penale.

Infatti il dolo generico non è escluso neppure da un atteggiamento di leggerezza colposa.

Né c'è alcuna prova della situazione di incertezza affermata dal Tribunale né sulla prova della materialità del fatto e così Cass. 10720/2007 Sez V. Veniva chiesta che venisse dichiarata la responsabilità penale e la condanna dell'imputata.

Le Parti Civili KUTSCHKAU Anna Julia, JAVIER SAMPERIZ Francisco Benito e VON UNGER Moritz Kaspar impugnavano la sentenza assolutoria dell' imputata SCIANDRA, dal reato di cui agli artt. 40, 323 cp, eccependo che: non era condivisibile la tesi assolutoria delle mancanza di dolo.

Richiamavano ragioni analoghe a quelle del Procuratore della Repubblica nel suo appello sopra indicate, stante il numero di ore del servizio e l'assunzione di atteggiamenti e comportamenti di tenore analogo rispetto a quello da cui avrebbe dovuto prendere le distanze.

Chiedevano quindi la condanna di questa imputata al risarcimento dei danni in favore delle dette PP.CC, da liquidarsi in separato giudizio, oltre alle spese e la condanna del Ministero della Giustizia responsabile civile in solido in favore di VOON UNGER e SAMPERIZ.

Impugnavano altresì la sentenza che aveva liquidato le spese in misura largamente inferiore ai minimi, e chiedevano che le spese venissero liquidate nella misura richiesta perché l'impegno professionale era stato elevatissimo, stante il numero degli imputati (45), le oltre 200 parti civili costituite, gli oltre 300 testi escussi al dibattimento, i 3 anni di durata del processo, il numero complessivo di udienze (oltre 200) e quelle settimanali e la durata anche pomeridiana delle stesse. Inoltre stanti i criteri di cui all'art. 1 e. 1 della vigente tariffa penale, e avendo il difensore partecipato a 126 udienze non come mero spettatore, la richiesta si pone nei massimi tariffari senza applicazione del moltiplicatore di cui all'art. 1 e. 2 della detta tariffa. Lamentavano che nella motivazione della sentenza non ci fosse traccia di alcuna motivazione circa il calcolo e la quantificazione delle spese, avendo equiparato indebitamente il regolamento delle spese di lite ex art. 541 epp con gli onorari e le spese del gratuito patrocinio.

Chiedevano quindi di ricalcolare gli onorari nella misura di euro 149.834, 48 oltre IVA e CPA o in diversa misura non inferiore a euro 53.800 per il primo grado, condannando gli imputati a tale pagamento e il Ministero della Giustizia in solido. Nonché i Ministeri dell'Interno e della Difesa.

Chiedevano di disporre la distrazione di dette somme, a favore del difensore,

dichiaratosi antistatario, oltre alla vittoria di onorari e alle spese del presente grado del giudizio.

Le Parti Civili ZEUNER Katharina , BRAUER Stefan impugnavano la sentenza nei confronti di SCIANDRA, con argomentazioni analoghe a quelle di cui sopra, precisando che l'omologazione con quella di cui tenne i comportamenti illeciti era desumibile anche dal fatto che in infermeria non venne tenuto dai sanitari alcun comportamento contrario a quello tenuto dal personale contro le pp.oo.m ma si verificò l'esatto contrario, con la piena tolleranza dei medici degli atteggiamenti vessatori e prevaricatori posti in essere dal personale della Polizia Penitenziaria nei confronti degli immatricolati.

Segno "iconico" della scelta dell'abbigliamento di tipo non sanitario, bensì tale da rendere identificabile il medico non come medico civile,

E infatti nell'infermeria non accadde nulla diverso da quel che accadeva nell'area propriamente detentiva

Chiedevano quindi la condanna dell' imputata al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, in solido con il responsabile civile, oltre alle spese.

Le PP.CC. DE VITO Stefano, PASOLINI Bruno, SCHMIEDERER Simon, BARTESAGHI GALLO Sara, BARTESAGHI Enrica, BALIR Jonathan Norman, BUCHANAN Samuel, DOHERTY Nicola Anne, GALLO Roberto, GANDINI Ettorina, MC QUILLAN Daniel, MOTH Richard Robert impugnavano l'assoluzione dell' imputata SCIANDRA, argomentando in modo analogo alle altre PP.CC come sopra specificando il ruolo di garanzia del dr Toccafondi per la sua posizione di dirigente valeva anche per gli altri medici ed evidenziando il dolo diretto alla commissione dei fatti contestati così come detto dal Procuratore della Repubblica nel suo atto di appello.

Chiedevano quindi la condanna dell' imputata al risarcimento dei danni in solido con il responsabile civile.

Le PP.CC.GATTERMAN Christian, KRESS Holger, ZETHASCHEK Sebastian, HINRICHSMEYER Thorsten, HUBNER Tobias, MARTENSEN, Niels, HERMANN Jens impugnavano la sentenza emessa nei confronti di SCIANDRA, quanto al capo ,113, di rubrica ex art. 323 cp svolgendo argomentazioni analoghe a quelle del Procuratore della Repubblica nel suo atto di appello quanto al riconoscimento del reato ex art. 323 cp.

E tutte le PP.CC. chiedevano la condanna dell' imputata al risarcimento dei danni in solido con il responsabile civile, da liquidarsi in separato giudizio, disponendo una provvisoria immediatamente esecutiva.

E chiedevano la liquidazione di maggiori spese processuali rispetto al primo grado

All'esito della discussione la Corte osserva che gli appelli del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale sono fondati.

Quanto al reato contestato al capo 116 di rubrica, in primo luogo, infatti, deve evidenziarsi come la narrazione dell'evento reso dalla P.O. TANGARI sia assolutamente credibile, sia per la sussistenza della malattia successivamente riscontrata a Vercelli, sia perché anche gli infermieri hanno confermato e moltissime altre PP.OO. la circostanza della costrizione inflitta alle PP.OO di urinarsi addosso.

Così TANGARI all'udienza del 15.5.06 ha raccontato (come evidenziato nella parte V della presente sentenza) che quanto alla necessità di andare in bagno, *"durante la notte (lo) chiesi ai Carabinieri che chiesero aiuto a una donna"* (p. 63) e questa (con i capelli neri p. 66) *"ci diceva che non ci portava in bagno perchè eravamo delle merde"* e *"è successo che a me mi è scappata e l'ho fatta (addosso) p. 64)" rimanendo poi fino al giorno dopo con i pantaloncini bagnati (p. 70)".* Questa premessa in fatto spiega e rende credibile l'ulteriore narrazione della P.O., (così come redatta nella parte V della presente sentenza): *"Successivamente questa P.O. venne condotta in infermeria" (p. 67) accompagnata da un agente in divisa, " sempre con la testa abbassata" (p. 76) dove c'erano cinque o sei persone, uomini e donne e una dottoressa col camice bianco, e dove le vennero tolti braccialetti e monili gettati in una scatola di cartone, e la fecero spogliare nuda e dove "la persona che controllava gli indumenti, e le mutande ancora bagnate di urina, aveva un faccia come per dire: che schifo" (p. 78), Lì ha detto TANGARI "non mi hanno visitato, mi hanno fatto fare due flessioni con le mani avanti (p. 78) e nel momento in cui mi sono spogliata ho visto le mutande che erano sporche e ho notato di avere un'infezione., e ne ho parlato con la dottoressa., ricordo di avergli detto che mi bruciava, se mi poteva dare qualcosa, non so, una crema qualsiasi cosa, e lei mi ha risposto no. Le avevo detto che siccome dovevo andare in bagno, non mi avevano fatto andare, mi è scappata ed ero bagnata per quel motivo., non mi ha controllato la parte inguinale., ha detto che non ne aveva (di pomata) e rideva con una collega... poi ho visto che non si interessavano a me e non ho chiesto più niente" Né, ha aggiunto a domanda del PM. " venni auscultata". D'altronde la circostanza delle PP.OO. costrette a urinarsi addosso trova riscontro nelle dichiarazioni degli infermieri POGGI, che all'udienza del 6.2.07 ha riferito di averlo saputo da PRATISSOLI (p.61) e di PRATISSOLI, che alla medesima udienza ha detto, sul punto *"ho visto che molti giovani venivano con i pantaloni bagnati"* (p. 183). Ma le emergenze dell'istruttoria dibattimentale conducono a ritenere sbagliata l'affermazione della sentenza del Tribunale, anche quanto alla mancata percezione della patologia di TANGARI, poiché, in primo luogo, tale patologia non era affatto lieve, così come emerge dalla cartella clinica, ma soprattutto perché TANGARI se ne lamentò con la dr.sa SCIANDRA, la cui condotta fu omogenea a quella degli altri medici e congrua all'ipotesi accusatoria sub 113 di rubrica, anche alla luce di quanto riferito dal CT dr CARUSO, sull'evoluzione della malattia nei tempi riferiti e ricostruiti.*

Altresì questa Corte richiama integralmente le argomentazioni sia dell'appello del Procuratore della Repubblica sia del Procuratore Generale, completamente condivise, surriportate, sia in punto di diritto, quanto all'elemento psicologico del reato e alla qualificazione giuridica del fatto, sia in punto di fatto. La responsabilità penale sussiste, e le attenuanti generiche sono concedibili in misura equivalente all'aggravante, perché l'intenzionalità della condotta può ritenersi attenuata dalla colposa sottovalutazione della gravità della malattia. Tuttavia il fatto riveste un'obiettiva gravità, solo che si consideri quanto e come la condotta dell'imputata lese il diritto all'assistenza medica di una persona sottoposta alle sevizie fisiche e psicologiche commesse su di lei nel sito, quando anche la sola costrizione a urinarsi addosso e a tenere indosso gli indumenti bagnati di urina per ore ore senza alcuna possibilità di soccorso, venne aggravata dalla condotta omissiva e deridente della dr.sa SCIANDRA.

Equa pena si stima pertanto quella di anni due di reclusione, che consente di concedere la sospensione condizionale e la non menzione della condanna, ma è sufficientemente pesante da costituire congruo deterrente per il futuro.

Quanto al reato contestato sub 113 di rubrica, si richiamano le stesse argomentazioni già svolte per TOCCAFONDI e AMENTA, e che valgono, con le differenze di ruolo, anche per questa imputata, la quale, sebbene non fosse il responsabile dell'area sanitaria, ebbe una presenza molto estesa nel tempo, come emerge dal prospetto delle presenze e dal suo esame. Ma quel che deve soprattutto evidenziarsi è il fatto che l'infermeria, così come è stato ampiamente detto e come si rileva dalla piantina del sito allegata alla parte generale della presente sentenza, si trovava a metà del corridoio, con una ventina di metri per parte: era cioè una stanza posta al cuore nevralgico del sito, dove gli eventi si svilupparono senza vera soluzione di continuità, soprattutto fino alla mattina del 22 luglio, e la dr.a SCIANDRA non rimase sempre nell'infermeria. Non solo, l'infermeria non era certo una stanza insonorizzata, e quindi la dr.ssa SCIANDRA vide e seppe quel che stava accadendo nel sito. Ella stette pure talvolta all'ingresso del corridoio quando le PP.OO. vi entravano per la prima volta. (e sul punto si vedano le dichiarazioni dell'infermiere POGGI e dell'infermiere PRATISSOLI (ud. 6.2.07) Ne consegue che i singoli episodi oggetto dell'indagine, non possono in alcun modo venir separati dal complesso degli eventi, di cui l'imputata, e ciò per la delicata funzione che svolgeva, per la sua professionalità, ebbe contezza. SCIANDRA quindi vide, seppe e capì che le persone offese che venivano condotte davanti a lei, trascinate, umiliate, percosse, spesso già ferite, atterrite, infreddolite, affamate, assetate, sfinite dalla mancanza di sonno, preda dell'altrui capriccio aggressivo e violento, sostanzialmente già seviziate, venivano ulteriormente seviziate in sua presenza, dove, per sevizie, s'intende il complesso di gesti e di parole attraverso le quali la persona veniva fatta denudare, con l'imposizione violenta della postura del corpo, veniva costretta a subire una perquisizione che vedeva la distruzione di molti effetti personali (e così testimoniò anche l'infermiere PRATISSOLI, che descrisse la scatola della spazzatura dove venivano gettati gli effetti personali, collanine, piercing, carte varie, biglietti del treno e altro) doveva esporre la propria nudità a molte persone, subiva spesso percosse da agenti che eseguivano materialmente la perquisizione, e non venivano sottoposti a una normale indagine clinica (come si vedrà) né ricevano assistenza né conforto. Deve cioè evidenziarsi che nessuna condotta umana è sezionabile e separabile, nella determinazione della volontà dell'agente normalmente capace d'intendere e di volere, da quel che l'agente sa in termini di tempo di luogo e di successione eziologia da quanto la precede e da quel che la seguirà. E questa consapevolezza agisce profondamente sulla psiche umana quanto ai giudizi di valore che ciascuno attribuisce alle proprie azioni gestuali e verbali, nell'interazione con chi lo circonda, e con chi è il destinatario immediato delle condotte. E quando, come accadde anche per la dr.ssa SCIANDRA, la propria funzione la mise in condizione di determinare le conseguenze sia delle proprie sia delle altrui azioni, (non impedendo abusi di chi si stava occupando delle persone portate davanti a lui) ella sa che la persona offesa che lascia l'infermeria dopo aver subito ulteriori sevizie, trasmetterà, con un altissimo grado di probabilità, ad altre persone offese l'informazione di quel che accade in infermeria, per non parlare di quel che vedono le persone offese che vi si

trovino contemporaneamente. Eppure nulla fece per determinare una diversa condotta da parte di chi stava con lui in infermeria, violando così il suo dovere di garanzia che discende dall'art. 40 cp.

Quindi, circa il reato di cui al capo 113, l'appello del Procuratore è fondato per le ragioni espresse in appello che la Corte condivide e che qui s'intendono richiamate come sopra e per ragioni analoghe a quelle argomentate a carico degli imputati TOCCAFONDI quanto al capo 84 di rubrica e AMENTA quanto al capo 104. Infatti si rileva che la deposizione del dr CARUSO all'udienza del 27 febbraio 2007 ha descritto con dovizia di particolari l'importanza dell'*"ispezione del cuore (che) bisogna prima delimitarlo... con una prova digitale., per cui si sente quando si arriva al cuore il cambiamento di rumore digitale., i margini del cuore che si devono seguire circolarmente... poi ci vuole l'auscultazione con un fonendoscopio puntandolo sulle classiche zone... dopo aver delimitato il cuore bisogna sentire il polso., veder la pressione, che varia anche a seconda delle situazioni particolari di emozioni in cui uno si trova... Dopo questo si passa all'apparato respiratorio., fare una delimitazione dei vertici... manualmente in via digitale, poi bisogna osservare, sentire se c'è del fremito vocale tattile, vedere l'ampiezza dei polmoni con l'aspirazione profonda.. stabilire se le basi sono mobili... Poi passare all'apparato digerente, fare una delimitazione degli organi ipocondriaci., il fegato e la milza... per il fegato una manovra percussoria, che in generale il margine del fegato si trova al quinto spazio intercostale. Successivamente si fa la palpazione della parte inferiore del fegato con la manovra uncinatoria... poi quella più facile della milza nell'ipocondrio destro... L'indagine appendicolare, schiacciando un punto che va dall'ombelico alla spina iliaca superiore., e infine l'indagine sul sistema nervoso... soprattutto guardare bene le pupille., che devono essere rotonde, isocoriche e normo reagenti, vedere se c'è l'istagmo orizzontale o verticale, l'istagmo è una specie di scatto nel volgere a destra o a sinistra o dall'alto al basso della pupillare per i traumi. si fa assumere la posizione di Romberg—a piedi uniti, i piedi diritti magari con le braccia proposte in avanti e occhi chiusi e se il soggetto sta fermo la posizione di Romberg è negativa, se si muove con movimenti in avanti indietro o polidirezionali, allora vuol dire che c'è qualcosa da esaminare, allora si fa eseguire la marcia., l'accertamento sui riflessi, sulle articolazioni..oltre a manovre semplicissime per accertare che non ci sia nulla a carico dei reni"* (pp- 21 e 26). IL dr Caruso ha infine dettato il tutto può durare un quarto d'ora (p.28) e ha fornito ulteriori precisazioni a cui deve attenersi un medico di ordinaria diligenza.

Ora, nei casi che il processo ha esaminato, dove la maggior parte delle P.O: erano nella migliore delle ipotesi traumatizzate sul piano psicologico, se non poli traumatizzate fisicamente, se non ferite e fratturate, dove i traumi cranici erano visibili, dove erano visibili i traumi a carico del corpo, dove frequenti furono le fratture costali, (PRATISSOLI dirà che le pp.oo. erano pressochè tutte ferite ud. 6.2.07) il ed. triage posto in essere dalla dr.sa SCAINDRA fu così carente, approssimativo e lacunoso, (pressochè nulla di quanto indicato dal dr Caruso venne mai posto in essere) da non rispondere nemmeno, in concreto, al contenuto lessicale della parola stessa, talché non poteva in alcun modo essere riferibile alla volontà di obbedire agli ordini del dr Sabella. La Corte ritiene che l'omissione di accertare non solo l'intensità delle lesioni

delle PP.OO. ma anche di accertare se dalle lesioni in atto scaturisse pericolo ulteriore per la vita o la salute delle PP.OO., l'assoluta e costante mancanza di ogni forma di assistenza psicologica sulle persone traumatizzate e terrorizzate che venivano condotte davanti a lui, e la volontà di aggravarne con atteggiamenti ingiuriosi o minacciosi lo stato di sofferenza, integra la sussistenza del reato di cui al capo 113 di rubrica, poiché l'istruttoria dibattimentale ha provato che tutte le ipotesi criminose di cui al capo 113 furono commesse. E sul punto deve evidenziarsi come la P.O. MORRONE all'udienza del 2.5.06 avesse narrato le modalità di trattamento subito, e la sofferenza patita a causa della sua patologia, così come nella parte V della presente sentenza: *"sono stata presa per un orecchio e per i capelli e portata quasi piegata in due con le mani bloccate dietro., e ho l'ernia del disco e sono rimasta con il dolore e dissi di lasciare almeno le mani perché non potevo stare in quella posizione e invece ha fatto peggio perché mi ha tirato proprio su con le braccia facendomi ancora male"* (p. 27) e come avesse precisato che, condotta in infermeria, costretta a denudarsi di fronte a due uomini a tre donne in camice(p.33), costretta a fare le flessioni, si mise a terra ma fece *"presente il problema dell'ernia., alla schiena (pp. 36, 27) "* e *il dottore ha detto di interrompere"*. Ebbene, ciò nonostante -al momento del trasferimento verso il carcere *"un uomo con la divisa grigio verde mi ha preso per l'orecchio e abbiamo fatto tutto il corridoio"* (p. 41) ed *"ero sempre con la testa in giù, con le mani dietro., e con un bel calcio, comunque"* (p. 42). Deve cioè evidenziarsi come l'imputata, che come gli altri medici, sapeva benissimo quel che stava accadendo nel sito, omise di intervenire per alleviare le sofferenze di questa P.O.

Analogamente accadde con GRAF, pesantemente ferito ai testicoli, così come è stato illustrato nella parte II della presente sentenza, che fu costretto, anche dopo il suo passaggio in infermeria, e prima di essere condotto in ospedale, a fare ritorno in cella e ad assumere ancora la posizione vessatoria, senza ricevere cibo e acqua (ud. 5.6.06 p. 68) e così SCHREITER Karl, (ud. 6.6.06) condotto a Bolzaneto vero le 24 del 20 luglio, costretto ad assumere la posizione vessatoria in cella, costretto a subire calci e colpi di manganello, costretto a vedere un giovane accanto lui che stava per avere un mancamento e che si sorreggeva con la fronte contro il muro e per tale ragione costretto da sbattere la faccia contro il muro con conseguente forte emorragia nasale, che infine svenne. Ebbene, anche per questa P.O. il passaggio in infermeria fu del tutto superficiale, il triage insufficiente, essendosi limitato l'intervento a praticare una flebo prima dell'invio in ospedale.

Circa i reati di cui ai capi 114 e 115, la ricostruzione del fatto è identica a quella svolta per gli imputati TOCCAFONDI e AMENTA, e richiamata quella ricostruzione, la Corte osserva che l'appello del Procuratore della Repubblica è parimenti fondato come per gli altri due coimputati.

I reati di cui ai capi 113, 114, e 115 sono tuttavia estinti per prescrizione maturata rispettivamente il 22 (quanto al capo 113) e il 20 gennaio 2009, residuando la declaratoria di responsabilità civile a fini risarcitori come in dispositivo, ritenendosi gli appelli delle PP.CC., surrichiamati, che la Corte condivide, fondati nel merito, e per via dell'immanenza della posizione di parte civile, ascrivibile a tutte le pp.cc. di cui al primo grado del giudizio.

Fondata è infine la domanda delle parti civili DELFINO Gianluca, BENINO Andrea,

GHIVIZZANI Federico, MERLINO Sara, ISERANI Massimo, MASSAGLI Nicola alle quali viene corrisposta anche una ulteriore provvisoriale provvisoriamente esecutiva di euro 20 mila.

Queste PP.CC., che hanno proposto appello anche “nei confronti del gruppo di sanitari cosiddetti di “area sanitaria”, hanno evidenziato la gravità delle conseguenze patite per effetto dei reati commessi, (e si richiamano le emergenze processuali, le cartelle cliniche, le dichiarazioni delle pp.oo.) e, per tali ragioni e per via dell’ampiezza del tempo intercorso tra i fatti e i risarcimenti, valutato il danno in relazione all’ammontare delle tabelle del risarcimento del danno in sede civile, sono meritevoli della detta ulteriore provvisoriale. Ciò perché tali fatti rendono equo e necessario corrispondere tali somme ulteriori, per ciascuna di queste parti civili, ritenendosi tale somma parzialmente ristoratrice delle spese sopportate dopo gli eventi per cui è processo, e per recuperare l’integrità psicofisica tanto gravemente compromessa.

Ne consegue infine, stante la sussistenza del fatto illecito commesso dalla SCIANDRA nei confronti di tutte le PP.OO, presenti nel sito durante il suo servizio, che ebbero a transitare per l’infermeria, o rispetto alle quali l’imputata ebbe contezza delle loro condizioni incontrandole comunque a causa della sua funzione, le cui costituzioni di P.C. permangono a fini risarcitori, comporta la condanna dell’imputata al risarcimento dei danni in solido col Ministero di appartenenza responsabile civile e in solido con i concorrenti nel reato nei confronti delle dette PP.CC. così come specificato in dispositivo.

MAZZOLENI Adriana medico del servizio sanitario presso la caserma di Bolzaneto, in qualità di pubblico ufficiale

2) imputata del reato sub 112) di rubrica ex artt. 323, 61 n. 1 e 5 cp, in violazione:

- dell'art. 1 c. 1, 2, 5, 6 L. 354/75 sull'ordinamento penitenziario e sul relativo regolamento (art. 1 C. 3 e art. 17 DPR 230/00) circa l'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà;
- art. 3 convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà (ratif. L. 848/55)
- art. 27 c. 3 Cost. Circa le lesioni al diritto alla salute, al decoro della persona e al diritto a chiedere tutela giudiziaria,
- in danno delle pp.oo. ristrette nel sito tra cui FORNASIERE Evandro, DE MUNNO Alfonso, CUCCADU Roberto, DUBREIL Pier Romaric, BUSSETTI Brando, URBINO Gerardo, VIVARELLI Roberto, CHIANESE Fernando, MENEGON Elisabetta, OBIRNE Patrik, VIE Valerie, per motivi abietti e futili
 - a) per avere consentito o effettuato i controlli di triage e di visita sottoponendo le persone a trattamento inumano e in violazione della dignità, costringendo persone di sesso femminile a stazionare nude in presenza di uomini oltre il tempo necessario, facendole girare su se stesse e quindi sottoponendole a umiliazione fisica e morale;
 - b) per aver omesso o consentito l'omissione circa la visita di primo ingresso sull'individuazione di lesioni presenti sulle persone;
 - c) per aver omesso o consentito l'omissione di intervento sulle condizioni di sofferenza delle persone ristrette .
 - d) per aver tollerato approvando o no disapprovando e irridendo le persone sottoposte a comportamenti di scherno;
 - e) per aver ingiuriato le persone visitate con espressioni di disprezzo e scherno per offenderne la libertà morale
 - f) per non aver impedito e aver consentito la distruzione di oggetti personali (cellulari, abbigliamento
 - g) per non aver impedito la posizione vessatoria, né segnalandola, pur essendone a conoscenza per ragioni del suo servizio.
 - h) Nella detta caserma dal 20 luglio al 22 luglio 2001;

Circa il reato di cui al capo 112 di rubrica, il CT del PM dr Caruso, all'udienza del 27.2.07 e del 6.3.07 ha detto che le visite mediche nella maggior parte dei casi omisero la misurazione della pressione, l'auscultazione del cuore e di manovre per accertare traumi pericolosi e lesioni, e tale incompletezza è stata riconosciuta dall'imputata in sede di esame, mentre i diari clinici invece attestano una visita completa e indicano una completa raccolta dei dati anamnestici. Tuttavia nei casi di necessità vi fu il trasferimento in ospedale, e sebbene il dr Sabella avesse cercato di limitare al massimo tali trasferimenti, i medici addetti all'infermeria di Bolzaneto

avevano fatto il possibile quanto ai mezzi a disposizione

Pertanto, circa il reato di abuso di ufficio, non è stato accertato il dolo intenzionale di recare danno ingiusto ai detenuti immatricolati e l'imputata (e gli altri medici) veniva assolta per difetto di prova sul dolo dai reati di cui al capo 112 di rubrica.

Il PROCURATORE della Repubblica impugnava la sentenza assumendo che tale conclusione non è condivisibile perché i fatti omissivi non potevano dipendere da una volontà diversa da quella di nuocere alle PP.OO. E ciò a causa della sistematicità della durata e dell'intensità del trattamento vessatorio a cui erano sottoposte le PP.OO, da cui la Mazzoleni e gli altri medici non presero le distanze sebbene fossero in grado di valutare la gravità della situazione e la sua antigiuridicità, mentre ella, e gli altri medici, permisero che tale condotta perdurasse anche nell'infermeria senza soluzione di continuità.

Trattasi invece di dolo intenzionale, per l'univocità delle azioni illegali tute dirette al disprezzo, all'umiliazione e alla vessazione contro persone offese tutte appartenenti alla stessa area no global, come già evidenziato

Condotte quindi caratterizzate dalla volontà di nuocere a persone che in quel momento dovevano venir aiutate.

Le PP.CC. DE VITO Stefano, PASOLINI Bruno, SCHMIEDERER Simon, BARTESAGHI GALLO Sara, BARTESAGHI Enrica, BLAIR Jonathan Norman, BUCHANAN Samuel, DOHERTY Nicola Anne, GALLO Roberto, GANDINI Ettorina, MC QUILLAN Daniel, MOTH Richard Robert impugnavano l'assoluzione dell'imputata, argomentando in modo analogo alle altre PP.CC nei confronti degli altri sanitari imputati, specificando il ruolo di garanzia del dr Toccafondi per la sua posizione di dirigente ma che valeva anche per gli altri medici ed evidenziando il dolo diretto alla commissione dei fatti contestati così come detto dal Procuratore della Repubblica nel suo atto di appello.

Chiedevano quindi la condanna dell'imputata al risarcimento dei danni in solido con il responsabile civile

Impugnavano la sentenza assolutoria le PP.CC. BENINO Andrea, DELFINO Ginaluca, GHIVIZZANI Federico, ISERANI Massimo, MASSAGLI Nicola e MERLINO Sara analogamente alle altre PP.CC, contro gli imputati che nel sito avevano commesso il reato di cui all'art. 323 cp, affermando che i soprusi e le angherie erano avvenuti ininterrottamente per ore e ore e non in luoghi appartati né da parte di pochi (sub specie commissiva ed omissiva) ben visibili da ciascuno (il corridoio centrale, per esempio, o il cammino verso i servizi igienici) per cui tutti vedevano, tutti partecipavano, nessuno ingiungeva di smetterla o si adoprava perché si smettesse e nel loro atto di appello concludevano contro gli imputati dell'area sanitaria così come avevano fatto in primo grado.

Chiedevano quindi la condanna dell'imputata al risarcimento dei danni in solido con il responsabile civile oltre a un aumento delle spese liquidate in primo grado.

All'esito della discussione la Corte osserva che, per quanto il reato si sia estinto per prescrizione il 22 gennaio 2009, deve esaminarsi la posizione dell'imputata (per le ragioni espresse in parte generale sull'immanenza della parte civile e alla luce degli appelli delle parti civili) al fine di accertare l'eventuale sussistenza del fatto a fini risarcitori.

Pertanto, circa il reato contestato al capo 112 di rubrica, si richiamano le stesse argomentazioni già svolte per TOCCAFONDI e AMENTA, e che valgono, con le differenze di ruolo, anche per questa imputata, la quale, sebbene non fosse il responsabile dell'area sanitaria, ebbe una presenza molto estesa nel tempo, come emerge dal prospetto delle presenze e dal suo esame. Ma quel che deve soprattutto evidenziarsi è il fatto che l'infermeria, così come è stato ampiamente detto e come si rileva dalla piantina del sito allegata alla parte generale della presente sentenza, si trovava a metà del corridoio, con una ventina di metri per parte: era cioè una stanza posta al cuore nevralgico del sito, dove gli eventi si svilupparono senza vera soluzione di continuità, soprattutto fino alla mattina del 22 luglio, e la dr.a Mazzoleni non rimase sempre nell'infermeria. Non solo, l'infermeria non era certo una stanza insonorizzata, e quindi la dr.sa Mazzoleni vide e seppe quel che stava accadendo nel sito. Ella stette pure talvolta all'ingresso del corridoio quando le PP.OO. vi entravano per la prima volta. (e sul punto si vedano le dichiarazioni dell'infermiere POGGI e dell'infermiere PRATISSOLI (ud. 6.2.07) Ne consegue che i singoli episodi oggetto dell'indagine, non possono in alcun modo venir separati dal complesso degli eventi, di cui l'imputata, e ciò per la delicata funzione che svolgeva, per la sua professionalità, ebbe contezza. Mazzoleni quindi vide, seppe e capì che le persone offese che venivano condotte davanti a lei, trascinate, umiliate, percosse, spesso già ferite, atterrite, infreddolite, affamate, assetate, sfinite dalla mancanza di sonno, preda dell'altrui capriccio aggressivo e violento, sostanzialmente già seviziate, venivano ulteriormente seviziate in sua presenza, dove, per sevizie, s'intende il complesso di gesti e di parole attraverso le quali la persona veniva fatta denudare, con l'imposizione violenta della postura del corpo, veniva costretta a subire una perquisizione che vedeva la distruzione di molti effetti personali (e così testimoniò anche l'infermiere PRATISSOLI, che descrisse la scatola della spazzatura dove venivano gettati gli effetti personali, collanine, piercing, carte varie, biglietti del treno e altro) doveva esporre la propria nudità a molte persone, subiva spesso percosse da agenti che eseguivano materialmente la perquisizione, e non venivano sottoposti a una normale indagine clinica (come si vedrà) né ricevano assistenza né conforto. Deve cioè evidenziarsi che nessuna condotta umana è sezionabile e separabile, nella determinazione della volontà dell'agente normalmente capace d'intendere e di volere, da quel che l'agente sa in termini di tempo di luogo e di successione eziologica da quanto la precede e da quel che la seguirà. E questa consapevolezza agisce profondamente sulla psiche umana quanto ai giudizi di valore che ciascuno attribuisce alle proprie azioni gestuali e verbali, nell'interazione con chi lo circonda, e con chi è il destinatario immediato delle condotte.

E quando, come accadde anche per la dr.sa MAZZOLENI, la propria funzione la mise in condizione di determinare le conseguenze sia delle proprie sia delle altrui azioni, (non

impedendo abusi di chi si stava occupando delle persone portate davanti a lui) ella sa che la persona offesa che lascia l'infermeria dopo aver subito ulteriori sevizie, trasmetterà, con un altissimo grado di probabilità, ad altre persone offese l'informazione di quel che accade in infermeria, per non parlare di quel che vedono le persone offese che vi si trovino contemporaneamente. Eppure nulla fece per determinare una diversa condotta da parte di chi stava con lui in infermeria, violando così il suo dovere di garanzia che discende dall'art. 40 cp.

Quindi, circa il reato di cui al capo 112, l'appello del Procuratore è fondato per le ragioni espresse in appello che la Corte condivide e che qui s'intendono richiamate come sopra e per ragioni analoghe a quelle argomentate a carico degli imputati TOCCAFONDI quanto al capo 84 di rubrica e AMENTA quanto al capo 104 e SCIANDRA al capo 113. Infatti si rileva che la deposizione del dr CARUSO all'udienza del 27 febbraio 2007 ha descritto con dovizia di particolari l'importanza dell'*"ispezione del cuore (che) bisogna prima delimitarlo..con una prova digitale., per cui si sente quando si arriva al cuore il cambiamento di rumore digitale., i margini del cuore che si devono seguire circolarmente... poi ci vuole l'auscultazione con un fonendo scopio puntandolo sulle classiche zone... dopo aver delimitato il cuore bisogna sentire il polso., veder la pressione, che varia anche a seconda delle situazioni particolari di emozioni in cui uno si trova... Dopo questo si passa all'apparato respiratorio., fare una delimitazione dei vertici..manualmente in via digitale,poi bisogna osservare, sentire se c'è del fremito vocale tattile, vedere l'ampiezza dei polmoni con l'aspirazione profonda.. stabilire se le basi sono mobili..Poi passare all'apparato digerente, fare una delimitazione degli organi ipocondriaci., il fegato e la milza...per il fegato una manovra percussoria, che in generale il margine del fegato si trova al quinto spazio intercostale. Successivamente si fa la palpazione della parte inferiore del fegato con la manovra uncinatoria...poi quella più facile della milza nell'ipocondrio destro.. l'indagine appendicolare, schiacciando un punto che va dall'ombelico alla spina iliaca superiore., e infine l'indagine sul sistema nervoso... soprattutto guardare bene le pupille., che devono essere rotonde, isocoriche e normo reagenti, vedere se c'è l'istagmo orizzontale o verticale., l'istagmo è una specie di scatto nel volgere a destra o a sinistra o dall'alto al basso della pupillare per i traumi..si fa assumere la posizione di Romberg—a piedi uniti, i piedi diritti magari con le braccia proposte in avanti e occhi chiusi e se il soggetto sta fermo la posizione di Romberg è negativa, se si muove con movimenti in avanti indietro o polidirezionali, allora vuol dire che c'è qualcosa da esaminare, allora si fa eseguire la marcia., l'accertamento sui riflessi, sulle articolazioni..oltre a manovre semplicissime per accertare che non ci sia nulla a carico dei reni"* (pp- 21 e 26). IL dr Caruso ha infine dettocce il tutto può durare un quarto d'ora (p.28) e ha fornito ulteriori precisazioni a cui deve attenersi un medico di ordinaria diligenza.

Ora, nei casi che il processo ha esaminato, dove la maggior parte delle P.O: erano nella migliore delle ipotesi traumatizzate sul piano psicologico, se non poli traumatizzate fisicamente, se non ferite e fratturate, dove i traumi cranici erano visibili, dove erano visibili i traumi a carico del corpo, dove frequenti furono le fratture costali, (PRATISSOLI dirà che le pp.oo. erano pressochè tutte ferite ud. 6.2.07) il ed. triage posto in essere dalla dr.sa MAZZOLENI fu così carente, approssimativo e lacunoso,

(pressocchè nulla di quanto indicato dal dr Caruso venne mai posto in essere) da non rispondere nemmeno, in concreto, al contenuto lessicale della parola stessa, talché non poteva in alcun modo essere riferibile alla volontà di obbedire agli ordini del dr Sabella.

La Corte ritiene che l'omissione di accertare non solo l'intensità delle lesioni delle PP.OO. ma anche di accertare se dalle lesioni in atto scaturisse pericolo ulteriore per la vita o la salute delle PP.OO., l'assoluta e costante mancanza di ogni forma di assistenza psicologica sulle persone traumatizzate e terrorizzate che venivano condotte davanti a lei, e la volontà di aggravarne con atteggiamenti ingiuriosi o minacciosi lo stato di sofferenza, integra la sussistenza del reato di cui al capo 112 di rubrica, poiché l'istruttoria dibattimentale ha provato che tutte le ipotesi criminose di cui al capo 112 furono commesse.

E sul punto deve evidenziarsi come la P.O. MORRONE all'udienza del 2.5.06 avesse narrato le modalità di trattamento subito, e la sofferenza patita a causa della sua patologia, così come nella parte V della presente sentenza: *"sono stata presa per un orecchio e per i capelli e portata quasi piegata in due con le mani bloccate dietro., e ho l'ernia del disco e sono rimasta con il dolore e dissi di lasciare almeno le mani perché non potevo stare in quella posizione e invece ha fatto peggio perché mi ha tirato proprio su con le braccia facendomi ancora male"* (p. 27) e come avesse precisato che, condotta in infermeria, costretta a denudarsi di fronte a due uomini a tre donne in camice(p.33), costretta a fare le flessioni, si mise a terra ma fece *"presente il problema dell'ernia., alla schiena (pp. 36, 27) "* e *il dottore ha detto di interrompere"*. Ebbene, ciò nonostante -al momento del trasferimento verso il carcere *"un uomo con la divisa grigio verde mi ha preso per l'orecchio e abbiamo fatto tutto il corridoio"* (p. 41) ed *"ero sempre con la testa in giù, con le mani dietro., e con un bel calcio, comunque"* (p. 42). Deve cioè evidenziarsi come l'imputata, che come gli altri medici, sapeva benissimo quel che stava accadendo nel sito, omise di intervenire per alleviare le sofferenze di questa P.O.

Analogamente accadde con GRAF, pesantemente ferito ai testicoli, così come è stato illustrato nella parte II della presente sentenza, che fu costretto, anche dopo il suo passaggio in infermeria, e prima di essere condotto in ospedale, a fare ritorno in cella e ad assumere ancora la posizione vessatoria, senza ricevere cibo e acqua (ud. 5.6.06 p. 68) e così SCHREITER Karl, (ud. 6.6.06) condotto a Bolzaneto vero le 24 del 20 luglio, costretto ad assumere la posizione vessatoria in cella, costretto a subire calci e colpi di manganello, costretto a vedere un giovane accanto lui che stava per avere un mancamento e che si sorreggeva con la fronte contro il muro e per tale ragione costretto da sbattere la faccia contro il muro con conseguente forte emorragia nasale, che infine svenne. Ebbene, anche per questa P.O. il passaggio in infermeria fu del tutto superficiale, il triage insufficiente, essendosi limitato l'intervento a praticare una flebo prima dell'invio in ospedale.

D'altronde, tra le pp.oo. indicate in rubrica al capo 112, già esaminate nelle altre parti della sentenza si richiamano per comodità le dichiarazioni rese all'udienza del 23.5.06 (cfr parte V della presente) da *DUBREIL Pierre che ha ricordato di essere stato condotto alla visita medica, dove ebbe molto freddo, e dove c'erano "un uomo e anche tre donne col vestito bianco"* (p. 28) e *"l'uomo (sui 40 anni, alto largo di*

spalle coi capelli lunghi e ricci p. 29) mi ha chiesto di toccare il suolo con le braccia inchinandomi in avanti.. mi hanno chiesto di fare qualche piegamento con le gambe a braccia tese in avanti e le signore ridevano (p. 29) e lì gli fecero delle domande anamnestiche ma non gli misurarono la pressione sanguigna (p. 31), Questo tra l'una e le due del mattino (p. 32) e prima di uscire dall'infermeria , ha ricordato DUBREIL, “ mi hanno fatto mettere una camicia fine verde, usa e getta, da ospedale” (p. 32) e all'uscita dall'infermeria venne ammanettato con un italiano di circa 30 anni, “piccolo con la testa rasata e una ferita aperta sul cranio senza medicazioni” (p. 33). Quindi le dichiarazioni rese da URBINO Gerardo (cfr parte V della presente sentenza) all'udienza del 16.5.06 che a detto di essere stato condotto in infermeria con le stesse modalità e che lì c'erano due donne bionde, un uomo robusto sulla cinquantina dietro la scrivania, e un agente giovane che indossava una maglietta grigio verde e due donne bionde (pp.74,75) che gli impose di spogliarsi e di mettere gli abiti a terra e poiché “ andavano posati due centimetri più in là di dove li ho posati mi è stato sferrato un pugno” (p.75) e ha aggiunto che le due donne quando URBINO si fu “tolto gli indumenti” gli dissero: “ che bel culo, te lo facciamo col manganello “ e “ puzzi fai schifo... che fisico di merda...ma è difficile ricordare le parole perché erano continue” (p. 78). La visita inoltre, ha precisato questa P.O., non fu una vista vera e propria, ma limitata a una raccolta di dati anamnestici mentre solo una parte dei segni delle percosse subite venne annotata, poiché URBINO aveva anche “il dito del piede destro contuso, distorto, il fianco che faceva male, segni sulle mani e sulle spalle” (p. 79) Lì poi il giovane in maglietta grigio verde gli “strappò un piercing dall'orecchio” (p. 82), dopo di che venne fatto sostare nel corridoio sempre con la faccia rivolta al muro, sulla sinistra, appena uscito dall'infermeria” e lì “ di nuovo insulti e... (mentre) stavo di schiena si è avvicinato un poliziotto, credo in borghese, mi parlava solo con la faccia rimanendo col corpo indietro e mi diceva: - cosa sei tu? un ana... un ana... io non rispondevo e ha detto: - un anarchico- e mi fu tirato un orecchio... quello sinistro (dal quale era stato appena strappato il piercing), di sopra (dove) avevo una piccola lesione” (p. 84). Frattanto “ era buio..” e la sosta nel corridoio durò meno di quella in infermeria (p. 84).

All'udienza del 05.5.2006 (cfr parte V della presente sentenza) PASOLINI Bruno ha raccontato che venne condotto in infermeria dove c'erano “due o tre poliziotti e delle poliziotte donne e (uno) che mi chiese delle cose e qualcuno lo chiamò dottore, piuttosto grassottello, tarchiato, un po' calvo e stempiato sui 55, 60 anni.. e mi hanno messo contro il muro sul fondo e (lì un poliziotto con accento sardo p. 155) mi fece spogliare nudo (pp. 153, 154) e “ mi indicò coi piedi un punto (dove) appoggiare i vestiti.. e quando lasciai cadere l'ultimo indumento, le mutande.. sbagliai per 5 centimetri.. e lui mi disse: - io ti ho detto di mettere i vestiti qui, non qui e mi diede un paio di sberle” (p. 155) (colpendomi) “ tra collo e guance, (perché) avevo la faccia rivolta contro il muro” (p. 156). Lì gli vennero rivolte domande anamnestiche e poiché PASOLINI aveva una cicatrice sulla schiena glie ne venne chiesta la causa, al che egli rispose che si trattava delle conseguenze di un infortunio sul lavoro. Al che “la risposta fu: - Non ti credo, non è assolutamente

vero, perché voi dei centri sociali siete abituati a fare a botte e questa è una cosa normale per voi prender coltellate nella schiena-.. e venni nuovamente picchiato dal poliziotto sardo” (p. 157). Poi, ha aggiunto PASOLINI, “questi poliziotti mi frugarono le tasche e trovarono un preservativo e si stupirono, mi chiesero: -Cosa ne fai del preservativo?- io non ebbi il tempo di spiegare che il medico disse: -Io non riesco a capire per quale motivo voi dei centri sociali tenete un preservativo quando tutti voi avete l’AIDS, che cosa ve ne fate?- Io non dissi nulla, ma poi una delle donne, una delle poliziotte disse: - Però. Tutto sommato il comunista non è male, ci ha un bel corpo, ci ha un bel culo, quasi quasi me lo farei, e uno dei poliziotti, credo lo stesso che mi aveva schiaffeggiato prima, disse: -Sì’ perché no, ce lo possiamo fare questo comunista- e mi disse: - Allarga bene le gambe, compagno, perché ti faccio-. Io pensai che fosse una battuta e al momento non capii. (ma) loro mi ordinarono di divaricare bene le gambe e lì ho pensato che in realtà mi volevano ficcare in culo il manganello. Ovviamente ho pensato: -questi mi fanno del male, adesso le cose stanno peggiorando- e quindi mi girai di scatto perché ebbi una reazione e nel momento in cui mi staccai dal muro lui stava aspettando, era un altro preteso per potermi di nuovo picchiare, e mi diede qualche sberla, qualche pugno qualche calcio, e il medico non alzò nemmeno la testa, non disse nulla non intervenne, non fece nulla” (pp. 158, 159). Poi siccome “ tenevo un fortissimo mal di testa dovuto alla tensione accumulata da ore, chiesi se gentilmente mi potevano dare qualcosa, (ma) la risposta fu secca: -No. No-“ (p. 159). PASOLINI ha poi riconosciuto il medico nella foto n. 11 che raffigura l’imputato TOCCAFONDI Giacomo (p. 164).

All’udienza del 23 ottobre 2006 (cfr parte III della presente sentenza) è stata escussa VIE Valerie Anne Beatrice, che ha ricordato). di essere stata condotta in infermeria, dove le venne ingiunto di spogliarsi completamente, di aver chiesto di fossero le persone che la osservavano, che “uno di loro ha urlato qualcosa e la giovane ragazza bionda ha detto “qua ci sono solo dottori: spogliati” (p, 38), che dopo che le venne ordinato di accovacciarsi, le fu consentito di rimettersi le mutande, che poi venne visitata e la pressione arteriosa era molto alta (180/90) e che “avevo messo tutto il mio potere possibile in opera per riuscire a ottenere una pastiglia (contro la pressione elevata) ma non sono stata ascoltata” e “ ho sofferto tantissimo.. come quando avevo avuto una frattura alle cervicali” (p. 40)

CUCCADU Roberto, all’udienza del 28.3.08 (cfr. parte V della presente sentenza) ha ricordato, circa il suo ingresso in infermeria, la presenza “ di una donna obesa in camice” (p.58) e dove un agente lo costrinse a raccogliere tutti gli oggetti sparsi sul pavimento e a metterli in un sacco nero, a spogliarsi, dove gli fecero domande anamnestiche, come per l’asma, i postumi di un trauma cranico, una cardiopatia, i tre rigonfiamenti dietro alla nuca, il rosso in mezzo alla fronte e in mezzo agli occhi causati dai colpi inferti al muro con la testa (p. 61, 62) le contusioni dorsali (p. 62) ma dove non gli venne misurata la pressione né venne auscultato.

All’udienza del 14.3.06 venne escusso ARRIGONI Luca (cfr. p. V della presente sentenza) che ha ricordato di essere stato condotto in infermeria, dove c’erano un uomo seduto (in camice bianco capelli corti e scuri, sui 30, 40 anni p. 98) e

una donna in piedi e gli venne ordinato di spogliarsi, senza aver ricevuto alcuna visita medica, ma solo domande anamnestiche (pp. 96, 97) e qualche battuta come: “- che ci sei andato a fare? Riferendosi alle manifestazioni” P. 98) ,mentre, lì presente la sua borsa, gli vennero fatte domande sul contenuto di un paio di audio cassette musicali, e dove ARRIGONI disse di avere “ un dolore continuo, persistente” alla schiena (p. 100) E quindi venne riportato in cella. (p.101)

All’udienza del 21.4.06 ISERANI Massimo (cfr parte V della presente sentenza) ha ricordato il gas urticante nella cella, poi di essere stato condotto in infermeria dove venne fatto spogliare nudo, gli vennero fatte fare delle flessioni...dove non riferì al medico (un uomo in camice bianco di circa 40 anni p. 93) del colpo ricevuto sotto la pianta del piede, (anche se zoppicava visibilmente per il dolore al piede p. 110) per la pura anche di fronte a lui (p. 109) e dove non gli venne misurata la pressione sanguigna né venne auscultato, ma solo gli vennero rivolte domande anamnestiche (p. 92) e dove gli fecero firmare un verbale sulla riconsegna di effetti personali, come il portafoglio dal quale mancavano dei danari, ma che ISERANI firmò “per paura” (p. 94).

GHIVIZZANI Federico, all’udienza del 13.2.06 (cfr parte III della presente sentenza) ha descritto le condizioni generali del luogo raccontando che “era un mattatoio nel corridoio.. in pratica si passava in fila indiana in mezzo tra due file di agenti e tutti ci colpivano.. e c’era della polizia però verso l’ingresso, all’inizio del caseggiato” (p. 21) ricevendo “ colpi nei fianchi, colpi sulla nuca, calci nei glutei e nelle gambe” (p. 22). Egli ha ricordato “un ragazzo con un grosso cerotto alla meno peggio messo sulla testa che sanguinava ovunque e non riusciva a stare in piedi e la gente che stava intorno chiedeva aiuto per lui e non veniva considerato proprio” (p. 22) che poi venne portato via su una barella. Ha detto di “aver avuto freddo già in cella, quando ci hanno fatto spogliare per l’ufficio matricola (facendoci spogliare nel corridoio lasciando i vestiti al raccordo tra parete e corridoio p. 25) e (dopo) con la maglietta madida ho chiesto di recuperare i miei vestiti e mi hanno fatto prendere la prima cosa che ho trovato, una felpa piena di urina e mi hanno imposto di metterla... e c’erano pozze di urina sui vestiti che ci hanno fatto togliere” (p. 23) “ e ricordo l’odore addosso” e anch’io “ mi sono messo al muro a farla lungo in corridoio” (p. 24)

Ritiene dunque la Corte che sia molto significativo questo racconto di Ghivizzani circa l’ordine di lasciare parte degli abiti sul pavimento del corridoio prima di entrare nell’infermeria dove dovrà denudarsi completamente, perché questa P.O: ricorda come lui stesso e altri avessero urinato sul pavimento del corridoio, non essendo stati condotti al bagno, e come sul pavimento vi fossero pozze di urina, su cui si dovevano lasciare gli abiti, e come se ne avvertisse l’odore. Ora è un fatto notorio che l’urina abbia una odore del tutto inconfondibile, ed è altrettanto evidente che non fosse normale o usuale la presenza di pozze di urina nel corridoio della caserma.

A questo punto la Corte osserva come questa ricostruzione sia sufficiente per

rilevare la totale consapevolezza dell'imputata per quanto attiene alle condizioni delle pp.oo. nel sito dove doveva prestare il suo servizio di sanitario, e come ciò fece in violazione dei più elementari principi della deontologia medica, omettendo di intervenire per impedire o alleviare le condizioni di sofferenza di chi subiva i crimini che venivano commessi, rendendosi così responsabile del reato contestatole al capo 112 di rubrica, anche per quanto attiene alle aggravanti ivi contemplate, sussistenti per le ragioni già ampiamente argomentate.

Ne consegue la sussistenza del fatto illecito commesso dalla Mazzoleni nei confronti di tutte le PP.OO, presenti nel sito durante il suo servizio, che ebbero a transitare per l'infermeria, o rispetto alle quali l'imputata ebbe contezza delle loro condizioni incontrandole comunque a causa della sua funzione, le cui costituzioni di P.C. permangono a fini risarcitori, comporta la condanna dell'imputata al risarcimento dei danni in solido col responsabile civile e in solido con i concorrenti nel reato.

Fondata è pure la domanda delle parti civili DELFINO Gianluca, BENINO Andrea, GHIVIZZANI Federico, MERLINO Sara, MASSAGLI Nicola, ISERANI Massimo, MENEGON Elisabetta e SPINGI Massimiliano alle quali viene corrisposta anche una provvisoria provvisoriamente esecutiva di euro 20 mila, in considerazione della gravità delle conseguenze patite per effetto dei reati commessi, (e si richiamano le emergenze processuali, le cartelle cliniche, le dichiarazioni delle pp.oo.) e dell'ampiezza del tempo intercorso tra i fatti e i risarcimenti, fatti che rendono equo e necessario corrispondere una somma di almeno 20 mila euro) per ciascuna di queste parti civili, ritenendosi tale somma parzialmente ristoratrice delle spese sopportate dopo tali fatti per recuperare l'integrità psicofisica tanto gravemente compromessa.

Dr.sa ZACCARDI Marilena, nella qualità di pubblico ufficiale, incaricata come medico del servizio sanitario presso la Caserma di Bolzaneto:

1) imputata del reato sub 119 di rubrica ex artt. 323, 61 n. 1 e 5 cp, in violazione:

- dell'art. 1 c. 1, 2, 5, 6 L. 354/75 sull'ordinamento penitenziario e sul relativo regolamento (art. 1 C. 3 e art. 17 DPR 230/00) circa l'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà;
- art. 3 convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà (ratif. L. 848/55)
- art. 27 c. 3 Cost. Circa le lesioni al diritto alla salute, al decoro della persona e al diritto a chiedere tutela giudiziaria,
- in danno delle pp.oo. ristrette nel sito, tra cui LEONE Katia, DIGENTI Simona, BAUMANN Barbara, DI PIETRO Adarosa e LAURIOLA Alessandro per motivi abbietti e futili:

- a) per avere consentito o effettuato i controlli di triage e di visita sottoponendo le persone a trattamento inumano e in violazione della dignità, costringendo persone di sesso femminile a stazionare nude in presenza di uomini oltre il tempo necessario e quindi sottoponendole a umiliazione fisica e morale (in particolare Baumann, Digenti, Di Pietro e Leone);
- b) per aver omesso o consentito l'omissione circa la visita di primo ingresso sull'individuazione di lesioni presenti sulle persone;
- c) per aver omesso o consentito l'omissione di intervento sulle condizioni di sofferenza delle persone ristrette in condizioni di minorata difesa, in particolare Digenti Simona
- d) per aver tollerato approvando o no disapprovando e irridendo le persone sottoposte a comportamenti di scherno;
- e) per aver ingiuriato le persone visitate con espressioni di disprezzo e di scherno, in particolare Digenti Simona
- f) per non aver impedito e aver consentito la distruzione di oggetti personali (cellulari, abbigliamento)
- g) per non aver impedito la posizione vessatoria, né segnalandola, pur essendone a conoscenza per ragioni del suo servizio.
- h) Nella detta caserma dal 20 luglio al 22 luglio 2001;

3) del reato di cui al punto 120 di rubrica ex artt. 594, 61 n. 1,5, 9 cp perché, eseguendo la visita medica, offendeva l'onore e il decoro di DIGENTI Simona dicendole, a lei e agli altri, che “erano sfacciati e che puzzavano come dei cani”;

Circa il reato di cui al capo 119 di rubrica, il CT del PM dr Caruso, all'udienza del 27.2.07 e del 6.3.07 ha detto che le visite mediche nella maggior parte dei casi omisero la misurazione della pressione, l'auscultazione del cuore e di manovre per accertare traumi pericolosi e lesioni, e tale incompletezza è stata riconosciuta dall'imputata in sede di esame, mentre i diari clinici invece attestano una visita completa e indicano una completa raccolta dei dati anamnestici. Tuttavia nei casi di

necessità vi fu il trasferimento in ospedale, e sebbene il dr Sabella avesse cercato di limitare al massimo tali trasferimenti, i medici addetti all'infermeria di Bolzaneto avevano fatto il possibile quanto ai mezzi a disposizione.

Pertanto, circa il reato di abuso di ufficio, non è stato accertato il dolo intenzionale di recare danno ingiusto ai detenuti immatricolati e l'imputata (e gli altri medici) veniva assolta per difetto di prova sul dolo dai reati di cui al capo 119 di rubrica.

Circa il reato di cui al capo 120 di rubrica, all'udienza del 5.12.06 la Digenti ha riferito che l'imputata, uscita molto arrabbiata nel corridoio, avrebbe pronunciato tale frase mentre la p.o, era in attesa di visita medica.

Tuttavia l'imputata ha ricordato di aver lamentato, in quell'occasione, che c'erano cattivi odori in infermeria e che era necessario cambiare l'aria della stanza e la Digenti, escussa come teste assistita, non ha fornito una prova con i doverosi riscontri, mentre la frase incriminata potrebbe essere stato uno sfogo personale indotto dalla generale condizione di scarsa igiene personale dei pazienti.

Veniva pronunciata sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.

Il PROCURATORE della Repubblica impugnava l'assoluzione dai reati di cui ai capi 119 e 120 di rubrica assumendo di non condividere le argomentazioni della sentenza qui surrichiamate, perché:

Quanto al reato di cui al capo 119 assumeva che tale argomentazione non è condivisibile perché i fatti omissivi non potevano dipendere da una volontà diversa da quella di nuocere alle PP.OO. E ciò a causa della sistematicità della durata e dell'intensità del trattamento vessatorio a cui erano sottoposte le PP.OO, da cui la Zaccardi e gli altri medici non presero le distanze sebbene fossero in grado di valutare la gravità della situazione e la sua antigiuridicità, mentre ella, e gli altri medici, permisero che tale condotta perdurasse anche nell'infermeria senza soluzione di continuità.

Trattasi invece di dolo intenzionale, per l'univocità delle azioni illegali tute dirette al disprezzo, all'umiliazione e alla vessazione contro persone offese tutte appartenenti alla stessa area no global, come già evidenziato

Condotte quindi caratterizzate dalla volontà di nuocere a persone che in quel momento dovevano venir aiutate.

Quanto al reato di cui al capo 120 la DIGENTI era stata sentita nelle forme di teste assistita e la condizione di persona offesa, e quindi sostanzialmente di testimone, ha maggior pregnanza rispetto alle altre posizioni soggettive, come ha sancito la Cassazione nelle sentenze 8131/2000; 15107/2003; 24102/2004; 33312/2004; 357/2007.

Inoltre perché la stessa sentenza, in parte generale (p. 320) aveva ritenuto le PP.OO. attendibili così come provate le vessazioni inflitte in infermeria

E infatti numerose altre PP.OO: avevano testimoniato di essere state ingiuriate in infermeria, e cioè il venerdì GERMANO, ud. 6.3.08; FRANCESCHIN ud. 13.2.06; LARROQUELLE ud. 12.6.2006, NEBOT ud. 12.6.2006; PERCIVATI ud. 12.6.2006; MANGANELLI ud. 28.2.06; SASSI ud. 28.2.06; il sabato FLAGELLI UD. 11.4.06; LEONE ud. 6.11.2006; CAMANDONA ud. 9.5.06; TANGARI ud. 15.5.06; DE

MUNNO ud. 3.4.2006; DUBREUIL ud. 23.5.06; FAVERIO ud. 3.4.06; GAGLIASTRO ud. 10.4.06; LUNGARINI ud. 19.5.06 ; MASSAGLI ud. 21.4.06; MENEGON ud. 28.4.06; la domenica: HERMANN ud. 3.10.06; JAEGER ud. 27.10.08; MARTESEN ud. 29.9.06 DIGENTI ud. 5.12.06, DREYER ud. 20.10.06, VON UNGER ud. 17.10.06.

Inoltre perché l'espressione " sfacciati, è spregiativa e non consentita nell'ambito di un rapporto non confidenziale ma professionale, mentre le parole "puzzate come cani" sono oggettivamente offensive e dalle quali un medico deve sapersi astenere, come da ogni commento negativo sull'aspetto fisico e sulle condizioni del suo paziente.

Tuttavia nelle more del processo i reati si erano estinti per prescrizione e l'appellante chiedeva sentenza di non doversi procedere.

Le Parti Civili KUTSCHKAU Anna Julia, JAVIER SAMPERIZ Francisco Benito e VON UNGER Moritz Kaspar impugnavano la sentenza assolutoria dell' imputata ZACCARDI, dal reato di cui agli artt. 40, 323 cp, eccependo che non era condivisibile la tesi assolutoria delle mancanza di dolo, e illustravano ragioni analoghe a quelle del Procuratore della Repubblica nel suo appello qui surrichiamate, stante il numero di ore del loro servizio e l'assunzione, in particolare della ZACCARDI, di atteggiamenti e comportamenti di tenore analogo rispetto a quello da cui avrebbero dovuto prendere le distanze.

Chiedevano quindi la condanna di questa imputata al risarcimento dei danni in favore delle dette PP.CC, da liquidarsi in separato giudizio, oltre alle spese e la condanna del Ministero della Giustizia responsabile civile in solido in favore di VON UNGER e SAMPERIZ.

Impugnavano la sentenza che aveva liquidato le spese in misura largamente inferiore ai minimi, e chiedevano che le spese venissero liquidate nella misura richiesta perché l'impegno professionale era stato elevatissimo, stante il numero degli imputati (45), le oltre 200 parti civili costituite, gli oltre 300 testi escussi al dibattimento, i 3 anni di durata del processo, il numero complessivo di udienze (oltre 200) e quelle settimanali e la durata anche pomeridiana delle stesse e stanti i criteri di cui all'art. 1 c. 1 della vigente tariffa penale, e avendo il difensore partecipato a 126 udienze non come mero spettatore, la richiesta si pone nei massimi tariffari senza applicazione del moltiplicatore di cui all'art. 1 c. 2 della detta tariffa.

Eppure nella motivazione della sentenza non c'è traccia di alcuna motivazione circa il calcolo e la quantificazione delle spese, avendo equiparato indebitamente il regolamento delle spese di lite ex art. 541 cpp con gli onorari e le spese del gratuito patrocinio.

Chiedevano quindi di ricalcolare gli onorari nella misura di euro 149.834, 48 oltre IVA e CPA o in diversa misura non inferiore a euro 53.800 per il primo grado, condannando gli imputati a tale pagamento e il Ministero della Giustizia in solido. Nonché i Ministeri dell'Interno e della Difesa

E chiedevano di disporre la distrazione di dette somme, a favore del difensore, dichiaratosi antistatario oltre alla vittoria di onorari e alle spese del presente grado del giudizio.

Le Parti Civili ZEUNER Katharina , BRAUER Stefan impugnavano la sentenza nei confronti di ZACCARDI, con argomentazioni di cui sopra, precisando che l'omologazione con quella di cui tenne i comportamenti illeciti era desumibile anche dal segno "iconico" della scelta dell'abbigliamento di tipo non sanitario, bensì tale da rendere identificabile il medico non come medico civile, atteso che il dr Toccafondi indossava non il camice ma una maglietta della Pol. Pen., pantaloni della tuta da o.p. e polacchini, quando infatti nell'infermeria non accadde nulla diverso da quel che accadeva nell'area propriamente detentiva.

Chiedevano quindi la condanna dell'imputata al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, in solido con il responsabile civile, oltre alle spese

Le PP.CC. DE VITO Stefano, PASOLINI Bruno, SCHMIEDERER Simon, BARTESAGHI GALLO Sara, BARTESAGHI Enrica, BLAIR Jonathan Norman, BUCHANAN Samuel, DOHERTY Nicola Anne, GALLO Roberto, GANDINI Ettorina, MC QUILLAN Daniel, MOTH Richard Robert impugnavano l'assoluzione dell'imputata , argomentando in modo analogo alle altre PP.CC come sopra, specificando il ruolo di garanzia del dr Toccafondi per la sua posizione di dirigente ma che valeva anche per gli altri medici ed evidenziando il dolo diretto alla commissione dei fatti contestati così come detto dal Procuratore della Repubblica nel suo atto di appello.

Chiedevano quindi la condanna dell'imputata al risarcimento dei danni in solido con il responsabile civile

Le PP.CC. GATTERMAN Christian, KRESS Holger, ZETHASCHEK Sebastian, HINRICHSMEYER Thorsten, HUBNER Tobias, MARTENSEN, Niels, HERMANN Jens impugnavano la sentenza emessa nei confronti di ZACCARDI, quanto al capo , 119, di rubrica ex art. 323 cp svolgendo argomentazioni analoghe a quelle del Procuratore della Repubblica nel suo atto di appello quanto al riconoscimento del reato ex art. 323 cp,

E tutte le PP.CC. chiedevano la condanna dell'imputata al risarcimento dei danni in solido con il responsabile civile, da liquidarsi in separato giudizio, disponendo una provvisionale immediatamente esecutiva, e chiedevano la liquidazione di maggiori spese processuali rispetto al primo grado

All'esito della discussione la Corte osserva che i reati si sono estinti per prescrizione maturata il 22 gennaio 2009. Tuttavia residua il doveroso accertamento sui fatti in ordine alla responsabilità civile, stante l'immanenza delle parti civili e l'attualità degli appelli delle stesse.

Ora, quanto all'appello del Procuratore della Repubblica, deve rilevarsi preliminarmente che dagli atti emerge la prova della presenza dell'imputata nel sito, in orario compatibile con i fatti contestati, sia dal prospetto delle presenze del personale sanitario (doc. 5.3), da cui risulta la presenza nel 21 luglio dalle ore 08.00 alle ore 20.00 e dopo la cena fino alle ore 02.00, 02.30 del 22 luglio e per tutta la

giornata della domenica 22 luglio e per il fatto che nel suo interrogatorio reso al PM, di cui è stata data lettura, non essendosi l'imputata sottoposta ad esame, la stessa ha detto di aver prestato servizio insieme con il dr Toccafondi e che verso le 4 del mattino della domenica si era lamentata dei cattivi odori, e di aver visitato la Digeniti, firmandone il diario clinico.

Tanto premesso, circa il reato di cui al capo 120, deve evidenziarsi che all'udienza del 5.12.06 DIGENTI Simona (cfr. p. 77 verbalizz.) *ha raccontato di essere giunta insieme con una ragazza svedese nel sito di Bolzaneto verso le 5 del mattino del 22 luglio provenendo dalla scuola Diaz, affetta da “ un po' spaccato il sopracciglio, la mano che sanguinava e tanti ematomi sulla schiena”* (così nella parte VI di sentenza p. 65) poi, come si è detto nella parte VI di sentenza DIGENTI *ha poi ricordato di essere stata condotta alla visita medica e che, quando era fuori davanti all'altra stanza dove le avevano sottoposto dei fogli, vide uscire dalla stanza dove stava per essere condotta, e dove vide poi una mezza dozzina di uomini “una dottoressa (così da lei ritenuta perché indossava) un camice bianco.. molto arrabbiata (che) ha gridato anche a me che puzzavamo come cani”* (p. 90). *Condotta nell'infermeria, dove, dei sei uomini presenti, uno che le parve essere il medico le ordinò “di spogliar(mi) ...e mi ha levato il portamonete, mi ha buttato via il biglietto per tornare in Svizzera.. e gli abbonamenti per il treno in Svizzera...e delle spille da attaccare ai vestiti..e trovata una sciarpa mi ha detto: -Ah sì, fa freddo a Genova- e io gli ho detto in inglese che mi serviva per i lacrimogeni e lui ha fatto il gesto come per picchiarmi.. poi . ha guardato gli ematomi sulla schiena e sul collo e .. una ferita (che) avevo proprio sul collo e ha detto: - Guardate qui che bel lavoro.. che bel colpo che hanno fatto-“* (pp. 93.94). *Emerge, quindi, osserva la Corte, una condotta non solo opposta a quella richiesta dalle regole deontologiche del sanitario, che, svolgendo la sua funzione, ha il compito di soccorrere e di alleviare la sofferenza dei feriti e di chi viene portato al suo esame, ma una condotta attiva, fatta di considerazioni aggressive, di ingiurie, e di dileggio.*

Infatti la gravità della condotta dell'imputata va al di là del mero dato lessicale desumibile dalla caratteristica intrinseca dell'ingiuria. DIGENTI è una ventenne atterrita, visibilmente ferita, stremata dalla posizione vessatoria, dalle lesioni, dalla stanchezza, dalla paura, sulla quale lo stress, il sangue, il sudore, la stanchezza, la mancanza di cibo, di acqua, di sonno, di riposo, l'impossibilità di accudirsi, di lavarsi di andare in bagno, di darsi e di ricevere accudimento appaiono con tale vivezza che non possono sfuggire all'occhio esperto del medico, talché il cattivo odore di una persona, appunto DIGENTI (tra le altre) che ha subito e che continua a subire sevizie non è che la prova ulteriore di quanto questa vittima sia indifesa e sofferente. Tanto più allora l'ingiuria profferita dalla dottoressa ZACCARDI è riprovevole e grave e s'inserisce sinergicamente nell'omologazione della sua condotta con gli altri autori dei crimini. Ecco perché questa condotta è aggravata così come in contestazione di rubrica ex art. 61 n. 1, 5 e 9 cp.

Circa il reato di cui al capo 119, premesso che la narrazione di tutte le pp.oo. esaminate nelle parti precedenti di questa sentenza è congrua prova della

commissione del reato, analogamente con quanto affermato per gli altri imputati dell'area sanitaria, è significativo richiamare quanto già detto in parte VI della sentenza, a titolo esemplificativo, quanto a DI PIETRO Adarosa, che verso le 9 e 30 o le 10 del mattino DI PIETRO venne condotta in una stanza dove c'erano "sei o sette persone in camice e donne in divisa della Polizia di Stato". Queste seconde l'aiutarono a spogliarsi completamente, mentre gli altri prendevano nota delle cicatrici che aveva su una gamba e le domandavano se avesse riportato dei traumi durante l'irruzione della polizia nella scuola Diaz, e lì, la borsetta che aveva tenuto fino a quel momento venne svuotata di tutto e i volantini e i depliant che possedeva vennero buttati (pp. 22, 23, 24, 25). Né, gli uomini, che le venne detto essere dei dottori (p. 25) effettuarono una visita medica rituale, limitandosi a un'ispezione esterna (o forse a misurare la pressione sanguigna p. 36) e a formulare alcune domande. Prosegue quindi il processo di demolizione delle certezze della vittima, attraverso il denudamento, e la spogliazione progressiva di ogni possesso, senza ricevere dai sanitari alcuna forma di rassicurazione sulla propria incolumità. Sempre a titolo esemplificativo, quanto a LEONE Katia, si richiama il contenuto della parte V di questa sentenza: LEONE ha poi ricordato di aver visto lo spruzzo del gas nella cella e di aver cominciato a vomitare sangue (p. 68), che le persone nella cella " hanno iniziato a urlare che c'era qualcuno che vomitava sangue, quindi il Carabiniere che era alla porta mi ha preso e portato in infermeria.. dove mi hanno fatto sdraiare su un lettino e poi è arrivato un dottore, alto e robusto (p.69) dottore, penso, perché parlava come se lo fosse (p. 68) che portava una maglietta nera con la scritta Polizia Penitenziaria sul petto e una maschera antigas in faccia...e mi ricordo che quando ho ripreso i sensi, ero in stato confusionale, ero su un lettino con la maschera dell'ossigeno che mi sono tolta e sentivo il dottore che chiedeva all'infermiera di prepararmi l'iniezione (p. 69) " e io gli ho chiesto cosa fosse questa iniezione e lui mi ha detto: -Perché non ti fidi di me se sono un dottore?- E io ho detto: -no l'iniezione non la voglio e lui mi ha detto che potevo anche andare a morire in cella e quindi sono tornata in cella" (p. 70). LEONE ha ricordato che la reazione della altre ragazze in cella al gas fu quella di avere tutte il ciclo e quando lei tornò in cella tutte chiedevano assorbenti (p. 70) e ha aggiunto " ho chiesto l'acqua tutta la notte dopodiché è stata portata una bottiglietta piccola e non sono riuscita a bere.. la mattina ci hanno diviso" (p. 71). Ha ricordato di aver avuto freddo (p. 72) che dopo l'infermeria venne portata in una stanza dove c'erano due donne della Polizia o dei Carabinieri "che mi hanno perquisito lo zaino, tagliato la felpa, buttati alcuni effetti personali , fatta spogliare e davanti a me c'erano dei Carabinieri e un dottore, in piedi, particolare che mi guardava" (p. 73) ma ha precisato che questo non era lo stesso di prima, aveva il camice, era alto cogli occhiali, brizzolato, e "mi guardava insistentemente nelle parti intime e quando io l'ho guardato gli ho fatto capire che mi dava fastidio e mi ha detto di stare zitta mi ha fatto segno" (p. 73).

Ciò perché la successione degli eventi è tale da far comprendere come quanto accadeva nell'area sanitaria non si differenziasse da quanto accadeva altrove, ma, soprattutto, perché emerge la prova del livello di sofferenza palese delle vittime, e di

quanto, a fronte di tali manifestazioni di dolore, di paura, di prostrazione, e soprattutto di totale inerme incapacità di qualsiasi forma di autodifesa (il rifiuto dell'iniezione da parte di una giovane donna che aveva appena subito quanto descritto sopra, è la prova di quanto costei fosse atterrita dall'essere in balia dei suoi aguzzini) non innescò nell'imputata presente alcuna spinta ad alleviare le sofferenze, ma la lasciò indifferente. Responsabilità che discende soprattutto dalla circostanza che, così facendo, l'imputata non solo non si dissociò dai crimini commessi da altri, cosa che ben avrebbe potuto fare prestando alle vittime il soccorso morale e materiale dovuto alla sua funzione sia di P.U. sia di medico, ma perché, come risulta dalla totalità delle deposizioni, mai effettuò un vero Triage, la cui insufficienza fu vera omissione. E sul punto di richiamano le parole del dr CARUSO, richiamate nella presente sentenza in parte motiva circa il capi 90 e 91 a carico del dr TOCCAFONDI. Ne consegue quindi il fondamento degli appelli delle PP.CC., per cui si richiamano le argomentazioni già svolte per gli altri imputati, e sulle quali si riverberò la condotta criminosa dell'imputata e, in particolare, per quanto attiene al diritto al risarcimento di BARTESAGHI Enrica, GALLO Roberto (Genitori di BARTESAGHI GALLO Sara) e di GANDINI Etti, madre di GIOVANNETTI, per i quali si richiamano le argomentazioni già sviluppate per quanto attiene al loro diritto al risarcimento nei confronti dell'imputato PERUGINI Alessandro.

Fondata è pure la domanda delle parti civili DELFINO Gianluca, BENINO Andrea, GHIVIZZANI Federico, MERLINO Sara, MASSAGLI Nicola, ISERANI Massimo, alle quali viene corrisposta anche una provvisoria provvisoriamente esecutiva di euro 20 mila, in considerazione della gravità delle conseguenze patite per effetto dei reati commessi, e dell'ampiezza del tempo intercorso tra i fatti e i risarcimenti, fatti che rendono equo e necessario corrispondere una somma di almeno 20 mila euro per ciascuna di queste parti civili, ritenendosi tale somma parzialmente ristoratrice delle spese sopportate dopo tali fatti per recuperare l'integrità psicofisica tanto gravemente compromessa.

Fa seguito la condanna solidale con il Ministero di appartenenza, responsabile civile.

PARTE VIII

Residuando ancora da motivare circa la responsabilità solidale dei Ministeri Responsabili Civili, si osserva quanto segue:

Il Tribunale affermava che per la configurabilità della responsabilità indiretta del datore di lavoro ex art. 2049 CC era sufficiente il rapporto di occasionalità necessaria, per cui le funzioni affidate al dipendente avevano determinato la possibilità o agevolato la consumazione del fatto illecito, anche se questi aveva agito oltre i limiti del suo incarico e contro la volontà del committente, purché nei limiti delle sue mansioni. (così Cass. Sez. 3 n. 17836 del 2007).

D'altronde gli imputati erano funzionari e assistenti della Polizia di Stato e appartenenti all'Amministrazione penitenziaria (agenti e medici), e sussisteva il nesso di occasionalità di cui sopra.

Le gravi carenze di organizzazione erano imputabili a entrambe le amministrazioni (cfr. teste MOTANARO).

E ciò per compresenza di diverse forze dell'ordine senza coordinazione, per la mancata predisposizione di un servizio di vigilanza e di personale sufficiente per far fronte alla redazione degli atti, all'immatricolazione, alla traduzione dei molti arrestati.

Tutti fatti che aumentarono il rischio di commissione degli illeciti.

Il Ministero dell'Interno, il Ministero della Giustizia e il Ministero della Difesa hanno impugnato la sentenza contro le disposizioni riguardanti le responsabilità degli imputati e la condanna al risarcimento dei danni, assumendo:

- In via preliminare che l'appello dei responsabili civili è complementare a quello degli imputati;
- che gli atti di costituzione di P.C. sono inammissibili per eccesso di genericità, poiché ogni P.C. si è costituita contro tutti gli imputati, per tutti i reati contestati, e contro tre ministeri indicati come responsabili civili, ritenendosi lesa da ogni imputato per ogni reato, anche commesso contro altre pp.oo. anche se fisicamente estranee, sia la p.o. sia l'imputato, al fatto specifico in oggetto.
- Viceversa, poiché la sentenza deve accertare, oltre alla commissione dei reati, se da essi siano derivati danni civilistici, stante la necessità di una connessione tra la fattispecie descritta in imputazione e la pretesa risarcitoria, tale pretesa non può eccedere i limiti della contestazione penale.
- In tale contesto, nessun capo d'imputazione ha evidenziato un legame eziologico tra l'evento di danno e il fatto reato.
- Tanto premesso, le parti civili e la sentenza hanno omissis di selezionare quali soggetti avessero violato la sfera giuridica delle parti civili e i comportamenti produttivi di danno, omettendo così di accertare il rapporto giuridico tra il fatto reato e il danno civilistico.

-Esaminato il dispositivo, ne eccepivano la contraddittorietà intrinseca, assumendo che:

- L'imputato GUGLIOTTA è stato condannato personalmente al risarcimento dei danni in favore di 140 parti civili, mentre il Ministero della Giustizia è stato condannato in solido con lui per 86 parti civili;

Allora, per le 54 parti civili che costituiscono la differenza tra i due gruppi, non sarebbe stata proposta domanda contro il responsabile civile, ma ciò non trova conferma negli atti.

-Gli imputati PERUGINI e POGGI sono stati condannati al risarcimento di 88 parti civili, mentre il Ministero dell'Interno è stato condannato in solido con loro al risarcimento di 56 parti civili, ma come nel caso sub o) ciò non trova conferma negli atti.

Ne consegue che le condanne risarcitorie attengono a diversi sottogruppi di imputati, strutturando, non un unico rapporto di solidarietà, ma due distinti gruppi di soggetti solidalmente responsabili, ciascuno autonomo rispetto all'altro.

Infatti molte parti civili sono state inserite senza ragione in numerosi sottogruppi, come la P.C. ARCULEO al risarcimento dei cui danni sono stati condannati vari imputati inseriti diversi sottogruppi.

- Eccepivano l'assenza di correlazione tra dispositivo e motivazione, per cui l'imputato GAETANO, era stato condannato personalmente al risarcimento in favore della parte civile ENDER TALINE circa i reati sub 55 e 56 di rubrica, e non il Ministero.

Viceversa per le altre pp.oo. del capo 56 di rubrica il Ministero era dichiarato responsabile in solido col Gaetano

Circa la P.C. Lupi, non era vero che questi non avesse proposto domanda risarcitoria nei confronti di ARECCO Matilde.

Altresì il vincolo di solidarietà totale tra tutti i condannati per tutti i fatti, era un'affermazione assurda e non condivisibile, poiché la strutturazione del dispositivo in numerosi sottogruppi sottende a diversificazioni di responsabilità più articolate di quanto emerge dalla motivazione.

Viceversa le articolazioni del dispositivo contrastano con le motivazione della sentenza che non le prevede.

- Veniva eccepita l'erroneità della sentenza relativamente alle statuizioni civili, poiché in solido erano condannati sia i soggetti c.d. "apicali", sia quelli che rivestivano posizioni intermedie tutti in solido verso numerosissime parti civili, come se la ratio decidendi facesse perno sull'idea che gli uni e gli altri fossero artefici di un unico evento caratterizzato da diffusa illegalità.

E ciò perchè la pluralità delle condotte era stata immotivatamente appiattita e negata ogni valenza alla molteplicità degli eventi commessi nei confronti di ogni singola p.o.

Trattasi di un equivoco di fondo circa il concetto di "posizione di garanzia", che avrebbe determinato un obbligo di protezione indifferenziato tra personaggi cd. apicali e intermedi.

Viceversa, dovevano essere prosciolti tutti gli imputati per i quali non fosse stata raggiunta la prova certa della colpevolezza circa i singoli episodi di restrizione arbitraria di libertà, mentre la sentenza ha affermato una sorta di responsabilità oggettiva per il dato temporale della permanenza nella caserma di Bolzaneto, senza aver dimostrato che il soggetto agente avesse esattamente percepito il fatto antigiuridico.

Pertanto il meccanismo lineare di accertamento di un fatto reato attribuito a uno specifico imputato e produttivo di danno a una specifica parte civile è stato rovesciato nel riconoscimento indistinto a tutte le parti civili di un diritto a una provvisionale solo perché transitate per il sito di Bolzaneto.

E infatti, poiché la sentenza ha ammesso che la maggior parte dei colpevoli è rimasta ignota, a maggior ragione è contraddittoria la pronuncia emessa nel senso di cui al motivo sopra riportato per cui *in solido erano condannati sia i soggetti c.d. "apicali", sia quelli che rivestivano posizioni intermedie tutti in solido verso numerosissime parti civili, come se la ratio decidendi facesse perno sull'idea che gli uni e gli altri fossero artefici di un unico evento caratterizzato da diffusa illegalità.*

Veniva eccepito il difetto di motivazione in ordine alle statuizioni civili in favore di BARTESAGHI Enrica, GALLO Roberto, GANDINI Ettore e FASSA Liliana, non transitate per il sito di Bolzaneto e in forza del solo rapporto di parentela con le relative parti lese.

Veniva chiesta la riforma della sentenza in punto spese e proposta istanza di sospensione dell'esecuzione della condanne civili ex art. 600 c. 3 cpp stante il fumus boni iuris dell'impugnazione e stante il valore totale della provvisionale che supera il milione di euro, e stante la mancanza di garanzie reali fornite dai destinatari

Veniva chiesta l'assoluzione dei Ministeri appellanti

All'esito della discussione la Corte osserva che l'appello dei Ministeri Appellanti è infondato e i motivi dedotti non meritano accoglimento.

Non quello relativo all'inammissibilità degli atti di costituzione delle PP.CC. perché l'eventuale costituzione di ciascuna P.C. contro tutti i Responsabili Civili, che sono, si rileva, i tre Ministeri dell'Interno, della Giustizia e della Difesa, di rispettiva appartenenza di tutti gli imputati nelle rispettive e diverse qualità, presenti nel sito di Bolzaneto nel tempo in cui v'erano le dette PP.CC., che ebbero a subire il danno conseguente alla commissione dei fatti illeciti contestati (nella pressoché totalità ritenuti sussistenti da questa Corte), è ammissibile per il nesso che lega i fatti con le condotte degli imputati, attive e omissive, e per le ragioni dedotte dalla sentenza impugnata, richiamate qui sopra:

"D'altronde gli imputati erano funzionari e assistenti della Polizia di Stato e appartenenti all'Amministrazione penitenziaria (agenti e medici), e sussisteva il nesso di occasionalità di cui sopra.

Le gravi carenze di organizzazione erano imputabili a entrambe le amministrazioni (cfr. teste MOTANARO),

E ciò per compresenza di diverse forze dell'ordine senza coordinazione, per la mancata predisposizione di un servizio di vigilanza e di personale sufficiente per far fronte alla redazione degli atti, all'immatricolazione, alla traduzione dei molti arrestati.

Tutti fatti che aumentarono il rischio di commissione degli illeciti.”

Ne consegue che la costituzione di P.C., ancorché estesa contro tutti gli imputati, qualora relativa a reati commessi contro altre PP.OO., non viene meno, in termini di ammissibilità, quando la detta P.C. assume di essere stata lesa nel suo diritto da condotte che si sono riflesse, in qualche modo, nella sua sfera personale.

Diverso discorso deve essere fatto per quanto attiene non all'ammissibilità della costituzione, ma al riconoscimento del diritto leso e del conseguente diritto al risarcimento (in solido con il Ministero di appartenenza), che attiene, viceversa, alla connessione tra la fattispecie descritta in imputazione e la pretesa risarcitoria.

In tale contesto deve respingersi l'assunto degli appellanti per cui nessun capo d'imputazione avrebbe evidenziato un legame eziologico tra l'evento di danno e il fatto reato. Ciò perché l'esame dei capi d'imputazione lo prova: in essi si descrivono le condotte lesive, sia nella loro materialità, sia nello loro conseguenze (le offese alla dignità della persona, le difficoltà di azionare forme di tutela giudiziaria, le conseguenze dei reati sulle sfera dell'onore, della libertà sessuale, dell'integrità corporea. La natura delle lesioni inferte, la lesione dei diritti fondamentali. L'indicazione analitica del tipo e dell'entità delle lesioni inflitte, delle ingiurie, dei mezzi, dei tempi e dei modi con cui vennero inflitte). E si richiamano in merito tutti i 120 capi d'imputazione riportati in rubrica e trascritti in apertura della presente sentenza.

L'esame degli atti di costituzione e degli appelli delle PP.CC. consente così di verificare analiticamente la selezione di quali soggetti avessero violato la sfera giuridica delle PP.CC. e comunque, la presente sentenza ha operato in tale senso, evidenziando ampiamente proprio il rapporto giuridico tra il fatto reato e il danno civilistico, rimesso comunque al giudice civile per la sua esatta determinazione, atteso che nel processo è stata riversata la copiosa documentazione medica prodotta dalle PP.CC.

Circa il motivo per cui :

L'imputato GUGLIOTTA è stato condannato personalmente al risarcimento dei danni in favore di 140 parti civili, mentre il Ministero della Giustizia è stato condannato in solido con lui per 86 parti civili. Allora, per le 54 parti civili che costituiscono la differenza tra i due gruppi, non sarebbe stata proposta domanda contro il responsabile civile, ma ciò non trova conferma negli atti.

La Corte osserva che non v'è interesse all'appello del responsabile civile che parrebbe dolersi di non essere stato condannato in solido con il Gugliotta per 54 PP.CC su 140, per le quali 54 vi è stata condanna esclusiva dell'imputato al risarcimento.

Ad ogni buon conto, per effetto della responsabilità di cui all'art. 2049 CC, questa Corte ha esteso la solidarietà del Ministero della Giustizia come da dispositivo.

E analogamente per quanto attiene ai motivi di appello relativi all'imputato GAETANO quanto alla PC ENDER Taline e all'imputata ARECCO quanto alla PC LUPI.

Circa il motivo per cui *“le condanne risarcitorie attengono a diversi sottogruppi di imputati, strutturando, non un unico rapporto di solidarietà, ma due distinti gruppi di soggetti solidalmente responsabili, ciascuno autonomo rispetto all’altro”* la sentenza di questa Corte ha semplificato circa il rapporto di solidarietà, evidenziando che essa attiene al mero concorso di persone nel reato ritualmente contestato in rubrica, in rapporto di solidarietà col Ministero di appartenenza.

Circa il motivo per cui *“molte parti civili sono state inserite senza ragione in numerosi sottogruppi, come la P.C. ARCULEO al risarcimento dei cui danni sono stati condannati vari imputati inseriti diversi sottogruppi”* deve evidenziarsi che, indipendentemente dal concorso ex art. 110 cp, la medesima P.O. ben può aver subito danni da parte di imputati differenti, così come è emerso nella ricostruzione istruttoria, talché la condanna al risarcimento segue di conseguenza.

Circa il motivo per cui *“in solido erano condannati sia i soggetti c.d. “apicali”, sia quelli che rivestivano posizioni intermedie tutti in solido verso numerosissime parti civili, come se la ratio decidendi facesse perno sull’idea che gli uni e gli altri fossero artefici di un unico evento caratterizzato da diffusa illegalità. E ciò perché la pluralità delle condotte era stata immotivatamente appiattita e negata ogni valenza alla molteplicità degli eventi commessi nei confronti di ogni singola p.o. Trattasi di un equivoco di fondo circa il concetto di “posizione di garanzia”, che avrebbe determinato un obbligo di protezione indifferenziato tra personaggi cd. apicali e intermedi. La Corte osserva che la solidarietà opera nella misura del concorso ex art.110 cp così come specificato in dispositivo,né può accogliersi l’eccezione per cui al concetto per cui la posizione di garanzia abbia determinato il detto obbligo di protezione indeterminato tra personaggi cd. apicali e intermedi. , deve chiarirsi ancora una volta che ciascuno di essi, essendo stato investito della posizione di garanzia per quanto attiene alla condotta tenuta e alla sua funzione, risponde di questa e nei limiti di essa, dove l’illegalità diffusa attiene solo al clima generale che si visse nel sito di Bolzaneto ma non alle precise responsabilità discendenti dai singoli reati contestati, ancorchè esteso ne fosse l’ambito di azione.*

Circa il motivo per cui *“dovevano essere prosciolti tutti gli imputati per i quali non fosse stata raggiunta la prova certa della colpevolezza circa i singoli episodi di restrizione arbitraria di libertà, mentre la sentenza ha affermato una sorta di responsabilità oggettiva per il dato temporale della permanenza nella caserma di Bolzaneto, senza aver dimostrato che il soggetto agente avesse esattamente percepito il fatto antigiuridico”* si richiamano le argomentazioni già ampiamente e reiteratamente svolte circa la consapevolezza della lesione dei diritti delle PP.OO.

Circa il motivo per cui *“veniva eccepito il difetto di motivazione in ordine alle statuizioni civili in favore di BARTESAGHI Enrica, GALLO Roberto, GANDINI Ettore e FASSA Liliana, non transitati per il sito di Bolzaneto e in forza del solo rapporto di parentela con le relative parti lese”*si richiamano le ampie argomentazioni di sentenza circa il diritto al risarcimento dei famigliari delle PP.OO.

Non sussiste ragione alcuna per la sospensione dell’esecuzione ex art. 600 c. 3 cpp.

Ancora, sull’appello delle Parti Civili BENINO Claudio, Hoglund Cecilia, OLSSON Hedda Patarina, RUBER Stefan Andreas e SVENSSON Jonas, risulta prodotta all’udienza preliminare del 27.1.2005 a firma del cancelliere Luisa Fiorelli, l’istanza per la citazione dei responsabili civili Ministero dell’Interno, Ministero della Giustizia e Ministero della Difesa, talché l’appello è

ammissibile e fondato quanto alla rideterminazione delle spese e all'obbligo risarcitorio di essi e della provvisionale, così come definito in dispositivo, nella misura che la Corte ha così ritenuto equa.

Non sussistono ragioni per subordinare alcuna sospensione condizionale all'obbligo di pubblicazione, attesa la risalenza dei fatti.

PQM

Visti gli artt. 578, 592, 605 cpp , 157 e 150 cp

In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova in data 14.7.2008, appellata dagli imputati:

PERUGINI Alessandro, POGGI Anna, TURCO Mario, AMADEI Barbara, PIGOZZI Massimo Luigi, GUGLIOTTA Antonio Biagio, TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo, AMENTA Aldo, UBALDI Paolo, GAETANO Antonello, ARECCO Matilde, INCORONATO Alfredo, PARISI Natale e MAIDA Daniela,

nonché dal PROCURATORE della REPUBBLICA presso il Tribunale di GENOVA

nei confronti di:

PERUGINI Alessandro
POGGI Anna
CIMINO Ernesto
PELLICCIA Bruno
GUGLIOTTA Biagio
MAIDA Daniela
BRAINI Giammarco
BARUCCO Piermatteo
PISCITELLI Maurizio
MULTINEDDU Antonio Gavino
RUSSO Giovanni
FURCAS Corrado
SERRONI Giuseppe
FONICELLO Mario
AVOLEDO Reinhard
PINTUS Giovanni
ROMEO Pietro
MURA Ignazio
MANCINI Diana
GAETANO Antonello
AMADEI Barbara
CERASUOLO Daniela
INCORONATO Alfredo
PATRIZI Giuliano
MULAS Marcello
AMOROSO Giovanni
SABIA COLUCCI Michele
TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo
AMENTA Aldo
MAZZOLENI Adriana
SCIANDRA Sonia
ZACCARDI Marilena

Nonché

Dal PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Genova nei confronti di:

MULAS Mario
AMOROSO Giovanni

SABIA COLUCCI Michele
SCIANDRA Sonia

Nonché dai Responsabili Civili
Ministero degli Interni e
Ministero della Giustizia

Nonché dalle parti civili:

MANGANARO Andrea ; BONNECASE Vincent ; LEBOUFFANT Gwendal ; VIE
Valerie Anne Beatrice ; DUBREUIL Pierre Romaric Johnatan ; KUTSCHKAU Anna
Julia ; SAMPERIZ Benito ; VON UNGER Moritz ; GERMANO' Chiara
; CUCCOMARINO Carlo ; SCORDO Antonia ; BROERMANN GROSSE Miriam ;
HAGER MORGAN Katherine ; HEIGL Miriam; WIEGERS Daphne ; ZAPATERO
GARCIA Guillermina ; WAGENSHEIN Khirsten ; PATZKE Julia ; ZEUNER Anna
Katahrina; BRAUER Stefan; DE VITO Stefano ; PASOLINI Bruno
; SCHMIEDERER Simon ; GATERMANN Christian ; KRESS Holger ;
ZETHASCHEK Sebastian ; HINRICHSMEYER Thorsten; HUBNER Tobias
; MARTENSEN Niels ; HERMANN Jens; BARRINGHAUS Georg ; LUPI Bruno ;
GIOVANNETTI Ivan Michele; BARTESAGHI GALLO Sara; BARTESAGHI
Enrica ; GALLO Roberto; DOHERTY Nicola Anne; GANDINI Etorina; MC
QUILLAN Daniel Marc Thomas; MOTH Richard Robert; BLAIR Johanthan
Normann; BUCHANAN Samuel; MENEGON Elisabetta Valentina; SPINGI
Massimiliano; BENINO Andrea; DELFINO Gian Luca ; GHIVIZZANI Federico;
MERLINO Sara; ISERANI Massimo; MASSAGLI Nicola ; DELFINO Gianluca;
GUIDI Francesco; DORING Matthias;
WEISSE Tanja; BENINO Claudio; HOGLUND Cecilia ; OLSSON Hedda Katarina
RUBER Stefan Andreas SVENSSON Jonas
BERTACCHINI Valerio; DI BIASO Francesco;

DICHIARA

Inammissibile perché tardivo l'appello proposto da DI BIASO Francesco, e ordina
l'esecuzione della sentenza impugnata nella parte che lo riguarda, dichiarando
compensate le spese con il Responsabile Civile;

DICHIARA

Non doversi procedere nei confronti di PARISI Natale per intervenuta morte
dell'imputato;

Non doversi procedere nei confronti di

PERUGINI Alessandro in ordine ai reati di cui ai capi 1 e 2 e nei confronti di
POGGI Anna in ordine ai reati di cui ai capi 6 e 7 così come contestati nel capo di
imputazione perché estinti per prescrizione;

DICHIARA

PERUGINI Alessandro responsabile ai soli effetti civili per i reati di cui ai capi 1 e 2 così come contestati, e POGGI Anna ai soli effetti civili per i reati di cui ai capi 6 e 7 così come contestati e li condanna in solido all'ulteriore risarcimento del danno in favore delle seguenti parti civili

ARCULEO CARLO; ARECCO EUGENIO ; AVENI SIMONI ; AZZOLINA GIUSEPPE; ALFARANO MAURO; AMODIO MASSIMILIANO MARCO ; ANERDI FRANCISCO ALBERTO ; ARRIGONI LUCA ; ALLUEVA FORTEA ROSANA ; ACHIM Nathrath ; BORGO MATTEO ; BATTISTA ALESSANDRA ; BENETTI CLAUDIO ; BERSANO DAVIDE ; BERTI ALESSANDRO ; BISTACCHIA MARCO ; BUSSETTI BRANDO ; BALBAS RUIZ AITOR ; BODMER FABIENNE NADIA; BRUSCHI VALERIA ; CAIROLI ALESSANDRO ; CALLIERI VALERIO ; CAMANDONA SERGIO ; CUCCADU ROBERTO RAIMONDO ; CARCHERI ALESSANDRO; CHICHARRO SANCHEZ PEDRO ; ; D'AVANZO FILIPPO ; DIONISI LORENZO; DE FLORIO ANNA ; DE MUNNO ALFONSO ; DELLA CORTE RAFFAELE ; DEVOTO STEFANO ; DI MADDALENA TOMMASO ; DI PIETRO ADAROSA ; DUMAN MESUT DIGENTI SIMONA; ENDER TALINE ; FERRAZZI FABRIZIO ;FRANCESCHIN DIANA ; FASSA Lilian ; FORNASIER EVANDRO; FLAGELLI AMARANTA SERENA ; GRAF ANDREA ; GRIPPAUDO GABRIELLA ; GOL SUNA ; GAGLIASTRO MAURIZIO; GALLOWAY IAN FARREL ; HALDIMANN FABIAN; IGHINA Cristiano ; JAEGER LAURA ; LACONI BORIS ; LARROQUELLE DAVID THOMAS ARNAUD ; LAVAL ALBAN SEBASTIAN ; LORENTE GARCIA LUIS ; LUTHI NATHAN ; LAURIOLA ALESSANDRO ; LUNGARINI FABRIZIO; MANGANELLI DANILO ; MARCHIO' MILOS ; MAFFEI MARCELLO ; MARQUELLO Felix Pablo ; MORET FERNANDEZ; MOROZZI DAVID ; MORRONE MARIA ADDOLORATA ; NEBOT CESAR JEAN CLOUDE ; NOGUERAS CORRAL ; OTERO BALDO CARLOS MANUEL ; PERCIVATI ESTER ; PARTESOTTI GIORGIA ; PERRONE VITO; PFISTER STEPHAN ; PASSIATORE ANGELO; PIGNATALE Sergio; ROSSOMANDO ANGELO ; ROSSOMANDO MASSIMILIANO ; REPETTO Davide ; ROSTELLATO ANDREA; RUGGIERO PIETRO ; SCHENONE GIORGIO SESMA GONZALEZ ADOLFO ; SUBRI ARIANNA ; SCHATTI ANDREAS Pablo; SANZ MADRAZO ; SCALA Roberta ; SCHEITLING Mirko ; SANTORO ; TREIBER Teresa ; TOMELLIERI Enrico ; TABBACH MOHAMED ; TANGARI EMANUELA ; VALGUARNERA ANTONINO ; ZINCANI SABATINO MANGANARO Andrea ; BONNECASE Vincent ; LEBOUFFANT Gwendal ;VIE Valerie Anne Beatrice ;DUBREUIL Pierre Romaric Johnatan ;KUTSCHKAU Anna Julia ;SAMPERIZ Benito ;VON UNGER Moritz ;GERMANO' Chiara ;CUCCOMARINO Carlo ;SCORDO Antonia ; BROERMANN GROSSE Miriam ; HAGER MORGAN Katherine ; HEIGL Miriam ; WIEGERS Daphne ;ZAPATERO GARCIA Guillermina ; WAGENSHEIN Khirsten ;PATZKE Julia ; ZEUNER Anna Katahrina ; BRAUER Stefan ; DE VITO Stefano ; PASOLINI Bruno

;SCHMIEDERER Simon ; GATERMANN Christian ; KRESS Holger ;
 ZETHASCHEK Sebastian ; HINRICHSMEYER Thorsten ;HUBNER Tobias
 ;MARTENSEN Niels ; HERMANN Jens ; BARRINGHAUS Georg ; LUPI Bruno ;
 GIOVANNETTI Ivan Michele; BARTESAGHI GALLO Sara ; BARTESAGHI
 Enrica ; GALLO Roberto ; DOHERTY Nicola Anne ; GANDINI Ettoreina ; MC
 QUILLAN Daniel Marc Thomas N. 77 MOTH Richard Robert N. 77 BLAIR
 Johanthan Normann ; BUCHANAN Samuel ; MENEGON Elisabetta Valentina ;
 SPINGI Massimiliano ; BENINO Andrea ; DELFINO Gian Luca ; GHIVIZZANI
 Federico ; MERLINO Sara ; ISERANI Massimo ; MASSAGLI Nicola ; GUIDI
 Francesco; DORING Matthias
 WEISSE Tanja ; BENINO Claudio ; HOGLUND Cecilia ; OLSSON Hedda
 Katarina ; RUBER Stefan Andreas ; SVENSSON Jonas ;
 BERTACCHINI ;

Concedendo una ulteriore provvisoriale provvisoriamente esecutiva in favore di:

DELFINO per Euro 10.000
 DORING per euro 10.000
 DOHERTY per euro 5000
 BLAIR per euro 5000
 BUCHANAN per euro 5000
 BARTESAGHI Enrica per euro 5000
 BARTESAGHI GALLO per euro 5000.
 BENINO Andrea per euro10.000
 GHIVIZZANI per euro 10.000 .
 GANDINI per euro 5000

GIOVANNETTI per euro 10.000
 GALLO per euro 5000
 ISERANI per euro 10.000

LUPI per euro 10.000
 MOTH per euro 5000
 MERLINO per euro 10.000
 MASSAGLI per euro10.000
 MENEGON per euro 10.000
 SPINGI per euro 10.000
 MANGANARO per euro 10.000
 MC QUILLAN euro 5000
 BERTACCHINI per euro 10.000

entrambi in solido con il Responsabile Civile Ministero degli Interni ;

DICHIARA

DORIA Oronzo responsabile ai soli effetti civili dei reati di cui ai capi 12 e 13 così come contestati e lo condanna, in solido con il Responsabile civile Ministero della Giustizia al risarcimento dei danni in favore delle seguenti parti civili:

DELFINO Gianluca, BENINO Andrea, GHIVIZZANI Federico, MERLINO Sara, MASSAGLI Nicola, ISERANI Massimo concedendo
una provvisoriale provvisoriamente esecutiva di euro 20.000,00 in favore di ciascuna delle sopra indicate parti civili.

RESPINGE

L'impugnazione proposta nei suoi confronti da
Bonnecase Vincent, Lebouffant Gwendal, Vie Valerie Anne Beatrice, Dubreuil Pierre Romari, compensando integralmente le spese

DICHIARA

Non Doversi Procedere nei confronti di CIMINO Ernesto per i reati di cui ai capi 14 e 15 e di PELLICCIA Bruno per i reati di cui ai capi 16 e 17 così come contestati perché estinti per prescrizione;

DICHIARA

CIMINO Ernesto e PELLICCIA Bruno responsabili ai soli effetti civili per i reati di cui ai capi 14 e 15 per Cimino e 16 e 17 per Pelliccia, così come contestati, e li condanna in solido con il Responsabile civile Ministero della Giustizia al risarcimento del danno in favore delle seguenti parti civili:

DELFINO Gian Luca; DORING Matthias; DOHERTY Nicola; DE VITO Stefano; BLAIR Johnathan Norman; BUCHANAN Samuel; BARTESAGHI Enrica; BARTESGHI GALLO Sara; BRAUER Stefan; BARRINGHAUS Georg; BENINO Andrea; GHIVIZZANI Federico; GANDINI Ettorina; GIOVANNETTI Ivan Michele; GALLO Roberto; GATERMANN Christian; HUBNER Tobias; HINCHSMeyer Thorsten; HERRMANN Jens; ISERANI Massimo; KRESS Holger; KUTSCHKAU Anna Julia; MOTH Richard; MERLINO Sara; MASSAGLI Nicola; MENEGON Elisabetta; SPINGI Massimiliano; MANGANARO Andrea; MARTENSEN Niels; PASOLINI Bruno; SCHMIEDERER Simon; SAMPERIZ Francisco Javier; VON UNGER Moritz; ZEUNER Anna Katharina; ZEAHATSCHEK Sebastian;

e

ARCULEO CARLO; ARECCO EUGENIO ; AVENI SIMONI ; ALFARANO MAURO ; AMODIO MASSIMILIANO MARCO; ANERDI FRANCISCO ALBERTO ; ARRIGONI LUCA ; ALLUEVA FORTEA ROSANA ; ACHIM Nathrath ; BORGO MATTEO ; BENETTI CLAUDIO ; BERTI

ALESSANDRO ; BUSSETTI BRANDO ; BALBAS RUIZ AITOR ; BRUSCHI VALERIA ; CAIROLI ALESSANDRO ; CALLIERI VALERIO ; CAMANDONA SERGIO ; CUCCADU ROBERTO RAIMONDO ; CARCHERI ALESSANDRO; CHICHARRO SANCHEZ PEDRO ; D'AVANZO FILIPPO ; DIONISI LORENZO; DE MUNNO ALFONSO ; DELLA CORTE RAFFAELE ; DEVOTO STEFANO ; DI MADDALENA TOMMASO ; DUMAN MESUT; DIGENTI SIMONA; ENDER TALINE ; FERRAZZI FABRIZIO ;FRANCESCHIN DIANA ; FASSA Lilian ; FLAGELLI AMARANTA SERENA ; GRAF ANDREA ; GRIPPAUDO CINZIA; GOL SUNA ; GAGLIASTRO MAURIZIO ; GALLOWAY IAN FARREL ; HALDIMANN FABIAN; IGHINA Cristiano ; JAEGER LAURA ; LACONI BORIS ; LARROQUELLE DAVID THOMAS ARNAUD ; LAVAL ALBAN SEBASTIAN ; LORENTE GARCIA LUIS ; LUTHI NATHAN; LAURIOLA ALESSANDRO ; MANGANELLI DANILO ; MARCHIO' MILOS ;MAFFEI MARCELLO ; MARQUELLO Felix Pablo ; MORET FERNANDEZ; MOROZZI DAVID ; MORRONE MARIA ADDOLORATA ; NEBOT CESAR JEAN CLOUDE ; NOGUERAS CORRAL ; OTERO BALDO CARLOS MANUEL ; PERCIVATI ESTER ; PARTESOTTI GIORGIA ; PERRONE VITO ; PFISTER STEPHAN ; PASSIATORE ANGELO ; PIGNATALE Sergio; ROSSOMANDO ANGELO ; ROSSOMANDO MASSIMILIANO ; REPETTO Davide ; RUGGIERO PIETRO ; SESMA GONZALEZ ADOLFO ; SUBRI ARIANNA ; SCHATTI Adreas Pablo; SANZ MADRAZO ; SCALA Roberta ; SCHEITLING Mirko ; TREIBER Teresa ; TOMELLIERI Enrico ; TABBACH MOHAMED ; VALGUARNERA ANTONINO ; ZINCANI SABATINO ; GALLOWAY Ian Farrel

Concedendo una ulteriore provvisoriale provvisoriamente esecutiva nei confronti delle seguenti parti civili:

DELFINO Gian Luca euro 10.000;
DORING Matthias euro 10.000 ;
DOHERTY Nicola euro 5.000;
BLAIR Johnathan Norman euro 5000;
BUCHANAN Samuel euro 5000;
BARTESAGHI Enrica euro 5000;
BARTESGHI GALLO Sara euro 5000;
BENINO Andrea euro 10.000;
GHIVIZZANI Federico euro 10.000;
GANDINI Ettore euro 5000;
GIOVANNETTI Ivan Michele euro 10.000;
GALLO Roberto euro 5000
ISERANI Massimo euro 10.000;

MOTH Richard euro 5000;
MERLINO Sara euro 10.000;
MASSAGLI Nicola euro 30.000;
MENEGON Elisabetta euro 10.000;

SPINGI Massimiliano euro 10.000;
MANGANARO Andrea euro 10.000;

Spese compensate per le parti civili BONNECASE, DUBREUIL, LEBOUFFANT e VIE

DICHIARA

Non Doversi Procedere nei confronti di GUGLIOTTA Antonio Biagio in ordine ai reati di cui ai capi 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 così come contestati perché estinti per intervenuta prescrizione;

Conferma le disposizioni civili della sentenza impugnata con ulteriore provvisoriale provvisoriamente esecutiva nei confronti delle sotto indicate parti civili:

DELFINO Euro 10.000
DORING euro 10.000
DOHERTY euro 5000
BLAIR euro 5000
BUCHANAN euro 5000
BARTESAGHI Enrica euro 5000
BARTESAGHI GALLO euro 5000
BENINO Andrea euro 10.000
GHIVIZZANI euro 10.000 .
GANDINI euro 5000
GIOVANNETTI euro 10.000
GALLO euro 5000
ISERANI euro 10.000
LUPI euro 10.000
MOTH euro 5000
MERLINO euro 10.000
MASSAGLI euro 20.000
MANGANARO euro 20.000
MC QUILLAN euro 5000
BERTACCHINI euro 10.000

Lo condanna in solido con il Ministero della Giustizia;

DICHIARA

VALERIO Franco responsabile ai soli effetti civili del reato di cui al capo 26 e lo condanna al risarcimento del danno in solido con il Responsabile Civile Ministero degli Interni, e in solido con TARASCIO Aldo e TALU Antonello in favore delle seguenti parti civili:

BENINO Andrea, GHIVIZZANI e MERLINO concedendo a ciascuna di esse una provvisoriale provvisoriamente esecutiva di euro 20.000

DICHIARA

Non Doversi Procedere nei confronti di MAIDA Daniela in ordine ai reati di cui ai capi 27 e 28, così come contestati, perché estinti per prescrizione;

DICHIARA

MAIDA Daniela responsabile ai soli effetti civili per i reati di cui ai capi 27 e 28 così come contestati e la condanna al risarcimento del danno in solido col Responsabile civile Ministero degli Interni in favore delle seguenti Parti Civili:

ARCULEO CARLO; ARECCO EUGENIO ; AVENI SIMONI; AMODIO MASSIMILIANO MARCO ; BORGO MATTEO ; CAIROLI ALESSANDRO 22)CALLIERI VALERIO; CARCHERI ALESSANDRO; CHICHARRO SANCHEZ PEDRO ; D'AVANZO FILIPPO; DIONISI LORENZO; DE MUNNO ALFONSO ;DELLA CORTE RAFFAELE ; ENDER TALINE ; FERRAZZI FABRIZIO ;FRANCESCHIN DIANA ; FLAGELLI AMARANTA SERENA ; GRAF ANDREA ; GALLOWAY IAN FARREL Cristiano ; JAEGER LAURA ; LACONI BORIS ; LARROQUELLE DAVID THOMAS ARNAUD ; LAVAL ALBAN SEBASTIAN ; LORENTE GARCIA LUIS ; MANGANELLI DANILO 58)MARCHIO' ; MAFFEI MARCELLO ; MOROZZI DAVID ; MORRONE MARIA ADDOLORATA ; NEBOT CESAR JEAN CLOUDE ; OTERO BALDO CARLOS MANUEL ; PERCIVATI ESTER ; PERRONE VITO ; PIGNATALE Sergio; ROSSOMANDO ANGELO ; ROSSOMANDO MASSIMILIANO ; SESMA GONZALEZ ADOLFO ; SUBRI ARIANNA ; TABBACH MOHAMED ; VALGUARNERA ANTONINO

Concedendo una ulteriore provvisoria provvisoriamente esecutiva nei confronti delle seguenti parti civili:

DELFINO Euro 10.000

BENINO Andrea euro10.000

GHIVIZZANI euro 10.000

MERLINO euro10.000

DICHIARA

Non Doversi Procedere nei confronti di BRAINI Giammarco in ordine ai reati di cui ai capi 29 e 30 così come contestati nel capo d'imputazione perché estinti per prescrizione.

DICHIARA

BRAINI Giammarco in solido con il Responsabile Civile Ministero della Difesa responsabile ai soli effetti civili per i reati di cui ai capi 29 e 30 così come contestati e lo condanna al risarcimento del danno in favore delle seguenti parti civili:

ARCULEO CARLO; AVENI SIMONI; ALFARANO MAURO ; AMODIO MASSIMILIANO MARCO ; ANERDI FRANCISCO ALBERTO ; ARRIGONI LUCA ; ALLUEVA FORTEA ROSANA ; ACHIM Nathrath ; BATTISTA ALESSANDRA ; BENETTI CLAUDIO ; BERTI ALESSANDRO ; BISTACCHIA MARCO ; BUSSETTI BRANDO ; BALBAS RUIZ AITOR ; BODMER FABIENNE NADIA; BRUSCHI VALERIA; CALLIERI VALERIO ; CAMANDONA SERGIO ; DE FLORIO ANNA ; DE MUNNO ALFONSO ; DELLA CORTE RAFFAELE ; DI MADDALENA TOMMASO ; DI PIETRO ADAROSA; DUMAN MESUT ; DIGENTI SIMONA ; FERRAZZI FABRIZIO ;FRANCESCHIN DIANA ; FASSA Lilian ; FLAGELLI AMARANTA SERENA ; GRIPPAUDO GABRIELLA ; GAGLIASTRO MAURIZIO; GALLOWAY IAN FARREL; HALDIMANN FABIAN; JAEGER LAURA; LAURIOLA ALESSANDRO; MANGANELLI DANILO ; MARCHIO' MILOS ; MAFFEI MARCELLO; MORET FERNANDEZ ; MOROZZI DAVID ; MORRONE MARIA ADDOLORATA; PARTESOTTI GIORGIA ; PERRONE VITO ; PIGNATALE Sergio ; REPETTO Davide ; RUGGIERO PIETRO ; SCHATTI ANDREAS Pablo ; SANZ MADRAZO ; SCALA Roberta ; SCHEITLING Mirko ; TREIBER Teresa ; TOMELLIERI Enrico ; TABBACH MOHAMED ; TANGARI EMANUELA ; VALGUARNERA ANTONINO ; ZINCANI SABATINO

e

DE VITO ;BRAUER ;GIOVANNETTI;GUIDI;ISERANI ;KUTSCHKAU ;MASSAGLI ;PASOLINI ;PATZKE; SCHMIEDERER ;SAMPERIZ ;WAGENSHEIN ;VON UNGER ;ZEUNER

Concedendo una provvisoriale provvisoriamente esecutiva in favore delle seguenti parti civili:

.
GIOVANNETTI euro 20.000
ISERANI euro 20.000
MASSAGLI euro 20.000

DICHIARA

Non Doversi Procedere nei confronti di BARUCCO Piermatteo in ordine ai reati di cui ai capi 31 e 32 così come contestati nel capo di imputazione perché estinti per prescrizione;

DICHIARA

BARUCCO Piermatteo in solido con il Responsabile Civile Ministero della Difesa responsabile ai soli effetti civili per i reati di cui ai capi 31 e 32 così come contestati e lo condanna al risarcimento del danno in favore delle seguenti parti civili:

AMODIO; AVENI; ALFARANO; BATTISTA; BERTI; CAMANDONA;

CALLIERI; DE MUNNO; DELLA CORTE; DE FLORIO; DI PIETRO;
FLAGELLI; GRIPPAUDO; MORRONE; MOROZZI; MARCHIO'; MAFFEI;
PIGNATALE; PARTESOTTI; PERRONE; SCHATTI; TABBACH; TANGARI;

E

GERMANO'; CUCCOMARINO; SCORDO; BROERMANN; HAGER; HEIGL;
WIEGERS; ZAPATERO; ISERANI; MASSAGLI; PATZKE, WAGENSHEIN

Concedendo una provvisoria . provvisoriamente esecutiva nei confronti delle
seguenti PP.CC:

ISERANI euro 20.000;

MASSAGLI euro 25.000;

Compensa le spese per De Vito, Pasolini e Schmiederer che non hanno concluso
contro Barucco

DICHIARA

TARASCIO Aldo responsabile ai soli effetti civili del reato di cui al capo 33 e TALU Antonello
responsabile ai soli effetti civili del reato di cui al capo 34 e li condanna al risarcimento del danno
in solido con il Responsabile Civile Ministero degli Interni, e in solido tra loro e con VALERIO
Franco in favore delle seguenti parti civili:

BENINO Andrea, GHIVIZZANI e MERLINO concedendo a ciascuna di esse una
provvisoria provvisoriamente esecutiva di euro 20.000

CONFERMA

La sentenza nei confronti degli imputati appellanti

ARECCO Matilde, TURCO Mario e UBALDI Paolo , e conferma le statuizioni
civili in favore delle seguenti parti civili:

DELFINO Gianluca ; BENINO Andrea; GHIVIZZANI Federico ; MERLINO Sara
concedendo una ulteriore provvisoria provvisoriamente esecutiva di euro 10.000
in favore di ciascuna di esse;

DICHIARA

Non Doversi Procedere nei confronti di PISCITELLI Maurizio, MULTINEDDU Antonio Gavino ,
RUSSO Giovanni , FURCAS Corrado in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti per essere gli
stessi estinti per prescrizione.

DICHIARA

PISCITELLI Maurizio, MULTINEDDU Antonio Gavino, RUSSO Giovanni e FURCAS Corrado responsabili dei detti reati ai soli effetti civili e li condanna in solido con il Responsabile Civile Ministero della Difesa, al risarcimento del danno nei confronti delle seguenti Parti Civili:

AVENI SIMONE; AMODIO MASSIMILIANO MARCO; BATTISTA ALESSANDRA; BERTI ALESSANDRO; BISTACCHIA MARCO; CALLIERI VALERIO; CAMANDONA SERGIO ;DE FLORIO ANNA; DE MUNNO ALFONSO; DELLA CORTE RAFFAELE; DI PIETRO ; FLAGELLI AMARANTA SERENA ; GRIPPAUDO ; MARCHIO'; MAFFEI; MOROZZI DAVID; MORRONE MARIA ADDOLORATA ; PARTESOTTI; PERRONE; PIGNATALE Sergio; SCHATTI ANDREAS Pablo; TABBACH MOHAMED ;TANGARI EMANUELA, MASSAGLI Nicola
e per quanto attiene a MARCHIO' e MAFFEI i soli PISCITELLI e MULTINEDDU

e
e al pagamento di una provvisoria provvisoriamente esecutiva nei confronti della seguente parte civile:

MASSAGLI euro 30.000

DICHIARA

Non Doversi Procedere nei confronti di SERRONI Giuseppe, FONICELLO Mario , AVOLEDO Reinhard , PINTUS Giovanni, ROMEO Pietro, e MURA Ignazio in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti per essere gli stessi estinti per prescrizione.

DICHIARA

SERRONI Giuseppe, FONICELLO Mario, AVOLEDO Reinhard, PINTUS Giovanni, ROMEO Pietro e MURA Ignazio responsabili dei detti reati ai soli effetti civili e li condanna in solido con il Responsabile Civile Ministero della Difesa, al risarcimento del danno nei confronti delle seguenti Parti Civili:

ARCULEO CARLO; AVENI SIMONI ; AMODIO MASSIMILIANO MARCO ; ANERDI FRANCISCO ALBERTO ; ARRIGONI LUCA ; ALLUEVA FORTEA ROSANA ; ACHIM Nathrath ; BATTISTA ALESSANDRA ; BENETTI CLAUDIO ; BERTI ALESSANDRO ; BISTACCHIA MARCO; BUSSETTI BRANDO ; BODMER FABIENNE NADIA; BRUSCHI VALERIA ; CALLIERI VALERIO ; CAMANDONA SERGIO ; DE FLORIO ANNA ; DE MUNNO ALFONSO ; DELLA CORTE RAFFAELE ; DI MADDALENA TOMMASO ; DI PIETRO ADAROSA ; DUMAN MESUT; DIGENTI SIMONA; FERRAZZI FABRIZIO ; FASSA Lilian ; FLAGELLI AMARANTA SERENA ; GRIPPAUDO GABRIELLA ; GAGLIASTRO MAURIZIO ; GALLOWAY IAN FARREL ; JAEGER LAURA ; LUTHI NATHAN; LAURIOLA ALESSANDRO;

MANGANELLI DANILO ; MARQUELLO Felix Pablo ; MORET FERNANDEZ ; MOROZZI DAVID ; MORRONE MARIA ADDOLORATA ; NOGUERAS CORRAL ; PARTESOTTI GIORGIA ; PERRONE VITO ; PIGNATALE Sergio; REPETTO Davide ; RUGGIERO PIETRO ; SCHATTI ANDREAS Pablo; SANZ MADRAZO ; SCALA Roberta ; SCHEITLING Mirko ; TREIBER Teresa ; TOMELLIERI Enrico ; TABBACH MOHAMED ; TANGARI EMANUELA ; VALGUARNERA ANTONINO ; ZINCANI SABATINO; KUTSCHKAU Anna Julia; SAMPERIZ Benito; VON UNGER Moritz; ZEUNER Anna Katarina; DE VITO Stefano; PASOLINI Bruno; SCHIMIEDERER Simon; GIOVANNETTI Ivan Michele MASSAGLI Nicola

E al pagamento di una provvisoria provvisoriamente esecutiva nei confronti delle seguenti parti civili:

GIOVANNETTI euro 20.000

KUTSCHKAU euro 10.000

MASSAGLI euro 30.000

SAMPERIZ euro 10.000

VON UNGER euro 10.000

DICHIARA

Non Doversi procedere nei confronti di MANCINI Diana in ordine al reato di cui al capo 50 perché estinto per prescrizione;

DICHIARA

La stessa responsabile ai soli effetti civili e la condanna al risarcimento dei danni in favore della Parte Civile GRIPPAUDO Gabriella Cinzia in solido con il Responsabile civile Ministero degli Interni.

DICHIARA

Non Doversi Procedere nei confronti di GAETANO Antonello in ordine ai reati di cui ai capi 54, 55 e 56 così come contestati perché estinti per prescrizione;

CONFERMA

Le disposizioni civili della sentenza impugnata anche con riferimento al Responsabile Civile

CONFERMA

La sentenza emessa nei confronti di PIGOZZI Massimo Luigi in ordine al reato di cui al capo 57 comprese le statuizioni civili;

DICHIARA

Non Doversi Procedere nei confronti di AMADEI Barbara in ordine ai reati di cui ai capi 59, e quanto a quelli di cui ai capi 60 e 61 così come contestati perché estinti per prescrizione ;conferma

le disposizioni civili della sentenza impugnata nei suoi confronti

DICHIARA

Non Doversi Procedere nei confronti di CERASUOLO Daniela in ordine al reato di cui al capo 64 così come contestato perché estinto per intervenuta prescrizione;

DICHIARA

La stessa responsabile ai soli effetti civili in solido con il Responsabile civile Ministero della Giustizia e la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile GERMANO' Chiara

DICHIARA

Non Doversi Procedere nei confronti di INCORONATO Alfredo in ordine al reato di cui al capo 66 così come contestato in concorso con Amenta perché estinto per intervenuta prescrizione;

CONFERMA

Le disposizioni civili della sentenza impugnata in solido con il Responsabile Civile Ministero della Giustizia

DICHIARA

Non Doversi Procedere nei confronti di PATRIZI Giuliano in ordine al reato di cui al capo 68 così come contestato per essere estinto per prescrizione;

CONFERMA

Le disposizioni civili della sentenza impugnata in solido con il responsabile civile Ministero della Giustizia;

DICHIARA

TOLOMEO Francesco Paolo responsabile ai soli effetti civili del reato di cui al capo 70 e NURCHIS Egidio responsabile ai soli effetti civili dei reati di cui ai capi 71, 72, 73, 74, 75 e li condanna in solido tra loro e in solido con il Responsabile Civile Ministero della Giustizia al risarcimento del danno in favore delle seguenti parti civili:

BLAIR; BUCHANAN; DOHERTY; WEISSE; ZEHATSCHEK; MARTENSEN; KRESS; HUBNER; HINRICHSMEYER e HERMANN.

DICHIARA

MULAS Marcello responsabile dei reati di cui ai capi 76 e 77, riuniti dalla continuazione, e lo condanna, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante di cui al capoverso articolo 476 CP, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione. Doppio beneficio di legge.

Lo condanna inoltre al risarcimento dei danni in solido con il Responsabile Civile Ministero della Giustizia in favore delle seguenti parti civili :

DOHERTY; BUCHANAN;GATTERMANN ALLUEVA e DUMAN

DICHIARA

AMOROSO Giovanni responsabile dei reati di cui ai capi 79, 80 e 81, riuniti sotto il vincolo della continuazione. e concesse le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante di cui al capoverso dell'articolo 476 CP, lo condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione .

Doppi benefici di legge.

Lo condanna inoltre al risarcimento dei danni in solido con il Responsabile Civile Ministero della Giustizia in favore delle seguenti parti civili :

ZAPATERO; ; WEISS; ALLUEVA; BROERMAN; BLAIR; BUCHANAN; BRAUER; BARRINGHAUS; BODMER; .;DUMAN; GOL;; GATTERMANN; GALLOWAY; HAGER; HEIGL; KUTSCHKAU; PATZKE; TREIBER; WAGENSHEIN; WEISSE; WIEGERS; ZAPATERO; ZEUNER

DICHIARA

SABIA COLUCCI Michele responsabile dei reati di cui ai capi 82 e 83,riuniti sotto il vincolo della continuazione, e concesse le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante contestata lo condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione. Doppi benefici di legge.

Lo condanna in solido con il Responsabile civile Ministero della Giustizia al risarcimento dei danni in favore delle seguenti parti civili:

ACHIM; BODMER; BRAUER, BALBAS; DIGENTI; GALLOWAY; ;HEIGL; LUTHI; MARQUELLO; WIEGERS;KRESS; ;MOTH;MARTESEN;MC QUILLAN; MORET; NOGUERAS; SANZ MADRAZO; SCHMIEDERER; SCHEITLING; TREIBER; VON UNGER ;PATZKE ;WEISSE;ZEHATSHEK ; HUBNER; HINRICHSMEYER, HERMANN, ZEUNER;

DICHIARA

Non Doversi Procedere nei confronti di TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo in ordine ai reati di cui ai capi 84,85, 86, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 103, così come contestati per essere estinti per prescrizione;

DICHIARA

TOCCAFONDI responsabile ai soli effetti civili per i reati di cui ai capi 84,85,86,,90,91,92,93,94,95,97,98,103, così come contestati, e lo condanna in solido con il Responsabile Civile Ministero della Giustizia al risarcimento del danno in favore delle seguenti parti civili:

ARCULEO CARLO; ARECCO EUGENIO; ; ALFARANO MAURO; AMODIO MASSIMILIANO MARCO; ANERDI FRANCISCO ALBERTO; ARRIGONI LUCA; ALLUEVA FORTEA ROSANA; ACHIM NATHRAT; BORGO MATTEO; BATTISTA ALESSANDRA; BENETTI CLAUDIO; BERTI ALESSANDRO; BISTACCHIA MARCO; BUSSETTI BRANDO; BALBAS RUIZ AITOR; BODMER FABIENNE NADIA; BRUSCHI VALERIA; CAIROLI ALESSANDRO; CALLIERI VALERIO; CAMANDONA SERGIO; CUCCADU ROBERTO RAIMONDO; CARCHERI ALESSANDRO; CHICHARRO SANCHEZ PEDRO; D'AVANZO FILIPPO; DIONISI LORENZO; DE FLORIO ANNA; DE MUNNO ALFONSO; DELLA CORTE RAFFAELE; DI MADDALENA TOMMASO ; DI PIETRO ADAROSA; DUMAN MESUIT; DIGENTI SIMONA; ENDER TALINE ; FERRAZZI FABRIZIO; FRANCESCHINI DIANA; FASSA LILIAN; FLAGELLI AMARANTA SERENA; GRAF ANDREA GRIPPAUDO GABRIELLA; GOL SUNA; GAGLIASTRO MAURIZIO; GALLOWAY IAN FARREL; HALDIMANN FABIAN; IGHINA CRISTIANO; JAEGER LAURA; LACONI BORIS; LARROQUELLE DAVID THOMAS ARNAUD; LAVAL ALBAN SEBASTIAN; LORENTE GARCIA LUIS; LUTHI NATHAN RAPHAEL; LAURIOLA ALESSANDRO; MANGANELLI DANILO; MARQUELLO FELIX PABLO; MORET FERNANDEZ DAVID; MOROZZI DAVID; MORRONE MARIA ADDOLORATA ; NEBOT CESAR JEAN CLAUDE; NOGUERAS CHAVIER FRANCHO FLORAL CORRAL; OTERO BALDO CARLSO MANUEL; PERCIVATI ESTER; PARTESOTTI GIORGIA; PFISTER STEPHAN ;PASSIATORE ANGELO; PIGNATALE SERGIO; ROSSOMANDO ANGELO; ROSSOMANDO MASSIMILIANO; REPETTO DAVIDE; RUGGIERO PIETRO VITO; SCHENONE GIORGIO; SESMA GONZALEZ ADOLFO ; SUBRI ARIANNA ; SCHATTI ANDREAS PABLO; SANZ MADRAZO ; SCALA ROBERTA; SCHEITLING MIRKO; TREIBER THERESA; TOMELLIERI ENRICO; TABBACH MOHAMED ; TANGARI EMANUELA; VALGUARNERA ANTONINO; ZINCANI SABATINO :

KUTSCHKAU Anna Julia ;SAMPERIZ Benito ;VON UNGER Moritz ;; ZEUNER Anna Katahrina; DE VITO Stefano ; PASOLINI Bruno ; SCHMIEDERER Simon ; GATERMANN Christian ; KRESS Holger ; ZETHASCHEK Sebastian ;

HINRICHSMEYER Thorsten ; HUBNER Tobias; MARTENSEN Niels
HERMANN Jens ; BARTESAGHI GALLO Sara ; BARTESAGHI Enrica ; GALLO
Roberto ; DOHERTY Nicola Anne; GANDINI Ettorina ; MC QUILLAN Daniel
Marc Thomas; MOTH Richard Robert; BLAIR Johanthan Normann ; BUCHANAN
Samuel; MENEGON Elisabetta Valentina; SPINGI Massimiliano; BENINO
Andrea ; DELFINO Gian Luca ; GHIVIZZANI Federico ; MERLINO Sara ;
ISERANI Massimo ; BRAUER Stefan, AZZOLINA Giuseppe(per quest'ultimo in
concorso con Amenta Aldo e Sciandra Sonia).

Concedendo una provvisoria provvisoriamente esecutiva nei confronti delle
seguenti pp.cc.:

DELFINO Euro 20.000

BENINO Andrea euro 20.000
GHIVIZZANI euro 20.000 .
ISERANI euro 20.000

MERLINO euro 20.000
MASSAGLI euro 30.000
MENEGON euro 20.000
SPINGI euro 20.000

DICHIARA

Non Doversi Procedere nei confronti di AMENTA Aldo in ordine ai reati di cui ai capi 104,
105,106,108,110,111 così come contestati per essere estinti per prescrizione;

DICHIARA

AMENTA Aldo responsabile ai soli effetti civili per i reati di cui ai capi 104,105,106,
108,110, 111 e lo condanna in solido con il Responsabile civile Ministero della
Giustizia al risarcimento del danno in favore delle seguenti parti civili:

ARCULEO CARLO; ARECCO EUGENIO ; ALFARANO MAURO; AMODIO
MASSIMILIANO MARCO ; ANERDI FRANCISCO ALBERTO ; ARRIGONI
LUCA; ALLUEVA FORTEA ROSANA ; ACHIM Nathrath ; BORGO MATTEO ;
BATTISTA ALESSANDRA ; BENETTI CLAUDIO ; BERTI ALESSANDRO ;
BISTACCHIA MARCO ; BUSSETTI BRANDO ; BALBAS RUIZ AITOR ;
BODMER FABIENNE NADIA; BRUSCHI VALERIA ; CAIROLI ALESSANDRO ;
CALLIERI VALERIO ; CAMANDONA SERGIO ; CUCCADU ROBERTO
RAIMONDO ; CARCERI ALESSANDRO; CHICARRO SANCHEZ PEDRO ;
D'AVANZO FILIPPO ; DIONISI LOTENZO; DE FLORIO ANNA ; DE MUNNO
ALFONSO ; DELLA CORTE RAFFAELE ; DI MADDALENA TOMMASO ; DI
PIETRO ; DUMAN MESUT; DIGENTI SIMONA; ENDER TALINE ; FERRAZZI
FABRIZIO ;FRANCESCHINI DIANA ; FASSA Lilian ; FLAGELLI AMARANTA
SERENA ; GRAF ANDREA ; GRIPPAUDO ; GOL SUNA ; GAGLIASTRO

MAURIZIO ; GALLOWAY IAN FARREL ; HALDIMANN FABIAN ; IGHINA Cristiano ; JAEGER LAURA ; LACONI BORIS ; LARROQUELLE DAVID TOHOMAS ARNAUD ; LAVAL ALBAN SEBASTIAN ; LORENTE GARCIA LUIS ; LUTHI NATHAN ; LAURIOLA ALESSANDRO ; MANGANELLI DANILO ; MARQUELLO Felix Pablo ; MORET FERNANDEZ ; MOROZZI DAVID ; MORRONE MARIA ADDOLORATA ; NEBOT CESAR JEAN CLOUDE ; NOGUERAS CORRAL ; OTERO BALDO CARLOS MANUEL ; PERCIVATI ESTER ; PARTESOTTI GIORGIA ; PFISTER STEPHAN ; PASSIATORE ANGELO ; PIGNATALE Sergio; ROSSOMANDO ANGELO ; ROSSOMANDO MASSIMILIANO ; REPETTO Davide ; RUGGIERO PIETRO ; ; SCHENONE GIORGIO ; SESMA GONZALEZ ADOLFO ; SUBRI ARIANNA ; SCHATTI ANDREAS Pablo; SANZ MADRAZO ; SCALA Roberta ; SCHEITLING Mirko ; TREIBER Teresa ; TOMELLIERI Enrico ; TABBACH MOHAMED ; TANGARI EMANUELA ; VALGUARNERA ANTONINO ; ZINCANI SABATINO; AZZOLINA Giuseppe (per quest'ultimo in Concorso con Toccafondi e Sciandra)

e delle seguenti parti civili appellanti:

KUTSCHKAU Anna Julia ;SAMPERIZ Benito ;VON UNGER Moritz ;; ZEUNER Anna Katahrina DE VITO Stefano ; PASOLINI Bruno . ;SCHMIEDERER Simon ; GATERMANN Christian ; KRESS Holger ; ZETHASCHEK Sebastian ; HINRICHSMEYER Thorsten ;HUBNER Tobias ;MARTENSEN Niels ; HERMANN Jens BARTESAGHI GALLO Sara ; BARTESAGHI Enrica ; GALLO Roberto; DOHERTY Nicola Anne; GANDINI Ettoreina ; MC QUILLAN Daniel Marc Thomas; MOTH Richard Robert ; BLAIR Johanthan Normann;BUCHANAN Samuel;MENEGON Elisabetta Valentina; SPINGI Massimiliano; BENINO Andrea ; DELFINO Gian Luca ; GHIVIZZANI Federico ; MERLINO Sara; ISERANI Massimo ;BRAUER Stefan;

Concedendo una provvisoriale provvisoriamente esecutiva nei confronti delle seguenti pp.cc.:

DELFINO	Euro 20.000
BENINO Andrea	“ 20.000
GHIVIZZANI	“ 20.000 .
ISERANI	„ 20.000
MERLINO	“ 20.000
MASSAGLI	“ 20.000
MENEGON	“ 20.000
SPINGI	“ 20.000

DICHIARA

Non Doversi Procedere nei confronti di MAZZOLENI Adriana in ordine al reato di cui al capo 112 per essere lo stesso estinto per prescrizione;

DICHIARA

MAZZOLENI Adriana responsabile ai soli effetti civili per il reato di cui al capo 112 e la condanna in solido con il Responsabile civile Ministero della Giustizia al risarcimento del danno in favore delle seguenti parti civili:

AZZOLINA GIUSEPPE; ALFARANO MAURO ; AMODIO MASSIMILIANO MARCO ; ALLUEVA FORTEA ROSANA ; BORGO MATTEO ; BATTISTA ALESSANDRA ; BERTI ALESSANDRO ; BISTACCHIA MARCO ; BALBAS RUIZ AITOR ; BODMER FABIENNE NADIA; BRUSCHI VALERIA . ; CALLIERI VALERIO ; CAMANDONA SERGIO ; CARCHERI ALESSANDRO; CHICHARRO SANCHEZ PEDRO ; DIONISI LOTENZO; DE FLORIO ANNA ; DELLA CORTE RAFFAELE ; DI PIETRO ADAROSA ; DUMAN MESUIT; DIGENTI SIMONA; ENDER TALINE .;FRANCESCHINI DIANA ; FASSA Lilian ; FLAGELLI AMARANTA SERENA ; GRAF ANDREA ; GRIPPAUDO GABRIELLA ; GOL SUNA ; JAEGER LAURA ; LARROQUELLE DAVID TOHOMAS ARNAUD ; LAVAL ALBAN SEBASTIAN ; LORENTE GARCIA LUIS ; MARQUELLO Felix Pablo ; MORET FERNANDEZ ; MOROZZI DAVID ; MORRONE MARIA ADDOLORATA ; NEBOT CESAR JEAN CLOUDE ; NOGUERAS CORRAL ; OTERO BALDO CARLSO MANUEL ; PERCIVATI ESTER ; PARTESOTTI GIORGIA ; PIGNATALE Sergio; ROSSOMANDO ANGELO ; ROSSOMANDO MASSIMILIANO ; SCHENONE GIORGIO ; SESMA GONZALEZ ADOLFO ; SCHATTI ANDREAS Pablo ; SANZ MADRAZO .; TABBACH MOHAMED ; TANGARI EMANUELA

e delle seguenti parti civili appellanti:

DELFINO ; DOHERTY; BLAIR; BUCHANAN; BARTESAGHI Enrica; BARTESAGHI GALLO ; BENINO Andrea; GHIVIZZANI ; GANDINI; GALLO Roberto; ISERANI; MOTH; MERLINO; MASSAGLI ;MC QUILLAN

Concedendo una provvisoriale provvisoriamente esecutiva nei confronti delle seguenti pp.cc.:

DELFINO Euro 20.000
BENINO Andrea 20.000
GHIVIZZANI euro 20.000
ISERANI euro 20.000
MERLINO euro20.000
MASSAGL euroI 20.000

DICHIARA

SCIANDRA Sonia responsabile del reato di cui al capo 116 CP e concesse le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante di cui al cpv art 476 Cp, la condanna alla pena di anni due di reclusione.

Doppi benefici di legge.

DICHIARA

Non Doversi Procedere nei confronti di SCIANDRA Sonia in ordine ai reati di cui ai capi 113, 114, 115, così come contestati per essere estinti per prescrizione;

DICHIARA

SCIANDRA Sonia responsabile ai soli effetti civili per i reati di cui ai capi 113, 114, 115 e lo condanna in solido con il Responsabile Civile Ministero della Giustizia al risarcimento del danno in favore delle seguenti parti civili:

ARCULEO CARLO; ARECCO EUGENIO ; ALFARANO MAURO ; AMODIO MASSIMILIANO MARCO; ANERDI FRANCISCO ALBERTO ; ARRIGONI LUCA; ALLUEVA FORTEA ROSANA ; ACHIM Nathrath ; BORGO MATTEO ; BATTISTA ALESSANDRA ; BENETTI CLAUDIO ; BERTI ALESSANDRO ; BISTACCHIA MARCO ; BUSSETTI BRANDO ; BALBAS RUIZ AITOR ; BODMER FABIENNE NADIA; BRUSCHI VALERIA; CAIROLI ALESSANDRO ; CALLIERI VALERIO; CAMANDONA SERGIO; CUCCADU ROBERTO RAIMONDO ; CARCHERI ALESSANDRO; CHICHARRO SANCHEZ PEDRO ; ; DIONISI LORENZO; DE FLORIO ANNA ; DE MUNNO ALFONSO ; DELLA CORTE RAFFAELE ; DI MADDALENA TOMMASO; DI PIETRO ADA ROSA ; DUMAN MESUT ; DIGENTI SIMONA; ENDER TALINE ; FERRAZZI FABRIZIO ;FRANCESCHIN DIANA ; FASSA Lilian ; FLAGELLI AMARANTA SERENA ; GRAF ANDREA ; GRIPPAUDO GRAZIELLA CINZIA; GOL SUNA ; GAGLIASTRO MAURIZIO; GALLOWAY IAN FARREL ; HALDIMANN FABIAN ; IGHINA Cristiano ; JAEGER LAURA ; LACONI BORIS ; LARROQUELLE DAVID TOHOMAS ARNAUD ; LAVAL ALBAN SEBASTIAN ; LORENTE GARCIA LUIS ; LUTHI NATHAN; LAURIOLA ALESSANDRO ; MANGANELLI DANILO ; MARQUELLO Felix Pablo; MORET FERNANDEZ; MOROZZI DAVID ; MORRONE MARIA ADDOLORATA ; NEBOT CESAR JEAN CLOUDE ; NOGUERAS CORRAL ; OTERO BALDO CARLSO MANUEL ; PERCIVATI ESTER ; PARTESOTTI GIORGIA ; PFISTER STEPHAN ; PASSIATORE ANGELO ; PIGNATALE Sergio; ROSSOMANDO ANGELO ; ROSSOMANDO MASSIMILIANO ; REPETTO Davide ; RUGGIERO PIETRO VITO ; SCHENONE GIORGIO ; SESMA GONZALEZ ADOLFO ; SUBRI ARIANNA ; SCHATTI ANDREAS Pablo ; SANZ MADRAZO ; SCALA Roberta ; SCHEITLING Mirko ; TREIBER Teresa ; TOMELLIERI Enrico ; TABBACH MOHAMED ; TANGARI EMANUELA ; VALGUARNERA ANTONINO ; ZINCANI SABATINO , AZZOLINA Giuseppe (per quest'ultimo in concorso con Amenta e Toccafondi)

KUTSCHKAU Anna Julia ;SAMPERIZ Benito ;VON UNGER Moritz ;; ZEUNER Anna Katahrina ; DE VITO Stefano ; PASOLINI Bruno ;SCHMIEDERER Simon ; GATERMANN Christian ; KRESS Holger ; ZETHASCHEK Sebastian ; HINRICHSMEYER Thorsten ; HUBNER Tobias ;MARTENSEN Niels ; HERRMANN Jens BARTESAGHI GALLO Sara; BARTESAGHI Enrica GALLO Roberto DOHERTY Nicola Anne ; GANDINI Ettoreina ; BENINO Andrea ;

DELFINO Gian Luca ; GHIVIZZANI Federico ; MERLINO Sara ; ISERANI Massimo; BRAUER STEFAN ;MASSAGLI NICOLA

Concedendo una provvisoriale provvisoriamente esecutiva nei confronti delle seguenti pp.cc.:

DELFINO Euro 20.000

BENINO Andrea 20.000

GHIVIZZANI euro 20.000 .-

ISERANI euro 20.000

MERLINO euro 20.000

MASSAGLI euro 20.000

DICHIARA

Non Doversi Procedere nei confronti di ZACCARDI Marilena in ordine ai reati di cui ai capi 119 e 120 così come contestati per essere estinti per prescrizione;

DICHIARA

ZACCARDI Marilena responsabile ai soli effetti civili per i reati di cui ai capi 119 e 120 e la condanna in solido con il Responsabile Civile Ministero della Giustizia al risarcimento del danno in favore delle seguenti parti civili:

ARCULEO CARLO; ARECCO EUGENIO; AZZOLINA GIUSEPPE; ALFARANO MAURO; AMODIO MASSIMILIANO MARCO; ANERDI FRANCISCO ALBERTO; ARRIGONI Luca; ALLUEVA FORTEA ROSANA ; ACHIM Nathrath ; BORGO MATTEO; BATTISTA ALESSANDRA; BENETTI CLAUDIO; BERTI ALESSANDRO; BISTACCHIA MARCO; BUSSETTI BRANDO; BALBAS RUIZ AITOR ; BODMER FABIENNE NADIA; BRUSCHI VALERIA ; CAIROLI ALESSANDRO ; CALLIERI VALERIO ; CAMANDONA SERGIO; CUCCADU ROBERTO RAIMONDO ; CARCHERI ALESSANDRO; CHICARRO SANCHEZ PEDRO ; DIONISI LORENZO; DE FLORIO ANNA; DE MUNNO ALFONSO ; DELLA CORTE RAFFAELE ; DI MADDALENA TOMMASO; DI PIETRO Ada ROSA ; DUMAN Mesut ; DIGENTI SIMONA; ENDER TALINE ; FERRAZZI FABRIZIO ;FRANCESCHINI DIANA; FASSA Lilian ; FLAGELLI AMARANTA SERENA ; GRAF ANDREA ; GRIPPAUDO GABRIELLA CINZIA ; GOL SUNA ; GAGLIASTRO Maurizio; GALLOWAY IAN FARREL; HALDIMANN FABIAN ; IGHINA Cristiano; JAEGER LAURA; LACONI BORIS ; LARROQUELLE DAVID TOHOMAS ARNAUD ; LAVAL ALBAN SEBASTIAN ; LORENTE GARCIA LUIS ; LUTHI NATHAN RAPHAEL ; LAURIOLA ALESSANDRA ; MANGANELLI DANILO ; MARQUELLO Felix Pablo; MORET FERNANDEZ DAVID; MOROZZI DAVID ; MORRONE MARIA ADDOLORATA ; NEBOT CESAR JEAN CLOUDE ; NOGUERAS CORRAL ; OTERO BALDO CARLSO MANUEL ; PERCIVATI ESTER ; PARTESOTTI GIORGIA; PFISTER STEPHAN ; PASSIATORE Stephan; PIGNATALE Sergio; ROSSOMANDO ANGELO

ROSSOMANDO MASSIMILIANO; REPETTO Davide ; RUGGIERO PIETRO
VITO ; SCHENONE GIORGIO ; SESMA GONZALEZ ADOLFO ; SUBRI
ARIANNA ; SCHATTI Adreas Pablo ; SANZ MADRAZO ; SCALA Roberta ;
SCHEITLING Mirko ; TREIBER Teresa ; TOMELLIERI Enrico ; TABBACH
MOHAMED ; TANGARI EMANUELA ; VALGUARNERA ANTONINO ;
ZINCANI SABATINO

KUTSCHKAU Anna Julia ;SAMPERIZ Benito ;VON UNGER Moritz;; ZEUNER
Anna Katahrina; DE VITO Stefano ; PASOLINI Bruno ;SCHMIEDERER Simon ;
GATERMANN Christian ; KRESS Holger ; ZETHASCHEK Sebastian ;
HINRICHSMEYER Thorsten ;HUBNER Tobias ;MARTENSEN Niels
HERRMANN Jens ; BARTESAGHI GALLO Sara ; BARTESAGHI Enrica ;
GALLO Roberto ; DOHERTY Nicola Anne; GANDINI Ettoreina ; BENINO Andrea ;
DELFINO Gian Luca; GHIVIZZANI Federico; MERLINO Sara; ISERANI
Massimo; BRAUER Stefan; MASSAGLI Nicola,

Concedendo una provvisoria provvisoriamente esecutiva nei confronti delle
seguenti pp.cc.:

DELFINO Euro 20.000

BENINO Andrea euro20.000

GHIVIZZANI euro 20.000

ISERANI euro20.000

MERLINO euro 20.000

MASSAGLI euro 20.000

Estende il vincolo della solidarietà ai fini delle statuizioni civili ai casi di concorso nel reato.

Aumenta le spese liquidate in primo grado alle parti civili Kutschkau, Samperiz, Von Unger, Gattermann, Kress, Holger, Hinrichsmeyer, Hubner, Hermann nella misura del 40% .

Conferma nel resto.

Condanna al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio Mulas Marcello, Amoroso Giovanni, Sabia Colucci Michele e Sciandra Sonia.

Condanna al pagamento delle spese processuali di questo grado del giudizio Arecco Matilde, Turco Mario , Ubaldi Paolo , Pigozzi Massimo Luigi.

Condanna tutti gli imputati predetti, ad eccezione di Parisi Natale, in solido tra loro in caso di concorso, al pagamento delle spese di assistenza e difesa delle parti civili suddette che si liquidano in complessivi euro 18.000,00 per ciascuna parte civile.

Dispone il pagamento delle spese liquidate alle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato in favore dello Stato medesimo.

Distrae le spese liquidate in primo e secondo grado a favore dei patroni di parte civile che si sono dichiarati antistatari, esclusi i difensori delle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

Condanna inoltre i responsabili civili, Ministeri della Giustizia, degli Interni e della Difesa, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore al pagamento, in solido con gli imputati di cui è stata affermata la responsabilità ai fini civili, delle spese di assistenza e difesa, come sopra liquidate, in favore delle parti civili in relazioni alle quali vi è stata condanna in via solidale con gli imputati.

Condanna i responsabili civili appellanti al pagamento delle spese di questo grado di giudizio.

Riserva giorni novanta per il deposito della motivazione

Genova 5 marzo 2010

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Dott. Roberto SETTEMBRE)

(Dott.ssa Maria Rosaria D'ANGELO)

Roberto Settembre

Maria Rosaria D'Angelo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 15 APR. 2011



IL CANCELLIERE
Roberto BARTOLINI